This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

3 2044 103 156 600

43
12
.65

TRATTATO

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO.

587 mov. 25 13

TRATTATO

DI

DIRITTO INTERNAZIONALE MODERNO

DI

GIUSEPPE SANDONÀ

Professore nella R. Università di Siena.

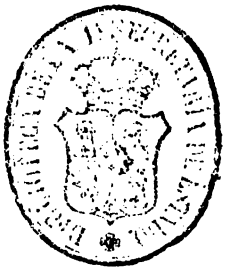

FIRENZE,
GIUSEPPE PELLAS EDITORE.
1870.

Proprietà letteraria.

AVVERTENZA

Se le società civili sentono ora più che mai il bisogno di una pace stabile, onde potere con questo mezzo stringere più facilmente tra loro amichevoli rapporti, da cui traggono tanti vantaggi sì materiali che morali; se la pace invocano i popoli per meglio promuovere le industrie e i commerci, che formano tanta parte della ricchezza loro, posto che alacremente ci attendano; io penso che debba contribuire non poco a raggiungere questo scopo tanto desiderabile il diffondere più che si può la dottrina che si riferisce al Diritto Internazionale. In effetto se la conoscenza del diritto sociale, allorquando è sparsa largamente fra le comunanze politiche, giova efficacemente alla formazione di una opinione sana e pubblica, che è la guarentigia più sicura per mantenere l'ordine negli stati, e il rispetto pei diritti di tutti; non altrimenti accadrà, posto che si procuri che il Diritto delle genti sia coltivato con amore, potendosi in questo modo formare una opinione intersociale in ordine ai diritti e doveri da cui a vicenda sono stretti i popoli, opinione che deve potentemente influire a mantenerne la pace in Europa.

Che se voi riflettete che la civiltà di cui si vanta il nostro secolo è più apparente che reale, dato che la morale non informi l'individuo, e il diritto non regga il consorzio politico tanto nei suoi rapporti all'interno, che nelle relazioni che ha colle altre nazioni, troverete in ciò una nuova ragione in forza della quale si debba tenere in pregio la scienza che siamo per trattare. La quale se col facilitare e

conservare ogni sorta di rapporti tra i popoli promuove i loro interessi, è nello stesso tempo un freno possente, affinchè quelli da questi non si lascino traviare, e divengano quindi ingiusti. E quanta cosa sia la giustizia nelle relazioni tra stato e stato non mi farò a mostrarlo, poichè ognuno lo può facilmente intendere da sè.

Io credo pertanto, che il nostro Governo abbia fatto opera molto lodevole allorchè ordinò, che in tutte le Università del Regno si erigessero cattedre da cui si insegnasse questa disciplina, e volle che gli scolari diligentemente vi attendessero. Con che eccitava la loro mente a rivolgersi su di essa; ed a misura che ne approfondivano la dottrina, dovessero concorrere a formare quella opinione sulla giustizia internazionale, che è un possente stimolo ad affratellare i popoli tra loro, e una forza molto atta a promuovere ovunque una civiltà, che sia degna di questo nome.

Dirò ancora, che col favorire questo studio fra noi il Governo provvide ben anche al decoro della nostra patria, poichè mentre esso si coltiva con felice successo in Germania ed altrove, presso noi al contrario, se prescindiamo da alcune onorevoli eccezioni, si può dire che era quasi negletto. Non deve quindi meravigliare, se in occasione che si sono sollevate in Italia questioni internazionali, che da vicino la interessavano, si sono sostenute le più strane teorie a questo riguardo.

E volendo io pure assecondare, per quanto lo consentono le mie deboli forze, questo impulso dato dal nostro Governo, affinchè anche nel nostro paese sia coltivata più che per lo passato questa nobilissima scienza, e colla coltura di essa cooperare alla diffusione di una migliore civiltà, e di una più sana dottrina sulla giustizia internazionale, mi sono determinato a pubblicare questi scritti.

Essi erano destinati da principio a facilitare a miei scolari l'apprendimento del Diritto Internazionale. A meglio raggiungere questo scopo ho dovuto più volte pel corso di varî anni toccarli e ritoccarli; poichè a misura che mi ap-

profondiva colla mente in questo studio, e consultava i più celebri scritti che si sono pubblicati in Germania e altrove fino a questi ultimi anni, e scorgeva in essi quando un difetto e quando un altro, era naturale che cercassi, come meglio poteva, di correggerli. In questo modo nacque in me l'opinione, che ridotti come sono al presente non sieno del tutto indegni di vedere la luce.

Con che non intendo dire, che sieno scevri di mende. Poichè nonostante l'affetto e lo studio che vi posi nel migliorarli, pure tanto vasta è la materia che abbraccia questa scienza, tanto complicate sono le quistioni che di frequente vi si incontrano, e così disparate sono le soluzioni che vi diedero spesso i più celebri pubblicisti, che sarebbe presumere troppo di sè il pure sperare di non avere lasciato nella trattazione di questo argomento desiderare qualche cosa.

Io nutro quindi la fiducia, che in vista appunto di queste difficoltà il lettore mi sarà benevolo, se non ho colto sempre nel segno specialmente nella soluzione delle moltiplici questioni che essa offre. Che se qualcuno mi appuntasse di non avere fatto un cenno sulla storia relativa ai progressi che fece sopratutto in questi ultimi tempi, passando cioè in rivista i principali scrittori che a questa scienza consecrarono i loro studî, per rilevarne di poi i pregi e i difetti; e una tale ommissione credesse tanto meno doversi scusare al riflesso, che è un uso generalmente invalso; uso che si commenda in forza dei molti vantaggi, che dalla storia di questa disciplina se ne possono trarre; a questa censura risponderei, che pochi cenni sulle opere di chi la coltivò con profitto non so quanto possano giovare, non potendosene in questo modo rilevare quello che vi è di buono; e il diffondersi maggiormente in questa materia importa un lavoro troppo lungo, che non si può conciliare colla economia di questi scritti.

Osserverò ancora, che a misura che faceva mie le dottrine che riscontrava negli scritti dei più celebri pubblicisti, o credeva non poterle accettare, io ne ho citato all'occor-

renza le opere, di modo che questa lacuna è più apparente che reale. E a bello studio ho ricordato gli scritti di quelli che mi precedettero, sia perchè ciò era richiesto dalla giustizia; sia perchè poteva in questo modo fare conoscere al lettore quelli che si distinsero in questa disciplina; sia infine perchè sono persuaso essere temeraria impresa volere colle sole proprie forze, per quanto grandi esse sieno, costruire una scienza qualsiasi.

Epperò io penso, che uno scrittore debba chiamarsi soddisfatto delle fatiche sostenute, se ha contribuito al perfezionamento di essa. Se poi non ostante il mio buon volere abbia anche in piccola parte cooperato a metterla più alla portata dei miei concittadini e a farla progredire, spetta al lettore portarne giudizio. Quanto a me sarò contento, se avrò potuto invogliare la nostra studiosa gioventù a coltivarla con migliore successo, e avrò contribuito a bandire dal nostro paese certe teorie che non solo credo false, ma ben anche funeste ai nostri veri interessi.

SIENA, *ai 24 di febbraio 1870.*

GIUSEPPE SANDONÀ.

INTRODUZIONE

AL

DIRITTO INTERNAZIONALE

CAPO UNICO

NOZIONI PRELIMINARI.

Articolo I.

Idea del Diritto e sue varie specie.

Io non discorrerò dei varî aspetti sotto cui si può considerare il diritto, nè della diversa nozione che se ne deve formare la mente a seconda del vario punto di vista sotto cui lo risguarda, poichè tutto questo deve essere conosciuto da chi attende allo studio del Diritto Internazionale. Mi limiterò quindi a considerarlo solo in quanto è razionale. Osservato da questo lato, esso forma l'oggetto di quella disciplina che tratta di quelle facoltà di operare ciò che piace, come dice il Rosmini, facoltà che sono protette dalla legge morale, che ne comanda ad altri il rispetto. Io avrò in seguito occasione di analizzare questa definizione del diritto, onde meglio chiarirla. E per ora mi restringerò a notare, che da questa nozione che abbiamo data di esso, considerato come facoltà, è facile intendere, che cosa sia risguardato come scienza; la quale per ciò stesso che ha il compito di ridurre le diverse materie di cui si occupa a principî, quando tratta del diritto altro non sarà che la dottrina di queste facoltà innalzata ai principî. Ma anche così ristretta l'idea del diritto, esso si presenta sotto diversi aspetti, secondo che varia il soggetto che di queste po-

destà morali è rivestito. Infatti noi possiamo supporre, che l'uomo, quale soggetto a cui spetta il diritto, viva in uno stato estra-sociale, che alcuni dicono stato di natura, oppure noi possiamo pensare questo essere corporeamente sensitivo e razionale, aver contratto legami di società coi suoi simili.

E poichè molte sono queste società di cui egli può far parte, e il ragionare dei diritti che ai membri delle medesime competono non solo ci condurrebbe per le lunghe, ma non sarebbe discussione che appartiene da vicino all'argomento che prendiamo a trattare, così per non mettere mano nella mêsse altrui, e per non dilungarci soverchiamente, noi dividiamo le comunanze di cui l'uomo può fare parte, in comunanze private e pubbliche. Alle prime si riferiscono la conjugale e quella di famiglia, per tacere di molte altre, alle seconde lo stato e la società ecclesiastica. Non è nostro ufficio di discutere l'indole genuina e l'origine di quest'ultima, nè tampoco rilevare il suo organismo, e i rapporti che si danno tra i rettori di essa e quelli che ne sono membri, quali scambievoli diritti e doveri li uniscono e stringono insieme fino al punto di formare un corpo compatto e ben organato, che con mezzi suoi proprî tende a realizzare un fine che da ogni altro consorzio il distingue.

Non trattando questa materia, è facile vedere, che non possiamo nemmeno discorrere delle relazioni giuridiche, che tale società ecclesiastica ha colla civile.

La nostra attenzione pertanto sarà rivolta particolarmente a considerare l'uomo quale soggetto del diritto sotto il seguente triplice aspetto. Egli cioè può trovarsi nello stato estra-sociale,[1] oppure può avere contratto una società privata, come la conjugale, ovvero può far parte del consorzio politico. Sotto tutti e tre questi aspetti, egli possiede speciali diritti e doveri.

Si osservi ancora, che l'uomo che è divenuto cittadino dello stato, se con ciò ha dovuto modificare alcun poco la sfera della

[1] Muovo dalla supposizione di uno stato di natura, perchè una tale supposizione giova non poco alla più facile e chiara trattazione del Diritto Individuale e Internazionale. Del resto per poco che si mediti sulla natura dell'uomo si scorge subito, che egli come è un essere essenzialmente intelligente e libero, è del pari socievole. Nato dalla società conjugale, cresce e si sviluppa in quella di famiglia. Senza le affettuose cure di questa, egli ben presto perirebbe incapace come è nei primi anni di provvedere da sè ai suoi bisogni. Moltiplicatesi le famiglie, i mutui bisogni da cui erano strette le spinse a unirsi e a formare la civile società, in cui solo l'uomo può trovare un'efficace tutela dei suoi diritti, e i mezzi per attendere alla sua perfezione mo-

sua libertà giuridica, da questa modificazione però ne trae non pochi vantaggi. Imperocchè i suoi diritti vengono meglio determinati e difesi dalle forze sociali non solo contro gli assalti dei suoi concittadini, ma trovandosi a contatto bene spesso coi cittadini d'altri stati, gli vengono garantiti altresì dalla violenza di questi, posto che vi volessero attentare. In effetto gli stati considerati tra loro assumono carattere e natura di persone collettive, che hanno, come si vedrà meglio in appresso, dei mutui rapporti, e quindi diritti da fare rispettare e doveri da adempiere e da fare osservare, dovendosi risguardare quali persone morali, che se come tali hanno un'esistenza e diritti loro proprî, rappresentano eziandio i singoli cittadini, che devono tutelare nei loro interessi ed invigilare che compiano i loro doveri, come meglio risulterà nel progresso delle nostre lezioni, non potendo per ora occuparci di proposito intorno a questo argomento.

Premesse queste osservazioni diciamo, che se noi vogliamo investigare quali diritti e doveri competono all'uomo che vive nello stato estra-sociale, oppure ha solo contratto e fa parte di una società privata, come la conjugale, o quella di famiglia, in questo caso ha vita una scienza particolare, che il celebre Professore Zeiler chiama Diritto Naturale Privato, e forse meglio la diremo Diritto Razionale Individuale e Privato.

Che se al contrario ci facciamo a meditare sull'uomo in quanto è membro del consorzio politico, onde porre in luce l'essenza, la origine e il fine di questo, se ci mettiamo poscia a investigare d'onde venga il potere sovrano, che la società civile quasi incarna e rappresenta, quale sia l'indole sua genuina, quale la struttura e le forme particolari di quel corpo politico che dicesi stato, come debbonsi ripartire e subordinare i poteri destinati a reggerlo, di quali mezzi possa e debba usare il potere sovrano per condurre la comunanza civile al raggiungimento del suo fine; se fatto questo ci facciamo poscia a rintracciare i diritti e doveri giuridici che

nale e alla sua felicità. Laonde Aristotile chiamava l'uomo un animale politico, volendo con ciò dinotare, che egli è un essere il quale in forza della sua stessa natura è destinato a vivere in mezzo alla comunanza politica, e a sottomettersi alle leggi e al governo di essa. Ho fatto questa osservazione, affinchè altri non sia tratto in errore leggendo, che qui e in seguito parlo di uno stato estra-sociale, potendo per avventura da queste parole inferire essere di avviso, che in questa condizione sieno vissuti un tempo gli uomini, condizione che la ragione al pari della storia dimostrano non avere mai esistito. Ho accennato più sopra la ragione per cui muovo da questa supposizione.

passano fra i governanti e i governati, allora vediamo nascere una seconda scienza nobilissima, che diritto Pubblico Interno si appella. Finalmente si avverta, che le comunanze politiche, che stati si chiamano, come abbiamo notato più sopra, sono persone morali, e quindi veri soggetti di diritto altrettanto, quanto le persone fisiche. Infatti osserva giustamente il Mackintosch, che se il chiamare gli stati persone morali, implica una metafora ardita, pure questa appellazione tende a rilevare un'importante verità, la quale è questa, che le nazioni sebbene non riconoscano alcun superiore comune e sieno libere da qualsivoglia umana sanzione, pure hanno il dovere di praticare nei mutui loro rapporti la probità e l'umanità, come lo farebbero gl'individui umani, posto pure che vivessero in uno stato estra-sociale, dove non vi è un'autorità superiore, che al bisogno li costringe all'adempimento dei loro doveri. E come nell'investigare di quali diritti e doveri sieno forniti gl'individui, fa d'uopo che esistano altre persone fisiche con cui possano avere dei rapporti, non altrimenti avviene, quando si voglia appieno conoscere i diritti che competano agli stati. Sarà cioè di mestieri, che noi li mettiamo a riscontro di altri stati, poichè a questo modo soltanto potremo discoprire le relazioni che esistono tra loro, come pure i mutui diritti e doveri. Con che vediamo comparire innanzi una terza scienza importantissima, che comunemente Diritto Internazionale, o delle Genti, ed anche Diritto Pubblico Esterno si chiama.

Da quanto abbiamo brevemente discorso si vede, che secondo il modo con cui noi consideriamo, per amore di brevità, la scienza del diritto, essa abbraccia tre parti, che sono quasi altrettante specie che si contengono nel loro genere. Questo per noi è il diritto considerato nella sua generalità, mentre le parti o specie che lo costituiscono sono le tre discipline che abbiamo accennate qui sopra, il Diritto Naturale cioè Individuale e Privato, il Diritto Pubblico Interno, e il Diritto Internazionale. Tutte quelle nozioni pertanto che nella introduzione generale alla scienza del Diritto si sogliono dare intorno alla essenza del medesimo, al metodo con cui fa duopo trattarlo, alle fonti a cui si deve attingere la dottrina, che da altre scienze affini riceve aiuti non piccoli per la sua più completa trattazione, valgono altresì per la nostra particolare disciplina, che versa intorno al Diritto Internazionale; tanto che di tutto questo noi non faremo parola, se non in quanto ha qualche cosa di più particolare e proprio in ordine ad esso.

Articolo II.

Concetto e varie specie del Diritto internazionale.

Il Baroli definisce la nostra disciplina per quella parte del diritto naturale preso nella sua massima generalità: » che scientificamente colla scorta della ragione determina ciò che è giusto od ingiusto nelle relazioni scambievoli fra le nazioni. »[1] E poichè non si può intendere quello che è giusto se dinanzi alla mente non risplende una norma suprema, che ce lo presenti nella sua essenza, norma che legge giuridica si appella, di qui appare che da questa legge dobbiamo desumere quali diritti e doveri giuridici si abbiano le civili società tra loro. Le quali non potendo esercitare come si conviene i primi, nè osservare i secondi, ove da un capo sia questo un individuo, o una persona morale, poco monta non venissero rappresentate e governate, capo sul quale esse scaricano quasi dissi la soma morale, che da sè non sarebbero atte a ben portare, così un tale capo allorchè si considera in relazione a queste funzioni che compie in ordine ad altri stati, dicesi esercitare i diritti e doveri transitivi della sovranità. Ella è cosa facile a vedere, che il Diritto Internazionale considerato nel modo che or ora abbiamo esposto, è una disciplina eminentemente razionale, poichè le dottrine che discute non si trovano e non si ordinano secondo i loro intrinseci nessi, se non mediante il ministero della ragione. Il perchè da alcuni trattatisti chiamasi anche Diritto delle Genti Filosofico. Considerata sotto questo punto di vista la nostra disciplina non tratta che delle relazioni tra stato e stato. Se non che avviene spessissimo, specialmente ai nostri giorni, in cui si sono moltiplicati immensamente i rapporti tra i cittadini delle diverse nazioni, succede io diceva spessissimo, che uno stato abbia relazioni coi cittadini privati di un altro stato, perchè questi si trovano per ragione dei loro interessi, o per viste di commercio, o per qualsiasi altro motivo sul suo territorio, e quivi danno vita ad azioni, che la giustizia e il bene stesso della società domandano, che sieno regolate e giudicate dietro certe norme par-

[1] *Diritto Nat. Pub. Esterno*, vol. V, p. 11.

ticolari. Il quale bisogno si fa maggiormente sentire, se si riflette alla diversità delle leggi che sono in vigore presso le varie società politiche, diversità che accresce il dubbio intorno ai principî dietro cui giudicare delle questioni che sono per sorgere a questo riguardo fra i cittadini che appartengano a paesi diversi. Quella scienza pertanto, che espone le norme a tenore delle quali devonsi giudicare i conflitti che nascono dalla differenza che esiste fra il diritto privato proprio dei varî popoli, potrebbe chiamarsi, per distinguerla da quella che non ragiona che delle relazioni pubbliche tra stato e stato, Diritto Internazionale Privato, riserbando a quest'ultima la denominazione di Diritto Internazionale Pubblico Filosofico.

Con che questo vien meglio distinto dal Diritto Internazionale Positivo, che determina quali disposizioni i varî stati prendessero, onde meglio determinare e regolare le mutue loro relazioni. E poichè tali disposizioni poterono venire fissate mediante patti, oppure dalla consuetudine, vi ha perciò un Diritto positivo delle genti *pactitium et consuetudinarium*. Che mediante patti si possano trasmettere e modificare i nostri diritti, è cosa su cui non può cadere alcuna dubitazione. È pure manifesto, che mediante essi possiamo venire ad un'equa composizione, dato che i nostri diritti non sieno certi. Quello pertanto che in vista di mantenere tra loro la concordia, o per promuovere i loro reciproci interessi, possono fare gl'individui, potranno compiere altresì gli stati che sono persone morali, e al paro di quelli soggetti capaci di diritti e doveri. E se tali patti hanno un valore giuridico allorchè si contraggono dai privati, ne avranno uno eguale allorchè si stipuleranno dalle nazioni. Dicasi altrettanto, allorquando si parla del diritto consuetudinario, poichè se esso è capace di produrre una vera obbligazione giuridica tra i privati, potrà fare altrettanto in ordine agli stati, posto che tra questi vi sia una consuetudine, che in certi affari regoli la maniera loro di operare. Di essa pertanto dicesi con tutta verità nel Digesto, che allorquando è inveterata *pro lege non immerito custoditur*. . . . . « Nam cum ipsæ leges nulla » alia ex causa nos teneant, quam quod judicio populi receptæ » sunt, merito et ea quæ sine ullo scripto populus probabit, te- » nebunt omnes. Nam quid interest suffragio populus voluntatem » suam declaret, an rebus ipsis et factis. » Osserverò ancora, che la consuetudine ha luogo molto più spesso nel diritto internazionale che nel privato, poichè trattandosi del primo non vi è un legi-

slatore comune che ne restringa l'impero, formulando in iscritto le regole di condotta, come avviene nel diritto privato.

E qui si avverta non potersi confondere il semplice uso colla consuetudine, nè si creda potere derivare da quello come da fonte il diritto, come si può originare da questa. Laonde crediamo che male si apponga il Martens, allorchè parlando del diritto positivo delle genti dice, che esso può riposare tanto sulle convenzioni, sieno queste tacite o espresse, quanto sull'uso, non avendo questo, per quanto ci sembra, forza alcuna di legge, come non può la semplice congettura, o presunzione che si fondasse su mere apparenze, indurre a credere l'esistenza del consenso e quindi di un contratto. La consuetudine risulta sempre per lo meno da fatti concludenti, che vennero posti per lunga serie di anni dai diversi stati nei rapporti che gli uni avevano cogli altri, epperò importa un tacito contratto. Di qui essa ripete la sua forza di obbligare. Laddove il semplice uso non appoggiandosi come quella ai fatti di questa natura, non può offrire un giusto motivo per credere che le nazioni, presso le quali è in vigore, dieno con esso il loro consenso per la conclusione di un patto. E appunto perchè non involge questo tacito consenso, da esso non si può ripetere il diritto.

Ritornando al diritto positivo che risulta dai trattati diremo, che esso è vario e molteplice, poichè risulta dalle singole convenzioni che i varî stati in vista dei loro interessi conchiusero con altri stati, convenzioni che si differenziano secondo la diversità delle relazioni che vollero tra loro stabilire. Di queste convenzioni dice il Martens, che non hanno tutte nè la medesima estensione, nè la stessa importanza, ma che molte tra esse meriterebbero di venire studiate molto più che non si fece fino a qui.[1] E se si può col citato autore pensare la possibilità, che tutti i singoli stati di Europa siensi accordati nel fissare mediante patti i loro reciproci rapporti, e quindi i mutui diritti e doveri da cui dovranno in seguito venire retti, dobbiamo però tosto soggiungere, che nessuno dei congressi, compresi i più celebri, come quello di Westfalia, di Utrecht e di Vienna, fu capace di produrre almeno fra le principali potenze di Europa, una convenzione generale su questo importantissimo argomento, tanto che l'Europa non ha un diritto positivo delle genti che sia generale.

[1] *Compendio del Dir. delle Genti*, Intr. § 6.

Dalle cose pertanto brevemente più sopra discorse risulta, che vi ha un triplice Diritto delle Genti, uno razionale cioè o filosofico, un secondo pattizio ed un terzo consuetudinario. Il primo trae la sua origine dalla legge giuridica applicata ai rapporti che hanno gli stati tra loro, mentre il pattizio deriva dalla libera volontà delle parti contraenti, volontà che viene formalmente espressa, mentre tale volontà nel diritto consuetudinario anzi che venire manifestata per via di parole, si desume, come ho notato più sopra, dall'eloquente linguaggio dei fatti, che per una lunga serie di anni furono posti dalle diverse nazioni a significare i loro reciproci intendimenti. La diversa origine di queste varie specie di Diritto Internazionale è causa altresì, che si distinguano fra loro mercè di alcuni caratteri loro proprî. In effetto il Diritto Internazionale filosofico si presenta rivestito, a chi attentamente lo medita, della universalità e della necessità, essendo tale la legge giuridica da cui deriva, mentre il diritto pattizio e consuetudinario, come abbiamo notato più sopra, sono essenzialmente arbitrarî e particolari, non potendo avere vigore che tra quei popoli che liberamente con peculiari convenzioni, o colla introduzione di una legittima consuetudine si sono vicendevolmente obbligati.

Ma sebbene sia vero, che non vi ha in Europa un diritto positivo che valga generalmente, variando esso secondo i patti che i diversi stati conchiusero tra loro, pure convien confessare, che in forza del cristianesimo dovunque diffuso in questa nostra parte del globo, e dell'autorità e influenza del Papa che ne è il capo, autorità e influenza che nel medio evo erano da tutti riconosciute, e mercè i progressi ognora maggiori della civiltà e la moltiplicità dei rapporti d'ogni genere, che legano tra loro le diverse potenze cristiane, conviene confessare io diceva, che si è introdotta tra esse, come osserva il Klüber, insensibilmente e come per tacita convenzione una uniformità abbastanza generale non solo nel loro modo di condursi politicamente, ma ben anche in ordine a certe condizioni ricevute nei pubblici trattati. Questa conformità è generalmente considerata ai nostri giorni, se non come un diritto perfetto, almeno come uso che le potenze d'Europa adottarono, dando esso talvolta la forza di produrre una necessità morale. Vi hanno anzi alcuni stati, che lo hanno sanzionato con convenzioni espresse, ovvero tacite. Strette così le nazioni cristiane dall'uniformità della opinione e degli interessi, esse si risguardano reciprocamente quali membri di una Società etica e politica, di cui

volle ultimamente fare parte altresì la sublime Porta, tutto che non cristiana. Altrettanto dicasi dei varî stati da cui risulta l'America, che a più riprese specialmente in questi ultimi tempi dichiararono di volervi aderire. Ma malgrado di tutto ciò, continua il citato Autore, non bisogna mai perder di vista la differenza che esiste fra questo semplice uso adottato dalle potenze, ed i rapporti che si danno tra loro provenienti dal diritto internazionale filosofico, o positivo.

Il Volf parla di un diritto volontario delle genti in un senso alquanto diverso da quello ricevuto comunemente dai pubblicisti. Secondo questo dottissimo scrittore « la condizione dell'umano » consorzio essendo tale che non sempre si può applicare lo stretto » diritto naturale al governo di una distinta civile società, ma che » diviene necessario ricorrere alle leggi positive, che del tutto » non si uniformano al diritto naturale, nè per intiero vi dissen- » tono; non altrimenti è da dirsi della condizione delle nazioni, » la quale è tale da non potere appuntino in tutto soddisfare al » rigore del diritto internazionale, tanto che questo diritto che » per sè è immutabile, debbasi alcun poco mutare in maniera » però, che non si allontani in tutto dal naturale, nè vi armonizzi » completamente. E perchè tale mutazione è voluta dalla comune » salvezza delle nazioni, il diritto che di quì ne nasce sono te- » nute queste ad ammetterlo non solo tra loro, ma ad osservarlo » al pari del naturale; quello poi e questo, *salva juris consonan- » tia*, doversi ritenere pel diritto comune di tutte le nazioni. Tale » diritto poi così specificato, ama chiamarlo diritto volontario » delle genti. »[1]

Parrebbe a prima vista, che una tale derivazione del diritto volontario avrebbe dovuto bastare, per farlo comparire fornito di una cotale legittimità e forza obbligatoria. Ma così non la pensa il nostro autore, che ricorre al presunto consenso delle nazioni, per mostrare questa sua facoltà di obbligare. E per far vedere come un tale consenso si potè originare, finge una grande repubblica composta dei varî popoli, che abitano la nostra terra, i quali vi entrano e ne fanno parte, mossi a ciò dalla stessa natura, che prescrive loro una tale associazione. Da qui appunto deriva secondo questa dottrina che esaminiamo, che il diritto volontario sarebbe rivestito del carattere della universalità a preferenza del

[1] *Jus Gentium* Præf., § 3.

pattizio e consuetudinario, ancorchè dal consenso dei popoli esso pure proceda.

Su di che noi riflettiamo, che ove la natura spingesse i varî popoli ad avvicinarsi per modo, da costituire una sola repubblica, il diritto delle genti non esisterebbe più, come non esisterebbe il diritto individuale, dato che un solo uomo vi fosse sul nostro globo. Notiamo ancora, che la storia e la ragione ci manifestano, essere così diversa l'indole dei varî uomini e dei varî popoli, così differente il loro modo di pensare e di sentire, così discrepanti i costumi, i bisogni loro, tanto varie le lingue e la coltura loro, che difficilmente possiamo concepire, la natura averli destinati a formare una sola comunanza politica, molto più che non possiamo intendere la possibilità morale di una pacifica coesistenza di elementi così eterogenei fra loro, fino al punto di formare un sol corpo compatto. Oltre di che questo presunto consenso delle genti a fissare un diritto comune e universale, sarebbe d'uopo provarlo, mostrando partitamente quali ragioni ci inducano ad ammetterlo, come e quando i varî popoli sono divenuti cittadini di questa universale repubblica. La qual cosa il Volf non fece, e non potea fare, poichè una tale repubblica non ha mai esistito, tanto che questa sua teoria sul diritto, noi la riteniamo una semplice finzione destituita di ogni solido fondamento.

Esposte le varie specie del diritto delle genti, crediamo dovere avvertire, essere nostro intendimento trattare specialmente del filosofico, riserbandoci però la facoltà di discorrere eziandio del positivo, quando le disposizioni che questo contiene, meritino di per sè una speciale attenzione, oppure discordino dai pronunziati razionali di quello; ed una tale discrepanza sia di non piccola utilità a conoscersi, onde meglio giudicare dei rapporti che di presente esistono fra la grande famiglia dei popoli specialmente di Europa.

Articolo III.

Fonti e sussidî del Diritto Internazionale in quanto è filosofico e positivo.

Come l'osservanza della giustizia è una condizione indispensabile alla pacifica coesistenza degl'individui, non altrimenti avviene in ordine ai popoli, che non potranno mai coltivare pacificamente i rapporti che hanno e prosperare, quando ciascuno alla

sua volta non sia rispettoso osservatore dei diritti degli altri. Ma se la giustizia è condizione indispensabile al prosperare degli individui e dei popoli, essa è altresì la norma suprema dietro cui giudicare dei loro rapporti. Laonde quella legge che vi presenta nella sua massima astrattezza e universalità che cosa è il diritto, mostrandovene la sua genuina e pura essenza, e il dovere che avete di rispettarlo; questa legge da cui per conseguenza, come da principio supremo, con diversa applicazione, voi potete dedurre tutte quelle morali podestà che spettano sì agli uomini singoli, che alle diverse nazioni, messe l'uno a contatto dell'altra, sarà per noi il fonte a cui conviene che attingiamo le dottrine spettanti alla nostra disciplina in quanto è razionale. Per la qualcosa la ragione col mezzo della quale solamente noi possiamo avere conoscenza di questa legge, e da essa dedurne i diritti, sarà, secondo la bella espressione del Bynkersöek « Juris gentium magistra... » Imperocchè non molto dopo soggiunge « nulla alio» rum hominum auctoritas ibi valet, si ratio repugnet. Non si » Grotius, non Puffendorfius, non interpretes qui in utrumque » commentali sunt me convicerit, si non convicerit ratio, quæ in » jure gentium definiendo utramque paginam facit. »[1]

Ma se la legge giuridica è la fonte immediata delle dottrine che appartengono alla nostra scienza, la buona trattazione di questa può ricevere grandissimi sussidî da una giusta cognizione del diritto individuale filosofico. Infatti la nostra disciplina insegna, che le nazioni devono mutuamente considerarsi quali persone collettive, che vivono nello stato estra-sociale, persone alle quali competono diritti e doveri al pari delle persone fisiche. I singoli diritti pertanto degli uomini, che non sono stretti tra loro da legame sociale, dovranno di già essere conosciuti e dimostrati, qualora si voglia esporre le dottrine che si riferiscono al diritto delle genti con retto ordine e solidamente. Laonde giudicava dirittamente il nostro Baroli allorchè diceva, « la nostra scienza altro quasi » non essere, che l'applicazione dei principî esposti nel diritto » naturale privato circa i singoli uomini, alla situazione delle na» zioni, risguardate quali persone morali di una sfera amplissima, » e di una grandissima importanza. » E gioverà moltissimo ad una buona esposizione delle dottrine, che costituiscono la nostra disciplina, il conoscere a fondo la teoria che si riferisce alla so-

[1] *Quæst: juris Pub. ad Lectorem.*

cietà, considerata nella sua massima astrattezza ed universalità, come pure l'avere esatte cognizioni dei diritti e doveri, che le comunanze eguali possono avere in forza dei loro mutui rapporti, non essendo infine gli stati che determinate società eguali, le quali per conseguenza devono essere regolate da quelle stesse leggi, che moderano le differenti società in generale. Laonde osservava ottimamente il Toscano, allorchè dopo di avere diviso il diritto sociale in interno ed esterno, secondo che discute i diritti e doveri che passano tra i membri, che costituiscono uno stesso consorzio, oppure ragiona di quelli che si danno tra una società e le persone individuali, o collettive che sono fuori di essa, insegnava, che questo diritto esterno considerato in questo modo devesi appellare Diritto Intersociale, del quale la nostra scienza non è che il più importante aspetto. Anche una giusta idea dello stato, in quanto non è che una società del tutto particolare, giova non poco alla completa discussione delle dottrine relative al Diritto Internazionale, poichè sebbene la legge morale giuridica sia una ed identica, tanto per le persone fisiche, che per le persone morali, la diversità però che passa tra queste e quelle fa sì, che nell'applicazione che ad esse ne facciamo, ella pure debba alcun poco modificarsi, non perchè sia in sè mutabile, ma perchè tale è il soggetto a cui si rapporta, la qual cosa potremo in seguito meglio chiarire. Oltre di che, come potremo noi investigare i diritti e doveri internazionali, come dimostrane la ragionevolezza loro, se ignoriamo, od a fondo non conosciamo che cosa sieno le comunanze politiche, che di questi diritti e doveri sono il soggetto?

Aggiungiamo, che la storia altresì del diritto può somministrare molti vantaggi alla retta trattazione del medesimo. « Perciocchè, al dire dell'illustre Rosmini, non poche materie sono ad » entrambi comuni. E di vero nelle opinioni e nei sistemi giuridici » dalla storia narrati avvi non poco del vero, e tutto questo vero » dee di necessità entrare nella dottrina del diritto, se questa » dottrina è perfetta; il trovarsi poi questi frammenti di verità » sparsi nella storia delle opinioni e dei sistemi, aggiunge alla » dottrina del diritto, come dicevano, una persuasione favorevole, » una guarentigia contro l'errore, un peso di autorità che le deve » conciliare l'attenzione degli uomini. »[1]

[1] *Fil. del Dir.*, vol. I, p. 31.

Trattando noi più specialmente il Diritto Internazionale filosofico, non ci fermeremo a discorrere con ampiezza delle fonti di questo diritto, in quanto è positivo. Diciamo adunque, che fra queste devonsi annoverare le convenzioni, sieno queste espresse, oppure tacite. Queste ultime traggono la loro origine da certe osservanze o costumanze che seguono gli stati, o da fatti importanti posti da una delle parti, o da tutte e due, fatti che manifestano a non dubitarne gli intendimenti dei loro autori. Tali sarebbero, p. e., durante un combattimento navale, il levare la propria bandiera per inalberarne una bianca, che indica da parte del capitano che si governa a questo modo la volontà di arrendersi insieme alla nave. Che se il nemico cessa subito il fuoco, e si fa incontro al bastimento per farlo prigioniero, voi avete in tutto ciò un patto tacito, ma di un significato così manifesto, come se fosse stato conchiuso a parole. Ma se le convenzioni sono origine del diritto positivo delle genti, ho di già notato, che altrettanto dovrà dirsi della consuetudine, in quanto risulta da azioni concludenti e ripetute per una lunga serie di anni, azioni che avendo la forza di farci conoscere quale è la volontà delle parti che vi diedero vita, importano perciò esse pure un tacito contratto. Laonde essa pure va riferita tra le sorgenti del medesimo. La natura di queste fonti vi dice, che il diritto che da esse emana non può essere universale, ma solo particolare, come abbiamo avuto occasione di notare altrove, sì perchè la storia non mostra patti conclusi e firmati da tutti i popoli, quasi che professassero su questa materia i medesimi principî, e sì perchè a ciò si oppone l'indole loro svariatissima, gli speciali loro bisogni, e la peculiare loro maniera di pensare e di sentire, che spicca maggiormente, allorchè si voglia mettere a riscontro le genti selvaggie, o barbare, colle civili d'Europa. Osserverò ancora, che non vi è alcun trattato, nè alcuna consuetudine che tutta abbracci la dottrina del Diritto Internazionale, riferendosi essi quando a una parte, e quando a un'altra del medesimo. Ma sebbene tutto ciò sia vero, non si può però negare, che in questi diversi trattati vi ha talvolta identità, e tale altra analogia di principî, e che alcuni tra essi furono riconosciuti obbligatorî per la maggior parte degli stati di Europa. Aggiungeremo, che sebbene le diverse convenzioni non obblighino che le sole potenze che le firmarono, pure spesse volte avvenne, che esse servirono di modello alla conclusione di simili trattati con altre nazioni, da che dovette risultare una maniera uniforme

di patteggiare. La storia soprattutto di questi tre ultimi secoli, serve assaissimo per la più facile conoscenza del diritto positivo delle genti in Europa, conoscenza che viene grandemente facilitata, se vi si unisce lo studio dei molteplici dispacci diplomatici, che le varie potenze di Europa si scambiarono tra loro, a misura che di tratto in tratto sorgevano ora su di un argomento, ed ora su di un altro, questioni tra loro.

Come dal diritto razionale trae immensi sussidî il positivo, così da questo noi possiamo trarre non piccoli vantaggi per la più perfetta trattazione della nostra disciplina, potendo noi in esso riscontrare molte dottrine professate da distinti uomini di stato, o al tutto conformi al razionale diritto, oppure avere con esso una stretta analogia. Tanto nell'uno, che nell'altro caso, la nostra mente viene potentemente aiutata nella costruzione di un sì importante edificio. E ora mi farò a esporre alcune osservazioni dell'illustre Professor Heffter, osservazioni che se valgono a chiarire più particolarmente, in quale modo venisse perfezionandosi il diritto positivo delle genti, sono altresì atte a far vedere, come la nostra scienza, in quanto è razionale, se ne dovesse avvantaggiare. Notato che ebbe, che nel modo antico era in vigore il principio, che gli stranieri doveano riputarsi quali nemici, contro cui dovea essere perpetua la guerra, soggiunge, che fu il Cristianesimo che diresse i popoli su di una nuova via. Infatti l'amore del prossimo, che dovea estendersi a tutti gli uomini, e il dovere che impone di beneficare gli stessi nemici, questi due grandi precetti, non si potevano conciliare con uno stato permanente di ostilità.[1] E a renderli efficaci, vi contribuì non poco l'autorità incontrasta dei Papi durante il medio evo su tutto l'occidente, autorità che se insieme al cristianesimo giovò a introdurre fra gli stati, come ho osservato nell'articolo precedente, una certa uniformità in ordine al loro modo di condursi, contribuì ben anche a sopprimere in Europa molte costumanze barbare introdottesi nei rapporti fra i popoli.

Ma per vedere più partitamente l'azione benefica del cristianesimo rapporto al perfezionarsi del diritto si osservi, che il primo costitutivo di esso è un'attività, la quale a misura che cresce, e i diritti pure aumentano, e che questa attività deve essere personale, tanto che dove non si dà che poco sviluppo di intelligenza, ivi non si trova che una debole attività personale, e per conseguenza un tale

[1] *Il Diritto pubblico Internaz.*, § 6.

individuo, diviene meno atto ad essere soggetto di diritti. Dite altrettanto in ordine a quell'altro costitutivo del diritto, che è l'attività onesta e lecita, poichè a misura che questa viene meno, nell'uomo diminuisce la sua giuridica capacità. Ora diremo col Rosmini, « che il cristanesimo introducendo la carità nel mondo, vi pose » un principio di incessante azione, *con che* ha immensamente au- » mentata e perpetuata l'attività negli uomini. Chi poi può negare, » che egli abbia posto in sulla terra un principio inestinguibile » di infinita intelligenza? Un principio di libertà sì manifesto, che » mentre alla umanità gentile parea non potersi muovere sotto il » peso di inesorabile fato, l'uomo cristiano all'opposto sente la » propria individualità, e svolge in sè stesso una sempre nuova » libera sua potenza. Chi finalmente negherà al Cristanesimo » l'avere ammigliorati i costumi, insegnato agli uomini tutte le » virtù? Dunque questa religione divina ha ristorato ed aumentato » nell'uomo i tre costitutivi, che formano il soggetto dei diritti, » e che sono l'attività, l'intelligenza e la morale. Se altro dunque » non è una società, che un complesso di diritti e di doveri, chi » non intende da questo solo, come l'istituzione della società » cristiana deve avere influito su tutte le altre, facendo compa- » rire in esse nuovi diritti.... ed accertando gli incerti, pure col » solo ammigliorare la radice, coll'ammigliorare cioè e quasi » creare nell'uomo il soggetto dei diritti? »[1]

Finalmente lo studio del Diritto Romano, considerato quale diritto di tutta la Cristianità, influì assai sui progressi della scienza, poichè non ostante gli errori che vi si trovano, specialmente quando discorre dei diritti che conferisce la guerra contro le persone e i beni del nemico, errori che contribuirono a renderla feroce pel corso di tanti secoli, e a traviare in questa materia la mente dei pubblicisti, sarà però sempre un monumento che onora altamente la sapienza dei Romani. Infatti esso abbraccia il complesso dei diritti, che avevano luogo tra i cittadini di quel vastissimo impero, diritti che esso il più delle volte deriva dalla legge naturale giuridica, piuttosto che dall'autorità del legislatore; tanto che sebbene spesso sia positivo nella sua forma, non lo è però nella sostanza. Chiunque pertanto consideri la giustatezza dei molti principî che esso professa, e la finezza con cui li svolge e ne deduce le conseguenze; se dopo avere riflettuto all'immensa autorità di cui ha goduto in

[1] *Fil. del Dir.*, vol. II, p. 95.

Europa, sopra tutto nel medio evo, si fa poscia a porre mente, che il diritto delle genti altro non è in sostanza, che un' applicazione del Diritto Individuale, costui dovrà facilmente convenire, che il Diritto Romano dovette esercitare una grandissima influenza sul perfezionarsi di alcune parti della nostra disciplina, sia che la si risguardi sotto vista razionale, ovvero positiva. Finalmente noteremo, che la cognizione del diritto positivo internazionale viene altresì facilitata dallo studio di alcune opere elementari, che si occupano di preferenza intorno ad esso, quali sono quelle del Martens, dello Schmalz, del Klüber ed altri, come pure dalla lettura di quegli scritti, che servono alla storia e all' interpetrazione dei trattati.

Articolo IV.

Affinità del Diritto Internazionale con alcune scienze, e in che differisce da queste.

Per molto tempo i trattatisti di diritto confusero, o per lo meno accuratamente non distinsero, la scienza della Morale da quella del Diritto, nè quella e questa da alcune altre discipline, che loro sono affini. Questa confusione d' idee regnò nel mondo scientifico, quando più, e quando meno, fino ai tempi di Emanuele Kant, fondatore della scuola critica in Germania. Il celebre Zeiler parlando dei servigi, che essa ha reso al vero sapere, osserva con molta aggiustatezza essere suo merito « di avere distinto con segni più certi la giurisprudenza dalle altre scienze che sono con essa in contatto; di avere più accuratamente determinato le idee le più importanti, e fino ad ora incerte; di avere introdotti anche nella giurisprudenza principî formali, ossia desunti dalla pura forma della ragione, e di averla per tal modo elevata al rango di una vera scienza. »[1]

Volendo pertanto discorrere brevemente di questo argomento, prenderemo le mosse dall' Etica, per vedere in quali rapporti si trovi colla scienza giuridica. E per meglio rilevarli, richiamiamo alla mente questa nozione, che del diritto porge il Rosmini. Per esso intende « una facoltà che ha l' uomo di fare, o patire qua-

[1] *Diritto Naturale*, § 37.

» lunque cosa a sè utile, protetta dalla legge morale, che impone » agli altri l'obbligo di rispettarla. » La potenza di operare, o di patire ciò che torna utile, considerata in sè, e nelle azioni che produce, non si eleva al di sopra dell'ordine reale, che nulla in sè racchiude di morale, che lo renda alla nostra intelligenza rispettabile. Solo quando queste facoltà, e le conseguenti azioni, vengono protette e, quasi dissi, consecrate dalla legge morale, esse assumono il carattere nobilissimo di diritti. Dal che si vede, essere la detta legge che li figlia. Nè con ciò intendiamo confondere insieme queste due scienze, nè dal vedere che esso diritto mira di sua natura all'utile e dilettevole, vogliamo farne una cosa sola colla Eudemonologia. Infatti riflette acutamente il Filosofo Roveretano, che la nostra scienza « sta in mezzo alla Eudemonologia » e all'Etica per guisa tale, che con un suo estremo ella si at- » tiene all'una, e coll'altro suo estremo si attiene all'altra. » E in prova di questa sua sentenza osserva, che la facoltà di fare ciò che ci torna vantaggioso è certamente un bene, che deve riferirsi alla classe degli eudemonologici, tanto che i diritti che ci procacciano questi beni dovranno pure come tali considerarsi. E tanto è ciò vero, che non fu mai tenuto alcuno più virtuoso, perciò solo che possedeva diritti in maggior copia degli altri. [1]

Ma d'altra parte pare a noi indubitato del pari, che il diritto non sia una mera facoltà eudemonologica, sì perchè viene protetto dalla legge, che proibisce agli altri di offenderlo, con che questa facoltà viene da essa informata ed elevata ad una dignità, che per sè non avrebbe, e sì ancora perchè talvolta mira come in suo oggetto al bene morale, come avviene quando noi usiamo di esso per arricchire la nostra mente delle dottrine morali e religiose, che di tutte sono le più importanti, oppure per attendere al nostro morale perfezionamento, domandando che nessuno ci disturbi in questo nobile esercizio. Finalmente un'altra affinità, e un'altra differenza fra l'Etica e il Diritto la troviamo in questo, che la prima tratta di tutti i doveri, sieno questi morali, ovvero giuridici, laddove il secondo non ragiona che di questi ultimi. Non credo quindi esatto quanto insegna a questo riguardo lo Schmalz, che l'etica cioè ha per obietto la libertà interiore, mentre la giurisprudenza si riferisce alla libertà esteriore, dovendo l'etica, se vuole perfezionare l'uomo, regolare quella e questa. Nel toccare le attinenze fra l'Etica, l'Eudemonologia e il Diritto,

[1] *Filosofia del Dir.* vol. I, pag. 15.

noi abbiamo considerato questo ultimo nella sua generalità, poichè con ciò non solo ci si rendeva più agevole la trattazione di questo argomento, ma per quest'altra ragione ancora, che quanto vale di esso come genere, deve valere altresì, con qualche lieve modificazione, della specie, quale è il Diritto Internazionale considerato in ordine al Diritto in genere. Volendo ora compiere questa breve discussione, faremo parola dei rapporti che ha la nostra scienza con altre due specie del Diritto, quali sono l'Individuale ed il Pubblico Interno. Cominciando dal primo noi diremo avere di già osservato nell'articolo precedente, che esso serve di base alla nostra disciplina, che non è che un'applicazione di quello fatta ad un soggetto diverso, perciocchè laddove il Diritto Naturale Individuale ragiona dei diritti che competono alle persone fisiche, che trovansi nello stato estra-sociale, il Diritto Internazionale, dal Baroli detto Diritto Pubblico Esterno, discorre dei diritti che spettano a quelle persone collettive, o morali che diconsi stati.

Essendovi pertanto grande differenza nel soggetto di queste due discipline, ho di già avvertito, che deve altresì modificarsi alcun poco la dottrina relativa ai diritti individuali, allorchè la si vuole applicare alle civili società. Per conoscere, osserva il Vattel, « esattamente questo diritto (quello cioè delle genti) non » basta sapere quello che la legge naturale prescrive agli uomini. » L'applicazione di una regola a soggetti diversi, non può farsi » che in un modo conveniente alla natura di ciascun soggetto. » Donde consegue che il Diritto Naturale delle Genti è una scienza » particolare, che consiste in una giusta e ragionata applicazione » della Legge naturale agli affari e alla condotta delle Nazioni. » Laonde tutti quei trattati, nei quali il Diritto delle genti si » trova mescolato e confuso col Diritto naturale ordinario, sono » insufficienti per dare un'idea distinta ed una solida cognizione » della Legge inviolabile delle Nazioni. »[1]

Aggiungiamo, che mentre nel Diritto Internazionale, almeno una delle persone delle quali si cercano i diritti, si trova nello stato di società politica, nel Diritto Individuale si prescinde intieramente da ciò. Poichè sebbene sia vero, che il Baroli, lo Zeiler ed altri insigni giuristi, dopo essersi occupati dei diritti dei singoli individui, che risguardano nello stato di natura, passano di poi a investigare la essenza della società in genere, per discendere quindi a discutere partitamente quanto si riferisce alle

[1] Prefazione al *Diritto delle Genti.*

società conjugali e di famiglia in ispecie; pure questa dottrina non si può confondere colla prima, essendo diverso il seggetto, come differisce la persona fisica dalla collettiva. E se la nostra scienza tiene conto di queste investigazioni e teorie, essa però di proposito non se ne occupa, ma le presuppone di già conosciute, e se ne avvantaggia nelle varie discussioni a cui deve metter mano. Infatti il Rosmini dopo di aver notato, che i diritti appartenenti alle società eguali non sono che Diritti Individuali, che non mutarono la natura, nè sempre la forma, ma solo il soggetto, non molto dopo soggiunge che, reso che fosse perfetto il Diritto Individuale, si sarebbe con ciò ottenuta la perfezione altresì del Diritto Internazionale, poichè la giustizia di quello è la giustizia che riluce in questo.

Faremo ora brevemente parola delle relazioni che passano fra la nostra scienza e quella del Diritto Pubblico Interno. Diciamo adunque che la prima ragiona dei diritti e doveri che hanno gli stati nei mutui loro rapporti, mentre questa espone i diritti e doveri dei governanti e dei governati, avendo scambievolmente gli uni verso gli altri rapporti giuridici e conseguenti obbligazioni. Essa investiga, come abbiamo altrove accennato, la natura ed origine della comunanza politica, l'indole ed origine del sovrano potere, di quali facoltà sia questo adorno, quale sia il fine della civile società, e di quali mezzi debba disporre per poterlo raggiungere, cose tutte che sono aliene o presupposte dalla nostra scienza, che non potrebbe ragionare delle mutue relazioni che vi sono tra gli stati, se prima non ne conoscesse la coesistenza e genuina loro natura. Laonde il Bluntschli dopo di avere osservato, che la nostra scienza suppone la coesistenza dei diversi stati, quali la storia li ha fatti tosto soggiunge, che essa si limita a obbligare gli esistenti a rispettare certi principî comuni. Dirò ancora, che il Diritto Pubblico Interno divide in due il consorzio civile, in sovrano cioè e popolo, mentre il Diritto Internazionale lo considera sempre come formante una sola persona morale, e come tale risguarda eziandio ogni altro stato. Finalmente affinchè vi sia Diritto Pubblico Interno basta che esista un solo stato, mentre acciocchè abbia vita il Diritto Internazionale bisogna che se ne dieno almeno due.

Parliamo per ultimo delle attinenze, che ha la nostra disciplina colla politica, che possiamo comodamente dividere in esterna ed interna, secondochè il potere sovrano si vale di essa per meglio

difendere all'interno i diritti e promuovere gli interessi dei cittadini, facendo così prosperare la comunanza civile, oppure ne usa per garantire quelli, e per promuovere il bene dello stato nei rapporti che ha cogli altri stati. Sotto l'uno e sotto l'altro aspetto, intimo è il nesso che ha col diritto. E invero osserva assennatamente il Rosmini, che se il governare non può essere altro che un mezzo per ottenere ed accrescere il bene e la perfezione degli individui componenti il corpo sociale, (e quello che egli dice qui degli individui, vale altresì per gli stati che sono persone morali). « Chi non vede, che la politica non può esistere, se non a con» dizione di avere prima di tutto, quasi dinanzi agli occhi descritti » i diritti tutti degli individui, (e trattandosi di politica esterna, » noi soggiungeremo i diritti tutti delle nazioni) i quali diritti for» mano così il suo fine? Perciocchè se ella deve promuovere il » bene morale, dee di conseguente colla persuasione indurre tutti » i governati al rispetto dei diritti altrui, e se ella deve promuo» vere il bene eudemonologico, dee difendere colla forza i diritti » di ciascun governato, acciocchè non vi sia chi osi violarli: i » quali sono i due grandi doveri dei governi. Conciossiacosachè » non è solamente dovere del governo quello di usare la forza, » ma ben anco quello di usare i mezzi della ragionevole persua» sione. » Dopo questa ed altre riflessioni egli conchiude. « Laonde » la filosofia della politica segue la filosofia del diritto, come la » scienza dei mezzi segue e prende ordine e direzione dalla scienza » dei fini; nè quella può insegnarsi utilmente a colui che non ab» bia innanzi appreso bene questa. » Finalmente termina dicendo: » essere assurda e mala cosa il considerare le dottrine politiche, » siccome fece prima il Macchiavelli, e poi tanti dopo di lui, » astrazione fatta dalle dottrine giuridiche, quasi che quelle pos» sano andarsene scompagnate da queste, a cui debbono servire » umilmente siccome ancelle. »[1]

Articolo V.

Importanza del Diritto Internazionale.

Come il diffondere con ogni diligenza le dottrine che si riferiscono alla giustizia sociale, serve potentemente a formare negli

[1] *Fil. del Dir.* vol. I, pag. 15.

stati un'opinione pubblica sana, che è il miglior mezzo per contenere i governi, onde non offendano i diritti e interessi dei cittadini, e a moderare le pretese di questi, onde non insorgano contro quelli; come nella cognizione della giustizia sociale largamente propagata, si trova quel cemento che unisce i varî ordini dei cittadini tra di loro e al principe, sicchè quelli non temono di questo, nè il secondo vive diffidente e sospettoso dei primi, come da queste condizioni morali degli animi la civile comunanza riceve un possente aiuto a prosperare, altrettanto avverrà, posto che la cognizione della nostra scienza si estenda fino al punto, non solo da divenire il patrimonio particolare degli uomini di stato, ma sia messa alla portata altresì di quanti cittadini illustri si trovano in mezzo alle diverse società politiche. Poichè mirando essa a far conoscere quali rapporti uniscano tra loro le varie società civili, e quali diritti e doveri giuridici abbiano le une dirimpetto alle altre, a misura che queste cognizioni si impossessano delle menti, e informano gli animi, a quello stesso grado si aumenta la probabilità di conservare la pace fra le medesime, e di coltivare relazioni amichevoli fra loro, promuovendo così a vicenda i loro interessi. E quando colla diffusione della dottrina relativa alla giustizia internazionale, si rendessero meno frequenti le guerre, che desolano e straziano la misera umanità, quando col rendere più comuni questi principî, si potessero ottenere dai principi, che diminuissero i loro eserciti così numerosi, quasi ad ogni tratto si dovesse venire alle mani, si sarebbe di già con questo solo ottenuto un immenso e felice risultato. Epperò sapientemente scriveva il Vattel che « il Diritto delle Genti è la legge dei sovrani, dovendo-
» losi scrivere principalmente per essi e pei loro ministri. Per
» verità esso interessa tutti gli uomini, e lo studio dei suoi prin-
» cipî in un paese libero si addice a tutti i cittadini: ma poco
» importerebbe che ne prendessero solo cognizione i privati, che
» non sono chiamati a intervenire nei consigli della nazione, e
» che non ne dirigono la condotta. Se i reggitori dei popoli, se
» tutti quelli che hanno mano nell'amministrazione dei pubblici
» affari, degnassero di fare uno studio serio di questa scienza,
» che dovrebbe essere la loro legge e la loro bussola, quali vantaggi
» non si potrebbero trarre da un buon trattato di Diritto Interna-
» zionale! Se così facilmente si sentono tutto giorno i felici ef-
» fetti di un buon corpo di leggi civili, che cosa dovrà dirsi di
» un buon diritto delle genti, così superiore in importanza al di-

» ritto civile, come la condotta delle nazioni e dei principi supera
» in importanza quella dei particolari? » [1]

La quale verità viene luminosamente riconfermata dalla storia, la quale ci mostra, che le relazioni tra i popoli camminarono sempre di pari passo coi progressi della nostra scienza, tanto che nei tempi in cui essa era bambina, e quasi del tutto ignorata, come era presso gli antichi popoli, la giustizia tra nazione e nazione era quasi del tutto disconosciuta, leggendo noi in Tito Livio, che presso i Greci si professava questo principio: « *Cum alienigenis,* « *cum barbaris æternum omnibus Græcis bellum est.* » Dalla quale massima non era dissimile quella che leggiamo nelle dodici tavole che dice « *adversus hostem æterna auctoritas esto:* » Su di che giova avvertire, che secondo le stesse collezioni del diritto romano fatte da Giustiniano, la voce *hostis* estendevasi a tutti quei popoli coi quali Roma non era legata da patti. Laddove col diffondersi e progredire della disciplina che prendiamo a trattare, specialmente in questi ultimi tempi, le guerre divennero meno feroci e frequenti, i popoli cominciarono a riguardarsi quali fratelli, e quindi a maggiormente rispettare i doveri che agli altri popoli li uniscono, e le relazioni di ogni genere hanno preso un immenso sviluppo, cominciando a considerarsi quasi membri di una stessa famiglia, che devono mutualmente amarsi e prestarsi soccorso.

Per la qual cosa noi pensiamo, che il Macchiavelli facesse, non ostante il suo smisurato ingegno, un dono funesto alla Italia, professando e inculcando una politica immorale e disprezzatrice della giustizia, quasi che con essa si potessero rendere prospere le condizioni della penisola. E il suo gran nome influì in modo, che molti principi e uomini di stato la adottassero. Quali risultati se ne ottenessero, la storia ve lo dice. La nostra patria non fu mai cotanto misera all'interno, ed al di fuori disprezzata dagli stranieri, che in allora che professò nella pratica queste dottrine. E faccio questa osservazione, perchè vedo che pure ai nostri giorni, non mancano italiani anche d'ingegno, che cercano metterle in credito, pensando con ciò fare cosa utile alla patria. Non colla perfidia, cogli inganni e coi tradimenti si fanno fiorire gli stati, ma colla esatta osservanza della giustizia, col rispettare tutti i diritti, sia che questi appartengano ai cittadini nei rapporti che hanno coi governanti, sia che risguardino gli stati nei rapporti che hanno con altri stati. Fa meraviglia, che questa massima non sia

[1] Pref. pag. 67.

stata riconosciuta da molti in mezzo alla luce che diffonde il Cristianesimo, quando la troviamo solennemente insegnata dai filosofi gentili. Cicerone grande oratore, e grande uomo di stato scriveva queste memorande parole « Nihil est quod adhuc de repu- » blica putem dictum, et quo possim longius progredi, nisi sit » confirmatum, non modo falsum esse istud sine injuria non » posse, sed hoc verissimum, sine summa justitia rempublicam » regi non posse. »[1]

Osserviamo ancora, che se il Diritto Naturale Individuale è fondamento al Diritto Internazionale, e quindi la nostra scienza deve moltissimo a quello, ed essa alla sua volta il ricambia di non pochi vantaggi. Imperocchè insegnando che gli stati sono vere persone collettive, che al pari delle persone fisiche, sono soggetti capaci di diritti e di doveri, nell'applicazione che fa a quelle dei principi giuridici proprî del diritto individuale, coi dovuti riguardi alla diversità del soggetto, viene riconfermato quanto questo insegna. Porrò termine a questo argomento riflettendo, che il diritto positivo delle genti mutua il suo valore dal nostro, tantochè qualunque trattato, o convenzione, che ad esso si opponga, diviene perciò stesso irrito e nullo. « Certi principî, nota il Ca- » sanova, sui quali le potenze a differenti epoche convennero, » sono pur troppo poco conformi alla sana ragione. Imposti so- » vente dalla forza, o sorpresi dalla fraude, possono esser sempre » lecitamente disdetti, dal momento che la nazione oppressa, o » tradita si trovi in grado di farlo senza danno o pericolo. » E citate le parole seguenti del Bynkersöek: *ex solis pactis, non consula ratione, de jure gentium pronuntiare pericolosum est;* così conchiude: « che se la ragione approva quel patto, l'umanità o » la maggioranza non creano quel principio, ma sono il mezzo » con cui è venuto a manifestarsi. »[2]

Articolo VI.

Divisione del Diritto Internazionale.

La più conveniente partizione della nostra scienza sembra quella, che considera il Diritto Internazionale sotto due aspetti

[1] Fr. ex Lib. de Rep.
[2] *Del Dir. Int.* Vol. I, p. 39, 40.

differenti. Sotto il primo la nostra disciplina non solo si occupa della esposizione di quelle dottrine generali, che valgono per ogni diritto, che compete ad uno stato nei rapporti che ha con un altro stato, ma discute altresì quelle podestà morali, che appartengono ad una nazione, perciò solo che è tale, mentre sotto il secondo svolge partitamente i diritti, che sono proprî delle singole nazioni, in forza di alcune positive e speciali relazioni giuridiche che hanno con altre nazioni. Sotto il primo aspetto abbiamo la parte generale ed assoluta della nostra scienza, sotto il secondo la parte speciale ed ipotetica della medesima. Nella prima si ragiona delle dottrine che si riferiscono a tali oggetti, senza i quali non vi sarebbero diritti internazionali, o non si potrebbero trattare scientificamente. A questa categoria appartengono la dottrina relativa a ciò che è uno stato e una nazione, l'esistenza di più società civili, perchè si dia Diritto Internazionale, la loro capacità giuridica ad avere diritti, le condizioni che si richiedono per averli, che vi è veramente un diritto delle genti razionale, ed il principio supremo da cui tutti i diritti e doveri scaturiscono. Esposte queste dottrine, che potrebbero dirsi fondamentali, la parte generale della nostra scienza tratta eziandio della divisione dei diritti, e della esposizione di quelli che sono connaturali alle comunanze politiche per modo, che basta che esistano come tali, per esserne subito rivestite. Questi diritti diconsi altresì assoluti.

La parte speciale per lo contrario della nostra scienza discorre di quelle podestà morali, di cui viene in possesso una nazione mediante alcune azioni giuridiche che essa pose, azioni che sono la condizione necessaria per poterle acquistare. Ecco la ragione, per cui questa parte della nostra scienza dicesi Diritto Internazionale Ipotetico, mentre la prima potrebbesi appellare Diritto Internazionale Assoluto. Nel Diritto Ipotetico noi discorriamo dell'acquisizione orignaria della proprietà, e dell'acquisizione derivata, che ha luogo mediante i trattati, di cui si parla partitamente. Dopo di che si discorre delle alleanze, come di un mezzo efficace per provvedere alla sicurezza dello stato; come i diritti possano cessare ed anche offendersi, con quali modi si possa procedere per ottenere la riparazione dei danni, che ne derivano dalla violazione, quanto importi il diritto di negoziare che hanno gli stati, sì per conservare la pace, che per promuovere la mutua prosperità e perfezione loro, in quanti modi si possa negoziare, e di quali prerogative sieno rivestite le persone che attendono a

queste trattative. La copia delle dottrine che dobbiamo discutere in questa seconda parte, ci obbliga a dividerla in più sezioni.

Articolo VII.

Del metodo con cui tratteremo il Diritto Internazionale.

Negli articoli precedenti noi abbiamo esposto, che la nostra disciplina altro non è che una parte del diritto razionale, considerato nella sua generalità, ed abbiamo altresì definita quale è l'indole sua genuina. Dopo di che abbiamo discorso delle affinità, che essa ha con altre scienze, e da quali fonti convenga trarne le dottrine che la compongono, e quali sussidî possano prestare alla felice trattazione della medesima alcune parti dell'umano sapere. Abbiamo detto ancora, che se noi intendiamo di occuparci di preferenza del Diritto filosofico delle Genti, non tralascieremo però di tener d'occhio la parte positiva del medesimo, notando quando armonizza, e quando discorda da quello, volendo che il nostro insegnamento torni più che si può profittevole a chi vi attende. Ciò posto, ci sarà facile tracciare la via, che noi seguiremo nella esposizione della nostra disciplina. Constando la parte principale di essa di dottrine, che solo col magistero della ragione si possono trovare, e convenientemente disporre secondo quegli intimi nessi, con cui le une sono collegate colle altre, e queste dottrine con ciò che sono razionali, essendo le une subordinate alle altre, e quindi potendosi ridurre ad un principio generalissimo, che tutte le contenga, noi stabiliremo questo principio, per poterne di poi dedurre a rigore di logica le conseguenze, che nel suo seno contiene, essendo questa una condizione essenziale, perchè una parte qualunque dell'umano sapere, possa conseguire il nome di scienza.

Seguendo questo metodo, noi otteniamo non solo il vantaggio, che le dottrine che precedono spargano lume, e dieno forza a quelle che seguono, tutte mutuando evidenza dal principio universale da cui scaturiscono, ma di richiamarle altresì ai loro principî, che considereremo in ordine alle diverse relazioni giuridiche, che legano i popoli tra loro, onde dedurre i diritti e doveri che hanno. Con che potremo meglio connettere queste dottrine tra loro in modo, che compongano un tutto armonico. Venendosi con ciò a fare manifesti i fondamenti della scienza,

noi potremo meglio abbattere le obbiezioni, che vi si muovono contro. Governandoci in questo modo, noi la presenteremo altresì con un tale ordine e legame, che gioveranno non poco alla memoria e alla intelligenza di quelli che vi attendono; potremo meglio provvedere alla chiarezza e precisione dei concetti, evitare le inutili ripetizioni e digressioni, come pure le escursioni nel campo delle scienze affini.

Ricordevoli della pochezza delle nostre forze, e della difficoltà ed importanza del Diritto delle Genti, noi terremo di continuo rivolto lo sguardo agli insegnamenti, che sui varî argomenti che ad esso si riferiscono, ritrovansi nelle opere dei più insigni pubblicisti, dai quali non ci scosteremo se non in allora, che forti ragioni ci consiglieranno a non seguirli. In mezzo a tante difficoltà che presenta la scienza, difficoltà che moltiplicano la discrepanza delle opinioni, noi esporremo le principali, pronunziando poscia su di esse il nostro parere. Dovendo il nostro insegnamento tener di conto del diritto positivo, noi non mancheremo di accennare quello, che l' uso e i varî trattati dispongono relativamente alle principali materie, che di mano in mano verremo svolgendo, notando quello che vi è di conforme alla giustizia in questi usi e trattati, e quello che vi è di arbitrario, ed anche di ingiusto, mostrando il bisogno che quest' ultimo venga al più presto tolto, se da vero si ama che tra le nazioni regnino lungamente la pace e la concordia, che sono condizioni indispensabili per la loro prosperità. Noi procureremo per ultimo, che il nostro insegnamento non solo sia chiaro e preciso, ma ben anco fondato. E però non terremo conto delle ipotesi, delle teorie che sono destituite di un solido fondamento, ma in quella vece daremo opera, che esso muova sempre dal concetto del diritto, e da ciò che è una nazione, da quali rapporti sia con altre legata, e quindi in queste circostanze, che cosa prescriva la legge, e dispongano le convenzioni. In ordine alla lingua, useremo di uno stile piano e facile, quale si addice ad un insegnamento, che è destinato per chi è ancora novizio della scienza, scegliendo di preferenza quei vocaboli, che crediamo possano meglio convenire, per comunicare agli altri con chiarezza e precisione i nostri concetti.

PARTE PRIMA

SEZIONE PRIMA

Diritto assoluto delle Genti.

CAPO PRIMO

DOTTRINE FONDAMENTALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Articolo I.

Del concetto di Stato e di Nazione, e in che differiscano tra loro.

Quasi tutti i giuristi che noi conosciamo, confondono il concetto di stato con quello di nazione, sebbene vi sia, secondo il nostro modo di vedere, non piccola differenza tra essi. Così il celebre Klüber, per tacere di molti altri, nella prima parte della sua opera sul diritto delle genti, volendo dare una giusta idea dello stato e della sua origine, si esprime a questo modo. « Un » certo numero di uomini e di famiglie, i quali riunitisi in un paese, » e quivi fissata la loro dimora, si associano tra loro, e si sotto- » mettono ad un capo comune, onde vegliare insieme alla sicu- » rezza di tutti, questa riunione costituisce uno stato. » Dice di poi tale riunione venire risguardata quale parsona morale, e chiamarsi nazione. Da questo luogo pertanto risulta, che secondo la mente del Klüber le parole stato e nazione sono sinonimi, tanto che si possono usare promiscuamente. [1] Se non che, per quello che a noi pare, se la data nozione può servire a fare conoscere la natura di uno stato, non è però sufficiente a darci un giusto con-

[1] Il *Diritto Mod. delle Genti dell' Eur.* § 20.

cetto di quello che è d' una nazione. Chi infatti dirà la Monarchia Austriaca costituire e rappresentare una nazione, e non essere piuttosto un complesso di diverse e frantumate nazionalità, che colla forza e molta arte si tengono a stento unite? Eppure nessuno nega, che l' Austria non formi uno stato potente nel bel centro d'Europa. Che se noi diamo uno sguardo all' Italia, specialmente prima dell' anno 1859, noi troviamo in essa bensì degli stati, almeno in diritto indipendenti gli uni dagli altri, e di faccia altresì alle potenze straniere, ma a nessuno di essi spettava il titolo e la natura di nazione, come la parte non può assumere il carattere e la persona del tutto. E a rendere ciò più manifesto si consideri, che una nobilissima parte della penisola giaceva sotto la dominazione straniera, che ne disconosceva i diritti, e ne offendeva gl' interessi, dominazione che per vie più rassodarsi, avea estesa la sua influenza sul resto del nostro paese per modo, che ad eccezione del libero e generoso Piemonte, gli altri stati della penisola erano più presto vassalli, che vere persone morali, a cui per diritto spettano essenzialmente l' indipendenza e piena libertà di operare, conformemente agli interessi dei soggetti alle cure loro affidati.

Se una associazione adunque di uomni e di famiglie, fissatasi stabilmente in un paese, e assoggettatasi ad un capo per la difesa, e lo sviluppo dei comuni diritti, basta a costituire uno stato, non è però sufficiente a formare una nazione, il cui concetto involge, che gli uomini e le famiglie da cui risulta abbiano tra loro una certa omogeneità, che non è richiesta allorchè si tratta di uno stato. La quale omogeneità, essendo la condizione necessaria di ogni nazione, e come a dire l'essenza per cui certe società civili si differenziano da altre, fa d' uopo attentamente considerare, onde rilevarne i varî elementi da cui si compone. Diciamo adunque, che come l' unità delle famiglie dipende dalla medesimezza del ceppo, da cui traggono l'origine, non altrimenti è a dirsi dei popoli, che storia e tradizione ci mostrano, almeno in buona parte, derivare da stirpe speciale. Egli è ben vero, che le trasmigrazioni loro, le invasioni dei barbari, e le guerre di conquista rimescolarono spesse fiate tra loro gli abitatori delle diverse contrade del nostro globo fino al punto, che alcuni popoli scomparvero per dar luogo ad altri, e quelli rimasti, perderono talvolta la primitiva loro indole per assumerne un' altra; ma è vero altresì, che da tali misture ne venne spesso una fusione delle varie

genti, che ci presentò una nuova persona morale, la quale se per una parte era alquanto diversa dalla prima, ciò nonostante riteneva con questa dei rapporti di affinità e di somiglianza; tanto che da questa diversità, e da quello che era rimasto di simile, si formò un nuovo corpo sociale, bene organato e distinto da ogni altro.

Unitisi tra loro popoli diversi, per potere convivere, commerciare insieme e provvedere ai loro bisogni, avevano d'uopo di parlare una lingua con cui facilmente s'intendessero. Epperò avvenne, che di varie lingue se ne formasse una sola collo scorrere del tempo, oppure convenissero di sceglierne una tra le molte che a tutti dovesse essere comune. Con che veniano maggiormente a stringersi tra loro i rapporti sociali, poichè con questa lingua comune da tutti intesa e parlata, poteano meglio scambiarsi i loro pensieri, quasi a vicenda istruendosi, e cooperare con maggiore alacrità alla sicurezza, e al promovimento degli interessi sociali.

Se la natura più facilmente ci inclina a trattare con chi ha comune con noi l'origine, ed essa ci dispone, e quasi dissi, ci spinge ad affratellarci di preferenza con quelli, che parlano la medesima favella. L'identità pertanto, od affinità delle origini, e la medesimezza del linguaggio, se sono glutine di unione, servono ben anche a dare ai membri di uno stesso consorzio politico, una cotale sembianza e fisonomia loro propria, per cui hanno tendenze loro speciali e un modo di pensare e di sentire quasi tutto loro particolare. E a fare risaltare maggiormente queste specialità, vi concorre non poco il paese che abitano. Osserva a questo proposito il Casanova, che « un popolo stabilendosi e soggiornando » sopra una terra, ed esercitandovi la sua azione quotidiana, esso » se la assimilia e si identifica in certo modo colla medesima, ne » prende il nome, o le dà il suo, ne modifica gli aspetti ed an- » che le qualità: riceve dal clima e dalle località tali impres- » sioni che influiscono sulle sue inclinazioni e sulle sue idee, che » si riproducono nei suoi costumi, nella sua lingua e nella sua » foggia di vestire. » [1]

Dato poi che il paese fosse vasto ed abitato da varî gruppi di gente stretti tra loro dai vincoli del sangue e dall'identità dell'idioma, e questi gruppi di gente presi isolatamente non bastassero alla difesa dei loro diritti, e al promuovimento dei comuni interessi, noi troveremo in questa nuova condizione di cose,

[1] Del *Dir. Inter.* vol. I, p. 178.

uno stimolo di più a quell'affratellarsi degli uomini per comporre quei grandi corpi politici, che con tutta proprietà chiamansi nazione.

Che se la natura non opera mai niente a caso, se questa terra è destinata a servire di abitazione agli uomini, nelle grandi catene delle montagne che dividono un paese dall'altro, nel mare che separa una parte del continente da un'altra, voi trovate nella terra così circoscritta e divisa, preparati da questa provvida madre altrettanti ricettacoli, ove accogliere i diversi popoli, ripararli dalle offese nemiche, e in questo loro isolamento dal resto della umana famiglia venirli dolcemente preparando, e invitando a congiungersi insieme coi popoli vicini, massime se con questi hanno affinità, per formare una sola nazione. Al che giova altresì il professare che facessero questi popoli una medesima religione, che se vera, ha una grande efficacia a legare tra loro gli animi e a consociarli. Infatti essa comanda, che come gli uomini, così i popoli debbansi amare in proporzione dei legami da cui sono naturalmente uniti. Che se noi poniamo mente, che le differenze religiose sono di tutte le peggiori, come dice il nostro Balbo, allontanando ed esacerbando gli animi in luogo di collegarli, la verità della nostra osservazione si farà più manifesta. Diremo ancora, che se l'unità di un popolo dipende da una cotale omogeneità, rallentato che sia il vincolo della schiatta, dei costumi, degli instituti e della favella, solo la religione vi può supplire. Chi dubitasse di ciò, rivolga lo sguardo all'infelice e generosa Polonia, che nella fede che professa trova un elemento principalissimo a conservare la oppressa sua nazionalità, e una forza viva per resistere al barbaro e feroce Moscovita che se la vorrebbe assimilare.

Che se dalla storia poi, che l'Hegel disse la realizzazione dei diritti, apprendessero i varî popoli, che si trovano in uno stesso vasto paese, e che sono uniti tra loro dagli esposti legami, che la sventura degli uni toccò almeno per indiretto gli altri, come la prosperità di una parte, influì beneficamente, quasi senza cooperarvi, sull'altra, se dando uno sguardo retrospettivo osservassero, che le arti, le lettere e le scienze portano una comune impronta, quasi fossero il prodotto di una sola persona, questi varî popoli troverebbero in ciò un nuovo motivo per riconoscersi alfine quali membri di una stessa famiglia, che tenuti tanto tempo per diverse cause tra loro divisi, finalmente si riabbracciano, per volersi da ora in poi stringere insieme con un patto che sia duraturo, affin-

chè cessate le innaturali separazioni si formi di essi un solo gran corpo civile. Il quale consentimento spontaneo e fermo di volersi consociare è di tanto momento, che l'illustre Mamiani ebbe a scrivere « Tengasi adunque per assioma di diritto internazionale, » che dove non è alcuna competente unificazione, nè alcuna spon- » taneità di socievole comunanza, e dove non è una la patria, » ma più e diversa, là è violenza, ma non giustizia, è conquista, » e non dedizione, e la forza ancorchè si vesta di forme legali » non perde, nè cambia la sua natura. »[1] Se non che spesse volte avviene, che la forza prevalga al diritto, e che le disgregate membra di una stessa famiglia, tutto che bisognose e vogliose di unirsi, ne sieno impedite da chi più del loro bene, ama il proprio interesse e la propria potenza. Di qui nasce la necessità, che preesista un principio di questa unione, che deve essere non solo forte e bene radicato, onde possa vincere gli impedimenti che le passioni e i pregiudizî ad essa oppongono, ma fu d'uopo ben anche che sia di tale natura, che esplicandosi divenga nazionale e politico, e contenga, come nota il Gioberti, in se stesso il moto produttivo di questo esplicamento, non potendo senza ciò esistere unità nazionale.

Dalle cose brevemente in questo articolo discorse si raccoglie, che ogni nazione costituisce uno stato, ma non ogni stato forma una nazione, che sovente non ne è che una frazione. Si rileva pure, che se la nazione risulta da elementi omogenei tra loro, elementi che si riferiscono alle origini od alla stirpe, alla lingua, alla geografia, alla storia, alla religione e agli interessi, lo stato al contrario ne accoglie nel suo seno di quelli che sono eterogenei, i quali col progredire della civiltà tendono a staccarsi, e a costituirsi in corpi sociali indipendenti, oppure a fondersi con quelli ad essi affini, mentre in quelli da cui consta la nazione avviene tutto l'opposto, tendendo essi anzi a sempre più unirsi e associarsi insieme. Noteremo per ultimo, che gli elementi da cui risultano le nazionalità se non hanno tutti una medesima importanza, quando però tutti quelli che abbiamo superiormente esposti vi sieno, niuno dubbio, che date favorevoli circostanze, non sieno per produrre più prontamente e stabilmente il bramato effetto. Questo effetto però, onde si abbia, domanda il concorso di una riflessione più sviluppata ed avanzata da parte dei popoli affini, riflessione che non è richiesta in sì alto grado per la forma

[1] Di *Un Nuovo Dir. Eur.*, pag. 49.

zione dello Stato. Che se in seguito, non esigendolo la chiarezza, nè altra considerazione, io uso, per non intralciare inutilmente il discorso, promiscuamente delle parole *stato* e *nazione*, non voglio però che da questo se ne inferisca, che nel seguito della trattazione ne disconosco le differenze, che ho esposte in questo articolo, confortandole di buone ragioni.

Articolo II.

Dei Diritti inerenti ad una nazione che è tale solo in potenza.

Quantunque questo non sia il luogo per trattare un tale argomento, pure per non dividere troppo la dottrina relativa alle nazionalità, abbiamo pensato opportuno di fare succedere al precedente articolo questo che segue, onde così tutta intiera si possa avere presente alla mente, e più facilmente ritenere. Che cosa debbasi intendere per nazione in potenza è facile a capirsi, poichè essa nient' altro importa, che la coesistenza di varî popoli, che sebbene gli uni sieno indipendenti dagli altri, pure vi sono in loro tutti gli elementi per poterli facilmente e con comune vantaggio fondere insieme, onde formare un solo gran corpo politico. Insegna l' illustre professore Ahrens nel suo Diritto Razionale, che ogni ricerca sopra i principî del diritto per non essere sterile e spogliata di qualunque applicazione, deve fondarsi più, o meno sopra « uno studio profondo dell' umana natura, tale come essa » sviluppasi nelle varie condizioni della vita. Quelli stessi che » ammettono uno stato di natura, fanno evidentemente questa sup- » posizione nel disegno di scoprire in questo stato la natura del- » l' uomo al grado il più puro, il più libero da elementi eterogenei, » che una falsa coltura ha potuto introdurre. » Volendo pertanto discorrere dei diritti che spettano alle comunanze civili, credo che non possa dubitarsi, che il pubblicista debba tener conto di quelle spontanee aspirazioni, e di quei sentiti bisogni, per cui le disgregate parti di una stessa famiglia tendono a riunirsi e consociarsi. Noterò in secondo luogo, essere dottrina comunemente ammessa, che le società civili vestono il carattere ed assumono la natura di persone morali, tanta che nel discorrere dei loro diritti, noi dobbiamo muovere da quelli che spettano agli umani individui, per modo che il Diritto Internazionale, come abbiamo più volte notato, altro ad un dipresso non è che un' applicazione del

giure razionale individuale a quelle persone collettive, che diconsi stati ed anche nazioni. Le nazioni, insegna il Vattel, « essendo « composte d' uomini naturalmente liberi e indipendenti, che prima « di stringersi in comunanza civile vivevano insieme nello stato « di natura, le nazioni, o stati sovrani, devono venire risguardati « come altrettante persone libere, che vivono fra loro nello stato « di natura. Fa d' uopo pertanto, così egli continua, applicare ad « esse le regole del diritto, affine di scoprire quali sieno le loro « obbligazioni, e quali i diritti loro; epperò il diritto delle genti « non è originariamente altra cosa, che il diritto naturale privato « applicato alle nazioni. » [1]

Ora noi diciamo, che siccome per l'uomo l'entrare e fare parte della società civile è un diritto non solo, ma molto più un dovere, poichè solo in essa e per essa può convenientemente svilupparsi e perfezionarsi in conformità dei suoi immortali destini, non altrimenti avviene bene spesso in ordine a certi corpi politici, che sono più presto membra di una stessa famiglia, anzichè la famiglia medesima, massime se l'esperienza abbia loro mostrato, che la garanzia e piena difesa dei loro diritti, la prosperità materiale e l'umano perfezionamento, non possono facilmente conseguirsi colle sole loro forze. E questo bisogno e questo diritto di affratellarsi e costituirsi in nazione, si faranno vie più sentire in proporzione della potenza e grandezza degli stati ad essi vicini, specialmente se da questi, ogni qual volta siasi loro offerta favorevole occasione, sieno stati oppressi e signoreggiati. Aggiungo, che a misura che progredisce la civiltà, e si moltiplicano e si estendono i commercî e si perfezionano le industrie, il bisogno di fare parte di uno stato potente, e di costituirsi in nazione si sentirà più urgente, dimostrando la esperienza, che i commercî e le industrie domandano grossi capitali di forze per prosperare, capitali che difficilmente si accumulano nelle piccole società civili.

Nè mi si dica, che essendo queste frazioni di una stessa famiglia vissute sotto altri capi, colla formazione di una nazione che tutte le abbraccia e insieme le fonde, si viene a violarne i diritti, cosa tanto più da condannarsi, in quanto agli accennati inconvenienti e danni provenienti dalle comunanze politiche, se piccole, si può rimediare confederandole fra loro, con che assumono carattere e persona di società civili di prima forza. A questa istanza risponderò riflettendo, che il sistema federale sembra che nasconda in

[1] Il *Diritto delle Genti*. Preliminari.

sè qualche vizio radicale mercè del quale non possa lungamente prosperare. Infatti, riflette il Guicciardini » che tra tante volontà, » dove sono varî i fini, nascono facilmente disordini, sdegni, di» spiaceri e diffidenze, o almanco non vi è nè prontezza a se» guitare gagliardamente quando si mostra benigno il favore della » fortuna, nè disposizioni a resistere costantemente, quando si » volge il disfavore. » La quale osservazione è conforme agli insegnamenti della storia, che ci mostra l'Italia antica e del medio evo essere stata la terra classica delle leghe e delle confederazioni, eppure nessuna di queste ebbe lunga vita, nè potè preservare la nostra patria dal cadere nell'abbiezione e nel servaggio. Durarono in generale quanto il pericolo che le formava. Cessato o diminuito questo, ed esse pure gradatamente si scioglievano. Dirò ancora, che quanto succedeva in questi ultimi anni nel nuovo mondo, non è di sua natura molto atto ad invogliarci delle confederazioni. Aggiungete a questo un fatto, che avveniva non è molto in un paese a noi più vicino, voglio parlare della Germania, che per molti anni si agitò inutilmente onde migliorare il sistema federale, che per confessione di principi e di popoli era difettoso, ed incapace a dare forza e unità a quel popolo coltissimo, il quale sarebbe stato assai più degno della nostra stima, se mentre attendeva con incessanti sforzi a costituire la sua nazionalità, non si fosse manifestato nemico di quei popoli, che hanno con lui comuni le stesse aspirazioni. Ma che diremo poi se i principi pei primi non solo non amassero e favorissero, ma avversassero manifestamente la confederazione? Se eglino in luogo di appoggiarsi sulle forze del paese, radunandole, sviluppandole e perfezionandole non le curassero, e la sicurezza dei loro troni, anzichè affidarla all'affetto e al braccio dei cittadini, raccomandassero alle baionette straniere? Se eglino fossero più solleciti dei loro interessi, che di quelli dei popoli, se i diritti di questi avessero poco curati, od anche offesi?

Certamente la sovranità è un bene per chi la possiede, bene che egli può esigere che da tutti sia rispettato; ma questo bene non deve promuoversi a scapito dei legittimi interessi dei cittadini, e della loro giuridica libertà, che anzi deve cedere e piegarsi innanzi il bene comune, quando questo il domandi; molto più che il popolo può e deve in certi casi compensare il principe con qualche cosa di equivalente, del danno che dovette sostenere. Infatti non si dimentichi mai, che le civili società sono istituite

per la difesa e per lo sviluppo dei diritti dei cittadini, onde coadiuvati dall'insieme delle forze sociali, possano dare opera a conseguire più facilmente la loro prosperità materiale e la perfezione morale, tanto che i governi sono specialmente ordinati per il bene dei popoli, anzichè questi essere destinati a benefizio del principe. La qual cosa è tanto vera, che lo stato suole retribuire i governanti di una generosa annua lista civile, onde ricompensarli delle loro cure a prò de' sudditi. Posto adunque che le pretese del principe vengano in collisione con quelle che muovendo dai suoi diritti affaccia il popolo, se quegli in luogo di ampliare gradatamente la giuridica libertà dei cittadini, proporzionatamente al loro incivilirsi, per pazza smania d'impero ingiustamente la restringe e coarta, se invece di assecondare le legittime loro aspirazioni, le soffoca e punisce, se in cambio di facilitare e moltiplicare le comunicazioni e relazioni commerciali e letterarie coi popoli vicini e fratelli, le attraversa, o almeno indirettamente le combatte, se per timore che le varie frazioni di una stessa famiglia cospirino a costituire una sola nazione, odia e perseguita quanti cittadini si distinguono per elevatezza d'ingegno e per generosità di sentire, se finalmente ama più presto le tenebre provenienti dall'ignoranza, che la luce che viene dal sapere, se, io dico, date tutte queste circostanze, i varî popoli destinati dalla natura a comporre un sol consorzio politico, dopo di avere tentate sovente e inutilmente le vie pacifiche per essere meglio governati, ponderata bene ogni cosa, afferrano la prima occasione favorevole per disfarsi dei loro principi e costituirsi in nazione, chi oserà condannarli come di opera ingiusta? « Certe a republica (insegna » il Marianna), unde ortum habet regia potestas, rebus exigen- » tibus, regens in jus vocari posset, et si sanitatem respuat, prin- » cipatu spoliari, neque, enim ita in principem iura potestatis » transtulit, ut non sibi majorem reservarit potestatem. » [1]

Noi non siamo rivoluzionarî, ma rispettosi osservatori dei diritti di tutti, appartengano questi ai principi, ovvero ai popoli. Noi professiamo che il diritto di reggere il consorzio civile spetta al capo dello stato. Ma dopo ciò aggiungiamo, che egli non lo può esercitare a suo piacimento; poichè tale diritto ha un fine, e vuolsi usare secondo le esigenze di questo; quando lo si adopera a questo modo, il governo dicesi giusto e legittimo, nel caso contrario, ingiusto e dispotico. Ora chi oserà affermare essere ri-

[1] *De Rege et Regis Inst.*, lib. I., Cap. VI.

provevole in ogni caso insorgere contro un così fatto governo? Notiamo ancora, che a garanzia dei diritti va inerente la coazione, di cui si può lecitamente usare, quando le pacifiche rimostranze a nulla valgono per farli rispettare. Noi diciamo di più. Poichè le rivoluzioni sogliono andare congiunte a moltissimi mali, di esse non si può, nè si deve usare che in certi casi estremi, e quando, dopo di avere maturamente esaminata ogni cosa, vi ha ragionevole fondamento per credere alla felice loro riuscita. Senza ciò noi le condanniamo, non essendo permesso esporre un popolo a sostenere tutte le funeste conseguenze di una rivoluzione, se non vi sia fondata speranza che riesca a buon fine. In questo caso il tollerare un male minore per evitarne un maggiore, non è solo atto di prudenza, ma un imperioso dovere. E tale è appunto l'insegnamento di quel grande luminare della Chiesa e della scienza, voglio dire S. Tommaso, che nel suo libro *de Regimine Principis*, così al nostro proposito discorre. « Il governo » tirannico non è giusto, perchè non è ordinato al bene comune, » ma al bene privato del principe, epperò non è sedizione il rove- » sciare un governo tale, se non forse in quanto si faccia così scon- » sigliatamente, che il danno della rivoluzione torni peggiore del » rio governo del principe. Sedizioso è anzi il cattivo principe, e » non il popolo a lui affidato, quando egli per dominarlo più » sicuramente, semina in mezzo ad esso discordie e alimenta » dissensioni. La quale cosa è tirannia bella e buona, come quella » che si propone in ragione di fine il proprio vantaggio e il pub- » blico scempio. »

Che se tale diritto viene consentito da S. Tommaso ad un popolo contro il suo principe, non vi è ragione per rifiutarlo, quando si tratta non di un popolo, ma di più popoli potenzialmente e moralmente uniti, che sgovernati dai loro capi tendono, nonostante l'oppressione sotto cui gemono, a rivendicare i loro diritti e ad essere meglio amministrati. Il quale diritto, di essere meglio governati, avranno una ragione di più per far valere, se i loro principi non avessero tutelata, come si conviene, la dignità e indipendenza dello stato che reggevano, ma l'una e l'altra avessero abbandonata al signore straniero, di cui erano divenuti i vassalli, e questo cattivo governo da lungo tempo durasse, nè le vie pacifiche avessero giovato per farli rinsavire.

Ma se gli esposti principî provano, quando si tratta dei proprî sovrani, chi potrà credere che non si possano applicare alla do-

minazione straniera, massime se tale dominazione non fosse mai stata assentita, e fosse opera della frode e della violenza, piuttostochè del diritto? Se il mal reggimento che essa importa estendesse la sua funesta influenza eziandio su quelli che non le sono immediatamente soggetti, e in luogo di raddolcire col progredire del tempo, e tranquillare gli animi a portarne il peso, li abbia maggiormente irritati e contro sè inaspriti? Ed un tale stato di cose non sia passeggiero, ma duri da lungo tempo. In tali condizioni, chi potrà negare ai popoli che si disfecero dei loro principi il diritto di sposare la causa del fratello oppresso, con cui hanno quasi comuni gli interessi, e di muovere guerra allo straniero, onde colla forza delle armi riunire la parte che tende a fondersi col tutto? E la giustizia di ricorrere alle armi, poichè riteniamo le rimostranze e composizioni amichevoli essere riuscite inutili, persevererà finchè duri il servaggio, essendochè una nazione che non curi quanto si conviene l'indipendenza e piena signoria di se stessa, moralmente si annienti. In effetto quello che negli individui è la personalità e la conseguente libertà giuridica, è per le nazioni l'indipendenza ed autonomia di sè e delle parti, tanto che se l'uomo che perde, senza gran fatto curarsi, la padronanza di se stesso con ciò invilisce e si degrada, non altrimenti avviene della nazionale comunanza, posto che il suo primo e più prestante diritto trascuri.

Articolo III.

Quali note sieno essenziali, e quali sieno accidentali al concetto di Stato e Nazione.

Io ho esposto all'articolo primo di questo capo che cosa importi il concetto di stato, mostrando poscia in che differisca da quello di nazione. Mi farò ora ad analizzarlo, onde rilevare quali note sieno ad esso essenziali, e quali no. Dico adunque, che la nota, che più di ogni altra si richiede, affinchè si possa dire che uno stato esiste si è, che l'autorità civile suprema che è incarita di dirigere la società verso il suo fine, goda di una vera indipendenza. Io avrò in seguito occasione di esporre con qualche ampiezza i principali diritti che essa abbraccia. Mi limi-

terò quindi per ora a dire, che questa indipendenza della suprema autorità civile importa, che essa in ordine alle leggi di cui crede dovere arricchire il paese, non dipenda da alcun altro su questa terra. E tale indipendenza importa altresì, che il detto potere possa disporre delle forze dello stato, come crede più conforme al bene della società, senza che un altro stato possa impedirglielo, o domandargliene conto, finchè non invade la sua sfera giuridica di attività. Senza di questa piena ed assoluta indipendenza di fare, entro i limiti della giustizia, quanto piace e si crede vantaggioso al bene dei governati, non esiste uno stato, il quale per essere tale, conformemente al concetto che in ogni tempo se ne formarono i pubblicisti, deve essere indipendente da ogni altro, e potere trattare da pari con tutti gli altri. Laonde il nostro Baroli diceva, che uno stato, una nazione, altro non è che una società civile indipendente considerata in relazione ad altre città, la quale rimane stato, o nazione, fino a tanto che non cessa di avere una vera sovranità. Siccome poi questa si estingue, allora quando uno stato è sottomesso, riunito e incorporato con un'altra città, o quando il vincolo sociale è disciolto, così in tutti questi casi una nazione cessa di essere tale in relazione alle altre.

Se non che questa indipendenza dello stato sarebbe più apparente che reale, se esso non avesse tali forze e risorse da poterla difendere, forze e risorse che esso deve potere trarre per la maggior parte almeno dallo stesso suo seno, poichè altrimenti dovrebbe vivere una vita precaria, esposto come sarebbe a divenire vittima dei partiti e dell' altrui ambizione. Il professore Heffter, oltre la accennata condizione domanda eziandio, che lo stato per essere tale costituisca una società permanente, senza di che non potrebbe progressivamente svilupparsi. Il quale sviluppo alla sua volta dipende dalla proprietà del suolo su cui si è stabilito, poichè senza essa ogni progresso diverrebbe per poco impossibile. Quello che dicesi dello stato, vale altresì per la nazione, che perde la sua natura di persona morale, ogni qualvolta per qualsiasi cagione, il potere sovrano che la regge, non serba intatta al cospetto delle altre società civili la sua indipendenza, o difetta delle condizioni per conservarla. Senza questi requisiti la comunanza politica non potrà formare che un simulacro di stato, che è di sua natura transitorio, e quindi condannato a perire.

Ma sebbene, diremo collo Schmalz le nazioni e gli stati sieno fra loro indipendenti « non si deve già credere perciò, che trat-

» tando di essi, non si possa parlare del diritto che ha luogo » nelle loro reciproche relazioni, ancorchè niun giudice umano » sia autorizzato colla esecuzione della sua sentenza a renderlo » praticamente valevole. Poichè noi diciamo, che l'ingiustizia che » non può essere impedita, non cessa di essere tale, vestendo » sempre la natura d'ingiustizia, e la possibilità della realizza- » zione della coazione è nel diritto qualche cosa di accidentale. » Prosegue quindi il citato autore a notare, che per indicare questa indipendenza, ciascuno stato e ciascuna nazione si presenta nei suoi rapporti cogli altri sotto il nome di potenza, titolo molto atto ad esprimere la sua morale dignità, unitamente alla forza che per l'ordinario suole essere unita per guarentigia della medesima.[1]

Se ciascuno stato dirimpetto ad un altro gode per diritto di una piena ed assoluta indipendenza, la maggiore o minore estensione dei medesimi, un maggiore o minor numero di abitanti, una maggiore o minor copia di ricchezze e di forze militari; l'essere più civile o meno, il fiorire in esso le lettere, le scienze e le arti, od esserne trascurate, la sua maggiore o minore antichità, il professare una religione, anzichè un'altra, l'avere una forma di governo piuttostochè un'altra, tutte queste cose, e molte altre che tacciamo per brevità non sono che note accidentali al concetto di uno stato, e quindi non aumentano, nè diminuiscono i suoi diritti in faccia agli altri, tanto che uno stato più forte, ricco e colto non può pretendere per questo alcuna superiorità su di un altro, che non possieda in eguale grado queste qualità.

Allo stesso modo che il nano è uomo al pari del gigante, e che l'umana personalità si trova sì nel ricco che nel povero, nel dotto come nell'ignorante, nel nobile come nel plebeo, altrettanto deve dirsi in ordine ai diversi stati, i quali perciò solo che sono tali, godono tutti di un'eguale indipendenza. E qui vuolsi avvertire, che se uno stato, od una nazione più debole, ricevendo protezione mediante un trattato da un più possente, si obbligasse a pagare a questo un annuo tributo, se con ciò diminuisce alcun poco la sua dignità; confessando col pagamento del tributo la sua debolezza, non offenderebbe però la sua sovranità. Parimenti se uno stato cedesse ad un altro il primo posto, o come dicono il privilegio del rango, finchè rimane illesa la sua indipendenza, esso continua ad essere tale, nonostante le acccennate circostanze.

[1] Il *Diritto delle Genti*, pag. 32.

Articolo IV.

Perchè si discorra nel Diritto Internazionale delle diverse forme di governo, di cui possono essere dotati i varî stati.

Sebbene sia vero, che il discorrere delle varie forme che possono assumere i diversi stati sia tale argomento, che appartiene essenzialmente al Diritto Pubblico Interno, pure noi abbiamo creduto di doverne fare alcuni cenni, interessando non poco alla nostra scienza la cognizione del come una nazione è costituita all' interno. In effetto ragionando essa dei rapporti tra stato e stato, e dei varî modi con cui gli uni possono legarsi giuridicamente cogli altri, le è necessario di sapere in chi risiede il potere sovrano, poichè a questa sola condizione essa potrà suggerire con chi si può validamente trattare, e quindi assumere obbligazioni e imporne a vicenda. Ciò premesso diciamo, che si possono distinguere tre forme di governo la monarchica cioè, o il governo di un solo, l' aristocratica, o il governo di un certo numero di cittadini, e la democratica, ove il potere sovrano è nelle mani di tutti. Si avverta però, che nella democrazia, se ad eccezione delle donne, dei minori e di qualche altro, tutti partecipano direttamente del potere legislativo, l' esecutivo però e il giudiziario suole essere confidato ad appositi magistrati, che il popolo a ciò elegge. Che se la monarchia in forza della sua natura inclina al dispotismo, il governo aristocratico in quella vece tende a divenire oligarchia, e il democratico a precipitare nell' anarchia. Laonde la prudenza politica deve mirare a prevenire questi abusi, in cui facilmente cadono le predette forme di governo, cercando con opportuni temperamenti di frenare quelle naturali loro tendenze a degenerare. La quale cosa facilmente si ottiene, assoggettando ciascuna delle suddette tre forme a certe combinazioni di cui sono capaci; dal che procedono reggimenti diversi, che diconsi *misti*. Così la democratica può contenere in sè un elemento aristocratico, la quale cosa ha luogo, quando per l'esercizio di alcune funzioni del potere sovrano, vi è d' uopo del consenso di una certa classe speciale di cittadini, la quale con ciò gode di un privilegio sulle altre, divenendo il suo voto una condizione necessaria, perchè certi atti abbiano valore giuridico. Se nella aristocratica, come abbiamo detto, un piccolo numero di cittadini

adunati in assemblea esercita il potere sovrano, basta questo solo per vedere, che tale esercizio è espressamente, o tacitamente a loro delegato, tanto che un tale governo è di sua natura rappresentativo, mentre tale rappresentanza viene esclusa dalla democrazia. Ma come in questa può aver luogo l'elemento aristocratico, così nella aristocrazia si può trovare l'elemento democratico, ogni qual volta per l'esercizio di alcuni atti della sovranità, sia domandato il consenso del popolo, consenso che può dare immediatamente da sè, o mediante speciali persone che elegge a questo ufficio.

Della monarchia abbiamo già detto, che essa implica il governo di una sola persona, la quale per conseguenza riunisce in sè sola i tre poteri, il legislativo cioè, l'esecutivo e il giudiziario. Essa suole appellarsi col titolo di imperatore, di re, di principe, o di duca, secondo la diversa potenza e importanza dello stato a cui presiede. Da questi diversi titoli, che può portare il sovrano di un paese, dipendono i diversi nomi che si danno agli stati monarchici. Tra tutti i sistemi governativi, la monarchia è quella che ad un organismo più semplice, accoppia una più pronta ed energica azione. Essa conviene di preferenza alle comunanze che oltre essere assai numerose, sono altresì poco civili. Allorchè il principe riunisce nelle sue mani i tre poteri, la monarchia è assoluta. Che se nell'esercizio di essi, egli non fosse moderato da alcuna legge fondamentale, ma potesse reggere secondo il suo bene placito, in questo caso la monarchia è dispotica. Il progresso della civiltà, e la diffusione dei lumi hanno prodotto nella massima parte degli stati europei il salutare effetto, di limitare il potere sovrano nelle monarchie, facendo che vi partecipasse altresì il popolo, col mezzo della scelta che fa di apposite persone, che in questo delicatissimo e importantissimo affare lo rappresentino ed operino in suo nome. Questa partecipazione del popolo al potere sovrano, suole d'ordinario restringersi alla facoltà di votare le leggi e le imposizioni, a cui devono sottomettersi i cittadini, leggi e imposizioni che non possono avere alcun valore, se da lui non sono approvate. Con ciò la monarchia non è più una forma pura di reggimento, ma mista. E come può essere temperata dall'elemento popolare, così può unire in sè eziandio l'elemento aristocratico, la quale cosa succede, ogni qual volta partecipano sopra tutto del potere legislativo le persone che primeggiano fra il popolo per nobiltà di natali, o per ricchezza di

patrimonio, ovvero per dottrina ed ingegno. E queste monarchie così temperate sono le più frequenti ai nostri giorni in Europa, riunendo in bella armonia i tre elementi, il monarchico cioè, l'aristocratico e democratico.

Si è disputato lungamente, e ancora si disputa, quale sia la migliore forma di governo. Questa discussione portata nel campo della pratica, sembra a noi che non possa essere feconda di utili risultati, poichè la bontà di un reggimento è piuttosto relativa, che assoluta. Infatti secondo la sentenza di molti fra i più insigni pubblicisti, quella forma di governo deve tenersi per la migliore, che più di ogni altra conviene ai costumi, agli usi, al grado di civiltà e ai bisogni di un popolo, tanto che sarebbe assurdo il pensare, che una determinata maniera di reggere debba di preferenza adottarsi in ogni tempo, in ogni luogo, e per qualsiasi popolo. Termineremo questo articolo riflettendo, che i governi misti sono tra loro diversi in ordine all' esercizio della sovranità, potendo questa essere limitata non solo in ordine al potere legislativo, come abbiamo notato più sopra, parlando della monarchia, ma ben anco per rapporto al potere esecutivo; tanto che nella pratica, volendo conchiudere trattati con una nazione, sarà d' uopo di avere di continuo rivolto lo sguardo alla sua interna costituzione, se da vero si vuole conoscere, chi ha la capacità giuridica di assumere obbligazioni a nome di una nazione.

Articolo V.

Si discorre in generale di alcune specie di unione di più stati.

Noi abbiamo esposto in uno degli articoli precedenti, che la indipendenza, e quanto è necessario per conservarla, è una condizione essenziale affinchè uno stato possa esistere, e pretendere di venire riconosciuto siccome tale. Ora può avvenire benissimo, ed è succeduto più volte, che diverse società politiche esistano le une vicino alle altre, e sieno così deboli, che da sole non possono conservare e difendere la propria indipendenza, nè promuovere efficacemente i loro interessi. Nulla pertanto vi è di più naturale, massime se hanno origine e lingua comuni, che in questa condizione di cose elleno pensino ad abbandonare questa esistenza individuale e separata, che è propria di ogni stato per unirsi insieme e formarne uno solo. « Quando avviene, dice il Grozio

» che due popoli si uniscono insieme, non perdono per questo i » loro diritti, ma divengono comuni; allo stesso modo che prima » il diritto dei Sabini e poi quello degli Albani passarono ai Ro- » mani, e si formò una sola repubblica secondo l'espressione di » Tito Livio. »[1] E può succedere altresì, che queste società deboli pensino invece ad allearsi tra loro, onde potere colla riunione delle forze più facilmente ed efficacemente provvedere alla sicurezza della loro libertà, e al prosperare degli altri loro interessi. Sebbene questa non sia l'unica origine, da cui ebbero vita le confederazioni, è però certo, che essa è una delle più naturali. E può avvenire ben anche, che più stati siensi riuniti in forza di convenzioni, o per particolari loro vedute, sotto d'un solo principe, conservando ciascuno di essi la sua sovranità e indipendenza, governandosi quindi con leggi proprie, ed avendo una distinta amministrazione, non abbiano altri rapporti cogli altri, se non in quanto che hanno un principe comune. In questo caso l'unione è solo personale. Di essa abbiamo un esempio nel re di Prussia, che fino all'anno 1857 era principe del cantone di Neufchatel, e ciò nulla meno questo cantone non venía risguardato, come facente parte della monarchia prussiana, avendo anzi sempre conservato i suoi rapporti federali colla Svizzera. Che se in quella vece più stati, quantunque fino a un certo punto abbiano leggi e amministrazione particolari, si trovino per una ragione qualunque soggetti ad un solo sovrano per modo, da formare une sola *persona morale*, la sovranità esteriore della quale è tutta nelle mani del principe comune, in questo caso voi avete un'unione reale. Di questa ce ne offre un esempio la Monarchia Austriaca, che componesi di diversi regni, come quelli di Gallizia, Boemia ed altri, riflettendo però, che in ordine all'Ungheria vi era avanti qualche anno discrepanza di opinioni; difendendo il bravo Deach quale capo del partito Maggiaro, che essa non ha altri rapporti coll'Austria, che quelli che procedono dall'unione personale, mentre i pubblicisti tedeschi sostenevano darsi una vera unione reale.

E qui avvertirò, che se coll'unione personale, stando al diritto, è salva la sovranità di ciascuno stato, nel fatto però rare volte avviene che non ne soffra una qualche diminuizione; mentre che colla unione reale una tale sovranità si perde quasi per intiero. Noi non possiamo fare che alcune osservazioni su questo argomento, poichè il discorrere ampiamente dei varî modi, con cui possono sor-

[1] *Diritto della Guerra e Pace*, lib. II, c. II.

gere queste unioni di stati, è tale trattazione, che non interessa da vicino la nostra scienza, non domandando essa che di conoscerne l'esistenza e la natura, per poter rilevare in chi risiede la capacità giuridica di contrarre rapporti colle altre nazioni. Ci limiteremo quindi a dire, che la natura dell'unione di più stati può differire benanche a seconda delle molteplici e diverse condizioni che furono stipulate nel patto dell'unione. Noi non parleremo, che delle due principali fra queste specie di associazioni, la prima delle quali cade sotto il nome di *sistema di stati confederati propriamente detti*, e la seconda viene talvolta chiamata stato *composto*, e più spesso *governo federale supremo*. Quando si tratta di confederazione di stati, o sistema di stati confederati, ciascuno di essi conserva in buona parte la sua indipendenza e sovranità, non essendo molto forte il legame da cui sono uniti, per modo che questa unione potrebbe nominarsi secondo il Pradier Foderé nelle sue note al Vattel: *un trattato permanente di alleanza difensiva ed offensiva*. La Germania ci offrì per lo passato un esempio di una tale confederazione, conservando ciascuno degli stati che ne facevano parte quasi per intiero la propria autonomia, tanto all'interno che all'esterno. Dissi quasi per intiero, poichè, come vedremo quanto prima, il fine stesso che essa si proponeva dovette necessariamente limitare alcun poco la indipendenza degli stati che la componevano. Questa indipendenza si fondava specialmente sulla mancanza di un potere esecutivo comune, che sanzionasse i decreti del corpo federale e possedesse legalmente l'autorità, e sopratutto la forza necessaria, come vedremo in seguito, per costringere alla obbedienza gli stati dissidenti. Al contrario quando ha luogo uno stato composto, o governo federale supremo, la sovranità entro certi limiti risiede presso di esso, di modo che egli comanda non solo agli stati componenti la confederazione, ma ancora sui cittadini di questi. Dal che risulta, che la sovranità di ciascun membro della confederazione viene dal potere federale supremo essenzialmente alterata di guisa, che in faccia delle potenze estere, egli solo si presenta sovrano in luogo dei singoli stati.

Articolo VI.

Della cessata Confederazione Germanica.

Sebbene la Confederazione Germanica più non esista in forza delle strepitose vittorie, che le armi prussiane riportarono sull'esercito austriaco, durante la guerra combattuta nell'anno 1866, pure io credo di doverne fare parola, sia perchè ci serve a fare conoscere come possa effettuarsi l'unione di più stati tra loro, senza che ne soffra gran fatto la loro sovranità, sia perchè si possa meglio intendere, quanto la recente Confederazione del Nord fondata e presieduta dalla Prussia, differisca da quella che ha esistito fino ai nostri giorni. Volendo dire pertanto qualche cosa di particolare in ordine a questa Confederazione Germanica osserverò sulle prime, che essa venne stabilita coll'atto finale del Congresso di Vienna dell'anno 1815, ed abbracciava i principi e le città libere dell'Alemagna, l'Imperatore d'Austria e il Re di Prussia e l'uno e l'altro con quei soli possedimenti, che per lo passato appartenevano all'antico impero germanico, il Re dei Paesi Bassi pel granducato di Lussemburg, e fino a questi giorni il Re di Danimarca in quanto possedeva l'Holstein, di cui fu privato poco fa, attesa l'infelice riuscita della guerra, che dovette sostenere contro l'Austria e la Prussia unite. L'oggetto di questa Confederazione secondo l'articolo 2.° dell'atto federale dell'anno 1815 è la conservazione della sicurezza interna ed esterna della Germania, e dell'indipendenza e inviolabilità degli stati confederati, di modo che se uno di essi venisse aggredito, la Confederazione con tutte le sue forze ne assumerebbe la difesa. Che se essa per la prima prendesse le armi contro un'estera potenza, nessuno degli stati che la compongono può fare la pace, o firmare una tregua, senza il consenso di tutti gli altri.

I membri di essa non possono guerreggiarsi sotto qualsiasi pretesto, dovendo le quistioni che possono insorgere tra loro, sottometterle alla decisione della Dieta, che ha l'autorità, quando vi è impegnato l'interesse generale della Confederazione, tanto sugli affari interni, che su quegli esterni di ciascuno stato. In questa Dieta risiede il potere centrale della Confederazione. Di essa fanno parte i plenipotenziarî che inviano i diversi stati della Germania. Da chi sia presieduta, e come vi votino i rap-

presentanti dei singoli sovrani lo dirò in seguito. E osservo invece, che avendosi i singoli stati riserbato il diritto di contrarre alleanze coi governi che sono fuori della Confederazione, questo diritto è limitato in ciò, che queste alleanze devono essere di tale natura, da non portar alcun danno alla Confederazione, e ai singoli stati che la costituiscono. In ogni stato di essa vi devono essere costituzioni, che la Dieta può garantire ed interpretare, se richiesta, facendosi mediatrice tra il potere legislativo ed esecutivo altresì, dato che insorgano dissidî tra loro. Essendovi ribellione in uno stato, la Dieta può intervenire per soffocarla; se un governo niegasse giustizia ad uno dei suoi sudditi, questi può ricorrere alla Dieta per ottenerla. I decreti di questa sono eseguiti da ciascuno stato, dato che lo richieda. Ogni suddito può migrare sul territorio di un altro stato della Confederazione, entrare nella milizia, aspirare ai pubblici officî, salvi sempre i diritti del governo di origine. La Dieta può stabilire leggi uniformi circa la libertà della stampa, e garantire agli autori, per tutto il territorio della Confederazione, la proprietà letteraria. Spetta a lei di provvedere alle relazioni commerciali tra i diversi stati, e alla libera navigazione dei fiumi nella Germania.

Le leggi fondamentali, e i regolamenti governativi fatti dalla Dieta, non sono attuati direttamente dal potere federale su tutti i sudditi degli stati confederati, ma sono ricevuti da prima da ciascun governo, che di poi li promulga nel territorio sottoposto alla sua sovranità. I componenti la Confederazione, come tali, sono eguali in diritto, e l'obbedienza che prestano alla Dieta e l'influenza che su loro esercitano i due stati preponderanti, quali sono l'Austria e la Prussia, non altera sostanzialmente la loro sovranità interna, nè cambia per nulla il carattere legale della Confederazione. Coll'atto finale del 1820 venne stabilito, che gli stati confederati, i quali hanno possedimenti fuori della Germania, possono intraprendere la guerra contro una potenza, che non fa parte della Confederazione, indipendentemente da questa, la quale dee rimaner neutrale finchè la Dieta adunatasi in consiglio permanente non abbia riconosciuto a maggioranza di voti l'esistenza di un pericolo pel territorio della Confederazione. Da questo atto pare eziandio che risulti, che gli stati i quali non hanno possedimenti al di fuori della Confederazione, conservino la suprema facoltà di dichiarar la guerra e di conchiudere la pace, purchè la Confederazione non si trovi essa pure impegnata nelle ostilità

contro un tale stato, poichè in questo caso, nessuno può venir a patti separatamente con lui. Che se insorgesse controversia fra uno stato straniero ed uno della Confederazione, se questo domanda la mediazione della Dieta, essa esamina la questione in discorso. Se dall'esame risulta, che lo stato confederato è dalla parte del torto, la Dieta si adoprerà, onde costringerlo a recedere dalle sue pretese, rifiutando d'intervenire in suo favore, e provvedendo perchè si conservi la pace.

Che se il confederato avesse dalla sua parte il diritto, la Dieta interporrà i suoi buoni officî, perchè lo stato straniero gli dia soddisfazione. Che se si rifiutasse a ciò, la Dieta si dichiarerebbe offesa per la lesione fatta ad uno degli stati confederati, quando una tale lesione si riferisca a possedimenti che fanno parte della Confederazione, non rifiutandosi neppure dal fare la guerra per assicurare alla parte che reclama soddisfazione e sicurezza completa. Secondo l'articolo 35 dell'atto finale dell'anno 1820: « la » Confederazione Germanica ha il diritto, come potenza collet- » tiva, di dichiarare la guerra, di conchiudere la pace, di con- » trarre alleanza, e di negoziare trattati di ogni specie, purchè » tutto questo sia richiesto dal fine che è proprio di essa. »

Lo statuto fondamentale della Confederazione germanica ricevette per opera della Dieta coll'atto del 28 di giugno dell'anno 1832 alcune altre importanti modificazioni, che tendevano a frenare quello spirito di libertà, e quella smania di rivoluzioni che si erano manifestati in diversi paesi di Europa. Io non le posso trascrivere, sia per non dilungarmi troppo, sia perchè non esistendo più la Confederazione, non hanno al presente che una importanza storica. E piuttosto farò parola del come era organizzata la Dieta e votava. Io ho di già notato più sopra, che essa si componeva di tutti i plenipotenziarî che vi inviavano i diversi stati della Germania. Essa era sempre presieduta dall'Austria. Volendo però moderare l'influenza, che questa poteva esercitare sulla Dieta in forza di una tale prerogativa, venne stabilito, che ciascun membro della Confederazione potesse proporre quelle materie che vi dovevano essere discusse. Nella Confederazione, come esisteva un tempo, si può distinguere una doppia Dieta, poichè alcuni affari venivano discussi da quella che chiamavasi ordinaria; la quale deliberava quali altri affari dovevano venire decisi dalla Dieta plenaria, la quale aveva bisogno di due terzi dei voti, perchè la sua deliberazione avesse effetto legale. Erano di competenza della Dieta plenaria lo stabi-

lire le leggi fondamentali della Confederazione, le modificazioni che vi si volessero introdurre, l'ammettervi nuovi membri e gli affari religiosi. Il modo di votare della Dieta ordinaria differiva da quello che era proprio della Dieta plenaria, poichè dove nella prima l'Austria, p. es., la Prussia, la Baviera, la Sassonia ec., avevano un sol voto, nella plenaria al contrario queste potenze ne possedevano quattro, votando in questo caso gli stati, quasi in ragione di estensione e di importanza, e portando così a settanta il numero dei voti.

Diremo ora una parola in ordine all'esercizio della sovranità esterna degli stati confederati. Ognuno di essi avea la facoltà di farsi rappresentare, mediante agenti diplomatici, non solo presso i governi della Confederazione, ma altresì presso le potenze che erano straniere alla medesima.

Abbiamo di già osservato, che ciascun governo poteva contrarre alleanze con altre potenze, purchè le dette alleanze non compromettessero la sicurezza della Confederazione. Ora aggiungeremo, che sebbene le grandi potenze d'Europa avessero ambascerie presso la Dieta, ciò nulla di meno questa non avea ministri che la rappresentassero al di fuori. Solo quando vi erano affari importanti da trattare, ella eleggeva plenipotenziarî straordinarî per negoziare cogli stati stranieri.

Articolo VII.

Brevi cenni sulla nuova Confederazione del Nord dell'Alemagna.

Per poco che si rifletta a quanto ho esposto nell'articolo pre cedente in ordine alla Confederazione Germanica si vede subito che essa quale potere centrale era investita di una porzione dell sovranità interna ed esterna, che per diritto apparteneva ai di versi stati da cui era composta. I quali per conseguenza, com osserva giustamente l'Ortolan, aveano alterata una parte de loro potere sovrano interno ed esterno, sottoponendolo in no pochi casi alla direzione della Dieta federale. Ciò nonostante l'op nione pubblica in Germania si pronunziava da molti anni contr una tale Confederazione, sia perchè mancava di chi rappresentass l'elemento popolare, sia perchè veniva giudicata incapace a dar forza e unità alla grande patria tedesca, onde essere rappresen tata degnamente all'estero. Furono quindi fatti varî tentativi pe

modificarla, tentativi che abortirono specialmente in vista della gelosia della Prussia contro l'Austria, non comportando la prima che questa continuasse a esercitare quel primato su tutta la Germania, a cui ella stessa agognava. A questa causa di discordia fra le due maggiori potenze della Confederazione se ne aggiunse un'altra, che si riferiva ai Ducati dell'Holstein e dello Schlewisg, che la Prussia intendeva di incorporare a tutto suo vantaggio, mentre la sovranità loro era stata trasferita dalla Danimarca all'Austria e alla Prussia insieme. Da queste ed altre cause nacque la guerra dell'anno 1866, in cui trionfando la Prussia, dettò all'Austria vinta le condizioni di pace. Fu quindi dichiarata sciolta l'antica Confederazione Germanica, e alla Prussia riservato il diritto di fondarne una nuova, che chiamò del Nord della Germania, perchè vi erano esclusi gli stati del Sud, come la Baviera, il Baden, il Würtemberg e buona parte del Gran Ducato d'Assia, essendone esclusa quella parte della medesima che è posta al Nord del Meno, poichè questa doveva entrare nella Confederazione, che avrebbe organizzata la Prussia. Questi varî stati del Sud potevano alla loro volta unitamente all'Austria unirsi e fondare una nuova Confederazione.

La costituzione su cui si fondò la Confederazione del Nord è del giorno 25 di giugno dell'anno 1867, e abbracciò i seguenti paesi: 1.° gli Stati della Prussia compresovi il Lauenburgo; 2.° la Sassonia, e i due Mechlenburg Schwerin e Strelitz; 3.° la Sassonia-Weimar; 4.° l'Oldenburgo e il Brunswick; 5.° la Sassonia-Meininger, la Sassonia-Altenburgo e la Sassonia-Coburgo; 6.° Gotha, Anhalt, Schwarzburgo e Rudolfstadt; 7.° Londershausen, Valdeck e i due Reuss; 8.° Schaumbourg-Lippe, Lippe, Lubecca, Brema e Amburgo; 9.° quelle parti del Gran Ducato di Assia che, come ho notato più sopra, sono poste al Nord del fiume Meno. E ora dirò qualche cosa in ordine ai rapporti, da cui sono stretti i diversi membri di questa Confederazione, la quale mira a introdurre una più completa uniformità di disposizioni nei diversi stati che la compongono, onde in questo modo poterne meglio promuovere gl'interessi, e con una più stretta unione delle forze aumentarne la potenza.

In effetto fu stabilito un comune indigenato per tutto il territorio della Confederazione, come pure il libero transito delle merci da un paese in un altro della medesima. Spetta alla Confederazione prendere quelle misure che crede più utili relativamente

alla legislazione commerciale, ai pesi, alle misure, alle monete, alle dogane e alle banche. Spetta pure a lei di occuparsi dell'organizzazione di una difesa comune, e sul migliore assetto da darsi all'esercito e alla marina militare. Essa deve ben anche rivolgere le sue cure a migliorare il sistema delle strade, delle vie ferrate, delle poste e dei telegrafi. Affine poi di potere meglio promuovere gli interessi del commercio, devono formare oggetto dei suoi studî il diritto sulle obbligazioni, il diritto commerciale, cambiario e penale.

Esporrò adesso come è organizzato il potere sovrano della Confederazione. Quello legislativo viene esercitato da un consiglio federale e dal *Reichstag*, ossia dalla Dieta. Perchè le loro deliberazioni sieno valide, fa d'uopo che siano state approvate dalla maggioranza delle due camere. Trattandosi però di cose militari e di marina, se il Consiglio federale dissente, vi interviene allora il voto del *presidio* di cui farò parola in seguito, che diviene decisivo, quando si esprime pel mantenimento degli ordini esistenti. Il Consiglio federale è composto di quei rappresentanti che eleggono direttamente, e vi inviano i singoli stati. È presieduto dal Cancelliere federale. I membri di questo Consiglio votano secondo il sistema dell'antica Confederazione germanica, ed ha quarantatre voti, diciassette dei quali appartengono alla Prussia. Al contrario il Reichstag, o la Dieta, è composta dei rappresentanti del popolo, che li nomina a voto universale diretto e secreto. Ha facoltà di proporre e discutere leggi, che di poi passa al consiglio federale perchè vengano riconfermate. Riceve ed esamina le petizioni che gli vengono dirette, che di poi col suo parere rimette al cancelliere della Confederazione. La legislatura dura tre anni.

Rapporto al potere esecutivo dirò, che fino adesso era esercitato da diversi comitati, che erano composti dai delegati degli stati confederati sotto la direzione e risponsabilità del Cancelliere federale. Se non che dietro una recente proposta del signor Twesten che ottenne l'approvazione della maggioranza del Reichstag, questi comitati vennero cangiati in altrettanti ministri risponsabili, con che se si ottenne una maggiore unificazione negli stati del settentrione della Germania, si creò però una nuova difficoltà per attirare gli stati del sud ad imitare quelli del nord.

Ho fatto cenno più sopra del presidio; o della presidenza della Confederazione, *bundes præsidium*. Esso spetta al re di Prussia che rappresenta la Confederazione all'estero, fa la guerra e conchiude

la pace, può contrarre alleanze e firmare trattati. Spetta a lui convocare ogni anno il parlamento, ed il nominare gli impiegati federali. Che se i membri della Confederazione venissero meno ai loro doveri, ve li può costringere militarmente, occupando ove occorra il paese, e sequestrandone il potere politico.

Io ho discorso brevemente di questa costituzione, perchè tutto accenna che essa abbia una breve esistenza, facendosi ogni giorno più forte la tendenza nei popoli della Germania meridionale a fondersi insieme con quelli del settentrione. E quando questo avvenga, il patto federale dell'anno 1867 dovrà necessariamente modificarsi. E qui siami permessa un'osservazione. Chiunque per poco rifletta sull'antico patto federale, e lo metta a riscontro col nuovo vede subito, che questo secondo altro non è che una introduzione, e preparazione a fondere insieme i varî popoli tedeschi, per formare un solo stato possente sotto l'egemonia della Prussia, che ha di già concentrata in sè gran parte della sovranità di quegli stati, che formano la Confederazione del Nord, di modo che questa sotto molti rapporti rassomiglia a quella degli Stati Uniti dell'America del Nord, di cui parlerò in seguito.

Articolo VIII.

Della Confederazione Svizzera.

Se la Confederazione Svizzera, come fu costituita in forza dell'atto federale dell'anno 1815 componevasi di 22 cantoni, al presente, mercè di certe divisioni che subirono alcuni di questi, consta di 27. Il numero però dei voti non si aumentò col crescere dei Cantoni, non avendo che un mezzo voto quelli, che come Basilea, di uno solo che erano, ne formarono due. Lo scopo a cui essa, secondo l'antica costituzione, mirava è questo, di conservare la libertà e l'indipendenza dei membri che la componevano, e di mantenere l'ordine e la pubblica tranquillità all'interno. I Cantoni si garantivano vicendevolmente le loro costituzioni e i loro territorî. La Confederazione avea un esercito e un erario comuni, che si mantenevano colle leve di cerne, e colle contribuzioni in denaro, che proporzionatamente pagava ciascun Cantone. Per le spese militari vi era una cassa federale di guerra, la quale traeva le sue risorse dai balzelli posti sulla introduzione delle merci, balzelli che esigevano i Cantoni posti al confine per di poi

pagarli all' erario comune. La Dieta si componeva di un deputato scelto da ciascun Cantone, che ha il suo voto. Nel darlo egli si governava dietro le istruzioni che aveva ricevuto dal suo Cantone, di modo che la Dieta, come osserva l' Ortolan, in luogo di essere un' assemblea nazionale era piuttosto una riunione di agenti diplomatici. Essa si raccoglieva ogni anno successivamente a Berna, Zurigo e Lucerna, che diconsi Cantoni dirigenti. *(Vorort)*. Solo alla Dieta apparteneva la podestà di dichiarare la guerra, e firmare trattati di pace, di commercio e di alleanza colle potenze straniere. Per la validità di questi si domandavano tre quarti dei voti, mentre per tutti gli altri affari di sua pertinenza, essa decideva a maggioranza assoluta. Ciascun Cantone potea firmare trattati coll' estere potenze intorno ad oggetti economici, ovvero di polizia, ed anche capitolazioni militari.

La pubblica opinione però che si pronunziava sempre più in Europa contro queste convenzioni, che specialmente in Italia tendevano a fare forti con truppe mercenarie alcuni governi, che consideravano quale delitto un' onesta libertà, e soprattutto certi movimenti di rivolta manifestatisi nei reggimenti Svizzeri assoldati dal Governo Borbonico, offrirono occasione alla Dieta di dichiarare nel mese di giugno dell' anno 1859, che proibiva ai cittadini appartenenti ai Cantoni della Confederazione di prendere servizio militare all' estero in un' armata, che non fosse composta di truppe indigene. La Dieta proibiva inoltre agli stranieri di arruolare truppe nel territorio della Confederazione per conto di stati esteri, proibizione che risguardava altresì, e in modo speciale, i cittadini della Svizzera. Con queste disposizioni gli arruolamenti militari ricevettero una forte scossa, scossa che sarà completa, riordinata e costituita che sia la penisola, dove solo per lo innanzi con baionette straniere e mercenarie, che disonoravano il nome elvetico, si cercava di puntellare certi vacillanti troni. E quì si avverta, che il diritto che in generale competeva ai Cantoni di firmare convenzioni cogli altri stati, è di sua natura limitato, non potendo le dette convenzioni contenere cosa alcuna che si opponga al patto federale, ed ai diritti degli altri Cantoni.

Quanto è richiesto per conservare la tranquillità interna ed esterna viene ordinato dalla Dieta, la quale organizza pure le milizie, elegge il generale, lo stato maggiore ed i colonnelli che le devono comandare. Chiusa la Dieta, la direzione degli affari è affidata ad un Capo-luogo, che ne continua l' esercizio fino alla nuova

sessione. La Dieta in casi straordinarî può conferire pieni poteri al Vorort, a cui può aggiungere alcuni deputati per aiutarlo nel disbrigo degli affari. In caso di pericolo interno, od esterno, ogni Cantone può chiedere l'intervento degli altri confederati, a condizione però che ne dia parte al Vorort. Continuando il pericolo, la Dieta richiesta dal governo del Cantone prende le disposizioni che crede opportuue per superarlo.

Dopo la rivoluzione del 1830 le varie costituzioni dei Cantoni furon modificate in senso democratico. Gli sforzi però fatti per rivedere il patto federale tornarono inutili. Solo dopochè nel 1847 fu vinto il Sonderbund, si potè pensare ad una nuova costituzione, che venne promulgata dalla Dieta il giorno 12 di settembre del l'anno 1848. Essa mira a differenza dell'antica a rendere più intima l'alleanza dei Cantoni, e quindi a crescerne l'unità e la forza. Se essa pure garantisse ai Cantoni il loro territorio, e entro certi limiti altresì la loro sovranità, se essa del pari difende le loro costituzioni, e tutela la libertà e i diritti dei cittadini, si differenzia però sotto molti aspetti dall'antica. In effetto essa vuole che l'assemblea nazionale debba comporsi di un Consiglio nazionale e di un Consiglio degli stati. I deputati che si mandano al primo, sono eletti dai collegi elettorali di ciascun Cantone, che manda al Consiglio federale un deputato in ragione di ventimila anime. Il loro ufficio dura tre anni. I rappresentanti al contrario che si mandano al Consiglio degli stati, sono nominati da ogni Cantone che ne manda due. Nei Cantoni però che sono divisi, ciascuna metà ne elegge uno. L'Assemblea nazionale elegge un Consiglio federale esecutivo di sette membri, che durano tre anni nelle loro funzioni. A capo di questo Consiglio federale esecutivo vi stanno un presidente ed un vice-presidente, che devono essere eletti ogni anno dall'Assemblea federale tra i membri del consiglio. Eglino non si possono riconfermare che dopo un determinato spazio di tempo.

Nel numero degli affari che sono di competenza dei due Consigli, secondo la nuova costituzione troviamo i seguenti: il riconoscimento dei governi stranieri, e le alleanze e i trattati con questi, le convenzioni che i Cantoni conchiudono tra loro o colle potenze estere. Si avverta però, che queste convenzioni non sono sottoposte all'Assemblea federale, se non nel caso, che il Consiglio federale, o alcun Cantone reclami contro esse. Sono pure di competenza dei due Consigli le misure che si riferiscono alla sicurezza esterna, e al mantenimento dell'indipendenza e della neutralità della Sviz-

zera, la dichiarazione della guerra e la conclusione della pace, le controversie che insorgessero tra i Cantoni, posto che risguardino il diritto pubblico; i conflitti che si rapportano alla competenza, come se si trattasse di voler sapere, se un determinato affare sia di spettanza della Confederazione, o appartenga alla sovranità del Cantone. Le leggi e ordinanze federali devono essere approvate da tutti due i Consigli. All'assemblea spetta pure regolare le poste, i pedaggi e le imposizioni. Finalmente un tribunale federale, composto di undici membri triennali e di altrettanti supplenti, tutti scelti dall'Assemblea, giudica le questioni civili che sorger possono tra i Cantoni, ovvero tra questi e la Confederazione, oppure tra i Cantoni ed i privati.

Articolo IX.

Della Confederazione, ossia del Governo federale degli Stati Uniti dell'America del Nord.

Come il sistema di stati confederati differisce dallo Stato composto, ossia Governo federale supremo, non altrimenti avviene della differenza che passa fra la costituzione, che legava insieme gli stati della Germania, e quella che unisce quelli dell'America del Nord. In fatti quest'ultima, secondo il Wheaton, dal quale prendiamo quanto siamo per esporre, non solo importa una lega per la comune difesa contro la violenza interna ed esterna, ma un vero governo supremo, che comanda ai membri sovrani della Unione ed a ciascun cittadino in particolare, leggendo noi nel patto fondamentale: « averlo votato il popolo degli Stati Uniti, » affine di costituire una unione più perfetta, per istabilire la » giustizia, per garantire la domestica tranquillità, per provve» dere alla comune difesa, per contribuire al comune vantaggio, » mallevare ai cittadini degli Stati Uniti e ai loro nipoti, i bene» fici che provengono dalla libertà. » Questa costituzione, e le leggi promulgate per raggiungere i varî fini in essa proposti, e i trattati conchiusi dalla podestà federale, sono dichiarati leggi supreme della Unione, ed i giudici nel territorio di ciascuno stato confederato sono tenuti ad osservarle.

Il potere legislativo dell'Unione Americana, è conferito ad un congresso, composto di un senato, i membri del quale sono eletti dalle legislature particolari di ciascuno stato, e di una camera

dei rappresentanti, eletti dal popolo dei diversi stati. Il congresso ha il potere d'imporre tasse, di pagare i debiti, di provvedere alla difesa e integrità della Unione, di negoziar prestiti sul credito degli Stati Uniti, di regolare il commercio colle potenze straniere, coi diversi confederati e colle tribù indiane, di fissare una regola uniforme di naturalizzazione, di promulgar leggi uniformi sul fallimento doloso, di fissare i pesi e le misure, di determinare quali strade debbono essere consolari, di garantire agli autori ed agli inventori, la esclusiva proprietà delle loro opere ed invenzioni, di punire le violazioni al diritto delle genti, di dichiarar la guerra, di levare e mantenere gli eserciti di terra e di mare, di esercitar la legislazione civile e criminale nel luogo ove siede il Governo federale, come pure su tutte le fortezze, magazzini ed arsenali, tanto marittimi, che militari della Unione. Finalmente ha la facoltà di promulgar quelle leggi, che crede più opportune, affinchè tutti i poteri che la costituzione attribuisce al Governo federale, possano liberamente funzionare.

Il potere esecutivo risiede in un presidente scelto dagli elettori di ciascuno stato, i quali alla loro volta vengono nominati nel modo che meglio piacerà al corpo legislativo di determinare.

Il potere giudiziario si esercita in tutti quei casi, che possono riferirsi alla interpretazione della costituzione, delle leggi e dei trattati stipulati dall' Unione. Esso risiede in una corte suprema, ed in alcuni altri tribunali inferiori stabiliti dal Congresso. Tutti i tribunali federali hanno il diritto di esaminare le leggi votate, tanto dal Congresso federale, che dai corpi legislativi dei singoli stati dell' Unione, e di giudicare del loro valore. Il potere giudiziario decide altresì le controversie che risguardano gli agenti diplomatici ed i consoli, pronunzia la sua sentenza sui varî casi di giurisdizione marittima, sulle questioni che interessano gli Stati Uniti, su quelle che sorgon fra loro, oppure tra gli stati e i cittadini di un altro stato, tra i cittadini del medesimo stato, che reclamassero beni stabili, che fossero stati loro concessi da parte di altri governi. Finalmente ha facoltà di sentenziare sui litigi che possono nascere tra uno stato confederato ed uno straniero.

Al presidente ed al senato spetta la facoltà esclusivamente di conchiuder trattati, mentre nessun governo dell' Unione può contrar da sè alleanze cogli stati confederati, colle potenze estere, non batter moneta, non mettere in circolazione biglietti di credito, dovendo, per soddisfare ai proprî impegni, usare oro ed argento.

È pure tolto ad ogni singolo governo dell'Unione il potere di conferire titoli di nobiltà, e di por balzelli sulla introduzione, o sul trasporto delle merci, se questi non sono necessarî. Nessuno stato può senza il consenso del Congresso levare e mantenere presso di sè milizie di terra e di mare, molto meno poi fare la guerra per conto proprio, quando non sia minacciato da grave pericolo. L'Unione alla sua volta garantisce agli stati che la compongono una forma di governo repubblicana, obbligandosi inoltre di proteggerne il territorio da qualsivoglia invasione.

Articolo X.

Degli Stati mezzo-Sovrani e Protetti.

Da quanto abbiamo discorso all'articolo terzo di questo capo si vede, non potersi ammettere nel diritto razionale delle genti, l'antica divisione degli stati o nazioni in sovrani e non sovrani, poichè questa divisione, come nota il Baroli « è in manifesta con» traddizione colla nota essenziale al concetto di nazione, non » potendosi risguardare come nazioni quelle, che non sono libere, » ossia quelle la cui sovranità non è indipendente, di modo che » mancano propriamente di una sovranità. Se adunque una nazione » si mette con un'altra nella giuridica relazione di sommissione, » perde la sua qualità, coll'avere perduta la sua suprema au» torità. »[1] Essa diviene quindi provincia dello stato a cui si sottomise, e che a sè la unisce.

Quello che la ragione trova assurdo, bene spesso non è tale dinanzi alla diplomazia, così ricca di espedienti nel travisare la natura delle cose, e nel nascondere le sue vere ed egoistiche intenzioni. Infatti noi troviamo nel diritto positivo delle genti in Europa, altri stati essere veramente sovrani, mentre altri vengono detti mezzo-sovrani. Nel novero di questi vengono tutti quelli che non possono esercitare uno, o più diritti inerenti alla sovranità, senza dipendere da un altro stato, che assume il titolo di protettore, onde difenderne l'indipendenza, che colle sole loro forze non varrebbero a mantenere. Con che esso ottiene, che lo stato protetto, tanto nella sua politica estera, che in quella che si riferisce all'interno, si conformi a quella che lo stato protettore crede più consentanea ai suoi interessi. E qui si noti,

[1] *Dir. Pub. Est* vol. V, p. 57.

che una tale dipendenza si fa d'ordinario maggiormente sentire nello esercizio di quei diritti, che più da vicino si riferiscono alla sovranità, considerata nei suoi rapporti giudirici con altre potenze, rimanendogli per lo più una certa libertà di amministrarsi all'interno come più gli piace. Infatti noi vediamo, che questi stati per l'ordinario non hanno che una capacità limitata di contrarre rapporti, e di stipulare trattati colle estere potenze, capacità che cammina di pari passo col maggiore, o minore grado di subordinazione che venne loro imposta. Non si può quindi nulla stabilire *a priori* sulla maggiore, o minore libertà di cui godono, venendo questa fissata da speciali convenzioni ed usi che conviene consultare, ogni qualvolta si voglia giudicare del grado d'indipendenza che loro è rimasta.

La esistenza di questi mezzi stati mezzo-sovrani e protetti non solo si fonda sulla loro debolezza, ma benanche è in gran parte l'opera della gelosia delle varie potenze fra loro, che non permettono ad un'altra d'ingrandirsi di soverchio, incorporando a sè le provincie limitrofe, oppure quelle che per la posizione loro geografica, hanno una grande importanza militare, nè d'altra parte possono a questa impedire di esercitare su di esse una grande influenza, attesa la debolezza loro.

I principali stati mezzo-sovrani sono: 1° La repubblica di Cracovia, che deve la sua esistenza al Congresso di Vienna. Essa era posta sotto la protezione delle tre grandi potenze del Nord, le quali dopo di avere iniquamente distrutta, e partitasi l'infelice Polonia, fecero scomparire, contro ogni diritto, pochi anni or sono, questo ultimo vestigio della grandezza polacca, incorporandolo alla Monarchia Austriaca. 2° Gli Stati Uniti delle Isole Ionie. Anche questi sono un prodotto del Congresso di Vienna. Posti sotto l'alta protezione della grande Brettagna, questa col consenso delle altre potenze dichiarò, avanti qualche anno, volere cessare il suo protettorato, dando ai cittadini delle Isole Ionie piena facoltà di unirsi al regno della Grecia, come fecero in realtà. 3° Vengono di poi i principati di Moldavia, Valacchia e Servia, sottomessi alla supremazia della Sublime Porta, e posti sotto la protezione della Russia in forza di varî trattati, che furono confermati da quello di Adrianopoli stipulato nell'anno 1829. Se non che in forza del Congresso di Parigi dello anno 1856, queste convenzioni vennero modificate in questo senso, che i Principati di Moldavia e Valacchia rimanessero bensì sotto la supremazia della Porta, ma nessuna altra potenza vi godesse

di una esclusiva protezione, ma questa collettivamente si esercitasse dalle potenze segnatarie del trattato di Parigi. 4° La repubblica di Poglizza in Dalmazia, posta sotto il protettorato dell'Austria. 5° L'Egitto, che dirimpetto alla Porta Ottomanna, si trova in una condizione speciale, e sotto certi aspetti differente da quella in cui si trovano i Principati Danubiani.

I tentativi fatti da Mehemet-Alì di rendersi indipendente dalla Sublime Porta, e di sottomettere alla sua dominazione le limitrofe provincie, destarono la gelosia di alcuni fra i governi di Europa, e sopratutto dell'Inghilterra, che poco curandosi dell'umanità, quando sono in compromesso i suoi interessi, si studiò fino ai nostri giorni ad ogni costo di mantenere l'integrità dell'impero turco. Volendo pertanto mettere un freno all'ambizione del Vicerè di Egitto, in Londra ai 15 di Luglio dell'anno 1840 fu firmata una convenzione, a cui poscia aderì anche la Porta. Mercè di questa furono regolati i rapporti giuridici fra Mehemet-Alì ed il Sultano. Fu quindi convenuto, che l'amministrazione del pascialato di Egitto restasse a Mehemet-Alì, e ai suoi discendenti, mediante il pagamento di un annuo tributo. La linea di successione fu stabilito da principio che fosse la collaterale. Se non che il presente Vice-rè di Egitto ha potuto ottenere, non è molto tempo, dal sultano, che alla linea collaterale venisse sostituita la linea diretta. Ma a differenza di altri stati mezzo-sovrani, ogni legge promulgata per l'Impero Ottomanno, dovesse valere altresì per lo Egitto, e le stesse sue forze di terra e di mare dovessero considerarsi come parti dello esercito e della flotta turca. Finalmente fu stabilito, che non potessero levarsi che quelle imposizioni, che erano legalmente nel paese introdotte.

Articolo XI.

Delle Servitù Internazionali, come diminuzioni di sovranità.

Non solo la protezione, che uno stato più forte accorda ad uno stato più debole, torna bene spesso a danno della sovranità di questo, che ne riceve una limitazione, ma anche le servitù internazionali impediscono di sovente il pieno esercizio dei diritti sovrani. Infatti osserva sapientemente il professore Heffter, che gli stati essendo di loro natura destinati a svilupparsi gli uni accanto degli altri, i rapporti che da questo contatto ne nascono,

portano seco alcune restrizioni nell'esercizio del potere sovrano, restrizioni alle quali nessun di essi può sottrarsi, senza offendere l'ordine stabilito delle cose ed i principî di buon vicinato.[1] Queste restrizioni chiamansi servitù pubbliche, che possono essere naturali, oppure positive. Nel numero delle prime si comprendono l'obbligazione di ricevere le acque che scolano naturalmente da un territorio limitrofo, la proibizione di costruire sulla sponda dei fiumi lavori che ne deviano il corso, o lo rigettano sulla riva opposta, ed in generale sono vietate tutte quelle opere, che possono portar danno allo stato vicino, poichè come riflette il nostro Lampredi, presumesi che gli stati limitrofi abbiano occupato i loro territorî quali la natura loro li presentò, con che resta loro vietato di deteriorarli con danno dell'altro. Dite altrettanto delle vie di comunicazione per terra e per acqua, appartenenti ad uno stato, delle quali una estera potenza avesse un assoluto bisogno, onde ritirare il necessario pel suo sostentamento. Chi le ne vietasse il pacifico uso, costui ne offenderebbe i diritti. Che se si trattasse, che queste vie di comunicazione sono soltanto utili per avvantaggiare i suoi commercî, in questo caso proibendone l'uso pacifico, opererebbe poco amichevolmente verso la nazione che volesse profittarne, ma non ingiustamente.

Le servitù pubbliche positive sono quelle, che vengono consentite liberamente da uno stato sovrano a favore di un'altra potenza. Se esse limitano l'esercizio di alcuni diritti transitivi che sono proprî della sovranità, tale limitazione però non potrà mai portare a questa un sostanziale nocumento, poichè in questo caso la convenzione sarebbe nulla, importando la distruzione dello stato, il che non è mai permesso, come meglio vedremo in seguito. Nella categoria delle servitù, che non alterano essenzialmente la sovranità, devesi annoverare quella, con cui un popolo si obbliga di non portare al di là di una certa forza il suo esercito di terra e di mare, oppure promette di non conchiudere alleanze con una determinata potenza, o di non inviare a questa ambasciatori. E in questa classe devonsi pure collocare quelle servitù provenienti da convenzioni, in forza delle quali uno stato si obbliga verso di un altro stato a vendergli, o a comprare da lui in certe epoche determinate, alcuni oggetti indispensabili alla vita. E qui si avverta, che vi sono servitù che possono tornare a vantaggio di semplici privati. Di esse ne abbiamo un esempio nell'antica Confederazione Germanica, la quale

[1] Il *Dir. Inter. Pub. dell'Europa*, § 43.

concesse alla famiglia Thurn e Taxis il diritto relativo alle poste in tutta l'estensione del territorio federale. Non potendo esporre dettagliatamente le singole specie di servitù pubbliche osserveremo in generale, che esse tendono talvolta a far godere ad uno stato straniero certi diritti sul territorio di un altro stato, mentre tale altra possono privare un principe dell'esercizio di alcuni altri diritti sullo stesso suo territorio. Abbiamo un esempio di ciò, sì nel diritto di guarnigione, che può competere ad un governo, in ordine ad una fortezza che appartiene ad un'altra nazione, come in quelle di passaggio delle sue truppe sul territorio di un altro stato.

Diremo ancora, che la distinzione che le leggi civili fanno fra servitù positive e servitù negative, vale altresì pel diritto internazionale. Fra le servitù negative si annovera la proibizione di costruir fortezze, e di tenere un corpo di soldati in vicinanza di un'altro stato così numeroso, che sembrasse minacciarne la sicurezza. Queste servitù, sebbene debbano rispettarsi, non possono però mai esagerarsi fino al punto da annientare l'indipendenza di uno stato che le deve sopportare, essendo tale indipendenza un diritto di sua natura inalienabile, contro cui nessuno vi può attentare, come meglio vedremo in seguito.

Le servitù pubbliche se, come abbiamo detto, possono nascere in forza di trattati, possono avere vita altresì per via di un uso immemorabile. Il solo possesso però non basta, affinchè una nazione autonoma le debba tollerare, potendo a ragione domandare, che si producano i titoli che lo giustificano. Che se questi titoli non fossero abbastanza chiari e convincenti, sussistendo il dubbio, devesi giudicare in favore della libertà, non potendosi ragionevolmente presumere, senza prove in contrario, che un popolo abbia voluto, anche solo in parte, alienarla a favore di un altro. I trattati che danno origine alle servitù internazionali, devonsi interpretare secondo il senso chiaro e rigoroso delle parole, che vi furono impiegate, dovendosi, secondo il signor Heffter, che discute con qualche ampiezza questa dottrina, ammettere, quando vi ha incertezza, un diritto minore a preferenza di un maggiore. L'uso immemorabile si stabilisce mediante un godimento costante ed uniforme, giusta la sentenza che dice « tantum præscriptum, quantum possessum. » Nascendo qualche dubbio, lo stato che deve tollerare sul suo territorio l'esercizio di un tale diritto, potrà esso pure usarne, a meno che il diritto concesso non sia di sua natura esclusivo. Osservisi ancora, che l'esercizio di questi diritti

deve aver luogo in modo, da portare al principe che è tenuto a sopportarlo, il minore pregiudizio possibile.

Ogni servitù viene risguardata come un diritto reale permanente, tanto per rapporto allo stato che la deve sopportare, che in ordine a quello in favore del quale viene concessa. Essa si trasmette attivamente e passivamente ai successori ed eredi del potere sovrano. Traendo la sua origine da trattati, questi, al pari di ogni altra convenzione internazionale, devono essere forniti di tutti i requisiti, che in generale si domandano per divenire obbligatori. E come comincia col mezzo di essi, così termina secondo quelle stesse norme, dietro cui i trattati perdono il valore loro. Anche l'abbandono e l'espressa rinunzia, pongono fine alle servitù pubbliche.

Articolo XII.

Gli Stati, le Nazioni e le Confederazioni, che risultano dall'unioni di più Stati, sono soggetti di diritto.

Dalla nozione che abbiamo dato sì dello stato, che della nazione risulta, che l'uno e l'altra importano, che un certo numero d'uomini e di famiglie si fissino in un paese, e si sottomettano alla direzione di un capo, per poter meglio con forze unite attendere alla difesa dei loro diritti, e a promuovere più facilmente la loro perfezione. Gli elementi adunque, da cui risultano gli stati e le nazioni, sono gl'individui umani e le famiglie, e poichè sì quelli che queste sono soggetti di diritto, tale dovrà essere altresì lo stato che di essi si compone, che in riguardo a loro ha ragione di tutto. Ora il tutto non può avere natura diversa da quella delle parti, le quali essendo capaci di diritti, tale sarà esso pure. Molto più che le persone fisiche e le famiglie adunandosi in società, non perdono alcuna proprietà ad esse connaturale, che anzi con questo atto si mettono in condizione di potere meglio sviluppare e perfezionare le loro attività, che nello stato estra-sociale rimarrebbero assai imperfette. Come dall'unione dell'uomo e della donna nasce la società coniugale, come dalla procreazione dei figliuoli sorge la società di famiglia, e l'una e l'altra si presentano quali nuovi soggetti di diritti e di doveri incontrastabili; non altrimenti avviene, allorchè più individui e famiglie si adunano e si sottomettono ad un capo, affine di potere con un maggior capitale di

forze meglio provvedere alla loro sicurezza e al loro ben essere. Da questa unione sorge una speciale società, che considerata nei suoi rapporti con altre di simile genere, ha certamente i suoi diritti e i suoi doveri.

Se le nazioni, diremo col Baroli, « non fossero soggetti di diritti, ne conseguirebbe necessariamente, che le persone fisiche » dalla cui riunione risultano le nazioni.... cesserebbero di essere » persone, giacchè non sarebbero più soggetti di diritti, lo che è » assurdo e involge contraddizione, in quanto che come individui, » essendo sempre, sebbene vivano nello stato, enti ragionevoli e » praticamente liberi, continuerebbero ad essere soggetti di diritto, » e come membri dello stato, cesserebbero di esserlo, quantunque a fronte di questa loro qualità, continuino ad essere enti » ragionevoli e praticamente liberi, lo che li costituisce necessariamente soggetti di diritto. » Quello che abbiamo detto in ordine agli stati e alle nazioni, vale altresì per le confederazioni, poichè se quelli sono soggetti capaci di diritto, lo devono essere queste altresì, poichè altro non sono, che una unione di persone collettive dotate tutte di capacità giuridica.

Articolo XIII.

Delle condizioni che si richiedono, affinchè si possa tra le nazioni attivare il diritto.

Ho osservato in altro luogo, che secondo il Rosmini il diritto importa una facoltà che ha l'uomo di fare, o patire alcuna cosa a sè utile, protetta dalla legge morale, che impone agli altri l'obbligo di rispettarla. Affinchè pertanto esista il diritto, non basta che vi sia nell'uomo la facoltà di operare e di patire, ma bisogna che questa facoltà sia protetta dalla legge, che agli altri ne comanda il rispetto. Se dunque un individuo si trovasse solo su questa terra, non essendovi chi ha il dovere di rispettare la sua attività, questa non sarebbe più che un semplice fatto, privo della dignità inerente al diritto. Come adunque per l'esistenza del diritto individuale si domanda, che almeno due uomini esistano su di questa terra, altrettanto deve dirsi in ordine alla realizzazione del diritto internazionale, che resterebbe sempre nello stato di potenzialità, quando non esistessero più stati sul nostro globo.

Se non che questa condizione da sè sola non pare bastare alla piena attuazione del diritto. Infatti dato pure, che sul nostro globo esistessero più individui, se fosse l'uno separato dall'altro da tale e tanta distanza, da divenire moralmente impossibile un contatto e un influsso tra loro, in tali individui si darebbero bensì diritti possibili, ma non reali, poichè mancherebbe la morale probabilità di dovere rispettare le loro attività. Altrettanto dicasi in ordine al diritto razionale delle genti, che non potrebbe venire tradotto all'atto, se più stati non esistessero, nè avessero dei contatti e dei rapporti tra loro. Quindi il dotto professore Baroli dopo di avere detto, che si domanda l'esistenza di più stati per potere concepire l'idea dei diritti che loro appartengono, tosto soggiunge: « Ma ciò non basta ad indurre eziandio negli stati il » diritto al pratico loro esercizio, richiedendosi a tale effetto un » contatto, un reciproco influsso, una scambievole relazione delle » nazioni fra loro, imperocchè senza la obiettiva verificazione di » siffatta condizione, i diritti delle nazioni fra loro saranno pos- » sibili, ma non reali, competeranno loro in astratto, ma non » praticamente, essendo impossibile in questa ipotesi, che si pre- » senti praticamente il caso in cui siano autorizzate ad eserci- » tarli. » [1]

Articolo XIV.

Esistenza del diritto internazionale filosofico.

Le osservazioni che abbiamo esposte all'articolo XI di questo capo per dimostrare, che gli stati e le nazioni sono soggetti veramente capaci di diritti, e quanto abbiamo detto nell'articolo precedente, in ordine alle condizioni richieste, affinchè il diritto si possa attivare tra loro, tutto questo basta per provare l'esistenza di un diritto razionale delle genti. Infatti se gli stati non sono che persone morali, che al pari delle persone fisiche possiedono dei diritti originarî, e mediante alcune azioni da loro poste, possono venire altresì in possesso dei diritti acquisiti, se questi diritti si conoscono mediante l'opera della ragione, prescindendo da qualsivoglia autorità che li manifesti, se la ragione insegna che questi diritti importano negli altri stati il sacro dovere di rispettarli, se l'esperienza mostra che si danno non solo più stati, ma

[1] *Dir. Pubb. Est.*, Vol. V, pag. 66.

che questi sono ben anco in rapporti stretti tra loro, tutto ciò è più che sufficiente, perchè possiamo con tutta verità conchiudere, all'esistenza del diritto internazionale filosofico.

Diciamo ancora, che se la legge civile, che regola le azioni dei cittadini di uno stato, non si potrebbe spiegare, nè potrebbe avere di per sè forza obbligatoria, ove non fosse preceduta dal diritto razionale individuale su cui deve modellarsi, egualmente accadrebbe del diritto positivo europeo, che regola tra loro i rapporti giuridici degli stati mediante le convenzioni conchiuse, se non precedesse un diritto internazionale filosofico, che deve servire di tipo dietro il quale stendere tali trattati. Questo diritto eterno ed inviolabile è reclamato dal debole contro il forte, di esso come di norma usa la mente per giudicare dei trattati che fra loro stipulano le nazioni, di esso si vale per portare sentenza sulle controversie che tra loro insorgono, di esso cercano vestire le loro ingiuste pretese i sovrani più possenti, ben sapendo, che l'umanità si rivolterebbe contro di loro, quando in tutta la sua bruttura le si presentasse l'ingiustizia. E perchè mai in ogni tempo e in ogni luogo si levarono a cielo certe azioni dei principi, mentre altre si vituperarono altamente, se alla mente degli uomini non risplendesse l'idea della giustizia, che imperiosamente domanda, che ad ognuno si dia il suo? Allorchè le tre grandi potenze del Nord distrussero, e si partirono l'infelice e generosa Polonia, se pel momento l'opinione pubblica in Europa parve restare indifferente alla consumazione di tanto misfatto, non passò però molto tempo, che una voce di riprovazione si levò da un capo all'altro d'Europa, e questa voce perdura, e perdurerà finchè non siasi riparato a tanto delitto. E quando non molti anni dopo, l'Austria e la Francia si accordarono per fare altrettanto della repubblica di Venezia, non vi fu cuore onesto, che non riprovasse la consumazione di sì iniquo attentato, e l'Italia sopra a tutto non si quietò fino che non le fu ridato quanto le apparteneva.

Ora noi diciamo, che questi ripetuti e solenni giudizi di condanna sarebbero inesplicabili, quando non esistesse un diritto, che come è norma ai privati, così lo è altresì alle nazioni. Epperò diceva sapientemente al nostro proposito il Casanova che « Il di-
« ritto. . . . esiste così pei singoli uomini, come per gli uomini
« che agiscono collettivamente; così per gl'individui, come per
« le società. Per gli uni e per le altre vi hanno necessità morali
« di azione e di reazione; la ragione soffre, quando sono violate,

» rimane paga quando le vede soddisfatte. Senza dubbio le na-
» zioni sono indipendenti; non riconoscono nè legislatura che san-
» cisca le regole della condotta, nè giurisdizione incaricata di pro-
» nunziare sulle loro controversie, nè forza superiore che possa
» costringerle ad eseguire la sentenza, tramutando in necessità di
» fatto, la necessità morale di diritto. Senza dubbio nel caso di
» conflitto, poichè tornarono vane le vie di conciliazione, a de-
» cidere la lite altro mezzo non avanza fuorchè la guerra. . . .
» Ma non perciò sussistono meno le verità eterne del diritto, ve-
» rità che le nazioni invocano a gara nei loro manifesti. »[1]

Articolo XV.

Quale sia il soggetto dei diritti appartenenti alle nazioni.

Se noi consideriamo la natura della società civile, ci viene facilmente fatto di scorgere, che essa solo allora comincia ad esistere, che è retta e governata da un capo, sia questa persona fisica, oppure morale, poco importa, capo che ne assume quasi in sè tutte le forze, onde poterle meglio indirizzare al conseguimento del fine, che si sono proposti gli uomini associandosi fra loro. Nè questo ancora basta. Poichè ogni consorzio politico ha diritti da fare rispettare in faccia agli altri stati, e doveri da compiere inverso di questi, quando non si voglia cadere nella confusione e nella anarchia, e renderli impossibili, sarà pure d'uopo che vi sia chi rappresenti e attivi quelli e questi di rimpetto alle potenze estere, molto più che senza ciò, non si potrebbero convenientemente coltivare quei molteplici rapporti che hanno tra loro le nazioni, rapporti che con sommo comune vantaggio si vanno aumentando col crescere della civiltà e dei commerci.

Ora chi sarà questo soggetto tanto necessario, che è incaricato dei diritti e dei doveri della nazione, se non è il sovrano? In lui solo si trovano infatti come personificati e quelli e questi, molto più che i diritti che spettano ad uno stato nelle sue relazioni cogli altri, non sono già diritti che competano ai singoli cittadini, ma solo allo insieme dei medesimi, che venendo mediante un capo a cui obbediscono riuniti e quasi unificati, a questo modo formano una persona morale. Oltre di che, se alla sovranità spetta fissare le norme secondo le quali i cittadini devono regolare le

[1] Del *Dir. Inter.*, Vol. I, pag. 36.

loro azioni, se ad essa pure appartiene modificarne i diritti, onde la coesistenza divenga possibile, se di lei è proprio punire chi offende l'altrui diritto, se nessuno le contrasta il potere di precisare, e imporre ai sudditi i mezzi che crede utili o indispensabili, affinchè lo stato raggiunga il suo fine, ad essa apparterà altresì il diritto di determinare quali rapporti voglia conservare colle altre nazioni, esigendo da queste la perfetta osservanza di quanto le devono, essendo tutto questo di un'estrema importanza pel prosperare della società, e per l'ottenimento del suo fine.

Epperò i sudditi di uno stato, posto che siano stati offesi da quelli di un altro stato, non potranno farsi giustizia da sè, ma dovranno dimandarla ai loro magistrati, postochè il colpevole si trovi entro i confini dello stato; che se potè fuggire dovranno ricorrere al loro principe, affinchè questi si rivolga al sovrano, che è proprio degli offensori, e ne dimandi e ne ottenga la conveniente riparazione. In somma, se è proprio della sovranità l'esercizio dei diritti e dei doveri intransitivi e interni, sarà proprio di essa eziandio l'esercizio dei diritti e dei doveri transitivi ed esterni, che si riferiscono agli altri stati, non potendo queste due classi di diritti e di doveri, dividersi e conferirsi a due diversi soggetti, senza perturbare il buon andamento della società.

Articolo XVI.

Della sovranità di un nuovo stato che sorge, e di alcune questioni relative ai cangiamenti a cui può soggiacere uno antico.

Quanto abbiamo detto nel precedente articolo, vale altresì per un nuovo stato, che oltre avere gli elementi necessarî per esistere quale persona collettiva, autonoma e indipendente, fosse oltre a ciò sorto nei modi voluti dal diritto. Non vi ha dubbio, che al capo del medesimo non appartenga l'esercizio dei diritti e doveri sovrani tanto intransitivi ed interni, che dei transitivi ed esterni. Ed è certo del pari, che egli può pretendere di essere riconosciuto come tale dagli altri stati, che devono il nuovo sovrano che lo rappresenta rispettare come un loro pari. E qui osserverò col professore Heffter, che se gli usi e le convenienze politiche richiedono, che si faccia nota la mutazione avvenuta in un regno alle nazioni amiche, altrettanto mi pare debba farsi quando legalmente sorge un nuovo stato. E come all'occasione di un cangia-

mento in un regno, si unisce la notizia di un nuovo stato di cose alla promessa di serbare gli amichevoli rapporti di prima, esprimendo in pari tempo il desiderio di venire ricambiati, così chi regge il nuovo stato farà nota la sua volontà all' estere potenze di contrarre con esse relazioni amichevoli, chiedendo che alla loro volta facciano altrettanto verso di lui, essendo questi mutui rapporti di una estrema importanza pel prosperare delle civili società. Che se il nuovo stato dovesse la sua esistenza alla rivoluzione, come avvenne nel Belgio, in questo caso sembra a noi doversi distinguere. Se essa è l' opera della grande maggioranza del popolo, che trovandosi oppresso ed offeso nei suoi più vitali interessi e diritti, dopo di avere inutilmente tentato le vie pacifiche, affinchè si facesse giustizia ai suoi richiami, è ricorso alla forza per ottenerla, e disfarsi del suo oppressore, in questo caso la rivoluzione essendo legittima, noi crediamo che il nuovo stato possa pretendere di venire riconosciuto come tale.

Laonde diceva benissimo il nostro Casanova, che ogni governo che è riconosciuto ed obbedito da una nazione, ha diritto di « essere considerato e trattato come un governo legittimo. Le potenze straniere non avendo qualità per giudicare sul merito del patto esclusivamente domestico del quale è il risultato, debbono vedere nell' obbedienza generale la prova esterna. . . . . in ciò che le concerne, della legittimità di quel governo. Ma per contro qualunque potenza straniera rimane giudice assoluta nella questione di sapere, se un governo sia, o non sia. . . . riconosciuto ed obbedito dalla nazione che intende rappresentare. Questo diritto non saprebbe giustamente contendersi alle potenze straniere, giacchè trovandosi esposte a dover contrattare col governo di cui si parla, hanno interesse di conoscere la persona colla quale contrattano, e di vedere se possa validamente obbligarsi. Per la stessa ragione, ogni potenza straniera è in diritto di decidere nel proprio interesse, quale specie di relazioni voglia avere con siffatto governo . . . se semplici relazioni commerciali ovvero ben anco politiche. »[1]

Dopo quanto ho detto più sopra in ordine ad un governo che sorge da una rivoluzione, la quale è opera della maggioranza di un popolo offeso nei suoi diritti, non mi diffonderò nel dimostrare, che un tale governo per potersi dire legittimo in ordine alla sua origine non solo deve essere riconosciuto ed obbedito dalla na-

[1] Del *Dir. Inter.* vol. I, pag. 105.

zione, ma non deve con questa sua esistenza essere causa di offesa ai diritti degli altri. Che se ciò avesse avuto luogo, tale offesa deve cessare, o chi venne danneggiato nei suoi interessi, rinunziare alla riparazione della ingiustizia. E notisi, che noi parliamo di una ingiustizia che veramente sia tale, e non quale sogliono predicare certi principi, i quali dopo avere sgovernato e manomesso i diritti e gli interessi dei sudditi, gridano subito alla fellonia, se questi non vogliono più averli per reggitori. Avvertiamo ancora, che se il sovrano contro cui si è rivoltata una, o più provincie, di cui si componeva la monarchia che reggeva, o una buona parte del suo popolo, avesse ancora certo nerbo di forze, e con queste cercasse di ristabilire l'antico ordine di cose, le potenze straniere non hanno alcun dovere di riconoscere il nuovo stato che è per sorgere, nè di entrare in relazione con lui, fiuchè dura la lotta, e vi è probabilità che il principe possa ricuperare i primitivi diritti. Tutto al più possono venire consigliate dai loro interessi ad aprire nuove relazioni commerciali, o a continuare quelle che esistevano prima, per quanto lo comporta lo stato di guerra. Ma non solo le potenze estere, che sono straniere al litigio, non hanno, come abbiamo osservato più sopra, alcun diritto di giudicare sulla giustizia del medesimo, ma non possono nemmeno decidere, se l'ammettere il nuovo stato importa offesa ai diritti relativi di un terzo, che esistevano prima, essendo questo tale affare, che non le riguarda. Per esse, dice il professore Heffter, quì non si tratta che di un avvenimento, che la politica e la morale possono consigliare che si riconosca, oppure no.

La questione al contrario diviene di diritto pubblico interno, allorchè si parla di più provincie, che fino allora erano riunite sotto uno scettro comune, e ora se ne vogliono separare, ovvero della maggior parte di un popolo, che vuole cacciare il suo principe, e secondo i principî di questo diritto deve giudicarsi chi delle due parti contendenti abbia ragione, e chi abbia torto. Solo nel caso in cui alcune delle potenze straniere avessero nei modi, e entro i limiti voluti dal diritto, garantito la conservazione dello stato quale era prima, o alla conservazione del medesimo fossero direttamente e legittimamente interessate, solo in questo caso, io diceva, elleno potrebbero intervenire per comporre la questione.

Ad ogni modo se si presenta uno stato, il quale cangiò solo la sua dinastia, o la forma di governo, questo sottentra in tutti i diritti e doveri che appartenevano al vecchio. Sarà quindi te-

nuto di osservare i trattati esistenti, e di soddisfare ai debiti che stavano di già a carico della nazione, poichè nè la dinastia, nè la forma di reggimento sono tali cose, che alterino essenzialmente una comunanza politica. Poco importa, dice il Grozio, come un popolo è governato.... Il popolo Romano è il medesimo sotto i re, i consoli, e gli imperatori. Perseverando pertanto essa in ordine alla sostanza ad essere quello che era prima, dovrà continuare a soddisfare agli impegni che avesse precedentemente contratti. E un tale governo se deve pagare i debiti, sottentra in tutti i diritti, crediti e beni che erano di ragione del primo.

Che se al contrario, diremo col Wheaton, l'antico ordine di cose venisse ristabilito, i beni pubblici e privati che non fossero stati definitivamente nè confiscati, nè venduti, tornano immediatamente al primitivo proprietario. Ma se il demanio nazionale fosse stato alienato dal nuovo governo, ed altrettanto avesse fatto coi beni di alcuni privati cittadini, dopo di averli confiscati, la questione relativa ai diritti di proprietà provenienti da tale alienazione diviene difficile a sciogliersi. Volendone fare un cenno, noteremo col citato autore, che in generale il sovrano, sebbene sia legittimo, non può senza un' espressa autorizzazione delle leggi dello stato, alienare in vantaggio dei suoi sudditi il pubblico demanio. Che se si tratta di transazioni internazionali, in cui estere potenze, o i loro sudditi sono interessati, una tale facoltà di alienare i beni dello stato può ritenersi come inchiusa nel diritto di stipulare trattati. Ciò posto, se una estera potenza, o i sudditi di questa, firmarono una convenzione col governo di fatto riconosciuto dal consenso della nazione per l'acquisto mediante un conveniente prezzo dei beni pubblici, ovvero dei privati legittimamente confiscati a vantaggio dello stato, il sovrano ristaurato deve ritenere validi gli atti di un tale governo. Che se invece tali alienazioni dei beni pubblici, o privati, avessero avuto luogo a tutto vantaggio dei sudditi dello stato, poichè il governo cessato non poteva disporne a questo modo, esse possono venire annullate dal principe ristaurato, se ciò crede conforme al bene del suo popolo, purchè ricompensi gli acquirenti delle migliorie, che avessero fatto rapporto a questi beni durante il tempo che li hanno posseduti.

Nel caso poi che lo stato avesse ricevuto dai cittadini il prezzo dei beni pubblici alienati, o dei beni privati confiscati, tali alienazioni possono venire confermate, purchè trattandosi di beni pri-

vati, gli antichi proprietarî vengano indennizzati a carico del pubblico erario delle perdite sofferte, come avvenne pei beni dei fuorusciti francesi ai tempi della rivoluzione; non essendo questa misura nella sostanza contraria al diritto, e venendo essa richiesta da una sana politica, che deve impedire più che può gli sconvolgimenti e le perturbazioni allo interno dello stato, sconvolgimenti e perturbazioni che facilmente potrebbero nascere, se dopo tanti anni di possesso e di miglioramenti, dovessero tutto ad un tratto i nuovi proprietarî venire spogliati dei loro beni, per poterli ritornare a chi ne era prima padrone.

Facciamo ora un'altra ipotesi. Supponiamo cioè che lo stato in forza di una legittima rivoluzione siasi diviso, e quindi non più uno, ma due sieno gli stati esistenti. In questo caso diciamo, che i capi di questi due stati possiedono e rappresentano i diritti e doveri di due distinte e indipendenti sovranità, e che ciascuno in proporzione della sua popolazione, della ricchezza e dei vantaggi che avesse tratto dall'antico ordine di cose, deve assumersi una parte degli oneri contratti in comune. Che se una qualche convenzione firmata con un'estera potenza avesse principalmente risguardato il nuovo stato, che allora non era che semplice provincia, e questa convenzione conservasse anche nel nuovo ordine di cose la sua ragione di esistere, e si potesse osservare senza grandi difficoltà, questa convenzione, a quanto ci sembra, serba il suo valore giuridico, e dovrà essere nelle sue disposizioni attivata, posto che al momento che fu firmata, almeno tacitamente vi abbia acconsentito.

Termineremo l'esposizione di questa dottrina osservando col signor Heffter, che l'apparire di un nuovo stato sulla scena politica, non dipende in alcun modo dal riconoscimento delle estere potenze, compiendosi di pieno diritto il giorno in cui legittimamente comincia ad esistere. Solo le convenienze politiche determinano i governi a riconoscere i nuovi stati, e a stringere rapporti con loro. Il riconoscimento da parte di essi, se conferma ciò che esiste legalmente, non può però avere forza di mutare la sostanza delle cose, e quindi che sia conforme al diritto ciò che a questo si oppone, non ostante che esso importi sempre l'ammissione di un nuovo membro nella grande famiglia dei regni di Europa. La dottrina esposta è del tutto conforme alla pratica che si segue in Europa, pratica che si adottò a riguardo della Grecia, del Belgio, dell'Italia ed in altre consimili questioni.

Ma ritornando dopo questa digressione al nostro primitivo argomento, diciamo ora qualche cosa in ordine a un altro caso che suppone la rivoluzione essere opera di un partito audace, piccolo di numero, che senza gravi e giusti motivi, a forza di ardire raggiunse l'intento. Qui la cosa corre diversamente. Conservando in questa ipotesi il principe spodestato i suoi diritti, chi regge il nuovo ordine di cose, non può pretendere che il suo governo venga riconosciuto per legittimo, e con esso si continuino le relazioni di prima. Notiamo però, che se il nuovo stato presenta probabilità di durata, la prudenza bene spesso consiglia di riconoscerlo, poichè la interruzione dei rapporti fra le nazioni, specialmente ai nostri giorni, se si prolunga, suole essere sempre dannosa agli interessi delle medesime; tanto che questi possono sovente domandare quello, che non può la stretta giustizia, molto più che questo riconoscimento non importa offesa ai diritti del legittimo principe, che lascia intatti, nè implica un impedimento a farli valere.

Articolo XVII.

Del supremo principio del Diritto Internazionale.

Dalle cose che abbiamo fin qui ragionate risulta chiaramente, che gli stati sono società civili indipendenti, alle quali competono scambievoli diritti e doveri, che costituiscono la realtà del diritto filosofico delle genti. Che se noi consideriamo questi diritti e doveri giuridici, come altrettante verità razionali, per poco che su queste ci facciamo a meditare, noi troveremo, che tra queste verità, come tra quelle di qualsiasi scienza, vi è una cotale gerarchia e subordinazione, mercè della quale le meno generali sottostanno alle più generali, le quali alla loro volta dipendono da alcuni principî ancora più universali, i quali per non procedere all'infinito, forza è che si trovino contenuti in un principio massimo ed universalissimo, che attesa la sua grande fecondità e universalità, abbracci tutte le dottrine che appartengono alla nostra scienza.

Che se noi poniamo mente, essere nostro divisamento trattare specialmente il diritto internazionale filosofico a preferenza del positivo, e che la trattazione di una dottrina razionale qualsiasi non può essere condotta bene, e dare ottimi risultati, ove nella

esposizione dei principî, e nella deduzione delle conseguenze non si proceda a rigore di logica, si vedrà da tutto questo la necessità di stabilire un supremo principio, dal quale, come da legittima fonte, debbansi dedurre tutte le verità che costituiscono la nostra disciplina. Ma quale sarà questo principio cotanto utile alla felice trattazione del nostro argomento? Se noi riflettiamo, che il diritto internazionale, come abbiamo mostrato altre volte, altro non è che un'applicazione del diritto naturale individuale alle civili comunanze, considerate nei loro mutui rapporti, applicazione, la quale se apporta una qualche modificazione alla dottrina, attesa la diversità del soggetto a cui si riferisce, essa però in quanto al suo insieme rimane la medesima, se tutto questo attentamente si considera si vedrà, che quel medesimo supremo principio, da cui si traggono le dottrine che appartengono al diritto razionale individuale, dovrà servire altresì per la deduzione delle verità che costituiscono la nostra disciplina. Per la qual cosa tutto il nostro còmpito si riduce a trovare, quale è il principio supremo del diritto individuale, poichè trovato questo, siamo già in possesso di quello eziandio che è proprio della nostra scienza.

Premesso questo, noi diciamo col Rosmini, che la nozione del diritto in quanto ne esprime la essenza, deve essere elevata alla suprema dignità di principio del diritto razionale, poichè solo quando noi conosciamo quest'essenza del diritto, potremo vedere quali azioni partecipino di essa, e sieno quindi diritto, e quali no. Ora la nozione del diritto che ne esprime la essenza è la seguente. Il diritto cioè, come abbiamo detto in altro luogo, secondo il Rosmini « è una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla » legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto. » Secondo questa definizione pertanto, a costituire il diritto concorrerebbero questi cinque elementi: l'attività cioè di un soggetto, la quale deve essere per di più personale, che è quanto dire doversi essa esercitare da un soggetto che sia dotato di una volontà razionale. Fa d'uopo inoltre che questa attività operando, si proponga di raggiungere un bene, che l'azione che pone sia lecita, ossia non vietata dalla legge morale, e che questa imponga agli altri il dovere di non turbare l'esercizio di questa facoltà. « Possedendo » dunque noi la nozione e la definizione del diritto . . . che » cosa vieta, che noi l'applichiamo ora a derivarne, come da » principio, tutti i diritti speciali dei quali gli uomini sono capaci? » Imperocchè l'essenza del diritto si deve pure riscontrare in

» qualsivoglia diritto speciale, s'egli è diritto; e però ella vuol » essere la regola certa, colla quale discernere quando un diritto » sia posto in essere, e quando non sia, » la quale regola se noi vogliamo esprimere in una proporzione, suona appunto così: « *Da » per tutto, dove noi riscontriamo la nozione del diritto consistente nei » cinque constitutivi indicati, dobbiamo giudicare che ivi sia un di- » ritto:* » dove poi la detta nozione non si riscontra, non vi *ha diritto.* Continuando quindi il Rosmini a giustificare questa sua dottrina, prosegue conchiudendo: « Di che si vede ragione, perchè la no- » zione comune del diritto fu anche da noi detta principio supremo » della scienza del diritto. Chè invero l'essenza delle cose nella » nozione contenuta, è sempre quella che essendo a noi nota, ci » fa noto altresì quali siano le cose speciali che di essa partecipano, » e quali quelle che di essa non partecipano. » [1]

Che se noi ora applichiamo la esposta dottrina alla nostra disciplina, e ne avremo trovato il principio supremo, e nelle osservazioni che precedono e seguono la proposizione che lo annunzia, esso trova la sua giustificazione. La quale ci pare così ovvia, da non domandare un'apposita discussione, non avendo, come abbiamo detto, che a mutare il soggetto a cui l'esposto principio si riferisce. Piuttosto a facilitare tale teoria, faremo parola d'un altro principio, che il Rosmini chiama della derivazione e determinazione dei diritti, principio che più da vicino risguarda la pratica, e che per questo deve riuscirci di non piccolo vantaggio. E per vedere come egli giunga a fissarlo si osservi, che comincia dall'investigare quale sia quel carattere generale, che contraddistingue una attività, in quanto è soggetto di diritto. Infatti trovato questo carattere, basterà riscontrarlo colle varie attività, che spiega l'uomo nei diversi periodi della vita, per vedere subito quali diritti abbia, e quali no. Quello che il Rosmini insegna in questo luogo per rapporto alle attività dell'uomo, è manifesto che deve valere altresì in ordine alle attività che spiega uno stato. Dopo ciò osservo, che egli trova questo carattere nella proprietà, presa questa parola in un senso ampio. La proprietà poi importa, secondo il citato autore, una congiunzione stabile e intiera di una cosa con un'altra per modo, che la cosa legata a quella di cui dicesi propria, non sia unita così a nessun altro. Epperò il concetto di essa suppone la coesistenza di due cose discernibili col pensiero, poste in relazione tra loro in modo, che l'una di esse tutta ed esclusiva-

[1] *Fil. del Dir.* Vol. I, pag. 111.

mente sia congiunta all'altra. Una poi di queste due cose, quella che ha la proprietà dell'altra, deve essere un individuo, poichè la parola proprietà esclude la partecipazione della cosa stessa fatta da più, tanto che il proprietario deve essere, o rappresentare un solo individuo. La relazione poi di queste due cose importa, che quella che è congiunta all'altra sia in condizione inferiore rapporto a questa, mentre quella dipende e questa è indipendente. Chi ha dunque la proprietà, ha un'esistenza in se stesso, e non dipende da altre cose. E qui il Rosmini, per dare tutta la evidenza al suo discorso, risale ad alcune dottrine ontologiche. Egli dice adunque, che le cose materiali non godono che di un'esistenza relativa al sentimento e alla intelligenza, sicchè non esistendo in sè, non possono essere proprietarie di altre cose.

Tuttavia dice doversi distinguere anche nelle cose materiali un atto di sussistenza, che ne costituisce l'essenza specifica, dagli atti accidentali legati a quello. Quindi anche alle cose inanimate il parlare comune applica il pronome personale ed il possessivo. Ma tali locuzioni non sono esatte, nè rispondono alla verità, dando l'uomo con esse alle cose materiali un modo di esistere simile a quello di cui egli gode, mentre ne sono del tutto prive.

Laonde egli cangia le proprie sensazioni in altrettanti individui, ai quali concede un'immaginaria personalità, mentre le cose che suscitano queste sensazioni, non possono essere che virtù varie atte a modificare il sentimento, le quali hanno bensì una sussistenza propria, ma incognita nel suo essere proprio in quanto a noi, per modo che quella che noi diamo loro, dipende dalle leggi della nostra mente, e da quelle del nostro sentimento, e non ha niente che la renda personale, soggettiva e propria dei corpi stessi come tali. Rapporto poi agli esseri animati privi di ragione, questi hanno a vero dire un'esistenza soggettiva, ma nondimeno non può dirsi neppure di essi, che abbiano proprietà nel senso vero della parola. Per vedere ciò si osservi, che la parola *proprietà*, come abbiamo detto, involge il concetto di due cose, il proprietario e la cosa propria di lui. Al proprietario risponde il pronome personale se stesso; alla cosa propria risponde il pronome possessivo *suo*. Essendo pertanto l'animale un sentimento sostanziale, che è cosa unica, in esso manca il *sè* e il *me*, che esprimono un principio del tutto personale, che involge una coscienza e quindi un principio intelligente, capace di rivolgersi sopra se stesso e vedersi oggettivamente. Sicchè il principio per-

sonale è il principio della proprietà: il *sè* è il principio del suo, quello deve esistere, acciocchè possa esistere questo, e quello non esiste se non nell'essere intellettivo, epperò non si dà proprietà se non in esso. Essa fu definita « il dominio che una per- » sona ha di una cosa, » definizione che esprime la stretta unione di una cosa con una persona, che se la riserba per intiero, quasi fosse una sua parte, importando il suo una parte del *sè*, parte a quello congiunta intimamente, ma però sempre soggetta e dominata dal sè. Questa signoria della persona sulla cosa a sè unita dicesi libertà giuridica, tostochè la si considera quale principio di azione. Essa significa *quella relazione di podestà che ha il proprietario verso la cosa sua, mercè della quale può moralmente fare di essa ciò che vuole.*

Dopo di aver quindi notato di nuovo il Rosmini, che usa della parola proprietà non solo per indicare il dominio sulle cose esterne, ma eziandio su tutto quello che la persona ha seco congiunto, come parte di sè, prosegue e dice, che in questo significato la parola proprietà è atta a significare quel carattere, che contraddistingue l'esistenza dei diritti e doveri giuridici, perocchè in tale significato la proprietà costituisce una sfera intorno alla persona, di cui questa è centro, nella quale sfera niuno può entrare per istaccare dalla persona ciò che le è unito, poichè questo distacco cagionerebbe dolore alla persona; e ogni dolore cagionato ad una persona considerato in sè, è proibito dalla legge morale come un male. Dopo ciò formula il suo principio che esprime con queste parole: « *Ri-* » *spetta la altrui proprietà*, » principio che risulta dal fatto della proprietà, e da un imperato della legge morale che dice « non » far male alla persona, staccando da essa qualche parte contenuta » nella sfera di ciò che le appartiene. »

Paragonando poscia questo suo principio con quello dei Kantiani, che si riduce a limitare la libertà di ciascun uomo e di ciascuna nazione in modo, che gli altri uomini e le altre nazioni possano coesistere quali persone osserva, che col suo principio viene assegnata la quantità di libera attività, che ciascuno può conservare, ed è tutta quella che si può esercitare senza ledere l'altrui proprietà. Riflette in seguito, che nel suo sistema viene fissata la quantità di limitazione, che ciascuno deve imporre al proprio operare, che nel sistema Kantiano torna impossibile determinare, ed è priva di fondamento, mentre questo limite si trova definito, secondo il Rosmini, dal fatto positivo della proprietà, che essendo

ora maggiore ed ora minore, ora limita più, e ora meno, ma sempre giustamente. Finalmente nella nostra dottrina si manifesta la giustizia della limitazione, che ciascuno deve imporre al suo operare, procedendo essa dal comando generale della legge di non fare male agli altri. Ora il ledere la proprietà degli altri è un fare male a questi, tanto che in questa proprietà trova ciascuno un limite morale che non può oltrepassare.[1]

CAPO SECONDO

DELLE DOTTRINE GENERALI DERIVATE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.

Articolo I.

Dei Diritti innati ed acquisiti.

Come nel diritto naturale tutti i diritti che competono agli uomini considerati nello stato estrasociale, si riducono ai diritti innati o connaturali, ed ai diritti acquisiti, non altrimenti avviene, allorchè parliamo degli stati e delle nazioni, considerati nei loro rapporti colle altre società politiche. Essi pure hanno diritti, che comodamente possiamo partire in connaturali ed acquisiti. Ai primi appartengono quelli che sono proprî degli stati, perciò solo che sono persone morali, che hanno un' esistenza e natura loro propria, e dei rapporti in generale con altre comunanze politiche, mentre i secondi traggono la loro origine da alcune azioni, o fatti che essi hanno posto. Per possedere quindi i primi, basta che una nazione esista come tale, epperò sono indipendenti da qualsivoglia suo operare; mentre per godere dei secondi, bisogna avere operato nel modo sensibile, e quindi presentare dei titoli pel loro acquisto. I primi pertanto sono assoluti, universali e necessarî, e sono posseduti in egual grado da tutti gli stati che sono veramente tali, mentre i secondi sono condizionati e particolari, nè

[1] *Fil. del Dir.*, vol. I, p. 116 e seguenti.

si rinvengono egualmente in tutte le nazioni, dipendendo dalla prestazione di alcune condizioni, che si possono trovare in alcuni stati, e in altri no. La trattazione scientifica dei diritti innati, o connaturali, costituisce il diritto internazionale assoluto, mentre il ragionare dei diritti acquisiti forma il diritto internazionale ipotetico.

Che uno stato poi, o una nazione, possieda veramente dei diritti connaturali, si rileva più che a sufficienza da quanto abbiamo dimostrato nel capo precedente, allorchè all'articolo XII abbiamo dimostrato che le nazioni sono veramente soggetti di diritti, componendosi esse d'individui e di famiglie che ne sono rivestiti originariamente. Se dunque gli elementi da cui si compongono hanno dei diritti connaturali, ne dovrà avere di questi diritti altresì il tutto, massime se si rifletta, che non sarebbero possibili i diritti acquisiti, ove non fossero preceduti dagli innati, che somministrano il fondamento all'esistenza di quelli. Negando quindi i diritti connaturali alle nazioni, ne verrebbe l'assurdo, che non sarebbe possibile un diritto positivo delle genti. Laonde gli stati non avrebbero più rapporti giuridici tra loro, non avrebbero più alcuna legge che ne regolasse la condotta, ma la sola forza e astuzia regnerebbero sovrane, e la misera umanità sarebbe irreparabilmente condannata a vivere straziata dall'altrui prepotenza e malizia.

Non potendosi pertanto dubitare dell'esistenza dei diritti connaturali agli stati, vediamo ora come questi si possono comodamente dividere. Seguendo l'analogia che hanno coi diritti delle persone fisiche, noi distinguiamo il diritto originario, che dicesi altresì formale, dai diritti derivati e secondarî, che si chiamano anche diritti materiali. Il diritto originario dicesi formale, perchè è l'espressione dell'essenza stessa dei diritti, venendo formato dalla mente col muovere dal concetto della società civile, ed astraendo da qualunque oggetto su cui abbia a spiegarsi, tanto che esso le presenta gli elementi essenziali, o le note caratteristiche e intrinseche di tutti i diritti. Laonde il Tolomei giudicava rettamente osservando, che solo allora potremo dire di considerare formalmente i diritti quando li risguardiamo in se stessi, nelle loro caratteristiche e intrinseche note. Al contrario i diritti connaturali derivati e secondarî chiamansi materiali, perchè si riportano ad una determinata materia, ossia a particolari oggetti, sui quali si può legittimamente manifestare la libera attività delle nazioni.

Articolo II.

Del Diritto Originario, ossia formale delle nazioni.

Il Rosmini parlando del diritto, che alcuni amano chiamare della propria personalità, riflette acutamente al suo solito, che questo è un parlare improprio, poichè se fosse esatto, bisognerebbe in questo caso distinguere nell' uomo due persone, l' una avente il diritto, e l'altro che costituisce il subietto del medesimo. All' incontro la persona che ha il diritto è quella stessa che ne è il subietto. Per la qual cosa egli insegna, che a volere parlare esattamente convien dire, *che la persona dell' uomo è il diritto umano sussistente*, *epperò l'essenza del diritto.* [1]

L' essenza poi di una cosa, egli dice, è anche sempre il principio e il fonte di tutte le altre cose della medesima specie, le quali sono appunto della stessa specie, perchè partecipano di quella essenza. Se pertanto nel diritto individuale la persona è il diritto umano sussistente, da cui scaturiscono tutti gli altri, altrettanto dovrà dirsi per rispetto agli stati e alle nazioni, che essendo vere persone morali, dovranno esse pure possedere somigliante diritto, che diviene la radice e il fondamento di ogni altro. Esso importa, che le nazioni nei mutui loro giuridici rapporti debbano considerarsi, come altrettanti enti collettivi, razionali e liberi, che avendo natura di fine e non di mezzo, possono nel loro operare prefiggersi quei fini che credono migliori, ed usare dei mezzi che stimano i più adattati per raggiungerli.

Se non si ammettesse in esse questo diritto, converrebbe negarlo agli uomini e alle famiglie di cui si compongono, i quali per conseguenza nel divenir cittadini, perderebbero la dignità del loro essere, quando anzi questa nella società e per la società civile riceve incremento e perfezione. Che se noi richiamamo alla mente il concetto, che dietro l' insegnamento del grande Roveretano abbiamo dato del diritto, e riflettiamo sulla nozione di persona che importa un soggetto intellettivo, in quanto contiene un principio attivo supremo, apparirà anche per questo manifesto, che la persona sia questa fisica, o morale, non solo inchiude un diritto, ma un diritto massimo e supremo, da cui ogni altro scaturisce, appunto perchè un'attività massima e ad ogni altra superiore

[1] *Filosofia del Dir.* vol. I, pag. 141.

in sè contiene. E come il rispetto alla dignità personale dell'uomo non dipende dall'essere egli più o meno ricco, più o meno colto, più o meno potente, ma dalla prestanza intrinseca della sua natura, non diversamente è a dirsi, quando si tratta di quanto è dovuto alla personalità delle nazioni, che conserveranno sempre questo essere loro, non in proporzione della loro potenza e ricchezza, virtù e coltura, ma unicamente perchè sono nazioni, e restano tali, trovando la ragione in questo solo un'esigenza morale, che ci obbliga a riconoscerle rivestite del massimo dei diritti e a rispettarlo.

Articolo III.

Dei Diritti delle Nazioni che sono connaturali e derivati, i quali si riferiscono alla propria persona.

Abbiamo già osservato, che i diritti connaturali derivati scaturiscono tutti dal diritto originario formale. Tali diritti abbiamo detto che si chiamano materiali, perchè sono determinati dai varî oggetti su cui il diritto massimo può esercitarsi. Gli oggetti a cui possono riferirsi questi diritti sono le persone, oppure le cose. Se sono le persone, questa può essere la propria, ovvero l'altrui. Cominciamo dalla propria. Il diritto connaturale innato relativo alla propria persona, abbraccia prima di tutto quello della indipendenza, che consiste nel potere che ha una nazione di operare tanto all'interno, quanto all'esterno tutto quello che essa crede più conducente al suo bene, senza che uno stato straniero possa giuridicamente porle alcun impedimento, finchè essa resta entro i confini del suo diritto.

Se una nazione perdesse in qualunque maniera la propria indipendenza, se ella non potesse darsi quella forma di governo, e quelle istituzioni politiche che crede più opportune, se non potesse conferire a chi la regge, o permettere che questi assuma da sè, quei titoli che più gli aggradano, come di imperatore, di re, di duca e simili, ella non sarebbe più tale. Che se non potesse promulgare quelle leggi che crede le più confacienti, per determinare e guarentire i diritti dei cittadini, se da tutti quelli che sono entro i confini del proprio territorio, dato pure che sieno stranieri, non potesse pretenderne l'osservanza, se non potesse giudicare delle controversie che insorgono tra loro,

punirne le azioni criminose, e proteggerli nei beni e nelle persone, non sarebbe più autonoma. Che se non potesse promuovere, come crede, i commerci e le industrie, le arti, le lettere e le scienze, se non avesse facoltà di organizzare le proprie forze, ed ampliarle altresì a tutela della propria indipendenza, se essa non potesse nei modi acconsentiti dalla legge giuridica accrescere il proprio territorio e la propria potenza, contrarre alleanze, fare la guerra e conchiudere la pace, ella cesserebbe con ciò di essere nazione, e diverrebbe una provincia di un altro stato, o tutto al più uno stato mezzo-sovrano. Infatti, secondo il Baroli, l'indipendenza delle nazioni si risolve propriamente nella vera sovranità dello stato, che implica una piena libertà da ogni volere straniero nello esercizio dei diritti majestatici.

Muovendo appunto da questa piena sovranità, di cui gode uno stato e il principe che lo rappresenta, si è introdotto in Europa l'uso di concedere l'esterritorialità a un sovrano, che per una ragione qualsiasi viaggia e si trattiene sul territorio di un altro stato. La quale esterritorialità si estende alle persone del suo seguito, al palazzo che abita, e alla mobilia che conduce seco. In forza di essa sì egli che il suo seguito non solo sono esenti dalla giurisdizione civile del luogo, ma gli si concede benanche di esercitare una tale giurisdizione sulle persone che compongono il suo seguito. Gli si accorda inoltre l'esenzione dai diritti di pedaggio e di dogana in ordine a quelle merci, che devono servire per lui e per la sua famiglia.

Noi abbiamo detto più sopra, che un popolo può conferire a chi lo regge quel titolo che crede, o permettere che il sovrano da sè lo assuma. Si avverta però, che in questa faccenda non bisogna mai perdere di vista, che un tale titolo deve essere proporzionato, e corrispondere al grado e all'importanza, che lo stato retto dal principe occupa nella grande famiglia delle comunanze politiche, poichè governandosi altrimenti, non solo il sovrano che porta questo titolo diverrebbe ridicolo, ma correrebbe altresì pericolo, che esso gli venisse rifiutato dalle potenze straniere nei rapporti che hanno con lui; le quali, anche prescindendo da ciò, come possono riconoscere in lui un tale titolo, così possono ben anche rifiutarvisi. Nel caso poi, che tale titolo dipenda da una relazione che lo stato ha con un'altra società ineguale, di cui fa parte, egli non può assumerlo da sè, ma dovrà ottenerlo dalla competente autorità. E questa è la ragione, per cui se alcuni so-

vrani cattolici portano il titolo di cristianissimi, di apostolici ec., un tale titolo però non lo presero da sè, ma il conseguirono dal Romano Pontefice, quale Capo supremo della nostra religione.

Un secondo diritto hanno gli stati circa la loro persona, diritto che si riferisce alla propria conservazione, ossia al potere che hanno di continuare ad esistere come tali. Ciascun essere sia individuale, o morale, trova in sè una tendenza vivissima a prolungare più che può la sua vita, tendenza del tutto conforme alle mire della Provvidenza, che vuole il concorso delle cause seconde per attivare i suoi ammirabili disegni. E poichè chi ha diritto al fine, lo ha anche ai mezzi, senza i quali quello non si ottiene, così ogni stato potrà, entro i limiti della giustizia, procurarsi tutti quegli oggetti di cui ha bisogno per mantenersi quale persona morale, che di sua natura mira alla difesa dei proprî diritti, e al perfezionamento dei cittadini che lo compongono. « Ogni persona morale, insegna il signor Wheaton, subito che ha la sua legittima esistenza, acquista il diritto alla conservazione e al miglioramento di questa esistenza. Quindi le politiche comunanze legittimamente stabilite, godono anche di questo diritto. Il diritto di conservazione di se stesso, importa necessariamente tutti gli altri diritti incidenti, che sono essenziali per raggiungere quello scopo. Fra codesti diritti trovasi eziandio quello di respingere, col danno dell'aggressore, le ingiuste offese che potrebbero farsi contro lo stato, o i suoi cittadini. » [1]

E ora mi farò ad esporre più partitamente quello che importi questo diritto. Per esso gli stati possono prendere tutte quelle misure, purchè sieno giuste ed utili, affinchè non diminuisca la popolazione, emigrando all'estero. Avvertasi però col professore di Berlino, ed altri giuristi, che lo stato a questo riguardo, non deve mai disconoscere il carattere dei rapporti essenzialmente liberi di soggezione che passano fra lui e i cittadini, di modo che le misure che fosse per prendere, onde la popolazione non diminuisca colla emigrazione, non devono offendere quella libertà di disporre di sè, conforme credono più confacente al loro bene, libertà di cui godono naturalmente. Affinchè poi l'esercizio di questo diritto non torni agli altri dannoso, ogni governo può regolarlo, sia domandando che si porti prima di emigrare a sua cognizione questo divisamento, onde possa assicurarsi, se chi vuole lasciare il paese nativo, ha soddisfatto agli impegni, che potesse

[1] *Elem. di Dir. Inter.*, p. 33.

avere contratti verso la società civile di cui faceva parte, e verso gli altri, sia col pretendere una cauzione per garantire l'esatto adempimento di quelli che non avesse ancora adempiuti.

Anche il facilitare, per quanto può, la introduzione dei viveri nello stato, onde i cittadini non ne patiscano difetto, ed abbiano di che sopperire ai bisogni della vita; l'attirare con certe larghezze concedute al commercio sui proprî mercati molta copia di materie prime, di cui scarseggia il paese, e di cui abbisognano l'agricoltura ed altre industrie, come pure il comodo vivere degli abitanti, sono diritti e doveri ad un tempo di ogni buono governo. Il quale se non vuol venir meno al suo còmpito, non solo in forza del diritto alla propria indipendenza, ma mediante quello ancora alla propria conservazione, potrà migliorare l'agricoltura, estendere il commercio, perfezionare l'industrie, e ampliare il proprio territorio, giovando tutto ciò al conservarsi e prosperare della società civile. Dovendo, onde potere sussistere come persona collettiva, usare ogni cura per serbare intatta la propria sovranità nel libero esercizio dei diritti che ad essa sono inerenti, e difendere gl'interessi legittimi dei cittadini non solo all'interno, ma altresì contro la prepotenza delle estere potenze, che possono colla offesa di questi minacciare eziandio l'indipendenza ed esistenza stessa dello stato, in virtù di questo diritto alla propria difesa, può armare, chiamando i cittadini sotto le bandiere, ragunare ed organizzare eserciti e flotte, preparare artiglierie ed altre armi, erigere fortezze, conchiudere trattati di alleanze e di mutuo soccorso. Nel prendere queste misure dettate dalla prudenza, esso, quando non abbia con particolari convenzioni limitato il suo diritto, non deve prendere consiglio che da se stesso, nè un'altra potenza può ingerirsi in questi suoi negozî colla forza, o colle minaccie senza offenderlo.

Che se gli armamenti che fa uno stato avessero dello straordinario, e potessero sembrare minacciosi alle nazioni vicine, queste hanno il diritto di domandare spiegazioni, che tanto una sana politica, quanto il dovere impongono di dare. « Niente vi è di » più naturale e giusto, osserva il Pinheiro Ferreira nelle sue » annotazioni al Martens, quanto il chiedere ad una nazione che » arma spiegazioni, che ci tranquillizzino a questo riguardo. Si» mile domanda non reca offesa alla di lei indipendenza, nè im» pedisce per nulla l'esecuzione dei suoi progetti. Ci dà ella una » risposta atta a inspirare confidenza? Noi lasciamo che prenda

« liberamente tutte quelle misure che stima meglio convenire ai « suoi fini. Ma se ricusando di risponderci in modo preciso e ca- « tegorico, e porgendo così occasione a giusti timori, ci costringe « a porci sulla difesa, ella si costituisce per la sua mala fede in- « verso noi responsabile di tutte le spese, che il di lei silenzio « ha reso indispensabili. » [1]

E qui crediamo dovere avvertire, che il governo che deve soddisfare a tanti e così svariati bisogni dello stato, si troverebbe nell'impossibilità di adempiere il proprio dovere, quando difettasse dei mezzi opportuni. Da ciò procede il suo diritto a levare imposizioni sui beni dei cittadini.

Ma oltre agli esposti diritti, uno stato avrà altresì quello di perfezionarsi, sia col promuovere la coltura delle arti, delle lettere e delle scienze, sia coll' offrire ai cittadini facili mezzi per agevolare il loro sviluppo intellettuale e morale, sia col fare grande stima della virtù e dei cittadini che in essa si distinguono, sia col favorire nei migliori modi l'aumento della ricchezza privata e pubblica.

Si noti però, che l' esercizio degli esposti diritti può venir limitato da speciali convenzioni, offerendoci la storia molti esempi in proposito. Così per limitare il nostro dire al diritto di erigere fortezze, nel trattato di Utrecht, confermato da quello di Aquisgrana dell'anno 1748, conchiuso fra la Francia e l'Inghilterra fu convenuto, che la prima dovesse demolire le forticazioni di Dunkerque, come col trattato di Parigi dell' anno 1815, si dovette obbligare a distruggere altresì quelle di Uninga, che furono sempre cagione di timore alla vicina città di Basilea.

Finalmente le nazioni, oltre gli accennati diritti, hanno eziandio quello di non essere giudicate e ritenute ingiuste senza una solida ragione, richiedendo ciò il rispetto dovuto alla loro dignità di persone morali. Per la qual cosa ogni nazione si dovrà credere avere operato conformemente al suo diritto, fino a tanto che non siasi provato il contrario. In forza di questo rispetto dovuto alla dignità di uno stato abbiamo veduto, dice il Klüber, governi di moto proprio, o dietro domanda che venne loro fatta disapprovare pubblicamente certe voci sparse, o certi fatti ingiuriosi a uno stato, o al suo capo, punirne gli autori e i complici, come se l' ingiuria fosse stata fatta a loro stessi, fare scuse allo stato offeso unite a dichiarazioni che manifestavano la loro disapprovazione.[2]

[1] *Compendio del Dir. delle Genti dell'Europa*, vol. I, pag. 319.
[2] *Dir. delle Genti Mod. dell' Europa*, § 43.

Articolo IV.

Dei diritti derivati innati delle nazioni, che si riferiscono ad altre nazioni ed alle cose.

Questi diritti si riducono ai seguenti. Ciascuno stato, o nazione, può soccorrere le altre nazioni che sono bisognose di aiuto, posto che gliene sia fatta domanda da esse, che possono correre pericolo nella loro indipendenza, ovvero solo difettare di mezzi per conservarsi e perfezionarsi. Ma come hanno gli stati diritto di prestare aiuto, così hanno anche quello di domandarlo, e di offrire sè a garanzia dei patti firmati da altri, e di contrarne altresì per conto proprio. Dal che ne risulta, essere vietato dalla legge giuridica di porre qualsiasi ostacolo ad una comunanza politica, che operasse in conformità dei menzionati diritti. I quali però vanno intesi in questo senso, che la nazione a cui viene offerto il soccorso, non è già per questo obbligata a riceverlo, o chi lo domanda abbia diritto ad ottenerlo. Altrettanto dicasi di chi si offre a garanzia dei patti da altri conchiusi, o desidera contrarne per conto proprio. Se può fare tali offerte, gli altri non hanno il dovere di accettarle.

Venendo ora a discorrere brevemente delle cose a cui uno stato ha diritto diremo, che esso può disporre liberamente di tutte quelle che sono divenute sua legittima proprietà, come di altrettanti mezzi per raggiungere i suoi fini. Essendo lo stato una persona morale, potrà acquistare al pari e alle stesse condizioni della persona fisica, e quindi prendere possesso ed appropriarsi quei beni che non fossero ancora di alcuno, sia che di questi beni abbia bisogno per la sua conservazione, sia che di essi voglia usare per menare una vita più comoda. « Siccome diremo » col Baroli, una nazione quale ente ragionevole ed esternamente » libero, non può nè esistere, nè operare, qualora non faccia uso » di tali cose, quali mezzi per sè, e quali istromenti per la sua » attività; siccome con siffatto uso nè si fà, nè si può fare al- » cuna ingiustizia a mere cose, non essendo esse soggetti di di- » ritto, così ogni potenza deve essere autorizzata dalla natura ad » appropriarsi e ad usare delle medesime. *Dice poi questo diritto* » innato, poichè per acquistarlo non è necessario l'intervento di » alcuna azione giuridica... In conseguenza di esso sulle cose,

» è lecito a ciascuna nazione di appropriarsi gli oggetti non ancora sottoposti al diritto di alcuno. »[1]

Articolo V.

Del preteso diritto d' intervento.

Noi abbiamo mostrato all' articolo III, che ogni nazione ha diritto di darsi quella forma di governo, e quelle istituzioni politiche che crede più utili ai suoi interessi; come pure di accrescere ed ampliare il proprio territorio e la propria potenza, senza che altri, finchè non vengono offesi nei loro diritti, possano giuridicamente opporsi a questo suo modo di condursi e di adoperarsi. Questi due diritti però non sono così universalmente riconosciuti, avendo anzi dato luogo a due celebri questioni, l' una delle quali passa sotto il nome d' intervento, e l'altra dell' equilibrio politico. E quantunque volendo procedere scientificamente, non sia questo il luogo di trattarle, pure per non disgiungerle troppo dai loro principî, abbiamo creduto bene di farne qui brevemente parola, onde si veda, che le ragioni che si adducono per combattere questi diritti non sono così valide, da doversi abbandonare da chi più che della politica è amante della verità e della giustizia. Che se questi principî non sono universalmente ammessi in teoria, molto più furono combattuti e disconosciuti nella pratica. Massimamente quello del non intervento, non fu mai altrove così violato come in Italia, che si può chiamare la terra classica degli interventi, dove ciascuna delle potenze a lei vicine intervenne a suo bell' agio dettando leggi, mutando istituzioni politiche, creando nuovi principi e rialzando troni, senza darsi mai il più piccolo pensiero di consultare la volontà degli italiani, che venivano trattati come non avessero diritti politici. Da questo fare arbitrario e ingiusto ne seguiva un altro gravissimo inconveniente, che potendo cioè i principi della penisola contare sull' aiuto straniero, poco si curavano degl' interessi e dei diritti dei cittadini, tanto che infelice per molto tempo fu la nostra condizione.

Premesso ciò entriamo in argomento. E prima discorreremo dell' intervento, e poi parleremo dell' equilibrio politico. Muovendo dalla nozione del primo diciamo, che avvi intervento, allorchè uno stato intromettendosi negli affari interni di un' altro, pretende

[1] Opera cit. Vol. V, pag. 115.

modificarne il sistema politico. Poco importa che esso in questo affare agisca colla violenza, o colle minaccie. Il fatto può essere più o meno grave, più o meno riprovevole, ma vi sarà sempre intervento. Ora si domanda, se l'intervento di per sè, è un fatto legittimo? Non ricerchiamo quello che ne pensava specialmente la diplomazia delle grandi potenze del Nord, che in tempi a noi vicini, si era usurpato il diritto d'intervenire in tutte le questioni interne degli stati minori di Europa, quasi che questi dirimpetto a loro fossero dei pupilli, o dei vassalli, che dai lontani padroni doveano ricevere la legge. A persuadersi di ciò citiamo il seguente brano tratto dalla circolare, che le tre potenze del Nord firmarono a Lubiana nel giorno 21 maggio dell'anno 1821, circolare che di accordo inviarono ai loro rappresentanti all'estero. Essa dice fra le altre cose: « che tutti i cangiamenti utili e necessarî nella legislazione » e nell'amministrazione dello stato, non debbano emanare che » dal libero volere, dalla iniziativa meditata ed illuminata di co- » loro ai quali Dio impartì la responsabilità del potere. Tutto » quello che oltrepassa questo confine, conduce necessariamente » al disordine, ai torbidi, a mali insopportabili e senza rimedio. » Penetrati da questa eterna verità, i sovrani non esitarono a » proclamarla con franchezza e con vigore. Essi dichiararono, che » pure rispettando i diritti e l'indipendenza del potere legittimo, » essi considereranno come nulla e contraria ai principî del di- » ritto pubblico europeo, ogni pretesa riforma prodotta dalla ri- » volta e dalla forza aperta. Eglino agirono in conformità di » questa dichiarazione negli avvenimenti di Napoli e del Piemonte, » come pure in quelli che in circostanze differenti, ma per combina- » zioni egualmente criminose, hanno recentemente gettati l'Oriente » e l'Europa in convulsioni incalcolabili. »

Veduto quello che intorno a questo argomento ne pensava la diplomazia del Nord, esaminiamo ora che cosa se ne debba giudicare secondo il diritto filosofico delle genti. Istituendo questa ricerca, crediamo dovere ripetere quello che più volte abbiamo notato, che le nazioni cioè considerate nei loro vicendevoli rapporti, non differiscono dagli individui, che si trovano nello stato extra sociale. Ciascuno di questi gode di una piena libertà giuridica di faccia agli altri, postochè da speciali rapporti non sia essa limitata. Egli è quindi padrone di regolare la sua condotta come più gli piace, e crede conforme ai suoi interessi, nè gli altri possono a lui opporsi, finchè non invade la sfera della loro giuridica

libertà. Nè egli deve loro render conto del come amministra i suoi beni, perchè questa la è tale cosa che non li risguarda. Insomma egli è padrone in casa sua di governarsi come crede meglio. Sia pure dannosa per lui questa condotta, tutto al più gli potrete dare qualche consiglio, che egli però non ha il dovere di accettare e seguire. « Che se avvenga diremo col Casanova, che il » suo carattere e la sua condotta sieno tali da ispirare serie in» quietudini, i vicini possono mettersi in guardia, e prendere » le opportune precauzioni. Del pari ogni popolo, ogni stato è » padrone di se stesso. Esso non deve rendere conto alle altre » nazioni, nè della natura del governo che adottò a suo rischio » e pericolo, nè della scelta degli uomini che prepose alla am» ministrazione, nè del sistema con cui questi uomini la dirigono » Che questo governo sia monarchico o repubblicano, che il potere » supremo si trovi nelle mani di questa, o quella persona, di questa » o quella famiglia..... nulla di tutto ciò può risguardarsi dalle po» tenze straniere, siccome un motivo legittimo per reclamare, e » molto meno per ricorrere all' impiego della forza. Vi è forse » luogo per esse a temere qualche violazione dei loro diritti? Pos» sono provvedere alla propria difesa.... ma onde agire debbono at» tendere che un atto ingiusto siasi a loro danno commesso... Que» sto principio generale, quando si esamina nelle relazioni di popolo » a popolo, di governo a governo, si denomina non intervento. Il » principio del non intervento è la libertà individuale degli stati. »[1]

Così il Casanova, alla dottrina del quale noi pienamente sottoscriviamo. Nè la diplomazia ci dica, che l' introduzione di istituzioni politiche liberali in uno stato, che il mutare forma di governo o cangiare di dinastia, le sono cose pericolose per gli altri stati vicini, che si conturbano e si agitano alla vista di questi esempî, imperocchè noi rispondiamo, che se quei cangiamenti erano imperiosamente reclamati dai veri interessi del popolo presso cui si sono effettuati, questo fatto come buono e legittimo in sè va commendato, ed ove sia d' uopo imitato. Che se al contrario quanto è avvenuto, non si confà all' indole e al bene del popolo se fu opera dell' audacia e della violenza, e voi diffondete buoni principî, istruite i popoli sui veri loro interessi e diritti, mostrate le funeste conseguenze che ne derivano alla società da questo fare avventato e ingiusto, lasciando che il tempo faccia toccare con mano la giustizia delle vostre osservazioni. La forza mate-

[1] *Del Dir. Int.* Vol. I, pag. 104 e seg.

riale che voi vorreste adoperare, può distruggere, ma non edificare, ed in ogni caso è inetta a combattere i principî, i quali se falsi, da questo modo improprio di impugnarli, ricevono presso molti una cotale apparenza di giustizia e di verità. Che se poi fossero veri, oltre fare cosa iniqua in se stessa, la sarebbe altresì vana, perchè essi sono superiori alla forza e di loro natura eterni, come eterna è la verità da cui emanano.

Ma sarà in ogni caso illecito e riprovevole l'intervento? A questa domanda rispondiamo di no, potendo benissimo avvenire, che le potenze estere abbiano il diritto di opporsi allo stabilimento, o alla conservazione di un governo quando questo manifestasse apertamente tali tendenze, o professasse principî così pericolosi, da dare ad esse fondato timore di vicina aggressione. In questo senso le potenze di Europa troppo vergognosamente, e a lungo tollerararono l'esistenza degli stati barbareschi, che facevano aperta professione di pirateria. Se non che questo caso, a volere bene considerare la cosa, non nuoce al principio generale del non intervento, anzi non lo risguarda punto, dipendendo esso dal diritto di prevenzione, mercè del quale posso antivenire una ingiusta e vicina aggressione, guerreggiando senza altro chi nutre contro di me sì ingiusti disegni.

Il signor Heffter ammette alcuni altri casi, nei quali è legittimo l'intervento di una potenza, come parte principale negli affari interni della costituzione, o del governo di uno stato indipendente. Noi non ne faremo che un cenno, poichè a volerli discutere come si conviene, dovremmo diffonderci soverchiamente. Diciamo adunque, che se uno stato dimanda che una terza potenza intervenga in suo favore, nessuno potrebbe condannarlo per questo. Ma affinchè questa dimanda armonizzi colla legge, fa d'uopo che il governo che la fà possa ancora considerarsi come l'organo e il rappresentante dello stato. « Se il governo, riflette sapientemente il » Bluntshcli, ha di già perduto ogni potere nel paese, e non può » trovare nella nazione appoggio necessario, esso non ha più il » diritto di provocare l'intervento di uno stato straniero, e di » porre con questo modo nelle mani di un esercito straniero l'in- » pendenza dello stato, e la libertà dei cittadini..... Un principe » moralmente esautorato non essendo più il rappresentante legale » dello stato, non può risguardarsi la sua dimanda d'intervento » come emanata dallo stato di cui un tempo era sovrano. »[1] Così

[1] *Le Droit Inter. Codifié*, § 476.

pure se in forza di un pubblico trattato, una nazione avesse garantita ad un' altra la sua costituzione, domandata che ne fosse da chi è legittimamente in possesso della sovranità, potrà intervenire, perchè la costituzione in discorso sia rispettata.

E vi possono ancora essere rapporti federali fra più stati, mercè dei quali altri si possa opporre a mutamenti, che potessero riuscir dannosi alla confederazione stessa; come pure può avvenire, che la conservazione e la prosperità della medesima richiedano modificazioni. In questo caso non si potrebbe condannare chi interviene presso gli altri, onde si prendano certe misure reclamate imperiosamente pel mantenimento dei rapporti federali. Noi ne abbiamo avuto un esempio nella Dieta germanica, che poteva intervenire negli stati della Confederazione in quegli affari, che si riferivano alle istituzioni fondamentali e alle garanzie della medesima. Che se l' intervento si proponesse d'impedire la ingerenza di un governo negli affari interni di un paese, ingerenza che non solo non si potesse giustificare, ma che potesse ancora costituire un precedente offensivo dell' indipendenza di altri stati, un tale intervento non si potrebbe condannare. Dicasi altrettanto, se più popoli retti da un diritto comune, e commercianti fra loro sulle basi di una vera fratellanza, si accordassero di mettere fine ad una guerra civile, che fosse scoppiata in uno dei loro paesi, usando altresì della forza. In questo caso un tale intervento non si potrebbe riprovare, poichè il prolungamento di simile lotta torna dannoso agl'interessi di tutti, interessi che mediante i legami contratti devono reciprocamente promuovere e difendere.

Ad eccezione degli esposti casi, non vi ha ragione per intervenire negli affari interni di un popolo. I detti casi determinano altresì quale ne è il fine, e di quali mezzi si possa usare per raggiungerlo. Il fine per cui si interviene, altro non può essere che l'esercizio di un diritto incontrastato, o la riparazione dell' offesa portata al medesimo. Che se le vie pacifiche non riescono a ottenere questa riparazione, non resta altro rimedio che quello della guerra. E quì si avverta, non doversi confondere coll' intervento propriamente detto, l'intercessione officiosa, di cui usa una nazione per avvantaggiare i suoi interessi, o per promuovere quelli di una terza potenza, poichè se quello, perchè offensivo dell' indipendenza dei popoli, in generale deve biasimarsi, altrettanto non può dirsi della seconda, non importando i buoni uffici alcuna offesa alla medesima. Termineremo la dottrina del non intervento

osservando, che esso in questi ultimi anni fu solennemente proclamato dalla Francia, ed abbracciato dall' Inghilterra e dall' Italia, tanto che le potenze del Nord, che l'avevano combattuto dovettero, sebbene di mala voglia, almeno nella pratica accettarlo, temendo che un'offesa portata al medesimo, potesse attirare sul loro capo i mali di una guerra che sarebbe divenuta probabilmente generale.

Articolo VI.

Dell' equilibrio politico.

Diciamo ora qualche cosa dell'equilibrio politico, che mira a limitare il diritto che ha ogni nazione di accrescere il proprio territorio, e di ampliare la propria potenza nel modo che crede, purchè con ciò non porti offesa ai diritti dei terzi. Anche qui la politica si mostrò più presto amante di un certo utile, che della giustizia, avendo voluto arbitrariamente restringere questo diritto. Ma prima di entrare in argomento, veggiamo che cosa sia questo equilibrio politico. Il Vattel lo definisce: *un sistema, o una disposizione di cose, mediante il quale una potenza non può signoreggiare le altre e dettare ad esse la legge;* e meglio forse si potrebbe dire, che esso importa una combinazione permanente di forze sociali, mercè della quale le une sono impedite di preponderare troppo in confronto delle altre, onde quelle non possano quando che sia tornare pericolose alla conservazione degli altri stati.

Se in ogni tempo i popoli che si trovavano a contatto con altri popoli, hanno veduto con occhio geloso l'ingrandirsi di questi, se dalla storia apprendiamo, che talvolta eglino si allearono per opporsi, ed anche abbattere la potenza di quegli stati, che colla sola loro grandezza parevano minacciare la loro libertà e indipendenza, non troviamo però nell'antichità alcuna traccia dell' equilibrio politico, seguito quale sistema per impedire lo smisurato crescere di una nazione. La straordinaria grandezza a cui pervenne l' impero romano, senza incontrare grandi ostacoli in una colleganza di popoli, e in un ben seguito sistema di politica, per impedirla e combatterla, e l' indifferenza che in tempi posteriori troviamo in altre nazioni, a fare parte dell' impero risuscitato da Carlo Magno, ci sembrano tali fatti da poterne inferire, che il sistema dell'equilibrio politico era anticamente sconosciuto. Solo nel secolo decimosesto, allorchè la Casa d'Austria salì a tanta potenza,

che nella stessa Francia non trovò per qualche tempo che un debole argine che contenesse la sua ambizione, l'Europa cominciò a pensare, come potesse sottrarsi al pericolo di vedere compromessa la sua indipendenza. La quale, se da principio era specialmente minacciata dalla preponderante forza dell'Austria, in seguito trovò anche nella Francia un nemico che dovea di continuo invigilare e tenere in freno, se amava di conservarsi libera. Di quì nacque il sistema dell'equilibrio politico, che fu in gran voga in tempi a noi vicini, pensando i politici con esso d'impedire le conquiste, e di meglio serbare la pace fra i popoli. Per poco però che si medita su di esso, subito si scorge, che offende la libertà giuridica delle nazioni, a cui s'impongono limiti arbitrarî e ingiusti. « Infatti diremo col signor Wheaton, che il sentimento delle nazioni generalmente, e incontravertibilmente riconosce in ogni stato indipendente il diritto di accrescere il suo territorio nazionale, la popolazione, le ricchezze e il potere con mezzi innocui e legittimi, come il pacifico acquisto di nuovi possedimenti, scoprire e porre a colonia incogniti paesi. »[1]

Osserviamo ancora, che se si volesse pretendere l'esatta osservanza da tutti gli stati di questo sistema, lasciato da parte, che si richiede cosa impossibile, converrebbe paralizzarne e quasi assiderarne le forze, fare violenza al carattere e al genio dei varî popoli, rendere pari gl'ingegni, pari la coltura, pari la fertilità del suolo in Europa, e pari il clima. Bisognerebbe potere impedire, che sorgano in un paese grandi uomini di stato, o illustri guerrieri, e rendere eguale la posizione geografica dei varî popoli, avendo essa pure una grande importanza politica e commerciale. Diremo ancora, che la storia è là per dimostrare l'inutilità di questo sistema, che ricevuto quasi il suo compimento nei trattati di Vestfalia, non potè impedire, che della piccola e sterile Marca di Brandeburgo si formasse il forte regno di Prussia, e che della oscura e barbara Russia nello spazio di poco più di un secolo, si formasse un impero così colossale, che nella questione polacca di questi ultimi tempi si rise degli sforzi diplomatici di tutta Europa, che in nome della giustizia e della umanità conculcate intercedeva a favore dell'infelice Polonia.

E per meglio vedere l'insufficienza di questo sistema per la conservazione degli stati si avverta, che fu in nome dell'equilibrio che si consumò l'iniqua partizione della Polonia. Infatti

[1] *Elementi di Dir. Int.* Vol. I, pag. 51.

l'Austria da prima giudicava delittuosa la condotta della Prussia e della Russia, che tendevano a soggiogare e a dividersi quel nobile paese. Che se in seguito ella pure concorse a commettere questo misfatto, e volle la sua porzione di preda, se ne scusava in faccia all'Europa dicendo, che era sforzata a governarsi in questo modo, onde controbilanciare la potenza delle due emule. E quando più tardi s'incorporò la repubblica di Venezia, che cosa disse il gabinetto di Vienna per attenuare almeno un tanto delitto? Che una tale conquista gli era divenuta necessaria, dopo che la Francia si era impadronita della riva sinistra del Reno, e la Prussia profittava della sua neutralità per ingrandirsi colla secolarizzazione degli stati ecclesiastici della Germania.

Che se noi diamo uno sguardo al Congresso di Vienna, per vedere quali frutti producesse colà il sistema dell'equilibrio politico, troveremo nuove ragioni per condannarlo. Infatti volendo i rappresentanti dei pricipali stati di Europa, che si erano adunati nella capitale dell'Impero Austriaco, umiliare e indebolire la Francia, onde colla sua preponderante forza non turbasse più la pace di Europa, stabilirono di rendere più potente l'Austria, ingrandendola sopra tutto in Italia, onde così avere chi potesse misurarsi con probabilità di successo coi temuti battaglioni francesi, posto che portassero nuovamente la guerra ai loro vicini. Ma con queste disposizioni, si conseguì forse il bramato equilibrio politico, almeno in ordine all'Italia, che fu sempre il teatro principale della guerra tra l'Austria e Francia? Vediamo quello che ne scrive il nostro dotto Nicomede Bianchi. Dopo di aver detto, che il re di Sardegna aveva gravi ragioni di dolersi del Congresso di Vienna, così prosegue. « Prima della gran lotta chiusa con il » Congresso di Vienna, i reali di Savoia padroneggiavano militar- » mente nell'Italia, e per la peculiare condizione dei proprî do- » minî, stavano a primario puntello dell'equilibrio degli stati nel » mezzodì dell'Europa. All'opposto, per lo assetto fatto all'Ita- » lia dagli arbitri del 1815, essi politicamente e militarmente » erano scaduti assai, benchè fossero stati aggranditi del Geno- » vesato, e massime erano rimasti privi della condizione vantag- » giosissima di potere basare la loro politica sulla libera alter- » nativa delle colleganze. Distrutto l'equilibrio italiano a totale » beneficio dell'Austria, Vittorio Emanuele e i suoi consiglieri re- » stavano trepidanti per l'indipendenza territoriale del Regno. »[1]

[1] *Storia documentata della Dipl. Eur. in Italia*, vol. I, pag. 200.

E per toccare con mano, come l'equilibrio italiano fosse distrutto a totale beneficio dell' Austria si osservi, che essa stendeva il proprio dominio senza interruzione dalla Turchia fino al Ticino, e che da questo lato il Piemonte non aveva alcuna barriera di qualche importanza da opporre, essendo il suo territorio aperto a chi volesse invaderlo con un esercito muovendo da Milano. Si noti ancora quanto fosse debole il Piemonte a confronto dell'Austria, e che sui troni di Modena, Parma e Firenze sedevano Principi Austriaci, quasi sempre pronti ad obbedire ai cenni del lontano padrone; e poi si vedrà che esso era posto intieramente alla discrezione di quest'ultima, che lo avversava in proporzione dello studio che avea posto nel serbare intatta la sua dignità e indipendenza. Non faccia dopo ciò maraviglia, se parlando il Casanova in generale dell'equilibrio, e della sterilità dei risultati che se ne ottennero sapientemente rifletteva: « che non poteva » accadere altrimenti, perocchè l' errore fondamentale di questo » sistema consiste nel ragionare sulle nazioni, come su cose » inerti, senza tener conto del movimento che continuamente le » modifica, e delle rivoluzioni che un uomo, un' idea repentinamente introducono nelle relazioni di popolo a popolo. Questa » dinamica.... non si occupa nè del pensiero, nè della vita, ed applica con una compassionevole serietà al mondo delle intelligenze e delle passioni, il meccanismo dei corpi inanimati. Essa » presuppone inoltre la inimicizia naturale dei popoli, essa erige » la guerra in principio, come lo stato normale del mondo, cerca » allontanarla con un ostacolo tutto materiale, appunto alla maniera » di Hobbes, il quale pretendeva strappare il genere umano dall' anarchia, gettandolo nelle braccia del dispotismo. » [1]

Ma per vedere maggiormente, quanto poco assennata fosse l'opera dei diplomatici nello stabilimento dell' equilibrio politico, e prima e durante il congresso di Vienna si osservi, che eglino non si diedero il più piccolo pensiero, perchè avesse luogo altresì sul mare, come avevano cercato di fissarlo sul continente, quasi che la potenza marittima di una nazione non esercitasse alcuna influenza, o ben poca sull' equilibrarsi delle forze dei diversi stati. Di questa dimenticanza, che difficilmente si saprebbe come spiegare, quando si pensi ai fiumi di sangue che l' Europa versò, e ai tesori che consumò per opporsi allo ingrandimento delle case di Austria e di Francia, di questa dimenticanza, io diceva, seppe

[1] Op. cit. Vol. I, pag. 45.

destramente profittare l'Inghilterra, che in poco più di un secolo, coll' abilità e perseveranza dei suoi uomini di stato potè pervenire quasi alla esclusiva signoria dall' Oceano, signoria che soprattutto in tempo di guerra tornò funesta agli interessi ed ai diritti delle potenze neutrali. Ecco dove andò a parare questo equilibrio, che doveva essere soprattutto la salvaguardia dei deboli contro le sopercherie dei forti.

Ma poichè dalla storia pur troppo apprendiamo, essere molte volte accaduto, che uno stato siasi ingrandito, e divenuto potente assai più che gli altri, abbia abusato della sua forza per opprimere i deboli, così una sana politica studia di ovviare a questo grave inconveniente, non coll' equilibrio, ma col combattere fino da principio chi si accinge a sì ingiuste imprese, cercando di poi di contenere l'ingiustizia e prepotenza dei forti mediante le confederazioni, le quali se di per sè non possono ripromettersi lunga e rigogliosa vita, nè in tempi di progredita civiltà sono molto atte ad appagare i bisogni, e promuovere gl' interessi e la dignità di chi ne fa parte, hanno però questo di buono, che nell' ora del pericolo facilmente si possono ravvivare, infondendo la vista di questo in esse maggiore vigoria, concordia ed unità di azione. Infatti le confederazioni riunendo le forze delle varie potenze, possono con facilità organizzare un esercito così possente, da comprimere l'audacia e la prepotenza dell'ingiusto aggressore.

Quasi altrettanto si può dire delle alleanze e delle leghe. Di queste ultime ce ne offre un solenne esempio la storia del medio evo d'Italia, che ci mostra nella lega Lombarda un insieme di forze, che valse a rintuzzare l' orgoglio e le violenti ingiustizie del Barbarossa. E in tempi a noi più vicini, i nostri padri videro quasi tutta l'Europa coalizzarsi per atterrare la potenza colossale di Napoleone, e felicemente riuscirvi. Laonde di queste leghe diceva sapientemente l'illustre Fénélon: « che sono giuste e necessarie, quando trattasi di prevenire che uno stato tanto smisuratamente ingrandisca, da potere invadere i vicini. E questo stato non ha il diritto di rompere la pace con gli altri stati inferiori, perchè si sono collegati a comune difesa » perciocchè con ciò non hanno fatto che usare di un loro diritto, e compiere un loro dovere.

A proposito di questa necessità delle alleanze di cui parla il citato autore, io credo che essa debbasi intendere così, che gli stati deboli cioè, che trovandosi di fronte ad uno forte scorgono un fon-

dato timore, che quest'ultimo sia in seguito per abusare della sua potenza a loro danno, hanno uno stretto dovere giuridico di allearsi tra loro, onde al bisogno potere efficacemente tutelare i loro diritti; di modo che quel governo che a ciò si rifiutasse, si renderebbe colpevole verso gli altri, che potrebbero quindi altresì colla forza costringerlo ad allearsi con loro, dovendo ciascuna potenza usare del suo diritto in modo, quando però possa fare questo senza suo danno, da non pregiudicare per quanto è possibile le altre nazioni. Ora è manifesto, che un popolo il quale alla vista di un pericolo che tutti egualmente minaccia rifiuta di allearsi cogli altri, non può addurre a giustificazione della sua condotta il danno che teme, quando anzi governandosi in questa guisa non solo espone a repentaglio l'altrui esistenza, ma ben anche la propria che deve con ogni cura conservare.

Ma anche prescindendo da questo, la natura stessa avea creato un cotale equilibrio politico nella formazione dei popoli provenienti dalla stessa schiatta, o da stirpi affini, per cui se la diplomazia, in luogo di lasciarsi guidare unicamente dagli interessi del momento, fosse stata più sollecita indagatrice e seguace della giustizia, in vece di opprimere alcune nazionalità a profitto di un popolo, e di una dinastia, avrebbe dovuto con ogni mezzo cercare di sollevarle e ricostruirle, poichè appunto nella ricostituzione loro avrebbe trovato un naturale, possente e continuo conservatore e difensore dell'equilibrio. In effetto se noi volessimo distinguere i principali popoli di Europa, secondo le varie razze a cui appartengono, e secondo queste naturalmente allearli tra loro, sorgerebbero varî gruppi di potenze, le une a un dipresso pari di forze alle altre, con che si sarebbero potute facilmente contrabilanciare, e quindi impedire che le une preponderassero sulle altre, e ne divenissero le dominatrici.

Articolo VII.

Del Diritto di Guarentigia.

Ogni diritto ha naturalmente con sè congiunto quello di guarentigia, tanto che viene a buona ragione annoverato fra gli originarî. Esso importa la facoltà, o podestà che appartiene ad ogni nazione, di rimuovere ogni impedimento che si oppone all'esercizio legittimo dei suoi diritti. Se non si ammettesse un tale diritto,

ogni altro tornerebbe vano ed inutile, potendosi impedirne l'attuazione. Il diritto quindi resterebbe una mera potenzialità, la quale nel suo realizzarsi dipenderebbe dall'altrui beneplacito, la qual cosa ripugna alla nozione ed essenza stessa di queste podestà morali. Oltre di che chiunque rimuove gl'ingiusti impedimenti, che si mettono alla sua legittima attività, costui non offende alcuno, epperò devesi lasciare libero nel suo operare.

I mezzi poi di cui alcuno può usare per garantire il suo diritto sono di due specie, pacifici cioè, oppure coattivi, secondo che la stessa materia del diritto resta illesa, ossia si offende questa, ma non il vero diritto. Fra i mezzi pacifici per conservare il diritto si annovera la cura che altri mette in opera, onde porlo al sicuro di ogni offesa, come pure la domanda che si fa, onde s'intralasci questa offesa se vicina, e la si ripari, se effettuata. Spettano poi ai mezzi coattivi la prevenzione, la difesa e lo esigere di venire indennizzati del danno sofferto, secondo che la ingiuria è imminente, cominciata, o compiuta. Anche la punizione che tiene dietro all'offesa di già consumata, va posta in questo numero. E per ora bastino questi pochi cenni sulla guarentigia, di cui dovremo in seguito più ampiamente discorrere.

Articolo VIII.

Della inalienabilità dei diritti innati delle Nazioni.

Anche in questa questione, come in molte altre, gli scrittori non vanno d'accordo, sostenendo sentenze esagerate ed opposte. Per evitare pertanto questi eccessi, noi diciamo doversi distinguere il diritto formale dai materiali. Che cosa sia quello e che cosa sieno questi, lo abbiamo superiormente esposto. Parimente crediamo doversi por mente alla divisione dei diritti in innati ed acquisiti. Dopo di ciò sosteniamo, che il diritto formale è di sua natura assolutamente inalienabile, contenendo esso l'essenza stessa del diritto, con che diviene il principio da cui tutti gli altri derivano. Se questo diritto si potesse perdere, o come che sia alienare, uno stato, od una nazione, cesserebbe di essere una persona morale, che è soggetto capace di diritti, e vestirebbe, per quanto questo può aver luogo, la natura di semplice mezzo. E poichè sì lo stato, che la nazione compongonsi di esseri ragionevoli, perdendo quelli il carattere di persona, questi pure per in-

diretto, e per quanto si potesse, ne verrebbero spogliati, cosicchè per quello che dipende dall' oppressore, ovvero da loro, dato che spontaneamente avessero rinunziato a tale diritto, perderebbero la dignità non solo di essere liberi cittadini in libero stato, ma quella benanche di uomini, di essere soggetti capaci di diritti, come non lo sarebbe più lo stato a cui appartenevano. Che se non è in potere della persona fisica lo snaturarsi, nè altri senza delitto vi può attentare, altrettanto dovrà dirsi della civile società, e di chi mirasse a privarla di un tanto bene. Quello che è la schiavitù per l' individuo, è per la comunanza politica lo essere priva della sua personalità. E se quella è contraria ad ogni diritto, non veggo il perchè non debba altamente riprovarsi chi spoglia una comunanza politica della sua personalità.

Prossimo al diritto massimo e sussistente, e da questo immediatamente derivante, è il diritto d' indipendenza, che non pochi scrittori confondono con quello. Esso domanda, che non si riconosca alcun potere al di sopra di sè, al quale siasi tenuto di obbedire, se non è la legge della giustizia, che è la vera e legittima sovrana degli individui e degli stati. Epperò questi in forza di un tale diritto possono richiedere che nessuno si opponga alla loro volontà, posto che non sia ingiusta, nè che mettano ostacoli al raggiungimento dei fini, che pel loro bene si sforzano di conseguire.

Che poi questo diritto sia inalienabile, si vede da ciò, che esso è una conseguenza immediata e necessaria del diritto formale. Non potrà quindi andare privo della prerogativa di cui questo gode. « I diritti di personalità e d' indipendenza, insegna il » nostro Baroli, sono assolutamente inalienabili, imperocchè que- » sti diritti niente altro involgono, se non che il diritto di esi- » stenza, come persona morale, di stabilirsi liberamente alcuni » fini, e di tenervi dietro per conseguirli; per il che questi di- » ritti costituiscono l' essenza stessa del diritto.... esprimendo » essi in ultima analisi le qualità diverse componenti tale sog- » getto, che è una persona morale, ragionevolmente libera. Se » una nazione per un momento perdesse, od alienasse il diritto » di personalità e di essere indipendente, cesserebbe immediata- » mente di essere tale, e non sarebbe più soggetto di diritti. »[1]

Se gli esposti diritti sono di loro natura inalienabili, ne consegue, che i popoli non possono rinunziarvi, nè le potenze stra-

[1] *Dir. P. E.* Vol. V, pag. 177.

niere usurparli a proprio vantaggio, senza commettere un' aperta e manifesta ingiustizia. Epperò i grandi potentati di Europa, che adunati in Congresso a Vienna, annientavano e distribuivano a loro beneplacito stati, e univano e incorporavano in un medesimo regno popoli per origine, indole, lingua e costumi diversi, ed anche opposti, senza punto consultare la loro volontà, anzi bene spesso in opposizione a questa, facevano opera contraria al più sacrosanto diritto, nè i loro trattati solenni con cui consumarono tanta nequizia, hanno alcun valore dinanzi alla legge giuridica, tanto che i popoli oppressi, possono alla prima favorevole occasione scuotere il giogo, e rivendicarsi in libertà, senza che altri possa muovere giustamente querela contro tale condotta. Nè si avvantaggia la causa dei potentati, invocando i trattati, poichè questi quando sono contrarî al giure sono invalidi e nulli di loro natura. ed ancorchè fossero basati sulla giustizia, quando non sono acconsentiti dalle parti interessate, non possono aver forza di obbligare.

Ma se il diritto umano sussistente e quello della indipendenza sono di per sè inalienabili, altrettanto non può dirsi degli altri diritti originarî ed acquisiti, che si riferiscono ad un determinato oggetto, come sarebbe quello di conchiudere trattati con una determinata potenza. Di questi anzi deve dirsi, non pure essere lecito, ma bene spesso doveroso il privarsi, potendo con una tale rinunzia avvantaggiarsi grandemente lo stato, il quale sussiste e continua ad essere persona morale, nonostante tale privazione. Si osservi però, che la mancanza di questi diritti non deve mai essere tale e tanta, da urtare ed offendere sostanzialmente i diritti di personalità e d' indipendenza, o di impedirne l' attuazione, poichè in questo caso verrebbe distrutto il concetto stesso e la essenza del consorzio civile, che sotto ogni aspetto deve restare mai sempre inviolabile.

Articolo IX.

Dell' eguaglianza dei diritti originarj delle nazioni, e come possa modificarsi specialmente a riguardo del grado e dei titoli.

Dal concetto della comunanza politica, e dal diritto d' indipendenza, che abbiamo veduto essere proprio d' ogni stato e nazione, nasce quello dell' eguaglianza, mercè del quale ogni civ

società legittimamente costituita, ha la medesima quantità e qualità di diritti originarî, tanto che nessuno può arrogarsi diritti esclusivi nei suoi rapporti colle altre, nè credersi dispensato dall'osservanza di quei doveri che sono comuni a tutte. Infatti in forza dell'indipendenza, ciascuno stato può pretendere giustamente da ogni altro, che nessuno si opponga al suo operare, posto che si contenga entro i confini del diritto, nè si usurpi alcuna superiorità, o prerogativa su di lui, perchè esso è una persona morale, nè più, nè meno di qualsiasi altro, e quindi ha una dignità pari, poichè risulta e componesi di uomini, che son enti ragionevoli e liberi, che per natura hanno tutti un medesimo pregio, che devono a vicenda in sè e negli altri rispettare e perfezionare. Poichè gli uomini sono « naturalmente eguali, insegna il Vattel, e i loro » diritti e doveri sono i medesimi, tutti derivando dalla natura, » le nazioni composte di uomini e risguardate come altrettante » persone libere, che vivono insieme nello stato di natura, sono » naturalmente eguali, e ricevono dalla natura le stesse obbliga- » zioni e i medesimi diritti. La potenza e la debolezza non ca- » gionano a questo riguardo alcuna differenza. Un nano è un uomo » al pari di un gigante: una piccola repubblica è uno stato so- » vrano al pari di un grande regno. »[1]

Che se gli stati e le nazioni, relativamente ai diritti originarî, godono nei mutui loro rapporti di una perfetta eguaglianza, noi ne possiamo dedurre le seguenti conseguenze. La prima delle quali può formularsi così. Ogni potenza ha diritto di fare soltanto quello che è compatibile colla indipendenza delle altre. Epperò non potrà mai arrogarsi diritti esclusivi, o più estesi di quelli che competono ad altri stati. E poichè le nazioni sì nei diritti, che nei doveri loro vengono rappresentate dai rispettivi sovrani, come quelle sono tra loro per natura perfettamente eguali in ordine ai diritti innati, tali dovranno ritenersi altresì questi, di modo che nessuno può legittimamente pretendere ad una prerogativa, o preferenza sopra gli altri. Donde ne consegue, che nè la maggiore coltura e potenza, che una comunanza politica possiede a paragone delle altre, nè la sua antichità, o forma di governo più perfetta, nè le sue ricchezze, nè qualsiasi altra di queste cose, le potranno mai dare titoli sufficienti per elevarsi al di sopra delle altre.

A proposito di questa eguaglianza dei diritti innati, che compete a ciascuna nazione vogliamo osservare, che se prescindiamo

[1] Preliminari all'opera § 18.

da quelli della personalità e indipendenza, che non si possono mai perdere, nè alienare, essa non è così necessaria, che debbasi in ogni tempo e da ogni stato sempre conservare, poichè possono porsi da alcuni dei fatti, che loro dieno dei titoli ad alcuni diritti, che gli altri non hanno, con che viene meno tale eguaglianza. Così chi contraesse una alleanza ineguale, o per servigi e soccorsi ricevuti, liberamente si sottomettesse al pagamento di un annuo tributo, fra costoro cesserebbe la detta eguaglianza, senza che per questo lo stato che paga il tributo, o contrasse l'alleanza ineguale, cessi di essere tale, poichè tutto questo non offende la sua personalità e indipendenza.

Che se noi consultiamo la storia, questa conferma la nostra sentenza, mostrandoci che presso molte nazioni cessò in forza di alcuni fatti questa eguaglianza; specialmente in ordine al cerimoniale a cui in origine aveano diritto. Questo cerimoniale consiste in certe formalità, che si osservano non solo nelle relazioni personali che hanno luogo tra i principi, ma ben anche in quelle che si danno tra gli agenti diplomatici che sono destinati a rappresentarli. « Gli stati, insegna il Klüber, tutto che pienamente indipendenti e » sovrani, possono rinunziare in forza di una convenzione in favore » di uno o più stati i diritti che a loro provengono in virtù della » eguaglianza primitiva. Questo avviene sovente per rapporto ad » alcune prerogative esteriori, al grado, e ai titoli che essi e i loro » sovrani assumono, come pure in ordine ad altre cose spettanti » al cerimoniale. In questa maniera alcuni stati di Europa hanno » accordato ad altri prerogative e distinzioni onorifiche, che non » domandarono per sè. Fra queste annoveransi gli onori reali..... » che sono generalmente considerati in Europa come i più distinti » che si possono rendere ad uno stato. Essi danno non solo un » grado al di sopra di tutti gli altri stati sovrani...., ma conferi- » scono altresì alcuni diritti relativi al cerimoniale, come sarebbero » quello di portare la corona reale, e di dare il titolo di fratello » nei loro rapporti coi sovrani dello stesso grado, e d'inviare » essi soli ministri di prima classe, ossia ambasciatori alle altre » potenze. »[1]

Ai nostri giorni tutti gl'imperi e i regni d'Europa, lo Stato Pontificio, i Granducati alemanni e le Confederazioni Germanica e Svizzera, godono di questi onori, che furono concessi altresì alle grandi repubbliche di Venezia e delle Provincie Unite, allor-

[1] Op. cit., § 91.

chè esistevano. Fra i principi che godono degli onori reali, le potenze cattoliche, quando per una ragione qualsiasi convengono in un determinato luogo, danno la precedenza rapporto all'ordine da seguirsi al Papa, precedenza che non gli è consentita dalla Russia e dagli stati protestanti, che lo riguardano solo come Vescovo di Roma e quale Principe d'Italia. Finchè durò l'antica costituzione dell'Impero Germanico, l'Imperatore che veniva risguardato come successore di Carlo Magno e dei Cesari nell'Impero Occidentale, aveva la precedenza su tutti gli altri sovrani; ma dopo che questa costituzione fu mutata, e l'Imperatore d'Austria rinunziò ai suoi titoli e alle sue prerogative, come Capo della detta Confederazione, il diritto che godeva di precedenza sugli altri principi, che hanno lo stesso grado, è ai nostri giorni molto dubbio.

Le grandi repubbliche, come Venezia e Svizzera, tutto che godessero degli onori reali, davano la precedenza agl'imperatori ed ai re coronati, non così però la repubblica inglese sotto Cromvello, nè la francese ai tempi della rivoluzione, che vollero mantenuto intatto il cerimoniale che si usava, allorchè questi stati erano governati dai loro re. I sovrani che non appartengono alle teste coronate, cedono il passo agli imperatori e ai re; i principi che non godono degli onori reali, cedono il passo a tutti quelli che ne sono insigniti, sebbene non figurino tra le teste coronate. Gli stati mezzo-sovrani cedono il passo sì allo stato da cui dipendono, che agli stati che sono sovrani. Quando due stati sono pari di grado, ovvero vi è questione su ciò, per evitare ogni controversia si usa dell'alternato, mediante il quale il grado e il posto delle diverse potenze sono cambiati con un certo ordine, o dietro l'età dei sovrani, o la durata del loro regno, oppure a caso. Nella stipulazione poi dei trattati spesso si fa in modo, che nei diversi esemplari dei medesimi, che sono destinati per le rispettive cancellerie degli stati contraenti, ciascuna parte alla sua volta occupi il primo posto, o pure si mettono le firme in questo modo. Il ministro che è nominato il primo nello scritto, e specialmente nel preambolo si firma pel primo, chi è nominato in secondo luogo, ha il secondo posto, e così di seguito. Finalmente per istabilire l'ordine in discorso, si è talvolta ricorso all'alfabeto francese, la qual cosa ha luogo, quando i ministri delle diverse potenze pongono la loro firma secondo il posto che ad esse assegna il detto alfabeto.

Del resto conviene confessare, che le questioni che si riferiscono al grado che gli stati unitamente ai loro sovrani devono occupare, non furono mai sciolte da alcuno regolamento che fosse stato generalmente accettato; nè da alcuna convenzione internazionale. Ogni differenza in questo affare si regola dietro l'uso e il consenso delle nazioni, che vi sono interessate; come appare da ciò che abbiamo superiormente esposto in ordine ai diversi ripieghi adoperati in varî tempi per appianarle. Al congresso di Vienna si cercò di classare gli stati, distribuendoli in un cotale ordine gerarchico, e assegnando ad ognuno il grado che vi dovea occupare. La Giunta nominata a questo effetto, avea proposto di stabilire tre categorie di potenze, in ordine al grado che spetta ai rispettivi ministri destinati a rappresentarle, potenze cioè di prima, seconda e terza classe, ma non avendo potuto gli agenti diplomatici, che facevano parte di quella assemblea, convenire sopra tutto sul grado che doveano occupare le grandi repubbliche, fu sciolta la Giunta, senza che venisse sull'argomento in discorso presa alcuna risoluzione dal suddetto Congresso. Noi non tratteremo più a lungo questo argomento, poichè l'esposizione di quanto particolarmente si riferisce ad esso, costituisce il cerimoniale diplomatico, che forma parte del diritto internazionale positivo, del quale avremo in seguito occasione più opportuna di ragionare con sufficiente ampiezza. Bastino quindi per ora i cenni che abbiamo esposti.

Articolo X.

Dei doveri giuridici che hanno tra loro gli Stati e le Nazioni.

Come nell'individuo, in cui a lato del diritto ci sta il dovere, così avviene altresì per riguardo alle nazioni, che se hanno diritti da far valere hanno ben anco dei doveri da compiere. E il ragionare di questi pensiamo dover tornare di molto giovamento, specialmente ai nostri giorni, nei quali una turba di appassionati ed esagerati crede mostrarsi più degli altri liberale ed amante della patria, non parlando che di diritti, e questi bene spesso esagerando, senza punto toccare del rispettivo dovere, quasichè le nazioni possano prosperare senza giustizia, che il Mackintosh

chiamava l'interesse permanente di tutti gli uomini e di tutti gli stati, o questi vivere in pace, ed accrescere fra loro i rapporti letterarî ed economici, dai quali tanto vengono a vicenda a vantaggiarsi, se poco osservanti si mostrano dei loro doveri. E che questi esistano realmente, basta a persuadersene por mente alla natura del diritto, il quale mentre limita la altrui attività, e le vieta di entrare nella mia sfera di azione, con ciò stesso crea il dovere negli altri di rispettarla. Se pertanto le nazioni hanno diritti originarî, devesi altresì ammettere che abbiano doveri innati, non potendosi pensare quelli senza di questi. E infatti a che varrebbe il mio diritto, se in altri non vi fosse l'obbligazione di non offenderlo? Crediamo inutile poi di dimostrare, che questi doveri sono giuridici, bastando per convicersene di riflettere, che essi si riferiscono ai diritti, e quindi procedono dalla legge giuridica che ne imperia l'osservanza. Che se sono giuridici, noi potremo altresì colla forza domandarne l'adempimento, essendo la coazione uno degli elementi che entrano a costituire ogni vero diritto.

Quanti sono i diritti originarî, altrettanti dovranno essere i doveri giuridici. Epperò ogni nazione dovrà tenere tale condotta verso le altre, mediante la quale non venga offeso nè direttamente, nè indirettamente il diritto umano sommo e sussistente, che dicesi anche di personalità, considerando ogni comunanza politica quale ente collettivo, che è fine a sè stesso, il quale per conseguenza si potrà proporre quei fini da conseguire, e scegliere quei mezzi che crederà più adattati per realizzarli, senza che alcuno vi possa mettere ostacolo. Che se ogni stato e ogni nazione è indipendente, nessuno potrà sopra di essi usurparsi alcuna autorità, impedendo le istituzioni che credesse doversi dare, o combattendo quella forma di governo, che stimasse più conveniente alla sua indole, alle sue abitudini e ai suoi bisogni. Avendo ogni società civile il diritto di conservarsi e di perfezionarsi, nessuno potrà macchinare contro la sua esistenza, cercando colle frodi, coll'astuzia, o colla forza di assoggettarla a sè, nè tampoco sarà permesso frapporre difficoltà a che promuova ed accresca il miglioramento dell'agricoltura, dei commercî, delle industrie e della sua intellettuale e morale coltura. Che se ogni uomo è un ente degno di rispetto, molto più lo sarà uno stato che si compone di un grandissimo numero di umani individui. Non sarà quindi concesso ingiuriare con parole, o con atti una nazione, o il suo capo, poichè con ciò si viola sì il dovere etico della stima positiva, che il giu-

ridico della negativa. Finalmente essendo ogni comunanza politica eguale, nessuna di esse potrà arrogarsi prerogative sopra le altre, ma dovranno scambievolmente trattarsi da pari, quasi che le singole nazioni fossero altrettanti membri di una stessa famiglia, la quale ha per capo, o rettore, non un uomo qualunque, ma la legge giuridica di sua natura eterna, immutabile e sommamente benefica, come lo è Dio da cui in ultima analisi procede.

PARTE SECONDA

SEZIONE PRIMA

Del Diritto Internazionale Ipotetico.

CAPO PRIMO

DELL'ACQUISIZIONE ORIGINARIA

Articolo I.

Del Dominio delle Nazioni sul proprio territorio.

Il primo argomento a trattarsi in questa sezione, che discorre del diritto ipotetico, si riferisce al dominio che in generale ha un popolo sopra alcune cose considerate in relazione alle altre comunanze politiche, alle quali incombe il dovere giuridico di lasciarle in piena disposizione di chi le possiede. E poichè tra le cose di cui uno stato può essere proprietario, primeggia il diritto che ha sul proprio territorio; così intendiamo per ora di limitare il nostro dire a parlare di esso. Ma prima di entrare in questa discussione, crediamo bene dovere premettere un cenno su questa parte del diritto delle genti, affine di averne un giusto concetto. Diciamo adunque, che il diritto ipotetico internazionale ragiona di quei diritti, che competono ad una nazione mediante alcune azioni giuridiche che essa pose, azioni che sono la condizione necessaria per poterli acquistare. Dopo ciò entriamo in argomento.

E prima di tutto vediamo, che cosa significhi questo dominio internazionale, che uno stato ha sul proprio territorio. Diciamo adunque, che appena ne compiè nei dovuti modi la occupazione

e lo fece suo, con questo fatto egli diviene padrone di tutte quelle parti di cui si compone, potendo usare dei prodotti delle medesime, e disporne come più gli piace, escludendone gli stranieri. Che se questo territorio fosse stato occupato in massa dagli individui, che sonosi costituiti in comunanza politica, spetta a questa ordinarne equamente la distribuzione fra i membri che la compongono. Quello che non venne assegnato quale porzione ai cittadini, oppure in seguito per qualsiasi motivo non avesse più proprietario, diremo col Martens che tutto questo resta, o diviene proprietà comune dello stato, sia che questo lo amministri come farebbe un particolare coi suoi beni, sia che permetta che tutti i cittadini che gli appartengono ne possano usare gratuitamente, o pagando una contribuzione ad esso. Che se nè lo stato, nè i sudditi avessero ancora profittato di una parte del territorio, dal momento che questa venne debitamente occupata, ed ebbe nella società civile un proprietario, nessuno straniero può pretendere di farla sua. Se non che tutto questo non basta a costituire il dominio sul territorio dello stato, importando esso inoltre secondo il Casanova la facoltà di comandarvi come potere « sovrano indipen-
» dentemente da qualunque potenza straniera, diritto che porta
» per gli altri stati l'obbligazione correlativa di non mettere osta-
» colo all'impiego che la nazione fa del suo territorio, o di ar-
» rogarsi sullo stesso alcun diritto di impero. »[1]

Da questa nozione si vede, che se il diritto di proprietà è un elemento che entra a costituire il dominio, questo però abbraccia qualche cosa di più. Infatti la società civile, in quanto contiene in sè il potere sovrano, ha sul suo territorio un'azione più elevata ed importante di quella che ha il cittadino in ordine alla proprietà dei beni che possiede, avendo ella nella sua qualità di potere sovrano il diritto di regolare l'uso e la trasmissione delle proprietà private, onde se ne avvantaggi il bene generale, di proteggerne la sicurezza, di levare sulle medesime imposizioni, e di disporne altresì pienamente, quando il pubblico bene lo domandi, e ne dia un equivalente compenso. In somma ella può in ordine ad esse fare tutto quello che è necessario per mantenere il buon ordine, e promuovere il ben essere dei cittadini. Ma di questi ed altri diritti parleremo più partitamente in seguito.

Che debbasi poi ritenere, che ogni stato abbia un tal dominio sul territorio che abita il popolo da cui si compone, è facile a

[1] Op. cit., vol. I, pag. 136.

vedersi se si riflette, non essere presumibile, che chi vuole costituirsi in società politica bene ordinata, scelga una porzione, o un tratto di terra che sia abitato e divenuto proprietà di altri, imperocchè governandosi in questo modo, potrà far parte ed unirsi ad un altro popolo, se questi lo consente, ma non mai divenire indipendente e sovrano, dovendo necessariamente dipendere da chi è di già proprietario del suolo su cui abita, e da cui deve trarre il suo principale nutrimento. Quindi assai bene osserva il citato Casanova, che l'idea di uno stato include quella di essere proprietario di quella estensione più o meno grande di terreno sul quale vive, poichè senza di questa condizione, egli difficilmente vi si fisserebbe stabilmente, nè potrebbe in difetto di questo, attendere con opera solerte al suo sviluppo e perfezionamento. Quale cultura infatti della terra potrebbe avere luogo, quali commerci, e quali industrie potrebbero prosperare, se oggi fosse in un luogo, e domani dovesse trasportarsi in un altro? E in queste successive trasmigrazioni, quale perdita di tempo, di lavoro e quanti danni nei propri interessi non si avrebbrero ad incontrare? I barbari che invasero e distrussero l'impero romano, per tacere di molti altri esempi consimili, fissando la loro dimora in esso, appena ebbero riportata la vittoria, per la prima cosa s'impossessarono di una gran parte delle terre dei vinti, che distribuirono ai loro duci e soldati, ben veggendo che non potevano costituirsi in uno stato indipendente e sovrano senza di ciò.

Che se noi consideriamo, che le società civili bene spesso si costituirono di famiglie e d'individui, che abitavano uno stesso territorio, di cui erano di già proprietari, si manifesterà anche da questo la verità della nostra proposizione. Aggiungiamo per ultimo, che se i popoli non avessero un territorio fisso dove abitare, non si indurrebbero mai a coltivarlo e migliorarlo, come abbiamo accennato poc' anzi. Dato poi che mancasse questa coltura, e ne venissero meno i miglioramenti, la nostra terra sarebbe insufficiente a nutrire i suoi abitatori, che ogni dì crescono di numero, sicchè quì gl'interessi delle singole nazioni perfettamente armonizzano con quelli della umanità, che non potrebbe prospepare, dato che non venissero arginati i fiumi, disseccate le paludi, protetti i campi e moltiplicate le vie di comunicazione, cose tutte che non potrebbero aver luogo, posto che i popoli non avessero pieno dominio sul territorio che abitano. « Allorchè un « popolo, dice il Vattel, s'impadronisce di un paese, che non

» appartiene ancora ad alcuno, si ritiene che egli insieme alla
» proprietà abbia voluto occuparne eziandio la sovranità, poichè
» essendo libero e indipendente, non può avere la intenzione,
» stabilendosi in una determinata contrada, di abbandonare ad
» altri il diritto di comandarvi, nè qualsivoglia altro dei diritti
» che costituiscono la sovranità. Tutto lo spazio di terra sul quale
» un popolo estende il suo impero, forma la sfera della sua giu-
» risdizione, e si chiama suo territorio. »[1]

Da quanto abbiamo detto sul dominio, che uno stato ha sul suo territorio risulta, che esso solo non è il proprietario delle terre, e degli altri oggetti che sul medesimo si ritrovano, escludendone così i singoli cittadini, quasi che questi non fossero che altrettanti affittuali, o servi della gleba, o qualche altra cosa di consimile. Di fermo, se questo in parte potè avvenire nei tempi del feudalismo, nei quali i beni feudali erano in maggiore quantità degli allodiali, ciò non ebbe certamente luogo nei primordî delle civili società, e molto meno può accadere in tempi di progredita civiltà. Discorrendo quindi del dominio, che lo stato ha sul suo territorio, noi abbiamo preso questa parola *stato* pel complesso dei cittadini, e delle famiglie da cui si compone, in quanto questi se per una parte possiedono e rappresentano la somma delle proprietà situate entro i suoi confini, considerati questi cittadini e queste famiglie sotto altro aspetto, si trova di mezzo ad essi in ultima analisi il potere sovrano, che eglino poi trasmettono, o consenzienti permettono che altri assuma, onde essere retti e governati in modo da raggiungere il fine sociale.

E poichè nessun fine si può conseguire se non usando dei mezzi più adattati, di qui procede, che lo stato in quanto si prende quale sinonimo di potere sovrano, ha sulla proprietà dei cittadini alcuni diritti, di cui abbiamo fatto un cenno più sopra. Se lo stato protegge la proprietà privata, insegna l'Heffter, questa protezione però non ha per effetto di renderlo padrone di essa fino al punto che possa appropriarsela, ad eccezione di una necessità o riserva espressa: *Omnia rex imperio possidet*, *singuli dominio*. Gli antichi pubblicisti chiamavano il diritto dello stato sui beni privati dei sudditi: *dominum eminens*. Preso in questo senso il dominio che uno stato ha sul proprio territorio, non contiene nulla che si opponga a che i cittadini sieno proprietari di terre nel medesimo situate, o dei beni mobili che vi si trovano, beni

[1] *Il Diritto delle Genti*, Lib. I. Cap. XVIII.

che specialmente ai nostri giorni formano tanta parte della ricchezza privata.

Ma oltre il dominio eminente sul territorio, lo stato al pari di qualsiasi altro cittadino, può avere la proprietà su alcuni determinati beni immobili, come terre, fiumi, strade, edifizî e via così discorrendo, che costituiscono il suo patrimonio; come pure può avere così dei crediti, che dei debiti. Anzi disponendo di forze di gran lunga maggiori di quelle che hanno i privati, egli potrà occupare, prendere possesso e fare sue intiere isole e paesi che non fossero abitati, nè divenuti proprietà di alcune. La storia e la ragione sono lì per dimostrare la verità di quanto asseriamo. Infatti che cosa è mai una nazione, se non una persona morale, o collettiva? Se pertanto è indubitato, che le persone fisiche possono fare proprie le cose che non sono di alcuno, altrettanto dovrà dirsi delle morali, poichè il tutto deve avere le prerogative medesime delle parti da cui risulta. Osservisi però, che quelle medesime condizioni che si richiedono, affinchè un privato possa fare sue le cose che non appartengono ad alcuno, onde disporne in seguito come più gli piace, queste stesse si domandano allorchè lo stato vuole divenire proprietario di una cosa qualsiasi, onde poterne quindi profittare come crede meglio, ed anche alienarla, se il suo interesse lo domandi. E poichè di queste condizioni tratta la filosofia del diritto, così, per non ripetere le stesse cose, noi non ne faremo che un cenno.

Articolo II.

Delle condizioni richieste, perchè uno stato acquisti il dominio sulle cose.

Noi abbiamo esposto nell'articolo precedente, che lo stato al pari di qualsiasi individuo, può acquistare il dominio tanto sul territorio che abita, che su altri beni immobili, purchè osservi quelle medesime condizioni, che la legge giuridica prescrive su questo argomento ai privati. Ora diciamo, che i requisiti per l'acquisizione originaria delle cose sono due, il titolo cioè ed il modo. Il primo è risposto sì nella originaria condizione delle cose, le quali hanno di per sè natura di mezzo, che nel diritto di personalità di cui è rivestita una nazione, diritto che le conferisce il potere di usarne per sussistere quale persona collettiva, che ha

ragione di fine. Il modo poi dell'acquisizione originaria consiste nell'occupazione, che altro non è che un'azione, mediante la quale un popolo prende possesso di una cosa, colla ferma volontà di volere disporre della medesima secondo il suo beneplacito, escludendo qualsiasi altro dal profittarne.

Questa occupazione, affinchè sia tale da darci la proprietà su di una cosa, deve riferirsi ad un oggetto che non è capace di diritto, ossia è privo della dignità di persona, e questo oggetto per di più non deve appartenere ad alcuno, o come dicono i giuristi deve essere *res nullius:* deve inoltre avere una peculiare natura, onde essere capace di venire occupato, e di potersi in esso segnare la fatta occupazione. Finalmente deve essere di uso esauribile.

Vediamo ora brevemente le ragioni, per cui sono necessarî questi quattro requisiti, affinchè una cosa possa essere occupata. Abbiam detto primieramente, che essa non deve essere soggetto capace di diritto, poichè coll'occupazione, acquistandosi la proprietà di un oggetto, e questa proprietà importando di poterne disporre come più piace, basta questo solo per intendere, che esso non può avere la dignità di persona, domandando questa che l'ente che ne è fornito sia sempre trattato come fine, e non mai quale mezzo, come avviene delle cose che sono nostra proprietà. Abbiamo detto in secondo luogo, che la cosa da occuparsi non deve appartenere ad alcuno, poichè quando fosse di già divenuta proprietà di un terzo, non lo si potrebbe privare, senza offendere il diritto. Questo principio che vale per gl'individui, vale altresì per le nazioni, che non potranno senza manifesta ingiustizia appropriarsi alcun territorio, che debitamente sia stato di già occupato da un'altra potenza. L'occupazione, insegna l'Heffter, si applica specialmente alle contrade e isole non abitate, o non occupate per intiero. Non vi ha potenza sulla terra che possa imporre le sue leggi ai popoli erranti o selvaggi. I sudditi di essa possono rannodare relazioni commerciali con questi ultimi, soggiornare presso loro in caso di necessità, dimandare loro le cose necessarie per vivere, ed anche trattare della cessione volontaria di una parte del loro territorio, per venire colonizzata. Ma l'impossessarsi di esso colla forza o coll'inganno sarebbe ingiustizia.

Abbiamo detto in terzo luogo, che l'oggetto che un popolo vuole fare suo, deve essere tale da potersi occupare, e segnare in esso la fatta occupazione, poichè senza ciò non ne potrei prendere possesso, nè disporne come più mi piace, nè senza la segnata

occupazione potrei da altri pretendere, che rispetti la mia proprietà, mancando nel caso nostro un segno da cui possa rilevare, che la cosa in discorso ha di già un padrone. Finalmente la cosa deve essere di uso esauribile, poichè quando di essa tutti potessero egualmente profittare pei loro bisogni, ed essa senza punto venir meno, si prestasse egualmente a soddisfarli, senza che altri da questa comunanza ne soffra alcun danno, o molestia, non si potrebbe senza contrariare alle mire della provvidenza, ed ingiustamente restringere l'altrui libertà, volerla fare sua.

Ma se la legge giuridica domanda, che vi sieno nell'oggetto da occuparsi alcuni requisiti, onde possa legittimamente divenire nostra proprietà, ne richiede ben anco nel soggetto, che dà opera all'occupazione. Infatti essa vuole, che egli prenda possesso della cosa che vuole fare sua, il che ha luogo mediante un'azione, colla quale la detta cosa se la unisce per modo, che diviene quasi un secondo termine del suo sentimento, da cui per conseguenza non si potrebbe staccare senza portargli dolore. Parlando il Rosmini di questa unione, dopo di avere esposto che se ne danno diverse specie, insegna dipoi che si possono ridurre a due, alla fisica cioè e alla morale. Questa seconda si fonda sulla prima come sopra sua materia « poichè io non posso, egli dice, deputare una cosa ai » miei usi senza credere, che questa cosa possa servirmi a qualche » uso, nè posso prenderne il possesso colla mia volontà senza » qualche azione, che a me fisicamente in qualche modo la unisca. » La congiunzione fisica viene dalla natura del *soggetto*, che cerca » in essa il proprio bene. Procede adunque dalla facoltà *eudemo-* » *nologica*. La congiunzione morale viene dalla natura *dell'oggetto*, » in quanto esso vestito di tutte le sue circostanze si dimostra » occupabile senza lesione di alcuno, onde la ragione morale ri- » conosce lecita l'occupazione del medesimo, e dichiara illecito » da parte di tutti gli altri il turbare quella appropriazione già » ridotta in essere: scaturisce dunque quella congiunzione dalla » facoltà morale. »[1]

Noterò ancora, che questa unione della cosa colla persona fisica, o collettiva, è voluta altresì perchè ella ne possa disporre, conforme crede più confacente ai suoi fini, colla esclusione degli altri, che senza tale congiunzione potrebbero credere, che continuasse il diritto che tutte le nazioni hanno eguale ad usare delle cose. La quale congiunzione essendo opera della facoltà morale, implica

[1] *Fil. del Dir.*, vol. I, pag. 202.

che sia accompagnata dall'intenzione, che da ora in avanti la cosa occupata venga mai sempre considerata come propria della potenza occupante, la quale intenzione deve rendersi manifesta, affinchè le altre nazioni possano rispettarne l'acquistato dominio. E qui si avverta, che taluno può prendere possesso di una cosa a nome di un terzo, in forza di uno speciale mandato che gli sia stato conferito. In questo caso compiuto che ne sia il possesso, il mandante ne acquista subito il dominio. Aggiungeremo ora, che la sola intenzione manifestata, di volere considerare e trattare una cosa come esclusivamente nostra, non basta a produrre il diritto di proprietà, dovendo tale intenzione essere accompagnata da un qualche segno esterno e duraturo, atto a fare noto alle altre nazioni, che questa volontà che una cosa sia nostra, persevera in noi, e che da ora in poi la trattiamo come tale.

Dal che risulta di quale natura deve essere questo segno, affinchè per esso si possa raggiungere il fine proposto. Deve essere cioè tale, che col suo mezzo sia succeduta una conveniente modificazione nell'oggetto in questione, modificazione che deve involgere un rapporto tra la cosa e la persona, rapporto prodotto dalla libera attività di questa, per cui la detta cosa ricevette un modo di esistere corrispondente alle mire di chi volle divenirne il padrone. Laonde lo Schmalz osserva con tutta ragione, che la proprietà risultava dalla coltura, e che si estendeva in proporzione dello spiegarsi di questa. La quale coltura esercitata dall'umana industria si rende necessaria anche per questa considerazione, che se un segno qualunque bastasse per divenire proprietario di una cosa, l'ingordigia di pochi individui, o di un popolo, basterebbe per acquistare il dominio su immensi tratti di terra, tanto che buona parte dell'umana famiglia dovrebbe perire per difetto di sostentamento, onde soddisfare all'insaziabile avidità di pochi. La quale cosa è certamente contraria ai disegni della provvida natura, che destinò questa terra non solo perchè servisse di abitazione a tutti, ma volle ben anco, che fecondata dai nostri sudori, provvedesse alle indigenze di tutti.

Finalmente diremo una parola sulla quantità delle cose, che una nazione può occupare e fare sue. Se noi riflettiamo per poco alle condizioni oggettive e soggettive volute dalla legge, per acquistare il dominio su di una cosa, si vede subitamente, che questa facoltà di acquistare, quantunque non possa venire determinata con precisione, si può però asserire con fondamento, che essa

non è illimitata, dovendo restringersi a quelle sole cose, di cui una persona può prendere un reale possesso, e modificare colla sua industria in modo, che vi appariscano segni di una duratura occupazione. Quando una nazione ha occupato nei modi or ora indicati un grande tratto di terra, o un' isola, ella acquista il diritto di proprietà su questi oggetti in generale, e sulle singole parti di cui il paese e l' isola si compongono in particolare, tanto che diviene padrona dei beni mobili, e immobili che si trovassero sotto terra, o sulla superficie della medesima, poichè avendo il diritto di proprietà sul tutto, lo avrà altresì sulle singole parti da cui esso tutto risulta.

Articolo III.

Quali diritti in generale abbia il Sovrano sul proprio territorio.

Io ho di già esposto all' articolo primo di questo capo, che il dominio che una nazione ha sul proprio territorio va unito alla facoltà di comandarvi quale potere sovrano. Laonde il principe che la regge, e rappresenta nei suoi rapporti con altri stati potrà, quando la pubblica sicurezza ed altri motivi lo dimandano, vietare agli stranieri di portarsi entro i confini del medesimo, e posto che ne ammetta alcuni, può escluderne altri; nè stando a rigore, è tenuto a trattare nello stesso modo tutti quelli ai quali ne permette l' entrata. In forza di questo diritto, come osserva il professore Heffter, può determinare le condizioni per l' ammissione dei medesimi, regolare i loro rapporti civili finchè vi dimorano, non permettendo che possano coprire pubblici impieghi, o esercitare funzioni politiche, o fare acquisto di beni immobili. Accogliendo però cittadini degli altri stati, coi quali ha stretti rapporti amichevoli, prudenza vuole, onde evitare dissapori, che si trattino sul piede di una perfetta eguaglianza, non facendo tra loro distinzione, a meno che non vi fosse indotto dalla necessità di usare contro il governo loro rappresaglie, o misure di ritorsione. In forza di questo dominio sul proprio territorio, può il governo determinare sino a quale punto gli stranieri che dimorano a tempo nel paese godranno della protezione territoriale, e dietro quali condizioni sarà loro per accordare la naturalità, che può altresì assolutamente rifiutare. Può pure mercè di questo dominio vietare ai pescatori stranieri di profittare della caccia e della pesca

nei suoi boschi e nelle sue acque, come può eziandio stabilire, se accorderà loro il diritto di esercitare il commercio, e posto che sì, quali commerci permetta loro. Esso può ben anche rifiutare l'ingresso nel suo territorio a qualsiasi forza straniera, e proibire ai belligeranti di commettere atti di ostilità entro le proprie frontiere. Che se alcuni soldati spinti dalla cura di provvedere alla propria salvezza, vi si rifugiassero, può domandarne il disarmamento, ed internarli nel proprio paese. Ma di ciò discorrerò più ampiamente in seguito.

Questi diritti, come abbiamo detto, spettano ad ogni nazione in forza della sovranità e giurisdizione che le competono su tutto il suo territorio. Ma appunto da questa sovranità e giurisdizione che possiede ne segue, che le leggi che vi promulga, obbligano tutti quelli che si trovano entro i confini della medesima, sieno nativi del paese, o no, come pure regolano tanto i beni mobili, che immobili situati entro i medesimi, non che i contratti ed altri atti che vi avessero avuto luogo. Laonde ogni governo avrà il diritto di stabilire le condizioni, a tenore delle quali i beni immobili esistenti entro i confini del suo territorio, possono essere posseduti, o trasmessi, di determinare lo stato e la capacità delle persone, che in esso si trovano, quando i contratti ed altri atti sieno validi, quali diritti ed obbligazioni ne conseguono, come pure potrà fissare le condizioni, date soltanto le quali sarà permesso di intentare e proseguire le azioni avanti i suoi tribunali. Che se ogni stato è indipendente, e solo esercita la sovranità e giurisdizione nel suo paese, non potrà colle sue leggi direttamente vincolare, e regolare quegli oggetti che non si trovano in esso, nè obbligare le persone che non vi dimorano, sia che ad esso stato sieno soggette dalla nascita, ovvero no. Che se talvolta le leggi di uno stato producono certi effetti nei paesi stranieri, ciò dipende sempre dal consenso espresso, o tacito di questi, il primo dei quali consensi si desume dai trattati che avessero conchiusi con altri, e dalle leggi che fossero state emanate a questo proposito, mentre il secondo si rileva dalle sentenze dei magistrati giudiziarî e amministrativi, e dagli scrittori.

Che se noi vogliamo investigare la causa, per cui i varî stati sopratutto di Europa hanno convenuto, che le leggi straniere potessero applicarsi sul loro territorio, questa causa noi la troviamo nel reciproco vantaggio che ne traevano. Infatti essendosi specialmente ai nostri giorni moltiplicati i rapporti di ogni genere tra i varî popoli,

l'interesse di questi domandava, che i contratti ed altri atti che i cittadini di uno stato avessero stipulato all'estero, fossero riconosciuti validi altresì nel proprio paese, con che eglino venivano protetti in qualunque luogo si fossero portati pei loro affari. In tal modo, osserva il Wheaton, « tra le nazioni è avvenuta una tacita » convenzione, circa l'applicazione delle leggi straniere fondata sui » vicendevoli bisogni. La quale convenzione non è punto la stessa » tra tutti gli stati, avendo alcuni adottato il principio di una » piena scambievolezza, trattando cioè gli stranieri nel modo » stesso col quale i sudditi sono trattati nella patria di essi stra- » niera, mentre altri riguardano certi diritti come assolutamente » inerenti alla qualità di cittadino, da non ammetterne al godi- » mento gli stranieri, ovvero danno tanta importanza ad alcune » loro istituzioni, da negare l'applicazione ad ogni legge straniera » che ad esse si opponesse. »[1]

Non essendosi pertanto in questa materia adottato un principio comune, nella pratica converrà consultare le diverse legislazioni, allorchè si vogliano conoscere le particolari loro disposizioni intorno questo argomento. Noi non faremo per ora parola, che di quelle prese dal Codice austriaco e dal nostro. Nel primo al § 33 si legge: « Gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed » obblighi civili coi nazionali, qualora per godere di questi diritti » non si richiedesse espressamente la qualità di cittadino: incumbe » inoltre agli stranieri, acciocchè godano eguali diritti coi nazio- » nali, di provare nei casi dubbî che lo stato a cui appartengono » tratti i cittadini austriaci, riguardo al diritto in questione, come » i proprî. » Il Codice nostro invece adottò in ordine ai diritti concessi agli stranieri dimoranti in Italia un principio più liberale, avendo all'articolo terzo stabilito. « Lo straniero è ammesso a » godere dei diritti civili attribuiti al cittadino. »

Dai principî superiormente sviluppati possiamo dedurre una conseguenza di grande importanza, che è la seguente. Se le leggi di uno stato cioè obbligano le persone tutte che in esso si trovano, se le dette leggi regolano i beni che vi sono situati, e gli atti che vi si fossero compiuti, se il reciproco interesse dagli stati ha loro consigliato di estendere l'impero delle leggi straniere sul loro territorio, tutti gli atti che ebbero luogo in conformità delle leggi del paese dove sono avvenuti hanno un valore giuridico, anche in un altro paese, che avesse una diversa legislazione, e

[1] *Elementi di Dir. Inter.* vol. I, p. 69.

quindi secondo questa fossero invalidi. Per contrario, se questi atti fossero in opposizione colle leggi del paese dove ebbero vita, sarebbero nulli sì in questo, che in qualsivoglia altro luogo, sia che si tratti che questi atti furono compiuti da persone che hanno un domicilio stabile, o solo temporaneo. Si avverta però, che se coll'eseguire in uno stato quanto questi atti prescrivono, ne derivasse al medesimo un qualche danno, questo stato non è tenuto ad eseguire atti stipulati all'estero, tutto che nulla vi fosse da ridire sulla loro validità, poichè nel consentire che le leggi straniere venissero applicate dentro i limiti del proprio territorio, i governi vi posero la espressa, o tacita condizione, che non ne offendessero gli interessi, o senza gravi motivi d'interesse sociale, ne disconoscessero l'autorità.

E in vista appunto di queste eccezioni che importa di conoscere, crediamo utile discorrere alcun poco di questo argomento, molto più che può accadere spesse volte, come nota il signor Fœlix, che uno stesso individuo possieda beni in uno stato, che non è quello a cui appartiene, e che sia autore nello stesso tempo di atti tanto leciti che illeciti trovandosi per entro il territorio di un terzo stato. Un tale individuo che è in questa condizione trovasi, giusta quanto ho esposto, soggetto a tre differenti poteri sovrani; a quello della sua patria, a quello in cui sono situati i suoi beni, e infine a quello nel territorio del quale diede vita a certi atti leciti, o condannevoli. E poichè in via ordinaria ciascun paese è retto da leggi differenti, di quì procedono i diversi conflitti che si danno tra esse, e quindi il bisogno di determinare quale delle dette leggi sia da applicarsi di preferenza in questi differenti casi di conflitto. Da queste ricerche, che sono di tanto interesse per la conservazione di buoni rapporti internazionali, ebbe appunto origine il Diritto Internazionale Privato, di cui abbiamo dato la nozione al cominciare di questo libro. È facile intendere, che non possiamo occuparcene di proposito, sia perchè la trattazione di una materia così vasta e complicata, che da sè solo può formare oggetto di un corso speciale di insegnamento, non è conciliabile colla economia del nostro lavoro, sia perchè, almeno per quello che ne penso, molte delle dottrine appartenenti alla medesima sono più presto di spettanza del Diritto civile, che di quello internazionale.

Articolo IV.

Delle diverse specie di leggi a cui sotto varî aspetti è soggetto l'uomo.

Io ho esposto poco fa, come un individuo possa essere soggetto a più sovranità, e quindi all'impero di leggi tra loro differenti. E ho soggiunto altresì, quanto interessi di conoscere quale delle diverse leggi debba applicarsi nei varî casi, che possono nascere a questo riguardo. Volendo pertanto procedere ordinatamente nell'esame di questa materia, io credo che si debba innanzi tutto discorrere delle varie specie di queste leggi, poichè l'applicazione dell'una a preferenza dell'altra dipende appunto dalla diversa loro natura. Dico adunque, che molti scrittori si accordano nel dividerle in tre classi, altre essendo (secondo ne pensano) personali, altre reali e altre infine miste. Questa divisione corrisponde perfettamente all'antica, poichè la parola *statuto* adoperata un tempo nella trattazione di questa materia equivale a *legge*, che è la parola usata dagli scrittori dai nostri tempi, allorchè ragionano di questo argomento. Il Fœlix nel suo Trattato di Diritto Internazionale Privato non ammette le leggi miste, poichè secondo lui le leggi che dispongono insieme delle persone e delle cose devono essere collocate in quella delle due classi enunziate, con cui ha maggiore attinenza in forza della maggior parte della materia di cui si occupa; che se non vi fosse questa preponderanza di materia, egli insegna che per una parte spettano alle leggi personali, e per l'altra alle leggi reali. E invece delle leggi miste egli ammette col Rocco una terza classe di esse, ma questa si riferisce agli atti, nel che è seguito dal nostro Casanova e da altri scrittori.

E ora cercherò di chiarire il concetto, che dobbiamo formarci di queste diverse leggi, concetto che nella pratica offre molte difficoltà ad essere bene afferrato. Comunemente si intende per legge personale quella che contiene tali disposizioni, che si rapportano direttamente ed unicamente allo stato della persona e alla sua capacità, come pure ai diritti e alle obbligazioni che ne derivano. « In tutti gli istanti della vita, dice il Rocco, e prima » ancora che venga alla luce, la legge sta a guardia dell'uomo, » e secondo la diversa occasione così ordina ella e rattempera i

» suoi provvedimenti. » Sarà pertanto personale quella legge che determina, se l'individuo è cittadino o straniero, se è figlio legittimo o no, a quanti anni si raggiunga la età maggiore, e quali persone possono contrarre matrimonio. A questa classe pure appartengono quelle leggi, che sottopongono la donna all'autorità del marito, il figliuolo di famiglia a quella del tutore. E nel novero delle leggi personali sono pure quelle che stabiliscono le condizioni, date soltanto le quali un individuo ha la capacità di contrarre obbligazioni, e di disporre per testamento dei suoi beni, o dichiarano la interdizione del demente, del furioso e del prodigo, per tacere di molte altre.

Le leggi reali per lo contrario sono quelle che prendono di mira specialmente le cose, di cui permettono o vietano di disporre, non tenendo conto che in un modo del tutto accessorio dello stato, o della capacità delle persone. Apparterrebbero a questa categoria le disposizioni che regolano le successioni. Tali sarebbero altresì quelle che determinano, che i figliuoli naturali non succedono che in una certa parte di beni, a condizione però che prima sieno stati legalmente riconosciuti, ovvero prescrivono la prossimità del grado, e non l'origine dei beni che si debba avere in vista nel succedere, o proibiscono al binubo di donare al secondo coniuge oltre una certa quantità, o determinano la porzione disponibile dei beni, o il diritto di succedere *ab intestato*, o per testamento. E reali sono eziandio quelle leggi, che proibiscono ai coniugi di farsi largizioni a titolo irrevocabile tra i vivi, od escludono senza speciale convenzione in contrario la comunione dei beni. Che se talvolta in questa legge si fa menzione delle persone, questo non altera punto la loro natura, poichè una tale menzione non tende ad altro che ad indicare di quali persone intende parlare la legge.

Nonostante che abbiamo cercato di chiarire il concetto delle leggi personali e reali, illustrandolo altresì con esempi, ciò nulla meno molte volte riesce nella pratica malagevole distinguere le une dalle altre. Di quì procede la necessità di stabilire alcune regole, che dirigano la mente per superare queste difficoltà. Non scrivendo un trattato di Diritto Internazionale privato, non esporrò che la seguente, che il Fœlix ha tolto dal Repertorio di giurisprudenza francese. Essa è concepita in questi termini: « Per giudicare se uno statuto è reale o personale, non si devono considerare i lontani effetti, e le conseguenze ulteriori; altrimenti, come non vi ha statuto personale che non produca un qualche effetto

« rapporto ai beni, così non vi ha statuto reale che alla sua volta « non agisca sulle persone; dal che converrebbe inferirne, che non « vi è statuto che non sia insieme personale e reale, la quale con- « seguenza porterebbe la guerra tra le leggi.... Fa duopo pertanto « restringersi all'oggetto principale, diretto e immediato della « legge, e dimenticarne gli effetti. Se l'oggetto principale, diretto « e immediato della legge è di regolare lo stato delle persone, « lo statuto è personale; gli effetti relativi ai beni non sono che « conseguenze lontane della personalità. Al contrario se l'oggetto « principale, diretto e immediato della legge è di regolare la qua- « lità, la natura dei beni e la maniera di disporne, lo statuto è « reale; e gli effetti in ordine alle persone non sono che conse- « guenze lontane dalla realtà. »[1] Che se non ostante la esposta regola restasse incerto, se una legge è personale o reale, nel dubbio fa duopo decidersi per la realtà della medesima, per le ragioni che esporrò in seguito.

Finalmente osserveremo, che l'uomo è un essere intelligente e attivo, e poichè è libero, diviene risponsabile dei suoi atti di faccia alla legge, la quale, come abbiamo notato più sopra, stando a guardia dell'uomo in ogni istante della sua vita, contrae con ciò stesso dei rapporti con essa, ogni qualvolta pone alcuni atti, che l'interesse sociale dimanda che essa regoli. Può l'uomo diremo col Rocco contrattare, e disporre dei suoi beni per via di testamento, « e la legge lo sguarda per ingiungergli l'osservanza « delle solennità da lei stabilite per la legale perfezione dei con- « tratti e dei testamenti. Può trasgredire lo adempimento di quelle, « e la legge è presta a punirlo, o fosse che invalidi l'atto, ov- « vero che d'altro modo l'ammendi. Può l'uomo arrecare ingiu- « ria al suo simile nella persona, o nella sostanza, può offendere « direttamente il corpo sociale, e la legge è pure sollecita a pre- « venire e gastigare con grave coercizione il reo suo proponi- « mento. »[2] Da quanto ho fino a quì esposto brevemente mi pare che non si possa dubitare dell'esistenza di una terza classe di leggi, la quale a differenza delle altre due ha per oggetto suo principale gli atti dell'uomo. Io discorrerò quindi nei seguenti articoli degli effetti diversi, che queste tre differenti specie di leggi producono in ordine alle persone, alle cose e agli atti dell'uomo.

[1] Op. cit., p. 33.
[2] *Tratt. di Dir. Civ. Int.*, pag. 21.

Articolo V.

Leggi sulle persone.

Fino a che un individuo appartenente ad una nazione possiede tutti i suoi beni, di qualunque natura sieno, entro il territorio della medesima, nè è uscito dai confini di essa per dare vita ad alcuni atti, un tale individuo si trova sotto tutti i rapporti soggetto alle leggi della sua patria. La distinzione pertanto fra leggi personali e reali, e quelle che risguardano gli atti dell' uomo non trova in lui alcuna applicazione. Ma se egli possedesse beni in paese straniero, o portatovisi avesse dato vita ad alcuni atti, in questo caso nasce subito la necessità di avere presente queste diverse leggi, affine di determinare quale tra esse gli si debba applicare. Io ho mostrato all' articolo III di questo capo, che la legge non estende di regola il suo impero oltre i confini dello stato, in cui venne promulgata. E in quel luogo ho pure esposto per quali ragioni molte volte si deroga a quel principio. Queste ragioni militano sopratutto, come mostrerò quanto prima, in favore delle leggi, o degli statuti che diconsi personali. Muovendo da queste ragioni è ai nostri giorni generalmente ammesso questo principio, che cioè le leggi personali seguono la persona dovunque ella si trovi, di modo che esse estendono la loro forza di obbligare e i loro effetti in ogni paese. Da questo principio deriva, che le leggi personali di uno stato non si applicano che ai cittadini di questo. Esse quindi non esercitano alcuna influenza sugli stranieri, che si trovassero per breve tempo entro il suo territorio.

Che se noi investighiamo la ragione, in forza della quale i diversi stati si determinarono a che gli statuti personali stranieri spieghino la loro forza al di fuori del paese, pel quale furono pubblicati, una tale ragione la troviamo fondata nel mutuo interesse dei popoli, e nella necessità stessa delle cose. In effetto vi sarebbe contraddizione, che un individuo cangiasse di stato e di condizione ogni qual volta per un motivo qualunque intraprende un viaggio all' estero. Ammettendo un così strano principio ne verrebbe la conseguenza, che un individuo in un paese sarebbe maggiore, e in un altro minorenne, che la donna in un luogo fosse soggetta alla autorità del marito, e in un altro ne fosse libera: che un individuo quì fosse interdetto e là fosse capace di

tutti gli atti della vita civile. Bastano questi brevi cenni per vedere, come i mutui rapporti e interessi dei popoli ne soffrirebbero grandemente, quando non si accordasse alle leggi personali di seguire il cittadino in qualunque luogo si porti, e di continuare ad esercitare su lui il loro impero. Il nostro codice civile, per tacere di molti altri, sanziona la esposta dottrina, allorchè all' articolo sesto stabilisce che « lo stato e la capacità delle persone, » ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione » a cui esse appartengono. »

Io ho mostrato nell'articolo precedente, che le leggi personali risguardano principalmente e direttamente lo stato della persona. Vediamo adesso, che cosa importa questo stato della persona, ossia quali sono le qualità che lo costituiscono. Dico adunque, che esso abbraccia quelli che godono della integrità dei diritti civili, e quelli che non ne godono, il celibe come il maritato, la donna sottoposta all'autorità maritale, come quella in ordine alla quale vi fu separazione personale col coniuge. L'essere padre o figliuolo, l' essere legittimo o naturale, l'essere ancora sottoposto alla patria podestà, e il non esserlo, l' essere maggiore o minore di età, e posto che maggiore se gode di tutti i diritti, o è interdetto; tutti questi ed altri modi di essere che sono inerenti alla persona, ne costituiscono lo stato.

Dato pertanto, che un cittadino si trovi nell'una o nell'altra delle esposte condizioni, se la legge del proprio paese gli permetterà di dare vita a certi atti, e di contrarre obbligazioni, lo potrà fare altresì portandosi all'estero. Che se la legge glielo vietasse, dovrà astenersene sotto pena della nullità anche in paese straniero, ancorchè la legge di questo glielo permettesse. Laonde osservava a questo proposito il Casanova, che il nazionale al quale per la sua minore età è vietato di alienare, di transigere o di stare in giudizio, osta mai sempre lo statuto della patria, ancorchè si rechi in contrada straniera, dove il periodo dell' età minore essendo meno lungo, si trovi per lui di averlo già trapassato. Alle obbligazioni pertanto che avesse contratto sarà costantemente ostacolo il difetto di capacità di obbligarsi. Dite altrettanto in ordine alla donna maritata, che non potrà evitare la soggezione al marito, che le è imposta dalla legge del proprio paese, dato pure che ella si portasse con lui e convivesse in un altro luogo, dove una tale soggezione fosse minore. Finalmente colui, per tacere di molti altri casi, che dalla patria legge viene interdetto, o ripu-

tato figliuolo di famiglia, o viene dichiarato sottoposto alla podestà tutoria, non perde questa qualità qualunque sia il luogo in cui si trasferisce, e quindi è tenuto, sotto pena della nullità dei suoi atti, a conformare la sua condotta a quanto gli prescrive la legge, fino a che continua a trovarsi in queste condizioni.

Non potendo trattare con qualche ampiezza la dottrina relativa allo statuto personale, porrò fine a questo articolo osservando che le leggi personali, e le qualità che da queste derivano, non hanno efficacia in paese straniero, quando dall'osservanza di esse ne risulti un qualche danno alla sovranità e giurisdizione di chi vi comanda, il quale caso avrebbe luogo, allorchè per esempio in forza della legge del proprio paese taluno potesse disporre dei proprî beni, compiuto che abbia i ventun'anni, mentre avendo dei beni immobili in un altro stato, quivi la legge dimandasse una maggiore età per la libera disposizione dei medesimi. In questa ipotesi lo statuto personale non potrebbe quivi manifestare la sua forza, ma sarebbe la legge reale relativa alla situazione dei beni, che andrebbe preferita a quella personale, poichè questa sola per un privilegio speciale può manifestare al di fuori dello stato la sua azione, privilegio che cessa naturalmente, quando urta la sovranità del medesimo, a cui nessuno può supporsi che rinunzi.

Articolo VI.

Effetti che procedono dallo statuto reale.

All'articolo terzo di questo capo io ho esposto, che in forza della sovranità e giurisdizione che un principe ha sul proprio territorio vi può regolare il possesso, e la trasmissione di tutti i beni, che in esso sono situati, poichè, come riflette il Wheaton, questi beni se stabili « non dipendono punto unicamente dalla » libera volontà dei particolari, essi hanno talune indelebili qua» lità impresse dalle leggi del paese, qualità che non possono » essere cambiate da quelle di un'altro stato, ovvero dagli » atti dei suoi cittadini, senza immensamente confondere e le» dere gli interessi dello stato ove essi sono situati. »[1] La legge pertanto del luogo, dove si trovano questi beni è quella che li regola, escludendo così l'applicazione di quella personale del pro

[1] Op. cit., vol. I, pag. 71.

prietario, o di quella del luogo dove l'atto ebbe vita. Della quale disposizione il nostro Rocco rende questa ragione, che la sovranità cioè dovendo essere individua, ed estendere il suo impero su tutto il territorio che le è soggetto, non potrebbe tollerare, che una parte delle cose che sono in esso situate, non fossero regolate da leggi che non sono sue per la sola ragione, che sono possedute da stranieri. Questo principio gode del suffragio dei più distinti scrittori, ed è stato seguito da molte legislazioni. Così il Codice Austriaco dispone, « che le cose immobili sono soggette alle leggi » del luogo dove sono situate (§ 300). » Dite altrettanto del nostro, che nella seconda parte dell'articolo settimo stabilisce, che i beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati. Ma si avverta a questo riguardo, che gli effetti dello statuto reale non si estendono mai al di là del territorio pel quale fu pubblicato.

E ora indicheremo, seguendo il Fœlix, un certo numero di casi, ai quali si applica lo statuto reale. Diciamo adunque, che esso decide se un oggetto corporale, o un diritto incorporale annesso ad un bene immobile, sia esso stesso mobile o immobile, senza aver riguardo al proprietario o al creditore; se il proprietario di un bene immobile acquisti di pieno diritto in forza dell'accessione i frutti del medesimo, o gli oggetti chevi si incorporano. Questa legge regola pure l'acquisto di un usufrutto o di una servitù, il modo di acquistare il possesso reale di questi diritti, la loro estensione, e i diritti e le obbligazioni di quelli a cui è dovuto l'usufrutto o la servitù, come quelli che appartengono a chi è propretario del bene immobile. Questa legge regola eziandio, astrazione fatta dalla capacità generale dell'individuo, tutto quello che risguarda la successione *ab intestato* negli immobili, e la decisione di questa successione.

E quì si noti, che un tale principio non è seguito così generalmente da non ammettere eccezioni di sorta. In effetto il nostro Codice civile all'articolo VIII delle disposizioni, che ne devono regolare l'interpretazione e applicazione stabilisce. « Che » le successioni legittime e testamentarie, sia quanto all'ordine di » succedere, sia circa la misura dei diritti successori, e la intrin- » seca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge na- » zionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque » natura sieno i beni ed in qualunque luogo si trovino. » Riflettendo su questa disposizione di legge si scorge, che essa mira a conservare l'unità e indivisibilità del patrimonio, e che per con-

seguire questo fine il legislatore presso di noi ha voluto, che lo statuto personale dominasse su quello reale, mentre per l'ordinario avviene tutto l'opposto.

Ritornando dopo questa breve digressione al nostro argomento diremo, che lo statuto reale regola benanche la capacità di disporre di un immobile, o di riceverlo per donazione tra vivi, o per testamento, la porzione disponibile, la proibizione di disporre tra i coniugi, tutto ciò che è relativo al regime dotale, i diritti di privilegio od ipoteca legale, convenzionale e giudiziaria, le forme prescritte per l'acquisto e la conservazione di questi diritti; per tacere di altre materie soggette pure allo statuto reale, che sarebbe troppo lungo lo enumerare, e quindi non si concilierebbe questo coll'economia del nostro lavoro.

Ma se i beni immobili sono retti dalla legge del paese in cui sono situati, non si può dire altrettanto rapporto a quelli che diconsi mobili, poichè questi per una finzione legale si considerano come inerenti sempre alla persona che li possiede. In effetto avendo ciascun uomo in via ordinaria un domicilio, si ritiene giustamente che egli quivi abbia riunito, per quanto era in sua facoltà, la fortuna che possiede, poichè a questa condizione soltanto poteva meglio amministrarla, e promuoverne efficacemente il miglioramento. Muovendo da questo punto di vista gli antichi scrittori dissero, che *mobilia sequuntur personam*; e pari a questa è pure l'altra formola che adottarono a questo riguardo: *mobilia ossibus inhærent*. In vista di ciò quasi tutti convennero nel ritenere, che i beni mobili, sieno essi corporali o incorporali, non vengono retti dallo statuto reale, come dovrebbe essere, perchè anche qui si tratta di beni, ma sì da quello personale, supponendosi, come ho osservato più sopra, che si trovino sempre nel domicilio del proprietario, e intimamente congiunti alla sua persona. Il Rocco giustifica questo principio col riflettere, che è la natura stessa delle cose mobili che dimandano di essere sottomesse allo statuto personale, come quelle che non hanno una sede fissa e permanente, e sono facilmente soggette a passare nel processo del tempo da un luogo all'altro. Nella incertezza pertanto della loro situazione, sarebbe difficile determinare a quali statuti si debbono sottomettere, per poterne disporre per atto tra vivi, ovvero in caso di morte.

E poi quali leggi ne reggerebbero la successione? E a quali frodi non si aprirebbe la via, se di queste cose si potesse disporre

in vario modo, secondo che si trovano in un paese piuttosto che in un altro? Laonde non possiamo che approvare, che un tale principio fosse seguito dal Codice Austriaco, il quale dopo di avere stabilito, che le cose immobili sono soggette alle leggi del luogo dove sono situate, subito dopo soggiunge « tutte le altre all' in- » contro lo sono a quelle leggi a cui è soggetta la persona del » proprietario (§ 300). » Anche il nostro ha, una consimile disposizione, leggendosi all' articolo settimo. « I beni mobili sono » soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le con- » trarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano. » Queste ultime parole dell' articolo accennano manifestamente a quelle legislazioni, come è la francese, che non facendo distinzione fra beni immobili e mobili, tutti li sottomettono alla legge del luogo in cui sono situati, muovendo quindi esse dal fatto, anzichè dalla finzione legale, di cui ho fatto parola più sopra.

La quale finzione ad ogni modo deve cessare in tutti quei casi nei quali appare manifesto, che i mobili non hanno un rapporto intimo colla persona del proprietario; il quale caso ha luogo quando la proprietà di essi viene reclamata, o contestata da un terzo, o si tratta di praticare su di essi una esecuzione, o di proibirne l' alienazione, o di pronunciarne la confisca. In questi ed altri casi consimili non è lo statuto personale che bisogna applicare, ma sì la legge del luogo dove questi mobili sono situati, essendo in tali casi contraddetta dal fatto la finzione, che essi sieno intimamente uniti alla persona.

Articolo VII.

Delle leggi che reggono gli atti dell' uomo.

Io ho accennato all' articolo terzo di questo capo, che spetta al sovrano del luogo di determinare quando i contratti, ed altri atti che si compiono per entro il suo territorio sieno validi, e quali obbligazioni da essi derivino, non tenendo conto delle persone che vi diedero vita, se sieno cioè nazionali o straniere. Quello di cui allora non feci che un cenno, fa duopo che adesso la sviluppi un po' più, essendo importantissima la dottrina che si riferisce agli atti dell' uomo, i quali possono essere leciti o illeciti.

Comincerò a parlare dei primi. In ogni attó dice il Fœlix, bisogna distinguere la forma e la sostanza, ossia le formalità intrin-

seche da quelle che sono estrinseche. Le prime sono quelle che costuiscono l'essenza dell'atto, come nei contratti il consenso delle parti, mentre le formalità estrinseche sono quelle che mirano ad accertare, colla sottoscrizione per esempio delle parti, dei testimonî e dei notarî l'adempimento delle formalità intrinseche, ossia tendono a provare e a constatare la volontà, e il consenso delle parti contraenti. Discorrerò prima brevemente di queste seconde, per di poi dire qualche cosa intorno alle prime. Ho di già osservato in altro luogo, che gli atti che si fossero compiuti secondo le leggi del paese in cui ebbero vita, hanno un valore giuridico anche in un altro stato, che avesse una diversa legislazione, e quindi secondo questa fossero invalidi. Questo principio comunemente ammesso dagli scrittori suole esprimersi con queste parole: *locus regit actum*, che è quanto dire, che le leggi che regolano la forma degli atti estendono la loro autorità tanto sui nazionali che sugli stranieri che contrattano, o dispongono nel paese. Questo principio si applica a tutti gli atti leciti dell'uomo, sieno convenzionali o no: esso quindi regola gli atti relativi allo stato civile dell'uomo, gli atti che risguardano la celebrazione del matrimonio, il contratto su cui si fonda, i testamenti, come pure le convenzioni a titolo oneroso.

Le ragioni che adducono gli scrittori per giustificare l'esposto principio sono molte. Noi per amore di brevità non faremo parola che delle seguenti. Si dice adunque essere necessario di risparmiare agli individui, che possiedono beni in differenti paesi l'imbarazzo, e le difficoltà di redigere tanti testamenti o contratti, quanti sono i beni immobili che possiedono sotto l'impero di leggi differenti, o di adempiere in un medesimo testamento o contratto a tutte quelle solennità, che sono prescritte nei diversi luoghi dove hanno situati i loro beni. Dicono ancora essere ragionevole e giusto, che gli atti posti in buona fede non sieno annullati troppo facilmente, quando le parti non ne hanno colpa; nè potersi approvare la grande difficoltà che si imporrebbe, quando non si adottasse la regola di cui parliamo, alla maggior parte degli uomini, di dover conoscere cioè le forme prescritte nei diversi paesi. Questo principio fu seguito dal nostro Codice, leggendosi all' articolo nono che « le forme estrinseche degli atti » tra vivi e di ultima volontà sono determinate dalla legge del » luogo in cui sono fatti. È però in facoltà dei disponenti o con» traenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè

« questa sia comune a tutte le parti. » Da queste ultime parole dell'articolo si rileva facilmente, che secondo la mente del nostro legislatore la regola: *locus regit actum* non è imperativa, ma solo facoltativa. Del che il nostro Rocco rende questa ragione, che saria cioè assurda cosa concedere gli effetti legali agli atti celebrati colle forme vigenti nel paese altrui, e rigettare quelli che fossero conformi alle proprie leggi. Il Codice Austriaco su questa materia non è così chiaro ed esplicito come il nostro, di modo che torna difficile rilevarne gli intendimenti, mentre al contrario il Codice Prussiano dichiara apertamente che « la forma « di un contratto verrà giudicata dietro le leggi del luogo dove « ebbe vita. »

Si avverta però, che la enunziata regola ammette nella sua applicazione non poche eccezioni. Io non farò parola che delle seguenti. Se in ordine all' alienazione dei beni immobili, o al costituire sopra essi un qualche diritto reale, la legge del luogo dove sono situati dimandasse a questo fine una forma speciale, questa non si potrebbe ommettere senza urtare la sovranità di questo stato, e però esso ne potrebbe impedire la esecuzione rapporto a tutto quello che lo risguarda. Lo stesso accadrebbe, se la legge del domicilio vietasse espressamente di contrattare, o disporre fuori del territorio con forme diverse da quelle che ella prescrive, poichè in questo caso rimane perfino esclusa la probabilità di un tacito consenso da parte di questa nazione, di concedere cioè alle leggi straniere di spiegare nel suo territorio il loro impero. Che se la frode, non deve mai essere un mezzo per eludere impunemente la legge, dato il caso che i contraenti si portassero in paese straniero, per sottrarsi all' obbligazione proveniente dalla medesima, non potrebbero invocare per la validità dei loro atti di avere osservato le formalità che sono ivi in vigore.

Farò parola ora delle forme o solennità interne degli atti, che si riferiscono alla sostanza dei medesimi, e ne costituiscono l'essenza. Esse risguardano la capacità delle persone, il consenso delle parti, l'oggetto, la validità e gli effetti di una obbligazione, o di una disposizione testamentaria. A questo proposito sorge spontanea la dimanda: se le forme estrinseche degli atti sono rette dalle leggi del luogo dove hanno vita, dietro quali leggi saranno rette le solennità intrinseche che concernono i medesimi? Risponderò a questa dimanda, che abbraccia materie disparate partitamente. Cominciando pertanto dalla capacità, ho di già mostrato in altro

luogo, che questa viene determinata dallo statuto personale, ossia dalla legge del domicilio. « Il principio costante e generale, osserva il Rocco, in materia di capacità personale è, che spetta alla legge del luogo del domicilio di reggerla e governarla. »[1] Premesso questo principio è facile cosa lo scorgere, che se un individuo si portasse in paese straniero, e quivi contrattasse, o disponesse dei suoi beni per atto di ultima volontà, spetta alla legge del luogo decidere se ne aveva la necessaria capacità, che deve pure riscontrarsi nell'altro contraente, o nella persona a favore della quale dispose.

Dite altrettanto se volesse all'estero contrarre matrimonio con una straniera. Se non che in questo caso diverse possono essere le leggi dei due paesi relativamente a questa capacità. Come dovranno adunque regolarsi in questa ipotesi quelli che vogliono contrarre matrimonio? « Per quello che concerne, riflette a questo proposito il citato autore, la capacità di contrarre matrimonio, sono le leggi del domicilio d'ambedue i contraenti, le quali spiegano un eguale potere, perciocchè si tratta dell'attitudine personale di due individui, i quali avendo un distinto domicilio non possono se non che risentire l'impero di leggi pure diverse. » Non si potrà quindi validamente contrarlo, se non a condizione di avere adempiuto quanto queste diverse leggi prescrivono a questo riguardo.

Io ho detto più sopra, che le solennità interne degli atti abbracciano ben anche gli oggetti che prendono di mira. Posto pertanto che questi atti si riferiscano a beni immobili, o producano sovra essi alcuni effetti, insegna il Fœlix, che è lo statuto reale, ossia la legge del luogo dove tali beni sono situati, che regola questi atti. Dato pertanto che segua la vendita di un fondo, e il prezzo sia fissato in ragione di un tanto la misura, è la misura del luogo dove il fondo si trova, che conviene prendere per norma onde valutarne l'intiero prezzo. Ed è pure la legge del luogo che decide, se la vendita di un bene immobile può venire annullata per causa di lesione.

Volendo ora fare un cenno della validità intrinseca delle convenzioni diremo, che questa pure viene regolata dalle leggi del luogo dove ebbero vita, di modo che l'atto che secondo questi è valido o nullo, per tale dovrà ovunque ritenersi. Che se la questione versasse non sulla validità del patto, ma sull'interpetrazion

[1] *Trattato di Dir. Civ. Intern.*, Lib. III, Cap. XVIII.

da darsi ad esso, anche in questo caso ci pare doversi seguire la legge del paese, poichè ciascuno individuo che contratta in un paese, sia egli cittadino o straniero, si intende che abbia avuto l'animo che la convenzione di cui è autore abbia quel senso, e produca quelle conseguenze che ci attaccano le leggi del paese. Che se la convenzione dovesse ricevere la sua piena esecuzione in una contrada diversa da quella dove fu fatta, allora essa è retta dalla legge del luogo dove il compimento dell'atto deve effettuarsi. Laonde questa legge determinerà le formalità della consegna e del pagamento, la misura delle terre, o degli oggetti mobili alienati, in quali monete dovrà effettuarsi il pagamento, il dovere di rilasciare quitanza ed altre cose di questa natura. E la ragione che ne adduce il citato autore è questa, che le parti nel fissare il luogo in cui la convenzione verrà eseguita, si ritiene a buon diritto, che siensi sottomesse a fare tutto quello che le leggi di questo luogo prescrivono rapporto a questa materia. E quì si noti, che se il patto che deve eseguirsi in un altro luogo fosse contrario alle leggi di questo luogo, ai buoni costumi, o ai suoi interessi, i tribunali possono ricusarsi di riconoscerne gli effetti, non potendosi in questo caso supporre che vi sia il consenso, che le leggi spieghino la loro forza su di un tale territorio.

Dirò qualche cosa per ultimo dei testamenti, onde rilevare come essi vengono regolati. In ordine a questi riflette il Casanova, che l'indole dello spirito umano è tale, che ci induce facilmente a supporre, che la volontà degli uomini che fanno un atto della vita civile si riferisca' piuttosto ai fatti che eglino conoscono, anzichè a quelli che ignorano. Posto ciò si ammette generalmente, doversi in questi casi consultare le leggi vigenti nella patria del testatore, le quali dovendosi presumere che siano a lui note, in caso di dubbio per conoscere quale fosse veramente la sua volontà, è da ritenersi che abbia voluto seguirle. Se alcuno pertanto disponesse dei suoi beni in questi termini: istituisco miei eredi quelli che mi succederebbero *ab intestato*, in questo caso dovrebbesi credere, che abbia istituito eredi quelli fra i suoi congiunti, che sono chiamati alla sua successione in forza della legge del suo domicilio, senza tener conto della legge relativa alla situazione dei beni immobili che fanno parte del suo patrimonio.

luogo, che questa viene determinata dallo statuto personale, ossia dalla legge del domicilio. « Il principio costante e generale, osserva il Rocco, in materia di capacità personale è, che spetta » alla legge del luogo del domicilio di reggerla e governarla. »[1] Premesso questo principio è facile cosa lo scorgere, che se un individuo si portasse in paese straniero, e quivi contrattasse, o disponesse dei suoi beni per atto di ultima volontà, spetta alla legge del luogo decidere se ne aveva la necessaria capacità, che deve pure riscontrarsi nell'altro contraente, o nella persona a favore della quale dispose.

Dite altrettanto se volesse all' estero contrarre matrimonio con una straniera. Se non che in questo caso diverse possono essere le leggi dei due paesi relativamente a questa capacità. Come dovranno adunque regolarsi in questa ipotesi quelli che vogliono contrarre matrimonio? « Per quello che concerne, riflette a questo proposito il citato autore, la capacità di contrarre » matrimonio, sono le leggi del domicilio d'ambedue i contraenti, » le quali spiegano un eguale potere, perciocchè si tratta dell'attitudine personale di due individui, i quali avendo un distinto » domicilio non possono se non che risentire l'impero di leggi » pure diverse. » Non si potrà quindi validamente contrarlo, se non a condizione di avere adempiuto quanto queste diverse leggi prescrivono a questo riguardo.

Io ho detto più sopra, che le solennità interne degli atti abbracciano ben anche gli oggetti che prendono di mira. Posto pertanto che questi atti si riferiscano a beni immobili, o producano sovra essi alcuni effetti, insegna il Fœlix, che è lo statuto reale, ossia la legge del luogo dove tali beni sono situati, che regola questi atti. Dato pertanto che segua la vendita di un fondo, e il prezzo sia fissato in ragione di un tanto la misura, è la misura del luogo dove il fondo si trova, che conviene prendere per norma onde valutarne l'intiero prezzo. Ed è pure la legge del luogo che decide, se la vendita di un bene immobile può venire annullata per causa di lesione.

Volendo ora fare un cenno della validità intrinseca delle convenzioni diremo, che questa pure viene regolata dalle leggi del luogo dove ebbero vita, di modo che l'atto che secondo queste è valido o nullo, per tale dovrà ovunque ritenersi. Che se la questione versasse non sulla validità del patto, ma sull' interpetrazione

[1] *Trattato di Dir. Civ. Intern.*, Lib. III, Cap. XVIII.

da darsi ad esso, anche in questo caso ci pare doversi seguire la legge del paese, poichè ciascuno individuo che contratta in un paese, sia egli cittadino o straniero, si intende che abbia avuto l'animo che la convenzione di cui è autore abbia quel senso, e produca quelle conseguenze che ci attaccano le leggi del paese. Che se la convenzione dovesse ricevere la sua piena esecuzione in una contrada diversa da quella dove fu fatta, allora essa è retta dalla legge del luogo dove il compimento dell'atto deve effettuarsi. Laonde questa legge determinerà le formalità della consegna e del pagamento, la misura delle terre, o degli oggetti mobili alienati, in quali monete dovrà effettuarsi il pagamento, il dovere di rilasciare quitanza ed altre cose di questa natura. E la ragione che ne adduce il citato autore è questa, che le parti nel fissare il luogo in cui la convenzione verrà eseguita, si ritiene a buon diritto, che siensi sottomesse a fare tutto quello che le leggi di questo luogo prescrivono rapporto a questa materia. E quì si noti, che se il patto che deve eseguirsi in un altro luogo fosse contrario alle leggi di questo luogo, ai buoni costumi, o ai suoi interessi, i tribunali possono ricusarsi di riconoscerne gli effetti, non potendosi in questo caso supporre che vi sia il consenso, che le leggi spieghino la loro forza su di un tale territorio.

Dirò qualche cosa per ultimo dei testamenti, onde rilevare come essi vengono regolati. In ordine a questi riflette il Casanova, che l'indole dello spirito umano è tale, che ci induce facilmente a supporre, che la volontà degli uomini che fanno un atto della vita civile si riferisca piuttosto ai fatti che eglino conoscono, anzichè a quelli che ignorano. Posto ciò si ammette generalmente, doversi in questi casi consultare le leggi vigenti nella patria del testatore, le quali dovendosi presumere che siano a lui note, in caso di dubbio per conoscere quale fosse veramente la sua volontà, e da ritenersi che abbia voluto seguirle. Se alcuno pertanto disponesse dei suoi beni in questi termini: istituisco miei eredi quelli che mi succederebbero *ab intestato*, in questo caso dovrebbesi credere, che abbia istituito eredi quelli fra i suoi congiunti, che sono chiamati alla sua successione in forza della legge del suo domicilio, senza tener conto della legge relativa alla situazione dei beni immobili che fanno parte del suo patrimonio.

Articolo VIII.

Lo straniero è soggetto al potere giudiziario del luogo in cui si trova.

Se tutti quelli che si trovano nel territorio di uno stato ne devono riconoscere il potere legislativo, altrettanto deve dirsi rapporto al potere giudiziario, che è uno degli elementi essenziali da cui risulta la sovranità, la quale spiegando la sua giurisdizione su tutto il territorio non solo quando pubblica leggi, ma altresì quando mediante l'autorità giudiziaria le applica, tutti le debbono obbedienza. Ciò posto si vede subito, che un tale potere al pari del legislativo estende il suo impero tanto sui beni che sulle persone degli stranieri, che si trovano entro il suo territorio.

Se ne eccettuano però gli ambasciatori, che come vedremo in seguito, godono delle esterritorialità, e i sudditi di alcune potenze pei quali queste ottennero il privilegio, che potessero venir giudicate dai consoli, o da altre persone a ciò delegate. Se al potere giudiziario è soggetto altresì il forestiero, questi non potrà farsi giustizia da sè, ma dovrà domandarla al giudice del luogo in cui si trova, che dovrà seguire la medesima procedura che tiene per gli altri. Diciamo ancora, che gli stranieri assenti, che avessero pretese contro i cittadini di un'altra nazione, devono citare questi avanti i tribunali competenti del loro paese, che dovranno amministrare la giustizia con quella medesima prontezza ed imparzialità con cui la amministrano ai nazionali, non potendo gli stranieri richiedere speciali magistrati che li giudichino, nè di essere trattati in un modo diverso da quello che si usa con quelli. Laonde il nostro Codice all'art. 10 stabiliva: « La competenza e le forme » dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue » il giudizio. » Quando il tribunale competente, dopo aver lasciato allo straniero piena libertà di difendere i suoi diritti, ha pronunziato la sua sentenza, se questa non gli sembra conforme a giustizia, potrà appellarsi ad un tribunale superiore, ma quando la lite venne giudicata definitivamente ed in ultima istanza, egli deve assoggettarvisi, non potendo ricorrere al proprio principe perchè la faccia modificare, o istituisca un secondo processo sulla medesima, nè questi può accogliere tale domanda, dato pure che gli venisse presentata, se non nel caso che evidente ne sia la ingiustizia.

Ma se ciò si verifica, ha il dovere di reclamare in favore dei suoi sudditi, onde ottenerne la riparazione, e quando questa col mezzo delle vie pacifiche non potesse conseguire, potrà usare della ritorsione contro i cittadini dello stato, che colla sua condotta si rese risponsabile della ingiustizia dei suoi magistrati. Si avverta però, che il magistrato che pronunziò la sua sentenza, non può farla eseguire, se risguarda beni, o persone che si trovano all'estero, opponendosi a ciò l'indipendenza di cui gode ogni stato. Volendo pertanto che abbia il suo corso, altra via non gli resta che di rivolgersi all'autorità del paese dove i beni e le persone si trovano, onde esse ne ordinino la esecuzione, che in via ordinaria suole accordarsi dai diversi stati, solo variando le condizioni che richiedono per acconsentirla, altri volendo la reciprocità, come l'Austria, altri dimandandone altre.

In ordine alla giurisdizione criminale diremo, che il forestiero vi è sottoposto, come è soggetto alla giurisdizione civile del paese, in cui temporaneamente dimora. Laonde il governo avrà il diritto di punirlo col mezzo dei suoi giudici, e secondo l'ordine della sua procedura, se violò le leggi che dovea rispettare. Che se commesso il delitto, avesse potuto fuggire e così sottrarsi alla pena, se per una combinazione cadesse nelle sue mani di nuovo, potrà comandarne l'arresto e castigarlo, sia che abbia offesi i diritti dei cittadini, ovvero quelli di un forestiero, poichè una volta che a questo permise di dimorare entro i confini del proprio territorio, contrasse tacitamente il dovere di proteggerlo. Crediamo quindi fondata la dottrina di coloro che difendono gli esteri essere soggetti non solo alle leggi criminali, ma a quelle altresì di polizia e di ordine pubblico, che sono in vigore nel luogo in cui si trovano, e che i magistrati di questo luogo sono i soli giudici dei loro delitti, e delle trasgressioni che commettessero contro le leggi di polizia, come lo sono in ordine ai nazionali.

Parlando il Martens di queste leggi osserva giustamente, che lo straniero come è sottomesso alle leggi e ai tribunali dello stato nel territorio del quale si trova, così lo è del pari a tutti gli atti che il governo crede necessarî, onde prevenire quello che può recare danno alla sicurezza e al benessere interno del paese. E però a questo riguardo lo straniero non può pretendere alcuna distinzione sui cittadini dello stato, sia che si tratti di regolamenti, di proibizioni, di perquisizioni o di altre misure. Questa dottrina è professata altresì dal nostro Codice, che all'articolo undecimo che

tratta delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi stabilisce « Le leggi penali e di polizia e » sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel ter- » ritorio del Regno. »

Rapporto alla questione, se i tribunali di uno stato possano, secondo le proprie leggi, giudicare un cittadino appartenente al medesimo, che abbia commesso un delitto in paese straniero, diremo che gli scrittori in questa materia sostengono sentenze opposte, altri stando per l'affermativa, ed altri per la negativa. Il nostro Casanova opina doversi per regola generale ritenere, che la giurisdizione che si riferisce ai reati spetti alle autorità del luogo dove sono accaduti, avendo queste sole il vero e principale interesse a punirli. Ammette però due eccezioni a questa regola. La prima riguarda quegli atti che tendono a sconvolgere il pubblico ordinamento dello stato, a cui il delinquente appartiene. La seconda si riferisce alle offese, che un nazionale cagiona ad un altro in contrade straniere. In questi due casi, egli dice, che lo stato a cui appartiene il delinquente ha un interesse alla punizione del delitto per lo meno eguale a quello che ha il sovrano del luogo dove fu commesso. Ma sebbene una tale opinione possa parere fondata, nella pratica però non si consegnano al governo a cui appartengono, per venire giudicati e puniti, gl'individui che sono colpevoli solamente di delitti politici. Questa deroga al principio si fonda sul timore, che venga loro inflitta una pena sproporzionata. E quì si avverta, che se non si può negare ad un governo, attesa l'indipendenza di cui gode, il diritto di accoglierli nel suo territorio gli accusati di delitti politici, non si dimentichi però mai, che a fianco di questo diritto vi è il dovere d'impedire nel miglior modo, che egli non abusi del concesso asilo per turbare l'ordine pubblico, e la sicurezza degli altri stati.

Ma ammesso pure il principio, che in ogni caso i tribunali del luogo in cui fu commesso il delitto sieno i soli giudici competenti per pronunziare la sentenza intorno al medesimo, si noti però che questi giudizî sono senza effetto in un paese straniero, attesa l'indipendenza di cui gode, sia in ordine alla persona, sia per rapporto ai beni e all'onore civile del condannato, purchè questi insieme alle sostanze non si trovi nel territorio dello stato che lo giudicò. Questo principio, dice il Klüber, si applica specialmente rapporto alla confisca dei beni, all'esiglio e alla perdita dei titoli delle decorazioni e altre prerogative, di cui alcuno non può va

nire spogliato se non relativamente a quelle che ricevette dallo stato che lo condannò.

Ma egli può accadere, e infatto avviene assai volte, che un proprio suddito reo di delitto, si sottragga alla pena fuggendo in estero paese. In questo caso potrà il sovrano di lui domandarne la estradizione, per sottoporlo ai competenti tribunali e punirlo, e il governo presso il quale si rifugiò avrà il dovere di consegnarlo? Ecco una seconda questione, su cui i pubblicisti sostengono opposte opinioni. Se si trattasse di delitti, che non hanno una grande gravità, e che sono piuttosto l'effetto di un momento di esacerbamento e di una subitanea passione, anzichè di un cuore depravato e rotto al delinquere, noi siamo di avviso, che non vi sia dovere di consegnare il colpevole, che è piuttosto un disgraziato, che in luogo di darlo in mano alla giustizia, va accolto, potendosene fare ancora un buon cittadino; molto più che ogni nazione è di sua natura indipendente, e ha il diritto di ospitare entro il proprio territorio chi crede.

Che se per lo contrario si tratta di misfatti, che scuotono le fondamenta di ogni civile comunanza, lo stato presso il quale si rifugiò il delinquente, non può rifiutarsi alla domanda di arresto che gli fa la potenza offesa. Infatti questa ha senza dubbio un interesse a domandarne l'estradizione, avendo diritto e dovere di provvedere alla sicurezza dello stato, e di tutelare i diritti dei cittadini. Ora il punire i misfatti, e specialmente quelli gravissimi, è per ogni governo una condizione di vita. Ed anche quello a cui si rivolge la domanda di estradizione, è interessato ad accoglierla, non solo perchè le nazioni si devono scambievolmente assistenza, ma molto più in vista di questa considerazione, che se cioè esso si rifiutasse a quanto gli viene chiesto, non potrebbe alla sua volta reclamare la consegna di un suo suddito divenuto colpevole di gravi delitti, suddito che potè colla fuga sottrarsi al meritato castigo. Divenendo in questo modo impuniti i colpevoli di grandi delitti, la società ne sarebbe profondamente sconvolta, poichè i pacifici cittadini sarebbero in questo modo posti alla mercè dei malvagi. Conchiuderemo quindi col dire, che il reciproco interesse, che hanno gli stati a consentire la consegna dei prevenuti di enormi misfatti, deve essere la legge suprema che regola la loro condotta in questi casi, legge che servì di base a quelle convenzioni che molti governi firmarono a questo riguardo.

Le dimande di estradizione si fanno per via di commissione rogatoria. Esse annunziano il fatto e i motivi che le appoggiano. Concessa l'estradizione, l'incolpato viene condotto alle frontiere, e quivi consegnato, stendendo prima un processo verbale relativo alla consegna. Egli non può giudicarsi, e punirsi che pel delitto che motivò l'estradizione. Chi si governa diversamente, offende la clausola che implicitamente è contenuta in ogni estradizione. E qui credo dover soggiungere, che in generale non si concede la estradizione dei proprî sudditi; la qual cosa però non impedisce, che l'offeso possa intentare un'azione contro lo straniero rifugiatosi nella propria patria, affine di venire indennizzato dei danni sofferti.

Noteremo per ultimo, che se in forza della sovranità, che ogni stato esercita sul proprio territorio, e in vista sopra tutto delle spese che deve sostenere per la tutela dei diritti dei cittadini, e pel promuovimento dei loro interessi, può levare imposte sui beni mobili o immobili di questi, lo potrà fare eziandio quando si tratta di quelli dei forestieri, poichè eglino pure godono dei benefici che derivano dal vivere in mezzo ad una società bene ordinata. Che se vi si rifiutassero, li potrà costringere al pagamento col mezzo dei suoi tribunali. Si avverta però, che a riguardo dei beni mobili degli stranieri, si introdusse generalmente in Europa l'uso di non gravarli d'imposizioni, se non nel caso che la dimora loro in altro stato debba considerarsi come permanente.

Articolo IX.

Della giurisdizione criminale che risguarda i pirati.

Noi abbiamo detto nell'articolo precedente, che la giurisdizione criminale di uno stato, non si può esercitare che entro i confini del suo territorio. A questo principio bisogna fare una eccezione per rapporto ai pirati, che possono venire perseguitati e puniti dal potere giudiziario di qualsiasi stato, sebbene non si trovino entro i suoi confini. E per procedere con ordine in questo argomento, diamone prima la nozione. Sono pirati, insegna il Wheaton, « coloro che scorrono i mari con propria autorità, affine di » predare e rubare a mano armata, sia in tempo di pace, sia in

» tempo di guerra, i legni di ogni nazione, senza attendere ad » altro, se non a ciò che loro conviene, purchè rimangano im- » puniti dei loro reati. Gli atti perpetrati da tali malfattori co- » stituiscono il delitto di pirateria. »[1]

Da questa nozione del pirata e della pirateria risulta, che le note in forza delle quali questo delitto si differenzia da ogni altro sono 1° che minaccia egualmente la sicurezza di tutte le nazioni, sia in tempo di pace che durante la guerra. 2° Che questo delitto commettesi in mare, che è quanto dire in un luogo, che non è soggetto alla giurisdizione di alcuna potenza. 3° Che coloro che si abbandonano a questo infame mestiere, operano per conto proprio, e quindi non vi è neppur l'apparenza che possano esservi stati autorizzati da un governo qualunque.

Dopo ciò è facile vedere, che se una nave armata, e legittimamente autorizzata a combattere in tempo di guerra il nemico, venendo meno alla sua missione e al suo dovere, si facesse a depredare sotto un pretesto qualsiasi i legni e le merci delle potenze amiche, senza che queste colla condotta che tennero abbiano dato luogo a potere muovere contro essa il più piccolo lamento, se non vi ha dubbio, che il modo di procedere di questa nave armata è altamente riprovevole, non può però essere considerata tale azione quale atto di pirateria, tanto che lo stato che si trovò offeso da questa condotta, non può farsi giustizia da sè, ma deve reclamarla presso il governo di cui inalbera la bandiera, che è risponsabile in faccia delle altre nazioni di quanto operano i suoi armatori in queste circostanze. E coi delitti di pirateria, che sono tali secondo il rigore del diritto delle genti, non bisogna confondere certi atti, che secondo le leggi speciali di alcuni stati si assimilano alla pirateria, come sarebbe la tratta dei negri, secondo le leggi degli Stati Uniti d'America, d'Inghilterra e di altre nazioni, poichè se una tale tratta importa un traffico infame, e riprovato da quanti serbano ancora in petto sentimenti di umanità e di giustizia, è però lungi dall'avere quei caratteri, per cui il reato di pirateria distinguesi da qualsiasi altro. In effetto, osserva il Bluntschli, che mentre la pirateria minaccia il commercio marittimo tutto intiero, non si può dire altrettanto della tratta dei negri. I pirati inoltre non riconoscono l'autorità di alcuno stato, mentre chi si abbandona al commercio degli infelici negri naviga sotto la bandiera di una potenza conosciuta.

[1] *Elementi di Dir. Int.* Vol. I, pag. 93.

Dirò ancora, che di questa verità, che la tratta cioè dei negri non si può confondere colla pirateria, ne fanno prova le stesse nazioni, che annoverano questa tratta fra gli atti proprî della pirateria, poichè mentre questa può essere giudicata e punita da qualsiasi stato contro qualunque legno vi si abbandoni, quando si parla invece delle navi che esercitano, o sono sospette di esercitare questa tratta, le convenzioni firmate a questo riguardo dalle principali potenze marittime di Europa dispongono, che vengano condotte in un porto dello stato a cui appartengono, per quivi essere giudicate dai proprî tribunali, e a tenore delle proprie leggi punite. La quale cosa non si pratica certamente quando si tratta di veri pirati, come ho osservato più sopra.

E ora vediamo la ragione, per la quale i delitti di pirateria vengono sottoposti alla giurisdizione criminale di uno stato qualunque, sebbene non sieno stati commessi entro i confini del suo territorio. Abbiamo già notato, che il pirata è il nemico di tutti, perchè di tutti minaccia del pari la sicurezza. Abbiamo altresì detto, che egli commette il suo delitto sul mare, che essendo il patrimonio comune dell' umanità, non è soggetto al dominio di alcuna nazione. Non vi sono per conseguenza leggi da cui sia regolato, nè tribunali che vi rendano giustizia, tantochè chi vi commettesse un delitto, non ha giudici naturali e necessarî. Non essendovi pertanto polizia, che in questo luogo possa arrestare il pirata, nè tribunali che lo possano giudicare, ed avendo tutti gli stati un immenso interesse, che questi pubblici ladroni sieno severamente puniti, e salutarmente s' atterriscano quelli che volessero imitarli, in mancanza di polizia e di giudici il diritto delle genti, che la natura ha stabilito a tutela dei mutui rapporti tra i popoli, riconosce in chiunque incontra una nave colpevole, od anche solo sospetta di questo delitto, la facoltà d'impadronirsi della medesima, e di ricondurla unitamente all' equipaggio in un porto del proprio paese, per quivi sottoporla ai tribunali del catturante ed esservi giudicata, dovendo ogni stato bene ordinato avere leggi e magistrati, che statuiscano quale sorte sia serbata alla nave, e a quali pene debba sottoporsi l' eguipaggio.

Laonde diceva benissimo il nostro Casanova « che in qualsiasi » legislazione intorno alla pirateria, sono da considerarsi due cose: » in primo luogo il delitto stesso, che è di diritto delle genti, e che » non è dato a verun legislatore in particolare nè di creare, nè di » abrogare, nè di estendere, o restringere...; in secondo luogo

» le pene di questo delitto, e le forme del giudizio, che sono di » diritto pubblico, e possono variare secondo le diverse nazioni. »[1] Anticamente una nave che fosse stata presa, perchè colpevole di pirateria, veniva incendiata, o sommersa nel mare, mentre l' equipaggio pendeva impiccato dalle antenne. Questa barbara usanza più non esiste, essendosi dalle moderne legislazioni sostituite ad essa forme di procedimento più regolari, e pene che variano secondo le istituzioni dei diversi paesi.

Articolo X.

Dell' uso innocuo.

Chiamasi uso innocuo, o utilità innocente, quella che si può trarre da una cosa che appartiene, ed è già divenuta proprietà di un terzo, purchè quest' uso non produca alcun incomodo, dispiacere, o perdita al padrone della medesima. Ora si domanda, se verificandosi queste condizioni, si abbia realmente diritto a quest' uso delle cose altrui? Quì gli scrittori di diritto, come in molte altre questioni, così ancora in questa, sono di diverso parere. Il nostro Baroli impugna il diritto dell' uso innocuo, perchè tale diritto sarebbe in aperta contraddizione col concetto di proprietà, il quale importa, che il padrone di una cosa sia autorizzata a disporre della medesima arbitrariamente ed esclusivamente, lo che non potrebbe aver luogo, se si ammettesse il diritto in discorso.

Se non che queste ragioni non ci sembrano così forti, da doverlo seguire in questa materia. Infatti nessuno può avere diritto di operare in un modo contrario affatto alla natura sua di ente ragionevole, poichè le attività umane allora solo divengono diritti, che sono sotto la salvaguardia della legge, che a tutti comanda di rispettarle. E poichè il rifiutare l' uso veramente innocuo di una cosa a chi della medesima ha bisogno, importa un procedere non solo del tutto irragionevole, ma ben anche inumano, non possiamo credere, che la legge da Cicerone chiamata la ragione retta del sommo Iddio, possa colla sua autorità volere inviolabile questo modo di operare. Nè questa è la sola ragione, a forza della quale abbiamo seguito l' opposta sentenza. Infatti si osservi, che l' utilità essendo il vero oggetto che prende di

[1] Del *Dir. Inter.*, Vol. II, pag. 348.

mira il diritto, essa viene con ciò stesso a porre un limite alla proprietà in questo senso, che io non posso escludere un terzo dal profittare di una cosa mia, quando questi col suo fare non mi apporti alcun danno, o ragionevole molestia. Il che è altresì conforme ad una legge provvidenziale, che vuole che l'interesse privato concorra a promovere l'interesse generale di tutti. Aggiungeremo, che il provvido Iddio ha destinato i suoi doni al vantaggio di tutti. Si opera quindi contro le sue mire, allorquando taluno sottrae una cosa arbitrariamente, e senza ragione alcuna all'utile, che altri ne possono trarre, senza che per questo egli ne riporti il più piccolo scapito o molestia. Laonde il Rosmini rettamente giudicava, che la proprietà per essere giusta e morale, deve osservare certi riguardi di equità o di benevolenza verso gli altri, altrimenti ella non si riconosce per un vero diritto dal buon senso dei popoli.

Questo principio giuridico spettante al diritto privato, che è sostenuto dai più celebri scrittori, fu applicato con ragione al diritto internazionale, avendo la persona collettiva che dicesi nazione a un dipresso quei medesimi diritti e doveri che ha la privata. Epperò il Casanova con altri pubblicisti insegna, che la proprietà che uno stato ha relativamente al suo territorio, trovasi limitata dal diritto dell'uso innocuo in maniera, che quando esso non abbia un sufficiente interesse per escludere una nazione dall'uso spesso assai importante di alcune parti del suo territorio, manca ogni motivo giuridico per rifiutarlo. Movendo da questa considerazione io sono di avviso, essere un'ingiustizia chiudere ad uno stato, che è circondato per ogni dove dal territorio di un altro, gli sbocchi al suo commercio, o di imporvi diritti così esorbitanti, che equivalgono ad una proibizione, e di impedirgli con ciò di provvedersi dei mezzi necessarî per sussistere, di cui è privo. Si avverta però, che se si trattasse di imporre delle modiche tasse per la entrata ed uscita delle merci, non gli si farebbe con questa misura alcuna offesa.

Ma questo diritto dell'uso innocuo, che dal Vattel e da altri è chiamato imperfetto, può proseguirsi colla forza? Se fosse veramente tale, non potrebbe sostenersi più contro la volontà del proprietario, poichè esso non sarebbe più diritto, e quindi la coazione non potrebbe più avere luogo per farlo rispettare. Vi è ancora da osservare a proposito di questa materia, potere benissimo accadere, che quello che sembra a me uso innocuo, non la

sia in realtà pel proprietario della cosa. Laonde per evitare ogni collisione e pericolo di ingiustizia, il Martini e il Rosmini insegnano, doversene interrogare il proprietario, obbligando la legge giuridica di usare ogni cura, onde non offendere l'altrui diritto. Che se vi ha dubbio, io non potrò fare l'azione, e il proprietario potrà impedirla colla forza. Che se si trattasse di cosa evidentemente innocua, non sono tenuto a domandarne il proprietario, e quando egli con manifesta irragionevolezza mi vietasse di agire, potrei ciò nonostante usare della cosa sua, anche impiegando la forza, per vincere la violenza che egli pel primo mi opponesse.

Articolo XI.

Del dominio e della navigazione dei fiumi e dei laghi

Per non suddividere troppo le materie che versano su di uno stesso oggetto, vogliamo dire qualche cosa sul dominio dei fiumi e dei laghi, prima di parlare della navigazione sui medesimi. Noi abbiamo già avvertito, ragionando del dominio che un popolo ha sul suo territorio, che appena ne compiè nei dovuti modi la occupazione e lo fece suo, con questo atto diviene proprietario di tutte quelle parti di cui si compone, e di quanto si trova per entro i confini del medesimo. Dato adunque il caso, che vi sieno fiumi, o laghi in esso rinchiusi, non vi può essere dubbio, che non ne possa usare e disporre conforme meglio crede, potendosi questi al pari di moltissime altre cose occupare, e segnarvi la fatta occupazione. Infatti osserva il nostro Lampredi, che se la proprietà su di essi è domandata dalla sicurezza delle genti, sicurezza che correrebbe sempre pericolo, se non si escludessero tutti gli altri dall'usarne, un'altra ragione vi è per provare la proprietà di questi fiumi e di questi laghi, la quale è questa, che essi spesso abbisognano dell'industria umana, sia per munirne le rive, affinchè le acque non allaghino le vicine pianure, come per renderli atti alla navigazione, e preparare in luoghi opportuni comodi porti, perchè vi possano riparare le navi, e caricare su di esse e scaricarvi le merci. Oltre di che il popolo che vi abita all'intorno, cinge, quasi custode, questi fiumi e laghi, mostrando agli altri, che pei bisogni della vita, e per la sicurezza della società ne ha preso possesso, e li ha fatti suoi. Laonde la naviga-

zione e la pesca saranno a tutto suo profitto, posto che lo voglia, nè gli stranieri potranno muovere lamento per venire esclusi, non avendovi alcun diritto.

Ma se si trattasse di un fiume, e altrettanto dicasi di un lago, che non fosse rinchiuso entro il territorio di uno stato, ma dal territorio di un paese superiore passasse su quello di un inferiore, se l'uno e l'altro popolo hanno il dominio su quella parte che è racchiusa tra i confini dello stato, il popolo però che è al disopra, non può usare del fiume o del lago in modo, da peggiorare la navigazione, o la pesca od altro uso che ne volesse fare il popolo che vi sta sotto, come abbiamo avuto luogo di osservare, parlando delle servitù internazionali. Molto meno poi potrà volgere altrove le acque, o intraprendere qualche lavoro nella parte superiore del fiume, o del lago, che possa guastare, o render più difficile l'uso di essi, poichè secondo l'opinione del Lampredi, che riportai discorrendo delle servitù internazionali, sia che abbiano occupato i loro territorî ad un tempo medesimo, o l'uno prima e l'altro dopo, presumesi che occupati lì abbiano quali la natura stessa loro li presentò, con che resta loro vietato di deteriorarli con danno dell'altro.

Ma sebbene sia vero, che una nazione ha il dominio, e quindi l'uso sui fiumi, sui laghi e in generale sulle acque che scorrono sul suo territorio, pure l'utile che anche gli altri stati limitrofi ne possono trarre, dato che servano a segnarne i confini, come avviene spesso dei fiumi, che dividono due stati, ovvero dato che queste acque scorrano per altri paesi, onde scaricarsi nel mare, l'utile, io diceva, che tutti questi stati possono trarre, rimettendo ciascuno alcun poco del suo diritto, li ha indotti a stabilire, che la navigazione di questi fiumi dovesse esser libera in tutta la estensione del loro corso, purchè si osservasse quanto le leggi fluviali prescrivono a questo riguardo. Certamente quì non si tratta di uso innocuo preso in senso rigoroso; tuttavia sembra a noi, che esso pure possa avere contribuito a conchiudere queste convenzioni, che tornano a vantaggio comune delle parti contraenti. Di queste convenzioni tanto commendevoli, noi troviamo un esempio nel Congresso di Vienna dell'anno 1815, in cui venne stabilito, che quei fiumi che traversano, oppure dividono diversi stati, dovessero essere liberi alla navigazione, dal punto in cui cominciano ad essere navigabili fino al mare. In conformità di questi stessi principî venne pure fissato, che non si possa rifiutare l'ingresso

nei porti e nelle rade alle navi estere, molto più se queste da imperiosa necessità fossero costrette a ripararvi.

Le disposizioni prese dal Congresso di Vienna per rapporto alla navigazione dei fiumi, possono dividersi in due categorie, in generali cioè e speciali. Le prime si riferiscono a tutti i fiumi navigabili indistintamente, purchè questi fiumi separino, o traversino diversi stati. Le seconde mirano a regolare la navigazione di alcuni determinati fiumi, come il Reno, il Po, il Necher, il Meno, la Mosa, la Schelda ed altri. La sarebbe cosa troppo lunga, se noi volessimo trascrivere tutte le disposizioni che prese il nominato Congresso per rendere libera la navigazione dei fiumi, e facilitare con ciò le relazioni commerciali tra i diversi popoli. Ci limiteremo quindi, seguendo il professore Heffter, a riassumere le principali in alcune proposizioni che sono le seguenti: 1° La navigazione dei fiumi che dividono, o passano per diversi stati, è dichiarata libera al commercio di questi, dal punto in cui cominciano ad essere navigabili fino al mare. 2° Gli stati rivareschi esercitano i diritti di sovranità sui fiumi che scorrono sul territorio loro, ma l'esercizio di questi diritti non dovrà portare il più lieve pregiudizio alla libertà della navigazione. Laonde non sarà permesso stabilire magazzini di depositi, o luoghi di trasbordo obbligatorî. Se ne esistono, non possono conservarsi che nel caso che siano utili alla navigazione e al commercio. 3° La determinazione dei diritti di navigazione non può dipendere dal valore e dalla qualità delle merci, e la somma totale di questi diritti non potrà sorpassare il massimo che venne fissato nel mese di giugno dell'anno 1815. 4° La polizia relativa alla navigazione dei fiumi deve essere regolata in modo uniforme, e stabilita di comune accordo, e non potrà venire mutata da un solo fra gli stati rivareschi. Questi infine sono obbligati di invigilare al mantenimento delle sponde e del letto dei fiumi. [1]

E poichè abbiamo fatto un cenno sulle misure prese dal Congresso di Vienna in ordine alla navigazione dei fiumi, vogliamo aggiungere, che le potenze segnatarie del Congresso di Parigi dell'anno 1856 stabilirono, che le dette misure dovessero applicarsi altresì al Danubio, ed alle sue imboccature. A questo fine nominarono una Commissione europea, ed una Commissione permanente composta di membri appartenenti agli stati rivareschi. La prima venne incaricata di indicare, e fare eseguire i lavori neces-

[1] *Le Droit International Public de l'Europe*, pag. 77.

sarî per liberare le imboccature del Danubio, e le parti del mare vicine a queste, dalla sabbia e da altri impedimenti che ne difficoltavano la navigazione. La seconda composta dei delegati dell'Austria, della Baviera, del Würtemberg e della Sublime Porta fu incaricata di redigere i regolamenti relativi alla navigazione e polizia del fiume, e di fare cessare gli ostacoli che si oppongono ancora a che le disposizioni del trattato di Vienna sieno applicate al Danubio. Essa Commissione dovea inoltre occuparsi di ordinare e fare eseguire i lavori che credesse necesssarî su tutto il corso del fiume, e sciolta che si fosse la Commissione europea, dovea pure aver cura che sia conservata la navigabilità delle imboccature del detto fiume, e delle parti del mare ad esse vicine.

Articolo XII.

Del preteso Diritto di Albinaggio.

Noi crediamo non dovere separare dalla dottrina che si riferisce al dominio, che una nazione ha sul proprio territorio, e sugli oggetti che in esso si trovano, quella che tratta del diritto di albinaggio, sembrando correre fra esse un certo rapporto, anzi la seconda potendo a prima vista parere una conseguenza che si deduce dalla prima. Infatti il Baroli pretende difendere questo diritto dicendo: che lo straniero in tutto quello che si rapporta ad un fatto giuridico, a cui diede vita entro il territorio di un altro stato, ha gli stessi doveri che hanno i sudditi. Dal che ne deduce, che non potrà trasmettere le sue sostanze che si trovano nel luogo, dove abita temporariamente, ai suoi eredi parimente stranieri, se il sovrano usando del suo diritto abbia fissato per legge, che gli stranieri a titolo di successione non possono acquistare beni nello stato. Per verità io intendo, come un governo possa proibire a chi non è suddito dello stato, di acquistare beni entro i confini del medesimo, ma non so vedere con quale giustizia, una volta che ha dato questa facoltà, possa spogliare il proprietario del diritto di disporne, e li confischi a tutto suo profitto. Ma per meglio conoscere l'insussistenza di questo diritto, diamone prima la nozione, e di poi esporremo quale ne sia stata l'origine. Il Vattel dice, che per esso gli stranieri sono esclusi da qualsiasi successione nello stato. Questa esclusione si estende tanto ai beni dei cittadini, che a quelli che sono degli stranieri, per modo che chiun-

que non fa parte del consorzio politico, non può essere istituito erede per testamento, nè aspirare ad alcun legato. E il Klüber più brevemente, e forse più giustamente insegna, che esso importa da parte del fisco « il diritto di appropriarsi la successione » degli stranieri morti nel paese, escludendo tutti gli eredi testa- » mentari e convenzionali, come pure gli eredi stranieri ab inte- » stato. » [1]

Questo principio antisociale, e che tanto contrasta a quei mutui rapporti di benevolenza, che devono tra loro unire uomini e popoli, ha la sua origine negli antichi tempi. Passato dipoi presso i romani, fu in vigore anche nel medio evo, e solo in un'età a noi più vicina, se ne conobbe tutta la ingiustizia, e con apposite leggi, o convenzioni tra stato e stato, venne finalmente abrogato. Che se noi cerchiamo, come mai una pretesa così poco giusta potesse perpetuarsi per tanti secoli, la ragione presso gli antichi popoli la troviamo in questo, che eglino si risguardavano a vicenda come altrettanti nemici, cosicchè il giureconsulto Pomponio potè scrivere dei romani, sebbene assai inoltrati nella civiltà, e quindi intravedessero l'ingiustizia di questa massima, potè scrivere, io diceva, che « i popoli con cui noi non abbiamo nè amicizia, nè » ospitalità, nè alleanza, sebbene non sieno nostri nemici, tuttavia » se qualche cosa che ci appartiene cade fra le loro mani, eglino » se l'appropriano; e gli uomini liberi diventano loro schiavi, ed » eglino sono nei medesimi termini a nostro riguardo. » Nel medio evo poi trovò un appoggio nel sistema feudale, mercè del quale non si permetteva agli stranieri di acquistare fondi stabili nel proprio territorio, senza diventare vassalli del signore del paese, ove i detti fondi erano situati.

Esaminando ora questo preteso diritto di albinaggio ci sembra, che manchi di ogni fondamento giuridico. Infatti se l'uomo può possedere, se mediante azioni giuridiche può acquistare una vera proprietà tanto sui beni mobili, che immobili, se tale diritto ha un intimo nesso fra l'uomo che ha dignità di persona, e quindi di ente che ha ragione di fine, e le cose che non possono avere che natura di mezzo, se egli in forza di questo diritto di proprietà può disporre delle cose sue, come più gli piace, noi non vediamo, come il fatto di mettere piede in paese estero, e quivi morire, dia il diritto al fisco di spogliare lo straniero del potere di disporre delle cose sue come gli aggrada. E a meglio intendere ciò

[1] *Dir. delle Genti Mod. dell'Europa*, § 82.

si noti, che le civili società ebbero vita pel bisogno specialmente che tutti sentivano di una maggiore sicurezza, e garanzia dei loro diritti; di modochè quel governo che in luogo di tutelarli, ne spoglia chi ne è in possesso, opera contro il fine pel quale si istituirono.

Osserverò ancora, che se un principe può vietare agli stranieri di metter piede sul territorio del suo stato, una volta perchè li ha ammessi, e permise loro l'acquisto di beni, non può senza manifesta ingiustizia, quando non hanno fatto cosa che ne violi le leggi, prescrivere che vengano privati di alcuni fra i più preziosi loro diritti. Ora è manifesto, che fra questi diritti vi è pure quello di disporre delle cose proprie, come meglio aggrada. O possiamo noi credere, che l'uomo coll'abbandonare il suolo nativo, perda la sua essenza d'uomo, e con ciò i diritti originarî ed acquisiti di cui in seguito fosse venuto in possesso? E un tale assurdo diritto non è forse contrario al bene stesso della civile comunanza? Imperocchè con esso si rendono più difficili le mutue relazioni, che tanto avvantaggiano gli stati, sì sotto vista economica, che intellettuale. Ma vi è di più, l'esercizio di questo preteso diritto per parte di una potenza veniva immediatamente ricambiato dalle altre colla ritorsione, di maniera che neppure da questa parte se ne percepiva la sperata utilità.

E qui osserviamo di passaggio, che alcune potenze hanno conservato fino ai nostri giorni una traccia del medesimo, introducendo quello *di sottrazione*. In forza di esso esigono da chi lascia un legato, od un'eredità ad uno straniero, una parte di quanto avea disposto a questo modo. L'ammontare di questa porzione variava secondo i diversi stati dal due fino al cinquanta per cento. Se non che portando anche questa misura il diritto di ritorsione da parte degli altri stati, che vedevano con essa offesi gl'interessi dei loro cittadini, molte potenze presero il savio partito di abolirla intieramente, oppure di limitarla mediante scambievoli trattati.

Articolo XIII.

Se il mare possa occuparsi.

Noi non parleremo delle strane pretese dei Veneziani, Inglesi, Portoghesi ed altri popoli, che ritenevano come cosa di loro pertinenza il dominio di certi mari, nè tampoco ci occuperemo nell'esaminare l'opinione di quei pubblicisti, che coi loro scritti si

studiarono di legittimare tali soperchierie, poichè ai nostri tempi è universalmente riconosciuto, e da tutti ammesso, che il mare di sua natura è libero, nè può per conseguenza cadere sotto la signoria di alcuna potenza. Laonde dopo di avere premesso alcune nozioni relative a questo subbietto, esporremo senza altro le ragioni inconcusse, che militano a favore di questa sentenza professata in oggi generalmente.

E prima diciamo che cosa s' intende per mare. Per esso viene significata quella immensa raccolta di acque, che cinge e quasi fascia la terra che noi abitiamo, raccolta che varia di nomi, secondo i paesi che bagna, e secondo la forma ed estensione dell'alveo da cui viene contenuta. Epperò si chiama seno o golfo quel braccio di mare, che si insinua e si incentra nel continente. Si dice stretto o canale, quando fra le opposte sponde del medesimo si restringe in modo, che esse non restano divise che da un piccolo tratto di acqua. Il porto è un seno di mare, che è capace di contenere un certo numero di navi, che mentre ripara dall' infuriare delle tempeste, offre nello stesso tempo comodità al caricare e scaricare delle merci che quelle portano. I mari si dividono inoltre in chiusi ed aperti. Diconsi chiusi, se non comunicano coll' oceano che mediante così angusti stretti, da appartenere le sponde di questi stretti ad una sola nazione, che per di più col suo territorio per ogni dove circonda questi mari, come è del Caspio e di quello di Azof, che sono della Russia. Chiamansi all'incontro mari aperti, se la imboccatura e le sponde loro non vengono cinte da un paese particolare, ma attesa la grande estensione loro bagnano il territorio di molte potenze, che quasi fanno loro corona.

Se noi ora consideriamo attentamente, quali condizioni si richiedono per potere legittimamente occupare una cosa, e mercè di tale occupazione prenderne possesso e farla nostra, si vedrà subitamente, che il mare aperto è tale oggetto, che non si può giuridicamente sottopporre alla signoria di alcuna nazione, poichè mancano per rapporto ad esso quei requisiti, dati soltanto i quali, una cosa può divenire proprietà di una persona fisica, oppure collettiva. Infatti il mare non è di uso esauribile, poichè posto pure che i popoli tutti se ne servano, esso senza punto scemare, o venire meno, perdura nell' ufficio a cui Dio lo destinò, cosicchè il volerne escludere alcuni popoli, è argomento del più stolto egoismo e della più abbietta invidia, che si possa mai concepire. Aggiungiamo a questo, che sul mare non può venire segnata la

tentata occupazione, opponendosi a ciò la fluidità delle sue acque, e la immensità dello spazio che abbraccia. Il possesso, insegna il signor Hautefeuille, « non può stabilirsi che su di una cosa certa » e conosciuta; l'uomo che possiede un campo o un bosco, che li » tiene in suo potere, è sempre possessore del medesimo campo » e del medesimo bosco; è sempre la medesima superficie quella » di cui è padrone. Qualunque trasformazione vi faccia, onde av- » vantaggiare i suoi interessi, si tratta sempre delle stesse cose: » la superficie della terra è immobile. Non si può dire altrettanto » del mare: la sua fluidità è tale, che la stessa porzione della » sua superficie e della stessa sua sostanza muta continuamente » di luogo, sia che la parte superiore si affondi negli abissi, per » cedere il luogo a quella che ne esce, sia che cedendo al soffiare dei venti, o alle correnti, le cause delle quali sono a noi » sconosciute, si porti dall'una all'altra estremità del globo, senza » che sia possibile di prenderla, di seguirla, o al meno di riconoscerla. È dunque impossibile di ridurre l'oceano in potere » dell'uomo, di appropriarlo a un individuo, di farne una cosa » sottomessa alla sua volontà, al suo capriccio. »[1]

Nè si dica, che una flotta può per qualche tempo occupare una parte, e rimuovere da essa le altre potenze che volessero navigarvi; poichè questa difficoltà niente altro prova, che la flotta in discorso ha l'uso pel momento di un piccolo tratto di mare, ma altra cosa è l'uso, ed altra la proprietà. Per avere questa, l'oggetto deve potersi esaurire, ed essere improntato di tali segni, che non solo indichino la fatta occupazione, ma vi provino ancora che intorno ad esso si esercitò l'umana attività. Ora niente di tutto questo avviene nel caso nostro. Infatti appena la flotta è partita, non rimane più alcuna traccia della occupazione che si pretese di farne, restando il mare nè più nè meno quello che era prima. Laonde con tutta ragione il Baroli distingue l'attuale uso di una cosa, che si riduce ad un mero fatto, dal diritto di proprietà sulla medesima, che persevera ad esistere anche in allora, che per qualsiasi caso non si trova più nelle nostre mani. Che se voi riflettete, che questo elemento è per lo sviluppo completo dei destini dell'umana famiglia quasi altrettanto necessario, quanto l'aria che si respira, e la luce che rischiara gli oggetti, troverete in ciò un nuovo argomento per provare la libertà dei mari. E invero stando la cosa in questi termini, non può un popolo senza con-

[1] *Dei Diritti e doveri delle Nazioni Neut.* vol. I, pag. 50.

trariare ai disegni della Provvidenza, la quale volle che gli uomini si associassero e comunicassero tra loro, e dare prove di turpe egoismo ed avarizia smodata, volersi usurpare il monopolio dei mari, quando l' uso di questi può tornare d' immenso profitto a tutti, senza che perciò egli ne venga a scapitare. « Imprudens est, diremo col Puffendorf, jactare, interdicta caeteris navigatione, unum solum lucro inde proveniente potiri, ad quod quemquam « intentum esse debere. Quasi vero iniquissimo monopolio caeteri « omnes sunt premendi, ut unius inexplebilis avaritia alatur, aut « quasi reliquis omnibus jugum ultro sit subeundum, quia unius « ambitio improbo voto totius orbis imperium complectitur. Ea « fuit Numinis erga mortales liberalitas, ut quae necessitatibus « ipsorum inserviunt, abunde suppeditaverit. Eos autem possidendi « fines ratio hominibus praescripsit, ut contenti sint adquisivisse, « quae suis, suorum usibus, probabiliter sufficerent. » [1]

Se il mare pertanto non può divenire proprietà di alcuna nazione, ed è per sua natura libero, ciascun popolo potrà a suo beneplacito percorrerlo per ragione di commercio, o per esercitarvi la pesca, essendo esso come il patrimonio indiviso, che spetta a tutta l'umana famiglia, del quale ciascun membro della medesima può profittare, senza che l' uso che ne fa porti scapito, o danno agli altri.

Articolo XIV.

Quali parti del mare si possono occupare.

Che i piccoli golfi o seni, gli stretti o canali e i porti si possano occupare, e divenire proprietà di uno stato lo si vede da ciò, che tali parti di mare non appartenevano in origine ad alcuno, e sono di un uso esauribile, poichè i pesci, i coralli, le perle ed altri prodotti che contengono, non sono mai in sì grande copia, da potere sopperire alla ricerca di tutti. Aggiungasi, che si può renderne possesso, e segnarne la fatta occupazione, sia circondandole di case, sia collocandovi navi stazionarie, sia col piantarvi cannoni che le difendano. Si osservi ancora, che le accennate parti del mare si possono ritenere come una continuazione del territorio nazionale, il quale ha bisogno di esse per essere difeso. Tutti se fossero, come a dire il patrimonio di tutta l' umana fami-

[1] *De jure naturæ et Gentium*, lib. IV, cap. V.

glia, e ogni popolo le potesse a suo bell'agio percorrere, da questo lato lo stato non avrebbe alcuna barriera, che lo proteggesse dalle scorrerie ed improvvise invasioni dei nemici. E questo pericolo sarebbe maggiore, perchè alcune almeno di queste porzioni del mare, per essere le meno esposte ai venti e all'infuriare delle procelle, possono facilmente navigarsi in ogni tempo, e quindi offrire un comodo mezzo ad uno sbarco.

Si osservi però a proposito degli stretti, che servendo essi di comunicazione tra un mare e l'altro, se l'uso di questi mari è libero, tale deve essere altresì la comunicazione, poichè diversamente la libertà di questi mari cesserebbe di fatto. Ma se il dominio su questi stretti non può aver luogo, nullameno diremo col signore Ortolan, che si possono dare rapporto ad essi certi diritti meno estesi, diritti che possono venire riconosciuti dalla legge internazionale. In effetto se gli stretti sono di tale natura, che i bastimenti che li percorrono vengono dalla qualità dei luoghi obbligati a navigare lungo le coste sotto la portata del cannone o di passare sotto l'artiglieria dei forti, non si potrebbe rifiutare allo stato che possiede queste coste il diritto, in vista di provvedere alla propria sicurezza, di sorvegliare la navigazione di questi stretti, potendo le forze straniere che vi si presentano inspirare ad esso fondati sospetti. Di quì procede il suo diritto di prendere a loro riguardo certe precauzioni, che esse hanno il dovere di rispettare.[1]

Siccome però le ragioni per le quali sostenemmo potersi occupare i golfi e gli stretti, non possono venire applicate a quelli tra essi, che per la loro ampiezza rassomigliano piuttosto al mare che ad un golfo o stretto, come avviene della baja di Hudson negli Stati Uniti di America, perciò non potrà alcun popolo appropriarsi tali seni, ma dovranno servire all'uso e profitto di tutti.

Diciamo ora qualche cosa di più particolare in ordine a quella parte di mare, che bagna le coste, o spiagge di uno stato. Gli abbiamo toccato più sopra, per quali ragioni certi tratti del medesimo possano occuparsi da una nazione, e divenirne proprietaria. Quelle ragioni stanno tutte a provare, che altrettanto devesi ritenere relativamente a quella porzione dell'oceano, che lambe i lidi di un determinato paese. Se non che a questo riguardo vi è qualche cosa di più particolare, che devesi considerare. Infatti il

[1] *Regole Intern. ec.* Vol. I, lib. II.

mare avvicinandosi alle coste, è fecondo di prodotti speciali, che variano secondo il variare dei siti, prodotti di cui l'umana industria è giunta a rassicurare il raccolto. Questi prodotti servono alla sussistenza dei popoli rivareschi, che trovano in essi una delle principali risorse a campare la vita, risorsa che verrebbe meno, quando non avessero il diritto di escludere gli stranieri dal profittare di essi. Ma questo non basta. « Quasi tutti i popoli » del mondo incivilito, secondo il signor Hautefeuille, sono essen- » zialmente commercianti: il commercio al giorno d'oggi è per » le nazioni la sorgente più feconda di prosperità e di forza. » Ammettendo la libertà dei mari territoriali, si annienterebbero » le basi attuali del commercio internazionale, e la maggior parte » degli stati navigatori rimarrebbe priva degl'immensi vantaggi » che ricava dal traffico. Laonde tutti i trattati, senza eccezione, » che ebbero per oggetto interessi commerciali, hanno rico- » nosciuto nei popoli il diritto di dettare le leggi su tutti i » mari territoriali che bagnano le loro rive, il che importa che » hanno sanzionato la sovranità del popolo su queste parti del- » l'oceano. »[1]

Ma fin dove si estenderà questa signoria delle nazioni sul loro mare che dicesi territoriale? Questa incomincia dal punto in cui è navigabile e giunge fino ad un altro, dove si tira una linea fittizia, detta linea di rispetto, che in certo modo ne chiude le acque. E ciò nell'ipotesi, che le rive del mare presentino una linea diritta e regolare. Ma poichè questo assai di raro succede, penetrando il mare in alcuni luoghi più, e in altri meno entro il continente per modo, che le sponde sono quasi sempre tagliate da seni, promontorî od altro, così onde evitare gli inconvenienti che ne verrebbero, se si dovesse misurare il dominio marittimo, muovendo da ciascun punto della riva, diremo col citato autore essersi introdotto l'uso, che si tiri una linea da un promontorio all'altro. Muovendo da questa, fino dove si prolunghi il mare territoriale, la è questa una questione nel definir la quale vi era per lo passato molta discrepanza di sentenze, non solo tra gli scrittori, ma altresì tra i governi, alcuni volendola soverchiamente allargare, mentre altri tendevano a restringerla entro più giusti confini. Noi non esamineremo queste differenti opinioni, convenendo quasi tutti al giorno d'oggi, che questo dominio si estenda, muovendo dalla detta linea tirata tra un promontorio e l'altro,

[1] Op. cit. vol. I, pag. 86.

quanta è la portata di un cannone, sia perchè fino a questo punto se ne può prendere possesso, e sia ancora perchè un tale spazio pare sufficiente a servire di difesa contro un' improvvisa invasione nemica; nè d' altra parte un più ampio tratto potrebbe essere facilmente protetto, nè è richiesto dai bisogni dei popoli rivareschi, che nei prodotti del mare territoriale così limitato, trovano quanto basta per sopperire alle loro indigenze.

Vediamo adesso brevemente, che cosa importi più partitamente questo diritto di proprietà e di dominio, che un popolo ha sulle accennate parti del mare. Già abbiamo detto dei prodotti e della navigazione, che tutti e due sotto il nome *di diritto del littorale* esclusivamente gli appartengono. Ma con ciò stesso che sono suoi, può mediante una contribuzione, od anche gratuitamente, concederne ad altri l'uso. Specialmente rapporto alla navigazione si osservi, che i porti essendo di un popolo, questo può dichiararli chiusi oppure aperti, franchi ovvero no. In vista di ciò può permetterne l' ingresso, ed anche proibirlo; del quale divieto per il passato ci offrirono molti esempi quegli stati di Europa, che aveano colonie nelle altre parti del nostro globo. I porti situati in queste colonie erano chiusi ai bastimenti stranieri delle altre nazioni, posto però che non fossero costretti di approdarvi, onde così sottrarsi da un certo e prossimo pericolo di naufragare, come vedremo meglio al termine di questo articolo.

E può sottomettere le navi mercantili alle visite della dogana, ed al pagamento di certi diritti, come di ancoraggio, di faro, pilotaggio e simili, od a certi regolamenti, che crede del suo interesse che vengano osservati. In ordine alle merci di cui fossero cariche, può assoggettarne la importazione a certi balzelli, ovvero esentarle del tutto, come avviene allorquando un porto è dichiarato franco. Nel trattato di navigazione tra la Francia e l'Italia conchiuso nel mese di giugno dell'anno 1862, troviamo a proposito di questi balzelli stabilito quanto segue: « Le navi francesi entrando in un porto d' Italia, e alla loro volta le navi italiane entrando in un porto francese, se esse non iscaricano che una parte delle merci che portano, potranno, purchè si conformino alle leggi e ai regolamenti degli stati rispettivi, conservare a bordo quella parte del carico che fosse destinata per un altro porto, sia che questo porto appartenga al medesimo paese, o ad un altro e trasportarvela, senza dovere pagare per questa parte del loro carico alcun diritto di dogana.

salvo però quelli che si riferiscono alla sorveglianza, che non potranno essere percepiti che a tenore della tassa fissata per la navigazione nazionale. »

Relativamente poi agli uomini che si trovano a bordo delle medesime, nei rapporti che hanno cogli abitanti, devono rispettare e sottomettersi alle leggi del principe, che ha il dominio sul mare territoriale, a quello stesso modo che vi sono soggetti i viaggiatori, che ne traversano il paese, o vi fanno una temporaria dimora. Diremo inoltre col Casanova « che ove un porto siasi » dichiarato aperto al commercio, è regola del diritto internazio- » nale, che il medesimo s'intenda aperto a tutti i popoli amici, » e non solo per le navi mercantili, ma eziandio per quelle da » guerra . . . . Le restrizioni convenzionali per l'ammissione di » queste nei porti, o nelle rade, sogliono cadere sul loro numero. » Infatti chi ne ammette più, e chi meno, nè intorno a ciò vi è regola fissa, il tutto dipendendo da una sapiente previdenza, che ove non veda pericoli per la sicurezza dello stato, può essere larga e corriva in questo affare.

Avvertasi, che parlando dell'entrata dei legni da guerra nei porti, in questa categoria non intendiamo comprendere i porti *militari*, detti arsenali, che servono alla costruzione, riparazione e all'armamento delle navi. Se non se ne permette l'entrata, nessuno può dolersene, essendo ciò non solo conforme al diritto, ma reclamato altresì da interessi di un ordine superiore. Noteremo per *ultimo*, che in caso d'imminente pericolo di naufragio, non solo è contro l'umanità, ma ben anco, come abbiamo accennato più sopra, contro il diritto l'impedire l'ingresso nei porti e nelle rade alle navi, sieno queste da guerra, oppure mercantili, quando da questo ingresso il sovrano del porto non ne viene a risentire il più piccolo danno, nè la più lieve molestia. La quale dottrina non solo è professata altresì dal diritto positivo di Europa, ma in alcune convenzioni internazionali si spinse più oltre la cosa, essendosi stipulati in favore di queste navi peculiari vantaggi.

Così nel citato trattato tra la Francia e l'Italia si stabilì a loro riguardo, che saranno libere dai diritti *de tonnage* e di spedizione nei rispettivi porti, soggiungendo, che in questi casi non saranno considerate come operazioni di commercio lo scaricare e ricaricare le merci per la riparazione della nave, il trasbordo su di un altro bastimento, quando il primo non possa più navigare, le spese necessarie per vettovagliare l'equipaggio, e la vendita delle merci

che hanno sofferto avarìa, se l'Amministrazione della dogana ne abbia concessa l'autorizzazione. Egli è ben vero, che il sig. Hautefeuille afferma, che non sia contrario al diritto razionale il negare a una nave in pericolo di ricoverarsi in un porto, soggiungendo che ciò solo si oppone ai doveri di umanità, e non a quelli di giustizia, ma questa opinione ci pare troppo dura, e che spinga troppo oltre i diritti provenienti dalla sovranità, come si può rilevare da quanto abbiamo detto a riguardo dell'uso innocuo. Dirò ancora avere osservato in altro luogo col Rosmini, che la proprietà per essere morale, e quindi un vero diritto fa duopo che osservi certi riguardi di equità e di benevolenza verso gli altri, la quale cosa certo non si riscontra nell'opinione difesa dal citato scrittore.

Articolo XV

Del mare chiuso.

Sotto la denominazione di mare chiuso abbiamo detto che viene compresa quella parte del medesimo, che non comunica coll'oceano se non per un canale così angusto, da potersi dominare dal cannone. Posto poi che il canale insieme alle coste tutte di un tale mare, sieno proprietà di un solo popolo, questi avrà la signoria del mare chiuso. L'angustia del canale pertanto, e la padronanza su tutte le spiagge bagnate dal mare, sono le due condizioni che si domandano, perchè sì il detto canale, che il mare possa un popolo farli suoi. Per fermo, se l'ampiezza dello stretto fosse tale e tanta, che l'artiglieria collocata sulle sponde nol potesse dominare, ed impedirne così l'ingresso alle navi straniere, giusta i principî superiormente esposti, esso dovrebbe ritenersi del tutto libero. E tale deve ritenersi eziandio, se lo stato che è proprietario dei lidi di questo stretto, non ha la signoria su tutte le terre bagnate da un tale mare, imperciocchè quando si ammettesse il contrario, i varî popoli che abitano un parte del territorio che esso lambe, con ciò stesso che un altro stato fosse padrone dello stretto, non potrebbero comunicare coll'oceano senza dipendere da quello, che verrebbe quindi ad avere quasi esclusivamente il dominio del loro commercio.

Eglino perderebbero quindi in parte la loro indipendenza, non potendo liberamente percorrere i mari, portarvi le loro merci, e

riceverne in ricambio delle altre, di cui abbisognano per conservarsi e prosperare. Io intendo per mari chiusi, insegna il signor Hautefeuille « i golfi e le parti del mare che non comunicano » coll' oceano che per uno stretto abbastanza angusto, da doversi » ritenere che facciano parte del dominio marittimo dello stato » che è padrone delle coste, di modo che non si possa penetrare » in questo golfo senza attraversare il mare territoriale di questo » stato, senza affrontare la sua potenza, ed esporsi ai colpi della » sua artiglieria. Fa duopo ancora, che tutte le coste del mare » siano sottoposte alla nazione che è padrona dello stretto. La » riunione di queste due condizioni è indispensabile, per dare a una parte dell' oceano la qualità di mare interiore, ossia di » mare chiuso, onde sottometterlo alla potenza esclusiva di un » popolo. Quando si dà questa riunione, il golfo, o la parte del » mare di cui si parla, nonostante la sua estensione, è essen- » zialmente territoriale, e sottomessa al popolo che è sovrano » delle rive. »[1]

Che se lo stretto che conduce ad un mare interno, fosse unitamente alle sponde di questo proprietà di varî popoli, che vivono sulle medesime, dato che questi popoli si accordassero nel volere escludere tutti gli altri dal profittarne in tempo di guerra, onde restringere in quello modo le calamità che seco porta, ne avrebbero il diritto, poichè in forza di un tale accordo, questo mare si dovrebbe ritenere come chiuso e territoriale, non prendendo però queste parole in un senso rigoroso, quasi importassero una vera proprietà sul medesimo. Laonde diremo col citato autore, non potersi dubitare della validità delle varie convenzioni firmate in diversi tempi dai popoli che abitano sulle rive del Baltico, convenzioni che stabilivano, doversi durante la guerra risguardare un tale mare, come chiuso e territoriale, limitandone così la navigazione ai soli legni mercantili, ed escludendo quindi dalle sue acque i bastimenti da guerra dei belligeranti, onde non si abbandonino ad atti di ostilità.

Conforme agli esposti principî, che fissano quando un mare devesi ritenere chiuso e territoriale, è la pratica seguita dalle nazioni di Europa, che riconoscono appartenere alla Danimarca gli stretti del grande e del piccolo Belt, unitamente al Sund. E quì si noti, che fino all' anno 1841 quasi tutte le potenze marittime di Europa riconoscevano ben anche nella Danimarca il diritto di

[1] Opera cit. Vol. I, pag. 93.

imporre una tassa su tutte le navi, che passavano il Sund per portarsi dal mare del Nord nel Baltico. Questo diritto antichissimo era stato confermato in molti trattati. Se non che avanti alcuni anni avendo gli Stati Uniti di America dichiarato di non volerlo più in seguito rispettare, perchè contrario al diritto naturale della libera navigazione dei mari, la Danimarca per non impegnarsi in una questione così grave, rapporto alla quale era difficile prevedere quale ne sarebbe stato l'esito, accettò le proposte di riscatto che le furono fatte dalle potenze di Europa.

E la pratica che queste seguono riconosce del pari appartenere all'Inghilterra il canale di S. Giorgio e quello di Bristol, all'ex Reame di Napoli lo stretto di Messina, e alla Turchia lo stretto dei Dardanelli, detto anche Ellesponto, il Bosforo di Costantinopoli, chiamato anticamente *Bosphorus Traciæ* insieme al mare di Marmora. E quì osserviamo di passaggio, che la Porta in forza di un'antica costumanza proibiva alle navi da guerra delle potenze straniere in tempo di pace l'ingresso nel canale di Costantinopoli, che abbraccia lo stretto dei Dardanelli e quello del Bosforo. Questa costumanza venne riconosciuta da diversi trattati conchiusi fra la Turchia e le altre nazioni d'Europa, trattati che vennero riconfermati nel Congresso di Parigi dell'anno 1856, che per sopra più dichiarò neutrale il Mar Nero.

Articolo XVI.

Del preteso diritto di naufragio.

Noi abbiamo negli articoli antecedenti dimostrato, quali parti del mare possono cadere sotto il dominio di un popolo. Fra queste abbiamo annoverato il mare territoriale. In forza di questo dominio abbiamo detto, che un popolo aveva il diritto esclusivo sì alla navigazione, che ai prodotti di cui era fecondo. Ora si domanda, se degli oggetti che esso trasporta alle sponde, possano indistintamente insignorirsi gli abitanti delle medesime? Se questi oggetti, noi rispondiamo, non appartennero mai ad alcuno, o dato che un tempo avessero un padrone, da questo furono abbandonati, non vi è dubbio che essi diventano proprietà di chi pel primo se ne impossessò. Ma può dirsi altrettanto di quelle merci, navi, o parti di queste, che naufragate, l'impeto dell'onde trasporta poi alla riva? Nei tempi barbari s'introdusse il costume, di con-

siderare questi oggetti come proprietà dello stato che era padrone del lido, senza punto curarsi se ne esistesse o no il padrone, se fossero realmente abbandonati, oppure vi fosse ancora il vero proprietario dei medesimi. E quasi questo fosse poco, le stesse persone che si trovavano sulla nave divenuta preda della tempesta, od arenata in prossimità della spiaggia ritenevansi talvolta di buona preda, e potersi ridurre alla condizione di schiavi.

L'assurdità ed inumanità di questo preteso diritto è facile ad intendersi, purchè si consideri, che il padrone che getta in mare una parte delle merci per alleggerirne la nave, oppure che abbandona questa, per mettere più facilmente in salvo se stesso e l'equipaggio, non intende privarsene intieramente, ed abbandonarle in modo assoluto, ma solo vi rinunzia sforzatamente e temporariamente, onde evitare un male di gran lunga maggiore, rimettendo il resto alla provvidenza, affinchè disponga le cose in modo, da potere campare dal prossimo pericolo col minor male possibile. Questi oggetti pertanto continuando ad aver padrone, con ciò stesso il *Jus littoris* non può ad essi applicarsi. Che diritti ha il fisco', esclama il Grozio, riportando le parole dell'imperatore Costantino, sull'infortunio altrui, per ricercare il suo utile in una catastrofe così dolorosa? Il pretendere poi di far schiavi degli infelici, che col getto di quanto avevano, poterono appena sfuggire alla morte, è tale cosa così inumana ed ingiusta, che basta solo annunziarla, perchè da ogni cuore onesto venga subito altamente riprovata. Epperò non deve fare meraviglia, se col diffondersi dei lumi questo assurdo diritto venisse da prima raddolcito, e poi in seguito intieramente abolito. Anzi ai nostri tempi se si effettuasse una tale pretesa, verrebbe riguardata quale atto gravissimo di ostilità, che si pratica solo quale rappresaglia contro quei popoli, che conservano ancora questo resto della antica barbarie, oppure contro i pirati.

E quì ci piace rendere omaggio ai felici risultati, che produsse la civiltà in Europa, avendo fatto sì, che all'assurdo diritto di naufragio, ne venisse sostituito un altro del tutto opposto, che dicesi *diritto di salvamento*, ossia di raccogliere i beni che naufragarono per restituirli dipoi al loro padrone. E per evitare più che si poteva tali infortuni, osserva il Baroli, « sulle spiaggie si sono » eretti grandi fari per additare di notte, venendo essi illuminati, » i posti pericolosi ai nocchieri; si espongono corpi galleggianti » sulle acque per indicare ove sienvi delle secche da evitare, si ten-

» gono nei porti piloti per guidare le navi che arrivano, o partono
» più sicuramente fra i banchi d'arena e fra le secche della riva. »[1]

E poichè tutte queste misure hanno luogo sul mare territoriale di uno stato non solo, ma prese a favore dei naviganti domandano spese non piccole, quindi nulla vi ha di più giusto di alcune tasse che lo stato loro impone. Che se nonostante tutte queste disposizioni succede un qualche naufragio, voi vedete l'autorità del luogo la prima accorrere alle spiaggie, sollecita per salvare merci, naufraghi e la nave stessa, se sia possibile. Degli oggetti così salvati, dato che non si trovi presente il padrone, una porzione più o meno notevole, proporzionatamente alle fatiche e ai pericoli incontrati, si concede a chi ebbe parte ad impedire che perissero, mentre il rimanente gelosamente si custodisce. Che se non si potesse comodamente trasportare, o conservare, si vende e se ne serba il prezzo ricavato. Presentandosi il padrone entro un determinato tempo, che in generale i trattati fissano ad un anno ed un giorno, gli viene restituito la roba o il prezzo che se ne ritrasse, non esigendosi da lui che quel tanto che fu speso per la sua custodia. Che se non si potesse scoprire a chi appartiene, viene aggiudicata al fisco.

Nei trattati di navigazione e commercio firmati dal nostro Governo colle repubbliche Americane di Venezuela e Costarica, troviamo a proposito dei naufragi le seguenti disposizioni, che differiscono alcun poco da quelle esposte più sopra, in ordine specialmente alle persone che devono dirigere le operazioni di salvamento. In effetto vi si legge che « in caso di naufragio o di
» arenamento di legni di uno degli Stati contraenti sulle coste del-
» l'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni
» saranno dirette dagli Agenti Consolari della Nazione, alla quale
» appartiene il legno naufragato od arenato. Le Autorità locali do-
» vranno al più presto possibile far noto al Console, vice Console
» o Agente Consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta
» e il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di man-
» tenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguiscono
» il salvamento, se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed
» assicurarsi della esecuzione delle disposizioni che debbono os-
» servarsi per la entrata, e la uscita delle merci salvate. Nell'as-
» senza degli Agenti consolari e fino al loro arrivo, le autorità
» locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione

[1] *Diritto Pub. Est.* vol. V, p. 161.

» degli individui, e la conservazione degli effetti naufragati. Rimane » inoltre stipulato, che le merci salvate non saranno colpite da nes- » sun dazio doganale, fuorchè se fossero destinate al consumo. »

Consimili disposizioni troviamo nella convenzione, che il nostro Governo conchiuse colla Svezia e Norvegia nel mese di giugno dell'anno 1862. Se non che quivi troviamo essersi inoltre stabilito, che dai Consoli, o dai proprietarî delle merci e della nave salvata non si potrà richiedere, che il pagamento delle spese incontrate per la conservazione della proprietà; che se si tratta dei diritti di salvamento e delle spese di quarantena, quelli e queste devono essere eguali a quanto pagano le navi nazionali in simili casi.

Articolo XVII.

Del cerimoniale marittimo.

L'importanza che le potenze hanno dato a tutto quello che si riferisce all'impero del mare, e i segni di cortesia che le nazioni civili, e amiche amavano scambiarsi tra loro, contribuirono all'introduzione del cerimoniale marittimo. Esso, secondo il Klüber, consiste in certi onori che si rendono dalle navi che solcano l'oceano, o vi sono stazionarie, ad altre navi, o a personaggi di un alto grado, oppure ai porti, castelli e alle fortezze, che vi rispondono in seguito. [1] Questo cerimoniale si considera, ora come segno di sommissione, ed ora come una prova che si riconosce la sovranità di quello a cui questi onori si rendono sui bastimenti, oppure sul distretto marittimo. Finalmente talvolta non è che un tratto di cortesia volontaria, oppure fissata da convenzioni. E quì vogliamo in generale osservare, che ogni stato in forza della sua indipendenza, ha l'esclusivo diritto di regolare questo cerimoniale marittimo, che devono osservare le proprie navi, sia che scambino tra loro il saluto, sia che lo debbano rendere a quelle di una altra nazione; tanto se si trovano in pieno mare, come se fossero entro i limiti marittimi del proprio paese. Si osservi inoltre col signor Wheaton, che ciascuno stato ha diritto di stabilire il regolamento da osservarsi su quella parte di mare, che si trova sotto la sua giurisdizione territoriale, vuoi dalle navi straniere fra loro, vuoi verso le proprie fortezze o il suo naviglio, e gli onori che

[1] Op. cit, § 117.

questo deve rendere ai bastimenti stranieri. Che se la giurisdizione che una potenza s'arroga su certi mari, viene negata da altre, come è succeduto della supremazia che l'Inghilterra pretendeva sui mari detti Britanni, anche gli onori da rendersi ad essa divengono controversi, e furono occasione di guerra. E poichè per tali pretese è riprovevole versare il sangue umano, così la ragione vuole, che queste questioni si compongano mediante reciproche concessioni e convenzioni, che dovranno seguirsi nella pratica.

Ma anche lasciate da parte queste pretese Britanniche, credo di dovere avvertire, che a questo cerimoniale si è dato qualche volta tanta importanza, che l'ometterlo senza un giusto motivo fu cagione di guerra. Abbiamo già detto dei tre differenti aspetti, sotto cui può venire risguardato. Ora soggiungeremo, che secondo questi diversi aspetti, varia pure il saluto in mare. E in vero vi è il saluto della bandiera, che ha luogo allorquando essa si piega, unendola all'albero, affinchè non isventoli; con che si riconosce la sovranità di quello a riguardo del quale un tale atto si compie. E quì si avverta, che questo saluto non ha più luogo fra le navi da guerra. Che se invece la bandiera si abbassa, o si leva del tutto, questo è segno di sommissione, ed è il saluto di tutti il più umile, a cui le nazioni rifiutano di sottomettersi. Si osservi, che nelle pugne navali, quando si leva la propria bandiera, per sostituirvene una bianca, con quest'atto s'intende di significare al nemico che la nave si arrende. Vi ha il saluto delle vele, il quale ha luogo quando esse, e specialmente la maggiore, si abbassano verso i loro alberi. Lo sparo del cannone è il saluto più ordinario. Il numero dei colpi è maggiore, o minore secondo la quantità dell'onore che si vuole rendere. Le navi da guerra salutano per lo più con un numero dispari di colpi, mentre le navi svedesi usano di un numero pari. Sparando ventuno colpi di cannone caricato a palla, si rende con quest'atto la massima distinzione onorifica. Il controsaluto si fa colpo per colpo, oppure si restituisce dopo il saluto. È saluto più onorifico, se il primo che saluta, spara i suoi colpi uno dopo l'altro, senza aspettare di venire risalutato. Laddove è meno onorifico, se il salutato risponde colpo per colpo.

Vi è anche il saluto a viva voce, che consiste nello esclamare un numero dispari di volte: Viva ec. Tale saluto si usa dopo di avere sparato il cannone, oppure quando non si può, o non si vuole spararlo. Vi è altresì il saluto delle fucilate, che importa

due o tre spari contemporanei di molti fucili, spari che non hanno luogo se non all'occasione di qualche festa, e sogliono precedere il saluto del cannone. Noteremo per ultimo, che secondo alcuni è segno di civiltà, che un vascello si metta sotto vento, e mandi alcuni ufficiali a bordo di un altro vascello, mentre l'Ortolan è d'avviso, che il mettersi sottovento significhi la più grande sottomissione.

Trattandosi poi di quelle parti di mare, che sono sotto il dominio di una nazione, il cerimoniale marittimo prescrive, che tutte le navi straniere passando sotto il tiro del cannone di una fortezza, ovvero entrando in porto, salutino collo sparare del cannone, ovvero coll'abbassare della bandiera. Esse devono fare altrettanto, se in quella parte di mare soggetta ad uno stato, incontrino una nave da guerra che appartiene al medesimo. Nei mari aperti, ovvero chiusi, che sono sotto la signoria di una terza potenza, non vi è ragione per cui due navi straniere, appartenenti a due diverse nazioni, abbiano a scambiarsi saluti e onori. L'uso però introdusse, che l'ufficiale inferiore di una nave saluti il superiore dell'altra, una nave saluti prima una squadra, ed una squadra minore sia la prima a salutare la maggiore. Questa regola di pura cortesia, dice l'Ortolan, deve seguirsi dagli ufficiali di due nazioni, che sono strette da rapporti di amicizia tra loro.

Le navi da guerra reali pretendevano da quelle che spettano ad una repubblica di essere salutate per le prime, sia collo sparo dei cannoni, sia coll'abbassare delle bandiere, la quale cosa non vediamo come si potesse conciliare colla indipendenza ed eguaglianza degli stati; le quali vengono del pari offese dalla pretesa della Francia, Inghilterra e Spagna, che volevano una volta ovunque l'ammainare delle vele innanzi la nave del loro ammiraglio, ed il primo saluto dagli ufficiali di pari grado. Queste, ed altre pretese furono un po' alla volta abbandonate, e adesso si abbracciarono a questo riguardo idee più sane, e più conformi alla dignità e indipendenza delle nazioni. Incontrandosi fra loro le flotte, si salutano solo le navi ammiraglie. I bastimenti di commercio, se si abbattono in quelli da guerra, o passano sotto una fortezza, ovvero entrano in porto, sono sottoposti ad un più severo cerimoniale, dovendo abbassare perfino la vela di gabbia. I principi e le principesse di case regnanti, ricevono da per tutto il saluto col cannone, perfino dalle fortezze e dai porti nei quali entrano.

Articolo XVIII.

Dei confini territoriali di uno Stato.

Il territorio di uno stato è tanto ordinariamente esteso, quanto si estende lo spazio di terra che hanno occupato, e su cui vivono per l'ordinario i cittadini del medesimo. Altrettanto dicasi del dominio che lo stato può esercitarvi. Esso nel caso nostro si prolungherà tanto, quanta è la proprietà territoriale. Epperò i confini di esso abbracceranno tutte quelle parti che furono occupate, e su cui vivono i cittadini di una stessa comunanza politica, tanto che su queste il governo potrà esercitarvi tutti i diritti maiestatici che gli competono.

Che se alcuno domandasse, se le colonie fondate da uno stato in paese straniero, debbansi considerare dipendenti da esso, e quindi facciano parte del suo territorio, risponderemo doversi osservare, se i cittadini che appartenevano ad esso, portandosi a coltivare un terreno ancora vergine, e non soggetto ad alcun sovrano, abbiano rinunziato alla madre patria, e colle sole loro forze e risorse abbiano fondato un nuovo stato, ovvero se la cosa procedette altrimenti. Nel primo caso la nuova potenza che ne sorta, non avendo alcun legame di dipendenza dallo stato cui un tempo appartenevano i di lei fondatori, non si può ritenere che faccia parte di esso, e sia una continuazione del suo territorio. Così è accaduto in tempi a noi non molto lontani del Paraguay. Che se per contrario, i cittadini fondatori della nuova colonia, avessero sempre serbato i loro vincoli colla madre patria, e a nome di questa avessero operato, e da lei fossero stati soccorsi nell'impresa a cui attendevano, non vi ha dubbio che essa devesi considerare come sottoposta direttamente al governo della medesima, di cui quindi non è che una dipendenza naturale. Essa dovrebbe perciò avere i medesimi diritti di cui godono le altre parti, dalle quali si compone lo stato. Se non che noteremo di passaggio a questo riguardo, che la politica moderna non ha veduto in queste colonie che un mezzo molto comodo per riempiere le casse del tesoro della metropoli, sottoponendole ad alcune compagnie privilegiate, che le sfruttavano, e a una amministrazione informata dallo spirito di monopolio.

Noi non crediamo, che sugli esposti principî possa cadere alcun ragionevole dubbio. Ma questo bene spesso non basta a fissare con precisione i confini relativi al territorio, che appartiene ad una nazione. Volendo pertanto aggiungere qualche cosa di più particolare a questo argomento diremo, che i confini possono essere di due specie, artificiali cioè e naturali. I primi possono consistere in una fossa, in alcuni pali piantati, in un muro od altro; mentre ai secondi appartengono i laghi se vasti, i mari e le alte catene dei monti, che sembrano quasi poste dalla provvida natura per dividere un popolo da un altro, come per l'ordinario dovette a questo modo realmente avvenire. Di fermo non è presumibile, che nei primordî delle comunanze politiche, queste essendo per l'ordinario poco numerose, i membri che ne facevano parte, vivessero sparpagliati e divisi gli uni dagli altri, dimorando chi al di quà, e chi al di là dei monti, o di vasti laghi, poichè se si fossero governati a questo modo, avrebbero potuto assai difficilmente congiungere le loro forze per respingere il nemico, che volesse invadere il loro territorio, nè avrebbero avuto così facilmente facoltà di poterle indirizzare, per meglio raggiungere la prosperità materiale, ed il perfezionamento morale.

Parlando il professore Heffter dei fiumi riflette, che essi in luogo di essere barriere naturali, che dividono uno stato da un altro, devonsi invece ritenere quali vere arterie di comunicazione tra i diversi popoli. Ma se i fiumi in generale non si possono considerare come confini naturali di uno stato, possono però servire quali confini artificiali. In effetto se le rive di un fiume fossero state stabilite quali confini al territorio di uno stato, questi confini non si potrebbero estendere fino alla metà del letto. Che se un fiume appartiene intieramente ad un paese, pare doversi ritenere, che esso sia proprietario altresì delle due sponde.

Tenendo conto di quanto abbiamo detto su questa materia, non sarà difficile nel caso di dubbio e di controversia, potere meglio precisare i confini di uno stato, posto che nulla siavi di determinato positivamente. Diciamo adunqne, che il suo territorio si estenderà fino al lago, ai monti e al mare, dato che l'una o l'altra di queste barriere naturali in qualche modo lo limitino e circoscrivano, non essendo probabile, come ho osservato più sopra, che i membri dei primitivi consorzî abbiano voluto oltrepassarle, pel bisogno che aveano di vivere compatti, e pel difetto di mezzi facili ed efficaci a vincere quegli impedimenti, che sarebbersi op-

posti alla loro unione, nel caso che una parte della popolazione si fosse, per esempio, fissata al di là di un vasto lago, ed un'altra si fosse stabilita al di quà. Ed in mancanza di prove, la presunzione ha un forte peso nelle questioni di diritto.

Che se la controversia versasse intorno ad un fiume, e si volesse sapere quale dei popoli limitrofi ne abbia la proprietà e il dominio, in questo caso diciamo, che la potenza, che per la prima fissò la sua dimora nel paese che si protende fino al fiume, devesi ritenere proprietaria e padrona del medesimo, poichè potendo servire non solo di difesa, ma essendo utile ancora per pescare e navigare, vi ha ogni ragione per ritenere, che lo abbia occupato e presone possesso quel popolo, che pel primo si stabilì vicino ad esso, e vide che non apparteneva ad alcuno. E questo ha luogo molto più, se da fatti, come se solo vi avesse esercitata la pesca o la navigazione, o da documenti constasse averne fatto positivamente l'occupazione e presone il possesso, prestando tutte quelle condizioni, che il diritto domanda, affinchè una cosa possa aversi in proprietà. E quello che abbiamo detto di un fiume, vale altresì per un lago, se fosse poco vasto.

Che se nonostante quanto abbiamo ragionato fino quì, per un motivo qualunque restasse sempre incerto fino dove si estenda la fatta occupazione di un fiume, o di un piccolo lago, che divide un popolo da un altro, e quello che diciamo di un fiume, o di un lago, vale altresì per una catena di montagne, se queste separano uno stato da un altro, ovvero ignoto fosse il tempo in cui diversi popoli si fecero ad abitare un paese che è partito da essi, in questo caso la proprietà e dominio in discorso devonsi dividere per metà, essendo ciò del tutto conforme ai principî dell'equità che vuole, che in caso di dubbio, proporzionatamente a questo, venga distribuito sì l'utile che il danno. Rapporto alla pratica che si segue, insegna il citato autore, che quando si tratta di frontiere contrastate, simili controversie sogliono venire composte mediante speciali commissioni, o col mezzo di trattati. Che se non si potesse convenire sui veri confini, che dividono un popolo da un altro, in questo caso quel tratto di territorio su cui le due parti non si accordano nel definire a chi appartenga, o se lo dividono, ovvero lo dichiarano neutrale e lo occupano in comune, finchè perdura il litigio.

Se un fiume che forma i confini di due popoli corrodendo una delle spiaggie, arreca insensibilmente un incremento all'opposta

riva, quanto si aumenta in questo modo, diviene proprietà della nazione che possiede la riva così accresciuta, poichè, come osserva il Vattel, che abbracciò l'opinione del Grozio su questa materia, « se io m' impadronisco di un terreno, dichiarando che voglio » per confine il fiume che lo bagna, ovvero se esso mi vien dato » a questa condizione, io occupo con ciò stesso in antecedenza » il *diritto d' alluvione;* dal che ne segue, che io solo possa ap- » propriarmi tutto quello che il corso dell' acqua aggiungerà sen- » sibilmente al mio diritto. »[1]

Che se per l'impeto dell'acque venga divelta una parte della sponda, e trasportata alla riva opposta, restando tuttavia capace a potersi distinguere a chi apparteneva, niun dubbio che tale parte di terreno non sia dell'antico proprietario. Dato poi che il fiume cangi il suo corso, formandosi un nuovo letto entro il territorio dell'altro stato, il mezzo di questo fiume non potrà più venire risguardato quale confine dei paesi limitrofi, poichè altrimenti uno degli stati priverebbesi suo malgrado della proprietà sul terreno, che esiste tra il nuovo alveo e l'antico che è derelitto. Il confine pertanto tra questi popoli vicini sarà sempre il mezzo del primitivo letto abbandonato, il quale resterà per metà sotto il dominio loro.

CAPO SECONDO

DELL' ACQUISIZIONE DERIVATA.

Articolo I.

Dei trattati e della prescrizione considerati quali mezzi per l' aquisizione derivata dei diritti.

Per acquisizione derivata, che dicesi anche mediata, s'intende l'acquisto di una cosa esterna, che è sottoposta esclusivamente al diritto di proprietà, che su di essa vi esercita una terza potenza. Per fare suo in questo modo un oggetto qualunque, fa mestieri, secondo il Baroli, che la persona avente il diritto su di esso, lo trasferisca ad un'altra persona che lo accetti, non potendosi senza

[1] *Diritto delle Genti*, lib. I, cap. XXII, § 268.

ingiustizia spogliare alcuno di quanto gli appartiene, se egli non lo consente, nè sforzare un altro ad accettarlo. Da questo si vede, che oltre l'acquisizione originaria per avere il diritto su di alcune cose, ve n'è una seconda che abbiamo chiamata derivata, la quale consiste nella dichiarazione da parte di una persona fisica o collettiva, di cedere un suo particolare diritto, ed anche più, se così le aggrada, ad un'altra persona fisica ossia morale, che alla sua volta fa nota la sua intenzione di accettare questa cessione di uno o più diritti. In forza di questa dichiarazione, la persona che promette è tenuta a prestare qualche cosa a cui senza di ciò non sarebbe stata obbligata, e quella che accetta, acquista un diritto alla cosa promessa, diritto che senza la fatta dichiarazione, non avrebbe mai posseduto. Siccome poi tale diritto non si può acquistare per via di occupazione, essendo di già l'oggetto a cui si riferisce divenuto proprietà di un terzo, questa è la ragione per cui una tale acquisizione viene detta derivata.

Da questi cenni si può facilmente intendere, che il passaggio dei diritti da uno in un altro, non si può effettuare che mediante un contratto, che consiste trattandosi di corpi morali, nel consenso di due o più stati, che siano veramente indipendenti, mediante il quale l'uno concede, e l'altro o gli altri accettano uno o più oggetti determinati, che erano proprietà di quel primo. Posto ciò si vede subito, che in ogni trasmissione di proprietà da una in altra persona debbano sempre intervenire due atti, quello cioè col quale il proprietario abbandona il suo diritto, che è un atto di espropriazione, e quello col quale altri unisce lo stesso diritto a sè, che è un atto di appropriazione. E poichè questi stati, quali persone collettive, hanno duopo di un capo che le regga, rappresenti e operi in nome loro, così spetta soltanto a questo la facoltà di porre insieme al capo di un'altra nazione i due atti di espropriazione e di appropriazione. Questi capi poi possono essere persone fisiche, ovvero morali, essere forniti di un potere assoluto, oppure limitato, possono conchiudere convenzioni da sè o col mezzo di mandatarî muniti di sufficienti poteri. Finchè operano entro i confini del loro diritto, i contratti che conchiudono sono validi nè più, nè meno di quelli che si stipulano dai privati essendo le comunanze politiche che rappresentano soggetti capaci di diritto al pari di questi.

Ma di ciò parleremo più diffusamente in seguito. Per ora osserveremo, che questi contratti diconsi trattati pubblici, sì per

distinguerli dalle convenzioni private, che per fare intendere, che le parti le quali li contraggono, sono popoli indipendenti retti dal diritto pubblico. Ho osservato in altro luogo, che questi patti possono essere espressi o taciti, e quivi ho esposto quando abbiano luogo quelli e questi. Non ritoccherò quindi questo argomento. E piuttosto osserverò, che il nostro Lampredi distingue tra convenzioni e patti, dicendo che questi racchiudono promesse, ma non quelle. In prova di che osserva, che gli uomini « convengono tra loro, quando determinano la volontà a fare, o non fare una cosa, e in ciò perfettamente si accordano. Però da questa mutua determinazione della volontà, e da questo mutuo consenso non nasce nessuna perfetta obbligazione, perchè se io determinai di fare o non fare una cosa, che tu vuoi o no fare, non hai per questo il diritto di sforzarmi ad adempierla o no. »[1] Certamente non saremo noi che diciamo, che nelle osservazioni del citato autore non vi sia del sottile, pure poichè nel linguaggio dei pubblicisti si usa promiscuamente del termine convenzione, per significare patti o trattati, quasichè queste voci fossero sinonime, noi pure faremo altrettanto, bastando quì d'avvertire, che secondo il comune modo di parlare la convenzione importa un vero contratto.

Ripigliando ora il filo del nostro discorso diremo, che la legge giuridica per la validità dei patti, che tra di loro le nazioni contraggono, vuole quasi tutte quelle condizioni, che domanda dalle persone fisiche. Abbiamo detto quasi tutte, poichè la grande differenza che passa fra la persona fisica che firma i contratti, e la persona collettiva che conchiude i trattati fa sì, che dalla legge giuridica non si possano dedurre sempre le stesse conseguenze, attesa la diversità del soggetto a cui si applica. Laonde diceva benissimo il sig. Ortolan, che sebbene siano rette le convenzioni tra gli stati da quegli stessi principî, che reggono i contratti dei privati, pure quelli differiscono troppo da questi in ordine alla natura loro, al modo di deliberare e di operare, rapporto ai loro interessi, perchè si possano giustamente dedurre da queste regole generali le medesime conseguenze, da applicarsi indistintamente tanto ai contratti dei particolari, che ai trattati internazionali. In fatti sebbene sia vero, che quelli e questi intanto sono validi, in quanto vi ebbe vero consenso, pure tutto quello che risguarda la violenza, e i maneggi fraudolenti, o gli errori sostanziali atti a

[1] *Diritto Pubb. Un.* Parte I, C. X, § 10.

viziare il consenso, assume in ordine alle nazioni un carattere a parte, e merita nella pratica una speciale considerazione, che risponda alla natura di queste persone collettive, e alla maniera con cui manifestano la volontà loro ed agiscono. Dite altrettanto relativamente alla capacità, e al potere delle persone che stipulano le convenzioni, al modo con cui si fanno rappresentare, agli atti che possono, o meno esserne l'oggetto, ed in fine alle forme richieste, perchè si possano ritenere i patti definitivamente conchiusi e sanzionati. In tutti questi punti vi sono differenze notevoli, quando si tratta di convenzioni internazionali, differenze che devono esser sempre presenti alla mente del pubblicista, allorchè vuole giudicare del loro valore.

I trattati non sono i soli mezzi per l'acquisizione derivata dei diritti, potendosi venire in possesso di questi altresì mediante la prescrizione, che si può considerare sotto l'aspetto di un quasi contratto. E questa è la ragione per cui in questo luogo ne facciamo un cenno, discorrendosi di essa ampiamente nella filosofia del diritto. Parlando il Rosmini dei varî modi, con cui si trasmette la proprietà, fra questi annovera il disuso della cosa, di cui si aveva la proprietà, e la dimenticanza della stessa proprietà accresciuta dalla lunghezza del tempo trascorso, *per cui* « si discioglie » il vincolo fisico, cioè si distrugge la proprietà materia del di- » ritto, *mentre* altri di fatto si appropria la cosa di buona fede, » o in buona fede l'acquista da chi se l'era appropriata, sicchè è » avvenuto un nuovo vincolo, che somministrò materia al diritto » di proprietà presso un nuovo proprietario. »[1]

Dirò ancora che tutte quelle ragioni che si adducono per provare che la prescrizione ha un fondamento nella legge giuridica, allorchè si tratta di privati, queste stesse ragioni stanno a dimostrare, che si deve ammettere altresì nei rapporti internazionali. Diciamo di più. Essendo la sicurezza dei diritti spettanti alle nazioni assai più importante, che non è quella che si riferisce ai diritti dei privati, noi troviamo in ciò un nuovo motivo per doverla ammettere. Infatti senza di essa le controversie tra stato e stato sarebbero assai più frequenti, e poichè essi non riconoscono alcun giudice a cui debbano sottoporle, il pericolo di dovere ricorrere alle armi per terminarle, sorgerebbe assai più spesso, tanto che la misera umanità si troverebbe di continuo esposta agli innumerevoli mali, che porta seco la guerra. Laonde diceva benissimo il Baroli « che la sicu-

[1] *Fil. del Dir.*, vol. I, p. 310.

« rezza dei diritti delle nazioni, e con essa il benessere, la con-
« cordia fra le medesime, e perciò la tranquillità della grande
« famiglia dei popoli, richiedono viemaggiormente, che i diritti e
« i possessi delle nazioni non siano di leggeri rivocati in dubbio,
« ma che dopo un lungo corso di anni senza contestazione, deb-
« bano essere riguardati come legittimi e incontrovertibili. » Queste ed altre ragioni che per brevità ommettiamo, ci hanno indotto ad ammettere la prescrizione, siccome consentanea alla legge giuridica, e da questa, che è la regolatrice della condotta dei popoli voluta, onde serbare tra loro la concordia e la pace.

Egli è ben vero, che non si può fissare *a priori* il tempo necessario per prescrivere un diritto, ma questa difficoltà si incontra altresì nel diritto razionale individuale. E ciò nonostante i più celebri giuristi non esitano a sostenerla. Che se questa difficoltà viene tolta mediante il diritto positivo, che stabilisce il tempo per poterla accampare validamente, il che non ha luogo nel diritto internazionale, non essendovi nè convenzioni, nè usi che lo determinino, questa non è buona ragione per negarla. Di fermo si osservi, che questo succede in ordine a molti altri principî, che nella loro applicazione lasciano sempre alcunchè d'indeterminato, e ciò nullameno generalmente si ammettono. Diremo inoltre col signor Wheaton, che un uso costante ed approvato dalle nazioni mostra, che se si prescinde dal nome, del che a noi deve importare poco, è generalmente ammesso, che uno stato il quale per un lungo e non interrotto spazio di tempo possiede un territorio, od altra cosa, può in forza di questo possesso escludere qualsivoglia persona dall'affacciare diritti su tali beni.

Come le ragioni che militano in favore della prescrizione tra i privati, valgono eziandio per la prescrizione, che uno stato può accampare contro un altro stato, non altrimenti avviene dei requisiti, che devonsi in essa riscontrare, affinchè possa produrre i suoi effetti giuridici, essendo questi requisiti i medesimi, sia che si tratti di prescrizione tra i privati, o tra nazioni. Laonde per non ripetere quanto si insegna in altre discipline, non faremo che accennarli. Diciamo adunque, che non solo vi deve essere capacità in chi prescrive, e nell'oggetto che viene prescritto, ma che oltre a ciò si domanda 1° il possesso legittimo della cosa, il quale possesso deve essere non solo fisico, ma altresì giuridico, che importa una ferma volontà di avere la cosa come propria; 2° il titolo, ossia una ragione giusta e idonea per produrre l'acquisto

del dominio; 3° la buona fede, in forza della quale il possessore crede sinceramente essere sua la cosa che possiede; 4° un tempo bastantemente lungo e non interrotto, ossia che il possesso abbia continuato *ab immemoriali*, come dice il Rosmini, senza che in questo mezzo il vero proprietario abbia fatto alcun uso del suo diritto.

Articolo II.

Delle condizioni che si richiedono per la validità dei trattati.

Le condizioni che sono necessarie per la validità dei trattati, si riferiscono al soggetto che li conchiude, e all'oggetto intorno cui essi versano. Muovendo dalle prime diremo, avere di già avvertito nell'articolo precedente, che i soli sovrani di uno stato hanno la capacità giuridica di stipulare convenzioni con un altro stato, sia perchè eglino soli devono provvedere ai bisogni e promuovere gli interessi dei loro sudditi, sia perchè eglino soli possono contrarre obbligazioni in nome di questi, e costringerli altresì se sia duopo, ad adempierle. Ma poichè i governanti possono avere assoluto, oppure limitato il potere, e di questo pure abbiamo fatto un cenno, converrà avere presenti le leggi fondamentali di ciascuno stato, onde conoscere fino a quale punto si può validamente patteggiare con loro, essendo nullo il trattato che fosse conchiuso da chi mancava del necessario potere.

La quale osservazione vale altresì per gli stati mezzo sovrani che per l'ordinario non hanno che una limitata facoltà di firmare trattati. Dite altrettanto rapporto a quegli stati, che fanno parte di una confederazione. Ad essi, osserva il Bluntschli, è interdetto di conchiudere certe specie di trattati, come quelli di alleanza, di commercio, dogana ec., riservandosi questo diritto al potere centrale. E può avvenire, e succede realmente talvolta, specialmente nelle monarchie temperate e costituzionali, che il principe abbia facoltà di aprire trattative, e di firmare altresì convenzioni, ma che per la validità di queste, se contengono un qualche onere vi sia bisogno del consenso e dell'approvazione dei rappresentanti la nazione, i quali rigettato che abbiano la detta convenzione essa non ha più alcun valore giuridico. E i principi possono di sè stipulare trattati sia a voce, sia in iscritto, e nel caso che gli

dano del potere sovrano assoluto, consentito che abbiano su di un determinato oggetto, non si domandano altre condizioni per la validità loro.

Parlando il signor Wheaton della forma dei trattati osserva, che non ne è stabilita alcuna per la loro validità; tanto che essi possono conchiudersi tanto a voce, che in iscritto. Dice però, che l'uso moderno vuole, che il consenso verbale sia subitamente convertito in iscritto, affine di evitare i litigi; e che ogni partecipazione a voce, che precede la definitiva sottoscrizione di una convenzione scritta, è considerata come racchiusa nell'atto stesso.

E i principi possono eziandio, come ho accennato nell'articolo precedente, delegare questo officio ad altre persone, le quali munite che sieno dei necessarî poteri, operando in nome del sovrano, devonsi considerare come di lui rappresentanti. Laonde quanto fanno entro i limiti del loro mandato è valido, nè ha bisogno di ulteriore approvazione. Che se lo oltrepassassero, la convenzione stipulata, quando non venga in seguito ratificata dal sovrano, è nulla. E quì si avverta, che dovendosi in via ordinaria conferire, a chi è incaricato di conchiudere trattati, poteri assai estesi, il diritto positivo delle genti, affine di non esporre gli stati ai danni che possono provenire dall'imperizia, o mala fede del negoziatore, ha introdotto la necessità che vengano ratificati dai rispettivi capi dello stato, onde sieno validi. Ma ricevuto che abbiano queste ratifiche, essi spiegano la loro forza obbligatoria a datare dal giorno in cui furono firmati dai relativi mandatarî, se non venne stabilito diversamente. A proposito di questa ratifica osserveremo, che essa non può venire rifiutata, allorchè il trattato è conforme ai poteri che furono conferiti al negoziatore. Ciò nulla meno nella pratica, non si suole costringere l'una delle parti alla ratifica di quanto venne stipulato, dato pure che l'altra avesse di già trasmessa la sua. Questo rifiuto però che non si può giustificare, importando un'offesa ai riguardi, e alla confidenza che si dovevano avere per lo stato col quale si avea patteggiato, questo ha diritto di dolersene.

« Il rifiuto non motivato, osserva con ragione il Bluntschli, di « ratificare un trattato, può secondo le circostanze essere conside- « rato come contrario alle convenienze, può portare una profonda « scossa al credito dello stato, e cangiare in relazioni ostili i rap- « porti di buona amicizia che esistevano prima fra le parti con- « traenti; ma questo rifiuto non può mai considerarsi come una

del dominio; 3° la buona fede, in forza della quale il possessore crede sinceramente essere sua la cosa che possiede; 4° un tempo bastantemente lungo e non interrotto, ossia che il possesso abbia continuato *ab immemoriali*, come dice il Rosmini, senza che in questo mezzo il vero proprietario abbia fatto alcun uso del suo diritto.

Articolo II.

Delle condizioni che si richiedono per la validità dei trattati.

Le condizioni che sono necessarie per la validità dei trattati, si riferiscono al soggetto che li conchiude, e all'oggetto intorno cui essi versano. Muovendo dalle prime diremo, avere di già avvertito nell'articolo precedente, che i soli sovrani di uno stato hanno la capacità giuridica di stipulare convenzioni con un altro stato, sia perchè eglino soli devono provvedere ai bisogni e promuovere gli interessi dei loro sudditi, sia perchè eglino soli possono contrarre obbligazioni in nome di questi, e costringerli altresì se sia duopo, ad adempierle. Ma poichè i governanti possono avere assoluto, oppure limitato il potere, e di questo pure abbiamo fatto un cenno, converrà avere presenti le leggi fondamentali di ciascuno stato, onde conoscere fino a quale punto si può validamente patteggiare con loro, essendo nullo il trattato che fosse conchiuso da chi mancava del necessario potere.

La quale osservazione vale altresì per gli stati mezzo sovrani, che per l'ordinario non hanno che una limitata facoltà di firmare trattati. Dite altrettanto rapporto a quegli stati, che fanno parte di una confederazione. Ad essi, osserva il Bluntschli, è interdetto di conchiudere certe specie di trattati, come quelli di alleanza, di commercio, dogana ec., riservandosi questo diritto al potere centrale. E può avvenire, e succede realmente talvolta, specialmente nelle monarchie temperate e costituzionali, che il principe abbia facoltà di aprire trattative, e di firmare altresì convenzioni, ma che per la validità di queste, se contengono un qualche onere, vi sia bisogno del consenso e dell'approvazione dei rappresentanti la nazione, i quali rigettato che abbiano la detta convenzione, essa non ha più alcun valore giuridico. E i principi possono da sè stipulare trattati sia a voce, sia in iscritto, e nel caso che go-

cano del potere sovrano assoluto, consentito che abbiano su di un determinato oggetto, non si domandano altre condizioni per la validità loro.

Parlando il signor Wheaton della forma dei trattati osserva, che non ne è stabilita alcuna per la loro validità; tanto che essi possono conchiudersi tanto a voce, che in iscritto. Dice però, che l'uso moderno vuole, che il consenso verbale sia subitamente convertito in iscritto, affine di evitare i litigi; e che ogni partecipazione a voce, che precede la definitiva sottoscrizione di una convenzione scritta, è considerata come racchiusa nell'atto stesso.

E i principi possono eziandio, come ho accennato nell'articolo precedente, delegare questo officio ad altre persone, le quali munite che sieno dei necessarî poteri, operando in nome del sovrano, devonsi considerare come di lui rappresentanti. Laonde quanto fanno entro i limiti del loro mandato è valido, nè ha bisogno di ulteriore approvazione. Che se lo oltrepassassero, la convenzione stipulata, quando non venga in seguito ratificata dal sovrano, è nulla. E quì si avverta, che dovendosi in via ordinaria conferire, a chi è incaricato di conchiudere trattati, poteri assai estesi, il diritto positivo delle genti, affine di non esporre gli stati ai danni che possono provenire dall'imperizia, o mala fede del negoziatore, ha introdotto la necessità che vengano ratificati dai rispettivi capi dello stato, onde sieno validi. Ma ricevuto che abbiano queste ratifiche, essi spiegano la loro forza obbligatoria a datare dal giorno in cui furono firmati dai relativi mandatarî, se non venne stabilito diversamente. A proposito di questa ratifica osserveremo, che essa non può venire rifiutata, allorchè il trattato è conforme ai poteri che furono conferiti al negoziatore. Ciò nulla meno nella pratica, non si suole costringere l'una delle parti alla ratifica di quanto venne stipulato, dato pure che l'altra avesse di già trasmessa la sua. Questo rifiuto però che non si può giustificare, importando un'offesa ai riguardi, e alla confidenza che si dovevano avere per lo stato col quale si avea patteggiato, questo ha diritto di dolersene.

« Il rifiuto non motivato, osserva con ragione il Bluntschli, di « ratificare un trattato, può secondo le circostanze essere conside- « rato come contrario alle convenienze, può portare una profonda « scossa al credito dello stato, e cangiare in relazioni ostili i rap- « porti di buona amicizia che esistevano prima fra le parti con- « traenti; ma questo rifiuto non può mai considerarsi come una

» violazione del diritto, anche in allora che la persona incaricata
» della negoziazione si è contenuta nei limiti dei suoi poteri, e
» ha firmato il trattato in conformità delle istruzioni che aveva
» ricevuto. » Egli fonda dipoi la sua opinione sulla grande importanza che hanno le convenzioni internazionali a preferenza dei contratti fra i privati, come pure sul bisogno dei governi di conferire estesissimi poteri ai loro inviati, onde lasciar loro la libertà di agire secondo le circostanze. Osserva infine, che la riserva della ratifica importa manifestamente il diritto di esaminare di nuovo le disposizioni del trattato. [1]

I trattati non essendo che veri contratti, basta questo solo per vedere, che per la validità loro si domanda il consenso delle parti che li conchiudono. In effetto non vi può essere traslazione di diritti, se chi li possiede non manifesta la sua volontà di rinunziarvi a favore di un altro, e questi non accetta la fatta rinunzia. Se questa rinunzia pertanto e questa accettazione sono, come è per sè manifesto, necessarie perchè abbia luogo il contratto, se mediante esse le due volontà del promittente e del promissario si identificano sopra determinati oggetti, si vede subito essere il consenso un requisito necessario per la validità dei trattati, non essendo esso appunto che la identità delle due volontà. Questo consenso poi può essere espresso, o tacito. Si dà il primo, allora che nella stipulazione dei trattati si usano tali segni, coi quali si suole comunemente manifestare agli altri il nostro modo di pensare e di sentire. Si dà il secondo, allorquando si pone tale azione, da cui si può con tutta certezza inferire quale sia la volontà di chi opera. Non vi è dubbio, che si può obbligare la pubblica fede tanto espressamente, che tacitamente, poichè per assumere un impegno basta che in un modo chiaro e certo manifesti la mia volontà, poco importando il modo con cui si compie questa manifestazione. Parlando il Rosmini del consenso delle parti contraenti insegna che deve apparire vero e certo, « ed acciocchè tale apparisca
» deve apparire come interno, serio e determinato, *che è quanto*
» *dire che le parti devono accordarsi sugli oggetti intorno cui stipulano*
» *e quindi specificarli.* Dopo di che adduce le ragioni in forza delle
» quali il consenso deve apparire fornito di queste qualità » perchè il diritto che le parti acquistano mediante i contratti, deve avere per causa ciò che apparisce all'esterno, e non quello che ave

[1] *Le Droit Inter., Codifiè.* § 420.

viene nell' interno degli animi, che essendo occulto, non può contribuire alcun titolo di diritto. [1]

E per meglio intendere la natura di questo vero consenso osserverò, che esso deve essere libero, poichè senza ciò le parti che firmano la convenzione, opererebbero contro la loro volontà; e quindi non solo non vi sarebbe vero consenso, ma dovrebbesi ritenere che esso non ha avuto luogo del tutto. E si porterebbe collo sforzare il consenso altresì offesa alla personalità loro, la quale avendo ragione di fine, deve potersi proporre quella meta al suo operare, e scegliere quei mezzi ad essa conducenti, che crede i migliori. Chiunque pertanto disconosce questi principî, opera ingiustamente, e l'ingiustizia non potrà mai essere fonte di diritti. Si avverta a questo proposito, che se la forza usata per avere il consenso di uno dei contraenti fosse legittima, e quindi fosse dalla legge consentita, non si potrebbe allegarla per invalidare i trattati, non potendo mancare di valore giuridico quanto armonizza con essa. Che se altri fosse spinto a segnare un trattato dal timore di un male presente, o futuro molto maggiore, per giudicare della sua validità conviene porre mente, se questo timore è tale da scuotere e perturbare l'animo di chi è dotato di un carattere forte, non bastando qualsivoglia paura a invalidare il consenso. Diremo ancora doversi osservare, se chi lo impose, ne avea il diritto, poichè in questo caso nulla vi è da ridire sulla sua condotta. Che se si ammettesse senza altro in generale, essere lecito alle nazioni di impugnare i trattati conchiusi, sotto il pretesto che vi furono indotte dal timore di mali molto maggiori, nessun trattato avrebbe più forza, e la fede pubblica solennemente impegnata, riuscirebbe quasi sempre vana. Ma su questa materia torneremo, allorchè ragioneremo dei trattati di pace.

Per ora ci limitiamo a notare, che se la forza usata è contraria al giure, importando essa una vera offesa, non può essere titolo all'acquisizione dei diritti. Parlando il signor Heffter della violenza, quale causa della nullità dei trattati dice, dover esser tale da minacciare l'esistenza fisica, o morale di chi contrae fino al punto, che la necessità della propria conservazione comandi di sottomettersi all' autore della medesima, massime se un dovere superiore non fa tacere questo sentimento.

Un tale pericolo poi per uno stato ha luogo, quando è minacciata la sua esistenza, o indipendenza. Che se invece si tratta

[1] *Fil. del Dir.*, vol. I, pag. 329.

del sovrano, o dei suoi legati, si verifica questo pericolo, quando è seriamente compromessa la loro vita, il loro onore e la loro libertà, specialmente se chi usa della violenza, ha sufficiente potere per eseguire le sue minaccie. Faremo un'altra osservazione su questo argomento ed è, che se vi fosse dubbio fondato sulla giustizia della forza usata, in questo caso diciamo, che l'eguaglianza, libertà e indipendenza di cui godono le nazioni, le une dirimpetto alle altre dimandano, che essa forza in ordine agli effetti esteriori non venga riguardata come ingiusta, tantochè non sarà lecito muovere da questo dubbio per disdire un trattato.

Il consenso finalmente deve essere reciproco, che è quanto dire, che la promessa fatta da una delle parti, venga accettata dall'altra. Il modo e il tempo di questa accettazione non sogliono avere grande importanza, se il trattato non dispone altrimenti a questo riguardo. Infatti poco importa, che per la compilazione dei trattati si faccia uso di un documento firmato contemporaneamente da tutte due le parti, come si usa comunemente ai nostri giorni, o che la dichiarazione e la accettazione si facciano in forma di nota che s'invia, aspettandone quindi la risposta; in questo caso non vi è duopo di molta riflessione per vedere, che l'accettazione in via ordinaria debba tener dietro alla promessa, e quindi non debba scorrer troppo spazio di tempo tra l'una e l'altra, poichè, come dice il Rosmini, « vi ha sempre nella promessa una tacita » condizione da parte del promittente, che l'altra parte *cioè* esprima » tosto che può, o almeno senza un troppo lungo indugio, la sua » accettazione o non accettazione; perocchè infatti gli uomini non » sogliono, quando promettono, avere in animo di legarsi a mante- » tenere la promessa quando che sia, ad arbitrio del promissario, » ma vogliono che il contratto presto si finisca, nè resti indefiniti- » vamente aperto e sospeso. »[1] Egli è ben vero, che non mancano esempî dai quali apparisce il contrario, senza che ne soffrisse per questa dilazione la validità della convenzione, ma non so quanto questi esempî valgano a infirmare l'esposto principio, dovendosi considerare quali eccezioni alla regola che confermano, invece di invalidarla.

[1] *Fil. del Dir.* Vol. I, pag. 320.

Articolo III.

Continuazione dello stesso argomento, facendo di poi un cenno sulle sponsioni.

Proseguendo la trattazione dell'argomento, che si riferisce alla validità delle convenzioni diremo, che l'errore intorno l'oggetto sul quale versa il patto viziando il consenso delle parti, esso patto diviene con ciò nullo. Ma affinchè l'errore produca questo effetto, si domanda che cada, come abbiamo detto, sulla sostanza stessa della cosa dedotta nel patto, ovvero su di una qualità che influisce sulla sostanza della medesima, qualità che sia voluta quale condizione, di modo che non trovandosi nell'oggetto, apparisca facilmente che non vi è più il consenso a conchiudere il patto. La nazione poi che avvertitamente trasse in errore l'altra parte, non può profittare dell'inganno usato; che anzi è tenuta a indennizzarla, se con ciò fosse stata offesa nei suoi interessi. Ma oltre a ciò la parte offesa ha il diritto di rescindere il trattato, se così le piace, ovvero può pretendere che resti fermo, ritenendo ciò che avesse ricevuto. Che se questo non bastasse a renderla indenne, può domandare che si ripari a quel tanto di perdita a cui si trovasse ancora esposta. Nè vale che l'altra parte venga danneggiata nei suoi interessi con questa condotta, non potendo incolpare che sè stessa del male che soffre.

Diciamo ora qualche cosa dell'oggetto intorno il quale versa il trattato, poichè questo pure, secondo che è atto o no, influisce sulla validità di quello. In effetto la prestazione della cosa promessa deve essere possibile per le parti contraenti, poichè ove manca assolutamente il potere, quivi manca pure il dovere, ed un trattato che non impone alcuna obbligazione è di per sè nullo. La prestazione dell'oggetto del contratto, dice lo Zeiller, « è « fisicamente impossibile, allorchè oltrepassa le forze naturali de- « gli uomini in genere, od in specie quelle del promittente. In « questo caso la volontà non può intervenire, e perciò non può « esservi nè l'uso legale di libertà, nè necessità morale, e per « conseguente nè anche alcuna legale obbligazione. » Si avverta però, che se questa impossibilità fisica fosse derivata da colpa di una delle parti contraenti, e quindi essa fosse posteriore alla

conclusione del trattato, essa dovrebbe indennizzare l'altra parte dei danni che patisce, perchè quello non viene eseguito. E nullo sarà il trattato altresì, se ha per oggetto una prestazione che sia assolutamente ingiusta, niuno potendosi obbligare a ciò che è contrario al diritto, il quale con ciò stesso che proviene dalla legge naturale giuridica, chi vi volesse fare contro, non potrebbe aspettarsi da questa che sanzioni i suoi atti.

Dirò inoltre col citato autore, che un diritto di costringere un altro ad una azione immorale è una chimera. Il promittente riguardo alla prestazione, la di cui assoluta opposizione al dovere deve essere nota a quello a cui si fece la promessa, rinuncierebbe al diritto originario della personalità, e si degraderebbe al segno di essere un semplice strumento del brutale capriccio; nel qual caso non può esistere nè obbligazione, nè diritto.

Ma che dovrà pensarsi di un trattato, che tornasse pernicioso allo stato? Sarà esso perciò solo invalido? A questa domanda rispondiamo doversi distinguere tra danno e danno. Se esso è grave bensì, ma non è tale e tanto da compromettere la esistenza dello stato, in questo caso diciamo doversi rispettare il trattato. Infatti osserva il Martens, che spetta alle parti contraenti pesare i vantaggi e danni che derivano dalla conclusione dei trattati; e che non è punto contrario alla legge giuridica, che uno stato patteggiando conceda vantaggi maggiori di quelli che riceve. Oltre di che le comunanze politiche trovandosi sempre nello stato estrasociale, manca loro un giudice che determini quale e quanta deve essere questa lesione per avere forza di annullare il contratto, e giudichi se nel caso concreto esista veramente questa ineguaglianza. Laonde se valesse il principio, che basta una lesione per annullare una convenzione, non mancherebbero mai pretesti per invalidarla, tanto che venendo meno la base su cui riposa la pubblica sicurezza, e la conservazione degli amichevoli rapporti fra le nazioni, queste verrebbero di frequente alle mani tra loro.

Che se si tratta di un danno, che porta la ruina, o quasi ruina dello stato, in questo caso, generalmente parlando, crediamo che il trattato sia nullo, poichè il principe che lo firmò non aveva potere sufficiente per acconsentirlo, essendo che la sua missione deve principalmente tendere a promuovere il bene, e non la ruina della società che regge. Ed oltre a ciò ciascun popolo avendo un originario ed essenziale diritto alla propria conservazione, può invalidare quegli atti che mirassero a distruggerla. Che se il trattato

prendesse di mira la cessione di un diritto essenziale di un popolo, come la indipendenza del medesimo, sebbene fosse parziale, un tale trattato potrà continuare ad avere la sua esecuzione, finchè le parti contraenti il desiderano. Hanno però il diritto di annullarlo, ogni qual volta credono conveniente di far questo, purchè ne prevengano l'altra parte. La ragione della inefficacia delle convenzioni di questa natura è riposta in ciò, che esse prendono di mira oggetti di loro natura inalienabili, come è nel caso nostro l'indipendenza di una nazione, e quindi non possono formare materia di transizioni commerciali.

Finalmente osserveremo, non potersi confondere coi trattati le pubbliche sponsioni, ossia quei patti con cui una persona, senza esservi autorizzata dal rispettivo sovrano, impegna questo in ordine a certi oggetti e interessi relativi alla nazione che rappresenta e regge. Egli è manifesto, che queste convenzioni sono nulle, perchè chi le conchiuse mancava del necessario potere, nè alcuno può disporre dei diritti di un terzo, se questi a ciò non lo autorizza. Nè il principe è tenuto ad approvare quello che altri fece contro la sua volontà. Nè sarà tenuto a indennizzare l'altra parte per la mancata prestazione, nè dovrà rimettere le cose nello stato di prima, poichè ciò, come osserva il Baroli, involge una parte di indennizzazione a cui non è tenuto, non avendo avuto alcuna parte in questo affare. Dovrà però restituire quelle cose, che furono date dall'altra parte allo sponsore, nella speranza che venisse approvato quanto promise, imperiando la legge di lasciare ad ognuno il suo, nè di appropriarci ciò che solo condizionatamente ci fu concesso, quando venne meno la condizione.

E qui si noti, che se il sovrano non è obbligato a ratificare quanto una persona in suo nome promise, senza averne il potere, deve però apertamente rifiutarne l'approvazione, appena ha notizia della seguita convenzione, essendo atto di mala fede l'indugiare, onde l'altra parte, nella speranza della ratifica, compia quanto fu convenuto che presti. Che se queste convenzioni sono di per sè nulle, una volta però che il governo per una ragione qualunque le approva, divengono subito obbligatorie.

Diciamo ora una parola intorno ai doveri dello sponsore. Se questi manifestò nettamente, che mancava del relativo potere per conchiudere la convenzione, in questo caso la sua condotta non è riprovevole, poichè null'altro importa da parte sua, se non la promessa di cooperare, affinchè quella venga ratificata. Se non ottiene

questo intento, nonostante il suo buon volere per riuscirvi, a nulla è tenuto, poichè l'altra parte contraente poteva benissimo prevedere l'infelice riuscita di queste trattative, tanto che si espose da sè al pericolo di vederle fallite. Se invece chi fece la sponsione operò in modo da persuadere l'altra nazione, che aveva i necessarî poteri per patteggiare, inducendola così in errore, in questo caso insegna il Grozio, che è tenuto a risarcirla dei danni a cui dovesse sottóstare per la mancata ratifica del trattato, sia coi proprî beni, sia colla stessa sua persona, onde subisca la meritata pena.

Articolo IV.

Delle varie specie di trattati e delle norme da seguirsi nella stipulazione dei medesimi.

I trattati prendendo sempre di mira qualche oggetto, che torni utile a tutte due, od almeno ad una delle parti contraenti, sono moltiplici, come moltiplici sono gli oggetti di cui può disporre il sovrano di uno stato, dei quali appunto perchè sottoposti al suo impero potrà contrattare. Infatti essi possono riferirsi alla cessione o rinunzia mediante vendita, o cambio, di una parte del territorio ovvero a determinarne meglio i confini. Una convenzione di quest'ultima specie, per tacere di alcune altre, conchiuse l'Italia colla Svizzera nell'anno 1861, onde accertare la frontiera fra la Lombardia ed il Cantone del Ticino, in alcuni punti sui quali vi era contestazione. E possono ben anche stabilire la divisione di un paese che due o più nazioni avessero acquistato in comune, o definire la successione, dato che diversi pretendessero avervi diritto, come possono fissare servitù pubbliche, o riferirsi ad un imprestito. E vi sono trattati che riguardano le comunicazioni da attivarsi mediante le strade postali, le vie ferrate, i battelli a vapore ed i telegrafi.

Questi mezzi con cui uomini, merci, lettere e dispacci si trasportano con grande facilità e rapidità da un luogo all'altro, in forza del grande sviluppo che hanno preso ai nostri giorni, sono divenuti la causa principale di quella rivoluzione economica e sociale, che si compie sotto i nostri occhi. Creati specialmente per opera dei governi, essi sono destinati a facilitare i rapporti non solo tra i cittadini di uno stato, tra i governanti e governati, ma

benanche tra nazione e nazione. Ed affinchè meglio si raggiunga questo fine, è desiderabile che venga fissato un sistema uniforme, che dovrebbe mirare a stabilire eguali disposizioni relative agli arrivi e alle partenze dei convogli, alle tariffe, e ai modi con cui vengono spedite le lettere, i dispacci, le merci e si trasportano i passeggeri, non solo nell'interno di uno stato, ma da uno stato ad un altro. Ed anche da questo lato si fece moltissimo. E vi sono convenzioni, che tendono ad assicurare la proprietà artistica e letteraria degli uomini, mentre altre mirano a favorire la navigazione tra nazione e nazione, liberandola da certi gravami, e proteggendola da ogni atto arbitrario.

Noi non possiamo discorrere partitamente di queste varie specie di convenzioni; nè di altre di cui non abbiamo fatto alcun cenno, senza dilungarci soverchiamente. Ci limiteremo quindi a dire alcune parole intorno a quelle, che l'Italia conchiuse con varie potenze. E per cominciare dai trattati, che si riferiscono alle poste diremo, che il nostro Governo ne firmò nell'anno 1861 sì col regno di Grecia, che colla Confederazione Svizzera. Se non che scorsi appena tre anni, al primo conchiuso colla Grecia, ne fu sostituito un secondo fondato sui principî più liberali. Nell'anno 1862 stipulò pure convenzioni postali col Portogallo e col Belgio; e nell'anno successivo ne sottoscrisse una consimile con gli Stati Uniti d'America. Lo scopo di queste convenzioni è di facilitare il trasporto delle lettere, dei giornali e dei libri, delle carte da musica, delle incisioni, litografie, fotografie e dei campioni di merci.

In queste convenzioni si determina il peso, che possono avere i menzionati oggetti, e il prezzo che si dovrà pagare per riceverli, o affrancarli. Si fissa pure se l'affrancatura loro sarà libera, o obbligatoria, e come devono essere spediti, affinchè gli ufficî postali li possano ricevere e trasmettere. E si stabilisce altresì la parte delle spese e degli utili, che spetteranno alle parti contraenti nel farli trasportare alla loro destinazione. Così nella convenzione postale che l'Italia conchiuse colla Svizzera, dopo di aver determinato, che fra i due stati vi sarà uno scambio regolare e periodico per le lettere, per le stampe d'ogni genere e pei campioni di merci fu stabilito, che le spese che derivano da questi servizî postali, saranno sostenute dai rispettivi Governi in proporzione della distanza percorsa dai detti servizî sui territorî loro. I prodotti poi provenienti dalle tasse sulle lettere, sugli stampati d'ogni genere e sui campioni di merci, che dall'Italia si mandano nella Confe-

derazione Svizzera, e da questa in quella, sono divisi in parti eguali fra le due amministrazioni postali del Regno d'Italia e della Svizzera.

Che se, come avviene spesse volte, le lettere e gli altri oggetti per arrivare alla destinazione loro, dovessero passare pel territorio di uno o più stati, che non sottoscrissero la convenzione, in questo caso nei trattati postali si determina chi dovrà compensare questi stati pel servizio che prestano. Così nella convenzione conchiusa fra l'Italia e il Portogallo si stabilì: « che l'amministra-
» zione delle poste italiane prende a suo carico l'intiera spesa di
» transito sul territorio francese e spagnuolo delle corrispondenze
» spedite dall'Italia nel Portogallo. Dal canto suo l'amministra-
» zione delle poste portoghesi prende a suo carico l'intiera spesa
» di transito sul territorio spagnuolo e francese delle corrispon-
» denze spedite dal Portogallo in Italia. Resta però convenuto,
» che le spese di transito sul territorio spagnuolo delle corrispon-
» denze spedite da ambe le parti saranno liquidate e pagate dal-
» l'amministrazione delle poste del Portogallo, e che le spese di
» transito sul territorio francese delle corrispondenze spedite dal-
» l'una e dall'altra parte saranno liquidate e pagate dall'ammi-
» nistrazione delle poste d'Italia. »

Se questo trasporto delle corrispendenze ha luogo per mare si sogliono talvolta accordare alcuni privilegi ai battelli a vapor postali che ne sono incaricati. Serva di esempio la convenzion conchiusa tra l'Italia e la Grecia nell'anno 1864. In essa è detto che i bastimenti impiegati per la trasmissione delle corrispondenz saranno liberi nei porti dei due paesi, tanto alla loro entrata, ch uscita dai diritti di *tonnage*, di navigazione e di porto, come pur dai diritti di transito e di dogana pel carbone destinato pel lor consumo. Essi godranno altresì di tutti i riguardi, e di tutte l facilitazioni domandate dall'importanza del servizio che prestan Essi non potranno per nessun titolo venire distornati dalla loro d stinazione, nè essere presi, arrestati e assoggettati all'embarg

Le convenzioni relativamente alla trasmissione dei dispac mediante il telegrafo, mirano a fissare il numero delle parole cui possono esser composti, come pure il prezzo che si dovrà p gare a questo oggetto, prezzo che si aumenta proporzionatamen alla lunghezza del dispaccio. L'Italia ha conchiuso tre conve zioni di questo genere, l'una colla Francia, e le altre due col Svizzera e colla Turchia. Nella prima venne stabilito, che la tas per un dispaccio di venti parole sarà uniformemente fissata a qu

tro franchi per tutte le corrispondenze scambiate tra la Francia unitavi la Corsica, e l'Italia compresevi le sue due isole di Sardegna e di Sicilia, qualunque sia l'officio da cui provengono le dette corrispondenze, e l'officio al quale sono dirette. Per ciascuna serie di dieci parole al di sopra delle venti fissate, dovrà pagarsi la metà di prezzo che costa un dispaccio semplice. Consimili disposizioni si trovano nella convenzione firmata con la Svizzera. Se non che in questa il prezzo per un dispaccio semplice è minore, non essendo che di tre franchi. La convenzione colla Turchia ha questo di proprio, che mentre il Sultano si obbliga di conservare la linea telegrafica, che unisce Vallona e Costantinopoli colla frontiera russa presso Ismaïl, il nostro governo s'impegna di tenere in buono stato il filo sottomarino tra Otranto e Vallona, dove l'Italia può stabilire una stazione telegrafica. In ordine a regolare la corrispondenza, e a fissare il prezzo dei dispacci, le due parti contraenti adottarono i principî della convenzione di Brusselle dell'anno 1858.

E ora diremo una parola di quei trattati, che si riferiscono alla guarentigia della proprietà letteraria e artistica. Di questi ve ne ha uno conchiuso tra l'Italia e la Francia nell'anno 1862. In esso venne stabilito, che gli autori di libri, opuscoli o altri scritti, come pure gli autori di composizioni musicali, di opere di disegno, di pittura, di scultura, d'intaglio, di litografia, ec. godranno reciprocamente in ciascuno dei due stati dei vantaggi, che la legge accorda, o accorderà alla proprietà delle opere letterarie, o di arte. Si stabilì inoltre, che i detti autori per l'offesa portata ai loro diritti godranno della medesima protezione, e potranno ricorrere ai competenti tribunali, come vi ricorrerebbero e sarebbero protetti gli autori nativi del paese, che quivi pubblicassero una loro opera, e non ne fosse stata rispettata la proprietà. In questo trattato fu pure convenuto, che la traduzione fatta in uno dei due stati di un'opera pubblicata nell'altro, venga rassomigliata alla riproduzione dell'opera, e quindi compresa nella disposizione che ne garantisce la proprietà. Ma per godere di questo diritto, l'autore nel pubblicare il suo scritto deve fare noto, che egli stesso intende di tradurlo, e una tale traduzione deve comparire nello spazio di un anno, che si computa partendo dal giorno in cui vide la luce il testo originale.

Avremo in seguito occasione di fare alcuni cenni sui trattati di navigazione in generale, e su quelli conchiusi con varie po-

tenze dal nostro governo in particolare, tanto che non discorreremo per ora di questo argomento, intendendo invece di continuare a esporre alcune altre delle varie specie di trattati. Diciamo adunque, che essi variano altresì secondo che si considera la durata loro, o si pone mente ai doveri che impongono, potendo senz'altro volerne l'adempimento, ovvero far dipendere questo da certe condizioni, date soltanto le quali si possa domandarlo. E differiscono ben anche le convenzioni tra loro, avuto riguardo all'equivalente, che le potenze reciprocamente si promettono, potendo le une dare molto più di quello che ricevono. Se i trattati fissano il tempo della loro durata, diconsi temporanei, altrimenti si chiamano perpetui. In ordine a questi ultimi osserveremo col sig. Hautefeuille, che sebbene le parti contraenti, non avendone fissato il tempo, abbiano con ciò implicitamente dichiarato, che debbano essere perpetui, essi non sussistono, che per la continuata volontà delle potenze che vi hanno dato vita, non avendo la dichiarazione della perpetuità loro, dato pure che fosse espressa, altro effetto che di evitare il bisogno di rinnovarli, perchè continuino a spiegare la loro forza obbligatoria.

Relativamente all'adempimento del dovere che i trattati impongono, si dividono in puri o semplici, ed in condizionati, secondo che l'esecuzione loro deve avere luogo senza altro, o dipende da una qualche condizione che debba avverarsi. I primi trasmettono il diritto immediatamente; nei secondi se la condizione non è tale, che annulli il trattato, vi è una limitazione che dipende dalla stessa condizione. Laonde solamente allorchè questa si verifica, ed essi cominciano ad obbligare. A proposito di queste condizioni osserveremo, che per rapporto alla natura loro, alle diverse loro specie, e agli effetti di cui sogliono essere causa, quando si rinvengono nei trattati, valgono quelle stesse dottrine, che vengono insegnate nella Filosofia del Diritto, allorchè discorre dei contratti che si stipulano dai privati, tantochè crediamo inutile doverle ripetere in questo luogo.

Secondo che le nazioni contraenti serbano nei patti l'equivalenza o no, essi sono eguali od ineguali. A proposito di questi secondi riflette il citato autore, che non solo devono essere eseguiti nel tempo e modo convenuti, ma importano ancora, che il popolo che li ha adempiuti, non possa ritornare sui fatti che si sono compiuti in forza di essi. E vi sono convenzioni che chiamano transitorie, perchè si compiono con un solo atto, e ve ne

sono di quelle che obbligano a prestazioni successive, e queste diconsi trattati nel senso rigoroso della parola. Vi sono pubblicisti che dividono i trattati in personali e reali, e noi parleremo di questa divisione, ragionando delle alleanze.

Diremo ora qualche cosa delle regole secondo cui vengono fatte queste varie convenzioni. Se i principî del diritto naturale devono essere la suprema norma di ogni patto, sia questo privato o pubblico, basta questo solo per vedere, che la buona fede, senza la quale, al dire di Aristotele, ogni commercio fra gli uomini diviene impossibile, il mutuo interesse e la giustizia, di cui se non si tiene conto, gli imperî, secondo S. Agostino, altro non sono che grandi assassinî, devono presiedere alla loro stipulazione. A proposito della buona fede si avverta, che essa dimanda nella redazione dei trattati, che si evitino con ogni cura le espressioni ambigue, che a bello studio talvolta in essi si introducono, poichè con ciò si offre al negoziatore, che cura poco l'onestà, una occasione per interpetrare in seguito il trattato a tutto suo favore, e per eluderne la forza.

Ho detto più sopra, che i principî del diritto razionale, devono servire di norma per ogni patto. Si osservi però, che nella pratica questi principî ricevettero alcune modificazioni dalla grande influenza, che in ogni tempo esercitò su questa materia il diritto romano, tanto che presso le varie nazioni dell' Europa cristiana noi troviamo norme uniformi a questo riguardo, appunto perchè tutte attinsero a quella fonte. La quale influenza però del diritto romano non deve già credersi, che sia stata tale, da non ammettere eccezioni, poichè, secondo il professore Heffter, essa non potè esercitarsi rapporto a quelle leggi, che speciali interessi hanno introdotto nel diritto privato di uno stato, come sarebbero quelle che risguardano la forma degli atti, o che ne proibiscono certi altri per riguardo ai costumi di un popolo. E per vedere, come talvolta i principî giuridici adottati dagli stati di Europa, non si uniformano con quelli del diritto romano si osservi, che i patti p. es. di successione, che si riferiscono alla sovranità di un principe regnante, sono generalmente ammessi, quantunque il diritto romano li vieti in materia civile.

Ma per rilevare meglio, come le nazioni devono condursi nella stipulazione dei trattati, rifletteremo col Vattel, che se esse al pari degli individui sono tenute a rispettare l'equità, da questo principio ne segue, che devono tener conto della eguaglianza più

che possono nella conclusione dei trattati, concedendosi a un dipresso i medesimi vantaggi, quando speciali ragioni non dimandino altrimenti. Io so bene, dice il citato autore, « che certi uomini di » stato rideranno di questa osservazione, mettendo eglino ogni » studio nel sorprendere l'altra parte con cui negoziano, onde » vengano stabilite tali condizioni nel trattato, che il vantaggio » sia tutto del loro sovrano. E tanto sono lungi dall'arrossire per » questa condotta così contraria all'equità e onestà naturale, che » pel contrario se ne vantano, aspirando alla gloria di grandi di» plomatici. E fino a quando gli uomini di stato si vanteranno di » ciò che disonorerebbe un privato? Questi, se non ha coscienza, » si beffa dei principî della morale e del diritto, ma lo fa in cuore » suo; ben sapendo, che non sarebbe senza pericolo e danno per » lui, se comparisse tale. Gli uomini di stato non si fanno alcun » riguardo di preferire apertamente l'utile all'onesto. Se non che » succede spesse volte pel bene dell'umana famiglia, che questa » pretesa utilità torni loro funesta; tanto che se ne può inferire » che per gli stessi sovrani la lealtà ed equità sieno la politica » migliore. »[1]

Articolo V.

Del Diritto di commerciare in generale.

Se la unità di origine, e la comunanza della finale destinazione devono mirare a formare degli uomini tutti una sola famiglia, governata dai più dolci legami della reciproca giustizia, e del mutuo affetto, a questo medesimo scopo mirò il sapientissimo Iddio colla varietà delle potenze intellettuali e morali di cui fornì i diversi popoli, onde gli uni che abbondano di certe facoltà potessero sovvenire al difetto di cui patiscono altri: mentre questi alla loro volta più ricchi di certe altre attitudini a preferenza di quelli, potessero in questo modo ricambiare il ricevuto beneficio. Infatti come l'uomo sotto vista morale e materiale non può bastare a sè stesso, quasi altrettanto avviene dei popoli, che non possono progredire nella prosperità e perfezione, se non si soccorrono a vicenda.

E a questo ravvicinamento, e a questa mutua influenza dei popoli mirò Iddio altresì colla diversità del suolo e del clima,

[1] Il *Diritto delle genti* lib. II, cap. XII, § 173.

che sono i due principali elementi, che doveano servire alla vita del genere umano. Questa differenza di suolo e di clima importa, che mentre certi paesi sono molto adatti alla produzione di alcuni oggetti necessarî al sostentamento degli uomini, e all'agiatezza del vivere, certi altri al contrario, mentre scarseggiano dei prodotti di cui abbondano i primi, sieno ricchi di altre merci di cui difettano questi, tanto che questa abbondanza e questo difetto obbligano i popoli a scambiarsi i loro prodotti, onde così sopperire facilmente alle indigenze e ai comodi della vita. Di qui trasse origine il commercio, che come dice il Grozio « è un » mezzo facile per tutti gli uomini, di godere in comune tutte le » cose, qualunque sia il luogo che le produce. »

Con che la nostra vita viene non pure avvantaggiata materialmente, ma anche moralmente, poichè il bisogno che gli uomini hanno del commercio, li spinge a doversi avvicinare e a comunicarsi le loro idee, influendo così gli uni sugli altri, e stringendo con questo mezzo nuovi vincoli di amistà, vincoli che l'interesse consolida ed avvalora. « La storia del commercio, dice il Vergè » nelle sue note al Martens, sotto varî aspetti è la storia della » civilizzazione. Infatti è proprio del commercio lo stabilire rap- » porti pacifici, che sono di reciproca utilità fra le nazioni e i più » lontani paesi; è opera sua lo scambio che provoca quello delle » idee. » Questo breve cenno basta per vedere, quale e quanta sia l'importanza dei rapporti e commerci internazionali, rapporti e commercî che ogni governo deve favorire ed estendere, se vuole adempiere i doveri che ha verso i suoi sudditi.

Ma se ogni stato deve coltivarli con altri stati, che sono disposti a contrarre tali relazioni con lui, egli però non può obbligarli a questo, posto che eglino nol credessero utile pei loro sudditi, sì perchè ognuno deve prima curare il proprio bene, quando questo viene in collisione coll'utile degli altri, come per quest'altra ragione, che essendo ciascuno stato indipendente, egli solo ha il diritto di determinare quali relazioni voglia contrarre cogli altri popoli, nè alcuno può usargli violenza in questo affare, senza portare offesa alla sua sovranità. Laonde diceva benissimo al nostro proposito il signor Hautefeuille: « che le nazioni » libere come sono e indipendenti, possono offrire ed accettare, » secondo che vengono consigliate dal loro interesse, ogni cam- » bio dei prodotti del loro suolo e della loro industria; nè una » di esse ha il diritto di imporre alle altre la compra, e la ven-

» dita di una cosa qualunque, non potendo il commercio aver
» luogo che mediante il mutuo consenso del venditore e del com-
» pratore. »

Questa facoltà però dei popoli di commerciare come credono meglio, non è così piena in ordine ai cittadini, potendo lo stato a cui appartengono alquanto restringerla, sia col vietare loro l'importazione di certe merci, sia col proibire l'esportazione di certe altre, sia coll'aggravare le une e le altre di certi dazî, onde provvedere ai bisogni del tesoro, nel caso che ne permetta l'entrata e l'uscita, non dovendo in queste, come in altre cose, che prendere norma dall'interesse della società, interesse che ha il diritto e dovere di promuovere. Che se un tale interesse da queste misure in luogo di essere promosso venisse offeso, come suole succedere, allorchè sono un po' troppo ristrettive, spetta ai cittadini di reclamare contro di esse, ricordando al loro principe, che la natura istituì la società di cui fanno parte, non per limitarli nei loro diritti, ma affinchè questi venissero meglio tutelati, e potessero meglio svilupparli. Ora è manifesto, che fra questi diritti vi è pure la libertà di commerciare, che senza speciali motivi deve essere rispettata.

E uno stato come può limitare, se il vantaggio della società lo dimanda, la libertà di commerciare dei suoi sudditi, così può restringere questa anche in ordine a certi popoli, vietando loro di portarsi sui suoi mercati, o di entrare nei suoi porti e nelle sue rade colle navi loro, per comprare o per vendere certe determinate merci. E come può rifiutarsi a ciò in un modo assoluto, così nel caso che accordi loro questa facoltà, può apporvi quelle condizioni che crede sieno dimandate dall'interesse dei sudditi, e da quello delle finanze. Governandosi uno stato a questo modo, non fa uso che della sua libertà e indipendenza, tanto che, dato pure che questo suo modo di condursi tornasse dannoso agli interessi dei cittadini, se questi hanno un incontrastato diritto di chiedere una maggiore larghezza di commercio cogli stranieri, nessuna nazione però ha motivo di querelarsi con di lui di commessa ingiustizia a suo danno. Tutto al più potrà usare della ritorsione per obbligare un tale stato a levare queste restrizioni, e questi impedimenti messi al commercio, aggravando quello che volesse fare con lui di eguali ed anche più forti diritti.

Altrettanto dicasi delle restrizioni, che volesse porre alla libera navigazione nei mari territoriali, restrizioni che sogliono essere contenute in certe leggi, che sono conosciute sotto il nome

di *atti di navigazione*. « Queste leggi, dice il citato autore, riser-
» vano all'industria nazionale certe specie di commercio, di tra-
» sporti, come per esempio il cabotaggio, o il commercio delle
» colonie colla madre patria. La maggior parte dei popoli hanno
» pubblicato leggi di questa natura, ma il popolo inglese li ha
» preceduti tutti in questa via. » [1] E poichè in tutto questo, non si vede che l'esercizio di quella libertà e indipendenza, di cui gode un popolo di faccia agli altri popoli, questi non hanno diritto di reclamare perchè prese queste disposizioni.

Se non che crediamo dovere osservare a questo riguardo, che ai nostri giorni queste restrinzioni e limitazioni alla navigazione, vanno mano a mano diminuendo, prevalendo ovunque, come più utile, il principio di una reciproca libertà nei rapporti commerciali tra stato e stato. A persuadersi di ciò, basta leggere i trattati di commercio e di navigazione che l'Italia firmò, or sono pochi anni, colla Francia e colla Gran Brettagna. Noi non citeremo per amore di brevità che le disposizioni, le quali vennero prese a questo riguardo nella convenzione conchiusa con quest'ultima potenza. Quivi è detto: « che in ordine al commercio di costa o cabo-
» taggio le Parti contraenti pattuiscono, che i bastimenti e sudditi
» dell'una godranno negli stati e possessi dell'altra gli stessi pri-
» vilegi, e saranno trattati nella stessa guisa dei bastimenti e sud-
» diti nazionali. Questa disposizione in quanto concerne il cabotag-
» gio coloniale, si intenderà ristretta al commercio sulle coste dei
» possedimenti di quelle colonie di S. M. la Regina della Gran
» Brettagna, le quali abbiano fatto domanda a S. M., o la faranno
» perchè in virtù dell'atto relativo alle colonie permetta il com-
» mercio di cabotaggio sulle loro coste ai bastimenti stranieri. »
Simili disposizioni leggiamo nel trattato firmato colla Francia.

Diciamo ancora, che il sovrano di una nazione può nell'interesse di questa obbligarsi mediante un patto di comperare da un'altra, o di vendere esclusivamente a questa alcune merci, come pure di aggravare con diritti più forti il commercio di alcuni popoli coi sudditi del proprio paese, onde così favorire quello di certe altre nazioni, che sono con ciò trattate con benevola parzialità. La quale cosa però se può farsi stando al diritto, ai nostri giorni non ha più luogo, avendo l'esperienza dimostrato, che questa disuguaglianza di trattamento torna alla fine dei conti dannosa agli interessi di quei popoli che la vogliono praticare. In somma,

[1] *Dei Diritti e Dov. delle Naz. Neut.* Vol. I, pag. 124.

per dire tutto in poche parole, uno stato relativamente al commerciare con altri popoli gode di una piena libertà, potendosi prestare e anche rifiutare a ciò, se il bene della società lo esige, e nel caso che si presti, dettare quelle condizioni che crede più conformi agli interessi dei cittadini.

Rifletteremo però col professore Heffter, che una nazione la quale in ordine al commercio adottasse un sistema di isolamento completo, rinunzierebbe con ciò al beneficio di godere del diritto comune, che regola i rapporti internazionali. Ma questo non basta. Se ella si rifiutasse di vendere a prezzi onesti, ed anche per lei molto utili, ad un altro popolo gli oggetti, di cui questi ha un assoluto bisogno per vivere, nè può ritirare per qualsiasi motivo da un altro paese, mentre ella ne ha grande dovizia, nè vi è probabilità alcuna, che in seguito possa ella stessa abbisognarne, commetterebbe secondo il parere di non pochi pubblicisti una ingiustizia. Questa sentenza però non è ammessa dal signor Hautefeuille, che insegna non essere il commercio un dovere, di modo che una nazione che fosse così fortunata da bastare ai suoi bisogni mediante il prodotto del suolo, e delle sue industrie, potrebbe con diritto rifiutarsi ad ogni commercio cogli stranieri. Sia pure che il commercio non è un dovere, ma rifiutare il superfluo a chi ve lo chiede, ed è pronto a pagarvene il prezzo, al che se non vi prestate muore di fame, mi sembra una manifesta immoralità, che non può trovarsi con ciò che ha natura di diritto, come si rileva dall'analisi che abbiamo dato altrove di esso. E io credo fondata altresì l'opinione di coloro che condannano un popolo d'ingiustizia, posto che ad altri vietasse l'uso pacifico delle sue strade e delle sue acque, per ritirare da un paese i mezzi necessarî per sussistere, come abbiamo veduto parlando delle servitù internazionali. Che se concedendone l'uso, vi imponesse però alcune tasse, che non fossero così esorbitanti, da equivalere ad una assoluta proibizione, non si potrebbe condannare perciò di commessa ingiustizia.

Che se i commercî cogli esteri stati sono per l'umana famiglia della massima importanza, potendo dirsi con verità di essi, che di tutti gl'interessi sociali sono i più evidenti, tuttavia poichè non si possono, come abbiamo veduto più sopra, obbligare i popoli in generale a commerciare cogli altri, altra via non resta per procurarsi i vantaggi che da essi provengono, che di eccitare i ritrosi col mezzo di mutue concessioni, e coll'attrattiva dell'utile

scambievole, a stipulare con noi apposite convenzioni rapporto a questo affare, convenzioni a cui devono presiedere la buona fede, come ho osservato in altro luogo, la giustizia ed il reciproco interesse, allorchè vengono firmate.

E così nel fatto è accaduto sopra tutto in Europa, dove si sono moltiplicati, specialmente ai nostri giorni, i trattati commerciali tra stato e stato, in vista appunto dell' interesse, che ciascuno traeva da queste mutue concessioni, e del modo al tutto amichevole, con cui i sudditi di una nazione vengono trattati, allorchè per ragione dei loro affari, si trovano sul territorio di un' altra. Fra le molte convenzioni firmate a questo riguardo dal nostro Governo, noi non faremo parola che di quella che sottoscrisse coll' Inghilterra, potendosi dal tenore di questa conoscere a un di presso tutte le altre, che conchiuse con varie potenze di Europa e di America. Nella detta convenzione pertanto venne stabilito: « Che i sudditi di una delle parti contraenti godranno negli stati » e possessi dell' altra eguaglianza di trattamento coi nazionali, in » tutto quanto ha rapporto al commercio di transito, ed anche in » quello che concerne magazzinaggio, diritti di rimportazione, » favori e drawbacks. Fu pure convenuto, che i sudditi delle Parti » contraenti avranno facoltà di entrare liberamente e sicuramente » coi loro bastimenti e carichi in tutti i luoghi, porti e riviere » degli stati e possessi dell' altro, la cui entrata è fino da ora per- » messa, o lo sarà in seguito agli stranieri, e godranno rispetti- » vamente negli stati e possessi dell' altra degli stessi diritti, » privilegi, libertà, favore, immunità ed esenzioni in materia di » commercio e di navigazione, di cui godono o godranno i na- » zionali. »

Ma non ostante queste ed altre facilitazioni che si fanno, o si possono fare al commercio internazionale, si abbia però sempre presente, quello che abbiamo più sopra notato, che ciascuno stato cioè conserva sempre nei suoi rapporti cogli altri stati il diritto di fissare, quali merci possono introdursi e vendersi sui proprî mercati, e quali ne debbano essere escluse; da quali tasse le voglia aggravate, onde meglio favorire i prodotti nazionali, oppure provvedere con questa misura ai bisogni delle finanze. A proposito di queste tasse vogliamo osservare, che esse sono più, o meno forti non solo secondo la diversità delle merci che colpiscono, ma ben anche secondo i principî economici che segue uno stato nei suoi rapporti commerciali cogli altri stati, essendovi go-

verni che sono favorevoli al sistema del *protezionismo*, mentre altri professano il principio del libero scambio. Non si può quindi affermare nulla di determinato a questo proposito, dovendo leggere le singole convenzioni, chi vuole sapere qualche cosa di particolare su questa materia.

Che se mi fosse permesso in ordine ad essa di fare una osservazione direi, che sarebbe stato desiderabile e anche giusto, che le potenze che le firmarono in luogo di equilibrare materialmente, come fecero, le gravezze che a vicenda imposero all'entrata e uscita dei prodotti e delle manifatture, avessero piuttosto mirato a conservare intatta la libertà del commercio, la quale affinchè non tornasse dannosa alle parti contraenti, era necessario che fosse stata accompagnata da certi risarcimenti, e compensazioni scambievoli da concedersi in proporzione dei vantaggi, che una parte traeva da questa libertà a preferenza dell'altra. E questi risarcimenti e queste compensazioni si avrebbero potuto benissimo giustificare, muovendo dal diritto di proprietà che appartiene a ciascun popolo, tanto in ordine al suolo su cui abita, che per rapporto ai prodotti di cui è fecondo, proprietà in forza della quale esso può escludere gli stranieri dall'entrare nel suo territorio, e quindi impedire loro di commerciare.

Ho detto più sopra a proposito delle diverse tasse, che sogliono imporsi sulla importazione ed esportazione dei prodotti, che esse variano a seconda dei diversi trattati. Essendovi però in essi alcune disposizioni, che dirò generali, sì perchè sono tali di loro natura, come pure perchè si rinvengono per l'ordinario in tutti quelli che si firmarono ai nostri giorni, così faremo una parola di queste.

Sceglieremo a questo fine il trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra l'Italia e il Belgio. In esso leggiamo in ordine a queste disposizioni generali, che si riferiscono alle tasse che colpiscono le merci che si importano, e si esportano da un paese in un altro, avere le due parti contraenti convenuto, « che » nè l'una, nè l'altra potrà imporre su quelle provenienti dal » suolo, dall'industria, e dai magazzini di deposito dell'altra parte » altri, nè più forti diritti di importazione, o di *reexportation* che » quelli che sono, o saranno imposti sulle medesime merci, che » provenissero da qualsiasi altro stato straniero. Fu eziandio de» liberato, che non saranno imposti sulle merci esportate dal» l'uno dei due paesi nell'altro, altri, nè più forti diritti di quelli

» che graverebbero queste merci, se venissero esportate in qual-
» siasi altro paese. Queste disposizioni si applicano alle merci che
» saranno spedite dall' uno dei due paesi nell' altro, tanto per la
» via di mare che per la via di terra, toccando il territorio di
» uno stato che è fra mezzo. *Si stabilì pure, che alcuna* restrizione,
» alcuna proibizione di importazione o esportazione non avrà luogo
» nel commercio reciproco delle due parti contraenti, che essa
» non sia egualmente estesa a tutte le altre nazioni. *Fu finalmente*
» *stipulato* dalle alte parti contraenti, che esse non potranno ac-
» cordare alcun privilegio, favore o immunità concernente il com-
» mercio, o la navigazione a un altro stato, senza che tale privi-
» legio, favore o immunità non si debba estendere sull' istante ai
» loro rispettivi sudditi. » Consimili disposizioni si trovano negli altri trattati che l' Italia firmò con diverse potenze.

Diremo per ultimo, che ciascun governo ha altresì il diritto di determinare, per quali strade si possano introdurre le merci, e in quali porti debbano essere condotte, e se le vuole assoggettate ai magazzini di deposito. Ciascuno stato può apporre queste ed altre condizioni alle convenzioni che fosse per conchiudere, tanto che per volerle conoscere partitamente, fa duopo avere sempre presenti i diversi trattati, che su questo argomento vennero conchiusi.

Articolo VI.

Dei trattati di commercio e di navigazione in particolare.

Cominceremo questo articolo coll' osservare in generale, che questi trattati di commercio e di navigazione mirano per l' ordinario a tutelare la libertà e la sicurezza sì dell' uno che dell'altra, come pure a facilitare le transizioni a cui danno luogo. Premesso questo, mi farò ora a considerare queste convenzioni che regolano il commercio e la navigazione tra stato e stato, dal lato del tempo in cui devono essere eseguite. Allorchè si considerano sotto questo punto di vista, i pubblicisti le dividono in trattati di commercio e di navigazione conchiusi pel tempo di pace, ed in quelli che sono firmati pel tempo di guerra. In ordine ai primi diremo, che essi d' ordinario fissano il modo col quale i nazionali verranno trattati in paese straniero, ed i vantaggi che verranno loro ac-

cordati, vantaggi che per lo più vengono significati col dire, che il governo si condurrà verso loro, come verso i sudditi dello stato il più favorito, oppure si stabilisce a favore dei cittadini delle parti contraenti di osservare una perfetta reciprocità a loro riguardo, considerandoli sotto molti aspetti come nazionali.

Così nel trattato di commercio e di navigazione conchiuso tra l'Italia e la Gran Brettagna troviamo, avere adottato le parti contraenti su questo argomento le seguenti disposizioni: « I sudditi » rispettivi uniformandosi alle leggi del paese dovranno: 1.° avere » piena libertà, sia per sè, che per le loro famiglie, di entrare, » viaggiare o risedere in qualunque sia luogo degli stati e possessi » dell'altra parte contraente. 2.° Sarà loro facoltativo di affittare » o possedere case, manifatture, magazzini, botteghe e locali che » saranno ad essi necessarî. 3.° Potranno esercitare il loro com- » mercio sia personalmente, sia per mezzo di agenti che credano » opportuno adoperarvi. 4.° Non saranno in alcun caso sottoposti » per le loro persone o proprietà, o per passaporti, permessi di » soggiorno o di stabilimento, o per l'esercizio del loro commercio » o industria ad alcuna tassa generale o locale, nè imposta od » obbligazione qualsiasi che siano differenti e superiori a quelle » che si impongono, o possano imporsi ai sudditi nazionali. » La suddetta convenzione stabilisce di poi, che i sudditi delle parti contraenti potranno negli stati e possedimenti dell'altra acquistare, possedere e disporre nel modo che piaccia loro meglio di ogni sorta di proprietà, che le leggi del paese permettono agli stranieri di qualsiasi nazione di acquistare e possedervi. Consimili disposizioni si riscontrano nelle convenzioni di commercio e di navigazioni, che il nostro governo firmò col Belgio e colla Francia.

Inoltre con questi trattati i governi si obbligano di accordare reciprocamente l'importazione, esportazione e transito pei rispettivi stati di tutte le merci che non sieno vietate dalle leggi di questi, purchè le dette merci sieno sottomesse alle tariffe relative, che regolano i diritti di dogana. In ordine a queste tariffe di dogana, che definiscono la quantità delle tasse che si impongono sulle merci importate dall'estero, troviamo nella convenzione firmata tra la Francia e l'Italia « che le mercanzie di ogni natura » originarie dell'uno dei due paesi, e importate nell'altro, non » potranno essere assoggettate a diritti d'*accise* o di consumo su- » periori a quelli che colpiscono, o colpiranno simili mercanzie » che sono di produzione nazionale. Tuttavolta i diritti sulla im-

» portazione potranno essere aumentati da tali somme, che rap-
» presentino le spese occasionate ai produttori nazionali, in forza
» del sistema *de l'accise. Fu pure convenuto*, che il governo ita-
» liano garantisce, che in nessun caso i prodotti francesi saranno
» assoggettati dalle amministrazioni comunali ad altri, o più ele-
» vati diritti *d'octroi* o di consumo di quelli che colpiranno i pro-
» dotti del paese. » Una somigliante obbligazione si assunse il governo francese verso il nostro in ordine ai prodotti italiani.

Questi diritti a misura che si diffonde la scienza, diventano ognora più miti, avvicinandosi verso la libertà dello scambio, che torna utile non solo ai consumatori, ma allo stesso erario, sia per la maggior copia delle merci che si consumano, sia per la diminuzione del contrabbando, che è una larga fonte di spese e d'immoralità per lo stato. Con questi trattati si stabilisce altresì bene spesso, che i bastimenti da guerra o mercantili nel caso che sieno forzati ad approdare in un porto, possano farvi le dovute riparazioni e approvvisionarsi, non pagando che quei diritti che in simili circostanze pagherebbero le navi nazionali. Nel trattato che abbiamo più volte ricordato conchiuso tra l'Inghilterra e l'Italia si fissò a questo riguardo: « che i vascelli da guerra o bastimenti
» mercantili di una delle parti contraenti, i quali per necessità
» o per accidente trovinsi costretti a rifugiarsi nei porti dell' al-
» tra, vi potranno essere riparati, e avranno facoltà di approv-
» vigionarsi e riprendere il mare, e in tutti questi casi non sa-
» ranno tenuti a pagare altri, o maggiori diritti di quelli che sa-
» rebbero dovuti da navi nazionali. Però se il capitano di un
» bastimento mercantile si trovi nella necessità di disporre di
» una parte del carico pel pagamento delle sue spese, dovrà uni-
» formarsi in tale caso ai regolamenti ed alle tariffe locali. »

Questi trattati fissano ancora le multe, che dovranno incorrere i capitani, che volessero introdurre merci di contrabbando. Nella convenzione conchiusa tra l'Italia e la Turchia venne stabilito, a proposito delle merci di contrabbando, che nel caso in cui si cercasse di introdurle nel territorio ottomanno, potranno essere confiscate a tutto profitto di quell'erario. Ma che per poter prendere questa misura sarà d'uopo stendere un processo verbale, appena le autorità si saranno impadronite delle dette merci, processo che dovrà essere comunicato alla autorità consolare, che è propria del suddito straniero al quale appartengono le merci in discorso. Si stabilì in fine, che nessuna merce poteva confiscarsi

come contrabbando, se prima non era stata debitamente e legalmente provata la frode,

Nei trattati di commercio e di navigazione si determinano ben anche le condizioni del trasporto delle merci, la visita di queste da farsi dagli impiegati della dogana, di quali carte deve essere munito il capitano per provare la nazionalità sua e quella dell' equipaggio, le spese di magazzinaggio, allorchè le mercanzie si collocano nei locali della dogana a ciò destinati, e molte altre cose che sarebbe troppo lungo lo enumerare. Il nostro Casanova parlando dell' utilità di essi dice: « essere una verità innegabile » che costituiscono la transazione da uno stato arbitrario ed anar- » chico ad uno stato, in cui regole uniformi generalmente am- » messe, agevoleranno e proteggeranno lo scambio dei prodotti » fra tutte le nazioni incivilite del globo. Quegli che li contrag- » gono concedonsi a vicenda dei vantaggi. . . . e cercano di ot- » tenerne dei superiori a quelli che accordano, tanto che sovente » i benefizî che si ritraggono da un trattato di commercio, non » sono ottenuti che per le perdite sopportate dall' altro lato. È » però giusto avvertire, che oggi le stipulazioni non cadono più » se non sul diritto di tonnellaggio, pilotaggio, quarantena e altri » consimili, e inoltre sulla fissazione reciproca dei diritti di » dogana. »[1]

A proposito di questi diritti di tonnellaggio, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena ed altri simili, che risguardano le navi mercantili, che entrano in un porto appartenente ad una estera potenza, nella convenzione tra l'Italia e la Gran Brettagna fu definito « che nessuno dei menzionati diritti potrà essere ri- » scosso a profitto dello stato, di funzionari pubblici, d' individui » privati, o di stabilimenti di qualsiasi specie, se tali diritti non » sieno egualmente riscossi sui bastimenti nazionali. Questa egua- » glianza di trattamento s'applicherà reciprocamente ai rispettivi » bastimenti da qualsiasi porto o località arrivino, e qualunque » sia la destinazione loro. » Queste disposizioni troviamo pure nel trattato di commercio e di navigazione tra la Russia e l' Italia, tra questa e la Francia.

Diremo per ultimo, che in queste convenzioni commerciali e di navigazione, le potenze contraenti sogliono reciprocamente accordarsi il diritto di stabilire nei loro porti rispettivi, e in altre piazze mercantili, agenti consolari per la protezione del commercio,

[1] Dal *Dir. Inter.* Vol. II, pag. 31.

determinando quali privilegi, immunità e esenzioni saranno per godere. Nel novero di queste facoltà accordate ai consoli, merita di essere ricordata quella che conferisce loro il diritto di fare arrestare e rinviare a bordo, o nel paese nativo quei marinari, che avessero disertato il bastimento appartenente al proprio paese, bastimento che si trovasse in uno dei porti dell'altro stato. Noi non citeremo per amore di brevità, che il trattato che abbiamo più volte ricordato tra l'Italia e il Belgio, nel quale le due parti contraenti si concedono reciprocamente il potere di erigere consolati e vice-consolati in ciascuno dei due paesi, accordando a questi agenti la facoltà di fare arrestare i marinari che fossero fuggiti dalle proprie navi. Se non che per potere prendere questa misura, eglino devono indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificare mediante i registri di bastimento, o il ruolo di equipaggio, o con altri documenti officiali, che gli individui che eglino reclamano, facevano parte del detto equipaggio. Rimessa che abbiano la domanda giustificata in questo modo, le autorità del luogo non solo dovranno accoglierla, ma dovranno con ogni cura prestarsi alla ricerca e all'arresto dei detti disertori, che dietro domanda del console saranno a sue spese posti e custoditi nelle prigioni del paese, finchè gli si presenti l'occasione di farli ricondurre in patria.

I trattati stipulati pel tempo di guerra regolano le condizioni del commercio marittimo durante le ostilità, non solo in ordine a quelle nazioni che restano neutrali, ma possono eziandio prendere di mira il caso in cui tra le parti contraenti scoppiasse la guerra, o fra l'una di esse e una terza potenza. Essi determinano quali merci saranno riguardate di contrabbando, e quali potrannosi liberamente trasportare nei porti delle potenze belligeranti, come deve esser praticata la visita alle navi mercantili dalle navi da guerra, oppure dai bastimenti dei corsari, e quali diritti saranno accordati alla bandiera rapporto al carico. Nella convenzione firmata dal nostro governo colla repubblica di Venezuela fu stipulato a questo riguardo: « che le parti contraenti adottano nelle loro mu-
» tue relazioni il principio, che la bandiera copre la mercanzia. Se
» una delle parti contraenti rimanesse neutra, quando l'altra sia in
» guerra con una terza potenza, le mercanzie coperte dalla bandiera
» neutra verranno pure riputate neutre, quand'anche fossero di per-
» tinenza nemica. Si eccettuano nondimeno tutti gli oggetti consi-
» derati quali contrabbando di guerra. » *Si accordarono altresì* le

parti nel volere « che la libertà della bandiera faccia sicura quella » delle persone, e che gli individui i quali appartengono alla po- » tenza nemica, essendo trovati a bordo di un bastimento neutro » non potranno esser fatti prigioni, a meno che si trattasse di mi- » litari attualmente al servizio del nemico. » Somiglianti accordi vennero presi nella convenzione tra l'Italia e la repubblica di Costarica.

E questi trattati dispongono pure con quali documenti si dovrà provare la neutralità della nave e dell'equipaggio, se si avrà la preferenza nella compera delle merci di cui i legni da guerra potessero abbisognare, dietro quali regole valutarne e pagarne il prezzo, come governarsi nella cattura delle prede, e nel caso che vengano ripigliate, quale tempo sarà accordato ai negozianti delle parti contraenti, che si trovassero sul territorio dell'altra al cominciare delle ostilità, per ritirarsi liberamente insieme ai loro beni. Nella citata convenzione tra l'Italia e la repubblica di Venezuela le parti contraenti convennero a questo riguardo, che « se » per disgrazia venisse a interrompersi l'amicizia tra *loro*, i sud- » diti cittadini e sudditi residenti nel territorio dell'altra avranno » diritto di rimanervi, e di continuarvi senza interruzione di sorta » l'esercizio della loro industria, semprechè si comportino paci- » ficamente, obbedendo alle leggi del paese. Gli effetti e le pro- » prietà loro, che fossero affidate a particolari, od allo stato, non » potranno essere occupate o sequestrate, nè sottoposte ad altro » qualsiasi gravame, che non venisse ugualmente imposto agli » stessi effetti, ed alle stesse proprietà di pertinenza dei cittadini » e sudditi del paese, nel quale risiedono. » Eguali disposizioni si riscontrano nel trattato che il nostro governo firmò colla repubblica di Costarica.

Termineremo questi brevi cenni sui trattati di commercio e di navigazione osservando, che la loro importanza, moltiplicità e varietà domandano specialmente in colui che li conchiude, non solo una piena cognizione delle condizioni economiche del proprio paese, e dei principî generali che devono regolare le relazioni commerciali tra stato e stato, onde non ne vengano offesi gli interessi, ma che si conoscano altresì le modificazioni parziali, che questi principî hanno subìto nelle diverse convenzioni che furono conchiuse. Laonde diceva bene a questo riguardo il signor Pradier-Foderé nelle sue annotazioni al Vattel, che ignorando le modificazioni che apportarono i diversi trattati ai principî generali,

ci esponiamo al pericolo di perdere i vantaggi che eglino ci assicurano, o di violarne le disposizioni secondo cui dobbiamo regolarci. « Egli è adunque importante, prosegue il citato autore, che « tutti i negozianti, agenti diplomatici e consoli conoscano a pieno « i vantaggi a cui il commercio e la navigazione del loro paese « possono pretendere, sia direttamente in virtù dei trattati spe- « ciali conchiusi dal loro governo, sia indirettamente in forza di « essere pareggiati alle nazioni più favorite. È pure di grande « utilità, che ogni amministratore e giudice nei tribunali di com- « mercio, che ogni magistrato e uomo di legge conoscano con « precisione quali sono i privilegi di cui gli stranieri in forza della « convenuta reciprocità, o parità possono reclamare il godimento. »[1] Poichè senza tali cognizioni, eglino si espongono ad un grande pericolo di divenire ingiusti verso di loro, fatto che tornerebbe dannoso al loro stesso paese, poichè il commercio non prospera, se non dove vi è sicurezza e certezza, che sarà fatta giustizia a tutti quelli che saranno per domandarla.

Articolo VII.

Della santità dei trattati, e degli effetti che procedono da essi.

Abbiamo osservato più volte, che come l'individuo non può bastare da sè solo a provvedere ai suoi moltiplici bisogni, non altrimenti avviene dei popoli, i quali se abbondano di alcuni prodotti, difettano di altri. Di quì nasce il bisogno in chi regge lo stato di firmare, come ho avuto occasione di notare poc'anzi, trattati colle estere potenze, se vuole davvero supplire alle indigenze, e promuovere gli interessi dei sudditi. Ora questi trattati non produrrebbero i desiderati effetti, se fosse lecito alle parti che li contraggono venir meno agli impegni assunti. Anzi non vi sarebbe alcuno, che ne volesse stipulare, perchè non potrebbe contare sul loro valore e sulla durata loro, tanto che in questo caso dovrebbe pensare ciascun popolo a provvedere colle sole sue risorse ai bisogni materiali e morali della vita, che per questo isolamento e difetto di reciproche transazioni, verrebbe assoggettata a mille privazioni e stenti.

L'inviolabilità pertanto dei trattati deve essere una legge per tutti gli stati, se davvero amano conseguire il fine sociale. E per

[1] Il *Diritto delle Genti*, Lib. II, Cap. II. § 28.

vedere meglio ciò si osservi, che essi prendono di mira la amichevole composizione delle controversie, la navigazione, i commerci, gli amichevoli e reciproci aiuti, la reciproca difesa, il mutuo comunicarsi lumi ed istruzioni, e mille altre cose di questo genere. Ora che cosa vi può mai essere che tocchi così da vicino il fine sociale, quanto questi oggetti? e come potremo assicurarceli, se potessimo impunemente violare i trattati, che si riferiscono ad essi? Rifletteremo ancora col Baroli, « che se si » toglie l'inviolabilità dei trattati fra gli imperanti, i quali su la » terra non conoscono alcun tribunale a loro superiore, non vi è » più alcun mezzo sicuro per porre un termine alle loro contro- » versie, per definire le loro pretese, per istabilire fra loro, in » una parola, per quanto è umanamente possibile, il regno della » giustizia. »[1] E ove dalla società si bandisce la giustizia, che cosa sarà essa per divenire? E quello che abbiamo detto dell'inviolabilità dei trattati, vale altresì per le alleanze, di cui parleremo fra breve, poichè esse pure non solo sono convenzioni internazionali, ma hanno per di più un'importanza massima.

Che se noi volessimo investigare l'intima ragione, che di per sè, prescindendo cioè dalle conseguenze, rende inviolabili le convenzioni, la troveremo in questo, che mediante esse, una nazione trasmette a un'altra un suo diritto o più, di cui questa entra subito in possesso, di modo che violando un qualche articolo di trattato, offendo un diritto che ora appartiene a un terzo, e quindi divengo ingiusto verso di lui.

Esponiamo ora brevemente gli effetti che procedono dai trattati. Diciamo adunque, che da essi nasce nella nazione promissaria il diritto di esigere dal promittente, e l'obbligo in questo di adempiere quanto fu pattuito, e di vietare agli altri stati che si oppongano nell'adempimento degli impegni assunti. Che se col trattato fu promessa una determinata cosa, questa diviene proprietà della nazione promissaria, senza che vi sia bisogno della tradizione per modo, che essa non solo può ripeterla dal promittente, ma altresì da chiunque la possieda. Che se fu pattuito solo un oggetto di genere, il promittente lo deve specificare, scegliendolo fra quelle che non sono tra gli ottimi, nè tra i cattivi, ma tenendo una via di mezzo, e quindi lo dovrà consegnare. Dato poi che il trattato si riferisca ad un'azione determinata, se questa fu prestata per modo, che il fine del trattato siasi con ciò raggiunto, in questo

[1] Op. cit., vol. V, p. 187.

caso esso trattato cessa di aver vita. Che se al contrario si devono prestare continuate azioni, come sarebbe il caso in cui fosse convenuto, che le navi da guerra della potenza promissaria, per quanto numerose esse fossero, abbiano libero l'accesso nei porti della nazione che promette, allora il trattato continua ad aver vigore.

Dato poi che si fosse promesso l'uso di una qualche cosa, il promissario ha il diritto di chiederne la consegna, diritto che preserva anche in allora che il proprietario della medesima in seguito l'avesse alienata. E quì notiamo, che gli effetti provenienti dai trattati non impediscono, che una stessa potenza non ne possa conchiudere di simili con altre nazioni, purchè essa, nonostante la loro moltiplicità, possa fedelmente adempiere alle obbligazioni in questo modo contratte. Chiunque vi si opponesse, sotto il pretesto che non può soddisfare a quanto promise, costui ne offenderebbe l'indipendenza. Ma se con uno, o più trattati conchiusi, essa avesse a così dire esaurita la sua capacità di prestarsi in un determinato modo a favore di altri, non vi è dubbio che essa non potrebbe più stipulare convenzioni di questo genere. Laonde diceva giustamente il Vattel « che un sovrano che si è obbligato con » una convenzione, non può firmarne altre che siano a questa » contrarie, poichè gli oggetti pei quali ha di già preso un im- » pegno non sono più in sua facoltà. »

Che se succedesse, che un trattato posteriore si trovasse in qualche punto in opposizione con un trattato più antico, il nuovo sarebbe nullo in quella parte che contraria il vecchio, poichè dispone di una cosa che non è più in potere di chi voleva darla ad un altro. E quì crediamo inutile avvertire, che le esposte osservazioni valgono solo pel caso, che le convenzioni sieno firmate con diverse potenze, poichè quando esse si riferissero ad un medesimo stato, la cosa correrebbe altrimenti, come meglio vedremo in seguito parlando delle alleanze.

L'importanza e santità loro vogliono che si usi un'accurata diligenza intorno a tutto ciò che si riferisce ad esse, affinchè possano sussistere ed eseguirsi quanto prescrivono. E la buona fede con cui dobbiamo adempiere i doveri che impongono, riprova i mendicati pretesti, con cui si cerca bene spesso di sottrarsi a quanto da noi esigono; molto più poi essa condannerà chi cercasse di conseguire ciò colla forza, o cogli inganni. Aggiungeremo per ultimo, che il giuramento aggiunto ad un trattato, col quale si invoca Dio

a vindice della parte che osasse violarlo, non è in diritto fondamento della obbligazione che si contrae, dipendendo questa dal patto validamente conchiuso, nè diviene fonte di un nuovo dovere, non essendo che una semplice e accessoria aggiunta, che si fa ad esso, che viene così riconfermato e reso più sacro.

Articolo VIII.

Nozione delle alleanze, e riflessioni sulle diverse specie delle medesime.

Non sarebbe questo a vero dire il luogo di parlare delle alleanze, poichè mirando esse a riunire e ad accrescere le forze pel tempo in cui scoppieranno le ostilità fra due o più nazioni, la discussione di questo argomento pareva convenisse rimettersi a quella parte della nostra disciplina, che ragiona della guerra. Se non che appartenendo esse al genere dei trattati, abbiamo creduto doverne brevemente discorrere in questo luogo, riserbandoci in seguito di completare la esposta dottrina. E ci siamo mossi benanche a ciò per non dividere materie, che hanno molta analogia tra loro, come per questa altra ragione, che colla dottrina che siamo per esporre relativamente alle medesime, veniamo per avventura a completare l'insegnamento, che in ordine ai trattati abbiamo negli articoli precedenti brevemente esposto.

Diciamo adunque, che per alleanze s'intende l'unione duratura stabilita fra due o più nazioni, mercè della quale si obbligano di prestarsi certi soccorsi, onde meglio conseguire un fine determinato. Esse importano quindi una specie di società. Dalla datane nozione si rileva pure, che mentre i trattati che sono transitori si compiono con un solo atto, e finiscono, prestato che siasi; le alleanze al contrario ricevono un'esecuzione successiva, che domanda una prolungata durata. « Le alleanze sono destinate (insegna il Casanova) a stabilire obbligazioni perfette, continue e si chiamano con tal nome, » perocchè le parti contraenti si collegano, e si uniscono per viste » comuni, e conseguentemente formano una specie di società. » E a dinotare questa stretta unione, che importano le alleanze, e quella comunanza di mire e di sforzi per conseguire il fine, i Romani le chiamavano *fraternità*. I soccorsi che mutuamente si prestano le potenze per raggiungere i loro fini, possono riferirsi al

tempo di pace o di guerra; di qui deriva la divisione delle alleanze, in alleanze di pace e di guerra. Le alleanze pacifiche, dice il Bluntschli, si propongono sempre per fine di seguire una politica comune, nè si riferiscono solo a certe istituzioni, o a certe imprese comuni. In questo caso si può bensì parlare dell'accordo di due stati, ma non vi ha alleanza a rigore parlando. La santa alleanza dell'anno 1815 è il tipo delle alleanze pacifiche. Senonchè sembra a noi, che solo le alleanze di guerra possono a rigore dirsi tali; e però di esse soltanto ci occuperemo.

Se queste alleanze si propongono un fine comune a tutte le parti contraenti, allora nominansi coalizzazioni, e coalizzati tutti quelli che le firmarono. Le alleanze si dividono ancora in comuni e particolari. Sono comuni, se una nazione promette ad un'altra soltanto quello a cui sarebbe tenuta in forza della legge naturale giuridica. Sono particolari, se si obbliga a prestare ciò a cui non sarebbe tenuta in forza del solo diritto. Delle prime il nostro Baroli dice, che sebbene a prima vista possano sembrare inutili e vergognose ancora, pure possono tornare vantaggiose se vengono contratte con un popolo, che non riconoscesse l'esistenza di alcun dovere naturale giuridico, o ammettendone alcuni, ne negasse altri. E le alleanze possono essere altresì offensive e difensive, secondo che tendono solamente a tutelare colla guerra l'incolumità del diritto minacciato, od attaccato dal nemico, oppure vanno più oltre, unendo gli eserciti degli stati alleati per combattere una potenza, alla quale una delle parti alleate, o tutte e due intendono di muovere guerra.

Notiamo a questo proposito, che l'alleanza può essere difensiva, sebbene si assalga pei primi il nemico, che offese i nostri diritti, o che si rifiuta di riparare l'ingiuria. Le alleanze si dividono ancora in perpetue e temporanee, in eguali ed ineguali. Sono perpetue quelle alle quali non venne fissato alcun termine per la loro durata, laddove se questo venne stabilito, esse sono temporanee. Sono poi da alcuni tenute eguali se chi lo contrae, presta nè più, nè meno di quello che l'altro, oppure offre l'equivalente. Il Vattel dà una nozione differente delle alleanze eguali dicendo, che esse sono tali, solo nel caso che le potenze che le contraggono, si trattano da pari a pari, od almeno non permettono che l'una spieghi una superiorità troppo marcata sull'altra, tutto al più concedendole la preminenza di onore, come facevano in addietro i re coll'imperatore germanico,

che sebbene lo risguardassero come un loro eguale, gli cedevano però senza difficoltà il posto.

Queste due differenti nozioni delle alleanze eguali ci sembrano difettose, poichè, nel mentre la prima non considera che il soccorso che si presta, la seconda al contrario non tenendo alcun conto di esso, solo valuta la parità con cui i principi si trattano. Se non che pare a noi, che tanto il soccorso che la parità debbano pure entrare per qualche cosa nelle alleanze. Laonde siamo di avviso, che l'eguaglianza di esse debba abbracciare tutti e due questi elementi. Saranno quindi eguali, quando una potenza non solo presta quanto l'altra, ma serba altresì di faccia a questa intatta la sua originaria dignità ed uguaglianza.

Le alleanze secondo alcuni pubblicisti sono ineguali, quando le potenze che le contraggono non si promettono le identiche cose, o il loro equivalente, ma l'una presta più e l'altra meno, come accade nei trattati di protezione, in cui l'una delle parti si manifesta da sè contrarre obbligazioni maggiori dell'altra, oppure se una concorresse in caso di bisogno a fare la guerra con una quantità di forze maggiori dell'altra. Le alleanze eguali somigliano ai trattati bilaterali, le ineguali si avvicinano, stando alla datane nozione, ai contratti unilaterali, o gratuiti che hanno luogo tra i privati.

Come il Vattel diede un'idea diversa dell'alleanza eguale, altrettanto fa discorrendo dell'ineguale, dicendo che essa è tale, quando importa differenza di dignità in ordine agli stati che la firmano. E per meglio intendere la nozione, che dà il citato pubblicista delle alleanze eguali e ineguali si osservi, che egli le distingue dai trattati, e che solo rapporto a questi ultimi dice, che egli le distingue dai trattati, e che solo rapporto a questi ultimi dice, che l'eguaglianza loro dipende dal prestare, o non prestare le identiche cose, o l'equivalente, laddove per rapporto alle alleanze, la eguaglianza o ineguaglianza di queste dipende secondo lui dal modo con cui i principi a vicenda si trattano. Se gli uni serbano intatta la dignità loro di fronte agli altri, o tutto al più concedono una preminenza di onore, vi ha, come abbiamo detto, alleanza eguale; in caso contrario è ineguale.

Noi conveniamo col Vattel, che la parità o disparità dei modi con cui le potenze si trattano, debba, come notammo più sopra, influire sulla eguaglianza o ineguaglianza delle alleanze che firmano, ma non possiamo sottoscrivere alla sua opinione, secondo la

quale in questo affare non ci entrerebbe per nulla la prestazione del soccorso a cui si obbligano. Laonde secondo il nostro modo di vedere, la ineguaglianza delle alleanze risulta dalla disparità del soccorso che pattuiscono le potenze, e dalla diversità del modo con cui si trattano, diversità che specialmente si manifesta allorchè a uno degli alleati si limita l' esercizio di uno o più diritti sovrani. E qui crediamo dovere avvertire, che il citato autore divide queste alleanze ineguali in due categorie; nella prima vi colloca quelle in cui l'ineguaglianza si trova da parte della nazione più forte; mentre la seconda abbraccia quelle, dove la detta ineguaglianza è dalla parte della potenza più debole. Nella prima, se non si conferisce alcun diritto al più forte sul debole, gli si dà però una superiorità rapporto agli onori, e alla considerazione con cui viene trattato.

Questo caso si verifica, quando un sovrano potente, volendo affezionarsi un principe più debole, e interessarlo in suo favore, gli promette soccorsi in caso di bisogno assai più grandi di quelli che egli stipula per sè, ma nello stesso tempo si arroga una dignità su lui, e in questa morale superiorità consiste, secondo il citato autore, appunto l' ineguaglianza delle alleanze. Parlando poscia di quelle, nelle quali l' ineguaglianza in discorso si trova dalla parte della nazione più debole dice, che esse hanno luogo, quando a questa s' impongono pesi più gravi. Sottomettendosi essa a questi, viene con ciò a riconoscere la superiorità del suo alleato. Queste condizioni più gravi vengono per l' ordinario imposte dal vincitore al vinto, ovvero sono la conseguenza delle strettezze in cui si trova uno stato debole, strettezze che l' obbligano a cercare la protezione di chi è più forte, onde in questo modo provvedere ai suoi bisogni; con che riconosce la sua inferiorità e deprime non poco la sua dignità.

Queste alleanze ineguali possono essere di tale natura, da non offendere la sovranità di un popolo, e possono talvolta altresì importare violazione alla medesima. Nel primo caso, se si considerano solo in ordine alla libertà giuridica di un popolo, che riceve una certa diminuzione da esse, diminuzione che quando più, e quando meno, ha sempre luogo nella conclusione di qualsiasi trattato, da questo lato non offrono cosa alcuna, che meriti una speciale considerazione. Ma poichè esse implicano talvolta pesi più gravi da parte del più debole, e sempre poi il riconoscimento della propria inferiorità, una nazione che deve curare con ogni

studio di serbare intatta la propria dignità non le firmerà, se non nel caso in cui vi sia indotta da urgente bisogno.

Ma quando la alleanza ineguale, porta una vera offesa alla sovranità di uno stato, se chi la stringe potrà meritare scusa, quando non ha altro mezzo per liberarsi da una totale ruina, non si potrà dire altrettanto del superbo vincitore, che impone sì vergognosa alleanza al vinto, quando speciali ragioni non militino in suo favore. Infatti osserva giustamente il citato autore « che le nazioni » si devono i medesimi soccorsi, i medesimi riguardi, la stessa » amicizia a cui sono tenuti gli uomini, che vivono nello stato » estrasociale. Laonde invece di avvilire i deboli, e di offenderli » nei più preziosi loro interessi, li rispetteranno e serberanno la » dignità e libertà loro, dato che sieno inspirate dalla virtù e non » dall'orgoglio, e in cuor loro possa più l'onestà, che un basso » interesse. Anzi questo stesso, quando è bene inteso, deve con- » sigliarle a tenere questa condotta, poichè niente consolida tanto » la potenza di un gran principe, quanto i riguardi che usa cogli » altri sovrani. A misura che i suoi portamenti sono benevoli » verso i deboli, e questi maggiormente lo stimano, e amano » una potenza che solo coi benefizî che loro comparte fa sentire » la sua superiorità, eglino si attaccano a questa come a loro so- » stegno, tanto che il monarca che si governa a questo modo, » diviene ben presto l'arbitro delle nazioni. »[1]

Noi abbiamo detto, che l'alleanza ineguale può portare offesa alla sovranità di un popolo, offesa a cui si sottomette, perchè dura necessità lo preme. Ora si domanda, se questi sia tenuto all'osservanza dei precedenti trattati, posto che l'alleanza in discorso gliene renda impossibile l'adempimento? A questa domanda rispondiamo, che non essendo alcuno tenuto all'impossibile, massime se questa impossibilità non derivò da sua colpa, egli potrà liberamente disdirli, manifestando le ragioni per cui da ora in poi li risguarda come non più esistenti. E a vedere meglio, come non si possa condannare questo suo modo di condursi si osservi, che uno dei più importanti diritti e doveri di un popolo si è appunto quello che si riferisce alla propria conservazione. Posto ciò io penso, che esso debba innanzi tutto rivolgere le sue cure a questo gran fine, avanti il quale deve piegare ogni altra obbligazione che in circostanze del tutto diverse avesse per lo innanzi contratto. Muovendo da questi principî vi sono pubbli-

[1] Op. cit., lib. II, Cap. XII, §. 178.

cisti che insegnano, che se un popolo per liberarsi da una totale rovina, può rinunziare al suo sovrano, con cui era legato da tanti rapporti giuridici, potrà fare altrettanto in ordine a quelli con cui si trova unito in forza soltanto di speciali convenzioni, che non importano mai vincoli così stretti, quali sono quelli che congiungono una nazione al suo principe.

Proseguendo la esposizione della dottrina che si riferisce alle alleanze crediamo dovere avvertire, che non si possono confondere coi trattati di soccorso, e di determinati sussidî. Allorchè uno stato conviene di dare ad un altro un determinato numero di milizie, o una certa quantità di provvisioni, senza alcuna promessa che si riferisca ad un obbligo, che prende di mira le future ostilità, un simile trattato, stando al diritto positivo, che in ciò discorda da quello razionale, come mostrerò in seguito, non rende la parte che dà i limitati soccorsi nemica della potenza avversaria guerreggiante, ma solo possono risguardarsi nemiche le milizie che fornì, dovendosi nel resto considerare come neutrale. Per la qual cosa il prestare questi soccorsi, prescindendo da ogni eventualità di guerra, non basta a fare che uno stato diventi alleato di un altro che li riceve, importando, secondo un tale diritto, le alleanze così fatto aiuto, da potersi dire, che l'alleato fa egli stesso la guerra al nemico, che risguarda come proprio, il che certamente non ha luogo nei trattati di determinati soccorsi.

Vi sono finalmente alleanze, che assumono la natura di trattati di neutralità, mercè dei quali gli stati che li contraggono si obbligano, sia tra loro, sia colle parti belligeranti, o con una di esse, di non favorire più l'una che l'altra potenza, astenendosi da ogni atto di ostilità, e mantenendo nei rapporti con esse la più rigorosa imparzialità, purchè queste alla loro volta rispettino i diritti che competono ai neutrali, diritti che i detti stati neutrali dichiaransi pronti, se la neutralità è armata e conchiusa solo fra loro, a difendere colle forze loro riunite contro chiunque volesse portarvi offesa.

Finalmente le alleanze possono essere personali, ovvero reali. Le prime risguardano direttamente il bene delle persone che le contraggono, e solo per indiretto possono riferirsi all'utile dello stato, mentre le alleanze reali prendono la loro denominazione dalle cose che in questi trattati si stipulano, senza punto considerare le persone che li firmarono, tanto che in questi vi è assai più interessato il bene della società civile, che la persona da cui viene governata. Questa divisione delle alleanze in personali e

reali è combattuta dal Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Vattel. Infatti, egli dice, che il principe firmando un trattato, può operare quale privato, prendendo di mira il suo interesse personale; ovvero intese con questa convenzione di provvedere al bene della nazione. Nel primo caso egli è manifesto, che non può aver luogo che un contratto particolare, mentre nel secondo vi è un patto internazionale. La denominazione pertanto di trattati personali non può aver luogo, dovendo l'interesse della persona venir meno in presenza di quello della nazione.

Quantunque questa osservazione ci sembri fondata, siamo tuttavia d'avviso, che si possono dare mutazioni nella interna costituzione di uno stato, o nella dinastia che lo regge, ovvero nella persona stessa del sovrano, da annullare certi trattati conchiusi da questo stato con altre potenze. Di fermo l'obbligazione proveniente dal trattato si fonda bensì sul patto, ma questo alla sua volta ha potuto almeno in parte dipendere dalle scambievoli relazioni che passavano fra le parti contraenti, relazioni che poterono avere grandemente influito a far sì che l'una prendesse impegni di fronte all'altra. Cessando pertanto queste relazioni, mercè i cambiamenti avvenuti nelle forme di uno degli stati contraenti, la convenzione che ebbe vita principalmente in vista di quelle, ci pare che debba venir meno. Laonde il Grozio dopo di aver detto in generale, che i trattati devono essere mantenuti, tosto soggiunge che vi è una eccezione a questa regola, che ha luogo quando il patto ebbe vita in vista specialmente di una certa forma di governo. Riteniamo per tanto, che sebbene la suddetta divisione non abbia un fondamento logico, epperò il più delle volte manchi l'alleanza personale di valore giuridico nei rapporti internazionali, pure in qualche caso può essere utile averla presente, onde governarci senza urtare la giustizia.

Dopo ciò proseguendo il nostro discorso avvertiremo, che mentre l'alleanza personale cessa colla morte dell'una delle parti contraenti, la reale al contrario continua ad aver vigore finchè dura lo stato, a cui direttamente e principalmente si riferisce. Le differenze che abbiamo notato più sopra esistere fra l'una e l'altra di queste alleanze vi dicono di per sè, quanto importi il non confonderle. Epperò la diplomazia ha introdotto la lodevole costumanza di distinguere accuratamente le une dalle altre, onde così evitare il pericolo di contrasti, che possono terminare in guerre micidiali colla diversa interpretazione ed esecuzione di quanto prescri-

vono. Che se ciò nonostante insorgesse qualche dubbio intorno a questo argomento, il Vattel dà alcune regole, onde distinguere l'alleanza personale dalla reale. Egli adunque insegna, doversi considerare la natura delle cose intorno a cui versano questi trattati, e le espressioni usate nella redazione dei medesimi, potendo bene spesso da queste considerazioni trarsi un criterio abbastanza sicuro, per dissipare gl'insorti dubbî.

E qui si osservi, che dal vedere che i principi contraenti queste alleanze vi sono espressamente nominati, non è lecito subito inferirne che sono personali, poichè, come osserva il Grozio, spesso una persona è indicata nelle convenzioni, non perchè il patto è personale, ma affinchè chiaramente risulti con chi vengono stipulate. Che se la alleanza si contrae con una repubblica, essa è di sua natura reale, poichè si rapporta essenzialmente al corpo dello stato, che contratta pel mezzo del suo capo che lo rappresenta. Epperò, dato pure che essa cangiasse forma di governo, l'alleanza persevererebbe ad aver vita, essendo la forma di governo qualche cosa di accidentale in una comunanza politica, che non muta punto la sua natura col mutarsi della sua forma relativa al reggimento. I trattati perpetui, o fatti per un tempo determinato, sono di loro natura reali, non dipendendo la loro durata dalla vita di chi li conchiuse. Così pure, se il principe che firma un'alleanza, dichiara che questa è obbligatoria anche pei suoi successori, evidentemente questa alleanza continua anche dopo la morte di lui. E tale sarà pure nel caso che di essa si dica espressamente essersi stipulata pel bene dello stato. Che se tali parole non vi si leggessero, ma dal contesto del trattato risultasse ciò manifestamente, l'alleanza dovrà collocarsi nella classe delle reali. Noi non daremo una più lunga esposizione di queste regole, potendo bastare all'uopo quelle che abbiamo riferite.

Articolo IX.

Importanza e fondamenti delle alleanze, e quali obbligazioni derivino da esse.

Se le società civili e i principi che le reggono, fossero osservatori gelosi della giustizia, se nelle controversie che possono insorgere tra stato e stato, si mostrassero più amanti delle vie pacifiche per comporle e terminarle, che della forza delle armi,

quasi che inutili diverrebbero le alleanze, poichè nessuna potenza in questa ipotesi potrebbe nutrire fondato timore di venire aggredita, o come che sia offesa nei suoi diritti da un'altra. Per la qual cosa non vi sarebbe bisogno di associarsi la forza di un'altra nazione per la difesa dei proprî interessi, che nella nostra ipotesi non correrebbero alcun pericolo di venire danneggiati dall'altrui prepotenza. Ma poichè una lunga e dolorosa esperienza ha dimostrato, che non si può gran fatto contare sulle obbligazioni naturali dei corpi politici, nè sui doveri reciproci che l'umanità loro prescrive, « i prudenti reggitori degli stati cercano coi » trattati di procurarsi quegli aiuti e vantaggi, che la legge na- » turale assicurerebbe loro, se i perniciosi consigli di una falsa » politica non la rendessero inefficace. »[1]

Aggiungeremo a questa assennata osservazione del Vattel un'altra considerazione, la quale è la seguente: che gli uomini cioè fanno assai più conto dei doveri, che eglino stessi solennemente si impongono, che di quelli taciti e secreti, che nel santuario della coscienza prescrive loro la legge.

Dopo ciò sarà facile rilevare quale e quanta sia l'importanza delle alleanze sotto vista politica. Che se noi consultiamo la storia, questa maestra della vita riconferma la verità dell'esposta dottrina, mostrandoci essa essere assai volte accaduto, che gli stati poterono sottrarsi alla rovina, che un prepotente nemico avea loro giurata, in forza soltanto delle alleanze.

Che se noi vogliamo investigare il fondamento giuridico, sul quale si appoggia la loro legittimità, troveremo non potere essere che questo, che colui cioè che è autorizzato a fare una guerra giusta, ha il diritto di usare dei mezzi necessarî e convenienti per condurla a buon termine. Ora egli è manifesto, che fra questi mezzi si comprendono le alleanze, offerendo queste possenti aiuti per vincere il nemico e ridurlo al dovere. E poichè ciascuna potenza può prestarsi alla tutela del diritto e al trionfo della giustizia, che è l'interesse permanente di tutte le comunanze politiche; o come la ebbe a chiamare un grande uomo di stato inglese, *la grande e perpetua politica di ogni società civile*, di quì procede, che ogniqualvolta una nazione viene richiesta di aiuto da un'altra, per combattere un nemico ostinato nella sua ingiustizia, quella può sposare la causa di questa, e fare quindi la guerra in comune.

[1] Vattel. Op. cit., lib. II, Cap. XII.

E sarebbe pure glorioso e utile a un tempo, che gli stati in luogo di lasciarsi dominare da un freddo egoismo nei loro rapporti con altri stati, si mostrassero apertamente quali difensori nati della giustizia internazionale, poichè in questo amore pel trionfo di essa, troverebbero le passioni di alcuni principi ambiziosi un possente freno a non offendere i diritti dei popoli, ben veggendo, che se osassero attentarvi si troverebbero subito di fronte un nemico così possente, che con tutta facilità potrebbe fare costare loro cara la voglia d'ingrandirsi a spese degli altri. Venendo per tale modo meglio rassicurata la pace, non è da dire quanto ne profitterebbe l'umana famiglia, tanto sotto vista materiale che morale.

Dopo ciò vediamo partitamente le obbligazioni che da esse derivano. Diciamo adunque, che posto che siano state legittimamente contratte, le potenze che si sono confederate hanno il dovere giuridico non solo di prestare quelle cose che vennero in esse fissate, ma di prestarle nel modo e nel tempo convenuti. E la fedeltà nell'adempiere quanto prescrivono questi trattati, dovrà camminare di pari passo colla somma rilevanza e santità dei medesimi, riposando su di essi la pace e il ben essere delle civili società, che sarebbero di continuo travagliate da rappresaglie e dalla guerra, quando si fallisse la fede data. Notisi però a questo proposito, che essi non divengono obbligatorî, se non si verificano le condizioni che vennero in essi stabilite per la piena loro attuazione. Queste condizioni sogliono costituire il caso di alleanza. Parlando di esso il nostro Baroli insegna, « che viene determinato » non solo dalla stipulazione espressa del trattato, ma eziandio » dalle sue tacite condizioni, quali sarebbero quelle di non portare » pregiudizio ai diritti convenzionali e anteriori di un terzo, o che » il soccorso promesso non deve impedire di soddisfare ai proprî » bisogni. »[1]

E perderanno ogni forza nel caso altresì, che quanto venne in queste fissato, contrariasse alla giustizia, niuno dovendo e potendo fare quanto a questa si oppone. E poichè molte volte mancano i mezzi per giudicare con cognizione di causa della giustizia della guerra, che è per muovere il nostro alleato, così in questa ipotesi, secondo una massima giuridica, devesi presumere che sia dalla parte del diritto. Laonde la potenza alleata dovrà considerarsi in questo caso di buona fede; e noi saremo tenuti a prestarle il patteggiato soccorso, massime se in forza di certi indizî

[1] *Diritto Pub. Esterno.* Vol. VI, pag. 150.

che sono a nostra cognizione, o mediante le prove che ci comunicò risulti, non potersi ritenere come ingiusta la sua condotta. E poichè chiunque dà vita a un atto giuridico, si deve ritenere sottoporsi alle conseguenze legittime derivanti dal medesimo, così quello stato che contrae un'alleanza di guerra con un altro stato, per combattere una terza potenza, porge a questa la facoltà di risguardarlo quale nemico, contro cui può far valere tutti quei diritti, che conferisce la guerra contro le persone e i beni del medesimo, diritti che lo stato alleato potrà alla sua volta far valere contro di essa. In somma da queste alleanze procedono nuovi diritti e doveri, i primi dei quali possiamo far valere altresì colla forza, mentre dovremo mostrarci rispettosi osservatori dei secondi. Ma di ciò ragioneremo più a lungo, parlando della guerra.

Articolo X.

Di alcune questioni che possono sorgere dalla moltiplicità delle alleanze.

Discorrendo dei trattati abbiamo detto, che uno stato ne può contrarre diversi, purchè sieno questi del medesimo genere. In effetto se i posteriori si opponessero ai primi, quelli sarebbero nulli, come abbiamo dimostrato altrove, essendosi privato di per sè della facoltà di contrarli, una volta che firmò questi. Che se avvenisse, che il secondo trattato è in qualche parte soltanto in opposizione al più antico, in questa parte nella quale vi contraddice, abbiamo di già notato, che non avrebbe valore per la stessa ragione, che abbiamo addotta più sopra, nel caso di conflitto fra due trattati che furono firmati in tempi diversi. E questo nella ipotesi che i detti trattati si riferiscano a più nazioni, poichè se essi fossero stati conchiusi con un medesimo stato, la cosa correrebbe diversamente, dovendosi ritenere in questa supposizione, che col più recente abbiasi voluto almeno implicitamente abrogare l'antico, se a questo si oppone per intiero, oppure in parte solo derogarvi, se parziale ne è il contrasto. Quanto abbiamo detto in ordine ai trattati, vale altresì per le alleanze, che in fine dei conti altro non sono che convenzioni. E poichè la moltiplicità loro può dare luogo a varie questioni, così crediamo dovere brevemente parlare almeno delle principali.

Diciamo adunque potere succedere, che una nazione abbia contratto diverse alleanze di guerra con altri stati, e che nonostante tutto il suo buon volere, non possa soddisfare agli impegni che si assunse. E in vero se si fosse obbligata di assistere con tutte le sue forze due o più potenze, se queste venissero contemporaneamente assalite dal nemico, oppure ella stessa si trovasse ad un tratto aggredita, è manifesto che non potrebbe in tale stato di cose adempiere i suoi doveri. Come si dovrà governare adunque in queste circostanze? A questa domanda rispondiamo, doversi conoscere innanzi tutto le date che portano i trattati, poichè se gli uni fossero più antichi, e gli altri più recenti, in questo caso gli ultimi dovrebbero cedere avanti i primi, poichè non potevano venire conchiusi che sotto la condizione, che non vengano lesi i doveri provenienti da quelli più antichi. Epperò verificatasi questa condizione cessano di aver valore. Che se con aperta malafede, l'alleanza più antica fosse stata tenuta segreta all'alleato più recente, questi ha il diritto di venire indennizzato pel mancatogli soccorso, che l'altro non gli può prestare, stretto come è da un più antico dovere, oppure di sciogliere il trattato, se così gli aggrada. Vi è però un caso, in cui un'alleanza più recente va preferita alla più antica, e questo ha luogo, quando il vecchio alleato che io dovrei soccorrere, si fosse impegnato in una guerra manifestamente ingiusta, poichè in questa supposizione, non essendo tenuto a cooperare all'ingiustizia, non avrei verso lui alcun dovere di soccorrerlo, epperò dovrei mettere le mie forze a disposizione dell'altro, che ne acquistò il diritto per la prava condotta del primo.

Che se tali trattati fossero stati firmati in uno stesso tempo, allora converrebbe dividere in due le proprie forze, portando all'una e all'altra delle minacciate potenze un eguale soccorso, essendo pari il diritto che hanno al medesimo. E questo nella ipotesi che non sieno in guerra fra loro, ma con altri stati, poichè quando si trattasse che uno de' miei alleati combatte l'altro, non sarei tenuto a soccorrere nessuno dei due, sì perchè l'uno non ha diritto di essere preferito all'altro, come pure per quest'altra ragione, che quando mi governassi altrimenti, l'alleanza sarebbe portata all'assurdo, conciossiachè dovrei una parte del mio esercito mettere sotto una bandiera, e l'altra sotto una bandiera opposta, tanto che due forze eguali in due campi nemici collocate, verrebbero ad elidersi, e quindi inutilmente verrei a spargere il sangue dei miei soldati. Oltredichè sarei causa di una vera guerra

cittadina, che i fratelli combattessero i fratelli, enormità che non mi può venire imposta nè esplicitamente, nè implicitamente da nessun trattato, essendo ciò manifestamente ingiusto, e funesto per la conservazione e prosperità dello stato, a cui devo consecrare le principali mie cure.

Che se nello stesso tempo dei miei alleati, io pure fossi assalito in modo, da avere bisogno di tutte le mie forze per respingere l'ingiusto aggressore, e tutelare gl'interessi dei miei cittadini, allora verrebbe meno ogni mia obbligazione di soccorrere quelli, dovendosi in ogni trattato sottintendere la condizione, che io sarò tenuto a prestare il soccorso, dato che non abbia contemporaneamente nemici da combattere, e contro cui difendermi. Che se questi fossero così deboli, che bastasse una sola parte del mio esercito contro di loro, l'altra parte dovrei mettere a disposizione degli alleati. Si osservi ancora, che se nello adempimento di quanto prescrivono i patti s'incontra una fisica, o morale impossibilità, cessa ogni dovere che proviene da essi, non essendo tenuto a surrogare un'obbligazione ad un'altra divenuta impossibile, quando ciò non siasi espressamente patteggiato.

Parliamo per ultimo di un altro caso, che può aver luogo trattandosi di alleanze personali, caso di cui noi tanto più volentieri ci occupiamo, essendochè poteva porgere pretesti a questioni ed anche a guerre, atteso le speciali circostanze in cui si trovava, e forse ancora si trova in parte l'Italia. Noi abbiamo detto, toccando delle alleanze personali, che queste risguardano l'interesse del principe e della sua famiglia, anzi che quello dello stato. Ora si domanda, se questa alleanza sussiste col re e colla famiglia reale, posto che mediante una rivoluzione abbiano perduto il trono? Il Vattel dopo di aver notato, che sarebbe assurdo asserire, che essa cessasse al momento del maggior bisogno, e precisamente quando si verifica il caso che vi diede vita, subito dopo soggiunge: chi avrà la facoltà di giudicare se un principe fu spogliato del trono legittimamente, oppure no?

Noi abbiamo più volte mostrato, che una nazione con ciò stesso che è indipendente, non riconosce alcun giudice su di questa terra, avanti il quale possa essere chiamata a render ragione del suo operato. Dato adunque, che la maggioranza del consorzio politico lo dichiari decaduto dal diritto di regnare, se ella fu mossa a ciò da gravi motivi, se giuste erano le sue lamentanze contro di lui, che ne trascurava i più vitali inte

ressi, e ne offendeva i diritti, se le ripetute pacifiche dimostranze per richiamarlo al dovere riuscirono inutili, in questo caso essa operò giustamente, nè altri potrà lamentarsene. Ciò posto vedesi subito, che l'alleato del principe deposto, non ha alcuna obbligazione di assisterlo a ricuperare il sovrano potere, quando non voglia divenire ingiusto contro una società civile, che non fece che usare di un suo diritto. Laonde l'Inghilterra dichiarò la guerra a Luigi XIV, perchè questi prese a difendere gl' interessi di Giacomo II, che era stato deposto con tutte le forme legali dalla nazione. Si potrebbe altresì più radicalmente rispondere alla proposta domanda osservando, che questa alleanza personale non può vestire il carattere di un trattato internazionale, altro non essendo che un contratto privato. Non potendo quindi esso essere fonte di dovere tra i principi che lo contrassero, come rappresentanti delle rispettive loro nazioni, nè l' uno ha il diritto di chiedere, nè l' altro ha l'obbligazione di prestare il soccorso, che a torto si sono promessi.

Consideriamo ora la questione sotto un altro punto di vista. Può avvenire benissimo, che la rivoluzione sia stata tale, da lasciare dopo di sè un fondato dubbio, che la deposizione del principe non siasi fatta conforme a giustizia, e che la civile società non abbia potuto liberamente pronunziarsi su questo gravissimo argomento. Data questa ipotesi, insegna il Vattel, potersi difendere dall'alleato il sovrano, che una parte solo del paese probabilmente ripudia. Di fermo, così egli prosegue, il partito che lo cacciò pretende di avere il diritto a sostegno della sua condotta, e questo diritto invocano alla loro volta l'infelice principe, gli alleati di lui ed il partito che all'interno lo difende, e poichè nè quello, nè questi riconoscono alcun giudice che possa loro imporre la sua sentenza, altro partito non resta che quello delle armi per terminare questa controversia.

Se non che contro questa soluzione insorge il Pinheiro-Ferreira dicendo, che in questo caso la nazione essendo divisa in due partiti per modo, che nessuno di loro può dire con verità e certezza di rappresentarla, in questa ipotesi essa più non esiste; non vi ha quindi volontà nazionale, non governo che possa chiamarsi legittimo, ed avere diritto di chiedere il soccorso straniero in suo appoggio. Ma poichè l'umanità, e i nostri stessi interessi ben intesi, ci vietano di rimaner per lungo tempo impassibili spettatori di di tutti gli orrori che trascina seco la guerra civile, egli propone

in luogo dell'intervento mediante l'uso della forza, che condanna come quello che importa non solamente farsi giudice in una causa di cui noi siamo incompetenti, ma ben anche il costringere che l'uno dei due partiti abbracci quanto noi crediamo più giusto, e che pure non abbiamo diritto, in luogo dell'intervento, io dicevo mediante l'uso della forza, egli propone la mediazione, come quella che non si erige in giudice della contesa, ma solo si adopera per indurre le parti contendenti prima colla persuasione, e riuscita vana questa, altresì colle armi, a trovare tra loro un modo conveniente per terminare equamente la loro controversia, eleggendo per esempio uno o più arbitri di comune accordo, a cui debbano rimettere la decisione della medesima. Forse questo modo di condursi, quando ferve la guerra civile, va preferito a quello suggerito e propugnato dal Vattel, essendo meno urtante e più conforme al rispetto che dobbiamo portare ai diritti degli altri; molto più che su di un tale trattato di alleanza personale può difficilmente fondarsi un diritto per intervenire a favore di un partito con pregiudizio e danno dell'altro, non avendo in via ordinaria un tale trattato un valore giuridico internazionale, conformemente abbiamo osservato più sopra.

Articolo XI.

Dell'interpretazione dei trattati e delle alleanze.

Spesso insorgono dubbî circa i diritti e doveri che provengono dai trattati, dubbî che si riferiscono per una parte ad una maggiore estensione di quelli, e per l'altra parte ad una soverchia diminuzione di questi. Affinchè pertanto da questa diversa interpretazione dei medesimi, non insorgano discrepanze, che turbino il buon accordo fra i differenti stati, discrepanze che possono talvolta condurre seco la guerra, i giuristi discutono ed espongono le regole secondo le quali devono essere intesi, affinchè coltone il vero significato, cessi ogni dissidio fra le potenze che li hanno firmati. Diciamo adunque, che posto che sorga una qualche difficoltà intorno alla intelligenza dei medesimi, devesi ricorrere all'uso di parlare proprio del tempo in cui furono scritti, ponendo mente al valore che a quest'epoca aveano le parole, preferendo sempre il senso proprio e letterale, all'improprio e figurato, quando buone ragioni non dimandino il contrario. In effetto le lingue vive e più

late vanno soggette a non piccole modificazioni, tanto che volendo intendere veramente quale fosse la mente di chi conchiuse i trattati, fa d'uopo conoscere quale era il valore delle parole, quando quelli vennero dettati. Ed essendo questi della massima importanza pel prosperare degli stati, è da credere che abbiano voluto usare termini proprî anzichè traslati, avendo quelli su questi una notevole superiorità in ordine alla nettezza e precisione del significato, nettezza e precisione che servono ad evitare la diversità delle interpretazioni. Laonde insegnava il Grozio a questo riguardo, che « se non vi ha alcuna congettura che persuada a dover dare alle « parole un altro significato, esse devono essere intese nel senso « che di loro è proprio, non secondo la grammatica, attaccandosi « alla loro origine, ma giusta l'uso del popolo, che è l'*arbitro*, « il *maestro* e il *regolatore* del linguaggio. » [1]

Anche i luoghi paralleli, ossia quelli in cui si tratta di uno stesso argomento, o di uno consimile, possono giovare non poco alla retta interpretazione dei patti. Il consultare il contesto, riscontrando i passi antecedenti con quelli che seguono, come pure l'avere presente ognora alla mente quale fu il fine principale pel quale si contrassero le alleanze e i trattati, contribuirà molto a togliere ogni difficoltà, che potesse nascere rapporto al cogliere il genuino senso delle convenzioni che furono stipulate. Dato quindi, che una nazione abbia conchiuso con un'altra un'alleanza, promettendo a questa di non fare la guerra, senza renderla di ciò prima consapevole, se venisse improvvisamente aggredita, avrebbe diritto di opporsi alla invasione, ancor prima di avere avvertito l'altra parte, poichè tale cosa non si oppone al fine del trattato, ed è voluta dal contesto e dal valore delle parole *fare la guerra*, importando quello e queste non doversi estendere al caso di una legittima difesa. Oltre di che il concetto stesso e la natura dello stato, che contrasse l'alleanza domandano, che innanzi tutto esso debba provvedere alla sua conservazione e indipendenza, doveri ai quali non poteva rinunziare alla conclusione del trattato, per modo che tale condizione devesi sottintendere, posto pure che non sia stata espressa.

Parlando noi in generale dei trattati, se in questi occorrono termini tecnici, come di spesso succede, si devono interpretare secondo la definizione che ne danno i maestri dell'arte, o della scienza a cui quei termini appartengono. Occorrendo parole che

[1] Del *Dir. della guerra*, ec. L. II, C. XVI, § II.

hanno un moltiplice significato, si scelga quello che più si addice alla materia di cui si tratta, dovendosi presupporre, che chi fece uso delle medesime, le abbia adoperate nel senso che meglio conviene all'argomento che voleva esporre. Che se esse si riscontrassero più volte nel medesimo trattato, non si deve già credere doversi sempre prendere nella stessa significazione, dovendo anzi questa variare, a seconda della diversa natura dell'oggetto, che sono nei diversi luoghi destinate ad esprimere. Ogni interpretazione che menasse all'assurdo, oppure ad una conclusione che è contraria al fine per cui fu firmato il trattato, devesi rigettare, non essendo presumibile, che le potenze sieno così prive di senno da volere l'assurdo, od abbiano così poca mente, da voler raggiungere un fine con disposizioni che lo combattono. Che i termini oscuri debbano interpretarsi in modo da armonizzare coi più chiari, la è cosa così evidente, che non ha bisogno di esposizione più lunga. Che se il trattato portasse, non potersi fare la guerra alle nazioni alleate, non si devono annoverare tra queste quelle che divennero tali solamente mediante patti posteriori, non potendosi ammettere, che il primitivo trattato potesse prendere di mira anche queste ultime, che era impossibile a prevedersi quali sarebbero.

E qui si avverta, che nelle alleanze, come in qualsivoglia patto, allorchè una clausola è suscettiva di un doppio senso, devesi scegliere quello che riesce meno gravoso. Laonde diceva il citato autore, che quando una proposizione presenta un senso ambiguo, e si trova in un trattato di pace, si scelga quella interpretazione che torna contraria a chi ne dettò le condizioni, dovendo costui incolpare se stesso, se non si espresse più chiaramente, mentre l'altra parte avea diritto d'interpretare le parole che aveano più sensi nel modo che le tornava più utile.[1] Che se venne stabilito di dare un oggetto così in generale, senza specificarne la natura sua peculiare, non si potrà pretendere che sia perfetto, ma basterà che sia fornito di qualità ordinarie, come appunto in casi consimili viene stabilito in materia civile, dietro le disposizioni del diritto romano. Quello che si deduce quale conseguenza necessaria dai termini precisi, con cui venne assunto un obbligo, devesi ritenere come implicitamente contenuto nel patto che si firmò. Un trattato si applica per via di analogia ai nuovi rapporti che fossero per nascere, dato che questi rapporti, come insegna

[1] Opera citata, Lib. III, Cap. XX.

l'Heffter, sieno perfettamente identici. Questo principio però ammette un' eccezione, tanto pel caso in cui questi rapporti essendosi mutati, il patto avesse perduto il suo valore, come nella ipotesi in cui le parti contraenti avessero preso di mira esclusivamente questi rapporti precedentemente stabiliti.

Abbiamo altre volte osservato, che nelle alleanze, come in qualsivoglia convenzione, vi possono essere non solo condizioni espresse, ma ancora tacite. Aggiungeremo adesso, che queste esercitano come le espresse una grande influenza sulla retta intelligenza delle medesime, e sui diritti che ne derivano. Queste condizioni tacite sogliono procedere tanto dai principî del diritto, che dalla natura e dal fine delle alleanze. In effetto io non potrò, nè dovrò soccorrere l' alleato, che s' impegna in una guerra ingiusta, non potendo cooperare secondo i dettami della legge giuridica alla violazione dei diritti altrui, tutto che nell' alleanza non si faccia cenno di questa condizione, anzi si dica in termini assoluti, che l' alleato ha l' obbligazione di soccorrere l' alleato, essendo sempre sottintesa la condizione, che la guerra sia giusta. Parimente in un' alleanza difensiva, sarebbe tacita la condizione, che l' una delle potenze alleate, che deve all' altra prestare il soccorso, non sia contemporaneamente ella stessa aggredita in modo, da dovere impiegare tutte le sue forze per respingere il nemico, poichè in questo caso essendovi la giuridica impossibilità di mantenere la promessa, cessa con ciò il dovere.

A proposito di queste alleanze difensive diremo col sig. Wheaton, che la regola da seguirsi nella interpretazione di esse deve essere la seguente: che cioè ogni pregiudizio che dà all' alleato una giusta causa per muovere la guerra, conferisce a questo il diritto di venire soccorso dall' altro alleato. Che se l' alleato che reclama il soccorso contro la potenza che invade il suo territorio, avesse dato a questa colla sua condotta un giusto motivo di guerra, l' altro alleato non ha alcun dovere di prestarlo, non potendosi questa guerra ritenere difensiva in ordine al suo principio. Finalmente osserveremo, che le sole parti interessate, o l' arbitro che avessero eletto, possono dare ai trattati pubblici una interpretazione, la quale obblighi chi vi è interessato a doverla ammettere, impiegando, se ve ne è bisogno, altresì la forza per indurlo ad accettarla.

CAPO TERZO

DEI MEZZI DI ASSICURARE L'ESECUZIONE DEI TRATTATI.

Articolo I.

Brevi cenni sui trattati accessorî in generale, e sul pegno e sulla ipoteca in particolare.

La fedele e completa esecuzione di quanto fu fissato nei trattati, è un affare della massima importanza pel bene delle civili società, che li hanno conchiusi, ed una condizione indispensabile, per conservare tra esse la pace e la buona armonia. Se non che tale e tanta è bene spesso la tristizia degli uomini, che non rifuggono da ogni pretesto, per frivolo che sia, nè da ogni arte, sebbene fraudolenta, per sottrarsi alle obbligazioni che loro sono imposte da quelli. Per la qual cosa non deve fare meraviglia, se le potenze che li firmarono, ammaestrate da una dolorosa esperienza, hanno cercato ogni mezzo onesto, onde assicurarsi la fedele osservanza di quanto veniva in essi stabilito. Fra questi mezzi devono appunto annoverarsi i trattati accessorî, pei quali intendiamo quei patti, che non possono sussistere da sè, ma che si riferiscono ad uno principale, di cui tendono a garantire la fedele esecuzione.

Appunto perchè sono accessorî, venendo a cessare per qualsiasi motivo il trattato principale, ed essi pure non hanno più vita. Nella stipulazione di essi v'interviene sovente una terza potenza, la quale a meglio rassicurare gli animi, guarentisce e si fa mallevadrice del pieno adempimento delle fatte promesse. Ma oltre questo mezzo, ne sogliono usare un altro per raggiungere un tal fine, e questo è la cauzione. Gli oggetti che essa può prendere di mira sono di due sorta, le cose cioè, e le persone private, le quali sono quindi diverse da quella che si è obbligata. Se la cauzione ha luogo mediante le cose, allora si dà pegno o ipoteca; se mediante le persone private, abbiamo allora gli ostaggi. Osserva il nostro Baroli, che alcuni degli indicati mezzi usati per assicurare l'esatto adempimento di quanto fu promesso sono proprî delle nazioni, come sono gli ostaggi e la garanzia, tanto che solo

nella nostra disciplina si può ragionare di essi, mentre altri, come il pegno e l'ipoteca, sono comuni agli stati e alle persone fisiche. Di qui procede, che di questi se ne discorra altresì nel diritto naturale privato.

Nulla diremo del giuramento, che se un tempo si prestava in appoggio dei patti, onde renderli vie più solenni e sacri, oggi però non suole più usarsi. Nè si costuma più, come accadeva ai tempi del feudalismo, che distinti e potenti signori entrino mallevadori degli obblighi che il loro principe assume, promettendo di voltare contro di lui le loro armi, una volta che fallisse la data fede; nè si trovano più in vigore certe pene convenzionali, che incorreva il violatore della data parola.

Limiteremo quindi il nostro discorso a fare alcuni cenni sul pegno e sulla ipoteca, per di poi ragionare degli ostaggi e della garanzia. Cominciando dal pegno diremo, che esso ha luogo quando per assicurare l'esatto adempimento dei trattati, una nazione consegna ad un'altra beni mobili di gran valore, onde così rassicurarla che non verrà meno agli impegni con lei contratti, come fece la Polonia che diede alla Prussia una corona e gioie di gran valore. Che se in luogo di beni mobili, consegnasse una città o provincia, da occuparsi a tempo, in questo caso ha luogo l'ipoteca, che non bisogna confondere con quella di cui si parla nel diritto privato, essendovi non poca differenza tra quella che offre un cittadino a garanzia del debito che ha contratto con un altro cittadino, e quella che dirò di diritto pubblico, la quale ha luogo, come ho accennato più sopra, quando uno stato per assicurare un altro stato che adempirà lealmente le obbligazioni contratte, consegna a questo una fortezza, o una provincia da occuparsi a tempo.

La prima differisce dalla seconda primieramente in ordine alla forma, poichè mentre questa viene costituita mediante un trattato, quella al contrario si effettua colla iscrizione nei registri ipotecarî. Differiscono ben anche rapporto alla sostanza, potendo l'ipoteca pubblica andare unita talvolta, come meglio vedremo quanto prima, al diritto di esercitare la sovranità territoriale, mentre la seconda si limita al semplice possesso della cosa. Ma sia che si tratti di pegno, o di ipoteca, se dal debitore è concesso al creditore il diritto di usare della cosa oppignorata od ipotecata, allora si dà il patto di *anticresi*. Senza esso, la nazione oppignorataria non ha diritto di usare della cosa data in pegno, ma solo di custodirla a garanzia del suo credito.

Trattandosi d'ipoteca, che si rapporta ad una città o provincia, che per lo più altro non è che l'occupazione di esse, avendo di per sè una grande efficacia per indurre all'esatto adempimento degli impegni assunti, essa perdura finchè siasi soddisfatto a quanto è dovuto. Si noti però, che in forza di questa occupazione, la potenza che ha una tale garanzia non può farvi alcuna mutazione, nè profittarne, opponendosi a ciò la natura che è propria della ipoteca. Nè tampoco le sarà lecito usurpare il governo della città o provincia, quando espressamente non le sia stato ciò concesso dal sovrano. Ed anche nel caso che abbia ottenuta una tale facoltà, sarà però sempre tenuta a governarla, per quanto può, secondo le leggi del suo primitivo sovrano. Ma se non può usurparsi alcun diritto di sovranità, senza esservi a ciò espressamente autorizzata, potrà nullameno prendere quelle disposizioni, che sono domandate dalla sicurezza dei suoi diritti.

Ma sia che abbia avuto luogo il pegno o l'ipoteca, lo stato oppignoratario deve conservare con tutta diligenza la cosa che tiene in pegno od ipoteca, tanto che se questa peggiorasse, o perisse per sua colpa, è risponsabile del danno avvenuto. E qui si noti, che appena chi ha dato il pegno o l'ipoteca, ha soddisfatto alle sue promesse, lo stato oppignoratario ha il dovere di restituire la cosa nello stato medesimo in cui la ricevette. Del pegno in particolare dirò; che se al tempo fissato non si fossero adempiuti gli impegni presi, il creditore può ritenersi definitivamente la cosa, dando il di più che superasse il suo credito a chi prima la possedeva, potendo altresì ritenere in conto di credito il danno, a cui fosse andato incontro per la fallita fede. Che se durante il tempo che avea nelle sue mani il pegno, lo stato che aveva verso lui il debito, ne avesse creato un secondo, ed anche per questo fosse scorso il termine fissato pel pagamento, potrà, secondo il Baroli, ritenersi il pegno, dato pure che avesse pagato il debito primitivo, perciocchè al creditore compete naturalmente l'ipoteca sui beni del debitore. Potendo quindi legittimamente occuparli, non vediamo ragione per cui gli si possa vietare di farlo rapporto a quelli che già tiene nelle sue mani.

Il Bluntschli è di parere che debba aver luogo altrettanto rapporto alla ipoteca dicendo: « che se non si può più prevedere » l'esecuzione del trattato, il diritto di occupare provvisoriamente » il territorio si trasforma in sovranità definitiva. » La quale opinione non so come si possa conciliare coi diritti che hanno i cit-

tadini rapporto alla persona da cui vogliono essere governati. Osserverò per ultimo, che trattandosi d'ipoteca nella nostra scienza, non si può prendere questa parola se non nel senso che le abbiamo dato più sopra, non potendo mai prendere di mira la proprietà fondiaria dei cittadini, di cui non può disporre il governo. Tutto al più potrebbe estendersi ai beni immobili dello stato, o ad alcune determinate rendite del medesimo, come di preferenza si usa ai nostri giorni, quando si tratta specialmente d'imprestiti. E appunto perchè non sono molto in uso in oggi le ipoteche, noi non ci occuperemo di vantaggio di esse, onde potere trattare con maggiore estensione la dottrina relativa agli ostaggi e alla guarenzia, molto più che sul pegno e sulla ipoteca si ragiona a lungo nelle altre discipline giuridiche, mentre il discorrere degli ostaggi e della guarenzia è tale dottrina, che appartiene esclusivamente alla nostra scienza.

Articolo II.

Gli ostaggi.

Abbiamo detto più sopra, che a sicurezza degl' impegni assunti dai principi, questi talvolta danno degli ostaggi. « Di così fatta » consuetudine, dice il Wheaton, il più recente e il più notevole » esempio avvenne nella pace di Aquisgrana del 1784, allorchè » la restituzione del Capo Brettone nell' America del Nord, dalla » Gran Brettagna alla Francia, fu mallevata con molti Pari in- » glesi, come ostaggi inviati a Parigi. » Da questo esempio e dal fine stesso per cui si danno gli ostaggi si rileva, che questi debbono appartenere alla classe dei cittadini più distinti, poichè altrimenti non sarebbero un mezzo efficace per garantire l'adempimento di quanto fu pattuito. E poichè sono uomini, e uomini, che primeggiano fra i loro eguali, perciò possiedono il diritto umano sussistente, che suole chiamarsi anche diritto di personalità, diritto che di sua natura è inalienabile. In forza di questo diritto eglino non possono servire di cauzione se non con quella parte di libertà giuridica esterna, che è conciliabile colla dignità di persona. Per la qual cosa chi riceve l' ostaggio, se può limitare la esterna libertà di costui, non potrà però mai disporre della sua vita, a cui dopo Dio, non ha diritto che la patria, ed anche questa solo quando si

trova in certe circostanze, in cui correndo pericolo la sua sicurezza, queste circostanze l'autorizzano a domandare ai suoi figli i più gravi sacrifizî di danaro e di sangue.

Posto questo principio ne segue, che a più forte ragione potrà, allorchè il bene della medesima lo domanda, scegliere quelli fra i cittadini che crede i più idonei all'ufficio di ostaggi, qualunque sia l'età, il sesso e il grado che occupano, nè questi potranno a ciò rifiutarsi, poichè ciascuno, anche col sacrificio di quanto ha di più caro deve, secondo il bisogno, cooperare al promovimento degli interessi sociali. Le ragioni sulle quali si fonda il dovere di prestarsi a divenire ostaggi mostrano, che i forestieri che dimorassero temporaneamente nello stato, non sono a ciò tenuti, poichè, come osserva il nostro Baroli, eglino sono sottoposti unicamente alle leggi negative del paese in cui dimorano. Che se talvolta devono obbedienza altresì alle positive, questo non avviene se non nel caso, che siano state preventivamente pubblicate, e quindi abbiano potuto a tempo debito i forestieri aver notizia dei pesi a cui dovrebbero sottostare, mettendo piede sul territorio di un altro stato, il che è contrario alla nostra supposizione.

Questa dottrina sugli ostaggi è fieramente combattuta dal Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens; ma le ragioni che adduce non ci sembrano così forti da dovere mutare opinione. Infatti egli dice, che non si può trarre profitto dagli ostaggi per la garanzia dei trattati, che divenendo ingiusti e barbari contro di loro, nel caso che il principe che li ha dati divenga sleale. Ora questo modo di diportarsi verso di loro, non potendosi ammettere da un cuore onesto, appare di qui l'inutilità dei medesimi. Per poco però che si esamini questa ragione, si vede facilmente, quanto sia debole. Gli ostaggi in fatto sono personaggi fra i più distinti ed influenti del paese a cui appartengono. La privazione della libertà a cui provvisoriamente vengono assoggettati è sempre cosa dolorosa, che diverrebbe ancora assai più rincrescevole, se per la perfidia del loro sovrano si dovesse prolungare per un tempo indeterminato. Le famiglie, i parenti, e gli amici di questi ostaggi dolenti per l'assenza dei loro cari, non potrebbero che risentirsi ed irritarsi contro il principe, se per sua colpa dovessero ancora più a lungo rimanere privi dei loro congiunti ed amici, di modo che egli per non inimicarsele, e mettere in pericolo la sicurezza del suo trono, si vede obbligato dallo stesso suo interesse a mantenere quanto ha promesso.

Se gli ostaggi devono servire di cauzione per l'esatto adempimento di ciò che fu pattuito è manifesto, che la nazione a cui furono dati ha diritto di custodirli, onde non fuggano, poichè senza di ciò tornerebbe vana una simile malleveria. Ma se ha quello di custodirli, non può però sottoporli a inutili privazioni, o a penosi disagi, non essendo ciò domandato dal fine pel quale furono consegnati. Osserviamo ancora, che il principe che li ha in custodia, non può giovarsi dell'opera loro, se questo non gli venne espressamente concesso, ripugnando questa pretesa alla natura del pegno. Non essendo pertanto tenuti a prestarsi a vantaggio del paese presso cui si trovano, potranno disporre della loro attività a proprio profitto, oppure a vantaggio della loro patria.

Che se il sovrano a cui originariamente appartengono, venisse meno alle prese obbligazioni, in questo caso la potenza che li ha in custodia, se è dubbioso che possa profittare dell'opera loro, onde compensarsi almeno in questo modo del danno che soffre per l'altrui perfidia, non si potrà però negare che abbia il diritto di continuare a tenerli prigionieri. Ammettendo questo, siamo però lontani dal concedere, che per la fallita fede del proprio principe, possano venire uccisi, poichè il diritto alla vita tutto al più si può perdere per delitti che taluno commise, non però mai per le criminose azioni di un terzo. E poi la morte dell'ostaggio può forse venire considerata quale mezzo atto per ottenere l'adempimento del trattato? Ma non solo il sovrano presso cui si trovano gli ostaggi, non ha diritto sulla loro vita, ma non può neppure maltrattarli, nè disporre dei loro beni, dato pure che la nazione a cui appartengono, non soddisfacesse alle sue obbligazioni, sì perchè è ingiusto incrudelire contro gli innocenti; e non i beni degli ostaggi, ma solo la libertà loro esterna venne data a sicurezza delle prese obbligazioni.

Ma dopo ciò diciamo, essere sacro dovere degli ostaggi di non tentare la fuga, ma di rimanere pacifici nel paese a cui servono di cauzione per tutto quel tempo che dovrà scorrere, prima che il proprio sovrano abbia soddisfatto ai suoi doveri. Se non si ammettesse quest'obbligo, tornerebbe inutile la cauzione degli ostaggi. Aggiungasi, che quando questo principio si potesse senza colpa violare, il popolo a cui furono consegnati, sarebbe autorizzato a prendere misure rigorose e vessatorie sul conto loro, onde non fuggano, con che si verrebbe a peggiorare grandemente, piuttostochè a migliorare la triste loro condizione. Mi pare quindi

poco fondata l'opinione del Grozio, che inclina a credere, che l'intenzione dello stato che diede gli ostaggi non sia stata quella di obbligare i suoi sudditi a non fuggire, ma solo di concedere al nemico il potere di custodirli come crede.

E questo dovere di non tentare la fuga sarà tanto più grave, quanto maggiore è la generosità con cui vengono custoditi e trattati. Che se ciò nonostante fuggissero, ritornando in patria, il principe avrebbe il dovere di riconsegnarli, come fecero i Romani con Clelia, che era stata data in ostaggio al re Porsenna. Notiamo ancora, che spetta al principe che dà gli ostaggi non solo di provvedere al mantenimento loro, mantenimento che deve essere proporzionato alla loro dignità, ma di compensarli altresì nel miglior modo, posto che sotto vista economica o morale la privazione della libertà sia tornata loro di nocumento, non essendo giusto che eglino soffrano più degli altri pel bene della patria, quando facilmente si può togliere tale disuguaglianza. Il sovrano poi presso il quale si trovano, non ha altr' obbligo che di pensare e provvedere alla loro custodia, appunto perchè questa torna tutta a suo vantaggio.

Diremo per ultimo col Vattel, che soddisfatti che siano gl'impegni presi, eglino devono essere subitamente restituiti alla libertà, non sussistendo più il motivo pel quale furono dati e si potevano ritenere. Altrettanto dovrà farsi, se per qualsiasi ragione venga a mancare il fine pel quale vennero richiesti. Volerli più a lungo sotto qualsiasi pretesto ritenere, sarebbe lo stesso che violare la fede sacra dei trattati. E invero se questa esige, che chi consegna gli ostaggi debba compiere questo ufficio colla massima lealtà, altrettanto domanda da colui che li riceve. Ora sarebbe contro essa, se cessata la ragione e il fine degli ostaggi, cercasse di cavillare per non rimetterli in libertà. Che se uno o più, durante il tempo della custodia, morissero, il sovrano che li ha dati non è tenuto a sostituirne degli altri, se ciò non fu espressamente convenuto, poichè la cauzione che si richiese da lui venendo meno senza sua colpa, o come dice il citato autore il diritto di pegno essendosi estinto nella sua persona, non vi è ragione per obbligarlo a darne un'altra.

Prima di terminare questo articolo, vogliamo fare parola di una questione agitata dai pubblicisti, se si possa cioè trattenere l'ostaggio, adempiuto che sia il trattato, come garanzia di altre obbligazioni nate durante la sua custodia. Se queste obbligazioni provenissero dai fatti, dei quali l'ostaggio è autore, come se

avesse contratto debiti con un cittadino dello stato che lo ha in custodia, o vi avesse commesso un delitto, non vi ha dubbio che possa venire trattenuto, poichè la nazione offesa pel delitto commesso, o perchè non si soddisfece al credito che ha un suo cittadino, può usare tutti quei mezzi che crede convenienti alla tutela dei suoi diritti, o per riparare un danno che ingiustamente le venne cagionato. Ora egli è manifesto, che tra questi mezzi vi è pure quello di trattenere l'ostaggio.

Che se la nuova obbligazione ebbe vita per un fatto del governo a cui appartiene l'ostaggio, e per l'adempimento di questa obbligazione fosse di già trascorso il tempo, secondo il parere di alcuni insigni pubblicisti lo si potrà trattenere, anche in questo secondo caso, avendo la nazione offesa, come vedremo meglio in seguito parlando delle rappresaglie, il diritto di impadronirsi a titolo di pegno sì delle persone, che dei beni dei cittadini appartenenti allo stato, che venne meno al suo dovere, onde indurlo in questo modo a soddisfare al medesimo. Oltre di che, se in forza dei principî del diritto razionale, sì la persona fisica, che la collettiva, una volta che siano oppignoratarie per un giusto titolo qualunque, possono trattenere il pegno dato pure che il debito sia stato pagato, quando sia ciò domandato dalla tutela dei loro diritti, che corrono fondato pericolo di venire offesi, si potrà fare altrettanto in ordine agli ostaggi, avendo questi fino ad un certo punto la natura di pegno e non di fidejussione, come pretendono alcuni pubblicisti.

Ho detto fino ad un certo punto, poichè come osserva il Grozio, « se i pegni e gli ostaggi hanno qualche cosa di comune tra loro, » ne hanno altresì di quelle che sono proprie di loro. Quello che » hanno di comune consiste in ciò, che possono essere ritenuti » per un altro debito, se non vi si oppone la parola data; hanno » questo di proprio, che la clausola che li concerne non si prende » così strettamente, come quella relativa agli ostaggi, non essendo » la materia del pari odiosa. In effetto le cose sono destinate ad » essere possedute, ma non così gli uomini. »[1]

[1] Opera cit., Lib. III, Cap. XX, § 59.

Articolo III.

Della Garanzia.

Fra i trattati accessori che si contraggono, onde assicurare l'esatto adempimento di quello che gli stati si sono reciprocamente obbligati a prestare, devesi collocare, come ho notato poco fà, eziandio la garanzia, per la quale s'intende, secondo il Baroli, quell'atto « con cui una potenza s'impegna di soccorrere uno dei » contraenti a fare valere i proprî diritti contro l'altro, che ha » violato le promesse fatte nel trattato da essa assicurato. » Questa garanzia può prestarsi tanto da una terza potenza, quanto dall'una delle parti contraenti in favore di un'altra, o di più, posto che diversi sieno i governi che firmarono il trattato principale. Dirò ancora, che la garanzia può essere generale, ovvero parziale, secondo che si riferisce a tutti gli obblighi che derivano da un trattato, o ne risguarda alcuni soltanto.

Riflettendo sulla datane nozione si vede, che obbligando lo stato che la presta a fare causa comune coll'offeso contro l'offensore, mediante l'impiego altresì della forza, se questa diviene necessaria pel fedele adempimento del patto conchiuso, essa contiene ed implica una tacita alleanza di guerra, da cui si differenzia solo in questo, che mentre il trattato di alleanza può sussistere indipendentemente dalla garanzia, questa al contrario non può stare da sè, ma dipende da quella, come l'accessorio dal principale. Dal concetto che abbiamo dato della garanzia rilevasi pure, che colui che assicura la osservanza di quanto venne stipulato, non ha il diritto d'intervenire nella esecuzione del trattato, quasi che potesse volerla per propria autorità, senza che ne venga richiesto dalle parti interessate. Di fermo, il trattato non è fatto per lui, poichè altrimenti non ne sarebbe il garante; se egli presta l'opera sua, lo fa a favore dei contraenti, i quali perciò stesso che si tratta di cosa che li risguarda ed interessa, resta sempre in loro facoltà d'insistere sulle promesse, od anche di rinunziarvi, ovvero di modificarle.

Avvenendo però questo caso, il garante si trova sciolto da qualunque obbligazione che avesse contratto a questo riguardo, tanto se si rinunziò al patto, come è per sè manifesto, come se questo fosse stato modificato solamente nella sostanza, essendosi

egli prestato a garantire il primitivo, e non quello che senza suo consenso venne in seguito a subire delle mutazioni.

Ma dato il caso, che una delle potenze non abbia soddisfatto a quanto dovea in forza di uno, o più articoli del trattato, richiesto che sia il garante dall'offeso, non vi ha dubbio, che egli non sia tenuto a dare l'aiuto stipulato, e a darlo con quella lealtà e prontezza, che sono volute dalla santità ed importanza che sono proprie della fede pubblica solennemente impegnata. Potendo pertanto la garanzia portare quale conseguenza il dovere di fare la guerra a favore di un terzo, senza che ne abbiano sofferto i proprî diritti, questa sola considerazione basta, perchè una sana politica debba consigliare di procedere colla massima ponderazione nel contrarre un tanto impegno. Diremo inoltre col Casanova « che nessuna » nazione essendo obbligata a fare per un'altra ciò che questa » potrebbe fare per sè, è naturale che il garante non sia tenuto » ad intervenire, se non nel caso in cui il garantito si trovi nella » impossibilità di ottenere egli stesso giustizia. » Oltredichè essendo la guarenzia un trattato accessorio, ed un mezzo di sicurezza che si aggiunse al trattato principale, l'obbligazione che importa non può essere che quella di un sussidio, che non si suole prestare che in caso di bisogno, bisogno che non si verifica se la potenza guarentita può ottenere giustizia colle sole sue forze. Questo bisogno pertanto è come il *casus fœderis*, che se non ha luogo, cessano i doveri che provengono dalle alleanze.

Che se fra le due parti insorgesse una qualche contestazione in proposito, il garante sarà in dovere di calcolare imparzialmente ed esattamente non solo quali e quante sono le forze militari del garantito, ma dovrà fare altrettanto in ordine alle forze di chi venne meno alle obbligazioni assunte, onde vedere se il primo con probabilità di successo si possa in una lotta misurare col secondo, e provvedere da sè solo alla sicurezza dei suoi diritti, oppure se per ottenere questo fine, abbia bisogno del domandato soccorso. Nel primo caso potrà continuare a rifiutarsi, nel secondo dovrà con tutta lealtà accorrere alla difesa del garantito. Che se in luogo di una, fossero più le nazioni che tra loro si accordarono per guarentire l'esatto adempimento di un trattato, dato che una delle potenze tenute all'osservanza del medesimo, venisse meno al suo dovere, l'altra che con ciò venne lesa, può subito invocare, che le potenze garanti le prestino il promesso soccorso. Che se una di esse vi si rifiutasse, le altre possono altresì colla forza costrin-

gerla a serbare la data fede, poichè firmando la convenzione relativa alla guarenzia contrassero doveri non solo collo stato garantito, ma ben anche tra loro, doveri che possono pretendere che vengano adempiuti. E ciò sempre nell'ipotesi, che egli non abbia pel primo offerto all'altra parte un legittimo pretesto di non osservare i patti, poichè se ciò fosse accaduto, non potrebbe più domandare il promesso aiuto, non potendosi ragionevolmente pretendere, che altri soddisfaccia fedelmente a quanto impongono i trattati, se noi pei primi li abbiamo violati.

Prestato che abbia il garante il domandato aiuto, giusta la fatta promessa, o nel silenzio della convenzione, come è voluto dalla natura stessa di questo patto, se con ciò non si ottiene il fine pel quale venne concesso, egli non è tenuto a fare qualche cosa di più, e molto meno a rifare il danno che il garantito soffre per la fallita riuscita dell'impresa, poichè la garanzia non è una fidejussione, che implichi il dovere di dare, o fare qualche cosa per un terzo, quando questi direttamente e da sè non soddisfaccia all'obbligo contratto. Che se domandato del soccorso, egli sotto frivoli pretesti si rifiutasse, il garantito può altresì colla forza pretendere che gli sieno rifatti i danni, che per l'altrui perfidia dovette sostenere. Avvertasi però col Vattel, che la garanzia non deve mai tornare a danno dei diritti di un terzo.

Posto pertanto, che il trattato a favore del quale venne stipulata, pregiudicasse veramente gli altrui diritti, essa non obbligherebbe più, non essendo lecito cooperare all'esecuzione di patti ingiusti. Questa ragione addusse la Francia, allorchè si dichiarò per la casa di Baviera contro l'erede dell'imperatore Carlo VI, sebbene avesse garantita la famosa prammatica sanzione di questo. Considerata la ragione allegata in se stessa, trovasi del tutto conforme alle più elementari regole della giustizia. Laonde tutto si riduceva a vedere, se il Gabinetto di Parigi ne faceva una giusta applicazione alla questione, che allora si agitava, questione che si riferiva alla persona, che secondo il diritto dovea succedere al defunto imperatore. Essendo la garanzia un trattato accessorio, che accenna di per sè ad un principale, essa durerà finchè dura questo, essendo stata data appunto per l'esatto adempimento di ciò che in esso fu convenuto. Niente però vieta, che le potenze la possano restringere ad un tempo determinato, passato il quale essa cessi, sebbene duri il trattato principale, di cui doveva mallevare l'esatto adempimento.

CAPO QUARTO

DELLA CESSAZIONE E RINNOVAZIONE DEI DIRITTI.

Articolo I.

Dei varî modi con cui può succedere la perdita dei diritti.

Allora si perde un diritto da una nazione, quando il legame fra essa quale soggetto e la cosa a cui quello si riferisce è rallentato per modo, da non potersi più asserire, che essa cosa si trova ancora congiunta colla persona che prima la possedeva. Il che può avvenire in più modi. In fatti se un terremoto facesse sparire un'isola in cui esisteva uno stato, in questo caso mancando il soggetto dei diritti, e questi pure dovrebbero venir meno. Può altresì accadere, che una nazione sia dalla prepotenza di un'altra sopraffatta e vinta per modo, da non conservare più la sua autonomia, tanto che essa sia ridotta alla condizione di provincia, che fu incorporata con altre per formare un vasto regno. Anche qui mancando il soggetto del diritto, e questo ancora in via ordinaria sembrerebbe, che almeno in parte dovesse cessare. Dite altrettanto se un popolo non forma più un'associazione politica, sia perchè emigrò o fu cacciato dal suolo nativo, come avvenne degli ebrei che furono dispersi.

Ma se in generale devesi ritenere, che i diritti col perire del soggetto essi pure debbano venir meno, pure trattandosi di uno stato che venne assoggettato ad un altro può accadere altrimenti, poichè nei trattati sottoscritti dalle diverse potenze interessate in questo affare, esse possono aver convenuto, che alcuni almeno di questi diritti unitamente a certe obbligazioni debbano appartenere allo stato che si incorporò quel popolo, che venne sopraffatto dalla forza, e quindi continuino ad avere vita. Ma anche prescindendo da questo rifletterò, che se il conquistatore succede nel possesso e godimento dei beni che avea lo stato conquistato, deve fare suoi altresì i gravami, ossia i debiti che avesse prima contratti, essendo ciò domandato dalla più stretta giustizia, la quale vuole, che se io mi approprio l'attivo di un patrimonio, mi debba ben anche addossare il passivo che su di esso pesava.

Così fece il re di Prussia, che dopo di essersi insignorito colla forza delle armi della Slesia, ceduta che questa gli fu col trattato di Breslavia, si obbligò di pagare i debiti, che essa aveva contratti con alcuni mercanti inglesi. Nè altrimenti avvenne, non è molto in Italia, allorchè disparvero i diversi stati di cui si componeva prima per fondersi in un solo regno.

Che se solo una provincia dello stato fu conquistata e ceduta, lo stato tutto che diminuito di forze, perseverando a sussistere, non si può dire che sia cessato il soggetto dei diritti, tanto che questi almeno in buona parte continueranno ad aver vita. Che se tutto un regno non fosse stato conquistato, ma unito solo ad un popolo che gode di pari diritti, tanto che serba ancora quasi per intiero la sua personalità, non avendo altro legame che quello che proviene dall'aver un principe comune, noi crediamo che in questo caso altresì continuino a sussistere tutti quei diritti e doveri di prima, essendo essi conciliabili con questa nuova posizione. Io penso quindi, che solo allora si può dire, che cessa il soggetto dei diritti, sebbene in parte questi possano sussistere, come ho accennato più sopra, quando tutto uno stato viene incorporato in un altro, e ridotto alla condizione di provincia in modo da non serbare più la sua personalità.

E quì crediamo dovere ricordare quello che abbiamo esposto, parlando di un nuovo stato che sorge, che un cangiamento nella forma di governo, come se da monarchia divenisse repubblicano, o viceversa, o una mutazione di dinastia, non sono tali cose che mutino la essenza di una civile società. Perseverando quindi ad essere la medesima in quanto alla sostanza, persevereranno quindi ad esistere i diritti e doveri che aveva prima. Ma che cosa dovremo pensare di uno stato, che fosse lacerato dalla guerra civile? Continuerà esso per rapporto alle estere potenze ad essere soggetto di diritti? A questa domanda rispondiamo osservando, che sebbene sia vero, che uno stato per potersi dire costituito, fa duopo che i cittadini che lo compongono, riconoscano la sovranità che in esso si trova, e a questa prestino obbedienza, pure se durante una tale crisi violenta, questa sovranità viene in parte disconosciuta, ha però sempre ancora buon numero di cittadini che la sostengono e favoriscono, tanto che non può dirsi che essa più non vi sia, e con essa non siavi più stato; ma tutto al più essere incerto dove risieda. Laonde le potenze estere potranno, durante questa incertezza, sospendere le

loro relazioni con questo stato, pronte a ripigliarle e a soddisfare ai doveri contratti, appena sia cessata, e risulti chiaramente in chi risiede il potere sovrano che la nazione riconosce.

Ma può altresì succedere, che sussista il soggetto del diritto, e solo perisca per qualsiasi ragione l'oggetto a cui si riferisce. In questo caso parimenti esso verrà meno, perchè con ciò manca una delle condizioni necessarie all'esistenza del medesimo. Una nazione, dice il Baroli, che ha promesso ad un'altra di potere entrare colle sue navi in un porto che le appartiene, se questo porto naturalmente perisse, è sciolta dalla obbligazione, nè è tenuta alla restituzione di ciò che avesse ricevuto dall'altra potenza per tale prestazione, dovendo la disgrazia essere sostenuta da chi ne fu colpito.

Gli stati, abbiamo detto piu volte, sono persone collettive capaci di diritto. Se essi pertanto ne possono fare l'acquisto, potranno altresì rinunziarvi, sia coll'abbandonare la cosa, sia col trasferirne in altri la proprietà. Di fermo, se non potessero fare questo, non si potrebbe sostenere, che sulla cosa abbandonata, o trasferita aveano un pieno diritto, e ne erano proprietarî, poichè se si ammette ciò, devesi pure concedere che possano disporne come loro piu piace.

Come i trattati sono fonti di diritti e doveri, così allorquando cessano legittimamente, vengono meno con essi i diritti che su loro si fondavano. E poichè in varie maniere i trattati possono estinguersi, così varia il modo con cui possono cessare i diritti che ne dipendevano. Non volendo toccare che dei principali diremo, che se il mutuo consenso delle potenze contraenti dà loro vita, così quando queste si accordano nel volerne l'abolizione, non esistono più i diritti che da quelli procedevano. Altrettanto dicasi, se l'una delle parti rinunziasse all'altra il diritto di cui godeva, posto che questo fosse esclusivamente ad essa favorevole, nè quindi implicasse un peso corrispondente, che tornasse a beneficio dell'altra. E i trattati non hanno più vigore, terminato che sia il tempo che era stato prefisso alla loro durata, come pure raggiunto che siasi lo scopo pel quale furono conchiusi.

Anche l'errore, quando è di tale natura, da rendere impossibile l'accordo della volontà nelle potenze contraenti, rende nulla la convenzione, sia che esso errore si riferisca alla sostanza dell'oggetto circa il quale versa il patto, sia che risguardi la persona dei contraenti. Altrettante dicasi della violenza, che fosse

stata usata per indurre l'altra parte a firmare il trattato, dato che l'uso della forza non sia dalla legge permesso. E quello che abbiamo detto della violenza, vale eziandio della frode adoperata dall'una delle parti per indurre l'altro a prestare il suo consenso. Avvertasi, che in questi casi non si può dire con verità, che cessino le convenzioni e i corrispondenti diritti; poichè ciò presupporrebbe, che per qualche tempo almeno abbiano avuto un valore giuridico, mentre erano nulle fino dal primo momento che si firmarono. Ma poichè potè succedere, che alcuni degli esposti vizî solo in seguito si fossero scoperti, e quindi esse abbiano sussistito per un certo tratto di tempo, abbiamo creduto di doverne in questo luogo fare parola. Notiamo ancora, che negli accennati casi, la validità dei patti può venire impugnata soltanto da chi è stato la vittima dell'altrui malignità.

Che se la prestazione di quanto venne promesso coll'andare del tempo divenisse impossibile, anche in questo caso il trattato non potrebbe più aver vita. Che se questa impossibilità deriva da colpa di una delle parti contraenti, questa sarà tenuta a indennizzare l'altra della perdita a cui dovesse andare incontro, perchè la convenzione non ha più luogo. Che se non si trattasse di una vera impossibilità, ma solo di difficoltà maggiori che importa la piena osservanza della medesima, diremo che essa continua ad essere obbligatoria, essendo ciò voluto dalla santità e inviolabilità dei trattati. I quali se contenessero una condizione, la quale dato che succeda, essi dovessero perdere ogni loro forza, e una tale condizione si fosse realmente avverata, essi non sussistono più. Anche il cangiamento sostanziale di alcune circostanze, che almeno tacitamente furono prese di mira nel firmare il patto, di modo che se si avesse potuto prevederle, le parti contraenti non sarebbero mai venute a un tale accordo, un tale mutamento, io diceva, annulla il trattato, dovendosi in esso sottintendere sempre la condizione *rebus sic stantibus*.

Ma affinchè un tale cambiamento di circostanze possa sciogliere la convenzione, giova ripeterlo, fa duopo che sia sostanziale, poichè senza ciò l'esistenza del diritto positivo internazionale diverrebbe impossibile, avvenendo assai di frequente un qualche cangiamento nell'ordine politico. Non qual siasi mutamento pertanto porta seco la nullità del trattato, ma solo alcuni hanno questa efficacia di liberare gli stati, come osserva il Bluntschli, « dal dovere di rispettare i trattati che non sono più in armonia

» coi fatti. Così a modo di esempio quando un ordine determi-
» nato di fatti forma la base e la condizione dell'esistenza di un
» trattato, e questa base viene rovesciata, la validità dei trattati
» vien meno nello stesso tempo. »[1]

E poichè i trattati importano per l'ordinario mutue concessioni e prestazioni, posto che uno stato non adempia alle obbligazioni che ha contratte coll'altro stato, questo può dichiarare sciolta la sottoscritta convenzione. In fatti le promesse che si contengono nei trattati sono condizionate all'adempimento di ciò che venne in essi stabilito; tanto che se una delle parti contraenti manca alla data fede, resta con ciò sciolta l'altra dalle obbligazioni che si assunse. Che se credesse più conveniente che resti fermo il trattato, ed ella lo potrà fare, costringendo altresì colla forza, se ciò è necessario, l'altra parte alla osservanza del medesimo. E avrà il diritto, secondo il Klüber, di sciogliere la convenzione primitiva, se ne avesse conchiusa una seconda colla stessa nazione, e questa si rifiutasse ingiustamente all'adempimento di quanto quest'ultima prescrive. Questo rifiuto, dice il citato autore, scioglie l'altra parte, e se vi avesse di già in tutto, o in parte soddisfatto, oppure presi per questo oggetto impegni, può domandare di venire indennizzata.

Questa soluzione non è approvata dal nostro Baroli, il quale osserva, che trattandosi qui di due convenzioni diverse, e indipendenti l'una dall'altra, la violazione di una di esse non scioglie direttamente la parte offesa dalle obbligazioni contratte coll'altra, poichè le promesse comprese in questa, non dipendono da quelle contenute nel trattato violato. Ammette però che la parte offesa, per indurre la nazione che venne meno all'esatto adempimento della convenzione, può rifiutarsi a sodisfare quanto le impone l'altro trattato, non perchè vi sia autorizzata dalla violazione di quella, ma perchè avendo diritto di venire indennizzata del danno sofferto, può ricorrere a questo mezzo. Noi adottiamo questa seconda sentenza, la quale ci pare fondata su convincenti ragioni. Come poi la guerra faccia per lo meno sospendere i diritti e le obbligazioni provenienti dai trattati, lo esporremo in seguito. Finalmente diremo col più volte nominato Professore di Pavia, che la reale prestazione di quanto fu pattuito, togliendo al trattato ogni suo vigore, fa che non esistano più i diritti e doveri che da esso derivano. Ma acciocchè in questo modo un trattato

[1] Le *Droit Inter.* Codifiè, § 456.

termini di aver vita si domanda: « che nulla sia ommesso circa » la prestazione dovuta, che nulla vi sia più a prestarsi, che alla » prestazione, o alla cosa convenuta (qualora non vi abbia accon- » sentito la nazione promissaria) non se ne sia sostituita un'altra, » semprechè il deperimento della cosa pattuita indispensabile non » renda siffatta mutazione. La prestazione deve essere eseguita » nel tempo, nel luogo e nel modo stabilito nel trattato. »[1]

Articolo II.

Del rinnovamento dei trattati considerati quali mezzi perchè rivivano i diritti.

Noi abbiamo nell'articolo precedente fra le altre cose discorso dei varî modi, in forza dei quali i trattati possono cessare di aver vita. Venendo essi meno per una qualsiasi giusta ragione, si estinguono di necessità i diritti e le obbligazioni che da quelli derivano. Ma come possono estinguersi, così pel mutuo consenso delle parti che vi diedero vita possono rivivere mediante il rinnovamento che avesse luogo. E appunto di esso vogliamo ora parlare, acciocchè il nostro insegnamento sulle convenzioni non resti del tutto imperfetto. Il Klüber dopo di aver detto, che il rinnovamento dei trattati altro non è, che *una proroga della validità loro al di là del tempo fissato*, tosto soggiunge, che esso rinnovamento dei trattati domanda quelle medesime condizioni, che erano volute allorchè si firmarono per la prima volta.

Sarà dunque necessario che vi sia il consenso delle parti che li contrassero, consenso che può essere, come ho avuto occasione di osservare altre volte, espresso o tacito. Ha luogo il primo, allorchè apertamente manifestano con segni generalmente usati la intenzione loro che vengano rinnovati, e in fatto li rinnovano. In questo caso vi è un vero nuovo trattato. Si dà il consenso tacito, quando si pongono tali azioni, che per la natura loro non solo si riferiscono alla convenzione, ma manifestano ben anche chiaramente negli autori delle medesime la loro intenzione che essa prosegua ad aver vita. Essendo i trattati di una così grave importanza pel bene della civile società, e potendo la conclusione loro essere causa di controversie tra stato e stato, quando si devono adempiere le obbligazioni che impongono, questo consenso tacito non si pre-

[1] *Diritto Naturale Pub. Est.* Vol. V, pag. 221.

sume così facilmente. Laonde insegnava il Grozio, « che spirato il » tempo assegnato alla durata dell'alleanza, e quello che dice delle » alleanze vale altresì dei trattati, non si deve credere che sia ta- » citamente rinnovata quando non sieno stati posti tali atti, che » non comportano una diversa interpetrazione: una nuova obbliga- » zione non si presume in realtà facilmente. »[1]

Ma prescindendo da ciò, e dato pure che non si possa dubitare del detto consenso delle parti, che intendono continuarli, insegna giustamente il Vattel, che non sono poche le difficoltà che possono insorgere a questo riguardo, potendo secondo la diversità delle circostanze, e delle azioni da cui si desume il tacito consenso, restare sempre qualche dubbio, se si tratti di una semplice continuazione ed estensione del trattato, o di un vero e proprio rinnovamento del medesimo, specialmente in ordine alla sua durata. E per meglio chiarire ciò adduce questo esempio. Supponete che l'Inghilterra abbia firmata una convenzione con un principe della Germania, e che in forza di essa questi siasi obbligato di mettere a disposizione di quella un certo numero di truppe pel corso di dieci anni, a condizione però che il governo inglese gli paghi ogni anno una determinata somma di denaro. Scorsi i dieci anni, supponiamo che l'Inghilterra paghi al detto principe la somma annua convenuta e che egli la riceva. In questo caso si potrà ben dire che la convenzione continua; ma non si potrà sostenere che sia veramente rinnovata, poichè passato che sia l'anno, non vi ha più alcun dovere di fare altrettanto anche in seguito. Che se al contrario la Gran Brettagna in luogo di sborsare la somma annua, avesse pagato in una sola volta l'intiero importo dei dieci anni, e il principe l'avesse ricevuta, in questo caso vi sarebbe un vero e tacito rinnovamento del trattato, che dovrebbe durare per tutto il tempo in cui durò il primo.

Dagli esempî addotti risulta, doversi distinguere tra continuazione e rinnovamento del trattato, e che per potere rilevare quando si dà solamente la prima, e quando ha luogo il secondo, è necessario considerare attentamente le circostanze in cui furono poste le azioni, come pure la natura e portata di queste, se vuolsi avere una fondata ragione per conoscere quale è il tenore del tacito consenso delle parti, potendo queste azioni talvolta accennare ad una semplice continuazione del patto, e tale altra manifestare in un modo indubitato, che lo si vuole rinnovare in tutta la sua estensione. Crediamo

[1] Del *Diritto di Guerra e di Pace*. Lib. II, Cap. XV.

ancora dovere avvertire, che alcune volte invece di rinnovarsi tutto intiero un trattato, non se ne rinnovano che alcune disposizioni particolari, che devono essere precisate, onde evitare in seguito ogni questione. Che se il trattato che si vuole rinnovare fosse stato garantito da una o più potenze, acciocchè queste sieno obbligate a mallevarlo anche in seguito, è necessario che vi prestino il loro consenso. Spirato il termine del trattato che si rinnovò, ciascuna delle parti contraenti è perfettamente libera di acconsentire, o di rifiutarsi perchè venga di nuovo prorogato.

CAPO QUINTO

DELLA LESIONE DEI DIRITTI.

Articolo I.

Nozione ed effetti della lesione del diritto.

Ogni stato che ha diritti, possiede con ciò stesso una vera e giuridica attività di operare, come più gli piace, attività che la legge impone alle altre persone, sieno fisiche o collettive, di rispettare, fino a che non invade la legittima sfera di azione degli altri. Chiunque pertanto direttamente o indirettamente ne impedisce l'esercizio, o come che sia tiene una condotta esterna contraria alle esigenze di queste giuridiche podestà, costui si fa colpevole di violato diritto. Questa violazione chiamasi eziandio ingiuria: » ex eo, secondo Ulpiano, dicta quod non jure fiat, omne enim, » quod non jure fit, injura fieri dicitur. » Noi abbiamo detto, che la ingiuria importa una condotta, o contegno esterno contrario alle esigenze che sono inerenti al diritto. Parlando di stati, si potrebbe altresì dire col Baroli, che essa è riposta nella violazione del dovere giuridico, che spetta ad una nazione di adempiere.

Questa nozione, che crediamo esatta parlando di stati, non la si potrebbe adottare nel diritto individuale, potendosi dare, che vi sia lesione del diritto altrui, senza che si dia violazione del dovere che ad altri ci lega, come avviene nei pazzi, i quali finchè durano in questa infelice condizione, non possono essere soggetti di dovere,

quantunque col loro fare possano offendere i diritti degli altri. Laddove trattandosi di una nazione, questo non può succedere mai; sì perchè non è possibile che tutti i cittadini che la compongono vengano affetti da questa malattia morale, sia perchè, se il capo che la regge, ne può venir colto, si sospende subito in lui l'esercizio del potere sovrano per passare in un altro che viene eletto, affinchè in qualità di reggente ne faccia le veci per tutto il tempo, che dura la infermità del principe, non potendo uno stato, se vuole esser considerato come tale, neppure per un momento rimaner privo di chi possa esercitare il potere sovrano, tanto che egli è sempre un soggetto di diritti e doveri, che è capace di esercitare e di adempiere.

Essendo moltiplici i diritti che spettano ad uno stato, e ciascuno di questi potendo in molte e diverse maniere venire offeso, basta questo solo per vedere, che molte e diverse eziandio possono essere le offese e i danni che un altro vi può apportare col suo ingiusto operare. Ma qualunque sia il diritto che questo prende di mira, e il modo con cui lo viola, suole sempre produrre questi tre effetti: 1° Un male ingiusto, che in forza di esso subisce la potenza offesa; 2° Il diritto che con ciò questa acquista di usare della coazione, onde in questo modo tutelare i suoi legittimi interessi, diritto che non avrebbe vita, se non fosse preceduto da un fatto esterno ed ingiusto; 3° Nella nazione che offende nasce il dovere di sottoporsi alla coazione, onde soddisfare in questo modo alla fatta ingiuria, ovvero affine di riparare il danno che ingiustamente cagionò, poichè ove non vi fosse in essa tale obbligazione, resterebbe con ciò annientato il diritto di coazione non solo, ma la legge giuridica inoltre bruttamente si contraddirebbe, poichè mentre nel nostro caso conferisce una podestà alla parte offesa di esigere altresì colla forza la riparazione del danno ricevuto, non obbligherebbe chi offese a sottomettervisi.

Articolo II.

Del diritto di sicurezza, e di quello di coazione per tutelare i diritti dalle offese.

Abbiamo di già esposto all'articolo settimo, capo secondo della prima sezione, che il diritto di guarentigia è inerente a ogni diritto. Ivi abbiamo pure notato, che cosa esso importa, e quali

mezzi di differente natura sotto di sè abbraccia per serbare, per quanto è possibile, incolume il diritto. Non ripeteremo quindi quanto in quel luogo abbiamo discorso, sebbene abbia una stretta attinenza collo argomento che siamo per trattare. Supponendo quindi noto quanto ivi si è detto, ci limiteremo a parlare un poco più estesamente del diritto di sicurezza, che fa parte dei mezzi pacifici che sono compresi in quello di guarentigia. Diremo adunque col Baroli, « che esso consiste in tali apparecchi e disposi-
» zioni, con cui uno stato rende se non impossibile, almeno assai
» difficile la offesa di un suo diritto, apparecchi e disposizioni che
» non urtano in alcun modo la sfera giuridica dell'altrui libertà. »
Così per esempio in forza di questo diritto, volendomi mettere al coperto da ogni invasione nemica sul mio territorio, io lo posso cingere di un muro, oppure di una larga fossa piena di acqua da rendere malagevole agli altri l'ingresso nel medesimo.

Che poi questo diritto competa così alle persone fisiche che alle morali lo si rileva da ciò, che collo esercizio del medesimo io non faccio ingiuria ad alcuno. Oltre di che se i diritti sono di un'estrema importanza sì per gl'individui, che per le nazioni, onde quelli e queste possano attendere alla loro conservazione e perfezione, la cura che io pongo nel conservarli è del tutto conforme alle mire della legge da cui procedono, la quale con ciò stesso che me li conferisce, e me ne mostra l'alto loro pregio, non può non volere da me che metta in opera ogni studio che sia onesto, onde non corrano alcun pericolo di venire violati. « Invano, diremo col
» Vattel, la natura prescrive alle nazioni, e ai particolari la cura
» di conservarsi e di progredire nel loro perfezionamento, se essa
» non conferisce loro il diritto di garantirsi contro tutto ciò che
» può rendere inutile una tale premura. »

Se non che bene spesso le nostre cure a serbare illeso il diritto contro la malvagità e prepotenza degli uomini non bastano; per lo che la legge ci dovette somministrare alcuni mezzi più efficaci per tutelarlo. Fra questi tiene un posto distinto la coazione, per la quale intendiamo quella fisica necessità, in cui una potenza pone un'altra potenza di rispettare i suoi diritti, necessità che porta con sè la lesione della materia dei diritti, che spetterebbero a questa seconda, quando essa non avesse offeso colpevolmente i diritti della prima. « Essendo il diritto un'attività, e questa radi-
» dicata nel principio attivo e però supremo dell'uomo . . . esso
» di natura . . . ha la proprietà di operare con forza, rimovendo

» anche gli ostacoli che gli si oppongono. »[1] Queste parole del Rosmini, se mirano a mostrare che la coazione è lecita, perchè inerente al diritto, non bastano però a legittimarla nei casi speciali, potendo gli uomini e gli stati abusare di essa, e quindi renderla un fatto riprovevole sotto vista giuridica. Per la qual cosa crediamo doveroso ricercare quali condizioni domandi, onde si possa pienamente giustificare. Diciamo adunque, che essa richiede innanzi tutto che debba precedere un fatto esterno, che leda veramente il mio diritto, poichè quando questo mancasse, essa sarebbe priva di fondamento, nè potrebbesi perciò attivare. Diciamo inoltre non potersi usare della medesima, se non quando non vi è altra via per fare valere il diritto, poichè altrimenti i mezzi pacifici dovrebbero anteporsi ai coattivi, che si legittimano solo quando quelli riuscirono inefficaci, oppure non si poterono adoperare.

Ed anche in allora che uno stato è autorizzato ad usare della forza, non si deve già credere, che esso possa oltrepassare i limiti di una giusta difesa, o riparazione, infliggendo all'offensore dei suoi legittimi interessi un danno maggiore di quello che questi reclamano, poichè governandosi a questo modo fa contro la legge, che vuole risparmiati per quanto si può i diritti di tutti; nè questi si risparmiano, nè si rispettano quando oltre il bisogno si offendono. E noi insistiamo tanto più volentieri sull'esposta dottrina, essendo che dalla storia pur troppo apprendiamo, che dalla coazione i popoli assai volte abusarono, spingendo le offese alle persone e ai beni del nemico assai più in là di quello che era acconsentito dal fine pel quale si può usare della medesima, tanto che questa che deve essere la salvaguardia dei diritti, ne divenne bene spesso la violatrice, chè vera offesa si porta ai medesimi, ogni qual volta si spinge più oltre di quello che è domandato dalla difesa loro, ovvero dalla riparazione dei danni patiti.

La coazione, come è facile a intendersi, non può esercitarsi se non se con azioni esterne, poichè queste sole importano l'uso della forza materiale, che d'altra parte è la sola il più delle volte che obbliga una nazione a rientrare nel dovere. Queste azioni che hanno ragione di mezzi in ordine al fine, che si deve sempre proporre la coazione, fine che non può essere che il rispetto dei diritti se minacciati, o la riparazione dell'ingiuria, se questa ha avuto di già luogo, queste azioni io diceva che vestono natura di

[1] *Fil. del Dir.* Vol. I, p. 156.

mezzi, possono convenire allo scopo a cui devono tendere, oppure no, essere necessarie, ovvero non lo essere. Secondo questo principio adunque si dovrà giudicare della loro liceità, tanto che si dovranno approvare, quando sono convenienti al fine, e necessarie per conseguirlo, mentre si dovranno riprovare quando non sono tali.

E quì si rifletta, che la coazione si manifesta sotto diversi aspetti. Se il diritto è solo minacciato, in questo caso veste la forma di prevenzione. Che se l'offesa fosse già cominciata, allora assume il carattere di difesa. Dato poi che l'ingiuria fosse consumata, in questo caso si presenta sotto il titolo di indennizzazione. Finalmente osserveremo, che tanto nella persona fisica, che nella persona collettiva, bene spesso la cupidigia di quanto spetta agli altri è tale e tanta, che le accennate specie di coazione sarebbero insufficienti a tutelare i nostri diritti, quando la legge non ci accordasse eziandio il potere di infliggere all'offensore un male, che valga a salutarmente atterrirlo dall'attentare in seguito nuovamente alla nostra proprietà. Di quì nasce il diritto di punire, che ha la sua radice in quello di coazione. Di questi varî aspetti pertanto sotto i quali si presenta la coazione, discorreremo nei seguenti articoli.

Articolo III.

Del diritto di prevenzione.

Conseguenza legittima del diritto di coazione è quello di prevenzione, mediante il quale io posso usare della forza per tutelare il mio diritto, che vedo prossimo ad essere minacciato ed offeso da un terzo. Usando di esso, io non aspetto che l'offesa abbia luogo e si consumi, ma la prevengo, sì perchè questo è il miglior modo molte volte di provvedere ai miei interessi, onde non ne soffrano, come pure per quest'altra ragione, che bene spesso prevenendo l'offesa, mi riesce più facile combatterla, laddove se aspettassi che il nemico avesse ordinato tutte le sue forze per assalirmi, forse non sarei più in grado di misurarmi con probabilità di successo con lui e di vincerlo. Se la legge non mi accordasse di governarmi a questo modo, accaderebbe di sovente, che il mio diritto si trovasse esposto ad un'irreparabile lesione, la quale cosa sarebbe tanto più da deplorarsi, in quanto che con

un'altra condotta avrei potuto facilmente tutelarlo. E con questo divieto la legge sarebbe in contraddizione con sè stessa, dappoichè mentre alle nazioni comanda la cura dei loro diritti per prosperare e perfezionarsi, rifiuterebbe poi ad esse in alcuni casi di usare dei mezzi che sono indispensabili per realizzare questo fine. Aggiungasi che prevenendo l'offesa, bene spesso uso per la garanzia del mio diritto di un mezzo molto più mite di quello che non lo è la difesa e la riparazione. Laonde diceva il Grozio, che la prima causa di una guerra giusta è una ingiuria, che sebbene non sia ancora fatta, pure minaccia o il corpo, o i beni altrui.

E poichè un fondato timore di venire aggredito, mette lo stato minacciato nella dolorosa necessità di incontrare molte spese, dovendo, per prevenire il pericolo, chiamare i cittadini sotto le bandiere, armarli, organizzarli, esercitarli e provvederli di quanto occore per entrare in campagna, e combattere felicemente il nemico; di quì nasce in chi è minacciato il diritto non solo di prevenire l'aggressore, ma di costringerlo altresì a riparare tutti quei danni che gli cagionò coll'ingiusta sua condotta, come meglio proveremo in seguito. Laonde insegna il Vattel, che una nazione ha il diritto di opporsi « al male che le si vuol fare, usando della forza » e di ogni altro mezzo onesto contro chi agisce attualmente con- » tro di lei, prevenendo eziandio le macchinazioni, purchè non » assalga muovendo da sospetti vaghi ed incerti. »[1]

Non qualsivoglia timore adunqne, o pericolo di venire aggrediti, basta a legittimare l'uso del diritto di prevenzione, poichè quando la cosa fosse in questi termini, l'ambizione ed altre passioni se ne impossesserebbero per modo, che esso diverrebbe più facilmente una continua minaccia alla lesione dei diritti, anzichè servire alla tutela dei medesimi. Infatti uno stato che nutrisse sinistre intenzioni contro di un altro, dalla condotta di questo gli sarebbe facile trarre dei leggieri pretesti di pericoli che corre, e dei mali che ha da temere, quando il semplice sospetto di questi bastasse per giustificare i suoi iniqui disegni. Epperò affinchè si possa usare del diritto di prevenzione si richiede, che il pericolo sia urgente e certo, e si manifesti con tale apparato di forze, che queste di per sè accennino alla offesa dei diritti altrui.

[1] *Le Droit des Gens*, Liv. II, Cha. IV, § 50.

Articolo IV.

Della difesa del diritto, e dell'indennizzazione che si può domandare per l'offesa che ad esso si apportò.

Noi abbiamo dimostrato nel precedente articolo, che quando uno o più diritti sono seriamente minacciati, e corrono quindi grave pericolo di venire offesi, lo stato che si trova esposto a venire aggredito, può prevenire la lesione, combattendo l'aggressore, onde impedirlo che possa compiere l'ingiusto suo disegno. Che se la legge morale-giuridica accorda una tale facoltà, quando il diritto corre solo fondato pericolo di lesione, molto più sarà da lei tale facoltà assentita, quando l'offesa è di già cominciata. Se non si ammettesse di potere difendere il diritto contro chi lo viola, esso si troverebbe di continuo esposto agli assalti dei tristi, tanto che in breve queste giuridiche podestà a null'altro varrebbero, che a solleticare l'altrui cupidigia per ispogliarne chi le possiede e farle sue.

E questi alla loro volta potendone venire privati, senza che possano all'aggressore opporre resistenza di sorta, ne nascerebbe tale confusione e incertezza rapporto alle medesime, da perdere ogni loro valore. Anzi non vi sarebbero più diritti, poichè essi non sono che attività, le quali hanno la radice loro in quella massima, che costituisce la persona. Se quindi nello esplicarsi ed attivarsi non potessero respingere gli ingiusti impedimenti che incontrano, dovrebbero snaturarsi e quindi cessare di essere diritti. E poi a che prò la provvida natura accordarli sì alle persone fisiche, che alle collettive, se rifiuta loro i mezzi di poterli conservare? E perchè comandare loro che ne tengano di conto, se poi vieta loro di poterli tutelare contro chi li offende? Osserverò inoltre col Grozio, che questo diritto di difendersi proviene immediatamente e in primo luogo da questo, che la natura ha affidato a ciascuno di noi la cura di noi medesimi. Io non insisterò più oltre su questa verità, parendomi così evidente, da non abbisognare di ulteriori dimostrazioni.

E in quella vece dirò qualche cosa dell'indennizzazione, che può pretendere l'offeso da chi violò i suoi diritti. Essa importa, che sieno riparati i danni sofferti, tanto che lo stato al quale venne fatta l'ingiuria, deve essere, per quanto è possibile, restituito nella

condizione di prima. E che vi sia veramente questo dovere di indennizzare l'offeso è facile a vedersi, se si riflette, che la potenza la quale viene lesa, può difendere il suo diritto, e che questa difesa può legittimamente continuare, finchè dura la lesione, e che questa sussiste, finchè non si riparò il danno ingiustamente cagionato.

L'indennizzazione poi può effettuarsi in diversi modi. Se sussistono ancora le cose che ingiustamente vennero prese, queste per regola generale devono essere restituite al primitivo proprietario, compensandolo altresì del danno che per la privazione di esse gliene fosse derivato. Che se esse fossero state consumate, o distrutte, si ricompensi l'offeso sborsandone il prezzo, che spetta a lui di fissare unitamente alle tristi conseguenze a cui per ciò dovette soggiacere. Che se si trattasse solo di un deterioramento avvenuto nelle medesime, sta pure all'offeso giudicare quanto sia il danno, che egli ne risente per questo peggioramento a cui andarono soggette, e un tale danno deve essergli rifatto.

Finalmente fra i modi di indennizzare vi è anche il soddisfacimento, il quale ha luogo, quando una nazione per l'offesa che non porta con sè danni materiali ai diritti di un'altra, fa a favore di questa qualche cosa che le sia utile o aggradevole, la quale cosa sebbene non si possa considerare quale prezzo della offesa, pure nella comune estimazione degli uomini, e per giudizio stesso di chi patì l'ingiuria, viene equiparata come sufficiente a risarcirlo del torto sofferto.

Articolo V.

Del diritto di punire.

Questo diritto di punire altro non è che la facoltà, che spetta alla nazione che fu offesa, di infliggere allo stato offensore un male per la fatta lesione, onde così rassicurare in seguito meglio i suoi diritti. Chiunque avendo un poco meditato quanto importi al prosperare delle civili società, che i diritti loro sieno inviolabili, si fa poscia a riflettere, che sì le persone fisiche che le collettive, non solo in generale ne fanno poco conto, quando si tratta di quelli degli altri, ma avide colgono bene spesso l'occasione per violarli, se l'ambizione, l'interesse o altre passioni a ciò le

consiglino, costui facilmente si avvedrà, che la prevenzione, la difesa e la riparazione del danno patito sono spesso insufficienti per tutelarli da ulteriori offese. In effetto la nazione contro cui si adoperano gli indicati mezzi soffre ben poco per la sua ingiustizia, di modo che le passioni non avendo in essi un freno sufficiente, ed esse saranno sempre un possente stimolo a malmenare gli altrui interessi.

Come avviene degli individui, pei quali il diritto di punire, in quanto contiene in sè una efficace coazione psicologica, è un mezzo atto per trattenerli dal concepire ed attivare la idea del delitto, non altrimenti avviene in ordine alle politiche comunanze, che mosse dalle passioni difficilmente si indurrebbero a rispettare i diritti degli altri stati, se non fossero trattenute dalla minaccia di un male che può venire loro inflitto, male, che per la sua forza e durata supera di gran lunga l'utile che si ripromettono coll'abbandonarsi all'ingiustizia. Laonde sembra a noi, che se la legge giuridica vuole la sicurezza del diritto, deve volere altresì il diritto di punire, poichè altrimenti si contraddirebbe. In effetto se ella in ogni caso riprovasse la punizione del colpevole, ne verrebbe questo assurdo, che mentre ci impone di vegliare alla sicurezza dei diritti, ci vieterebbe poi di usare di quei mezzi, che talvolta sono necessarî per raggiungere questo fine. Nulla dirò di quel principio, secondo il quale al dire del Rosmini il male morale e il male eudomonologico devono equilibrarsi, e non si otterrebbe questo, se chi fa male non fosse degno di pena.

Osserveremo ancora, che la natura del diritto di punire non differisce da quella del diritto di coazione, avendo tutti e due lo stesso fondamento e il medesimo fine. Il fondamento è riposto nella violazione del diritto, e il fine nella conservazione e sicurezza del medesimo. Che se dopo quanto abbiamo esposto all'articolo secondo di questo capo non si può dubitare, che esiste veramente un diritto di coazione, non si potrà dubitare del pari che vi sia il diritto di punire. E il fine a cui esso mira vi dice quanta può essere la quantità del male, che possiamo infliggere allo stato colpevole, essa cioè potrà esser tanta che basti, perchè veda col fatto, che lo stesso suo interesse lo deve in seguito consigliare a non offendere più i diritti della potenza offesa.

Si può, insegna il Rosmini, nel caso che nell'offensore scorgasi un abito, o mala disposizione abituale di offendere, infliggerli una

pena correzionale, per isvezzarlo dal tornare alle offese stesse. Dal che risulta, che la nazione che vogliamo punire non solo deve sostenere una causa manifestamente ingiusta, tanto che non possa allegare alcun plausibile pretesto, che in qualche modo ne giustifichi la condotta, ma deve ben anche avere una abituale tendenza al delinquere, poichè in caso contrario il diritto di punire tra stati che sono di loro natura indipendenti, mancherebbe del suo fondamento. E poichè le civili società al pari degli individui hanno tendenze ora più, e ora meno forti ad offendere gli altrui diritti, così il male da infliggersi per infrenarle dovrà essere quando più, e quando meno grave, a seconda della maggiore o minore propensione che mostrano a offendere i diritti degli altri popoli. Anche la qualità delle pene va attentamente considerata, altre essendo più sensibili per un popolo ed altre meno, a misura che variano la sua indole e coltura. Si dovrà quindi a parità di circostanze scegliere le prime, se queste non aumentano il danno materiale a cui lo si vuole sottoporre.

Noi sappiamo bene che vi sono pubblicisti, i quali come negano darsi il diritto di punire nello stato estrasociale da parte dell'individuo offeso contro l'individuo offensore, così sostengono questa medesima sentenza, quando si tratta delle nazioni, ma le ragioni che adducono non ci sembrano convincenti. Infatti osserva il Baroli a questo proposito, che eglino confusero il fondamento su cui si basa il diritto in discorso, col fine che secondo loro dovrebbe avere, e trovato insussistente questo, negarono altresì quello. E appunto da questa confusione procede, che nei loro scritti eglino vi parlino di una pena preventiva, correzionale, esemplare e altre simili; le quali cose diremo col citato autore anzichè riferirsi al fondamento, risguardano i varî fini che secondo loro può avere il diritto di punire, tanto che posto pure che questi non si possano ammettere, non ne viene per questo la conseguenza, che si debba rigettare un tale diritto, altra cosa essendo la ragione su cui esso si appoggia, ed altro il fine a cui si deve tendere nel suo esercizio. Secondo quanto abbiamo esposto più sopra, la ragione di esso sta riposta nella ingiusta offesa fatta al diritto, ed il fine a cui deve mirare non è già quello che suppongono gli avversarî, ma sì la conservazione e sicurezza del diritto, che senza ciò correrebbe nuovamente fondato pericolo di venire violato. Messa in questi termini la questione, non vediamo come possa impugnarsi la facoltà di infliggere all'offensore una pena, quando

non si ammetta essere contrario agli intendimenti della legge, che si dia opera a che il diritto si conservi, e sia posto al sicuro da nuove lesioni, il che è assurdo a pensarsi.

Articolo VI.

Si espone come l'offesa dei diritti da parte delle nazioni possa essere moltiplice.

Io ho toccato di volo all'articolo primo di questo capo, come differenti possono essere le offese portate ai diritti delle nazioni. Tratterò ora, attesa l'importanza che ha, più dettagliatamente questo argomento. Dico adunque, che il diritto si può ledere tanto positivamente, che negativamente, secondo che si pone un'azione che lo contraria, ovvero la si lascia, quando dovrebbe porsi. E la lesione può essere volontaria, ed anche involontaria. Si dà la prima, quando altri con animo deliberato porta offesa ad uno stato. Si dà la seconda, quando l'ingiuria non procede dalla volontà dell'offensore, ma ne è causa un oggetto che gli appartiene. Noi abbiamo fatto menzione di questa divisione, poichè secondo il Baroli vi è dovere di indennizzare le perdite che altri facesse, posto pure che noi nè direttamente, nè indirettamente ne siamo in colpa, bastando che la cosa che per un accidente qualunque ne è la causa, sia di nostra proprietà, perchè si dia l'obbligazione di riparare il danno avvenuto.

Questa sentenza a vero dire non ci pare gran fatto fondata, ritenendo che il danno in questa ipotesi debbasi ritenere per un mero caso e nulla più, e i danni fortuiti stanno sempre a carico di chi ne è colpito. Laonde il Grozio insegnava, che il padrone che non ha colpa non è tenuto a riparare il danno, come non è tenuto a ciò il padrone di una nave, la quale, senza sua colpa ne avesse danneggiata un'altra. E ci confermiamo in questa opinione veggendo, che il diritto positivo delle genti stabilisce, che in simili casi la potenza offesa non possa pretendere all'indennizzazione.

E il diritto si può violare altresì non solo colle azioni, ma ben anche colle conseguenze immediate e mediate che provengono da esse, potendo anche queste produrre nel possessore del diritto il risentimento morale, che è un indizio al dire del Rosmini abbastanza sicuro per conoscere l'offesa portata al medesimo;

il quale risentimento alla sua volta varia secondo il grado di sviluppo intellettuale della persona fisica e collettiva, poichè solo in proporzione che esso progredisce, può rilevare le tristi conseguenze, che derivano dall'operare degli altri a suo riguardo.

Ma lasciando da parte tutto ciò, per vedere come l'offesa al diritto possa essere moltiplice, basta considerare la moltiplicità dei diritti, che possono soffrire danno dalla condotta che uno stato tiene a riguardo di un altro, posto pure che non si tenga conto dei diversi modi con cui uno stesso diritto può venire offeso. Noi abbiamo di già notato, che i diritti altri sono originarî, e altri acquisiti, e che i primi si dividono in formali e in materiali. Abbiamo altresì esposto quali siano i primi, e quali siano i secondi, e da quali esigenze vengano accompagnati, allorchè uno stato ne è rivestito. Ciò posto diciamo, che vi sono lesioni le quali prendono di mira il diritto formale, e lesioni che si riferiscono ai diritti materiali. Queste ultime poi possono riguardare i diritti originarî e gli acquisiti. Noi non intendiamo discorrere che delle principali, e più importanti offese che si possono portare ai diritti, poichè il volerle enumerare tutte, la sarebbe cosa noiosa e troppo lunga ad un tempo, che non avrebbe per di più una grande utilità, potendosi intendere facilmente, quando conosco i varî diritti, e quanto esigono, le varie offese che si possono fare ai medesimi.

Cominciando da quello che si riferisce alla persona e all'indipendenza diremo, che questo diritto viene violato ogni qual volta uno stato trattasse un altro stato quasi fosse semplice mezzo, anzichè avere ragione di fine, impedendogli che se ne proponga e li possa raggiungere, obbligandolo ad accettare una determinata forma di governo, o a non modificare la esistente, o a rinunziare alla propria sovranità per assoggettarsi alla sua, oppure domandando che dia conto del come governa e amministra gli interessi dei cittadini. E vi sarebbe pure violazione di diritto, se una potenza pretendesse che uno stato non potesse in nessun modo ampliare il proprio territorio, ed accrescere le proprie forze, od esercitasse sui cittadini di esso qualche atto di sovranità, che non le compete.

Contro il diritto che uno stato ha alla propria conservazione si pecca, se si mette ostacolo a che possa provvedersi di quanto abbisogna pel sostentamento della vita dei cittadini, oppure si pone in opera ogni mezzo, affinchè non possa organizzare le sue forze di terra e di mare, onde porsi così in grado di di-

fenderne gli interessi, o non gli si permette di erigere fortezze per la sicurezza delle sue frontiere, se gli si vieta, od in qualche modo gli si rende malagevole di migliorare la sua agricoltura, perfezionare le industrie ed ampliare i commerci. Vi è pure violazione del diritto alla propria conservazione, se si eccitano i cittadini a ribellarsi contro il legittimo sovrano, se loro apertamente, o di nascosto si prestano aiuti, se si alimentano le divisioni e le discordie da cui fossero lacerati, o si usa ogni arte per indurli ad abbandonare la propria patria, per portarsi in paese straniero.

Che se voi riflettete, che gli stati non solo sono indipendenti gli uni dagli altri, ma sono ben anche tra loro eguali in ordine ai diritti originarî intenderete facilmente, che chiunque pretendesse di impedire ad un popolo di adottare quelle distinzioni e quei titoli con cui vuole onorare il proprio principe, o il sovrano di un altro stato esigesse da questo riguardi e onori maggiori di quelli che egli usa nel trattare con lui, se ne lederebbe con ciò l'indipendenza ed eguaglianza, quando da una legittima consuetudine, o da apposite convenzioni non sia a questo autorizzato. Considerando poi, che ogni nazione ha il diritto ed il dovere ancora di attendere alla propria felicità e perfezione, è facile vedere che si lede questo diritto, suscitandole nemici, che la obblighino a tenersi di continuo sulle armi e a guerreggiare; poichè con ciò le è impedito di attendere alle opere della pace, e al promuovimento dei materiali e morali interessi.

Che se voi vi maneggiate in modo, che le rendete più difficile di migliorare i suoi codici, e di riordinare le sue finanze, se direttamente o per indiretto ostate a che si possano presso lei diffondere i lumi, se impedite mossi da gelosia, o da malevolenza che uomini dotti di altri paesi si portino sul suo territorio per aprirvi scuole, e farsi maestri di sapere e civiltà, se disconoscendo il diritto che ha l'uomo di raggiungere la verità, e di attivare la virtù, che sono i due beni sommi a cui aspira l'umana intelligenza e volontà, cercate che altri vi sparga in larga mano dottrine immorali e irreligiose, che materializzano l'uomo, e ne corrompono i costumi, rendendo questi molli ed effemminati, con questi ed altri mezzi che per brevità omettiamo, voi vi rendete colpevole di avere offeso il diritto che ha a prosperare e perfezionarsi. E poichè essa ha diritto eziandio alla stima negativa, viene meno al dovere giuridico che essa importa, chiunque l'accusa senza fondamento di essere ingiusta; sia attribuendole

mire ambiziose di conquista a danno degli altri popoli, sia dichiarando che il sovrano che la rappresenta opprime e tiranneggia i suoi sudditi; sia collo incolpare questi come rei di delitti che non commisero; sia infine col calunniare le intenzioni dei governanti e dei governati.

Opponendovi poi, perchè uno stato non presti soccorsi ad un altro, da cui ne fu domandato, onde potere in questo modo più facilmente difendersi da una ingiusta aggressione, o ottenere riparazione pei torti patiti, se non acconsentite che conchiuda e firmi trattati, onde così meglio provvedere ai suoi bisogni, se gli vietate di offrirsi mediatore fra due potenze, che sono per venire alle mani, ovvero di già si combattono, se voi ostate che esso si faccia garante delle convenzioni, che due o più nazioni conchiudono per aggiustare le loro controversie, ossia per migliorare le loro condizioni economiche, governandovi in questo modo, voi ledete i diritti che ha nei suoi rapporti cogli altri stati.

Avendo poi ciascuno di questi dei diritti sulle cose esterne, senza le quali non potrebbero sussistere, e molto meno prosperare, chiunque mette ostacolo all'occupazione e all'appropriarsi delle medesime, postochè non appartengano ad alcuno, ossia con modi illegittimi cerca impedirne l'uso e la libera disposizione; molto più poi se con modi violenti, o con frode se le appropriasse, costui offende il diritto che una nazione ha alle cose esterne, che non essendo capaci di diritti, per questo che hanno natura di mezzi accennano di per sè ad una relazione colle persone fisiche o collettive, che possiedono la dignità di fine.

E vi ha offesa ai diritti acquisiti, se uno stato pretendesse colla forza da un altro stato che conceda l'ingresso e il passaggio sul suo territorio alle sue truppe, o volesse dettare le condizioni giusta le quali i forestieri possono dimorare sul territorio di un'altra potenza, o esigesse che i suoi sudditi non sieno soggetti, portandosi all'estero, alla giurisdizione civile e criminale del luogo dove si trovano, impedendo quindi che i magistrati pronunzino sentenza sulle controversie che fossero per nascere tra loro, o coi cittadini del paese in cui dimorano, dato che fossero portate ai loro tribunali. Dite altrettanto se si opponesse, che i proprî sudditi colpevoli di delitti commessi nel luogo della temporaria loro dimora vengano castigati.

Che il cacciare un popolo da un'isola, o da qualsiasi altro luogo che gli apparteneva, sia un'offesa portata ai suoi diritti,

è cosa per sè manifesta. Nulla diremo della lesione che si verifica ogni qual volta si tenta invaderne ingiustamente ed usurparne il territorio, sia per appropriarsene i prodotti, o per impedirvi l'esercizio dei diritti sovrani. Il ritenere una fortezza e farla sua, posto che sia stata data solo per la sicurezza di certi impegni contratti, anche dopochè a questi fedelmente si soddisfece, il mendicare ragioni di per sè frivole per accampare pretensioni sulla proprietà di un altro stato, onde a questo modo farla sua in tutto o in parte, il portare un ingiusto nocumento alla roba privata o pubblica, che appartiene ad un'altra potenza, con questi ed altri modi che si possono facilmente pensare, si offendono i diritti acquisiti che spettano alle civili società, che ricevono un ingiusto danno anche in allora, che nella stipulazione dei trattati cercasi d'ingannare, o colla forza intimidire una delle parti contraenti, ossia non si usa la necessaria diligenza, o non vi si porta la dovuta buona fede nell'adempimento di quanto essi partitamente prescrivono.

Articolo VII.

Delle offese che un cittadino può fare ai diritti di un altro stato, od agli interessi dei cittadini che appartengono al medesimo.

Nell'articolo precedente noi abbiamo considerato le nazioni come persone collettive nei loro scambievoli rapporti, rilevando le lesioni che le une potevano fare ai diritti delle altre. A compimento di questo argomento noi dobbiamo adesso parlare del modo, con cui i cittadini di una comunanza politica possono condursi verso i cittadini di un'altra, onde vedere se questi restano danneggiati nei loro interessi, ed in quale maniera se ne debba ottenere la riparazione. Fatto questo, considereremo le azioni che uno o più cittadini possono commettere a danno di un'estera potenza, e come questa possa e debba condursi per ottenerne la conveniente soddisfazione.

Cominciando dal primo caso diciamo, che specialmente ai nostri tempi in cui si sono moltiplicate ed agevolate le relazioni tra stato e stato, può accadere, ed avviene in fatto assai volte, che un cittadino portandosi nel territorio di un altro stato, offenda nella roba, o nella persona un altro cittadino appartenente a questo stato. E poichè il principe che la regge ha il diritto

e il dovere di difendere chiunque ne fa parte, così in questo caso sarà tenuto a castigare l'ingiurie e ad ottenerne la riparazione, se ha in suo potere l'offensore. Che se questi avesse potuto per tempo prendere la fuga e ripatriare, dovrà ricorrere al sovrano di lui, richiedendolo della punizione del colpevole, se si tratta di misfatti, o lo obblighi a riparare i danni che l'offeso dovette sostenere in forza della sua ingiusta condotta, posto che la ingiuria si riferisca solo alla lesione d'interessi. Che se il principe si rifiutasse a questa domanda, il governo a cui appartiene l'offeso potrà instare che gli sia consegnato il reo, per castigarlo da sè proporzionatamente al delitto commesso.

Siccome il principe, diremo col Baroli, « non deve permettere » che i suoi sudditi offendano quelli di un altro stato, così nel » caso che eglino sieno venuti meno al loro dovere, dovrà ob- » bligarli a riparare, se è possibile, il danno che avessero cagio- » nato colla lesione degli altrui diritti, o punirli, oppure a seconda » delle circostanze consegnarli alla nazione offesa, perchè li ca- » stighi. » Che se egli non acconsentisse a nulla di tutto ciò, si renderebbe in qualche maniera complice con tale condotta della fatta lesione, e quindi ne assumerebbe indirettamente la responsabilità. La quale diverrebbe molto maggiore, se in luogo di riprovare, approvasse il fare criminoso di chi gli è soggetto. In questi casi presentandosi egli in faccia della nazione offesa in uno dei suoi cittadini quale un correo, potrebbe questa da prima colle vie pacifiche reclamare contro questo modo di governarsi, che non ha nome, e quando le rimostranze pacifiche fossero riuscite inutili per ottenere giustizia, potrà ricorrere alla forza delle armi, affinchè le sia fatta.

Rappresentando il sovrano di un paese i diritti e doveri dei sudditi nei suoi rapporti con altri sovrani, non solo dovrà aver cura, che quelli non danneggino i cittadini d'un altro stato, ma si dovrà molto più adoprare, affinchè non offendano nella stima e nell'onore, o in qualsiasi altro modo chi regge un altro popolo, poichè se non si governasse in questa maniera, oltre mostrarsi non curante dei propri doveri che prescrivono la mutua stima, e il rispetto pei diritti degli altri, esporrebbe la civile società ad essere di continuo turbata da recriminazioni e rappresaglie, che potendo facilmente degenerare in guerra, ne impedirebbero la prosperità. Osservisi però a questo proposito, che non si può facilmente chiamare risponsabile uno stato delle azioni con cui i sudditi suoi

offendano il capo d'un altro stato, o i cittadini di questo, tornando impossibile poterle regolare tutte in modò, che armonizzino sempre colle norme della giustizia.

Basterà adunque per liberarsi da ogni sospetto di complicità, che esso si mostri pronto a punire il colpevole, che obbligherà per di più a soddisfare nel miglior modo all'offeso, impiegando, se occorre, tutti o in parte i di lui beni a quest'oggetto. Conducendosi in questo modo, egli ha adempiuto il suo obbligo, nè legittimamente si può pretendere da lui qualche cosa di più. Avvertasi per ultimo, che uno stato si renderebbe risponsabile diretto delle azioni dei suoi cittadini, se professando principî contrarî alla giustizia, tollerasse che quelli maltrattassero i forestieri indistintamente, o facessero scorrerie nei paesi limitrofi, spogliando e derubando i pacifici abitatori dei medesimi. Contro un tale governo e un tale popolo non solo si potrebbe domandare riparazione ai danni patiti, ma si potrebbe richiederlo che abbracci e professi altre massime, e quando egli si niegasse a questo, si potrebbe spingere la guerra fino al punto di distruggerne l'indipendenza, incorporando popolo e paese al proprio stato. Le esposte dottrine sono abbracciate e seguite dal diritto positivo delle genti in Europa. Infatti se uno stato viene offeso nel suo capo, o in alcuno dei suoi sudditi dai cittadini di un altro stato, egli ricorre al governo a cui appartengono questi ultimi, esponendogli le lesioni che questi fecero ai suoi diritti. Chiarita ed accertata la colpa insieme all'autore di essa, si punisce il delinquente.

SEZIONE SECONDA

Della Procedura che è propria del Diritto Internazionale.

CAPO PRIMO

DELLA PROCEDURA PACIFICA

Articolo I.

Dell'indole della procedura pacifica in generale.

Noi abbiamo più volte notato, che i mezzi di cui può disporre uno stato, onde siano praticamente rispettati i suoi diritti, sono di due specie, non coattivi cioè o pacifici, oppure coattivi. Parlando dei primi, abbiamo fatto un cenno del diritto complesso di guarentigia, toccando di volo le varie podestà giuridiche che in sè contiene. In seguito abbiamo discorso del diritto di sicurezza, che fa parte dei mezzi pacifici che abbraccia e in sè rinchiude la guarentigia. In forza di esso abbiamo veduto, che noi ci mettiamo bene spesso in tale condizione, da potere difendere e mettere in salvo i nostri interessi per modo, da renderli quasi inaccessibili all'altrui cupidigia. Che se non ostante queste misure, corressero pericolo di venire offesi, abbiamo provato che in questo caso si potrebbe usare della coazione a tutela dei medesimi, la quale coazione, affinchè corrisponda alle mire della legge, che la diede compagna del diritto, deve non solo essere preceduta da un fondamento giuridico, ma fa duopo altresì che sia divenuta necessaria per la difesa dei nostri interessi in modo, che se mezzi più miti bastassero per ottenere questo fine, ed essa cesserebbe di essere legittima. Anche la coazione abbiamo veduto essere un diritto complesso, che sotto di sè ne contiene altri, che abbiamo esposti a parte nel capo precedente.

Volendo ora proseguire il cammino, la sistematica trattazione della nostra scienza dimanda, che dobbiamo in questo luogo parlare con maggiore ampiezza di questi mezzi che tendono a far valere il diritto, i quali potendo essere, come abbiamo detto, ora pacifici e ora coattivi, parleremo prima di quelli, e poi di questi. E qui vogliamo avvertire, che nell'ordinato uso di questi mezzi è riposta appunto la procedura, che può aver luogo nel diritto internazionale, procedura che al paro dei mezzi da cui risulta, può essere pacifica ovvero coattiva. Essa non differisce da quella che si usa nelle questioni che insorgono tra privati, che si trovano nello stato estra-sociale, i quali appunto perchè sono in questa condizione, non possono portare le loro controversie innanzi i tribunali, affinchè le decidano secondo le leggi che vi sono in vigore, poichè questo supporrebbe che di già fanno parte di una società politica, in cui unitamente al potere legislativo, vi è ancora il giudiziario ed esecutivo, incaricato di fare rispettare altresì colla forza la sentenza che quello ha pronunziato. Non essendovi pertanto nello stato di natura nè leggi, nè tribunali a cui possano e debbano portare il loro litigio, altra via non resta ai privati per terminarlo, che di intendersi amichevolmente tra loro, esponendo lealmente le ragioni che possono favorire il diritto in questione, come quelle che lo possono contrariare, per di poi valutare con coscienza quelle e queste, onde così vedere da quale parte stia la giustizia, e a questa strettamente attenersi.

Non altrimenti avviene in ordine alle nazioni, che essendo persone collettive e libere, che non riconoscono alcun giudice che possa autorevolmente pronunziare sulle loro differenze, esse perderebbero subitamente la loro originaria indipendenza, una volta che fossero tenute a deferire le loro questioni ad un terzo, e a sottoporsi alle decisioni di questo. Noi non neghiamo, che da questa piena indipendenza degli stati nei mutui loro rapporti ne possano nascere, e assai spesso nacquero gravissimi inconvenienti, da cui venne afflitta la misera umanità, ma d'altra parte se si volesse togliere tutto quello di cui gli uomini possono abusare ed abusano, noi dovremo ben presto spogliarli non solo dei loro diritti, ma ben anco delle più nobili loro facoltà, che in luogo di essere indirizzate al conseguimento del bene, sono adoperate assai volte a commettere il male.

Notisi ancora, che se pel timore dell'abuso, si privassero gli stati della loro indipendenza, eglino cesserebbero di essere per-

sone morali e veri soggetti di diritto, per diventare semplici provincie che fanno parte di un altro stato, il quale alla sua volta potendo abusare dei diritti che gli competono, si dovrebbe spogliare, per essere coerenti, della sua indipendenza, di modo che alla fine dei conti non vi sarebbero più società civili, e gli uomini ridotti a dover vivere nello stato di natura. Se in questa condizione i diritti loro saranno meglio tutelati, la è questa una questione che non merita venire discussa, essendo evidente, che essi diverrebbero preda del più astuto e del più forte. Ecco a quali eccessi saremo condotti, se pel timore dell'abuso, si dovessero privare gli stati della loro indipendenza.

Ma poichè non si può negare, che essa talvolta non vada accompagnata da alcuni inconvenienti, così per ovviare a questi, alcuni giuristi pensarono di proporre certi loro progetti, che mentre tendevano a impedire le guerre, fossero altresì atti a terminare pacificamente le controversie, che fossero per insorgere tra le diverse nazioni. Fra questi citeremo il Bentham, che ideò un progetto di pace perpetua, proponendo un magistrato arbitro delle questioni internazionali, Kant che a conseguire questo fine pensava potesse valere un congresso delle nazioni, mentre Scheling dava la preferenza ad un Areopago di popoli. Noi non possiamo discutere con qualche ampiezza, ed esaminare il valore di queste proposte, che onorano almeno il cuore di chi le ideò. Siaci però permesso nell'articolo seguente dire qualche cosa intorno a quella di Kant, che trovò un forte avversario nel filosofo Hegel.

Articolo II.

Progetto di pace perpetua di Emanuele Kant.

Per procurare alle nazioni il gran bene che è la pace, ed affinchè ne possano mai sempre godere, vuole il filosofo di Königsberg innanzi tutto, che dei varî stati d'Europa si formi una confederazione, che abbia un congresso permanente che la rappresenti, congresso la di cui riunione e durata dovrebbero dipendere dalle volontà sovrane di quelli che compongono una tale confederazione. Domanda di poi, che la costituzione di ciascuno stato della confederazione abbia forma repubblicana, che importa secondo il concetto che se ne è formato, che ogni cittadino col mezzo

dei suoi rappresentanti concorra alla compilazione delle leggi, e a deliberare se si debba fare la guerra oppure no, ritenendo con ciò che sieno per raffrenarsi gl' impeti bellicosi. E in verità non pare probabile, che i cittadini vogliansi col loro voto attirare sul capo tutte le calamità ed i pesi che trascina seco la guerra, non potendo ammettere che sieno così poco curanti del loro bene. Tutto il contrario avviene, secondo lui, nei governi assoluti, che d'ordinario sono facili a combattere, perchè chi è alla direzione dei medesimi, non ne risente grave danno o molestia. Dopo ciò Kant vuole, che non si confonda la forma repubblicana con la democratica. La prima ha luogo, come abbiamo detto or ora, quando il sovrano è limitato nell'esercizio dei suoi diritti da una rappresentanza nazionale, che con lui divide il potere legislativo, che deve essere distinto dall'esecutivo. Questa forma di governo esige ancora secondo lui, che il diritto di dichiarare la guerra appartenga ai deputati del popolo.

Della democrazia dice, che rende impossibile la rappresentanza, essendo di sua natura dispotica, poichè la volontà di una maggioranza di sovrani non può essere limitata. La seconda condizione che domanda per effettuare la pace perpetua è questa, che il diritto pubblico cioè diriga una confederazione di stati liberi. « L'attuale stato di natura, egli dice, che esiste tra le nazioni non » è uno stato di pace, ma di guerra, se non dichiarata, almeno » sempre pronta a scoppiare: ciò nasce dalla mancanza di un » potere costrittivo, poichè il codice dettato dai pubblicisti alle » nazioni, non ha mai avuto tra esse vigore di legge propriamente » detta. Il campo di battaglia è il solo tribunale, ove gli stati » difendono il loro diritto; ma la vittoria sebbene faccia loro gua- » dagnare la causa, non decide però in favore del loro diritto. » Dal che ne segue, che la pace non è che una tregua, che ad ogni tratto può essere disdetta, essendo gli stati i soli giudici che possano sentenziare sui loro legittimi interessi.

Se da vero pertanto si ama la pace, fa duopo che questa sia garantita da un patto speciale, che tenda a decidere inappellabilmente i litigi fra le nazioni, che dovrebbero rinunziare alla originaria loro libertà per sottoporsi a leggi positive, e costituire una comunanza politica, che gradatamente accoglierebbe nel suo seno tutti i popoli del mondo. Per arrivare a questa meta desiderata fa voti, affinchè sorga un popolo possente e colto, che si costituisca in repubblica, che è quanto dire in quella forma di governo, che di tutte è la più

propria a conservare la pace, poichè allora vi sarebbe un centro a cui potrebbero unirsi gli altri stati gradatamente, perchè la libertà venga garantita secondo le norme del diritto pubblico. Termina il nostro filosofo il suo progetto dicendo: « Se egli è dovere, se » anche può concepirsi la speranza di effettuare, quantunque con » graduato progredire, l'impero del diritto pubblico, la pace per- » petua che succederà alle tregue dette fino ad oggi trattati di » pace, non è dunque una chimera, ma un problema di cui i tempi » verisimilmente accorciati dall'uniformità dei progressi della ra- » gione umana, ce ne permettono la soluzione. »

Su questo progetto di Kant crediamo dovere osservare, che per potersi effettuare e dare buoni risultati, bisognerebbe innanzi tutto che ciascuno stato da cui deve comporsi la confederazione fosse costituito per modo, che nulla potesse con ragione pretendere da un altro stato, che avesse potuto prima colla forza, o con altri mezzi illeciti incorporarsi una provincia, che naturalmente non gli apparteneva, perchè ha origine, lingua, indole, costumi, religione ed interessi diversi. E questa ricomposizione delle civili società, se non si vuole fino dal suo primo fondarsi introdurre nella confederazione germi di discordia e di future collisioni che ne portino lo scioglimento, diviene tanto più necessaria, se dopo di avere considerato che una tale confederazione in ordine alla sua durata è del tutto volontaria, si getta di poi uno sguardo sull'attuale carta geografica di Europa, dalla quale apparisce, che una parte degli stati che la costituiscono, sono formati contro natura, tanto che se prima non cessano queste ingiustizie, crediamo vana la speranza di potere mantenere tra loro rapporti di buon vicinato.

Non tenendosi alcun conto nel progetto di Kant del principio di nazionalità, che in tempi di progredita civiltà, tende senza posa a riunire insieme quei popoli, che la natura destinò a fare parte di una sola comunanza politica, non si vede come potrebbe pacificamente sussistere questa confederazione, se prima non si dia opera alla attuazione di un tale principio. Noteremo ancora contro il progetto di Kant, che in esso vien meno l'indipendenza dei popoli, che meritamente Hegel chiama il massimo bene a cui devono aspirare, bene innanzi il quale vengono meno tutti i sacrifici che un popolo dovesse incontrare per acquistarlo e conservarlo. Di questo bene si dovrebbe fare getto, attuandosi l'idea di Kant, che esagera per di più i beni della pace, che se fosse duratura snerverebbe i popoli, che al dire di Hegel dalla guerra devono

ripromettersi la sanità loro morale, come dal soffiare dei venti deve ripetere il mare se non diviene palude.

Omettendo questa ed altre considerazioni rapporto a tali proposte, ci limiteremo a notare, che fino ad ora non incontrarono l'approvazione dei principi, nè pare, se dal passato è lecito conghietturare il futuro, probabile che sieno neppure in seguito per incontrarla. E a confermarci in questa sentenza vi contribuisce non poco quanto avvenne pochi anni sono, relativamente alla proposta fatta da Napoleone III, di volere cioè, come ebbi occasione di notare in altro luogo, in un congresso di tutti i principi di Europa terminare pacificamente le più gravi questioni, che ne minacciano da vicino il riposo. In questa circostanza si rese manifesto, che le potenze che avevano fondamento per temere, che la decisione di questo supremo tribunale non fosse per riuscire favorevole ai loro interessi promossi col danno di popoli infelici ed oppressi, apertamente, oppure indirettamente vi si rifiutarono, mostrando con ciò, che alle vie pacifiche della giustizia che vuole che a tutti si dia il suo, amavano preferire la sorte sempre incerta delle armi, sperando con questo mezzo potere meglio conservare le fatte usurpazioni.

Certamente questa condotta di alcune potenze è altamente condannevole: ma non dobbiamo essere troppo corrivi ed esagerati nel lamentare, che vi sieno ingiustizie alle quali solo colla guerra si può riparare, poichè rendendosi essa in questo caso necessaria e giusta, i popoli che per la difesa dei loro diritti danno di piglio alle armi, quando le usino entro i limiti prescritti dalla legge giuridica, ne possono trarre molti vantaggi morali, essendoci sempre sembrata giudiziosa la osservazione che Baccone fece a questo proposito. « Nullum omnino corpus, egli dice, sive sit illud na-
» turale, sive politicum, absque exercitatione sanitatem suam tueri
» queat. Regno autem aut reipublicæ justum atque honorificum
» bellum, loco salubris exercitationis est. Bellum civile profecto
» instar caloris febrilis est, at bellum externum instar caloris ex
» motu, qui valetudini in primis conducit. Ex pace deside et emo-
» liuntur animi, et corrumpuntur mores. »

Articolo III.

Di alcuni atti particolari da cui risulta la procedura pacifica.

Noi abbiamo detto più sopra, che debbonsi innanzi tutto tentare le vie pacifiche, onde comporre le controversie tra potenza e potenza, prima di venire alle mani. E abbiamo di poi soggiunto, che queste vie pacifiche, non differiscono da quelle che si usano tra privati che vivono nello stato estra sociale. Diremo ora, che tra queste vie la prima a praticarsi è la seguente. Si determini cioè la natura e la portata del diritto, che si pretende offeso, dimostrando altresì, se ve ne è di bisogno, che un tale diritto realmente ci compete. Dopo di questo si provi l'esistenza del fatto, mettendo in chiaro come esso realmente lo urti, dopo di che si mostri chi ne è stato il colpevole autore.

Queste prove, per quanto si può, devono essere piene, che è quanto dire, essere duopo che sieno tali, da produrre una morale certezza nell'animo di chi attentamente e imparzialmente, com'è di dovere, le esamina, che cioè tanto rapporto al diritto, che al fatto e all'autore di questo la cosa sta nè più nè meno, come l'abbiamo esposta. Esse devono essere trasmesse alla nazione contro cui si reclama, che spassionatamente e con coscienza le deve ponderare, domandandole di riparare l'offesa che ci fece. Se ella nulla ha di fondato da opporre, che invalidi le ragioni addotte, deve lealmente riconoscere il suo torto, e dichiararsi pronta alla riparazione, nulla essendovi dopo la colpa che giovi tanto a riabilitare sì la persona fisica che la collettiva, quanto la schietta confessione del proprio torto. Seguendo questo principio di giustizia che domanda, che il male morale debbasi, per quanto è possibile, riparare, si può ritenere come quasi terminata la questione, poichè tutto al più la ulteriore discussione può cadere sul quantitativo della indennizzazione da prestarsi, quantitativo che non può suscitare serie difficoltà, massime se si riflette alla prontezza con cui l'una delle parti ha riconosciuta l'ingiustizia della sua condotta, prontezza che nell'altra richiede che sia animata da uno spirito di conciliazione e di equità, onde venire così ad una subita composizione del litigio in discorso.

Ma può accadere eziandio, che lo stato contro cui si reclama, neghi l'esistenza del diritto che asseriamo essere stato offeso, o

ammettendo questo, neghi il fatto che lo lese, e ammettendo l'uno e l'altro sostenga, che non vi fu violazione da parte sua. In questi casi che sono pure sì frequenti, tocca alla nazione offesa di addurre nuove prove, sì per mostrare fino all'evidenza l'esistenza del suo diritto, oppure del fatto che lo lese, facendo per di più vedere, come questo si opponga manifestamente alle esigenze di quello. Compiuto questo, dovrà ribattere tutte le ragioni, che la potenza contraria potè addurre per impugnare il diritto o il fatto, o tutti e due, rilevando come il secondo cioè il fatto stia in opposizione al primo, ossia al diritto, e che quindi vi fu veramente ingiuria, rimettendo poscia il risultato di queste nuove discussioni alla potenza contro cui si reclama.

Si osservi a questo proposito, che trattandosi di diritti originarî, questi non hanno bisogno di dimostrazione, bastando la esistenza dello stato che reclama, per metterli al di sopra di ogni dubbio. Per la qual cosa non si possono domandare prove che rapporto ai diritti acquisiti, i quali perciò stesso che vengono originati da un'azione giuridica, questa al pari del fatto che li offende deve esser posta in tale luce, da non potervisi muovere contro il più lieve dubbio. Altrettanto dicasi in ordine all'autore del fatto, posto che anche su di lui siasi mossa una qualche contestazione.

E qui osserviamo di passaggio, che tutte queste prove si sogliono desumere dai documenti che si conservano negli archivî di ciascuno stato, archivî che attesa l'eguaglianza in cui le nazioni sono tra loro, meritano presso tutte una eguale fede. Che se tra questi documenti, che si conservano negli archivî dei diversi stati vi fosse una qualche differenza, o nella interpretazione dei medesimi vi fosse discrepanza, insegna il Martens, che in mancanza di un giudice superiore a cui si debbano riportare tali differenze per venire giudicate, è mestieri che ciascuno stato si attenga al suo testo, e segua quell'interpretazione che crede più conveniente al contesto, e secondo questi dati giudichi della validità, o insufficenza delle prove. Aggiungeremo col citato autore, che le prove tratte dai testimonî e dal giuramento deferito all'una delle parti, non sogliono usarsi nelle questioni internazionali, se non nel caso in cui tali questioni che nella loro origine erano private, sieno divenute internazionali, perchè l'una delle parti sposò la causa dei suoi sudditi.

Ritornando dopo ciò al nostro argomento osserviamo, che lo stato a cui vennero trasmesse queste nuove prove, ha il dovere

di prestarsi alla riparazione che gli viene domandata, conciossiachè la legge comanda che a ciascuno sia reso quanto gli spetta. Che se ad alcuno venne cagionato un qualche danno, essa vuole che l'offensore ritorni l'offeso nella condizione, per quanto è possibile, in cui si trovava prima della ricevuta ingiuria. Questi accomodamenti amichevoli sono sommamente raccomandati sì dalla legge giuridica che dalla morale, che tutte e due imperiano di risparmiare per quanto si può la misera umanità dei mali gravissimi, che suole condurre seco la guerra.

Articolo IV.

Della mediazione e dei compromessi.

Succede sovente, che non ostante che si sieno addotte delle solide ragioni per provare l'esistenza del nostro diritto e del fatto che l'offese, queste non vengano riconosciute tali dalla nazione contro cui si reclama, sia perchè è traviata da un falso amor proprio, che rifugge dal confessare i proprî torti, sia perchè un affetto troppo spinto allo interesse, le vieta di prestarsi a riparare il danno portato. A vincere queste difficoltà, che si oppongono ad un'amichevole composizione del litigio, giova bene spesso la mediazione, la quale ha luogo quando una potenza amica, sia che lo faccia spontaneamente, o ne sia pregata da una delle parti, o da tutte e due, conforme il desiderio espresso dal Congresso di Parigi, interpone i suoi buoni uffici, onde ottenere dalle due parti che tra loro contendono, di ravvicinarsi e intendersi tra loro, affine di venire ad un equo accordo, transigendo sulle loro pretese.

E qui si avverta, che una tale mediazione, allorchè è offerta spontaneamente, può venire rifiutata, la qual cosa non può aver luogo allorchè le parti stesse l'hanno dimandata, e dietro una tale domanda venne accordata. Parlando il Vattel di questa funzione del mediatore dice, « che domanda molta dirittura, prudenza e de-
» strezza. Il mediatore deve osservare un'esatta imparzialità; egli
» deve cercare di raddolcire i rimproveri che una potenza fa
» all'altra, calmare i risentimenti e ravvicinare gli animi. Se è suo
» dovere di favorire il diritto, insistendo che a ciascuno stato sia
» reso quanto gli appartiene, egli però non deve spingere troppo
» scrupolosamente quanto richiede una rigorosa giustizia. Il suo
» officio è di conciliatore e non di giudice, il suo mandato gli

» impone di procurare la pace, e d'indurre colui che si trova
» dalla parte del diritto a rimettere qualche cosa delle sue giuste
» pretese, se ciò è necessario a più facilmente conservarla. »[1]

E poichè tanto nelle questioni che insorgono tra i privati, come in quelle che hanno luogo tra le nazioni, assai di raro avviene, che l'una delle parti abbia tutta per sè la ragione, e l'altra stia intieramente dalla parte del torto, così il mediatore dovrà valersi delicatamente di questi torti e di queste ragioni scambievoli per meglio ravvicinare gli animi, e moderare le pretese di chi domandasse troppo, od offrisse troppo poco per la composizione della lite.

E per potere più facilmente riuscire in questo intento, egli metterà in bella mostra quali e quanti sieno i benefizî della pace, come è sempre incerta la sorte delle armi, le quali posto pure che sieno vittoriose, innumerevoli sono i mali che trascinano seco, mali da cui vengono afflitti e straziati i miseri popoli. Che se la controversia versasse intorno ad un oggetto, sul quale tutte e due le parti avanzano delle pretensioni, sarà bene che esso venga aggiudicato ad una sola, obbligando l'altra ad una indennizzazione, che dovrà essere proporzionata al valore delle ragioni che militano in suo favore. Noteremo per ultimo col citato autore, che il mediatore il quale con un trattato di pace riuscì a porre termine alla controversia, non si deve credere che egli ne diventi il garante, se a ciò espressamente non ha acconsentito, essendo la garanzia di una convenzione un impegno così grave, che non si può facilmente presumere, quando egli non abbia su ciò manifestato chiaramente la sua volontà.

Faremo ora parola del compromesso, poichè esso pure può servire molto bene all'amichevole soluzione delle questioni. E invero, se l'oggetto della contesa fra gli stati restasse per un motivo qualunque dubbio, e quindi non avessero potuto, non ostante i tentativi fatti, convenire intorno al medesimo, le potenze contendenti, affine di mantenere la pace senza scapito della loro dignità, possono rimettere le loro controversie alla decisione di arbitri, che scelgono di comune accordo. Dal che si vede, che il compromesso altro non è che un patto, con cui le nazioni in litigio di comune consenso eleggono una o più persone, dando a quella, o a queste la facoltà di decidere le loro differenze.

Le persone elette a divenire arbitri, possono essere semplici privati, ovvero appartenere alla classe dei sovrani. I primi in via ordi-

[1] Op. cit. Lib. II, C. XVIII, § 328.

naria non possono farsi rappresentare nell'esercizio di queste funzioni, mentre i secondi possono rimettere l'esame della questione ai giudici di loro confidenza, che credono atti al disimpegno di questo officio, riserbandosi d'intervenirci direttamente, allorchè si pronunzierà la sentenza. Ma sia che si tratti di persone private o pubbliche, come sono i principi, una volta che elleno hanno accettato questo mandato, se sono più, o non furono precedentemente fissate a ciascuno di loro speciali funzioni in questo affare, elleno devono operare di concerto, e determinare prima di tutto, onde evitare ogni difficoltà, e togliere ogni pretesto alla mala fede, esattamente l'oggetto della contestazione, le pretensioni reciproche ed opposte, le domande che fa una potenza, e le opposizioni che vi muove l'altra, obbligando eziandio, se ve ne è bisogno, le parti contendenti a presentare entro un determinato spazio di tempo tutte quelle ragioni, che credessero potere ancora addurre in loro favore.

Se dopo di avere con tutta imparzialità ponderato tutto ciò, gli arbitri trovandosi tutti d'accordo sul merito della questione, pronunziano la loro sentenza, le parti vi si devono sottomettere, essendosi a questo obbligate col compromesso. Dato poi il caso, che tutti non convenissero sul tenore del giudizio da emettersi, allora bisogna attenersi al parere della maggioranza, come si pratica nella procedura ordinaria. Che se i voti fossero pari, o vi fosse divergenza assoluta di vedute negli arbitri, allora sarebbe duopo, secondo il professore Heffter, che le parti che sono in litigio intervenissero per cercare insieme con quelli un nuovo mezzo che sia atto a comporlo; poichè se il diritto romano concede agli arbitri di nominarne un terzo, questa disposizione positiva e civile non è generalmente ammessa, secondo il citato autore, dai codici moderni.

Da quanto ho esposto in questo articolo è facile rilevare, in che la mediazione rassomigli al compromesso, e in che differisca. Tutte e due mirano a comporre le questioni pacificamente. Se non che mentre la mediazione lascia libere le parti di accettare, od anche di rifiutare la composizione della questione nel modo che essa propone, nel compromesso al contrario sono tenute di sottoporsi alla decisione che hanno pronunziato gli arbitri.

A proposito di questa decisione degli arbitri credo di dovere osservare, che eglino non hanno alcun mezzo per costringere le parti ad eseguirla. Laonde pronunziata che l'abbiano, termina il loro còmpito. Che se essa non si riferisse alla questione in di-

scorso, ma riguardasse una tutt' altra cosa, o fosse manifestamente ingiusta, diremo col Vattel, che con ciò « eglino si sono da sè » stessi privati della loro qualità, talchè il loro giudizio non me- » rita alcuna attenzione, non essendosi le parti sottomesse a loro » che in una causa dubbia. Supponete che gli arbitri per la ri- » parazione di un' offesa condannassero uno stato sovrano ad » assoggettarsi all'offeso, vi sarà uomo sensato che sia per so- » stenere, che esso debba sottostare a questa sentenza? Se l'in- » giustizia fosse per trarre con sè conseguenze di poco momento, » sarebbe duopo sottomettervisi pel bene della pace, che se essa » non fosse al tutto manifesta, anche in questo caso la si do- » vrebbe sopportare, come un male a cui una potenza si espose, » proponendo ed accettando il compromesso. Imperocchè se fosse » necessario di esser persuaso della giustizia di una sentenza per » sottomettersi alla medesima, tornerebbero affatto inutili gli ar- » bitri. » [1]

Articolo V.

Dei Congressi.

Sebbene il Sig. Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Vattel si mostri poco favorevole ai congressi, dicendo di essi che dopo lunghe discussioni, o non conchiusero nulla, o se presero una qualche risoluzione che si riferisse a stati deboli, questa mirava a privarli della individuale loro esistenza, per poscia dividerseli secondo le loro convenienze, pure noi non possiamo convenire con lui, poichè se vi furono congressi inutili e dannosi ai popoli, ve ne furono altresì di quelli che riuscirono loro profittevoli. E se dall' abuso che gli uomini possono fare di una cosa fosse lecito inferirne, che essa va tolta di mezzo, nulla resterebbe più intatto a questo mondo, ma tutto converrebbe manomettere, perchè di ogni cosa possono abusare, e sovente abusano gli uomini. In forza di queste considerazioni, e per la speciale loro natura, noi collochiamo i congressi fra i mezzi pacifici atti a comporre amichevolmente le questioni, che sono insorte fra varî stati. Essi altro non sono che adunanze, od assemblee composte di principi, o dei loro ministri, adunanze che si convocano in un determinato tempo e luogo, onde esaminare le loro reciproche pretensioni, e valu-

[1] Op. cit. Lib. II, Cap. XVIII, § 329.

tarne la giustizia, per poscia proporre gli espedienti più opportuni, onde conciliare tra loro le potenze contendenti.

E benchè sia vero, che i congressi più facilmente si riuniscono dopo una lunga guerra, per porvi termine e trattare delle condizioni di pace, pure niente osta che si possano convocare prima che scoppi, onde più facilmente evitarla mediante la pacifica composizione dei litigi. Io ho avuto occasione di osservare all'articolo secondo di questo capo, che la ragione non può che commendare altamente il tentativo fatto, avanti pochi anni, da Napoleone III, di volere cioè mediante un congresso di tutti i principi di Europa appianare e sciogliere le questioni più urgenti, che ne minacciano ad ogni momento il riposo. E quantunque questo progetto non siasi per anco potuto attivare; ed anche in seguito con tutta probabilità sia per abortire, tuttavia l'umanità sarà sempre riconoscente verso chi pel primo lo ideò, e si adoperò con ogni sforzo perchè venisse seguìto.

Volendo pertanto dire qualche cosa di questi congressi, sia che si adunino avanti la guerra per evitarla, oppure dopo, affine di porvi termine, sia che vi intervengano i principi per appianare le insorte difficoltà da sè, o si facciano soltanto rappresentare mediante appositi ministri, la prima cosa che bisogna stabilire si è, che vengano invitate a prendervi parte tutte le potenze, che possono avere un qualche interesse rapporto alle deliberazioni che saranno per prendersi. Dopo di che si determini quale è il fine a cui deve mirare il congresso, il tempo e il luogo in cui si aprirà. E quì crediamo dovere avvertire, che quelli che vi intervengono, debbono godere di una piena inviolabilità, tanto che il principe che lo aduna entro i confini del suo stato, deve provvedere con ogni cura alla sicurezza del loro viaggio e soggiorno.

E questa inviolabilità si estende altresì ai corrieri, che adoperano gli agenti dipiomatici convenuti nel luogo dell'adunanza per comunicare col proprio governo. Il congresso comincia col richiedere dai diversi plenipotenziarî che vi prendono parte, e rappresentano il principe, che mostrino il mandato che li autorizza a trattare gli affari che verranno proposti. Fatto questo, bisognerebbe stabilire il principio, che le potenze che vi intervengono essendo per natura eguali tra loro, il voto che emetteranno le più deboli debba avere un valore giuridico pari a quello che pronunzieranno le più forti. In conformità di questo principio si dovrebbe pure dichiarare, che la pressione che queste volessero esercitare su

quelle per indurle a favorire i loro interessi con danno dei terzi, è contraria al diritto, e quindi è tale da doversi riprovare. E si dovrebbe eziandio sanzionare la massima, che libere sono le discussioni, e che norma suprema di queste e delle susseguenti decisioni essere deve la legge giuridica, che è la sola e legittima sovrana dei principi e dei popoli. Si determini in seguito, come si prenderanno le deliberazioni, e quale cerimoniale si seguirà in ordine al rango e alla presidenza.

Di questo cerimoniale noi abbiamo fatto un cenno, parlando del modo con cui si modifica la originaria eguaglianza degli stati. E poichè dovremo ritornare su questo argomento, allorchè discorreremo del diritto di negoziare che appartiene alle nazioni, così non ci occuperemo ora da vantaggio nello svolgere questa materia. E solo osserveremo, che secondo un antico uso la presidenza delle sedute, e la direzione delle deliberazioni spetta al ministro degli affari esteri, o al capo del gabinetto di quello stato nel territorio del quale si trova il congresso. Qualche volta però questo onore venne riserbato al ministro della potenza, che si fece mediatrice tra le parti contendenti, e in qualche caso per la direzione delle discussioni, si nominò un apposito consiglio di ministri, come avvenne nel congresso di Vienna.

Anche il luogo deve essere stabilito, dove si terranno le sedute ordinarie. Che se il fissarlo urtasse le facili suscettività di qualche plenipotenziario, le sedute potrebbero in questo caso aver luogo quando presso l'uno, e quando presso l'altro dei ministri intervenuti al congresso. Compiute queste formalità, si cominciano a discutere le questioni per le quali fu adunato, sia per via di memorie scritte che si esaminano, oppure di discorsi che insieme a quelle vengono trascritti nei protocolli, che devono essere approvati e firmati dai rispettivi ministri. E quando vi sia bisogno di facilitare, oppure accelerare i lavori del congresso, si eleggono apposite commissioni, incaricate di studiare a fondo determinate questioni; le quali commissioni debbono poi riferire il risultato dei loro studî all'assemblea generale, la quale preso che ne abbia cognizione, delibera poscia ed emette il suo voto, tanto su queste materie speciali, che su quelle che senza altri precedenti direttamente ad essa si presentano per venire trattate e definite.

E qui vogliamo avvertire col sig. Pinheiro-Ferreira, che se nel corso delle discussioni una potenza interessata non fosse stata invitata a prendervi parte, il ministro che la rappresenta deve pro-

testare contro le deliberazioni che si fossero adottate, se queste in qualche modo lo riguardano. E egli deve protestare altresì nel caso in cui alcuni plenipotenziarî delle nazioni più influenti, abusando della loro posizione, si fossero concertati separatamente su alcuni punti che le interessano, studiandosi poi che non giunga a conoscere quanto deliberarono in proposito; poichè se egli non si governa in questo modo, non mancheranno di cogliere una qualche favorevole occasione per far passare come tacitamente approvato tutto ciò, quasi si trattasse di atti che hanno avuto luogo, o si sono riferiti nelle sedute generali del congresso. E per giustificare questa sua osservazione, il citato autore riflette, che nei congressi si segue l'uso di non riunirsi nelle sedute generali per discutere, ma solo per riferire su quello che i ministri delle grandi potenze hanno creduto conveniente di comunicare al congresso, dopo di avere convenuto tra loro. Deliberandosi quindi su ciò, tutto quello che dai presenti non viene contrastato, si ritiene far parte del diritto positivo, che dovranno rispettare non solo, ma far sì che si rispetti da tutti quelli che intervennero al congresso.

Che se questi invece di adoprare l'intrigo, tratteranno lealmente gli affari; se in luogo di voler vincere l'avversario colla astuzia, lo trarranno a seguire la loro parte colla forza che viene dalla ragione, se la giustizia seguiranno sempre quale norma della loro condotta, se infine saranno penetrati del gran bene che è la pace, e quanto pericoloso e funesto torni sempre lo sperimentare l'incerto esito delle battaglie, non sarà difficile che si accordino per venire ad un'equa composizione delle loro differenze, massime se nella esposizione e difesa dei loro diritti procedono onestamente, ascoltando senza prevenzione le ragioni che vengono allegate contro di loro. In effetto, seguendo questa via, sarà facile rilevare quello che vi è di fondato, di sussistente ed anche di esagerato nelle affacciate pretese; e messo che sia ciò in luce, non sarà malagevole trovare modo per appianare pacificamente le insorte difficoltà, che minacciavano di terminare colla guerra. Esaurite le controversie, che si doveano esaminare e pacificamente decidere, si chiude il congresso mediante la sottoscrizione di un atto finale, che può essere un trattato definitivo, oppure un documento che contiene e coordina i diversi trattati particolari, che fossero stati in quello firmati.

Circa le attribuzioni che sono proprie di un congresso, fino dalla prima riunione di quello tenutosi a Vienna, vi fu discrepanza

di opinioni, pretendendo alcuni, che esso fosse come il tribunale supremo d'Europa investito d'illimitati poteri, mentre altri non vollero considerarlo, che come una semplice riunione di negoziatori, nessuno dei quali ha diritto d'imporre il proprio modo di vedere agli altri, cosicchè questi quando non restino persuasi delle ragioni addotte, possono continuare a persistere nella loro sentenza, e quindi rifiutarsi di abbracciare la transazione proposta. Questa incertezza sulle attribuzioni di un congresso dura tutt'ora, come può rilevarsi da un dispaccio, che Lord Russel inviò al ministro degli affari esteri francese, all'occasione che Napoleone invitava le potenze di Europa ad aderire alla sua proposta di un congresso, per comporre amichevolmente le principali questioni che tengono agitata e divisa l'Europa. Dalla indipendenza però di cui gode ciascuno stato nei suoi rapporti con altri stati, sembrerebbe doversi inferire, che la legge della maggioranza, che per l'ordinario regola le assemblee deliberanti, non possa applicarsi ai congressi, di modo che ciascuno conserva il diritto di accettare, ovvero rifiutare le fatte proposte, posto che non abbiano da principio convenuto altrimenti.

CAPO SECONDO

INDOLE DELLA PROCEDURA COATTIVA

Articolo I.

Delle rappresaglie.

Tornati che sieno inutili i mezzi pacifici, di cui abbiamo ragionato nel capo precedente per ottenere giustizia dei ricevuti torti, la legge giuridica arma lo stato offeso di mezzi più severi ed efficaci, affinchè la potenza che direttamente, o indirettamente è divenuta colpevole, sia costretta a non rifiutare più a lungo di prestarsi alle giuste domande dell'altra parte. Ed anche quì la legge procede con tale giustatezza di vedute, da potersi facilmente intendere, che essa in ultima analisi è parto della divina sapienza. Imperocchè amante com'è del bene degli uomini, ed incaricata di difen-

derne i legittimi interessi contro l'altrui malizia, non si deve già credere, che nel conferire ad una nazione la coazione per far rispettare i suoi diritti, essa conceda subito alla medesima di potere usare di qualsivoglia violenza contro il colpevole, ma vuole quando urgenti motivi non persuadano di fare altrimenti, che si proceda ordinatamente e per gradi, cominciando dagli atti coattivi meno severi e forti, e solo dopo che questi riuscirono inefficaci, consente che si metta mano al più energico e severo di tutti, qual'è la guerra.

E ciò con ragione, imperciocchè se con azioni più miti e che meno danneggiano il nemico, io potessi ottenere il medesimo intento, che adoperando misure più rigorose, quel maggior danno che con queste gli porto, non essendo richiesto dalla difesa dei miei interessi, con ciò stesso che questo non trova nel mio diritto un titolo sufficiente per venire giustificato, sarebbe ingiusto e riprovevole. La qual cosa è conforme altresì alla natura della coazione, che per essere legittima, per quello che si riferisce al fine, deve a questo rispondere per modo, che gli atti i quali abbraccia siano i più idonei ed opportuni per conseguirlo. Per la qual cosa parleremo prima dei mezzi coattivi meno severi, e dipoi ragioneremo del più duro e grave, quale è la guerra.

Le rappresaglie appartengono a quei mezzi coattivi meno severi per conseguire la bramata giustizia. Esse consistono, secondo il Baroli, « in atti con cui una nazione s'impadronisce dei beni » e delle persone di un'altra nazione, come pegni per la riparazione » di un'ingiusta lesione arrecatale dalla medesima. » Esse, come risulta da quanto abbiamo detto fin quì, devono in via ordinaria, onde essere legittime, venire precedute dai componimenti amichevoli tornati inutili per ottenere giustizia. Ma se certe gravi circostanze non permettessero di tentarli prima, non bisogna credere, che per una tale ommissione debbansi riprovare, poichè l'urgenza del pericolo che minaccia i nostri diritti, o il bisogno di una pronta riparazione dei danni sofferti ci autorizzano senza altro a ricorrere ad esse, quando sieno un mezzo conveniente e necessario per tutelare quelli, o per indennizzarci di questi.

Allorchè le rappresaglie si considerano in ordine ai beni solamente di cui uno stato si impadronisce, esse sono tali nel senso rigoroso della parola. Che se invece un governo s'impossessa dei cittadini, che appartengono alla potenza contro cui reclama, onde costringere questa a dare soddisfazione pei cattivi trattamenti

usati contro alcuni suoi sudditi, allora questi atti anzi che rappresaglie, si chiamerebbero meglio *sequestro delle persone*. Noi usiamo della parola *rappresaglie* in un senso lato, che abbraccia i beni e le persone. Riferisce il Grozio, che in Atene esisteva una legge, la quale concedeva ai più vicini parenti e agli amici di colui che era stato ucciso in paese straniero, d'impadronirsi di non più di tre cittadini appartenenti al medesimo, e di tenerli prigioni, finchè l'omicida non fosse stato dai magistrati del proprio paese punito, o consegnato per venir punito.

Ma anche prescindendo da questa legge ateniese, la storia ci insegna, che antichissimo è l'uso delle rappresaglie esercitate tanto dai privati cittadini, senza autorizzazione alcuna dei loro governi, quanto da parte di questi contro uno stato, o i sudditi di questo da cui avessero ricevuto un'offesa. Vedremo in seguito come un tale uso venisse col progredire della civiltà modificato, e ai nostri giorni quasi intieramente abolito.

Le rappresaglie possono essere negative e positive. Sono negative se uno stato si rifiuta di adempiere una contratta obbligazione verso di un altro, contro cui vuol fare valere le sue ragioni: sono positive, se con esse prendiamo possesso dei beni privati o pubblici, oppure ci impadroniamo dei cittadini di questo stato, che ci rifiuta giustizia. E le rappresaglie possono essere eziandio generali o particolari. Hanno luogo le prime, quando lo stato offeso comanda ai suoi sudditi di impadronirsi delle persone e dei beni di un'altra nazione, in tutti i luoghi dove li possono trovare. Esse equivalgono alla guerra. Le rappresaglie sono particolari, allorchè in tempo di pace un governo autorizza alcuni suoi sudditi, che furono offesi a usare delle medesime contro uno stato straniero, o i cittadini di questo da cui ricevettero un'offesa. Esse non si accordano che nel caso in cui si nieghi di riparare a una manifesta ingiustizia.

La loro legittimità poi si fonda sull'ingiuria fatta, sia che di questa sia autore un privato o il governo, e sulla inutilità delle misure pacifiche tentate per ottenerne la riparazione. Che se gli uomini nello stato estra-sociale, ricevuto che abbiano un'ingiusta offesa ai loro diritti, possono secondo gl'insegnamenti del diritto individuale filosofico, insignorirsi dei beni ed anche della persona dell'offensore, se egli si rifiuta di darci una conveniente soddisfazione, altrettanto dovrà ammettersi, allorchè una nazione si trova in un caso consimile, nei suoi rapporti con un altro stato,

poichè essa pure è una persona morale, che si trova nello stato di natura, allorchè la si considera dirimpetto alle altre, e vuolsi giudicare dei diritti che le competono, e del modo di farli valere.

Se l'ingiuria di cui facciamo parola fosse dubbiosa, in questo caso esse cesserebbero di essere lecite, perchè nessuno può farsi giustizia da sè in una questione, di cui non si può dire da quale parte stia il buon diritto. In essa quindi la parte che mette mano alle rappresaglie potendo avere torto, si espone con ciò ad un fondato pericolo di offendere gli altrui diritti, la quale condotta la legge riprova.

Sostenendo, che in una causa dubbia niuno può farsi giustizia da sè, dobbiamo a schiarimento di questa dottrina soggiungere, che se la parte avversaria si ricusasse di adoprarsi con noi per chiarire il diritto, e dissipare il dubbio, massime poi se in luogo di usare dei mezzi pacifici per terminare questa differenza, si fosse abbandonata a vie di fatto, in questo caso noi potremo contro di essa usare delle rappresaglie, affine di costringerla a prestarsi ad una pacifica soluzione della controversia.

Si osservi a proposito delle rappresaglie, che dei beni di cui in forza di esse ci siamo impadroniti, noi non possiamo disporre a nostro piacimento, se non nel caso in cui l'offensore siasi costantemente rifiutato di soddisfarci, ed anche in questa ipotesi, se il valore dei beni che sono in nostro potere superasse quello del danno patito, noi dovremo restituirgli il di più. In ordine poi alle persone che formassero l'oggetto delle rappresaglie, di queste non abbiamo diritto che relativamente all'esterna loro libertà, che possiam limitare per meglio obbligare l'offensore a far giustizia ai nostri richiami. Se possiam quindi considerarle e trattarle quali ostaggi, non potremo però mai maltrattarle, e molto meno metterle a morte.

E dovendo i mezzi coattivi più miti, purchè siano efficaci, essere preferiti ai più severi, massime se sono idonei a raggiungere il fine pel quale si usano, le rappresaglie devono di preferenza prendere di mira le cose, anzichè le persone, e in prima le cose e persone pubbliche, se si possono avere, che le private. Questo principio deve sopratutto seguirsi allorchè l'ingiuria patita è opera del governo, essendo conforme a ragione, che la soddisfazione stia a carico di chi offese, e quindi prenda di mira i diritti che gli appartengono. Se un principe, osserva lo Schmalz, fece ingiustamente arrestare il nostro agente diploma-

tico, noi possiamo fare altrettanto col suo ministro, o con altra persona che avesse delegata. Che se ciò non fosse possibile, le nostre rappresaglie potranno prendere di mira un altro suo diritto, dovendo esse di preferenza cadere immediatamente sul colpevole, e solo quando non si possa ottenere questo, sarà permesso di usarle contro di un terzo che appartiene allo stato da cui provenne l'offesa.

Ho detto più sopra, che le rappresaglie devono prendere di mira di preferenza le cose pubbliche. Dato pertanto che una nazione si rifiuti di fare giustizia ai richiami di un'altra, questa potrà sequestrare i beni che sono proprietà della prima, posto che tali beni sieno situati per entro il suo territorio. E potranno altresì sequestrarsi i beni dei cittadini appartenenti allo stato, contro cui vogliamo far valere gli offesi nostri diritti, se questi beni sono per entro al nostro territorio, e l'avversario abbia pel primo sequestrato quelli che si trovano sul suo, e tali beni spettino ai cittadini dello stato offensore.

Che se uno stato nell'usare delle rappresaglie incontrasse resistenza, potrà adoprare la forza per vincerla. Che se in questo conflitto venisse ferito, ed anche ucciso chi ingiustamente si oppose all'esercizio di questo diritto, non potrà incolpare che sè stesso della disgrazia che lo colse. Diciamo per ultimo, che la nazione la quale diviene oggetto delle rappresaglie, non ha diritto di lamentarsi, e molto meno potrà fare la guerra a quello stato che si governa contro lei in questo modo, poichè egli non fa che usare del suo diritto.

Contro questa dottrina si potrebbe obbiettare, e si obbietta non potersi ammettere, poichè essa permette di prendere i beni e le stesse persone dei cittadini, anche in allora che sono innocenti. Dal che ne traggono questa conseguenza, che rapporto a loro, non si può in questo modo procedere senza ingiustizia. Infatti il signor Pinheiro-Ferreira chiama assurdo questo diritto, ed il signor Massé così lo combatte. « Se lo stato, egli dice, deve domandare soddisfazione per l'ingiuria fatta ad uno dei suoi cittadini, la ragione è riposta in ciò, che esso rappresenta l'intera società, ne ha il potere, ed ha il dovere di proteggere tutti quelli che la compongono. Ma poichè un cittadino non è rappresentante dell'altro, e presi individualmente, non rappresentano la nazione, non vi è ragione per rendersi personalmente risponsabile dei torti che un cittadino loro, oppure lo stato,

» possono aver fatto ad uno straniero, ovvero ad un'altra potenza, » non essendovi alcune reciprocità possibili fra i diritti e i do- » veri di uno stato e quelli dei cittadini. »[1]

A questa istanza rispondiamo, che se lo stato costituisce una vera società, i cittadini che la compongono, come sono messi a parte degli utili che da essa derivano, così devono sostenerne i pesi. Ciò posto, non vediamo ragione per la quale uno stato, dopo di avere chiesta invano una giusta riparazione, non possa usare delle rappresaglie, onde evitare i mali maggiori della guerra, che peserebbero pure e maggiormente sugli innocenti; molto più che chi non ha colpa, e da esse viene preso di mira, non soffre, come in breve vedremo, più degli altri. Se il cittadino non rappresenta il cittadino, e non è responsabile della condotta di costui, lo stato che tutti li rappresenta, e diviene ingiusto e vuole perdurare nell'ingiustizia commette con ciò un delitto, che si riversa indirettamente su tutti, come gli errori di un amministratore offendono gl'interessi dell'amministrato, ancorchè questi non ne abbia colpa.

Di fermo lo stato, investito come è del potere sovrano, è il capo ed amministratore della civile società, la quale finchè ne rispetta l'autorità, come accetta e gode dei felici risultati che le ne derivano dalla sua amministrazione, se buona, così deve sottostare alle tristi conseguenze che procedono da essa, se è cattiva. Potrei osservare ancora contro il signor Massé, che egli separa soverchiamente la causa e gli interessi dei cittadini da quelli dello stato, con che si va incontro a un male molto grave per le nazioni, annientandosi con ciò il patriottismo dei cittadini, che è il baluardo più forte per la difesa e la prosperità degli stati.

Che se il diritto odierno delle genti in Europa riprova le rappresaglie accordate ai particolari in tempo di pace, per rifarsi di un danno cagionato loro da un governo o cittadino straniero, come ho avuto occasione di notare al cominciare di questo articolo, non mancano però esempî anche ai nostri giorni di rappresaglie esercitate da un governo in tempo di pace, per indennizzare i suoi sudditi dei danni ingiustamente sofferti da parte di alcuni sudditi appartenenti a una potenza straniera. L'Ortolan riferisce, che il bastimento da commercio inglese *the Prince of Wales* avendo naufragato sulle coste di Rio-Grande, il gabinetto di Londra presentò a quello del Brasile una dimanda pecuniaria d'inden-

[1] *Il Dir. Com. nei suoi rap. col Dir. delle Genti ec.* Vol. I, Lib. II, Cap. II, Sez. I, § 1.

nità, perchè gli abitanti di quella costa aveano depredato gli avanzi della nave naufragata. Avendo questo ultimo rifiutato di accordare la chiesta indennizzazione, le navi da guerra inglesi che erano colà di stazione vennero alle rappresaglie, e catturarono in mare non lungi da Rio Janeiro cinque legni mercantili del Brasile, che non vennero rilasciati che in allora che quest' ultimo si obbligò di pagare la chiesta indennità, che era stata fissata a 3200 lire sterline.

Che se al presente l'uso delle rappresaglie da parte dei governi è divenuto molto raro, questo non è un buon argomento per dichiararle ingiuste, potendo ciò procedere da un sentimento di umanità, o da tutt'altra ragione, che a noi non tocca ora giudicare quanto si debba commendare, anzichè da rispetto per la giustizia. Che se voi ponete mente, che in luogo delle rappresaglie le potenze ai nostri giorni usano invece, come vedremo tra breve, dell' embargo e del blocco pacifico, non vediamo quanto l'umanità se ne avvantaggi con questa sostituzione, che colpisce interessi e persone forse ancora più che non facciano le rappresaglie. Diremo inoltre col Vattel, che i beni dei cittadini entrano a costituire il patrimonio dello stato, nei rapporti internazionali che esso ha, dimodochè quanto è proprietà dei singoli, viene riguardata sotto certo aspetto come se appartenesse all' intiero corpo sociale. Dal che ne segue, che le rappresaglie possono prendere di mira, quando non vi sia mezzo migliore per ottenere giustizia, anche i beni privati.

Nè l'innocente viene perciò, come ho accennato più sopra, a soffrire più degli altri, conciossiachè se le rappresaglie traggono la loro origine da un fatto di cui si rese colpevole un privato, il governo deve obbligare costui a indennizzare chi venne da esse colpito, domandando la giustizia, che si ripari il danno di cui siamo gli autori. Egli è ben vero, che nel caso nostro ha la sua colpa altresì il sovrano, in quanto si ostinò a negare giustizia all' offeso che la domandava, ma la condotta poco lodevole di lui non giustifica quella del cittadino, che pel primo venne meno al suo dovere.

Si noti però, che se egli da principio si fosse mostrato pronto a riparare il danno ingiustamente cagionato, e ne fosse stato impedito dal proprio principe, non sarebbe in questo caso tenuto che a dare quel tanto a cui sarebbe stato obbligato per prevenire le rappresaglie, dovendosi il di più del danno che de-

rivò da esse pagarsi dallo stato, che di questo di più è il vero autore, onde così rendere indenni coloro che soffrirono dalle medesime. E lo stato che deve pagare, contrae come un debito comune, all'estinzione del quale devono concorrere tutti i cittadini, i quali se godono dei beneficî, che loro apporta la comunanza civile, devono sopportare anche i pesi, che da questa provengono. Dato poi il caso, che lo stato stesso direttamente colla sua ingiusta condotta avesse dato luogo alle rappresaglie, non vi ha dubbio, che l'indennizzazione in favore di quelli i quali ne divennero l'oggetto, non sia a tutto suo carico.

Osserverò per ultimo, che la natura e portata delle rappresaglie deve corrispondere alla gravità della ingiustizia commessa, di modo che le rappresaglie che non fossero proporzionate alla colpa sarebbero un'offesa portata al diritto.

Sostenendo che quanto appartiene alla nazione, può divenire oggetto delle rappresaglie, parrebbe doversi fare un'eccezione a questa regola in ordine ai depositi affidati alla fede pubblica. Dico parrebbe, essendovi scrittori che derivano il rispetto per i depositi non dal diritto, ma dall'interesse che a ciò ci consiglia. Noi non ci faremo a discutere questa questione, e solo diremo, che trovandosi nelle nostre mani in forza della fiducia che il proprietario ha riposto nella nostra onestà e buona fede, sembra che debbano rispettarsi anche in tempi di guerra, avendo di rimpetto a lui contratto un tacito impegno, che cioè in nessun caso abuseremo della confidenza in noi riposta. Oltre di che il nostro stesso interesse bene inteso ci impone questa condotta, poichè quando gli stranieri non fossero certi, che i loro capitali presso noi impiegati non correranno mai alcun pericolo, non concorrerebbero coi loro prestiti a darci i mezzi, onde promuovere le nostre industrie e i nostri commerci, con che i nostri interessi ne soffrirebbero grandemente. Si avverta per ultimo, che così praticarono e praticano le nazioni più civili di Europa a riguardo dei denari, che gli stranieri impiegarono nei loro fondi pubblici.

Articolo II.

Chi ha il potere di decretare le rappresaglie.

Facciamo ora parola intorno al soggetto, che ha il potere di decretare le rappresaglie. Anticamente praticavasi, che i cittadini i quali fossero stati offesi dai cittadini appartenenti ad un altro

stato o da questo, potessero senza alcuna permissione percorrere i mari per abbandonarsi alle rappresaglie, e così farsi giustizia da sè. Gli abusi che derivavano da questo modo di procedere fecero sì, che in seguito i governi di Europa limitassero questa libertà. Fu quindi stabilito, che se ne dovesse prima domandare la facoltà ai governatori della provincia, o ai parlamenti. Se non che avendo l'esperienza mostrato, che nè meno con questa restrizione si evitavano certi inconvenienti, i principi di Europa presero la risoluzione di riserbare esclusivamente a sè il diritto di decretare le rappresaglie.

E ciò con ragione. Poichè se noi consideriamo quale e quanta influenza possono esercitare, tanto a vantaggio, che a danno dello stato, che possono trascinare facilmente alla guerra, di cui ne sono quasi introduzione e parte, dovremo conchiudere, che solo chi ha il diritto di fare questa, può ordinare quelle. Ora noi mostreremo fra breve, che il potere di dichiarare e di fare la guerra non lo ha che il sovrano, dunque a lui solo apparterrà di decretare anche queste. E a tale conclusione verremo pure riflettendo, che la difesa dei diritti e interessi sociali spetta essenzialmente al capo della civile società, che deve egli solo giudicare dei modi più atti a tutelare quelli e questi. Che se le rappresaglie sono uno appunto di questi modi convenienti per ottenere un tal fine, egli solo avrà il diritto di usarle. Donde ne segue, non esser lecito ai sudditi dare mano alle medesime contro i cittadini di un altro stato.

Che se talvolta le vedemmo ai nostri giorni praticate da quelli a danno di questi, ciò fecero in forza di alcune patenti sovrane, che i francesi chiamano *lettres de marque*. Senza di queste, i privati che le esercitassero, vengono dal diritto filosofico e positivo delle genti considerati quali predatori, e come tali castigati. Queste *lettres de marque*, o speciali patenti, che si rilasciano dai rispettivi governi ai cittadini, tendono ad autorizzarli a che possano liberamente percorrere i mari, onde catturare e impadronirsi delle navi mercantili della potenza nemica. Esse quindi non hanno luogo che nelle guerre marittime, come vedremo in seguito. Si avverta per ultimo, che le potenze che sono straniere al litigio, non possono usare delle rappresaglie per favorire una delle parti, a meno che in forza di un trattato non debbano intervenire a vantaggio di questa. Del che ne abbiamo un esempio nella Confederazione Svizzera, dove un cantone può esercitare le rappresaglie a profitto di un altro cantone.

Allorchè l'Inghilterra verso la metà del secolo XVII permise di usare delle rappresaglie a favore dei Cavalieri di Malta contro le Provincie Unite, il gran pensionario de Witt scriveva a questo proposito; « che se i sovrani possono accordare, o fare eseguire » le rappresaglie per la difesa dei loro sudditi, o per riparare al » danno che questi soffrirono, eglino però non hanno facoltà di » concederle a vantaggio degli stranieri, che non sono sotto la » loro protezione, e col sovrano dei quali non contrassero a questo » riguardo *ex pacto vel fœdere* alcuna obbligazione. » Questo principio è generalmente ammesso ai nostri giorni dai pubblicisti.

Articolo III.

Dell'Embargo e del Blocco pacifico.

Abbiamo già notato nell'articolo precedente, che ai nostri giorni le potenze non sogliono quasi più usare delle rappresaglie, amando meglio talvolta sostituirvi l'embargo, ed anche, se ve ne sia bisogno, il blocco. Laonde crediamo esser nostro debito di discorrere brevemente tanto dell'uno che dell'altro, potendosi con ragione risguardare quali mezzi coercitivi più miti della guerra, per obbligare una nazione a rendere giustizia ai nostri richiami.

Cominciando dall'embargo osserveremo, che questa parola deriva dal verbo *embargar*, che nella lingua spagnuola vuole dire arrestare, ossia catturare. Esso importa quell'atto da parte di una potenza che ha diritti da far valere, mediante il quale ordina che le navi appartenenti alla nazione contro cui reclama, le quali si trovano nei suoi porti, o nel suo mare territoriale, vengano provvisoriamente ritenute, onde impedirne l'uscita. Se la questione viene sciolta pacificamente, si lasciano liberamente partire. Che se si rifiuta la domandata riparazione, in questo caso si confiscano per indennizzarsi della ingiustizia patita, restituendone il di più che se ne ritrasse ai proprietarî. Che se durante la contestazione scoppiasse la guerra, questa si ritiene come un rifiuto di dare soddisfazione, e si giudicano le navi sequestrate secondo le leggi della guerra. Il Sig. Hautefeuille nella sua celebre opera che porta il titolo: « *Dei Diritti e dei Doveri delle Nazioni neutrali*, ec. » condanna l'embargo, che lo dice contrario alla legge naturale giuridica, poichè esso importa un atto di ostilità prima che sia seguita la dichiarazione della guerra, e se questo atto è di per sè con-

dannevole, come tale dovrà risguardarsi altresì il sequestro di navi pacifiche e disarmate, che si recano nei porti di una potenza straniera protette dalla fede dei pubblici trattati, e nella sicura speranza di essere accolte con tutti i riguardi dovuti ai commercianti. Nè vale pel signore Hautefeuille, che l'embargo vesta natura di rappresaglie, poichè anche per queste, onde sieno legittime, domanda che vengano precedute da una dichiarazione simile a quella che ha luogo prima che scoppi la guerra.

Su questa dottrina del pubblicista francese faremo alcune riflessioni. Diciamo adunque, che quelle medesime ragioni che militano in favore delle rappresaglie e ne dimostrano la giustizia, provano altresì la legittimità dell'embargo. E poichè per potere usare di quelle, non è necessario che sieno precedute da una dichiarazione, altrettanto dovrà dirsi relativamente a queste. Osserviamo ancora, che non essendo permesso di adoprare i mezzi coattivi per ottenere giustizia, se non dopo che si sono esauriti i mezzi pacifici, nel proseguimento della procedura pacifica per far valere i nostri diritti, la nazione contro cui reclamiamo ha già quasi un precedente avviso, essere noi disposti ad usare altresì della forza per tutelare i nostri interessi. Che se la dichiarazione dovesse sempre precedere le rappresaglie, noi ci troveremo bene spesso quasi nell'impossibilità di poterle usare, poichè lo stato che ci offese venendo per tempo chiarito delle nostre intenzioni, prenderebbe le opportune misure per render vani i nostri sforzi, onde ottenere che con questo mezzo meno severo ci sia fatta giustizia. Ed eccoci alla necessità di dovere moltiplicare le occasioni di guerra, la quale cosa quanto poco profitti alla misera umanità ognuno lo vede.

Nè si avvantaggia gran fatto il signor Hautefeuille, allorchè per condannare l'embargo si appella ai trattati, che tra loro stipularono le varie potenze nella previsione di dovere quando che sia combattersi. In questi trattati venne stabilito, che nel caso di ostilità fra le parti contraenti, verrà accordato ai rispettivi sudditi, che si trovassero nel territorio della potenza che è per divenire nemica, un sufficiente spazio di tempo per regolare i loro affari e poi ripatriare.

Potremo rispondere, che questi trattati tutto al più provano, che il diritto positivo delle genti in Europa non permette che si usi dell'embargo, come di mezzo coattivo, affinchè si faccia ragione ai nostri reclami. Diremo in secondo luogo, che i trattati

di cui parla il sig. Hautefeuille si riferiscono alla guerra, e quindi considerano l'embargo non più quale rappresaglia, ma quale atto che a quella si riferisce. Aperte che sieno le ostilità, una potenza può avere moltiplici mezzi per ottenere la riparazione del danno sofferto. Non deve quindi fare meraviglia, se in vista di promuovere i commerci, si accorda con altre di non volere usare dell'embargo. Del resto la storia anche di questi ultimi tempi ci offre non pochi esempi dai quali risulta, che le nazioni usarono di esso più volte.

Prima di terminare quest'argomento vogliamo avvertire, che l'embargo qualche volta non è che un semplice atto di sicurezza interna ordinato da un governo, onde impedire che si diffondano all'estero certe notizie relative al paese. Ma poichè una tale misura può portare non lievi danni agli interessi dei padroni delle navi che si trattengono, così questi possono reclamare di venirne indennizzati, e la giustizia vuole che sia loro accordata una corrispondente riparazione. E si ordina l'embargo altresì in caso di necessità, onde impadronirsi delle navi, dell'equipaggio e del carico per usarne a nostro vantaggio, indennizzando il padrone delle perdite a cui deve sottostare per questa misura, che non può mai essere diretta con intenzione ostile contro lo stato di cui le navi inalberano la bandiera. Ma della giustizia dell'embargo considerato sotto questo punto di vista ne parleremo trattando della guerra.

Diciamo ora qualche cosa del blocco pacifico. Esso altro non è che l'impiego di una certa quantità di legni da guerra, mediante il quale uno o più porti, ovvero una spiaggia vengono guardati così da vicino, da non potervisi penetrare, nè uscire senza correre pericolo di venire presi. Esso è di data recente, poichè il primo esempio di un tale blocco durante la pace lo abbiamo avuto nell'anno 1829. In questo tempo ferveva la lotta tra la Grecia che si era sollevata e la Porta Ottomanna. Volendo la Russia, la Francia e l'Inghilterra porre un termine a questa guerra di esterminio, offrirono la loro mediazione, e un progetto di aggiustamento alle parti belligeranti. Rifiutatasi a ciò la Turchia, le flotte delle potenze alleate bloccarono tutte le spiaggie della Grecia, dove trovavasi allora l'esercito turco, onde così impedire tanto l'arrivo di ogni specie di soccorsi, che fosse per inviarvi il Sultano, quanto l'uscita dalla rada di Navarino alla flotta turco-egiziana che vi era stanziata. Fatto questo, le potenze alleate dichiararono un tale blocco doversi rispettare dalle nazioni neutrali.

Dopo questo blocco della Grecia, la storia moderna parla di molti altri blocchi, che ebbero luogo specialmente nell' America meridionale. Noi non ricorderemo che quello che risguarda Buènos-Ayres postovi dalla Francia e dall'Inghilterra nell'anno 1845, blocco che terminò nell'anno 1848. Di questo mezzo usano i governi, quando se per una parte vogliono riparazione da uno stato dei torti patiti, non amano però dall'altro canto di spingere le cose fino al punto di dovere venire alle mani. Laonde cercano con esso di evitare una guerra, che si dovrebbe combattere in paesi lontani; guerra che non vogliono intraprendere per non aggravare di troppi pesi il proprio paese, bene vedendo, che essa non potrebbe compensarli dei sacrificî a cui dovrebbero sottostare, tutto che riuscisse felice.

Si domanda ora, se un tale blocco sia conforme al diritto? Il sig. Hautefeuille che si mostrò contrario all'embargo, combatte altresì a lungo il blocco pacifico. Non potendo esaminare le ragioni che adduce a sostegno della sua sentenza, senza entrare in una lunga discussione, che non ci è consentita da un corso elementare di diritto, ci limiteremo ad osservare in generale, che esso può venire considerato come una specie di rappresaglie usate da chi ricevette l'ingiuria contro l'offensore. Risguardato sotto questo punto di vista pare a noi, che non si possa condannare, militando in suo favore quelle stesse ragioni che provano in generale essere lecite le rappresaglie. Infatti che cosa esso importa, se non che ci impadroniamo del mare territoriale di una potenza, onde privarla in parte del suo commercio colle nazioni straniere, e costringerla in questo modo a soddisfare alle giuste nostre domande? Ma poichè pare che esso porti offesa ai diritti dei popoli pacifici, che sono stranieri alla questione in discorso, venendo questi impediti durante la pace di commerciare coi porti bloccati di uno stato, che acconsentirebbe di continuare con loro il commercio, così non mancano pubblicisti, che condannano questa misura.

Ma se si riflette, che il blocco importa la temporaria occupazione di una porzione del territorio di chi ci offese, occupazione che mi dà il diritto di escludere dal medesimo chiunque tenesse una condotta, che può danneggiare i miei interessi, siamo inclinati a seguire la dottrina del professore Heffter, che insegna a questo proposito non potersi dubitare della legalità di questo mezzo per ottenere giustizia, mezzo che gli stati neutrali devono rispettare, dato che sia stato loro regolarmente notificato. Ma di questa no-

tificazione, e del modo con cui deve effettuarsi il blocco per divenire obbligatorio, parleremo trattando della guerra. Solamente qui noteremo col citato autore, che se le navi neutrali tentando di violare il blocco venissero prese, almeno secondo la giurisprudenza francese, non possono venire confiscate, che dopo la dichiarazione delle ostilità.

Si avverta per ultimo, che il blocco precede talvolta la dichiarazione della guerra, nel qual caso mira a prevenire il pericolo, che venga violato lo stato di pace, pericolo che potrebbe verificarsi, lasciando per modo di esempio partire liberamente una squadra, o non impedendo l'introduzione di truppe in una piazza forte nel momento in cui abbiamo fondato motivo di credere, che un governo nutre intenzioni sinistre contro di noi, intenzioni su cui intanto domandiamo spiegazioni, onde non dargli agio di prepararsi maggiormente a combatterci.

Articolo IV.

Della Ritorsione.

Noi abbiamo più volte notato, che specialmente ai nostri giorni si sono moltiplicati i rapporti tra stato e stato, atteso il maggiore sviluppo che presero i commerci, e quel bisogno che ora più che mai sentono i popoli di avvicinarsi e conoscersi, onde così aver nuovi mezzi per istruirsi, educarsi e promuovere a vicenda il loro ben essere. Può pertanto accadere, e infatti è avvenuto assai volte, che una potenza nei rapporti che ha con un'altra, rifiuti a questa certe concessioni, a cui sebbene non abbia diritto, pure sogliono accordarsi. Dato questo caso, essa fa alla sua volta altrettanto con quella in simili circostanze. Noi, dice lo Schmalz, non rendiamo al ministro di una corte straniera gli onori che non accorda al nostro; noi non gli consegniamo i delinquenti, se essa non acconsente all'estradizione di quelli che noi reclamiamo.

Ed è succeduto eziandio, che i cittadini di uno stato portandosi per ragione di commercio, o per altri motivi in un paese straniero, quivi non vengano trattati secondo che lo domandano i rapporti di buon vicinato; o perchè non sono ammessi a godere dei molti vantaggi, che sono concessi ai nazionali, o perchè certe disposizioni, mentre tornano a tutto profitto di questi, riescono dannose ai primi, sia in fine perchè si seguono pei nazionali e pei forestieri certi prin-

cipî contrarî a quelli, che comunemente sono adottati presso le altre nazioni, principî che sono tali di loro natura da produrre alcune conseguenze materiali spiacevoli per quelli che non sono del paese. In questi casi non venendo offeso un vero diritto, noi ci limitiamo a trattare nello stesso modo i cittadini di un tale stato, che per un motivo qualunque si trovano presso di noi. Allorchè una nazione si governa negli accennati modi nei rapporti che ha con un altro stato, o coi cittadini di questo, ha luogo la ritorsione, la quale da quanto abbiamo esposto fino a qui si vede, che nient'altro importa se non che un governo abbracci eguali disposizioni in ordine alla potenza, che si diporta verso di esso, o verso i di lui sudditi in questo modo, onde così indurla a trattarli meglio in seguito. La ritorsione secondo il professore Heffter si fonda su questa massima: *quod quisque in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur.*

Essa adunque è un argomento *ad hominem*, che in un modo evidente fa toccare con mano alla parte contraria, quanto siano perniciosi nella loro attuazione quei principî che adottò a nostro riguardo. Che se mossa da queste tristi sequele, rinunzia alle prese misure, e noi pure dovremo fare altrettanto, ripigliando con essa i rapporti di prima.

Che se le circostanze non permettessero ad una nazione, che viene trattata poco amichevolmente da un'altra, di prendere contro questa quelle stesse misure che seguì a nostro riguardo, onde in questo modo colpire i medesimi oggetti, in questo caso la ritorsione si effettuerà per via di analogia, abbracciando cioè tali disposizioni che si riferiscono ad oggetti consimili. Diremo ancora col citato autore, che se della ritorsione si può usare anche nel caso in cui uno stato ha solo proclamato un principio, che è per tornarci di pregiudizio, non aspettando quindi che venga tradotto nella pratica, tuttavia una semplice divergenza di disposizioni nella legislazione dei due paesi, disposizioni che tendessero a privare di certi vantaggi gli stranieri, vantaggi di cui godono nel loro paese, non basterebbe per giustificarla.

Affinchè pertanto questa differenza di disposizioni possa autorizzarci alla ritorsione, fa duopo che esse prendano di mira espressamente, e sieno rivolte contro i sudditi appartenenti ad altri stati. Laonde se un codice stabilisse per modo di esempio un particolare ordine di successione differente da quello che è fissato in altri codici, tale differenza di disposizioni non basterebbe a giustificare

la ritorsione. La quale essendo una misura essenzialmente politica, è di competenza esclusiva dei governi; che se possono nelle dovute maniere autorizzare alcuni cittadini ad usarne, devono però determinarne prima il modo, le condizioni e le persone a profitto delle quali sarà per tornare.

Paragonando la nozione della ritorsione con quella data delle rappresaglie, si vede subito la differenza che passa tra quella e queste. In effetto lasciato pure da parte, che la ritorsione importa una misura molto meno grave di quella che va unita alle rappresaglie, non si dimentichi che mentre la prima mira a far cessare certe misure poco amichevoli ed eque, che un governo prese a nostro riguardo, le seconde invece tendono a conseguire la riparazione che ci è dovuta per una, o più offese fatte ai nostri diritti.

Articolo V.

Nozione della guerra, e chi ha il diritto di dichiararla e intraprenderla.

Se le rappresaglie e le altre misure coercitive di cui abbiamo superiormente parlato, fossero riuscite inefficaci per ricondurre la nazione ledente sulle vie della giustizia, o per certe ragioni non si fosse creduto conveniente di praticarle in tutto, o in parte perchè ritenute insufficenti a ottenere la riparazione dei torti patiti, la potenza che si trova offesa può ricorrere alle armi per difendere i proprî diritti, sia perchè gli stati, come abbiamo più volte notato, non riconoscono alcun potere supremo che autorevolmente possa sentenziare sulle loro differenze, ed obbligarli ad accettarne il giudizio, sia perchè gli altri mezzi più miti o non si poterono adoperare, o nella pratica si mostrarono inutili per ritornare al dovere il colpevole.

Ricorrendo all'uso delle armi per la riparazione dei torti nasce la guerra, che può definirsi: per quello stato in cui si trova una potenza in faccia di un'altra, ed anche più, allorchè è costretta di tutelare i proprî diritti coll'uso delle armi. E forse meglio si potrebbe dire: che la guerra è un mezzo onde terminare per via delle armi una questione tra due o più stati, che non hanno un comune superiore, a cui potere rimetterla, affinchè autorevolmente giudichi sul merito della medesima. Questo potere di dichiarare e fare la guerra non appartiene ai singoli cit-

tadini, che fanno parte di una comunanza politica, ma solo a chi è rivestito di una piena sovranità.

In fatti a questa sola compete la facoltà di regolare tutto quello che efficacemente concorre ad ottenere il raggiungimento del fine sociale. Ora la guerra ha un intimo nesso con questo, dipendendo da essa assai di sovente il ben essere e la conservazione del consorzio civile, ed eziandio la ruina del medesimo. E poi a chi appartiene la difesa dei diritti dello stato, se sono minacciati, a chi il domandarne ed ottenerne riparazione, se offesi, se non al capo del medesimo? Ora egli è manifesto, che la guerra è appunto molte volte un mezzo divenuto indispensabile per conseguire questo fine.

Oltre di che se dal capriccio, o dalle vedute di alcuni privati essa dipendesse, potrebbe scoppiare ad ogni tratto, ed obbligare lo stato a sottostare a continui sacrificî, e agli inevitabili e moltissimi mali che seco trascina. E se si concede all'arbitrio di questi il dichiarare la guerra, bisognerà agli altri privati che non approvano questo partito, e ne paventano con ragione le funeste conseguenze, da cui eglino stessi possono facilmente venire colpiti, bisognerà, io diceva, accordare loro la facoltà di opporvisi, e quando non riescano colla persuasione nel loro intento, sarà duopo di ammettere in essi la facoltà eziandio di resistere colla forza a queste temerarie e arrischiate imprese, poichè se i primi credono potere arrogarsi il diritto di fare la guerra, non vi è ragione alcuna per negare ai secondi la podestà di volere conservata la pace, molto più che l'esercizio di tale podestà non è così pericoloso, quanto quello che fa un miserando strazio della proprietà e delle vite dei cittadini. Ed eccovi la società in preda della guerra civile, che di tutte è la più funesta, ed aperta e facilitata la via, perchè il nemico che volevate assalire, vi combatta pel primo, e su voi perchè divisi di forze, riporti una facile vittoria.

Per la qual cosa tutti i pubblicisti di qualche merito convennero sempre nel sostenere, che alla sola sovranità compete il diritto di dichiarare e fare la guerra. Citeremo per brevità il solo Vattel che dice « Come conserveranno la pace, se ciascun privato ha la » facoltà di turbarla? Un diritto di una così grande importanza, » il diritto di giudicare se la nazione ha un vero motivo di la- » gnarsi, se è in caso di usare della forza, di prendere le armi » con giustizia, se la prudenza lo permette, se il bene dello stato » lo vuole, questo diritto non può appartenere che al capo della » nazione, ossia al sovrano che la rappresenta. Esso diritto è

» nel novero di quelli, senza i quali non si può governare in
» un modo utile, e chiamasi diritto di maestà. »[1]

Noi abbiamo riportato questo passo, perchè da esso si possono eziandio rilevare le ragioni per cui ai privati non si può accordare il diritto di fare la guerra, non potendo eglino conoscere a pieno la gravità dell'ingiuria sofferta, se mezzi più miti sieno stati impiegati per ottenerne la conveniente soddisfazione, se il male sofferto sia di gran lunga inferiore ai danni che porta seco la guerra, anche in allora che viene coronata dalla vittoria, quali e quante sieno le forze del nemico, quale il valore e la disciplina del suo esercito, quale la capacità e bravura di chi lo comanda. Altrettanto quasi dicasi per rapporto alla quantità e bontà delle nostre forze, di cui vuolsi disporre contro il nemico, che difficilmente si possono giudicare e valutare come conviensi dai privati, onde vedere se con probabilità di successo si può intraprendere la guerra.

E poi come calcolare un privato, se la potenza che intende assalire, possa venire aiutata da chi in segreto le può essere amico? E quale governo che sia degno di questo nome vorrebbe contrarre relazioni, ed aiutare un popolo che si lascia condurre da alcuni agitatori e mestatori? E colle altre nazioni, che più o meno ci saranno ostili, e colla opinione pubblica, che tanto può ora in Europa, a noi contraria, vi sarà probabilità di successo?

E notisi, che tutto questo è domandato dalla più elementare prudenza, quando non si voglia mettere a repentaglio la salute della patria, prima di venire alle armi. Noi abbiamo insistito su questo argomento, perchè ai nostri giorni s'introdusse presso noi una teoria, che sostiene al popolo appartenere l'iniziativa in questo rilevantissimo e pericolosissimo affare; con che veniva manifestamente esautorato il governo, e la società civile posta alla discrezione di alcuni esaltati, nei quali posto pure che abbondi il coraggio, manca però il senno e la cognizione di quei principî, sui quali deve fondarsi lo stato, se vuole conservarsi e prosperare. Se essa disgraziatamente potesse un giorno prevalere, noi vedremo ben presto la nostra Italia gettata in braccio alle più arrisicate e pericolose imprese, che terminerebbero per condurla alla divisione e servitù sotto cui gemette per tanti secoli.

La maturità, l'ingegno, la dottrina, la disciplina, la copia dei mezzi e la esperienza non sono mai troppe, quando si tratta di guerra, e queste cose non si possono trovare nei privati, ma solo

[1] Op. cit., lib. III, cap. I, § 4.

nei governi, che non solo dispongono di tutte le forze sociali, ma fra tutti i cittadini possono scegliere quelli che sono forniti di grande intelligenza, e sono sempre pochi, e per di più consacrarono la loro vita al maneggio degli affari politici e militari, e che perciò appunto il sovrano ha chiamato a far parte del suo consiglio, e ha loro delegato una porzione del suo potere. Dopo ciò mi pare, che non possa dubitarsi, che al potere sovrano soltanto spetti il diritto di dichiarare e di fare la guerra. Ma poichè esso può essere partecipato dai rappresentanti della nazione, così solo nella costituzione di ciascuno stato si deve cercare, chi è autorizzato a compiere così importante e delicato officio.

Termineremo questa discussione colle seguenti parole del dotto Wheaton, che la possono completare. « Il diritto di fare la guerra, » egli dice, non che quello di dare facoltà a fare rappresaglie . . . » in ogni civile nazione, nel fatto, appartiene al capo supremo dello » stato. L'esercizio di questo diritto è regolato dalle leggi fonda- » mentali, ovvero dalla costituzione civile di ogni paese. Il quale » diritto può essere delegato agli uffiziali inferiori nei possedimenti » lontani, ovvero anche ad una società commerciante, come è per » modo di esempio la Compagnia inglese nelle Indie orientali, la » quale sotto l'autorità dello stato, esercita diritti sovrani relati- » vamente alle straniere nazioni. »[1]

A proposito di quello che dice il citato autore, che cioè il potere sovrano può delegare agli officiali inferiori nei possedimenti lontani il diritto di fare la guerra, crediamo di dovere osservare, non essere sempre necessario, che una tale delegazione sia espressa. E in vero si possono presentare bisogni così urgenti, per provvedere ai quali non si possano senza grave danno della patria aspettare gli ordini superiori. Se in questi casi pertanto il comandante di una fortezza, o il governatore di una provincia trascurasse, per la ragione che non ne ricevette formalmente il potere, di difendere la piazza e la provincia assalite d'improvviso dal nemico, quando la salvezza dell'una e dell'altra è riposta in una subita chiamata dei cittadini alle armi, e nel respingere prontamente chi ci assale, un tale generale e un tale governatore, io diceva, che si diportassero a questo modo, tradirebbero il loro mandato, dovendo ritenere, che in forza della carica che coprono eglino sono rivestiti tacitamente del necessario potere per difendere questa parte del territorio dello stato dal pericolo impreveduto che le sovrasta.

[1] *Elementi di Dir. Int.* Vol. I, pag. 176.

Articolo VI.

Delle conseguenze che derivano dal diritto di dichiarare e fare la guerra.

Noi abbiamo dimostrato nell'articolo precedente, che spetta al potere sovrano la facoltà di dichiarare e fare la guerra, venendo questo diritto annoverato a buona ragione fra i diritti maiestatici. E poichè la guerra non si può fare senza soldati, di qui ne segue che la persona che ha il diritto di farla, avrà altresì quello di levare truppe. A proposito di questo diritto, osserva il Vattel, che esso è di una troppa grande importanza per uno stato, perchè l'esercizio di esso possa essere affidato ad altri che al capo del medesimo. Che se noi veggiamo, che magistrati di un ordine inferiore ne sono rivestiti, si avverta però che eglino compiono un tale officio in forza di una speciale autorizzazione che ricevettero dal sovrano.

I privati pertanto che di propria autorità si arrogassero il potere di arruolare truppe nel proprio paese, o in paese straniero, sia per tentare a proprio conto alcune imprese rivoluzionarie all'interno o all'estero, sia per prestarsi a secondare le mire di un governo straniero che difetta di truppe, si rendono colpevoli di violare uno dei più sacri diritti, che la nazione confidò al suo principe. Non vi è stato civile in Europa, che non abbia proibito simili arruolamenti, e non punisca severamente chi vi coopera. E ciò con ragione, poichè non sarebbe possibile serbare l'ordine e la tranquillità all'interno, nè rapporti di buon vicinato colle estere potenze, se i cittadini di proprio moto potessero arruolare truppe, onde usarne per attivare i loro disegni.

Ma non basta per la difesa dello stato, che il sovrano abbia il diritto di levare truppe, se non potesse organizzarle, istruirle e disciplinarle, un tale diritto profitterebbe ben poco alla patria, non essendo una massa di uomini incomposta e inesperta atta a tutelarne gli interessi contro chi tenta di offenderli, o li ha di già violati. Di qui procede un altro diritto che spetta pure al principe, voglio dire la facoltà che gli compete di eleggere gli officiali, che istruiscano nel maneggio delle armi e disciplinino i soldati, che li addestrino alla prontezza dei movimenti, e li riducano a un corpo così compatto, che nonostante la moltiplicità

delle membra da cui risulta, vi presenti la più perfetta immagine dell'unità, che ne costituisce la principale sua forza.

Se non che il governo non potrebbe raggiungere questi fini così importanti, ove tra gli officiali non istituisse una gerarchia, mercè della quale gli uni sottostanno agli altri, e tutti poi dipendono dal generale in capo. Questa gerarchia importa, che ciascuno degli officiali da cui viene costituita abbia colla dovuta soggezione al capo, speciali poteri e funzioni da compiere, che il solo principe ha il diritto di determinare e conferire. E quello che può e deve fare in ordine a loro, fa duopo che compia ben anche relativamente ai semplici soldati. « Il buon ordine, insegna il Vattel, e la su-
» bordinazione ovunque sì utili, non sono in nessuna cosa tanto
» necessarî, come nell'esercito. Il principe deve determinare esat-
» tamente le funzioni, i doveri e i diritti degli uomini di guerra,
» dei soldati, officiali, capi di corpo e dei generali; egli deve
» regolare e fissare l'autorità dei comandanti di ogni grado, le
» pene annesse ai delitti, la forma dei giudizî ec. Le leggi e le
» ordinanze che si riferiscono a questi diversi punti formano il co-
» dice militare. » [1]

Che se il sovrano ha il diritto di levare truppe, i cittadini hanno il dovere di obbedire, e di sottostare volonterosi a questo sacrificio, che pel bene della patria comune egli impone loro. Questa obbligazione da parte dei cittadini di prestarsi con fedeltà e zelo al servizio militare è così importante, che senza di essa la civile società non potrebbe prosperare, nè tampoco conservarsi, esposta come sarebbe e senza difesa alla cupidigia di chi volesse turbarne la pace, e offenderne gli interessi. Anticamente, e sopra tutto nei piccoli stati, al cominciare delle ostilità ogni cittadino che fosse atto a portare le armi diveniva soldato, e aveva il dovere di difendere la comunanza politica minacciata od offesa nei suoi diritti.

In progresso di tempo si modificò questa legge, che obbligava tutti i cittadini a portare le armi, essendosi limitata a decretarne una scelta, onde formarne così alcuni corpi speciali, lasciando che il resto del popolo attendesse liberamente alle sue giornaliere occupazioni. Ai nostri giorni presso la maggior parte delle nazioni civili, se la legge fissa il contingente annuo dei giovani, che devono vestire l'onorata divisa del soldato, si lascia alla sorte che decida, quali fra quelli d'una determinata età, de-

[1] Il *Diritto delle Genti*, lib. III, cap. II, § 17.

vono consecrarsi alla difesa dello stato. Esso li alloggia e li provvede a sue spese del vestiario, del vitto e delle armi, essendo giusto che quelli che in modo speciale lo servono, ne sieno in qualche modo ricompensati.

Noteremo per ultimo, che se il diritto di arruolare truppe, e organizzare e mantenere eserciti stanziali appartiene certamente al potere sovrano, siccome però l'esercizio di questo diritto tanto importante può tornare dannoso alla libertà dei cittadini, così è talvolta avvenuto, che alcune nazioni l'abbiano limitato, e in parte fatto dipendere dal consenso dei loro rappresentanti. In Inghilterra, per esempio, e negli Stati Uniti di America non si possono arruolare che i soli volontarî, nè mantenere eserciti stanziali senza il consenso del parlamento. Presso di noi al contrario è la legge votata dal parlamento, che prescrive la leva, e ne determina il contingente, a cui, meno poche eccezioni, tutti i giovani di una certa età devono sottostare, decidendo quindi la sorte quali a preferenza dovranno arruolarsi sotto le bandiere. Nè per avere un esercito stanziale il Re abbisogna dell'approvazione delle Camere.

Articolo VII.

Varie specie di guerra.

Si danno varie specie di guerra, secondo i diversi aspetti sotto cui si considera. Gli antichi pubblicisti insistevano molto sulla partizione della medesima in difensiva ed offensiva. Si dà la prima, quando un popolo prende le armi soltanto per respingere un nemico che lo assale. Ha luogo la seconda, allorchè una nazione comincia per la prima le ostilità, sia invadendo il territorio di un altro stato per assalirvi l'esercito, sia che commetta sul mare contro le navi di una terza potenza atti di violenza proprî soltanto della guerra. Se non che questa divisione ci sembra poco fondata. Di fermo, come si potrà chiamare aggressore uno stato, quantunque pel primo dia di piglio alle armi, e le rivolga contro chi, sebbene non lo abbia ancora effettivamente assalito, pure medita di farlo e con ogni cura vi si prepara? Forse che si potrà dire, che mira a offendere colui, che non pensa che a tutelare i suoi interessi minacciati di una certa e prossima offesa?

E anche prescindendo da questo, potremo noi chiamare aggres-

sore quel popolo, che offeso nei suoi diritti, ricorre alla guerra per ottenerne riparazione, dopo che ebbe inutilmente tentato tutte le altre vie per conseguire giustizia? Laonde diceva benissimo Federigo il Grande all'ambasciatore inglese residente a Berlino, « che » non deve essere riguardato aggressore chi dà il primo colpo, » ma quegli che rende inevitabile e necessario il colpo. » Se queste osservazioni sono giuste, come ci sembrano, bisognerebbe ritenere, che solo allora la guerra è offensiva, quando con essa si continua l'offesa ai diritti di una terza potenza, senza punto considerare chi pel primo cominciò le ostilità.

Ma ammesso questo principio, si confonde allora la guerra difensiva colla guerra giusta, e l'offensiva colla ingiusta. Ed anche prescindendo da ciò, la guerra difensiva così determinata, abbraccerebbe quelle di prevenzione e di indennizzazione, di cui parleremo più sotto. Essendo pertanto molto difficile a definirsi il carattere e la priorità dell' aggressione tra nazioni indipendenti, diremo col Martens, che della esposta divisione non si dovrebbe tener molto conto, nè dovrebbe mai al tempo delle pace servir di pretesto all' una delle parti che si guerreggiarono per domandar dall'altra una speciale soddisfazione, muovendo dal punto di vista, che essa fu la prima ad aggredire, poichè con ciò si rendono più difficili le trattative e la conclusione della pace. Se non che nella pratica pur troppo la superiorità delle forze fa sì, che spesse volte si trascuri l'esposto principio.

Che se si pone mente al luogo in cui avvengono le ostilità, la guerra si divide in continentale e marittima, secondo che si combatte per terra o per mare. E vi è una guerra che dicesi di prevenzione, se noi la intraprendiamo per allontanare un grave e prossimo pericolo, che sovrasta ai nostri legittimi interessi minacciati dalla prepotenza di uno stato. Che se la lesione fosse di già consumata, nè la potenza che ci offese volesse riparare i danni che ci cagionò, se noi per costringerla a prestarsi alle nostre giuste domande dovessimo impiegare la forza, in questo caso la nostra guerra sarebbe di indennizzazione. E vi è una guerra che dicesi *propria*, se si intraprende per la tutela dei nostri diritti. Che se noi uniamo le nostre forze a quelle di una terza potenza, affinchè questa possa più facilmente vincere l'ostinazione di chi si rifiuta di farle giustizia, allora vi è guerra di soccorso.

Vi sono pubblicisti, come Grozio, che dividono la guerra eziandio in privata e pubblica, secondo che si combatte solo tra

privati, o sono gli stati quelli che vengono alle mani tra loro. Questa divisione non si può ammettere, poichè la parola guerra, come si prende almeno ai nostri giorni, dinota di per sè, che la lotta che sta per cominciare debba aver luogo soltanto tra stato e stato, e quindi sia pubblica. Oltre di che questa sola può formare l'oggetto della nostra scienza. Vi sono scrittori, che parlano di una guerra mista, come è la guerra civile, in cui da una parte sta un certo numero di cittadini colle armi alla mano, e dall'altra si trova il governo quale rappresentante e tutore del resto della società, che cerca colla forza di ridurre i primi al dovere. Ma anche questa guerra a parlare con rigore non può formare argomento della nostra disciplina, spettando il discorrere di essa al diritto pubblico interno. Che se noi in seguito ne faremo parola, ciò dipende perchè talvolta si presenta sotto un aspetto, che la rassomiglia a una guerra tra stato e stato.

La guerra inoltre può essere giusta, oppure ingiusta, secondo che si fonda sul diritto, oppure vi è contraria. Nella guerra giusta lo stato vi si trova impegnato dalla tutela dei suoi diritti minacciati di prossima lesione, o di già offesi, nè può con mezzi più miti ridurre il nemico al dovere. Se esso vuole combattendo stare sempre dalla parte della giustizia, deve avere ognora presente quale è il fine per cui si può intraprendere, che non può essere che questo, la riparazione cioè dei torti ricevuti, oppure la sicurezza dei suoi interessi, perchè non corrano un'altra volta fondato pericolo di venire danneggiati. Le ostilità quindi per essere legittime potranno essere tante, quante ne domanda il fine da conseguirsi. Che se una potenza potesse con verità venire accusata di avere offeso i diritti di un' altra, nè volesse prestarsi ad una conveniente soddisfazione, ma colle armi alla mano persistesse nel suo ingiusto rifiuto, essa farebbe una guerra manifestamente ingiusta.

E sarebbe ancora più da condannarsi, se spinta da sete di conquiste, oppure da cupidigia di ricchezze, o dall'amore della gloria muovesse per questi od altri motivi di simile genere guerra ad un'altra nazione. La guerra finalmente, secondo il Wheaton, può essere perfetta od imperfetta. È perfetta quando un'intera nazione ne combatte un'altra, dando facoltà ad ogni suo individuo di commettere atti ostili contro i cittadini dello stato divenuto nemico in tutti quei casi, nei quali non vi si oppongono le leggi generali della guerra. È poi imperfetta, quando è limitata ai luoghi, alle persone ed alle cose. Di questa guerra ce ne diedero un esempio gli

Stati Uniti di America nell'anno 1798, allorchè restrinsero le ostilità da praticarsi contro la Francia.

Articolo VIII.

Delle solennità della guerra.

La guerra allorchè riesce felicemente, è il mezzo più efficace che usare possa una nazione per ottenere una riparazione dei torti ricevuti. Ma affinchè questa sia tale, quale la vuole la legge, non solo deve essere fondata su di una manifesta offesa dei nostri interessi, ma, come abbiamo esposto più sopra, fa duopo in via ordinaria di avere sperimentati inutilmente i mezzi più miti, prima di appigliarsi a questo partito estremo. Se non che avviene spesse volte, che per varie ragioni in tutto, o in buona parte i detti mezzi non siansi potuti usare. In questo caso, affinchè la guerra si possa dire sotto ogni rapporto conforme ai principî del diritto, è necessario che sia preceduta da alcune solennità, senza le quali, ancorchè fosse giusto il titolo su cui si appoggia, non sarebbe però legittima e regolare in ordine al suo cominciamento.

Fra queste solennità si annovera primieramente la dichiarazione della medesima, che dai pubblicisti antichi con voce latina chiamavasi *clarigatio*. Con essa uno stato fa nota la sua volontà alla potenza che lo offese di ricorrere alle armi, se non si offre a riparare i fatti torti. Che questa formalità sia conforme allo spirito della legge, risulta da quanto abbiamo ragionato fin quì, volendo essa esauriti, generalmente parlando, i mezzi più miti, prima di venire al dolorossimo sperimento delle armi. Noi sappiamo bene, che il Martens, per tacere di altri pubblicisti, non ammette questo bisogno della dichiarazione della guerra dicendo, che non è tenuto di comunicarla al nemico prima delle ostilità neppure colui che pel primo vi mette mano. Se non che avversarî come siamo delle teorie esagerate, come non approviamo chi difende l'assoluta necessità della dichiarazione, così non consentiamo con quelli che ne negano senza altro il bisogno.

E invero può benissimo accadere, specialmente quando non si poterono tentare tutte le vie pacifiche di accomodamento, che una società civile vedendosi prossima a venire assalita da un poderoso esercito, all'apparato di queste forze che sono per piombare su lei, ed alla considerazione dei mali che stanno per coglierla, rientri in

sè, e cominci a manifestare sentimenti di giustizia e di composizione, che alla sua volta dovendo essere tenuti in conto dalla nazione offesa, si può per questa via giungere ad un'equa e ragionevole soluzione della controversia.

Che se noi dalla speculazione discendiamo alla pratica introdottasi fra gli stati di Europa, essa ci insegna, che questa dichiarazione fu creduta così necessaria, che si pensò talvolta potere ridomandare, durante le trattative di pace, quello che prima della detta dichiarazione era stato tolto da chi pel primo diede di piglio alle armi alla altra parte belligerante. Egli è ben vero, che l'Inghilterra sopratutto di sovente cominciò le ostilità prima di averle fatte precedere dalla relativa dichiarazione, ma sappiamo altresì che gli stessi pubblicisti inglesi, che avevano fama di onesti, e di non essere servili al governo, dichiararono inescusabile questa condotta. E qui avvertiamo, che dichiarata che sia al nemico, non si richiede di fare altrettanto cogli alleati del medesimo, sebbene nella pratica dalle potenze di Europa si faccia il contrario, dovendosi ritenere, che chi si professa pronto a combattere il nemico, voglia fare altrettanto rapporto a coloro che lo aiutano.

Che cosa poi debba contenere questa dichiarazione risulta apertamente dalla sua nozione, e da ciò che abbiamo detto circa la sua necessità. Il fine di essa domanda, che sia conosciuta dalla potenza a cui viene diretta. Il modo poi col quale viene comunicata questa dichiarazione, è cosa quasi indifferente al diritto internazionale filosofico, ammettendo che si possa fare a voce e in iscritto, purchè questo modo sia conveniente colla dignità tanto della nazione che la fa, quanto della potenza a cui è rivolta. Se questa dichiarazione della guerra è condizionata, in quanto fissa un termine per ottenere la domandata giustizia, spirato il quale, si manifesta la ferma risoluzione di dar di piglio alle armi, queste si possono senz'altro rivolgere contro chi ci offese, una volta che entro il tempo stabilito non si prestò a darci una conveniente soddisfazione.

Si osservi ancora, che la detta dichiarazione deve essere resa pubblica mediante manifesti in modo, che possa essere conosciuta facilmente altresì dai cittadini dello stato che la fece. E ciò con ragione, poichè quando la guerra tutta ad un tratto, e quasi d'improvviso scoppiasse, eglino non potrebbero conoscere quali diritti essa dia loro da esercitare, nè quali doveri da compiere, nè avendo potuto prendere alcuna misura per sottrarsi almeno in parte alle

calamità che l'accompagnano, ne dovrebbero soffrire troppo tanto nelle persone, che negli interessi loro, massime se si trovassero, come avviene sovente, sul territorio dello stato, che è per divenire nemico. Aggiungasi a questo, che quando eglino non conoscessero la causa per cui si combatte, e la giustizia e necessità di doversi appigliare a questo partito estremo, non concorrebbero volonterosi a sostenere i sacrificî, che in queste solenni e pericolose circostanze da loro domanda la patria. E senza questo volonteroso concorso di tutte le forze sociali, come si potrebbe condurre a buon fine la guerra?

Diremo inoltre, che la dichiarazione in discorso deve essere fatta nota alle potenze, che sono estranee alla presente controversia, onde possano a tempo prendere le debite misure, affinchè i proprî cittadini non vengano danneggiati nei loro commerci dalle ostilità, che sono per cominciare, e li possano altresì istruire del modo con cui condursi, finchè queste durano. Questa manifestazione, che potrebbe dirsi denunziazione della guerra, costituisce un'altra delle formalità che la devono precedere, onde sia legittima e regolare. Essa potrebbe mirare ben anco a guadagnare alla nostra causa le loro simpatie, posto che in essa vengano fatte palesi le ragioni che ci obbligarono ad abbracciare questo partito. Che se non si potesse ottenere questo intento, gioverà almeno fare sì che non si mostrino a noi contrarie. Chè l'opinione pubblica, la quale ai nostri giorni tanto influisce sul buon andamento dei pubblici affari, non si potrà interessare in nostro favore, se non quando si è fatta vedere la giustizia delle nostre querele, e la longanimità della nostra condotta per venire ad un'equa e pacifica composizione delle medesime.

E a mostrare vie più l'importanza di questa denunziazione della guerra alle nazioni che vi sono estranee, osserveremo col sig. Hautefeuille, che tutte le ostilità che si fossero consumate prima di essa, si hanno per non avvenute. Queste ostilità « non possono dare » alcun diritto a favore del belligerante verso queste nazioni, nè » imporre ad esse alcun dovere verso il belligerante. La sola guerra » regolare, cioè la officialmente denunciata, può essere opposta » alle nazioni straniere, imperocchè fino a tanto che non esiste la » guerra, non vi hanno nè belligeranti, nè neutrali, e perciò non » possono esistere i diritti e i doveri che emergono da queste due » qualità. Ogni impresa pertanto tentata dall'una delle parti im- » pegnate nelle ostilità irregolari, per imporre ai governi stranieri

» l'adempimento dei doveri che sono proprî della neutralità, o per
» valersi a loro riguardo dei diritti che dà la guerra, è ingiusta
» e viola la indipendenza naturale dei popoli. Io dirò di più: eglino
» possono e devono respingerla colla forza. »[1]

Ma se le solennità della guerra, in quanto si riferiscono al nemico, che siamo vicini a combattere, sono bene spesso domandate dalla legge, vi possono però essere casi in cui anzichè un dovere, sarebbero un'imprudenza. In effetto, osserva il signor Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Vattel, che gli autori che ne difendono in modo assoluto la necessità dicono, che esse si usano dopo che si sono esauriti tutti i mezzi pacifici, e si sono adoperate le stesse minaccie per ridurre il nemico al dovere. « Ora
» come si può mai pensare dopo ciò, che egli se non ha ricevuto
» la dichiarazione formale, possa accusarci di slealtà? Egli nel
» caso nostro è un aggressore ostinato, che non deve mai sup-
» porre, che le nostre minaccie non sieno che vane parole, molto
» più se sa che noi abbiamo mezzi sufficienti per tradurle in atto.
» Non vi è dunque sorpresa da parte di lui, non vi è slealtà da
» parte nostra, se dopo ripetuti e inutili tentativi per ottenere
» giustizia, cominciamo senz'altro la guerra. »

Ma se queste osservazioni del pubblicista portoghese mirano a confermare quanto abbiamo detto poco più sopra, non essere cioè sempre necessario, che debba precedere la dichiarazione della guerra da farsi al nemico, non feriscono però il principio, che la si debba denunziare alle potenze che vogliono rimanere straniere alla medesima, nè tampoco possono infievolire le ragioni che abbiamo addotte per dimostrare, che chi vuole cominciarla, ne debba prima dare avviso ai proprî sudditi. Diremo ancora, che vi sono altri casi nei quali queste solennità, in quanto si rapportano al nemico, e devono precedere la guerra, si possono ommettere, perchè quando si dovessero premettere, ciò pregiudicherebbe troppo la legittima conservazione dello stato, essendo questa assai volte riposta in una immediata presa dell'armi per attaccare subitamente l'inimico, oppure nella prontezza della difesa. Se in questi ed in altri casi consimili si ommettono, non vi sarà certo alcuno che dica, che la guerra cessa per questo di essere regolare e legittima.

E possono ommettersi altresì dalla nazione assalita, bastando le aperte ostilità del nemico, perchè pubblicamente si conosca, che comincia lo stato di guerra. La giustizia però e l'equità diremo

[1] *Dei Diritti e doveri delle Nazioni Neut.* vol. I, pag. 143.

col professore Heffter esigono in questi casi, che si prendano tali misure, in forza delle quali i particolari, la proprietà privata e le potenze neutrali non abbiano menomamente a soffrire da questo repentino scoppiare della medesima, che non deve mai divenire un pretesto per assicurarsi alcuni vantaggi sul nemico, che il solo stato di guerra può conferire ai belligeranti. Anzi il sig. Hautefeuille spinge la cosa più oltre esigendo, che se l'uno di loro avesse cominciato le ostilità senza averle prima regolarizzate, l'altro sia tenuto, onde potersi valere a riguardo dei terzi dello stato di guerra, e richiedere da loro che adempiano i doveri di neutralità, di far loro conoscere officialmente che è cominciata, poichè solo questo atto mentre dà ai belligeranti alcuni diritti, impone ai neutrali i relativi doveri.

Rapporto al tempo che deve passare tra la dichiarazione della medesima, dato che si debba farne uso, ed il principio delle ostilità, nella filosofia del diritto delle genti nol si può determinare, non fissando essa che questa massima generale, doversene cioè lasciare scorrere tanto, quanto basta perchè venga in cognizione del governo a cui s'intima, onde in nessun modo ci possa rinfacciare di essere stato aggredito a tradimento, ed abbia per di più una certa comodità per riflettere seriamente alla risposta che deve dare. In ordine poi alla denunziazione della guerra, che si fa alle potenze neutrali diremo, che essa ha luogo secondo l'uso introdottosi in Europa, mediante un manifesto che s'invia diplomaticamente alle corti rispettive, significando loro il tempo in cui cominceranno le ostilità. Dal giorno in cui ricevono officialmente questa comunicazione, comincia per essse lo stato di guerra.

La nostra disciplina, in quanto è razionale, non ci suggerisce ulteriori modi determinati in ordine a queste solennità. Solo nelle costumanze internazionali, oppure nel diritto convenzionale troviamo certe forme particolari con cui esse si compiono, le quali finchè durano, i governi devono seguirle se vogliono che la guerra loro sia regolare. Presso i Romani queste solennità avevano qualche cosa di sacro e di imponente. In effetto eglino non davano mai di piglio alle armi per combattere un popolo, se prima non inviavano a questo il capo dei Feciali, il quale presentandosi coperto di un velo al principe che ne reggeva i destini, a lui indirizzava queste parole: *Audi jupiter, audite fines, audiat jus: ego sum pubblicus nuntius populi romani, juste et pie legatus venio.* Dopo di ciò esponeva i torti, che credeva questa nazione aver fatto alla repubblica

romana, invocando Giove che non gli permettesse di ritornare in patria, se non diceva il vero: indi esponeva la riparazione, che il senato e il popolo romano domandavano per le ricevute ingiurie, accordando lo spazio di trentatre giorni per ottenerla. Se in questo tempo non si fosse prestata dal popolo contro cui reclamavano i romani, il capo dei Feciali se ne partiva dichiarandogli la guerra, gettando l'asta e il guanto, e pronunziando ad alta voce queste parole: « *Audi jupiter, tuque juno, vosque Dii coelestes, vosque terrestres, vosque inferni; ego vos testor populum hunc injustum esse neque jus persolvere.* »

Nel medio evo erano in uso gli araldi, che a guisa del capo dei Feciali erano incaricati della dichiarazione della guerra, dopo che erano riuscite inutili le loro pratiche per ottenere una soddisfazione, che corrispondesse al torto ricevuto. Ai nostri tempi, dopo che le potenze si sono scambiate note e memorie, in cui ciascuna invoca a suo favore il diritto delle genti, e accusa l'altra di violarlo, tornati inutili questi passi per venire ad un accordo, si rompono le relazioni diplomatiche, dopo di che si incaricano gli ambasciatori che risiedono presso le corti estere, oppure appositi personaggi, affinchè si presentino alla potenza contro cui si reclama muniti di un *ultimatum*, nel quale vengono brevemente riepilogate le querele mosse, e la riparazione che si pretende, minacciando la guerra se non si accorda questa riparazione quanto prima. La guerra poi si rende pubblica ai cittadini mediante manifesti, i quali se devono rilevare con forza le patite ingiurie, ed accenderli d'amor patrio, non devono però contenere villanie, che sono più disdicevoli alla dignità del governo che le scrive, che a quella del principe contro cui sono dirette.

Questi manifesti poi si diffondono nella capitale, nelle principali città del regno ed alle frontiere, onde così ne abbiano notizia altresì quelli, che subito dovremo trattare quali nostri nemici. Aggiungeremo col Klüber, che in queste circostanze sogliono le potenze belligeranti mediante appositi editti regolare la condotta dei sudditi loro verso il nemico, sia col proibire loro in particolare le relazioni commerciali con lui, che potrebbero riuscirgli utili durante la guerra, sia col vietare loro il carteggio ed altri rapporti. I cittadini poi che si trovassero al servizio militare del nemico, o di una terza potenza vengono richiamati, onde servano la patria, che in questi supremi momenti ha bisogno dell'opera dei suoi figliuoli. E si sogliono richiamare altresì quei cittadini, che sebbene non militino

sotto le bandiere del nemico, pure si trovano presso lui e in altro modo lo servono. Dite altrettanto in ordine a quelli che vi si sono portati per ragione dei loro affari. Ai cittadini poi della potenza che ci è divenuta nemica, o che dimorano presso noi, si intima di lasciare il nostro territorio entro un determinato tempo, le quali due ultime misure però ai nostri giorni si usano di raro.

E nello stesso tempo in cui si prendono le esposte misure si dà avviso alle estere potenze delle ostilità, che sono per cominciare, mediante un manifesto che loro, come abbiamo più sopra notato, diplomaticamente si invia, facendo rilevare, come esse sieno divenute inevitabili per colpa del nostro avversario, onde conciliarci la loro benevolenza, e metterle in grado di potere soddisfare ai doveri, che sono per nascere verso i belligeranti.

Articolo IX.

Delle condizioni che si richiedono affinchè la guerra sia giusta.

Da quanto abbiamo discorso fino a qui si rileva, che la guerra, di qualunque specie sia, per essere giusta in ordine al suo fondamento, fa duopo che sia preceduta da una minaccia certa e prossima di lesione dei nostri diritti. Che se in luogo della minacciata lesione, questa fosse di già cominciata, peggio poi se fosse consumata, non vi è alcun dubbio, che chi intraprende in questi casi la guerra, onde allontanare il pericolo della offesa, o per respingere questa, dato che abbia cominciato, o perchè vi si ripari, posto che abbia avuto luogo, non operi conformemente a quanto prescrive la legge, la quale mentre vuole che provvediamo alla tutela dei nostri diritti, acconsente che facciamo uso di quei mezzi che sono domandati per raggiungere questa fine. Ma se l'offesa dei nostri diritti basta rapporto al fondamento per giustificare la guerra, questa dovrà condannarsi, quando si intraprende per motivi desunti dall'ordine puramente etico.

Laonde chiunque muovesse le armi contro un altro popolo, perchè questi non adempie i doveri di benevolenza verso di noi, o verso di un'altra nazione, costui terrebbe una condotta riprovevole, poichè se è lodevole cosa, che gli stati nei mutui loro rapporti soddisfacciano ai doveri di umanità, nessuno però vi ha un vero diritto, tanto che chi non si presta alla osservanza loro, costui non offende alcuno. Che se non vi ha lesione, manca ogni

ragionevole motivo per usare della coazione, e quindi della guerra, che fra i mezzi coattivi è il più forte. E non può muoversi la guerra a un popolo, onde indurlo ad abbracciare la vera religione, perchè noi non abbiamo diritto di imporgli colla forza le nostre credenze religiose, ancorchè siano vere. Ed oltre a ciò la guerra non è un mezzo atto a far sì, che una nazione si persuada della verità della religione e la professi. Che se dalla morale e dalla religione che segue una nazione, venisse questa portata a derubare e maltrattare i forestieri, che professano un'altra credenza, se si può muoverle una giusta guerra, la ragione da cui viene giustificata si trova non nella falsa religione che ha abbracciato, ma nell'offesa ai nostri diritti, a cui essa diede la spinta.

Se non che la guerra affinchè sia giusta, deve essere altresì un mezzo corrispondente e necessario per fare desistere un popolo dalla minaccia di offendere i nostri diritti. Dato poi che questa lesione sia cominciata o consumata, la guerra per essere giusta deve essere tale, che solo mediante essa si possa ottenere riparazione dei torti patiti. Per la qual cosa se con mezzi più miti noi potessimo ottenere giustizia, o se neppure colla guerra noi la potessimo conseguire, poichè non è un mezzo idoneo per raggiungere questo fine, una tale guerra sarebbe riprovevole.

Nè si creda che sia cosa di poco momento, anche in ordine al buon esito delle battaglie, avere in suo favore la giustizia, poichè questa, come osserva il Grozio, rialza l'animo dei soldati, e fa loro concepire la dolce speranza, che avendola per compagna nell'impresa, questa riuscirà felice. Ma anche prescindendo dalla giustizia della causa osserverò, che vi sono questioni per risolvere le quali la ragione trova assurdo di fare appello alle armi. Tali sarebbero quelle relative alla etichetta, al grado e al rifacimento dei danni. Il valore, dice il Bluntschli, dell'oggetto in litigio si trova in questi casi troppo sproporzionato colle spese che la guerra richiede, e coi mali inevitabili che seco trascina, per cui uno stato dove regna il buon senso possa in queste circostanze ricorrere alla guerra.

Ciò posto è facile vedere, che essa non si può lodevolmente intraprendere se non quando sono compromessi i più gravi interessi dello stato, dando questi soli il diritto al sovrano di domandare al suo popolo, che sottostia a tutti quei gravi sacrificî di sangue e di danaro, che sono come una conseguenza, che da essa derivano. Quell'imperante pertanto, che dasse di piglio alle armi per la ri-

parazione di un torto, che ha in sè poca importanza, non solo mostrerebbe con ciò di non curare la felicità del suo popolo, ma manifesterebbe ben anche, che nel suo animo può molto più di questa l'amore della gloria, o la cupidigia della conquista. La quale cosa quanto ripugni ai doveri del principe, ognuno lo vede.

Ma affinchè la guerra sia giusta sotto ogni aspetto, non bastano le condizioni esposte fino a quì. In effetto noi abbiamo dimostrato all'articolo quinto di questo capitolo, che il diritto di dichiararla e di farla appartiene al potere sovrano. Chiunque pertanto si usurpasse questo diritto, offendendo con ciò il legittimo principe nelle sue attribuzioni, farebbe una guerra ingiusta, nè potrebbe dall'altra parte belligerante pretendere di venire considerato quale nemico legittimo, che deve trattarsi secondo che prescrivono le leggi della guerra. « Chiunque, dice lo Schmalz, di sua privata » autorità si presentasse colle armi alla mano davanti al nemico, » questi lo potrà trattare, se cadde in suo potere, non quale sol- » dato, ma come un brigante, che non può reclamare per sè i di- » ritti di cui godono i prigionieri di guerra, diritti che assicurano » la vita e la inviolabilità delle loro persone. »[1] Dirò ancora che la guerra per essere regolare e legittima deve altresì, almeno in molti casi, essere preceduta da alcune almeno di quelle solennità, di cui abbiamo discorso nell'articolo precedente.

Aggiungeremo a quanto abbiamo esposto fino a qui sulla giustizia della guerra, che essa per conservarsi tale, non deve eccedere in ordine al modo col quale vien fatta. Noi abbiamo di già dimostrato, che i mezzi coattivi allora solo sono legittimi, quando per la tutela dei nostri diritti sono divenuti necessarî, od oltre a ciò sono proporzionati e corrispondono al fine a cui devono tendere. Altrettanto dovrà dirsi della guerra, che tra i mezzi coattivi è il più tremendo. Affinchè questa pertanto sia giusta rapporto al modo, fa duopo, giusta il Baroli « che sia ristretta entro i confini » di una inesorabile necessità, nè più oltre estendasi di quanto è » mestieri ad allontanare l'imminente pericolo, ed a conseguire » la riparazione della sofferta ingiuria, perciocchè un fine legit- » timo dà solo diritto a quei mezzi coattivi, che sono assoluta- » mente convenienti e necessarî per raggiungerlo. »[2]

E ciò con tutta verità, poichè se uno stato potesse spingere le ostilità più oltre di quello che è domandato dalla tutela dei

[1] *Diritto delle Genti*, lib. VI, Cap. III.
[2] Il *Diritto Pub. Esterno*. Vol. VI, pag. 105.

suoi interessi, o dalla riparazione dell'ingiuria, il danno maggiore che con ciò verrebbe a portare al nemico, mancherebbe di ogni titolo che valesse a giustificarlo. Nulla diremo, che una tale condotta manifestamente si oppone alle leggi della umanità, che devonsi pure rispettare, per quanto si può, anche fra lo strepito delle armi. Epperò noi vediamo presso le nazioni incivilite di Europa levarsi un grido di disapprovazione, e d'indignazione contro quei generali di armata, che permettono, oppure comandano, il che è peggio, inutili crudeltà ai soldati, che militano sotto le loro bandiere. E queste crudeltà diconsi inutili, tutte le volte che non sono imperiosamente richieste dal buon esito della guerra.

Egli è ben vero, che l'esposto principio è di difficile applicazione ai casi pratici, che hanno luogo durante la battaglia, massime se si riflette alla concitazione degli animi, che si manifesta in queste terribili circostanze, in cui colla vita di tanti cittadini, è in forse eziandio il bene della patria. E ad accrescere questa difficoltà si aggiunge, che torna bene spesso malagevole calcolare la quantità, e la bontà delle forze di cui può disporre il nemico, che nella bravura dei suoi soldati, e nella perizia ed intrepidezza dei capitani che li comandano, presenta sempre qualche cosa di incognito, che fugge spesse volte allo sguardo calcolatore del più consumato fra i generali. Nulla diremo di tanti casi impreveduti, che sopraggiungono durante la pugna, specialmente se ostinata, casi che esercitano tanta influenza sull'esito felice, o triste della giornata campale, e servono tanto ad aumentare l'incognita. Dal che alcuni pubblicisti traggono questa conseguenza, illimitato cioè essere il diritto che mi dà la guerra di nuocere al nemico, e quindi mancare di solido fondamento la dottrina, che sostiene potere essa essere ingiusta relativamente alla maniera colla quale si fa.

A questa istanza rispondiamo, che la difficoltà di applicare un principio ai casi pratici non è una buona ragione per negarlo, quando si appoggia a validi argomenti. Diciamo inoltre, che la pretesa difficoltà dell'applicazione, che noi non neghiamo potersi dare in certi casi, tutto al più varrà a scusare il generale, che in alcune circostanze più complicate vi fa contro, e quindi in buona fede l'offende, comandando o permettendo certe ostilità, che si potevano e dovevano risparmiare, una volta che avesse meglio conosciuta la situazione del nemico e le forze che aveva di fronte. Ma questo non toglie, che in molti altri casi e si possano con maggior esattezza valutare le forze nemiche, e quali e

quante ostilità sieno ad un dipresso bastevoli per ridurlo al dovere. E a istituire con fondamento questi calcoli, contribuirà il conoscere l'importanza assoluta che ha in sè il diritto controverso, ed anche la relativa che fosse per darvi il nemico, poichè da questa importanza dipende non poco la ostinatezza con cui combatterà, e la maggiore o minore disposizione ai sacrifizî d'ogni sorta, che sarà per sostenere, onde, quasi dissi, obbligare la sorte a decidersi in suo favore.

Ora chi potrà ragionevolmente asserire, che tali cognizioni non si possono senza grandi difficoltà avere da un capo di eserciti, che dispone di tanti mezzi che gliene agevolano l'acquisto? Ed ancorchè non si nieghi, che l'opinione pubblica, e gli stessi periti dell'arte, possano talvolta errare nel giudicare di alcuni atti, che avvengono durante la guerra, atti che stimano contrarî alla giustizia e all'umanità, perchè non necessarî, nè convenienti al fine che essa si propone, l'insistenza però di questi giudizî, che si sono presso le nazioni incivilite pronunziati in ogni tempo, nel caso in cui hanno avuto luogo operazioni militari vi dice, che se non sempre, almeno molte volte ci sono dati bastevoli per pronunziare una fondata sentenza su questo argomento. In fatti un generale che sia degno di questo nome, deve a fondo conoscere le forze che comanda, e le risorse che gli offre il proprio paese, come pure non gli è permesso d'ignorare la disciplina, il valore ed il numero dei nemici che ha di fronte, e la perizia dei duci da cui sono comandati, essendo specialmente ai nostri giorni copiosi i mezzi per attingere queste notizie tanto importanti al buon andamento della guerra.

Laonde dopo di aver notato il dotto Professor Baroli « che tutte » le nazioni incivilite hanno sempre riconosciuto, che nella guerra » non è permesso giuridicamente tutto ciò, che si può fisicamente » tosto soggiunge a conferma della fatta osservazione la sentenza di Camillo generale dei romani: « sunt belli etiam sicut pacis jura, » justeque non minus quam fortiter bella gerere didicimus.[1] »

Porremo termine a questo articolo, che ragiona delle condizioni che si richiedono, affinchè la guerra sia giusta riflettendo, che se essa si considera soggettivamente, può darsi benissimo il caso, che tutte e due le potenze belligeranti credano in buona fede di avere la giustizia in loro favore. In questa ipotesi la guerra che intraprendono, sebbene considerata oggettivamente sia per una di

[1] Op. cit., vol. VI, p. 107.

loro ingiusta, poichè, come riflette l'Ortolan, essendo una la verità, la giustizia della causa non può trovarsi nel tempo stesso da tutte e due le parti, pure sotto vista soggettiva sarà giusta per tutte e due. In forza di questa considerazione, e di altre ragioni che a suo luogo esporremo, il diritto positivo delle genti in Europa stabilisce, che per quanto ha rapporto agli effetti esterni provenienti dalla guerra, debbasi tenere giusta per tutti e due i belligeranti, purchè sia preceduta dalle solennità, e siasi proseguita secondo le leggi che essa prescrive.

Articolo X.

Delle potenze ausiliari e alleate in tempo di guerra.

Sebbene abbiamo altrove parlato delle alleanze, pure crediamo dovere in questo luogo ritoccare questo argomento, onde completare la dottrina in ordine ad esse. Diciamo adunque avere di già notato la differenza, che passa tra i semplici trattati di determinati soccorsi, e le alleanze che sono propriamente tali. Quelli non importano alcuna società colla potenza belligerante principale, ma un semplice rapporto pattizio. La potenza che li presta non può pretendere se non quanto venne fissato nella convenzione, quale compenso del soccorso a cui si è obbligata. Non ha quindi alcun diritto di essere messa a parte delle conquiste fatte mediante la guerra, nè del bottino, se non istabilì per massima, che esso spetti ai soldati che lo hanno fatto. Il sostentamento delle truppe che servono di soccorso insieme al loro armamento sono a carico della potenza principale, che suole altresì fissare una somma per le nuove reclute, che le si mandano di tratto in tratto per tenere al completo il soccorso patteggiato, e per potere ripatriare, una volta che sia spirato il tempo del loro servizio, senza loro spesa. Possono venire comandate da officiali proprî, o da quelli della nazione, al servizio della quale sono destinate.

Ma tanto nell'uno che nell'altro caso, chi è preposto al comando di queste truppe, non solo deve obbedire agli ordini del capo dello stato, in favore del quale queste truppe furono concesse, ma fa duopo eziandio che abbia sempre presente quale è il fine della guerra, e dietro i comandi ricevuti dia quelle disposizioni che sono le più atte per conseguirlo. Diremo ancora, che lo stato che presta determinati

soccorsi se deve tenerli al completo, come ho osservato or ora, non ha però diritto di intervenire alle trattative per la conclusione della pace, ma tutto al più può esservi compreso.

Con questi trattati di soccorso, con cui un principe mediante una ricompensa pattuita mette al servizio, e al soldo di una terza potenza una parte delle sue truppe, non si possono confondere le alleanze ausiliari, che si contraggono per l'ordinario, onde difendersi nel caso che l'uno, o l'altro degli stati che firmano queste convenzioni venga aggredito. Di fermo, queste convenzioni a differenza dei trattati di soccorso, prevedono il caso di guerra, a cui la potenza ausiliare prende una parte diretta. Essa, quando non siasi stipulato espressamente il contrario, deve armare a suo carico le truppe, e altre forze ausiliari che avesse promesso, mantenerle nel numero stabilito, e sottostare a tutte le spese che si domandano pel loro sostentamento. Che se queste truppe in ordine alle operazioni di guerra dipendono dal capo dello stato, in aiuto del quale s'inviano, se il sovrano a cui appartengono, non può, come insegna lo Schmalz, pretendere alle conquiste che fosse per fare la potenza belligerante principale, tali truppe però hanno diritto al bottino che fanno, e se in via ordinaria la potenza ausiliare non può da sè sola firmare la pace, vi deve però essere formalmente compresa, allorchè la nazione belligerante principale sarà per conchiuderla.

Se queste alleanze ausiliari fissano per l'ordinario la quantità di truppe, o di legni da guerra che verranno dati, possono ben anche contenere il dovere di aumentarle in certi casi, ed anche, date certe straordinarie eventualità, possono stabilire di soccorrere l'alleato con tutte le forze, di cui potrà disporre la potenza ausiliare. In questa ipotesi vi ha alleanza completa, facendo propria la causa dell'altra parte. Il nemico di questa diventa nemico comune, che si deve combattere coll'unione di tutte le forze. Tali alleanze importano una vera società giuridica, e devono regolarsi secondo i principî del diritto sociale. Se non che hanno questo di proprio, che sono cioè condizionate, non avendo vita che date certe eventualità, che possono essere espresse o tacite, secondo che si trovano nel trattato oppure no, conforme abbiamo detto parlando delle varie specie di alleanze.

Posto pertanto, che il caso o i casi previsti siensi verificati, non vi ha dubbio, che la buona fede da noi domanda, che adempiamo lealmente quanto abbiamo promesso. E quì si avverta, che

le condizioni speciali in cui può trovarsi una potenza, condizioni che ella sola ha il diritto di giudicare e valutare, possono in tutto o in parte, come vedemmo parlando delle obbligazioni derivanti dalle alleanze, dispensarla dal prestare il patteggiato soccorso, che potrà sempre rifiutare eziandio nel caso che ingiusta giudichi la guerra a cui si vorrebbe che cooperasse. Laonde diceva benissimo il signor Heffter allorchè osservava « che niente vi è di così » incerto, e di così raro quanto la buona fede nella esecuzione » dei trattati di alleanza, massime se non si fondano su interessi » omogenei e permanenti, che d'ordinario si trovano solo nelle » confederazioni di stati. »

Se il trattato di alleanza determina, come suole il più delle volte succedere, la quantità e qualità del soccorso, se esso stabilisce chi avrà il comando in capo degli eserciti alleati, se esso fissa che le operazioni militari devono essere discusse e concertate insieme, se in fine specifica le reciproche obbligazioni che durante la guerra hanno gli alleati, in questo caso, se sono di buona fede, non possono insorgere gravi difficoltà in ordine alla condotta che devono tenere. Ma se il trattato non discendesse a queste particolarità, abbiamo già detto, che le alleanze che hanno un carattere generale, vestono la natura di vere società, tanto che si dovrà applicare ad esse i principî da cui queste sono rette.

Laonde la parte, che ciascuno associato ha nei benefici ottenuti in comune deve stare in proporzione della posta, che ha messo per costituire il fondo della società, fondo che è il mezzo necessario per raggiungere il fine comune. Questo principio si applica sì al bottino, che alla conquista di città e provincie. Quando vi è dubbio si dividono i vantaggi e le perdite per metà. Dato poi il caso che uno degli alleati avesse dovuto agire da solo, quando non siasi stipulato diversamente, gli appartengono esclusivamente i vantaggi e le perdite. Aggiungeremo, che nessuno degli alleati, eccettuato il caso di una estrema necessità, o di una evidente impossibilità di raggiungere il fine comune della guerra, può conchiudere la pace, o firmare un armistizio senza il consenso degli altri alleati. Ma se uno di questi fosse venuto meno pel primo al suo dovere, l'altro potrà sciogliere l'alleanza, che non ha più ragione di esistere, se l'uno degli alleati si rifiutasse di accettare una pace conveniente e onorevole.

Che se le parti non potessero accordarsi su certe intraprese da compiersi, nè sul quantitativo dei sacrificî a cui ciascuna di

esse deve sottostare, in questo caso, insegna il citato autore, che nessuna di esse può fare la guerra, firmare la pace, o un armistizio, nè fare qualsiasi cosa che potesse tornare dannosa agli altri alleati, finchè questi persistono nel loro rifiuto. Dovranno però prendere quelle misure domandate dal fine dell'alleanza, se questo fine non si potesse altrimenti conseguire. Dicasi altrettanto rapporto a quelle disposizioni, che sono richieste per la conservazione della medesima. Non potendo nessuna delle potenze alleate arricchirsi a spese dell'altra, tutto quello che una di loro avesse ripreso al nemico, e fosse appartenuto all'altra, deve restituire a questa. Ma se i vantaggi, come abbiamo accennato più sopra, che procedono dalla guerra, si devono ripartire in proporzione della quantità delle forze impiegate da ciascuno per condurla a buon termine, le perdite accidentali però, che dipendono dalle vicende della medesima, devono esclusivamente sopportarsi dalla potenza che ne fu colpita, quando tali perdite non sieno state occasionate dalla condotta poco conforme alle leggi della guerra che tennero gli alleati.

Che se l'alleato per risparmiare le proprie truppe, esponesse soverchiamente quelle della potenza alleata alle offese del nemico, opererebbe slealmente ed in opposizione al trattato. Essendo le alleanze una specie di fratellanza, basta questo solo per vedere la cura, che gli alleati devono usare nel soccorrersi scambievolmente, specialmente quando sono attaccati dal nemico. E dato pure che gli uni non sieno che semplici ausiliarî, sarebbe sempre riprovevole, che la potenza principale non si prestasse per quanto può a diminuire i pericoli e i danni che loro sovrastano, onde soddisfare al loro dovere. Chiunque viola i patti dell'alleanza, abbiamo di già notato più sopra, che costui porge diritto alla parte offesa di scioglierla.

Ma si avverta, che essa non può in questo caso pretendere alla partecipazione dei vantaggi, che si fossero ottenuti prima in comune. Il bottino però fatto durante la guerra in comune, deve essere diviso in proporzione delle forze, che ciascuno stato impiegò per condurla felicemente. Dicasi altrettanto relativamente a certi oggetti, che si fossero potuti ricuperare combattendo, o inseguendo il nemico, oggetti che un tempo fossero appartenuti ad uno di essi, non potendo, conforme ho osservato più sopra, un alleato arricchirsi a spese dell'altro, come meglio si vedrà allorchè discorrerò della ripresa della roba, di cui il nemico avea spogliato il belligerante avversario.

Articolo XI.

Del teatro e della durata della guerra.

Per teatro della guerra si intendono quei luoghi, che le potenze belligeranti scelgono per abbandonarsi alle ostilità. Questi luoghi possono far parte del loro territorio continentale e marittimo, oppure del grande oceano. Essendo il territorio e i mari territoriali degli stati neutrali inviolabili, essi non possono servire di campo di battaglia. Le truppe nemiche, che strette dalla necessità vi si rifugiassero, non possono più abbandonarsi ad atti ostili. Questa inviolabilità però del territorio, non si può estendere a quello delle potenze che sono ausiliarî nella guerra, nè risguarda quegli stati che sono uniti ai belligeranti con semplici trattati di sussidî, potendosi inseguire le truppe che questi prestarono nel loro paese. Molto meno poi potrà andare immune dalle conseguenze della guerra il territorio di quelle nazioni, che sono strette da una vera e propria alleanza colle parti che si guerreggiano.

Essendo così moltiplici le calamità che trascina seco la guerra, le potenze che vi sono impegnate, ne limitano talvolta il teatro mediante apposite convenzioni, onde così diminuirne i mali. La storia ci offre molti esempî di questo genere. Valga per tutti quello tratto dall'ultima guerra, che si combattè in Oriente, che si può dire a paragone di altre guerre un modello di moderazione. Quantunque vi prendessero parte le più grandi nazioni del mondo, pure venne circoscritta al mare Nero e al mare Baltico. Nè contente di ciò vollero, come osserva il Professore Heffter, mediante una specie di tacito accordo, che il termine della medesima dipendesse dalla riuscita dell'assedio posto a Sebastopoli, intorno a cui aveano le potenze belligeranti concentrato quasi tutte le forze di cui potevano disporre. Ciascuna di esse fece quindi il suo ultimo sforzo. Riuscite vincitrici le potenze occidentali, la Russia domandò che si ponesse fine alla guerra mediante una onorevole pace, che fu firmata a Parigi nell'anno 1856.

Diremo ora qualche cosa della durata della guerra. Per poterla determinare si richiami alla mente, avere noi dimostrato all'articolo nono di questo capo, che la guerra si può intraprendere per le seguenti ragioni: per allontanare cioè un prossimo e certo pericolo che corrono i nostri diritti di venire offesi, o per respingere

l'offesa che attualmente vi si porta, o per domandarne riparazione, se fosse di già consumata. E prima ancora di ragionare di questo argomento noi avevamo provato, che la sicurezza dei nostri legittimi interessi ci autorizza talvolta a qualche cosa di più, vogliamo dire a punirne l'offensore. Ciò posto sarà facile determinare la durata della guerra. Essa cioè potrà continuarsi, finchè sussistono le ragioni che ci autorizzano a dare di piglio alle armi. E poichè queste ragioni costituiscono i varî fini, a cui deve tendere la guerra, così si può dire che può legittimamente durare, finchè non si sono raggiunti questi fini. Se non che crediamo qui di dovere avvertire, che il più delle volte non è già la giustizia che si conseguì quella che metta termine alla guerra, ma la stanchezza di tollerarne più a lungo i mali che porta seco, o l'impotenza a cui un popolo è ridotto dalle vittorie del nemico a proseguirla.

CAPO TERZO

DEGLI EFFETTI DELLA GUERRA.

Articolo I.

Quali effetti in generale produca il cominciamento della guerra.

Appena la guerra è cominciata, le potenze che sono in essa impegnate divengono subitamente fra loro nemiche. E poichè esse operano per conto dei cittadini che rappresentano, e di cui intendono tutelare gl'interessi, di qui procede che quelli diventino a vicenda nemici. E saranno e potranno riguardarsi come tali, posto pure che si trovino in paese straniero, poichè non è il luogo in cui dimorano che li fa nemici, ma i rapporti politici che li rendono tali. Ma avvertasi, che da questa premessa non se ne può inferire, che eglino abbiano il diritto di trattarsi come nemici dovunque si trovino, poichè se dimorassero in uno stato neutrale, il capo di esso, in quanto gode del potere sovrano, non solo può, ma deve loro vietare di abbandonarsi ad atti di violenza. Quello che abbiamo detto delle persone, vale altresì dei beni loro.

Questi vengono considerati quale proprietà nemica, qualunque sia il luogo in cui si trovano, purchè esso non faccia parte del territorio di una potenza neutrale.

Questa dottrina ammessa dal Vattel, dal Baroli, dal Martens e da altri, è negata dal Pinheiro-Ferreira, che sostiene il diritto delle genti non consentire, che si risguardino come nostri nemici che le persone che prendono parte immediata ed attiva alla guerra. Certamente se la parola *nemico* si prende per indicare tutti coloro contro cui io posso usare la forza per ferirli, ed anche ucciderli, egli ha ragione, ma noi non la adoperiamo in questo senso rigoroso, volendo con essa dinotare soltanto, che fra i cittadini degli stati belligeranti non esistono più rapporti politici di buon vicinato e di amicizia, e che la cessazione di questi rapporti mi può dare in ordine a loro, e ai beni che possiedono in certi casi alcuni diritti, che altrimenti non avrei, diritti che tendono a che io possa più facilmente ottenere la giustizia che cerco, e che fino ad ora mi fu sempre negata. Intesa la parola *nemici* in questo senso, non vediamo come si possa condannare la esposta dottrina, che verrà riconfermata da quanto in seguito saremo per dire.

Le cose mobili spettanti ai neutrali non si possono riguardare come nemiche, sebbene si trovino sul territorio della potenza contro cui combattiamo, poichè, come osserva il Vattel, non è il luogo in cui una cosa si trova quello che decide della natura della medesima, ma la qualità della persona che ne è la proprietaria. Aggiungete, che la nazione che è divenuta nostra nemica, non ha, secondo l'uso introdottosi in Europa, su queste cose alcun diritto, nè in alcun modo si possono risguardare quale proprietà appartenente ai di lei sudditi, se la dimora loro non può risguardarsi come stabile. Spetta però al neutrale il provarne la pertinenza, poichè altrimenti si presumono essere proprietà del nemico presso cui si trovano. Che se si tratta di beni immobili situati nel paese nemico, e che sono dei neutrali, la cosa corre diversamente, incontrando questi la medesima sorte che è riserbata alla proprietà del nemico, perchè formano parte del suo territorio, e sottostanno come quelli dei cittadini al suo potere sovrano.

E qui prima di entrare a discutere quali diritti speciali dia la guerra, vogliamo ancora avvertire, che scoppiata una volta che sia, essa sospende le obbligazioni provenienti dai trattati che prima esistevano fra le nazioni che ora sono nemiche, sì perchè essi

suppongono lo stato di pace, che ora più non esiste, come per quest'altra ragione, che la guerra cioè concedendo il diritto di privare sino a un certo punto il nemico di quanto gli appartiene, lo priva con ciò stesso di quello che gli è dovuto mediante i trattati.

Da questa regola sono eccettuati quei patti, che determinano la condotta da tenersi in caso di ostilità rapporto ai sudditi, che al cominciare delle medesime si trovassero nel paese nemico, oppure stabiliscono la neutralità accordata ad una città o provincia, ovvero fissano certe norme da osservarsi durante le ostilità dalle potenze belligeranti per potere comunicare tra loro, norme che possono prescrivere eziandio come debbano trattarsi i paesi, che fossero per occupare, o i prigionieri che durante la lotta saranno fatti. I trattati che versano intorno a questi e simili oggetti devono osservarsi, non ostante le ostilità che hanno luogo, perchè mirandosi con essi a stabilire quello che si dovrà praticare in caso di rottura, si rinunzia con ciò al diritto di invalidarli, dichiarata che sia la guerra. Oltre di che se questa potesse annullarli, sarebbe stato inutile e ridicolo conchiuderli, poichè con essi si voleva appunto regolarne gli effetti. Ma di ciò parleremo più a lungo in seguito. Ed il cominciamento della guerra importa pure, che il principe possa richiamare, se non lo fece allorchè la dichiarò, i sudditi che dimorano nel paese nemico, e che allontani, se lo crede conveniente, dal proprio territorio i cittadini della potenza con cui è in guerra, concedendo però un sufficiente spazio di tempo, perchè senza grave loro danno possano ripatriare unitamente ai loro beni, come meglio vedremo in appresso.

Diremo per ultimo, che il cominciamento delle ostilità produce gli esposti effetti in ordine altresì a quelle nazioni, che prestano soccorsi al nostro nemico, sia che siano semplici ausiliarie, o alleate nel senso rigoroso della parola, sia che tali convenzioni fossero firmate molto prima che scoppiassero le ostilità, sia che abbiano avuto vita solo al cominciare di queste, poichè se è giusto, come dice il signor Pinheiro Ferreira, che elleno adempiano gli impegni contratti, è giusto del pari che noi cerchiamo di privarle dei mezzi di aiutare il nostro nemico, e ne paralizziamo le forze. Facciamo una eccezione a questo principio relativamente a quello stato, che in forza di una convenzione antecedente, che non si riferisce ad alcuna eventualità di guerra, prestò ad un altro determinati soccorsi. Non potendo questo, conforme a quanto abbiamo

esposto in altro luogo, considerarsi a tutto rigore quale alleato del nostro nemico, non potremo trattarlo nè meno come tale. La quale dottrina, giusta il Martens, è del tutto conforme eziandio al diritto positivo, che stabilisce non potersi un popolo, che presta un corpo di truppe in forza di un semplice trattato di sussidio, risguardarsi dalla potenza contro cui sono dirette quale nemico, non potendosi giudicare come ostili, che le sole forze che prendono parte alla guerra.

Articolo II.

Delle leggi della guerra, e quali diritti essa dia contro le persone del nemico.

Prima di cominciare a esporre partitamente quali diritti dia la guerra contro le persone del nemico, vogliamo osservare, che essa pure ha le sue leggi a tenore delle quali deve essere fatta, leggi che sono generalmente ammesse. Importando la guerra, insegna il Klüber, l'uso di alcuni mezzi per nuocere al nemico, le potenze civili di Europa seguono alcune regole nell'adoperarli, le quali mirano ad impedire, che i popoli che si combattono non si abbandonino a crudeltà troppo atroci, e spesse volte eziandio inutili. Queste regole che non devono l'esistenza loro a peculiari convenzioni, costituiscono la *legge di guerra*, a cui non si può derogare che in caso di ritorsione, o in vista di circostanze straordinarie, e sempre in via eccezionale, e soltanto nei casi previsti dalle usanze, che si appellano *ragione di guerra*. Anzi vi sono pubblicisti, che neppure in forza del diritto di ritorsione permettono certe crudeltà contro il nemico, dicendo che la sua barbarie non ci autorizza a imitare la sua abbominevole condotta.

Ma se vi è una legge di guerra che dirò positiva, legge che si osserva da tutte le nazioni di Europa, ve ne ha un'altra a questa molto superiore che è la naturale, e questa pure detta le norme da eseguirsi durante le ostilità. Essa non approva le inutili crudeltà, nè certe misure straordinarie contro il nemico, se non nel caso che sieno necessarie per conseguire il fine della guerra, e sieno impiegate pel trionfo della buona causa, e non portino danno ai diritti dei terzi. Esponendo noi la dottrina relativa alla guerra, terremo conto di tutte e due queste leggi.

Dopo ciò crediamo di dovere aggiungere qualche cosa relativamente alle persone, che prendono parte alle ostilità, poichè queste sole possono riputarsi a rigore tra loro nemiche. Di queste ostilità, se la guerra si fa per terra, secondo un uso abbastanza generale seguìto dalle potenze di Europa, se ne incaricano le sole truppe regolari, che ogni stato mantiene al suo servizio, e bene spesso eziandio le guardie nazionali, i così detti *corpi franchi*, che altro non sono che una unione di uomini, che prendono spontaneamente le armi per la difesa dei diritti nazionali, sebbene non facciano parte dell'esercito, unione però che viene autorizzata dalle potenze belligeranti, nel cui nome i detti corpi combattono. Non è quindi lecito secondo questa pratica quasi che universale, la quale si fonda sul bisogno di contenere entro giusti confini le ostilità, e di non moltiplicare senza necessità i mali che esse portano seco, non è lecito, io diceva, secondo questa pratica, che i privati cittadini di moto proprio combattano il nemico per difendere il proprio paese che egli ha invaso. E però in forza di questo uso egli li può considerare quali nemici illegittimi, e trattarli come tali se per avventura cadono nelle sue mani. Che se in qualche raro caso, in cui la patria si trova in pericolo, un governo chiamasse sotto le bandiere tutti i cittadini atti a portare le armi, insegna il Martens, che neppure in questi casi tali cittadini si trattano dalle potenze belligeranti come le truppe regolari, credendo esse di potere usare a loro riguardo di una durezza maggiore, e di rifiutare loro il trattamento che è proprio dei prigionieri, che si fanno tra le truppe regolari.

Se non che questo modo diverso di condursi per rapporto ai corpi di truppe, che chiameremo di partigiani, non ci pare del tutto conforme ai principî del diritto razionale, posto che esse durante le ostilità si diportino secondo le leggi della guerra. Infatti osserva il sig. Pinheiro-Ferreira a questo riguardo, che il cittadino non fa che adempiere un proprio dovere sia che risponda all'appello del proprio sovrano, che lo eccita a combattere in favore della patria, sia che ciò faccia senza esservi stimolato, mosso unicamente dalla persuasione, che il proprio governo è spinto a fare la guerra dalla necessità di difendere i legittimi interessi della nazione, interessi che quando più e quando meno risguardono tutti, o dal bisogno di respingere una ingiusta invasione. Che se le leggi dello stato gli vietassero di prendere le armi, e di difendere per conto proprio la patria,

questo è tale affare che non risguarda il nemico, di modo che non appartiene a lui prendere conoscenza di queste leggi, applicarle e a tenore di esse castigare il colpevole. In faccia del nemico i cittadini che si governano a questo modo devono essere considerati come altrettanti patriotti. Come dunque, diremo col citato autore, potrebbersi senza offesa del diritto ricusare loro quei riguardi, che si usano verso i soldati di una terza potenza, che senza alcuna provocazione da parte nostra si alleò col nostro nemico per farci la guerra? [1]

Esposto che cosa debbasi intendere per le leggi della guerra, e quali persone possano prendervi parte, e siano quindi incaricate di farla, dobbiamo ora discorrere dei diritti che essa porge contro le medesime. Diciamo adunque, che queste si possono ferire ed anche uccidere, quando ciò sia domandato dalla difesa dei proprî diritti, e dal fine della guerra che legittima quei mezzi, che sono indispensabili per conseguirlo. Ma perchè ciò abbia luogo, è necessario che siano armate e ci assalgano, oppure ci resistano, poichè senza tali condizioni, il ferirle e peggio l'ucciderle, sarebbe riprovato altamente dalla retta ragione, che vuole che si risparmi il nemico, quando la necessità di una giusta difesa, o la soddisfazione alle patite ingiurie non comandi altrimenti. Infatti la qualità di nemico non lo spoglia della sua dignità di uomo, nè delle esigenze che a questa vanno congiunte.

E a meglio intendere questa dottrina osserveremo primieramente col Vattel: « che colui che mi oppone le sue armi, quando io non » domando che quanto mi è dovuto, diviene il vero aggressore me- » diante la sua ingiusta resistenza; egli è il primo autore della vio- » lenza, egli mi obbliga ad usare della forza per difendermi dalla » ingiuria, che mi vuole arrecare nella mia persona, o nei miei » beni. Se gli effetti di questa forza giungono fino a togliergli la » vita, egli solo è colpevole di questa disgrazia, poichè se per » risparmiarlo io fossi tenuto a soffrire l'ingiustizia, i buoni di- » verrebbero preda dei malvagi. Questa è la sorgente da cui emana » il diritto di uccidere il nemico in una guerra giusta. Allorquando » non si può vincere la sua resistenza, e ridurlo al dovere con » mezzi più miti, si può ucciderlo. » [2]

Se non che la cosa corre diversamente, quando si tratta di persone inermi e pacifiche, da cui nulla abbiamo a temere. Di

[1] *Compendio del Diritto delle Genti ec.* Lib. VIII, Cap. IV, § 271.
[2] Il *Diritto delle Genti*, Lib. III, Cap. VIII, § 139.

fermo, se noi consideriamo le condizioni che vuole la legge che siano osservate, onde la guerra sia giusta pel modo col quale viene fatta si vedrà, che per conservarsi tale, deve restringersi a ciò che è necessario, non usando che di quei mezzi che sono convenienti ed indispensabili per ottenere il fine che si propone. Ora quale necessità vi ha mai di infierire contro i cittadini inermi ed innocui, che non mi han fatto alcuna offesa diretta, e che non vi è fondato timore, che neppure in seguito sieno per farmene? Forse lo spargere inutilmente il sangue dei cittadini sarà un buon mezzo per richiamare al dovere il nemico? Non si ostinerà egli forse più che mai nel suo iniquo proposito, vedendo che ha da fare con un nemico crudele, che disprezza quanto prescrivono le leggi della giustizia e dell'umanità? E poi con questa condotta non date forse un'apparenza di legittimità alla sua causa? E non userà egli contro di voi quegli atti stessi di barbarie e di ferocia, che voi adoprate contro de'suoi? E progredendo di questo passo, la guerra non diventerà essa una carnificina, ed un mezzo di distruzione reciproca? E posto pure che usciate vincitore da questa lotta micidiale e distruggitrice, quale riparazione dei torti potrete voi mai dal nemico ottenere, che almeno in parte valga a risarcirvi di tanto sangue inutilmente sparso, e di tante calamità che piombarono sui cittadini, calamità che in parte almeno si potevano risparmiare?

Laonde noi crediamo, che debba rigettarsi la dottrina del Grozio, del Bynkersöch e di altri pubblicisti, i quali non solo sostengono essere giusta ogni violenza contro il nemico, sebbene sia inerme, ma ogni cosa eziandio essere lecita contro di lui. Il fine legittimo della guerra, diremo col Martens, non essendo mai quello di sterminare il nemico, ma di obbligarlo a firmare una pace, che ci assicuri la soddisfazione che noi domandiamo, la legge naturale vieta di usare di quei mezzi, che renderebbero impossibile ogni ravvicinamento fra le potenze belligeranti. E tale ravvicinamento non si otterrebbe, se noi potessimo, giusta il Grozio e il Bynkersöch, infierire a nostra voglia contro il nemico. Laonde non possiamo che approvare quanto scrisse Polibio a questo riguardo, che cioè l'uomo onesto non combatte per distruggere e sterminare, ma per riparare e indirizzare i torti, non per avviluppare nella stessa pena innocenti e colpevoli, ma piuttosto per salvare e preservare coi giusti quelli che sembrano non esserlo.

Conforme a questi principî della legge giuridica è la pratica seguita ora dalle nazioni di Europa; tanto che la teoria propugnata

dai citati pubblicisti olandesi non ha più chi la segua. Non faccia quindi meraviglia, se ai nostri giorni non hanno più luogo certe carnificine che si praticavano un tempo, e se sotto ogni rapporto le guerre sono divenute più umane. Infatti secondo le leggi presenti della guerra, che tanto si avvicinano ai precetti del diritto e della umanità, non è permesso ferire ed uccidere avvertitamente coloro che non presero parte, o non possono prendervi in forza della condizione loro alle ostilità, come d'ordinario avviene dei cittadini, dei fanciulli, dei vecchi, delle donne, dei contadini, degli artigiani, dei magistrati e dei preti, che in forza del loro ministero devono abborrire dallo spargimento del sangue.

E ciò nell'ipotesi che siensi tenuti lontani dalle fazioni militari, nè siavi fondato timore che in seguito vi prendano parte, poichè in caso contrario potrebbero essere trattati diversamente, come meglio vedremo in seguito. E questo vale ben anco, militando le stesse ragioni, per quelle persone, che sebbene seguano l'esercito, pure in forza della loro professione, non sogliono prendere parte alcuna alle ostilità contro il nemico, come avviene dei suonatori e di quelli che sono incaricati della provvisione dei viveri per l'esercito. Anche per rapporto a costoro diciamo, che chiunque cercasse avvertitamente di ferirli, peggio poi di ucciderli, si renderebbe colpevole di un delitto, che le stesse leggi della guerra riprovano. Solo se eglino si trovassero in mezzo alla mischia, in questo caso subiscono la sorte comune.

Ma dopo ciò soggiungiamo col signor Pinheiro-Ferreira, che dovendo la guerra tendere a paralizzare le forze del nemico, noi potremo farli prigionieri, essendo interessati a scemare le forze non solo dei soldati che combattono, ma a privarlo ben anche di tutti quelli, che in un modo o nell'altro rendono a costoro più facile il compimento della loro missione. Ma se possono farsi prigionieri, non sarà però mai lecito di maltrattarli, non consentendolo nè la legge morale-giuridica, che vieta le inutili violenze, nè i sentimenti di umanità, che devonsi coltivare, per quanto si può, anche fra il tuonare del cannone. E qui si avverta, che i cappellani militari, i medici, i chirurgi, i farmacisti e i loro aiuti non possono neppure esser fatti prigionieri, finchè non prendono una parte attiva alla guerra, dovendosi queste persone in forza della convenzione di Ginevra dell'anno 1864, convenzione accettata da quasi tutta l'Europa, risguardarsi come neutrali.

Laonde diceva bene il sig. Wheaton al nostro proposito, quando scriveva « che la regola generale dedotta dalla legge naturale è

» sempre la stessa, cioè non esser legale verun adopramento di
» forza contro il nemico, se non è necessario a raggiungere lo
» scopo della guerra. La consuetudine delle nazioni civili fondata
» su questo principio, ha dunque esentato dalla conseguenza di-
» retta delle operazioni militari, la persona del sovrano e la sua
» famiglia, (su cui, aggiungeremo, se si evita di tirare, dato pure
» che prendano parte alla guerra, possono però essere fatti pri-
» gionieri) gli ufficiali del governo civile, le donne, i fanciulli,
» gli agricoltori, gli artigiani, i mercanti e letterati, e general-
» mente tutti gl'individui pubblici o privati, che hanno cura degli
» ordinarî lavori civili bisognevoli alla vita, tranne se non fossero
» presi con le armi alla mano, ovvero che siansi resi colpevoli
» di alcuna violazione degli usi della guerra, che loro abbia fatto
» perdere la guarentigia delle immunità. »[1]

Su queste riflessioni del Wheaton crediamo dovere osservare, che il diritto internazionale filosofico non esenta la persona del sovrano, e i membri della sua famiglia dai pericoli delle battaglie, se da sè comandassero gli eserciti; ma solo secondo l'uso introdottosi presso le nazioni incivilite godono di questo privilegio, uso che si fonda su questo principio, che non ci pare sempre vero, che i sovrani cioè non sono nemici personali, talchè se si combattono, non lo fanno per sè, ma per la difesa degl'interessi dei popoli che governano.

Aggiungeremo, che il diritto delle genti in Europa ai nostri giorni ha spinto più oltre le cose, permettendo ai sudditi delle potenze belligeranti di opporsi direttamente, e con tutti i mezzi ad ogni tentativo di distruzione o devastazione, a cui volessero metter mano le truppe nemiche in opposizione alle leggi della guerra. E quasi questo non bastasse, vuole che le ostilità gratuite commesse a danno delle persone, o dei beni privati, sieno considerate non solo quali violazioni delle leggi della guerra, ma quali offese eziandio portate alle leggi criminali protettrici delle persone e della proprietà, offese quindi che devono essere portate innanzi ai tribunali ordinarî, o alle corti marziali per esservi giudicate e punite.

[1] *Elem. di Dir. Inter.*, vol. I, p. 213.

Articolo III.

Si continua a ragionare dei diritti che conferisce la guerra contro le persone del nemico.

Proseguendo la trattazione del nostro argomento, dobbiamo adesso vedere, come un generale debba diportarsi contro quei soldati che depongono le armi, o prima che cominci il combattimento, o dopo che ostinatamente e valorosamente difesero la loro posizione. Per giudicare rettamente di questa questione, e di altre che discuteremo in seguito a questa consimili, ci piace premettere questa osservazione, che troviamo fra le note che Pinheiro-Ferreira fece all'opera più volte citata del Vattel, osservazione che crediamo fondata. Egli adunque dice « poichè l'arte della guerra » non deve consistere, che nel paralizzare le forze del nemico coi » minori sacrificî possibili, nello impedirgli che ci noccia, e nel » costringerlo per tal modo ad adempiere le sue obbligazioni verso » di noi, ne consegue, che il fine è ottenuto dal momento che » il personale del suo esercito è posto in condizione di non potere » più combattere; e che furono rese inutili le sue munizioni colle » quali può alimentare la guerra. »

Dietro questa osservazione è facile rispondere alla proposta questione. Diciamo adunque, che i soldati che depongono le armi prima di cimentarsi nella battaglia si devono fare prigionieri e gelosamente custodire, perchè non fuggano. Chi volesse contro loro infierire, commetterebbe una inutile crudeltà, sì perchè voi raggiungete il vostro scopo, sia che li teniate prigionieri, sia che li feriate od uccidiate, venendo anche nel primo caso indebolito egualmente l'esercito nemico. E poi non è forse atto inumano volere spargere il sangue di chi senza colpo ferire si rende a discrezione, tutto che avesse potuto farvi costare cara la vittoria riportata sopra di lui? Egli sarà è vero un vigliacco, che mancò al suo dovere, ma questa viltà se può venire punita dal suo sovrano, dato che ritorni di nuovo in suo potere, nol può essere da voi, essendo a tutto vostro vantaggio, per cui non avete motivo alcuno per querelarvene.

Nè questo basta. Se voi trattate umanamente il nemico, che senza contrasto si arrende, voi eccitate con questa vostra condotta i suoi compagni d'armi ad imitarlo; laddove se vi governaste in

questi casi da uomo gratuitamente crudele, voi impegnereste i soldati nemici a combattere fino alla disperazione contro di voi, ben conoscendo, che per loro non vi è altra via di salvezza, che quella di pugnare finchè resta nelle loro vene stilla di sangue.

Queste stesse osservazioni valgono per decidere il secondo caso, che risguarda i soldati che si arrendono dopo valorosa difesa, molto più poi se eglino fossero feriti, e quindi incapaci a proseguire anche volendo le ostilità. Anche in ordine a questi fermamente crediamo, che se possono farsi prigionieri, non è però mai lecito incrudelire contro di loro, sia col ferirli, sia coll' ucciderli, poichè sono brava gente che gloriosamente fece il suo dovere, la quale per conseguenza merita piuttosto di venire stimata, anzichè punita. Oltre di che col farli prigionieri, voi ottenete il vostro intento, che è quello d'indebolire il nemico, per lo che cessando la ragione che vi dà il potere di toglier loro la vita, il privarli di essa sarebbe un delitto.

E ciò nella supposizione, che non abbiano commesso qualche attentato contro il diritto delle genti, o contro le leggi della guerra, poichè quando ciò si verificasse, ammettiamo noi pure, che si possono punire ed anche privare della vita. Se non che questo castigo allora non è una conseguenza naturale proveniente dai diritti che dà la guerra, ma sì del misfatto commesso. « Come si potè » pensare, esclama il Vattel, in un secolo così illuminato, che sia » permesso mandare a morte un comandante, che ha difeso il suo » posto sino agli estremi?... Che strano pensiero non è quello di » punire un uomo valoroso, perchè ha fatto il suo dovere? Alessandro il Grande professava principî diversi, quando comandò di » risparmiare la vita ad alcuni cittadini di Mileto per cagione del » loro valore e della loro fedeltà. Nè si obietti, che una difesa ostinata, specialmente trattandosi di una piazza debole... non giova » che a versare inutilmente il sangue, poichè questa difesa può » salvare lo stato, arrestando per qualche giorno di più la marcia » del nemico; oltre di che il valore può supplire alla mancanza » delle fortificazioni. »[1]

Nelle guerre civili bene spesso succede il contrario, perchè almeno al cominciamento di esse, una parte considerando l'altra come nemico illegittimo, quella crede potere mandare a morte i prigionieri, che appartengono a questa. Se non che tale inumana condotta provocando in chi si vede così crudelmente trattato a

[1] Opera cit. lib. III, cap. VIII, § 143.

usare alla sua volta delle rappresaglie, onde evitare che la guerra civile non degeneri in una vera carnificina, le parti belligeranti si sono sovente scambievolmente obbligate a farsi una buona guerra. Del che non si possono abbastanza commendare, venendosi con ciò a togliere l'occasione di abbandonarsi a certe atrocità, che desolano e disonorano il civile consorzio. Ma di ciò parleremo in seguito più diffusamente.

Dato poi che i prigionieri di guerra si diportassero in modo, da lasciare manifestamente trasparire la loro intenzione di proseguire le ostilità, potremo trattarli quali nemici, che intendono usare nuovamente la forza contro di noi, prendendo contro di loro tutte quelle misure, che sono domandate dalla tutela dei nostri diritti ingiustamente offesi, oppure minacciati di prossima lesione. Si noti però a questo proposito, che se non vi fosse necessità di usare contro di loro della forza, avendo potuto a tempo prevenire le loro macchinazioni, potremo nondimeno ritenerli sotto una più dura custodia, della quale misura severa non possono incolpare che se stessi.

Ma sebbene la legge proibisca di ferire ed uccidere i cittadini pacifici ed inermi, o i soldati fatti prigionieri, pure essa accorda talvolta, quando il nemico resiste, di usare la forza contro navi, case, città e fortezze nelle quali si è concentrato, onde meglio difendersi, quantunque insieme ai soldati si trovino in esse persone affatto inermi e pacifiche, e ciò nella supposizione, che senza pregiudicare al buon andamento della guerra, non sienovi mezzi più miti per ridurre il nemico in nostro potere, e lo impadronirsi dei luoghi nei quali si è trincerato, sia domandato dalle esigenze di essa. In questi casi noi diciamo, che si possono spingere le ostilità fino al punto, di esporsi ad un grave pericolo di uccidere innocui cittadini, essendo questa condotta del tutto conforme al fine della guerra, che non si potrebbe conseguire, quando fossimo tenuti a governarci diversamente.

E in vero, quando la legge non ci consentisse di usare la forza in queste circostanze, il nemico impiegherebbe ogni cura, perchè nei detti luoghi che difende, insieme a lui si trovassero sempre tali persone, ben sapendo che con ciò verrebbe a paralizzare ogni nostro sforzo per ridurlo al dovere. Diciamo di più, che se si ammettesse un tale principio, la guerra diverrebbe impossibile, ed impossibile pure riuscirebbe ogni riparazione per via delle armi delle ricevute ingiurie, poichè in questa ipotesi basterebbe, che

nelle diverse schiere dell'esercito il nemico intromettesse certo numero di innocui cittadini per impedire ogni ostilità contro di lui. Il danno pertanto, che in questi casi può derivare a chi secondo la esposta dottrina dovrebbe andare immune da ogni offesa, lo deve ascrivere a sè stesso, se si espose volontariamente al pericolo, od ai proprî cittadini, se gl'impedirono di porsi in luogo di sicurezza, o lo misero in tale posizione alla quale da sè medesimo non poteva sottrarsi.

Prima di terminare questo argomento, noi vogliamo trattare un'altra questione assai importante, che al medesimo si riferisce, questione che esponiamo nei termini seguenti. Possono darsi circostanze in cui la nostra sicurezza, o supremi bisogni di guerra, non permettano di fare prigionieri, nè di conservare quelli che abbiamo già fatto, ma si debbano passare tutti a filo di spada? A questa domanda rispondiamo prima di tutto osservando col dotto professor Baroli, che la conservazione del prigioniero è la condizione tacita della sua resa, e che il diritto di uccidere il nemico cessa, come abbiamo dimostrato più sopra, una volta che sia disarmato.

Quantunque questi principî sieno incontrastabili, però certo d'altra parte, che varie sono le vicende della guerra, urgenti e spesso impreveduti i bisogni della medesima, gravi i pericoli in cui può versare l'esercito, tanto che queste ed altre circostanze possono mettere in grave perplessità un generale, che in simili casi può trovarsi come fra due fuochi, mentre da un lato è pressato a provvedere alla salvezza del suo esercito, e al buon andamento della guerra, e dall'altro vorrebbe ascoltare le voci della giustizia e dell'umanità, che gl'impongono di risparmiare i prigionieri. Se potesse mettere questi senza grave suo danno in luogo di sicurezza dovrebbe farlo; se può fidarsi di loro, si faccia dare dai medesimi la parola d'onore, che non militeranno contro di lui per tutto il tempo che dura la guerra attuale.

Ma se non potesse senza porre a pericolo la propria esistenza, o fallire lo scopo della guerra metterli sotto custodia sicura, nè fidarsi a buon diritto delle loro promesse, in questo caso diciamo, che ha il diritto ed il dovere di preferire la propria conservazione a quella dei prigionieri, dei quali, perchè causa del pericolo in cui si trova, potrà disfarsi, venendo autorizzato dal fine e dalle esigenze della guerra a questo dolorosissimo, ma necessario partito. La spedizione dei Francesi in Egitto sotto Bonaparte ci offrì un terribile

esempio di questo diritto, che deve in ogni caso essere come l'ultima àncora di salvezza, onde campare da prossima rovina.

Articolo IV.

Se durante la guerra si possono fare prigionieri i cittadini pacifici.

Se si richiama alla mente per quali ragioni si possa intraprendere la guerra, e quale fine con essa la potenza belligerante si debba proporre da conseguire, sarà facile vedere, che si possono fare prigionieri non solo i soldati che combattono, ma ben anco i pacifici cittadini, se la nostra sicurezza il domanda, ovvero una tale misura possa giovare ad indurre più facilmente il nemico ad un'equa composizione, oppure al cambio dei prigionieri. « Quæ ad finem jus consequendi sunt necessaria, insegna il Grozio. . . ad ea jus habere intelligimus. » E allorquando in forza di queste ragioni, noi assoggettiamo i sudditi della potenza nemica alla passeggiera privazione della loro libertà, privazione che deve limitarsi a ritenerli e considerarli quali altrettanti ostaggi e nulla più, noi possiamo conseguire un altro vantaggio, il quale consiste in ciò, che si mettono non solo con questa misura nella impossibilità di prendere quando che sia le armi contro di noi, ma si priva il nemico con essa eziandio delle risorse che potrebbe da loro trarre, se intelligenti e ricchi, per continuare la guerra.

Ma dopo questo diremo, che se la nostra sicurezza non la domanda, nè è richiesto dallo scambio, o dal riscatto dei prigionieri, o da una più pronta ed equa conclusione della pace, sì il diritto razionale che positivo delle genti prescrivono, che non si possa portare qualsiasi offesa alla libertà dei pacifici cittadini, che sono divenuti nostri nemici, poichè dopo la introduzione degli eserciti stanziali, non è più la nazione in corpo che fa la guerra, ma solo gli eserciti regolari, a cui talvolta si uniscono le guardie nazionali e i corpi franchi, che si battono in nome e per la difesa della patria, tanto che quelli e questi soltanto si possono considerare quali veri nemici. Anzi le leggi della guerra specialmente ai nostri giorni spingono la cosa più oltre, permettendo, come ho notato in altro luogo, ai pacifici cittadini di difendere e far valere i loro diritti innanzi i competenti tribunali contro la soldatesca, che osasse violarli.

E qui siaci permesso di trascrivere le parole, che il celebre consigliere di stato Portalis disse in occasione che inaugurò il Consiglio, che dovea giudicare delle prede, parole che fanno molto al caso nostro. Egli dunque sostiene « che il diritto » della guerra è fondato su questo, che un popolo nell'in- » teresse della sua conservazione, o per la cura della sua difesa » vuole, può, e deve fare violenza a un altro popolo. È il rap- » porto delle cose e non quello della persona che costituisce la » guerra, essa è una relazione tra stato e stato, e non tra individuo » e individuo. Fra due o più potenze belligeranti, i privati che » appartengono alle medesime non sono nemici che per accidente. » Ecco la ragione, per cui in via ordinaria i sudditi rispettivi delle nazioni che si guerreggiano devono essere rispettati nei loro diritti.

E poichè discorriamo di questo argomento, toccherò un'altra questione, che ad esso si riferisce, questione che riguarda quei cittadini, che al cominciare delle ostilità, sotto la salvaguardia della fede pubblica, si trovano nel territorio dello stato nemico. Possono eglino farsi prigionieri? Non parliamo qui delle sostanze loro, se possono sequestrarsi ed anche confiscarsi, poichè di ciò parleremo in seguito. I pubblicisti a questo proposito sostengono contrarie sentenze, giudicando gli uni che debba loro concedersi un conveniente spazio di tempo per potersi ritirare, e quindi non sia lecito farli prigionieri, mentre altri sono di opposto parere.

Noi incliniamo, quando non vi sieno gravi ragioni che persuadano di fare il contrario, alla prima sentenza, sì perchè l'avere permesso ad un suddito di un altro stato col quale ora si è in guerra, l'ingresso nel proprio territorio, involge la tacita promessa, che non incontrerebbe alcuna molestia, nè gli sarebbe vietato quando gli piaccia di ripatriare, finchè si mostri rispettoso osservatore delle leggi del paese presso cui si trova; ed anche per quest'altra ragione, che in via ordinaria non si possono, come abbiamo notato più sopra, risguardare i privati cittadini quali nostri nemici, in ordine ai quali non abbiamo per conseguenza alcun diritto. Osserverò ancora, che presso le nazioni più civili d'Europa è generalmente ammesso il principio di lasciare libero lo straniero, che per qualsiasi motivo si trova presso di noi, di ritornare nel suo paese nativo al cominciare delle ostilità. Anzi nella guerra d'Oriente troviamo, che lo stesso governo russo consigliò gl'inglesi che dimoravano pei loro affari in Pietroburgo, a mettersi sotto la protezione dello Czar, assicurandoli che non avevano nulla

a temere, nè per le loro persone, nè per le sostanze loro, finchè si conducessero conformemente a quanto esigeva il dovere.

Articolo V.

Come si debbono trattare i prigionieri, e i paesi che cadono nelle mani del nemico.

Anticamente presso le nazioni civili, ed in adesso solo presso alcuni popoli barbari, se si risparmiava e si risparmia la vita ai prigionieri, si facevano però e si fanno schiavi, mentre nel medio evo si praticava di farli servi della gleba. Parlando il Grozio di questo uso invalso presso i Romani nota, che non solo i soldati fatti prigionieri divenivano schiavi, ma venivano considerati come tali eziandio i loro discendenti, purchè fossero nati da una madre schiava, durante la sua schiavitù. Questa costumanza è contraria ad ogni giustizia, poichè l'uomo possiede essenzialmente il diritto umano sussistente, che dicesi anche di personalità, diritto che vieta in un modo assoluto di disconoscere l'umana dignità sino al punto di trattarla quale semplice mezzo. E crediamo contrario al diritto altresì ridurre i prigionieri, finchè vivono, alla condizione di servi della gleba, la quale se è una schiavitù raddolcita, contrasta però sempre colle esigenze della umana natura, nè viene giustificata dai bisogni e dal fine della guerra, che se permette di ritenere e custodire prigionieri i soldati che si arrendono fino alla conclusione della pace, proibisce però, firmata che sia, di prevalersi più a lungo della loro libertà, non essendovi più alcuna ragione che possa giustificare questa misura.

Questi principî sono pure adottati dal diritto positivo delle genti, presso le nazioni civili d'Europa, che almeno alla conclusione della pace rimettono i prigionieri alla primitiva libertà. Che se la nazione presso cui si trovano ha il diritto di custodirli, e di prendere quelle disposizioni che crede necessarie, onde evitare che possano fuggire, non può però prendere contro loro misure di rigore, che se non sono indispensabili alla sicurezza della custodia, vestirebbero il carattere di crudeltà di guerra. In ordine al loro sostentamento e trattamento diciamo, dovere essere tali da soddisfare non solo ai loro bisogni, ma dovere altresì rispondere alla condizione e al grado loro. Se non che in ordine agli ufficiali si usa bene spesso di concedere loro la libertà di tornarsene in patria,

purchè dieno la loro parola d'onore di non militare contro chi li fece prigionieri, finchè dura la guerra presente.

Le spese che occorrono per questo oggetto, devono sostenersi dallo stato entro il territorio del quale si trovano, che alla sua volta, firmata che sia la pace, potrà domandare di esserne risarcito dal sovrano della nazione alla quale appartengono, ovvero compensarsi da sè, assoggettandoli a certi lavori in prò del paese. Che se questo può profittare dell'opera dei prigionieri, non potrà però mai costringerli a lavori troppo faticosi, o che non sono in armonia colla loro condizione sociale; molto meno poi potrà obbligarli ad arruolarsi sotto le proprie bandiere, e a combattere contro la loro patria.

Che se tra i prigionieri si trovassero alcuni soldati, che disertarono la bandiera dello stato a cui appartengono, per arruolarsi sotto quella del nemico, questi potranno trattarsi quali traditori della patria, e come tali punirsi, poichè l'arruolamento loro nelle schiere nemiche, in luogo di diminuire il delitto, non fa che accrescerlo. Ma poichè la diserzione è divenuta disgraziatamente abbastanza frequente, il numero grande dei colpevoli obbliga bene spesso a usare loro clemenza. Di quì procede, che nelle capitolazioni relative a una fortezza che si arrende, si accorda talvolta alla vinta guarnigione che esce un certo numero di carri coperti, sui quali colloca i disertori, che salva in questo modo.

I danari che ricevessero, durante la prigionìa, dalle famiglie a cui appartengono, od i guadagni che potessero fare col libero esercizio della loro attività, se viene ad essi concessa, secondo il diritto internazionale positivo devono essere rispettati per modo, che ne possono disporre come meglio credono. Che se eglino si fossero resi sotto alcune condizioni, queste devono religiosamente osservarsi, quando non vogliasi bruttamente tradire la data fede. Che se l'una delle parti mancasse alla sua promessa, l'altra pure ne è sciolta. Osservisi in generale, che il soldato con ciò stesso che si arrese, contrasse tacitamente l'obbligazione di restare prigioniero. Se tentasse la fuga, deve ascrivere a sè stesso se viene sottoposto a più dure misure, con cui impedirgli di mandare ad esecuzione il suo disegno.

Che se si fosse reso colpevole, durante la sua prigionìa, di un qualche delitto, viene sottoposto per esservi giudicato ai tribunali del luogo, e secondo le leggi che vi sono in vigore viene punito. Gli ammalati ed i feriti, dietro quanto prescrivono

le leggi dell'umanità, devono essere curati con diligenza ed affetto, poichè quantunque sieno nostri nemici, sono sempre però uomini, che per di più si trovano in uno stato infelice non solo pel male da cui sono aggravati, ma per essere lontani eziandio dai congiunti ed amici, che colle loro premure tenterebbero di raddolcire ed alleviare i patimenti loro. Oltre di che il nostro stesso interesse ci consiglia a condurci in questo modo, poichè quando ci governassimo altrimenti, i nostri prigionieri e feriti che si trovano in mano del nemico, dovrebbero scontare la pena della nostra inumanità.

Notiamo ancora, che se durante la guerra in forza di battaglie guadagnate, o di fortezze prese, si fosse fatto gran numero di soldati prigionieri, che comodamente e sicuramente non si potessero custodire nei luoghi dove si trova l'esercito, senza assottigliarne di troppo le fila, si potranno internare in quella parte dello stato, che crediamo più adattata a questo fine, oppure anche dividerli in drappelli, assegnando a ciascuno quelle città o fortezze, che crediamo più convenienti per impedirne la fuga, o il cospirare contro la sicurezza dello stato. Prendendo queste ed altre misure a riguardo dei prigionieri, misure dettate dal dovere di provvedere alla nostra sicurezza, non si dimentichi però mai, che eglino sono uomini, e uomini che hanno fatto il loro dovere.

Nè si può muovere a loro carico, che hanno combattuto una guerra ingiusta, poichè non tocca al soldato portare sentenza sulla giustizia della medesima, che deve anzi in via ordinaria considerare *a priori* come conforme al diritto. Che se realmente il suo governo è dalla parte del torto, questo solo ne è risponsabile, dovendo il soldato prestare ad esso obbedienza e combattere, se non vuole attirarsi addosso lo sdegno di lui, e correre pericolo della vita. Laonde anche nella peggiore delle ipotesi è un colpevole involontario, che non merita alcun castigo.

Riflettiamo per ultimo, che se il nostro esercito si fosse impadronito di una o più provincie appartenenti al nemico, ed i bisogni ed il fine della guerra richiedessero che noi dovessimo occuparle, in questo caso potrà il vincitore prendere provvisoriamente la civile sovranità delle medesime. Se poi debba o no mantenere nel loro posto gli antichi funzionarî politici, poichè in ordine a quelli che sono addetti all'amministrazione non vi è per l'ordinario pericolo a conservarli nel loro officio, e governare secondo le istituzioni che erano in vigore al momento in cui entrò nelle

dette provincie, e le occupò provvisoriamente, non si può determinare a *priori*, potendo dipendere il vario modo di condursi in questo affare dalla maggiore o minore fiducia che ispira l'antico ordine di cose, dalla sua maggiore o minore corrispondenza alle varie esigenze della guerra, ed in fine dalla capitolazione firmata. posto che abbia avuto luogo. Dirò ancora, non doversi a questo riguardo dimenticare il principio che abbiamo più volte ripetuto. essere cioè duopo fra i mezzi miti e severi dare la preferenza ai primi, quando questi egualmente che i secondi sieno atti a provvedere sì ai bisogni della guerra, che ad ottenere il fine di questa. Ora tra i mezzi più miti si deve in via ordinaria annoverare la conservazione dell' antica forma di governo unitamente ai suoi magistrati, la quale per conseguenza va tenuta in vigore, se al pari di ogni altra giova a conseguire il nostro intento.

Articolo VI.

Della neutralità delle ambulanze, e degli spedali militari.

Nel precedente articolo ho fatto un cenno delle cure da prodigarsi a sollievo dei soldati ammalati e feriti. Siami permesso in questo di toccare un po' più questo argomento, che interessa assai tutti quelli che nutrono in cuore loro sentimenti di umanità. Dico adunque, che se colla introduzione delle ambulanze e degli spedali militari le potenze d' Europa mostrarono le vive loro premure a vantaggio di quelli che aveano sparso il sangue combattendo per la patria, colla convenzione di Ginevra dell' agosto dell' anno 1864 firmata omai da tutti gli stati civili, tali premure ricevettero il loro compimento. Onorando essa altamente i sentimenti di umanità, per cui il nostro secolo si distingue dai precedenti, e portando non poche modificazioni agli usi e alle leggi della guerra, io credo doverne fare parola, onde più completa riesca la trattazione di un tale argomento.

La detta convenzione, onde facilitare e rendere meno pericolosa l' assistenza dei feriti stabilisce, che il personale degli spedali e delle ambulanze, compresivi l' intendenze, i servizi di sanità, di amministrazione, di trasporto dei feriti e i cappellani, parteciperanno del benefizio della neutralità, finchè esercitano le loro

funzioni, e vi saranno feriti da raccogliere o da curare. Le persone enumerate or ora potranno continuare a compiere le loro funzioni nelle ambulanze e negli spedali anche in allora che il nemico avrà occupato il territorio, o ritirarsi onde unirsi al corpo al quale appartengono. In questo caso cessando dalle loro funzioni saranno consegnate agli avamposti nemici mediante le cure dell'armata che occupa il paese, in cui le ambulanze e gli spedali sono situati.

Affine poi di eccitare i cittadini a prestare aiuto ai feriti, la suddetta convenzione dichiara, che saranno rispettati e rimarranno liberi *come appartenessero ad uno stato neutrale.* Vuole pure che ogni ferito raccolto e curato in una casa dovrà considerarsi come salvaguardia rapporto ad essa, e che l'abitante che lo ha accolto sia dispensato, per quanto si può, dagli alloggi militari, e da una parte delle contribuzioni di guerra che venissero imposte. È considerando che i soldati che si combattono, sebbene sieno nemici, conservano però sempre la dignità di uomo, e quindi sono meritevoli di stima e di benevolenza, la citata convenzione dispone, che i soldati feriti o ammalati vengano raccolti e curati a qualunque nazione appartengano.

Dice dipoi, che il generale in capo può consegnare agli avamposti nemici i militari feriti durante il combattimento, purchè le circostanze lo permettano, e le due parti il consentano. Rapporto ai soldati guariti dispone; che saranno rimandati al loro paese, se saranno riconosciuti inabili a potere servire in seguito. Che se fossero ritenuti capaci, potranno pure essere rimandati, a condizione però che non riprendano le armi finchè dura la guerra. Allorchè le ambulanze e gli spedali vengono evacuati, essi insieme al personale che li dirige godranno di una assoluta neutralità.

E affinchè le esposte disposizioni possano senza difficoltà attuarsi, verrà adottata una speciale e uniforme bandiera per gli spedali, le ambulanze e *les évacuations*, che dovrà in ogni circostanza essere accompagnata da quella nazionale. Sarà pure adottato uno speciale segnale da portarsi al braccio dalle persone che godono della neutralità, e la consegna di esso spetta all'autorità militare. E la bandiera da inalberarsi, e il segnale da portarsi al braccio avranno una croce rossa in campo bianco. Discorrendo in seguito della guerra marittima farò un cenno delle principali aggiunte, che vennero fatte nell'anno 1868 alla convenzione dell'anno 1864, affine di mitigare gli errori di essa, e potere più facilmente prestare soccorso ai feriti e ai naufraghi.

Articolo VII.

Dello scambio e riscatto dei prigionieri.

Noi abbiamo detto in uno degli articoli precedenti, che i prigionieri alla conclusione della pace devono essere rimessi in libertà, cessando colla pace ogni ragione per privarli più a lungo di essa. Essendo l'argomento che si riferisce ai prigionieri di guerra di molta importanza, vogliamo ora farne qualche cenno a parte. E prima di tutto cerchiamo di stabilire per quali fini possiamo privare della loro libertà i nemici, che sono caduti nelle nostre mani. Se noi richiamiamo alla mente la dottrina che abbiamo esposto fin qui, si vede subito che tra questi fini primeggia quello che si propone con questa misura di diminuire le forze del nemico, onde poterlo più facilmente combattere e vincere. Se non che dandoci la guerra giusta il diritto di domandare, che il nemico ripari i torti che mi ha fatti, e che mi compensi dei danni che incontrai per sua colpa, nel fare prigionieri specialmente gli officiali superiori, io potrò mirare altresì con questa misura a obbligare il nemico che mi dia soddisfazione, se vuole che li rimetta in libertà, considerando in questo caso il loro riscatto quale parte almeno della compensazione che mi è dovuta.

Ma pagato allora che sia il riscatto, i prigionieri devono essere rimessi subito in libertà, ancorchè non fossero cessate le ostilità. Questo riscatto può eziandio considerarsi quale ricompensa pei pericoli, che corre un governo nel rilasciare i prigionieri prima della pace. E ora dirò, che esso può venir pagato tanto dal governo che è proprio del prigioniero, che profitta della libertà di questo, come dal prigioniero medesimo, se crede a sè conveniente di ricuperare con questo mezzo la sua libertà.

Che se colla prigionìa dei soldati si mira a indebolire le forze del nemico, se alla conclusione della pace viene meno la ragione di ritenerli più a lungo cattivi, questo però non ci priva del diritto di domandare, durante le trattative di pace, un determinato prezzo pel loro riscatto a titolo di indennizzazione pei danni sof-

ferti. Ma se col trattato di pace fu composta la controversia, e fu data conveniente soddisfazione alle pretese avanzate dalle due parti belligeranti, il governo che pretendesse il prezzo del riscatto dei prigionieri, intorno ai quali la convenzione della pace non prese alcun provvedimento, si renderebbe, secondo il sig. Pinheiro-Ferreira, colpevole di ingiustizia verso l'altro governo, e si diporterebbe da barbaro verso i prigionieri.

Di fermo è cosa ingiusta domandare dopo il fatto più di quello che fu stabilito nel trattato di pace, ed è inumano volere spogliare dei loro averi alcuni cittadini, che di altro non sono rei, che di avere adempiuto il loro dovere. A proposito di questi riscatti crediamo dovere avvertire, che essi ai nostri giorni non sono quasi più in uso, amando le nazioni di Europa di redimere i loro prigionieri mediante il cambio, che se talvolta ha luogo durante la guerra, più spesso però succede dopo la conclusione della pace. Che se le potenze belligeranti avessero, come avviene di sovente, precedentemente stabilito mediante apposite convenzioni in quale modo si debbano trattare e redimere i prigionieri, non vi ha dubbio, che secondo queste convenzioni devesi regolare questa materia, conservando i patti firmati pel tempo delle ostilità il loro valore.

E ora diciamo qualche cosa del dovere, che ha lo stato di provvedere alla liberazione dei suoi cittadini e soldati divenuti prigionieri. Anticamente erano obbligati eglino stessi di procurarsi la libertà, pagando il prezzo del loro riscatto. Ma per metterli in condizione di potere fare questo, il principe concedeva ai soldati e agli ufficiali di appropriarsi il prezzo del riscatto, che pagavano quelli che avevano potuto fare prigionieri. Quest'uso non è più seguito ai nostri giorni, essendosi riconosciuto più ragionevole e giusto, che lo stato debba a tutte sue spese pensare alla libertà dei prigionieri. In effetto eglino si trovano in questa triste condizione per averlo servito, non curando di esporsi al pericolo di perdere la libertà ed anche la vita, per la difesa dei suoi interessi e pel trionfo della sua causa. Se eglino pertanto sono in questa dura posizione per conto suo, è del tutto conforme a giustizia, che egli si dia ogni cura per ritornali alla libertà almeno alla conclusione della pace. La quale cosa è voluta altresì da una sana politica, poichè se il principe in questo affare si mostrasse trascurato o indifferente, sarebbe fortemente disapprovato dalle famiglie, dai parenti ed amici dei prigionieri, che con ragione rigetterebbero su lui la colpa dei patimenti e della privazione dei loro cari.

Articolo VIII.

Se l'avvelenare e le armi, i cibi e le bevande sia un mezzo lecito per fare la guerra, e se sia permesso fare assassinare il sovrano o generale nemico.

Noi entriamo in questo articolo a discutere alcune questioni, sulle quali i pubblicisti hanno disputato assai, sostenendo sentenze tra loro opposte. Noi brevemente l'esporremo unitamente alle ragioni che le favoriscono, e le impugnano, esponendo in pari tempo il nostro modo di vedere intorno ad esse. Diciamo adunque, che si è disputato fra i pubblicisti, se l'uso del veleno nelle armi, nei cibi e nelle bevande sieno mezzi leciti per far la guerra. Si è disputato ancora, se questa dia il diritto di fare assassinare il sovrano, o il generale in capo, che comanda l'esercito nemico. L'Egger, per tacere di altri giuristi, considera gli esposti mezzi per nuocere al nemico come altrettanti strattagemmi, insegnando che in alcuni casi si possono usare per condurre ad un felice fine la guerra, poichè può accadere, che essi alcune volte sieno quasi i soli, o per lo meno i principali di cui può disporre una potenza debole, che si trovi alle prese con un nemico forte ed ingiusto, che non può vincere colla forza aperta delle armi. Egli si fa poscia a provare, che non sono contrarî e riprovati dal diritto internazionale filosofico, osservando che non sono che altrettanti modi di uccidere scaltramente il nemico, tanto che se in alcuni casi è permesso privarlo della vita, poco importa il modo con cui questo succede.

Alla difficoltà poi che l'uso delle armi avvelenate sempre uccide il nemico, mentre talvolta potrebbe bastare il ferirlo, e che l'avvelenamento dei cibi e delle bevande è un mezzo sproporzionato ed eccessivo, perchè può cagionare la morte indistintamente a quasi tutto l'esercito nemico, morte che potrebbe almeno a molti soldati risparmiarsi, senza che ne soffra per questo il buon andamento della guerra; a questa difficoltà io diceva e alla altra che gli viene mossa, che combattendo cioè con queste armi, si privano di vita altresì molti innocenti, egli risponde, che se tali mezzi fossero dalla legge vietati, perchè micidiali, non si potrebbe in guerra usare di certe armi, nè dirigere con queste i colpi contro il petto o il capo del nemico, perchè tali colpi sogliono per l'ordinario

produrre la morte. Riguardo poi agli innocenti riflette, che se non si potesse usare del veleno, perchè corrono con ciò pericolo della vita, non si potrebbe del pari operare la diversione e il guasto delle acque, o sparare il cannone contro le case e i luoghi fortificati, in cui insieme ai soldati si trovano pacifici cittadini, che con queste ostilità sono minacciati nei loro giorni. Eppure questi mezzi in caso di bisogno sono universalmente approvati. Perchè adunque non si potrà usare, militando le medesime ragioni, di quelli che abbiamo più sopra accennati?

Relativamente poi all'assassinare il sovrano, o il generale che comanda l'armata nemica egli osserva, che le ragioni addotte superiormente per giustificare l'uso del veleno nelle armi, nei cibi e nelle bevande, valgono per provare altresì esser permesso l'assassinio in discorso. E la efficacia di questo mezzo la desume da ciò, che sebbene sia vero, che ad un principe o generale di eserciti ne succede un altro, nulla meno non può dubitarsi, che il sovrano o generale che si vuole in questo modo uccidere, può essere la causa principale, mediante la sua abilità e tendenza all'ingiustizia, che nol si possa vincere e condurre alla conclusione della pace. Dalle cose premesse pertanto egli conchiude, che l'uccisione a tradimento dell'uno o dell'altro di questi personaggi, o di tutti e due, può essere un mezzo conveniente per raggiungere con danni minimi il fine della guerra.

Contro l'esposta dottrina dell'Egger, in quanto si riferisce all'avvelenare le armi, sta il Vattel, per tacere di altri pubblicisti che a lui si uniscono per rigettarla. Egli dunque condanna l'uso delle armi avvelenate, perchè non crede esser permesso portare fino all'eccesso i mali della guerra. È bensì d'uopo, egli insegna, che voi combattiate il nemico per vincere i suoi sforzi contro di voi, ma una volta che l'avete ridotto al punto di non potervi nuocere, sarà necessario che egli muoia inevitabilmente in conseguenza delle riportate ferite? Aggiungete, che se voi avvelenate le armi, il nemico farà altrettanto, cosicchè senza avvantaggiare punto la vostra causa, voi non avrete reso la guerra che più micidiale e desolatrice. Essa non è permessa alle nazioni, che in allora che non vi è altro mezzo per ottenere giustizia. Ma anche in questa ipotesi, tutti devono per qnanto possono studiarsi, onde non diventi inutilmente crudele. Laonde conchiudeva giustamente il citato autore, essere conforme alla retta ragione, che i popoli civili abbiano posto fra le leggi di guerra quella che proibisce di

avvelenare le armi, autorizzando nell'interesse della comune salvezza a castigare chiunque volesse pel primo violare questa regola.

Rapporto all'avvelenare le acque e i cibi, insegna il nostro Lampredi, essere ciò proibito, « sia perchè tu devi respingere la » forza di chi ti assale ed ingiustamente ti resiste col minor suo » danno possibile, sia perchè contro gli innocenti che tu trovi sul » territorio nemico non puoi usare alcuna violenza; quelli poi che » tu puoi mettere fuori di combattimento col solo ferirli, non puoi » uccidere, che se talvolta è permesso togliere la vita al nemico, » è però sempre vietato privarlo della medesima con un lento » genere di morte, che sia accompagnato dagli spasimi prodotti » dal veleno. » Rapporto poi alle acque avvelenate osserva, « che » non solo vengono a dissetarsi coloro che portano le armi, ma » quelli ancora che non pigliano parte alla guerra, ai quali ab- » biamo detto doversi perdonare. È lecito però intersecare le » correnti della fonte, e volgere altrove un fiume e corrompere » le acque, purchè senza veleno, onde così costringere alla resa » gli assediati, imperocchè non solo è da uomo, ma porta seco » qualche cosa di sovrumano il fiaccare la pertinacia dell'inimico » senza strage e senza sangue. »[1]

Resta ora che esponiamo le ragioni di chi sostiene, non essere permesso proditoriamente uccidere il principe o generale nemico. Prima però di trattare questa questione diremo col Vattel, non doversi confondere l'assassinio colle sorprese, che egli sostiene essere permesse durante la guerra. Che un soldato ardito s'insinui durante la notte nel campo nemico, che penetri fino nella tenda del generale e lo uccida, tutto questo, secondo il citato autore, non pare assolutamente riprovato dalle leggi della guerra. Muzio Scevola venne lodato da tutta l'antichità per aver tentato di uccidere in questo modo il re Porsenna, il quale ne ammirò il coraggio. Che se gli autori di questi attentati vengono ordinariamente castigati con supplizî atroci, chi li condanna a queste pene non fa che usare d'un suo diritto, provvedendo così alla sua sicurezza e a salutarmente atterrire chi volesse rinnovare simili tentativi.

Osserva però a questo riguardo il pubblicista di Neuchatel, che sarebbe bene rinunziare dall'una e dall'altra parte a questo genere di ostilità, che mettono il nemico nella dolorosa necessità d'infliggere pene capitali, onde meglio difendersi da quelle. Soggiunge infine, che ai nostri giorni i generali d'armata vi sono poco propensi, tanto

[1] Del *Dir. Pubb. Univ.* Parte III, Cap. XIII, § III.

che assai di rado le usano. E noi non possiamo che lodare quest'uso, facendo voti che divenga universalmente ed in ogni tempo praticato, ed entri a far parte delle leggi di guerra che non si possono impunemente violare, poichè è del tutto conforme a quanto prescrivono le leggi dell'umanità e del diritto, che si risparmi più che si può il nemico. Aggiungasi, che la ragione meditando su questi tentativi vi trova qualche cosa di più che una sorpresa, rassomigliandoli piuttosto al tradimento, che ella riprova e condanna siccome uno fra i delitti più gravi. Che se si deve fare la guerra, onde ottenere più presto che si può e ad eque condizioni una solida pace; se fa duopo quindi astenersi da quanto può opporsi per raggiungere questo fine, noi domanderemo col signor Pinheiro-Ferreira, se coll'impiego di questi mezzi sia sperabile poterla conseguire?

Premesse queste osservazioni, entriamo nella questione, definendo in primo luogo quello che devesi intendere per assassinio, che è un'uccisione fatta a tradimento, sia che si compia per mano di un suddito che appartiene allo stato, che in questo modo si vuole privare del suo sovrano o del suo generale, oppure si eseguisca coll'opera di un emissario, che sotto aspetto di supplichevole, oppure di disertore si porta nel campo nemico. Sia pertanto che un tale attentato si commetta nell'uno o nell'altro modo, il Vattel chiama una tale azione infame ed esecrabile, sì in colui che la commette, che in quello che la comanda. « Perchè giudi- » chiamo noi, egli esclama, che un'azione è criminosa, se non » per la ragione che essa è dannosa alla umana società. » Noi soggiungeremo, e perchè offende in un modo assai grave i più importanti diritti che competono agli uomini. « E quale flagello » più terribile può darsi per l'umanità, che la costumanza di fare » assassinare il proprio nemico mediante l'opera di un traditore? » Se voi introducete questa massima, nessun principe per virtuoso » che sia e formi la felicità del suo popolo, sarà più sicuro della » sua vita. »

Nè si dica che questi attentati sono permessi a favore del buon diritto, poichè noi rispondiamo che il fine non giustifica i mezzi. Avvertasi inoltre, che quasi sempre avviene che tutte e due le potenze belligeranti credono di avere la giustizia in loro favore. Se si ammettesse pertanto questa dottrina, le parti belligeranti studierebbero i modi migliori per assassinare i loro capi rispettivi, tanto che a breve andare la guerra si ridurrebbe all'infame mestiere dell'assassino, il quale se audace e astuto, influirebbe assai

più sul buon successo della medesima, che non la bravura e perizia dei capitani. Che se noi consultiamo la storia, questa ci dice che la coscienza dei popoli condannò in ogni tempo questo mezzo per vincere il nemico. Essa vi mostra, che l'assassinio commesso sulla persona del principe di Orange fu generalmente ed altamente riprovato, ancorchè dagli spagnuoli venisse considerato quale ribelle. Questi stessi spagnuoli gridarono alla calunnia, perchè altri sospettava che eglino avessero avuto parte all'assassinio di Enrico IV, che si preparava a fare loro la guerra.

A questi esempî tratti dalla storia moderna, se ne potrebbero aggiungere alcuni cavati dalla storia antica, la quale riferisce che i Consoli Romani Fabricio e L. Emilio, anzi che approvare l'iniquo divisamento del medico di Pirro, che voleva avvelenare il suo sovrano, denunziarono a costui il pericolo che correva, onde si mettesse in guardia contro le insidie che gli tendeva il suo medico, credendo che si sarebbero coperti di infamia, se si fossero diversamente condotti. E a meglio conoscere che cosa pensassero i Romani buoni estimatori un tempo del giusto, riferiremo la risposta che Tiberio diede al principe dei catti, che si offriva di avvelenare Arminio, che aveva distrutto le loro legioni capitanate da Varo, purchè gli spedissero certa quantità di veleno. Essa è la seguente. « Non fraude neque occultis, sed palam et armatum populum » romanum hostes suos ulcisci. » Onde gloriandosi, soggiunge Tacito, Tiberio si pareggiava a quegli antichi imperadori, che vietarono il veleno contro il re Pirro, e glielo palesarono. [1]

Nè meno assennate sono le parole di Eumene a questo riguardo. Egli, secondo riferisce lo storico Giustino, diceva, che « non credeva che vi potesse essere alcun generale d'armata, » che volesse procurarsi la vittoria, dando un esempio così per- » nicioso, che poteva a lui stesso tornare funesto. » Dietro questo principio noi pensiamo che Alessandro giudicasse l'azione di Besso, che aveva assassinato Dario, allorchè lo condannò alla morte di croce, soggiungendo che si affrettava vederlo. « Cruci adfixum, omnibus regibus gentibusque fidei quam violavit meritas poenas solventem. » [2] I fatti e le sentenze allegate ci manifestano chiaramente quale fosse la dottrina che la più dotta antichità professava in questa materia, dottrina che ci pare tanto conforme ai veri principî della scienza e della morale.

[1] An. Lib. II, Cap. LXXXVIII.
[2] Curzio, Lib. VI.

Noi abbiamo esposto le ragioni messe in campo dai difensori delle opposte sentenze, che si riferiscono alla complessa questione, se sia cioè lecito avvelenare durante la guerra a danno del nemico le armi, i cibi e le acque, e di assassinare il generale che ne comanda l'esercito. Se noi dovessimo dire a quale delle contrarie opinioni diamo la preferenza, non esiteremo un momento a dichiararci per la seconda, perchè la prima ci sembra che sia in aperta opposizione a quanto prescrive la legge naturale in ordine alla condotta da tenersi col nemico. Infatti osserveremo col Martens, che se la detta legge non condanna in generale l'uso di alcuni mezzi occulti per indebolire il nemico, sembra però abbastanza chiara rapporto al rigettare l'avvelenamento e l'assassinio, l'uso dei quali non solo rende impossibile ogni ravvicinamento tra i nemici, ma importa ben anche una guerra a morte. Ed oltre a ciò è nell'interesse di tutte le nazioni vietare l'uso di tali mezzi, che portano seco conseguenze ad esse funeste.

Che se noi richiamiamo alla mente quanto abbiamo detto in ordine alla maniera di fare la guerra, affinchè essa si serbi sempre giusta, appare che non si possono, come vuole l'Egger, dirigere i colpi contro il petto o il capo del nemico, onde senza altro ucciderlo, quando col semplice ferirlo si potesse senza difficoltà ottenere lo stesso intento; con che resta abbattuta la principale sua ragione addotta per provare, che si possono avvelenare le armi.

Nè crediamo che abbia maggiore valore l'altra osservazione, che adduceva per mostrare la liceità del veleno nei cibi e nelle bevande, tutto che ciò sia per apportare la morte a molti innocenti, osservazione che fondava sul potere sparare il cannone contro una casa od una città, anche col pericolo di uccidere pacifici cittadini, poichè questi nel nostro caso si espongono da sè al pericolo di perdere la vita, ovvero si trovano in questa triste situazione per colpa dei loro concittadini; laddove voi avvelenando i cibi e le bevande, rendete loro impossibile sottrarsi alla morte, non potendo eglino sospettare, che voi possiate essere così crudele da usare mezzi cotanto micidiali senza distinzione di persone. Nè si può col citato autore paragonare la diversione e il guasto delle acque coll'avvelenarle, poichè quella e questo, se costringono alla resa il nemico, lo fanno però senza grave danno, poichè lo privano solo di un elemento necessario alla vita, o gliene impediscono l'uso, mentre il veleno gli cagiona la morte.

Noi rigettiamo pertanto questa dottrina, che moltiplica le vittime senza bisogno, la quale ha per conseguenza in sè qualche cosa di così urtante ed inumano, da cui rifugge ogni animo onesto e che senta un po' nobilmente. Laonde diceva bene il professore Heffter quando avvertiva, che se le nazioni civili ammettono la guerra come un male che è divenuto inevitabile, questo però non può mai oltrepassare i limiti della più stretta necessità. « La » guerra che arma gli uomini contro altri uomini non può avere » per fine la distruzione della umana famiglia: essa spinge le na- » zioni sul campo di battaglia con tutte le forze di cui dispongono » per la difesa dei loro diritti. La ragione, l'umanità e lo stesso » proprio interesse bene inteso hanno consecrato questa massima » fondamentale. « Non cagionate al vostro nemico anche durante » la guerra un male maggiore, che non è domandato dalla neces- » sità di ricondurlo al dovere. » [1]

Ma oltre a ciò l'opinione che noi combattiamo ci pare insufficiente per ottenere il fine pel quale si abbraccia, imperciocchè una volta che fosse generalmente ammessa, non servirebbe che ad accrescere e moltiplicare la calamità della guerra inutilmente, poichè quasi sempre, come avvertimmo più sopra, le potenze belligeranti si credono avere il diritto a favore della causa loro, tanto che se gli accennati mezzi per nuocere al nemico fossero giuridicamente permessi, tutte le nazioni che si combattono li metterebbero in pratica, donde ne verrebbe, che l'ostilità ben presto diverrebbero una vera carneficina distruggitrice degli eserciti e di quelli che li comandano, mentre la legge nel permettere in certi casi la guerra, vuole, come abbiamo dimostrato in altro luogo, che si risparmi per quanto si può il nemico, e che anche in mezzo al tuonare del cannone non si bandisca dal cuore ogni sentimento d'umanità.

Ed anche quì ci piace aggiungere, che il diritto positivo internazionale di Europa abbracciò e fece sue queste teorie, che tanto contribuiscono a render meno crudeli e strazianti le guerre. Esso vieta inoltre di usare palle da cannone incatenate, di caricare il cannone con pezzi di ferro e di vetro, o con chiodi, di caricare i fucili a due palle, a due metà di palle, o con palle angolari. Anzi in una convenzione firmata a Pietroburgo dalle principali potenze d'Europa lo scorso anno 1868 vennero prese a questo riguardo le seguenti nuove disposizioni:

[1] *Il Diritto Int. Pub. d'Europa*, Lib. II, Cap. II.

« I. Che le parti contraenti cioè si obbligano reciprocamente a » rinunziare in tempo di guerra, tanto negli eserciti di terra che » nelle flotte all'uso di ogni genere di projettili, vuoi di sostanze » infiammabili, vuoi di sostanze esplosive. »

» II. Le parti contraenti si impegnano inoltre ad invitare gli » altri stati che non furono rappresentati alla conferenza, ad ade- » rire alla presente convenzione, che cesserà di essere applica- » bile appena che una potenza estranea alla convenzione inter- » verrà tra le parti belligeranti da essa legate. »

Articolo IX.

Se le torpedini, e lo eccitare i cittadini alla rivolta sieno mezzi leciti di guerra.

Proseguendo la esposizione della dottrina che si riferisce ad alcuni mezzi per nuocere al nemico si dimanda, che cosa dobbiamo pensare di quelle tremende macchine da guerra, che si chiamano *torpedini* o *torpille*, macchine di cui si fa uso nelle guerre marittime? Sono esse vietate dalla legge giuridica? Noi ci limitiamo a considerarle appositamente da questo lato soltanto, poichè essendo di recentissima invenzione degli stati separatisti del Sud di America, che le adoprarono contro i loro fratelli del Nord, le potenze di Europa se manifestarono in questi ultimi tempi qualche indizio di volerle adottare, non ebbero però ancora occasione di pronunziarsi su questa materia, nè i pubblicisti, per quanto ne sappiamo, non l'hanno ancora trattata. Ma prima di esporre su questo argomento il nostro parere, vediamo che cosa sono queste torpedini.

Un distinto officiale di marina parlando della torpedine dice, che essa consiste in una cassa di metallo leggero, che riceve una carica la quale varia dalle cento alle duemila libbre di polvere. La torpedine o torpilla viene assicurata al capo di una fune, mentre all'altro capo viene attaccato un peso qualunque. Questo peso venendo gettato nell'acqua trae seco la cassa di metallo, che altrimenti per la sua grandezza relativamente maggiore del suo peso galleggerebbe. La lunghezza della fune viene calcolata in modo, che la torpedine resti alcuni piedi al di sotto della superficie delle acque. L'esplosione nasce in diverse maniere. In quanto all'uso la torpedine non solo può venire adoperata sotto acqua,

ma ben anche applicata ai fianchi della nave. La torpedine è un mezzo di guerra potentissimo e poco dispendioso, avendo la sua esplosione l'efficacia di fare calare a fondo in un batter d'occhio i vascelli corazzati più forti unitamente al loro equipaggio, come avvenne del Cairo nell'ultima guerra di America. E si noti che fino adesso non si trovò alcun mezzo per sottrarsi al pericolo di una completa distruzione delle flotte, che operano le torpedini se bene collocate, e a tempo debito fatte scoppiare.

Che se noi dopo avere richiamato alla mente per quali ragioni la legge naturale, e la positiva proibiscano nelle battaglie l'uso di certe armi, riflettiamo dipoi, che le ostilità debbonsi restringere, conforme abbiamo mostrato altrove, entro i limiti di una inesorabile necessità, nè essere permesso d'infliggere al nemico un male maggiore, che non è richiesto dalla necessità di ricondurlo al dovere, crediamo non doversi approvare l'uso delle torpille, che mirano con un sol colpo a distruggere i più grossi vascelli da guerra unitamente al loro equipaggio. Parrebbe quindi che si dovessero considerare quale mezzo sproporzionato e troppo micidiale, che moltiplica senza un'assoluta necessità le calamità della guerra. Nè vale a scusarle il dire, che sono l'arma del debole contro il forte, poichè una volta che sieno permesse, se ne servirà il forte, non meno del debole, tanto che dalle torpille non se ne trarrà altro profitto che questo, di distruggersi cioè irreparabilmente a vicenda, senza che il debole possa fondatamente sperare di potere nuocere maggiormente con questo mezzo al suo nemico che è più forte.

Faremo per ultimo parola di un'altra questione, che ha molta relazione coll'argomento che stiamo trattando. Si dimanda cioè se sia lecito durante la guerra eccitare i sudditi della potenza che si combatte a ribellarsi al loro sovrano, potendo anche questo mezzo riuscire molto efficace per indebolirlo, e conseguire quindi su lui una più facile vittoria, che l'obblighi a firmare più presto la pace. A questa domanda rispondiamo distinguendo: se questo principe diede grave motivo ai suoi sudditi di lamentarsi assai volte del modo con cui li governa, se egli ne ha trascurati gl'interessi ed offesi i diritti, se fece il sordo alle replicate istanze di migliorare le istituzioni del paese, le quali posto pure che fossero buone una volta, non sono più tali a questi tempi per l'avanzata civiltà, e pei costumi e bisogni diversi dei popoli, in questa supposizione diciamo, essendo lecito ai cittadini disfarsi del loro sovrano, po-

trà la potenza belligerante che lo combatte profittare di queste disposizioni a lei favorevoli del popolo per chiamarlo alla rivolta, onde con forze unite più facilmente vincerlo e spogliarlo del trono, per di poi poter conchiudere senza molta difficoltà una pace onorevole.

Altrettanto dicasi, poichè militano le medesime ragioni, se si trattasse di un usurpatore, che con un colpo ardito e bene preparato siasi impadronito del potere sovrano, nè i sudditi almeno col tacito loro consenso abbiano, quasi dissi, legittimata l'avvenuta usurpazione. Anche in questo caso crediamo potersi invitare i popoli a ribellarsi, onde potere più facilmente vincere il comune nemicò. E ciò vedemmo praticato dai governi d'Europa. Nelle guerre, che al principiare di questo secolo si combatterono in Italia tra Francia ed Austria, la storia ci dice, che quest'ultima eccitava gl'italiani a disfarsi del giogo napoleonico. Altrettanto fece più tardi Lord Bentinck a nome dell'Inghilterra. Noi citiamo questi fatti onde si veda, che anche qui il diritto positivo delle genti armonizza col filosofico. Ma fuori di questi casi, noi non crediamo sia lecito indurre i popoli alla ribellione, poichè la guerra non può giustificare ciò che è in sè immorale, e si oppone al diritto, ed immorale ed ingiusta è la ribellione contro un principe, che consacra la sua vita, onde procurare la felicità dei suoi popoli.

Articolo X.

Se sia permesso sedurre uno o più ufficiali del nemico, onde tradiscano a nostro vantaggio il loro dovere.

A questa questione il celebre Martens risponde affermativamente, sostenendo che non si possa condannare in tempo di guerra quale mezzo illegittimo la corruzione, che altri impiega per sedurre gli ufficiali ed altri sudditi del nemico, onde ci mettano a parte dei segreti disegni di questo, oppure ci consegnino una fortezza, dovendo ciascuno stato guarentirsi contro questi mezzi colla scelta che deve fare dei suoi impiegati, e colla severità dei castighi che deve loro minacciare ed infliggere, una volta che in un modo così indegno vengano meno al loro dovere. Il Vattel facendo rapporto a questa questione una distinzione fra ciò che è dovuto al nemico, non ostante lo stato di guerra, e quello che domandano le leggi interiori della coscienza, riprovata la corruzione come con-

traria all'onestà in chi la tenta e in chi si lascia sedurre, rapporto alla questione considerata giuridicamente così la discorre.

Noi possiamo adoperarci con ogni mezzo a indebolire il nemico, purchè coll'uso di questi mezzi non si porti offesa alla salvezza della umana società, salvezza che viene compromessa col veleno e coll'assassinio, quando fossero permessi. Ora, egli dice, che la seduzione di un cittadino, onde ci riveli gli occulti piani del nostro nemico; il corrompere un generale, affinchè ci consegni una fortezza, non sono tali azioni, che vengano vietate dalle leggi della guerra, perchè con esse non si offendono punto le basi sulle quali si fonda la salvezza comune degli uomini, la qual cosa basta, secondo l'opinione del citato autore, perchè un'azione durante l'ostilità debbasi ritenere permessa. Infatti, così egli prosegue: questi individui non cagionano un danno gravissimo ed inevitabile, poichè possiamo fino ad un certo punto guardarci da loro, non mettendo a parte dei nostri disegni se non persone fidatissime e di provata moralità, o non consegnando da difendere una fortezza se non a comandanti di specchiata lealtà ed onoratezza.

Noi abbiamo riportato l'autorità e le ragioni di questi due celebri scrittori per la soluzione della proposta questione, affinchè si vegga su quali deboli prove fondino la loro sentenza, che tanto si oppone ai principî della onestà. Crediamo quindi che ad ogni cuore ben fatto debba ripugnare di annoverare fra i diritti che conferisce la guerra il dare opera ad azioni, che tanto urtano la pubblica morale. Ma lasciando ciò da parte, e considerando più da vicino la questione diremo, che ci pare un principio del tutto falso quello a cui accenna il Vattel per giudicare, se un'azione possa o no permettersi durante le ostilità, quasi che la liceità della medesima dipenda dalla importanza che può esercitare sulla società, e non piuttosto dalla intrinseca sua natura, che può essere altamente riprovevole, tutto che non offenda le basi della esistenza sociale.

In questo e in altri luoghi il nostro autore si avvicina troppo alla dottrina degli utilitarî, che ripetono la bontà delle azioni e la loro immoralità dagli effetti che apportano, quando invece sono tanto più commendevoli, quanto maggiori sono i sacrificî che incontra l'autore delle medesime. Nè meno strana è l'altra ragione che adduce per permettere la seduzione, perchè cioè da essa ci possiamo premunire, quasi che questa fosse una buona norma per giudicare delle azioni, che sono buone o malvagie per tutt'altri

motivi. Ed in questa opinione ci confermiamo vie più considerando, che se il diritto, come insegna il Rosmini, è una facoltà morale, e che la moralità di essa non consiste solo in questo che sia un operare lecito, ma ben anche protetto dalla legge morale, che ne vuole il rispetto, come si può pensare che essa protegga ed autorizzi ciò che è intrinsecamente turpe e immorale, quando essa è l'essenza stessa di ogni onestà e giustizia?

Noi, insegna il Pinheiro-Ferreira, non conosciamo che « una sola » morale, perchè non ammettiamo che un solo principio di ciò » che è giusto. Nè con ciò intendiamo dire che Vattel... disco- » nosca questa unità della virtù; ma trascinato dalle abitudini » della scuola in cui fu allevato egli ritiene lecito talvolta tutto » quello, che non può essere denunziato ai tribunali. Secondo » questa deplorabile giurisprudenza si giunse talvolta a soste- » nere, che non vi è diritto nè dovere, finchè non vi è una legge, » che accordi e proibisca; di maniera che la storia della legis- » lazione dei varî popoli presentandoci in diversi tempi leggi, » che le une sono opposte alle altre, sarebbe duopo inferirne, » che vi ha diritto contro il diritto, e che le leggi per quanto » siano tra loro opposte, sono però tutte egualmente giuste e » savie. »

Forse si potrebbe sostenere sentenza diversa da quella che abbiamo seguíto, quando si trattasse di accettare solamente l'opera di un traditore, che spontaneamente ci offre di mettere in nostra mano un posto importante, che deve difendere, oppure ci rivela i segreti disegni del nemico. In questo caso non vi è seduzione per parte nostra, non facendo che profittare di un mezzo per noi molto utile, tutto che in cuor nostro lo si detesti, per conseguire senza molto pericolo e danno quello a cui abbiamo di già un diritto. Ed è appunto in vista di questo principio generalmente ammesso nella pratica, come impariamo dalla storia, che si accolgono i disertori, sebbene si rendano colpevoli colla fuga di un delitto contro il loro principe, delitto che diviene ancora maggiore e si punisce più severamente, se acconsentissero di arruolarsi nell'esercito nemico. Nè questo basta, ma si cerca altresì da loro di conoscere le posizioni che occupa, di quante forze disponga, e quale sia il suo piano di guerra, posto che lo si possa da loro sapere, nè contro questo modo di governarsi venne mai mossa censura, quasi che fosse contrario a quanto prescrivono le leggi della guerra. Che se taluno fingesse solamente di tradire la causa del proprio prin-

cipe, per attirare in questo modo il nemico in un qualche agguato, noi non esitiamo un momento a riprovare altamente questa condotta, che ha natura di un vero tradimento.

Articolo XI.

Delle operazioni militari, degli strattagemmi e delle spie.

Lo scopo della guerra, dice il Klubër, dimanda innanzi tutto le operazioni militari. Sotto questo nome si comprendono i combattimenti di qualunque sorta essi sieno, sia che abbiano luogo per mare o per terra, sia che si compiano da tutto l'esercito, o da corpi distaccati di truppe regolari, ovvero col mezzo di volontari, che devono essere in un certo numero non solo, ma fa duopo che sieno eziandio muniti, come ho osservato in altro luogo, di un ordine in iscritto del generale in capo, che li autorizza a fare la guerra; dovendo altresì uniformarsi alle leggi di questa, se non vogliono venire trattati come predatori. Le operazioni militari abbracciano eziandio le ostilità, che si commettono dai vascelli da guerra, dalle fregate o dagli armatori, che si destinassero ad incrociare certe parti del mare. Esse secondo il citato autore comprendono ben anche le discese sulle coste nemiche, l'occupazione del territorio, o di una o più piazze aperte, il prendere fortezze per sorpresa, l'investirle ed assediarle per terra o per mare, il prenderle d'assalto, o sforzare con altri modi la guarnigione a capitolare e arrendersi a discrezione. Fra le operazioni militari va pure compresa l'occupazione e l'abbattimento delle fortificazioni, dato che non potessimo conservare a lungo la piazza. Parlando il Vattel delle fortezze, dei bastioni e delle varie specie di fortificazioni osserva, che non vi è cosa così naturale e legittima in una guerra giusta quanto questa, di spianare cioè quelle che non intendiamo di conservare. Con che si indebolisce il nemico, e pei danni che gli cagioniamo, non ne vengono punto a soffrire gli innocenti cittadini.

I fatti che sogliono accompagnare l'assedio sono per l'ordinario l'incendio dei sobborghi, che si può eseguire sì dagli assediati, che dagli assedianti, l'espulsione dei cittadini dal luogo che si difende, o perchè non sono abbastanza devoti alla nostra causa, o per economizzare le provvisioni. A proposito di questa misura crediamo di dovere osservare, che il generale che assedia una

fortezza importante, che spera di potere sforzare ad arrendersi mediante la fame, può benissimo rifiutarsi a lasciare sortire impunemente queste bocche inutili dalla piazza assediata, poichè quanto maggiore è il numero dei cittadini che si trovano in essa, più presto si consumano i viveri, e si riduce il nemico alla necessità di dovere capitolare.

Anche l'apertura delle trincee per battere in breccia la fortezza, e il bombardamento di essa, che per l'ordinario deve essere preceduto dall'intimazione di arrendersi, sia per risparmiare per quanto si può l'effusione del sangue, sia per lasciar tempo ai pacifici cittadini, e specialmente alle donne e ai fanciulli di provvedere alla loro sicurezza, sono operazioni militari di molta importanza. Rapporto al bombardamento di una città noteremo, che per l'ordinario il nemico si limita ad abbatterne a colpi di cannone i bastioni, e quanto le serve di difesa, risparmiandone più che può i monumenti e gli edifizî. Ma se la piazza di cui si tratta fosse di una estrema importanza pel buon successo della guerra, nè si potesse altrimenti impadronirsi che col distruggerla, non vi è dubbio che il nemico potrà appigliarsi anche a questo partito estremo, sebbene sia oltremodo doloroso. Ma dopo ciò non si dimentichi mai, che ogni danno che senza necessità si arreca alla persona e ai beni del nemico, come pure ogni ostilità che non agevoli la vittoria, e non contribuisca a terminare più presto la guerra, è una licenza che la legge naturale riprova.

Tra le operazioni militari devono pure comprendersi gli armistizî conchiusi pel trasporto dei feriti, e per seppellire senza pericolo i morti. Notiamo per ultimo, che la fortezza potrebbe essere liberata dall'assedio mediante un corpo di armata, che fosse accorso in suo aiuto, ovvero può succedere, che la guarnigione piuttosto che arrendersi, preferisca aprirsi una strada attraverso l'esercito nemico colla spada alla mano, tentando per questo modo di mettersi in salvo. Anche tali fatti vanno annoverati fra le operazioni militari, e in esse non vi ha nulla che si opponga alle leggi della guerra. Dite altrettanto, se la fortezza venisse presa dopo molta resistenza d'assalto, od il comandante ridotto agli estremi capitolasse per la resa.

Dirò ora di queste moltiplici e diverse operazioni, che quando sono domandate dal buon successo della guerra, e dal raggiungimento del fine che si deve ognora avere presente nel farla, non solo sono permesse, ma raccomandate ancora, potendo assai volte

essere mezzi molto utili ed anche indispensabili per trionfare pienamente del nemico, ed indurlo a darci quella soddisfazione, che invano abbiamo cercato d'ottenere per vie pacifiche, o con mezzi più miti.

Diciamo adesso qualche cosa degli strattagemmi di guerra, e prima diamone la nozione. Per essi comunemente s'intendono certe finte ostilità, oppure certi finti assalti, o movimenti di truppe, onde trarre in inganno il nemico sulle nostre vere intenzioni, e poterlo quindi meglio sorprendere e vincere. Insegna il Baroli, che lo strattagemma è riposto nel celamento, se si ommettono quelle azioni che possono manifestare il proprio disegno, ovvero consiste nella finzione, se si intraprendono azioni indicanti l'opposto dei nostri disegni. Questi strattagemmi furono in uso fino dagli antichissimi tempi. Annibale che ne fu grande maestro li praticò contro i Romani, allorquando essendo vicino al lago di Perugia, simulò la fuga per potere meglio rinchiudere il console e l'esercito romano, come pure allorchè per uscire dalle mani di Fabio Massimo accese le corna dell'armento.

La loro liceità sotto vista giuridica si desume da ciò, che essi bene spesso sono utili, e qualche volta eziandio necessarî pel buon andamento della guerra, potendo facilitare la vittoria sopra il nemico, senza lo spargimento di molto sangue, oppure salvare una parte dell'esercito da una sconfitta, ossia dal divenire prigioniero del medesimo. Che se voi riflettete, che non sempre siamo tenuti a manifestare i nostri disegni, questo dovrà maggiormente aver luogo trattandosi di nemici che abbiamo il diritto di combattere, la qual cosa basta per mostrare, che non sono contrarî al dovere che abbiamo di essere veraci.

Laonde sentenziava rettamente il Klüber allorchè diceva: « esser » lecito indurre il nemico in errore mediante gli strattagemmi, pur» chè non gli abbiamo promesso espressamente di usare verso di » lui la buona fede, oppure che le leggi della guerra non la esigano » in alcuni casi particolari. » Così per modo di esempio queste leggi domandano, che un vascello da guerra prima di cominciare il combattimento, inalberi la sua vera bandiera, tanto che se sotto altra bandiera assalisse una nave nemica, sarebbe tale condotta altamente riprovevole.

Se non che vi sono astuzie di guerra che sono riprovevoli. Tra queste annoveriamo la seguente. Supponete che una nave nemica dia il segnale di essere prossima a naufragare, mentre non corre

alcun pericolo; onde eccitare così un bastimento appartenente all'altra potenza contro cui combatte a portarsi in suo soccorso e salvarla. Se una tale nave cogliesse quest'occasione per impadronirsi del legno venuto in suo aiuto, terrebbe una condotta altamente riprovevole. Poichè adunque vi sono astuzie di guerra che sono condannevoli, mentre altre sono certamente permesse, così sarà bene stabilire un principio, secondo il quale poterle giudicare.

Diciamo adunque col signor Pinheiro-Ferreira, che allorchè il mezzo di cui usiamo per trarre in errore il nostro nemico, non importa alcuna offesa ai doveri che abbiamo verso di lui, in questo caso un tale mezzo deve ritenersi come lecito. Che se al contrario egli si inganna nel giudicare delle nostre intenzioni, perchè ci crede fedeli osservatori del dovere, mentre noi l'abbiamo appositamente violato, onde poterlo più facilmente ingannare, allora non si dà più strattagemma, ma un'insigne viltà, che tanto ripugna al carattere del vero militare, che al dire di Tacito deve vendicarsi dei suoi nemici non colla frode, e colle macchinazioni, ma apertamente e a mano armata.

Faremo ora parola delle spie, di cui in generale si fa uso per conoscere la posizione che occupa il nemico, le forze di cui può disporre, e quali sieno probabilmente i suoi veri disegni. Quantunque esse cerchino di penetrare nel campo nemico sotto apparenze amichevoli, nullameno non crediamo che sieno condannate dal diritto, perchè il cercare col mezzo di esse di avere ragguagli sul conto del nemico, altro non è che una specie di strattagemma, un po' diverso, se volete, da quelli che abbiamo accennati più sopra, ma che in sostanza partecipa della medesima natura, e mira al medesimo fine, che altro non può essere che la felice riuscita della guerra; per lo che dovrà esser lecito al pari di quelli.

E sebbene sia vero, che posto che vengano riconosciute e prese, esemplarmente si castigano, senza che altri possa gridare alla ingiustizia, pure non ci pare questa una ragione sufficiente per riprovarle come contrarie al diritto, poichè questo castigo, se mostra in chi lo infligge la facoltà di usare di esso per guardarsi dal danno che gli potrebbero cagionare, non dimostra però che a me non sia permesso di valermi di loro, onde poterlo col discoprimento dei suoi piani e delle sue operazioni più facilmente vincere, molto più che la pratica costante seguìta dalle nazioni le più incivilite depone a favore di questo principio. Ma se stando al diritto, non si possono condannare le spie, pure non si può negare, che esse

sono sovente un mezzo inutile ed anche pericoloso per conseguire il fine per cui si adoperano.

Parlando il Pinheiro-Ferreira di esse riflette giustamente, che appartenendo alla classe più vile e spregevole della società, riesce difficile a intendere, come si possa riporre confidenza nei rapporti loro, massime se si pone mente, che per l'ordinario sono ignoranti. E la esperienza vi mostra, che i generali che volessero fidarsi dei rapporti che a loro trasmettono le spie che impiegano, dovrebbero troppo spesso pagare cara la loro credulità, tanto che per non trovarsi ingannati, devono ricorrere ad altri mezzi per avere relazione sul conto del nemico, relazione che per l'ordinario mostra, che false, o per lo meno assai inesatte, erano le notizie che avevano date le spie.

E qui vogliamo avvertire, non potersi confondere colle spie il soldato o l'ufficiale, che vestito del suo uniforme si avanza verso il campo nemico, onde esplorare le sue mosse, conghietturare i suoi piani, o per altri motivi di simile genere. Compiendo egli questo delicato e difficile ufficio con quella franchezza e lealtà che sono proprie di un vero militare, egli non fa che una cosa al tutto conforme al suo dovere, e quindi lodevole, laddove il mestiere della spia ha in sè qualche cosa di odioso e disonorante, da cui rifuggirà sempre una persona che nutra sentimenti d'onore.

Articolo XII.

Quali diritti dia la guerra rapporto ai beni del nemico.

Noi abbiamo negli articoli precedenti con qualche estensione ragionato dei diritti, che dà la guerra in ordine ai cittadini ed ai soldati che appartengono alla nazione nemica. Volendo proseguire la trattazione che si riferisce agli effetti che essa produce, l'andamento ordinato della discussione domanda da noi, che discorriamo ora dei diritti che porge alla potenza belligerante rapporto ai beni del nemico. Essi possono essere mobili o immobili, corporali o incorporali, come le carte di debito pubblico e privato. E questi beni di qualunque specie sieno, possono esser proprietà dello stato, oppure dei privati. Premesso ciò diciamo, che per conoscere quali diritti dia la guerra sui beni del nemico, fa duopo che consideriamo quale sia il fine legittimo pel quale si può intraprendere, e quali e quanti sieno i bisogni che l'accompagnano

per essere bene condotta, bisogni per soddisfare ai quali possiamo fare concorrere il nemico. Ponendo mente a questo, non sarà difficile determinare i diritti, che in generale essa conferisce sui beni del nemico.

Cominciando da quegli immobili che sono dei cittadini, poichè il governo, sotto la tutela del quale sono posti, deve rispettarne la proprietà, altrettanto dovrà fare il nemico. Ma come quello profittava delle imposizioni che gravano la proprietà fondiaria dei cittadini, così potrà fare altrettanto questo ultimo, posto che abbia potuto occupare una parte del territorio nemico. Che se si trattasse di beni immobili che appartenessero allo stato, potrà appropriarsene le rendite, come meglio vedremo in seguito. In ordine ai beni immobili dei cittadini, in quali casi, e quanto ne possa approfittare il nemico, apparirà dal seguito di questa discussione.

E per ora mi limiterò in generale a osservare, che per intendere la ragione di questi diritti sui beni del nemico fà duopo che si rifletta, che se in forza della legge giuridica, ricevuto che abbia un ingiusto danno, che pacificamente non si vuole ricompensare, mi è permesso di appropriarmi tanti beni dell'offensore, quanti sono necessarî per indennizzarmi, sarà lecito del pari ad uno stato impossessarsi di tanti beni, e di tante rendite della nazione nemica, quanti si richiedono per rimettersi intieramente nei suoi diritti, e quindi ricompensarsi della patita ingiuria non solo, ma ben anche delle spese che ha dovuto sostenere per farsi giustizia colle armi alla mano. Ma non si dimentichi mai a questo riguardo quello che abbiamo osservato in altro luogo, che cioè i cittadini appartenenti alle potenze belligeranti non sono nemici tra loro che per accidente, talchè sarebbe ingiusto, senza una grave necessità, fare pesare su loro i mali della guerra.

Non potendosi pertanto a rigore calcolare come nemici, che gli stati che si combattono, e quanti prendono parte direttamente alla guerra, se noi possiamo mettere le mani sui beni pubblici, sugli arsenali, sui magazzini di viveri, sulle casse destinate alla guerra, o sulle rendite dello stato, onde ottenere riparazione dei danni patiti, e sovvenire alle indigenze della guerra, che fummo costretti nostro malgrado ad intraprendere, dobbiamo però rispettare, come abbiamo notato superiormente, più che si può le proprietà private, essendo che « il diritto delle genti, conforme in-
» segna lo Zaccaria, protegge i beni dei sudditi nemici, nè è
» permesso portarvi offesa che in via eccezionale, e per raggiun-

» gere lo scopo della guerra. Infatti i beni privati dei cittadini
» non entrano a formare la forza di uno stato per proseguire la
» guerra, se non in quanto esso stato ha il diritto d'imporvi, e
» levarvi tasse conforme lo esigono i suoi bisogni. »

Dietro questo principio la potenza belligerante potrà talvolta, se stretta da speciali bisogni, ordinare contribuzioni, esigere prestazioni personali, ovvero in natura, usando eziandio la forza per essere ubbidita. Che se i sacrificî che domanda ai cittadini nemici fossero gravi, e d'altra parte venissero imperiosamente domandati dal buon andamento della guerra, la giustizia vuole, che di quanto ha ritirato in questo modo rilasci apposite ricevute, affine di avere così modo di poterli compensare almeno alla conclusione della pace.

Del resto diremo col signor Heffter, che se tutti i giuristi convengono nell'asserire, non potersi confiscare e vendere i beni immobili del nemico, massime se sono proprietà dei privati, è però impossibile cosa fissare regole precise, secondo le quali determinare di quanti beni mobili dei privati possa impadronirsi la potenza belligerante, sì perchè svariatissimi sono i bisogni della guerra, come per quest'altra ragione, che le potenze non riconoscono alcun giudice, che possa auterovolmente sentenziare sulle loro pretese, che sogliono venire valutate per lo più, non già secondo i principî della giustizia, ma dietro norme soggettive suggerite dalla passione. Laonde le rappresaglie e condizioni più dure di pace, sono i soli mezzi di cui possiamo usare, posto che la fortuna favorisca le nostre armi, per avere soddisfazione di quegli eccessi, che il nemico fosse per commettere in queste circostanze a nostro danno, soddisfazione però che deve profittare a quelli tra i nostri concittadini, che ebbero più degli altri a soffrire dalla condotta del nemico, onde poterli indennizzare almeno in questo modo

Fra i beni che appartengono al nemico noi abbiamo collocato altresì i suoi beni incorporali, quali sono i diritti, crediti ed azioni. Ora si domanda, se la potenza belligerante possa impadronirsi di queste cose, posto che il debitore che prendono di mira sia un suddito. Il signor Massé risponde negativamente dicendo, che se il sovrano può colla forza costringere un suo suddito a pagare nelle sue mani il debito, che ha verso un altro suddito dello stato nemico, questo pagamento però non è il debito, e non lo libera quindi dal dovere di soddisfare al suo creditore, che non può riconoscere nel principe nemico il diritto di mettersi nel suo posto

rapporto al debitore. Chiunque voglia sostituirsi a un creditore, deve ottenere da questo il consenso.

Ora la guerra che è scoppiata fra due nazioni, non può equivalere a un tale consenso, non essendovi alcuna relazione logica fra le questioni che dividono i governi, e i contratti che uniscono i rispettivi loro sudditi. Nè si può vedere ragionevolmente nello stato di guerra, che costituisce un rapporto tra governo e governo, un consenso anticipato da parte dei rispettivi sudditi a tutte le violenze che seco porta. Che se il creditore non ha alcuna azione utile nel territorio della potenza, che si appropriò i suoi diritti, per costringere il debitore a pagare quanto gli deve, può però citare quest'ultimo avanti i tribunali del proprio paese, che devono condannarlo al pagamento mediante la alienazione di quelli fra i suoi beni, che si trovano nel paese del creditore. [1]

Che se i belligeranti non possono confiscare le somme, che i loro sudditi devono ai cittadini dello stato nemico, molto meno potranno appropriarsi quelle che i neutrali dovessero a questi, poichè se la guerra non può influire sui rapporti dei sudditi delle potenze nemiche, molto meno influirà su quelli che passano tra i sudditi di queste e i neutrali. E la pratica delle potenze di Europa in via ordinaria è conforme all'esposta dottrina. In effetto i governi non si fanno pagare i debiti, che i proprî cittadini avessero contratto con quelli della potenza belligerante nemica, ma sospendono tutto al più il pagamento degli interessi e del capitale per tutto il tempo che durano le ostilità. Che se una delle potenze belligeranti avesse un debito verso l'altra, come può impadronirsi dei beni pubblici spettanti a questa e profittarne, così potrà fare altrettanto in ordine a questo debito. Ma non potrà condursi a questo modo, se i debiti contratti si riferiscono solo ai cittadini dello stato nemico. Come in generale il nemico deve rispettarne la proprietà, così deve fare per rapporto ai crediti che avessero verso di lui.

Domandando bene spesso il buono andamento della guerra, che io m'impadronisca di una fortezza, di una città ed anche di una provincia, la potenza belligerante potrà farlo, senza che altri possa muoverle giusta querela per questo suo modo di operare, potendo con queste occupazioni facilitare il conseguimento della vittoria, ed alimentare in pari tempo colle rendite che percepisce in luogo del primitivo governo dai paesi occupati il suo esercito. Con che ottengo

[1] *Il Diritto Com. nei suoi rapporti ec.* Lib. II, Tit. II, Cap. III.

un altro vantaggio, che è quello di diminuire le risorse del nemico per continuare le ostilità. E qui si avverta, che a misura che una delle parti belligeranti si impossessasse del territorio nemico, essa suole talvolta afferrare le redini del governo, attribuendosi provvisoriamente i pubblici poteri, onde meglio profittare della fatta occupazione; la quale cosa non si può condannare quando sia dimandata dal buon successo della guerra.

Che se per qualsiasi motivo non potessimo conservare senza grave incomodo certi beni che gli abbiamo preso, beni che se lasciassimo di nuovo cadere in suo potere, se ne avvantaggerebbe molto la sua condizione, noi potremo distruggerli, onde privarlo così di un mezzo di nuocerci. Che se la necessità della nostra difesa imperiosamente domandasse, che noi devastiamo il paese che siamo per lasciare, affinchè la nostra ritirata si possa compiere meno precipitosamente, ed impedire che il nemico ci possa per difetto di viveri inseguire e assalire con quello impeto con cui vorrebbe, in questi casi una tale devastazione non si potrebbe condannare.

Le principali ostilità per tanto contro i beni del nemico sono l'appropriamento in alcuni casi più gravi delle cose mobili spettanti ai privati, l'occupazione parziale, o totale del paese nemico, profittando dei beni pubblici che sono di sua proprietà, e della percezione delle imposte che gravavano sui paesi occupati, la distruzione di quanto noi non possiamo conservare, e che se ricadesse nelle sue mani, ne approfitterebbe contro di noi, e la devastazione del paese nemico.

Badisi però, che per potere dirsi legittimi alcuni degli accennati mezzi, come sarebbero quelli che si riferiscono all'appropriarsi i beni mobili dei privati, alla distruzione di quanto gli abbiamo tolto e non possiamo conservare, e alla devastazione soprattutto del paese, fa duopo che sieno imperiosamente domandati dai bisogni, e dal buon successo della guerra, successo che solo può indurre facilmente il nemico alla conclusione di una giusta pace. Senza di ciò non sarebbero che atti più o meno ingiusti, che la ragione al pari dell'umanità altamente condannano, specialmente l'ultimo che porta un immenso danno al paese che abbandoniamo, paese che è per passare nelle mani del nemico, non si può praticare senza fortissimi ed urgenti motivi, poichè se non si danno questi estremi, tale mezzo sarebbe sproporzionato al fine che con esso si vuole conseguire, e quindi riprovevole. Dal che è facile

inferirne, che la distruzione gratuita dei vigneti e dei campi, l'incendiare città e paesi, il demolire tempî e il rovinare i monumenti d'arte e di scienze, sono atti da barbari, che nessuna ragione giustifica, massime se il nemico non usi di questi oggetti per offenderci.

Volendo il signor Wheaton investigare fino a quale punto possiamo spingere le ostilità contro i beni del nemico insegna « che » la stessa regola generale che stabilisce, fino a qual segno è le» gittimo distruggere la persona del nemico, servirà di guida per » giudicare fino a qual segno è legale di portare il guasto, ovvero » di permettere che sia devastato il loro paese. E però legalmente » questo mezzo può essere adoperato, se è necessario per rag» giungere il giusto fine della guerra, ma non per altro scopo. » Sì che se noi non possiamo fermare la marcia del nostro nemico, » nè correre alla difesa delle nostre frontiere, ovvero se non si » può muovere contro una fortezza cui si vuole assediare, senza » devastare il territorio che è messo nel mezzo, il caso estremo » può giustificare il ricorso a provvedimenti, che l'ordinario scopo » della guerra non permette minimamente. »[1]

Articolo XIII.

Continuazione dello stesso argomento.

Proseguendo il nostro discorso, che si riferisce ai diritti che porge la guerra relativamente ai beni del nemico vogliamo osservare, che se paragoniamo il modo con cui gli antichi solevano farla con quello che si pratica ai nostri tempi dalle nazioni civili di Europa, abbiamo motivo di rallegrarci del progresso che a questo proposito fece il diritto positivo delle genti. Infatti allo spoglio della proprietà privata, alla depredazione delle campagne e dei luoghi senza difesa, esso sostituì un'usanza molto più mite ed utile nello stesso tempo, quale si è la contribuzione di guerra, con che vengono i pacifici cittadini nei loro beni mobili redenti da ogni ulteriore imposizione, e prestazione in riguardo ad essi.

Nè giuridicamente si possono condannare tali contribuzioni, essendo lecito fino ad un certo punto, in alcuni casi più gravi, a chi fa una giusta guerra l'obbligare i cittadini del paese nemico a concorrere al mantenimento del proprio esercito. « Poichè è pure

[1] *Elementi di Dir. Inter.* vol. I, p. 214.

» necessario, insegna il sig. Massé, che un esercito abbia di che » vivere nel paese nemico, e non essendo tenuto, invaso e con- » quistato che l'abbia, a sostenere le spese della guerra, nè ad » anticiparle, la legge della necessità acconsente di imporre con- » tribuzioni sul paese occupato. Il nemico che occupa un territorio, » e che ne fa almeno pel momento la conquista, esercita su que- » sto paese una specie di potere sovrano, che fino a un certo » punto l'autorizza a dettar leggi al paese conquistato, e a pre- » tendere dagli abitanti tutto quello che il loro sovrano avrebbe » potuto richiedere da loro. »[1]

Queste contribuzioni possono risguardare la somministrazione di foraggi pei cavalli dell'armata, oppure mezzi di trasporto di cui potesse abbisognare, o viveri e denari, che devono servire al sostentamento della medesima. Che se il diritto positivo delle genti al pari del filosofico permette, che vengano dal fuoco dei fucili e dall'artiglieria poco meno che devastati e rasi quei luoghi, che hanno la sventura di divenire il teatro della guerra, questa è una disgrazia che non è possibile di evitare, ed a cui conviene per conseguenza sottostare e piegare il capo, come si fa con qualunque sciagura a cui la forza umana non basta per sottrarci ed andarne immuni.

Ma se ciò è vero, stando al puro diritto, sarei però di avviso, che in questi casi l'equità dimandi, che in qualche modo il governo cerchi di compensare quei cittadini, i quali più degli altri hanno sofferto nei loro interessi.

Che se una potenza belligerante s'impadronì di beni pubblici, questi vengono da lei amministrati a tutto suo profitto. Dato poi il caso, che i cittadini abbiano preso le armi per respingere il nemico che invase il loro paese, e quindi difendere il loro principe, che fa una giusta guerra, secondo il diritto positivo, quale risulta dall'uso che si pratica in Europa in queste circostanze, uso che viene sanzionato dal suffragio di molti pubblicisti, i beni loro possono venire confiscati ed anche distrutti, onde castigarli delle ingiuste ostilità che commettono, o commisero a nostro danno.

La quale massima presa così generalmente, non ci pare consuonare coi principî del diritto filosofico, secondo il quale i cittadini, quando l'ingiustizia non sia evidente, devono in via ordinaria ritenere quasi *a priori* giusta la causa che propugna il loro sovrano, e quindi se sono uomini di cuore, che abbiano valore e

[1] Opera cit., Lib. II, Tit. I, Cap. II, Sez. I.

portino affetto al medesimo, niente di più naturale che combattano per difendere il proprio paese e tutelare i diritti, e gli interessi del loro principe, che in questo caso almeno si unificano col loro. Che se voi considerate, che egli prese le armi quale rappresentante della nazione, troverete in ciò un nuovo motivo per ritenere, che è del tutto conforme a ragione, che eglino volenterosi ne sposino la causa.

Ci pare dunque troppo dura, inumana ed anche ingiusta l'annunziata pratica presa così nella sua generalità, posto che questi cittadini nell'impugnare le armi siensi conformati pienamente alle leggi della guerra. La cosa correrebbe diversamente nel caso che le avessero offese. Nè vale obiettare, che le leggi in via ordinaria vietano ai cittadini di prendere di proprio moto le armi per combattere i nemici del proprio paese, poichè questo è tale affare che non risguarda il nemico, ma solo il principe di cui trasgredirono le leggi, tanto che a lui solo spetta giudicare come debbano essere trattati.

« Ogni uomo dice il signor Pinheiro-Ferreira, può difendersi » da una ingiusta aggressione. Qui non si tratta di sapere quello » che ciascun individuo, o una parte del paese deve fare, al- » lorchè non avendo più l'appoggio del suo governo, è assalito » o preso dal nemico. In questo caso egli non deve prendere » consiglio che dalle circostanze, e può quindi esporsi a correre » la sorte degli avvenimenti, provvedendo da sè alla tutela dei » suoi interessi. » Proponendosi quindi il citato autore la questione, come debba condursi la potenza belligerante, allorchè dopo di avere invaso il paese nemico, si vede assalita non solo dalle truppe regolari, ma eziandio dagli abitanti del medesimo, che colgono ogni occasione per agire ostilmente contro di lui, la scioglie in questo modo. Dice adunque, « che il generale che si trova in » questa situazione può prendere tutte le precauzioni necessarie, » purchè non offendano i diritti di chi non venne ancora meno ai » suoi doveri. Dal che ne segue, che se dopo di avere prese tutte » le misure per non venire sorpreso, l'esercito che occupa il » paese nemico venisse attaccato dagli abitanti, egli deve consi- » derarli, come se facessero parte dell'armata nemica, e dato che » alcuni cadano nelle sue mani quali prigionieri, deve trattarli » come qualsiasi altro prigioniero, poichè facendo la guerra a chi » giudicano nemico del loro paese, eglino non fecero che usare » di un diritto che appartiene a ciascuno... Non potrà quindi il

» conquistatore punire come colpevoli coloro che vinti hanno cer-
» cato di respingere la forza colla forza, e ancora meno potrà
» castigare l'abitante pacifico, che non prese parte all'attacco. »

Anche il saccheggio viene risguardato dal diritto positivo quale lecito mezzo per castigare l'insurrezione degli abitanti. Anche qui ci pare, che possano valere le osservazioni fatte or ora a proposito della confisca o distruzione dei beni dei cittadini, che spontanei si prestano alla difesa del proprio principe, sicchè crediamo inutile ripeterle. Osservisi però a riguardo dell'insurrezione, che quelli che vi prendono parte sono sempre il minor numero, tanto che la maggior parte dei cittadini composta di persone innocue, di vecchi, di donne, fanciulli, artigiani e di chi attende alle industrie ed ai commerci, oppure lavora la campagna, verrebbe senza sua colpa ingiustamente punita da questa misura di estremo rigore, che devesi in via ordinaria risguardare quale atto di ferocia e di brutale violenza, anzichè di severa giustizia, facendo essa pesare su tanti innocenti un gravissimo ed immeritato castigo. Ed il saccheggio si minaccia, onde indurre gli abitanti al pagamento delle contribuzioni di guerra, o per obbligarli a prestare qualche cosa di consimile che esige da loro il generale nemico.

Parlando di questa misura, che in generale non si può che condannare, il citato autore dice, doversi altamente deplorare, che spesse volte non si abbia potuto mantenere la disciplina militare, che col permettere ai soldati di abbandonarsi in certe occasioni a tutti gli eccessi del saccheggio. « Elevandosi questa
» condizione in principio, si gettano i germi della dissoluzione
» sociale. Credesi forse, che dopo di avere il soldato passati alcuni
» anni della sua vita ad uccidere, saccheggiare e violare, rien-
» trato in seno alla famiglia riprenderà verso i suoi concittadini
» quella moderazione, che avrebbe serbata, se fosse rimasto nelle
» abitudini della vita civile? Laonde finchè non si sarà trovato
» modo per indurre il soldato a non usare della forza, che per
» mettere fuori di combattimento il nemico, finchè gli sarà lecito
» di disprezzare le voci della umanità, del pudore e della morale
» non otterremo, armando i cittadini per respingere un nemico
» ingiusto, altro resultato che questo, di difendere l'indipendenza
» nazionale a spese delle pubbliche libertà. »

Articolo XIV.

Se il Governo deve indennizzare i cittadini dei mali che hanno sofferto durante la guerra.

Noi abbiamo più volte notato, che innumerevoli sono i mali che porta seco la guerra, mali che il più delle volte pesano sui pacifici cittadini che prima delle ostilità, e durante queste, non hanno dato colla condotta loro il più piccolo pretesto per dovervi sottostare. Nasce quindi spontanea la domanda, se lo stato che in ultima analisi è l'autore della guerra, e delle calamità che porta seco, sia tenuto a indennizzarli? Per rispondervi, come si conviene, distingueremo col Vattel i danni, che lo stato stesso cagiona ai suoi sudditi colle operazioni militari, da quelli che provengono dal nemico. Cominciando dai primi osserveremo, che se di essi è autore lo stato, che a ciò liberamente si determina, onde prendere alcune misure di precauzione, o di difesa contro il nemico, non essendovi in questo caso alcuna ragione per cui certi cittadini debbano soffrire più che certi altri, il governo deve riparare ai danni di cui è causa. Laonde se egli si impadronisse di un campo, o di una casa di un cittadino per costruirvi un fortino, o qualsiasi altra opera di difesa, dovrà pagarne il relativo prezzo al proprietario.

Altrettanto dite, se distruggesse le messi dei privati per timore che vi si nascondano i nemici, e lo sorprendano all'improvviso. Che se dei danni che gravano su alcuni cittadini per opera del loro governo, esso non ne fosse causa libera, ma vi fosse stato costretto da dura e inevitabile necessità, in questa ipotesi stando al puro diritto, secondo la sentenza di alcuni pubblicisti, non è tenuto ad alcun risarcimento. Così per modo di esempio il principe, che dovesse riprendere una fortezza dello stato caduta nelle mani del nemico, se colle sue artiglierie cagiona danni alle case dei cittadini, egli non è obbligato, stando al puro diritto, ad alcuna indennizzazione, come non la deve pei guasti che soffrono le campagne divenute teatro della guerra, come abbiamo veduto nel precedente articolo, in cui ho del pari notato quello che l'equità domanda in simili circostanze.

Veniamo ora all'altro caso, che si riferisce ai danni che i cittadini soffrono per opera del nemico. Anche per rapporto a questi

crediamo, rigorosamente parlando, che il governo non è tenuto ad alcun rifacimento. Sono calamità a cui conviene piegare il capo, perchè non si possono evitare. D'altra parte è giusto, che i cittadini, se profittano dei vantaggi che derivano a chi fa parte della civile società, sottostieno altresì ai mali che colpiscono talvolta i membri della medesima. E poi come valutare al giusto loro valore questi mali, dato che si estendessero ad una o più provincie, come impedire che i privati per bassa cupidigia del denaro non li fingano, o per lo meno di assai non li esagerino? Ma prescindendo da tutto ciò noi dimandiamo, quali finanze per floride che sieno, potrebbero sottostare a tanto peso?

Che se il nemico governandosi da barbaro, avesse molto più di quello che permettono le leggi della guerra danneggiato i cittadini di una provincia, ho di già notato all'articolo IX di questo capo, che non solo il principe potrà usare delle rappresaglie, per compensarli almeno in parte con questo mezzo dei mali patiti, ma potrà ben anche, se le sorti della guerra gli furono favorevoli, alla conclusione della pace dettare condizioni più dure, per risarcire nel migliore modo quelli fra i suoi sudditi, che più degli altri soffrirono durante le ostilità.

Riconfermerò la esposta dottrina colla seguente osservazione del Vattel, che tempera essa pure in parte quanto di severo e di duro vi è nel diritto che porge la guerra. Egli dice adunque essere conforme ai doveri dello stato, e del principe che lo regge, di sollevare, per quanto si può, quegli infelici cittadini che furono rovinati nelle loro fortune dai mali che porta seco la guerra: e che è pure suo dovere di prendersi cura di quelle famiglie, che perderono il loro capo e sostegno nel servire che questi fece la patria. Il citato autore chiama questi doveri debiti sacri per chiunque apprezza i sentimenti di umanità, sebbene non vi sia azione contro il principe, che non ne tenesse conto.

Articolo XV.

Dei cittadini che al cominciare delle ostilità si trovano con una parte dei loro beni sul territorio del nemico, e delle navi loro che sono in un suo porto, o solcano l'oceano per ripatriare, ignorando che è scoppiata la guerra.

Volendo continuare a discorrere dei diritti che dà la guerra, noi dobbiamo in questo articolo trattare di alcune questioni, che sorgono assai facilmente, quando sono cominciate le ostilità. E invero può avvenire benissimo, ed infatti moltissime volte accade, specialmente se la guerra scoppiò quasi all'improvviso, che al cominciare della medesima i cittadini dello stato nemico per ragione di commercio, o per altro motivo, abbiano entro i confini del nostro territorio buona parte dei loro beni mobili. Potremo noi impadronirci dei medesimi a nostro profitto, e comecchessia in tutto, o in parte disporne per indennizzarci dei danni sofferti, o per meglio provvedere ai bisogni della guerra senza nostro scapito?

Se noi dopo di avere considerato che i beni dei cittadini in generale devono rispettarsi, come ho mostrato in altro luogo, poniamo mente dipoi che questi cittadini trasportarono una parte delle ricchezze loro nello stato, contro cui il loro governo è ora in guerra, in un tempo in cui esistevano fra essi rapporti amichevoli, se noi oltre a ciò riflettiamo, che il principe che ne permise l'ingresso, contrasse con ciò un tacito dovere di proteggerli nella persona e nelle sostanze, finchè rispettano le leggi dello stato, se noi, io diceva, poniamo mente a queste considerazioni, ci pare dovere conchiudere che la nazione nemica, o per meglio dire il sovrano che la regge, deve generalmente parlando, scrupolosamente rispettare le sostanze di costoro, accordando loro tanto spazio di tempo quanto può bastare, perchè le possano vendere nei luoghi ove si trovano, ovvero trasferirle altrove.

Questo principio, che ci pare fondato su buone ragioni di diritto internazionale, non è disconosciuto nella pratica in Europa, veggendo noi firmarsi apposite convenzioni, o promulgarsi leggi a questo riguardo, con cui viene riconosciuta nei negozianti la facoltà di potere ritirare le merci, che prima delle ostilità aveano presso il nemico, oppure di venderle al medesimo. Parlando dei trattati di commercio e di navigazione pel tempo di guerra, che

l'Italia firmò colle repubbliche di Venezuela e di Costarica abbiamo veduto, che in essi non solo venne confermato l'esposto principio, ma che in vista forse della immensa distanza, che separa i paesi delle parti contraenti venne spinta la cosa molto più oltre, essendosi accordata ai rispettivi sudditi la facoltà di restare nel territorio nemico, e di attendere ai loro commerci e industrie, dichiarando che le proprietà loro sarebbero inviolabili.

Altrettanto dicasi delle navi, che si trovassero al cominciare della guerra nei porti nemici. Queste al pari delle merci di cui fossero cariche devonsi di regola rispettare, acconsentendo che possano liberamente fare vela per dove loro più piace, poichè quelle stesse ragioni che militano pei cittadini, che unitamente ai loro beni mobili si trovano al cominciare della guerra sul territorio del nemico, onde questi abbiano la libertà di andarsene insieme alle mercanzie, stanno a favore altresì dei bastimenti e dei loro carichi. Conformemente agli esposti principî fu la pratica seguita ai nostri giorni da alcune potenze di Europa. Nell'ultima guerra di Oriente, che cominciò nell'anno 1854, la Francia e l'Inghilterra accordarono alle navi russe lo spazio di sei settimane per uscire dai porti francesi e inglesi, e ritornarsene in patria. Notisi però, che la giurisprudenza inglese ha seguíto costantemente un principio opposto, avendo ritenuto che le navi del nemico sono di buona presa, appena sieno cominciate le ostilità, dato pure che i capitani delle medesime non ne avessero ancora avuto notizia. Laonde la condotta tenuta dalla Gran Brettagna nella guerra d'Oriente, deve risguardarsi quale eccezione alla regola da lei seguíta per lo passato.

Che se talvolta le navi nemiche unitamente al loro carico vengono provvisoriamente sequestrate, ossia si assoggettano all'*embargo* al cominciare delle ostilità, ciò si fa molte volte solo per aver tempo di conoscere, come si condurrà il nemico in queste circostanze a nostro riguardo, pronti a rilasciarle, oppure a confiscarle, usando del diritto di ritorsione, secondo che si mostrerà rispettoso o disprezzatore della giustizia. Da ciò si vede, che questo provvisorio sequestro delle mercanzie e delle navi non è che una misura di precauzione suggerita da una preveggente politica.

Facciamo per ultimo un cenno di un'altra questione, che ha molta analogìa con quelle che abbiamo or ora discusse. Le navi mercantili per ragione dei loro commerci sogliono intraprendere lunghissimi viaggi, che bene spesso durano per molti mesi. Accade pertanto assai spesso, che al momento della loro partenza, lo stato

a cui appartengono sia in buoni rapporti con tutti, e che durante l'assenza loro siano insorti litigi fra il loro paese ed un altro, che degenerarono in guerra. E può avvenire altresì, che esse trovandosi in regioni remotissime, ignorino la denunziazione e dichiarazione della medesima, cosicchè abbiano fatto vela per ritornarsene in patria, ignorando senza colpa le ostilità cominciate.

Si domanda ora, se la potenza nemica possa impadronirsi colla forza delle medesime, e dichiararle di buona preda? Se noi consultiamo il diritto positivo, che regge le relazioni internazionali in Europa, dobbiamo rispondere affermativamente, laddove stando al diritto delle genti filosofico, la risposta pare che debba essere negativa. Infatti osserviamo, che questi bastimenti sono partiti in tempo di pace, ed avendo intrapresa la navigazione loro sotto la fede dei trattati, le più elementari regole della equità e della giustizia domandano, che abbiano un tempo sufficiente per potere raggiungere ed entrare in un porto, o nel mare territoriale di una potenza neutrale.

Nè la fatta denunziazione e dichiarazione della guerra possono invocarsi contro di essi, dal momento che possono provare in un modo certo, che erano nella morale impossibilità di conoscerle. E però se la omissione di queste formalità rende sovente la guerra irregolare per maniera, che essa rassomiglia piuttosto ad un tradimento, che ad una legale difesa e riparazione dei nostri interessi ingiustamente offesi; se queste solennità sono bene spesso credute così necessarie, che si giudicò potere ridomandare, conforme abbiamo mostrato discorrendo di esse, quello che prima della dichiarazione della guerra una delle potenze belligeranti aveva tolto all'altra; voi trovate in questo una nuova ragione che convalida la nostra asserzione, poichè nel caso delle navi mercantili di cui discorriamo, si può ritenere che le accennate solennità non ebbero luogo relativamente ad'esse, dal momento che erano nella impossibilità di conoscerle. Per la qual cosa riteniamo che da questo lato il diritto positivo lasci molto ancora a desiderare.

Articolo XVI.

Del commercio in tempo di guerra.

Abbiamo già osservato, che una volta che sia dichiarata la guerra, cessa fra le potenze belligeranti, e fra i sudditi che appartengono alle medesime, ogni rapporto amichevole. Donde ne

segue esser vietate ben anco le relazioni commerciali, supponendo queste la esistenza della pace, e rapporti di buon vicinato fra i popoli che attendono ad esse, poichè senza di ciò diverrebbero impossibili, o per lo meno dannose. Di fermo il commercio implica necessariamente contratti di compra e vendita, contratti che di per sè avrebbero ben poco valore, quando l'autorità dei competenti tribunali non fosse sempre pronta a comandare la fedele esecuzione di quanto fu pattuito. Ora secòndo le legislazioni di tutti i paesi, la qualità di nemico straniero produce l'incapacità di essere attore, oppure parte convenuta presso i tribunali. E se non si può essere nè attore, nè parte convenuta, quale validità avranno i contratti? E senza valore, quale vantaggio possono arrecare ai commercianti?

E a persuadersi maggiormente della verità di questa dottrina si rifletta, che se sotto pretesto dei loro commercî potessero i cittadini degli stati nemici continuare le loro relazioni, in questa occasione potrebbero portare soccorso al nemico, oppure contrarre con lui relazioni, che tornerebbero dannosissime alle parti belligeranti. Laonde noi crediamo, che il principio il quale insegna essere proibiti i commercî fra i popoli, che sono nello stato di guerra, è del tutto conforme alla scienza del diritto.

Ma dopo ciò osserveremo col Bynckersöch, che il grande vantaggio che deriva ai nostri tempi ai popoli dal commercio, abbisognando gli uni dei prodotti di cui abbondano gli altri, e questi alla loro volta difettando di quelle merci, che hanno in molta copia i primi ha fatto sì, che la esposta dottrina procedente dallo stato di guerra venisse nella pratica spesse volte disconosciuta. E in vero la storia c'insegna, che mentre in alcune guerre i commercî fra i sudditi dei governi nemici venivano proibiti, in altre erano permessi, regolandosi in quest'affare i reggitori delle nazioni non dietro un principio fisso, ma a seconda del loro interesse, e di quello dei cittadini alle cure loro affidati. Laonde non deve maravigliare la differenza della condotta che tennero in questo affare.

Così un popolo dato al commercio, avrà cura che questo si possa mai sempre frequentare, mentre un altro che può senza suo grave pregiudizio fare senza dei prodotti e delle merci, che il nemico può portare sui suoi mercati, insisterà sul diritto naturale che gli dà la guerra. Quest'ultima considerazione, che in tempi nei quali il commercio era poco coltivato da alcuni popoli,

aveva una grande forza, perdè molto del suo valore ai nostri giorni, poichè al punto in cui sono pervenute le relazioni commerciali presso tutti gli stati, si può ritenere senza pericolo di errare, che ciascuna piazza di commercio è interessata nella prosperità delle altre, tanto che il danno che noi portiamo al commercio del nemico non solo colpisce i popoli neutrali, ma si riverbera ben anche sui nostri mercati, che devono languire, perchè languiscono quelli degli altri popoli.

Chi dubitasse di ciò, apra la storia di quest'ultimi tempi da cui apprenderà, che la interruzione dei commerci avvenuta per lo scoppiare della guerra, tornò funesta agli interessi dei nemici e degli amici. Che se voi ponete mente, che il commercio è una larga fonte di ricchezza, e che lo stato che è in guerra abbisogna di maggiori mezzi per soddisfare alle esigenze della medesima, troverete in ciò una nuova ragione per insistere, che lo si impedisca meno che si può, non ostante lo stato di guerra. E appunto per danneggiare meno che si può queste ed altre relazioni, spesso non s'interrompe il corso delle poste, dato che il teatro della guerra non si opponga a ciò.

Ma sia che si permetta generalmente, oppure parzialmente, relativamente cioè ad alcune merci soltanto, il citato autore conchiude, che la nazione la quale si conduce in questo modo, sospende più o meno lo stato di guerra a questo riguardo. Ma se l'immensa importanza, che hanno ai nostri giorni gli interessi commerciali può indurre i principi, che combattono in nome dei loro popoli a permettere che in tutto, o in parte si coltivino durante il periodo delle ostilità, non potranno però mai i semplici privati determinare quando sia utile, ed anche necessario di abbracciare questa misura, conformando così senz'altro al giudizio che hanno emesso la loro condotta, perchè eglino non possiedono per l'ordinario le necessarie cognizioni per giudicarne con fondamento.

Oltre di che nel pronunziare questi giudizî potrebbero facilmente essere mossi più dalle viste del loro interesse parziale, che dal bene generale dello stato e dalle esigenze della guerra. Aggiungeremo, che il regolare la condotta dei cittadini in ogni tempo, ma specialmente nelle tremende circostanze in cui versa la società, quando ferve la guerra, la è cosa che spetta essenzialmente al potere sovrano, poichè senza di ciò non si potrebbe efficacemente provvedere al raggiungimento del fine sociale, nè al

buon andamento delle ostilità, e la patria correrebbe pericolo di precipitare nell'anarchia nel tempo appunto in cui ha bisogno sommo di ordine e di concordia, onde dirigere le forze tutte della comunanza politica alla salvezza comune.

E nel caso che il governo limiti e circoscriva il commercio, potrà determinare in quale tempo, e in quali luoghi soltanto lo si può fare, ed incaricarne altresì appositi cittadini, escludendone tutti gli altri, posto che questa parzialità di trattamento sia dimandata dal bene comune. Abbiamo di già superiormente avvertito, che spetta pure al potere sovrano di stabilire, quali merci possono formare materia di commercio e quali no. A proposito di questo commercio in tempo di guerra, possono insorgere molte e importanti questioni, che si trovano in parte accennate e discusse nell'opera più volte citata del signor Wheaton.

Noi non faremo parola che della seguente. Supponete che un cittadino appartenente ad una delle potenze belligeranti, abbia comperato una certa quantità di merci sui mercati dell'altra prima che scoppiassero le ostilità, potrà egli liberamente levarle appena ne ebbe notizia? Noi crediamo che sì, poichè quelle medesime ragioni, che provano doversi lasciar partire liberamente il cittadino unitamente ai suoi beni, che si trova al cominciare della guerra sul territorio nemico, possono con tutta verità applicarsi al caso nostro. La cosa correrebbe diversamente, se il cittadino di cui parliamo non avesse subito profittato della notizia, per ritirare quanto avea comperato sui mercati dello stato che è divenuto nemico, ma avesse lasciato scorrere uno spazio di tempo abbastanza lungo prima di compiere questo ritiro, poichè se si permettesse ai sudditi di ritirare la loro roba da un paese nemico, molto tempo dopo che cominciò la guerra, sotto il pretesto che era stata comperata prima; questa facoltà condurrebbe seco le più dannose conseguenze, rendendo inefficace e nulla la proibizione di commerciare col nemico, poichè non mancherebbero mezzi per provare, che le merci che si trasportano erano di già comperate molto tempo prima, tanto che resterebbe sempre aperta una via a continuare col nemico un traffico illegale e fraudolento.

Vediamo ora quali sono gli effetti, che derivano dalla proibizione dei rapporti commerciali col nemico. Diciamo adunque, che se non ostante il divieto parziale, o generale che ne fanno le leggi ai cittadini delle potenze belligeranti, questi volessero proseguire l'ingiusto loro traffico, le merci loro, se cadono nelle

mani dei governi rispettivi, potranno legittimamente venire confiscate a beneficio dell'erario pubblico, o di colui che essendo stato a ciò autorizzato, se ne potè impadronire. « Il sentimento « universale delle nazioni riconobbe in ogni tempo, insegna il « Wheaton, gli effetti immorali che risulterebbero dall'ammettere « rapporti individuali fra gli stati che sono in guerra. Che se non « ostante la proibizione di questi rapporti, alcuni li volessero « continuare, *quale ne sarà*, *domanda il citato autore*, *la conse-* « *guenza?* Il diritto di preda è parte del giure delle genti; esso « dà un aspetto ostile al commercio indipendente dalla qualità « del negoziante che lo prosegue e lo dirige. La condanna in prò « di colui che ha fatto la cattura è egualmente la sorte della « roba del nemico, e di quella che si trova adoperata per un « traffico ostile. Ma un cittadino collegato può avere preso parte « ad un traffico ostile, e con ciò rendersi comune alla sua roba « la stessa sorte a cui va soggetta quella di coloro in favore dei « quali egli traffica. »[1]

Quello che abbiamo detto in ordine ai sudditi, che appartengono alla potenza guerreggiante relativamente al commercio, che volessero continuare coi nemici, vale altresì pei cittadini dei nostri alleati, che si uniscono al nostro principe per fare la guerra in comune. Anche per costoro il commercio col nemico resta proibito secondo il diritto razionale delle genti, nè senza un'espressa ed unanime autorizzazione dei loro governi possono continuarlo, se non vogliono correre il pericolo della perdita delle mercanzie loro. « Una dichiarazione di nimicizia, « continua ad insegnare il citato autore, naturalmente con sè « porta la probizione di ogni relazione commerciale. Quando « è in guerra solamente uno stato, l'interdizione suddetta.... « può riferirsi ai suoi sudditi senza recare pregiudizio ad alcun « altro, ma quando nazioni alleate combattono per una causa co- « mune contro di un nemico comune, allora vi è un contratto, « se non espresso, almanco implicito, con cui ciascuno dei colle- « gati combattenti è obbligato a non far nulla, che sia contrario « allo scopo comune. »[2]

[1] Op. cit., Vol. I, pag. 190.
[2] Op. cit., vol. I, p. 193.

Articolo XVII.

Esposizione della dottrina che si riferisce al bottino e alla conquista.

Il bottino viene costituito dai beni mobili e materiali, che si tolgono ai soldati che sono caduti in potere dell' esercito belligerante nemico. Il Bluntschli giudica un atto indegno privare il nemico vinto dei suoi denari e di altri oggetti di valore. Ma se questa opinione si commenda sotto aspetto umanitario, disgraziatamente non è conforme alla pratica della guerra. Al contrario la conquista risulta dalle città, fortezze e provincie che gli furono prese mediante la forza dell' armi. Noi abbiamo appositamente limitato il bottino ai beni che si prendono all'armata nemica, poichè lo estenderlo maggiormente, come facevano i Greci ed i Romani su tutti i beni dei popoli vinti, che al dire di Platone divenivano proprietà del vincitore, ci pare tale enormità, che nessuna ragione per la quale si può intraprendere la guerra, vale non dirò a giustificare, ma nemmeno in parte a scusare.

Che se tale massima non è più seguíta, si comprende però anche adesso fra il bottino il saccheggio, che talvolta un generale permette ai suoi soldati, prendendo d' assalto una fortezza, saccheggio che mira a privare innocui cittadini dei loro beni. Di questo saccheggio dirò, che se era un tempo permesso dagli usi della guerra, lo crediamo però riprovato dal diritto razionale, che in questi modi di trattare inermi cittadini, non vede che atti di una ingiusta e barbara spogliazione. Sì il bottino, che la conquista spettano al sovrano che fa la guerra, perchè egli solo, quale rappresentante della nazione, ha legittime pretese da far valere a carico del nemico, pretese che gli danno il diritto d' impadronirsi dei di lui beni, onde in questo modo in tutto o in parte, compensarsi del danno sofferto. Di fermo i suoi soldati, e quelli delle potenze ausiliarie, non sono che altrettanti mezzi posti nelle sue mani, onde ottenere giustizia. Egli li sostenta e stipendia; quanto fanno, lo fanno in suo nome e per conto suo. Egli coll' autorità che loro conferisce, legittima le loro operazioni: per la qual cosa è giusto, che profitti egli solo dei vantaggi che gliene possono venire dalle fazioni militari, che eseguiscono dietro i suoi ordini.

Tutto questo però non impedisce, che egli possa concedere loro, come spesse volte avviene, quella parte di bottino che crede, sia per maggiormente sollecitarli a combattere da forti, sia per mostrare loro la sua piena soddisfazione pel valore mostrato. Le spoglie del nemico, come danari, oggetti preziosi e vesti che avessero oltre quanto è richiesto dal bisogno e dalla decenza, ed altre cose simili, che rimase ucciso sul campo di battaglia, non che quanto possono prendere assalendo il campo nemico, od una città, purchè appartenga a chi fa parte dell' esercito, bene spesso divengono loro proprietà. Le armi però da taglio e da fuoco, e sopratutto l'artiglieria, le munizioni da guerra, i magazzini e foraggi non appartengono loro, essendo tutto ciò destinato a servire ai bisogni dell' esercito.

Presso i Romani il soldato era tenuto a riportare il fatto bottino al generale, che lo vendeva, distribuendo una parte del prezzo ricavato ai soldati, parte che era maggiore o minore secondo il grado che occupavano nell' armata, mentre di quella che avanzava ne disponeva a benefizio del tesoro pubblico. Parlando del bottino il Klüber osserva, che secondo gli usi della guerra vengono ai nostri giorni rispettati i monumenti pubblici, gli oggetti che si riferiscono alle lettere e alle belle arti, i mobili dei castelli, gli edifici e giardini del principe e della sua famiglia, e quanto serve alla celebrazione del culto. A proposito del bottino fatto dal nemico durante la guerra osserverò innanzi tutto, che spetta ai singoli stati determinare le condizioni, date le quali soltanto può l' antico proprietario dimandare contro l'attuale detentore sottomesso alla lòro giurisdizione la rivendicazione delle cose che gli furono tolte. Ciò nullameno secondo un uso abbastanza comune si ritiene rapporto al bottino, che per acquistarne la proprietà, deve restare nelle mani del nemico per lo spazio di ventiquattro ore, scorse le quali soltanto, ciascuno lo può comperare a giusto titolo, senza che altri possa muovere contro lui giusti richiami, oppure accampare l'esercizio del diritto di postliminio.

In ordine alle guerre di mare alcune potenze professarono un tempo l' antico principio tolto dal diritto romano e dal consolato di mare, che cioè il nemico, in ordine alla condizione del tempo che doveva scorrere, diveniva proprietario del fatto bottino, allorchè l'avea condotto in luogo di sicurezza, come sarebbe in un porto o in mezzo alla flotta. Se non che, ai nostri giorni, buona parte almeno dei governi di Europa abbracciò la massima, che

il diritto di proprietà in fatto di prede marittime, passa dallo antico possessore a chi se ne impadronì solo allorquando la nave insieme al carico sia stata condotta in un porto, e quivi dall'Ammiragliato sia giudicata di buona presa. Ma di ciò parleremo in seguito più ampiamente.

E per ora ci limitiremo a osservare in ordine al bottino sì di terra che di mare, che se noi consultiamo il diritto razionale, dovremo ripetere col signor Pinheiro-Ferreira, che nè la natura dei beni, nè il luogo dove si conservano, nè il tempo della detenzione possono influire sulla perdita della proprietà, e sull'acquisto della medesima. Laonde secondo il nostro modo di vedere il valore giuridico della vendita e della compera degli oggetti costituenti il bottino devesi ripetere da altri principî. Il professore Heffter insegna, che il bottino riposa su questa idea fondamentale; supporsi cioè che gli eserciti nemici abbandonino alle vicende della guerra tutto quello che portano seco, quando vengono alle mani fra loro. Ma questa ragione potrà tutto al più giustificare il bottino fatto sul nemico, allorchè si parla della guerra continentale, ma non può legittimare tutte le prede fatte sul mare. Laonde crediamo, che si debba ripetere la legittimità di quello e di queste da un più alto principio, che è il seguente: la guerra cioè conferire alcuni diritti sui beni del nemico, che mi potrò quindi appropriare per sopperire ai bisogni della medesima e per riparare i danni patiti.

Diremo ora qualche cosa in particolare relativamente alla conquista del paese nemico. Non vi ha dubbio, che si possa, come ho avuto occasione di mostrare altrove, tenerlo occupato in tutto o in parte fino alla conclusione della pace, sia per trarne profitto fino a questo tempo colla imposizione e percezione delle contribuzioni e delle imposte, provvedendo così ai bisogni dell'esercito, sia perchè una tale occupazione può giovare grandemente al buon andamento e al felice successo della guerra. In effetto se questa è giusta, chi la intraprende non solo ha il diritto di obbligare lo stato nemico a concorrere alle spese della medesima, e alla riparazione dei danni patiti, ma ben anche di occupare quei luoghi che stima più opportuni per la felice riuscita delle operazioni militari. Ma mentre sosteniamo questi principî, siamo però lungi dal credere, che i cittadini dei paesi occupati possano venire risguardati e trattati quali veri sudditi, poichè ciò si opporrebbe ai diritti del legittimo sovrano, che non vi ha ancora rinunziato, anzi si

sforza coll'armi alla mano di riprendere i paesi perduti. Che se egli conserva ancora su questi il suo diritto, chi volesse trattarne gli abitanti come se fossero definitivamente soggetti che gli appartengono, si opporrebbe altresì ai doveri che eglino hanno ancora verso il legittimo loro principe.

Oltre di che il vincitore che si governasse in questo modo, domanderebbe in fine dei conti da loro, che divenissero nemici dei loro concittadini e fratelli, la quale cosa quando fosse lecita, potrebbe obbligarli eziandio a combattere contro di loro; condotta così immorale ed assurda, che basta solamente annunziarla per doverla subito rigettare. Parlando il Baroli della occupazione del paese nemico insegna « che non è lecito al nemico di trattare » gli abitanti come suoi sudditi definitivi, di pretendere da loro il » giuramento di obbedienza, o di sudditanza, di esigere veri ser- » vizi militari, poichè con ciò si pretenderebbe da loro l'infedeltà, » lo spergiuro e le ostilità contro i loro cittadini ed il loro » sovrano. » E appunto perchè il principe conserva sempre la sua autorità sul paese, sebbene esso sia occupato dal belligerante, questi deve permettere, quando il buon successo della guerra non dimandi altrimenti, che le autorità amministrative del luogo possano continuare a compiere le loro funzioni a nome del governo di prima.

Stando al diritto positivo così facile fino ai nostri giorni nello ammettere e legittimare la conquista, il paese occupato non può essere legalmente posseduto prima che col trattato di pace non sia stato formalmente ceduto, o a titolo d'indennizzazione per gli ingiusti danni sofferti, oppure per ricompensare la potenza belligerante delle spese sostenute, posto che il vinto non possa altrimenti soddisfare alle giuste domande del vincitore, poichè se in altro modo potesse renderlo indenne, anche secondo il diritto positivo per essere coerenti dovrebbe cessare in lui ogni ragione per esigere di essere definitivamente messo in possesso del paese conquistato, ammettendo esso pure che il diritto di conquista non è che un'emanazione di quello che si riferisce all'indennizzazione. Ora se in forza di esso voi potete chiedere di essere ritornato, per quanto lo si può, nello stato di prima, posto che io lo possa fare senza la cessione di una o più provincie, voi non potrete esigerle da me.

Che se noi ci facciamo a considerare la conquista secondo i principî del diritto filosofico, la dovremo riprovare, importando essa che i cittadini vengano considerati quali beni materiali, o

quale branco di bruti, che son proprietà del padrone, che ne può disporre come meglio gli aggrada, o come cosa priva di diritto, di cui il vincitore se ne impossessa e la fa sua, per compensarsi dei danni a cui andò soggetto per opera di un terzo. « Se le città » e le provincie, diremo col Pinheiro-Ferreira, non fossero popo- » late da uomini, noi intenderemo la dottrina del Vattel, e di » quei pubblicisti che ammettono la legittimità della conquista, » ma dal momento che eglino riconoscono, che nè gli abitanti, » nè le terre che possiedono e coltivano non sono proprietà del » principe vinto, con quale diritto il vincitore vorrebbe appropriar- » seli? Se questi abitanti si sottomettono alle condizioni che egli » impose al loro sovrano, eglino però non acconsentono a mutare » governo, e ne hanno diritto. Tutto quello pertanto che può fare » il vincitore si riduce alla facoltà che ha di occupare alcune » piazze e altri punti militari, che egli crederà necessarî per as- » sicurarsi l'adempimento delle condizioni che impose. »

E ciò con verità, poichè giova ripeterlo, quì non si tratta di un branco di pecore che si possono permutare, o vendere secondo il beneplacito del pastore, ma di cittadini che hanno la dignità di persone, che godono di una libertà giuridica, che la legge generalmente parlando v'impone di rispettare fino allo scrupolo. Epperò se eglino si ricusano di divenire vostri sudditi, voi non ve li potete in via ordinaria costringere, dato pure che il primitivo loro sovrano acconsentisse a cederli. Ma su questo argomento ritorneremo fra breve.

Vi potrebbe però essere un caso in cui la conquista non si può condannare, e questo caso ha luogo, quando voi avete che fare con un popolo inquieto, turbolento e disprezzatore del giusto e dell'onesto, sempre pronto ad offendervi ogni qual volta gli si presenti una favorevole occasione per farlo. L'indebolirlo in questo caso, e privarlo di una parte del suo regno che incorporate al vostro, non solo è cosa lecita, perchè conforme al diritto di punire e di prevenzione, ma eziandio prudente, mettendolo così nell'impossibilità di nuocervi in seguito. Ma affinchè possiate avere una incontrastata sovranità sui paesi in discorso, vi sarà sempre duopo, tanto secondo il diritto positivo delle genti, che secondo quello filosofico, che alla conclusione della pace vi vengano formalmente ceduti da chi prima ne era il legittimo sovrano.

Laonde il Casanova diceva bene al nostro proposito allorchè osservava, che la conquista materiale fatta durante la guerra, non è di per

sè valevole a produrre un diritto definitivo, non essendo essa che il risultato di fatto, il quale non può divenire un risultato giuridico, che al tempo della conclusione della pace, con cui viene a cessare lo stato di guerra. « È dunque, così prosegue, soltanto » questo trattato di pace che determina i diritti delle parti, e se » fra le condizioni della pace la nazione vinta acconsente a ces- » sioni di territorio, l'alienazione e la trasmissione della proprietà » internazionale viene effettuata in virtù del trattato. Prima di » esso l'occupazione militare, il possesso, non erano che fatti di » guerra, che altrettanti mezzi di costrizione incapaci di fondare » diritti di proprietà. »[1]

Ma poichè il diritto positivo delle genti ammette la conquista, sorge spontanea la dimanda, come dovranno essere queste nuove provincie in seguito governate? Potranno esse serbare le antiche loro franchigie e costituzioni, oppure dipenderà tutto questo dal beneplacito del vincitore? A questa domanda rispondiamo dicendo, che se nel trattato di pace in cui vennero cedute le provincie di cui parliamo, furono stabilite alcune norme con cui dovranno esser rette, queste devonsi pienamente osservare. E dovrassi del pari religiosamente eseguire qualunque cosa fosse stata a loro favore stipulata. Ma se il trattato nulla avesse fissato in proposito, diremo col Vattel, che il conquistatore deve consultare i veri interessi del suo stato, cercando di conciliarli con quelli dei paesi conquistati, non dimenticando mai, che si guadagnano gli animi colla mitezza del reggimento, anzichè col rigore, e quale è il fine pel quale gli uomini si adunano in società.

Che se egli credesse conveniente di incorporare i paesi conquistati allo stato, e non vi fosse tra i vecchi e nuovi sudditi molta differenza di indole, di costumi, di bisogni e di coltura, potrebbe governarli dietro quelle stesse leggi ed istituzioni, di cui è dotata la comunanza politica alla quale vengono uniti. Ma si rifletta a questo riguardo, che se cattivo fosse l'antico reggimento, e i vecchi e nuovi sudditi conserveranno sempre il diritto di reclamare miglioramenti e riforme, poichè gli uomini entrano nella società civile non per far getto dei loro diritti, o per essere impediti nello esercizio dei medesimi, ma perchè tutte le podestà loro morali vengano meglio sviluppate e difese.

Che se si trattasse di un popolo turbolento e disprezzatore del giusto, che è il solo caso in cui si possa legittimare la conquista,

[1] Del *Dir. Inter.* Vol. I, pag. 194.

nè fosse gran fatto disposto a mutare principî e abitudini, in questo caso potrà adottare alcune misure più rigorose di governo a suo riguardo, sia per supplire alle spese che deve sostenere per causa del suo modo di condursi, che cercherà con ogni cura di migliorare, sia per vincere la sua indocilità ed avversione al nuovo regime, a cui fu assoggettato in pena della abituale sua condotta irrequieta ed ingiusta, che più o meno perdura ancora, condotta che mi autorizza a prevenire il ritorno delle offese da parte sua. Ma una volta che è cessato il pericolo, o riparato il danno, deve venir meno con esso lui ogni sorta di rigore usato a suo carico, per far luogo al regno della giustizia e della clemenza, poichè a questa sola condizione possono stringersi buoni e duraturi legami fra governanti e governati, legami che tornano a vantaggio comune. « Quale fedeltà, » esclama il Vattel, « quale aiuto potete voi » aspettarvi da un popolo oppresso? Volete voi che la vostra con- » quista aumenti veramente le vostre forze, e non pensi mai a » distaccarsi da voi? Trattatelo da padre e da vero sovrano. »

Che se alcuno domandasse a chi appartiene la fatta conquista, se al principe cioè, o allo stato di cui è moderatore, risponderemo col citato autore, che simile questione non avrebbe dovuto mai essere proposta, conciossiachè il sovrano come tale non può mai operare che pel bene della nazione che regge. E delle braccia e dei denari di questa egli usò per fare la guerra, che costò per di più tanto sangue sparso dai cittadini per condurla a buon fine. Le quali osservazioni sono bastanti per vedere, che la fatta conquista non può appartenere che allo stato, in nome del quale egli intraprese e sostenne la guerra.

Abbiamo superiormente osservato, che il diritto positivo delle genti in Europa ammette esso pure la necessità della cessione per la legittimità della conquista. Ora soggiungeremo, che questa cessione ha luogo mediante il trattato di pace. In esso il principe rinunzia la sua sovranità su una o più provincie che gli appartenevano all'altra parte belligerante, che le accetta, con che resta legalmente investita del potere sovrano su di esse. Così il regno di Annover in Germania, che venne di recente incorporato alla Prussia, non fondava i suoi diritti su i ducati di Bremen e di Verden sulla compra che ne fece dalla Danimarca, che li aveva conquistati, ma sulla cessione che ne fece la Svezia, a cui appartenevano, nella pace di Stoccolma, e sulla accettazione che ebbe luogo da parte sua.

Siccome la conquista disgiunta dalla cessione non dà un vero e definitivo diritto sul paese che il vincitore occupò; se esso mediante le armi, o per altro motivo ritornasse nuovamente all'ubbidienza del suo principe, questi non è tenuto in via ordinaria a rispettare i decreti, che il vincitore vi avesse promulgati, poichè se egli poteva profittare della occupazione percependo le imposizioni e vettovagliando l'esercito, non aveva però su queste provincie una vera sovranità, tanto che i suoi atti sono di natura nulli, perchè procedono da chi non ne aveva il potere. La cosa correrebbe diversamente, se il legittimo principe espressamente, o tacitamente li avesse approvati, oppure se questi atti fossero del tutto conformi alle leggi esistenti, ovvero fossero stati necessarî, e reclamati dal bene del paese occupato. Altrettanto dicasi, se il vincitore avesse conchiuso a vantaggio delle provincie occupate alcune convenzioni coi cittadini appartenenti alle medesime. Se il sovrano che è ritornato in possesso del suo paese le volesse annullare, dovrebbe però pienamente indennizzare la parte contraente, che per questo suo atto ne risentisse danno.

CAPO QUARTO

SI CONTINUA A RAGIONARE DELLA GUERRA, E DI QUANTO SI RIFERISCE ALLA MEDESIMA.

Articolo I.

Spaventosa risponsabilità di chi intraprende una guerra ingiusta.

Noi ci siamo occupati fino a quì nel discorrere della guerra giusta, e degli effetti che produceva in ordine alle persone e alle sostanze del nemico. La piena trattazione di questo argomento domanda ora, che rivolgiamo il nostro ragionamento alla guerra ingiusta, onde rilevare meglio la sua immoralità ed i tristissimi effetti che seco porta, effetti di cui deve rispondere avanti Dio e gli uomini il principe che la intraprende. E noi discorriamo

tanto più volentieri di questo subbietto, essendo da una dolorosissima esperienza offertaci dalla storia ammaestrati, che assai volte i miseri popoli vengono straziati dalle guerre, che non avrebbero dovuto mai aver luogo, se invece della bramosia della gloria, dell'avidità della conquista, o di altre passioni ancora più ignobili, nel cuore dei principi che ne reggono i destini avessero regnato l'amore della giustizia, ed un vivo interesse per la felicità dei sudditi. E per riuscir meglio in questo intendimento, riepiloghiamo in poche parole quanto abbiamo detto in uno degli articoli precedenti sulle condizioni richieste, affinchè la guerra sia giusta sotto ogni rapporto, condizioni che sono così necessarie, che se l'una o l'altra mancasse, essa diviene subito ingiusta.

Noi abbiamo di già dimostrato, che la guerra, onde armonizzi coi dettati della legge naturale, deve avere un fondamento giuridico, il quale fondamento importa, che deve essere preceduta da una ingiusta e grave offesa dei nostri diritti. E dato che questi non siano stati per anco offesi, basterà però per essere autorizzati dalla legge a prendere le armi, che questi corrano un grave e prossimo pericolo di una forte lesione, potendo noi, conformemente abbiamo altrove mostrato, prevenire il nemico, che si preparasse per assalirci. Nè questo ancora basta, onde sotto ogni aspetto la guerra si possa dire giusta, richiedendosi inoltre che non si possa altrimenti che colla guerra ottenere soddisfazione della patita ingiuria, oppure la riparazione dei danni sofferti, poichè quando con altri mezzi più miti, potessimo raggiungere questo stesso scopo, non essendo necessaria, ed altrettanto dicasi se per essa nol si potesse in alcun modo conseguire, perchè non è mezzo adattato a ciò, cesserebbe di essere quale la vuole la legge naturale.

Laonde il Vattel parlando della guerra sentenziava giustamente: che chiunque riflette sulle terribili e funeste conseguenze che trae seco converrà facilmente, « che essa non può venire in» trapresa senza esservi spinto dalle più forti ragioni. L'umanità » si rivolta contro un principe, che senza necessità e urgenti ra» gioni prodiga il sangue dei suoi sudditi fedeli, che espone e as» soggetta il suo popolo alle calamità della guerra, quando lo » potrebbe fare godere di una pace gloriosa e utile. Che se al» l'imprudenza e alla mancanza di amore pel suo popolo unisce » l'ingiustizia contro quelli che attacca, di quale delitto, o piut» tosto di quale serie di delitti non si rende egli colpevole? »[1]

[1] *Il Diritto delle Genti* lib III, cap. III, § 24.

E appunto di questa spaventosa risponsabilità, che sta a carico di un sovrano, che intraprende una guerra ingiusta, intendiamo ora brevemente discorrere, onde se ne rilevi tutta la enormità. Non dandogli essa alcun diritto nè sulle persone, nè sulle sostanze del nemico, il sangue che ne sparge a torrenti, i beni che si appropria per provvedere ai bisogni dell'esercito, la desolazione che porta nelle famiglie, gl'incendî, la devastazione, le malattie, le stragi e le morti che sogliono accompagnare le ostilità, sono opera sua, sono altrettanti delitti di cui in faccia a Dio e all'umanità deve rispondere.

Nè meno ingiusto e crudele si mostra verso il suo popolo, sul quale attira senza ragione tutte le calamità che accompagnano la guerra. I commercî arenati, le industrie sospese, le imposizioni cresciute, i genitori orbati dei loro figliuoli, le spose innanzi tempo rimaste vedove, il fratello che piange il fratello, i gemiti dei feriti, le angoscie dei moribondi, le campagne deserte e le case saccheggiate sono opera delle sue mani. Ed opera delle sue mani sono i prigionieri che sospirano la perduta libertà, e la tristezza dei parenti e degli amici, che stanno in forse per la vita di tanti loro cari.

E se per ogni danno ingiustamente pro- dotto, la legge domanda una conveniente riparazione, come potrà il principe che fece una guerra ingiusta rendere indenni tutti quelli, che in forza di essa vennero a soffrire nelle sostanze? Quale equo risarcimento potrà dare per tante morti avvenute, per tante ferite e mutilazioni causate, per tanti dolori fisici e morali di cui è autore? Sono forse questi mali di tale natura, a cui si possa convenientemente riparare? Ma prescindendo anche da ciò, e dato pure che il principe sia ricchissimo, ed abbondi di ogni genere di mezzi per indennizzare chi soffrì per sua colpa, egli sarà però sempre di gran lunga inferiore a tanto còmpito.

Cercherà egli di adempiere il suo dovere profittando dei beni dei cittadini? Ma noi risponderemo a questa strana pretensione, che essi non sono suo patrimonio, di cui possa disporre a suo beneplacito. E posto pure che la nazione sia fino ad un certo punto risponsabiledi quanto opera in suo nomechi la governa, se essafino ad un certo segno è obbligata con lui in solido, lo è soltanto verso gli altri popoli, che possono contro essa ricorrere. Ma il principe potrà farle scontare la pena delle sue ingiustizie, spogliandola dei suoi beni per soddisfare ad esse? Sarebbe davvero una giustizia

al tutto singolare quella di chi volesse riparare i suoi torti alle spese di un terzo.

Noi crediamo che queste brevi considerazioni sieno più che bastevoli per atterrire un principe qualunque, che ancora serbi nel suo cuore traccia di onestà, dall'intraprendere una guerra ingiusta, tanto sono moltiplici e funeste le conseguenze che essa porta con sè, e di cui egli pel primo deve rispondere. Ma se quanto abbiamo fino a qui esposto è del tutto conforme ai principî più elementari della giustizia, sorge spontanea la domanda, se nella pratica le nazioni che si guerreggiano si regolino dietro i medesimi, al momento che la sorte delle armi ha deciso il loro litigio? Sogliono quelle che hanno a loro favore il diritto insistere, posto che dalla lotta sieno uscite vittoriose, con tutto il rigore nell'esigere la riparazione dei torti che motivarono la guerra, e dei mali che loro cagionò un nemico ingiusto? A questa domanda rispondiamo, che l'impossibilità di ottenere una completa soddisfazione alle ingiurie e ai danni patiti, e il bisogno di non perpetuare la guerra, hanno introdotto a questo riguardo nel diritto positivo delle genti regole più miti, le quali se non consuonano perfettamente cogli eterni dettati della legge, trovano però un nuovo titolo che milita a loro favore nella piena indipendenza di cui uno stato gode nei suoi rapporti con un altro, indipendenza la quale fa si, che esso non riconosce alcun giudice, che possa autorevolmente sentenziare, se la guerra fatta sia giusta, oppure no.

Aggiungete a questo, che non sempre manifesta è la giustizia della causa, di modo che succede talvolta, che tutte e due le potenze belligeranti credano in buona fede essere dalla parte del diritto. E a raffermarle in questa persuasione contribuiscono non poco le passioni, che in questi litigî sì facilmente si introducono. Offuscando esse il vedere, non faccia meraviglia, se bene spesso ciascuno dei popoli belligeranti crede di avere ragione. Laonde il Klüber osserva con verità, che nei casi particolari è spesse volte cosa difficile giudicare della giustizia di una guerra. Sotto i varî aspetti sotto cui si considera, essa può sembrare giusta a tutte e due le parti.

Da quì procede, che di raro avviene, che le potenze belligeranti non credano di aver difeso una buona causa, tanto che quella stessa che in realtà ha torto, può essere in buona fede. Se gli stati pertanto sono gli uni indipendenti dagli altri, se dif-

ficile bene spesso riesce giudicare della giustizia della guerra, se i principi in buona fede a questo riguardo possono credere di essere dalla parte del diritto, in vista di queste ed altre considerazioni che abbiamo più sopra accennate, non si può condannare la maggiore mitezza del diritto positivo a questo riguardo, nè si può fare carico alle potenze di Europa, se rimettendo al Re dei Re e al Signore dei Dominanti la cura di fare piena giustizia delle loro querele, hanno stabilito, per quanto si riferisce agli effetti esterni della guerra, le seguenti massime.

La prima di esse insegna, che una guerra fatta in forma, ossia preceduta dalle solennità, e proseguita a tenore delle leggi che essa prescrive, devesi ritenere in via ordinaria da una parte e dall'altra siccome giusta. Gli effetti pertanto che essa produce in ordine alle persone e ai beni del nemico, nel fatto si riconoscono come legittimi, non tenendo quel conto che pure si dovrebbe della bontà della causa, che sola può autorizzare la guerra, e sanzionare i diritti che da essa procedono. La seconda massima, che è una conseguenza della prima, si può esprimere in questo modo. Poichè la guerra deve considerarsi giusta tanto da una parte che dall'altra, quello che durante le ostilità è permesso ad una potenza, lo sarà anche all'altra. Badisi però a questo proposito, di avere sempre presente al pensiero quello che insegna la legge giuridica essere lecito, allorchè ferve la guerra, e quello che non considera come tale. A questo effetto gioverà richiamarsi alla mente quanto abbiamo ragionato su questo argomento nel capo precedente.

E per intendere la verità di queste osservazioni si rifletta, che alcuni usi introdottisi non possono legittimare certe crudeltà e vessazioni, che il dirito filosofico condanna come ingiuste. Che se nella pratica succede talvolta il contrario, il fatto non può giustificare ciò che è contrario al diritto, nè la perversità e ferocia dell'animo di chi si abbandona alle ostilità, è una buona ragione per ritenere come permessi quegli atti a cui dà vita, quando questi non sono necessarî per raggiungere il fine della guerra, nè tampoco richiesti dalle esigenze di questa. Finalmente vi è una terza massima, che non dovrebbe mai dimenticarsi ed è, che questo diritto dal Vattel chiamato volontario, non può mai dare a colui che ingiustamente combatte una vera podestà morale, mercè della quale egli possa giustificare in buona fede la sua condotta e tranquillare la sua coscienza, limitandosi esso ai soli effetti esteriori, e a procurargli una cotale immunità nei suoi rapporti internazionali.

E però soggiungeva il citato autore, che non ostante tale diritto volontario, il principe che impugnò ingiustamente le armi, non cesserà di essere meno colpevole secondo la legge naturale, che deve regolare i rapporti delle nazioni. Che se in questi casi ad essa in parte si deroga, ciò lo si fa unicamente per non inasprire maggiormente e moltiplicare i mali provenienti dalle ostilità, che dobbiamo cercare con ogni mezzo di diminuire e di porvi un termine. Avviene quì quello che succede nel diritto civile relativamente alla prescrizione, che può accampare il debitore, onde sottrarsi al dovere del pagamento. Se essa talvolta lo esenta, onde non moltiplicare le liti, turbare il possesso ed indurre i cittadini ad invigilare sui proprî diritti, non ne deriva per questo la conseguenza, che cessi sempre in lui l'obbligazione di faccia alla legge naturale di soddisfare al suo creditore.

Articolo II.

Della guerra marittima.

Prima di discorrere partitamente della guerra marittima, vogliamo osservare la differenza che passa tra il teatro che serve alla guerra di terra, e quello che serve per le guerre di mare. Il primo fa parte del territorio dell'una o dell'altra delle potenze belligeranti, laddove il secondo il più delle volte non è soggetto alla signoria di alcun popolo, essendo come il patrimonio comune e indiviso di tutte le nazioni, che liberamente lo possono percorrere, sia per commerciare coi paesi da cui sono divise mediante l'oceano, sia per esercitarvi la pesca. Questa è la ragione per la quale qualsivoglia parte del medesimo, purchè non sia di proprietà e sotto il dominio di una potenza neutrale, può divenire un campo aperto, in cui i belligeranti possono abbandonarsi ad ogni atto di ostilità, che sia loro consentita dalla legge.

E questa differenza dei due teatri sui quali compariscono le nazioni per combattersi, modifica alcuni dei diritti e dei doveri che loro competono. A persuadersi di ciò, osserveremo col signor Hautefeuille, che le potenze che sono in guerra non possono commettere alcun atto di ostilità, nè alcun atto di autorità sul territorio di un popolo neutrale, di modo che esse non possono opporsi al commercio che si facesse col mezzo di esso. La cosa corre diversa-

mente rapporto al commercio marittimo, che si serve di un territorio comune, sul quale per conseguenza le potenze che si guerreggiano hanno un incontrastabile diritto di assalirsi e di nuocersi a vicenda.

Premessa questa osservazione, entreremo ora più di proposito a discorrere della guerra marittima, la quale, almeno come si fece per lo passato, mira specialmente a danneggiare e distruggere, se sia possibile, il commercio del nemico, che suole essere sorgente feconda di ricchezze, con cui la potenza contro la quale si combatte può aumentare i suoi mezzi di proseguire la guerra. Aggiungasi, che la flotta è un mezzo possente per difendere le coste, per bloccare e danneggiare un porto, bombardare una fortezza situata sul mare, per trasportare soldati, munizioni da guerra e provvisioni per l'esercito con molta facilità, e poi si vedrà quale e quanta importanza possono avere queste flotte sul buon andamento della lotta, e quanto importi privare, se si può, il nemico delle medesime. Ma questo non è tutto, poichè se la nazione divenuta nostra nemica avesse colonie, una volta che fosse privata della sua flotta, mancherebbe di un mezzo efficacissimo per inviarvi soccorsi, e difenderle dai nostri assalti.

In queste osservazioni si trova la ragione, per cui le potenze belligeranti cercano a vicenda di prendere ed impossessarsi dei vascelli, delle fregate ed altri legni da guerra del nemico, e quando ciò non possano conseguire, di distruggerli, oppure costringerli a riparare nei porti, onde privarlo in questo modo di un mezzo possente di offesa e di difesa, ed avereoltre a ciò una maggiore facilità di inseguire e catturare le navi mercantili, con cui fa il suo commercio.

E qui giova osservare, che nella guerra marittima prendono parte alle ostilità altresì i privati cittadini appartenenti alle potenze belligeranti, che con peculiari patenti sovrane dette *lettere di marca*, che eglino devono sempre avere seco, vengono a ciò autorizzati, i quali privati una volta che sieno forniti di esse diconsi *armatori* o *corsari*. Queste *lettere di marca* non mirano a fare proprietario della roba presa al nemico l'armatore o corsaro, ma ad impedire che la condotta di costui tanto in faccia del proprio paese, che dirimpetto al nemico non venga giudicata quale pirateria. Eglino d'ordinario allestiscono a loro spese speciali flottiglie, onde potere predare le navi nemiche. Si distinguono dagli incrociatori in ciò, che questi ultimi sono armati dalla nazione a cui appartengono, per osservare i vascelli e i porti del nemico.

Per ottenere queste lettere di marca, il corsaro deve prestare una cauzione in denaro, che varia, come esporrò in seguito, secondo i diversi paesi. Questa cauzione serve a rispondere dei danni che egli cagionasse ad altri, venendo meno ai suoi doveri, ed è una delle condizioni richieste per la legittimità della corsa. Parlando il signor Huetefeuille dei corsari insegna, che gli stati che si combattono non solo possono accordare queste lettere di marca ai loro rispettivi sudditi, ma eziandio agli stranieri. Se non che le potenze neutrali non solo devono proibire ai loro cittadini di accettare queste commissioni di guerra, ma sono tenute altresì a prendere tutte quelle misure che possono, per opporsi a questa offesa dei loro doveri. E appunto per adempiere questo dovere, le leggi della maggior parte degli stati vietano ai loro sudditi di accettare queste lettere di marca dai governi stranieri, le quali proibizioni sono rinnovate al cominciamento di ogni guerra.

Ciò nulla meno quando non vi sieno convenzioni, che dispongano altrimenti, sembra che il belligerante non possa rifiutarsi di trattare come corsari legittimi i sudditi di uno stato neutrale, che fossero stati muniti dal nemico di *lettere* di *marca*, purchè però la nave armata non sia di loro proprietà, ma del belligerante, nè sieno in tale numero che quasi l'intiero equipaggio possa dirsi che è formato da essi. Avrà però diritto di chiedere conto al governo neutrale, perchè non impedì che venissero meno ai loro doveri, e di dimandare che sieno puniti.

La cosa correrebbe diversamente, se la nave e l'equipaggio appartenessero ai cittadini di uno stato neutrale. In effetto osserva l'Ortolan, che una tale nave non potrebbe essere riconosciuta dallo stato a cui appartiene, essendo esso neutrale, nè avendola autorizzata alla corsa. Non è quindi posta sotto la di lui risponsabilità, nè potrebbe invocarne la nazionalità. Nè potrebbe invocare quella del belligerante, da cui ricevette la commissione, poichè non appartiene ad esso, nè possiede alcuna delle condizioni costitutive della nazionalità che le è propria, essendo ad essa straniera. Essa dunque è una nave, che in ordine alle azioni che commette non ha nazionalità alcuna, nè è coperta da alcuna bandiera. E questa è la ragione per cui non merita di venire trattata secondo le leggi della guerra.

Noteremo per ultimo, che esiste un buon numero di trattati, nei quali le parti contraenti reciprocamente si autorizzano a considerare quali pirati quelli tra i loro sudditi, che facessero la corsa a

danno di una di esse dietro commissione di un sovrano straniero. Questi trattati però non possono estendersi a quelle nazioni che non li hanno firmati. A proposito di queste sovrane patenti, o lettere di marca, vogliamo osservare, che esse hanno una durata limitata, durata che viene inserita nel loro testo. Spirato che sia il tempo pel quale doveano valere, esse devono considerarsi come se non avessero mai esistito, e il corsaro perde il suo carattere, nè può più abbandonarsi ad alcun atto di ostilità. Il suo bastimento che resta armato per la propria difesa nel caso che volesse assalire una nave nemica, sarebbe trattato quale pirata. Che se nel difendersi catturasse un legno, questo non verrebbe aggiudicato a lui, ma confiscato a beneficio dello stato. Firmata che sia la pace, essa annulla tutte le lettere di marca, che esistevano al momento in cui fu conchiusa.

Diremo ora, che l'armatore obbedisce agli ordini del suo ammiraglio, epperò non può inseguire e predare le navi, se non è rivestito di una speciale facoltà dal suo superiore. E dato pure che abbia ricevuto un tale potere, non potrà però mai sequestrare quei bastimenti che viaggiano muniti di un passaporto del comandante la flotta. Essendo l'armatore parte attiva nella guerra di mare, deve conformarsi alle leggi e agli usi di questa, come pure alle istruzioni che dall'ammiraglio avesse ricevuto. Egli è quindi al pari del soldato un nemico legittimo. « Come la guerra sul continente, « dice il signor Hautefeuille, si fa mediante le truppe regolari e « i corpi franchi, così la guerra marittima si fa mediante legni da « guerra e i corsari, che sono gli ausiliarî regolarmente autorizzati « e riconosciuti dell'armata navale, come i corpi franchi legalmente « riconosciuti, sono gli ausiliarî dell'esercito di terra. » Riprovati quindi gli eccessi e gli abusi a cui pur troppo si abbandonarono per lo passato i corsari, tosto soggiunge. « La corsa, ossia la guerra « fatta sul mare ai nemici dello stato da privati cittadini, con navi « di loro proprietà, armate a loro spese e a loro rischio e pericolo, non ricevendo alcuno stipendio dal sovrano, ma venendone « autorizzati, è, secondo la mia opinione, conforme alla legge « primitiva; è conforme al principio che permette al belligerante « di nuocere al suo nemico con tutti i mezzi di cui può disporre. »

In generale si noti, che quei medesimi diritti che dà la guerra di terra contro le persone del nemico, questi medesimi diritti conferisce quando si combatte in mare, tanto che non crediamo dover ripetere quanto abbiamo esposto ragionando di questo ar-

gomento. E piuttosto mi farò ad osservare, che le guerre di mare essendo per l'ordinario molto più micidiali di quelle di terra, era conveniente, che i commissarî delle potenze i quali colla convenzione di Ginevra aveano cercato di facilitare il soccorso da darsi ai soldati feriti, o ammalati nelle guerre di terra, facessero altrettanto rapporto a quelle di mare.

Epperò i plenipotenziarî dei principali stati di Europa, adunatisi a quest'uopo nel mese di ottobre dell'anno 1868 a Ginevra, deliberarono di aggiungere alcuni articoli alla convenzione dell'anno 1864. Ecco le principali disposizioni che questi contengono. « Le navicelle che a loro rischio e pericolo, sia durante il combattimento che dopo, raccolgono, o avendo raccolti naufraghi o » feriti li portano a bordo di una nave neutrale, o spedaliera, godranno sino al termine della loro missione di quella parte di » neutralità, che le circostanze della pugna e la situazione delle » navi che sono tra loro alle mani permetteranno che si possa ad » essa applicare. L'apprezzazione di questa circostanza è affidata » all'umanità di tutti i combattenti. I naufraghi e feriti che vengono in questo modo raccolti e salvati non potranno servire finchè dura la guerra.

» Il personale composto di religiosi, di medici e di inservienti all'ospedale di ogni nave catturata è dichiarato neutrale. Le navi che » servono di spedale, cadute in potere del nemico, non possono venire distolte dal loro ufficio, finchè dura la guerra. Ogni bastimento di commercio a qualunque nazione appartenga, che sia » esclusivamente incaricato dei feriti e ammalati, che *esso leva da* » *un luogo per trasferire altrove* è coperto dalla neutralità. I marinai e militari imbarcati, feriti o ammalati, a qualunque nazione » appartengano, saranno protetti e curati da chi li fece prigionieri.

» Le navi infine che servono di spedale, allestite da società di » soccorso, e riconosciute da un governo che segnò questa convenzione, se sono provviste di *licenza* emanata dal sovrano, che » ne autorizzò espressamente l'armamento, e di un documento » dell'autorità marittima competente il quale mostri, che esse furono sottomesse alla sua ispezione per tutto il tempo che durò « l'armamento di esse, e ebbe luogo la finale loro partenza, e » che esse allora erano unicamente accomodate conformemente al » fine della loro missione, saranno risguardate neutrali insieme a » tutto il loro personale, e saranno rispettate e protette dai belligeranti. » Vengono dipoi esposti quali devono essere i segnali

delle navi e del loro personale, per potere essere riconosciuti come addetti al servizio dei naufraghi e dei feriti, segnali che per brevità ommettiamo di indicarne la natura.

Ho notato più sopra, che non vi è differenza fra i diritti che conferisce la guerra contro le persone del nemico, sia che si combatta per terra o per mare. E ho pure osservato in quel luogo, che non ripeterò quanto ho esposto nel discorrere della guerra continentale. E in vece dirò qualche cosa dei diritti, che si riferiscono alla roba del nemico, poichè qui vi è differenza non poca fra una pugna combattuta in terra e in mare. Infatti nota a questo proposito il signor Wheaton, che se il progredire della civiltà ha mitigato assai le severità della guerra per terra, queste severità però continuano quando si tratta della marittima. Di fermo le navi nemiche insieme al carico prese in mare o nei porti, purchè non sieno mari territoriali e porti spettanti agli stati neutrali, provato che sia, che esse unitamente all' equipaggio sono di sua proprietà vengono confiscate. Si eccettuano da questa misura per sentimento di umanità le barche e gli utensili dei pescatori di costa, e i beni naufragati. Anzi la giurisprudenza francese annulla la presa delle barche pescherecce, ancorchè si facesse per via di rappresaglie.

Questa differenza delle leggi fra la guerra di terra e di mare, in quanto queste leggi si riferiscono alle sostanze dei cittadini, viene giustificata in questo modo dal signore Hautefeuille. Egli dice adunque, che la potenza belligerante impadronendosi di un paese, intende con questa misura o di conservarlo per unirlo ai suoi stati, oppure di privare il suo avversario, pel tempo che dureranno le ostilità, delle risorse che ne trae, onde così indebolirlo e forzarlo alla pace. Nella prima ipotesi il conquistatore ha un interesse speciale a rispettare gli abitanti, poichè se privasse il paese delle loro braccia, non solo diverrebbe improduttivo, ma gravoso e difficile a difendersi. Nulla diremo dell'interesse che ha in questo caso di conciliarsene gli animi, per poterli contare un giorno nel numero di sudditi affezionati.

Nella seconda ipotesi, che si riferisce al caso in cui il conquistatore si impadronisce di un paese per indebolire così il nemico, non sono minori le ragioni che egli ha per trattarlo umanamente, poichè se ne confiscasse le proprietà private, in luogo di debilitare il nemico, affievolirebbe sè stesso pel bisogno che avrebbe di adoprare una parte delle sue truppe, per contenere gli animi esacerbati dei cittadini spogliati delle loro sostanze. Oltre di che

rispettando i beni dei privati, può sottoporli a contribuzioni, che giovano a sostentare l' esercito e a rendere meno pesanti le spese della guerra.

Nelle guerre di mare la cosa corre diversamente. La nave catturata si può facilmente condurre in un porto del vincitore, e il suo equipaggio con eguale facilità si può custodire prigioniero in una fortezza, o in un altro luogo dello stato, senza che egli corra per questo alcun pericolo. Che se la presa della nave irrita gli animi dei proprietarî che vengono spogliati dei loro beni, non esaspera però una intiera popolazione. Lasciandosi libera la nave di ripatriare, non si potrebbe levare su di essa alcuna contribuzione, e tutto questo commercio tornerebbe a profitto del nemico. Si noti ancora, che impadronendosi della nave indebolisce il suo avversario, poichè gli uomini dell'equipaggio di un bastimento mercantile, possono senza difficoltà servire per un vascello da guerra, essendo tutti marini, e la nave mercantile può trasformarsi in legno da guerra, o almeno in uno che sia atto alla corsa. Da ciò ne segue, essere cosa di molta importanza la presa delle navi pel belligerante, poichè con essa aumenta le sue forze e diminuisce quelle del nemico.

Laonde il citato autore conchiude, che in mare non vi è quella impossibilità di seguire il rigoroso diritto della guerra, come vi è sul continente, tanto che non deve maravigliare, se nelle guerre marittime essendovi un interesse speciale per applicarlo, queste serbano ancora la primitiva loro severità. [1]

Sebbene non approviamo per intiero la esposta dottrina del Sig. Hautefeuille, perchè esagera i diritti che conferisce la guerra contro i beni privati del nemico, come si può rilevare richiamando alla mente quanto abbiamo esposto a questo proposito discorrendo della guerra, non si può però negare, che alcune delle ragioni che adduce per dimostrare, che dalla maggiore mitezza con cui si fa la guerra continentale, non si può muovere per riprovare il maggiore rigore, di cui si fa uso nelle guerre di mare, non abbiano molto peso, e non valgano in parte a giustificare questo rigore.

E per mostrarne maggiormente la giustizia osservano molti pubblicisti, che uno dei fini a cui mirano le guerre marittime si è la distruzione del commercio e della navigazione del nemico, che sono sorgenti per lui di ricchezza e di forza, onde indurlo in questo modo più facilmente a conchiudere la pace. Ora questo scopo

[1] *Dei Diritti e Dov. delle Naz. Neut.* Vol. I, pag. 163 e seg.

non si può raggiungere, se non col catturare e confiscare la proprietà dei privati. Con che otteniamo questo altro vantaggio, di aumentare cioè i nostri mezzi di proseguire felicemente la guerra, e di potere senza nostro grave danno sostenerne le spese. Vi è una altra ragione addotta per giustificare questa cattura e confisca dei beni, ed è che mentre nella guerra di terra si fa concorrere il nemico a sostenerne le spese colle prestazioni in denaro o vettovaglie, oppure col redimere, per così dire, la sua proprietà mediante le contribuzioni che paga all'esercito, il quale occupa una parte del suo paese, questo non può aver luogo allorchè si combatte per mare, per lo che non vi è altra via per indurlo a sopportare almeno in parte i carichi della guerra che questa, di appropriarsi quanto si può prendere sul mare di quello che gli appartiene.

L'esposta dottrina che pecca, secondo il mio modo di vedere, di esagerazione viene contradetta dal Vergè nelle sue annotazioni al Martens e dal nostro Casanova, i quali se partono da un punto di vista che è umanitario, non è del tutto conforme ai diritti che porge la guerra. Quest'ultimo dunque dice « che lo scopo della » guerra non è distruggere, ma paralizzare le forze del nemico, » voglio dire le forze che impiega per farvi la guerra. In mare, » come in terra, non sono che gli uomini e le cose esclusivamente » destinate alla guerra, che ne debbano subire le conseguenze. » Dipartendosi da questa linea, non si rinvengono più barriere da » opporre alla rapina e devastazione, ed ogni passo che si fa nella » guerra lungi dal ravvicinare alla pace, non fa che allontanar- » sene, col rendere più difficili le condizioni della medesima. »[1]

Se fosse vero quanto insegna il citato autore converrebbe ammettere, che le ricchezze in generale non esercitano alcuna influenza sulla guerra, quando anzi contribuiscono assai a poterla continuare. Diciamo di più, che secondo la teoria del Professore di Genova, non sarebbero permesse le contribuzioni di guerra, nè generalmente parlando si potrebbe in certe circostanze obbligare il nemico a concorrere entro certi limiti al mantenimento dell'esercito vincitore, la qual cosa non possiamo ammettere, perchè contraria alla verità di quei principî, che abbiamo esposti e dimostrati all'articolo duodecimo del capo precedente, in cui discutemmo i diritti che la guerra giusta conferisce in ordine alla roba del nemico. Noteremo in particolare, che se il commercio in generale è

[1] Opera cit., vol. II, pag. 86.

fonte, come abbiamo detto poco fa, di ricchezze, lo è assai più il marittimo.

Che se riflettete, che gli uomini che costituiscono gli equipaggi delle navi mercantili possono con tutta facilità, come abbiamo osservato or ora, formare l'equipaggio dei legni da guerra, a quello stesso modo che i bastimenti di commercio possono divenire navi atte al combattere; pare a noi che risulti da tutto questo non essere molto fondata la dottrina insegnata dal citato Professore. E ciò si renderà più manifesto se si consideri, quante fatiche e difficoltà incontransi a formare bravi uomini di mare, fatiche e difficoltà che svaniscono, allorchè la ciurma che è sulle navi mercantili viene portata su quelle di guerra. Per la qual cosa se non si potesse fare prigioniera quella, e catturare a tempo queste insieme al carico, il nemico troverebbe nel commercio marittimo un mezzo efficace per conservare ed accrescere la sua potenza.

Ma dopo ciò noi pure ammettiamo essere desiderabile ed anche giusto, che certe severità che si usano nella guerra marittima vengano alquanto raddolcite, onde essa sia tale quale la vuole la legge, che l'accorda solo quando ogni via per ottenere giustizia sia riuscita inefficace, ed anche in questo caso domanda d'infliggere al nemico il minor male possibile, se ciò non pregiudica al buon andamento ed al fine della medesima. Laonde approviamo di buon grado quanto insegna a questo riguardo il Professore Heffter. Egli dunque dice, che se il diritto moderno delle genti tende realmente, come pare, a ravvicinarsi al principio morale, non si potrà più sostenere, che la presa di una nave trasferisce a beneficio di chi la cattura la proprietà del bastimento, e dei beni che su di essa sono caricati, ma che una tale presa non conferisce che un diritto di sequestro, o la facoltà di disporre degli oggetti che continuano ad essere occupati durante la guerra, di maniera che questi oggetti serviranno al bisogno quale indennità o riparazione. Insegna di poi, che soltanto la pace può dare agli atti che si sono compiuti a loro riguardo un carattere definitivo, posto che alla conclusione di essa non siasi convenuto della intiera o parziale restituzione dei medesimi.

Trattandosi della cattura dei beni del nemico fatta dall'armatore, abbiamo di già superiormente notato, che egli non diviene per questo solo il legittimo proprietario dei medesimi, dovendo prima condurli in un porto dello stato, onde dalla corte dell'Ammiragliato, o da un tribunale marittimo venga esaminato e giudicato,

se siano di buona preda. Pronunziata la sentenza affermativa, si determina poscia dietro speciali regolamenti se tutto, come talvolta succede, o solo parte del fatto bottino appartenga al catturante, che solo da questo istante ne diviene il legittimo proprietario, giusta quanto prescrive in generale la pratica che si segue in Europa.

Che se il legno catturato non si potesse condurre in un porto dello stato, che è proprio dell'armatore, ma questi per una ragione qualsiasi fosse costretto a ricovrarsi unitamente alla preda in un porto di una potenza neutrale, diremo col signor Wheaton, che in questo caso la giurisdizione « non può essere esercitata da » una autorità delegata, come a mo' d' esempio da un tribunale » consolare sedente in un porto neutrale, ed agente conforme- » mente alle istruzioni dello stato di colui che ha fatto la preda. » Una simile autorizzazione giudiziaria in materia di preda di » guerra, non può essere concessa dallo stato neutrale agli agenti » di una potenza belligerante nei limiti del suo territorio . . . . » nè lo stesso governo neutrale ha il diritto di esercitare una si- » mile giurisdizione, tranne il caso, in cui la sua propria giuris- » dizione e la sua sovranità neutrali sono violate colla cattura. » La sentenza di condanna pronunziata dal console di uno stato » guerreggiante in un porto neutrale, è dunque riguardata come » insufficiente a trasferire la proprietà del legno e degli effetti » catturati, e in quel porto condotti per esservi sottoposti in giu- » dizio. »[1]

Non giudicandosi pertanto nè dall'autorità del luogo, nè dal console che vi risiede della validità del sequestro, basterà che questa venga riconosciuta in seguito, dato pure che gli oggetti catturati continuino ad essere nel territorio neutrale. Ma di questo argomento che si riferisce alle prede, e ai tribunali che devono giudicare della validità delle medesime, discorreremo più estesamente in seguito.

E per ora ci limiteremo ad osservare in generale, che sebbene questi tribunali che sentenziano sulla validità delle prede meritino poca fiducia, pure segnano un progresso nel diritto marittimo. Per vedere ciò basta dare uno sguardo a quello che per lo passato praticavano in questi casi le potenze d'Europa, le quali tanto in forza delle leggi che delle convenzioni potevano ritenere, che la nave, la quale fosse stata nelle mani di chi l'aveva catturata

[1] *Elementi di Dir. Int.* Vol. I, pag. 239.

per lo spazio di ventiquattro ore, era divenuta proprietà di chi l'aveva presa. E da questo spazio di tempo si muoveva non solo per giudicare dei diritti del corsaro, ma di quelli altresì della ripresa a profitto del precedente proprietario. Questo termine ai nostri giorni non costituisce più un principio di diritto comune, essendosi da non pochi stati in quella vece convenuto, che il catturante non possa disporre della nave e del carico fino a che non siansi condotti in un porto dello stato, come abbiamo notato poco fa, e i competenti tribunali non abbiano giudicato che valido ne è il sequestro, la quale cosa importa certamente un progresso.

Proseguendo a discorrere dell'armatore crediamo essere duopo di avvertire, che non solo non può, come abbiamo mostrato più sopra, predare a suo beneplacido il bastimento nemico, ma non è neppure in sua facoltà di rilasciarlo, preso che l'abbia, poichè egli deve in questo affare regolarsi in conformità della legge e delle speciali istruzioni che ricevette dalle competenti autorità. Ho di già osservato al cominciare di questo articolo, per quali ragioni i governi dimandino all'armatore una garanzia per autorizzarlo alla corsa.

E ora soggiungerò, che dalla storia apprendiamo, che queste garanzie per varie ragioni che esporremo in altro luogo, sono impotenti a tutelare gl'interessi e i diritti dei neutrali, che nei corsari trovarono sempre un fierissimo nemico. Laonde questa usanza d'impiegarli nelle guerre di mare, sebbene non si possa condannare in principio, conformemente abbiamo dimostrato, pure nella pratica meritamente fu censurata, non solo perchè apriva un facile adito a commettere gravissimi e frequenti abusi, ma perchè tendeva altresì a incoraggiare uno sleale desiderio di predare. E a renderla maggiormente odiosa contribuì non poco il vedere, che essa fa un brutto contrasto con quei modi più miti, che ai nostri giorni si usano durante la guerra di terra.

Per la qual cosa alcuni personaggi insigni per dottrina e per generosità di sentire, si sono studiati di combattere e fare sopprimere questa costumanza per gli abusi specialmente che seco porta, e perchè ripugna ai sentimenti di umanità, di cui si onora il nostro secolo. Citeremo a questo proposito il trattato, che il celebre Beniamino Francklin negoziò nell'anno 1785 in nome degli Stati Uniti d'America col Governo prussiano. In questo trattato fu convenuto, che in caso di guerra tra le parti contraenti, nessuna di esse autorizzerebbe armatori, che molestassero il loro commer-

cio. Se non che dieci anni dopo dovendosi rinnovare questo trattato, l'articolo relativo al medesimo, non incontrò più il favore di prima.

Queste trattative diplomatiche però vennero ripigliate al congresso di Parigi tenuto l'anno 1856, onde porre fine alla guerra d'Oriente. In esso, per quello che si riferisce al nostro argomento, venne proposto di sottoporre all'approvazione di tutte le potenze l'abolizione dei corsari. Quasi tutta l'Europa aderì a questo progetto. Ma non così avvenne presso le repubbliche del mezzodì e gli Stati Uniti d'America. Il segretario di Stato Marcy a nome di questi ultimi osservava, che se è desiderabile che la proprietà privata sia rispettata per terra e per mare, la cattura deve essere proibita tanto alla marina militare quanto ai corsari, essendo indifferente quando la si permetta, che venga fatta da quella, oppure da questi. A convalidare questo principio tosto soggiungeva, che i corsari in mare non sono nè più nè meno, che quello che sono i volontari nella guerra di terra. Abolendosi quelli, se si conserva la corsa alla marina militare, le navi mercantili di tutte le nazioni saranno sottoposte all'arbitrio delle potenze che primeggiano per le loro forze navali, e soprattutto saranno poste alla discrezione dell'Inghilterra, che ha una flotta di gran lunga superiore a quella degli altri stati.

Quindi continuando il suo ragionamento faceva notare « che » gli Stati Uniti non mantengono grande esercito, nè grande flotta, » che basti a difendere un territorio così esteso e così esposto, sic- » chè non possono limitare i loro mezzi di difesa a una forza di » natura speciale... Ma poichè la repubblica vuole concorrere ai » sentimenti di umanità, che ispirarono i membri del congresso » di Parigi, propone che si rinunzi in generale al diritto di cat- » tura marittima, e chiede che si aggiunga alla dichiarazione di » rimanere abolite le *lettere di marca*, che la roba dei cittadini di » una parte belligerante in alto mare non possa essere presa dal » naviglio dell'altra tranne il contrabbando di guerra. »

Questa proposta che mirava a far sì, che l'abolizione della corsa non tornasse a tutto vantaggio dell'Inghilterra, che ha una flotta di gran lunga superiore a quella delle altre potenze, accettata dalla Russia e da altre potenze non trovò, come era da aspettarsi, eguale favore presso il governo inglese, tanto che pareva che le benevole intenzioni del congresso di Parigi fossero per fallire, quando il signor secretario Seward, a quanto ne riferisce

con poca esattezza però e verità, come meglio vedremo in seguito, il giornale la *Perseveranza*, nel mese di maggio dell'anno 1861 a nome degli Stati Uniti del Nord con un suo dispaccio inviato a tutti i governi di Europa fece conoscere, che accettava la proposta, la quale modificava il diritto marittimo, considerando quindi abolita la corsa. Quantunque, come ho notato or ora, non sia del tutto conforme alla verità quanto scrisse su ciò il detto giornale, pure mi pare che sia lecito sperare, che col progredire dei lumi e della civiltà si troverà modo, che l'abolizione della corsa non torni dannosa a chi non ha grande flotta militare, e quindi l'accettino anche quelle potenze, che fino ad ora si rifiutarono, e che il diritto marittimo venga maggiormente raddolcendosi in seguito, e perdendo ancora alquanto della sua soverchia severità.

Articolo III.

Delle rivoluzioni, e della guerra civile che nasce da esse.

Noi abbiamo dovuto quà e là toccare delle rivoluzioni, a misura cioè che lo domandava l'argomento, che avevamo per le mani. Abbiamo altresì mostrato, che talvolta possono essere legittime, accennando di volo quali condizioni si richiedevano per esser tali. Se non che questo argomento è così importante, e le sentenze degli scrittori su di esso sono così discrepanti, che crediamo doverlo nuovamente toccare, onde si conosca meglio, quando i popoli possono ricorrere a questo espediente estremo, che presuppone mali parimenti estremi da curarsi con esso, e quando non vi si possono appigliare. E noi ragioniamo tanto più volontieri di questo subietto, poichè esagerate e false sono le idee che molti hanno intorno ad esso, volendo gli uni che in ogni caso debba condannarsi la rivoluzione, mentre altri vorrebbero usarne con una facilità così grande, che ove prevalesse la teoria di costoro, la civile società verrebbe alla fine gettata in seno all'anarchia, che è il massimo dei mali e dei disordini, da cui possono venire travagliati i cittadini.

Chiunque conosce per poco la condizione dei partiti in Italia, costui non potrà negare la verità di quanto asseriamo. A chi poi vi dicesse, che questo argomento non è proprio della nostra disciplina, ma sì del diritto pubblico interno risponderemo, che le rivoluzioni talvolta danno vita alla guerra civile, guerra che spesso rassomiglia a quella che insorge tra stato e stato. Non dovrà quindi

parere strano che ne discorriamo, onde rilevare in qual modo si debbano comportare le parti che si combattono, affinchè le une non divengano ingiuste verso le altre, e non si moltiplichino inutilmente le calamità della guerra. E poichè vogliamo procedere ordinatamente in questa discussione, così crediamo dovere ritoccare e sviluppare alcuni principî, che regolare devono il diritto di coazione, poichè se esso si esercita quando e come lo consente la legge, la rivoluzione che su di esso si fonda, e ne deriva quale conseguenza, parteciperà della legittimità di quello.

Diciamo adunque, che l'esercizio del diritto di coazione e di difesa deve essere preceduto, come abbiamo più volte mostrato, non solo da una offesa certa dei nostri diritti, ma questa offesa deve essere altresì colpevole, non essendo tenuti a riparare un male succeduto contro la nostra volontà. Che se fosse dubbia la colpa, in questo caso deve prevalere il principio che: *unusquisque presumitur bonus, donec probetur malus.* Rifletteremo dipoi col Rosmini, che il capo che regge con assoluto impero la civile società ha il dovere e il diritto di amministrarla secondo la propria maniera di vedere, e di fare quanto crede utile alla medesima, nè è tenuto verso i governati « degli sbagli che può umanamente commettere, nè di quel bene maggiore che potrebbe loro arrecare, e che non arreca per la limitazione di sue facoltà . . . . Il governatore di una società è il giudice competente del modo di governare, e benchè i governati abbiano diritto di rappresentargli quanto credono necessario all'ufficio che egli esercita, non possono tuttavia incolparlo, se egli non fa ciò che ad essi par meglio. » Io convengo col citato scrittore, purchè *le rimostranze che presentano sebbene possano parere fondate, nullameno non siano tali da escludere un ragionevole dubbio in ordine alla verità e giustizia di quanto contengono, perchè altrimenti sarebbe condannevole il principe, che non le segue, essendochè la verità e la giustizia sieno le vere sovrane dei governanti e dei governati.*

Dopo ciò diremo, che il Rosmini sostiene, che « i cittadini debbono sottostare anche alle conseguenze dell'istituzione di un governo, come e quando si dee sottostare alla sentenza del giudice competente. »[1] Laonde se la società non ritrae dall'opera dei governi tutto quell'utile materiale e morale, che poteva da essi ripromettersi, non ha diritto d'insorgere contro loro per questo, sì perchè è impossibile di determinare la misura del bene, che i

[1] *Fil. del Dir.* Vol. II, pag. 554.

principi hanno il dovere giuridico di promuovere, e i cittadini il diritto di pretendere da loro, come per quest'altra ragione, che quando fosse vero il principio esposto, la società si troverebbe di continuo travagliata dalle rivoluzioni, poichè non potrebbe mai agli agitatori mancare il pretesto per sostenere, che il governo per quanto buono fosse e illuminato, non felicita come dovrebbe la comunanza politica. Sembra quindi a noi certo, che una minor quantità di bene, che i cittadini percepiscono da essa non possa legittimare l'uso della coazione, che viene concessa solo a salvaguardia e tutela dei diritti, tanto che se non vi è offesa di questi, la coazione non può aver luogo.

Che se voi considerate, che le rivoluzioni al pari della guerra conducono seco innumerevoli calamità, che insieme ai colpevoli affliggono e travagliano gli innocenti cittadini, troverete in ciò una ragione per cui di esse non si può usare, se non quando gravissimi sono i mali che un cattivo governo fa pesare sulla società, di cui malmena interessi e diritti. E come prima di dar di piglio alle armi fa duopo, che uno stato abbia in generale esauriti i mezzi pacifici per ottenere giustizia, non altrimenti devono condursi i cittadini, che sono danneggiati ingiustamente dalla condotta del principe. Che se noi rimontiamo alle cause per cui le società soffrono così di sovente per opera dei cattivi governi troveremo, che queste cause si riducono alla ignoranza della mente, e alla malvagità del cuore, ignoranza e malvagità che quando più e quando meno si trovano nella maggior parte dei magistrati, che sono preposti all' amministrazione della cosa pubblica.

Ora diremo, che la rivoluzione è un mezzo incapace a illuminare le menti e a correggere le tendenze del cuore, di modo che dato pure che riesca e giunga a stabilire un nuovo governo, questo però non sarà gran fatto dissimile dall' antico, perdurando le stesse cause che influirono sulla corruzione di questo. La storia specialmente di questi ultimi tempi prova la verità di quanto asserisco.

Io credo pertanto che i sognatori e fabbricatori di rivoluzioni farebbero cosa assai più utile alla patria, se in luogo di volere ricorrere ad ogni tratto, e pei più lievi pretesti alla rivolta, si facessero colla voce, cogli scritti e collo esempio maestri di moralità, e a diffondere « la cognizione del Diritto razionale sociale, » proclamarne incessantemente la inviolabilità e l'utilità. È que- » sto mezzo efficacissimo; perocchè conduce alla formazione di

« quella uniformità di pensare sociale nelle masse, che è la più « potente guarentigia dell'ordine pubblico e dei diritti di tutti, e « che si manifesta splendidamente nelle nazioni, tostochè sieno « giunte ad un certo grado di incivilimento. » [1]

Finalmente osserveremo col citato autore, che l'esercizio del diritto di coazione per essere legittimo, deve avere luogo in tali circostanze, da potere conseguire il suo effetto, tanto che l'opportunità è uno degli elementi di cui devesi tenere di conto, onde potere giudicare quando si possa appigliarsi ad esso e quando no. « Quando chi fu leso nei suoi diritti, non ha forza sufficiente a « rivendicarli, ed egli vuole pure usare di quella poca forza, non « fa che cagionare maggior danno a se stesso. Onde egli è ob- « bligato a non far uso allora del suo diritto di coazione, man- « cando l'opportunità, condizione giuridica dell'esercizío dei pro- « prî diritti. » E ciò devesi maggiormente calcolare, quando si tratta di rivoluzioni, poichè i danni gravissimi che queste apportano, non risguardano soltanto gli autori delle medesime, ma colpiscono ben anche un grande numero di illusi, che si sono lasciati sedurre dalle esagerate promesse di quelli, i quali per conseguenza assumono una tremenda risponsabilità in faccia a Dio e agli uomini, nel caso che per imprevidenza od altra colpa i tentativi loro fallissero.

Che se i mali che pesano sulla società per colpa del cattivo governo del principe sono divenuti presso che insopportabili, se le rimostranze ed altre vie pacifiche che si poterono tentare per ridurlo al dovere, non produssero alcun buon effetto, se una gran parte dei cittadini è disposta a tutelare i proprî diritti trascurati ed offesi col mezzo delle armi, se calcolata bene ogni cosa, si può nutrire una fondata speranza sulla felice riuscita della rivoluzione, in questo caso non si possono condannare i cittadini che insorgono contro il proprio principe, o il capo dello stato, e colle armi alla mano si fanno giustizia.

E poichè in questi casi il governo in luogo di cedere, suole opporre la forza, cercando colla preponderanza delle armi, e coll'aiuto di quelli che seguono le sue parti, di soffocare la rivoluzione, eccoci alla guerra civile, che scioglie, o almeno sospende i legami che esistevano fra una buona parte dei governati ed i governanti. La guerra civile dando origine a due partiti, che si considerano a vicenda nemici e tra loro indipendenti, sorge spon-

[1] Rosmini, *Fil. del Diritto*, Vol. II, pag. 561.

tanea la domanda, come debbansi trattare durante le ostilità? Potrà il governo risguardare i cittadini insorti quali ribelli, che sono colpevoli di avere rotta la unità dello stato, e quindi immeritevoli che a loro riguardo si osservi quanto prescrivono le leggi della guerra? A questa domanda rispondiamo negativamente, poichè eglino non fanno che provvedere alla tutela dei loro diritti, tanto che egli solo è risponsabile di averli colle sue ingiustizie condotti ad abbracciare questo partito estremo.

Ma anche prescindendo da questo, e dato pure che gl' insorti abbiano alcuni torti, eglino si sono di già costituiti quale partito, che vuole essere considerato indipendente dal resto della società, e lo è di fatto. Chi lo giudicherà pertanto autorevolmente, e lo persuaderà delle sue colpe, se non riconosce al di sopra di sè alcun giudice? Se egli alla sua volta accusa il governo di essere la causa vera dei mali che affliggono la società, come si potrà trovare modo di comporre il litigio? Non è forse questo il caso in cui le due parti, per non inasprire e moltiplicare senza bisogno gli orrori della guerra, devonsi trattare come se costituissero di già due distinte politiche comunanze, che si fanno una guerra regolare? Molto più che una tale condotta non importa alcun riconoscimento legale da parte dell' antico governo rapporto a quello che è proprio dei ribelli. « Allorchè, dicono le instruzioni date dagli » Stati Uniti d' America alle loro armate, il governo legittimo, » spinto da un sentimento di umanità, applica in tutto o in parte, » a riguardo dei ribelli, le leggi della guerra regolare, questa con- » dotta non implica da sua parte in alcun modo il riconoscimento » parziale o completo dal governo che i ribelli si sono dato, e » della loro indipendenza come stato autonomo e sovrano. »

Noi non siamo adulatori del potere, nè cortigiani del popolo; nè quindi apparterremo mai alla classe di coloro, che danno sempre ragione ai governanti, e li eccitano a incrudelire contro coloro che non li riconoscono più quali moderatori della civile società. Nè tampoco ci faremo a magnificare e a esagerare i diritti del popolo, celandogli i suoi torti e i suoi difetti. Secondo il nostro modo di vedere assai di raro avviene, che infuriando la guerra civile, non vi sieno torti dall' una e dall' altra parte. E chi dubitasse di ciò non ha che a leggere la storia. Ma appunto per questo portiamo ferma opinione, che se le due parti non vogliono fare la guerra a modo dei popoli barbari e feroci, devono osservare quelle leggi che essa prescrive, tanto per rapporto alle

persone che ai beni del nemico, leggi di cui abbiamo lungamente parlato negli articoli precedenti.

Laonde diceva sapientemente il Vattel, che quelle medesime massime di moderazione, di umanità e di equità che devonsi seguire durante la guerra regolare, valgano altresì per la guerra civile. Le medesime ragioni che ne fanno un dovere allorchè uno stato fa la guerra a un altro stato, provano che si debba fare altrettanto nel caso disgraziato in cui due partiti lacerano il seno della comune patria. Se il principe crede di potere impiccare i prigionieri, perchè ai suoi occhi non sono che ribelli, questi faranno altrettanto coi prigionieri del suo partito. Se il sovrano non osserva le convenzioni conchiuse coi suoi nemici, e questi faranno altrettanto con lui, se egli incendia le case e devasta una parte del loro paese, ed eglino gli renderanno la pariglia. La storia dei tempi passati mostra la verità di queste osservazioni.

Quando pertanto non si voglia fare una guerra di distruzione, che l'umanità e il diritto egualmente riprovano, bisognerà pure alla fine che le due parti si risguardino come nemici legittimi, e come tali si trattino, prendendo sempre a norma della loro condotta le leggi che regolano la guerra. Che se la guerra civile ripetesse la sua origine in gran parte dalle viste ambiziose e interessate di alcuni capi, che esagerarono i torti e le ingiustizie del principe, onde eccitare più facilmente i cittadini a rivoltarsi, in questo caso vinti che li abbia e ridotti all'obbedienza, potrà escludere dall'amnistia i più colpevoli, e castigarli altresì a seconda delle leggi, purchè però tiri un velo sulla condotta degli altri, poichè nella nostra ipotesi vi sono torti da una parte e dall'altra, che l'equità vuole che a vicenda si perdonino e si dimentichino, quando non si voglia nuovamente inasprire gli animi e preparare alla patria nuovi guai.

Che se una parte dei cittadini avesse preso le armi contro il proprio principe, per ottenere unicamente riparazione dei torti ricevuti, continuando però nel resto a riconoscerlo come loro capo, in questo caso diremo, che eglino non possono pretendere a tutti quei diritti, che la guerra concede in ordine ai beni del nemico, poichè un tale riconoscimento limita necessariamente le loro pretese giuridiche come potenza belligerante. Non potranno quindi appropriarsi che i beni mobili, e il bottino di cui si fossero impadroniti in occasione di una battaglia, o di avere preso di assalto il campo in cui si era trincerato, potendosi, come abbiamo

osservato altra volta a questo proposito, ritenere in questo caso, che gli eserciti nemici abbandonino alle vicende della guerra tutto quello che portano seco, quando vengono alle mani fra loro. Come poi debbano condursi le nazioni straniere quando ferve la guerra civile, l'abbiamo veduto parlando del principio del non intervento, e di alcune questioni che possono insorgere dalla moltiplicità delle alleanze. Noi non ripeteremo quindi quanto abbiamo esposto altrove su questo argomento.

Articolo IV.

Dei trattati relativi alla guerra in generale.

Sotto il nome di trattati o patti di guerra si comprendono, secondo il Klüber, certe convenzioni firmate dalle parti belligeranti, ad oggetto di determinare alcune condizioni che si riferiscono alle ostilità, finchè queste sono per durare. Chiunque considera quanto frequenti sono le occasioni in cui si trovano le potenze belligeranti di dovere comunicar tra loro, sia per limitare e circoscrivere il teatro della guerra, o per trattare della resa di una città e fortezza, sia per provvedere alla cura dei feriti e alla sepoltura dei morti, o al cambio dei prigionieri, o perchè la guerra sia condotta dall'una e dall'altra parte più umanamente, costui si avvedrà facilmente quanto queste convenzioni sieno conformi allo interesse reciproco dei nemici, e da questo interesse vivamente dimandate.

Laonde crediamo dovere ora parlare di esse un po' diffusamente, poichè non ne abbiamo fatto che un cenno all'articolo secondo del capo precedente, essendoci in quel luogo limitati a mostrare, che hanno forza obbligatoria per le parti che le firmano. Aggiungeremo ora che spiegano una tale forza senza distinzione fra chi fa una guerra evidentemente giusta, oppure ingiusta, poichè nel firmarle non solo si è tacitamente rinunziato al suo diritto, rapporto all'oggetto intorno al quale convennero le due parti, ma ben anco perchè con tale patto l'una accordò al proprio nemico, sebbene ingiusto, un diritto che ella colla proposta fattagli ed accettata non può più rifiutargli.

Queste convenzioni militari, prosegue il Klüber, devono avere sempre di mira il fine della guerra. Se esse non avessero forza di obbligare, lo stato che fa una guerra giusta verrebbe con ciò

a mancare di ogni ragione per ritenere obbligatorio il trattato di pace, che in seguito sarà per firmarsi, poichè anche questo si conchiude con un nemico, che fu ingiusto verso di noi. Dal che ne seguirebbe l'assurdo della impossibilità di conchiudere validamente la pace, e lo stato di guerra, una volta che questa sia scoppiata, sarebbe lo stato normale in cui le nazioni si trovano le une dirimpetto alle altre. La qual cosa non pure è falsa, ma si oppone allo stesso fine della guerra, che altro non può essere che questo, di ricondurre cioè il nemico ad una giusta composizione delle differenze che abbiamo con lui.

Per la fedele esecuzione di queste convenzioni si possono domandare ostaggi, oppure chiedere altre garanzie, che sieno atte a farle rispettare, come si pratica talvolta nel firmare certi trattati. Chiunque venisse meno agl'impegni contratti, questi autorizzerebbe l'altra parte a rifiutarsi di osservare quei doveri che esse le impongono, ovvero a farsi giustizia da sè in altro modo. Tali convenzioni possono per varie ragioni cessare di avere vigore. Così per modo di esempio vengono meno collo spirare del tempo fissato per la loro durata. In ogni caso poi s'intendono abrogate alla conclusione della pace.

Come qualunque trattato, così anche le convenzioni relative alla guerra, possono essere stipulate di per sè dalle parti interessate, oppure mediante i buoni officî di una terza potenza. Nel primo caso essendovi bisogno che i nemici a vicenda si trattino senza correre pericoli, fu introdotto presso le nazioni d'Europa l'uso di alcuni segni, affinchè il comandante di un esercito possa di per sè, o col mezzo di un suo incaricato portarsi con sicurezza presso il generale nemico per fargli alcune proposizioni durante la guerra. Se si vogliono discutere per lettera, questa si manda al nemico col mezzo di tamburini o trombettieri, i quali col rispettivo loro istrumento fanno i consueti segni per indicare la loro missione.

Giunti agli avamposti del nemico, consegnano le lettere, non essendo loro lecito di oltrepassarli. Intavolando trattative, si manda a quest'oggetto un'apposito ufficiale munito dei necessarî poteri in compagnia di un tamburino o trombettiere. Arrivati in vicinanza del nemico, dato il segnale d'uso, l'ufficiale deve chiedere di parlamentare. Se questo gli viene negato, egli deve tosto allontanarsi. Ma si noti, che non si può fare fuoco su lui se non nel caso, che intimatagli la partenza, si ostinasse a non volersene

andare. Che se invece gli viene concesso di aprire negoziati, bendati gli occhi e disarmato si conduce nel campo, o nella città dove si trova il generale dell'esercito, o chi venisse da lui delegato a questo ufficio, al quale esposta la sua missione e compiuta che sia, se ne parte di nuovo disarmato e cogli occhi bendati. Giunto agli avamposti nemici, gli si sciolgono le bende e gli si restituiscono le armi.

Che se la stipulazione di queste convenzioni richiedesse lunghi negoziati, si rilasciano in questo caso i passaporti o salvacondotti alle persone che sono incarite di questa missione, onde possano liberamente condursi al luogo stabilito per le trattative. Qualunque ne sia l'esito, chi attende alle medesime, gode al pari degli ambasciatori del privilegio dell'inviolabilità. Facciamo ora un cenno intorno a quello che in queste circostanze si usa nelle guerre di mare. Volendo trattare col nemico, gli si invia una persona in un palischermo con bandiera parlamentaria, che suole essere di color bianco. Anche questo inviato se può essere rimandato, non può però venire offeso, posto che al rifiuto di non riceverlo egli obbedisca. Si osservi che non può entrare nei porti del nemico, ma deve aspettare a certa distanza da questi, che si mandi da lui chi lo deve ricevere, se si acconsente di negoziare, oppure chi deve accogliere le proposte che reca.

Articolo V.

Brevi cenni su alcune particolari convenzioni militari.

Faremo parola primieramente delle lettere che vengono sotto il nome di *salva guardia*. Con esse l'autorità che le rilascia prende solenne impegno di proteggere le proprietà del nemico da qualsiasi cattivo trattamento. Il Martens distingue due sorta di salva guardia, l'una si può dare in iscritto, ed è quella di cui ora abbiamo dato un cenno, e l'altra in natura, e si dà allorchè si concedono alcuni soldati per mettere al coperto di ogni ostilità un luogo od un paese. Questi soldati sono pagati e nutriti da coloro ai quali prestano l'opera loro. Finchè adempiono pacificamente il loro officio, sono al coperto da ogni offesa del nemico, e terminato che l'abbiano possono liberamente ritornare al campo. E invece di una lettera scritta o di un piccolo corpo di truppe, si può dare ben anche per la protezione dei luoghi e delle sostanze, che il nemico prende

sotto la sua tutela un qualche segno, come sarebbero le armi dello stato, le quali servono di loro natura ad indicare, che i detti luoghi e le sostanze che si trovano in essi godono di uno speciale privilegio, in forza del quale devono essere da tutti rispettati.

Le convenzioni di neutralità si riferiscono ad una parte del territorio nemico, o ad alcuni rami di commercio. Di quest' ultime abbiamo un esempio nella convenzione firmata tra la Francia e l'Inghilterra, con cui vennero dichiarate neutrali le barche pescherecce, che non fossero armate e appartenessero alle due nazioni. Vi sono pure convenzioni che determinano i varî modi con cui possono venire riscattati i prigionieri, oppure trattano della maniera con cui si cambiano i medesimi, dovendo il principe a cui appartengono interessarsi nel miglior modo che sa e può per ritornarli alla libertà primitiva, poichè eglino si trovano in questa triste condizione per aver soddisfatto a quanto da loro domandava la civile società, che egli rappresenta. Parlando il professore Heffter del cambio dei prigionieri dice, che talvolta di essi si fanno diverse categorie, stabilendo certe cifre che vi corrispondono, e compensando le differenze con danaro, o in altro modo.

Anche i *passaporti* e i *salvacondotti* vanno collocati fra le convenzioni di guerra. Essi altro non sono che uno scritto speciale, col quale si accorda ad alcune persone il diritto di potersi portare con sicurezza in alcuni luoghi, e di ritornarsene. Che se nel passaporto o nel salvacondotto non si facesse espressa menzione del libero ritorno, insegna il Grozio che vi s'intende tacitamente compreso, onde evitare un assurdo, non dovendo un benificio concesso tornare inutile. E qui osserverò, che il Vattel con ragione fa distinzione tra passaporto e salvacondotto dicendo, che il primo si concede a quelle persone per le quali non vi è un particolare impedimento di andare e di ritornare con sicurezza. Si dà quindi loro per una maggiore garanzia, o per dispensarle da una proibizione che si riferisce a tutti. Laddove il salvacondotto non si accorda che a coloro che non potrebbero senza pericolo portarsi in alcuni luoghi, che sono sotto la signoria di chi lo rilascia, come avviene cogli accusati e coi nemici.

E i salvacondotti, come le altre convenzioni di cui abbiamo fatto un cenno più sopra, sono di attribuzione del potere sovrano. Siccome però questi non può prestarsi a tutto, niente vieta, che espressamente o implicitamente abbia conferito ad alcuni officiali la facoltà di firmare tali atti. Così per modo di esempio in un ge-

nerale di armata, in virtù della carica che copre, deve ritenersi che abbia il diritto di stipulare questi varî patti di guerra, sebbene il sovrano nel nominarlo a questa dignità, non ne abbia fatto espressa menzione. Chi rilascia un salvacondotto promette sicurezza alle persone che ne sono fornite in tutti quei luoghi sui quali si estende il suo comando, tanto che dovrà invigilare, che nessuno attenti e faccia violenza alle medesime, castigando chi violasse questi ordini, e obbligandolo alla riparazione dei danni, che avesse cagionato.

Le contribuzioni pattizie, che hanno luogo durante la guerra, non si possono confondere con quelle imposizioni, che il generale nemico ordina di pagare agli abitanti di una città o provincia da lui occupata, poichè queste mentre sono sforzate, le pattizie al contrario almeno in apparenza sono offerte spontaneamente dagli stessi cittadini al nemico, e da questo accettate, onde liberarsi in questo modo dal saccheggio e dall'incendio delle loro case. Con queste si assume l'obbligo di somministrare al nemico una determinata somma di danaro, oppure certa quantità di viveri di cui può difettare l'esercito.

Se esse sono causate dal terrore che incute un feroce vincitore, che non cura le voci dell'umanità e della giustizia per saziare la sua brutale ingordigia collo spogliare i miseri popoli dei loro beni, se questi popoli colla condotta che tennero verso di lui non gli hanno dato alcun giusto motivo a inferocire contro di loro, in questi casi tali convenzioni sono prive di valore giuridico, essendo l'opera del terrore, che un nemico inumano incute senza ragione alcuna a pacifici cittadini, ai quali se può talvolta imporre che concorrano a sostenere le spese della guerra, non ha però il diritto di saccheggiarne ed incendiarne le case. Che se per sottrarsi a mali maggiori eglino stessi offrono tali contribuzioni, non è questa una buona ragione per difenderne la giustizia, che riprova sempre gli atti che ripetono la loro origine dal timore che ci venga usata una brutale violenza.

« Il saccheggio, dice il signor Pinheiro-Ferreira, è uno dei più » odiosi abusi della forza in tempo di guerra. Il conquistatore aggiungerebbe alla ingiustizia della pretesa, l'insolenza di erigerla in » diritto, mediante il fatto di sforzare gli abitanti a firmare un atto » rapporto al prezzo del riscatto. Noi intendiamo bene, che vi sono » dei casi in cui il timore delle conseguenze ci sforza a pagare » il prezzo del riscatto ingiustamente contrattato; ma appunto

» perchè noi non ci prestiamo che necessitati dal timore di un
» male che deriva dall'altrui tristizia, non è già un dovere che
» dobbiamo adempire, ma una violenza a cui sottostiamo, perchè
» non abbiamo la forza, come ne avremmo il diritto, di sottrarci
» ad essa. » Nè il fatto che queste contribuizioni pattizie sono in uso basta a legittimarle, perchè il fatto che si oppone al diritto, non ha di per sè alcu valore giuridico.

Se non che dovendo trattare con un nemico feroce, basta questo solo per conoscere, che se l'ingiustizia di queste contribuzioni non può imporci il dovere di adempiere quanto abbiamo promesso, a mantenere però la parola data ci consiglia e ci necessita in questo caso il nostro stesso interesse, poichè ove noi venissimo meno agli impegni assunti, attireremo sul nostro capo calamità di gran lunga maggiori, tanto che la stessa prudenza ci spinge all'esatto adempimento dei medesimi. Il generale poi che dopo di aver riscossa la somma stabilita, si permettesse ulteriori vessazioni, non solo si renderebbe doppiamente colpevole, ma si coprirebbe altresì di disonore e di vergogna.

Che se prima che sia terminata la prestazione di quanto fu promesso, il generale nemico fosse costretto per un motivo qualunque ad abbandonare il paese, noi non gli dobbiamo più nulla, essendo venuta meno ogni ragione per pagare questa contribuzione.

Il signor Wheaton parla di un'altra convenzione di guerra, che chiama *taglia sulla roba catturata*. Essa altro non è che un contratto, che si firma dall'armatore e dal capitano della nave catturata, ad oggetto di riscattarla mediante il pagamento del prezzo convenuto, onde così potere entro un determinato tempo, e percorrendo la via che gli viene tracciata, approdare ad un porto che viene pure indicato. La nave che nell'accennato modo si rilascia, viene munita dal catturante di un salvacondotto, che conferisce alla medesima una protezione legale in faccia degli armatori della stessa nazione e delle potenze alleate, onde nel tempo fissato e percorrendo la via indicata possa compiere il suo viaggio. Se speciali leggi dello stato non lo proibiscono, si ritiene generalmente, che il sovrano nell'autorizzare i suoi sudditi alla corsa, conferisca loro altresì la facoltà di mettere a riscatto la roba catturata, quando credono che ciò possa tornare vantaggioso. Che se per qualche fortuna di mare la nave riscattata naufragasse prima di arrivare in porto; non per questo estinguesi il dovere di pagare la somma convenuta pel riscatto, poichè l'armatore si limita so-

lamente a garantire al capitano del legno catturato, che non soffrirà ostacoli durante la sua corsa, nè verrà nuovamante predato dai suoi connazionali, nè dagli armatori delle potenze alleate, non facendosi nè punto nè poco mallevadore dei pericoli che può correre in forza di una tempesta di mare.

Che se fosse espressamente convenuto, che la perdita del bastimento per fortuna di mare, libera il proprietario dal pagamento del riscatto, perchè ciò abbia luogo fa duopo che la perdita sia totale, e sia avvenuta in pieno mare. Questo caso pertanto non si riferisce al naufragio, o all'investimento, poichè se li comprendesse, sarebbe allora il capitano della nave tentato a fare in modo, che essa vada a investire su di una costiera, potendo con ragione sperare di salvare con ciò la maggior parte del carico, e di sottrarsi al pagamento del riscatto. Che se l'armatore a garanzia del pagamento del prezzo convenuto pel riscatto, avesse chiesto e ottenuto dal capitano del legno uno o più ostaggi, la morte di questi non lo libera dal soddisfare al pagamento della somma stabilita, non essendo gli ostaggi che una malleveria accessoria, colla perdita della quale non viene meno il suo diritto a venire rimborsato del prezzo pattuito.

Che se l'armatore insieme al biglietto di riscatto venisse in seguito catturato, questo biglietto può essere dichiarato di buona presa. Se chi ha fatto la cattura, dice il Wheaton, dopo di avere taglieggiato un legno appartenente al nemico, è egli stesso predato dal nemico insieme all'atto del riscatto di cui è portatore, quest'atto diventa una parte della cattura fatta dal nemico, e le persone della nazione nemica, che erano debitrici della taglia, rimangono perciò stesso esonerate dal loro obbligo. Su di che siami permessa una osservazione ed è, che il caso di cui parla il Wheaton considerando, che la ripresa venne fatta da un armatore, che è connazionale del capitano, che firmò il biglietto in discorso, per vedere fino a quale punto questi sia o no liberato dal pagamento, crederei che si dovessero consultare le patrie leggi, che si riferiscono alla riscossa, potendo queste contenere peculiari disposizioni a questo riguardo, come avrò occasione di mostrare in seguito.

Diremo per ultimo col citato autore, che questi patti che si firmarono dalle parti guerreggianti portano con sè la conseguenza di sospendere tra loro il carattere di nemici, tanto che l'armatore potrà intentare un'azione avanti i competenti tribnnali contro il

capitano del legno riscattato, affinchè venga obbligato ad adempiere quanto ha promesso col patto che si riferisce alla taglia. Dietro questo principio sembra che nella pratica si regolino le corti marittime delle potenze di Europa, quando si presentano loro tali casi, che non sono frequenti, poichè varie nazioni hanno proibito il riscatto della roba presa al nemico.

Oltre le esposte convenzioni vanno pure ricordati i *cartelli*, che sono essi pure patti che mirano a fissare quali rapporti voglionsi lasciare sussistere fra le potenze belligeranti pel tempo che dureranno le ostilità, essendo necessario che anche tra nemici siavi sempre qualche mezzo da potere comunicare tra loro. Laonde nei cartelli si fissano i modi con cui devono seguire queste comunicazioni, se per lettera cioè, ovvero a voce, come devonsi trasmettere, se con battelli, corrieri, oppure tamburini parlamentari, come questi debbonsi ricevere, quali imposizioni si potranno ordinare, come debbonsi trattare i prigionieri, se si potrà fare uso di certe armi ed altre cose di simil genere.

Dirò infine qualche cosa delle capitolazioni, che in fatto di convenzioni di guerra sono fra le più importanti. Per esse il Baroli intende « quei patti con cui si abbandona al nemico sotto determinate condizioni un corpo di truppe, una fortezza, od una provincia. » Quali diritti e doveri da esse procedano, si desume dal tenore con cui furono concepite, e da quale spirito e da quali ragioni furono mossi quelli che le firmarono. Crediamo inutile aggiungere, che hanno forza di obbligare, e che devonsi lealmente osservare. Quali oggetti poi prendano di mira, si rileva dalla datane nozione. Un corpo di truppe circondato per ogni dove da un nemico di gran lunga superiore in forze, può benissimo capitolare piuttosto di esporsi ad una inevitabile sconfitta, come può capitolare una fortezza dalla fame o dall'artiglieria ridotta agli estremi, e senza speranza di un prossimo aiuto.

Le condizioni che si riscontrano nelle capitolazioni, si riferiscono in via ordinaria alle truppe che possono ottenere di ritirarsi liberamente, posto che promettano di non prendere più parte alle ostilità, finchè dura la guerra presente, oppure essere costrette a divenire prigioniere di guerra. E possono queste condizioni riferirsi altresì alle armi e munizioni, che per l'ordinario vengono cedute al vincitore, come pure alle sostanze dei privati, che di regola devono essere dichiarate inviolabili; ma non mai prendere di mira la costituzione politica e l'amministra-

zione della fortezza che capitola, essendo tale affare di competenza del sovrano. Secondo la consuetudine introdottasi in Europa è il il vinto che propone le condizioni della resa, condizioni che possono dal vincitore essere accettate, modificate, oppure rigettate.

Ma una volta che la capitolazione fu firmata, questo vuol dire che le condizioni in essa contenute furono acconsentite da tutte e due le parti. Esse sono obbligatorie, ancorchè non sieno approvate dai rispettivi sovrani, purchè i generali che le sottoscrissero non abbiano manifestamente oltrepassato i loro poteri. Che se il principe per buone ragioni credesse di dovere annullare quanto fissò il suo generale, in allora secondo il diritto positivo delle genti, il generale che si arrese insieme alle truppe che comandava, deve essere rimesso nello stato e nella posizione in cui si trovava prima di capitolare. Osservisi, che se la lealtà e l'onoratezza devono essere doti carissime per ogni ufficiale superiore, il comandante che sotto vani pretesti cercasse violare in tutto, o in parte quanto fu pattuito, si disonorerebbe in faccia all'esercito e alla società.

Ciò nullameno avverte il Baroli, « che il più debole deve prevenire con chiare spiegazioni l'interpretazione di ciò che è dubbio, » essendo che il più forte suole quasi sempre darvi un significato » che gli sia favorevole, di modo che la chiarezza e la precisione » nello stendere le capitolazioni non sono mai troppe per colui » che ebbe contraria la sorte delle armi. »

Articolo VI.

Dell' Armistizio.

Onde mitigare i rigori della guerra, e sollevare i popoli almeno in parte dalle calamità che essa trae seco, si fa uso sovente dell'armistizio, che preso in senso lato contiene un patto di guerra, in virtù del quale le potenze belligeranti si accordano di sospendere per qualche tempo le ostilità. Esso può venire considerato sotto doppio aspetto. Sotto il primo può essere generale o particolare, secondo che si riferisce a tutti i luoghi, ovvero ne risguarda soltanto alcuni. L'armistizio generale fa cessare in ogni luogo le ostilità, mentre il particolare le sospende solamente su alcuni punti. Si può considerare l'armistizio anche dal lato della durata, secondo che cioè questa è determinata o no. Se questa durata è breve, si

chiama con maggior proprietà sospensione d'armi, se è lunga, si dà armistizio nel senso rigoroso della parola.

La sospensione di armi suole avere luogo dopo una grande battaglia, oppure dopo l'assalto dato a una fortezza, onde avere il comodo di seppellire i morti e di trasportare i feriti, ossia per avere agio a combinare una capitolazione. Essa non suole durare che per pochi giorni. Al contrario l'armistizio in senso rigoroso, che dicesi anche tregua, abbraccia uno spazio di tempo assai più lungo, anzi talvolta non si determina neppure, lasciandone così indefinita la durata. In questo caso se esso è generale, rassomiglia ad un trattato di pace, dal quale si differenzia in questo, che mentre il secondo dà una soluzione alla questione che fu causa della guerra, il primo non la tocca, lasciando quindi perdurare la ragione del dissidio. Quando due o più potenze sono stanche di guerreggiarsi, nè possono accordarsi nell'appianare la loro controversia, per mettere un fine alle ostilità e ai mali che cagionano, hanno ricorso a questa convenzione.

Facciamo un'eccezione a questa regola in ordine alla Porta Ottomanna, la quale in virtù della religione che professa, credeva un tempo di non potere conchiudere con gli stati cristiani trattati definitivi di pace; dal che ne seguiva che credesse dovere stipulare solo armistizî. Così fece coll'Austria nell'anno 1739. Dopo però la metà del secolo scorso mutò parere, e da quel tempo in poi firmò e firma trattati di pace, del che abbiamo avuto un recente esempio nel congresso di Parigi dell'anno 1856.

Venendo ora a discorrere del soggetto, che ha il diritto di conchiudere armistizî nel senso rigoroso della parola diciamo, che solo chi ha il diritto di fare la guerra può stipularli. E per intendere ciò si rifletta col Baroli, che la stipulazione di un armistizio è una disposizione od un provvedimento, mediante il quale la riuscita di un diritto di una « nazione verso di un'altra viene pro- » crastinata, alla quale cosa niun'altra persona ha diritto fuori » della sovranità. » In effetto la prosecuzione del diritto mediante le armi, o il lasciarlo per un lungo spazio di tempo sospeso, è tale fatto così importante pel bene della società, che il solo capo che la regge può decidere se convenga meglio attenersi al primo, o al secondo partito.

Diciamo ancora, che se il potere di dichiarare e fare la guerra è manifestamente una prerogativa che spetta al potere sovrano, altrettanto dovremo dire della facoltà di firmare un armistizio,

importando questo la sospensione completa delle ostilità, che non può appartenere se non a chi aveva il diritto di decretarle. Per la qual cosa affinchè la conclusione dell'armistizio sia valida, deve essere opera del sovrano, oppure di chi egli delegò, munendolo dei necessarî poteri, a questo officio. Che se si trattasse di una semplice sospensione di armi, la cosa correrebbe diversamente, poichè vi sono certe cariche militari, le quali hanno implicitamente a sè congiunto il potere di stipularla, essendo tale potere per l'ordinario un mezzo necessario per ottenere il fine, che il sovrano si propose nello istituirle e conferirle ad una data persona.

Così il generale in capo di una armata sembra in forza del suo officio autorizzato a stipulare queste semplici sospensioni di armi, sia per aver comodo di seppellire i morti, o per avere tempo sufficiente per convenire intorno ad una capitolazione, o per trattare dei preliminari di pace, preliminari che egli però non potrà mai fissare definitivamente, se dal proprio principe non venga espressamente autorizzato a questo. Quello che abbiamo detto poter fare il generale in capo rapporto a tutto l'esercito, possono fare i comandanti dei singoli corpi di armata, quando la necessità, od altre gravi circostanze che interessano il bene delle truppe poste sotto i loro ordini lo dimandano, purchè però, come osserva lo Schmalz, tali convenzioni non portino danno alle operazioni degli altri corpi.

Noi troviamo una riconferma dell'esposta dottrina nell'uso che adottarono i governi di Europa in simili circostanze. Infatti secondo quest'uso i generali che comandano speciali corpi di armata possono firmare sospensioni di armi, purchè queste sospensioni sieno relative a quelle sole forze che comandano, nè oltrepassino i limiti di quel potere che è inerente alla carica che coprono. Questi speciali accordi non possono, come è manifesto, influire sulle operazioni militari degli altri corpi di armata da cui risulta l'esercito.

Il diritto positivo di guerra accorda altresì ai comandanti gli avvamposti di concertarsi col nemico, onde non fare fuoco senza bisogno sulle sentinelle del campo, affine di risparmiare in questo modo una inutile effusione di sangue. La conclusione però delle tregue generali, che di per sè comprendono ben anche gli alleati delle potenze belligeranti, secondo la consuetudine seguíta dalle potenze europee, è sempre tale affare, che è riserbato alla sovranità, la quale per la discussione del medesimo suole nominare

appositi plenipotenziarî, riservandosi bene spesso di ratificare quanto venne stipulato in proposito.

Le conseguenze che derivano dall'armistizio validamente conchiuso sono facili a determinarsi, purchè si rifletta al tenore del medesimo, ed al fine che le potenze si sono proposte nel firmarlo. La prima fra queste conseguenze si riferisce ai sudditi di tutte e due le parti, ai quali impone l'obbligazione di osservare religiosamente quanto venne in esso stabilito. Laonde eglino dovranno intralasciare qualunque atto di ostilità, che si rapporti tanto alle persone, quanto ai beni del nemico.

E poichè i rispettivi sudditi non possono conformarvi la condotta se non lo conoscono, di quì procede l'obbligazione nei rispettivi governi di farlo noto a loro nel miglior modo. A misura che viene conosciuto, esso sviluppa la sua forza di obbligare. Avvertasi però, che in ordine alle parti contraenti esso obbliga appena è firmato, avendone queste subitamente notizia. Il che non può dirsi dei sudditi che non vi erano presenti, massime se abitano luoghi molto remoti da quello in cui venne conchiuso. Laonde se avvenisse, che questi commettessero delle ostilità contro l'altra potenza prima di averne una formale cognizione, queste ostilità non potrebbero giudicarsi quali atti che violano la convenzione, perseverando eglino ad essere legittimi nemici, finchè non hanno piena certezza del seguito accordo.

Non convengono gli scrittori di diritto internazionale nel definire, se i governi che stipularono l'armistizio sieno tenuti a risarcire quei danni pubblici o privati, che i cittadini o i soldati avessero prodotto colle ostilità prima della pubblicazione del medesimo. Il Vattel con altri risponde doversi distinguere, se tale pubblicazione non seguì prima per negligenza, o per altri motivi colpevoli, oppure perchè era moralmente impossibile farne giungere più presto la notizia ai rispettivi sudditi. Nel primo caso egli insegna doversi riparare il danno che si cagionò, perchè è derivato in ultima analisi per colpa nostra; laddove nel secondo non si è tenuti ad alcuna indennizzazione, non essendo alcuno obbligato alle cose impossibili.

Avvertasi però, che se esistesse la cosa presa, od il suo equivalente, noi dovremo restituire o l'una o l'altro, poichè sebbene sia vero che è caduta nelle nostre mani senza nostra colpa, non avendo però dopo l'armistizio alcun diritto verso la medesima, devesi restituire a chi ne è il legittimo padrone. E a meglio per-

suadersi di ciò si rifletta, che coloro che firmarono l'armistizio devono prevedere il caso, che possano commettersi ostilità prima che venga in cognizione di tutti, e poichè non possono assolutamente impedirle, con ciò stesso che non fanno parola di indennizzazione, si sottomettono a queste eventualità dolorose, come ad una disgrazia che non possono prevenire, e a cui fa duopo sottostare per non poter fare diversamente.

Le potenze di Europa per evitare le questioni che possono insorgere circa la pubblicazione dell'armistizio, e lo adempimento dei doveri che da esso procedono, hanno introdotto la lodevole costumanza di fissare uno spazio determinato di tempo per la cessazione delle ostilità, tempo che varia secondo la situazione e distanza dei luoghi. Con che esse ottengono questo vantaggio, di sapere cioè quando possono domandare di venire indennizzate per le ostilità commesse dopo la conclusione dell'armistizio, e quando tale dimanda non possa aver luogo.

Una seconda conseguenza derivante dall'armistizio è questa, che i sudditi delle potenze belligeranti, avuto che ne abbiano cognizione, possono ripigliare quelle relazioni di buon vicinato e di commercio che coltivavano prima dell'ostilità, purchè tali rapporti non sieno per portare danno alle ulteriori operazioni di guerra, che in seguito fossero per ripigliare le rispettive potenze. E poichè torna difficile ai privati determinare quali relazioni sieno innocue e quali no al buon andamento della guerra, a cui per difetto di accordo sulle condizioni di pace si dovesse di nuovo mettere mano, così io penso che chi tratta della conclusione dell'armistizio debba specificare, quali rapporti intenda permettere, e quali voglia ancora considerare come proibiti.

Ed un altro effetto produce l'armistizio, effetto che si riferisce alla obbligazione che con esso contraggono i sovrani belligeranti, unitamente ai loro popoli, di astenersi da tutte quelle azioni che possono essere in opposizione non solo col tenore espresso, ma ben anche tacito del medesimo. In effetto vi sono spesse volte cose, delle quali nell'armistizio non si fa aperta menzione, e nullameno a chi attentamente il considera deve tosto convenire, che vi sono implicitamente contenute.

Che se insorgesse su questo contenuto tacito un qualche dubbio insegna il Baroli, doversi consultare, per chiarirlo, l'uso della lingua, ed il fine proprio che dovettero avere di mira le parti contraenti, « il quale fine è riposto non solo nella cessazione di

» entrambi i combattenti da ogni sorta di ostilità immediate contro
» le persone e le cose, ma eziandio nella proibizione ad intra-
» prendere tutte quelle misure mediate di guerra, che sono in
» contraddizione colla sospensione delle ostilità; poichè anche
» queste sono contenute nella nozione di ostilità, e la loro ces-
» sazione verrà dichiarata da qualsivoglia ragionevole combattente,
» come una condizione della astinenza dalle vere ostilità per parte
» sua. L'approfittare dunque della tregua per eseguire senza pe-
» ricolo delle operazioni, che pregiudichino il nemico, e che non
» si sarebbe potuto intraprenderle con sicurezza durante le osti-
» lità, è un agire contro il fine dell'armistizio, e però è illecito.
» Laonde durante l'armistizio non è lecito al comandante di una
» fortezza far riparare la breccia, o costruire nuove fortificazioni,
» o farvi entrare dei soccorsi e delle munizioni. All'incontro du-
» rante l'armistizio nel silenzio della convenzione, ogni contraente
» è autorizzato a rendere sempre più forte la sua posizione nella
» parte interna non ancora molestata dal fuoco nemico, a fare
» entrare dal lato non ancora bloccato dall'avversario delle truppe,
» delle munizioni, a stringere alleanze ec. perocchè avrebbe po-
» tuto eseguire tutte queste cose anche senza l'armistizio. »[1]

Essendo l'osservanza degli armistizî un affare della più grande importanza, le parti che li firmarono sogliono provvedere alla fedele esecuzione di quanto prescrivono, sia col dare ostaggi, che devono essere trattati allo stesso modo di quelli che si danno per la garanzia dei trattati, sia colla cessione provvisoria di una fortezza, sia colla consegna di pegni, affinchè nel caso che una delle potenze contraenti manchi ai suoi obblighi, l'altra ne possa profittare, onde richiamarla al dovere.

Diciamo per ultimo qualche cosa intorno alla durata dell'armistizio. Se questa viene nettamente fissata, usando della parola *inclusivamente* per dinotare il giorno del suo cominciamento, e di quella *esclusivamente* per indicare il giorno in cui finisce, non può sorgere seria questione a questo riguardo. Ma poichè non sempre si adoperano a questo proposito voci tanto precise, così noteremo col Vattel, che spesse volte sorgono questioni intorno al sapere, quando comincia e quando termina l'armistizio. Se si stabilisce per modo di esempio, che esso durerà cominciando dal primo di marzo fino ai quindici di aprile, se il primo di marzo viene certamente compreso nel tempo in cui esso spiega la sua forza di

[1] *Diritto Nat. Pub. Esterno*, vol. VI, p. 168.

obbligare, non è egualmente chiaro se abbraccia del pari il giorno quindici di aprile, dubitando alcuni, che la voce *fino* abbia una assoluta forza di escludere.

In prova di che il citato autore osserva, che tale significato non le è così proprio, da non ammettere modificazioni; dicendosi talvolta fino al tale giorno, compreso però esso giorno: ma con ciò stesso che per inchiuderlo dovete unirvi la parola *compreso*, questo esempio prova il contrario di quello che asserisce il Vattel, tanto che noi siamo di opinione, che nell'esempio addotto che si riferisce alla durata dell'armistizio, il giorno quindici di aprile non debba in essa essere compreso.

Allorchè si determina il numero dei giorni per indicare la durata dell'armistizio, la parola giorno esprime un giorno naturale di ventiquattro ore, poichè di questo solo si servono le nazioni nei loro rapporti per misurare il tempo, variando il giorno civile secondo le diverse leggi dei popoli. Il giorno naturale comincia a decorrere colla levata del sole. Dato quindi che si fosse firmata una tregua di cento giorni, che deve cominciare col primo di marzo, all'ora in cui il sole si leva in questo giorno essa principia a decorrere, e deve durare cento giorni, ciascuno dei quali deve essere di ventiquattro ore. Ma siccome il sole non si leva durante l'anno alla medesima ora, così diremo col citato autore, che per non cadere nelle minuzie e nei cavilli, che tanto ripugnano alla buona fede che deve informare la conclusione ed esecuzione di queste convenzioni, essere necessario che l'armistizio finisca col levare del sole, come colla levata di esso avea cominciato.

A proposito di questa buona fede trovo presso il Grozio queste memorabili parole di Xenofonte: « nulla vi ha di così grande e » di così lodevole, certamente in tutte le persone, ma in modo » speciale nei capi degli eserciti che di essere e venire ritenuti » quali osservatori della lealtà e della buona fede. » Ciò nullameno l'esperienza vi mostra, che non si può mai raccomandare quanto basta la chiarezza e la precisione nella redazione di questi patti. Che se insorgesse un qualche dubbio sulla retta interpretazione di essi, devonsi intendere secondo i principî che regolano in generale l'interpretazione dei trattati, ponendo mente soprattutto all'uso di parlare, al contesto e al fine che si proposero le parti nel conchiudere queste convenzioni.

Quando nell'armistizio fu nettamente determinata la sua durata, spirata che sia, non fa duopo che si denunzi nuovamente la guerra

prima di potere riprendere le ostilità, poichè con esso solo per un certo tempo si rinunzia al diritto di combattere, con che si venne implicitamente a dire, che terminato che sia, lo si vuole nuovamente riprendere ed esercitare. Che se invece la durata dell'armistizio fosse indeterminata, riteniamo che prima di riprendere le ostilità se ne debba dare avviso alla potenza nemica, onde non darle pretesto di accusarci di averla sorpresa a tradimento, avendo esso dell'analogia con un trattato di pace, che non si può legalmente violare, se in regola non è preceduto dalla dichiarazione e denunziazione della guerra.

Notiamo a questo riguardo, che sebbene secondo il diritto positivo di Europa negli armistizî si fissi la durata loro, ciò nonostante devono essere denunziati tre giorni prima di dare di piglio alle armi. Riflettasi per ultimo, che la nazione che mancasse agl'impegni che esso prescrive, autorizzerebbe subito l'altra a ricominciare la guerra. Badisi però di non chiamare in colpa la nazione, o il principe che la rappresenta e governa, per certi atti di ostilità, che da alcuni privati fossero stati commessi contro quanto dispone l'armistizio, poichè quando il governo per questa loro condotta li disapprovi e punisca, non può chiamarsi risponsabile di quanto operarono, tanto che chi volesse cogliere questa occasione per riprendere le ostilità, opererebbe contro la fede dovuta ai trattati, e però perfido e sleale dovrebbe ritenersi questo modo di procedere contro lo stato che vuole assalire.

Conforme a quanto ho esposto è la dottrina del Grozio il quale insegna, che i fatti dei privati non violano la tregua stipulata, se ad essi non si unisce un atto pubblico, atto che avrebbe luogo se alcuni cittadini si fossero governati in questo modo dietro un ordine che avessero ricevuto, o il principe li avesse approvati anche col solo non castigarli, o non obbligarli a restituire i beni che avessero presi.

SEZIONE TERZA

Dei popoli che restano stranieri alla Guerra.

CAPO PRIMO

DELLA DOTTRINA CHE SI RIFERISCE AL DIRITTO MARITTIMO, E ALLE DIVERSE SPECIE DI NEUTRALITÀ.

Articolo I.

Perchè non si tratti separatamente il Diritto Marittimo, e se ne ragioni invece nella esposizione della dottrina relativa alla Neutralità.

A meglio intendere la ragione per cui non espongo a parte il diritto marittimo, ma ne discorro più particolarmente in questo luogo, che ho destinato alla discussione di quanto si rapporta alla neutralità, comincerò dal darne la nozione, dovendo ogni ragionamento, affinchè cammini diritto, muovere dal concetto della cosa intorno cui versa. Dico adunque, che il diritto marittimo altro non è: « che una parte del Diritto Internazionale considerato nella sua universalità, e come questo regola ogni specie di » rapporti che legano tra loro le nazioni, così quello si limita alla » esposizione di quelle sole relazioni, che contraggono i popoli » allorchè solcando il mare commerciano tra loro. » Dal che si vede, che esso altro non è che uno degli elementi che costituiscono la nostra disciplina, elemento che si intreccia quà e là e si rannoda colle varie parti della medesima, come meglio vedremo in seguito. Che se voi ponete mente, che un tale diritto potrebbe altresì definirsi: « per l'insieme di quei principî che devono reg-

» gere i rapporti marittimi, che contraggono i popoli tra loro,
» onde rassicurare a questi il pieno esercizio dei loro diritti, e
» l'osservanza di quei doveri che a tali diritti corrispondono »[1]
resterà maggiormente chiarito e giustificato questo nostro modo di vedere, il quale riceve riconferma da quanto sono per dire. Considerando i rapporti marittimi che hanno gli stati tra loro, tali rapporti possono aver luogo in tempo di pace, o quando ferve la guerra. Di qui procede la divisione di esso diritto in due parti, l'una delle quali risguarda le relazioni marittime internazionali durante la pace, mentre l'altra considera queste relazioni durante la guerra.

Ma qualunque sia la specie di questi rapporti, essi si fondano sempre sopra questi tre principî. Il primo dei quali concerne l'indipendenza delle nazioni, di cui ho ragionato nella prima parte di questo lavoro, mostrando non solo che essa veramente compete alle medesime, ma rilevando eziandio con qualche dettaglio quali diritti questa indipendenza in sè comprenda. Il secondo principio si riferisce alla libertà del mare, che va intesa in questo senso, che esso mare non può venire assoggettato alla signoria di alcun popolo, tanto che nessuna nazione, per quanto sia potente, può dettare leggi alle altre per regolarne, o impedirne la navigazione e la pesca, che sono quindi come il patrimonio indiviso di tutta l'umana famiglia. « L'Oceano, insegna il signor Gessner, è un
» dono diretto della natura, e Ulpiano ha tutta la ragione di dire,
» che l'aria e il mare sono la proprietà comune di tutti i popoli.
» Da questa proprietà comune dipende naturalmente il diritto di
» usarne in comune. »[2]

Questo principio non ammette che una sola eccezione in ordine ai mari territoriali e chiusi. Ed anche di questo secondo principio, unitamente alla detta eccezione, ho discorso nella sezione prima della parte seconda di questo scritto. Il terzo principio finalmente, che si può chiamare come un prodotto dei due principî più sopra espressi e combinati insieme, si riferisce alla libertà del commercio, di cui ho pure parlato discorrendo del diritto di commerciare, che compete naturalmente ai popoli. Ivi ho pure mostrato da quali condizioni possa venire accompagnata nel suo esercizio, condizioni che tendono a limitare la detta libertà, tanto per rap-

[1] Hautefeuille, *Storia delle Origini ec. del Diritto Marittimo*, Intr. p. 10.
[2] *Il Diritto dei Neutrali sul mare*, pag. 17.

porto ai cittadini di uno stato nelle loro relazioni cogli altri popoli, quanto in ordine a questi, se volessero trafficare con quelli.

Avendo pertanto trattato altrove queste dottrine, che chiamerò fondamentali, secondochè lo richiedeva il nesso delle materie, che veniva mano a mano svolgendo, sarebbe opera superflua volerle ora di nuovo e separatamente discutere. Anche la questione che risguarda il territorio marittimo, questione che può con tutta ragione considerarsi come facente parte del diritto marittimo, che regola i rapporti internazionali durante la pace, ho avuto occasione di trattare in altro luogo, allorchè cioè ho mostrato quali parti del mare si possono occupare, e divenire quindi proprietà di un popolo, e quali debbono essere lasciate libere, perchè tutti indistintamente ne usino.

Egli è ben vero, che questo argomento per essere svolto pienamente, avrebbe dovuto abbracciare altresì la questione, se la nave formi parte del territorio marittimo di quello stato di cui inalbera la bandiera, questione che non ho in allora toccato, e che credo di non dovere trattare neppure ora, parendomi più conveniente discorrerne, allorchè ragionerò dei diritti e doveri dei neutrali, e a chi spetti, allorquando solcano il mare, la sovranità sui bastimenti che appartengono ad una nazione. E poichè la dottrina relativa ai Consoli, che è parte principale del diritto marittimo durante la pace, ha moltissima analogia con quella che si riferisce agli agenti diplomatici, per questa ragione ho creduto doverne discorrere solo dopochè avrò ragionato dei diritti e doveri che a questi appartengono.

Resta ora che vediamo, se le questioni relative al diritto marittimo durante la guerra, questioni che per numero e importanza superano quelle che risguardano la pace, si possano comodamente discutere nel ragionare della neutralità. A me pare che sì, e a persuaderci di ciò basterà enumerarne solo alcune fra le principali, essendo facile da questa breve enumerazione vedere, come esse entrino a far parte di quelle che concernono la neutralità. Che se qualcuno potesse nutrire ancora, dopo quanto sono per dire, qualche dubbio su questo intimo nesso, e direi quasi identità delle due dottrine, potrà facilmente chiarirsi della giustezza di quanto affermo, scorrendo le materie che esporrò in questo capo.

Dico adunque, che il diritto di visita e di asilo, la dottrina rapporto al contrabbando e al blocco, se la bandiera copra il carico che spetta al nemico, sono certamente dottrine che appar-

tengono tanto al diritto marittimo che alla teoria dei neutrali. Dicasi altrettanto in ordine alle controversie, che risguardano il sequestro e la confisca delle navi da parte dei belligeranti, e la ripresa di queste, quali siano i tribunali competenti per giudicare della validità delle prede, quale la procedura da seguirsi in un affare così importante e delicato, per tacere di molte altre questioni, che certamente appartengono sì al diritto marittimo, che a quello che si riferisce ai neutrali, di modo che se si volesse discorrerne partitamente, sarebbe duopo ripetere assai di spesso le stesse cose.

Aggiungerò che i più celebri pubblicisti, che *ex professo* e per intiero trattarono la nostra disciplina, tennero nella esposizione di essa quel medesimo ordine che fu da me seguìto. Giustificato così il modo con cui sono per trattare l'argomento in discorso, entrerò senza altro nella discussione del medesimo.

Articolo II.

Nozione della Neutralità.

Osserverò fino dal principio di questo articolo col signor Wheaton, che nelle lingue greca e latina non vi hanno parole che esattamente corrispondano a quelle di neutrale e di neutralità, procedenti dalle voci *neutralis* e *neutralitas*, che sono barbarismi che non si trovano presso alcun classico autore. Nè ciò deve maravigliare, poichè secondo l'uso seguìto dalle nazioni più civili dell'antichità, non vi era una via di mezzo, allorchè scoppiava la guerra. Quando s'intraprendeva, i popoli vicini che non vi prendevano parte, e quindi non si alleavano coll'uno o coll'altro dei belligeranti, venivano al pari di questi generalmente considerati quali nemici.

Da qui ne seguiva, che per non conoscersi uno stato di mezzo fra questi due estremi dovesse ben anche mancare il vocabolo per esprimerlo. I pubblicisti dei tempi a noi più vicini, che trattarono la nostra scienza in lingua latina, furono costretti a coniare nuove voci, che esprimessero quei nuovi rapporti internazionali, che erano sconosciuti presso gli antichi. Per indicare quelli che una nazione può avere con un'altra, di cui non è alleata, nè nemica, il Grozio, che a buona ragione viene considerato come il padre della nostra disciplina, usa della parola *me-*

dius, quasi volesse con essa dinotare un popolo, che tiene un posto di mezzo fra lo stato di guerra che direttamente si fanno tra loro le potenze, impiegando talvolta altresì i loro alleati, e chi vuole rimanere assolutamente straniero alla medesima, conservando con loro le relazioni amichevoli di prima.

Dopo questa breve premessa è facile intendere, che solo allora una nazione può dirsi neutrale, quando durante la guerra fra due o più stati, non solo non presta alcun soccorso ad essi, ma si mostra ben anche verso loro imparziale, relativamente a tutto ciò che può influire immediatamente sul buon andamento delle ostilità. Epperò la neutralità potrebbe definirsi « quell'esterno » contegno che tiene una nazione, mediante il quale nel tempo » di guerra essa non solo si astiene da ogni atto diretto o indi- » retto di ostilità, che possa favorire una potenza belligerante a » danno dell'altra, ma conserva altresì a loro riguardo una per- » fetta imparzialità in tutto quello che si riferisce alla guerra. » Essendo molto difficile dare un esatto concetto della neutralità, concetto sul quale tanto discordano i pubblicisti, io non intendo che la nozione che ne ho dato sia di tutte la migliore.

Ma solo osserverò, che essa armonizza con quella che ne diede il celebre Hübner, che la fece consistere in un'assoluta inazione relativamente a tutto quello che si riferisce alle ostilità, e in una imparzialità esatta e perfetta manifestata coi fatti a riguardo dei belligeranti, in quanto questa imparzialità concerne la guerra, e i mezzi diretti e immediati di farla. Egli è ben vero, che l'idea che ne dà il Klüber è alquanto dissimile dalla precedente, insegnando « chiamarsi neutrale (medius in bello) quello stato che » in una guerra non presta soccorso ad alcuna delle potenze bel- » ligeranti. La neutralità è la condizione che ne risulta per lui » in ordine ai suoi rapporti con queste potenze. »[1]

Se non che avrò in breve occasione di esaminare questa nozione, e di mostrare come essa sia alquanto indeterminata, e perciò difettosa. Forse da ciò provenne, che egli estendesse un po'troppo i diritti dei neutrali, quasi volesse con ciò compensarli dei cattivi e ingiusti trattamenti, che subirono per lo passato dalla preponderanza marittima di alcune nazioni commercianti, che a diverse epoche della storia, come osserva il Gessner, noi vediamo comparire quasi onnipotenti sul mare, e tanto più disposte ad abusare della loro forza, essendochè non avevano da temere rappresaglie,

[1] *Diritto Mod. delle Genti di Europa*, pag. 279.

come succede nelle guerre continentali. Ma di ciò parleremo in seguito.

E per ora ci limiteremo a riflettere, rapporto a questa imparzialità ed eguaglianza di trattamento, che devono serbare i neutrali, che essa può aver luogo in due maniere diverse tra loro, maniere che si traggono dietro grandissima varietà di conseguenze. Può una potenza cioè conservando la egualità, lasciare p. es. aperti i suoi porti egualmente ai bastimenti delle nazioni in guerra tra loro; e può chiuderli e negarli a tutte e due, senza mancare nell'uno e nell'altro caso all'eguaglianza. Se non che spesse volte avviene, che il neutrale per restare fedele ai suoi doveri, anzichè offrire ai belligeranti una imparziale concessione, debba loro opporre un imparziale rifiuto, poichè quando non facesse ciò avvantaggerebbe le operazioni militari dell'uno a scapito dell'altro, cosa che non si concilia colla natura della neutralità.

Volendo pertanto discorrere rettamente di questo argomento, ed evitare gli eccessi in cui caddero i pubblicisti, restringendo gli uni soverchiamente i diritti dei neutrali, mentre altri li esagerano, crediamo dovere rilevare più accuratamente gli elementi da cui risulta la neutralità, poichè a questo modo potremo formarcene un esatto e pieno concetto, e da esso muovere come da principio per dedurne i diritti che le competono, e i doveri da cui è astretta. Diciamo adunque, che se si riflette a quanto abbiamo detto poc'anzi si vede subito, che questi elementi sono due, il primo dei quali si riferisce al dovere di astenersi dal prendere parte diretta o indiretta alle ostilità, ossia in una assoluta inazione, come dice il celebre Hübner, relativamente a tutto quello che si rapporta ad esse. Se il neutrale non si governasse a questo modo, prenderebbe parte alla lotta, e divenendo alleato di uno dei belligeranti, cesserebbe di esser l'amico comune di tutti e due, come si chiama nel linguaggio diplomatico.

Il secondo elemento poi consiste nella imparzialità da usarsi dallo stato neutrale, nella condotta che tiene in ordine alle potenze belligeranti, in quanto una tale condotta ha rapporti colla guerra, e coi mezzi diretti e immediati di farla. La quale imparzialità di trattamento deve essere talvolta altresì negativa, conformemente abbiamo più sopra osservato, dovendo bene spesso il neutrale, per non venire meno alle sue obbligazioni, rifiutarsi dal fare certe concessioni, ancorchè eguali ai belligeranti, dato che con tali concessioni le

condizioni di guerra dell'uno di essi si avvantaggiassero con danno dell'altro.

Limitata a questo modo l'imparzialità, essa non importa che il neutrale non possa coltivare alcune relazioni commerciali con uno dei belligeranti a preferenza che coll'altro, o che egli debba fare con tutti e due il medesimo commercio, e accordare loro i medesimi vantaggi e privilegi, poichè tutto ciò non ha alcun rapporto colla guerra, nè si oppone alla natura della neutralità, che non dimanda che si abbracci un nuovo stato, ma si perseveri in quello di prima. « Se avviene, dice il Galliani, che una nazione » abbia più legami di commercio con una delle potenze belligeranti, che non ne ha con l'altra, nel determinarsi a restare » neutrale tra loro, non è obbligata punto a diminuire il suo commercio, o ad accrescerlo coll'altra, poichè la neutralità non fa » nuovo stato, ma è solo la continuazione dell'antico. »[1]

Ma sebbene sia vero, che la neutralità non è un nuovo stato, ma la continuazione del primitivo, pure chi rivolge la mente sulla natura di essa subito scorge, che essa limita alquanto la libertà dei popoli che l'abbracciano, imponendo loro il dovere, conforme abbiamo mostrato superiormente, non solo di astenersi da ogni atto di ostilità, ma di serbare ben anche una perfetta imparzialità per rapporto ai belligeranti in tutto quello che concerne la guerra, e i mezzi diretti di farla, astensione e imparzialità alle quali non sarebbero tenuti, se fosse perdurata la pace. Per la qual cosa sarebbe più esatto il dire, che il neutrale continua solo fino ad un certo punto nel suo stato primitivo, dovendo questo alcun poco modificarsi, se egli vuole serbarsi osservatore conscienzioso dei suoi doveri.

Articolo III.

Importanza della dottrina relativa alla neutralità, e perchè essa sia progredita meno a confronto delle altre parti del Diritto Internazionale.

I popoli che non vogliono per qualsiasi motivo prendere parte alla guerra, sono sempre in maggior numero di quelli che si combattono. Di questa verità fa testimonianza la storia antica e moderna. Per non parlare che di quest'ultima essa ci mostra, che

[1] Dei *Doveri dei principi neutrali*, p. 145.

la guerra scoppiata nell'anno 1848 si limitò all'Austria e ad una parte d'Italia, essendo alcuni stati della Penisola rimasti stranieri alla medesima. Quasi tutta l'Europa quindi avea durante questa lotta serbata la neutralità. Che se più tardi la guerra di Oriente prese più vaste proporzioni, buona parte però delle potenze di Europa non presero parte alla medesima. La quale cosa si verificò maggiormente nella guerra dell'anno 1859. Che se nelle ostilità, che crediamo al momento di dettare queste righe felicemente terminate, si trovarono impegnate in maggior numero le potenze di quello nol fossero nelle guerre precedenti, nullameno anche in ordine a queste si può con tutta verità asserire, che la maggior parte degli stati di Europa rimase straniera alla lotta.

Bastano questi pochi cenni per vedere, quanto importi porre in chiaro, e dimostrare quali diritti competono ai neutrali, e da quali obbligazioni sieno vincolati allorchè tuona il cannone, affinchè non vengano danneggiati dai belligeranti nei loro interessi, o colla condotta loro non portino nocumento a questi. Che se voi ponete mente con quanta facilità nei tempi andati gli stati che si combattevano violassero i diritti dei neutrali, e ne offendessero gli interessi, troverete in ciò una nuova ragione per trattare con accuratezza questo argomento, onde la pubblica opinione venga illuminata, e levi la voce contro chi mosso da gelosia mercantile e da cupidigia di lucro, crede di potere impunemente, durante le ostilità, impedire e malmenare il commercio dei popoli pacifici, per meglio promuovere il proprio.

E questo signoreggiare della forza a danno del diritto andò tanto oltre verso il terminare del secolo passato, che il nostro Galliani potè scrivere con verità, allorchè ferveva la guerra tra l'Inghilterra da una parte, e la Francia e la Spagna dall'altra, queste memorande parole: « Stracchi e infastiditi i neutrali dalle tante » vessazioni sofferte, dal calpestamento di tanti trattati, dalla » violazione di tante assicurazioni date e non mantenute, hanno » risoluto collegandosi rivendicare i loro diritti, e stabilire per » teoria fondamentale e non più soggetta a disputa, che la bandiera » neutrale cuopre qualunque persona o merce ancorchè nemica, » all'infuori del contrabbando di guerra. »[1]

E a meglio rilevare l'importanza di trattare con accuratezza e diffusione l'argomento che si riferisce ai neutrali, gioverà osservare col signor Gessner, che questa parte della nostra disciplina

[1] Dei *Doveri dei principi neutrali*, pag. 465.

è sempre stata come un figliuolo abbandonato dal diritto pubblico. Tenuta in nessun conto fino dalla sua nascita, essa fu abbandonata alle cure insufficienti delle città commercianti, che dure e avide di loro natura, la informarono dei loro perversi principî; di modo che conservò quel carattere di rapacità e di crudeltà da cui seppe liberarsi la guerra di terra. E a difficoltarne i progressi, contribuirono non poco eziandio il Grozio, e i pubblicisti che lo seguirono, poichè non solo non si adoprarono gran fatto a mettere in chiaro e difendere i diritti dei neutrali, ma tutti preoccupati dagli interessi e dalle pretese dei belligeranti, a questi sacrificarono quelli, ancorchè legittimi, dei popoli pacifici.

Nòn deve adunque maravigliare, se gli stati che si combattevano, inclinati come sono ad abusare della forza, nella dottrina professata dai seguaci di Grozio trovassero un eccitamento per non curare le querele, che levavano contro loro i popoli che erano rimasti stranieri alla guerra. Che se voi ponete mente all'autorità, che non pochi pubblicisti diedero nei tempi andati ai fatti riferiti dalla storia, fatti che risguardavano la condotta che tennero i belligeranti in ordine ai neutrali, troverete un nuovo motivo per dovere trattare questa parte della nostra scienza con tutta la precisione possibile, non avendo di per sè i fatti alcun peso per provare il diritto. Che anzi essendo essi bene spesso un'offesa portata a questo, l'autorità che loro si accordò doveva fuorviare, e realmente traviò non pochi scrittori, che discussero questo argomento.

E io insisto maggiormente su questa osservazione, perchè non mancano neppure ai nostri giorni pubblicisti specialmente in Germania, che muovono spesso dai fatti per inferirne il diritto, non curandosi, come conveniva, di risalire fino alla fonte di ciò che è giusto, per potere portare sentenza su di essi; fonte che non può essere che la legge giuridica, che di sua natura è eterna ed immutabile, e che sola ci può essere norma per poter giudicare quando i fatti sono conformi al diritto, e quando vi si oppongono. Solo movendo dai principî, e con questi riscontrando la pratica, si può, nota giustamente il signor Ortolan, contribuire efficamente alla formazione e al successivo miglioramento del diritto internazionale positivo. Si può dire che l'insieme dei principî formi come la metafisica del diritto delle genti.[1]

E al progredire e perfezionarsi di questa parte della nostra scienza, che ha tanta affinità, e quasi si unizza col diritto marit-

[1] *Regol. Inter. e Diplomazia del mare.* Tom. I, p. 71.

timo, ostò non poco la difficoltà stessa dell'argomento così fecondo come è di questioni, che furono discusse in senso opposto dai pubblicisti. Non deve quindi maravigliare, se esse si presentarono di malagevole soluzione in confronto di quelle che risguardano i rapporti commerciali, che per terra uniscono tra loro le nazioni. Della quale difficoltà il dotto Hautefeuille reca questa ragione, che trovo giustissima. Egli adunque osserva, che la terra è occupata dagli uomini. Che se qualche porzione di essa non avesse per anco padrone, una tale porzione diviene tosto proprietà del primo che ne prende possesso.

Allorchè un certo numero di uomini e di famiglie, dopo di avere occupato un tratto di terra, hanno stabilito di fermare su di esso la loro dimora, e di costituirsi in comunanza politica, il reggitore di essa ha il diritto e il dovere di fare rispettare le leggi che vi promulga pel bene del paese, da chiunque si trova entro i confini del medesimo, sia che si tratti di sudditi o di stranieri. Questa sottomissione alle leggi dello stato in cui si trovano gli uomini fa sì, che i popoli di loro natura indipendenti, non si possano trovare a contatto gli uni degli altri nella pienezza della loro libertà, la quale cosa giova moltissimo ad evitare buon numero di questioni e di collisioni tra loro.

Ma non procede a questo modo la cosa, allorchè si tratta di rapporti che le diverse nazioni possono contrarre tra loro, quando solcano il mare. Esso è di sua natura libero, e la provvida natura lo destinò perchè servisse ai bisogni di tutta l'umana famiglia. Nessuno quindi può vantarsi di averne il dominio. Le nazioni pertanto che per ragione dei loro commerci, o della pesca frequenti lo percorrono, si riscontrano su questo elemento, godendo della pienezza della loro indipendenza. Esse hanno costumi e interessi tra loro diversi. E quasi ciò fosse poca cosa, le passioni aizzano sovente le une contro le altre. Non vi è alcun capo che le contenga colla forza entro i limiti del dovere; non vi è alcun giudice che possa autorevolmente comporre le loro questioni.

I belligeranti incrociano sul mare per sorprendere e combattere il loro nemico. Ma assai più spesso vi incontrano i popoli pacifici, che attendono ai loro commerci e al promuovimento dei loro interessi, che in tempo di guerra specialmente sogliono prosperare, mentre più o meno ne soffrono quelli dei nemici. Questi popoli pacifici, se spesso si mostrarono fedeli osservatori dei loro doveri, mossi però talvolta dall'avidità del guadagno li violarono. All'aspetto

dell'altrui prosperità, colla facilità di impossessarsi di una ricca preda, e colla sicurezza bene spesso dell'impunità, si trova il belligerante a contatto del neutrale, che non è sempre immune da colpa verso di lui. Non deve quindi fare maraviglia, se in questa condizione di cose sono insorte molte questioni, e si sono elevate non poche difficoltà, che l'interesse e altre passioni resero ancora più malagevoli a risolversi.

Ma se tutto questo vi dice il perchè questa parte del diritto progredì così lentamente, vi mostra ben anche il bisogno, che da ora in avanti venga svolta con maggiore studio, se non si vuole più a lungo vedere il triste spettacolo del debole sacrificato, per saziare l'avidità e le ingiuste pretensioni del forte.

Articolo IV.

Si discorre della neutralità naturale, e di quella che è convenzionale.

La neutralità può venire considerata sotto varî aspetti, e a misura che la si risguarda ora sotto l'uno e ora sotto l'altro, nascono le diverse specie della medesima. Di fermo se poniamo mente all'origine da cui deriva, è naturale o convenzionale, secondo che si fonda sulla natura stessa della civile società, oppure su di un patto che alcune potenze che vogliono restare straniere alle ostilità hanno conchiuso tra loro, onde meglio tutelare in queste circostanze i loro interessi, o pure lo hanno firmato colle potenze belligeranti, per obbligarle maggiormente a rispettare i relativi loro diritti, al che queste aderirono per impedire, che in seguito i neutrali possano sposare la causa dell'uno di essi a danno dell'altro.

Se tutti gli stati sono di loro natura indipendenti e liberi, perciò stesso, scoppiata che sia la guerra, potranno prendervi parte ed anche rifiutarvisi, nè alcuno, senza offendere questi diritti, potrà loro fare violenza, per indurli ad abbracciare la propria causa. Questa è la neutralità naturale. Si noti però a questo proposito, che l'esposto principio non vale, se si tratta di stati confederati, o di uno stato composto, poichè in virtù dei legami da cui sono strette queste comunanze politiche, devono spesse volte fare causa comune, e quindi prender parte alla guerra in favore di uno o più membri della confederazione, ancorchè vi

ripugnassero, e avessero nell'assemblea votato contro la maggioranza che la decretò, essendosi a questo obbligate, allorchè firmarono il patto federale.

Che se i confederati hanno il dovere di unire le forze loro per fare la guerra in comune, il sovrano contro cui muovono le armi, può difendersi e combattere tanto quelli che in maggior numero votarono, che la lega gli dichiarasse la guerra, quanto quelli che in minore numero opinarono in senso contrario. E la ragione che ne adduce il Galliani è questa, che la guerra cioè si fa colle forze e a nome di tutti gli stati collegati, tanto che si suppone che la facciano tutti quelli che compongono la confederazione, sia che nell'interno loro la intraprendano di buona voglia, o loro malgrado. Avviene in questo caso quello che spesse volte succede nelle civili società, che se i cittadini partecipano dei benefici che provengono dalla convivenza sociale, devono eziandio sottostare agli inconvenienti che da essa talvolta derivano.

Ma se in quella vece si trattasse di più stati, che non sono uniti tra loro che da semplice legame personale, in quanto cioè hanno un sovrano comune a cui obbediscono e nulla più, conservando gli uni di fronte agli altri la loro indipendenza, in questo caso se uno di loro fa la guerra ad una potenza straniera, l'altro o gli altri serbano, tutto che soggetti ad un medesimo principe, la facoltà di rimanere neutrali, e di pretendere dai belligeranti di venire considerati come tali, purchè non prestino aiuto al comune sovrano.

E per meglio intendere ciò suppongasi col citato autore, « che » un re di Macedonia si fosse incontrato ad essere re di Sparta: » che come re di Macedonia per controversie di confini si trovasse » in guerra col re di Epiro: che in fine quantunque il re di Ma- » cedonia fosse capo della repubblica spartana, non vi fosse trat- » tato di alleanza stipulato tra i due popoli; dico che non avrebbe » il diritto il re di Epiro di muovere guerra a Sparta, se questa » volesse osservare la neutralità. Perchè nel re di Macedonia si » considerano due persone, come re di Macedonia le sue risolu- » zioni non obbligano gli Spartani: come re ossia capo della re- » pubblica spartana non ha mostrato animo ostile contro il re » di Epiro, giacchè Sparta vuole osservare la neutralità. Dunque » ove non vi è offesa, nè complicità alla offesa, non vi può essere » diritto di ripresaglia di guerra. »[1]

[1] Op. cit., pag. 78.

Che se un principe facesse parte di una confederazione solo con una porzione dei suoi stati, mentre col resto della monarchia non ha alcun legame colla medesima, si potrà operare ostilmente contro questo principe, anche in ordine a quei dominî che non fanno parte della lega, posto che quale membro di questa siasi dichiarato contrario alla guerra, e obbligato a farla, non abbia profittato delle forze degli altri paesi stranieri alla confederazione? Ecco una questione, che poteva facilmente sorgere rapporto alla confederazione germanica, come ha esistito fino ai nostri giorni, a cui l'Austria p. es. non apparteneva coi suoi possedimenti d'Italia e di Ungheria.

Volendo ora rispondere alla proposta questione, inclino a seguire l'opinione del citato autore, che insegna non potersi risguardare un tale sovrano come proprio e speciale nemico, perchè non ha manifestato animo ostile, nè volontà di nuocere con tutte le forze di cui poteva disporre. Che se si ruppe la pace, ciò è proceduto da una forza superiore, che egli non potè impedire. Che se non vi ha azione diretta nè indiretta, che dia diritto di considerarlo e trattarlo del tutto quale nemico, non si potranno esercitare le ostilità contro tutte le sovranità che egli possedesse, ma solo contro quella in forza della quale si trova suo malgrado implicato nella guerra.

E credo debba valere tale soluzione anche nella ipotesi, che un tale principe avesse votato colla maggioranza in favore della guerra, poichè con ciò stesso che solo con una parte dei suoi possedimenti è membro della confederazione, e soltanto colle forze che trae da questi fa la guerra, mentre il resto della monarchia è straniero a tutto questo, nè gli presta aiuto nè diretto, nè indiretto a proseguire le ostilità, date queste circostanze bisogna ammettere in lui distinte sovranità, e quindi diverse rappresentanze. Non ci sembra quindi giusto, che le ostilità prendano di mira anche quei popoli, che il principe non rappresenta e tutela nel seno della confederazione, alla quale sono per conseguenza del tutto estranei, a meno che fra questi popoli componenti la monarchia non sienvi legami di alleanza.

A proposito della neutralità naturale si avverta, che non vi ha alcun bisogno di venire confermata dai trattati, perchè divenga obbligatoria relativamente ai belligeranti, essendochè il neutrale che vuole continuare a godere dei beneficî della pace, non fa che usare della sua naturale libertà e indipendenza, che senza altro

devono essere rispettate da tutti. Le convenzioni pertanto, che riconfermano questa libertà e indipendenza diverrebbero del tutto inutili, se le nazioni fossero rispettose osservatrici di quanto prescrive la legge morale-giuridica nei rapporti che le une hanno colle altre. Ma siccome ciò bene spesso non avviene, di qui apparisce l'utile della neutralità convenzionale, incontrando i governi maggiore ripugnanza a violare la fede pubblica solennemente impegnata, che non i precetti della legge naturale, che solo per entro il santuario della coscienza fa sentire l'autorevole sua voce.

Nè vi è bisogno, che la neutralità naturale venga portata a cognizione delle potenze belligeranti con qualche solenne dichiarazione, poichè essa non importa un nuovo partito a cui si appigli un principe, ma la continuazione dello stato in cui si trovava prima, di modo che basta che si manifesti voler perdurare in esso colla esatta osservanza dei doveri che vi sono inerenti. Se non che importando la neutralità nuove obbligazioni, che devono adempiere i sudditi delle potenze che restano pacifiche fra lo strepito delle armi, il principe suole far loro nota la neutralità che intende seguire, mediante un manifesto che pubblica, manifesto in cui unitamente ai nuovi doveri che incombono ai suoi sudditi, dichiara le sue intenzioni pacifiche in ordine alla lotta che sta per cominciare.

E questa pratica di pubblicare in tali occasioni un manifesto, che chiarisce le intenzioni pacifiche del sovrano, e illumina sui loro doveri i cittadini è del tutto doverosa, poichè altrimenti questi potrebbero senza colpa venir meno alle nuove loro obbligazioni, nè potrebbero quindi serbare coi belligeranti i rapporti di buon vicinato e di amicizia di prima. Con che si ottiene quest'altro vantaggio, che le potenze cioè che stanno per combattersi ne prendono facilmente notizia, e quindi conoscono a non dubitarne quali nemici abbiano di fronte, e sulla neutralità di quali stati possano fare assegnamento.

Che se dopo ciò noi diamo uno sguardo agli usi internazionali ritroviamo, che in forza delle mutue e permanenti relazioni diplomatiche, che esistono specialmente fra gli stati di Europa, invigilandosi questi scambievolmente e comunicandosi le loro vedute, quasi sempre avviene, che prima ancora di ogni dichiarazione, o di attendere i fatti, le nazioni che sono per guerreggiarsi conoscano le intenzioni di quei governi che vogliono restare neutrali, intenzioni che si rivelano eziandio per mezzo della stampa e della

tribuna dei parlamenti, che si possono dire comuni a tutti i popoli civili del mondo. Ma dato pure che tutto questo mancasse, resta però sempre vero, secondo il Galliani, « che la sola continuazione negli stessi atti pacifici e imparziali sino a quel tempo » usati, basta a manifestare i sentimenti non mutati, e quindi » l'abbracciata neutralità, alla quale si farebbe torto, se sotto » colore, che non siasi solennemente dichiarata, si tentasse violarla, o averla per dubbia e taciuta. »[1]

Ma vi possono essere casi, nei quali uno stato possa venire obbligato a pronunziarsi per l'una, o per l'altra delle potenze belligeranti, e quindi a rinunziare alla naturale sua neutralità? A questa dimanda rispondo affermativamente. E invero osserva il professore Schmalz, che possono esistere trattati anteriori, in forza dei quali uno stato siasi obbligato a prestare soccorso ad una terza potenza contro il nemico che sta per combattere. Se non che anche prescindendo da questo può accadere benissimo, che si dia tale complesso di circostanze, dalle quali si possa con fondamento conghietturare, che uno stato profitta al presente della neutralità, per potere meglio prepararsi alla guerra, studiandosi in seguito di cogliere la prima occasione favorevole per poterci assalire con probabilità di successo. Data questa ipotesi egli è certo, che sì la politica che il diritto mi autorizzano ad obbligarlo, perchè mi manifesti nettamente le sue intenzioni, dovendosi preferire un nemico aperto ad un nemico dubbioso.

Articolo V.

Della neutralità perpetua e temporanea.

Continuando a discorrere delle varie specie della neutralità osservo, che se noi la consideriamo relativamente alla sua durata, essa può essere perpetua o temporanea. Quello che significhi l'una e l'altra di queste neutralità è abbastanza manifesto, epperò non ci dilungheremo gran fatto a chiarirne il concetto. Basterà quindi notare a questo riguardo, che la neutralità temporanea è propria solo di quegli stati, che non avendo contratto alcun impegno precedente che possa limitare la loro piena libertà di azione, allo

[1] Op. cit., p. 54.

scoppiare di una guerra dichiarano di voler rimanere estranei alla medesima, senza che per questo intendano di volersi anche in seguito obbligare a seguire la stessa condotta, dato che due o più nazioni ricorressero all'armi per decidere la questione insorta tra loro; mentre la neutralità perpetua non può trovarsi che in quegli stati, che sonosi mediante un patto obbligati di faccia a tutti gli altri di non voler prendere parte alle ostilità che in progresso di tempo fossero per aver luogo tra essi, patto che questi hanno firmato, acconsentendo quindi di rispettare l'impegno che si sono assunti.

A proposito di questa neutralità osservo, che la storia ci offre non pochi esempî di neutralità perpetua, che di sua natura non può essere che convenzionale. Così nel Congresso di Vienna, in un trattato addizionale firmato dalle tre grandi potenze del Nord, la città di Cracovia e il suo territorio furono dichiarati liberi, indipendenti e per sempre neutrali. Altrettanto stabilirono i principi convenuti in quel Congresso in ordine alla Svizzera, e a quella parte della Savoia, che in forza dell'articolo terzo del trattato di Parigi del giorno venti di novembre dell'anno 1815 era stata tolta alla Francia. La Svizzera e il Piemonte accettarono queste disposizioni. Se non che verso la fine dell'anno 1859 essendo insorta la questione relativa alla cessione della Savoia alla Francia, sì per compensare quest'ultima dei sacrificî che avea fatti in favore dell'Italia nella guerra contro l'Austria, che per dare un esempio del rispetto che i governi devono al principio di nazionalità, la Svizzera protestò contro questo progetto di annessione, sostenendo che si opponeva alle disposizioni prese nei trattati dell'anno 1815.

Avvertasi però, che queste proteste non poterono impedire, che si effettuasse la cessione della Savoia alla Francia, che si compiè col trattato conchiuso il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 1860 tra l'Imperatore dei Francesi e il nostro Re Vittorio Emanuele. All'articolo secondo della detta convenzione si legge, avere le alte parti contraenti convenuto, che: « S. M. » il Re di Sardegna non poteva trasferire le parti neutralizzate » della Savoia, che a quelle stesse condizioni giusta le quali egli » le possedeva, di modo che spettava a S. M. l'Imperatore dei » Francesi d'intendersi a questo riguardo tanto colle potenze » rappresentate al Congresso di Vienna, quanto colla Confede- » razione Svizzera, dando loro quelle garanzie che risultano dalle

» stipulazioni che vi sono richiamate col presente articolo. » Se la Svizzera avea protestato, allorchè si erano sparse le prime notizie relative a questa cessione, lo fece molto più dopo che fu firmata la convenzione dei ventiquattro di marzo. Ella si diresse alle potenze che aveano firmato i trattati di Vienna, invocando il loro appoggio in suo favore, appoggio che nonostante le ripetute istanze non potè conseguire.

Aggiungeremo intorno a questa neutralità della Svizzera, che essa ne era in possesso molto tempo innanzi il Congresso di Vienna. Ciò nonostante ai tempi delle guerre della rivoluzione francese, fu alternativamente violata dalle grandi potenze belligeranti di allora per modo, che le tranquille valli di quel paese divennero il sanguinoso campo sul quale si batterono gli eserciti francesi, austriaci e russi. Che se posteriormente questa neutralità fu più rispettata, la ragione di ciò si trova nell'essere abbastanza forte, e nell'interesse che ha tutta l'Europa, perchè essa non venga da chicchesia offesa; laddove l'infelice e debole repubblica di Cracovia fu distrutta dalla rapacità boreale insieme alla sua neutralità, e incorporata alla monarchia austriaca.

Allorquando il Belgio si separò dall'Olanda, e si costituì in regno indipendente, la perpetua neutralità del medesimo fu garantita dalle grandi potenze di Europa, e posta come condizione indispensabile del riconoscere che ne facevano l'indipendenza. In effetto l'articolo primo del trattato conchiuso a Londra tra la Francia, l'Inghilterra, l'Austria, la Prussia da una parte, e il Belgio dall'altra; come pure l'articolo settimo della convenzione di Londra del giorno 19 di aprile dell'anno 1839 firmata dal Belgio e dai Paesi Bassi, convenzione garantita lo stesso giorno dalla Francia, Inghilterra, Austria e Russia stabiliscono, che il Belgio formerà uno stato indipendente, a condizione però che resti sempre neutrale. Quelle medesime ragioni che indussero i potentati di Europa a stabilire la neutralità della Svizzera, mossero i medesimi a volere e garantire quella del Belgio. Infatti la sua positura geografica, secondo il Wheaton, formante una barriera naturale tra la Francia da un lato, l'Alemagna e l'Olanda dall'altro, pare domandarne l'indipendenza e la neutralità, onde potere conservare la pace tra questi stati, come serve a compiere un tale ufficio la Svizzera coll'Austria e colla Francia.

Articolo VI.

Della neutralità generale e parziale, continentale e marittima, perfetta e imperfetta, armata e non armata.

Se noi consideriamo la neutralità sotto un altro punto di vista, ci si presenta una nuova divisione della medesima. E in vero noi possiamo supporre, che una nazione deliberi di osservare la più stretta neutralità non solo in tutto il suo territorio continentale, ma che questa voglia altresì mantenuta nei suoi mari territoriali. In questo caso una tale nazione abbraccierebbe una neutralità generale, che non si differenzia dalla perfetta di cui parleremo più sotto. Che se questa neutralità venisse limitata ad alcune provincie dello stato, o ad alcuni mari, o a certe parti di essi, allora si avrebbe una neutralità parziale, che non differisce gran fatto dalla imperfetta, di cui fra poco farò un cenno.

Che cosa voglia dire neutralità continentale e marittima, e quando abbia luogo l'una e l'altra, è facile intendersi senza che vi sia bisogno di ulteriore spiegazione. A proposito di queste parziali neutralità rifletterò col Signor Hautefeuille, che esse non hanno fondamento che nel diritto positivo delle genti, poichè appartiene alla essenza stessa della neutralità di essere piena ed assoluta. Non ripetendo quindi la ragione del loro essere che dai trattati, allorchè questi sono acconsentiti dalle potenze belligeranti, non vi è dubbio che tali neutralità non debbano essere rispettate. Che se queste convenzioni invece fossero l'opera di una sola fra le potenze belligeranti, l'altra può condursi a riguardo di un tale neutrale conforme esige il suo interesse. Ella potrà quindi risguardarlo quale nemico, ovvero no. Avvertasi ancora, che se il belligerante non avesse da principio protestato contro una tale neutralità, non se ne potrebbe inferire, che egli siasi obbligato a rispettarla, potendo in ogni tempo rivolgere le sue armi contro chi nel fatto è alleato del suo nemico.

Ma come dovrà condursi quello stato, che solo in ordine ad alcune parti del suo territorio è neutrale, posto che una neutralità così parziale sia stata acconsentita? Potrà di queste profittare, e fino a quale punto, per proseguire felicemente la guerra in cui si trova impegnato col resto dei suoi dominî? Ecco una

grave questione, che merita seriamente di essere discussa. Il nostro Galliani muovendo dal principio, che se la neutralità non importa un nuovo stato, dimanda però che non si presti aiuto nè all'uno, nè all'altro dei belligeranti insegna, che il neutrale potrà riscuotere su queste provincie rimaste straniere alla guerra quelle imposizioni, che soleva per lo innanzi percepire, perchè ciò non implica alcun cangiamento nelle sue primitive condizioni.

Ma in ordine alle imposizioni straordinarie che vi volesse levare, per far fronte ai bisogni della guerra, il citato autore pensa giustamente non essergli ciò permesso, come pure crede che non può farvi nuove leve di soldati per ingrossare il suo esercito, e servirsene per la guerra, o per la difesa delle fortezze, poichè tutto questo importa prender parte alle ostilità, la qual cosa ripugna ai doveri che sono proprî della neutralità. Ne potrà del pari ritirare da questi paesi rimasti neutrali armi e munizioni da guerra, non accordandosi tutto ciò colla natura di chi vuole mantenersi straniero alla guerra.

Ma se non può fare nulla di tutto ciò, potrà però da queste provincie ritirare i viveri di cui abbisognassero i cittadini e lo stesso esercito, poichè ciò possono fare i neutrali, come vedremo in seguito, commerciandó coi belligeranti. E poichè l'accordare ad alcune provincie, o città di uno stato la neutralità, torna sempre pericoloso per la potenza che fa una simile concessione, così nulla vi ha di più naturale, che essa dimandi alcune garanzie, o richieda certe condizioni che la mettano al sicuro dall'abuso, che l'altra parte ne potesse fare. Le quali condizioni quando non sieno esorbitanti, nè tornino funeste alla prosperità di quelle provincie in favore delle quali fu accordata una tale neutralità, che si avea tutto il diritto di rifiutare, devono lealmente rispettarsi dal sovrano delle medesime.

La neutralità può essere ancora perfetta ed imperfetta. Uno stato è perfettamente neutrale, quando in tutto ciò che si riferisce alla guerra, non solo si astiene scrupolosamente da ogni atto che si rapporta alla medesima, ma conserva ben anche a riguardo delle potenze belligeranti una piena imparzialità, in ordine a tutto quello che risguarda le ostilità. La nozione di questa neutralità vi dice di per sè, che essa deve essere rigorosamente rispettata, altro non essendo che una conseguenza diretta della libertà e indipendenza di cui godono le nazioni, relativamente al modo con cui intendono di condursi per meglio promuovere i loro interessi.

E ora osserverò, che affinchè si dia una vera neutralità, fa d'uopo che sia perfetta.

Parlando di essa il Bynkershoeck diceva, che quei popoli che l'abbracciano hanno il dovere di tenersi con ogni cura lontani dall'immischiarsi nelle ostilità, studiandosi di non favorire piuttosto una parte che l'altra, poichè il non partecipare alla guerra importa appunto, che non si dia preferenza ad una potenza con pregiudizio dell'altra. Anzi questo autore potrebbe sembrare, che spinga la cosa molto più oltre, dicendo essere proprio della imparzialità, che deve serbare il neutrale, di astenersi perfino dal giudicare, quale dei popoli che sono tra loro nemici abbia la giustizia in suo favore, e quale no, poichè egli non è giudice della loro causa, e come amico comune non deve pronunziarsi più in favore dell'uno che dell'altro, secondo che pensa la causa del primo essere più giusta di quella che ha sposato il secondo, imperocchè se è veramente neutrale, non può giovare ad uno con pregiudizio dell'altro. [1]

Per verità ci sembra, che il pubblicista olandese esageri troppo la portata della neutralità allorchè pretende, che non si possa neppure giudicare chi fra le due potenze contendenti stia dalla parte del diritto, e chi l'abbia contrario, poichè una volta che si conoscono le ragioni che esse adducono a sostegno della loro causa, e queste ragioni spassionatamente e a fondo si esaminano, rare volte avviene, che la mente del neutrale non si formi un giusto concetto del litigio in discorso, e quindi dalla luce della verità a cui non può sottrarsi il suo sguardo, non sia tratta a pronunziare il suo giudizio.

E a meglio intendere ciò si rifletta, che i fatti che producono le guerre sono portati a cognizione del pubblico, che li esamina e discute sotto molti aspetti, e se spesso i suoi giudizî sono avventati e appassionati, non mancano però di quelli che freddamente e maturatamente ne portano sentenza, tanto che mi pare che si pretenda dal neutrale cosa quasi impossibile, e contraria alla sua natura di persona collettiva e intelligente, allorchè si domanda da lui, che in mezzo all'agitarsi della pubblica opinione, e al turbarsi di tanti e così rilevanti interessi, egli solo faccia violenza a sè stesso, per non dire quello che ne pensa in una causa di tanta importanza, come è quella che sta per precipitare due o più popoli fra i mali e orrori della guerra, mali e

[1] *Quest. Jur. Pub.* Lib. I, Cap. IX.

orrori di cui egli pure indirettamente sentirà le funeste conseguenze.

Oltre di che il suo giudizio non esercita alcuna influenza sulle ostilità, tanto che non intendo come possa essere inconciliabile colla natura della neutralità. Ma dopo ciò credo dovere soggiungere, che il giudizio del neutrale, per non venire meno al suo dovere, deve essere concepito e manifestato in tali termini, da non offendere minimamente quei rapporti di stima e di benevolenza che deve coltivare con tutte e due le parti, se vuole davvero perseverare ad essere l'amico loro comune.

Volendo ora dire qualche cosa della neutralità imperfetta osserverò, che essa ha luogo quando un principe con trattati antecedenti alla guerra, si obbligò verso di un altro stato a dargli un determinato numero di truppe, o di navi da guerra unitamente ai loro equipaggi, ovvero di cedergli temporariamente l'uso di alcune sue fortezze, o di concedergli il passaggio delle truppe sul suo territorio. Di questa neutralità imperfetta, in quanto si riferisce al passaggio di truppe, ce ne offrì un esempio la Svizzera, allorchè le potenze coalizzate mossero di nuovo guerra a Napoleone, che ritornava dall'isola dell'Elba in Francia. In questa occasione i principi coalizzati sottoscrissero ai 20 di maggio una convenzione colla Svizzera, mercè della quale venne stabilito, che nel caso in cui il comune interesse avesse richiesto il passaggio di una parte delle milizie loro pel territorio Svizzero, ne farebbero dimanda alla Dieta per ottenerlo. In forza di questa convenzione e della dimanda fattane, l'ala sinistra degli eserciti alleati passò il Reno tra Basilea e Rheinfelden, e potè penetrare per questa via in Francia.

Quello che più sopra abbiamo osservato rapporto alla neutralità parziale, vale altresì per l'imperfetta, poichè essa pure quando più, e quando meno, ripugna però sempre alla natura di una vera neutralità, tanto che non credo dovere ripetere in questo luogo quanto ho notato superiormente a questo proposito. E piuttosto rifletterò, che allorquando uno stato neutrale accorda il passaggio sul suo territorio alle truppe di una fra le potenze belligeranti, non lo può rifiutare all'altra, poichè altrimenti commetterebbe contro quest'ultima un atto ostile, tornando una tale condotta favorevole al suo nemico.

Parlando il professor Schmalz di questo argomento riflette, che sebbene il governo che ottiene il passaggio per le sue truppe

sul territorio di un altro stato, sia tenuto di pagare a questo quanto consumano, e di compensarlo dei danni che gli avessero cagionato, pure e perchè torna difficile impedire gli eccessi a cui di frequente si abbandonano i soldati, e perchè il pagamento di quanto somministrò in simili casi si ottiene con molta lentezza, e dà luogo a ricerche e discussioni imbarazzanti, un tale passaggio devesi di regola rifiutare, molto più che non basta avere una sufficiente garanzia, che verranno rifatti i danni che porta seco il passaggio sul proprio territorio di un'armata, ma sarebbe duopo altresì essere garantiti rapporto alle conseguenze che trae seco l'ingresso nel proprio paese dell'esercito avversario, poichè esso pure ha diritto di entrarvi, garanzia che difficilmente si può ottenere.

Ma anche prescindendo da ciò rare volte succede, che l'entrata e il passaggio di due eserciti nemici sul territorio di uno stato neutrale, torni egualmente utile a tutti e due, di modo che vi è quasi sempre in ciò una offesa a quella imparzialità, che piena deve serbare il neutrale in tutto quello che si riferisce alla guerra, imparzialità che spesso dimanda, come abbiamo veduto, che egli si rifiuti a prestarsi tanto per l'uno quanto per l'altro, posto che un tale passaggio non derivi da una servitù di ordine pubblico; nel quale caso non lo potrebbe rifiutare, come nol può se si tratta di confederazione di più stati, dato che la costituzione su cui si fonda li obblighi, come suole avvenire, a tollerare il passaggio delle truppe confederate.

Prima di terminare questo articolo sulle varie specie della neutralità voglio osservare, che alcune delle suaccennate divisioni della medesima non hanno alcun fondamento logico, sì perchè ripugnano alla essenza stessa della neutralità, che non può essere tale se non a condizione che sia generale e perfetta, e sì ancora perchè alcune di queste varie specie non sono tra loro così distinte, che le une non rientrino nelle altre, come avviene della neutralità generale, che rientra nella perfetta, e della parziale che sotto non pochi aspetti rassomiglia alla imperfetta. Ma poichè tali divisioni occorrono nel diritto positivo delle genti, per questo ne abbiamo fatto parola, tornando utile che si conoscano.

Finalmente diremo, che vi è una neutralità armata, e una neutralità non armata. Ha luogo la prima allorquando una nazione mette sul piede di guerra il suo esercito, e contrae, se occorre, alleanze con altri governi, che vogliono restare stranieri alla lotta che sta

per incominciare, onde colla unione delle forze potere meglio difendere i loro legittimi interessi contro le soperchierie pur troppo frequenti dei belligeranti. Che se lo stato che vuole serbarsi neutrale, non chiama sotto le bandiere i suoi soldati, in questo caso vi ha neutralità non armata. Questa sotto vista politica suole essere il peggiore dei partiti, a cui un governo si appiglia, quando vicino alle sue frontiere è per cominciare la guerra, succedendo assai di rado in queste circostanze, che il forte non offenda i diritti del debole.

Di questa verità abbiamo un luminoso esempio nelle ostilità, che subito dopo la rivoluzione scoppiarono tra la Francia e l'Austria, ostilità di cui la nostra patria fu specialmente il teatro. In questa occasione il territorio della repubblica veneta, che disgraziatamente avea proclamata la neutralità non armata, fu invaso a vicenda dagli eserciti Austriaci e Francesi, a misura che il buon andamento delle operazioni militari il richiedeva, senza darsi il più piccolo pensiero della ingiustizia di questa condotta, tanto che l'infelice repubblica ha dovuto sottostare a quasi tutte le calamità della guerra, senza potere nutrire la più lieve speranza di essere messa a parte dei vantaggi che porge la vittoria.

Articolo VII.

Osservazioni sulla neutralità perpetua e imperfetta.

Proseguirò anche in questo articolo a fare alcune riflessioni sulla neutralità, limitandomi per ora a considerare solo alcune di quelle neutralità che sono convenzionali, poichè dovrò in seguito ragionare con qualche estensione della dottrina, che si rapporta alla neutralità generale e perfetta, che sola è naturale, mentre tutte le altre di cui abbiamo fatto parola fino a qui hanno del positivo, poichè dipendono da patti speciali. Fra queste neutralità che sono convenzionali, primeggia quella che abbiamo chiamato perpetua, che non si deve confondere colla naturale e perfetta, essendovi tra esse differenze non piccole. In effetto questa ultima non si manifesta che durante le ostilità, poichè lo stato che in tempo di pace non vi si fosse antecedentemente obbligato, può contrarre qualsivoglia obbligazione, che credesse potergli tornare utile nei suoi rapporti colle altre nazioni.

Laddove un popolo che si fosse imposto di restare perpetuamente neutrale, non può in tempo di pace contrarre impegni, a

cui non potesse soddisfare nel caso che scoppi la guerra. Laonde nel firmare trattati di alleanze e di commercio deve porre mente a che questi sieno compatibili collo stato di neutralità, a cui si è obbligato pel caso di guerra. Una alleanza pertanto offensiva da dovere aver luogo in alcune determinate circostanze, o la garanzia che altri volesse prestare per la difesa e conservazione di uno stato, non sono conciliabili colla neutralità perpetua, a cui un popolo si fosse obbligato. Se non che conservando egli sempre, sebbene neutrale, il diritto alla propria indipendenza, e a respingere qualunque offesa ai suoi legittimi interessi, potrà onde meglio provvedere alla propria esistenza, contrarre alleanze difensive con altri stati neutrali, poichè se la neutralità impone l'obbligazione di non immischiarsi nelle ostilità, nelle quali si trovano impegnate alcune potenze, non impedisce però di provvedere efficacemente alla tutela e integrità dei proprî diritti.

Ma se rapporto alle alleanze politiche, la perpetua neutralità importa una limitazione della esterna sovranità di un popolo, dovrà dirsi altrettanto in ordine ai trattati di commercio, che volesse stipulare con altri stati? La sua condizione di neutrale potrà vietargli di provvedere ai proprî vantaggi? A questa domanda rispondo osservando, che in tutto quello che non ha attinenza colla guerra, una potenza che vuole serbarsi neutrale, non può rifiutare a una delle parti, per causa della presente controversia, quello che accorda all'altra. Ma dopo ciò soggiungo, che la sua condizione di neutrale, non la può privare della sua naturale libertà di governarsi a seconda dei suoi interessi nelle negoziazioni, o nei legami di amicizia che fosse per contrarre, o in ordine al disporre intorno a quanto si riferisce al prosperare dei suoi interessi. Allorchè pertanto dal suo vantaggio ella fosse sollecitata a dare la preferenza ad una nazione, non fa che usare di un suo diritto. Ma se rifiutasse ad una quanto concede all'altra, perchè quella fa la guerra a questa, in tale caso ho di già avvertito, che offenderebbe la neutralità che dichiarò di volere seguire.

Laonde osservava rettamente il nostro Galliani, parlando della neutralità in generale, che se il neutrale avesse con un solo dei guerreggianti conchiusi trattati di privativa e di favore in qualche ramo di commercio, come di defalcazione di dazî nei porti, di fisse tariffe nelle dogane, di esenzione dal vallimento, dalla visita ec. lo stato di neutralità li lascia nel loro pieno vigore, postochè siano stati conchiusi avanti la guerra, nè l'altro guerreggiante ha

diritto, sotto il pretesto di doversi serbare l'eguaglianza, di dimandare altrettanto, o di richiedere che ne sia sospesa l'osservanza rispetto al commercio. Dicasi altrettanto, se una nazione ha maggiori rapporti di commercio con uno dei belligeranti a preferenza che coll'altro.

Determinandosi essa a restare neutrale, non è punto tenuta a diminuire, conforme ho accennato in altro luogo, il suo commercio con uno, o ad accrescerlo coll'altro, quando non vi abbia il suo tornaconto, poichè la neutralità non importa un nuovo stato, e solo dimanda che non si faccia alcun che di nuovo, a cui per lo passato non si attendeva. Nè vale opporre, che con questo maggiore commercio si accresce la ricchezza di uno dei belligeranti, ricchezza che è uno fra i principali nerbi della guerra, poichè, come nota il citato autore, il neutrale non adempie che al suo dovere, posto che una tale ricchezza non aumenti durante la guerra. « Ora chi continua non aumenta. Era » noto all'altro guerreggiante quante ricchezze traesse il suo ne- » mico prima della guerra dal commercio di una nazione anche » sua amica, nè se ne chiamava offeso. Mutazione di stato tra » quelli non si è fatta, come dunque se ne può offendere? *Laonde* » *conchiudeva*, che dal sentimento della nostra egualità e indipen- » denza deriva direttamente il primo generale diritto di ogni neu- » trale, di non essere tenuto a cambiare stato rispetto ai due » sovrani suoi amici, che tra loro si guerreggiano, e per contrario » l'obbligo in costoro di tollerare e non offendersi nel vederlo con- » tinuare nell'usato suo stato. »[1]

La cosa correrebbe diversamente, se uno stato neutrale convenisse con uno dei belligeranti di non condurre al nemico di questo alcuna merce tra quelle permesse, massime se si trattasse di quelle di prima necessità, ma di portarle tutte in quella vece sui mercati del primo. Di fermo per poco che si rifletta sulla natura di questo patto si trova subito, che esso offende quella imparzialità che un popolo pacifico deve conservare di fronte alle potenze che sono nemiche tra loro.

E però diceva il signor Hübner che in ordine agli effetti e alle derrate, che non sono di alcun uso determinato alla guerra, o che servono egualmente in tempo di guerra e in tempo di pace, « se un popolo neutrale le somministra ad uno dei nemici, fa » duopo altresì che le dia al di lui avversario, se le domanda,

[1] Op. cit., p. 146.

» sul medesimo piede e colle stesse condizioni. Parimente se
» una nazione neutrale vende ad una delle parti dei viveri o delle
» provvigioni, ella deve praticare la medesima cosa riguardo al-
» l'altra, eccettuato il caso in cui provasse, che non ha più nulla
» da vendere; perchè non è ella obbligata di esporsi alla carestia
» per soddisfare a quei doveri, che sono sempre inferiori a quello
» di conservare sè medesimo. »[1]

Volendo ora fare qualche osservazione su quella neutralità, che ho chiamato imperfetta dirò, che se la nazione che si restringe a prestare quel tanto solo di soccorso, a cui precedentemente si era obbligata, ad una delle potenze belligeranti, sia in truppe, sia in navi da guerra o munizioni, se offende con ciò uno dei caratteri essenziali che entrano a costituire una vera e propria neutralità, non si può però ritenere, che per questo contegno essa venga intieramente distrutta, nè che divenga con ciò nemica del tutto dell'altra parte, poichè con questo determinato soccorso non fa sua per intiero la causa della prima, nè io posso pretendere, che essa manchi ai suoi doveri, di prestare cioè il soccorso patteggiato molto tempo prima che cominciassero le ostilità, non potendosi allora prevedere, che esso sarebbe rivolto contro di me.

Ma sebbene tutto questo sia vero, mi pare d'altra parte egualmente certo, che per conoscere fino a quale segno una neutralità così limitata possa essere tollerata dalla nazione, a danno della quale riesce, bisogna bene spesso domandarlo piuttosto alla politica che al diritto. E invero sia pure che il neutrale non abbia animo ostile, che prende immediatamente di mira l'altra potenza, e non faccia che adempiere un dovere precedentemente contratto, resta però sempre il fatto del soccorso prestato, che in alcun modo non si può conciliare coi doveri del neutrale, venendosi con tale soccorso a peggiorare le condizioni di una parte, mentre vengono avvantaggiate quelle dell'altra, e ciò per opera di un terzo, che dovrebbe essere straniero alla lotta non solo, ma osservare verso i belligeranti una perfetta imparzialità in tutto quello che ha rapporto colla guerra.

Noterò ancora, che dall'essersi stipulato il patto molto tempo prima che cominciassero le ostilità, e in termini generali, senza indicare cioè la nazione contro cui sarebbe un tale soccorso diretto, non se ne può da ciò inferire, che in realtà non sia rivolto nel caso attuale contro quella tale potenza, di cui peggiora le

[1] *Del sequestro dei bastimenti neutrali.* Tom. I, pag. 20.

condizioni militari, sì perchè un principio generale abbraccia sotto di sè tutti i casi particolari, come pure per quest'altra ragione, che non vi è grande differenza, secondo il Galliani, fra chi avesse promesso ferirmi, nel caso che io divenissi nemico di taluno, e chi lo promise e lo fa in quell'istante medesimo in cui io dichiaro la mia inimicizia. Sarà sempre mio nemico chi mi ferisce. Tutto al più vi può essere questione rapporto all'animo più o meno ostile, in ordine alla potenza contro cui è rivolto il soccorso, restando però sempre fermo che è un nemico di questa.

Osserverò a proposito di questa neutralità imperfetta, che anche secondo il diritto positivo delle genti, il corpo di truppe con cui viene aiutata una delle potenze belligeranti contro l'altra, può dalle milizie di questa venire inseguito sul suo territorio, e trattato sotto ogni riguardo quale nemico. Di una neutralità di questa natura, e del modo con cui fu comportata, abbiamo un esempio nella storia della Danimarca, che in forza di una alleanza difensiva contratta con Caterina II di Russia, si era obbligata di somministrarle in occasione di guerra un limitato soccorso consistente in truppe e in navi da guerra. Scoppiate le ostilità nell'anno 1788 tra l'Imperatrice e la Svezia, se il governo danese diede il pattuito soccorso, dichiarò però pel rimanente di volersene restare neutrale.

Se questo diritto considerato astrattamente non fu apertamente impugnato, dalla storia però delle negoziazioni diplomatiche, che ebbero luogo per comporre una tale questione sappiamo, che questa neutralità non sarebbe stata più a lungo tollerata dalle potenze interessate, data che fosse continuata la guerra, se non a condizione, che la Danimarca avesse in seguito rifiutati gli aiuti promessi alla Russia colla convenzione del 1773, e questa non avesse acconsentito a francarla dalle obbligazioni, che colla suddetta convenzione avea con lei contratto. E ciò con ragione, poichè l'aiuto che la Danimarca prestava alla Russia non solo peggiorava le condizioni della guerra per riguardo alla Svezia, ma era ben anche incompatibile colla natura di una vera neutralità, che vieta di prendere una qualsiasi parte alle ostilità in favore di uno dei belligeranti con pregiudizio dell'altro.

CAPO SECONDO

SI DISCORRE DI ALCUNI FRA I PRINCIPALI DIRITTI E DOVERI, CHE SI DANNO FRA LE POTENZE BELLIGERANTI E QUELLE CHE SONO PERFETTAMENTE NEUTRALI.

Articolo I.

Il neutrale non può prender parte alla guerra, nè permettere che i belligeranti commettano ostilità sul suo territorio, nè che i suoi sudditi costruiscano e armino navi da guerra per conto delle nazioni che si combattono.

Per conoscere gli scambievoli diritti e doveri dei belligeranti e dei neutrali, fa duopo partire da questo principio, che la neutralità cioè, conformemente abbiamo mostrato all'articolo II del capitolo primo, è fino ad un certo punto la continuazione dello stato pacifico fra i popoli neutrali e quelli che sono in guerra, per modo che i primi proseguono ad avere quasi tutti quei diritti di cui godevano per lo avanti. Abbiamo detto, che la neutralità solo fino ad un certo segno è la continuazione dello stato pacifico dei neutrali coi belligeranti, poichè essa importa una limitazione all'esterna loro libertà. E in vero se quelli potevano commerciare prima delle ostilità in derrate, armi e munizioni da guerra in un modo del tutto favorevole ad una nazione, a preferenza di un'altra, se potevano soccorrerla con le truppe, senza che altri per questo potesse muovere lamento, questa condotta non è più permessa, cominciate che sieno le ostilità, perchè contraria alla essenza stessa della neutralità, la quale importa che non si possa prendere parte alcuna alla guerra, e favorire un belligerante con danno dell'altro.

Laonde a meglio determinare gli scambievoli diritti e doveri dei neutrali, e degli stati che si combattono, sarà necessario avere sempre presente il concetto di neutralità, e muovere da esso come da principio per istabilire quelli e questi. Dopo di ciò rifletto, che lo stato che abbraccjò la neutralità, non essendo

durante la guerra nè giudice, nè parte, non deve permettere nè a sè, nè ad alcuno dei suoi sudditi, nè agli stranieri che si trovano entro i confini del suo territorio, la più piccola azione, che possa favorire le operazioni militari di una parte con pregiudizio dell' altra.

« La neutralità adottata da un principe, secondo il nostro » Galliani, diviene una legge sacra e generale per tutti coloro » che soggiacciono alla sua giurisdizione territoriale, e perciò vio- » landosi da alcuni di essi, e non gastigandosi, sapendolo e po- » tendolo il sovrano, si imputerebbe a lui l' infrazione. Non può » trovarsi persona veruna sul territòrio di un sovrano, di cui egli » non sia risponsabile sempre che ve la tollera, giacchè se mai per » qualche circostanza non potesse intieramente giudicarla e punirla, » sempre è in sua possanza l' escluderla, il mandarla via, o al- » meno avrìa potuto non lasciarla entrare: onde si deduce questa » conseguenza certissima, che qualunque persona stia sul territo- » rio di un neutrale, entratavi con beneplacito della suprema au- » torità, è obbligata coi fatti a dimostrarsi neutrale. » [1]

Posto ciò è facile intendere, che nè il principe, nè i sudditi di lui, nè gli stranieri che ospitò potranno portare soccorso ad alcuno dei nemici, arruolandosi sotto le bandiere di questi, sia nell'esercito di terra, sia nella flotta, nè eglino potranno prestarsi a divenire armatori a beneficio di una parte, nè tollererà il sovrano, che le potenze belligeranti commettano ostilità sul suo territorio continentale o marittimo, che dovrà con ogni cura mantenere inviolabile, adoprando, ove occorra, altresì la forza perchè venga rispettato.

Se questo principio è comunemente ammesso in teoria, nella pratica però si offende spesso, quando sotto un pretesto, e quando sotto un altro. E niente altro che un pretesto destituito di ogni valore giuridico è la distinzione, che si fa da alcuni scrittori, a proposito della inviolabilità del territorio neutrale, fra il cominciare dell'ostilità e la continuazione di queste, ammettendo che se è proibito darvi principio, non può dirsi altrettanto quando si tratta della continuazione delle medesime, onde non perdere il frutto della vittoria. E simile a questo è l'altro principio che insegna, potersi catturare una nave nelle acque territoriali di uno stato pacifico, purchè siasi incontrata in alto mare, e quivi si abbia cominciato a darle la caccia.

[1] Op. cit., pag. 185.

Queste sono massime suggerite dall'interesse e dalla forza, e nulla più. In effetto intanto il territorio neutrale è inviolabile, in quanto il principe che vi comanda, gode su di esso di una piena sovranità, che voi non potete disconoscere, perchè altrimenti vi viene consigliato dal vostro utile. Se la guerra vi dà il diritto di nuocere al nemico, un tale diritto non lo potete estendere a quegli stati, che sono rimasti stranieri alle ostilità. Questi ultimi non possono, nè devono risentire alcun danno immediato dallo stato violento in cui si trovano le potenze belligeranti.

La loro indipendenza e l'inviolabilità del territorio loro sono diritti assoluti, tanto pel tempo di pace, che per quello di guerra. Essi quindi non possono sotto alcun pretesto venire offesi, senza portare un grave attentato alla stessa loro esistenza. Aggiungete, che i mezzi che può impiegare il belligerante per nuocere al suo nemico devono essere diretti. « È cosa necessaria, insegna il più volte citato pubblicista francese Hautefeuille, di ben precisare quello che » si deve intendere per queste parole. Il mezzo diretto è quello » che colpisce immediatamente il nemico, contro il quale il colpo » è rivolto, senza toccare prima uno straniero. Ogni mezzo che » offende tosto una nazione pacifica, per ripercuotersi in seguito » sul nemico, è indiretto e quindi illecito. Ma quel mezzo, che » dopo di avere nociuto al nemico, produce un danno indiretto » a un altro popolo, è perfettamente lecito. »[1]

Noteremo ancora, che se si ammettesse la distinzione fra il cominciare e proseguire le ostilità, per inferirne che in questo secondo caso è permesso violare il territorio continentale e marittimo dei popoli pacifici, nessun diritto per importante e santo che fosse, resterebbe inviolabile di fronte agli interessi, che altri potesse avere per non rispettarlo. Ma la giustizia cessa di essere giustizia, e viene forse meno il dovere di praticarla, quando dal seguirne i dettami ce ne deriva un qualche danno? Ma allora che cosa accaderebbe delle nazioni nei mutui loro rapporti, specialmente se deboli, di fronte ai forti, come ne verrebbero rispettati i diritti? Ma basti di ciò, potendo il poco che abbiamo detto su questa questione sembrare anche troppo, tanto è manifesta l'erroneità della dottrina che abbiamo combattuta.

E piuttosto proseguendo la discussione sui mutui diritti e doveri, che si danno tra i belligeranti e neutrali diremo, che questi non possono permettere, che nei loro porti si costruiscano e si

[1] *Storia delle Origini ec. del Dir. mar.*, p. 37.

armino per conto di quelli sotto forma di un contratto di commercio qualunque navi da guerra, per essere dipoi vendute e condotte ai primi, sia che ciò abbia luogo per parte di questi ovvero del neutrale, poichè quando tollerassero questo permetterebbero di fatto, che del loro territorio profittasse una parte con intendimenti ostili verso l'altra, e venendo con ciò meno al loro dovere di neutrali, la potenza offesa verrebbe subito autorizzata ad usare atti ostili contro di loro, e a trattarli quali nemici, quando la prudenza non la consigliasse a governarsi diversamente, onde non aumentare il numero dei nemici, ed accrescere così le forze contro cui deve combattere.

Il diritto però sussisterebbe sempre, nonostante che ragioni desunte dalla prudenza persuadano al presente di non farlo valere colla forza. Io ho detto or ora, che la costruzione e l'armamento delle navi da guerra per conto di uno dei belligeranti, onde di poi condurle in uno dei suoi porti, è cosa contraria ai doveri della neutralità. Non basta adunque la semplice costruzione di una nave, qualunque sia la sua grandezza e la forma, ma si richiede altresì l'armamento della medesima, poichè come osserva il signor Hautefeuille, « allorchè un bastimento è sprovvisto di » cannoni, di munizioni, di armi e di uomini che ne usano, » esso non è più una macchina da guerra, ma un mezzo di trasporto più o meno solido, ma non è che un veicolo. Per dare » ad esso le qualità speciali esclusive, che determinano il carattere del contrabbando da guerra *(di cui è vietato ai neutrali il » commercio, come vedremo, perchè contrario alle obbligazioni loro,)* » si domanda che siano trasportati a bordo della nave cannoni, » armi, munizioni, in una parola tutto quanto si richiede per » combattere. Solo allora la nave diviene non una macchina da » guerra, ma una macchina che porta strumenti da guerra e suscettibile di nuocere, in forza solo di questa circostanza, al belligerante. Ma la macchina di per sè, ma il veicolo privo del » suo armamento, non può essere ritenuto nocevole. »[1]

Io so bene che il signor Ortolan porta su questo argomento sentenza contraria, ma le ragioni che adduce non mi persuadono, parendomi chiaro, che una nave priva del suo armamento, non possa considerarsi quale macchina da guerra, come egli sostiene, ma solo quale semplice mezzo di trasporto e nulla più. Mostrerò in seguito, che alloraquando le navi vengono costruite e armate

[1] *Dei Diritti e doveri delle nazioni neutrali ec.* Vol. II, p. 145.

dal neutrale indipendentemente da ogni commissione espressa o tacita del belligerante, ma per puro oggetto di commercio, come si suole fare colle altre armi, è necessario che il neutrale eseguisca egli stesso il trasporto di queste navi, affinchè possa incolparsi di avere offeso il suo dovere.

Ma se i neutrali non possono costruire e armare per conto dei belligeranti navi da guerra, e condurle a questi, essi belligeranti però ne possono costruire e armare per conto di quelli, posto che ne abbiano avuto la commissione, non essendovi in tutto ciò cosa alcuna che si opponga ai reciproci loro diritti e doveri. Nel trattato di navigazione e di commercio conchiuso nel mese di gennaio dell'anno 1787 fra il Re delle Due Sicilie e Caterina II Imperatrice delle Russie, all'articolo XXIV troviamo, che le alte parti contraenti hanno stabilito, onde togliere ogni difficoltà, che si era sollevata durante l'ultima guerra marittima, in ordine alla libertà di cui devono godere le nazioni neutrali di comperare navi, che spettano ai popoli belligeranti, hanno stabilito, io diceva « che in » caso di guerra di una tra esse con una terza potenza, i sudditi » dell'altra parte contraente che si serberà pacifica, potranno li- » beramente comperare e fare costruire per conto loro e in qual- » siasi tempo, quante navi vorranno presso i sudditi della potenza » in guerra coll'altra parte contraente, senza essere assoggettati » ad alcuna difficoltà dal canto di questa, o dei suoi armatori, » purchè tali navi sieno munite di tutti i documenti necessarî per » constatare la proprietà, e acquisizione legale da parte dei sud- » diti della nazione neutrale. » Io credo del tutto conforme questa disposizione ai principî del diritto razionale. Vi aggiungerò solamente, che questo diritto di comperare e far costruire bastimenti, non appartiene solo ai sudditi neutrali, ma ben anche ai loro governi, come meglio apparirà ragionando del contrabbando di guerra.

Articolo II.

Il neutrale non può trasportare soldati, armi e munizioni da guerra, nè dispacci per conto di uno dei belligeranti.

Anche il trasporto dei soldati, marinai e altri uomini da guerra, come pure quello delle armi e delle munizioni, è cosa contraria alla neutralità. In effetto relativamente al trasporto dei soldati e marinai osserverò, che se il permettere che si reclutino sul proprio

territorio, è certamente un'offesa dei doveri che incombono ai popoli pacifici, prendendosi con ciò parte alla guerra, altrettanto deve dirsi del trasporto dei medesimi, conciossiachè con esso si coopera alle ostilità. Anzi considerato questo trasporto sotto un certo punto di vista, è molto più condannevole dello stesso contrabbando di guerra, poichè le stesse armi e munizioni gioverebbero ben poco, se non vi fossero gli uomini che le adoperassero contro il nemico.

Dirò di più, che i soldati cioè e i marinai sono, secondo la sentenza di non pochi pubblicisti, da considerarsi fra il contrabbando di guerra, che assai più di ogni altro deve essere proibito. « La nave neutrale, dice il signor Ortolan, che trasporta » persone di guerra per conto di uno stato belligerante, si mette » evidentemente al servizio di questo stato; essa perde intieramente da questo momento il suo carattere di neutrale, e la » potenza avversaria ha il diritto di trattarla quale nave nemica. » Non è necessario, secondo il diritto comune, per legittimare » l'applicazione della regola, che il personale militare che viene » trasportato, sia destinato ad essere impiegato subitamente in una » spedizione attiva: basta che per misura di servizio sia rimosso » da un luogo in un altro, sia che vada a raggiungere un corpo » di armata, a rinforzare la guarnigione di una fortezza o di una » colonia, o gli equipaggi di una flotta, sia infine che si porti in » un modo o in un altro a continuare il suo servizio. »[1]

Ma affinchè questo trasporto si possa punire, penserei che dovesse essere volontario, e non l'effetto di un vero e proprio costringimento, che si potesse in modo certo provare, poichè in questo solo caso essendovi colpa, il castigo viene giustificato. Se non che il signor Wheaton, per tacere di altri pubblicisti, è di contrario avviso dicendo, che il capitano della nave neutrale non può allegare a sua discolpa la violenza patita, poichè se una tale violenza a cui andò soggetto per opera del belligerante si potesse considerare come giustificazione di essere venuto meno ai suoi doveri, non sarebbe più possibile in diritto internazionale la proibizione del trasporto del contrabbando da guerra, o la partecipazione a qualsiasi atto ostile. Il neutrale che costretto a cedere, ha sofferto dei danni, deve, secondo il citato autore, dimandarne la riparazione al governo che gli ha imposto un tale servizio.

[1] Op. cit., vol. II. pag. 234 e seg.

Pure rispettando tanta autorità non so vedere, come dall'assolvere il neutrale, che ha provato a non dubitarne il sofferto costringimento, ne derivi l'impossibilità di proibire il trasporto del contrabbando da guerra, nè mi pare la condanna a cui il Wheaton lo assoggetta sia conforme a giustizia, che vuole l'inflizione della pena solo dove vi è colpa, che nel caso nostro non ha luogo. Esiterei quindi molto ad abbracciare la dottrina del pubblicista americano. Avendo più sopra parlato altresì del trasporto delle truppe noterò, che per poterlo condannare, deve riferirsi a quelle che facilmente compariscono tali, poichè se si trattasse di soldati isolati, che difficilmente si potessero riconoscere come uomini di armi, in questo caso dovrebbero considerarsi quali passeggieri e nulla più, il trasporto dei quali è permesso.

Anche il portare dispacci appartenti al nemico, come pure il mantenere contro la volontà del belligerante comunicazioni coi luoghi bloccati, comunicazioni che se possono tornare sommamente utili al buon esito delle operazioni militari di una parte, tornano molto nocevoli all'altra, viene giudicato quale atto ostile. Del resto non ogni comunicazione, che può tornare utile ad uno dei belligeranti, viene dalla legge morale giuridica proibita, ma solo quelle, come ho detto poc'anzi, coi luoghi bloccati, i quali appunto perchè occupati da uno dei due nemici che si combattono, questi ha diritto di escludere i popoli pacifici dal mettervi piede. Se non si dovessero restringere le comunicazioni in discorso entro questi termini, sarebbe duopo proibire ai neutrali ogni rapporto e commercio coi belligeranti, essendo che da tali rapporti e commerci quasi sempre avviene, che una parte se ne avvantaggi a preferenza dell'altra. E allora che diverrebbe dei diritti che certamente appartengono ai popoli pacifici?

Ho detto più sopra, che è proibito ai neutrali il trasporto dei dispacci nemici. Ma affinchè abbia luogo una tale proibizione si dimanda, che il neutrale passi a tale effetto al servizio di uno dei belligeranti, onde tenere cioè aperte le comunicazioni fra l'uno e l'altro dei suoi porti, o tra la madre patria e le colonie, poichè un tale servizio esercita una grande influenza sul felice andamento della guerra, a cui non può prendere parte alcuna. « Il carattere » decisivamente ostile, insegna l'Ortolan, che riveste un legno » neutrale, portando truppe di terra o di mare pel servizio di » una delle potenze che si combattono, si riscontra egualmente » a riguardo di quella nave, che uno dei belligeranti impiegasse

» pel trasporto dei dispacci pubblici officiali. Poichè, come osserva » William Scott, mediante la trasmissione di un dispaccio si può » svelare il piano intiero di una campagna, e *mettre en defaut* i » piani dell'altro belligerante.... La trasmissione dei dispacci è » dunque un servizio, che in qualsiasi grado esso esista, può » riguardarsi come un atto fra i più ostili. L'offesa che deriva da » un simile servizio, fatto fraudolentemente per conto del nemico, » essendo quindi più grande dell'offesa che procede dal trasporto » del contrabbando, è assolutamente necessario ed equo di fare » ricorso a un'altra penalità, che a quella ordinaria pel caso di » contrabbando. La sola confisca dell'oggetto di contrabbando, » che costituisce la penalità in questo ultimo caso, allorchè la » nave e il carico non appartengono al medesimo proprietario, » sarebbe ridicola allorquando si tratta di dispacci.... la nave » che ha servito a trasportarli deve essere confiscata. »[1]

Che se al contrario si trattasse di un legno postale neutrale, che è incaricato regolarmente del trasporto delle lettere tanto del suo governo, che dei privati, esso potrà portarle alla loro destinazione, qualunque essa sia, posto pure che vi fossero dispacci importanti appartenenti a uno dei belligeranti, poichè esso con ciò non fa che adempiere l'officio, che gli affidò il suo governo che è neutrale, officio che disimpegna tanto in tempo di pace che di guerra, così a beneficio dei nazionali che degli stranieri, nè d'altra parte è in suo potere discernere quali lettere provengono dai belligeranti, e quali sieno scritte dai popoli pacifici.

Articolo III.

Se il neutrale possa prestar parte dei suoi capitali a un belligerante, e come debba in generale fare rispettare i suoi diritti sì in ordine al suo territorio, dove può accogliere i soldati che vi si ricoverano, che rapporto ai suoi cittadini che viaggiano, e alle navi loro che per ragioni di commercio solcano l'oceano.

Volendo dire qualche cosa dei diversi argomenti, che mi sono proposto di trattare in questo articolo, comincerò dal chiedere, se possa una nazione neutrale prestare parte dei suoi capitali ad uno dei belligeranti? A questa dimanda rispondo col Pinheiro-Ferreira, doversi distinguere tra i capitalisti privati, che prestano il

[1] Op. cit., vol. II, pag. 237 e seg.

denaro loro per percepirne l'interesse, ed un governo che facesse altrettanto. Nel primo caso non vedo alcuna violazione della neutralità, poichè eglino si muovono a ciò unicamente in vista del guadagno che sono per trarne, non fanno che una delle solite loro speculazioni pacifiche in vista del lucro, che è il motore principale di ogni commercio, e come prestano a una parte, sono disposti a fare altrettanto coll'altra, dato che abbiano il loro tornaconto. Oltre di che il denaro non ha un'attitudine speciale ad alimentare la guerra, servendo egualmente, ed anche con assai maggior frequenza, nei tempi di pace a promuovere le industrie e ogni specie di commercio, di cui tanto si avvantaggiano le nazioni.

La cosa correrebbe diversa, se il governo stesso facesse il prestito, poichè questo è un tale affare da cui in generale i governi sono alieni. Se uno di essi pertanto si presta a ciò, una tale condotta assume facilmente il carattere di soccorso, che non si può dare, una volta che si prova, che migliora le condizioni di una potenza con pregiudizio dell'altra. E verrebbe meno al suo dovere anche in allora che solo autorizzasse uno dei belligeranti a entrare in trattative coi suoi sudditi per organizzare un pubblico imprestito, assumendo ciò l'aspetto di favorirlo, onde possa proseguire felicemente la guerra.

Nè si deve tacere di un altro dovere dei neutrali, dovere che il signor Hautefeuille annovera fra i più importanti. Esso consiste nel mantenere e difendere i proprî diritti con una fermezza incrollabile, non soffrendo che sia portata la più piccola offesa alla loro indipendenza e libertà, e a tutti quegli altri diritti che da questi due, che chiamerò fondamentali, ne derivano quali conseguenze. Laonde sarà tenuto il neutrale di usare di tutti quei mezzi, che crede i più convenienti per raggiungere questo scopo, non rifiutando nè meno quello estremo della guerra, se questa è divenuta necessaria per non venire meno alle sue obbligazioni. Che se una tale guerra potesse tornare disastrosa al neutrale, non crederei che fosse tenuto d'intraprenderla, non potendosi obbligare a correre il pericolo di una disfatta chi non è venuto meno senza sua colpa al proprio dovere. Dovrà però in questo caso protestare contro la violazione dei suoi diritti da parte del belligerante, ed anche, potendo, collegarsi per la riparazione dei torti patiti col di lui nemico.

Ma se i governi neutrali hanno doveri da compiere, hanno altresì diritti, che le potenze belligeranti devono rispettare. In ef-

fetto esse non possono, come ho notato più sopra, senza offenderne la sovranità, invaderne il territorio, e commettervi ostilità contro le persone o i beni situati in esso; tutto che potessero a ciò venire consigliate da una più facile riuscita delle operazioni militari. E queste ostilità non solo sono proibite sul territorio continentale, ma altresì, e anche questo ho avvertito poc'anzi, sui mari territoriali, che appartengono a un popolo, che vuole serbarsi in pace coi belligeranti. E lo stato neutrale ha eziandio il diritto di dimandare che non sieno molestati i suoi viaggiatori, o turbato il suo legittimo commercio, molto più poi potrà richiedere che non si predino i suoi bastimenti mercantili, posto che non abbiano offeso i diritti dei belligeranti, e che i suoi sudditi non soffrano che quelle sole conseguenze della guerra, che non si possono assolutamente evitare, e che sono indipendenti dal volere delle potenze che si combattono; ma di questo parlerò più diffusamente in seguito.

Lo stato neutrale può del pari pretendere, che sui suoi mercati non si faccia provvisioni di armi, di munizioni e di quanto si riferisce direttamente alla guerra. Molto meno poi i belligeranti potranno levarvi truppe, od occupare militarmente, come pretende il Grozio, alcuni luoghi importanti per l'offesa o la difesa, senza violare nello stesso tempo l'indipendenza e neutralità dello stato rimasto pacifico. Che se un corpo di truppe, spinto dalla necessità, dovesse ripararvi, onde sottrarsi al pericolo di una disfatta, o di venire fatto prigioniero, potrà accoglierlo, purchè metta in libertà i prigionieri che avesse menato seco, e dichiari di desistere da qualsivoglia ostilità pel tempo che durerà la guerra attuale, e si lasci disarmare e inoltrare nel paese neutrale, secondo che egli il crederà conveniente, per impedire che violi la data fede, e si congiunga di nuovo al suo esercito. Il neutrale deve fare tutto ciò rapporto a queste truppe, onde non venir meno al dovere, che ha verso l'altro stato che è in guerra.

E la condotta che tiene il neutrale coi soldati belligeranti, che accetta nel suo territorio, deve aver luogo eziandio relativamente alle cose che sono di loro pertinenza, posto che servano agli usi della guerra, e siensi trasportate entro i suoi confini, onde salvarle dalle mani del nemico. « Meriteranno certamente, dice il » Galliani, queste robe la protezione derivante dal suolo su cui » sono, ma non possono uscirne più durante la guerra per tornare » al loro padrone, perchè non si trasferisse ad altri maggior diritto

» di quello che taluno abbia. Ora se nè il neutrale, nè i sudditi di
» esso possono dare a qualunque dei guerreggianti munizioni da
» guerra, per lo stesso principio non possono neppure concedergli
» l'uso di quelle, le quali non per altro godono della protezione
» territoriale, se non perchè tutto quanto esiste nel territorio di
» un sovrano, si risguarda come fosse appartenente ai suoi sud-
» diti, tale essendo la forza e l'essenza della sovranità. »[1]

Articolo IV.

Dottrina relativa al diritto di asilo che compete ai neutrali, rapporto alle navi che appartengono ai belligeranti, e come queste debbano condursi nei porti di quelli.

E il neutrale in forza dell'indipendenza di cui gode, e della sovranità che gli appartiene sul mare territoriale del suo stato possiede pure il diritto di asilo, che non bisogna confondere con quello di rifugio. « Tutte le navi, dice il signor Hautefeuille, bat-
» tute dalla tempesta, o inseguite dal nemico, sono ricevute in
» tutte le rade appartenenti ai popoli neutrali, anzi sovente sono
» accolte in quelle dello stato nemico. Ma esse non sono ammesse
» nell'interno dei porti, nè si accordano loro che gli aiuti stret-
» tamente necessarî per riprendere il mare, e potersi portare di
» nuovo in un porto del loro paese. In queste rade le navi non
» trovano che un ricovero contro il pericolo. Non si adempiono
» a riguardo di esse che i doveri di umanità, e nulla più. In ciò
» consiste il rifugio. Che se un bastimento, sia che versi in pe-
» ricolo o no, è accolto in un porto, e vi riceve non solo i soc-
» corsi di cui ha un assoluto bisogno, ma ben anche aiuti che
» testimoniano la benevolenza, che le autorità del porto hanno
» per esso, ha luogo l'asilo. »[2]

Da queste parole del pubblicista francese si rileva, che se il rifugio è accordato da tutti i popoli civili alle navi, sieno queste da guerra o mercantili, allorchè versano in pericolo, esso però si limita a riceverle nelle rade, e le esclude dall'interno dei porti, mentre l'asilo importa che possano entrare altresì in questi ultimi. E vi è pure una seconda differenza tra il rifugio e l'asilo, la quale

[1] Op. cit., pag. 200 e seg.
[2] Dei *Diritti e dei Dov. delle Naz. Neut.* ec., Vol. I, pag. 345.

consiste in questo, che il primo non somministra che quanto è strettamente necessario per la salvezza della nave e dell'equipaggio, mentre il secondo è più largo di soccorsi, e testimonia speciale benevolenza verso chi li riceve.

Noto ancora, che mentre il rifugio è universalmente permesso, non si può dire altrettanto dell'asilo; essendovi alcuni popoli che lo rifiutano alle navi da guerra, o armate in guerra, e lo accordano solo a quelle mercantili. L'asilo inoltre suole essere accompagnato da certe condizioni e restrizioni, di cui parlerò in seguito, condizioni e restrizioni, che possono modificarsi e divenire più miti quando si tratta del semplice rifugio. A intendere queste differenze gioverà riflettere, che nella facilità con cui i popoli permettono alle navi da guerra la libertà di fermarsi nelle loro rade, se battute dalla tempesta, o inseguite dal nemico, eglino non hanno in via ordinaria che poco da temere per parte di esse, sia per la natura dei luoghi in cui si trovano, sia per la breve dimora che queste navi fanno nelle loro acque; laddove non si può dire altrettanto in ordine ai porti, potendo facilmente un forte numero di uomini armati e stranieri accolti in essi, portare pregiudizio e danno agli interessi e alla sicurezza stessa dei cittadini, e della nazione che accordò loro l'asilo.

E poichè ogni popolo ha innanzi tutto il diritto e il dovere di provvedere alla propria conservazione, di quì procedono le restrizioni poste al diritto di asilo, restrizioni che risguardano specialmente il numero delle navi da guerra che si ricevono, chi ammettendone più e chi meno. Ma anche prescindendo da ciò, se noi poniamo mente, che questi porti che ricoverano nel loro seno con peculiare benevolenza le navi, sono acque territoriali appartenenti ad uno stato, basta questo solo per vedere, che le dette navi straniere sieno da guerra o mercantili, sieno di popoli pacifici o belligeranti, non possono trattenersi in queste acque, che dietro una espressa permissione del sovrano territoriale, e a quelle condizioni che crederà conveniente di apporvi. Che se si rifiutasse a ciò, posto pure che la nave corresse pericolo di naufragare, o di venire assalita dal nemico, nessuno può muoverne giusto lamento, perchè egli non fa che usare di un suo diritto. Nè questo rifiuto può condannarsi quasi si opponga all'uso innocuo di una cosa, di cui ho parlato altrove, o perchè offende i sentimenti di umanità, che si devono soprattutto coltivare verso chi versa in gravissimo pericolo di vita, poichè vi è il rifugio che provvede a questa necessità.

Ma si rifletta col citato autore, che l'imparzialità essendo uno dei doveri più importanti del neutrale, questi deve trattare allo stesso modo tutti e due i belligeranti, e quindi quello che concede all'uno, dovrà accordare all'altro, come pure rifiutare a questo, quello che ricusò al primo, serbando con tutti e due le medesime condizioni e la stessa misura.

Ho di già osservato più sopra, che in forza del dominio che appartiene allo stato neutrale sulle sue acque territoriali può ricevere nelle sue rade, e nei suoi porti le navi dei belligeranti, sia che vi approdino spinte dalla fame o dalla tempesta, sia che vi entrino per sottrarsi al nemico che le insegue. Se non che a questo proposito si deve avvertire, che le navi le quali vengono ricevute in questi casi non solo non sono assoggettate al disarmo, come avviene colle truppe di terra, che sono accolte entro i confini dello stato neutrale, ma possono altresì vettovagliarsi, riparare le avarìe che avessero sofferto, curare i loro ammalati e feriti, e poi riprendere liberamente il mare per cimentarsi nuovamente col nemico.

Vi è dunque una grande differenza tra l'asilo di terra e quello di mare. La causa principale di questa differenza devesi ricercare nella natura speciale del bastimento, che come vedremo in seguito, fa sempre parte del territorio della nazione di cui inalbera la bandiera, è come una colonia galleggiante appartenente alla medesima. Se il sovrano pertanto del porto può ammetterlo, ed anche ricusare ad esso l'ingresso, se può apporvi alcune condizioni, onde meglio tutelare la sicurezza dello stato, non può però mai occuparsi e ingerirsi dell'interno governo della nave, non dipendendo il capitano che la comanda relativamenta ad essa che dal suo sovrano. Ed eccovi la ragione per cui le autorità del porto non possono comandarne il disarmo, perchè ciò importerebbe un vero atto di giurisdizione, che si riferisce all'interno reggimento del legno, reggimento che viene regolato unicamente dal sovrano dello stato a cui esso appartiene.

Il nostro codice marittimo non facendo distinzione fra l'asilo ed il rifugio, nè fra navi da guerra e quelle dei corsari, in ordine al ricovero da darsi dispone « che nessuna nave da guerra » o corsara belligerante potrà soggiornare più di ventiquattro ore » in un porto, rada o spiaggia dello stato, o nelle acque adiacenti, » quand'anche vi si presentasse isolatamente, salvo il caso di ri- » lascio forzato per causa di cattivo tempo, di avarìe, o mancanza

» di provvigioni necessarie alla sicurezza della navigazione. » Rapporto poi al vettovagliarsi delle navi da guerra e corsare belligeranti ordina: « che non saranno forniti se non i viveri e der- » rate e i mezzi di riparazione puramente necessarî alla sussistenza » del loro equipaggio, ed alla sicurezza della loro navigazione. » Che se le detti navi volessero rifornirsi di carbon fossile prescrive, che « non potranno ricevere codesto approvvigionamento se non » ventiquattro ore dopo il loro arrivo. » Esso spinge la cosa anche più oltre dicendo che « non potrà sotto pretesto di riparazione » eseguire dei lavori atti in qualsiasi modo ad accrescere la sua » forza guerresca. »[1]

Ma se il nostro codice non fa distinzione fra le navi da guerra e le corsare, vi sono però alcuni stati, che nel ricevere nelle loro acque le navi straniere, muovono appunto da una tale distinzione, per determinare il modo col quale saranno trattate. Le prime, ossia le navi propriamente da guerra, vengono ammesse più facilmente nei porti, perchè ispirano maggiore confidenza, laddove l'accoglienza fatta alle seconde, ossia alle navi corsare è assoggettata a condizioni molto più rigorose, essendochè gli uomini destinati alla corsa, sogliono ispirarne molto meno. Non essendovi quindi una pratica uniforme, converrà in questi casi conoscere le diverse disposizioni, che a questo riguardo emanarono i varî stati e a queste attenersi.

E come non è permesso ai belligeranti occupare fortezze, ed altri luoghi importanti appartenenti al territorio continentale dei neutrali, altrettanto è da dirsi in ordine a quei luoghi marittimi, l'occupazione dei quali facilitasse le operazioni militari delle potenze che sono in guerra.

Le flotte che tentassero questo, devono esser costrette mediante l'uso delle armi a desistere da una impresa manifestamente ingiusta. Anzi il neutrale che non impiegasse subito la forza, potendolo, contro il belligerante, che abusa indegnamente dell'asilo concessogli, si renderebbe colpevole di violata neutralità, della quale colpa non va immune nè meno nel caso, in cui solo debolmente vi si opponesse. Nè vale il pretesto portato in campo dal Grozio, che di questa posizione possa in seguito impadronirsi il suo nemico, poichè non si può mai presumere legalmente l'ingiustizia, nè vi è uomo onesto e di mente sana che giustifichi chi

[1] § 218 e 219.

spogliò un terzo della sua roba, perchè altri l'avrebbe probabilmente fatto, se egli non l'avesse prevenuto.

Noterò ancora col Galliani, che il sovrano del porto neutrale verrebbe meno al suo dovere, se permettesse che questo venisse prescelto da uno dei belligeranti per adunarvi i suoi bastimenti da guerra, « nè per altro oggetto vi andassero questi arrivando, » se non per questo di veleggiare poi uniti ad assalire l'avversa- » rio. » Ma se non si può dubitare, che un tale principe opera in opposizione del suo dovere, si potrebbe ben anche dimandare, se merita codesta flotta di essere inviolabile agli occhi di *quello stato*, contro cui si indirizza? « E non gli sarà permesso » prevenendo il suo nemico mandare a prenderla, incendiarla, » affondarla dentro lo stesso porto neutrale, prima che siasi tutta » raccolta ed allestita? Rispondo, sono parole del citato autore, » alla dimanda dicendo, che sicuramente il neutrale qualora è » consapevole della mira di questa flotta, » (e secondo quello che ne penso, una tale cognizione non può desumersi che dalle circostanze, che accompagnano l'arrivo, e dal portamento di queste navi che si uniscono per comporre una forte squadra) « e non » l'abbia frastornata, avendo forza da poterlo fare, ha somma- » mente offeso l'un dei guerreggianti, prestando tanta comodità » del suo porto all'altro. Mutansi adunque subito i termini della » questione, non essendo più vero neutrale il Signore del porto, » ma alleato dell'uno dei due, e nemico dell'altro. Per conse- » guenza chi ne riceve offesa avrà diritto d'agire ostilmente. E » pure in simil caso non si potrebbe cominciare di botto dall'en- » trare bruscamente nel porto per combattervi la flotta avversaria, » ma si dovrebbe sempre far precedere alle ostilità la doglianza col » sovrano di esso sull'averla ricettata, ed aspettarne la risposta, » quando l'urgenza del caso non l'impedisse. »[1]

Ma quali sono le condizioni che sogliono imporsi alle navi da guerra e da corsa dei popoli nemici, che si trovano ricoverate nei porti, o nelle rade di una potenza neutrale? Se voi considerate, che il regolare un tale affare dipende intieramente dalla sovranità di cui gode lo stato neutrale, che solo ha diritto di giudicare di quello che può convenire ed essere utile alla sua sicurezza, intenderete la ragione in forza della quale la pratica che seguono a questo riguardo le nazioni di Europa, massime in ordine ai corsari, non è uniforme. Io esporrò i principî adottati più general-

[1] *Dei Doveri*, ec., p. 450.

mente, principî che mi sembra che meritino di preferenza venire tradotti nella pratica, essendo del tutto conformi alle esigenze della neutralità di chi accolse le navi, il quale continua, come in passato, a coltivare buoni rapporti di amicizia con tutti e due i belligeranti.

Egli adunque deve imporre ai legni da guerra e dei corsari di condursi pacificamente, non solo verso i proprî sudditi, ma ben anche verso i bastimenti e gli equipaggi nemici, vietando rigorosamente entro i confini del suo mare territoriale qualunque ostilità, a cui volessero abbandonarsi. « La preda e qualunque » atto di ostilità, secondo il nostro codice marittimo, fra navi di » nazioni belligeranti nel mare territoriale, e nel mare adiacente » alle isole dello stato costituirà violazione di territorio. » (§ 251). Nè possono le navi nemiche in via ordinaria accrescere il loro equipaggio, arruolando marinai spettanti a paesi stranieri, o alla propria nazione che si trovassero nei porti, ove sono di stazione, nè possono fare acquisto di cannoni, o di altri armi o munizioni da guerra, onde aumentare in questo modo la propria forza. Così comunemente insegnano i pubblicisti, e dispongono le ordinanze che alcuni stati promulgarono, allorchè è scoppiata la guerra, ed essi abbracciarono la neutralità.

Io avrò occasione di ritornare su questo argomento, allorchè discorrerò del commercio dei neutrali, e allora mostrerò, che non mi pare la proibizione di vendere armi sul proprio territorio ai belligeranti, essere voluta dai doveri che impone la neutralità. Per ora mi limito a notare, che il regolamento toscano professa questo principio, essere cioè permessa la contrattazione e caricazione di armi, polveri e munizioni da guerra nel porto franco di Livorno, mentre il nostro codice marittimo su questa materia ha una contraria disposizione. « In nessun caso, dice, una nave belligerante potrà fare uso di un » porto italiano a scopo di guerra, o per approvvigionarsi di armi » e munizioni. » Esso spinge ancora, come ho accennato più sopra, più oltre la proibizione avendo stabilito, che nessuna nave « potrà, sotto pretesto di riparazione, eseguire dei lavori atti in » qualsiasi modo ad accrescere la sua forza guerresca. » [1]

Io ho notato or ora, che i belligeranti non possono in via ordinaria aumentare l'equipaggio delle loro navi, arruolando marinai, dato pure che fossero nazionali. A questo principio sostenuto dal nostro Galliani, il signor Hautefeuille fa due eccezioni, che bre-

[1] § 248.

vemente prendo ad esporre. La prima di esse risguarda il comandante di una nave da guerra, che per completare il suo equipaggio prende dei sudditi del proprio sovrano, che sono imbarcati su altri legni, che appartengono a questo medesimo principe. In appoggio di questa sua opinione egli dice, che la nave da guerra, anche in allora che si trova in un porto straniero, conserva non solo la qualità territoriale, ma ben anche la giurisdizione sovrana su tutti i bastimenti del proprio paese, che sono ancorati in quel porto, purchè si tratti d'azioni che non hanno relazione col territorio neutrale. Da questo principio ne trae la conseguenza, che il capitano del legno da guerra può disporre, come meglio crede, degli uomini posti sotto la sua giurisdizione, poichè i rapporti di questo legno con quelli dei bastimenti del suo paese, non interessano il territorio neutrale, nè i cittadini del medesimo.

All'obbiezione che prevede gli sia fatta, che cioè i belligeranti possono abusare di questà facoltà inviando reclute per mare, affine di completare gli equipaggi di quelle navi, che più delle altre soffrirono dal nemico, e così accrescere le proprie forze, durante l'ospitalità ricevuta, lo che è certo condannevole cosa, il citato pubblicista risponde, che di questo inconveniente, che facilmente può accadere, non se ne può incolpare il neutrale, non essendo un tale reclutamento fatto sul suo territorio, e entro i confini della sua giurisdizione, ma in luoghi sui quali non può esercitare il suo potere sovrano. Osserva in fine, che se il capitano di una nave da guerra può fare arrestare a bordo dei legni del suo paese un uomo colpevole, onde sottoporlo al giudizio, e farne eseguire la sentenza, poichè ha su questi legni una piena giurisdizione, potrà del pari prendere i marinai che sono sui medesimi, per impiegarli nel servizio del suo sovrano.

La seconda eccezione, che il pubblicista francese fa al principio generale che insegna, non potere i belligeranti aumentare l'equipaggio delle loro navi, risguarda il caso seguente. Suppongasi che un legno da guerra, ammesso in un porto neutrale a godere dell'asilo, abbia per una causa qualunque diminuito il suo equipaggio per modo, che non possa assolutamente per mancanza di uomini riprendere il mare, e portarsi in un porto sebbene vicino del suo paese. In questo caso pensa il citato autore, che il neutrale come può rifiutare, senza venir meno al suo dovere, possa altresì permettere al capitano di questo legno di arruolare un certo numero di marinai per ricondursi in patria, purchè questi marinai arruo-

lati nel paese sottomesso alla giurisdizione neutrale, non superino il numero di quelli che a tutto rigore sono necessarî per le manovre del vascello. Non potrà quindi permettere, che vengano presi marinai pel servizio dell'artiglieria, e molto meno per combattere.

Ma una tale facoltà può veramente, dimando io, conciliarsi coi doveri del neutrale? Sia pure che questi marinai non servano che per ricondurre la nave in un porto del suo paese, ma arrivata che vi sia, potrà completare il suo equipaggio e armamento, riprendere il mare e combattere nuovamente il nemico, e tutto questo, in parte almeno, per opera di chi non deve avvantaggiare le condizioni militari di un belligerante a danno dell'altro.

Osservisi però, che in occasione della guerra cambattuta dalla Gran Brettagna da una parte, e dagli Stati Uniti di America, dalla Francia, Spagna e Olanda dall'altra, varî stati di Europa, e soprattutto d'Italia, promulgarono, in occasione della neutralità che abbracciarono, alcuni regolamenti relativi al commercio e alla navigazione durante la guerra, regolamenti in cui veniva permesso ai belligeranti, sotto certe condizioni, di completare nei loro porti neutrali i loro equipaggi. Per non dilungarci, citeremo solo le disposizioni emanate a questo riguardo dal governo delle Due Sicilie e da quello di Toscana.

Nell'articolo primo dell'ordinanza napoletana si legge: essere lecito « a qualunque bastimento di nazione in guerra di rinforzare » il suo equipaggio, purchè non sia di persone suddite, ma fore- » stiere che si trovino di passaggio e volontariamente vadano a » servire, sicchè non possano prendersi con violenza da altri ba- » stimenti i marinai, neppure della stessa loro nazione. » E nel regolamento toscano all'articolo XIII vi è una consimile disposizione concepita in questi termini: « Sarà lecito a qualunque ba- » stimento di nazione in guerra rinforzare il suo equipaggio nei » porti del granducato, purchè non si tratti di sudditi o abitanti, » e non possano prendersi con violenza i marinai anche da altri » bastimenti della stessa nazione, ma l'aumento e il rinforzo sia » di persone che vadano a servire volontariamente. »

Su questi regolamenti farò la seguente osservazione. Se il sovrano il quale permette di arruolare truppe sul proprio territorio, fa atto contrario ai doveri della neutralità, non so vedere quanto i citati regolamenti sieno da approvarsi. Nè vale il

dire a loro giustificazione, che questi arruolamenti risguardano solo i forestieri, poichè eglino, finchè dimorano sul territorio dello stato neutrale, sono tenuti a rispettarne le leggi, fra le quali si annovera pure quella che si riferisce al dovere di non prendere parte alcuna alle ostilità. Il principe pertanto che acconsente, che colui che si trova per entro al suo stato, faccia parte dell'equipaggio di una potenza belligerante, opera in opposizione, per quanto mi sembra, al principale dovere che è proprio di colui il quale vuole rimanere straniero alla guerra.

Continuando la discussione sul modo con cui devono condursi i belligeranti, che ricevettero l'asilo in un porto di uno stato neutrale, dirò essere loro vietata di spiare l'arrivo, e la partenza delle navi nemiche per inseguirle, combatterle e predarle, dovendo il sovrano del porto impedire ciò colla forza altresì, se vuole mantenersi fedele al suo dovere. Che se qualche bastimento nemico partisse, le navi belligeranti che appartengono alla nazione avversaria, devono trattenersi nel porto per lo spazio ancora di ventiquattr'ore, onde abbia tempo di sottrarsi alla vista di chi ha interesse di conoscerne la direzione che prende, nè possa più essere raggiunto.

Posto poi che un tale legno per forza di venti contrarî, o per altro motivo fosse sempre alla vista del porto, le navi avversarie non potranno uscire da questo, dato pure che sieno spirate le ventiquattr'ore da che è partito, ma dovranno fermarsi fino a che non sia tolto di vista per maniera da ignorare quale direzione abbia preso. Conforme a questo principio è la disposizione del nostro Codice. « Allorchè navi da guerra, esso dice, corsare o mercantili » delle due parti belligeranti si trovassero in un porto, rada o » spiaggia dello stato, vi dovrà essere un intervallo almeno di » ventiquattr'ore tra la partenza di qualunque nave di una parte » belligerante, e quella successiva di qualunque nave dell'altra » parte. Questo intervallo potrà venire accresciuto secondo le cir» costanze, dall'autorità marittima del luogo. »[1]

Nè il sovrano del mare territoriale può permettere, senza venir meno ai suoi doveri di neutrale, ai legni delle potenze belligeranti, di nascondersi entro le baie o i seni di mare, o dietro i promontorî e le piccole isole, che fanno parte del suo territorio, onde in questo modo potere meglio dare la caccia alle navi nemiche, che fossero per entrare od uscire dalle acque territoriali

[1] § 250.

dello stato neutrale, nè potrà molto meno tollerare, che le potenze belligeranti entro i confini del suo mare territoriale, possano a vicenda ritogliersi le prede fatte, o liberare i prigionieri che avessero a bordo delle loro navi.

Notiamo per ultimo, che i belligeranti non possono vendere, nè pretendere il riscatto delle prede che avessero fatte e condotte in un porto neutrale, se prima dai competenti tribunali non sieno state giudicate di buona presa, e non abbiano presentato ai tribunali del luogo la sentenza relativa, per ottenere la facoltà di venderle a chi credono meglio, facoltà che possono accordare ed anche rifiutare. Ma se viene accordata, compiute che abbiano le condizioni di cui ho parlato più sopra, il diritto positivo delle genti ritiene in generale valida la vendita di quanto fu predato, qualunque ne sia il compratore.

Dirò ancora col signore Gessner, che molte volte fu « soggetto » di frequenti controversie il diritto dei neutrali di permettere » nei loro porti la condanna e la vendita dei vascelli da guerra » o armati in guerra, che furono catturati..... Nota però, che » i principî che, meno poche eccezioni, sono generalmente ammessi in teoria e nella pratica danno ai neutrali ogni libertà di » ricevere, o non ricevere nei loro porti le navi da guerra o corsare delle potenze guerreggianti colle loro prede; eglino hanno » pure la libertà di permettere o di rifiutare la condanna della » preda fatta; a condizione però di tenere una eguale condotta » per rapporto a tutte e due le parti. »[1]

Se non che potrei obbiettare contro la facoltà accordata dal neutrale al belligerante, di giudicare nei suoi porti sulla validità delle prede che vi condusse, che essi con ciò non sono più un semplice asilo, ma divengono un luogo dove si compie lo spogliamento delle proprietà cominciato in mare, il che non so come si concili coi doveri delle potenze neutrali, che perciò spesso rifiutarono una tale concessione ai belligeranti, perchè non conforme ai loro doveri.

Su questo argomento il nostro Codice ha una disposizione, che conferma la fatta osservazione, leggendosi al § 246 che « in caso » di guerra fra potenze colle quali lo stato si tenga neutrale, non » saranno ricevute nei porti, nelle rade o nelle spiaggie dello » stato, navi corsare o da guerra con prede, se non nel caso di » rilascio forzato. Esse dovranno escirne appena cessato il pe» ricolo. »

[1] *Il Diritto dei Neutrali*, pag. 67.

Non pochi dei principî che ho esposti più sopra si trovano nel regolamento pubblicato dalla repubblica di Venezia nell'anno 1779 all'articolo X. Esso dice « che resta vietato ai ba» stimenti di nazione in guerra il trattenèrsi a crociare o dentro » il menzionato confine (*la portata cioè d'un grosso cannone*) o » alla vista dei porti o rade, o all'ingresso e uscita dai seni, » stretti e canali che vi conducono in pregiudizio del pubblico » commercio, ed in impedimento o interruzione dell'ingresso ed » uscita dai porti, rade, spiaggie del nostro dominio, molto meno » essendo a tali bastimenti di nazioni in guerra concesso di ri» fuggirsi nei porti deserti, seni, scali, calanche e dietro alle » punte e capi a portata dei porti e rade per tenersi in aguato, » ed inseguire e cogliere i bastimenti che vengono e vanno dai » nostri porti. » Queste disposizioni mi sembrano del tutto consuonare coi principî del diritto naturale.

Finalmente osserverò, che il tempo e le altre condizioni fissate per la partenza dei bastimenti da guerra e corsari, potendo portare danni alla libertà e prosperità del commercio nei porti neutrali, se molto frequentati, furono da alcuni stati, come dalle repubbliche di Genova e di Venezia, presi alcuni temperamenti, onde togliere un tale inconveniente. Così nell'articolo VI del regolamento di Genova pubblicato il primo di luglio dell'anno 1779 leggiamo. « E perchè venendo frequentemente dei bastimenti, e » partendo pure con eguale frequenza, potrebbe lungamente re» stare impedito il partire ai bastimenti di nazione in guerra, in » pregiudizio del commercio, perciò si permetterà la partenza dei » medesimi, anche nei tempi di sopra vietati, purchè i capitani » dei bastimenti da guerra, semprechè vorrano partire, o i co» mandanti delle flotte o squadre, una volta per tutte, diano la » loro parola di onore di non molestare i bastimenti come sopra, » o quelli che fossero alle viste, o partiti dentro le ore venti» quattro, di qualunque bandiera e nazione siano, ed i capitani » o padroni di bastimenti mercantili o corsari diano idonea mal» levadoria per l'osservanza delle condizioni suddette. »

Anche da questo passo si vede la differenza, che fanno alcuni stati tra le navi di guerra e quelle corsare, poichè per la partenza libera delle prime basta la parola d'onore del capitano che le comanda, laddove per quella dei legni corsari si domanda una malleveria, poco contandosi in generale sulla promessa dei padroni dei medesimi, che troppo sovente hanno dato

prova di anteporre il guadagno a qualsivoglia idea del giusto e dell' onesto.

Che se i comandanti le flotte, oppure i corsari offendessero lo stato neutrale, o i cittadini di questo nei loro diritti, il principe che ne è al governo dovrà rivolgersi al sovrano degli offensori, e domandarne riparazione. Che se questa gli venisse sotto varî pretesti negata, potrà ricorrere alle rappresaglie per farsi giustizia da sè, e quando si trattasse di gravi offese o danni patiti, gli dichiarerà la guerra, unendo le sue forze a quelle dell' avversario, onde ottenere almeno in questo modo giustizia, non essendovi pel neutrale dovere più importante di questo, di fare cioè rispettare i proprî diritti. Che se volenteroso si prestasse il principe a cui appartiene l' offensore alla chiesta riparazione, cessa nel neutrale ogni diritto di querelarsi ulteriormente, non essendo possibile che il capo di uno stato regoli la condotta dei suoi officiali e sudditi per modo, da impedire qualunque offesa ai diritti dei terzi. Che se ciò non è possibile, non può esserne neppure risponsabile.

Articolo V.

Come debbansi trattare i cittadini, i beni mobili e le navi che appartengono ad una potenza neutrale dai belligeranti, facendo quindi un cenno dell' angheria e dei disertori, che si ricoverano presso uno stato che non prende parte alle ostilità.

I diritti dei neutrali furono per così lungo tempo disconosciuti ed offesi, non solo in teoria, ma molto più nella pratica, che il ragionarne con qualche diffusione, non può tornare che utile per chiunque desidera il rispetto per la giustizia, anche in allora che tuona il cannone. Continuerò quindi ad esporre la dottrina che si riferisce a questo argomento. Dico adunque, che se lo stato neutrale avesse cittadini sul territorio dei popoli nemici, e tali cittadini vi avessero beni mobili, in questo caso ha il diritto, che i guerreggianti non li considerino quali nemici relativamente alle persone e sostanze loro. E non potranno obbligarli ad arruolarsi sotto le loro bandiere, sì perchè ciò si oppone al dovere di chi è neutrale, e anche per quest' altra ragione, che un tale sacrificio un governo non può dimandare se non ai proprî sudditi, e mai dagli stranieri.

La cosa correrebbe diversamente, se questi stranieri avessero preso parte alle ostilità in favore di uno dei belligeranti, poichè in questo caso noi pure ammettiamo, che la parte avversaria li potrà trattare quali nemici. Ma se i cittadini di una nazione neutrale possedessero beni immobili nel paese di una delle potenze belligeranti, questi beni non godrebbero, come ho avuto occasione di mostrare in altro luogo, di quei privilegi, che sono concessi alle sostanze se mobili, poichè essi formano parte del territorio in cui sono situati, su di essi il sovrano del luogo leva imposizioni, e se il bene pubblico lo dimanda, può eziandio passare all'espropriazione, come se fossero beni appartenenti ai suoi sudditi, purchè ricompensi il proprietario dei danni che per quest'atto viene a soffrire.

In vista di ciò il belligerante può considerare questi beni, come cosa del nemico, e trattarli nel medesimo modo, con cui tratta i beni immobili che gli appartengono. Altrettanto si dica, se lo stesso stato neutrale possedesse beni immobili nel territorio di una delle potenze belligeranti. Questi per le medesime ragioni accennate or ora, correrebbero la medesima sorte, che è riservata a quelli dei privati, non essendovi alcuna differenza tra loro.

E i belligeranti dovranno altresì rispettare, come ho avuto occasione di accennare in uno degli articoli precedenti, le navi neutrali, che per ragione dei loro commerci solcano l'oceano. Se esse altro non sono che colonie galleggianti appartenenti allo stato di cui inalberano la bandiera, se a buona ragione devono considerarsi quale continuazione del territorio del medesimo, come proverò in seguito, basta questo solo per vedere, che fino a che colla condotta loro non danno giusto motivo di lamento ai belligeranti, questi ne devono rispettare la inviolabilità, ed astenersi dall'esercitare su di esse alcun potere sovrano. Non potranno quindi mettere alcun ostacolo al proseguimento del loro viaggio, e molto meno obbligarle a cangiare di direzione. Nè sarà lecito ai belligeranti obbligare i capitani delle medesime che si trovassero nei loro porti, a trasportare le loro truppe, armi e munizioni da guerra, tutto che offrissero a chi le comanda una giusta ricompensa pel servizio che prestano, poichè con ciò si obbligano a violare il loro dovere, esponendoli oltre a questo ai danni che su di loro e sul paese nativo potrebbe fare pesare il nemico, che con questa condotta hanno offeso.

E qui notiamo, che le nazioni di Europa non sempre osservarono nella pratica l'esposto principio, allegando, per giustificare il loro procedere, il diritto di angaria, mercè del quale credono in caso di bisogno, potere profittare delle navi neutrali, che al cominciare delle ostilità si trovano nei loro porti, pel trasporto dei soldati, delle armi o munizioni da guerra, dando una ricompensa ai padroni delle medesime proporzionata all'opera che prestano, ma non tenendo conto dei danni, come pure vorrebbe giustizia, che con questa soperchieria possono derivare ai neutrali.

Questo preteso diritto di angaria sogliono mettere in campo alcune nazioni, allorchè si tratta specialmente di spedizioni lontane, nè la marina loro è sufficiente a tanto bisogno. Contro questa pretensione farò primieramente osservare, che se il sovrano del porto, in cui si sono ricoverate le navi neutrali ha in via ordinaria il diritto di concederne l'ingresso, ed anche di rifiutarlo, una volta però che le ha ricevute, non può, senza offendere l'indipendenza del paese a cui appartengono, esercitare su di esse alcuna giurisdizione, e quindi costringerle a un servizio pubblico, che fosse contrario ai più sacri doveri, che contrasse il loro sovrano abbracciando la neutralità. E coll'esercizio di questo preteso diritto si viola appunto questa indipendenza dei popoli pacifici, obbligandoli a governarsi in opposizione alla neutralità, che vogliono seguire, neutralità che da loro dimanda che non prendano alcuna parte nè diretta, nè indiretta alle ostilità.

E per meglio intendere l'ingiustizia dell'angaria si rifletta, che qui non si tratta di rapporti, che la nave neutrale abbia col territorio entro il quale si trova, nè di relazioni cogli abitanti del paese da cui venne accolta. Se si trattasse di ciò, noi pure ammetteremmo, che in questi contatti la sovranità del porto possa esercitare su di essa una parte della sua giurisdizione. Ma quando dopo di aver permesso l'entrata nel porto alla detta nave, si vuole costringerla a servire ad usi di guerra, e a sopperire ai bisogni e alle esigenze da cui suole essere accompagnata, questa è tale azione, che si riferisce al reggimento interno della medesima, azione che offende il sovrano di cui inalbera la bandiera, dal quale solo dipende in ordine a questo reggimento. Dirò ancora, che usando dell'angheria, voi esponete con manifesta ingiustizia il neutrale a tutti i pericoli della guerra. Se egli viene preso dall'avversario, viene considerato quale nemico, e gli viene confiscata la nave.

E se durante il viaggio naufragasse, quale ricompensa gli potete voi dare, che lo indennizzi di tanta disgrazia?

Nè vale a giustificare questa ingiustizia la necessità, che il belligerante allega, poichè qualsivoglia sovrano prima d'intraprendere la guerra, deve con ogni cura esaminare se abbia mezzi e forze sufficienti per condurla a buon termine, e nel caso che abbia difetto di quelli o di queste, se ne deve astenere. Oltre di che i nostri bisogni non possono darci un giusto titolo, per offendere gli altrui diritti, e molto meno quello massimo della libertà e indipendenza di un popolo, sì perchè una tale proposizione è falsa in sè; come anche per questa altra ragione, che se venisse tradotta nella pratica, tornerebbe funesta alla prosperità della civile comunanza, che si troverebbe di continuo esposta, sotto questo pretesto del bisogno, ad essere offesa nei suoi più legittimi e vitali interessi.

Se valesse la ragione che allegano i belligeranti, non so vedere perchè non abbiano diritto di costringere altresì i legni da guerra, che solcano i loro mari territoriali, o si trovano ancorati nelle loro rade, a unirsi alle loro flotte per combattere il loro nemico, molto più che tali legni possono riuscire loro di maggiore utile, che i bastimenti mercantili; che se quelli hanno maggiori diritti di questi, gli uni e gli altri però non riconoscono altra sovranità che quella dello stato, di cui inalberano la bandiera, come mostrerò tra breve. Aggiungerò, che non vi è alcun trattato, che riconosca questo preteso diritto di angaria. Che se alcuni ne fanno menzione, lo fanno unicamente per condannarlo e proscriverlo, onde le navi non possano in alcun modo venire colpite da esso.

Che se trovandosi le navi delle potenze neutrali in un porto di un belligerante, questo porto venisse preso d'assalto dalla potenza avversaria, hanno diritto di non venire molestate, molto più poi possono pretendere di non venire assoggettate al sequestro e alla confisca. Ma per godere di questo diritto fa d'uopo, che nel caso in cui il porto fosse stato bloccato prima del loro ingresso, possano mostrare che vi sono entrate col permesso della potenza che lo stringeva d'assedio, nè abbiano offeso i doveri che ad esse come neutrali incombevano, sia col portarvi armi e munizioni da guerra, sia col mantenervi corrispondenze illecite, sia coll'avere servito da sole, o insieme ai loro equipaggi, alla difesa della piazza.

Dati pertanto questi casi, diremo col celebre Hübner, che tali legni possono pretendere « di godere la protezione dell'at-
» tuale padrone dei luoghi, come coloro che nulla hanno fatto,
» che possa confonderli coi suoi nemici. La loro sola presenza
» in un porto, in un momento critico, non è un delitto, poichè
» aveano diritto di portarvisi per assistere ai loro affari, che
» non risguardano la guerra. Quantunque io convenga, che tali
» bastimenti fanno sempre bene e prudentemente di uscire da
» un tal porto, subito che è investito, ed anche prima se si può
» e se avvertiti ne sono, il che non può l'assalitore ad essi proi-
» bire, purchè non trasportino cosa che alla piazza appartenga,
» ovvero ai nemici. Nel caso poi che gli assediati o bloccati im-
» pedissero loro di uscirne, ella è una ragione di più per fare
» che l'occupante li protegga, subito che si sarà impadronito
» della piazza. »[1]

Terminerò questo articolo proponendo una questione, che si riferisce ai disertori delle potenze belligeranti, disertori che si fossero ricoverati sul territorio di uno stato neutrale. Una tale questione non la credo oziosa, poichè durante la guerra pur troppo avviene di frequente, che il soldato non curando il proprio dovere, diserti la bandiera, onde così sottrarsi ai disagi e ai pericoli che si incontrano sempre sui campi di battaglia. Si domanda adunque, se il sovrano neutrale può accogliere nel suo territorio questi disertori, rifiutarne l'estradizione al principe che la dimandasse, e annoverarli ancora fra i suoi sudditi, nel caso che da loro ne venisse chiesto. Prima di rispondere a tale questione credo dovere avvertire, che io qui la tratto secondo i principî del diritto naturale. Suppongo quindi, che non esistano apposite convenzioni a questo riguardo fra il neutrale e il belligerante; poichè quando esistessero, come spesse volte succede, non vi è alcun dubbio, che debba venire lealmente osservato quanto per rapporto a questi disertori dispongono.

Dopo questo osserverò, che questi disertori non avendo offeso le leggi del paese che li ricoverò, il sovrano di questo non può punire delitti che non sono stati commessi sul suo territorio, delitti che per di più non lo risguardano. Indipendente come egli è, può accogliere sul suo territorio chi crede possa meglio promuoverne gl'interessi, nè il principe a cui appartenevano i disertori può da lui pretendere che li punisca per suo conto, sì perchè egli

[1] *Del Sequestro dei Bastimenti neut.*, Tomo I, pag. 66.

non ne riconosce l'autorità, nè è tenuto a rispettarne i voleri. Rifletterò inoltre coll'Hübner, che siccome il neutrale non deve ingerirsi in ciò che si fa nella guerra, in cui non ha alcuna parte, così non ha alcuna ragione « di giudicare della mancanza di fede » di coloro che compongono queste armate che la fanno. Perchè » mai ricuserebbe adunque di ricevere i loro disertori? E perchè » non aumenterebbe con essi il numero dei suoi cittadini, purchè » vivessero come tali nei suoi stati? »[1]

CAPO TERZO

DEL COMMERCIO DEI POPOLI NEUTRALI.

Articolo I.

Libertà di commercio dei popoli pacifici, e quali limiti possano venire imposti alla medesima dalle merci di contrabbando.

Se il commercio per terra, e sopra tutto per mare, fu in ogni tempo per le civili società una sorgente fecondissima di ricchezze e prosperità, tanto in tempo di pace che durante la guerra, lo è molto più ai nostri giorni, atteso lo sviluppo assai maggiore che prese in confronto dei tempi passati. E sebbene di questo argomento abbia fatto parola altrove, allorchè cioè nella sezione prima della parte seconda, capo secondo, articolo quinto ho discorso del diritto di commerciare in generale, pure credo doverlo ora ritoccare, onde considerarlo in quanto si fa per mare, e ha luogo durante la guerra, circostanze che vanno attentamente considerate, perchè influiscono sull'andamento del medesimo.

Questa discussione non può tornare che utilissima, sia onde evitare che ad esso nel tempo delle ostilità non si pongano inutili ed ingiusti impedimenti, o in altri modi lo si danneggi, sia perchè non torni pregiudicevole ad uno dei belligeranti, coll'offenderne i diritti. Io ho avuto occasione altre volte di dimostrare, che l'indipendenza degli stati, e la libertà di cui godono in ordine

[1] Op. cit., Tomo I, pag. 18 e seg.

alle relazioni, che vogliono coltivare cogli altri popoli, sono il principale fondamento su cui si basa il commercio internazionale, che si fa per terra. Che se si tratta del commercio marittimo, questo si fonda altresì sulla libertà del mare e della navigazione, di cui pure ho avuto altra volta occasione di discorrere.

E ragionando del diritto di commerciare in generale, ho qua e là accennato i diversi limiti, che ad esso potevano venire imposti dal sovrano di uno stato, sia che si tratti dei proprî sudditi, che lo volessero fare con altri popoli, sia che si tratti del commercio di questi con quelli. Io presuppongo adunque siccome note queste dottrine, e prendo senz'altro a parlare, come debbano condursi i neutrali, che vogliono continuare i loro commerci, anche di allora che ferve la guerra, poichè la natura della neutralità, in quanto si riferisce al commercio coi belligeranti, va attentamente esaminata, onde non si offendano i legittimi interessi dei popoli pacifici, limitandone soverchiamente la libertà loro, nè si porti d'altra parte un ingiusto danno alle operazioni militari di quelli, e agli interessi loro, estendendola oltre i limiti consentiti dalla legge.

Dico adunque, che un popolo rimasto neutrale, ha diritto di continuare il suo commercio con tutti e due i belligeranti, essendo la neutralità una continuazione del primitivo stato di cose, tanto che se poteva trafficare prima con loro, non vi è ragione per cui non lo possa fare ora, continuando a essere l'amico di tutti e due. E qui si avverta, che essendo l'imparzialità uno dei principali doveri dei popoli pacifici, se questi volessero continuare il loro commercio solo con una delle potenze belligeranti, rifiutandosi di fare altrettanto coll'altra, eglino verrebbero meno al loro dovere. Altrettanto dite, se posto che fossero disposti a commerciare con tutti e due, alcune determinate merci però che offrono e vendono all'uno, si rifiutassero senza un plausibile motivo di fare altrettanto coll'altro.

Che se il neutrale avesse per lo innanzi conchiuso un trattato di commercio con uno stato, e si fosse con questo obbligato, che nel caso in cui si trovasse impegnato nelle ostilità, somministrerebbe ad esso certe merci, che contrasse l'impegno di non somministrare alla parte avversaria, una tale convenzione opponendosi direttamente all'essenza stessa della neutralità, dovrebbe considerarsi di niun valore da quel popolo, che vuole rimanere pacifico. Che se la volesse osservare, dovrebbe prestarsi a fare altrettanto

con tutti e due. « La nazione pacifica, insegna il signor Hautefeuille, » non può, senza offendere il dovere della imparzialità, obbligarsi » con un trattato a dover favorire più un belligerante che l'altro. » Ella non può aver un diverso catalogo di merci di contrabbando » per riguardo ai due nemici, e pretendere di potere somministrare » all' uno certe merci che rifiuta all' altro. »

Ma non si dimentichi mai quello che ho esposto discorrendo del diritto di commerciare in generale, che se il commercio cioè importa una serie di contratti, questi alla loro volta richiedono la libera offerta ed accettazione di chi vende e di chi compra. In questa libertà pertanto di chi contratta trova il diritto di commerciare una limitazione, che può aver luogo sì in tempo di pace, che in quello di guerra. Laonde insegnava rettamente il Klüber, allorchè osservava, che chi fa la guerra, può proibire ai suoi sudditi, e agli abitanti delle provincie che occupò temporariamente colle sue truppe, di commerciare non solo col paese nemico, ma ben anche coi popoli neutrali, quando gravi considerazioni politiche e militari lo consiglino ad abbracciare una tale misura, per rapporto specialmente a questi ultimi, poichè senza ciò, egli non farebbe che danneggiare inutilmente i proprî cittadini, e gli infelici abitanti del paese occupato, e ogni danno che non sia giustificato, è severamente vietato dalla legge morale e giuridica, che destinò i principi alla tutela dei diritti dei popoli, e al promuovimento dei loro interessi. Laonde chi non li curasse, si opporrebbe a quanto la detta legge prescrive.

Ma se chi fa la guerra può pretendere tutto questo, non potrà però imporre alle nazioni neutrali, che non commercino col suo nemico, posto che egli vi acconsenta, poichè la guerra in cui si trova impegnato, non può pregiudicare ai diritti di un terzo, e soprattutto alla sua indipendenza. Laonde la potenza neutrale potrà proseguire come prima il trasporto, cambio e la vendita delle merci coll'altra parte, posto sempre che questa vi aderisca, secondochè le verrà consigliato dal suo interesse, non potendo in generale i belligeranti pretendere dai popoli pacifici che questo, che si conservino cioè imparziali, e coltivino quei rapporti con loro di buon vicinato e di amicizia, che esistevano prima che scoppiassero le ostilità.

Che se tutti e due i belligeranti non volessero più commerciare col neutrale, non perchè è tale, ma perchè pensano, che ciò possa tornare dannoso ai loro sudditi, questa deliberazione

loro deve essere rispettata, ancorchè in luogo di essere utile, tornasse funesta agl' interessi dei loro sudditi, essendo eglino i soli giudici intorno a quello che conviene, e disconviene a questi, che nel caso che si trovino aggravati da questa misura, potranno dimandare ai loro governi che venga tolta. E i belligeranti possono proibire ai neutrali di commerciare con un porto, che tengono bloccato in modo, da potervi facilmente impedire l'entrata e l'uscita, minacciando la confisca delle navi ed anche altre pene a chiunque osasse violare questo divieto, come meglio vedremo tra non molto.

Ma potrà il neutrale continuare i suoi commerci coi belligeranti in ordine a quelle cose, che si riferiscono direttamente alla guerra, ossia ai mezzi di farla? In altre parole il trafficare di quelle merci, che vengono sotto il nome di contrabbando di guerra, è esso permesso secondo il diritto naturale delle genti ai popoli pacifici? Ecco una questione gravissima, intorno alla quale i più celebri pubblicisti hanno sostenuto opposte sentenze. Il Klüber risponde alla proposta dimanda affermativamente dicendo « che il » diritto naturale delle genti non proibisce ai popoli neutrali nè » meno il commercio di quelle mercanzie, che servono ai bisogni » immediati della guerra, purchè non lo facciano col disegno di » favorire l'uno dei belligeranti. »[1]

Questo autore è venuto probabilmente a una tale conclusione, muovendo dalla nozione che avea dato della neutralità, che la fece unicamente consistere nel non prestare soccorso ai belligeranti. Ora un tale concetto ha in sè alcun che di vago, che si presta facilmente a venire inteso in sensi diversi. In effetto stando a tutto rigore non si può dire, che quel popolo che commercia di armi e di munizioni da guerra, soccorra direttamente uno dei belligeranti, quando non lo fa col fine di favorirlo a preferenza del suo avversario, e inoltre si mostra pronto a fare altrettanto con lui, se lo desidera. Ma la neutralità così concepita, ci pare che male corrisponda all' essenza della medesima, la quale esige non solo l'imparzialità, ma che un popolo che la vuole seguire si astenga altresì da ogni atto diretto o indiretto, che prenda di mira le ostilità, poichè a questo solo titolo esso si mostra, e può dirsi con ragione pacifico, mentre ferve la lotta.

Posto ciò io dimando, se chi, sia pure per ragione di commercio e quindi di guadagno, trasporta armi e munizioni da guerra nei

[1] *Diritto mod. delle genti dell' Europa*, § 287.

porti, e sui mercati del belligerante, possa dirsi con verità, che non prende alcuna parte nè diretta, nè indiretta alle ostilità, quando somministra ai belligeranti i mezzi immediati per poterle proseguire? Io so bene, che l'opinione professata dal Klüber è abbracciata dal Baroli, dal Lampredi e da altri, ma so d'altra parte, che questi autori partono da un concetto troppo ristretto della neutralità, concetto che abbraccia solo uno degli elementi da cui si compone, quale è l'imparzialità, non tenendo nel debito conto quell'altro, che è pure importantissimo, che si riferisce alla inazione, per tutto quello che risguarda le ostilità, quasi che si potesse chiamare straniero a esse, chi in un modo o nell'altro vi prende parte.

A persuadersi di quanto dico, non citerò per amore di brevità, che il seguente passo del nostro Lampredi. Parlando dei neutrali egli insegna che « per loro non avvi guerra, i belligeranti sono » loro amici, e prestano loro tutto ciò che essi prestano agli altri » popoli, che sono in piena pace, e purchè questa prestazione » sia totalmente imparziale in tempo di guerra, non può essere » loro impedito senza ingiustizia il commercio di qualunque ge- » nere ei sia. La preferenza decisa, che il popolo pacifico mostrasse » in favorire col suo commercio piuttosto una parte belligerante » che l'altra, lo dichiarerebbe partitante e fautore del nemico, » ed a non prendere partito alcuno ei si impegnò quando taci- » tamente, o espressamente promise di restare neutrale. » [1]

Nè si creda con questa sconfinata libertà concessa al commercio dei neutrali, di favorirne gl'interessi e tutelarne i diritti, poichè io penso, che nella pratica avvenga tutto il contrario. E per vedere manifestamente, come l'opinione di quei pubblicisti, che non ammettono essere ai neutrali vietato dalla legge moralegiuridica il commercio delle armi e delle munizioni da guerra, in luogo di tutelarne la libertà e gli interessi, torni funesta a quella e a questi osserverò, che ammettendo questo principio, per confessione del citato Lampredi, si porta manifesto danno ai belligeranti, che in questa somministrazione di armi e di munizioni da guerra, l'uno di loro viene avvantaggiato a preferenza dell'altro, non essendo probabile, che tutti e due abbiano un eguale bisogno di esse.

Non volendo pertanto portare offesa ai diritti di costoro, fa duopo ammettere in essi la facoltà di proibire quei commerci,

[1] *Del Commercio dei popoli neut.*, p. 9 e seg.

che mentre riescono nocevoli a uno di loro, sono di vantaggio al nemico. Ed eccovi in presenza di due diritti opposti e inconciliabili tra loro, l'uno appartenente ai neutrali, e l'altro alle potenze che si combattono. Volendo in qalche maniera uscire da questo imbarazzo, che condurrebbe alla guerra generale, si ebbe ricorso al famoso diritto di necessità, che ebbe nel Grozio il suo primo difensore, il quale diritto essendo di una importanza molto maggiore della libertà, di cui godono i popoli pacifici, questa dovea cedere di fronte a quella. Ogni qual volta pertanto uno dei belligeranti credeva, che il commercio che faceva un popolo pacifico col suo nemico, potesse avvantaggiare questo, e nuocere invece al buon andamento delle sue operazioni militari, eccolo subito invocare questo diritto di necessità, per proibire un tale commercio, qualunque d'altra parte fosse la natura del medesimo, di modo che, secondo questa teoria, l'indipendenza e libertà degli stati neutrali venne posta alla mercè dei belligeranti, ai quali non parve verò di avere in mano un mezzo, che così bene si prestava per contentare la loro cupidigia e gelosia, destate in loro dalla vista delle prospere condizioni del commercio dei popoli pacifici.

Quanto ho esposto viene confermato dalla storia, che ci mostra nel preteso diritto di necessità ammesso dal Grozio, dal Lampredi e da altri pubblicisti, per conciliare in qualche modo gli opposti diritti dei neutrali e dei belligeranti, quale feconda occasione si offrisse a questi per malmenare i legittimi interessi di quelli. Tanta che lo stesso utile dei popoli pacifici impone loro, di contenersi entro la sfera dei loro doveri. Ora uno di questi doveri, diremo col signor Hautefeuille, impone loro « di non im-
» mischiarsi nella lotta, di non prendervi alcuna parte, e non pre-
» stare alcuno aiuto ai belligeranti, nè ad alcuno di essi, e quindi
» di non armare il loro braccio di oggetti capaci di rendere la
» pugna o ineguale, o più terribile. »[1]

Conforme all'esposta dottrina, è il diritto positivo delle genti in Europa, poichè esso pure restringe alquanto la libertà di commerciare dei popoli neutrali coi belligeranti. E per meglio intendere questa restrizione, di cui abbiamo parlato fino a quì, io credo che si debba distinguere un doppio commercio. Il primo lo chiamerò attivo, passivo il secondo. L'uno dimanda, che oltre la compra e la vendita, che hanno luogo in qualsivoglia contratto,

[1] Op. cit., vol. II, p. 74.

la merce che ne forma l'oggetto sia portata dallo stesso proprietario sui mercati del compratore, laddove il commercio passivo richiede, che quest'ultimo si porti da sè nella piazza di commercio, per fare l'acquisto delle mercanzie di cui abbisogna, e comperate che le abbia, ne faccia da sè stesso il trasporto nel proprio paese.

Ora la restrizione di cui parlo, che credo voluta sì dal diritto naturale che dal positivo, si riferisce solamente al commercio attivo, poichè in ordine al passivo sono di avviso, che secondo l'uno e l'altro diritto si dia piena libertà di commerciare. Egli è ben vero, che questa distinzione è combattuta dal citato pubblicista francese, che venne seguita dal nostro Casanova. In appoggio della sua sentenza il primo osserva « che il dovere imposto » ai popoli neutrali, che non desiderano prendere parte alle osti- » lità è questo, di non somministrare armi a coloro che se ne » servono per combattersi. La legge naturale, che prescrive que- » sto dovere, non distingue tra commercio attivo e passivo. Essa » non poteva farlo, poichè tutti e due producono il medesimo » effetto, quello cioè di porgere all'uno dei belligeranti i mezzi » di nuocere all'altro. Questo dovere è assoluto; la restrizione » che comanda, abbraccia tutti i modi di fornire armi all'uno dei » combattenti, per ferire l'altro. Esso è un dovere di umanità, » nè è meno inumano vendere armi omicide nel porto di Livorno, » che trasportarle in quelli di Londra e di Marsiglia. La vendita » delle merci di contrabbando è dunque proibita sul territorio » neutrale allo stesso modo, e pel medesimo motivo che ne è » vietato il trasporto nei porti dei guerreggianti. » [1]

Io esaminerò nel seguente articolo questa dottrina, che non credo conforme al diritto. Ma prima di fare questo, ho bisogno di rilevare quale sia, secondo il Casanova, la pratica che seguono i diversi stati a questo riguardo.

Articolo II.

Il commercio passivo delle merci di contrabbando non è proibito nè dal diritto filosofico, nè dal positivo.

La pratica seguita in questa materia dalle potenze neutrali, sarebbe, giusta quanto insegna il professore di Genova, del tutto conforme alla teoria del pubblicista francese. In prova di che egli

[1] Op. cit., vol. II, p. 163.

cita molti decreti emanati da queste, da cui crede potere inferire, che esse si credettero obbligate, onde serbarsi come tali, di proibire sui loro mercati la vendita degli oggetti che appartengono al contrabbando di guerra. Fra questi atti ricorda in particolar modo quelli che pubblicarono le due repubbliche di Genova e di Venezia, e il governo pontificio verso il finire del secolo passato.

Ora che conosciamo quale è, secondo i due citati scrittori, la teoria e la pratica che reggono questa materia, siami permesso dire quello che penso a questo riguardo, esponendo prima quali ragioni si possano addurre contro l'opinione del signor Hautefeuille, muovendo dai principî del diritto razionale, dopo di che farò alcune osservazioni contro il Casanova, attenendomi alle disposizioni del diritto positivo.

Dico adunque, che si crede a torto che faccia opera ad un di presso eguale, chi vende semplicemente nel proprio paese quanto immediatamente si riferisce ai mezzi di fare la guerra, e chi trasporta questi mezzi sui mercati, o nelle piazze dei belligeranti. Il primo vende le sue merci nel proprio paese, ove non vi è, stando al puro diritto razionale, alcuna legge che gliene vieti il traffico. E appunto perchè dimora in esso, e niente osta a questo commercio, egli non fa uso che della sua libertà, che d'altra parte finchè rimane nel paese nativo, nessun principe straniero può limitare. Egli quindi non ha alcun dovere di investigare chi sia il compratore, e a quale nazione appartenga; nè è tampoco obbligato a ricercare a quale popolo sieno destinate; poichè tutto questo è tale affare che non lo risguarda. La sola cosa che si può dimandare da lui è questa, che sia disposto a vendere egualmente a chiunque si presenta le sue merci, onde evitare il pericolo di offendere l'imparzialità a cui i neutrali sono tenuti.

E a mostrare maggiormente la giustezza di quanto ho esposto si rifletta col celebre Hübner « che è permesso ai popoli neutrali » di trafficare con i popoli egualmente neutrali (parla delle merci » di contrabbando) di comprarle, di venderle e portarle ad essi, » di darle loro, oppure da loro riceverle in regalo, come più sti- » meranno a proposito. Non è neppure proibito agli stati neu- » trali di comprare tali mercanzie da coloro che sono in guerra, » o di riceverle da essi gratuitamente. »[1] Posto ciò, con quale diritto si può pretendere dal venditore, che prima di fissare il

[1] Op. cit., tomo I, pag. 44.

contratto si informi della nazionalità del compratore, se i popoli pacifici che sono sempre in maggior numero, possono attendere liberamente a questo commercio? Se il compratore è neutrale, egli non fa che esercitare un suo diritto, se poi appartiene ad una nazione belligerante, fa pure cosa che non si può riprovare, poichè cerca di provvedere la sua patria dei mezzi necessarî per proseguire felicemente la guerra, nè voi glie lo potete vietare.

Aggiungete, che l'indipendenza di cui godono i popoli pacifici, vieta ai belligeranti di potere esercitare qualsivoglia atto di sovranità sul territorio di questi, tanto che non vi è merce che su di esso si trovi, la quale possa venire dal belligerante chiamata di contrabbando. Infatti le armi e munizioni da guerra, allora soltanto cominciano ad assumere questo carattere, quando uscite che sono dal territorio neutrale, si dirigono verso quello dei belligeranti, che in forza del diritto che hanno di nuocere al nemico, e di privarlo dei mezzi di resistere, ne possono proibire, e ne proibiscono di fatto l'entrata, poichè solo da questo punto possono loro tornare dannose.

Laonde finchè restano sul territorio neutrale, non possono occuparsi delle transazioni che hanno luogo rapporto ad esse. Spetta quindi a loro di invigilare, onde impedirne l'importazione presso il nemico, se bramano davvero che difetti dei mezzi per condurre a buon fine le ostilità. Se si volesse addossare questa polizia ai popoli pacifici, voi imporreste loro un ingiusto gravame, a cui possono con ragione rifiutarsi. « Laonde diceva bene il Massé, che » il neutrale che si limita a vendere sul suo territorio oggetti ne- » cessarî alla guerra... non è obbligato a ricercare chi li com- » pera, per conto di chi sono comprati e quale è la loro desti- » nazione. È in questo caso che si può dire. ... che la neutralità » è la continuazione dello stato antecedente, che non viene mo- » dificato dalla guerra a cui il neutrale che apre i suoi mercati » a tutte le nazioni, non prende alcuna parte nè diretta, nè in- » diretta »[1]

E appunto perchè sul territorio neutrale non vi sono merci di contrabbando, io credo che il celebre Hübner avesse ragione di sostenere, che i bastimenti neutrali *riconosciuti per tali*, non sono giammai confiscabili in alto mare, qualunque sia il loro carico e la loro destinazione, poichè, come vedremo in seguito, la nave deve considerarsi come una colonia galleggiante, che appartiene

[1] *Del Diritto Comm.* ec. Lib. II, tit. I, cap. II, sez. II.

allo stato di cui inalbera la bandiera, e come una continuazione del suo territorio, sul quale nessun principe straniero può esercitare atto alcuno di giurisdizione.

Egli è ben vero, che il citato pubblicista non adduce in termini chiari e precisi questa ragione in appoggio della sua sentenza. Se non che a chi attentamente considera, da quale principio venga informato il suo ragionamento, tosto apparisce, che la sua mente in questa discussione era diretta da questo concetto, che sul territorio neutrale cioè non vi sono merci proibite. In prova di che si rifletta, che per mostrare che i belligeranti non hanno diritto di sequestrare i bastimenti neutrali in alto mare, tutto che carichi di contrabbando di guerra destinato al nemico, fra le molte prove che adduce vi è pure la seguente, che eglino non hanno alcuna giurisdizione sui sudditi e sugli effetti di un altro stato egualmente sovrano, che non sono nel recinto del loro dominio; il che importa che continuino queste merci dei neutrali che si trovano sulle navi le quali solcano il mare, a essere sul proprio loro territorio, dove sono permesse.

Ma ritornando dopo questa breve intramessa al nostro argomento, rifletterò ancora, che quando il signor Hautefeuille dice essere un dovere di umanità il non fornire armi in qualsiasi modo ai combattenti, non essendo meno inumano venderle a Livorno, che trasportarle a Londra, a questa sua osservazione si potrebbe rispondere, che noi trattiamo questa questione muovendo dai principî del diritto e non da quelli della morale, e che se questa può proibire di somministrare armi ai belligeranti anche indirettamente, non si può dire altrettanto sotto vista giuridica, non trattandosi in questo caso che del semplice esercizio della libertà di cui un popolo gode. Dirò di più, che se fosse vera la proposizione del pubblicista francese, dovrebbersi condannare altresì coloro che fabbricano queste armi, dovendo prevedere, che un giorno o l'altro si adopreranno per versare il sangue umano.

Noterò per ultimo, che quando si usano le armi per la tutela dei nostri diritti, che non si possono con altri modi meno violenti preservare dalle offese, l'uso delle medesime diviene lodevole e del tutto conforme ai dettati della legge naturale, tanto che non vediamo come se ne possa fare carico al neutrale se le vende, poichè non essendo giudice della controversia che diede luogo alle ostilità, come amico comune deve supporre, che tutti e due facciano una guerra giusta. E poi come conciliare il signor

Hautefeuille con sè stesso? Parlando sul finire del primo volume dell'asilo accordato alle navi mercantili osserva, che vi sono ordinanze pubblicate da molti stati neutrali per regolare questo diritto di asilo, le quali autorizzano i legni mercantili delle potenze belligeranti a comperare nei porti neutrali munizioni da guerra, e trasportarle in altri paesi, e perfino nella propria patria; nè queste compere e questi carichi possono escluderli dal porto in cui si trovano, bastando che prestino una cauzione, che rassicuri le autorità del porto, che non faranno un uso diretto delle armi che hanno comprate. D'altra parte, egli prosegue, la facoltà di comperarle e di esportarle, non fu mai considerata dai belligeranti come un atto ostile da parte dei popoli pacifici, e quasi tutti i pubblicisti ammettono in questi il diritto di accordare questa doppia permissione.

Con queste osservazioni mi apro la via per rispondere al Casanova, considerando la questione dal lato del diritto positivo. E prima di tutto rifletto, che quasi tutti gli autori, conforme avvertiva il dottissimo Hautefeuille, convengono nell'asserire, non essere vietato ai neutrali il commercio passivo delle merci di contrabbando. Nominerò a questo riguardo per amore di brevità solo il Baroli, il Lampredi, lo Schmalz, il professore Heffter e il Klüber. Quest'ultimo parlando del contrabbando di guerra insegna, che secondo l'uso introdottosi ai nostri giorni in Europa, non è vietato di vendere le merci che lo costituiscono a una potenza belligerante, o ai sudditi di questa, allorchè questi fanno da sè la compra di queste mercanzie, e da sè le trasportano.

Il celebre regolamento toscano dell'anno 1778 relativo alla navigazione e al commercio, all'articolo XVI stabilisce che « la contrattazione e caricazione di armi, polveri e munizioni da guerra e da bocca sarà sempre permessa a chiunque, e sopra qualsivoglia bastimento nel porto franco di Livorno, ove è stato e deve essere sempre libero il traffico di simili generi considerati come mercanzia, ancorchè i medesimi potessero servire per rinforzo di bastimenti già armati in guerra, o in corso. » Questo regolamento, come si vede, non poteva parlare più chiaro intorno la questione, che di presente ci occupa, e pure la storia non ci dice, che abbia sollevato la più piccola obbiezione da parte delle grandi potenze, che allora erano in guerra.

Il nostro Casanova cita le ordinanze di Roma, Genova e Venezia in appoggio della sua sentenza. Cominciando da quella di

Roma faccio riflettere, che in essa si proibisce soltanto il vendere, fabbricare o armare per conto delle nazioni in guerra qualunque legno, o da corsa o da guerra, tanto da vela, quanto da remo, niuno eccettuato. Che se all'articolo IV leggiamo essere proibito l'imbarcare e *trasportare per conto delle potenze* in guerra, armi, polvere, e tutte quelle munizioni che vanno comprese sotto il nome di contrabbando di guerra, questo divieto risguarda manifestamente i sudditi dello stato pontificio, a cui il detto articolo apertamente si rivolge, ma non proibisce la semplice vendita, che questi ne facessero, nè l'imbarcazione e la esportazione che avessero luogo per opera dei belligeranti, di modo che questa ordinanza non si oppone nè punto, nè poco a quanto abbiamo insegnato a questo proposito.

Il regolamento della repubblica di Genova si limita a proibire a tutti i sudditi e domiciliati nel territorio dello stato, di armare in corsa e in guerra nei porti e seni della repubblica, navi, vascelli e qualunque altra sorta di bastimenti. L'ordinanza del governo delle Due Sicilie è in tutto consimile a quella dello stato pontificio, proibendosi in essa il *vendere*, *fabbricare o armare per conto delle nazioni in guerra qualunque legno corsaro da guerra.* È pure vietato ai sudditi delle due Sicilie, « l'imbarcare e trasportare armi, polvere e tutte quelle munizioni che vanno comprese » sotto il nome di contrabbando di guerra, per conto e servizio » delle nazioni in guerra. » Non ripeterò quindi le osservazioni che ho fatto intorno all'ordinanza pontificia, osservazioni che valgono altresì per quella del regno delle due Sicilie, e che mostrano che a torto il Casanova cita queste ordinanze, per impugnare la dottrina che professiamo.

Vengo ora al regolamento della repubblica di Venezia. In esso il governo veneto, dopo di avere proibito ai suoi sudditi all'articolo II, il vendere, fabbricare o armare in corso o in guerra nei porti e rade dello stato vascelli, o imbarcazioni di qualunque natura, all'articolo VI così prosegue: « Proibiamo egualmente a » qualunque navigatore di nostra bandiera o a qualunque altro, o » domiciliato o anche commorante di passaggio, il caricare armi » e munizioni immediate di guerra, per i paesi, o per le imbar» cazioni qualunque belligeranti, o il venderle, somministrarle a » tali bastimenti esistenti nei porti, rade o spiaggie e coste dei » nostri dominî. » Questo articolo sta veramente contro la dottrina che abbiamo abbracciata.

Ma basterà un decreto emanato da un governo timido e sospettoso, durante una guerra, in cui erano impegnate le più grandi potenze di Europa per inferirne, che secondo il diritto positivo è vietato ai popoli pacifici il commercio passivo delle mercanzie, che costituiscono il contrabbando di guerra? Che se voi considerate, che in quasi tutti i trattati conchiusi in quest'ultimi secoli dalle nazioni di Europa, non solo non si proibisce la vendità delle munizioni da guerra, ma non se ne fa neppure menzione, mentre si ricorda essere vietato il trasporto delle medesime, voi vi persuaderete maggiormente, quanto si fosse male apposto il professore di Genova. « Quanto allo spirito e » alle parole dei trattati, dice il nostro Lampredi, basta percor- » rerli rapidamente per persuadersi, che della vendita non è » stata mai fatta per più di trecento anni menzione alcuna, ma » che sempre si è pensato unicamente a proibire il trasporto. » Nè poteva seguire altrimenti: quasi tutti hanno per iscopo di » regolare e conservare la libertà della nazione e del commercio » marittimo, e particolarmente la legittimità della preda da » farsi anche contro i neutrali in tempo di guerra. Ora siccome » queste non si possono mai fare legittimamente che nel territorio » *nullius*, così del trasporto per mare doveano parlare i trattati » di commercio, non della vendita nel proprio territorio di cia- » scheduno, dove rigorosamente parlando non si trova merce di » contrabbando, e dove fare non si può alcuna legittima preda. »[1]

Articolo III.

Se durante la guerra i popoli neutrali possono in generale abbandonarsi a nuovi commerci, compresovi quello che si riferisce alle colonie appartenenti a una potenza belligerante.

La guerra, specialmente se lunga e accanita, privando l'industria e l'agricoltura di moltissime braccia, che per lo innanzi le coltivavano fa sì, che nei popoli che si combattono sorgano nuovi bisogni, che da soli non possono appagare. E ad accrescerli contribuisce non poco la devastazione delle campagne, e la ruina di tanti opifici, che servivano alla fabbricazione di quelle merci, che sono divenute indispensabili alla vita delle civili società. Queste

[1] *Del comm. dei popoli neut.*, pag. 53.

devastazioni e queste ruine da cui suole essere accompagnata la guerra, accrescono i bisogni di quelle nazioni, che sono in essa impegnate. Ora si domanda, se i popoli neutrali possono, durante il periodo delle ostilità, cogliere questa occasione per aprire con uno dei belligeranti nuovi commerci, posto che questi vi acconsenta, e se l'altro possa con ragione proibirli?

E per dare al mio discorso maggiore chiarezza discenderò ai particolari. Al cominciare di questo secolo ferveva la guerra tra la Francia e l'Inghilterra. Quest'ultima potenza era inoltre travagliata da una spaventosa carestia. E quasi questi due mali fossero poca cosa, in forza delle leggi che reggevano allora questo popolo, i grani e le farine provenienti dai paesi stranieri, non potevano venire importati nei suoi porti, tanto che gli altri stati non potevano durante la pace commerciare cogli Inglesi di queste derrate di prima necessità. Reggeva allora i destini di questo popolo il celebre ministro Pitt, che per ovviare a tanta sventura, pensò dovere aprire tutti i porti della Gran Brettagna alle navi neutrali, che fossero cariche di grani. E per maggiormente eccitarle a questo commercio, non solo abbassò o levò del tutto i diritti che vi erano per lo innanzi, ma le incoraggiò ben anche colla prospettiva di *fortes primes*.

Ecco qui aperto un nuovo commercio ai neutrali in occasione della guerra. Aveva la Francia diritto d'impedirla? A questa dimanda rispondo negativamente. Per intendere le ragioni, che mi muovono ad abbracciare questa sentenza, farò prima di tutto riflettere, che la neutralità importa la continuazione dei rapporti pacifici coi belligeranti, e che essa non diminuisce in nulla i loro diritti. Purchè non prendano parte alle ostilità, e si mostrino imparziali verso le potenze che si combattono, i popoli pacifici possono liberamente esercitare il loro diritto di commerciare con tutti quegli stati, che sono disposti a contrarre, o continuare con loro queste relazioni. Allorchè pertanto eglino coltivano un nuovo commercio fanno cosa che è di sua natura pacifica, e purchè si mostrino alle stesse condizioni disposti a praticare altrettanto colla parte avversaria, non fanno che usare di un loro originario diritto di cui tutto al più si può dire, che nel caso nostro riceve un maggiore sviluppo. Non presentano quindi cosa alcuna nella loro condotta, che possa formare oggetto di lamento e di controversia da parte delle altre nazioni.

E a meglio persuadersi di ciò si osservi, che se questo nuovo commercio importa, come ho accennato più sopra, uno sviluppo

di un diritto primitivo, in tutto questo però non vi è cosa alcuna, che non sia conforme alla naturale libertà di cui godono gli stati, libertà che la legge vi impone di rispettare, se non volete divenire ingiusti verso gli altri, finchè essa non invade la vostra sfera giuridica di azione. E questa sfera con una tale condotta, chi mai può pensare sul serio che venga offesa? Egli è vero, che con questo nuovo commercio si avvantaggieranno gli interessi dei popoli pacifici. Ma potete voi impedirli, che attendano solleciti a promuovere la loro prosperità? Non è questo forse un loro originario diritto e dovere ancora? E non è forse effetto di una bassa e vergognosa gelosia e invidia, destate dall'aspetto dell'altrui benessere, quello che mette in bocca del belligerante simili pretesti, per privare un popolo che continua a chiamar suo amico, dei vantaggi che sa trarre dalla sua posizione?

Nè si opponga, che con questo commercio del neutrale con un belligerante si avvantaggiano altresì gl'interessi di questo, interessi che voi avete diritto di danneggiare, onde privarlo dei mezzi di proseguire la guerra, e indurlo quindi più facilmente alla conclusione della pace. Certamente una nazione in guerra ha il diritto di portare nocumento agli interessi del suo nemico, onde in questo modo promuovere i proprî, ma ciò deve fare con mezzi diretti, che sono i soli che non portano offesa ai diritti dei popoli pacifici, essendo cosa riprovevole volere avvantaggiare sè, con manifesto e ingiusto danno degli altri. E questo appunto avverrebbe, se per potere nuocere al nemico, poteste impedire al neutrale i suoi rapporti commerciali, ancorchè nuovi, con esso.

Dirò di più, che volendo essere logici, dovreste da questa promessa trarne la conseguenza, esservi cioè permesso di impedire ogni commercio dei popoli pacifici coi belligeranti, perchè questi ne traggono sempre, qualunque ei sia, non poca utilità. Ma anche prescindendo da ciò, e limitandoci ai nuovi commercî, se questi si ritengono vietati, diremo col sig. Hautefeuille che ne deriva per forza di logica la conseguenza « che le nazioni pacifiche saranno » tenute non solo a non aggiungere al loro commercio ordinario » alcun nuovo ramo, ma ancora a restringere il commercio abi- » tuale entro quei limiti, in cui si trovava nel tempo di pace; » di numerare le navi che spedivano verso i porti dei belligeranti, » di calcolare il numero delle tonnellate di merci, che traspor- » tavano in forza di questa navigazione, di portarvi le medesime » derrate, e di prendere nelle stesse proporzioni i medesimi ritorni.

» Queste conseguenze che discendono dal principio che combat-
» tiamo, ne provano l'assurdità. »[1]

Sembra adunque, da quanto ho discorso in questo articolo, potersi inferire, che i popoli pacifici possono abbracciare qualsivoglia nuovo commercio si presenti loro durante la guerra, purchè un tale commercio non importi che si prenda parte alle ostilità, e non si offenda con esso l'imparzialità, che deve serbarsi verso le potenze, che colle armi alla mano cercano di farsi giustizia.

E ora che ho mostrato, essere in generale permessi ai popoli neutrali nuovi commerci, che in occasione della guerra loro si offrono, parlerò in particolare del commercio colle colonie dei belligeranti, commercio che in tempo di pace suole essere vietato, e che solo le peculiari condizioni in cui si trovò talora la madre patria in ordine ad esse, durante la guerra, ha fatto sì, che venisse alcuna volta concesso ai popoli pacifici. Per meglio intendere la questione che sono per trattare osserverò, che le potenze di Europa, che possiedono queste colonie nelle altre parti del nostro globo, « non permettono ordinariamente, come ho ac-
» cennato più sopra, che niuno straniero faccia direttamente il
» commercio con esse. Laonde, affinchè partecipar si possa di
» quello che vi si fa, è d'uopo indirizzarsi alle metropoli; le
» quali mettonsi così nello stato di ricavarne il maggiore e prin-
» cipale vantaggio, a meno che ad esse non lo impediscano le
» proprie loro determinazioni, la mancanza d'industria, ovvero i
» loro svantaggiosi impegni. »[2] Si domanda ora, se un tale commercio dei popoli pacifici colle colonie di una delle potenze belligeranti, commercio che, come abbiamo veduto, in tempo di pace suole essere loro vietato, e solo si permette pel tempo che sono per durare le ostilità, possa dalla parte avversaria venire con ragione impedito?

Questa questione fu sollevata verso la metà del secolo passato, allorchè scoppiò la guerra per mare tra la Francia e l'Inghilterra. La prima non avendo una flotta pari alla inglese, non poteva che a traverso a molte difficoltà continuare il commercio colle sue colonie. Per la qual cosa pensò di ritirarne la proibizione, e di permetterlo ai neutrali. Quelli che ne profittarono più degli altri furono gli Olandesi. Se non che vi si oppose l'Inghilterra, so-

[1] Op. cit., vol. II, pag. 64.
[2] Hübner, *Del sequestro dei bastimenti neutrali.* Tomo I, pag. 30.

stenendo che un tale commercio non poteva farsi dai neutrali colle colonie di una delle potenze belligeranti, se esso non fosse stato permesso nel tempo di pace. In conseguenza di ciò ella ordinò ai suoi incrociatori di prendere tutte le navi, che i popoli pacifici impiegavano per fare il commercio colle colonie francesi, comandando inoltre che venissero confiscate tutte quelle che si potevano arrestare.

Questa condotta è giustificabile? Io rispondo che no, e appoggio la mia opinione sulle seguenti ragioni. Dico adunque, che non essendo questo commercio colle colonie che una specie, la quale entra nella categoria generica dei nuovi commerci, le ragioni che ho esposto superiormente per mostrare, che questi sono permessi, quadrano eziandio per provare che quello pure non può essere vietato. Non le ripeterò adunque, essendo cosa facilissima a intendersi, come si possano applicare al caso nostro. E piuttosto farò quest' altra osservazione. Il belligerante che apre il commercio colle sue colonie ai popoli neutrali, non fa che usare della sua indipendenza. E allorchè questi accettano una tale offerta, eglino non fanno che profittare della naturale loro libertà. Affinchè pertanto la potenza nemica possa proibire legittimamente questo commercio, sarebbe duopo che avesse prima distrutta la indipendenza del suo nemico, e la naturale libertà del popolo pacifico, poichè solo allorquando li ha assoggettati al suo impero, può dettare loro quelle leggi, e imporre quei comandi che crede possano maggiormente convenirle.

Ma fino a che non ha fatto questo, il suo diritto si limita a procurare, che i popoli pacifici non vengano meno ai loro doveri, che sono, giova ripeterli, di non immischiarsi nelle ostilità, e di mostrarsi imparziali verso i belligeranti. Che il primo dovere non venga violato mediante il commercio colle colonie, è di per sè manifesto. Per rilevare poi, che non si offende quello della imparzialità, sarebbe duopo che il belligerante, che si oppone al commercio colle colonie appartenenti al suo nemico, facesse una eguale offerta allo stato neutrale, e solo nel caso che questi la rifiutasse, potrebbe trattarlo quale nemico. Ma la Gran Bretagna si guardò bene dal fare simile esperimento, allorchè ferveva la lotta fra lei e la Francia, tanto che il vero motivo che la mosse al sequestro, e alla confisca delle navi neutrali altro non fu, che la bramosia del guadagno, e la ignobile gelosia che provava al vedere prosperare il commercio dei popoli rimasti pacifici.

Osserveremo inoltre a conferma della esposta dottrina, che il diritto positivo armonizza pienamente su questa materia con quello razionale. « Tutti i trattati, insegna il signor Hautefeuille, consacrano » a favore dei neutrali l'assoluto diritto di navigare, e commer- » ciare su tutte le coste degli stati belligeranti, con una piena » libertà, sia che il commercio e la navigazione abbiano luogo » tra un porto belligerante e un porto neutrale, sia che si fac- » ciano tra un porto di una potenza in guerra con un altro porto » che appartiene alla medesima. Questo principio è annunziato in » una maniera assoluta, senza alcuna restrizione in tutti i trattati, » che si sono occupati di questa materia. Non ve ne ha un solo » che contenga una eccezione in ordine al commercio coloniale. » Questo diritto dei neutrali è adunque consacrato dalle due leggi, » che sole hanno un valore reale tra le nazioni, dalla legge di- » vina o primitiva, e dalla legge umana convenzionale, o se- » condaria. »[1]

Io so bene, che si suole obiettare contro la dottrina relativa al commercio colle colonie, che esso non si permette che pel tempo che dura la guerra, di modo che ad essa sola deve la sua origine, venendo proibito di nuovo col terminare della medesima. Dal che conchiudono i fautori della politica inglese, che esso ha un rapporto diretto colle ostilità, e importa un prendere parte alle medesime; la quale cosa è certamente vietata ai popoli che vogliono restare pacifici. Questa obbiezione, a chi attentamente la esamina, apparisce subito più speciosa che fondata. E in vero si ammetta pure, che il commercio colle colonie prende vita all'occasione, che fra due nazioni scoppia la guerra. Forse che questa circostanza che lo accompagna può cangiare la sua natura essenzialmente pacifica?

E i nuovi commerci che sorgono pei nuovi bisogni che essa suole occasionare, sono forse per questa circostanza dalla legge proibiti? No certamente, e a persuadersi di ciò basta richiamare alla mente le ragioni, che abbiamo addotte al cominciare di questo articolo, e la condotta che sotto Pitt tenne la stessa Inghilterra, che non solo li proibì, ma li approvò e con forti premî li incoraggiò e promosse. Perchè lo sarebbe adunque quello che risguarda le colonie, se per esso militano quelle stesse ragioni, che stanno in favore per qualsivoglia nuovo commercio in generale? Terminerò questo argomento con un'importante osserva-

[1] *Dei Diritti e Doveri delle Nazioni neutrali.* Vol. II, pag. 56.

zione del sig. De-Rayneval, che servirà a maggiormente chiarire la verità dell'esposta dottrina. Egli adunque riflette che: « tutti » i rapporti commerciali tra le nazioni, come tra gli individui, » sono volontarî.... Esse non devono rendere conto alcuno alla » grande società del genere umano dei favori che accordano, rice- » vono, rifiutano, e in nessuno di questi due casi elleno mancano » ai doveri del diritto delle genti. La guerra non muta punto » questo stato di cose tra le nazioni restate amiche..... L'una » può accordare favori, e l'altra riceverli senza offendere gli altri, » amici, o nemici che sieno.... Tutto questo è facoltativo da una » parte e dall'altra, nè vi ha potenza umana che abbia diritto » di impedirlo. »[1]

Articolo IV.

Da quali merci risulti il contrabbando di guerra secondo il diritto positivo.

Nell'occasione in cui ho discorso della libertà di commerciare, della quale godono i popoli pacifici durante la guerra, io ho mostrato, che questa libertà trova un limite in quelle merci, che servono quali mezzi diretti alle ostilità, merci che comunemente passano sotto il nome di contrabbando di guerra. L'ordine pertanto della trattazione dimanda ora, che della natura di queste merci proibite io discorra un po' distesamente, affinchè i neutrali abbiano una norma che li diriga nei loro traffici, norma che mentre per una parte mira a frenare in essi l'avidità del guadagno, e quindi a contenerli nella sfera dei loro doveri, deve per l'altra parte tendere a far sì, che il commercio loro non venga aggravato con soverchie e ingiuste restrizioni.

Volendo pertanto dire qualche cosa di più determinato e preciso, relativamente al contrabbando di guerra, osserverò prima di tutto, che esso non può aver luogo nel commercio che esercitano tra loro i neutrali, poichè i rapporti che hanno, non possono subire alcuna modificazione in forza delle ostilità, che sono scoppiate tra due popoli ad essi stranieri. Continuando quindi eglino ad aver i medesimi diritti e doveri di prima, il commercio che fanno fra loro, non può subire alcuna limitazione. Che se voi inoltre riflettete, che in tempo di pace non vi è contrabbando

[1] *Della libertà dei mari*, T. I, Cap. XI, § 1.

di guerra, e che la pace regna tra loro, troverete in ciò una nuova ragione, che favorisce l'annunziato principio. Nè credo, che vi sia cantrabbando di guerra nel commercio, che una nazione belligerante facesse con uno stato neutrale, non solo perchè tra loro regna sempre la pace, ma ben anche per questa ragione specialmente, che in tanto vi ha contrabbando di guerra, e viene proibito, in quanto le merci che lo costituiscono passano nelle mani del nemico, che con ciò riceve un aiuto, in forza di cui vengono migliorate le sue condizioni militari, aiuto che gli viene prestato da chi non può, nè deve prendere parte alle ostilità.

Ora è manifesto, che niente di tutto questo ha luogo nel caso nostro. Noterò ancora, che non solo secondo i principî del diritto razionale, ma secondo quelli altresì adottati dal diritto positivo, è permesso ai popoli pacifici di avere a bordo delle loro navi, dato pure che fossero mercantili, le armi e munizioni necessarie pel servizio dell'equipaggio, di modo che il contrabbando non può venire costituito che da quelle armi e munizioni, che eccedessero il bisogno che ne può avere il detto equipaggio, armi e munizioni, che fossero manifestamente destinate al commercio con uno dei belligeranti.

Nel determinare da quali merci risulti il contrabbando di guerra, vi è grande discrepanza di opinioni non solo presso i governi di Europa, ma eziandio presso gli scrittori, dandosi tra loro chi lo estende soverchiamente, mentre altri si studia di restringerlo entro più giusti confini. A persuadersi di ciò, basterebbe leggere le diverse opere dei pubblicisti, e i moltiplici trattati che a questo riguardo furono conchiusi dalle diverse nazioni in questi ultimi secoli. Io credo utile pertanto esporre le principali opinioni che furono emesse su questo argomento, tanto dai governi in occasione che firmarono convenzioni relative a questa materia, che dai pubblicisti, poichè ciò mi gioverà non poco a meglio determinare, quali merci veramente costituiscano il detto contrabbando, e quali ne debbano venire escluse.

Comincerò dai trattati, e poi verrò agli scrittori. I trattati che regolarono il contrabbando di guerra possono dividersi in tre classi. La prima abbraccia quelli che restringono le merci vietate entro giusti confini, la seconda comprende quelli che hanno estesi di troppo questi confini, mentre della terza si potrebbe dire, che non riconosce che si dia contrabbando di guerra, e quindi per essa non vi sono merci vietate, poichè i due trattati da cui risulta,

trattati che furono conchiusi sul finire del secolo scorso dalla Prussia e dagli Stati Uniti di America, non permettono la confisca del contrabbando, ma solo di poterlo ritenere a tempo, purchè si dia una equa ricompensa al padrone della nave pel danno che soffre per un tale sequestro. Io non farò parola per ora che della prima categoria, sia perchè la seconda, e specialmente la terza non ne contengono che pochi in paragone di quella, i quali non hanno per di più quella importanza che i primi, sia perchè della seconda avrò occasione di parlare in seguito.

Se non che avanti di entrare in questo argomento, credo dovere osservare, che l'arte della guerra progredendo e perfezionandosi ogni giorno più, fu d'uopo mutare modi di offesa e difesa, di maniera che vi è stato altresì bisogno di un cangiamento nella natura delle armi, di cui fanno uso le nazioni per combattersi. Epperò alcune di quelle che si usavano un tempo, non si adoperano più ai nostri giorni, come si fa uso ora di certe altre che pel passato erano sconosciute. Faccio questa osservazione « perchè essendosi servilmente copiato in tutti i trattati moderni le » parole di quello dei Pirenei, vi si incontrano individuate armi » già andate in disuso; e per l'opposto nuovi nomi di armi sono » venuti, come le baionette, gli obizi che nei suddetti trattati in» vano si cercherebbero. »[1]

Laonde non sarebbe che un puro sofisticare, se muovendo dalle convenzioni dei Pirenei e di Utrecht, che non solo sono le più importanti fra tutte quelle che fissarono quali merci debbansi annoverare fra il contrabbando di guerra, ma servirono ben anche di modello a molti trattati posteriori di questo genere, sarebbe, io diceva, un puro sofisticare, se muovendo dalla lettera anzichè dallo spirito di questi trattati, se ne volesse subito inferire, che alcune merci, perchè non vi sono ricordate, non sieno di contrabbando, mentre alcune altre, perchè se ne fa in essi menzione, debbansi anche in seguito considerare come proibite.

Dico ancora, che piuttosto di attenersi alla lettera dei trattati, e alle opinioni dei pubblicisti tra loro bene spesso discordanti, gioverebbe assai più, onde evitare le frequenti questioni che sorgono su questa materia, stabilire un criterio, ossia un principio generale, secondo il quale potere discernere quali mercanzie debbansi ritenere come di contrabbando di guerra, e quali debbansi riputare siccome permesse durante le ostilità, e dietro questo prin-

[1] Galliani, op. cit., pag. 336.

cipio, di cui discorrerò più ampiamente in seguito, che dovrebbe essere interpretato rigorosamente, giudicare delle controversie che insorgono su questa materia.

Ho detto, che questo principio dovrebbe essere interpretato rigorosamente, poichè senza di ciò si accrescerebbe soverchiamente il numero delle merci vietate, potendo ora sotto un pretesto, e ora sotto un altro le potenze belligeranti, che spesso desiderano annientare il commercio dei popoli pacifici, comprendere quando questa, quando un'altra mercanzia, allegando che indirettamente almeno può servire agli usi di guerra. E a meglio intendere ciò si noti, che i trattati non sono obbligatorî che per le potenze che li firmarono, e quello dei Pirenei, che pel primo determinò in un modo abbastanza chiaro e preciso le merci di contrabbando, non porta le firme che della Francia e della Spagna. Che se la dottrina in esso professata su questa materia, fu in seguito riprodotta in quello di Utrecht, questa convenzione però non fu sottoscritta che dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna e dall'Olanda, a cui aderirono poscia la Prussia e la repubblica di Venezia, tanto che neppure questo trattato può dirsi obbligatorio per una buona parte degli stati di Europa.

Ha però un merito speciale, che consiste nell'avere ristretto entro giusti confini le merci di contrabbando, che limita alle munizioni e agli utensili da guerra, di cui dà una enumerazione, per quanto si poteva allora fare completa, onde i neutrali non avessero scusa da addurre per giustificare certi commerci, che volessero fare colle potenze belligeranti. E a meglio rilevare il merito di questa convenzione noteremo, che le potenze che la firmarono, fecero inoltre una speciale enumerazione di quelle mercanzie sulle quali poteva cadere qualche dubbio, se fossero permesse o vietate, mercanzie che il Grozio avea chiamate *usus ancipitis*, potendo servire tanto per la pace che per la guerra. Queste merci vennero dichiarate libere, e sono l'oro, l'argento siano monetati o no, i viveri di ogni specie, i materiali per la costruzione, pel raddobbo e l'equipaggiamento dei bastimenti.

Questo trattato di Utrecht, sebbene esercitasse una grande influenza, durante il secolo decimo ottavo sul diritto marittimo delle nazioni europee, pure essa influenza non fu così universale ed efficace da impedire, che alcune tra queste potenze, che più delle altre erano interessate a danneggiare il commercio dei neutrali, o cercassero con nuove convenzioni di estendere, molto più

che non fecero i predetti due trattati, il contrabbando di guerra, o quegli stessi trattati che aveano firmato, per meglio promuovere i proprî interessi, più o meno apertamente violassero. In questi maneggi, per eludere la fede pubblica, e nuocere maggiormente al commercio dei popoli pacifici, si distinse sopra tutte l'Inghilterra, specialmente allorchè si trovò impegnata nella guerra colla Francia e colla Spagna. Se non che divenendo ogni giorno più insopportabile questo fare prepotente e ingiusto della Gran Brettagna, l'imperatrice Caterina di Russia pensò di porvi un freno e moderarlo, ideando e proclamando il suo famoso sistema della neutralità armata, nel quale, per quanto si riferisce al contrabbando di guerra, vi sono specificate le merci che debbonsi considerare come vietate, e quali no. Questo sistema restringe il contrabbando di guerra entro i medesimi limiti, a cui l'avea ridotto il trattato di Utrecht. Esso fu abbracciato dalla Prussia, dalla Svezia, dalla Danimarca, dal Regno delle due Sicilie, dal Portogallo, dall'Impero, dalla Francia, dalla Spagna, dall'Olanda e dagli Stati Uniti di America, tanto che si può dire, che ad eccezione dell'Inghilterra, ottenne l'adesione dalle più incivilite nazioni del mondo.

E sebbene questo sistema della neutralità armata, unitamente ai principî che professava rapporto alla libertà di commerciare dei popoli pacifici, fosse proclamato di nuovo dalla Russia nell'anno 1800, e vi aderissero non pochi governi, pure dalla storia apprendiamo, che il trionfo della giustizia a favore dei popoli neutrali non fu di lunga durata, poichè troviamo subito dopo quest'epoca, che potrebbe chiamarsi della neutralità armata, alcune convenzioni, che miravano a modificarne i principî, con pregiudizio manifesto del commercio dei popoli che rimanevano stranieri alla guerra, crescendo così la confusione in questa già abbastanza complicata materia.

Noi non possiamo diffonderci maggiormente nella esposizione di quelle convenzioni, che si riferiscono al contrabbando di guerra, convenzioni che in ordine a questa materia presero a norma dei loro accordi le disposizioni dei trattati dei Pirenei e di Utrecht, non consentendolo l'economia del lavoro. Ci limiteremo quindi a dire, che volendo restringerci a tener di conto solamente delle più importanti, e delle più numerose, le quali ottennero per conseguenza una maggiore quantità d'adesioni da parte delle principali potenze d'Europa, troveremo che queste convenzioni si ac-

cordano nel determinare, che solo i seguenti oggetti possono costituire il contrabbando di guerra. I cannoni cioè, i fucili, i mortai, le pistole ed altre armi da fuoco, le bombe, le palle, le granate, la mitraglia, le pietre focaie, le miccie, la polvere da tiro, il salnitro, lo zolfo, le picche, le spade, le lancie, le alabarde, le sciabole e tutte le armi bianche, gli elmi, i caschi, le corazze, i foderi delle spade, delle sciabole, delle pistole, i cavalli per la cavalleria e pel treno, le selle e i finimenti.

Riflettendo sulla esposta enumerazione delle merci, che costituiscono il contrabbando di guerra, potrebbe in alcuno destare non poca meraviglia, il non vedervi compresi i soldati di terra e di mare, siano regolari o volontarî, quando, secondo il Galliani, sono non dirò il maggiore, ma il solo vero e potente stromento di guerra, poichè senza loro ogni arma resta inefficace, tanto che l'acquisto loro importa il maggiore soccorso, che si possa prestare al nemico. Che se in forza della recente costruzione delle strade ferrate, il trasporto dei soldati sulle medesime non vi poteva essere compreso, potrebbe sorprendere che non si parli di questo trasporto col mezzo delle navi, essendo, secondo il mio modo di vedere, molto più importante, che non quello che risguarda le armi e i materiali da guerra. Se non che queste omissioni potrebbero facilmente giustificarsi dicendo, che chi somministra e trasporta soldati, fa piuttosto un atto ostile, anzichè dare opera al contrabbando.

Laonde la nave che si impiegasse in tale trasporto può considerarsi quale nave nemica, e come tale venire confiscata. Dopo questo proseguendo le osservazioni sulle merci di contrabbando, che sono specificate dalle principali convenzioni noterò, che fra queste merci vietate non vi sono compresi i razzi alla congreve, nè i revolvers, essendo gli uni e gli altri di recente invenzione, quando non si vogliano contenuti nella generale espressione: *e altre armi da fuoco.* Nè si ricorda il cotone fulminante, di cui si fa uso nelle armi da fuoco. Che se si fa menzione delle pietre focaie, che più non si adoperano, si dimenticano i fulminanti, che a queste vennero sostituiti. Io so bene come si possano giustificare queste ommissioni. Ho creduto ciò nullameno di dovere fare questa osservazione, per riconfermare quanto ho notato più sopra, che non si può muovere cioè in un modo assoluto dai trattati sieno pure i migliori, per determinare e precisare quali merci debbonsi ritenere di contrabbando e quali no.

E quasi non bastasse la discrepanza dei trattati ad accrescere la confusione e la incertezza su questa materia, e a moltiplicare quindi le questioni in ordine ad essa, si aggiungono le leggi, istruzioni o ordinanze che chiamarsi vogliano, che le potenze belligeranti sogliono promulgare al cominciamento delle ostilità, onde fissare meglio le merci di contrabbando, leggi fatte il più delle volte onde promuovere i loro interessi, con manifesto danno dei neutrali, mirando esse a restringerne e difficoltarne il commercio, di modo che potrebbero collocarsi nella seconda classe, che abbraccia quelle convenzioni che estesero, come ho notato più sopra, ingiustamente il contrabbando di guerra.

Queste leggi o ordinanze, sebbene non abbiano un valore internazionale, perchè nessuno stato può imporre a un popolo che sia indipendente il proprio modo di vedere, su di un argomento qualsiasi, e molto meno su questa materia, che risguarda i più vitali interessi delle nazioni pacifiche, pure i belligeranti, se erano potenti, pretesero che da tutti gli stati neutrali venissero osservate, minacciando la confisca delle merci a chi le violasse. Considerando che i popoli, i quali restano stranieri alle ostilità, sono quasi sempre in molto maggior numero di coloro che si guerreggiano, fa meraviglia che quelli abbiano potuto per tanto tempo sopportare in pace la tirannia di queste ordinanze, che sebbene sieno tra loro spesso discordanti, pure convengono quasi sempre in questo, di estendere cioè al di là di ogni giusto confine il contrabbando di guerra, moltiplicando con ciò le occasioni di predare le navi e le merci dei popoli, che sono rimasti pacifici, sì per trarne un immediato guadagno, come per annientarne, se fosse possibile, il loro commercio.

Avendo censurate le ordinanze, o istruzioni che promulgano i governi al cominciare delle ostilità sul contrabbando di guerra, onde determinarlo a seconda delle proprie vedute e dei proprî interessi, sarebbe duopo per essere giusti fare alcune eccezioni a questo riguardo. Non potendole enumerare tutte, mi limiterò a fare un cenno di quella che pubblicò il nostro Ministro della marina per norma dei comandanti la flotta italiana, in data del giorno venti del mese di giugno dell'anno 1866, in occasione della guerra tra l'Austria e l'Italia. In essa all'articolo VII si dice: sono contrabbando di guerra « i cannoni, i mortai, fucili, le carabine, i re-
» volvers, le pistole, sciabole ed altre armi da fuoco, o portatili
» di ogni genere, i proiettili, la polvere da guerra, il cotone ful-

» minante, e le munizioni da guerra di qualunque specie, i sol-
» dati di terra e di mare, regolari o volontarî, gli attrezzi, gli
» oggetti di vestiario ed armamento militare, i dispacci e le cor-
» rispondenze officiali, e generalmente tuttociò che senza subire
» ulteriore manipolazione, possa servire ad immediato armamento
» marittimo o terrestre. Sono inoltre considerati contrabbando di
» guerra lo zolfo e il nitro. »

Io ho osservato altrove, quando il trasporto dei dispacci e della corrispondenza sia vietato, e quando sia lecito. Io credo adunque, che le parole del nostro Ministro debbano venire interpretate in questo senso, che allora cioè il detto trasporto debba considerarsi come proibito, quando il neutrale che vi si presta, si mette all'esclusivo servizio di un belligerante, poichè altrimenti mi parrebbe che si mettesse un ingiusto limite alla libertà commerciale dei popoli pacifici, che dal mantenere vive le comunicazioni tra gli stati divisi dal mare traggono non lieve profitto. Osservo pure a proposito del cotone fulminante, che dal vederlo annoverato fra le merci di contrabbando, sarebbe assurdo inferirne, non potere in generale i neutrali commerciare di cotone, essendo immenso l'uso che si fa di esso pei bisogni ordinarî della vita, tanto che sarebbe una offesa gravissima portata alla libertà di commerciare dei popoli pacifici, volerne proibire il traffico, perchè una piccola parte, mediante certe preparazioni, può essere convertita in munizione da guerra.

Articolo V.

Di quali merci si componga il contrabbando di guerra, secondo l'opinione di alcuni fra i più celebri pubblicisti.

Diciamo ora qualche cosa delle opinioni dei pubblicisti rapporto al contrabbando. Quella medesima discrepanza, che regna nelle convenzioni in ordine a questo argomento, si dà pure tra loro. Non potendo esporre le opinioni almeno dei più celebri, perchè ciò mi condurrebbe troppo per le lunghe, dirò qualche cosa soltanto di quella del Grozio e del Bynckörseck. Il primo divide tutte le merci, che possono formare oggetto di commercio, in tre classi. La prima abbraccia quelle che sono utili soltanto per la guerra, come le armi, munizioni ec. La seconda comprende quelle, che non sono di alcuna utilità alla medesima,

come gli oggetti di lusso, mentre la terza si compone di quegli oggetti, che servono egualmente alla guerra e alla pace, come l'oro e l'argento, sieno monetati o in verghe, i viveri di ogni specie, i materiali proprî alla costruzione, all'armamento e al racconciamento delle navi, il ferro, il rame e gli altri metalli, lo zolfo, il carbone, e per dir tutto in poche parole, tutte quelle materie prime, che mediante l'umana industria possono divenire utili alla guerra.

Che le merci contenute nella prima classe, non possano divenire oggetto di un commercio lecito da parte dei neutrali, è cosa per sè manifesta, poichè evidentemente costituiscono il contrabbando di guerra. Nè può cadere dubitazione alcuna, che non sia permesso il commercio delle merci della seconda classe, essendo chiaro che non hanno alcun rapporto colle ostilità. Laonde i popoli pacifici conserveranno la libertà di trafficare di esse, come loro più aggrada. Tutta quindi la controversia si aggira sulle merci della terza categoria.

Relativamente a queste il Grozio opina, che possono essere permesse, o proibite in commercio, secondo le diverse circostanze in cui si trovano i belligeranti. Ecco le sue parole: « nam si tueri me » non possum, nisi quæ mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi » exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia » accedat. » La necessità pertanto del belligerante può essere causa che venga proibito un commercio, che per sua natura sarebbe permesso. Egli è ben vero, che il Grozio parla del dovere restituire le mercanzie, che il belligerante impedisce al neutrale di portare al suo nemico, ma dice ben anche, che vi possono essere cause che lo sciolgano da questo dovere. Affine di intendere, quando secondo la mente del citato autore si dà il primo caso, e quando ha luogo il secondo, credo doverne riportare il passo seguente, che suona così. « Quod si juris mei executionem rerum subvectio » impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obses- » sum tenebam, si portus clausos, et jam deditio aut pax expecta- » batur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debito- » rem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem instruxit, » et ad damni dati modum res quoque ejus capi et dominium earum » debiti consequendi causa quæri poterit. Si damnum nondum de- » derit, sed dare voluerit, jus erit rerum retentione eum cogere » ut de futuro caveat obsidibus, pignoribus, aut alio modo. »[1]

[1] *De jure belli et pacis*, Lib. III, Cap. I, § V.

Questa dottrina del Grozio non solo ci sembra difettosa, perchè non istabilisce una norma sicura e precisa, per giudicare delle merci proibite e permesse, ma ha altresì questo grave inconveniente, di stuzzicare cioè l'ingordigia dei belligeranti, che niente per l'ordinario desiderano di meglio, che di impedire e anche rovinare il commercio dei popoli pacifici, onde più facilmente fiorisca il loro, non potendo mai, secondo questa teoria, mancare ad essi pretesti per allegare la necessità in cui si trovano, di proibire ai neutrali quando l'uno, e quando l'altro dei loro traffici, molto più che eglino soli sono i giudici di questa necessità.

Egli è ben vero, che il nostro autore, quasi a temperare le pretese dei belligeranti, accorda eziandio ai popoli pacifici il diritto di allegare la necessità in cui si trovano di fare quel commercio, che l'altra potenza vorrebbe loro vietare. Ma con ciò sono forse tolte le difficoltà, e non piuttosto accresciute? Eccovi qui due persone collettive indipendenti, tutte due animate dalla brama di promuovere opposti interessi, e tutte due alleganti diritti che si combattono. Come conciliarle tra loro? E che cosa dovremo pensare di una teorica, che ammette diritti tra loro cozzanti, quasi la divina legge da cui traggono origine si contraddica?

E con quale fondamento si può ammettere questo diritto di necessità, nel senso in cui vien preso da Grozio e dai suoi seguaci? « Richiamando questa verità eterna e assoluta, che non esiste nel- « l'ordine morale un diritto senza il correlativo dovere, determi- « nando i diritti e i doveri dei belligeranti e dei neutrali, quali « risultano dalle nozioni della legge primitiva, e dalle espresse « prescrizioni della legge secondaria, si giunge a una perfetta « armonia fra questi diritti e doveri, e quindi a stabilire, che « non vi ha conflitto, che non ve n'è mai stato, nè ve ne può « essere. Questa armonia tra i diritti e i doveri di tutti i popoli, « distrugge la base su cui i pubblicisti aveano fondato il diritto « di necessità. »[1]

Nè mi farò a notare, che il Grozio, a quanto pare, non distingue il contrabbando dal blocco, come pure avrebbe dovuto fare, non potendosi dai diritti che questo dà al belligerante inferirne, che egli possa, secondo le circostanze in cui versa, proibire, quando un ramo e quando un altro del commercio dei neutrali, come meglio apparirà allorchè discorrerò del blocco. Osserverò

[1] Hautefeuille. *Dei Dir. e Dov. delle Naz. Neut.*, Vol. II, p. 27.

per ultimo, che le merci comprese in questa terza categoria abbracciano per poco tutto il commercio, che fanno per l'ordinario i popoli pacifici, tanto che se prevalesse la dottrina del Grozio, questi sarebbero posti alla mercè dei belligeranti, che sono assai più avidi di promuovere i loro vantaggi, che di mostrarsi rispettosi osservatori dei diritti dei terzi. Nulla dirò, che le merci contenute in questa classe, non avendo un rapporto immediato colla guerra, e i popoli servendosi di esse assai più in tempo di pace, che durante le ostilità, esse mancano di quella nota essenziale, in forza della quale soltanto possono legittimamente annoverarsi fra le merci proibite, come meglio mostrerò in seguito.

Esporrò ora la dottrina del Bynköerseck sul contrabbando, accompagnandola con alcune riflessioni. Questo distinto pubblicista olandese pensa, e a ragione, che allora solamente si può dire, che una merce è di contrabbando, quando nello stato in cui si trova può servire alla guerra, poco importando, se anche prescindendo da questa, possa adoperarsi per altri usi, essendo poche le cose, che oltre prestarsi per le ostilità, non sieno utili altresì agli usi pacifici.

Che se alcuno dimandasse, se la materia da cui si compongono questi oggetti, che costituiscono il contrabbando di guerra, debbasi collocare fra le merci vietate, il nostro autore inclina per la sentenza negativa, adducendo questa ragione, che se noi volessimo escludere dalle merci permesse, quelle che si possono trasformare mediante l'umana industria in oggetti buoni per la guerra, diverrebbe quasi smisurato il catalogo delle mercanzie di contrabbando, dandosi ben poche materie, con cui non si possono fabbricare cose utili per le ostilità. Se pertanto voi le proibite, verreste ad annientare il commercio dei neutrali. E in appoggio della sua sentenza, cita molte convenzioni firmate dagli Stati Generali di Olanda con diverse potenze, dalle quali risulta, che se i neutrali non possono trasportare armi ai nemici che si combattono, possono però commerciare con essi di ferro, rame, metallo e di quelle materie con cui si costituiscono le navi, come pure di ogni altra cosa che non sia preparata alla guerra.[1]

Fino a qui mi paiono non solo assennate le osservazioni sul contrabbando del pubblicista olandese, ma ben anche conformi alla maggior parte dei trattati conchiusi su questo argomento. Se non che mi sembra, che non si possa approvare egualmente quanto

[1] *Quæst. Juris Pub.*, Lib. I, Cap. X.

subito dopo insegna in ordine alla materia, con cui si costituiscono le navi, poichè su questo punto la sua opinione è condizionata, in quanto che potrebbe venire annoverata fra le merci proibite, se di essa ne abbisognasse assolutamente il nemico per proseguire la guerra. A conferma di ciò cita l'editto degli Stati Generali dell'anno 1657, con cui vietano di portare ai Portoghesi legname da costruire bastimenti, soggiungendo, che solo per mare potevano temere la loro potenza; quasichè un'ordinanza di un popolo qualsiasi possa avere un valore internazionale, e servire di norma a tutti per pronunziare un giudizio su di un argomento così controverso e importante.

Ma anche prescindendo da questo, mi persuade poco questa circostanza posta dal pubblicista olandese, per trasformare in oggetti di contrabbando, quelli che per sentenza del medesimo non sarebbero tali di loro natura, quasi che il bisogno di una merce da cui può essere travagliato il nemico, bisogno che gli rende più difficile proseguire le ostilità, sia un motivo sufficiente per collocare un oggetto fra le merci proibite, quando il divieto delle medesime non può fondarsi che sulla natura di queste, che deve essere tale, come proverò più sotto, da renderle atte, senza bisogno di ulteriore preparazione, tanto per l'offesa, che per la difesa nelle battaglie e fazioni militari.

Articolo VI.

Della necessità di stabilire un criterio per giudicare del contrabbando di guerra, e applicazione di esso criterio per isciogliere alcune questioni che si riferiscono al detto contrabbando.

Che se volessimo muovere da quanto abbiamo discorso fino a qui per formulare una proposizione, che ci serva di norma a rettamente giudicare delle innumerevoli controversie, che insorgono in ordine al determinare con una certa precisione, quali oggetti debbansi ritenere di contrabbando, e quali no, una tale proposizione potrebbe essere del seguente tenore: « tutti quegli oggetti » che sono preparati e destinati per fare la guerra per modo, che » in mano di una potenza belligerante sono un mezzo immediato » di attacco o di difesa, senza che per divenire atti a questo fine » siavi bisogno di sottoporli ad alcuna trasformazione, mediante

» l' umana industria, devonsi ritenere quali merci proibite, mentre
» tutti gli altri devonsi considerare come permessi, e però di
» essi potranno trafficare i popoli pacifici. »

Io credo giustissimo l' esposto principio, poichè deriva quale conseguenza dal primo dovere che spetta ai popoli pacifici, quale è quello di non prendere parte alle ostilità. Ora è manifesto, che eglino vi darebbero opera almeno indiretta, ogni qualvolta portassero all' uno dei nemici per ragioni di commercio oggetti tali, di cui egli si potesse senza altro servire per proseguire felicemente la guerra. Che se voi prescindete da questa limitazione posta alla libertà dei neutrali, limitazione che procede dall' essenza stessa dello stato che hanno abbracciato, e considerate che nel resto eglino continuano ad avere il diritto di coltivare coi belligeranti quei medesimi rapporti di buon vicinato e di amicizia, che avevano prima, purchè si mantengano imparziali, in questa continuazione dello stato primitivo trova la ragione una manifesta offesa ai loro legittimi interessi, ogni qualvolta si vuole estendere il contrabbando di guerra oltre i limiti che vi abbiamo posti, comprendendovi cioè quelle merci, che nella condizione in cui le vendono i neutrali, non sono di alcun uso alla guerra. In effetto una tale estensione del contrabbando priverebbe i neutrali di una gran parte della loro naturale libertà, e questa privazione di libertà non può che riuscire a loro dannosa, poichè li impedisce di coltivare quei traffici che tornano a loro più utili.

Questa dottrina è del tutto conforme a quella professata dal celebre pubblicista francese Hautefeuille. Parlando egli della limitazione posta alla libertà di commerciare dei popoli neutrali e indipendenti insegna: « che questa limitazione non colpisce che i
» soli oggetti, che sono immediatamente destinati a divenire nelle
» mani di chi li possiede un mezzo diretto di attacco o di difesa,
» proprî solamente della guerra, senza che vi sia duopo per ren-
» derli tali, di fare subire ad essi alcuna preparazione, o trasfor-
» mazione mediante l'industria; gli oggetti sopra tutto, che essendo
» fatturati per questo fine, non sono di alcun uso durante la pace
» e per le arti pacifiche. Dietro i dettati della legge primitiva si
» può adunque affermare, che il contrabbando di guerra è espres-
» samente limitato alle armi, agli stromenti e alle munizioni di
» guerra, fatturate e fabbricate esclusivamente per servire alla
» guerra, e che tutte le altre merci senza eccezione, e le stesse
» materie prime, che sono di loro natura destinate a fabbricare

» questi oggetti proibiti, non esclusivi gli stromenti, che senza
» avere un uso diretto nelle ostilità, possono nullameno esservi
» indirettamente impiegati, restano oggetti di un commercio libero
» da parte dei popoli pacifici coi due belligeranti, o con uno di
» loro. La sola condizione che devono adempiere è il dovere di
» essere imparziali. »[1]

Ma se è giusto il criterio che abbiamo proposto per giudicare del contrabbando di guerra, bisogna escludere da esso il salnitro e lo zolfo, tutto che i trattati li collochino tra le merci proibite, poichè queste sono tali materie, che non possono servire alla guerra, se prima non subiscono una preparazione e trasformazione. Rapporto allo zolfo in particolare credo dovere avvertire, che esso specialmente ai nostri giorni serve grandemente agli usi pacifici, adoperandosi in grandissima quantità a preservare e curare la malattia delle viti.

Venendo ora al salnitro, il nostro Galliani cerca di giustificare i trattati, che lo annoverano fra le merci di contrabbando dicendo, che sebbene sia un genere non ancora manifatturato, e possa servire ad altri usi, pure questi usi sono così pochi, che non è possibile nascondere, che la raccolta, il trasporto e commercio di esso non sia diretto alla fabbricazione della polvere da schioppo. Sia pure vero ciò che dice il citato autore, non è però meno certo che esso non è un mezzo diretto di attacco e di difesa proprio solo della guerra, e che per servire a questa ha bisogno di venire trasformato mediante l'umana industria. E quantunque mediante i trattati, le nazioni possano limitare la naturale loro libertà, e limitata che l'abbiano in questo modo, debbano rispettare la limitazione che si sono imposta, pure ci pare cosa pericolosa collocare lo zolfo, il salnitro e altre merci di per sè permesse fra il contrabbando di guerra, poichè con ciò si offende il principio che abbiamo superiormente stabilito, e una volta che in un argomento qualunque si offende un principio, non vi è più regola fissa, che guidi la condotta degli individui e delle nazioni, ma tutto viene abbandonato all'arbitrio di chi è più destro e forte.

Laonde diceva bene a questo proposito il nostro Lampredi, che dato pure che « fosse vera l'osservazione di alcuni, che il
» maggior uso che si fa del salnitro e dello zolfo sia per la fab-
» bricazione della polvere, di che almeno quanto allo zolfo si
» potrebbe dubitare, contuttociò subitochè non è per sè stesso ed

[1] *Opera* cit., Vol. II, pag. 83 e seg.

» immediatamente munizione da guerra, converrebbe all' equità
» e moderazione delle civili nazioni europee il togliere l' uno e
» l' altro dal catalogo delle merci di contrabbando, le quali si ri-
» durrebbero con principio uniforme alle sole materie preparate,
» specificate e ridotte a munizioni o strumenti da guerra terrestre
» o marittima. » [1]

E quello che ho notato in ordine allo zolfo e al salnitro vale altresì pei cavalli, sebbene quasi tutti i trattati e pubblicisti li annoverino tra il contrabbando di guerra, e quello che osservo rapporto ai cavalli, vale molto più pei muli, di cui in generale non fa uso la cavalleria, ma solo si adoperano pei trasporti di quanto appartiene all' esercito, poichè se di questi animali si profitta durante la guerra, si adoperano molto più in tempo di pace, pel bisogno che ne abbiamo per trasferire da un luogo all' altro le merci e le persone, come pure per coltivare i campi, o per vivere con agiatezza e decoro, nè in sè possono considerarsi quale mezzo diretto di attacco o di difesa.

L' Inghilterra, che da un secolo e più a questa parte è la nazione più potente sul mare, forse col secreto intendimento di danneggiare il commercio dei neutrali, onde potere così meglio avvantaggiare il proprio, pretese più volte, che fra le merci vietate durante le ostilità, si dovesse comprendere tutto ciò che serve alla costruzione, all' armamento ed equipaggiamento delle navi. Dietro questo principio nel trattato di commercio, che conchiuse cogli Stati Uniti d'America nell' anno 1794, quanto si adopera per la costruzione e per l'allestimento dei bastimenti, fu dichiarata merce vietata. E però secondo questo principio il legname da costruzione, il catrame, la canape, le lamine di rame, le vele, il sartiame, e in generale tutto quello che può servire all'armamento della nave, ad eccezione del ferro greggio e dei tavoloni di abete, che si spediscono per uso del nemico, sono soggetti ad essere sequestrati e confiscati, come merci di contrabbando.

E prima ancora di questo trattato, l' Inghilterra ne aveva firmato un altro colla Danimarca nell'anno 1780, nel quale pure il catrame, la pece, la resina, le vele, la canape, il sartiame, gli alberi e il legname da costruzione per le navi, furono dichiarati merci proibite, tanto che da questi ed altri atti di cui in seguito farò parola si vede, che essa fino dai tempi in cui crebbe la sua

[1] Del *Commercio* ec., pag. 75 e 76.

potenza marittima per modo, da preponderare su quella di tutte le altre nazioni di Europa, ideò e con rara perseveranza proseguì una politica, che se tendeva a far prosperare i suoi commerci, e ad aumentare sempre più la sua marina, tutto questo cercava di conseguire non curando la indipendenza e i legittimi interessi degli stati neutrali. La quale indipendenza veniva maggiormente violata dagli ordini, che essa dirigeva ai suoi incrociatori allo scoppiare di ogni guerra, ordini che variavano a seconda delle circostanze in cui si trovava.

In effetto questi ordini, mirando a tracciare la condotta che dovevano seguire i popoli pacifici durante le ostilità, basta questo solo per vedere, che la indipendenza loro riceveva con ciò una grave offesa, offesa che diveniva ancora più grave se si considera, che con essi veniva imposta una ingiusta limitazione al loro commercio, limitazione che tornava funesta ai loro interessi. E per dare maggior valore ai suoi ordini, il governo inglese comandava che venissero sequestrate e confiscate le merci di cui i neutrali trafficassero in opposizione ad essi.

Chiunque per poco rifletta su questa teoria professata dal governo inglese si avvede subitamente, che col collocare il legname da costruzione, la canape, le vele e gli altri oggetti ricordati più sopra fra le merci di contrabbando, e si offende il principio che abbiamo stabilito al cominciare di questo articolo, e si pone un'ingiusta limitazione al commercio dei popoli pacifici. In effetto essi non sono di per sè atti a servire all'attacco o alla difesa, e sottoposti alla umana industria, si possono adoperare tanto per la costruzione e per l'armamento della flotta militare, che mercantile. Con quale diritto si possono adunque proibire? Se potessero prevalere generalmente le pretese del governo britannico in fatto di contrabbando, e i principî che su questa materia professa, fossero conformi al diritto naturale, che da tutte le nazioni deve essere rispettato, accadrebbe di alcuni popoli neutrali quello che fino dai suoi giorni notava il celebre Hübner, parlando delle funeste conseguenze che si possono trarre dalle nozioni che su questo argomento si spacciavano allora, che cioè questi popoli neutrali « non hanno diritto di provvedere durante la guerra alla » loro conservazione o sussistenza, che essi non possono senza » violare i decreti del diritto delle genti, godere dei diritti della » stessa umanità, che debbono rinunziare allo spaccio delle pro- » duzioni del loro paese, che formano i soli loro mezzi di man-

» tenersi, ed ai vantaggi naturali della loro situazione, e che
» finalmente vi sono delle nazioni, le quali per essere esatta-
» mente neutrali e giuste verso le parti belligeranti, sono tenute
» in coscienza a morir di fame, od a marcir nella miseria, fin-
» chè alcuni popoli stranieri facciano la pace. Supposizioni che
» cozzano coi primi principî di ogni diritto delle genti, che ro-
» vesciano tutte le leggi della sociabilità, che sono diametral-
» mente opposte allo stesso scopo principale della loro esistenza. »[1]

Nè si accusi di esagerazione la proposta osservazione, poichè la storia è lì per mostrarne la verità. In una convenzione firmata nell'anno 1689 tra l'Inghilterra e l'Olanda, queste due potenze dichiararono, che avendo intimata la guerra alla Francia, si vedevano costrette a farle tutto il male possibile, affine di obbligarla più facilmente a conchiudere la pace. Laonde stabilirono, che era interdetto ogni commercio ai popoli pacifici coi sudditi del re cristianissimo, poichè le loro flotte avrebbero bloccato tutti i porti francesi per modo, che ogni nave neutrale che fosse presa all'entrare nei detti porti, o a sortire dai medesimi, sarebbe unitamente al carico confiscata come di buona preda.

Chi dopo avere considerato l'estensione delle coste francesi, il numero dei porti che su queste si trovano, riflette di poi quale potenza marittima fosse allora la Francia, vede subito l'impossibilità per le due flotte olandese e inglese di un blocco effettivo, tanto che a ben ponderare la cosa, bisogna venire a questa conclusione, che lo scopo di questo blocco fittizio generale, altro non era che un palliativo, onde potere meglio rovinare con un colpo di penna il commercio dei popoli neutrali, risguardando implicitamente come contrabbando di guerra tutte le merci.

Articolo VII.

Continuazione dello stesso argomento.

Ma per toccare vie più con mano la necessità di stabilire un principio chiaro e fisso, e di attenersi scrupolosamente ad esso nel giudicare, quali merci durante la guerra sieno proibite, e quali no, se non si vuole lasciare libero il campo alla licenza, ed esporsi quindi al pericolo di manomettere gli interessi dei popoli neutrali; sarà bene di notare, che vi furono convenzioni, come quella

[1] Opera cit. Tom. I, p. 86.

firmata tra la Svezia e l'Inghilterra nell'anno 1656, in cui perfino l'oro e l'argento furono dichiarati contrabbando di guerra, tutto che questi preziosi metalli non abbian alcun rapporto diretto colla medesima, e se sono necessarî a sostenerne le spese, lo sono assai più per promuovere il commercio e ogni specie d'industria in tempo di pace.

E progredendo senza una norma che fosse razionale, e quindi stabile, in un affare di tanto momento, ma guidati unicamente dalla vista del proprio interesse, che è di sua natura variabile, la Gran Brettagna spinse le cose a tale punto, che nella guerra che sostenne colla Francia al terminare del secolo passato, ordinò ai suoi incrociatori di prendere tutte le navi cariche in tutto o in parte di grani e di farine, che fossero dirette a un porto francese, ingiungendo loro di spedirle in un porto inglese, affinchè quivi fossero vendute dal governo, ovvero rilasciate sotto la condizione, che il proprietario dasse una garanzia di vendere il detto carico in un porto, che appartenesse ad una nazione amica dell'Inghilterra.

Egli è ben vero, che il governo inglese si sforzò di giustificare questo ordine iniquo, che manometteva l'indipendenza e libertà di commerciare dei popoli neutrali col dire, che secondo il diritto moderno delle genti tutte le provvisioni fatte al nemico, devono essere considerate quali merci di contrabbando, tutte le volte che col privarlo di queste merci si possa indurlo ad arrendersi, quasi il bisogno che una potenza ha di alcuni generi per vivere, debba elevarsi a regola per conoscere, quali merci sieno vietate in tempo di guerra, e quali permesse.

Ma per vedere, che a torto e con poca buona fede il governo inglese si richiamava al diritto moderno delle genti si consideri, che il trattato dei Pirenei che servì di base alle principali convenzioni, che in gran numero si stipularono in seguito su questa materia, convenzioni che furono firmate dalla stessa Inghilterra; avea non solo enumerate quali merci doveano ritenersi per contrabbando, ma avea ben anche stabilito, che tutte le altre doveansi considerare come libere, ricordando in particolar modo i viveri che abbracciano certamente ogni specie di grano, come il frumento, l'orzo, i legumi, e generalmente quanto serve al nutrimento e sostentamento della vita.

Dopo ciò credo, che ogni uomo onesto dovrà maravigliarsi, che la Gran Brettagna potesse invocare in suo favore il diritto

delle genti, e pretendere colle sue ordinanze, che elevava alla dignità di leggi internazionali, di offendere impunemente principî così chiari, e che ella stessa avea sanzionati, specialmente nel trattato di Utrecht, che porge una lunga lista delle singole merci, che non possono essere comprese fra quelle di contrabbando. Fra queste enumera ogni sorta di grano e di legumi. Fino dai suoi tempi diceva l'illustre Hübner « io stesso ho contato nell'anno 1757 so-
» lamente in cinque o sei porti sulle coste meridionali ed occiden-
» tali dell'Inghilterra più di centoventi bastimenti neutrali, che
» vi furono quasi tutti condotti e ritenuti sul semplice sospetto,
» o piuttosto col solo pretesto di essere caricati per conto dei fran-
» cesi, senza che si trattasse di alcun contrabbando di guerra.

In seguito avremo occasione di notare esorbitanze ancora maggiori, commesse da lei e da Napoleone I a danno dei neutrali, e tutto ciò per mancanza di un principio universalmente riconosciuto in questa materia, e da tutti ritenuto siccome sacro e inviolabile, come devono essere tutti quelli che procedono dalla legge naturale e divina. Laonde osservava rettamente il signor Ortolan, che
» se i plenipotenziarî *intervenuti al Congresso di Parigi* avessero
» avuto la missione di cercare, e si fossero potuti accordare nel
» determinare *il contrabbando di guerra*, e una tale determina-
» nazione fosse stata accettata dalle diverse potenze marittime,
» eglino avrebbero fatto assai più a favore di un regolamento re-
» lativo ai diritti dei neutrali e dei belligeranti di quello che hanno
» fatto dichiarando, che « la corsa è e resta abolita. » [1]

Io ho parlato specialmente delle sopercherie britanniche a danno dei popoli pacifici, perchè queste durarono fino ai nostri tempi. Del resto a volere essere giusti conviene confessare, che la Spagna, l'Olanda e la Francia ben anche ai tempi della loro potenza marittima si resero colpevoli di somiglianti ingiustizie a danno dei neutrali, di modo che ognuno può facilmente vedere, quanto sia urgente la necessità di porre un termine alla confusione e discrepanza di opinioni che regnano su questo argomento.

E tutto questo non si potrà, giova ripeterlo, ottenere, che discutendo lealmente ed accettando un principio regolatore, che nella sostanza non sia diverso da quello che superiormente ho esposto, emanando esso dalla essenza stessa della neutralità, e dai rapporti che sussistono tra i belligeranti e quei popoli, che durante le ostilità rimangono pacifici. Completerò questi cenni sulle merci

[1] *Regole intern. e Diplomazia del mare*, vol. II. p. 245.

di contrabbando coll'avvertenza, che nell'ultima guerra di Oriente le potenze belligeranti adottarono a questo riguardo principî abbastanza liberali, avendo dichiarato, che nel novero delle merci proibite si dovessero soltanto comprendere le armi, le munizioni, e quanto serve unicamente agli usi della guerra, limitando il divieto delle esportazioni ai rispettivi territorî degli stati nemici.

Se non che questo trionfo della giustizia, relativamente al contrabbando di guerra, non fu di lunga durata, poichè in occasione della guerra che si combattè in Italia nell'anno 1859 dal Piemonte e dalla Francia alleati contro l'Austria, si sollevò la questione, se la *houille*, o carbone di terra, dovesse risguardarsi quale merce proibita durante le ostilità. Un dispaccio del governo inglese asserisce, che il detto carbone può in alcuni casi venire considerato quale contrabbando di guerra.

Questa dottrina che ammette in sostanza, che le merci le più innocenti possono venire secondo i casi e le convenienze proibite, apre il campo alle solite pretese degli stati che si combattono, e si oppone al principio che su questa materia abbiamo adottato appoggiandolo a buone ragioni. Aggiungerò, che una tale dottrina che si presta così bene a fomentare l'avidità mercantile delle potenze che sono in guerra, ottenne l'adesione dell'Austria, mentre fu rigettata dalla Francia e dal Piemonte uniti, che dichiararono il carbone di terra quale merce permessa. E ciò con tutta ragione, non potendosi ritenere come contrabbando di guerra, se non quelle merci, che servono direttamente ed esclusivamente alle ostilità, la quale cosa non può dirsi certamente del carbone, di cui se ne valgono le strade ferrate e i battelli mercantili a vapore come di principale loro alimento.

Laonde diceva benissimo al nostro proposito il signor Hautefeuille, che sebbene il carbone sia un ausiliare indispensabile per le macchine, ciò nullameno non potrebbe giudicarsi come stromento diretto ed esclusivo di guerra, servendosi di esso gli uomini assai più per gli usi pacifici, che non per gli usi guerreschi. Nè le poche convenzioni che si firmarono a questo proposito compresero il carbone fra le merci vietate.

E poichè ho fatto un cenno sul carbone, che ho mostrato essere una merce di cui possono trafficare i neutrali, siami permesso di parlare brevemente delle macchine a vapore, di cui usano le navi per potere con maggiore celerità e sicurezza solcare il mare, e trasportare passeggieri e merci da un porto all'altro. E di queste

macchine si servono altresì i bastimenti da guerra, tanto che ai nostri giorni non vi è nazione civile in Europa, che non abbia navi da guerra a vapore. Queste macchine altro non sono che forze motrici, introdotte a fare l'officio delle vele, forze che vengono alimentate dal carbone.

Si domanda ora, se queste macchine, sia che le consideriate nel loro insieme, e quindi formanti un solo tutto bene congegnato, sia che le risguardiate nei diversi pezzi l'uno staccato dall'altro, che quali parti entrano a costituirlo, si dimanda, io diceva, se queste macchine debbansi ritenere quale contrabbando di guerra? Tali macchine essendo di recente invenzione, pochi scrittori si sono occupati nell'esaminare questa questione, che pure fra non molto dovrà essere ampiamente discussa, attesa la sua importanza, avendo la marina a vapore militare e mercantile preso ai nostri giorni un immenso sviluppo.

E una tale questione dovrà altresì in breve far parte dei trattati, che si stipuleranno, onde stabilire quali merci durante le ostilità sieno permesse, e quali proibite, non facendosene alcuna menzione in quelli che furono conchiusi fino a quì. Entrando ora a parlare di questa materia dirò, che muovendo dal principio che abbiamo superiormente stabilito, per discernere le merci permesse dalle proibite, pare a noi che debbasi rispondere negativamente, non potersi cioè le dette macchine annoverare fra il contrabbando di guerra, sì perchè esse non servono direttamente nè all'attacco, nè alla difesa, come pure per quest'altra ragione, che di esse ne usano tanto le navi mercantili, quanto quelle da guerra. Non hanno dunque destinazione particolare per le ostilità. La quale cosa si rende ancora più manifesta, se si pone mente, che anche prescindendo dall'uso che ne fanno i legni mercantili, esse assai di frequente si adoperano quale forza motrice nei grandi stabilimenti d'industria, stabilimenti che specialmente ai nostri giorni si sono moltiplicati presso tutte le nazioni civili di Europa.

Parlando di questa questione il signor Hautefeuille osserva, che per risolverla basta applicarvi la dottrina, che si riferisce alle munizioni navali, con cui le macchine a vapore hanno una grande analogia. Queste macchine « non sono di alcuna utilità diretta nei fatti di » guerra, esse non servono a colpire il nemico, esse non sono che » agenti motori delle navi al pari delle vele, esse fanno parte dei » materiali necessarî per la costruzione dei bastimenti a vapore, nè » più nè meno che il legname, il ferro, le ancore, il catrame e le

« altre munizioni navali. Non si potrebbe quindi, senza cadere in una « aperta contraddizione, collocare queste macchine fra gli oggetti di « contrabbando, quando non si tengano vietate tutte le munizioni « navali. Ora noi abbiamo detto, che secondo la nostra opinione, « tutto quello che serve alla costruzione, al raddobbo e all'ar- « mamento delle navi, anzi le navi stesse sono oggetti di un com- « mercio lecito. Noi dobbiamo adunque dichiarare, che le mac- « chine a vapore, che i pezzi staccati da cui si compongono queste « macchine, sono egualmente oggetti di un commercio libero e « permesso. »[1]

Io non proseguirò più a lungo la discussione sugli oggetti, intorno i quali si può questionare, se sieno permessi ovvero proibiti, poichè tutte le controversie che possono sorgere su questa materia, si possono facilmente sciogliere colla semplice applicazione del principio, che ho stabilito all'articolo VI di questo capo, applicazione che io stesso ho avuto più volte, in questo e nei precedenti articoli, occasione di fare.

Mi limito quindi a riflettere, che secondo la dottrina che ho sviluppato fino a qui, nessuna delle merci collocate da Grozio nella terza categoria, merci che egli chiama *usus ancipitis*, perchè servono così bene per la guerra che per la pace, possono sotto verun pretesto considerarsi quale contrabbando di guerra. Laonde i popoli pacifici, a meno che con apposite convenzioni non abbiano consentito a considerarle come proibite, devono con tutte le forze loro difendere questa naturale libertà di commerciare contro le esigenze dei belligeranti, se non vogliono per troppa condiscendenza, o soverchia paura, sacrificare i più vitali loro interessi, che nella gelosia commerciale delle potenze che si combattono trovano i loro più fieri nemici.

Articolo VIII.

Dottrina relativa al blocco e al commercio delle potenze neutrali coi luoghi bloccati.

Non solo nel contrabbando di guerra trova una limitazione il commercio dei neutrali, ma ben anco nelle piazze e fortezze assediate, e nei porti bloccati. Quasi tutti i pubblicisti sono concordi nel ritenere, che l'assedio e il blocco allora esistono veramente,

[1] Opera cit., Vol. II, p. 152.

quando il nemico stringe una città con tale nerbo di truppe, oppure un porto con buon numero di legni da guerra in modo, da impedire facilmente l'entrata e l'uscita a tutti quelli che vi volessero trafficare, ossia portare soccorso. « È nella natura delle » cose, insegna il professore Heffter, che onde vi sia il blocco, » fa di mestieri che il luogo in questione sia completamente e » realmente investito, di maniera che l'accesso ne sia impedito, » sia da tutte le parti, sia da quella soltanto da dove devono » giungere le navi neutrali: non è però necessario che l'accesso » sia reso assolutamente impossibile, ma fa duopo che non possa » aver luogo senza dividere la linea del blocco, o senza esporsi » al pericolo di venire colpito dall'artiglieria della potenza bloc- » cante. »[1]

Determinata a questo modo la natura del vero blocco è facile vedere quanto esso si differenzi da quello, che si chiama di crociera. E in vero il primo dimanda, che l'ingresso dalla parte della costa bloccata, sia reso almeno assai difficile, mediante la permanenza di forze a ciò sufficienti, mentre col secondo non si rende nè impossibile, nè difficile un tale ingresso, poichè non vi si impiegano che poche navi per sorvegliare un lunghissimo tratto di spiagge, navi che a una distanza notevole le une dalle altre, e dalle spiagge che in questo modo si vogliono bloccare, si muovono in diversi sensi, onde vedere quali bastimenti si portino in quella direzione, o escano da essa per potervi dare la caccia ed arrestarli.

Stabilita la differenza fra il vero blocco, e quello che si fa per crociera, si dimanda ora quante dovranno essere queste per forze, perchè un porto o una fortezza possano dirsi veramente bloccati? Io credo che sia impossibile determinarle *a priori*, tutto dipendendo dalla natura del luogo che si vuole bloccare, e da altre particolari circostanze. Gli stessi trattati che parlano del blocco, o non determinano quante debbano essere queste forze, o se lo fanno, chi ne esige più e chi meno. Non essendovi regola fissa che possa seguirsi in questa materia, si terminò per intendere, che nulla si poteva stabilire di definito a questo riguardo.

Venendo col blocco privato il nemico di ogni esterna comunicazione, quanto contribuisce a raggiungere questo fine, entra a costituirlo, mentre quanto non giova ad esso, non ne fa parte. Quando una città, una fortezza, un porto od il campo nemico sono

[1] Il *Diritto Int. Pubb. dell'Europa*, lib. II.

bloccati nel modo che abbiamo or ora indicato, devonsi ritenere dai neutrali come venuti in potere del guerreggiante, che di fatto esercita su di essi una vera giurisdizione e sovranità, come ve le esercitava prima il principe a cui appartenevano. Ciò posto potrà escludere chiunque dal commerciare con essi, molto più che quando non facesse ciò, non otterrebbe il fine che si è proposto con questa operazione militare, fine che altro non può essere che questo, di costringerli cioè più facilmente alla resa. Chi si portasse diversamente, ne offenderebbe i diritti e gli interessi, tanto che egli potrà usare della forza per difendersi contro il violatore.

Ogni luogo può venire bloccato. Parlando il signor Ortolan del blocco di un porto in particolare, osserva che la parola *porto* deve essere presa nel suo significato più largo, per dinotare cioè qualsivoglia spiaggia, baia, profondità e spazio di acque, dove le navi da guerra o mercantili possono ricoverarsi. Si può bloccare, come ho accennato più sopra un luogo qualunque, e fino l'imboccatura di un fiume. Se non che a questo riguardo riflette il citato autore, che i diritti del belligerante sul luogo che blocca, non possono estendersi al di là di quelli, che sul detto luogo avea il suo nemico prima del blocco. Posto adunque che « l'entrata di un fiume » conduca a paesi neutrali, il belligerante il quale blocca, non » può impedire il passaggio delle navi che si dirigessero verso » questi paesi. Laonde il blocco rigoroso dell'imboccatura di un » fiume, non può avere luogo legalmente se non a condizione, » che il corso navigabile di detto fiume si trovi tutto intiero per » entro al paese nemico. » [1]

E ora esaminerò su quali ragioni si fondino i diritti provenienti dal blocco. Esso, secondo il signor Hautefeuille, è la conseguenza della conquista del mare territoriale, e quello che dice della conquista del mare territoriale, vale altresì se si tratta di una parte del territorio continentale del nemico, conquista fatta dall'uno dei belligeranti sul suo nemico. Questo fatto dà al conquistatore la sovranità sui luoghi occupati. Egli quindi vi potrà dettare quelle leggi che crede più conformi ai suoi interessi. Che se il blocco è una conseguenza della conquista fatta sul territorio nemico, perchè esso abbia luogo, sarà d'uopo, come vi è bisogno trattandosi di conquistare e conservare un paese nemico, sarà d'uopo, io diceva, di una forza permanente bastevole per investire i luoghi bloccati,

[1] *Reg. intern. e diplomazia del mare*, vol. II, pag. 332.

e per impedire a chiunque colla forza di entrarvi senza il permesso del conquistatore.

Io so bene che il signor Gessner, per tacere di altri scrittori, impugna questa dottrina del pubblicista francese, che fa derivare gli effetti del blocco dal diritto di conquista. Egli in quella vece vi mette a base la necessità in cui si trova il belligerante, necessità che deve essere reale. Questa necessità « di proibire ai neutrali il commercio coi luoghi bloccati, se non si vuole privare il blocco di ogni sua efficacia, mentre è il mezzo più importante di giungere mediante la guerra marittima a *veri* risultati, e di affrettare il ristabilimento della pace, questa necessità, noi l'abbiamo detto, fu in ogni tempo riconosciuta da tutte le potenze, e questa necessità non ha fatto nascere da nessuna parte reclami di qualche importanza. La necessità di accordare ai belligeranti un simile diritto è dunque sufficientemente constatata: questo fatto e la sanzione storica che ha ricevuto, bastano per dare al diritto di blocco una base solida. Tutte le altre teorie sono prive di fondamento. »[1]

Ma questa necessità, di cui si è abusato e si abusa dai belligeranti a danno dei popoli pacifici, come ebbi occasione di mostrare altrove, questa pretesa necessità, io dimando, che non può essere mai assoluta, ma relativa soltanto al parziale buon andamento della guerra, può privare il neutrale della sua naturale libertà di commerciare con un porto, o con una fortezza che vi acconsente? Quando non siate padrone delle acque che sono in vicinanza di un porto, o del terreno che circonda una fortezza, come mai potete imporre a un popolo indipendente al pari di voi, che non traffichi con alcuni luoghi, adducendo per tutta ragione della vostra proibizione, che ciò pregiudica ai vostri interessi? Forse che questi potranno privare una nazione dei suoi più sacri diritti? Io esporrò in seguito quanto male si combatta, muovendo dal principio sostenuto dal citato autore, il blocco per crociera, di cui tanto abusò al cominciare di questo secolo l'Inghilterra, blocco, che se è stato una delle cause principali della sua potenza marittima, fu altresì cagione primaria della rovina del commercio dei popoli pacifici. Ma di ciò avrò occasione di ragionare da qui a non molto.

E intanto dirò qualche cosa relativamente a chi ha il potere di decretarlo. Facendo il blocco parte delle operazioni di guerra,

[1] Opera cit., p. 151.

è manifesto, che un tale potere non può competere se non alla autorità sovrana dello stato. Questo però non toglie, che una tale facoltà il principe non la possa delegare al comandante la flotta. Che se alcuno mi domandasse quando il blocco comincia a manifestare la sua forza obbligatoria, risponderei che essa comincia a spiegarsi allora soltanto che si sono prese tali disposizioni militari intorno ad una città od un porto, da non potere, senza grave pericolo di venir presi, attivarvi relazioni commerciali, poichè solo con queste misure, che il belligerante ha adottate, può con ragione dirsi che egli abbia occupato e fatto suo il luogo bloccato.

Tutto questo mi pare così evidente, ammessa la verità che il blocco debba essere effettivo, che io non vi spenderò ulteriori parole per dimostrare la ragionevolezza dell'esposto principio. E piuttosto noterò col signor Gessner, che essendo il diritto di bloccare i porti nemici « un diritto di una natura così esorbitante, » un diritto che risguarda specialmente il commercio marittimo » dei popoli neutrali, la libertà dei quali costituisce uno dei prin- » cipî fondamentali del diritto pubblico marittimo, un simile diritto » deve essere sottoposto nella sua applicazione a regole e formalità » molto severe, se si vuole evitare che serva di pretesto a ogni » sorta di vessazioni e di atti arbitrarî. E appunto per questo.... » fu posta come condizione essenziale del blocco, che la piazza » da bloccarsi sia pienamente e realmente chiusa. L'osservanza » però di questa prescrizione non è bastevole a rendere obbliga- » torio un blocco pei neutrali, vi ha una seconda condizione es- » senziale da adempirsi, noi vogliamo parlare della notificazione » del medesimo da farsi alle potenze neutrali. »[1]

Egli è manifesto, che secondo il citato autore non basta che il blocco sia effettivo per divenire obbligatorio, ma deve essere ben anche portato a conoscenza delle potenze neutrali, affinchè queste alla loro volta lo notifichino officialmente per loro regola e contegno ai rispettivi sudditi, poichè quando questi senza colpa loro lo ignorassero, si espongono al pericolo di intraprendere inutilmente lunghissimi viaggi, e nel caso che lo violino, non si potrebbe ragionevolmente farne loro carico.

Mentre i signori Hautefeuille e Massé ammettono, che gli stati belligeranti sogliono notificare alle potenze neutrali il blocco, e lodano questo uso, negano però che questa notificazione sia necessaria, sostenendo il secondo dei citati pubblicisti, che essa non

[1] Opera cit., p. 179.

può sempre effettuarsi, dal che ne trae la conseguenza che non si deve risguardare come necessaria, e che l'omissione della medesima non può dal neutrale venire opposta al belligerante, poichè questi, come vedremo in seguito, con particolare avviso fa nota al primo la realtà del blocco. Si adduce ancora a difesa di questo principio, che il blocco dal momento che è reale, diviene obbligatorio; posto ciò si vede subito, dicono i difensori di questa sentenza, che affine di potere spiegare la sua forza non è necessario che il belligerante ne abbia dato alcun avviso agli stati neutrali, nè questi possono reclamare se le navi loro siensi dirette coi loro carichi per un porto, ignorando affatto quanto è avvenuto.

Questo principio ci sembra poco giusto verso i popoli pacifici, che i belligeranti continuano a chiamare comuni amici, dovendo tornare di non piccolo danno al loro commercio, danno che crediamo tanto meno scusabile, in quanto che il più delle volte con tutta facilità si poteva loro risparmiare. Diremo ancora, che se è necessario denunziare, come abbiamo altrove provato, la guerra alle nazioni che non vi vogliono prendere parte, onde sappiano come devono condursi, per non venir meno al loro dovere, non vediamo perchè non si debba fare altrettanto in ordine al blocco, parendoci che vi sia tanta analogia tra questi due fatti. Ammettiamo però anche noi, che vi possono essere casi in cui il belligerante possa, senza venir meno al suo dovere, rendere obbligatorio il blocco, prima di averlo notificato diplomaticamente. Ma di ciò farò parola in seguito.

E invece osservo, che alla nave che fa vela verso un porto bloccato fa duopo che il comandante della squadra lo notifichi, altrimenti non è tenuta a rispettarlo, come vedremo or ora. Infatti lo stesso signor Hautefeuille, che niega la necessità della notificazione, che chiamerò diplomatica, del blocco, ammette però, che il belligerante debba partitamente significare a ciascun bastimento, che si presenta per entrare nel porto, l'esistenza di questa sua sovranità, e la proibizione di attraversare questo suo nuovo territorio, poichè a quanto ne pensa, senza questa speciale notificazione non può il neutrale conoscere la realtà della avvenuta conquista, e senza tale notizia non si può dare violazione del blocco, nè quindi offesa al diritto del belligerante, poichè un tale diritto non si conosce.

Ma con questo principio si evitano forse i danni, a cui deve sottostare il neutrale, danni che in via ordinaria si potevano facilmente

prevenire, posto che il belligerante avesse precedentemente fatto conoscere il suo divisamento, di volere effettivamente bloccare il porto in discorso? E poichè ho fatto un cenno di questa speciale dichiarazione del blocco da farsi alla nave neutrale, che si dirige verso il porto, senza averne avuto prima notizia officiale che è bloccato, soggiungerò, che una tale notificazione deve essere fatta in iscritto sul ruolo dell'equipaggio. Dato l'avviso, e adempiuta questa formalità, se il neutrale persiste a volere entrare nel porto, e posto che per ora parta, si presentasse durante lo stesso viaggio in seguito di nuovo, il comandante del blocco ha il diritto di arrestarlo.

Da quanto abbiamo esposto fino a qui risulta, che vi ha secondo ne penso, una doppia notificazione del blocco, l'una che dirò diplomatica o generale, mentre l'altra è particolare. Non bisogna confondere queste due notificazioni. La prima secondo il signor Gessner, « è una delle condizioni dell'esistenza giuridica » del blocco, mentre la notificazione speciale non risguarda che » la teoria della violazione del blocco, essa è destinata a fare co- » noscere alle navi neutrali, che il porto verso il quale si diri- » gono è, o resta bloccato, secondochè non hanno avuto notizia » del blocco, o la hanno di già. L'iscrizione di questa notifica- » zione nel giornale della nave, deve in caso della violazione del » blocco, servire di prova al giudice, il quale è incaricato di » sentenziare sulla validità delle prede, che non vi era buona » fede nel capitano della nave, che cercava di penetrare nel porto » bloccato, poichè avea di già conoscenza dello stato delle cose. »[1]

Buon numero di pubblicisti ammettono la necessità in generale di tutte e due queste notificazioni, e io divido per intiero questo loro modo di vedere. E in vero se noi poniamo mente, quale sia lo scopo particolare che hanno tutte e due queste notificazioni, in questa differenza del fine troviamo la ragione della loro necessità. La notificazione generale ha per fine di avvisare i negozianti neutrali di non fare spedizioni pei luoghi bloccati. Se il belligerante non ne dasse avviso, verrebbe meno ai suoi doveri di faccia ai neutrali, che per questa sua condotta ne risentirebbero gravissimi danni, trovandosi per sua colpa esposti a intraprendere inutilmente lunghi e dispendiosi viaggi. Ecco la ragione della notificazione generale.

Che se all'occasione che si bloccano porti in mari lontani, i belligeranti talvolta sono obbligati, come ho notato più sopra,

[1] *Il diritto dei neutrali sul mare*, p. 151.

a derogare a questo principio, esso però sempre sussiste in tutta la sua forza. « Se succede qualche volta, dice il citato autore, » che un blocco *di fatto* debbasi provvisoriamente rispettare » prima ancora che la notificazione abbia potuto aver luogo, la » ragione di una tale esigenza devesi ricercare nell'interesse de' bel- » ligeranti, e nello inconveniente che incontrerebbero, posto che un » blocco che hanno di già dichiarato dovessero scorrere dei mesi » prima che i neutrali avessero l' obbligo di rispettarlo. La sola ma- » niera pertanto di costruire giuridicamente un simile caso consiste » nel presumere l'esistenza della notificazione fino dal momento » in cui le carte relative ad esso furono spedite alle potenze neu- » trali dall'officiale che comanda il blocco. »

Se non che può avvenire benissimo, che nonostante la notificazione generale, si possa alcun tempo dopo la pubblicazione della medesima, avere dei motivi per ritenere, che il blocco sia cessato. Chi può impedire in questo caso al neutrale di portarsi sul luogo colle sue navi, onde vedere se la conghiettura corrisponde al fatto, e nel caso affermativo, entrare nel porto divenuto libero, onde attendere ai suoi traffici?

Ma poichè può accadere spesse volte, che egli abbia calcolato male, e il blocco ancora sussista, eccovi la necessità di questa particolare dichiarazione. Se non si ammette questo principio, voi esponete il commercio dei popoli pacifici alla balìa dei belligeranti, che hanno spesse volte tutto l'interesse di nascondere loro la cessazione del blocco, onde così impedirne il commercio. Nè da parte dei popoli pacifici vi può essere violazione del blocco con questa condotta, che in nulla offende il diritto del belligerante, molto più che non mi pare che vi sia per lui fondato motivo per temere, che allorquando un porto è guardato da vicino da buon numero di navi, il neutrale possa penetrarvi inosservato. Vi sarebbe violazione solo allorquando, dopo di averne avuto l'avviso si ostinasse a tentarne l'ingresso, ma non già se dopo averlo ricevuto, fa vela per un'altra destinazione.

E qui si avverta, che se prescindiamo dall'Inghilterra, che non ammette che la necessità della notificazione generale, tutte le altre grandi potenze ammettono nella pratica la necessità della doppia notificazione. Nulla dirò dei moltiplici trattati, che sanzionarono in particolare la necessità della notificazione speciale. Basti per tutti quello che si riferisce alla seconda neutralità armata dell'anno 1800. In esso all'articolo terzo si legge « Che ogni basti-

» mento che naviga verso un porto bloccato non potrà conside-
» rarsi come contravventore che allorquando, dopo di essere stato
» avvertito dal comandante del blocco dello stato del porto, pro-
» curerà di entrarvi coll' impiego della forza o della astuzia. »

Parlerò ora della violazione del blocco. Dalle cose fino a qui discorse si rivela, che non può trattarsi di essa, se il blocco non è effettivo, e non è preceduto in via ordinaria dalle notificazioni generale e speciale. Ma dato che queste due condizioni esistano, onde abbia luogo la violazione del blocco si domanda inoltre, che sussistano atti che di loro natura ne accennino l' infrazione, come se una nave sottraendosi alla vigilanza del belligerante, vi penetrasse col suo carico, oppure cercasse di uscirne con merci comperate dal nemico, una volta che il porto è effettivamente bloccato.

Ma basterà a costituire una infrazione del blocco, che una nave neutrale si diriga verso un porto bloccato, come pretende la pratica inglese? Se si riflette a quanto abbiamo detto superiormente, che i popoli pacifici cioè possono portarsi sul luogo, onde vedere da sè, se il porto continua ad essere realmente investito, se si considera l' obbligazione che ha il belligerante di notificare in un modo speciale al capitano della nave neutrale, che si avvicina ai luoghi, dove è di stazione, la realtà del blocco, si vedrà quanto esorbitante ed ingiusta sia questa pretesa del governo inglese, pretesa che con tutta ragione viene rigettata da tutte le altre nazioni di Europa.

Che se un bastimento neutrale spinto da furiosa procella, onde non naufragare, fosse costretto a ricovrarsi in tale porto, non potrebbe per questo venire accusato di violazione del blocco, purchè provi che da forza superiore fu obbligato a cercare salvezza in esso. Trattandosi di blocco marittimo conviene in oltre notare, che se esso invigila solamente la parte del porto che guarda l'oceano, il comandante del blocco non può proibire che altri comunichi con esso porto dalla parte di terra, la quale con ciò stesso che non ha occupato, non può esercitare su di essa alcun atto di sovranità. Che se si trattasse di merci, che con barchette fossero state spedite dal porto per navigare lungo le coste e quivi deporle, per venire poscia caricate su di un bastimento, queste merci anderebbero soggette alla confiscazione.

Dirò ancora, che relativamente alla violazione del blocco, fa duopo di tener conto esattamente del tempo in cui una nave fu caricata. E in vero non si potrebbe che condannare quel belli-

gerante, il quale volesse negare ad un neutrale la facoltà di ritirarsi con un carico già preso a bordo, prima che siasi effettuato il blocco, poichè con ciò esso carico è divenuto neutrale, nè vi è ragione alcuna, in forza della quale gli si possa proibire di uscire dal porto, appena ha notizia che lo si vuole bloccare. Chi si governasse diversamente, ne offenderebbe gli interessi e la naturale libertà.

Ma cominciato che sia il blocco, non si può più permettere ad un neutrale di fare cosa alcuna, che di sua natura tenda a trasportare al di fuori la merce del nemico, che si trova nel detto porto, imperciocchè con ciò stesso che ha occupate e fatte sue quelle acque territoriali, ha il diritto di proibire, che altri ne profitti contro il suo volere e con suo danno.

Per ultimo si noti, che le mercanzie che fossero state spedite in un porto prima del cominciamento del blocco, se per ordine del proprietario neutrale vengono di nuovo caricate, affine di venire trasferite altrove, non gli si potrà rifiutare questa facoltà, purchè provi la verità di quanto asserisce, poichè quello stesso principio, che acconsente ai neutrali di potersi ritirare colle loro navi, che aveano caricate di merci nemiche prima del cominciamento del blocco del porto, viene esteso a buon diritto alle merci spedite prima del blocco in questo porto, e ritirate in buona fede dal proprietario neutrale. « Si è introdotto, dice il signor Gessner, in questi » ultimi tempi il costume, di accordare ai neutrali un certo spazio » di tempo, durante il quale eglino possono lasciare il porto col loro » carico. Scorso questo tempo, l' uscita non è più permessa che » sotto zavorra, o con carichi anteriori all'effettuazione del blocco. » In quest'ultimo caso la presunzione sta contro loro; eglino si » espongono al pericolo di venire arrestati e ritenuti, finchè non » abbiano provato l'anteriorità del loro carico. » [1]

Chiunque viola il blocco, se questo si riferisce a una fortezza, chi l'assedia si impadronisce del carro e del carico, se potè sorprendere il conduttore, mentre cercava di introdursi nella piazza. Che se il blocco risguarda un porto, od una costa, purchè si tratti di blocco effettivo, e nei dovuti modi notificato, colui che cerca di offenderlo viene assoggettato al sequestro ed alla confisca della nave e spesso anche delle merci, che dolosamente voleva introdurre presso il nemico, confisca che torna tutta a vantaggio dell' erario pubblico, che ne fece la cattura.

[1] Op. cit., pag. 225.

La pena contro la violazione del blocco, insegna il signor Ortolan, è la confisca della nave, il carico è eziandio confiscabile, eccettuato però il caso, in cui chi ne è il proprietario, non sia quel medesimo al quale appartiene la nave, e possa quindi provare, che egli non ebbe parte alla violazione del blocco. Questo principio è generalmente ammesso ai nostri giorni dai pubblicisti. E qui credo dovere osservare, che a costituire la violazione del blocco, torna indifferente, che si importino nei luoghi bloccati, ovvero si trasportino dai medesimi le merci per parte dei neutrali, poichè tanto nell'uno, che nell'altro caso vi è commercio, e questo essendo vietato, da chi esercita su quel mare territoriale una giurisdizione, non si può sfuggire la pena minacciata a coloro, che contro la fatta proibizione lo esercitano.

Ma se è certo che la nave neutrale, che in un modo o in un altro cercò di violare il blocco, se viene colta sul fatto può essere arrestata, come potrà trattarsi questa nave, dato che si sottraesse all'arresto colla fuga? Potrà essere inseguita da un legno della squadra che blocca, onde poterla raggiungere, e questo legno potrà proseguire a darle la caccia, finchè non abbia raggiunto il termine del suo viaggio? A questa questione rispondo dicendo, che « il delitto il quale procede dalla violazione del blocco con- » tinua in generale a sussistere finchè dura il viaggio, ma la of- » fesa non segue la nave al di là del termine del viaggio di ri- » torno. Se il bastimento che ha commesso questa violazione, viene » arrestato prima che termini il suo viaggio di ritorno, si consi- » dera come preso in flagrante delitto. Questo, dice Wheaton, » sembra ragionevole, poichè gli incrociatori non hanno altra oc- » casione, per punire l'offesa fatta alla legge. » [1]

Parrebbe adunque, che il citato pubblicista ammetta, che la nave violatrice del blocco può venire catturata anche in allora, che per sottrarsi alla caccia che le vien data, o costretta dalla tempesta, si ricovera in un porto neutrale, da cui in seguito esce per portarsi alla sua destinazione, poichè secondo lui essa è sempre punibile, finchè non ha terminato il suo viaggio, e questo si può ritenere che continui fino al momento, che non è entrata in un porto della sua nazione. La quale dottrina è del tutto conforme alla pratica inglese, la quale sostiene, che il belligerante conserva il suo diritto di arrestare il bastimento colpevole, finchè questo non abbia raggiunta la sua destinazione, di modochè esso possa venir preso,

[1] *Elementi di Dir. Intern.*, vol. I, pag. 254.

allorquando volendo proseguire il suo viaggio, lascierà l'asilo in cui si è rifugiato.

Se non che questa dottrina e questa pratica, per quanto ci sembra, si oppongono al principio concernente il contrabbando e il blocco, che non permette l'arresto e la condanna dei legni, se non son colti in flagrante delitto. Ora mi pare manifesto, che cessa questa flagranza una volta che la nave ha potuto ricovrarsi in un porto neutrale, e quivi si è tratteuuta per un certo spazio di tempo. Laonde penso, che si debba seguire piuttosto l'opinione del signor Gessner, che insegna, dovere cessare la caccia al momento, che la nave ha raggiunto un porto neutrale.

Quanto abbiamo esposto in questo articolo in ordine al blocco, e alle condizioni che si richiedono perchè sia effettivo, ed abbia quindi forza di obbligare, è più che sufficiente per vedere, come sia destituita di fondamento la pretensione affacciata da certi governi, che ad effettuare cioè il blocco basti la dichiarazione di una potenza belligerante, fatta a voce o in iscritto, perchè una città, un porto, od una costa debbansi ritenere effettivamente bloccati, poichè quando si ammettesse questa massima, si annienterebbe con un solo tratto di penna quasi tutto il commercio dei neutrali. Da questo modo di bloccare uno o più luoghi, che si suole chiamare *blocco sulla carta*, non è molto dissimile quello per crociera, di cui ho parlato al cominciare di questo articolo, blocco che fu praticato nell'anno 1806 dal governo inglese, allorchè dichiarò di volere sorvegliare le coste della Francia da Brest fino all'Elba, dicendo che la Gran Brettagna avea forze sufficienti per sottoporle al blocco, e volontà di praticarlo.

Sebbene si ammettesse, che essa potesse disporre di una flotta così numerosa, da bastare a sì gigantesca impresa, quale era quella di bloccare più di trecento miglia di coste, del che però è almeno lecito di dubitare, pure finchè i vascelli e le fregate di cui si componeva, restavano per la massima parte nei suoi porti, ella non poteva occuparle, nè del mare territoriale di queste impadronirsi. Non avendo pertanto alcuna sovranità su di esso, poichè a tale scopo non potevano bastare poche navi destinate a percorrere sì vasto tratto di mare in diverse direzioni, non aveva alcuna ragione per vietare ai neutrali di commerciare coi porti, che si trovavano su queste spiaggie, molto più che nulla ostava, che senza pericolo vi potessero approdare ed uscire colle loro navi, non essendo essi guardati da vicino da una forza sufficiente, come esige la na-

tura del vero blocco, che impedisse loro di approssimarsi ai medesimi, o di sortirne.

Che se ella cercava di ovviare a questo inconveniente, coll'ordinare ai capitani dei legni incrociatori di impadronirsi di quelle navi mercantili, che si dirigevano verso quelle spiagge, questo procedere altro non era che un nuovo atto di violenza e di ingiustizia, commesso a danno dei popoli pacifici, atto che in nessun modo poteva giustificare, quando non si voglia ammettere, come una buona ragione, quanto disse in parlamento il ministro Pitt, che la grandezza cioè, la gloria e l'esistenza stessa dell'Inghilterra dipendevano dal modo, con cui essa concepisce e intende il diritto marittimo.

Ammesso il diritto di necessità difeso dal signor Gessner, necessità di cui è giudice solo colui che la invoca, che cosa si può obiettare al ministro Pitt, che di essa si fa scudo per giustificare l'esorbitanze e le ingiustizie inglesi a danno dei popoli neutrali? Se un principio si condanna, quando mena a conseguenze assurde, basta questo solo per non potersi accettare la teoria del citato autore, che pone a base degli effetti che derivano dal blocco, la necessità in cui si trova il belligerante di proclamarlo.

Ma ritornando dopo ciò al blocco per crociera ripeterò, che esso non è un vero blocco, ma una finzione, la quale è dettata da egoismo e bramosia di usurpare l'esclusivo monopolio del commercio marittimo, con danno manifesto ed ingiusto degli stati neutrali. Per la qual cosa il più volte ricordato congresso di Parigi con molta giustizia stabiliva, onde mettere un termine alle eccessive pretensioni di certe potenze marittime, che soverchiavano le altre colla forza delle loro flotte: « che il blocco per essere obbligatorio » deve essere effettivo, che è quanto dire, che deve essere man- » tenuto mediante una forza sufficiente, che valga ad impedire » realmente l'ingresso al littorale del nemico. »

Su questa definizione del blocco osserva il signor Gessner, che essa è meno precisa di quella che ne diedero le due neutralità armate, poichè non specifica ciò che entra a costituirlo, allorchè è effettivo, sebbene il principio che stabilisce sia il medesimo. E appunto in forza di questo difetto di precisione, la nozione che ne diede il citato congresso non si presta, come sarebbe mestieri, a sciogliere facilmente le questioni, che in seguito possono sorgere a questo riguardo, cosa che avrebbe potuto conseguire, se avesse adottata la nozione che del blocco avea dato la prima neutralità

dell'anno 1780, nozione che venne concepita nei seguenti termini: « per determinare quello che caratterizza un porto bloccato si » deve avvertire, che non si accorda questa determinazione se » non a quello nel quale vi ha, mediante le disposizioni prese » dalla potenza che lo attacca con vascelli stanzionarî e sufficien- » temente vicini, un evidente pericolo di entrarvi. »

Alla dimanda poi, quando debbasi ritenere che il blocco è levato rispondiamo, che esso devesi credere che abbia cessato, allorchè i vascelli posti innanzi il porto, o le coste si sono volontariamente allontanati da essi, per riparare le avarie cui andarono soggetti, o per vettovagliarsi, o perchè dalle forze del nemico ne furono cacciati. Altrettanto dicasi in ordine ad una città o fortezza, che da un'armata di terra fosse investita. Allorchè questa si ritira, il blocco non esiste più, senza che vi sia bisogno che la cessazione del medesimo venga officialmente significata, non esistendo esso relativamente ai neutrali, che alla condizione che sia reale ed effettivo. Ma sebbene questo sia vero, credo però che il belligerante debba almeno per un sentimento di benevolenza notificare ai popoli pacifici, che esso è cessato, affinchè questi possano al più presto ripigliare i commerci di prima.

Noterò per ultimo col signor Ortolan, che se il cattivo tempo avesse sforzato la flotta che blocca, ad allontanarsi momentaneamente, e a interrompere per poco di investire il porto, non si può ritenere che il blocco sia levato definitivamente, di modo che quando la flotta lo riprenderà, non sarà necessario che venga di nuovo notificato. Ma sebbene ciò sia vero, l'allontanamento però, benchè sforzato dalla flotta, interrompe di fatto il blocco. Se una nave neutrale pertanto arriva in questo intervallo e entra nel porto, non si può dire che sia colpevole, potendo allegare che ignorava l'esistenza del blocco, avendone trovata libera l'entrata.

Articolo IX.

Come si debbano condurre i neutrali nel commerciare durante le ostilità, specialmente in ordine ad alcune questioni, che possono insorgere per cagione di esso.

Basta per poco dare uno sguardo a quanto abbiamo esposto sull'argomento del contrabbando per avvedersi, che vi ha grande discrepanza di opinioni sì nei trattati, che nei pubblicisti rapporto

a questo argomento. Laonde nasce spontanea la dimanda, come debbansi condurre i popoli pacifici in una materia tanto controversa non solo, ma in ordine alla quale si sostengono le più cozzanti opinioni? A questa dimanda rispondo, che i neutrali nella pratica devono attenersi ai trattati, che su questo argomento avessero conchiuso colle potenze belligeranti, dovendo essere inviolabile la fede pubblica solennemente impegnata. Per la qual cosa eglino potranno commerciare di tutti quegli oggetti, il commercio dei quali da questi trattati non è loro vietato, ed astenersi dal vendere e trasportare, o permutare quanto essi proibiscono.

Che se questi trattati, relativamente ad alcune merci, non contenessero analoghe istruzioni, se ne giudichi secondo il principio che abbiamo esposto, principio che in buona parte almeno consuona con gli usi internazionali, i quali vogliono, che in mancanza di apposite convenzioni, non si considerino appartenere al contrabbando di guerra che quelle merci, le quali in ogni tempo furono tenute come tali dalle più civili nazioni d'Europa, le quali merci sono a un dipresso quelle stesse, che vengono indicate dal criterio che abbiamo abbracciato.

In questa categoria pertanto non possono venire comprese che le armi, le munizioni da guerra ec., poichè queste sole in ogni tempo vennero considerate quali oggetti proibiti. Le materie prime pertanto, con cui queste merci si fabbricano, dovranno giudicarsi come permesse. Che se non ostante quanto abbiamo esposto, pendesse sempre incerto il nostro giudizio rapporto ad alcuni casi, che risguardano questa materia, se ne porti sentenza favorendo la naturale libertà dei popoli pacifici, dovendosi nelle cose dubbie assecondarne le tendenze.

E qui notiamo, che a costituire il contrabbando di guerra. non bastano le semplici dichiarazioni, o ordinanze che le potenze belligeranti sogliono pubblicare al cominciare delle ostilità, ancorchè esse fossero accompagnate dalla minaccia della confisca, oppure di volersele appropriare pagandone il prezzo, poichè quando ciò bastasse, l'indipendenza e naturale libertà dei neutrali, in ordine al commercio, verrebbero facilmente manomesse dall'arbitrio, e dalla potenza di chi tiene in mano le armi.

Dirò di più, che i popoli pacifici essendo persone collettive, che in ordine agli altri popoli vivono nello stato estrasociale, non riconoscono, nè devono riconoscere alcun superiore, a cui siano tenuti di sottostare e ubbidire, di modo che la semplice pubblica-

zione di queste ordinanze, quando non siano fondate sui trattati, o non esprimano e riproducano fedelmente gli eterni dettati della legge naturale, che è la vera e legittima sovrana delle nazioni, è un attentato alla piena sovranità dei neutrali, di cui esse ordinanze vogliono regolare la condotta, attentato che eglino senz'altro dovrebbero respingere.

Ma che diremo della pretesa accampata spesse volte dai belligeranti, di potere cioè arrestare le navi neutrali cariche di merci permesse, per questo solo motivo, che sono destinate pei porti del nemico, appropriarsene il carico e pagarne il prezzo, fondandosi su questa ragione, che devono essere preferiti nella compra di tali merci? Questa pretesa, quando non si fondi su speciali trattati, che i popoli pacifici avessero conchiusi con un dei belligeranti, altro non è in sostanza che una palliata violenza, che si porta alla libertà loro di commerciare, violenza che devono respingere, come lesiva dei loro diritti e interessi. E per veder ciò si osservi, che niuno può essere obbligato, suo malgrado, a vendere quanto è divenuto sua proprietà. Questa piena libertà di cui godono il venditore e il compratore, viene manifestamente nel nostro caso offesa dal belligerante, ed una tale offesa devesi tanto più riprovare, in quanto che la detta libertà non solo è conforme a quanto prescrive la legge giuridica, ma è consacrata altresì quasi sempre dalle convenzioni internazionali.

Questa legge e queste convenzioni, che da tutti devono essere rispettate, mirano a regolare i rapporti tra stato e stato pel tempo di pace, rapporti che non vengono modificati, perchè nel caso nostro ferve la guerra, poichè qui si tratta di popoli, che ad onta delle ostilità, sono tra loro amici, e però continuano a godere gli uni a riguardo degli altri degli stessi diritti, e della libertà di prima. Solo chi abbracciò la neutralità ha il dovere di non prendere parte alla guerra, e di mostrarsi imparziale verso i due nemici, che però non sono tali per riguardo di lui. Come poi questa pretesa del belligerante offenda altresì gli interessi materiali del neutrale, per non ripetere le osservazioni che devo fare a riguardo di un'altra consimile pretensione dei belligeranti, lo mostrerò più sotto.

Nè meno destituito di fondamento è un altro diritto, che spesso accampano certi governi, allorchè sono in guerra, diritto che si riferisce a potere sequestrare quegli oggetti, che sebbene in forza della loro natura non possano annoverarsi fra il contrabbando,

pure si considerano come tali pel bisogno che si ha di privarne il nemico, onde potergli maggiormente nuocere, e in questo modo condurlo più facilmente alla pace. Queste merci costituiscono il contrabbando, che in Inghilterra si appella *per accidens*. Esse non vengono confiscate, ma se ne paga al proprietario neutrale il prezzo.

Ma il bisogno di nuocere al nemico, basterà per potere offendere l'indipendenza e libertà del neutrale? E dato pure che gli paghiate il prezzo degli oggetti sequestrati, basterà questo per indennizzarlo del danno che soffre, in forza della condotta che tenete a riguardo di lui? E non dovreste per esser giusti compensarlo del lucro che gli va a cessare, per non potere liberamente proseguire il suo viaggio, e vendere le merci dove credeva di poterne ritrarre un maggior interesse? Il quale si sarebbe di gran lunga accresciuto, perchè avrebbe potuto attendere ad altre operazioni commerciali, che aveva combinate prima del suo viaggio.

Infatti osserva giustamente il signor Hautefeuille, e quello che dice del diritto di venire preferiti nella compra delle merci, vale altresì per la presente questione, osserva, io dicevo, il signor Hautefeuille « che il commercio non si compone soltanto della vendita » del carico, ma dell'insieme ben anche di alcune altre operazioni » combinate, tanto che se l'una manca, il che accade quando le » merci destinate per un popolo, si vendono ad un altro, tutte » le altre operazioni falliscono. Il negoziante non potendo caricare » nel suo ritorno, non può soddisfare agli impegni presi coi suoi » corrispondenti, come non adempie quelli che avea contratti coi » destinatarî, dovendo per di più lasciare ineseguiti quelli che » avea assunti coi suoi concittadini. Non è dunque il prezzo della » merce, che ritraeva nel luogo dove era destinata, che il possa » indennizzare delle perdite a cui soggiace in tali circostanze, » dato pure che il belligerante ne paghi puntualmente il prezzo, » cosa che si vede assai di raro, se mai si è realizzata. » [1]

E come i popoli pacifici possono trasportare nei porti dei belligeranti le merci, di cui abbisognano le loro truppe di terra e di mare, purchè queste merci non sieno tra quelle che giustamente sono proibite, non facendo in ciò che esercitare la naturale loro libertà, così potranno egualmente coltivare il commercio di cabotaggio, poichè se in forza della naturale libertà possono navigare liberamente da un porto all'altro del belligerante, posto

[1] Op. cit., vol. II, p. 51.

che questi vi acconsenta, non vi è ragione alcuna per impedire ad essi, che comprino merci permesse in un porto nemico, per venderle in un altro porto, che appartiene alla stessa nazione.

Per essi i belligeranti non sono che amici, coi quali se potevano, purchè vi acconsentissero, commerciare prima, comperando merci in un porto loro, e trasportarle per essere vendute in un altro porto ad essi appartenente, non vi è ragione per cui non lo possano fare anche al presente. Laonde diceva benissimo il nostro Lampredi a questo proposito, « che pei neutrali non havvi guerra, » che i belligeranti sono loro amici, e prestano loro tutto ciò che » essi prestano agli altri popoli, che sono in piena pace, e purchè » questa prestazione sia totalmente imparziale in tempo di guerra, » non può essere loro impedito senza ingiustizia il commercio di » qualunque genere ei sia. »[1]

Questa dottrina che credo fondata, è professata nel sistema della neutralità armata, essendosi per di più alcune potenze adoperate, perchè un tale principio relativo al cabotaggio, facesse parte di un codice marittimo internazionale, di cui sentivasi allora più che mai il bisogno. Se non che queste lodevoli premure non furono coronate da un felice successo, essendosi l'Inghilterra in particolar modo rifiutata di ammetterlo. In questo la giurisprudenza inglese, come in molte altre cose, si distingue pel suo rigorismo, che confina colla ingiustizia. Imperocchè una volta, che una potenza belligerante ha permesso a una nave neutrale, di caricare in un suo porto merci che non sono vietate, non può l'altra impedire che essa le trasporti e le venda in un porto di questa, perchè le è nemica, senza offenderne la libertà e gli interessi.

Nè il timore, che il commercio di cabotaggio serva di pretesto per coprire quello di contrabbando, mi pare un motivo sufficiente per proibirlo, poichè se ciò bastasse, per esser logici, dovreste proibire ai popoli pacifici ogni commercio col vostro nemico, essendovi sempre un qualche timore, che eglino colle merci permesse vi portino armi e munizioni da guerra. « Il ca» botaggio dei neutrali, dice il signor Gessner, coi porti dei » belligeranti, allorchè non si oppone alle regole dal contrabbando » è un atto inoffensivo, che non importa alcuna ingerenza nella » guerra. Se il commercio dei popoli neutrali è libero, questo ge» nere di commercio deve egualmente essere libero, dal momento » che la nazione belligerante lo permette sul suo territorio. Phil-

[1] *Del comm. dei popoli neutr.*, Parte I, § 3.

» limore riconosce questo principio... a condizione che le merci
» che formano l'oggetto di questo traffico sieno di proprietà dei
» neutrali. Il cabotaggio colle merci nemiche non è permesso,
» secondo lui, perchè non riconosce, che la bandiera copre il
» carico. La pratica moderna dell'Inghilterra armonizza con questa
» teoria. »[1]

Questa pratica inglese muovendo dal principio, che la bandiera neutrale non copre il carico, portava con sè la conseguenza di proibire sotto pena della confisca il commercio di cabotaggio, allorchè ha per oggetto merci nemiche. Vedremo in seguito quanto sia erroneo un tale principio, su cui si fonda la detta pratica, principio che ultimamente venne abbandonato dalla stessa Inghilterra.

Ma che diremo di quell'altra proposizione tradotta nel campo della pratica, la quale importa, che le merci caricate in un porto nemico, e condotte per essere vendute in un porto della potenza avversaria, debbansi giuridicamente presumere, che sieno merci nemiche, che ad eccezione del bastimento vengono confiscate, perdendosene per di più il nolo? Io non so vedere in questa pratica che si segue, se non un atto di violenza esercitato a danno dei popoli pacifici, che dovrebbero unirsi e solennemente protestare contro queste, ed altre soperchierie dei belligeranti, e quando le proteste non bastassero per ridurli al dovere, unire le loro forze per rintuzzarne la prepotenza. E per meglio intendere l'ingiustizia di questa pratica osserverò, che al vedere un nave neutrale, la quale esce col suo carico da un porto nemico, voi non potete scorgere in ciò che un semplice indizio, il quale induce il sospetto, che essa possa avere a bordo merci nemiche, ma non mai averne la certezza, poichè nel porto nemico vi sono altresì, e in grande quantità, merci spettanti ai popoli pacifici.

Questo sospetto per tanto, e questa presunzione, non vi possono autorizzare a considerare il carico come fosse veramente nemico, ma tutto al più vi daranno il diritto di dimandare al capitano del legno la prova relativa alla nazionalità del medesimo. Laonde la semplice presunzione non può bastare, ove non sia avvalorata da prove, a giustificare la disposizione, che rapporto alla nave neutrale vuole prendere il belligerante, molto più che qui si tratta di una disposizione gravissima, quale è la confisca del carico.

Attenendovi alla semplice presunzione, voi vi esponete ad un fondato pericolo di spogliare il neutrale dalla sua proprietà, la quale

[1] Opera cit., p. 270.

cosa è severamente proibita dalla legge giuridica. Ma anco prescindendo da questo, e quindi dato pure che le merci di cui parliamo fossero nemiche, dal momento che sono caricate su di una nave neutrale, voi ne dovete rispettare la bandiera, che ne copre il carico, come proverò in seguito, allo stesso modo con cui rispettate i beni mobili spettanti al nemico, che si trovano sul territorio continentale di un popolo neutrale.

Ma se in ordine al cabotaggio, la gelosia e diffidenza dei belligeranti hanno spesse volte posto impedimenti alla libertà di commerciare dei popoli pacifici, questi però, secondo il professore Heffter, possono senza suscitare opposizione incaricarsi delle assicurazioni dei bastimenti e dei carichi, che sono di proprietà dei sudditi delle potenze belligeranti, della compera e della vendita delle derrate e merci che non sono di contrabbando, fino a che non sono divenute proprietà del nemico, e del commercio di commissione. Chi volesse loro negare queste ed altre specie di operazioni, che non hanno alcun rapporto colle ostilità, farebbe cosa ingiusta, perchè contraria alla naturale loro libertà, e sopprimerebbe con ciò uno fra i rami piu importanti del commercio moderno.

Ciò si verifica specialmente rapporto alle merci spedite da un porto neutrale nei porti di uno dei belligeranti, anche in allora che il commissionario vi avesse fatto delle anticipazioni. In ordine però ad un tale commercio, che venisse fatto da un porto nemico con un porto neutrale, insegna il citato scrittore dar luogo a dubbî, se sia o no permesso, per la ragione che le merci spedite sono ancora proprietà dei sudditi nemici, la quale proprietà suole venire confiscata. Laonde egli opina, che il commissionario neutrale ha diritto soltanto di venire rimborsato delle anticipazioni che avesse fatte.

E qui credo dovere avvertire, che se in luogo di tener conto, per giudicare delle questioni, della pratica che seguono le nazioni. pratica che spesso varia, ed è destituita sovente di un valore giuridico internazionale, si rimontasse ai principî, e secondo questi se ne portasse sentenza, disparirebbero queste ed altre incertezze. Nel caso nostro p. es. basterebbe porre mente alle osservazioni superiormente fatte per vedere, che esse si possono applicare altresì alla presente controversia, e quindi possiamo con esse dissipare i dubbî che esistono intorno alla medesima, di modo che non credo dovervi maggiormente insistere.

E in quella vece noterò, che allorchè si tratta di un commercio che si fa tra i sudditi delle potenze belligeranti, e quelli delle nazioni neutrali, le convenzioni che si stipularono per lo passato a questo proposito solevano determinare, se le mercanzie continuano ad essere proprietà del venditore, fino a che non sono consegnate al compratore, e quindi stabilivano fino a quando doveano riputarsi nemiche, e quando divenivano neutrali. Laonde in una materia, che per essersi disconosciuti i veri principî, presentava non poche difficoltà, convenia sempre avere presenti queste convenzioni, e a tenore di esse giudicare dei casi che potevano nascere a questo riguardo. Ma accettato che fu da tutte le nazioni civili il principio sanzionato dal Congresso di Parigi, che la bandiera cioè copre il carico, e con esso essendo state poste in salvo le merci nemiche, che si trovassero a bordo delle navi neutrali, le accennate difficoltà non hanno più luogo, come non hanno più ragione di esistere le convenzioni stipulate per appianarle.

Articolo X.

Se la nave faccia parte del territorio dello stato, di cui inalbera la bandiera.

Io ho avuto più volte bisogno nello esporre la dottrina che si riferisce alla neutralità, di accennare a questo principio, che la nave cioè fa parte del territorio dello stato cui inalbera la bandiera. Io supponeva allora la verità di esso, che adduceva quale prova degli argomenti che veniva mano a mano svolgendo.

L'ordinata trattazione delle materie, che sono ora per esporre dimanda, che lo dimostri, poichè mi serve come di base alle dottrine, che dovrò quanto prima discutere. Ma anche prescindendo da ciò, bisogna pure che, quando si invoca l'autorità di un principio, questo venga quando che sia dimostrato, specialmente se non mancano scrittori che lo combattono. Io ebbi altra volta occasione di mostrare, che cosa debbasi intendere per territorio di uno stato, e di quali parti si componga. Ho dimostrato altresì quali diritti vi abbia sul medesimo, e sulle persone che vi si trovano, il sovrano che lo regge. E feci eziandio vedere, che essendo esso territorio di sua natura inviolabile, le potenze belligeranti non possono commettere alcun atto di ostilità contro i beni e le persone, che sono entro i confini del medesimo.

Non volendo pertanto ripetere il già detto, suppongo tutto questo come conosciuto e provato, e quindi vengo senza altro alla questione, se le navi cioè di una nazione facciano parte del territorio appartenente alla medesima. Questa è una ricerca importante, poichè se si può provare, che si deve rispondere affermativamente alla proposta questione, ne discende subito l'immediata conseguenza, che su queste navi, per quello che riguarda il loro reggimento interno, nessuna straniera potenza può esercitarvi alcun atto di sovranità, e devono essere rispettate al pari del territorio continentale, nè in alto mare, che non soggiace alla dominazione di alcun popolo, nessun può porre impedimenti alla loro navigazione.

Per vedere, se un territorio qualunque faccia parte di quello di uno stato, bisogna rilevare, chi vi esercita senza contrasto il potere sovrano, poichè esso non può evidentemente appartenere se non a colui, che vi promulga le leggi e le fa eseguire, ne protegge le proprietà e le persone che vi si trovano, non solo contro i nemici interni, ma ben anche contro le straniere potenze, che in qualche modo ne volessero offendere i legittimi interessi.

Osserverò ancora, che il potere sovrano è essenzialmente limitato entro i limiti del territorio dello stato, di modo che vi sarebbe usurpazione, se si volesse estendere sotto un pretesto qualunque al di là di essi. Questi principî ci sembrano così evidenti, da non avere bisogno di alcuna prova, molto più che sono generalmente ammessi dai pubblicisti.

Premesse queste nozioni, esporrò ora le ragioni che militano a favore della sentenza che ho abbracciata. Sebbene sia vero, che il sovrano debba in generale tutelare la proprietà e l'incolumità dei suoi sudditi, pure in nessuna cosa egli spiega cure così sollecite come in allora, che si tratta di navi e di navigazione, sia che quelle appartengano ai cittadini, ovvero allo stato. In effetto non se ne permette la costruzione, se non a chi viene con espresso decreto giudicato idoneo a questo officio. E per ottenere questa autorizzazione, si determinano le qualità che devono possedere i costruttori, e gli esami che devono felicemente subire. Prima di eseguirne il varamento, devono darne avviso alle autorità del porto, onde ne eseguiscano la stazzatura. Nessuno può divenire capitano di una nave qualunque, che inalberi la bandiera dello stato, senza una patente del proprio governo, che a ciò lo autorizzi.

Il nostro codice marittimo divide i capitani in due categorie, in capitani cioè di lungo corso, e in capitani di gran cabotaggio, e prescrive le condizioni che si richiedono per divenire capitani dell'una o dell'altra delle due categorie. E lo stato prende cura altresì dell'equipaggio, e prescrive le qualità che devono avere le persone che lo compongono. Esso si accerta mediante apposita visita e perizia del buono stato di navigabilità della nave, e rilascia i documenti necessarî per autorizzarne il viaggio, e costatarne la nazionalità, unitamente a quella del carico e dell'equipaggio. I capitani delle navi ricevono dal proprio governo i poteri necessarî, per potere mantenere durante il viaggio l'ordine e la polizia in esse, « tutte le persone che vi sono im- » barcate, secondo il nostro codice, in qualsivoglia qualità, de- » vono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la » tranquillità del bordo, la sicurezza della nave, la cura delle » mercanzie e del successo della spedizione. A questo effetto i » capitani e padroni potranno valersi del potere disciplinare ac- » cordato da questo codice. » E però possono ordinare l'arresto del colpevole, che in alto mare si sconta a bordo della nave, *assicurando l'individuo nella camera di prova.*

Tutte le persone che si trovano sulla nave, continuano ad essere rette dalle leggi del paese, al quale essa nave appartiene. Tutti gli atti dello stato civile, i contratti, i testamenti, ricevuti che sieno dal capitano, se sono conformi alle leggi dello stato, sono altrettanti atti autentici, hanno la medesima forza e valore, come se avessero avuto luogo sul territorio della patria. Gli atti che constatano la nascita, o la morte di un individuo, che si trova a bordo della nave, vengono regolati dal capitano, secondo le leggi del proprio paese.

« Nel caso di un decesso, prescrive il nostro codice, avve- » nuto a bordo, il capitano o padrone stenderà processo ver- » bale dello stato del cadavere, e di tutte le circostanze rela- » tive alla morte dell'individuo, facendone menzione nel giornale » di bordo. Il verbale sarà sottoscritto da due testimonî. » Che se si commettesse a bordo della medesima durante il viaggio un qualche delitto, se ne istituisce il processo secondo le leggi del paese a cui appartiene il legno, e si consegna dipoi il colpevole insieme alle carte relative al processo al proprio Console, che vi fosse nel porto dove è per approdare, per quindi essere rimandato in patria, onde esservi giudicato.

Il nostro codice dispone a questo proposito « che nel caso di » crimine o delitto commesso durante il viaggio da alcuna delle » persone imbarcate, il capitano o padrone dovrà prendere le » necessarie precauzioni riguardo all'imputato, mettendolo, ove » d'uopo, ai ferri, sentito il parere del secondo di bordo, o di » altro ufficiale, assicurare il corpo del reato, e stendere subito » processo verbale circostanziato dell'occorso, sottoscritto dai te- » stimonî che si fossero trovati presenti al fatto. »[1] E venendo in seguito a determinare, a chi spetta di stendere la procedura relativa al delitto commesso prescrive « che il secondo di bordo » od altro ufficiale dovrà fare al più presto rapporto scritto di » qualunque crimine o delitto commesso durante il viaggio. Di » questo rapporto si farà menzione nel giornale di bordo. Il ca- » pitano assistito dall'ufficiale, che avrà fatto il rapporto, proce- » derà ad una istruzione sommaria e preparatoria, riceverà le de- » posizioni dei testimonî, stenderà processo verbale, del quale » sarà pure fatta menzione nel registro di bordo. »[2]

Queste carte relative al processo devono essere rimesse dal capitano al console del proprio paese, che si trova nel primo porto straniero in cui approda, il quale console è incaricato di *fare sbarcare il processato*, *per inviarlo* colle carte e coi corpi del reato in un porto dello stato. In mancanza di console, il comandante di un legno da guerra dello stato, che si trovasse nel luogo adempirà le disposizioni di questo articolo.[3]

Dicasi altrettanto se la nave si trova in un porto straniero. Se il sovrano di questo può apporre delle condizioni alla sua entrata, come mostrerò tra breve, pure non può estendere la sua azione sull'interno della medesima. Allorchè un bastimento, osserva il dotto Hautefeuille, si trova in un porto straniero « qualunque sia » la sua forza e la sua grandezza, è.... una colonia del suo paese. » una porzione fluttuante del suo territorio; gli uomini che vi » sono per entro non hanno abbandonato il territorio della patria: » eglino restano sottomessi al proprio sovrano, nè possono rico- » noscere altra giurisdizione che la sua, almeno in ordine a tutti » quei fatti che essendo esclusivamente relativi alla nave, e a » quelli che sono a bordo della medesima, non hanno alcun rap- » porto diretto nè indiretto col territorio straniero, sul quale essa

[1] § 436.
[2] § 438 e 439.
[3] § 440.

» galleggia. »[1] Esporrò in seguito le assurde conseguenze che derivano, difendendo l'opposto principio.

E per ora mi limiterò a notare che le riferite disposizioni, e molte altre che tralascio per brevità, disposizioni che a un dipresso si trovano in tutti i codici marittimi di Europa, vi dicono che i sovrani continuano ad esercitare una vera giurisdizione sulle navi che inalberano la bandiera dello stato, giurisdizione che da nessuno viene loro contrastata. E poichè una tale giurisdizione non può estendersi oltre i limiti del proprio territorio, se essa si esercita sui bastimenti, sarà d'uopo inferirne, che essi altro non sono che una continuazione del medesimo.

A meglio persuadersi di questa verità si rifletta, che se la nave si trovasse in alto mare, essendo esso pienamente libero, e quindi non soggetto alla signoria di alcun popolo, è manifesto che essa non può venire sottoposta che alla giurisdizione dello stato, di cui porta la bandiera, tanto che per quello che risguarda l'interno suo reggimento, deve sottostare alle leggi che vi promulga, nè può riconoscere essa altra autorità che la sua. E a maggiormente chiarirsi di ciò supponiamo, che la nave in alto mare riceva una offesa da persona che le è straniera; in questo caso non può farsi giustizia da sè, poichè qui non si tratta di offesa tra privati che vivono nello stato estrasociale, ma dovrà per ottenere giustizia ricorrere al proprio governo, affinchè dimandi riparazione dell'ingiuria alla nazione di cui l'offensore fa parte.

Si dica lo stesso, se la nave trovandosi in un porto straniero, venisse in qualche modo offesa. Tale offesa verrebbe considerata come fatta al paese da cui dipende, e denunziata al principe che lo governa, o a chi è rivestito di una parte almeno della sua autorità, questi si rivolge a chi di dovere per averne soddisfazione. Che se avesse a bordo stranieri in qualità di passeggieri, questi al pari di quelli che si portano sul territorio continentale di un altro stato, sono sottoposti alla giurisdizione del sovrano della nave, e devono rispettarne le leggi, e subire le dolorose conseguenze che procedono dalla violazione delle medesime; nuova prova della verità della dottrina che sostengo.

Vi sono scrittori che fanno distinzione tra le navi da guerra e quelle mercantili, sostenendo che le prime soltanto formano parte del territorio dello stato, e sono per conseguenza immuni dalla giurisdizione del porto in cui si trovano. Questa distinzione

[1] *Storia delle origini del Dir. Maritt.*, pag. 59.

non mi sembra fondata, poichè tra tali legni non trovo altra differenza che questa, che in quelli da guerra cioè si trova una porzione molto più notevole del potere sovrano, ed un maggiore numero di abitanti, che nelle navi mercantili. Il signor Hautefeuille rassomiglia i primi a una grande città, che racchiude nel suo seno autorità superiori e tribunali completi, mentre i secondi paragona ad un villaggio di poco conto, amministrato da autorità che hanno poteri molto limitati. Sì la città però che il villaggio fanno parte del territorio dello stato, e tanto la prima che il secondo devono avere e conservare questa qualità, poichè se cessassero di possederla, lo stato non avrebbe più su di essi alcun diritto di protezione e di giurisdizione, non potendosi tali diritti esercitare che entro i confini del proprio territorio.

Ma oltre gli scrittori, vi sono altresì molti governi che ammettono tale distinzione. Citerò a questo proposito la circolare che il nostro ex-ministro, Vacca, di grazia e giustizia diramò, non è molto, alle autorità giudiziarie marittime del regno. In essa una tale distinzione viene professata. Se non che dopo avere ammesso questo principio, ci pare esitare in ordine alle conseguenze che ne derivano. In effetto parlando dei legni postali, che non differiscono sostanzialmente da quei mercantili, vuole che le autorità giudiziarie prima di intervenire, aspettino le opportune istruzioni da questo ministero, onde così impedire collisioni internazionali. Se non che quando parla dei legni da guerra, non mette dubbio, che secondo il diritto delle genti sieno immuni dalla giurisdizione del luogo, e quindi vieta alle autorità locali di intromettersi per la repressione dei reati avvenuti a bordo di essi, e di procedere ad atti di giurisdizione; laddove quando discorre dei legni postali stranieri, dice, che prescindendo da speciali convenzioni, essi non sono coperti da questa immunità.

Ragionando dipoi delle navi mercantili stabilisce, che ove a bordo delle medesime accadessero reati che turbano la tranquillità del porto, o a questi reati avessero preso parte persone straniere all'equipaggio, massime se nazionali, le autorità giudiziarie possono portarsi a bordo per procedere ad atti di istruzione, ed anche, se sia il caso, alla cattura del delinquente, purchè in tempo utile ne avvertano gli agenti consolari, affinchè, volendo, possano all'ora indicata assistere agli atti da compiersi.

Se i popoli si accordano, sia mediante alcuni usi generalmente introdotti, sia mediante speciali convenzioni, nel derogare in parte

a certi loro diritti, quando il credano conveniente ai loro interessi, la ragione non trova nulla da ridire su ciò, ma nel caso nostro, non so vedere quanto ne possano profittare gli stati deboli nel rinunziare anche solo in parte ai diritti della loro bandiera. Noto per ultimo, che quando il nostro ministro di grazia e giustizia impone alle autorità giudiziarie del porto di portarsi a bordo per procedere alla istruzione, ed anche alla cattura del delinquente, rapporto a quei reati che turbano la tranquillità del porto, tutto questo si può benissimo conciliare colla dottrina che difendiamo, come mostrerò più sotto.

Vi sono scrittori, i quali per dimostrare, che la nave non può considerarsi come parte del territorio della nazione di cui porta la bandiera, adducono questa ragione, che giunta che sia in un porto, in una rada o nel mare territoriale di un altro stato, viene sottomessa alla giurisdizione di questo, il che non avverrebbe se vera fosse la dottrina che difendiamo. A questa obbiezione rispondo, che essa perde la sua forza, se attentamente si rifletta quali diritti possa esercitare sulla nave il sovrano del porto, o della rada in cui si è portata, e quali diritti continui a serbare su di essa lo stato a cui appartiene.

Io pure ammetto, che il sovrano del porto può imporre alla nave straniera, che vi vuole entrare, certe condizioni, sia col sottoporla all'osservanza delle leggi di polizia del porto in cui fu ricevuta, sia coll'imporle il dovere di pagare il diritto di ancoraggio. Può proibire l'importazione di merci di cui fosse carica, e anche l'esportazione, oppure permettere l'una e l'altra con certe restrizioni, e coll'obbligo di soddisfare ai diritti di dogana. Ammetto ancora, che per assicurarsi che le sue leggi vengano osservate, può pretendere che le navi in discorso vengano visitate dai suoi ufficiali.

Che se a bordo delle medesime si trovassero persone affette da malattie contagiose, può impedire che si mettano in comunicazione coi proprî cittadini, come pure potrà prendere misure convenienti, affinchè gli equipaggi delle navi scendendo a terra, non abusino dell'ospitalità accordata, e quando questo accada, vengano prontamente repressi gli atti riprovevoli a cui si fossero abbandonati. Ma questi diritti, per poco che vi si ponga mente, si riferiscono tutti a regolare i rapporti esteriori che la nave e il suo equipaggio possono avere cogli uomini e cogli oggetti sottomessi alla sovranità propria del porto, la quale cosa noi pure concediamo,

nè alcuno degli accennati diritti cade sulla nave e sulle persone, in quanto quella e queste non hanno alcuna relazione col porto e cogli abitanti di questo.

Al contrario lo stato conserva sempre sulla nave che inalbera la sua bandiera il diritto, sia che si trovi in alto mare, o in un porto straniero, di dettare le leggi che ne devono regolare la condotta, di vegliare alla loro esecuzione e di reprimere, almeno secondo la giurisprudenza francese e di alcuni altri stati che l'hanno abbracciata, di reprimere, io diceva, egli solo gli abusi e i delitti che vi si potessero commettere a tenore delle proprie leggi, posto che questi abusi e delitti non abbiano alcuna relazione coi cittadini e colle sostanze del porto, nè prendano di mira persone straniere all' equipaggio.

Dirò ancora, che esso serba sempre il diritto di proteggerla, nel caso che venisse offesa dagli stranieri. Egli è ben vero che buon numero di stati assoggettano senza distinzione alla giurisdizione criminale del luogo le navi mercantili, che si trovano nei loro porti, per ogni delitto che vi si commettesse a bordo; se non che tale pratica oltre non essere uniforme, non mi pare consuonare coi principî del diritto razionale, nè con altre norme che sono adottate a questo riguardo. In effetto se in seguito entrasse in porto un legno da guerra della nazione a cui appartiene la nave mercantile, il capitano di esso spiega subito la sua autorità su questa, ne invigila la condotta e ne assume la protezione. Anche in allora che la nave si trova in un porto straniero, i contratti, la nascita, la morte e altri atti della vita civile che vi hanno luogo, vengono regolati secondo le leggi del proprio paese. Che se nel porto in cui si trova la nave mercantile vi fosse un console del proprio paese, il potere di regolare gli accennati atti viene ad esso delegato, ma questi lo riceve non dalla autorità locale, ma dal governo a cui la detta nave è soggetta.

Io non mi farò quindi, dopo quanto ho esposto, a combattere di proposito le ragioni che adduce il nostro Lampredi, per confutare la dottrina che ho seguito, ragioni che espone nei seguenti termini. « Due navi che si incontrano in mare non differiscono da » due vetture che si trovassero in luogo deserto e non occupato » da alcuno, e siccome sarebbe cosa ridicola che una di loro pre- » tendesse d' essere riguardata come territorio, per esempio vene- » ziano, perchè porta sollevata in asta l'arme di quella repubblica, » così ridicola diventa la pretensione di una vettura per mare,

» che per inalberare una bandiera con l'arme di una nazione,
» esiga di essere riguardata come una parte del territorio di essa,
» e però inviolabile. »[1]

Per poco che si rifletta a quanto ho discorso fino a qui, in ordine ai moltiplici rapporti di dipendenza e di soggezione, che conserva sempre la nave di fronte allo stato, si vede subito la differenza che passa fra due vetture che viaggiano in un deserto che non è proprietà di alcun popolo, e due navi che solcano l'oceano. E appunto perchè vi è grande differenza, non si può conchiudere col citato autore, che non potendo delle due vetture sostenersi che sono una continuazione del territorio del loro paese, altrettanto debba dirsi relativamente alle navi.

E per meglio intendere quanto sia erronea la dottrina difesa dal professore di Pisa, mostrerò ora quali conseguenze assurde da essa ne derivino. Non si può dubitare, dopo quanto ho ragionato su questo argomento, della libertà del mare. È del pari certo, che un sovrano non può esercitare alcun atto di giurisdizione fuori del suo territorio. Ed è pure indubitato che la nave, finchè si trova in un porto dello stato di cui inalbera la bandiera, è soggetta alla sovranità di questo stato. Supponiamo ora che la nave esca dal porto per solcare l'oceano, onde vendere le merci di cui è carica in un porto, che spetta ad un altro popolo. Se essa non continua a far parte del territorio del proprio paese, se essa non è soggetta alla sovranità del medesimo, in qualunque luogo si trovi, oltrepassati che ne abbia i confini, trovandosi in luogo libero, libera sarà essa pure.

Ma in questo caso dirò col signor Hautefeuille « che la nave
» non appartiene più ad alcuna nazione, non è sottomessa più
» ad alcuna legge, nè protetta da alcun popolo, essa è abbandonata
» da tutti; il suo equipaggio forma ormai una società nuova e indi-
» pendente. Ma entrata che sia in un porto qualunque, il sovrano
» di esso la assoggetta subito alla di lui giurisdizione, essa diviene
» proprietà della nazione che è padrona del porto, che da allora
» in poi ne può disporre, come più le piace, poichè dal momento
» in cui arrivò, era straniera ad ogni popolo, essa non apparte-
» neva che al suo equipaggio. Se si abbraccia questo principio,
» bisogna accettarne tutte le conseguenze. La nave non facendo
» più parte del territorio della sua patria, non può essere gover-
» nata colle leggi di questa, non può più reclamarne la protezione,

[1] *Del commercio ec.*, pag. 110.

» nè il sovrano primitivo può esercitare su essa la sua giurisdi-
» zione, non avendo più con lui i legami di prima. Ma in questo
» caso i legni da guerra divenuti essi pure altrettante società
» libere e indipendenti, non possono più fare la guerra in forza
» degli ordini ricevuti da un principe, alla sovranità del quale
» non sono più sottoposti, essi non possono più assalire un basti-
» mento, che non appartiene più alla nazione nemica... che è del
» pari libero e indipendente. »[1]

Le esposte conseguenze mi paiono così manifeste, e assurde nello stesso tempo, che bastano esse sole per dovere rigettare il principio da cui derivano, principio sostenuto da Lampredi e da altri pubblicisti, relativamente alla questione che abbiamo trattato in questo articolo.

Articolo XI.

Se la bandiera copre il carico.

Io ragionerò di questa questione tanto agitata, e sciolta in sensi opposti dai pubblicisti e dai trattati, prima dietro i principî del diritto filosofico, e poscia secondo le disposizioni del diritto positivo, sembrandomi che a questo modo soltanto la nostra scienza possa progredire e perfezionarsi. Io ho dimostrato altrove, che il mare è perfettamente libero, e che non può andare soggetto ad alcun atto di dominazione, e di giurisdizione da parte di una potenza qualsiasi. Ma se il mare non soggiace al dominio di alcun popolo, non si può dire altrettanto del territorio di uno stato, dove il solo principe che lo regge, vi può esercitare tutti i diritti che sono inerenti alla sovranità. Esso dunque è di una natura inviolabile, tanto che nessuno vi può fare alcun atto di giurisdizione, se non vuole rendersi colpevole di offesa verso i diritti del principe. Questa verità, di cui ho parlato in altro luogo, esponendo le ragioni sulle quali si fonda, è ammessa generalmente da tutti i pubblicisti.

E ho pure provato nell'articolo precedente, che le navi che solcano il mare, altro non sono che una continuazione del territorio dello stato, di cui inalberano la bandiera; di modo che esse devono sempre riconoscerne la sovranità, e sottoporsi alle leggi che a questo proposito promulga.

[1] *Storia delle Origini e del progresso del Dir. Mar.* pag. 62.

Da queste premesse, che credo non potersi ragionevolmente combattere, discende spontanea la illazione, che nessuna potenza potrà esercitare alcun atto di giurisdizione contro queste navi neutrali, allorchè solcano l'oceano, e molto meno predarvi il carico, dato pure che appartenesse al nemico, essendo manifesto, che chi si governasse diversamente, farebbe offesa alla sovranità dello stato, a cui le dette navi appartengono, e ne violerebbe il territorio, di cui sono una continuazione. Allo stesso modo pertanto, che dal belligerante devonsi rispettare i beni mobili, che il nemico possedesse sul territorio continentale dei popoli pacifici, egli dovrà fare altrettanto in ordine a quelle merci, che avesse caricate sui bastimenti neutrali.

Aggiungeremo, che se il neutrale può commerciare liberamente, purchè non si tratti di oggetti di contrabbando, colle potenze che sono tra loro in guerra, non vi è ragione alcuna per cui gli si possa proibire di trasportarne le merci, dato pure che fossero destinate per un porto nemico.

Noi abbiamo veduto, che la guerra non priva i popoli pacifici di alcun loro diritto, limitandosi essa a imporre loro, finchè vogliono rimanere tali, di non prendere parte alcuna alle ostilità, e e di serbare verso chi si combatte una perfetta imparzialità. Ora mi pare cosa chiara, che continuando il commercio, come facevano prima, eglino non offendono alcuno dei due ricordati doveri. Per la qual cosa non si potrà senza ingiustizia limitare questa libertà, di cui naturalmente godono; e si limiterebbe appunto, dato che i belligeranti potessero predare le merci nemiche, che fossero caricate sui loro bastimenti.

Laonde diceva benissimo il celebre Hübner « che i popoli neu-
» trali che fedelmente adempiono i due doveri ricordati più sopra,
» possono giustamente pretendere tutti i riguardi dovuti alla loro
» bandiera, ed i belligeranti sono strettamente obbligati a lasciare
» loro godere pacificamente di tutti i diritti annessi a quello stato
» di pace, in cui vivono reciprocamente insieme. Ora siccome la
» libertà di esercitare la sua industria, e di navigare innocente-
» mente ed egualmente per l'una e per l'altra delle parti bel-
» ligeranti, è senza contrasto del numero di quei diritti, e non
» offende nè l'uno nè l'altro dei doveri, così è evidente, che i
» belligeranti non devono affatto turbare una tale navigazione, nè
» inquietare in qualunque maniera i bastimenti neutrali, intorno
» alla proprietà degli effetti che portano, e che non sono ciò che

» chiamar si deve contrabbando di guerra. Donde ne segue, che
» la bandiera neutrale copre perfettamente la mercanzia, che non
» è contrabbando di guerra in tutti quei luoghi, che non dipendono
» incontrastabilmente dalla sovranità delle potenze belligeranti,
» in virtù della quale potrebbero esse avere il diritto di far delle
» perquisizioni sulla proprietà degli effetti che vi si trovano. »[1]

Dirò ancora, che se i popoli pacifici sono privi dei diritti che conferisce la guerra, ragione vuole che vadano eziandio immuni dalle dirette e tristi conseguenze, che seco trascina. E non ne anderebbero esenti, anzi i loro interessi commerciali ne risentirebbero non lieve danno, se fondate fossero le pretese dei belligeranti, di potere cioè confiscare le merci del nemico caricate sulle navi loro, poichè in questo caso difficilmente ne verrebbe affidato a loro il trasporto, potendo con ragione temere che vengano predate.

Ma se la questione che ci occupa sotto vista razionale è di facile soluzione, la gelosia commerciale e la brama di nuocere in qualsiasi modo, fosse pur poco onesto, al nemico fecero sì, che le nazioni anzichè seguire i dettami della ragione, professassero principî ad essa i più opposti su questa materia, e li traducessero nel campo della pratica. Esse non posero mente che al diritto di nuocere al nemico, non curando punto, per raggiungere questo fine, d'invadere la sfera giuridica dell'altrui attività, quasi che l'ingiustizia fosse permessa, solo che con essa si potesse recare danno alla parte avversaria. Se noi consultiamo la storia del diritto marittimo pare probabile, che questa massima ingiusta debba la sua origine alle guerre fratricide, che le repubbliche italiane di Pisa, di Genova e di Venezia si fecero durante il medio evo.

Esse traevano la loro potenza dal commercio. Venendo spesso alle mani tra loro, e volendo le une fiaccare la forza delle altre credettero, che per raggiungere questo intento, non vi era via migliore, che di distruggere quello del nemico. In queste lotte così frequenti e sanguinose, sembra probabile, secondo il signor Hautefeuille, che lo stato più debole, per salvare almeno in parte il suo commercio, si servisse delle navi neutrali per fare trasportare, senza correre alcun pericolo di venire predate, le merci che la sua bandiera non poteva più proteggere. Ciò vedendo l'altra parte subito si accorse, che per ottenere il suo intento, di rovinare cioè col commercio la potenza del nemico, non vi era altro mezzo, che

[1] *Del Sequestro*, etc. Tomo I, pag. 100.

di portarsi sulla nave del popolo che era rimasto neutrale, e quivi ricercare le merci nemiche, che vi si fossero caricate, per potersele appropriare. E a questo partito di fatti si attenne.

Il primo documento che faccia menzione di questa massima, che è tanto funesta alla libertà, e agli interessi commerciali dei popoli pacifici, è il Consolato di mare, che si può risguardare come una raccolta di leggi, consuetudini ed usi relativi alla navigazione e al commercio, che erano in vigore, specialmente presso le potenze marittime del Mediterraneo, durante il tempo in cui fu scritto. Secondo il Pardessus questa compilazione fu pubblicata fra il finire del secolo decimo terzo, e la metà del secolo decimo quarto. Questo documento non ha un valore internazionale, poichè non fa che constatare gli usi e le leggi che regolavano la condotta di alcuni popoli in questa materia. « Nonostante tutte le mie ri-
» cerche, dice il signor Hautefeuille, io non ho potuto trovare
» un solo trattato solenne conchiuso durante il medio evo tra le
» potenze del mezzogiorno di Europa, che abbia consecrato la
» pratica riferita dal Consolato di mare, o che abbia preveduto
» la questione. Gli abitanti delle sponde del Mediterraneo avendo
» ancora l'abitudine di una legislazione comune, che era la legge
» romana, la eseguivano senza avere bisogno di trattati. »[1]

Giusta le disposizioni che contiene questa compilazione, la proprietà nemica caricata su di un bastimento neutrale si può confiscare. Il padrone di esso bastimento interrogato da un incrociatore deve dichiarare, se a bordo ha merci che spettino alla nazione nemica, e nel caso che ne abbia, deve seguire il sequestrante nel porto in cui sarà per condurlo, per consegnargli le merci su cui ha posto il sequestro. Se il padrone della nave si rifiutasse a ciò, l'incrociatore ha diritto di calarla a fondo. Che se invece obbedisse alla intimazione fattagli dal belligerante, consegnate che abbia le merci nemiche, non solo è libero di andarsene colla nave e coll'altra parte del carico, ma gli deve bene anche essere pagato il nolo, a cui avea diritto per gli oggetti presi.

In effetto si legge nel capitolo 276 di questo documento le seguenti parole. « Se alcuna nave o naviglio o altra fusta, che
» entrerà in corso o ne uscirà o ci sarà, si riscontrerà con alcuna
» nave o naviglio di mercanzia.... fosse di amici, e le mercanzie
» che lui porterà saranno d'inimici, lo ammiraglio della nave o
» naviglio armato può costringere quel padrone della nave o

[1] *Storia* ec. pag. 137.

» naviglio, che lui pigliato averà, che lui con quella sua nave gli » debba portare quello che di suoi nemici sarà.... in loco che » non abbia paura che inimici non li possono torre.... l'ammi- » raglio però pagando a quel padrone di quella nave o naviglio » tutto il nolo che lui avere dovea, se la portasse in luogo ove » scaricare la dovea, come nel cartolario sarà trovato scritto. » Che se al contrario il padrone della nave si rifiutasse di obbedire all'ordine dell'ammiraglio, questi potrà calare a fondo la nave, secondo questo capitolo del consolato, purchè salvi le persone che vi si trovano a bordo. E ciò pel caso che tutto il carico, o la maggior parte di esso sia del nemico.

Ma se i popoli del mezzogiorno di Europa non sanzionarono con alcuna solenne convenzione la massima del consolato di mare, non si può dire altrettanto delle nazioni settentrionali di Europa, presso le quali la legislazione romana non era stata mai introdotta. Esse mancavano quindi del legame proveniente da una legislazione comune che le unisse. Aggiungete a ciò, che fino dal secolo duodecimo esistevano non pochi rapporti in ordine al commercio marittimo tra i popoli settentrionali e meridionali. Queste relazioni misero i primi alla portata di conoscere la massima del consolato praticata dai secondi, massima che eglino vollero rendere obbligatoria mediante trattati. Il più antico tra questi porta la data dell'anno 1406, e fu conchiuso tra Enrico IV re d'Inghilterra e Giovanni senza Paura duca di Borgogna.

Il nostro Lampredi enumera le principali convenzioni firmate dai diversi stati, per sanzionare la massima in discorso. Se non che al principiare del secolo XVII si cominciò a intravedere, che essa era contraria al diritto, e per onore della verità bisogna confessare, che il primo che pose in pratica il principio contrario a quello del Consolato fu il Sultano, il quale accordò a Enrico IV re di Francia e alle Provincie Unite, che la bandiera coprisse la merce nemica. Esso passò ben presto nella maggior parte dei trattati conchiusi dalle principali potenze di Europa « Ad onta però » di tutti questi trattati, dirò col Lampredi, e della libertà accor- » data ai neutrali, i principi stessi che la aveano accordata, la » hanno tolta alla opportunità, quando sono stati in guerra, pub- » blicando ordinanze e regolamenti di marina, che permettevano » ai corsari di predare la roba nemica trovata a bordo di vascelli

[1] *Storia* ec., pag. 137.

» neutrali, e prescrivendo ai neutrali altre leggi angustiatrici del
» commercio, e contrarie molte volte alla fede dei trattati. »

Fra quei trattati che riconobbero il diritto e la libertà dei neutrali, non ne ricorderò che solo due dei più importanti, quello cioè di Utrecht dell'anno 1713 sottoscritto dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Olanda e dalla Spagna, e quello dell'anno 1780 che passa sotto il nome di trattato della neutralità armata, al quale aderirono quasi tutte le principali potenze di Europa, eccettuata l'Inghilterra. La quale anzi non molti anni dopo firmò una convenzione cogli stati Uniti d'America, in cui le due parti contraenti dichiararono, che le merci nemiche si potevano confiscare, tutto che fossero caricate su navi neutrali. La stessa disposizione troviamo nel trattato tra l'Inghilterra e la Russia dell'anno 1801, trattato che fu imposto di poi alla Svezia e alla Danimarca.

E qui in generale credo di dovere osservare a proposito dell'Inghilterra, che sebbene più o meno tutte le principali potenze di Europa abbiano nel tempo della loro grandezza violata la indipendenza, e la libertà dei neutrali, conforme ho notato più sopra, essa però le superò tutte nel disconoscerne i diritti, poichè fino dal momento in cui la sua potenza navale divenne preponderante si studiò con ogni cura di far prevalere il principio professato dal Consolato di mare, principio che si prestava assai bene a favorire i suoi interessi, e la sua ambizione di divenire la regina dei mari. Epperò quando non lo potè fare adottare nei trattati serbò su questa materia la massima riservatezza, onde avere così alla prima occasione favorevole la libertà di governarsi, secondo che le tornava più utile.

Al cominciare delle ostilità essa suole, come ho avuto occasione di osservare altre volte, pubblicare delle istruzioni pei suoi comandanti i legni da guerra e i corsari, onde abbiano una norma dietro cui condursi in ordine al commercio, che possono permettere ai neutrali, norma che quasi sempre si oppone ai legittimi interessi di questi. Ma anche prescindendo da ciò, con queste istruzioni essa impone, con manifesta ingiustizia, il proprio modo di vedere a popoli indipendenti, che anche durante la guerra sogliono chiamarsi amici dai belligeranti.

La stessa opposizione di principî, che troviamo nei trattati rapporto alla questione, se la bandiera copre il carico, vi è altresì fra i pubblicisti, sostenendo gli uni essere conforme al diritto naturale la massima professata dal Consolato di mare, essere cioè

confiscabile la merce nemica trovata a bordo di un bastimento neutrale, mentre gli altri la impugnano come contraria a giustizia. Fra i primi ci duole trovare il Lampredi, che per di più si assunse l'officio di confutare su questo argomento il celebre Hübner, che si rese tanto benemerito dei popoli pacifici, per averne con molta gagliardia di ragioni difesi i diritti.

Io mi limiterò, dovendo essere breve, a esaminare la principale ragione addotta da questo pubblicista italiano, per difendere la sua opinione, rimettendo, chi desiderasse una più ampia discussione su questa materia, alla opera più volte citata in questo corso del signor Hautefeuille, e a quella altresì del signor Gessner, che con molte ragioni difesero la bandiera coprire il carico. Il professore di Pisa per sostenere la sua sentenza parte dalla collisione, che dice esservi tra i diritti dei neutrali e quelli dei belligeranti. I primi, secondo che egli ne pensa, hanno il diritto di predare la roba del loro nemico, onde diminuirgli le forze, e costringerlo a far la pace. Eglino esercitano lecitamente questo diritto, ovunque sono loro permessi gli atti di ostilità, vale a dire nel loro territorio, o nel territorio del nemico, oppure in qualunque altro luogo, che non sia sottoposto alla giurisdizione d'alcun sovrano, come avviene appunto del vasto mare, che è di natura sua libero. Dal che egli ne inferisce, che le potenze che si guerreggiano hanno il diritto di predare nel vasto mare le merci nemiche, in qualunque modo la fortuna le presenti loro.

Onde poi rilevare la contraddizione tra gli esposti diritti, e quelli dei popoli pacifici, si fa ad esporre quelli appartenenti a questi ultimi dicendo, che eglino, allorchè solcano il vasto oceano, sono in un territorio che non è proprietà di alcuno, di modo che « anche riguar-
» dati come semplici uomini non appartenenti ad alcuna nazione, e
» nel semplice stato di natura, non sono obbligati a soffrire nessuna
» violenza, e che però chi li arresta, od entra nella nave, e vuol
» prendere cognizione delle merci che sono a bordo della lor nave,
» fa loro un torto e una ingiuria, e lede la loro libertà e indi-
» pendenza, due diritti inviolabili della natura. »

Messa così in chiaro questa collisione tra i diritti che hanno i belligeranti, e quelli che possiedono certamente i popoli pacifici, si fa poscia a mostrare da quale parte debba pendere la bilancia dicendo. « In questa collisione di diritti è una legge inviolabile della
» natura, vale a dire della retta ragione, che resti sospeso quello
» che non eseguito reca danno sì, ma facilmente riparabile, eseguito

» reca all'altra parte danno, il quale o non si potrebbe riparare
» in alcun modo, o assai più difficilmente, e con dispendio molto
» maggiore. Minaccia un fiume di distruggere, traboccando gli
» argini, le speranze degli agricoltori d'una vasta pianura, veggo
» pronta al bisogno una massa di tavoli, che non è mia, la prendo
» senza riguardo, e me ne servo per rinforzare ed accrescere la
» cresta dell'argine, ed impedisco il trabocco e la devastazione
» dei sottoposti campi, e salvo la messe. S'io son pronto a rifare
» il danno recato al padrone della tavola, ei non ha luogo di do-
» lersi ch'io non abbia rispettato il suo diritto di proprietà. »[1]

Potrei rispondere al Lampredi avere di già mostrato all'articolo V di questo capo, che vi ha piena armonia fra i diritti e i doveri che competono ai diversi popoli, che quindi non esiste la contraddizione da cui egli muove per provare, che la bandiera non copre il carico. Volendo però abbondare aggiungerò, che per poco che si rientri nel santuario della coscienza, dove a noi si rivela la legge giuridica, e si rifletta sulla natura della medesima, ognuno si può facilmente persuadere, che essa è di sua natura obiettiva, eterna, necessaria e dotata di una autorità tutta sua propria, autorità a cui la mente umana conosce subito quanto sia giusto di dovervi sottostare, ed eseguirne i comandi. Dal che è facile inferirne, che essa parte da Dio, ed è come una emanazione della sua sapienza e giustizia. Chiunque pertanto ammette la collisione dei diritti, deve pure ammettere che si dia contraddizione nei dettati della legge divina, da cui questi diritti procedono, e quindi per forza di logica dovrà sostenere, che Dio il quale è l'autore della detta legge si contraddica, illazione assurda ed empia nel medesimo tempo.

Noterò ancora, che il Lampredi ha un'idea troppo indeterminata del diritto, che ha il belligerante di nuocere al suo nemico, poichè se ne avesse avuto un concetto più netto e preciso, la pretesa collisione dei diritti sarebbe facilmente svanita. Infatti il belligerante, se vuole danneggiare gli interessi della parte avversaria, deve usare mezzi diretti che la colpiscono immediatamente, poichè se per nuocerle dovessero traversare prima il neutrale, per arrivare poscia al nemico, tali mezzi sarebbero vietati. Essendo il diritto una attività inerente alla persona fisica o collettiva, non bisogna già credere, che non si debba contenere entro certi confini, oltrepassati i quali cessa di essere legittima.

[1] *Del Commercio ecc.*, pag. 96.

E questi confini alla vostra attività voi li trovate appunto in un'eguale attività, che possiedono gli altri, di modo che se voi ne invadete la sfera, divenite subito ingiusto, e il vostro modo di condurvi riprovevole. Che se il diritto di nuocere al nemico fosse così sconfinato, come sostiene il nostro Lampredi, il belligerante potrebbe invadere altresì il territorio continentale dei popoli pacifici, per predarvi le sostanze nemiche che vi si trovassero, o impedire a questi ogni commercio colla parte avversaria, poichè con tutto ciò le si porta certamente un gravissimo danno, e si può facilmente indurre alla conclusione della pace.

Ora io dimando, se ai nostri giorni vi può essere pubblicista di buona fede, che sostenga simili esorbitanze, le quali altro non sono che una legittima conseguenza della dottrina che impugniamo? Rifletterò inoltre col Casanova « che quasi tutto il commercio all'estero » si fa per commissioni, vale a dire che un commissionario incari- » cato di comprare o di pagare in un luogo per conto di un terzo, » si paga delle sue anticipazioni sul prezzo delle mercanzie, che » questo terzo gli spedisce per essere vendute, in guisa che le » mercanzie che due paesi vicendevolmente si spediscono, quasi » sempre sono destinate ad estinguere delle obbligazioni recipro- » che. Non bisogna dunque vedere solamente nel trasporto una » operazione materiale e meccanica, ma l'adempimento di una » obbligazione che interessa così il consegnatario, come lo spedi- » tore e la nave... Non basta adunque per riparare il danno » causato dal sequestro di mercanzie spedite in commissioni pa- » gare il nolo delle medesime, ed una indennità pel ritardo, giac- » chè possono soffrirne altri interessi dei neutrali, a cui sarebbe » impossibile dare la conveniente riparazione. »[1]

Quel poco che abbiamo detto sull'importante questione, che abbiamo trattato in questo articolo basta per vedere, come le sentenze più contrarie siensi sostenute, specialmente nella pratica, in ordine alla medesima, di modo che in mezzo a tanta incertezza che regnava su questo argomento, non potevano che grandemente soffrirne gli interessi dei neutrali. Laonde non si può che lodare la condotta tenuta dalle potenze, che intervennero al Congresso di Parigi l'anno 1856, le quali riconducendo la presente controversia ai suoi veri e razionali principî dichiararono, che la bandiera neutrale copre la mercanzia nemica, ad eccezione del con-

[1] Del *Dir. Inter.* Vol. II, pag. 118.

trabbando di guerra. Possa questo principio tante volte sanzionato, e così spesso violato, venire finalmente abbracciato da tutti gli stati e lealmente osservato nella pratica.

Articolo XII.

Se le merci neutrali caricate a bordo delle navi nemiche si possano confiscare.

Nel trattare questa questione seguirò il medesimo ordine, che ho tenuto nel precedente articolo. La discuterò cioè prima muovendo dai principî del diritto razionale, e di poi la considererò secondo le disposizioni del diritto positivo, cercando in pari tempo, come mai esso abbia potuto mantenersi per tanto tempo, e con tanta uniformità contrario al primo, nonostante l'opinione quasi che concorde dei pubblicisti che lo riprovarono. Dopo ciò entro in argomento. Parlando in generale degli effetti che produce la guerra, io avea di già notato, che i beni mobili spettanti ai neutrali, che si trovano sul territorio nemico, devono essere rispettati dal belligerante, che ne invade il territorio, adducendo questa ragione, che non è il luogo in cui una cosa si trova quello che decide, se sia o no nemica, ma la qualità della persona che ne ha la proprietà.

Che se voi considerate, che il neutrale continua anche durante le ostilità a godere dei suoi diritti e quindi della libertà di commercio con chi crede, e che la nazione divenuta vostra nemica, non ha, almeno secondo l'uso introdottosi in Europa, alcun diritto su questi beni, di modo che non si possono considerare quale proprietà che le appartenga, troverete in ciò una nuova ragione, in forza della quale il belligerante li deve rispettare. Laonde diceva il nostro Lampredi che « sulla roba degli » amici i guerreggianti non hanno diritto alcuno in qualunque » luogo si trovi, ed anche in territorio nemico. Io parlo delle cose » mobili, poichè degli immobili, o dei predî rustici ed urbani con » i loro necessarî annessi, quantunque mobili, posseduti dai sud- » diti neutrali in territorio nemico vi sono altre regole da osser- » varsi, che non appartengono alla presente discussione. »[1]

Da queste premesse è facile inferirne, che le merci neutrali che si trovano sulle navi nemiche, dato che queste cadano nelle

[1] Del *Commercio* ec., pag. 116.

mani del nemico, non possono da questo insieme al resto del carico venire confiscate, ma dovranno invece essere restituite al loro padrone, altro non essendo la nave se non che una colonia galleggiante, o se meglio vi piace una continuazione del territorio dello stato, di cui porta la bandiera.

E questo stesso rispetto per la merce neutrale deve aver luogo, ancorchè essa fosse destinata per un porto che appartenesse alla nazione, di cui la nave inalbera la bandiera, non potendo il belligerante impedire, che i popoli pacifici commercino col suo nemico. Infatti avanti la guerra, ciascun popolo ha il diritto di affidare il trasporto delle sue merci alle navi di qualsiasi nazione, senza che altri vi si possa opporre, non dimandandosi per questa operazione commerciale che una sola condizione, che è comune ad ogni contratto, il consenso cioè delle due parti interessate. La guerra che scoppiò non può mutare questo diritto, tanto che ciascuna nazione lo conserva intatto.

Se il belligerante durante le ostilità può nuocere al suo nemico, e impossessarsi altresì della nave e di quella parte del carico che fosse di sua proprietà, in ordine però alle merci neutrali non ne ha alcuno, poichè il fatto che esse si trovano su di una nave nemica, non ne muta la proprietà, che continua sempre ad essere di un popolo amico; nè importa da parte di questo alcuna violazione dei suoi doveri, poichè coll'affidare le sue merci ad un belligerante, non prende alcuna parte alle ostilità, come è per sè manifesto, nè fa azione di parzialità che sia proibita, in favore di una fra le potenze che si combattono. Non venendo pertanto meno il neutrale ad alcuno dei suoi doveri, il belligerante non potrebbe senza ingiustizia confiscarne i beni.

Nè si dica, che avendo le nazioni che si guerreggiano il diritto di nuocere al proprio nemico, possono con ciò vietare ai popoli pacifici di caricare sulle sue navi le loro merci, poichè con questa operazione commerciale avvantaggiano i suoi interessi. In effetto se si vuole spingere tanto oltre questo diritto di nuocere al nemico, bisognerebbe senza altro ammettere, che i belligeranti hanno la facoltà di potere impedire ai popoli pacifici ogni commercio cogli stati che sono in guerra, tutto che questo commercio si facesse colle proprie navi, perchè da esso ne riportano sempre non pochi vantaggi.

Ed eccovi gli stati neutrali spogliati della loro indipendenza e libertà, e ridotti quasi alla condizione di provincie, e tutto questo

per opera di quelli che li chiamano sempre col nome di amici. Io non insisterò più a lungo nel provare la verità del principio che ho adottato, essendo esso professato da quasi tutti i pubblicisti. Valga per tutti l'Hübner « Non è dubbioso, egli insegna, » che nel caso che il proprietario neutrale si giustificasse di una » maniera conveniente su ogni punto, non dovrebbegli esser reso » o pagato, se piuttosto ciò egli bramasse, il carico che affidò il » neutrale al vascello preso ed appartenente al nemico. »

E ciò con ragione, poichè trovandosi la merce neutrale su di una nave nemica, la presunzione induce a credere, che essa merce sia proprietà del nemico. Fa dunque duopo provare in modo soddisfacente, che tale presunzione non è fondata. E la necessità di questa prova si rende più manifesta se si riflette, che ove non si richiedesse, il proprietario della nave per sottrarsi alla confisca del carico, potrebbe sempre asserire, che esso carico appartiene ad un popolo pacifico anche in allora che è di sua proprietà, ovvero spetta ad un suo concittadino. Credo infine inutile dovere avvertire, che sostenendo non potersi confiscare la merce neutrale caricata su nave nemica, intendo parlare di quelle che non costituiscono il contrabbando di guerra, poichè in ordine a questo, dopo quanto ne abbiamo precedentemente ragionato, non vi può essere dubbio, che caduto che sia nelle mani del nemico, almeno secondo il diritto positivo, egli non abbia la facoltà d'appropriarselo.

E ora esaminerò la questione presente da parte del diritto convenzionale, quale risulta dalla maggior parte dei trattati, che furono conchiusi relativamente a questa materia. Finchè durò la influenza del consolato di mare, relativamente all'argomento che ci occupa, le poche convenzioni firmate in questo tempo, come quella tra Odoardo III re d'Inghilterra e le città marittime del Portogallo dell'anno 1353, ne adottarono la massima che è del seguente tenore. « Se la nave appartiene ai nemici, e il suo ca- » rico sia di amici, i mercanti che si trovano in essa, ai quali » in tutto o in parte apparterrà il carico, devono accordarsi col- » l'ammiraglio per comperare a un prezzo conveniente, e come » potranno la nave che è di buona presa, ed egli deve loro of- » frire una composizione o perdita ragionevole senza cagionare » loro alcuna ingiustizia. Che se i mercanti non volessero venire » a un accordo ragionevole coll'ammiraglio, questi ha diritto di » ammarinare la nave, ed inviarla nel luogo ove fu armata, e i

» mercanti saranno tenuti di pagare il nolo di questa nave, come
» se avesse trasportato il carico nel luogo della sua destinazione e
» nulla più (cap. 274). »

Da queste parole si rileva, che il principio che professa il Consolato intorno a questa materia è del tutto conforme a giustizia, poichè mentre dichiara la nave nemica di buona presa, in ordine però al carico vuole, che il primitivo padrone ne conservi sempre la proprietà. Il quale principio venne formulato colle seguenti parole: *nave confiscata*, *bene non confiscato*. Se non che il trionfo della giustizia anche qui fu di breve durata. Gia fino dall' anno 1468 fu conchiuso un trattato di commercio tra Odoardo IV re d' Inghilterra e Francesco duca di Borgogna, in cui si dichiara essere confiscabile la merce neutrale trovata sulla nave nemica. Questo principio venne ripetuto in molti altri trattati successivi conchiusi dalla Spagna, dalle Provincie Unite, dal Portogallo e dall'Inghilterra, dalla Francia e dalle città Anseatiche di Amburgo, Brema e Lubecca, onde regolare i mutui loro rapporti commerciali.

Tutti questi trattati furono stipulati tra l'anno 1468 e 1742. Se non che al cominciare del secolo decimo settimo trovo due eccezioni a questa massima sanzionata dai predetti trattati, massima così contraria ai diritti dei popoli pacifici, la quale suole esprimersi con questa formula: *nave nemica*, *merce nemica*, e queste due eccezioni così onorevoli anche questa volta sono dovute alla Porta Ottomanna, che nel suo trattato di commercio e di amicizia firmato nell'anno 1604 con Enrico IV re di Francia proibì, che le merci francesi caricate sulle navi dei suoi nemici potessero venire confiscate. Una simile concessione fece pure nell'anno 1612 agli Stati delle Provincie Unite.

Durante il secolo decimo ottavo tutte le convenzioni firmate su questo argomento, disconobbero la massima del Consolato. Ed è cosa singolare l'osservare, che fino il celebre trattato dell'anno 1780, che passa sotto il nome della neutralità armata, trattato che mirava a tutelare i diritti dei neutrali, non fa parola della sorte riserbata alla merce neutrale posta a bordo di un bastimento nemico. Il quale silenzio serbato da quasi tutte le potenze di Europa che vi aderirono, mi farebbe quasi supporre, che esse ritenessero come fondato e giusto il principio, che la merce dei popoli pacifici posta su legno nemico si possa sequestrare. Se non che il signor Gessner spiega in un modo diverso questo silenzio, e la spiegazione che ne dà mi pare abbastanza fondata. Egli dice adunque, « che la

» prima e la seconda neutralità non aveano altro scopo, che di
» prendere la difesa di un certo numero di principî internazionali,
» generalmente riconosciuti dalle altre potenze ad eccezione del-
» l'Inghilterra. La libertà dei beni neutrali posti sotto bandiera
» nemica non si trovava in questo caso, essendo conosciuta dal-
» l'Inghilterra, era adunque naturale che non fosse compresa nel
» programma delle due neutralità. »[1]

Noterò a proposito di queste convenzioni, che abbracciarono un principio così contrario al diritto naturale, che molte tra esse hanno cercato di regolarne l'attuazione stabilendo, che la merce neutrale caricata su legno nemico non si potrà sequestrare, se fu imbarcata prima della dichiarazione della guerra. Altrettanto dispongono, se l'imbarco seguì dopo, ma ebbe luogo in un tempo in cui la detta dichiarazione non si poteva conoscere nel porto, in cui la merce neutrale fu caricata. Anzi alcune poche fra queste convenzioni hanno fino fissato lo spazio di tempo, entro il quale si dovea ritenere come nota l'apertura delle ostilità nei diversi porti.

Che se noi volessimo ricercare la ragione, per cui una massima, a parer nostro così contraria alla giustizia, fu sanzionata per tanto tempo da tutte le nazioni più civili di Europa, potrebbe essere la seguente. Le potenze che firmarono convenzioni per regolare il commercio e la navigazione durante la guerra, credettero inseparabili, e l'una opposta all'altra le due massime professate dal Consolato di mare: *nave libera*, *bene non libero; nave non libera*, *bene libero*. Ora avendo intraveduta la falsità della prima, e sanzionato quindi, che la merce nemica posta su nave neutrale, dovesse essere libera da confisca, pensarono che per ragione dei contrarî si dovesse ritenere, che il carico dei popoli amici che si trovasse a bordo di nave nemica si potesse confiscare.

Laonde rigettata che ebbero la prima massima del Consolato, ritennero come doveroso di rigettare altresì la seconda, non vedendo, o non volendo vedere, perchè acciecate dalla passione, che l'una poteva essere vera e l'altra falsa. « Le due massime,
» insegna il dotto pubblicista francese Hautefeuille, *nave libera*,
» *mercanzie libere, e nave nemica*, *mercanzie nemiche*, che è quanto
» dire, *che la nave nemica confisca la proprietà amica*, sono ri-
» sguardate nel diritto secondario, come i corollari necessarî in-
» dispensabili l'una dell'altra. Questo modo di vedere si rileva
» specialmente da alcune convenzioni recenti conchiuse dagli Stati

[1] Op. cit., p. 262.

» Uniti di America. In questi atti, dopo di avere adottato il principio: *nave libera*, *merce libera*, e quindi nave nemica confisca la proprietà amica, si prevede il caso in cui una delle parti contraenti si trovi impegnata in una guerra con un popolo, che non riconosce la prima delle anzidette massime; in questa ipotesi, che la bandiera neutrale non salvi la proprietà nemica, venne stipulato, quasi si trattasse di una legittima conseguenza che discendeva da una premessa, che la proprietà dei neutrali non si possa confiscare a bordo di bastimenti nemici. »[1]

Ora io non so vedere questo intimo nesso fra le due massime del Consolato, per cui rigettatane una, si debba fare altrettanto dell'altra. Esso parte evidentemente dai rapporti, che ha il carico col suo proprietario, volendo che sia salvo, se appartiene ad un popolo amico, e venga confiscato se spetta ai nemici, non tenendo conto del luogo in cui si trova. Al contrario i trattati muovono dalla nazionalità del bastimento, e se questo è neutrale, vogliono salva la merce sebbene nemica, laddove se appartiene al nemico, la dichiarano confiscabile. Sono essi giusti questi punti di veduta, da cui partono il Consolato e le convenzioni? Non mi pare, poichè, secondo quello che ne penso, non da essi fa duopo muovere nel portare sentenza su questo argomento, ma dalla indipendenza e libertà di commerciare, di cui godono i popoli pacifici, indipendenza e libertà che il Consolato offende colla prima delle sue massime, mentre i trattati le offendono colla seconda.

Questa indipendenza e libertà di commerciare di cui eglino godono, finchè non prendono parte alle ostilità, e si serbano imparziali verso i belligeranti importano, che eglino possano caricare le loro navi di merci nemiche, e affidare le loro a navi nemiche, senza che alcuno possa opporsi a questo loro modo di condursi. Partendo da questa idea fondamentale, se si trova falsa la prima massima del Consolato, e si riconosce vera la seconda, non vi è alcuna ragione che giustifichi il rigetto di questa, perchè non si abbracciò quella, quasi si trattasse di due proposizioni entitetiche, di cui l'una esclude l'altra, mentre fondandosi su di un principio falso, l'una è vera per accidente, mentre l'altra è falsa, perchè contraria ai diritti dei neutrali.

Quello che ho notato relativamente al trattato della neutralità armata, vale altresì per le diverse convenzioni, che si stipularono

[1] *Dei Dir. e Dov. delle Nazioni neut.* ec., vol. II, pag. 432.

al Congresso di Vienna. Sebbene in esso siasi cercato di regolare la navigazione dei fiumi, onde potere facilitare il commercio dei varî popoli rivareschi, sulla questione presente però esso non proferì parola, tanto che pareva che si dovesse disperare, che fosse una volta per alzarsi una voce autorevole in favore della libertà dei popoli pacifici, quando nel Congresso di Parigi dell'anno 1856, le sette potenze che firmarono quel trattato di pace, solennemente proclamarono, che la merce neutrale, eccettuato il contrabbando di guerra, non può venire confiscata, dato pure che si trovi su bastimento nemico. Questa disposizione del trattato di Parigi venne in seguito abbracciata altresì da tutte le altre potenze, che non lo firmarono, di modo che il diritto positivo delle genti fece ai nostri giorni un altro gran passo, essendosi messo, anche rapporto a questa materia, in armonia con quello filosofico. E questa adesione ad un principio così giusto, divenne tanto più facile in ordine a quegli stati, che non erano impegnati da alcun precedente trattato, a permettere la confisca delle loro merci, posto che durante la guerra si fossero serbati neutrali, poichè in questo caso non aveano altra norma autorevole, dietro cui regolare la loro condotta, che il diritto razionale, di cui doveano proclamare solennemente i dettati, e quindi dare il loro assenso alla disposizione, che su questa materia prese il detto Congresso, che li avea nettamente annunziati.

I voti pertanto che facevano i pubblicisti a questo riguardo da tanti anni, sono ora esauditi, poichè da un rapporto del Conte Walewschi, allora Ministro degli affari esteri in Francia, all'Imperatore Napoleone risulta, che tutti gli stati civili del mondo adottarono il principio di cui abbiamo parlato. E il Governo Sardo che ebbe tanta parte nel riunire in un solo stato tutta la Penisola, rappresentato come era degnamente al Congresso dall'illustre conte di Cavour, avendo volenteroso accettata la proposta massima, lasciò al Governo italiano un bell'esempio da imitarsi, esempio che indusse quest'ultimo a inserirla con lodevole sollecitudine nel suo Codice marittimo, leggendosi in esso, che « qualora fosse predata » una nave nemica, se vi saranno nel carico mercanzie di pro- » prietà neutrali, dovranno trasportarsi nel luogo in cui sia con- » dotta la preda, ed ivi rimarranno a disposizione del loro pro- » prietario, a meno che non si trattasse di generi di contrabbando, » o che la nave fosse stata sorpresa nell'atto di rompere un » blocco. » (§ 214).

Articolo XIII.

Dottrina relativa alla visita dei legni neutrali, e ai documenti che devono trovarsi a bordo dei medesimi.

Comincerò la discussione di questo importante argomento, che si riferisce al diritto di visita, che si arrogano i belligeranti rapporto alle navi neutrali, allorchè solcano l'oceano, col darne la nozione. Per essa l'Hübner intende « quell'atto con cui un va» scello da guerra o armatore, munito di lettere di impronto di » una potenza belligerante, si assicura della effettiva neutralità » di un bastimento che ne inalbera la bandiera, affine di poterlo » esentare dai rigori, e dalle ostilità che hanno il diritto, ed an» che l'obbligo di esercitare contro i bastimenti dei loro nemici. »[1] Che se la nave si dirigesse verso un porto del nemico, la visita mira ben anche a rassicurare il belligerante, che essa non gli trasporta merci di contrabbando.

Veduto che cosa sia la visita, dobbiamo ora esaminare, se esiste veramente un tale diritto. Se diamo uno sguardo a quello che ne pensano quasi tutti i pubblicisti, e alle disposizioni concordi del diritto positivo, non si può esitare un momento nell'ammetterlo, essendovi quasi unanimità di suffragi su questa materia. Ciò nullameno siami permesso esporre alcuni dubbî sulla giustizia di questa visita, considerando per ora questa materia sotto vista razionale solamente. E per procedere con ordine e chiarezza io suppongo ora, che la nave neutrale al momento della visita si trovi in alto mare. Questo, come ho mostrato più volte, è di sua natura libero, nè può soggiacere alla giurisdizione di alcun popolo. Ciascuno quindi ne può usare, e usandone ognuno diviene pel momento quasi padrone di quella piccola porzione del medesimo, che occupa colle sue navi. E questa specie di padronanza continua finchè perdura l'occupazione.

Ho pure dimostrato, che la nave che solca il mare, deve riguardarsi quale prolungamento del territorio dello stato a cui appartiene, di modo che rende direi territoriale, e sottomette, fino ad un certo segno, alla giurisdizione del suo principe la piccola porzione dell'oceano che solca, la quale porzione in conseguenza diviene inviolabile al pari del territorio continentale. Ed è pure

[1] Op. cit., Tom. I, pag. 112.

un principio giuridico generalmente ammesso, non doversi alcuno ritenere ingiusto, finchè non risulti il contrario. Laonde non si potrà ritenere, che i neutrali vengano meno ai loro doveri, facendo il commercio di contrabbando col nemico, finchè non vi siano fondati motivi per credere il contrario.

Se queste premesse sono vere, come a me sembra, non so vedere quale fondamento abbia nel diritto filosofico la pretesa dei belligeranti, di visitare in alto mare le navi mercantili dei popoli pacifici, poichè essa importa un vero atto di giurisdizione, che si oppone alla indipendenza loro, come pure una offesa alla inviolabilità del loro territorio, offesa tanto più inescusabile, in quanto che nella nave che si trova in alto mare, ed è una continuazione del territorio dello stato di cui porta la bandiera, non vi è contrabbando, come non si dà finchè le merci sono sul territorio continentale dei popoli neutrali, come ho avuto luogo di dimostrare, parlando del contrabbando di guerra. Che se vi fosse luogo a sospettare, che la nave sia nemica, vi sono altri mezzi più miti di quello della visita per chiarire il dubbio, come mostreremo in seguito.

La cosa correrebbe diversamente, se la nave si trovasse nelle acque territoriali di uno degli stati belligeranti, poichè su di esse esercitando la nazione a cui appartengono una vera sovranità, all'ingresso delle navi in queste acque essa può apporvi quelle condizioni, che crede più utili al suo interesse e alla sua sicurezza. E poichè tali acque possono venire temporaneamente occupate dall'altra parte belligerante, la quale con ciò sottentra nella sovranità che vi esercitava prima il nemico, ecco la ragione in forza della quale potrà visitare le navi neutrali che le solcano, onde accertarsi se sono tali, e potere altresì impedire che portino merci di contrabbando al suo nemico, divenendo esse proibite solo allorchè si trovano sul suo territorio, o si dirigono verso di esso a non dubitarne. Con che essa impedisce che lo aiutino a proseguire le ostilità.

Io ho esposto queste osservazioni che mi paiono giuste, senza pretendere con ciò di erigermi in censore di tanti pubblicisti, che sostennero sentenza contraria, e molto meno mi farò a disapprovare i governi, che nei loro trattati la sanzionarono. Io intendo dunque soltanto di richiamare di nuovo su questo argomento la meditazione degli scrittori, onde esaminino le ragioni addotte, affinchè nel caso in cui le trovassero solide le approvino, e colla loro autorità in-

fluiscano a mutare questa disposizione, che si trova in tutti i trattati; la quale disposizione devesi anche per questa circostanza sottoporre ad un severo esame, onde rilevarne la giustatezza, che essa cioè non si trova fino a tutto il secolo XV in nessuna convenzione di questo genere, di modo che essendo stata del tutto sconosciuta un tempo, questa circostanza dovrebbe fare dubitare della sua giustizia.

E per meglio convalidare quanto sono venuto fino a qui esponendo su questa materia, si rifletta, che quelle medesime ragioni che sogliono addurre i difensori della visita, militano altresì a favore dei neutrali contro i belligeranti. Di fermo questi vogliono visitare le navi di quelli, onde accertarsi della loro nazionalità, e rassicurarsi che non portano merci di contrabbando al nemico, a cui cercano di nuocere nel miglior modo che possono, affine di obbligarlo alla pace. Ora soggiungono i nostri avversarî, che l'esercizio di questo incontrastabile diritto non può aver luogo se non mediante la visita; dal che ne inferiscono che essa è lecita. Ma non hanno forse, io rispondo, un eguale diritto ed interesse i popoli pacifici di costatare, ancora prima di lasciarsi visitare, mediante la richiesta e l'esame dei relativi documenti, se il corsaro, non essendovi pei legni da guerra così gravi ragioni per richieder questo, di constatare, io diceva, se il corsaro appartiene veramente alla nazione belligerante di cui inalbera la bandiera, e sia stato dal suo governo legittimamente autorizzato a questo officio?

Anzi essendo la nave neutrale disarmata, e non avendo a bordo che un piccolo equipaggio, ha un bisogno molto maggiore dei legni corsari di questa verificazione, non avendo questi nulla a temere da parte di essa, mentre con la pratica invalsa fino a qui, può trovarsi esposta alla violenza di chi sotto le sembianze di un legittimo belligerante, altro in sostanza non è che un pirata, od almeno un corsaro illegittimo. Io so bene, che il signor Ortolan dice, che « la commissione in guerra è un titolo troppo » essenziale e prezioso pel corsaro che lo porta, di modo che » non si può pretendere da lui che lo levi dal suo legno ogni » volta che visita un bastimento, e lo esponga in una lancia che » si manda spesse volte a una grande distanza, in circostanze più » o meno critiche, o pericoli che possano cagionarne la perdita. »[1] Ma questo pericolo, che talvolta può correre il corsaro, per giustificare la sua missione di faccia al neutrale, è forse una buona

[1] *Op. cit.* Vol. II, pag. 270 e seguenti.

ragione per invalidare il diritto che ha quest'ultimo? E se il corsaro veramente teme, perchè non rimette a miglior tempo la visita? Forse che il mio utile può privare un terzo del suo diritto? E se non esita di mettere a pericolo la vita di una parte del suo equipaggio, che in una lancia destina alla visita, quale ragione vi ha per essere così schifiltosi rapporto alle carte? Forse che esse hanno un pregio maggiore degli uomini?

Ma non ostante che queste considerazioni ci paiano solide, pure i governi e i pubblicisti fino al presente le curarono assai poco. Tutti intenti a tutelare gli interessi dei belligeranti, e non tenendo quindi nel debito conto le ragioni che militano a favore dei popoli pacifici, i diritti dei quali dovrebbero essere sacri al pari di quelli dei primi, non muovono neppur dubbio sulla legittimità della visita da farsi dalle sole nazioni che sono in guerra. Egli è ben vero, che la bandiera da sè sola non basta per assicurarsi della nazionalità della nave che vogliono visitare, e che il carico di essa si compone tutto di merci permesse, poichè la esperienza ha pur troppo dimostrato e dimostra, che sì i neutrali, che i nemici hanno abusato assai volte della medesima, per potere continuare con minori pericoli il commercio, e specialmente quello di contrabbando, che in tempo di ostilità suole essere il più lucroso. Ma da questi precedenti mi parrebbe non se ne possa trarre la conseguenza, che ne deriva il Casanova, che il diritto cioè di difesa autorizza i belligeranti a visitare i bastimenti che « incontrano, vale a dire di fare a bordo dei medesimi l'esame delle » prove che stabiliscono la loro nazionalità e la natura del carico » loro, poichè questa visita è il solo mezzo con cui possono so- » pravvegliare alla propria conservazione, ed impedire un com- » mercio illecito. » Se non che si potrebbe rispondere al professore di Genova, che per esercitare il diritto di difesa, bisogna innanzi tutto venire assaliti, oppure deve constare che altri mi vuole assalire, perchè senza di ciò vi manca il titolo su cui fondarlo, e nel caso nostro tutto al più non vi sono che vaghi sospetti.

Dirò inoltre che vi possono essere, e vi sono realmente misure meno urtanti la dignità e l'indipendenza dei popoli pacifici, di quello non sia la visita, misure di cui farò un cenno nel discorrere dell'inchiesta della bandiera, che ha luogo in tempo di pace, e che possono fare conoscere ai belligeranti, quasi al pari della visita, che non si abusa cioè della bandiera, molto più che l'abuso che di essa può farsi, non mi sembra una ragione sufficiente per

disconoscerne e impugnarne i diritti. E in vero non ci mostra forse la storia, che assai volte si abusò eziandio della visita per impedire e danneggiare il commercio dei neutrali? Se l'abuso pertanto che si fece della bandiera fosse un motivo sufficiente per impugnarne i diritti che vi sono uniti, una tale ragione dovrebbe altresì valere per riprovare il diritto di visita, di cui spessissimo le nazioni potenti abusarono a danno dei deboli.

E poichè questa questione relativa al diritto di visita, per l'abuso specialmente che se ne fece, comincia ad essere agitata, io nutro fiducia, che col progredire della scienza e col venir meno le passioni fomentate dalla gelosia dell'altrui prosperità, e dall'interesse proprio, possa ricevere una soluzione, che mentre protegge i diritti degli stati belligeranti, non offenda quelli che sono inerenti ai popoli pacifici.

E ora dal campo della speculazione venendo a quello della pratica noterò avere di già avvertito, che i trattati ammettono questo diritto di visita relativamente alle navi mercantili, poichè quelle da guerra ne vanno esenti. La ragione di questa differenza si trova nella natura della cosa. Questi vascelli avendo tanti segni indubitabili della nazione a cui appartengono, *come sarebbero la bandiera militare che sono autorizzati a portare, la parola d'onore data all'uopo dal capitano, e in certi casi un colpo di cannone, e in forza di questi segni niuno potendo ingannarsi, o mettere in dubbio il loro stato, non vi rimane più alcuna ragione che autorizzi i belligeranti a visitarli.* Dirò ancora, che i legni da guerra non si adoperano pel commercio, e appunto perchè destinati alla guerra devono avere a bordo armi e munizioni; altra ragione per cui non si pratica in ordine ad essi la visita. La quale al contrario ha luogo rapporto ai legni mercantili, sia che solchino il vasto oceano, sia che si trovino nelle acque territoriali dell'una o dell'altra delle due parti belligeranti, potendo tanto il territorio loro continentale, quanto quello marittimo venire invaso e occupato dal nemico, che vi esercita quindi una provvisoria sovranità.

« Il diritto nautico, insegna il Rocco, intorno alla preda pone
» per suo primo dato che quelle avvengano in alto mare. Tanto
» dice la ragione, essendo nello stato di guerra lecito ai belligeranti di girne l'un l'altro stremando le loro forze, ove che
» fosse ch'e' si imbattano, sol che non sia in cotal luogo, in cui
» reclamar si potesse il diritto di asilo. E della stessa guisa che
» non dubitasi, che niuna cattura possa venir fatta nel mare che

» rileva da una potenza amica e neutrale, è anco più evidente che
» nel mare non soggetto al dominio di alcuno sia la cattura per-
» messa. » Quello che il citato autore dice del luogo in cui si può eseguire la preda, vale eziandio in ordine alla visita, che si può considerare come un primo passo per avere il diritto di sequestrare, e confiscare le navi pacifiche che venissero meno al loro dovere. Se essa avesse luogo nelle acque territoriali di una potenza neutrale, se ne offenderebbe la sovranità.

La visita mira, come risulta dalla datane nozione, a constatare la effettiva neutralità dei legni che inalberano una tale bandiera, e nel caso che si dirigano verso un porto nemico, essa tende altresì ad assicurare il belligerante, che il carico che trasporta non contiene merci di contrabbando. Per raggiungere questo scopo, il legno da guerra o corsaro, posto che nei luoghi più sopra indicati incontri una nave mercantile che appartiene ad un popolo pacifico, inalberati che abbia i suoi colori, e dato il segnale o colpo di sicurezza, può avvicinarsi ad essa, salirvi a bordo, onde verificare mediante l'ispezione delle carte, di cui parleremo in seguito, che essa nave al pari del padrone e dell'equipaggio appartengono ad uno stato veramente neutrale. Nel caso poi che si diriga verso un porto nemico, si potrà dimandare altresì al capitano della medesima che mostri, mediante l'esibizione dei rispettivi documenti, la liceità del carico.

A proposito di questa visita credo di dover notare, che mentre la convenzione firmata tra la Francia e la Russia nell'anno 1787 stabilisce, che i legni da guerra o corsari debbano tenersi lontani dalle navi mercantili che vogliono visitare, almeno una mezza portata di cannone, altri trattati dispongono che questi legni da guerra o corsari debbano fermarsi fuori del tiro del cannone, e quivi staccare una scialuppa, dove vi discende un ufficiale con non più di due o tre uomini dell'equipaggio, onde con questa inferiorità di forze mostrare, che la sicurezza della nave che si vuole visitare, dell'equipaggio e del carico non corrono alcun pericolo.

A proposito delle convenzioni che stabiliscono la distanza a cui deve tenersi il legno corsaro, il signor Ortolan dopo di avere osservato che nella maggior parte di esse « viene stabilito, che nel
» mentre si procede alla visita, la nave che intende praticarla deve
» fermarsi fuori della portata del cannone, mentre altre dicono
» che essa resterà alla portata del cannone; anzi ve ne sono al-
» cune che permettono di avvicinarsi fino a mezza portata » subito

dopo soggiunge: « che tali clausole non furono certamente redatte » da uomini di mare, poichè vi possono essere circostanze dipen- » denti dallo stato dei venti e del mare, date le quali sarebbe » inescusabile un capitano, che avventurasse una lancia col suo » piccolo equipaggio ad una distanza così notevole, quale è la » portata del cannone, e a più forte ragione a una distanza che » fosse fuori di una tale portata. » E a meglio convalidare la sua opinione osserva « che la nave, la quale si vuole riconoscere, è » sospetta fino a che non è compiuta la visita, e può facilmente » essere nemica, non ostante l'apparenza della sua bandiera, è » dunque necessario di porsi in grado di tenerla in soggezione, » serbandosi rapporto ad essa se non sotto la portata dei cannoni, » almeno a una distanza ragionevole. » [1]

Per verità ci pare poco probabile, che un legno mercantile nemico voglia aspettare, anzichè darsi alla fuga, un bastimento corsaro, o da guerra dell'avversario, per essere visitato, ben sapendo quale dura sorte lo attenda, nel caso che la visita si effettui. Nè mi pare del pari probabile, che voglia correre un sì grave pericolo, mosso dalla sola speranza di fare prigioniero un così piccolo equipaggio. Ma se si prescinde da questo, non si può negare, che l'osservazione del signor Ortolan non abbia molto valore. Se non che il rispetto dovuto ai trattati non permetterà a quelle nazioni, che li hanno sottoscritti, di tradurla nel campo della pratica.

Avvertirò ancora, che la distanza voluta dalle convenzioni, mira sopra tutto a garantire i diritti dei neutrali dalle violenze pur troppo frequenti dei corsari, che se fossero troppo vicini col loro legno alla nave che vogliono visitare, questa si troverebbe facilmente esposta a divenire vittima della loro ingordigia. Oltre di che se il belligerante non può senza pericolo, atteso lo stato del mare, esercitare il suo diritto, lo rimetterà ad altro tempo, e intanto non perda di vista la nave che visiterà in seguito, cessati che siano gli ostacoli attuali.

Parlando il signor Hübner del modo con cui deve condursi l'ufficiale, che sale a bordo dei bastimenti per farvi la visita dice, che il suo oggetto « non deve essere se non quello di assicurarsi della » effettiva neutralità di essi, e se per questa sola ragione le leggi » inalterabili della guerra ne accordano il diritto ai belligeranti ne » risulta, che la detta visita non può giammai estendersi al di là » di quel che è necessario per giungere ad un tal fine, il che po-

[1] *Regole Inter. e Diplom. del mare*, vol. II, pag. 256 e seg.

» tendosi fare colla sola lettura dei documenti che trovansi e tro-
» var si debbono a bordo dei detti bastimenti, e nel caso di un
» forte sospetto della loro falsità, con un leggiero colpo d'occhio
» sul bastimento e sull'equipaggio, egli è pure evidente, che i
» vascelli da guerra o gli armatori delle potenze belligeranti non
» hanno alcun diritto di portare a tal riguardo più oltre le loro
» ricerche. »[1]

Per verità il volere limitare, in caso di sospetto grave, la condotta dell'ufficiale a gettare uno sguardo, e nulla più, sull'equipaggio e sul bastimento, onde chiarirlo, mi pare troppo poca cosa. Laonde io penso, che se si ammette il diritto di visita, sarà forza di accordare all'ufficiale che la fa di poter dimandare al capitano tutte quelle prove, purchè ciò si faccia nei modi più convenienti, che valgano a dissipare il dubbio grave che è insorto, poichè senza ciò non si otterrebbe bene spesso il fine della medesima. Ma di ciò parlerò in seguito.

E in quella vece mi faccio a dire qualche cosa relativamente ai documenti, con cui il capitano della nave neutrale prova la nazionalità di questa e dell'equipaggio, come pure che il carico non consta di merci vietate. Questi documenti variando secondo le diverse disposizioni, che presero su questa materia i diversi stati, il corsaro o il capitano di un legno da guerra che visita una nave, non può pretendere dal padrone di questa documenti consimili a quelli che sono in vigore nel suo paese, ma dovrà contentarsi dell'esibizione di quelli che sono prescritti dalle leggi dello stato, a cui il detto padrone appartiene, poichè a queste sole egli è tenuto di obbedire. E qui si avverta, che a questi documenti fa duopo prestare intiera fede, dato che appariscano forniti delle dovute formalità, nè il corsaro ha diritto di esaminarli e discuterli, poichè emanando dall'autorità sovrana di un paese indipendente, essa ne soffrirebbe offesa sottoposti che fossero al giudizio del corsaro.

E ora dirò qualche cosa di più speciale in ordine a queste carte, di cui non è possibile fissare il numero, poichè vi ha chi ne ammette più e chi meno. Il citato autore ne porta il numero a dieci, di cui però dice, che non tutte sono necessarie per mettere il neutrale al coperto da ogni offesa da parte dei belligeranti. Il nostro codice marittimo a questo riguardo stabilisce, che le carte di bordo, di cui devono essere munite le navi nazionali sono « l'atto

[1] *Del Sequestro* ec., tomo I, pag. 115.

» di nazionalità ed il ruolo di equipaggio. L'atto di nazionalità an-
» nuncia il nome della nave, la sua configurazione, la sua portata
» ed i proprietari o compartecipi, come pure le parti per cui cia-
» scuno di essi vi è interessato. Sul medesimo vi è pure inscritto
» il passaporto che abilita la nave alla navigazione. » Esso quindi altro non è che la facoltà data dal sovrano neutrale al capitano o padrone di un bastimento di navigare.

Rapporto poi a quelle navi costruite all'estero, e vendute, durante la guerra, da un suddito che appartiene allo stato belligerante ad un suddito di una nazione pacifica, il detto Codice stabilisce « che veruna nave proveniente da vendita fatta da un
» suddito di potenza in istato di ostilità con una potenza in istato
» di pace col governo del Re potrà ottenere la nazionalità italiana.
» Potrà però il ministro della marina, constandogli della verità
» della vendita, accordare la nazionalizzazione. » E parlando di poi dei ruoli di equipaggio, di cui ogni nave deve essere munita dice, che sono spediti dai capitani ed ufficiali di porto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.[1] Questi ruoli di equipaggio altro non sono, che una nota esatta dei marinari che lo compongono, di cui indica i nomi, l'età, la qualità, i luoghi della loro dimora, e specialmente quelli di nascita.

A proposito di questi ruoli, nota il nostro Lampredi, che secondo la consuetudine, i marinai dai quali si compongono, devono essere due terzi almeno sudditi del sovrano che dà la patente, o di altri sovrani neutrali. Il nostro codice marittimo su questa materia ha una consimile disposizione, leggendosi in esso « che nel-
» l'armamento della nave, il capitano e due terzi almeno del-
» l'equipaggio devono essere nazionali. Gli ufficiali consolari
» all'estero potranno però, secondo l'esigenza dei casi, permet-
» tere l'arruolamento di marinai esteri al di là della prescritta
» proporzione. Quanto al capitano o padrone, non sarà permesso
» di fare ricorso agli esteri, se non quando ciò divenisse neces-
» sario per impossibilità di provvedersi di nazionali (§ 71). »

Quando la maggior parte delle persone componenti l'equipaggio, e il capitano del bastimento appartengono al paese, di cui inalberano la bandiera, una tale circostanza non solo mostra chiaramente la neutralità loro, ma parla altresì in favore di quella della nave. Anche le polizze di carico vanno annoverate fra i documenti di mare. Esse, secondo il citato nostro Lampredi, devono

[1] § 36, 37, 42 e 51.

contenere « il nome del caricatore, quello del ricevitore, il luogo » del carico e dello scarico, e devono essere sottoscritte dal ca- » pitano o padrone della nave, per provare la proprietà e perti- » nenza delle merci e la qualità loro, e per maggiore sicurezza » che le polizze corrispondono ai colli, o balle caricate, in mar- » gine della polizza si pone la marca istessa che è sulla balla, » e il prezzo del nolo che deve pagare al capitano il ricevitore » delle merci. »

Finalmente tra le carte di mare vi è pure un altro documento, che dai noi Italiani si chiama manifesto, mentre presso gli altri popoli dicesi carta spartita. In questo manifesto « sono » riportate in ristretto e partita per partita tutte le polizze di ca- » rico, che sono state sottoscritte separatamente dal capitano, con » la fissazione del nolo o in grosso per tutta la nave, o a minuto, » e per ciaschedun collo che si trova a bordo della nave. Questo » foglio contiene in sostanza il contratto di noleggio fatto da un » solo, o da tutti i caricatori presi insieme, ciascheduno dei quali » contratta il nolo per sè, e presi poi tutti insieme, e riportati nel » manifesto compongono una persona morale, che rappresenta il » noleggiatore della nave. . . . . Quando le carte di mare sono » in regola, le polizze di carico devono corrispondere perfetta- » mente con ciascheduna partita del manifesto, ed il manifesto » con esse. »[1]

Queste carte devono essere autentiche, e riconosciute come tali dalle competenti autorità. E volendo procedere con ogni precauzione, onde evitare molestie e ritardo, sebbene non sia nè punto nè poco necessario, sarà però bene, che l'autenticità loro sia riconosciuta altresì dai rispettivi consoli delle potenze belligeranti, posto che vi sieno nel porto da cui salpa la nave.

Noterò ancora, che in alcuni trattati viene determinato il numero di questi documenti, e le formule con cui devono essere scritti, nel qual caso i capitani delle navi neutrali, che appartengono alle potenze che hanno firmate queste convenzioni, devono uniformarsi pienamente a quanto esse prescrivono. Queste carte, come fu avvertito più sopra, devono sempre trovarsi a bordo della nave, e trovate che sieno in buona regola dal visitatore, egli insieme al suo seguito deve discendere subito dalla medesima, e permettere che essa prosegua senza altro impedimento il suo viaggio. Che se insorgesse un qualche ragionevole dubbio a questo riguardo,

[1] *Del commercio* ec., pag. 132 e seg.

ho di già osservato, che si possono dimandare nei dovuti modi ulteriori spiegazioni per dissiparlo. Ma non si dimentichi, che in un affare così delicato, deve essere bandito ogni spirito di cavillo e di sofisma, e che la buona fede e la lealtà devono signoreggiare in questo esame, essendo il corsaro risponsabile di ogni indugio e molestia causati senza fondamento alla nave che visita.

Articolo XIV.

Si continua a ragionare della visita, e se questa debbasi estendere ai legni postali, toccando la questione relativa al Trent.

Nel discorrere nell'articolo precedente della visita, io sono partito dalla supposizione, che la nave mercantile obbedisca alla intimazione di fermarsi. Se non che può succedere, ed è successo molte volte, che essa in luogo di fermarsi, si dia alla fuga, o resista colla forza e combatta il legno corsaro, che la vuole visitare. In questo caso come deve essere trattata questa nave neutrale? Ecco una importante questione, che cercherò brevemente di discutere.

Vi sono non pochi scrittori, i quali pensano, che essa possa venire presa unitamente al suo carico. Il signor Hautefeuille non adotta per intiero questa opinione, e secondo il mio modo di vedere, con ragione distingue tra la resistenza colle armi alla mano, e la semplice fuga. Sebbene tutte e due, secondo questo autore, sieno vietate, tuttavia la prima è più riprovevole della seconda. Di qui procede la diversità della pena, che è serbata ai neutrali per questi due differenti modi di offendere il loro dovere.

Chi fugge può essere dall'artiglieria costretto a fermarsi, e in questo caso non può pretendere alcuna riparazione pel danno, che gli avesse cagionato l'artiglieria del bastimento che lo vuole visitare. E sebbene la fuga importi una presunzione, che la nave neutrale sia colpevole, ciò nullameno se raggiunta e visitata, potesse giustificare la sua nazionalità unitamente a quella dell'equipaggio, e l'innocenza del carico, una tale presunzione dovendo cessare di fronte alla verità dei fatti, essa non può essere sottoposta ad ulteriore gastigo, ma sarà d'uopo che le sia concesso di potere proseguire liberamente il suo viaggio. E io abbraccio volentieri, quando non vi sieno trattati che dispongano diversamente, questa sentenza, poichè nelle guerre marittime, special-

mente se lunghe ed ostinate, non è raro il caso, che i mari sieno percorsi da veri pirati, i quali sotto falsa bandiera assalgono le navi mercantili, che sono le più facili a predarsi, tanto che il capitano di queste può sempre allegare per sua scusa il timore, che il legno corsaro in luogo di essere tale, fosse un bastimento pirata.

Il signor Ortolan parlando di questa questione fa inoltre osservare, che la nave neutrale che fugge, « può venire scusata dal » timore che inspira il visitatore, e dal desiderio ben naturale di » evitare un mutamento di via, di perdere un tempo spesse volte » prezioso in marina, e sopra tutto dal desiderio di sottrarsi a » minute perquisizioni, che sono sempre disaggradevoli. Ecco la » ragione per la quale, se l'uso internazionale autorizza l'impiego » della forza contro una nave neutrale che prenda la fuga, in » luogo di ubbidire all'intimazione di fermarsi, non infligge però » ad essa alcun castigo, e la considera abbastanza punita per le » avarie che il cannone le può cagionare. »[1]

Vengo ora all'altro caso, il quale suppone che la nave in luogo di lasciarsi visitare, resista colla forza e combatta. Secondo il signor Hautefeuille una tale condotta fa sì, che essa si possa risguardare quale legno nemico, e posto che venga preso, si confisca unitamente al carico. Egli è ben vero che il signor Ortolan, per tacere di altri scrittori, vorrebbe che si confiscasse solo la nave, se si può provare, che il padrone del carico non è nè autore, nè complice della resistenza. Se non che W. Scott e i più recenti pubblicisti inglesi stanno per la confisca della nave e del carico, ritenendo quella e questo come nemici. Se si considera la proposta soluzione dietro le disposizioni del diritto positivo, non avrei che poco da osservare intorno ad essa. Ma se si risguardasse sotto vista razionale, dubiterei della giustizia della medesima. Io non ripeterò le ragioni, che ho addotto al cominciare dell'articolo precedente, ragioni che mi sembrano per lo meno tali da far dubitare, se la pretesa dei belligeranti di visitare le navi neutrali in alto mare, abbia fondamento nel diritto filosofico. Solo aggiungerò, che se voi sospettate che la nave di cui si tratta sia nemica, un semplice e vago sospetto non basta per esercitare su di essa, finchè si trova in alto mare, un atto di giurisdizione, ma sarà duopo che vi facciate a chiarirlo, e solo dopo che l'avrete trovato fondato, potrete, procedendo questi sospetti, che devono esser

[1] Op. cit., Vol. II, pag. 260.

gravi, per lo più dalla irregolarità della sua condotta, intimare ad essa che si fermi, e opporre la forza alla forza, se ricusa di ubbidire.

In questo caso, se vi riesce di arrestarla, non si può dubitare della legittimità della confisca, così della nave che del carico, dato che l'una e l'altro sieno dello stesso padrone, come meglio mostrerò quanto prima. Che se la nave fosse certamente neutrale, e solo si dubitasse, che possa portare merci proibite al nemico, voi dovete attendere che si diriga verso le vostre acque territoriali, o verso quelle del vostro nemico, per potere esercitare un simile diritto. Ma fino a che non arriva in un luogo, dove potete spiegare la vostra giurisdizione, voi non potete fare ad essa carico, se non obbedisce alla vostra intimazione di fermarsi, nè potete apporle a delitto se respinge la forza colla forza. Il Galliani discorrendo di questa questione non abbraccia che in parte la nostra opinione, insegnando doversi risguardare « come ingiusta » e crudele la legge di taluni editti dei sovrani, di doversi di- » chiarare di buona preda, senza altro squittinio, qualunque ba- » stimento ancorchè amico, se disubbidisce alla chiamata e resiste » e combatte. Quando il capitano di esso mostrasse di avere avuto » giusto motivo di credere un pirata malefico e insidioso quel » legno che lo chiamò, sarà pienamente scusata la disobbedienza, » e quante volte neppure giustificasse il suo sospetto, meriterà » castigo egli, ma non mai si potrà venire alla confisca della nave » e della merce appartenente a tutt'altri, che al caparbio e mal » consigliato capitano. Quale colpa vi aveano i proprietari? » [1]

Su questo passo del Galliani non farò che questa breve osservazione. Io ammetto con lui essere ingiusta in questi casi la confisca della nave e del carico. Dopo ciò io vado più oltre e dico, che se il belligerante non ha secondo il diritto razionale, la facoltà di visitare la nave, conformemente a quanto ho ragionato su questa materia, il capitano che resiste a questa pretesa, non è colpevole, e quindi non merita castigo, posto che la nazione di cui inalbera la bandiera non sia vincolata, mediante apposita convenzione, a permettere una tale visita alle sue navi. Lo stesso Ortolan, il quale ammette, che la nave la quale resista, presa che sia, possa legittimamente confiscarsi, soggiungendo che ad eccezione del Rayneval e del Galliani, tutti i pubblicisti sono concordi nel ritenere questa misura giusta ed equa, lo stesso Ortolan, io diceva, fonda la sua

[1] Op. cit., pag. 461.

sentenza su questo principio, che i popoli pacifici hanno un assoluto dovere di sottomettersi alla visita, di modo che la resistenza loro a mano armata è un atto di ostilità, che autorizza il belligerante a trattare la loro nave quale nemica, e quindi a confiscarla a tutto suo vantaggio. Mancando pertanto di un solido e razionale fondamento il diritto di visita, non regge più la conseguenza che il citato autore da esso ne traeva. Questa visita, giova ripeterlo, non ha fondamento, per quello che ne penso, che nel diritto positivo proveniente dai trattati, che soli obbligano le potenze neutrali a dovervisi sottomettere, nè può mai aver luogo nell'acque territoriali delle potenze neutrali.

Proseguendo la trattazione dell'argomento, che si riferisce alla visita dirò, che questo diritto si modifica, secondo che i bastimenti mercantili navigano sotto convoglio, che è quanto dire sotto la protezione di uno o più legni da guerra, ovvero sono privi di questa scorta o tutela. Nel primo caso la verificazione relativa alla nazionalità delle navi mercantili, dell'equipaggio e della innocenza dei carichi si limita alla dichiarazione del comandante i legni da guerra, dichiarazione che garantisce vera sulla parola di ufficiale di onore, che sì i legni che egli scorta, che gli equipaggi appartengono allo stato di cui portano la bandiera, e che a bordo di questi non vi è merce proibita.

Ma affinchè il comandante i legni da guerra possa garantire sul suo onore, che le navi e i carichi di queste sono in perfetta regola, fa d'uopo che i capitani di queste producano, prima di mettersi in viaggio, e mostrino al comandante la piccola squadra tutti quei documenti, che secondo le leggi del loro paese sono necessarî, per constatare in un modo indubitato la nazionalità della nave e degli equipaggi, e l'innocenza dei carichi che portano. E qui si osservi, che i legni mercantili che durante il viaggio si fossero uniti al convoglio, o in seguito l'avessero abbandonato, possono in pieno mare, come sospetti, venire visitati dagli armatori. Vi sono scrittori, che credono insufficiente questa dichiarazione del capitano dei legni da guerra, volendo oltre a ciò una prova scritta, che le navi e gli equipaggi appartengono ad una potenza neutrale.

Le Provincie unite dei Paesi Bassi nell'anno 1762 si prestarono a questa nuova esigenza. Anzi nella convenzione conchiusa fra la Russia e l'Inghilterra nell'anno 1801, convenzione che di poi imposero alla Svezia e alla Danimarca, le cautele e la diffi-

denza si spinsero ancora più oltre, essendosi accordata ai vascelli da guerra la facoltà, ad esclusione però dei corsari, di praticare una speciale visita sulle stesse navi, che solcavano il mare sotto convoglio.

In ordine a questa convenzione il signor Ortolan saggiamente riflette, che se si ammette il diritto di visita, esso deve essere concesso tanto ai corsari, che alla flotta militare delle potenze belligeranti, non essendovi ragione alcuna per cui esso venga negato ai primi, allorchè i bastimenti navigano sotto convoglio, e sia mantenuto in favore della seconda, poichè per quelli e per questa il convoglio dato da un governo per proteggere i legni mercantili, è una attestazione solenne e pubblica, che tutto a bordo di essi è conforme alle regole e ai doveri della neutralità. Osserverò ancora rapporto a questa convenzione, che essa offende la dignità delle potenze neutrali, che vedono apertamente negata la fede ad un loro rappresentante, che formalmente incaricarono di assicurare in nome loro i belligeranti sulla nazionalità della nave, e sull' innocenza del carico.

E questa offesa è tanto meno scusabile se si riflette, che il fine della visita viene meglio raggiunto colle formali assicurazioni date dal comandante il convoglio, che coll' esame delle carte di mare, ancorchè fosse accompagnato dalle ricerche. E invero, nota rettamente il signor Hautefeuille, che l' assicurazione dell' officiale che scorta le navi deve considerarsi, come se fosse data dallo stesso sovrano, che realmente rappresenta. Non vi può quindi essere mala fede, non essendo presumibile, che un principe voglia disonorarsi colla scelta di chi parla in suo nome, e in una maniera così bassa lo compromette. E col principe tutta la nazione verrebbe compromessa e disonorata, se l' ufficiale che parla in suo nome mentisse. Essa potrebbe venire trattata quale nemica, e si avrebbe tutto il diritto di farle scontare la sua slealtà.

Aggiungasi, che chi comanda il convoglio può essere assai meglio istruito della nazionalità delle navi e della natura del carico, di quello lo sia l' incrociatore, anche dopo di avere fatto l' esame delle carte, e avere istituite le ricerche. Di fermo gli stessi officiali delle navi da guerra, ignorano bene spesso la lingua in cui sono scritte le carte di mare; e nonostante la loro attività, è assai difficile che possano conoscere tutto quello che è caricato sui legni mercantili, specialmente se questi sono molti. Laddove il governo neutrale ha grande copia di mezzi per avere notizie esatte

di tutto quello che si riferisce a questo argomento, e con tutta facilità può istruire l'ufficiale, che deve scortare questi bastimenti mercantili in modo, che con tutta verità possa rassicurare il belligerante sulla loro nazionalità, e sull'innocenza del carico che portano. Queste poche osservazioni ci paiono bastanti per potere riprovare la visita, che si fa ai bastimenti che navigano sotto convoglio, visita che è ben anche in opposizione colla maggior parte dei trattati, che dalle diverse potenze vennero stipulati a questo riguardo.

Avendo discorso dei particolari riguardi che sogliono usarsi ai legni mercantili che navigano sotto convoglio, non posso ommettere di fare un cenno relativamente ai battelli a vapore postali, che si usano pel trasporto delle lettere e dei passeggeri, onde mantenere vive le comunicazioni e i rapporti di ogni specie tra i popoli che sono divisi dal mare. Si domanda adunque, se attesa l'importanza e la speciale destinazione di questi legni postali, sieno secondo il diritto positivo esenti dalla visita? Parlando delle varie specie dei trattati, ho toccato in particolare di quelli postali, mostrando che se il trasporto dei dispacci avviene per mare, le navi che ne sono incaricate godono di speciali favori. In prova di che ho citato la convenzione, che il nostro Governo conchiuse colla Grecia. Ma nonostante questi speciali favori, essi però non vanno esenti dalla visita. La quale cosa apparisce chiaramente, per tacere di altre prove, dalla celebre questione relativa al Trent, di cui intendo parlare brevemente. Essa fu agitata nell'anno 1861 tra il governo di Washington e quello inglese, a proposito dello steamer postale il Trent, che inalberava bandiera inglese.

Questo battello a vapore era incaricato dal governo della Gran Brettagna di trasportare i dispacci e passeggieri dall'America in Europa. Si trovava all'Avana, dove prese a bordo quattro distinti personaggi appartenenti agli Stati del Sud, che allora erano in guerra con quelli del Nord. Due di loro erano destinati quali agenti diplomatici presso il governo inglese, e due presso quello di Francia. Incrociava allora in quelle acque lo steamer da guerra il S. Giacinto, che apparteneva agli Stati dell'America del Nord. Salpato che ebbe il Trent dall'Avana, il comandante del S. Giacinto venne a sapere, che a bordo di quello vi erano i quattro inviati del governo del Sud. Intimato quindi al Trent di fermarsi, mandò in una lancia un ufficiale con un piccolo equipaggio a visitarlo. Trovati gli agenti diplomatici che cercava, nonostante le

proteste del capitano, li fece prigionieri, minacciando di usare contro di loro la forza, se non si lasciavano trasportare a bordo del S. Giacinto.

La ragione che addusse il comandante di questo legno da guerra, nel suo rapporto al ministro della marina di Washington, per giustificare la sua condotta era la seguente. Egli mosse da questo principio, che i neutrali cioè non possono colle loro navi trasportare dispacci al nemico. « Io ho adunque considerato, prosegue il » capitano Wil-Kes, quei signori come l'incarnazione dei dispacci, » e poichè aveano dichiarato apertamente, che erano incaricati » dai Confederati di conchiudere trattati di alleanza necessarî alla » loro indipendenza, io mi sono persuaso, che la loro missione » era ostile all' Unione e delittuosa, di modo che ho creduto es- » sere mio dovere di impedirne il viaggio e di arrestarli. » In seguito eglino vennero tradotti a Key-West per esservi giudicati.

Appena giunse in Europa la notizia di quanto avea fatto il capitano del S. Giacinto contro il Trent, la pubblica opinione si allarmò grandemente per causa di quello che era avvenuto. Epperò i due gabinetti di Londra e di Parigi convennero di indirizzare i loro richiami al governo americano degli Stati del Nord. Reggeva allora il ministero degli affari esteri in Inghilterra Lord Russel, il quale in una lunga nota indirizzata al suo collega americano il Sig. Seward, per quello che si riferisce alla visita fatta al battello il Trent, così si esprimeva. Diceva adunque, che « se i » bastimenti a vapore impiegati nei servizi postali, onde mante- » nere comunicazioni regolari e periodiche fra i diversi paesi di » Europa e di America e altre parti del mondo, non erano esenti » per difetto di apposite convenzioni dalla visita, ed altre perqui- » sizioni durante la guerra, nè dalle penalità riserbate a quelli » che violano i doveri che sono proprî dei neutrali, quando si » possa provare, che eglino agirono scientemente; nulla meno » questi battelli nel compimento ordinario e innocente delle loro » funzioni legittime, che consistono nel trasportare la valigia ed » i passeggieri, hanno diritto al favore e alla protezione speciale » di tutti i governi, pel servizio dei quali prestano l' opera loro. » Il ritenerli, turbarli, o contrariarli nel loro servizio, senza es- » sere mossi a ciò dai più gravi motivi, sarebbe azione altamente » colpevole e dannosa non solo a un gran numero di persone ap- » partenenti alle classi le più diverse, e a molti interessi privati, » ma ben anche agli interessi pubblici dei governi neutrali e amici. »

Ma se non poteva cadere la questione sul diritto di visita da praticarsi rapporto ai legni postali, poichè Lord Russel l'ammetteva senza contrasto, soggiungendo che non vi era convenzione che la vietasse, siami permesso, poichè ho toccato l'affare del Trent, di esporre su che si aggirava una tale controversia, che minacciò di degenerare in una guerra colossale. Dico adunque, che secondo le vedute dei gabinetti di Parigi e di Londra, il capitano Wil-Kes, che avea levati quasi a forza dal Trent gli agenti diplomatici del Sud, si era reso colpevole di offesa fatta alla bandiera inglese.

Lord Russel quindi dimandava a nome del suo governo al gabinetto americano una soddisfazione, che consisteva nel rilasciare immediatamente i prigionieri, e nel dare tali spiegazioni rapporto a quanto era accaduto, da allontanare ogni sospetto d'offesa alla bandiera brittanica. Alle note diplomatiche, che Francia e Inghilterra inviarono a questo oggetto, rispondeva il Signor Seward ministro degli affari esteri degli Stati del Nord, cercando di dimostrare, che la misura presa dal capitano Wil-Kes era legale, altro non essendo che un atto del belligerante, il quale mirava ad arrestare e catturare un legno neutrale, che trasportava contrabbando da guerra a profitto degli insorti.

Io non posso, senza dilungarmi soverchiamente, analizzare le rispettive e numerose note scambiatesi a questo riguardo tra Parigi e Londra per una parte, e Washington dall'altra. Mi limiterò quindi a riferire quello che di più solido trovo in un dispaccio del ministro francese sopra gli affari esteri Signor di Thouwenel. Questo dispaccio porta la data dei tre di Dicembre dell'anno 1861. In esso si riassumono le principali ragioni che stanno a provare, che quanto fece il comandante del S. Giacinto rapporto agli agenti diplomatici del Sud, era contrario al diritto delle genti.

E per riuscire in questo intento, il ministro francese osservava innanzi tutto, che l'incrociatore americano non poteva arrestare i quattro inviati, se non perchè erano altrettanti nemici o ribelli. Nel primo caso gli Stati Uniti aveano pure ammesso nelle convenzioni firmate colla Francia, che la libertà della bandiera si estendeva alle persone, che si trovavano a bordo della nave, dato eziandio che fossero nemiche di una delle due parti contraenti, a meno che non si trattasse di militari, che attualmente si trovano a servizio del nemico.

In virtù di questo principio il Signor di Thouvenel ne inferiva, che gli inviati del Sud dovevano essere perfettamente liberi sotto la bandiera neutrale dell'Inghilterra. Nè si potevano considerare come contrabbando di guerra, poichè sebbene sia vero, che nel tracciarne con precisione i limiti, le potenze non si accordano su questo argomento, pure in ordine alle persone, i diversi trattati che si riferiscono agli uomini di guerra, definiscono nettamente il carattere di quelle, che possono venire arrestate dai belligeranti. Che poi tra queste non possono annoverarsi gli agenti diplomatici fatti prigionieri, è cosa così manifesta, che non vi è bisogno alcuno di doverla provare.

Non rimane quindi, onde giustificare l'arresto avvenuto, che di addurre questa ragione, che eglino erano portatori di dispacci officiali del nemico. E qui il ministro francese ricorda una circostanza principalissima a questo riguardo, circostanza che da sè sola basta a condannare la condotta tenuta dall'incrociatore americano. Egli osserva adunque a questo proposito, che il Trent non si dirigeva verso un porto dei belligeranti, ma portava invece il suo carico e i passeggieri in un paese neutrale, che sì l'uno che gli altri avea presi a bordo in un porto parimente neutrale.

Se pertanto in queste condizioni non si ammette, che la bandiera neutrale copre pienamente le merci, e le persone che trasporta, la sua immunità non è più che una vana parola: il commercio e la navigazione dei popoli rimasti pacifici saranno ad ogni tratto danneggiati nei loro rapporti innocenti, ancorchè indiretti, coll'uno o coll'altro dei belligeranti, questi ultimi non solo avranno il diritto di pretendere dai neutrali di serbare una piena imparzialità, e di non prendere alcuna parte alla guerra; ma potranno altresì apportare restrizione alla loro libertà di commerciare e di navigare, restrizione che il diritto internazionale moderno si è rifiutato di ammettere come legittima.

Stretto il gabinetto di Washington da queste ragioni, e da quelle che in maggior copia adduceva Lord Russel, e che, attesa l'economia del lavoro, non posso addurre essendo lunghi i dispacci che le contengono, finalmente si determinò di rimettere in libertà i prigionieri, perchè di nuovo fossero posti sotto la protezione del governo inglese. E a far sì, che il detto gabinetto di Washington prendesse questa risoluzione, contribuì per avventura il timore, che persistendo nel suo rifiuto, si sarebbe rese nemiche due po-

tenze così formidabili, quali sono la Francia e l'Inghilterra, le quali se avessero unite le loro forze a quelle dei belligeranti del mezzogiorno, non so quali speranze di vittoria esso avrebbe potuto nutrire, dovendo combattere contro un'oste così poderosa. In questo modo terminò la celebre questione del Trent, di cui ho creduto dover parlare in questo articolo.

Articolo XV.

Quale sorte sia serbata a una nave che manca, o non ha in regola le sue carte, ovvero porta merci di contrabbando, facendo quindi un cenno sulle ricerche.

Io ho ragionato fino a qui della visita, muovendo dalla supposizione, che il capitano o padrone della nave neutrale abbia le sue carte in piena regola, e quindi possa provarne la nazionalità unitamente a quella dell'equipaggio, e nel caso che si diriga verso un porto nemico, possa coi rispettivi documenti mostrare ben anche l'innocenza del carico. Se non che può succedere altresì, e in realtà è avvenuto assai volte, che il capitano manchi delle carte, o non le abbia complete e in regola, onde fare manifesta la nazionalità della nave e dell'equipaggio. E può avvenire eziandio, che abbia a bordo merci di contrabbando, o che per lo meno in ordine ai documenti per constatarne l'innocenza, lasci giustamente desiderare qualche cosa. In questi casi come si dovrà governare il corsaro, o il capitano di un legno da guerra colla nave neutrale? Risponderò partitamente alle proposte questioni. E prima considererò quale sorte tocchi alla nave, che manca dei documenti necessarî per comprovare la sua nazionalità. Essendo universalmente ammessa la necessità dei medesimi, se ne è priva, può risguardarsi quale nave nemica, e quindi il corsaro potrà impadronirsi della medesima, condurla in un porto che appartiene alla nazione che l'autorizzò a questa impresa, per sottoporla al giudizio dei competenti tribunali, onde ne pronunzino la confisca.

Questo principio che si trova in tutti i trattati, e che nella pratica non trova alcuna opposizione, non so quanto sia conforme al diritto razionale, poichè potrebbe benissimo accadere, che la nave che si confisca fosse veramente neutrale, e per cagioni affatto indipendenti dalla volontà del capitano, questi non avesse più al momento della visita le carte necessarie, per constatarne

la nazionalità unitamente a quella dell'equipaggio. Poste queste circostanze, inclinerei a ritenere, che fosse più conforme a giustizia, che si concedesse la facoltà al capitano di potersi, durante il processo, procurare quei documenti, di cui al momento della cattura era privo senza sua colpa, e se ne pronunziasse la confisca, o lo si assolvesse, a misura delle carte che in seguito produrrà.

Ma se il capitano avesse bensì le carte di mare, ma queste fossero incomplete o irregolari, come dovrà essere trattato? Prima di rispondere a questa dimanda dirò, che cosa debba intendersi per carte incomplete e irregolari. Io ho di già osservato altrove, che è impossibile fissarne a *priori* il numero e la forma, variando su ciò le disposizioni prese dai diversi stati.

Ho pure avvertito, che i belligeranti non possono pretendere dai popoli pacifici, che l'esibizione di quei documenti, che sono prescritti dalle leggi del loro paese, essendo obbligati di conformarsi unicamente al disposto di queste, sì per rapporto al numero, che alla forma. Dopo questo soggiungo, che allora soltanto le carte potranno giudicarsi come irregolari e incomplete, quando rapporto alla forma in cui sono scritte, e al loro numero non sono sufficienti a provare la nazionalità della nave, o quella dell'equipaggio, o vero l'innocenza del carico, dato che ve ne sia bisogno, e questa insufficienza sia tale, secondo le leggi stesse del paese a cui appartiene la nave. In questo caso il corsaro, o il capitano del legno da guerra possono sequestrare il bastimento in discorso, condurlo in un porto del loro paese, per essere quivi sottoposto a un tribunale marittimo, che deve giudicare se è di buona presa, oppure no. Come si vede da questi brevi cenni, è l'incrociatore il solo giudice che pronunzia se le carte sono incomplete o irregolari, e quindi se la nave deve essere sequestrata e condotta in un porto del proprio paese, per esservi giudicata. Intorno a questo potere osserverò, che esso è esorbitante, e offre occasione a molti abusi, potendo l'incrociatore, o per l'ignoranza della lingua in cui sono scritte le carte di mare, o tratto dall'avidità della preda, sequestrare navi che hanno in perfetta regola i loro documenti. E a questi eccessi si trova maggiormente inclinato ben sapendo, che anche nel caso in cui venga assolta la nave, egli il più delle volte non ha in forza di questa sentenza a soffrire alcun danno.

Esaminerò ora un altro caso. Può accadere, che la nave neutrale che si dirige verso un porto nemico, abbia a bordo merci

di contrabbando in tale quantità, che superi il bisogno che essa ne può avere, di modo che si possa fondatamente ritenere, che il suo carico consta in parte di oggetti proibiti, che sono destinati pel nemico, essendo la direzione verso un porto del medesimo una delle condizioni richieste, affinchè si possa ritenere che la nave neutrale è colpevole di portare merci di contrabbando. Se viene visitata in questo caso dall'incrociatore, trovati che li abbia, ha diritto di condurla in un porto del suo paese, per essere quivi giudicata se è di buona presa. Quella parte però del carico, che non appartiene al contrabbando di guerra, e la nave stessa, scaricato che lo abbia, sono libere dalla confisca, e al capitano che la comanda deve essere permesso di potere riprendere senza altra molestia il suo viaggio.

Io so bene, che non pochi pubblicisti, e molte ordinanze degli stati belligeranti, sostengono sentenza contraria. Se non che le ragioni che adducono non mi persuadono. In effetto i belligeranti non possono in generale impedire ai popoli pacifici la libertà di commerciare, libertà che riceve solo una limitazione dal blocco e dal contrabbando, che possono proibire che sia trasportato al nemico. Impadronitisi pertanto di questo, qui finisce il loro diritto, poichè il rimanente del carico, e il bastimento stesso non si possono comprendere fra quelle merci, che possono vietare, che diventino oggetto di commercio col nemico. Che se il capitano acconsentisse di cedere al momento della visita all'incrociatore il contrabbando che porta, secondo alcuni trattati, consegnato che l'abbia, potrà senz'altro continuare il suo viaggio.

E qui credo dovere avvertire, che non si possono considerare come merci proibite, se non se quelle che sono riconosciute tali dal diritto naturale e dai trattati, non dovendosi tener alcun conto dell'ordinanze e dei regolamenti, che in queste circostanze sogliono pubblicare i belligeranti, onde aumentarne il numero, poichè simili ordini non possono avere autorità presso popoli stranieri e indipendenti.

A proposito di quello che ho detto or ora del neutrale, che al momento della visita consegna la merce proibita, devo aggiungere, che l'incrociatore non ha il dovere di accettarla, se non a condizione di poterla senza inconvenienti caricare sul suo bastimento, poichè quando ciò non potesse fare senza grave incomodo, il neutrale in luogo di potersene andare liberamente, deve seguire il legno da guerra per trasportarvi il contrabbando, e consegnarlo

in un porto del belligerante. Compiuta quindi che ne abbia la consegna egli non è tenuto ad aspettare l'esito del processo, ma può riprendere il viaggio e portarsi dove dovea approdare.

Ma dato pure, che il trasbordo delle merci vietate sul bastimento dell'incrociatore possa effettuarsi senza grave difficoltà, non bisogna già credere, che colla consegna di esso tutto sia terminato, dovendo il comandante del legno da guerra o corsaro rilasciare al capitano della nave neutrale apposita ricevuta delle merci che ha sequestrate, e trasportate a bordo del suo bastimento. Questi oggetti, insegna il dotto Hautefeuille, « ancorchè sieno stati consegnati volontariamente dal neutrale al belligerante, non si possono considerare che come sequestrati, e non già confiscati, dovendo la confisca di essi venire pronunziata dai competenti tribunali. *Fino a che non è compiuto questo atto*, lo incrociatore non può disporne, come fossero di sua proprietà, ma deve appena giunto in un porto del suo sovrano, fare la sua dichiarazione alle autorità competenti, e adempire tutte quelle formalità che si dimandano, affinchè il sequestro sia convertito in confisca. »[1]

Ma come dovrà trattarsi quel legno neutrale, il carico del quale per la massima parte, o in tutto si componesse di merci di contrabbando? Ecco un'altra grave questione, intorno la quale sono opposte le sentenze dei pubblicisti. Il signor Massé opina, che nel caso in cui il carico della nave fosse per intiero di merci vietate, esse insieme a questa possano venire confiscate. La ragione che adduce in appoggio della sua opinione è questa, che nel caso di cui parliamo, non si può allegare la libertà di commerciare di cui gode il neutrale, libertà che salvava la merce innocente, come ho mostrato più sopra, che si trovava caricata insieme al contrabbando da guerra su di una nave, dal venire confiscata.

Qui al contrario tutto il carico della nave è composto di oggetti di contrabbando, epperò non può venire protetta dalla merce libera. Impiegata unicamente al trasporto di merci proibite, deve seguire la sorte riserbata a queste; tanto che se esse sono confiscabili, essa pure dovrà correre una simile sorte; molto più che può considerarsi giustamente quale nave nemica, che da sè ha rinunziato ai diritti della neutralità non avendo il suo servizio

[1] *Op. cit.* Vol. III, pag. 227.

più rapporto con essa. »[1] Questa opinione è combattuta nel seguente modo dal signor Hautefeuille, e io faccio adesione alla sua sentenza. Egli si fa prima di tutto ad osservare, che stando ai dettati della legge giuridica, il diritto dei belligeranti si limita a impedire, che il contrabbando da parte dei popoli pacifici sia portato al nemico. Solo la legge secondaria accorda loro, che in luogo di trattenerlo, lo possano altresì confiscare. La quale disposizione della legge, per quello che ne penso, tende con questa confisca a liberare la nazione, di cui fa parte il capitano della nave visitata, da ogni risponsabilità per la condotta che egli tenne.

Ma se, prosegue il citato autore, sulla nave vi fossero merci innocenti, ancorchè in piccola quantità, ma la nave stessa essendo tale, poichè nè quelle, nè questa sono di alcun danno al belligerante, non può impadronirsene, e impedire il legno che si diriga insieme al piccolo rēsto del carico, se vi è, verso il porto di sua destinazione.

Se il belligerante volesse spingere più oltre le sue misure di rigore, non lo potrebbe fare che in vista di punire maggiormente il neutrale affine di intimorirlo, onde in seguito non si abbandoni più a un simile commercio. Ma il castigo e la minaccia possono forse esercitarsi secondo il beneplacito del belligerante a carico di un popolo pacifico, senza offenderne la indipendenza e la sovranità? Ma anche prescindendo da ciò pare a me, che il dovere che ha il neutrale di seguire l'incrociatore in un porto del suo stato, per quivi depositarvi le merci di cui non è più proprietario, la perdita di tempo che da ciò ne segue, e gli altri danni a cui in vista di tutto questo va incontro, sieno motivi più che sufficienti per distoglierlo in seguito da un simile traffico.

Nè si dica, che la nave coll'avere tutto il suo carico, o la maggior parte di esso composto di oggetti ostili, diviene essa stessa ostile, e quindi si potrà confiscare, poichè si potrebbe benissimo ritorcere un simile argomento dicendo, che il bastimento che è di sua natura una merce innocente, rende tale quanto esso trasporta. Del resto è cosa manifesta, che ciascun oggetto conserva sempre la sua natura, nè questa si modifica col trovarsi a contatto di cose diverse. Il bastimento che coi relativi documenti ha provato la sua nazionalità deve essere rispettato, come si rispetta il territorio di un popolo pacifico, territorio di cui esso non è che una continua-

[1] *Il Dir. Com. nei suoi rap. col Dir. delle Genti*, Lib. II. Tit. I, Cap. II, Sez. II.

zione. Quanto abbiamo esposto relativamente a questa questione, consuona colle disposizioni del diritto positivo, poichè quasi tutti i trattati hanno consecrato la massima, che debba essere libera la nave unitamente a quella parte del carico innocente che avesse a suo bordo.

Terminerò quest'articolo che tratta della sorte serbata alla nave che venne meno al suo dovere, facendo un cenno sulle ricerche che bene spesso si permettono i belligeranti in ordine ai bastimenti dei popoli pacifici, per meglio constatarne la nazionalità e l'innocenza del carico. Queste ricerche possono considerarsi come un'estensione e ampliazione della visita, e hanno luogo allorchè l'incrociatore mosso da fondati sospetti, si fa a interrogare il capitano e l'equipaggio della nave onde chiarirli, ovvero a ricercare in quei luoghi dove crede che possano esservi riposti documenti diversi da quelli che gli furono presentati. Nè contento di ciò, perseverando il dubbio, fa non di rado aprire le casse, i colli e i barili, onde accertarsi coi propri occhi della natura degli oggetti che contengono.

Ora si domanda se queste ricerche sieno permesse? Si noti che io parto dalla supposizione, che l'incrociatore sia mosso a istituirle da gravi sospetti, poichè quando questi mancassero di un solido fondamento, non vi è chi non intenda di doverle riprovare. Dopo ciò soggiungo, che se noi consideriamo la questione muovendo dai principî del diritto razionale, dovremo rispondere alla proposta dimanda negativamente, poichè tutte quelle ragioni che abbiamo addotte contro il diritto di visita, valgono molto più a dimostrare che le ricerche sono vietate, importando esse un vero atto di superiorità e di giurisdizione da parte di chi nol può esercitare, senza offendere manifestamente la sovranità e l'indipendenza di un popolo. La quale offesa deve tanto più condannarsi, se si considera che essa si compie sullo stesso territorio del popolo neutrale, essendone la nave una continuazione, territorio che viene per di più violato con una tale condotta. Se non che per quei pubblicisti pei quali il diritto di visita ha un fondamento in natura, le ricerche in alcuni casi devono apparire siccome legittime, altro non essendo che una legittima conseguenza che si deduce dalla facoltà concessa ai belligeranti di visitare le navi neutrali. Laonde trovo coerente a sè stesso il signor Massè, per tacere di altri scrittori, che in certi casi approva le ricerche. In effetto dopo di aver detto che l'ispezione delle carte, in caso di sospetti, un

esame che si riferisce all'equipaggio e all'esterno della nave, sono i soli mezzi che ha il belligerante per verificare la nazionalità del bastimento e l'innocenza del carico, tosto soggiunge « che se le » carte non fossero completamente regolari, e non giustificassero » la natura pacifica delle merci, poichè il neutrale deve essere » provveduto di tutti i documenti necessarî per provare la natura » del carico, può il belligerante pretendere in questo caso, che il » capitano del legno visitato compia la prova mediante l'apertura » delle casse e delle balle, prova che non risultava bastante dai » documenti che avea presentati. »[1]

Nè so biasimare, ammessa la visita, queste ricerche, quando si facciano nei soli casi in cui sorge un fondato dubbio, e in tutto ciò si proceda colla massima onestà e coi dovuti riguardi alla bandiera, potendo bene spesso essere necessarie, per potersi formare un giudizio sulla nazionalità della nave e sull'innocenza delle merci che porta. Dirò di più, che quando in queste ricerche sia bandito ogni spirito di cavillo e di sofisma, e si proceda colla massima buona fede, contentandosi di compierle col minimo dispendio di tempo, e col minor danno del neutrale, in luogo di tornare dannose a questo, gli riescono utili, poichè evita con esse di dover seguire l'incrociatore in un porto del suo stato, dove dovrebbe pur permetterle ai competenti tribunali, onde possano pronunziare la loro sentenza di condanna o di assoluzione. Che se noi volessimo considerare la questione delle ricerche in ordine ai trattati, onde vedere se da questi sieno permesse, ci impegneremmo in una discussione, da non venirne a capo così facilmente, poichè se prescindiamo dalla convenzione firmata nell'anno 1801 dalla Russia e dall'Inghilterra, che dipoi la imposero alla Danimarca e alla Svezia, tutte le altre convenzioni, o tacciono su questo argomento, ovvero parlano della visita e determinano che essa deve compiersi colla ispezione delle carte.

Non deve quindi fare meraviglia, se sulla intelligenza di queste convenzioni, per quello che concerne la presente materia, i pubblicisti hanno abbracciato opposte sentenze, chi ritenendo le ricerche vietate, e chi permesse dai trattati. Noi non possiamo esaminarle, attesa la natura del nostro lavoro, che deve limitarsi alla esposizione delle dottrine più importanti. Mi restringerò quindi ad osservare, che non vi è che un solo trattato, che faccia espressa

[1] Opera citata, lib. II, cap. II, sez. II.

menzione delle ricerche e le permetta, ed è quello che abbiamo ricordato più sopra, conchiuso tra la Russia e l'Inghilterra.

Aggiungerò, che nella pratica tutte le grandi potenze d'Europa le esercitano, di modo che potè scrivere il signor Gesner nella sua recente opera: *Il diritto dei neutrali sul mare*, che « in questo » stato di cose, fa duopo, rapporto alla questione che ci occupa » dare piena ragione a Sir W. Scott, allorchè in una sentenza » che levò a quel tempo molto rumore, sentenza, che si riferiva » alla nave svedese « Maria » ebbe a dire. Il diritto di ricerca è » ugualmente chiaro in pratica, poichè la pratica è uniforme e » universale su questo punto. Le numerose convenzioni europee » che si riferiscono a questo diritto, vi si rapportano come a un » diritto che preesisteva, e solo per regolarne l'esercizio. Tutti » gli scrittori del diritto delle genti lo riconoscono unanime- » mente. »[1]

Su questo passo del pubblicista Scott farò una sola osservazione, che è questa. Egli ammette come un diritto incontestabile fondato in natura quello che si riferisce alla visita e alle ricerche, soggiungendo che tutte le convenzioni si accordano nel riconoscerlo. Siami lecito dubitare dell'esattezza di quanto asserisce, non mancando scrittori gravissimi, come p. es. il signor Hautefeuille, che sostengono le ricerche essere contrarie tanto al diritto naturale che al positivo.

Articolo XVI.

Se vi sia un diritto di visita in tempo di pace, e in che differisce dall'inchiesta della bandiera, che comunemente si pratica, ancorchè regni la pace.

Se noi consideriamo per quali ragioni fu introdotta la visita dalla legge positiva si vede subito, che essa non può aver luogo in tempo di pace. In effetto essa mira a mettere il belligerante in tale condizione, da potere distinguere quale nave debba riconoscere come amica, e quale possa considerare come nemica, onde potere in questo modo rispettare la libertà della prima, e impadronirsi della seconda, non essendo la bandiera un segno abbastanza certo della nazionalità del bastimento, che l'ha inalberata. E in vero sogliono i capitani delle navi mercantili e da guerra

[1] Op. cit., pag. 286.

navigare, in forza di un uso antichissimo, sotto quella bandiera, che loro meglio aggrada, senza che altri abbia per questo loro fare mosso lamento.

Avvertite ancora, che la visita fu permessa per una seconda ragione, affine cioè d'impedire, che i neutrali portino merci di contrabbando ad uno dei belligeranti, onde non si provveda in questo modo di nuovi mezzi per proseguire le ostilità. Ora egli è manifesto, che nessuna delle esposte ragioni milita in favore della visita in tempo di pace. Essa adunque non ha alcun fondamento nel diritto razionale e positivo. Di fermo, in tempo di pace tutti i popoli civili sono a vicenda stretti da legami più o meno forti di buon vicinato e di amicizia, tanto che non vi sono più nemici contro i quali possiate esercitare i diritti, che vi dà lo stato di guerra. Notate inoltre, che in tempo di pace non vi sono merci di contrabbando, essendo ciascuna nazione libera di trafficare di armi e di munizioni da guerra con un'altra, purchè questa vi acconsenta, nè alcun governo può impedire questo loro commercio, senza offenderne la libertà e indipendenza.

Ma mentre sosteniamo, che non si dà un diritto di visita in tempo di pace, siamo però di avviso, che le navi, sieno da guerra o mercantili, le quali solcano l'oceano, possano usare di alcuni mezzi, purchè non offendano l'indipendenza di un popolo, onde potersi chiarire della nazionalità dei bastimenti, che incontrano navigando. « Può succedere, dice il sig. Ortolan, che sia necessario » di assicurarsi del vero carattere di un legno riscontrato in pieno » mare. Prescindendo pure dal caso che si tema, che una nave » sia pirata, i naviganti, durante il loro viaggio nella solitudine » dell'oceano, hanno spesse volte bisogno di riconoscersi. È questa » una delle necessità della vita marittima, che esiste per tutti i po- » poli, per tutte le navi tanto da guerra che da commercio: poichè » essa risulta dal bisogno di comunicare in mare coi legni che si » scorgono da lontano, come pure dal dovere di prestarsi a vi- » cenda dei buoni officî tra nave e nave. »[1]

E appunto in vista di riconoscersi e di aiutarsi a vicenda, fu introdotto l'uso pressochè generale, che i bastimenti, i quali si incontrano in mare, issino la loro bandiera, per indicarne la nazionalità, si avvicinino allorquando hanno bisogno di aiuto, o di comunicarsi notizie in ordine al viaggio che intraprendono. La nave che vuole mettersi in relazione con un'altra, ha diritto di

[1] *Regole Inter. e Diplomazia del mare*, vol. I, pag. 231.

manovrare in modo da poterla raggiungere, avvicinandosi ad essa fino al punto da poterle dirigere la parola e farsi udire. Ma si noti, che la nave con cui si vuole parlamentare, se non ha il dovere giuridico di mutare di direzione, nè di arrestarsi, non può però, secondo il citato pubblicista, pretendere di tracciare intorno a sè una linea fittizia, entro la quale non possa penetrare l'altro legno che vuole comunicare con essa. Questo diritto di avvicinarsi ad un bastimento, per rilevarne la nazionalità, viene chiamato dall'Ortolan *inchiesta della bandiera*, che non bisogna confondere col diritto di visita, essendovi tra l'uno e l'altro delle notevoli differenze, sì rapporto al fine che si propongono, che in ordine al modo con cui vengono esercitati.

Lo scrittore che abbiamo or ora ricordato le riassume dicendo, che il diritto relativo alla inchiesta della bandiera « si propone » per fine di riconoscere la nazionalità della nave, onde accordare » ad essa tutti i diritti provenienti da questa nazionalità, una volta » che sia riconosciuta. Al contrario il diritto di visita ha questo » scopo, di volere cioè constatare a bordo di un legno, anche » in allora che non si può dubitare della sua nazionalità, certi » fatti relativi al suo carico, o ad altre cose risguardanti l'interno » del medesimo. Il primo di questi diritti riposa sul rispetto stesso » che si porta alla nazionalità della nave. . . . , e appunto perchè » la si rispetta, e perchè le si vogliono garantire tutti i diritti » che le son proprî, fa duopo stabilire un mezzo per riconoscerla e » di impedirne la fraudolenta usurpazione: riconosciuta che sia . . . » la potenza straniera si arresta, lasciando la nave nella piena » indipendenza della sua bandiera. *Laddove* il secondo di questi » diritti porta offesa alla nazionalità e indipendenza degli stati » sovrani, esercitandosi anche in allora che la nazionalità venne » riconosciuta, e non ostante questa ricognizione, una potenza » straniera si ingerisce nell'interno di una nave, che si trova in » pieno mare, per prender cognizione di certi fatti. »[1]

Nè minori sono le differenze, che si riferiscono al modo con cui i predetti due diritti si esercitano. Il primo, cioè l'inchiesta della bandiera, importa un procedere più dolce, procedere che viene praticato dagli uomini di mare comunemente, senza che per questo si chiamino offesi nei loro diritti. Esso consiste nel dare la caccia a un bastimento che si vuole riconoscere, il quale però non ha alcun obbligo giuridico di mutare la direzione del suo

[1] Opera cit., Vol. I, p. 233.

viaggio, nè tampoco di fermarsi, nell'invitarlo a issare i suoi colori, avendone per la prima l'altra nave dato l'esmpio, e a parlamentare mediante l'uso di una tromba marina.

Ristretto entro questi limiti il diritto che concerne l'inchiesta della bandiera, non offende nè punto nè poco la dignità e indipendenza delle nazioni, e non vi ha uomo di mare, osserva il citato pubblicista, che non ne riconosca la convenienza e la necessità. Al contrario il diritto di visita dimanda, che l'incrociatore si porti a bordo della nave che vuole visitare, ne esamini le carte relative alla sua nazionalità, a quella dell'equipaggio e all'innocenza del carico. Che se questi atti non bastassero a dissipare un fondato sospetto, abbiamo veduto che l'incrociatore può spingere la cosa più oltre, abbandonandosi alle ricerche, di cui ho parlato nell'articolo precedente.

Questi pochi cenni dicono, che mentre il primo diritto non offende in alcun modo l'indipendenza della bandiera, non si può dire altrettanto del secondo, a cui non si può dare vita senza spiegare sulla nave che si visita una vera giurisdizione. Ecco la ragione, in forza della quale venne questo diritto di visita in tempo di pace combattuto dai pubblicisti con tanto calore.

Ma come mai, taluno potrà dimandare, è avvenuto che un tale diritto, il quale urta la sovranità dello stato, a cui appartiene la nave che viene visitata, abbia potuto introdursi ai nostri giorni pressochè universalmente? Consultando la storia, non sarà difficile rispondere alla proposta dimanda. E in vero essa ci mostra, che il celebre congresso di Vienna avea espresso il nobile e giusto desiderio, che venisse abolita la tratta dei negri, tratta che tanto contrasta coi sentimenti di umanità di cui si onora il nostro secolo, e che è la negazione più formale di quei diritti che competono all'uomo, perciò solo che è un essere sensitivo e razionale.

Manifestata pertanto che fu la proposta di venire all'abolizione della tratta, era naturale che si dovesse pensare ai mezzi necessarî per raggiungere uno scopo così santo. Fu allora che si pensò alla visita in tempo di pace, ritenendola come uno dei mezzi più efficaci per distruggere la tratta dei negri. Il governo inglese, sia che fosse mosso da veri sentimenti di umanità, sia, come alcuni pretendono, che nella detta visita vedesse una favorevole occasione per meglio signoreggiare in mare, fu il primo ad afferrare questo mezzo, e a proporlo agli altri stati, affinchè lo adottassero.

E però fino dall'anno 1815 firmò col Portogallo una convenzione, in forza della quale le due parti contraenti dichiararono illegale la tratta dei negri. In seguito queste due potenze con un altro trattato si accordarono il diritto della scambievole visita, che dovea farsi dagli incrociatori dei due paesi, visita che dovea aver luogo su quei bastimenti, che si abbandonassero alla tratta, qualunque fosse la latitudine e longitudine in cui si trovassero.

La Gran Brettagna conchiuse successivamente consimili trattati colla Spagna, coi Paesi Bassi, colla Svezia e con alcuni stati dell'America meridionale. Animata da questi felici successi si adoperò con molta sollecitudine, affinchè altri governi di Europa aderissero alle sue vedute, per abolire in questo modo l'infame traffico dei negri. E vi riuscì, poichè negli anni 1831 e 1833 potè stipulare analoghe convenzioni col Piemonte, colla Toscana, colle Due Sicilie, colla Danimarca e colle Città Anseatiche. La Francia stessa accordò il reciproco diritto di visita, purchè si esercitasse entro una determinata zona. Volendo poscia le cinque grandi potenze dare una maggiore estensione a questo diritto, specialmente coll'allargare la zona, entro la quale si potesse esercitare, firmarono a questo fino a Londra nel dicembre dell'anno 1841 un nuovo trattato.

Se non che questa volta il Parlamento, e la pubblica opinione in Francia si scossero vivamente a riguardo di questa convenzione, di modo che il governo francese fu costretto a rifiutarsi di sanzionarla. Gli impugnatori di essa si facevano forti, appoggiandosi sull'esempio dato dagli Stati Uniti di America che non vollero mai accordare ad alcuna potenza di visitare le loro navi.

In effetto risulta dalle lunghe discussioni diplomatiche, che dopo il Congresso di Vienna si intavolarono fra il gabinetto di Washington e quello di S. Giacomo, che il primo si rifiutò costantemente alle ripetute istanze del secondo, che miravano a sollecitarlo perchè accordasse la visita. E per meglio riuscire nel suo intento, metteva in bella mostra, come i principî di umanità di cui si vanta il nostro secolo, venissero calpestati collo infame traffico dei negri. Se il governo americano conveniva coll'inglese nel dovere di reprimere e distruggere la tratta, discordava però sempre intorno i mezzi più convenienti per raggiungere un fine così santo, considerando egli il diritto di visita, secondo i principî ammessi da tutte le nazioni civili, essere proprio soltanto pei tempi di guerra.

Esso osservava ancora, che durante le ostilità, la visita non era che un incidente, che proveniva dal diritto che aveano le potenze belligeranti di intercettare le merci di contrabbando dirette al nemico. Nulla meno la visita, sebbene limitata a questo legittimo scopo, era però sempre un atto della forza, che la sola necessità poteva giustificare, importando esso che si faccia gravare sull'innocente parte di quei mali, che trascina seco la guerra. Nè paghi di ciò gli Stati Uniti portarono più oltre la cosa, essendosi perfino rifiutati, che in tempo di pace si potesse verificare, mediante certi atti che rassomigliavano alla visita, se le navi appartenevano realmente al paese di cui inalberavano la bandiera.

Che se noi a queste considerazioni vogliamo aggiungere, che la visita, ancorchè praticata per diversi anni, diede risultati tanto meschini, non avendo mai potuto gli incrociatori sulle coste dell' Affrica impedire la tratta, dovremo conchiudere, che la opinione pubblica sollevatasi in America e in Francia contro la visita resta giustificata, molto più se si riflette, che colla concessione di essa si abbandona una delle più eminenti prerogative della sovranità di un popolo in favore di una potenza, come è l' Inghilterra, così poco disposta a rispettare la libertà dei mari.

Desiderando però gli Stati Uniti di America di mostrare la sincera loro intenzione, di cooperare efficacemente all' abolizione della tratta dei negri, firmarono in ordine a questa materia a Washington nell' agosto dell'anno 1842 un trattato coll' Inghilterra. L' articolo ottavo di questa convenzione porta, che le potenze contraenti si obbligano reciprocamente di equipaggiare e mantenere in attività di servizio sulla costa di Affrica un numero conveniente di vascelli, che non portino meno di ottanta cannoni, onde cooperare « separatamente e reciprocamente alla esecuzione delle » leggi, dei diritti e delle obbligazioni, che risguardano ciascuna » delle parti contraenti in ordine alla abolizione della tratta. Le » due squadre saranno indipendenti l'una in faccia all' altra; ma » nullameno i governi si obbligano di dare agli officiali comandanti le rispettive loro forze tali ordini, mercè dei quali potranno agire di concerto, e cooperare nel modo più efficace, dopo » che avranno in antecedenza deliberato in comune, secondochè » lo esigeranno le circostanze, onde raggiungere il vero scopo di » questo articolo. I due governi dovranno scambievolmente comunicarsi copia degli ordini che emanarono a questo effetto. »

E qui siami permesso osservare, che questa fierezza degli Stati Uniti di America per l'indipendenza della loro bandiera si modificò in seguito alquanto, avendo nell'anno 1862 conchiuso colla Gran Brettagna un nuovo trattato, in forza del quale le due potenze si concedettero uno scambievole diritto di visita su certi tratti di mare delle coste di Affrica.

Volendo proseguire la storia delle vicissitudini, a cui andò soggetto il diritto di visita, durante la pace, osserverò, che se la Francia si rifiutò di ratificare il trattato dell'anno 1841, conforme ho accennato più sopra, ne conchiuse però quattro anni dipoi un secondo coll'Inghilterra. Se esso abolisce le precedenti convenzioni degli anni 1831 e 1833, determina però, che la Francia e l'Inghilterra si obbligano a mantenere sulla costa di Affrica un certo numero di navi da guerra destinate ad impedire la tratta dei negri, e che le forze navali dei due paesi dovranno agire di concerto. « Portando l'articolo VIII di questa convenzione, che » la bandiera issata da una nave non è sempre indizio certo della » sua nazionalità, e che non è in ogni caso proibito di procedere » alla verificazione della medesima, » sorge spontanea la dimanda in quali casi essa debba aver luogo, e con quali mezzi sia da effettuarsi in tempo di pace, poichè qui sta appunto il forte della difficoltà.

Le istruzioni che a questo riguardo diede il governo francese ai suoi incrociatori, non sono abbastanza precise, limitandosi esse a dire, che in caso di gravi sospetti di vera pirateria, il diritto delle genti autorizza ogni nave da guerra ad arrestare il bastimento sospetto, avvertendo però, che se l'arresto si fosse eseguito senza fondati motivi, o si fossero nel procedere alla visita tenuti modi, che le circostanze non giustificassero, questa maniera di condursi sarebbe biasimevole, e potrebbe dare luogo a richiami. Rapporto poi a quelle navi, che fossero sospette di avere issata una falsa bandiera, e di abbandonarsi alla tratta, le dette istruzioni sebbene dicano, che gli incrociatori possono verificarne la nazionalità, non li autorizzano però, secondo il signor Ortolan, in termini formali a obbligare queste navi a mettersi in penna, o ad ammainare, affine di procedere alla verificazione della loro nazionalità.

Le istruzioni date dal governo inglese ai suoi incrociatori sulle coste dell'Affrica sono a questo riguardo più precise. Esse impongono loro di non catturare, nè di visitare le navi francesi,

nè di intervenire in alcun modo a loro riguardo, dovendo il comandante la squadra inglese ordinare agli ufficiali che dipendono da lui di astenersene assolutamente. Nello stesso tempo però queste istruzioni fanno intendere, che il governo francese non vuole, che la sua bandiera assicuri privilegi a chi non ha il diritto di inalberarla. L'Inghilterra quindi non permetterà mai ai bastimenti delle altre nazioni, di sottrarsi alla visita e all'esame coll'issare bandiera francese, o quella di un'altra nazione, sui legni della quale la Gran Brettagna non avesse in virtù di un trattato il diritto di visita.

A proposito di queste istruzioni siaci permessa una digressione. Da quanto ne ho riferito fino a qui si vede, che la Francia e l'Inghilterra non permettono che un'altra nazione inalberi la bandiera, che di loro è propria, o quella che spetta ad un altro stato, che avesse prima convenuto col governo inglese, che le sue navi debbano andare esenti dalla visita. Lasciando ora da parte questa pretesa di volere visitare le navi straniere, a cui, per così esprimermi, la Gran Brettagna non ne avesse concessa la esenzione, pretesa di cui farò parola in seguito, e limitando il mio dire all'obbligo, che le nazioni non usurpino l'altrui bandiera, io trovo questo dovere del tutto fondato. In effetto io penso, che l'origine della bandiera debbasi ripetere dal bisogno che i diversi popoli navigatori sentivano di doversi a vicenda conoscere, specialmente durante la guerra. Se non può dubitarsi, a mio avviso, di ciò, bisogna pure ammettere che eglino in forza di un tacito e generale accordo abbiano convenuto, che la bandiera dovea essere un simbolo pubblico e solenne, perchè le varie nazioni potessero a vicenda conoscersi, quando solcavano il mare.

Laonde io credo che manchi alla lealtà, e si macchi di una bassa menzogna quel governo, che consente ai capitani delle sue navi di issare bandiera straniera. E se ogni stato deve aver cura di serbare intatto il proprio onore, perchè non richiama l'uso della bandiera alla sua primitiva istituzione, imponendo cioè ai capitani delle navi nazionali il dovere che inalberino la propria, e minacciando pene severe a chi lo violasse? « È proibito, dice il Bluntschli, servirsi della bandiera di uno stato straniero, senza l'autorizzazione di questo; quest'atto viene considerato e punito come un delitto, importando esso una pratica fraudolenta e offensiva dell'onore dello stato straniero. »[1]

[1] Il *Diritto Inter. Codif.* § 329.

Con un po' di buona fede e lealtà scomparirebbe sul fatto il preteso diritto di visita, che fu causa di tanti inconvenienti e di tante soperchierie commesse a danno dei popoli deboli.

Ma dopo ciò ritornando alle istruzioni inglesi, che non permettono ad un altro stato, come abbiamo veduto più sopra, di issare la bandiera francese, o quella di un'altra nazione, con cui l'Inghilterra abbia convenuto di esentare le navi dalla visita, esse dicono dipoi che il comandante inglese, che avesse indizî sufficienti per credere, indizî che può trarre dal modo con cui una nave manovra, che questa nave non appartiene alla nazione di cui inalbera la bandiera; se il tempo lo permette, *mettra le cap* sul bastimento sospetto, fatta conoscere che abbia ad esso la sua intenzione di parlamentare: distaccherà una scialuppa verso questo bastimento, per assicurarsi della sua nazionalità, senza sforzarlo ad arrestarsi, nel caso in cui appartenga realmente alla nazione di cui inalbera i colori, nè poteva quindi assoggettarsi alla visita. Ma se la forza del vento o altre circostanze rendessero impraticabile questo modo di esame, allora obbligherà la nave sospetta ad ammainare, onde potere verificare la sua nazionalità.

Egli sarà anche autorizzato in caso di bisogno a costringerla, non dimenticando però mai, che non potrà ricorrere a questi mezzi coercitivi, se non dopo di avere esauriti tutti gli altri. L'officiale che abborderà la nave straniera si limiterà, mediante l'esame delle carte, od altra prova, ad assicurarsi della nazionalità di questa nave, e verificata che sia, l'abbandonerà immediatamente, offrendosi di dare in iscritto al capitano del legno, di cui verificò la nazionalità, i motivi per cui erano nati sospetti rapporto ad esso. Nell'eseguire queste istruzioni, gli incrociatori dovranno usare, onde evitare ogni risponsabilità, grandi precauzioni e circospezione. Nel caso poi in cui il sospetto del comandante fosse fondato, e quindi il bastimento non appartenesse alla nazione di cui porta la bandiera, egli lo tratterà *comme il serait autorisé et chargé de le faire, si le bâtiment n'avait pas été couvert par un faux pavillon*.

Rapporto a questa risponsabilità a cui può, secondo le istruzioni inglesi, andare incontro il capitano, che visita una nave che sospetta si abbandoni alla pirateria vuole il Bluntschli, che se dall'esame risultasse che un tale sospetto non era fondato, possa la nave arrestata dimandare soddisfazione, e in certi casi di venire

indennizzata, essendo ciò un mezzo per evitare l'abuso del diritto di visita.

Ma anche questa visita così limitata, è combattuta dal sig. Wheaton, il quale sostiene, che i sospetti che possono insorgere, se una nave cioè esercita la pirateria, e quello che egli dice della pirateria, mi pare che debba valere ben anche per una nave che fosse sospetta di abbandonarsi alla tratta dei negri, devonsi dileguare con altri mezzi, che con quello della visita della bandiera; molto più che non è difficile conoscere i pirati, non aspettando questi la visita degli incrociatori, ma fuggendo al loro avvicinarsi, oppure disponendosi a combattere chi studia chiarirsi sul conto loro. « La polizia marittima, egli prosegue, stabilita me-
» diante l'uso generale adottato dalle nazioni, bastò fino ad ora
» a proteggere i pacifici navigatori contro i pirati, nè vi ha ra-
» gione, come non vi ha motivo, per sottomettere i viaggiatori
» di terra ad esami e ricerche, onde potere così arrestare i ladri
» di strada. »

Quello che dice il citato autore rapporto ai pirati, che non aspettano la visita, ma fuggono o si dispongono a combattere, mi pare che possa applicarsi altresì non solo alle navi sospette di abbandonarsi alla tratta, ma ben anche alla visita in generale, che i belligeranti vogliono praticare sulle navi neutrali, onde rilevare se sono veramente tali, e innocente sia il loro carico. Anche in ordine ad esse crederei che si potesse asserire, che il nemico che si copre con bandiera pacifica, e il neutrale che viola il suo dovere col trasportare merci vietate a una delle potenze che si combattono, non è probabile che vogliano aspettare che il belligerante si chiarisca sul conto loro, sia coll'invitarle a issare i loro colori, sia col dar loro la caccia e avvicinarsi ad esse, onde potere parlamentare e meglio conoscerle, per di poi in caso di fondato sospetto passare alla visita, ben sapendo quale sorte sia loro riserbata, nel caso che i loro legni vengano scoperti quali nemici, o come portatori di contrabbando di guerra.

Essendovi pertanto altri modi meno urtanti per distinguere il nemico da chi non è tale, e il neutrale che resta fedele al suo dovere da chi lo viola; da questo ne inferisco, quanto poco sia da approvarsi il diritto di visita, come comunemente si intende e si pratica, sia perchè offende l'indipendenza dei popoli, che in mezzo alle ostilità vogliono restare pacifici, sia per questa seconda ragione, che anche senza di essa, e col solo uso dei mezzi che si

adoperano nell'inchiesta della bandiera, di cui ho parlato al cominciare di questo articolo, e che ho accennato di volo di nuovo or ora, si può distinguere l'amico dal nemico, e chi si serba fedele al suo dovere da chi lo offende. Ma anche prescindendo da questo, e col solo rendere obbligatorio l'uso della propria bandiera, muovendo querela di offeso diritto contro chi osasse usurparla, cesserebbe sul fatto, come ho notato poc'anzi, ogni pretesto per accampare la pretesa di visitare le navi.

Terminerò questo articolo sulla visita durante la pace osservando, che le potenze che si sono vincolate con trattati a permetterla sulle loro navi anche in tempo di pace, se non sono gran fatto da lodarsi per non avere serbati intatti i diritti della loro bandiera, poichè però era in loro facoltà di rinunziarvi in parte, mosse come erano dalla credenza di potere con ciò meglio promuovere gli interessi della umanità, che reclama contro la tratta dei negri, devono farsi un dovere di rispettare la parola data. Ma poichè queste convenzioni, dirò col signor Ortolan, derogano alle leggi razionali e positive del diritto delle genti, esse non possono produrre un effetto permanente.

Esse importano fra le parti che le hanno firmate una scambievole delegazione di un diritto, che quale elemento entra a costituire la sovranità, di modo che una tale delegazione è essenzialmente temporanea. Spirato pertanto che sia il termine fissato dalla convenzione per la durata di questa delegazione di una parte del potere sovrano, ciascuno stato deve riprenderla, e serbare in seguito piena la sua sovranità. In ordine poi a quelle potenze che non contrassero una tale obbligazione, devono con ogni cura rifiutarsi alla visita, da cui la dignità e indipendenza della bandiera riceve sempre un'offesa. « La pretesa poi dell'Inghilterra, di esercitare il » diritto di visita sulle navi straniere, senza esservi autorizzata da » alcuna convenzione col sovrano della nazione a cui esse navi » appartengono, affine di assicurarsi che non fanno la tratta dei » negri, e nel caso che sì, poterle punire, una simile pretesa è » un attentato evidente che si porta alla sovranità. »[1]

[1] Gessner, op. cit., pag. 291.

Articolo XVII.

Quali tribunali sieno competenti per giudicare della confisca della nave e delle merci sequestrate, quando quella e queste vengono condotte in un porto del catturante.

Ho di già notato più volte, che allorquando l'incrociatore, dopo di avere visitato la nave neutrale, nutre fondato sospetto in ordine alla nazionalità della medesima, o all'innocenza del carico, deve, secondo la pratica seguìta dalle nazioni, condurre la medesima in un porto dello stato che l'autorizzò alla corsa, per quivi essere sottoposta al giudizio dei rispettivi tribunali, onde portino sentenza di assoluzione o di condanna relativamente ad essa. Finchè tale giudizio non sia pronunziato, il corsaro o il capitano del legno da guerra devono rispettarne il carico e l'equipaggio, astenendosi da qualsivoglia atto che potesse portare danno a quello, o offesa a questo.

Anzi soggiungerò col Gessner, che colui il quale sequestrò la nave, è tenuto risponsabile, sì verso il proprietario, che verso il noleggiatore, non solo di tutti i danni risultanti da un sequestro non giustificato, ma ben anche di tutte le avarie cagionate alla nave e al carico per difetto di diligenza da parte sua.

Epperò alcuni stati, per impedire le contestazioni che possono nascere a questo riguardo, hanno ordinato di redigere un inventario approssimativo di tutti gli oggetti che si trovano sul legno, e di farne chiudere i boccaporti. L'incrociatore a cui spetta un tale officio farà bene, se dimanda a questo fine la cooperazione del capitano della nave neutrale, chiedendogli in iscritto le dichiarazioni necessarie. Egli è anzi di uso redigere una specie di processo verbale della presa e dei motivi che la cagionarono. Questo modo di procedere non si può che lodare.

Ma quale sarà il tribunale, io dimando dopo ciò, che abbia la necessaria autorità per giudicare della nave, condotta che sia in un porto dello stato, a cui appartiene il corsaro che la sequestrò? Se noi consultiamo la pratica, che seguono le nazioni di Europa in questo affare di tanto momento, pratica, che non solo è ammessa senza contrasto, ma gode per di più del suffragio della maggior parte dei pubblicisti, non ci sarà difficile rispondere alla

domanda dicendo, che i tribunali dello stato a cui appartiene l'incrociatore sono i soli giudici competenti in questa materia. Ma questa pratica concorda poi coi principî del diritto razionale? Siami permesso di dubitarne, ed ecco quali sono le ragioni del mio dubbio.

Primieramente osserverò col Klüber che « il mare essendo perfettamente libero, le potenze belligeranti non possono esercitare alcun atto di dominio sulle navi mercantili dei neutrali. Esse in pieno mare sono di fronte a questi stati che si combattono, quello che i paesi neutrali sono di faccia allo stato belligerante. Ora in forza della loro indipendenza politica, quelli non riconoscono alcun giudice comune, nè alcun di essi sopratutto riconosce la giurisdizione dell'altro sui suoi sudditi. Dal che ne segue, che secondo il diritto naturale delle genti non vi ha alcun tribunale, che sia competente nelle cause relative alla cattura, se la nave fu arrestata in pieno mare. »[1]

Osserverò in secondo luogo col celebre Hübner, che la pratica che si segue in questa materia è contraria a quel principio fondamentale giuridico, che nessuno possa essere giudice nella propria causa: « la giurisdizione dei belligeranti, egli dice, è contraria ai principî di ogni giurisprudenza, in quanto che essendo tenuti a giudicare secondo le leggi del paese, eglino divengono giudice e parte a un tempo. » Potrei inoltre osservare contro questa pratica, che se l'arresto e il giudizio che si istruisce in ordine alla nave, avessero luogo perchè riscontrata in alto mare avea a bordo merci vietate, siccome queste cominciano a divenir tali solo in allora, come ho mostrato altrove, che si dirigono verso il territorio marittimo del belligerante, così nel caso nostro non vi è ancora infrazione del dovere, e non essendovi questa, non può aver luogo nè l'arresto, nè il giudizio. « Secondo il diritto naturale delle genti, insegna il nostro Baroli, per le cause di presa, o non vi ha tribunale competente per giudicarle validamente, o i soli tribunali della nazione neutrale sono competenti per giudicarle, perocchè si reclama o contro di essa, o contro i sudditi: nel primo caso essa sola è autorizzata a giudicare di sè medesima come indipendente, e a far giustizia agli altrui reclami; la stessa cosa ha luogo nel secondo caso, in quanto essa sola ha un diritto sui suoi cittadini, non essendo stati colti sul territorio altrui. »[2]

[1] *Diritto mod. delle genti*, § 296.
[2] *Diritto Pub. Est.* vol. VI, pag. 192.

Io so bene, che per giustificare questa pratica, che mi pare così poco conforme a giustizia, si sogliono addurre molte ragioni, che io, attesa l'economia del lavoro, non posso tutte esaminare, onde rilevare quanto poco sieno fondate. Mi limiterò quindi ad esporre quello che ne pensa a questo riguardo il signor Gessner, che è l'autore più recente che io conosca, il quale abbia discorso *ex professo* di questa materia, avendo la sua opera veduto la luce in Berlino l'anno 1865. Egli adunque così ragiona a questo riguardo. « Di tutte le teorie destinate ad appoggiare la giurisdi-
» zione del belligerante, quella dell'Heffter, che fa derivare questa
» giurisdizione da una analogia col principio del *forum arresti sive*
» *deprehensionis*, ci sembra la sola che abbia un fondamento giu-
» ridico. Permettendo ai belligeranti offesi l'arresto delle navi
» neutrali, che hanno in alto mare, che è aperto a tutte le na-
» zioni, offeso i loro doveri internazionali, il diritto delle genti
» non ha fatto che conoscere un diritto di legittima difesa, che
» è fondato tanto in diritto civile che criminale. »[1]

Ma se l'incrociatore non avea diritto di esercitare alcun atto di giurisdizione sulla nave neutrale, che incontrò in alto mare, se questa in tale posizione non si può dire che sia venuta meno al suo dovere, come può pretendere dal capitano di essa, che lo segua in un porto del suo paese, e si sottoponga ai tribunali di questo? Se l'arresto stesso è illegale, come si può invocare il foro, mentre quello si effettuò in un luogo, che non solo è immune dalla signoria del belligerante, ma deve anzi considerarsi come faciente parte della sovranità territoriale dello stato, a cui il capitano della nave appartiene, come ho avuto occasione di dimostrare altrove? Non è forse questo un nuovo atto di violenza e di ingiustizia, posto che egli a ciò si arrenda, come è naturale, solo perchè vi è astretto dalla forza? Se il neutrale ha realmente mancato al suo dovere, il corsaro deve raccoglierne le prove, e quindi accusarlo a chi governa lo stato di cui il colpevole ha inalberato la bandiera, chiedendo a lui che faccia giustizia a carico di un suo suddito, che violò i suoi doveri internazionali.

Ecco, secondo il mio modo di vedere, quale è la via da battersi in questi casi secondo i dettami della legge giuridica. Che se noi poniamo mente ai frequentissimi abusi, e alle moltiplici ingiustizie, a cui devono sottostare i popoli pacifici da parte dei tribunali dei belligeranti, che d'ordinario si mostrano assai più

[1] Op. cit., p. 179.

solleciti dell' interesse del proprio paese, che di giudicare secondo giustizia, troveremo una nuova ragione per condannare la pratica, che generalmente si segue ai nostri giorni in questa materia.

Mi desta quindi non poca maraviglia il vedere una gran parte dei pubblicisti disconoscere le ragioni addotte, e in luogo di insistere affinchè i trattati e la pratica si modifichino, e si modellino sui principî del diritto, approvare quanto gli uni e l'altra dispongono, non vedendo che governandosi a questo modo, esponevano gl'interessi e i diritti dei popoli pacifici a venire manomessi dall' avidità di guadagno, da cui sono invasi per lo più i belligeranti.

Non ostante però tutto quello che ho discorso in questo articolo, rapporto alla competenza dei tribunali per giudicare dei legni catturati, mi credo in dovere di soggiungere subitamente, che finchè i trattati sussistono, devono essere lealmente osservati, e quindi i governi che li hanno sottoscritti devono consentire, che il belligerante sia il giudice competente per sentenziare sulla sorte delle loro navi, che fossero state sequestrate.

Nè mi rimuove dal professare la dottrina, che ho difeso in quest' articolo, l' obbiezione che vi si fa, che cioè per evitare un inconveniente, io cado in quello opposto, poichè col sostenere, che il solo governo della nave sequestrata è il giudice competente per decidere della sua sorte, io vengo con ciò ad ammettere, che esso possa legittimamente esser giudice e parte ad un tempo, principio che ho impugnato superiormente. Io non niego che questa obbiezione non abbia della forza. Faccio però osservare, che un tale inconveniente succede tutte le volte, che uno straniero trovasi sul territorio di un altro stato, e quivi vuole ottenere giustizia contro un cittadino che appartiene a questo stato.

Per ottenere ciò fa duopo, che porti la sua accusa avanti i tribunali del paese in cui si trova, e riconosca l'autorità dei medesimi in ordine alla questione che lo risguarda. Si dirà, che l'incrociatore non si trova sul territorio dello stato a cui appartiene la nave catturata, poichè egli pure col suo bastimento fa parte del paese di cui ha inalberato la bandiera, paese che al pari di ogni altro gode di una piena indipendenza e sovranità, di modo che non soggiace ad alcun tribunale straniero. Certamente se la visita e le ricerche non si fossero fatte a bordo della nave neutrale, l' esposta osservazione sarebbe giustissima, ma poichè ebbero luogo entro le pareti della medesima, non so vedere quanto sia fondata.

E poichè fra i seguaci di due opposte sentenze è difficile ad ottenersi, che gli uni si dieno per vinti, e gli altri portino una piena vittoria, la quale riesce tanto più malagevole, quando gli opposti principî risguardano interessi così importanti e contrarî, come avviene nel caso nostro, così io penserei, che fino a che una più profonda e spassionata discussione non abbia sparso una piena luce sulla presente controversia, sarebbe desiderabile che si adottasse la seguente proposta del signor Gessner, proposta che mira a conciliare la dignità e gli interessi dei neutrali con quelli dei belligeranti.

Fatti osservare gli inconvenienti che ne vengono, sia che si ammetta la competenza dei tribunali dell'armatore, sia che si ammetta quella dei tribunali del neutrale, egli propone la creazione di un tribunale internazionale. Le decisioni di esso, « per » la natura stessa delle cose avrebbero un valore obbligatorio per » tutte e due le parti, come avviene in ordine a tutti quei tri- » bunali, la costituzione dei quali ci è garanzia della loro impar- » zialità. Noi conveniamo coll'Hautefeuille, che un simile tribunale » internazionale, al pari di un altro tribunale composto di uomini, » non presenta garanzie assolute di imparzialità; ci sembra nulla » meno che questa istituzione sarebbe un progresso sulla organiz- » zazione dei tribunali impiegati fino ad ora. Si intende da sè, » che la proposta creazione non può effettuarsi se non mediante » un accordo fra le parti interessate; ma non vediamo come questo » accordo debba incontrare difficoltà insormontabili, come pen- » sano alcuni pubblicisti. Ci è caro pensare, che i sovrani che » nell'anno 1856 al Congresso di Parigi si sono intesi per abolire » la corsa, e stabilire il principio, che la bandiera copre il ca- » rico, non tarderanno del pari a mettersi di accordo per istituire » tribunali, la composizione internazionale dei quali presenterà » maggiori garanzie d'imparzialità degli attuali. Finchè questo » punto non sia regolato, tutti i miglioramenti che si cercheranno » di fare nella parte materiale del diritto pubblico marittimo re- » steranno illusorî. »[1]

Nè la istituzione di un tale tribunale sarebbe cosa del tutto nuova, poichè noi troviamo fino dal secolo XIII introdotti presso alcuni popoli i così detti *conservatori della pace*, che altro non erano che una specie di magistrati, che in pari numero eleggevano quegli stati, che aveano tra loro convenuto di sottoporre ad

[1] Op. cit., pag. 381 e 382.

essi le controversie, che si fossero sollevate tra i rispettivi loro sudditi, che non potevano abbandonarsi alle rappresaglie, per ottenere la riparazione dei torti patiti, se prima non aveano deferite le loro querele a questo tribunale, tanto parve esorbitante anche in quei secoli di barbarie la pretesa, che da tanto tempo hanno i governi di Europa tradotta nel campo della pratica, di volere cioè essere in una questione d'interesse internazionale giudice e parte nello stesso tempo.

Ma nella pratica seguìta fino ad ora, non hanno i popoli pacifici mezzo alcuno per difendersi dall'ingiustizia, di cui hanno dato prova tante volte questi tribunali dei belligeranti, allorchè si trattò di sentenziare sulla sorte delle loro navi e del carico? Ecco una dimanda importante, a cui cercherò di rispondere brevemente. Se nello stato del belligerante si trova una cotale gerarchia di magistrati, come si dà in Prussia, in Inghilterra e in altri paesi, per giudicare della validità delle prede, il capitano della nave sequestrata, se si vede offeso nei suoi interessi dalla sentenza, che pronunziò a suo riguardo il tribunale inferiore, potrà appellarsi al tribunale superiore, esponendo le ragioni per cui ritiene ingiusta la sentenza pronunziata contro di lui, e domandando quindi che venga riveduta e rivocata. Le decisioni di questa seconda corte in Inghilterra sono senza appello. Esse si indirizzano sotto forma di preghiera alla Corona, onde modifichi o confermi quanto giudicò la prima istanza. Phillimore osserva a questo riguardo, che la Corona si è sempre conformata a questa preghiera, soggiungendo che la costituzione, a quanto pare, non le permette di agire diversamente.

Che se il capitano del bastimento sequestrato si credesse sempre aggravato ingiustamente da queste sentenze, come dovrà governarsi per ottenere giustizia? Risponderò col celebre Rutherford osservando, che le sentenze dei tribunali del belligerante non obbligano in un modo assoluto che i suoi sudditi. Relativamente ai neutrali, questi non sono vincolati da tali decisioni, se non in quanto non sono ingiuste, e quindi non autorizzano il loro sovrano a usare delle rappresaglie.

Ma poichè può succedere, ed è succeduto spesse volte, che la corte superiore confermi la sentenza della corte inferiore, ancorchè ingiusta, così, secondo il citato pubblicista, gli stranieri che vogliono reclamare « possono indirizzarsi al loro governo per ottenere » una riparazione, se eglino si credono offesi. Ma il diritto delle

» genti non accorderà loro riparazione alcuna, se non sono stati
» veramente offesi nei loro interessi. Quando la cosa è portata a
» questo punto, i due stati divengono parte in questa controversia.
» E poichè il diritto naturale che si applica agli individui o alle
» società civili aborre dall'uso della forza, se questo non diviene
» necessario, il governo dello stato neutrale prima di venire alla
» guerra, o all'uso delle rappresaglie, deve dirigersi al governo
» dell'altro stato, e per convincersi che esso fu bene informato,
» e nello stesso tempo per trovare mezzi di comporre la questione
» in un modo meno violento. »

Il sovrano belligerante pertanto diviene risponsabile della ingiustizia delle sentenze dei suoi tribunali di faccia al sovrano neutrale. Se questi non può ottenere giustizia dei torti patiti dai suoi sudditi per le vie pacifiche, potrà ricorrere alle rappresaglie, e in alcuni casi estremi altresì alla guerra. E in questo modo appunto si condusse Federigo il Grande, allorchè alcune navi prussiane furono catturate, e dalla corte inglese dell'ammiragliato giudicate di buona presa. Nel pronunziare la detta corte questa sentenza, essa non tenne alcun conto del principio generalmente ammesso, che la bandiera copre il carico. E quasi questo fosse poco, credette di potere accrescere, dietro le ordinanze inglesi, il numero delle merci di contrabbando di guerra. Muovendo da questi principî contrari al diritto delle genti, pronunziò la condanna delle navi prussiane. Il grande Federigo che conosceva benissimo, che il governo inglese è assai più sollecito di promuovere i proprî interessi, che di porgere ascolto ai reclami fatti in nome della giustizia offesa, non solo protestò contro una tale sentenza, ma fece ben anche sequestrare gli interessi dei capitali inglesi, che erano stati assicurati su alcune rendite provinciali della Slesia, onde ottenere per questa via più facilmente giustizia. Dopo lo scambio di parecchie note diplomatiche, in cui tutte e due le parti si studiarono di giustificare la loro condotta, si pose termine alla questione col trattato di Westmister, che accordò al re Federigo una indennità di ventimila lire sterline per le navi che erano state condannate.

Articolo XVIII.

Quali tribunali sieno competenti per giudicare della confisca della nave e del carico, quando essi vengono condotti nel porto di uno stato neutrale, che non ha che fare in questa questione, oppure in quello della nazione di cui il legno sequestrato porta la bandiera, o in un porto della potenza avversaria belligerante.

Discorrendo nell'articolo precedente della competenza dei tribunali che devono giudicare della validità delle prede, io sono partito dalla supposizione, che il corsaro o il capitano del legno da guerra abbiano condotta la nave sequestrata in un porto dello stato al quale appartengono, come per l'ordinario suole avvenire, avendo anzi i belligeranti la costumanza di prescrivere ciò ai loro incrociatori. Il nostro codice di marina p. es. non può essere più esplicito a questo riguardo, leggendosi in esso, che « i capitani » o padroni di navi armate in corso, i quali dopo avere fatto » una preda, la conducessero o la spedissero in un porto estero, » senza esservi costretti dal tempo o da altra ragione imprevista, » incorreranno in una multa estendibile al terzo del valore della » preda » (§ 319). Ma se la nave catturata si conduce per l'ordinario in un porto dello stato, può in forza del tempo o di altre circostanze imperiose, essere costretto il corsaro ad approdare in un porto estero che può appartenere tanto ad una potenza neutrale straniera, quanto allo stato di cui il legno sequestrato inalberò la bandiera, ed anche alla potenza belligerante avversaria. Ora egli è manifesto, che per completare la dottrina che si riferisce alla competenza dei tribunali sulle prede, fa duopo che noi esaminiamo brevemente tutti e tre gli accennati casi.

Comincerò dal primo, che ha luogo allorquando il corsaro insieme alla preda fatta, si riparò in un porto di una potenza neutrale, che è del tutto straniera alla presente controversia. Sarà questa potenza giudice competente per sentenziare sulla validità della preda? Se noi consultiamo la pratica generale seguìta a questo riguardo dalle potenze marittime, pratica che si appoggia su buon numero di trattati, converrà rispondere negativamente. E questa pratica si può giustificare altresì con buone ragioni.

In effetto osserverò col Casanova, che il sovrano territoriale di questo porto non ha che fare col sequestro avvenuto, poichè se

in forza della sua sovranità sul porto può permetterne, ed anche rifiutarne l'ingresso ai bastimenti stranieri, una volta però che lo ha accordato non può ingerirsi nel regime interno di essi, essendochè la nave da guerra o corsara fanno parte del territorio del proprio paese, che è del tutto indipendente dalla giurisdizione di chi comanda nel porto.

Altrettanto dite in ordine al bastimento sequestrato, essendo esso pure indipendente dalla sovranità del porto. Si rifletta inoltre, che il sovrano territoriale non può occuparsi della cognizione di fatti che sono seguiti in alto mare in forza dei poteri, che l'incrociatore ricevette dal proprio principe. Devesi altresì notare, che il neutrale non può prendere parte alla guerra, e la confisca è un diritto che procede da questa. Laonde non deve fare meraviglia, se la maggior parte dei pubblicisti adottò lo stesso principio, che insegna non essere il sovrano del porto giudice competente per pronunziare sulla validità della preda. Nè si dica, che egli può pretendere a una tale facoltà, come un compenso dell'asilo accordato all'incrociatore, poichè questi, come nota il Gessner, non può disporre di un diritto che spetta ad altri.

Affinchè pertanto questa traslazione della giurisdizione potesse avere luogo, non solo si richiederebbe il consenso del principe a cui essa appartiene, ma ben anco quello del proprietario delle cose catturate.

Tutto al più, secondo alcuni pubblicisti, il sovrano neutrale potrà chiedere, come compenso dell'asilo concesso, il rilascio della preda, ma non mai la giurisdizione sulla medesima.

Il nostro Casanova fa due eccezioni all'esposto principio, eccezioni che io credo giustissime. La prima ha luogo, quando la cattura si effettuò, violando i diritti della giurisdizione territoriale della potenza neutrale. E per intenderne la giustatezza si rifletta, che nel mare territoriale di uno stato, tutte le navi che vi si trovano in ordine ai loro atti esterni, sono sottoposte al sovrano del medesimo. Egli ha il dovere di impedire ogni ostilità nei porti, nelle rade, nelle baie, e per dir tutto in una parola, nelle acque territoriali dello stato. I fatti che vi si commettessero, sono regolati dalle leggi del paese, che ne è il giudice naturale, massime se offendessero la sovranità del medesimo, come avviene appunto nella nostra supposizione, in cui una nave esercita atti ostili contro un'altra, atti che sono esterni e offensivi della sovranità del neutrale. Laonde se egli può e deve opporsi ai medesimi, potrà

altresì giudicare chi ne fu l'autore, e quindi pronunziare, che illegale è il sequestro avvenuto.

La seconda eccezione ha luogo quando l'incrociatore, sebbene non abbia le sue carte in regola, pure sequestrò una nave neutrale, e la condusse in un porto di una terza potenza, che non ha alcun interesse nella presente questione. Anche in questo caso essa devesi ritenere come competente, per giudicare della sorte della nave catturata, e condotta in un suo porto. E in vero se il catturante non può coi relativi documenti giustificare la sua qualità di corsaro, non ha diritto di pretendere, che il sovrano del porto in cui si rifugiò lo risguardi come tale. Anzi potendo venire da lui considerato in questo caso quale pirata, può ritenere nullo il fatto sequestro, e rimettere in libertà la nave catturata, ancorchè colla condotta che tenne avesse meritato di venire condannata.

Ma se in generale quasi tutti convengono nel ritenere, che il neutrale in via ordinaria non può essere ritenuto giudice competente, per giudicare dalla validità della preda, che fu condotta in un suo porto, sorge spontanea la dimanda, chi dovrà considerarsi come tale? Se noi poniamo mente alla pratica, che in queste circostanze seguono le nazioni, pratica la quale gode del suffragio di una gran parte dei pubblicisti, dovremo rispondere alla proposta dimanda dicendo, che il giudice competente della validità della preda anche in questo caso deve essere il sovrano del corsaro.

Io non ripeterò le ragioni, che ho esposte nell'articolo precedente per dimostrare quanto poco sia fondata la pretesa del belligerante, di volere sentenziare sulla validità del sequestro, ragioni che mi sembrano calzare ancora più al caso nostro, poichè qui si tratta di volere ritenere ed esercitare una giurisdizione su di una nave straniera, la quale si trova in un territorio parimente straniero.

Mi limiterò quindi a riflettere, che essendo generalmente riconosciuta l'avidità del guadagno da parte dei belligeranti, avidità che cercano di saziare a danno dei popoli pacifici, sarebbe tempo che gli scrittori si unissero ai governi per trovare, quando non si voglia adottare la proposta di instituire un tribunale internazionale, per trovare, io diceva, un altro modo, onde conciliare e tutelare interessi così opposti, poichè fino a che si seguirà in questa materia la pratica tenuta fino ad ora, i popoli pacifici saranno sempre vittime della gelosia e avidità del belligerante, massimamente

se si tratta di guerra combattuta da nazioni che mantengono ancora in vigore la corsa, essendo a tutti note l'ingordigia e ingiustizia di coloro che si abbandonano alla medesima.

Vengo ora all'altro caso, che si riferisce al condurre la nave sequestrata in un porto dello stato a cui appartiene. Qui nota il signor Gessner, che è un caldo sostenitore della competenza del belligerante nei due casi, che abbiamo superiormente discussi, la questione si fa più difficile. Vi sono due opinioni opposte: secondo l'una il giudice competente della validità della preda è sempre il sovrano dell'armatore, secondo l'altra una tale giurisdizione spetta al principe neutrale. Egli prosegue dipoi a dire, che la maggior parte dei pubblicisti tedeschi, ed alcuni scrittori francesi e italiani stanno per la giurisdizione del sovrano neutrale. Io esporrò le speciali ragioni, che appoggiano questa sentenza. Dico le speciali, perchè è chiaro che quelle che ho riportate nell'articolo precedente, fanno eziandio al caso nostro.

Faccio osservare adunque, che il corpo del delitto si trova sul territorio del principe neutrale; vi si trovano egualmente l'accusatore e l'accusato, quest'ultimo per di più è un suo suddito. Per quale ragione adunque il sovrano del porto non potrà richiamare a sè questa causa, obbligando l'incrociatore a intentare il processo avanti i tribunali del porto? che se questi vi si rifiutasse, non vedo perchè egli non possa *ex officio* instituire il processo, e quindi pronunziare la sentenza. Come il proprietario della nave sequestrata non può declinare la giurisdizione del belligerante, quando esso viene condotto in un porto che spetta a quest'ultimo, non altrimenti accade ora per rapporto all'armatore. Non dissimile dall'esposta sentenza è quella abbracciata dal nostro Casanova, il quale insegna « che il sovrano del porto, che è nello stesso tempo » il sovrano del bastimento, ha senza dubbio il diritto di esami- » nare le cause del sequestro, e decidere nel suo territorio sulla » sorte dei proprî sudditi. Se li trova innocenti, deve metterli » in libertà, e restituire loro la nave ed il carico; ma se al con- » trario hanno violato le leggi internazionali, è suo dovere abban- » donarli a colui che hanno offeso, ritirando da loro una prote- » zione di cui si resero immeritevoli. »[1]

Resta per ultimo che esamini la terza ipotesi, la quale si verifica, allorchè l'incrociatore è costretto da forza superiore a menare la sua preda in un porto nemico. Chi sentenzierà sulla vali-

[1] Op. cit., vol. II, pag. 224.

dità di essa? Nessuno rispondo col sig. Hautefeuille, non esserdovi giudice competente in questo caso, che possa pronunziare una sentenza a questo riguardo. « Allorchè, egli dice, non esi» stono speciali trattati, la nave neutrale che si trova in questa » posizione, deve essere immediatamente rilasciata libera, e resa » al suo proprietario, senza venire sottoposta ad alcun giudizio. » La ragione per governarsi in questo modo, mi pare che risulti » dalla posizione stessa della nave catturata. Io ho di già fatto » osservare, che l'arresto non trasmette la proprietà a colui che » lo eseguì, esso non priva della sua proprietà il primitivo pos» sessore, esso non è che un atto preliminare alla confisca. Fin» chè non si pronunzia il giudizio, la nave presa continua quindi » ad appartenere al proprietario neutrale, il diritto è solo sospeso, » le presunzioni stesse sono in favore di questo proprietario, in» nocente ancora dell'offesa dei suoi doveri che gli viene impu» tata. Essendo innocente, se la sua nave viene condotta in un » porto, che è sottomesso al nemico del catturante, e amico del » suo sovrano, egli non può essere considerato come colpevole, » e come osserva con ragione Hübner, la causa stessa che ha mo» tivato il sequestro da parte di un belligerante, essendo più spesso » un atto di parzialità in favore dell'altro, non vi ha ragione per » sottoporlo a un giudizio, non vi è giudice competente per sen» tenziare sulla validità di un sequestro, che in realtà più non » esiste. »[1]

Articolo XIX.

Della procedura da seguirsi nel giudicare della validità delle prede.

Comincerò questo argomento coll'osservazione, che le speciali ordinanze che fossero in vigore nel paese del belligerante, per regolare il processo da istituirsi a carico del capitano della nave neutrale sequestrata, non hanno alcun valore nel caso nostro, poichè qui si tratta di persona che non è tenuta, perchè straniera, a riconoscerne l'autorità. Rifletterò inoltre col signor Gessner, che esse non sono obbligatorie neppure per gli stessi giudici delle prede, allorchè sono in contraddizione col diritto internazionale. « Il giudice, così egli, conserva la sua completa indipen» denza, e pronunzia la sua sentenza dietro i principî del diritto

[1] *Dei Diritti e doveri delle nazioni neutrali* ec. Vol. III, pag. 324.

» delle genti, anche in allora che le istruzioni date su questa » materia dal suo governo se ne scostano. »

Solo per tanto dai principî della legge internazionale giuridica, o dalle disposizioni dei trattati, che fossero stati conchiusi tra il sovrano dell'incrociatore e quello del capitano della nave arrestata, sono da trarsi le norme che devono seguire i tribunali, che giudicano della validità delle prede. In effetto eglino devono stabilire, quali sono i diritti e doveri dei neutrali, diritti e doveri che solo da quelle due fonti si possono dedurre. Se essi non istabiliscono prima questo, non potranno mai giudicare con fondamento, se la condotta del neutrale è colpevole, e quindi merita castigo.

Sebbene questi principî sieno generalmente ammessi in teoria, nulla meno nella pratica sono bene spesso disconosciuti, regolandosi i tribunali incaricati di giudicare della validità della preda a seconda delle leggi, e dei regolamenti della nazione a cui appartengono. Questa ingiustizia di sottomettere il neutrale all'autorità di leggi, che egli non ha il dovere di riconoscere, dipende, secondo il citato autore, dal fatto « che i tribunali sulle prede » sono tribunali nazionali, mentre dovrebbero essere tribunali in- » ternazionali. Di qui deriva, che essi si credono obbligati a se- » guire le leggi interne, da cui dovrebbero ritenersi indipendenti. »[1]

Noterò in secondo luogo, che la materia relativa alle prede può considerarsi, tanto sotto vista politica che giuridica, che è quanto dire, che nella questione che ci occupa si può innanzi tutto esaminare, se la confisca dei beni del neutrale, nel caso che venga pronunziata, sia politicamente utile, e nel caso affermativo si può dipoi investigare dietro quali norme giuridiche, e con quali forme deve essere incamminato il processo, se si vuole davvero rispettare i dettati della giustizia. Che se il sovrano belligerante, a cui solo spetta un tale giudizio, credesse che sotto vista politica la condanna del neutrale non gli torna vantaggiosa, egli può ordinare che la nave sequestrata sia senza bisogno di processo rilasciata, ricompensando l'incrociatore del danno che può risentirne, per essere stata posta a questo modo in libertà.

Ma quando egli pensa, che si debba lasciare libero il campo alle autorità, che delegò a questo officio, onde instituiscano il processo, per di poi pronunziare la rispettiva sentenza, le regole relative alle prove, ai mezzi di somministrarle, e al loro valore

[1] Op. cit., pag. 389.

giuridico devono consuonare, in mancanza di appositi trattati che le determinino, con quelle che hanno luogo nelle procedure, che si istituiscono nello stato estrasociale, le quali perchè basate sul diritto naturale, come è di dovere, non possono presentare grandi differenze tra loro, ma nella sostanza devono essere a un di presso le stesse, posto che i diversi stati di Europa abbracciassero un tale modo di condursi in questa materia.

Se non che prima di inoltrarmi nella esposizione di questo argomento, credo dovere avvertire col signor Hautefeuille, che vi è un principio, che i giudici incaricati di pronunziare sulla validità dell'arresto delle navi neutrali, non devono mai perdere di vista. Esso importa, che eglino sono veri giurati per l'apprezzazione del fatto, e nello stesso tempo magistrati, che devono applicare la legge: come giurati la equità deve essere la sola regola della loro condotta, mentre come magistrati devono muovere dai trattati, e in mancanza di questi dalla legge naturale, per desumere le norme da applicarsi al caso concreto.

Dopo ciò mi faccio a riflettere, che avendo voluto i governi di Europa considerare il giudizio sulla validità delle prede, non come un affare internazionale, come doveano, ma nazionale soltanto, e quasi questo fosse poca cosa, avendo per di più bene spesso cercato di regolarlo a seconda dell'interesse del loro paese, di qui derivò specialmente la diversità delle procedure che esistono nei diversi paesi, procedure intorno le quali la sana ragione troverebbe molto da biasimare. Non dettando che un corso di diritto pei miei scolari, mi trovo obbligato, onde non dilungarmi soverchiamente, ad esporre soltanto quei principî, che sono più generalmente ammessi dalle nazioni civili di Europa, principî che mi paiono inoltre armonizzare, o per lo meno non essere contrarî, a quanto prescrive la legge eterna della giustizia.

Nella esposizione di essi terrò conto di quanto insegna a questo proposito il signor Gessner, che trattò diffusamente questa materia. Dico adunque, che il processo regolare suole essere preceduto da una instruzione sommaria destinata pel momento a stabilire la legittimità della preda. Questa instruzione si compie dal tribunale delle prede, se vi è nel porto dove è stata condotta la nave sequestrata. Che se non ve ne fosse, in questo caso l'instruzione si fa da uno speciale magistrato, che viene incaricato appositamente di questo affare, il quale deve in seguito inviare le relative carte al tribunale competente. L'incrociatore poi deve,

appena arrivato nel porto, consegnare al giudice d'instruzione tutti i documenti, che trovò a bordo della nave neutrale, il processo verbale che stese in occasione dell'arresto, unitamente alle chiavi del legno catturato. Egli deve inoltre dichiarare con giuramento, che non trovò altre carte che quelle che ha consegnate.

Fatto questo, il giudice si porta allora a bordo della nave sequestrata, leva i suggelli, e stende un inventario in presenza delle due parti interessate. Appone di poi nuovi sigilli, chiude a chiave i bauli e le casse, e se sulla nave si trovassero merci, che lasciate in essa più a lungo anderebbero a male, le fa vendere. Il giudice di poi esamina tanto l'equipaggio del catturante, che quello della nave catturata, registra nel processo verbale le loro deposizioni, e dichiara quali documenti gli sieno stati rimessi.

A proposito di ciò avverto, di avere notato altrove che presso alcuni stati non si ammettono per la difesa del neutrale, che quei soli documenti, che si sono trovati a bordo della nave al momento che fu arrestata. Questo principio, giova ripeterlo, mi sembra ingiusto, potendo benissimo accadere, che il capitano sia privo di alcune carte senza sua colpa. Se il processo deve tendere a porre in chiaro l'innocenza, o la colpa del neutrale, bisogna concedere che fino a che esso dura, si possano produrre tutte quelle prove, che valgono per raggiungere questo fine.

E poichè ho fatto cenno dell'ingiustizia di escludere certe prove durante il processo, voglio fare parola di un'altra forse ancora più generale, la quale ha luogo d'ordinario in questi processi, ingiustizia che è la seguente. Si ammette cioè sì in teoria che in pratica, che chi arrestò il bastimento, non abbia il dovere di provare la legittimità del suo procedere, riversando quindi sul neutrale l'obbligazione di dimostrare, che la presa avvenne contro giustizia.

Questo principio viene giustamente impugnato dal signor Hautefeuille, il quale dopo di avere riflettuto, che in generale la presunzione deve stare per l'innocenza, e non per la colpabilità del neutrale, la quale dovrebbe quindi essere provata dal corsaro, quale accusatore del medesimo, dice dipoi, che questa confusione di idee procede dal considerarsi l'incrociatore quale giudice di prima istanza, che ha deciso col fatto della legittimità del sequestro. Dal che ne segue, che il neutrale assume aspetto di appellante, che deve dimostrare l'ingiustizia del primo giudizio. Fatte queste considerazioni così prosegue a dire. « Il sequestrante af-

» ferma che dal neutrale furono violati i suoi doveri, la prova di
» questa accusa deve necessariamente essere messa a suo carico:
» il neutrale molte volte non può provare il fatto contrario, perchè
» la prova negativa si risolve quasi sempre in una impossibilità. »[1]

Allorchè il giudice ha esaminato le carte relative alla nazionalità della nave e dell'equipaggio, come pure quelle che risguardano, ove occorra, l'innocenza del carico; dopo che ha preso nota delle merci che si trovano a bordo del bastimento, e ha interrogato gli equipaggi, provocando l'incrociatore a dimostrare la giustizia della sua accusa, e il neutrale a portare in campo tutte quelle ragioni, che crede le più atte per mostrarne l'insussistenza, allorchè, io diceva, ha avuto luogo tutto questo, e si accordò alle due parti uno spazio di tempo più che sufficiente per la produzione delle loro prove, il tribunale sulle prede, purchè sia conscienzioso, nè si lasci sedurre dall'interesse del proprio paese, che spesso si accorda con quello dell'armatore, ha quanto basta per formare il suo giudizio sulla legittimità, o ingiustizia dell'arresto.

Se questa ultima risultasse chiaramente, esso deve ordinare che sia lasciato libero il neutrale unitamente alla nave, onde potersene andare. Le spese del processo in questo caso, che si valutano con ragione, secondo le leggi interne del paese, sono a carico dell'incrociatore, che non potè giustificare la legittimità dell'arresto. Ma se il neutrale al momento che esso ebbe luogo, non avesse potuto chiaramente provare la sua nazionalità, o se egli non fosse riuscito ad allontanare da sè un fondato sospetto di delitto internazionale, in questo caso il corsaro essendo autorizzato all'arresto, sarebbe cosa ingiusta obbligarlo al pagamento delle spese, se in seguito alle nuove prove che addusse il neutrale, fosse stato assoluto. Sembra quindi molto più conforme a giustizia, che debbano queste spese essere poste a carico del neutrale, che per sua colpa, o per altro motivo, non potè al momento dell'arresto provare la regolarità della sua posizione.

Ma chi dovrà rispondere dei danni, che ne sono venuti al neutrale, per aver dovuto deviare dal suo viaggio, e trattenersi lungamente in un porto, dove non avea interessi, quando risulti chiaramente, che la cattura fu illegale? A questa dimanda rispondo, che secondo il diritto razionale delle genti, questi danni devono essere riparati dal governo, a cui appartiene il legno da

[1] Op. cit., Vol. III, p. 349.

guerra, o l'armatore che operò l'arresto, poichè tanto l'uno quanto l'altro agirono in nome del proprio principe, che a ciò li autorizzò, delegando loro una parte del suo potere sovrano. Si avverta però a questo riguardo, che il diritto positivo risultante dai trattati, tende spesse volte a liberare da questa risponsabilità i rispettivi governi, addossandola agli ufficiali della marina e agli armatori.

E poichè ho fatto parola della riparazione dovuta al capitano neutrale, siami permesso d'aggiungere, avere di già osservato in altro luogo, che dagli armatori si esige appunto una cauzione prima di autorizzarli alla corsa, onde così avere un mezzo per soddisfare ai danni, che ingiustamente avessero cagionato. L'ammontare di questa cauzione varia a seconda dei diversi stati. In Francia fino dall'anno 1681 fu portata a 15000 lire. Se non chè in tempi a noi più vicini, e precisamente in forza del regolamento relativo all'armare le navi in corso dell'anno 1803 fu aumentata e portata a 37000 franchi. Che se gli ufficiali insieme all'equipaggio della nave fossero in numero superiore ai 150, in questo caso la cauzione deve essere di 74000 franchi. In Inghilterra per le navi corsare, che avessero un equipaggio di 150 uomini al più, fu fissata a 1500 lire sterline. Che se l'equipaggio fosse più numeroso, allora essa cauzione ascende a 3000 lire sterline. Dopo l'anno 1705 le Provincie Unite richiesero per la cauzione 30000 fiorini. Dopo questo soggiungo, che se gli ufficiali della nave da guerra, o gli armatori non avessero quanto basta per riparare i danni ingiustamente cagionati, in questo caso si può muovere diplomaticamente azione contro il rispettivo governo.

Ma per ottenere questa indennizzazione osserverò col signore Hautefeuille, che « non basta che il sequestro sia stato giudicato » invalido, ma è necessario che la sentenza constati, che il se- » questro era destituito di fondamento nell'istante in cui si operò. » Così una nave neutrale incontrata in alto mare dal belligerante » viene visitata, e non può produrre i titoli necessarî per giusti- » ficare la sua nazionalità; l'incrociatore l'arresta. Tradotta avanti » i tribunali sulle prede, il capitano può mediante nuovi documenti » che non si trovavano a bordo, provare in un modo evidente, che » egli appartiene veramente alla nazione, di cui ha inalberata la » bandiera; secondo le leggi internazionali deve essere rimesso » in libertà. Ma non può reclamare da chi l'arrestò alcuna in- » dennità, perchè questo ultimo se lo considerò come nemico,

» lo arrestò, lo fece deviare dalla sua strada, e lo condusse in
» un porto straniero, tutto questo non fece che in seguito della
» negligenza dello stesso capitano nel provvedersi delle carte ne-
» cessarie, e quindi in forza di un errore inevitabile da parte del
» belligerante. »[1]

Io ho considerato fino a qui il caso, che il tribunale sulle prede pronunzi sentenza di assoluzione rapporto al neutrale. Ma succede assai volte, che questi venga condannato. Se egli si crede gravato da questa sentenza di condanna, ho già esposto altrove, che può appellare ad un tribunale superiore, dimandando che riveda la sentenza, ed esponendo in pari tempo le ragioni, in forza delle quali non crede di poterla accettare. Queste seconde istanze si trovano quasi da per tutto. Anzi negli Stati Uniti di America ve ne è una terza.

Insegna a questo proposito il signor Gessner, che presso la maggior parte degli stati questo appello non sospende l' effetto della prima sentenza. In Inghilterra p. es. la parte che ne dimanda la esecuzione, può ottenerla, purchè dia una sufficiente cauzione pel caso, in cui la prima sentenza non venga riconfermata. Ma data questa ipotesi, che il primo giudizio cioè venga annullato, il neutrale a cui non si restituisce la nave o il carico, ma gli si dà solo una indennità, potrà dirsi che con ciò venga pienamente risarcito dei danni, che per la esecuzione della prima sentenza ebbe a soffrire? Non sarebbe forse più conforme a giustizia il sospenderne gli effetti, molto più, che fino a che la seconda istanza non ha pronunziato il suo giudizio, si può sempre ritenere che il processo continui, e finchè esso dura, giustizia vuole che non si possa disporre della proprietà del neutrale?

Ma ritornando alla sentenza che sta per pronunziare il tribunale di appello, se questo riconferma la prima, allora ha luogo la confisca di tutto il carico, o di una parte soltanto, secondo che per intiero, o solo in parte constava di merci vietate, poichè, come osserva il Martens, quasi tutti i trattati di commercio conchiusi ai nostri giorni stabiliscono, che in via ordinaria non si confischeranno che le merci di contrabbando. I detti trattati vietano pure per l' ordinario la confisca dei bastimenti. Io ho avuto occasione altra volta di dimostrare, come queste disposizioni sieno del tutto conformi al diritto filosofico delle genti, epperò non mi farò a ripetere, quanto esposi in altro luogo a questo proposito.

[1] Op. cit., vol. III, p. 359 e seg.

E in quella vece soggiungo, che la nave, scaricate che abbia le merci proibite, deve essere posta in libertà, onde possa proseguire il suo viaggio. Prima però di intraprenderlo, il capitano della medesima deve ritirare dal competente tribunale una copia autentica della sentenza, che ha pronunziata contro di lui, onde potersi giustificare presso coloro, che gli affidarono il trasporto delle merci confiscate.

In ordine a queste sentenze dei tribunali sulle prede ho di già osservato, che secondo i principî del diritto internazionale, esse non sono obbligatorie che per l'incrociatore, mentre pel neutrale non hanno, come dice il signor Gessner, il carattere di una *res judicata* se non in allora, che il di lui sovrano non crede in via diplomatica di dovere reclamare contro di esse, o perchè le crede giuste, o sì vero perchè non si crede abbastanza forte per farle modificare. La ragione di ciò è chiara. Questi tribunali non sono internazionali, come dovrebbero essere, ma solo nazionali, che giudicano in causa propria, e quasi questo fosse poca cosa, bene spesso, come avverte il professore Heffter, non sono che stromenti messi al servizio di un egoismo avido, come è facile persuadersene, percorrendo le raccolte della giurisprudenza in materia di prede.

E ora dirò a chi vengano aggiudicate le merci, che furono dichiarate di buona presa. La proprietà di esse veniva un tempo attribuita a chi arrestò la nave. Questo sì praticava presso tutti gli stati, allorchè la cattura era opera di un corsaro. Che se fosse stata invece eseguita da un legno da guerra, le merci erano dichiarate proprietà del fisco, che ricompensava il capitano e l'equipaggio in proporzione del valore della preda che avevano fatta. Ai nostri giorni si costuma, che una volta che la nave è giudicata di buona presa, dato pure che l'arresto sia seguito per opera di un legno da guerra, le merci divengono proprietà del catturante, che ne cede solo una parte allo stato. Gli stessi corsari sono obbligati a rilasciarne una porzione in favore di esso. In alcuni paesi, come in Inghilterra e Olanda, le navi da guerra e corsare sono a questo riguardo pareggiate, mentre in molti altri, come in Francia, la parte che il corsaro deve cedere allo stato è minore di quella che deve rilasciare il legno da guerra.

L'ammontare di questa porzione varia secondo i diversi paesi, dipendendo tutto intieramente dalla legislazione interna dei medesimi. Il nostro codice marittimo contiene le seguenti disposizioni

a questo riguardo. « Se la sentenza della commissione delle prede » avrà pronunziato la vendita delle prede o la confisca, l'autorità » marittima, premessi i soliti avvisi, e fatte le notificazioni agli » interessati, vi procederà per pubblici incanti, e ne consegnerà » il prodotto nella cassa dei depositi della gente di mare. Il pro- » dotto, dedotte le spese di procedura e di liquidazione, sarà » così distribuito. Se la preda sia stata fatta da un legno da guerra, » sarà prelevato il quinto a favore della cassa degli invalidi della » marina mercantile, e versato nel modo che sarà stabilito dal » regolamento; saranno pure prelevati due quinti da ripartirsi a » favore dell'equipaggio od equipaggi sulle basi che saranno sta- » bilite con decreto reale, ed il rimanente sarà devoluto alle » finanze dello stato. Se la preda o cattura sarà stata fatta da le- » gni corsari o mercantili, si preleverà il quinto a favore della » cassa degli invalidi, il rimanente sarà diviso giusta le conven- » zioni di armamento e di arruolamento. In mancanza di conven- » zione, una metà dei quattro quinti sarà attribuita all'equipaggio, » od equipaggi, l'altra metà agli armatori, la prima da distribuirsi » nel modo che sarà stabilito dal regolamento, e la seconda in pro- » porzione degli interessi rispettivi degli armatori. »[1].

Avvertirò per ultimo, che nella partizione delle prede non si fa alcuna distinzione tra la roba che era proprietà di un neutrale, e quella che apparteneva al nemico. Solo rapporto alle navi da guerra vi è una differenza, poichè queste se nemiche, vengono per intiero aggiudicate al fisco, anzichè al catturante.

Articolo XX.

Della ripresa delle navi e merci catturate.

Noi abbiamo discorso negli articoli precedenti della visita e cattura delle navi neutrali, dei tribunali che devono giudicare della validità del sequestro, e della procedura che questi devono seguire prima di pronunziare la sentenza di assoluzione o di condanna. Volendo proseguire la trattazione relativa alla sorte, a cui possono sottostare, durante la guerra, i bastimenti e i carichi spettanti ai popoli pacifici, di cui soltanto per ora intendiamo occuparci, poichè delle navi che spettano ai popoli belligeranti fà d'uopo giudicare dietro altri principî, come esporrò in seguito,

[1] § 228 e 229.

dobbiamo ora esaminare un caso, che non solo può succedere, ma che è avvenuto spessissime volte. Il caso di cui intendiamo parlare è il seguente. Dato che la nave neutrale predata venga ripresa, come può venire trattata? Dovrà essa unitamente al carico ritornarsi al suo primitivo proprietario, e posto che sì, a quali condizioni? O pure potrà ritenersi da chi venne ripigliata?

Eccoci ad una questione complicata e piena di difficoltà, che si fanno maggiori, attesa la discrepanza delle opinioni professate dai pubblicisti, e la diversità delle legislazioni che sono in vigore a questo riguardo presso le nazioni di Europa, che a torto pretendono colle loro leggi interne giudicare di una controversia, che è a tutto rigore internazionale. E appunto muovendo da un principio così erroneo derivò, che nella pratica per l'ordinario non si facesse differenza fra la ripresa di una nave neutrale operata dall'uno dei belligeranti a carico dell'altro, e quella che si compiè su di una nave del belligerante per opera di un armatore, che appartiene alla medesima nazione, che è propria del padrone del bastimento sequestrato e ritolto, e che a tutti e due questi casi tanto diversi, poichè nell'uno si tratta di stranieri, come sono i neutrali, e nell'altro di proprî sudditi, si applicassero le medesime leggi.

Volendo pertanto procedere con ordine e chiarezza in questa così intricata questione, io credo che si debba innanzi tutto distinguere fra la ripresa fatta su di un pirata, e quella che ebbe luogo rapporto a un incrociatore legittimo. « Nel primo caso, in» segna il signor Wheaton, non vi è dubbio, che la roba ripresa » deve essere restituita al primo proprietario; imperocchè i pi» rati non hanno diritto a poter fare delle catture, e però il pro» prietario non è stato giammai spogliato del suo diritto sulla cosa » tolta; solamente è stato privato del possesso sulla cosa in cui » rientra mercè della ripresa. Il bastimento che ha fatto la ripresa, » pel servizio che ha reso al proprietario, ha diritto ad una rimu» nerazione nel senso di ricuperamento; »[1] purchè egli entro un anno ne faccia il rispettivo richiamo, e giustifichi che quanto venne ripreso sul pirata veramente gli appartiene. Scorso questo tempo senza che siasi presentato il padrone, la preda ritolta viene aggiudicata a chi la riprese, secondo le disposizioni del diritto positivo.

Della rimunerazione dovuta a chi ritoglie la preda fatta, io discorrerò in seguito. E in quella vece mi farò a considerare il

[1] Vol. I, p. 223.

secondo caso, che si presenta allorquando la ripresa si compiè a carico di un incrociatore, che avea sequestrato una nave neutrale. Io penso, che anche quì si debbano fare non poche distinzioni, senza le quali non è possibile trattare convenientemente questo argomento. Dico adunque doversi distinguere, se la nave condotta in un porto, venne ripresa prima che contro essa venisse pronunziata sentenza di condanna, o se la ripresa si operò dopo che una tale sentenza fu pronunziata. Esaminiamo ora il primo caso e poi parleremo del secondo.

E per dare al mio dire un solido fondamento, richiamerò alla mente alcune delle principali dottrine esposte nei precedenti articoli, dottrine che fanno al caso nostro. Potendo essere varia l'offesa dei proprî doveri, di cui si è reso colpevole il neutrale, io ho mostrato che varia pure la pena a cui può venire assoggettato. Laonde talvolta si pronunzia contro di lui la confisca della nave, come avviene quando essa fu impiegata pel trasporto dei dispacci del nemico, e tale altra si condanna alla perdita di tutto il carico, o ad una parte di esso soltanto, secondo che tutto, o in parte solo consta di merci di contrabbando; nei quali due ultimi casi, restando libera la nave, la si lascia partire unitamente a quelle merci, che non vennero comprese nella condanna. E ho pure fatto vedere, che fino a che non è pronunziata la sentenza dai competenti tribunali sulla validità del sequestro, la proprietà della nave e del carico continua ad appartenere all'antico padrone, non essendo la cattura che un atto preliminare, che non può spogliare l'antico proprietario dei suoi diritti, dovendosi sempre ritenere innocente, finchè la sentenza dei giudici non l'abbia dichiarato colpevole.

Che se si trattasse del sequestro di una nave belligerante, ho osservato parlando della guerra marittima, che un tale atto non importa che una possessione di fatto, che non assume carattere definitivo di diritto, che alla conclusione della pace, che sola senza tener conto del tempo, durante il quale la nave è rimasta in potere del nemico, o della circostanza di essere stata condotta in un suo porto, può consecrare il passaggio della proprietà al nemico, onde indennizzarlo dei danni patiti. Questo principio devesi avere presente quando ha luogo la riscossa di una nave belligerante da parte dell'avversario, e si vuole ricompensare chi la ripigliò.

Premesse queste dottrine, non torna difficile la risposta alla questione, quale sorte cioè sia riserbata alla nave neutrale, che

venne ripresa nelle acque territoriali dall'incrociatore nemico di chi la predò pel primo, avanti che siasi pronunziata la sentenza sul conto di essa? Dico che deve essere rimessa in libertà, onde possa proseguire il suo viaggio. E in vero chi la riprese, non può avere maggiori diritti di chi la sequestrò pel primo. Se questi pertanto non ne era il proprietario, non potrà riguardarsi tale neppure chi ne fece la seconda cattura a danno del primo sequestrante.

« Il sequestro, insegna il signor Hautefeuille, non trasferisce » la proprietà della nave o delle merci sequestrate, allorquando » il bastimento sottoposto a questa misura, viene ripreso dal ne- » mico di chi ne fece la preda; chi lo ripigliò si trova in possesso » non già della proprietà del suo avversario, ma di quella che » appartiene al neutrale; egli non può credersi adunque padrone » di questa nave. Il fatto della ripresa ha messo colui che la ha » fatta in luogo e in vece del suo nemico, a lui ha trasmessi » tutti i diritti di questo nemico, ma niente di più, chi la riprese » adunque non può divenirne il proprietario. »[1] E a persuadersi maggiormente della verità della esposta dottrina si osservi, che il belligerante che pel primo catturò la nave neutrale, non potè essere indotto a prendere questa misura, se non perchè poteva fondatamente sospettare della vera sua nazionalità, quasi che potesse appartenere al nemico, o perchè avea motivo di dubitare dell'innocenza del carico, che trasportato al nemico, ne poteva ricevere soccorso pel caso probabile, che contenesse contrabbando di guerra.

Ora è cosa manifesta, che colui il quale riprese la nave, non può per ritenerla, allegare alcuna delle due ragioni che potevano giustificare il primo sequestro. In effetto egli vede subito, che la nave di cui si tratta non gli è nemica, e che posto che una parte del suo carico, o tutto constasse di merci vietate, essendo queste state destinate per uno dei suoi porti, egli non ha alcun motivo per querelarsi della condotta, che il neutrale tenne verso di lui, poichè non solo non mancò in nulla al suo dovere, ma gli si dimostrò ben anche amico.

Non essendovi adunque per lui ragione alcuna, in forza della quale potere ritener sequestrata, e sottoporre di nuovo ai tribunali la nave neutrale, dovrà permettere che prosegua liberamente il suo viaggio, purchè essa alla sua volontà gli dia una ricompensa pro-

[1] Op. cit., vol. III, pag. 373.

porzionata al servizio che gli ha reso, ricompensa che mostrerò in seguito quanta deve essere. Che se la ripresa della nave non avesse avuto luogo in un porto nemico, ma in alto mare, quelle medesime ragioni che abbiamo esposte più sopra, allorchè siamo partiti dall' ipotesi che la ripresa sia avvenuta nelle acque nemiche, stanno a provare che anche in questo caso deve essere posta in libertà, e che il neutrale ha il dovere di dare una conveniente rimunerazione al suo liberatore.

Considererò ora un altro caso, che ha luogo allorquando la ripresa della nave neutrale è avvenuta, dopo che venne condannata come di buona presa. Portato che sia questo giudizio, secondo il parere di molti fra i più celebri pubblicisti, essa non è più proprietà del neutrale, ma del belligerante. Venendo pertanto ripresa dal nemico di lui, egli sottentra nei suoi diritti. Se questi si estendevano alla nave e al carico, e di quella e di questo diviene proprietario chi la riprese. Che se solo alcune merci fossero state confiscate, di queste sole diventa il padrone, non potendo avere diritti più estesi di quelli che appartenevano a chi pel primo la sequestrò. « Se la nave neutrale ripresa era di già condannata, » insegna il signor Gessner, essa appartiene a chi la ricuperò; e » vi appartiene irrevocabilmente, se la condanna si pronunziò » secondo i principî del diritto internazionale. Il primitivo proprie- » tario ha perduto tutti i suoi diritti, e non può reclamare. »

Ma avviene molte volte, che il belligerante mosso dalla bramosia del guadagno giudichi della validità del sequestro, non secondo la giustizia internazionale, ma giusta il tenore delle proprie leggi, che promulgò in vista appunto di favorire i suoi interessi, leggi, che ora vuole imporre al neutrale che non vi è soggetto. Dato questo caso, quali diritti competono all' incrociatore che riprese la nave neutrale? A questa dimanda risponderò col citato autore. « Se la condanna era ingiusta, chi ricuperò la nave non » può succedere che ai diritti di colui che pel primo la predò. » « *Nemo plus juris in alterum trasferre potest quam ipse habet.* Questo » principio deve essere applicato ben anco a *ce transfert* involon- » tario. Il sovrano del neutrale dovrà pertanto aprire negoziati » col principe, che è proprio di chi riprese la nave in ordine alla » ingiustizia della condanna. Se questa viene riconosciuta, la pro- » prietà della preda ritolta non può essere lasciata a chi la ricu- » però; dessa deve essere restituita al neutrale mediante una ri- » ricompensa da determinarsi dal tribunale delle prede. Se questo

« non avesse luogo, il diritto internazionale dà la facoltà al so-
« vrano neutrale di usare delle rappresaglie. »[1]

E poichè ho superiormente mostrato, che la sentenza che pronunziano i tribunali istituiti per giudicare della validità delle prede è obbligatoria soltanto per l'incrociatore, così nel caso nostro il sovrano neutrale potrà aprire trattative eziandio col governo, al quale è soggetto chi catturò pel primo la nave, affinchè egli pure in caso di bisogno concorra a riparare il torto, di cui è stato autore pel primo.

E quì siami permesso esprimere un dubbio. Ho detto or ora, seguendo la sentenza dei più accreditati pubblicisti, che se la ricuperazione della nave ha avuto luogo dopo che fu pronunziata la sentenza di condanna, se questa sentenza è giusta, e si riferisce alla nave e al carico, e l'una e l'altra divengono proprietà di colui che li riprese. Supponiamo ora, che questa condanna siasi fondata su questo motivo, che il suo carico cioè era composto di merci di contrabbando, destinate per un porto appartenente alla nazione di colui che la ricuperò, o perchè voleva vettovagliare un porto bloccato. In questo caso, egli non può trovare nella condotta del capitano della nave neutrale cosa alcuna, che offenda i suoi interessi. Anzi tale condotta essendo a lui molto favorevole, sia perchè gli portava munizioni da guerra di cui difettava, sia perchè cercava di vettovegliare un suo porto bloccato e ridotto dalla fame agli estremi, non so vedere con quanta equità egli possa ritenere quello che ripigliò, poichè quì si tratta non solo di una persona verso di noi innocua, ma di un segreto alleato, che portandovi aiuti per proseguire felicemente la guerra, voi lo ricambiate molto male, allorchè pretendete di rientrare nei diritti del vostro nemico.

Io so bene che mi si oppone, che la roba non è più del neutrale, ma del vostro nemico, e che quindi la ritogliete a questo, che ne era in possesso, mentre quello avea perduto fino la speranza di poterla, quando che sia, riavere. Ma poichè il neutrale nel fatto vi era un secreto alleato, non si potrebbe nel caso nostro applicare quella legge di guerra, in forza della quale la proprietà appartenente ad uno degli alleati, ripresa che sia sul nemico, gli deve essere restituita?

E poichè per animare l'incrociatore a fare guerra al nemico, e per ricompensarlo dei pericoli, delle fatiche e spese che incontra a questo riguardo, suole essere messo a parte della preda,

[1] *Il Diritto dei Neutrali* ec., pag. 355.

così nel caso nostro si potrebbe dargli una rimunerazione a carico del capitano neutrale, rimunerazione che fosse proporzionata non solo alle fatiche e spese sostenute, ma ben anche al servigio che ha reso. Adottando la mia opinione in questa materia, nè si diverrebbe ingiusti verso di chi ricuperò la nave, che non soffrirebbe nulla nelle sue legittime pretese, e si soddisfarebbe a quanto esige la equità, che non dovrebbe mai perdersi di vista, allorchè si tratta di aggiudicare una proprietà in questione.

Io ho parlato or ora di una ricompensa da darsi a chi ripigliò la nave, prima della condanna. In ciò si accordano quasi tutti i pubblicisti moderni, e conforme agli insegnamenti di questi è la pratica che si segue in Europa. Se non che la difficoltà comincia, quando si cerca di stabilire l'ammontare di questa ricompensa. Il signor Gessner opina, che per fissarla convenientemente non si deve porre mente « se secondo le leggi generali internazionali la » nave meritava condanna, ma se vi era probabilità, che il tribu- » nale di chi la sequestrò l'avesse pronunziata. Se vi era ragione » per credere a una condanna, il servigio reso al neutrale è di » gran lunga più grande, e quindi la ricompensa deve essere » maggiore che nel caso contrario. Del resto è cosa difficile sta- » bilire regole generali, rapporto alla quantità della ricompensa; » fa duopo rilasciare ai tribunali sulle prede la cura di giudicare » ciò che conviene nei singoli casi. Nulla meno sarebbe deside- » rabile, che un accordo internazionale fissasse un limite estremo » da non potersi oltrepassare. Se si permette ai tribunali di aggiu- » dicare a quello che ritolse la preda, il terzo o la metà del suo » valore, il diritto del proprietario a reclamarne la restituzione » diviene presso che illusorio. »[1] nè la sua condizione viene gran fatto migliorata, conforme lo esige la giustizia, che vuole che si abbia il massimo rispetto per la proprietà, rispetto a cui si viene meno, quando non è moderata la ricompensa.

Che se nonostante la difficoltà di fissare regole generali a questo riguardo, mi si dimandasse, quale secondo il mio modo di vedere dovesse essere il criterio, secondo cui i tribunali si devono regolare nello stabilire la quantità della ricompensa da darsi all'incrociatore, risponderei che lo ho accennato più sopra. E in vero parlando della rimunerazione da darsi all'incrociatore, allorchè ricuperò una nave neutrale di già condannata per ragione di contrabbando, ho mostrato, che se mi sembrava conforme al-

[1] Op. cit., pag. 353.

l'equità, che anche in questo caso si dovesse restituire al suo proprietario, avea però soggiunto, che lo si dovea rimunerare, e che una tale rimunerazione dovea essere proporzionata non solo ai pericoli, alle fatiche e spese sostenute, ma ben anche al servizio reso al neutrale. Questo principio che nella sostanza almeno è stato professato dal Bynkersoeck, mi pare abbastanza fondato, di modo che non credo di dovermi occupare nel darne le prove. E solo rifletterò, che nel valutare questo servizio non solo si dee porre mente alla probabilità della condanna, ma ben anche se questa era per estendersi alla nave e al carico, a una parte solo di esso.

Nel discorrere della sorte serbata alla nave neutrale ritolta, io ho notato, che bisognava innanzi tutto considerare, se ciò era avvenuta prima, o dopo la condanna. Ho pure avvertito al cominciare di questo articolo, che nella pratica le potenze di Europa non fanno differenza tra la ripresa della nave neutrale, e quella dei bastimenti nazionali, venendo della sorte dell'una e degli altri giudicato a tenore delle leggi interne proprie di ciascun paese, quasi che ne debba riconoscere egualmente l'autorità chi è suddito, e chi è straniero, e si trova dalla forza degli avvenimenti e contro sua volontà condotto a stare davanti tribunali, che non sono i suoi.

E ora soggiungerò, che la maggior parte dei regolamenti sulle prede pubblicati dai governi di Europa, non fanno neppur menzione della nave neutrale, che viene ritolta al nemico, di modo che, come ho avvertito poc'anzi, nella pratica applicano spesso ai bastimenti neutrali le stesse disposizioni, che su di questo argomento furono prese per rapporto alle navi del proprio paese, che sono state ritolte al nemico da un nazionale. Che se vi sono regolamenti, che in ordine al presente argomento, fanno parola delle navi neutrali, assimilano però la ripresa di queste alla ripresa dei legni nazionali. In vista di ciò credo opportuno di dovere ora notare, che la maggior parte delle nazioni di Europa nel giudicare della sorte della nave nazionale ritolta, considerano solamente il tempo durante il quale essa restò in potere del nemico.

Che se vi sono stati, che non tengono conto del tempo, questi pongono mente al fatto, se la nave cioè fu condotta in luogo di sicurezza, oppure no. Se la ripresa ha avuto luogo prima che spirino le ventiquattro ore, o prima che il bastimento sia stato condotto in luogo sicuro, chi la operò deve restituire la nave al pro-

prietario, purchè questi lo rimborsi delle spese sostenute, e gli dia oltre a ciò una ricompensa, che varia secondo i diversi regolamenti. Che se la ripresa si effettuò dopo le ventiquattro ore, la rimunerazione diviene maggiore fino al punto, da eguagliare qualche volta in alcuni paesi quasi l'intiero prezzo della roba ripresa. La quale misura non saprei come si possa approvare, poichè in sostanza altro non è che una palliata confisca a vantaggio del riprenditore, confisca che non vedo in quale modo si possa giustificare, non potendo il tempo modificare il diritto di proprietà.

A proposito di questa maggiore e minore ricompensa, credo dovere altresì avvertire, che si danno regolamenti, che tengono di conto e fanno distinzione tra il corsaro, che riprese la preda, e il legno da guerra, aggiudicandone una maggiore al primo in confronto del secondo. Il nostro Codice di marina anzi dispone, che » se la nave mercantile, nazionale od alleata, predata dal » nemico sia stata ripresa da un legno da guerra, dovrà in qua» lunque caso essere restituita al proprietario senza alcuna retri» buzione. »[1]

La economia del lavoro non ci permette di entrare in maggiori dettagli in ordine a questi regolamenti, molto più che questo è tale argomento, che non fa parte della nostra scienza. Mi limiterò quindi a dire, che qualunque sia la loro bontà, promulgati come sono dal legittimo sovrano, i sudditi devono sottomettersi ai medesimi ed osservarli. Ma che queste leggi, giova ripeterlo un' altra volta, siasi creduto di potere applicare alle navi neutrali sequestrate da un belligerante, e ritolte a lui dal suo avversario, e quindi abbiasi ritenuto di potere trattare sul medesimo piede il nazionale, e chi è suddito di un altro stato, non solo la è questa una confusione di idee condannevole, ma eziandio una ingiustizia.

E per veder ciò si osservi, che coll' applicare queste leggi alla ripresa delle navi neutrali, queste non si considerano mai come innocenti, che non meritano alcuna pena, come lo sono bene spesso, dovendo sempre pagare nna taglia, e che la maggiore o minore quantità di questa, come pure il ritenersi più o meno colpevoli dipende dal tempo, durante il quale sono state nelle mani del nemico. E però non è raro il caso, che una nave neutrale, che rimasta più a lungo presso il nemico, sarebbe stata giudicata innocente, e quindi senza sottostare ad alcuna perdita avrebbe potuto riprendere liberamente il suo viaggio; ripresa dalla parte avversaria dovrà

[1] § 219.

per questo solo fatto pagare un forte prezzo di riscatto; e se ebbe la disgrazia di venire ripigliata dopo ventiquattro ore verrà confiscata quasi per intiero, come se fosse colpevole di avere preso parte alle ostilità, quando può benissimo darsi, che non abbia in nulla mancato al suo dovere. Se questo modo di condursi non è ingiusto, io non so più che cosa sia ingiustizia.

Proseguendo a ragionare delle riprese, farò parola del seguente caso. Può avvenire cioè, che per opera dell'equipaggio siasi liberato il bastimento neutrale unitamente al carico, dalle mani di chi lo aveva catturato, sia perchè profittò di un momento favorevole in cui era poco sorvegliato, sia che abbia colto la propizia circostanza, che gli offriva lo stato del mare per potersene andare. Ora si domanda, quali diritti abbia l'incrociatore, che si vede sfuggire la preda, sia che ciò abbia avuto luogo prima o dopo la condanna? Egli la potrà inseguire, io rispondo, e se la raggiunge, potrà ricondurla in porto, e sottoporla eziandio ad una più severa custodia. Ma se avesse di già guadagnato un porto del proprio stato, cessa ogni suo diritto, non potendola reclamare dal sovrano a cui appartiene, sia perchè mi pare, che si possa a questo caso applicare il principio relativo al contrabbando e al blocco, principio, che come ho esposto altrove, non ne permette l'arresto, se la nave colpevole non è colta in flagrante delitto, come per quest'altra ragione, che se il principe in forza della sua indipendenza può accogliere nei suoi stati chi crede, molto più potrà condursi a questo modo, allorchè si tratta di nazionali, che dato pure che abbiano mancato al loro dovere, rientrati nel territorio dello stato, egli solo ha il diritto di giudicarli.

Ad ogni modo poi questa fuga non è tale fatto, che autorizzi una terza potenza a dimandare la estradizione di chi la tentò. Ma l'equipaggio avrà diritto ad una ricompensa, posto che abbia in salvo la nave e il carico? Risponderò colle parole del nostro Codice alla proposta dimanda, parole che mi sembrano conformi a quanto esige l'equità. Esso adunque dice, che « se la preda fatta « dal nemico fosse liberata dall'equipaggio del legno predato, « questo non potrà chiedere che una gratificazione da arbitrarsi « dalla commissione delle prede. »[1] Egli è ben vero, che qui non si parla di navi neutrali, ma di legni che di faccia a chi li sequestrò sono nemici, pure mi pare tanta la analogia fra il caso nostro e quello contemplato dal Codice, da doversi a tutti e due

[1] § 220.

applicare la medesima decisione, molto più che l'equipaggio, come nota il Massé, nel liberare la nave si è affaticato tanto in vista del proprio interesse, che per promuovere quello dei propriatari di essa e del carico.

Nel ragionare della ripresa delle navi neutrali, io non ho fatto parola dei trattati, poichè pochi sono quelli che si occuparono di questo argomento, e buona parte di essi, si sono allontanati dai veri principî del diritto razionale, il quale mentre vuole che sia restituito al proprietario, senza obbligarlo a sottostare a un danno troppo grave, il bastimento neutrale che venne preso dall'uno dei belligeranti e ripreso dall'altro prima della condanna, i trattati al contrario coll'esagerato diritto di riscossa, quando più e quando meno lo confiscano a beneficio di chi lo riprese.

Il signor Hautefeuille ne loda due, quello cioè conchiuso tra la Danimarca e la Repubblica di Genova nell'anno 1789, e quello firmato dalla Spagna e dall'Inghilterra nell'anno 1814. Il primo stabilisce, che ogni nave neutrale sequestrata da uno dei belligeranti, e ritolta a questo in mare dal suo avversario, sia rimessa immediatamente in libertà, onde potere proseguire il suo viaggio, sotto qualsiasi pretesto abbia avuto luogo la cattura. La ragione che esso adduce per giustificare questa disposizione è la seguente, che nessuna nave neutrale si può considerare come confiscata, se prima non venne legittimamente condannata da un tribunale dell'ammiragliato. Questa convenzione dispone altresì, che colui che riprese la nave, non possa pretendere alcuna ricompensa.

Anche il secondo si fonda sul principio della restituzione della nave ritolta, ma ammette il diritto di riscossa, che viene fissato a un ottavo del valore, se la ricuperazione si fece da un legno da guerra, e a un sesto, se è l'opera di un corsaro, o di un bastimento da guerra e di un corsaro riuniti. La restituzione ha luogo senza che si debba tener conto del tempo, durante il quale la nave è restata in mano del nemico, nè della circostanza che si rapporta all'essere stata condotta in un porto del catturante, e quivi sottoposta al giudizio dei competenti tribunali, sia stata condannata come di buona presa. Una sola eccezione viene fatta a questo principio, eccezione che ha luogo allorquando la nave catturata, dopo essere stata armata da chi la sequestrò, percorre i mari per esercitarvi la corsa. Se in queste condizioni la nave viene ritolta, ne diviene proprietario chi la ricuperò, nè l'antico padrone può fare intorno a ciò alcun reclamo.

Ho detto poco fa, che buona parte delle convenzioni che si occuparono della ripresa, si sono allontanate dai veri principî del diritto, avendo esagerata la ricompensa dovuta a chi riprese le navi, e assimilati talvolta i neutrali ai nazionali. È quindi dovere delle nazioni che le hanno firmate di disdirle, appena il possono fare lecitamente, conchiudendone delle nuove, che meglio armonizzino coi principî della giustizia, e dato che non possano riuscire in questo intento, dichiarare solennemente, che da ora in avanti in questo affare si regoleranno soltanto a seconda dei principî della legge naturale, la quale insegna che ogni nave neutrale continua, fino a che non fu condannata, ad appartenere al suo primitivo proprietario non solo, ma che fra essa e una nazionale vi è a questo riguardo una grande differenza.

Quegli stati poi che non fossero stretti da alcuna obbligazione positiva, e sono i più, poichè come ho detto più sopra, sono pochi i trattati che siensi occupati di questa materia, devono, perchè non pregiudicati da alcuno impegno preso per lo innanzi, a più forte ragione instare, onde le questioni che possono nascere a questo riguardo, non vengano sciolte a tenore delle leggi interne dei belligeranti, ma secondo il principio che ho esposto or ora, principio che non so come si possa impugnare, tanta ne è la evidenza.

Articolo XXI.

Cenni sulla neutralità armata, e sulle diverse fasi a cui andò soggetta all'occasione dei diversi trattati, che si riferiscono ad essa.

Il sistema della neutralità armata, che fu stabilito verso il terminare del secolo passato, è un fatto di tanta importanza nella storia del Diritto Marittimo internazionale, che io credo cosa utile darne alcuni cenni, mostrando in pari tempo le diverse fasi a cui andò soggetto per opera specialmente di chi avea interesse a fare sì, che non trionfassero i principî di giustizia, che esso si era sforzato di proclamare, e di fare prevalere eziandio colla riunione delle forze della maggior parte degli stati di Europa. Che cosa debbasi intendere per neutralità armata, noi l'abbiamo esposto all'articolo VI del capo I di questa sezione.

Che poi una nazione neutrale, durante le ostilità, possa richiamare sotto le bandiere i proprî cittadini, per mettere sul piede di guerra il proprio esercito, onde avere in questo modo una forza che basti, affine di difendere i proprî diritti dalle offese, che vi volesse portare uno dei belligeranti, anche questo ci pare manifesto, essendo una conseguenza della indipendenza, e del diritto che ha ogni stato di proteggere e tutelare i proprî interessi. Oltre di che governandosi a questo modo, esso non offende, nè minaccia alcuno, non facendo che provvedere alla propria sicurezza. Nè l'armarsi e perseverare armato, finchè durano le ostilità, può risguardarsi dai belligeranti quale pericolo che loro sovrasta, purchè il neutrale manifesti lealmente quali sono in quest'affare i suoi intendimenti, i quali appunto perchè giusti e pacifici, non possono dare fondato pretesto ad alcuno di muovere querela contro di lui. Oltre di che, se l'armare per la tutela dei proprî legittimi interessi, potesse offrire giusta causa di lamento ai belligeranti, il neutrale potrebbe alla sua volta contro questi rivolgere la stessa accusa, poichè eglino pure hanno armato e così ridurli al silenzio.

La quale neutralità armata resta maggiormente giustificata, se si riflette alle violazioni frequenti a cui andarono suggetti i diritti dei neutrali da parte delle potenze belligeranti, violazioni che succedono spesse volte non solo perchè assai più che ai trattati conchiusi a questo riguardo, si pone mente al proprio interesse, ma ben anche perchè regnò fino ai nostri giorni grande discrepanza d'opinioni, tanto per rapporto alla dottrina del blocco, che in ordine alla maggiore o minore estensione da darsi alle merci di contrabbando, essendo portati i guerreggianti ad estenderle di troppo, con manifesto danno dei popoli pacifici, mentre questi le vorrebbero ristrette entro più giusti confini.

E quasi questo non bastasse a moltiplicare le questioni, vi erano grandi differenze di vedute rapporto ad altre controversie, alcuni volendo che la bandiera neutrale copra la merce nemica, purchè non sia vietata, mentre altri stati lo negavano. Vi era ancora contrarietà di pensare relativamente alla merce dei neutrali, che si fosse trovata a borbo di un legno nemico, essendovi chi sosteneva potersi confiscare, mentre altri difendeva sentenza opposta. Egli è ben vero, che buona parte delle accennate questioni ricevettero una ragionevole soluzione nell'ultimo Congresso di Parigi, soluzione che tornò tutta favorevole alla libertà del commercio dei neutrali. Ed è vero altresì, che una tale soluzione fu in seguito

accettata da tutte le altre nazioni, che non intervennero a quella assemblea.

Ciò nulla meno io penso, che possa riuscire molto interessante, che io esponga brevemente, e in modo storico, che cosa si pensasse, e si stabilisse prima di questa epoca delle varie nazioni d'Europa, in ordine ai principî più importanti del diritto marittimo, affinchè si vegga quante opposizioni si dovettero vincere, e quanti traviamenti provenienti dalla forza materiale bisognò combattere, prima di poter fissare in modo definitivo la vera dottrina rapporto a questa materia tanto controversa.

Parlando il signor Wheaton del famoso sistema della neutralità armata, che venne proposta dalla Russia alle potenze belligeranti di quel tempo, che erano la Francia, la Spagna ed in seguito la Olanda da una parte, e l'Inghilterra dall'altra osserva, che esso deve in buona parte la sua origine, anzichè ai progressi della scienza, al fortuito risultamento di un intrigo di corte fra due emuli, quali erano il Panin Cancelliere dell'Impero ed il Potemkin, che avea nome di essere il favorito dell'Imperatrice Caterina II, donna molto cedevole alle passioni. Il primo pertanto dei due rivali che era il Panin cercò di guadagnarne la grazia, solleticandone l'amor proprio, sapendo che essa pretendeva di lasciare di sè un nome glorioso nella storia.

Laonde le propose di proclamare la neutralità armata, unitamente ad una dichiarazione di principî, che armonizzassero con quelli della scienza del diritto marittimo internazionale, principî che fino a quel tempo erano dai più disconosciuti. Essi erano i seguenti: 1° Che ogni nave neutrale potesse liberamente navigare da porto a porto, e sulle coste delle nazioni in guerra. 2° Che le merci dei sudditi delle potenze guerreggianti caricate su nave neutrale, sarebbero libere, eccettuate quelle di contrabbando. 3° Che l'Imperatrice in ordine alla specificazione delle merci nell'articolo precedente ricordate, se erano o no vietate, si atteneva a quanto fu detto negli articoli X e XI del suo trattato di commercio conchiuso colla Gran Brettagna, estendendone l'osservanza a tutte le nazioni guerreggianti. Queste merci di contrabbando sono a un dipresso quelle medesime, che noi abbiamo fissato all'articolo IV di questo capitolo, allorchè abbiamo cercato di chiarire il contrabbando di guerra, muovendo dai principali trattati che furono conchiusi a questo riguardo. Quella quantità però di tali merci, che fosse necessaria per l'uso dei navigli, veniva con tutta ragione

eccettuata, come si è sempre praticato, e si pratica anche al presente. 4° Che per porto bloccato s'intenderebbe solo quello, presso cui una nazione postava così da vicino il suo naviglio, da esservi pericolo evidente, volendo entrare nel medesimo, di venire presi. 5° Questi principî dovevano servire di regola nelle procedure sulla legalità delle prese.

È cosa rincrescevole il silenzio, sebbene si possa, come ho mostrato in altro luogo, giustificare, che in questa dichiarazione si serbò sulla sorte delle merci neutrali caricate a bordo delle navi nemiche. Se il governo russo ne avesse apertamente proclamata l'inviolabilità, avrebbe potuto pretendere alla gloria di avere preceduto quasi di un secolo l'opera del Congresso di Parigi, che lodevolmente si adoperò nello stabilire non pochi dei più importanti principî del diritto marittimo.

La portata di queste disposizioni altamente commendevoli, era così poco compresa dall'Imperatrice, che credè doverle confidare allo ambasciatore inglese prima che si pubblicassero, credendole assai utili alla di lui nazione, quando anzi miravano a frenarne le ingiuste ed eccessive pretese. Questo sistema della neutralità armata fu fatto noto officialmente dalla Russia nell'anno 1780 alle potenze belligeranti, ed alle neutrali. Queste lo accettarono subitamente, come la Danimarca, la Svezia, l'Olanda, la Prussia, l'Austria, il Portogallo e le Due Sicilie. Nè la maggior parte di esse si limitarono a ciò, ma s'inviarono reciprocamente tali atti di accettazione, da formare fra questi stati una vera lega, conosciuta sotto il nome di neutralità armata, lega che importava una vera allenza, la quale mirava a difendere sul mare altresì colla forza i diritti dei neutrali.

Era facile a prevedersi, che la Francia e la Spagna, quali potenze alleate che combattevano l'Inghilterra, avrebbero accolto favorevolmente questo progetto, come di fatto avvenne, mentre sarebbe succeduto il contrario in ordine a questa ultima potenza. E in vero l'Inghilterra dichiarò che continuerebbe ad attenersi, e a seguire i principî chiari del diritto delle genti, e le disposizioni contenute nei suoi trattati di commercio conchiusi coll'altre nazioni. Non volendo però urtare di fronte una coalizzazione così possente, fece di necessità virtù, astenendosi nella maggior parte dei casi dall'inquietare la navigazione, e il commercio dei neutrali, che con buone flotte facevano scortare le loro navi mercantili, pronte a fare causa comune in un affare di tanta importanza.

Gli accennati principî, che costituivano il sistema della neutralità armata, dovendo eziandio servire di base per redigere un codice marittimo universale, di cui si sentiva vivamente il bisogno, furono inseriti in tutta la loro integrità in molti trattati di commercio, che si firmarono in quel tempo. Che se nell'anno 1793, durante la guerra colla rivoluzione francese, la Russia e la Prussia talvolta si dipartirono dal seguirli, questa incostanza fu passeggiera, avendo anzi offerto alla Danimarca e alla Svezia occasione di abbracciarli nuovamente.

E a fare sentire di nuovo alle potenze del Nord il bisogno di tutelare, mediante la conclusione di alleanze difensive, i diritti della bandiera neutrale, contribuì non poco la lunga guerra impegnatasi fra la Francia e gli alleati di questa da una parte, e l'Inghilterra dall'altra, potendosi facilmente prevedere, quanto poco anche questa guerra sarebbe disposta a rispettare i diritti dei popoli pacifici. Questa volta pure l'iniziativa, onde stabilire una seconda neutralità armata, fu presa dalla Russia, la quale coi suoi trattati conchiusi nell'anno 1800 colla Danimarca, colla Svezia e colla Prussia si presentò una seconda volta all'Europa, quale vindice dei popoli neutrali.

I detti trattati sanzionarono i principî proclamati nella neutralità dell'anno 1780, aggiungendovi schiarimenti non solo su tutto quello che si rapportava al contrabbando da guerra, al blocco e al diritto di visita dei bastimenti mercantili, ma ben anche in ordine alla questione, se dovea tener luogo della visita la dichiarazione del capitano di una nave da guerra, che scortava bastimenti mercantili, e come dovea regolarsi la procedura contro le navi neutrali nelle cause di cattura.

Se non che osserva il Klüber, che questa volta fu minore il numero delle potenze che vi aderirono, come più breve fu altresì la sua durata. Infatti erano appena scorsi sei mesi, da che la seconda neutralità armata era stata proclamata, che l'Inghilterra potè nell'anno 1801 mediante una *convenzione marittima* allearsi la Russia, obbligando non molto dopo la Danimarca e la Svezia ad aderire alla medesima. Bisogna però confessare, che essa voleva libero il commercio dei neutrali coi porti e colle coste dei belligeranti, purchè non si trattasse di trasportarvi contrabbando da guerra, o merci appartenenti al nemico. Ma quasi questa libertà fosse troppa cosa, la Gran Brettagna volle in compenso della fatta concessione, che i vascelli da guerra, esclusi gli armatori, potes-

sero visitare i bastimenti mercantili dei neutrali, ancorchè viaggiassero sotto convoglio, se insorgesse qualche sospetto sul conto loro, quasi che quelli, relativamente alla visita, avessero maggiori diritti di questi.

Parlando il signor Hautefeuille di questa convenzione marittima, a cui aderirono la Danimarca e la Svezia dice, che queste due potenze « abbandonate alle loro sole forze diminuite per la battaglia di Copenhagen, fatte segno alle ostilità dell'Inghilterra, » minacciate dalla Russia, che non solo aveva abbandonato i suoi » alleati, ma faceva causa comune colla Gran Brettagna.... dovettero cedere alla violenza, e firmare la detta convenzione che » il vincitore impose loro. »[1] Se non che questo trionfo della forza non fu di lunga durata, poichè la Russia vergognandosi in seguito della sua debolezza, e soverchia deferenza verso l'Inghilterra, nell'anno 1807 dichiarò, che risguardava come annullata la convenzione marittima firmata pochi anni prima, facendo noto in pari tempo, che essa ritornava al sistema della neutralità armata, da cui non si sarebbe più allontanata. Nello stesso tempo la Danimarca e la Svezia interruppero le loro relazioni amichevoli coll'Inghilterra.

Se io dovessi ora esporre quali offese ancora più gravi fossero portate ai principî proclamati dalla neutralità armata, dovrei tessere una lunga e dolorosa storia di prepotenze e di ingiustizie. Non volendomi pertanto dilungare soverchiamente su questo argomento, poichè nol consente l'economia del lavoro dirò, che quattordici mesi dopo la pace di Amiens, nell'anno cioè 1803 furono riprese le ostilità fra la Francia e l'Inghilterra. Quest'ultima ben sapendo quanto grande fosse la sua preponderanza marittima, credette esser per lei giunto il momento opportuno, per annientare il commercio dei popoli pacifici.

Laonde cercò nell'anno 1806 di far prevalere il principio, che avea professato altre volte nei suoi trattati cogli stati Uniti d'America, e colle città Anseatiche, che la bandiera cioè non copre il carico. E quasi questa fosse poca cosa, pretendeva nello stesso tempo, che i legni mercantili che navigavano sotto convoglio, dovessero sottostare non solo alla visita dei vascelli da guerra, ma a quella ben anche degli armatori. E da soperchierie passando ad altre soperchierie, l'Inghilterra sosteneva ancora, potersi mettere nello stato di blocco coste e provincie intiere con una sem-

[1] Dei *Dir. e Dov. delle Naz. Neut.* ec., vol. III, pag. 445.

plice dichiarazione, purchè si notificasse alle parti interessate, e si inviassero su queste coste degli incrociatori con legni armati da guerra.

Finalmente, quasi le prese misure fossero poco dannose ai diritti dei neutrali, voleva che ogni nave appartenente a questi, la quale solcasse l'oceano nella direzione delle spiagge o dei porti, che nel modo or ora indicato doveansi ritenere come bloccati, si dovesse considerare come violatrice del blocco, se era cosa probabile, che la notificazione del medesimo, prima o durante il viaggio, fosse pervenuta a sua cognizione. Io non posso esporre, senza troppo dilungarmi, alcune altre disposizioni prese dall'Inghilterra a danno del commercio, dietro certi provvedimenti adottati dalla Francia.

Mi limiterò quindi a dire, che le riferite misure ingiuste ed estreme dell'Inghilterra, se prendevano di mira specialmente la Francia, che si voleva ferire mortalmente nella sua parte più debole, portavano però altresì gravissimo danno al commercio dei neutrali. In questo tempo Napoleone era salito al colmo della sua potenza, ed era tale uomo da non patire ingiustizie e soperchierie. E se nel combattere l'esorbitanze britanniche, si fosse contenuto entro i limiti della giustizia, l'Europa avrebbe applaudito alla sua condotta. Ma disgraziatamente ad eccessi oppose eccessi, combattendo le ingiustizie inglesi con ingiustizie francesi ancora più violenti. Con decreti datati da Berlino nel mese di novembre dell'anno 1806, e da Milano nel dicembre dell'anno 1807, tentò umiliare la prepotenza britannica, ideando ed attivando coi due nominati decreti il suo famoso sistema continentale.

Esso, secondo il Klüber, dovea abbracciare tutti i paesi soggetti alla dominazione di Napoleone, tutti gli stati alleati della Francia, non che quelli che erano posti sotto la sua influenza. Col decreto di Berlino le Isole Britanniche sono dichiarate in istato di blocco. È proibito ogni commercio e comunicazione con esse. In conseguenza di ciò, le lettere e i pacchetti indirizzati in Inghilterra a un inglese, o scritti in lingua inglese, non avranno corso alle poste, e saranno sequestrati. Ogni suddito dell'Inghilterra, che sarà riscontrato in un paese occupato dalle truppe francesi, o da quelle alleate della Francia, sarà fatto prigioniero di guerra. Tutti i magazzini e tutte le merci, o altre proprietà appartenenti agli inglesi saranno giudicate di buona presa. È proibito il commercio di mercanzie inglesi, e verrà confiscata ogni merce prove-

niente dalle fabbriche e colonie inglesi. I bastimenti che partono direttamente dall'Inghilterra o dalle sue colonie, o che vi fossero stati dopo la pubblicazione del decreto di Berlino, non saranno ricevuti in alcun porto. Le navi che con una falsa dichiarazione offendono questa disposizione, saranno sequestrate e confiscate unitamente al loro carico, come se fossero di proprietà inglese.

Col decreto di Milano Napoleone spinse ancora più oltre la cosa, avendo stabilito che un bastimento, a qualsiasi nazione appartenga, il quale si lasciasse visitare da una nave inglese, o condurre in Inghilterra, o avesse pagata un'imposta qualunque al governo inglese, verrà perciò solo privato della sua nazionalità, e risguardato come proprietà inglese, e se venisse catturato, sarà dichiarata valida la presa. Ordinò ancora col detto decreto, che ogni nave, di qualunque nazione fosse, e qualunque ne fosse il carico, spedita che sia da porti o da colonie inglesi, o occupate da truppe inglesi, o faccia vela verso la Gran Brettagna, o verso le colonie appartenenti alla medesima, o verso paesi occupati dalle sue truppe, una tale nave arrestata che sia da un legno da guerra, o da un corsaro, sarà giudicata di buona presa, e data in proprietà a colui che la arrestò. Infine faceva noto Napoleone, che le esposte misure sarebbero cessate, appena l'Inghilterra mostrasse di rispettare i giusti principî del diritto delle genti.

Al sistema continentale napoleonico iniziato col decreto di Berlino l'Inghilterra rispose, proclamando un sistema di blocco ancora più rigoroso di quello che avea seguito fino allora. Di fermo furono emanati ordini, dietro i quali, per rapporto al commercio e alla navigazione, doveano riguardarsi come bloccati non solamente tutte le coste, piazze e i porti della Francia e degli alleati di lei, ma si doveano considerare come tali tutti quei luoghi ancora dai quali era esclusa la bandiera inglese, sebbene questi paesi non fossero in guerra colla Gran Brettagna. E come bloccati doveano pure ritenersi tutti i porti e tutte le piazze delle colonie appartenenti ai suoi nemici, di modo che l'Hautefeuille potè scrivere con verità nella sua storia, che la metà del mondo venne bloccata mediante alcuni pezzi di carta.

Nè a ciò si limitarono le misure abbracciate, avendo proibito il commercio relativo alle mercanzie, che fossero prodotte o fabbricate in Francia, o nei paesi alleati con questa, ovvero nelle loro colonie. Decretò pure, che ogni nave che uscisse dai porti di questi paesi, o vi si portasse, potrà legittimamente arrestarsi e

confiscarsi insieme al carico, a tutto vantaggio di chi la prese. Che se dal certificato di origine che porta con sè una nave apparisse, che le merci che ha caricate a bordo, non provengono dalle possessioni o dalle manifatture inglesi, una tale nave, posto che il proprietario della medesima abbia avuto cognizione degli ordini emanati a questo riguardo, sarà dichiarata di buona presa, e aggiudicata a chi la arrestò insieme alle merci, che sono proprietà di quelli dai quali, o pei quali fosse stato preso il certificato.

Il sistema continentale di Napoleone fu abbracciato dalla Prussia, dalla Danimarca e dalla Russia nell'anno 1807, e due anni dopo dall'Austria e dalla Svezia. La Russia e la Svezia l'abbandonarono nell'anno 1812, e poco dopo vi rinunziò eziandio la Prussia. Colla caduta di Napoleone fu rigettato dalla stessa Francia. Avvertasi per ultimo, che le disposizioni prese dalla Gran Brettagna nell'anno 1807, disposizioni con cui cercava di estendere e stabilire un blocco assai più rigoroso di quelli proclamati in addietro, furono con un decreto dell'anno 1809 alquanto modificate, non essendosi compresi nei luoghi bloccati nè il nord di Europa, nè il mezzogiorno d'Italia.

Che se la caduta di Napoleone portò seco l'abolizione del suo sistema continentale, tale abolizione dovette necessariamente raddolcire le misure, che l'Inghilterra avea adottate contro lui e i suoi alleati. Regnavano però sempre nel diritto marittimo non solo discrepanze ed opposizioni di principî, ma incertezza di diritti e doveri fra neutrali e belligeranti, appunto perchè non si conveniva sulle massime che ne doveano regolare la condotta, tanto che allo scoppiare di ogni nuova guerra, vi era sempre pericolo di collisioni, appunto perchè le nazioni di Europa non si accordavano su di un argomento di tanta importanza.

Per la qual cosa il più volte ricordato Congresso di Parigi fece opera altamente lodevole ed utile, allorchè in mezzo a tanta differenza di opinioni proclamò e si addossò la cura, che venissero generalmente adottati da tutti i popoli inciviliti del mondo, i seguenti principî di diritto marittimo: 1.°, la corsa è e resta abolita; 2.°, la bandiera neutrale copre la merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra; 3.°, la merce dei neutrali, ad eccezione del contrabbando da guerra, non può venir presa, dato pure che si trovi sotto bandiera nemica; 4.°, il blocco per essere obbligatorio deve essere effettivo, vale a dire mantenuto con una

forza sufficiente, onde potere impedire realmente l'avvicinamento al littorale del nemico.

Questi principî così salutari e giusti formano ora parte del diritto positivo delle genti, essendo stati abbracciati da quasi tutte le potenze civili del mondo. Ho detto appositamente da quasi tutte le potenze, poichè la Spagna e il Messico non vollero acconsentire all'abolizione della corsa. Dichiararono però, che accettavano e facevano proprî gli altri tre principî. Anche gli Stati Uniti di America non aderirono, secondo il signor Gessner e il signor Ortolan, all'abolizione della corsa, poichè la condizione che posero alla loro adesione, che cioè le sostanze dei cittadini appartenenti alle nazioni belligeranti, debbano essere immuni dal sequestro in mare altresì da parte delle rispettive marine militari, non incontrò l'approvazione dei gabinetti di Europa.

Ho di già avvertito in altro luogo, che l'autorità di scrittori così gravi e recenti, come sono il signor Gessner e il signor Ortolan, ci fa dubitare assai della verità della notizia data dal giornale la *Perseveranza*, che cioè dopo molte trattative diplomatiche, il gabinetto di Wasingthon avea terminato par dare il suo assenso ai principî professati dal Congresso di Parigi. Egli è ben vero che durante l'ultima guerra civile che insanguinò quelle terre, gli stati del Nord aderivano alla abolizione della corsa. Se non che giudicando eglino quali pirati i corsari del Sud, ed accennando con ciò che come tali li dovessero altresì considerare le potenze d'Europa, con cui negoziavano a questo riguardo, la Francia e l'Inghilterra si rifiutarono di aderire a tale proposta, di modo che queste trattative per l'abolizione della corsa fallirono nuovamente. Credo quindi che gli Stati Uniti la ritengano ancora come legittima.

E ora osserverò col signor Gessner a proposito di quelle potenze, le quali non acconsentirono alla abolizione della corsa, che le navi che esse autorizzassero ad armarsi a questo fine, debbono dalle altre nazioni belligeranti considerarsi come nemici regolari, e come tali essere trattati. Ma ritornando dopo ciò al Congresso di Parigi dirò, che la pubblicazione ed accettazione delle massime, che in fatto di diritto marittimo esso professò, è per avventura il risultato più importante che si ottenesse da quella lotta gigantesca che si combattè in Oriente, lotta che costò fiumi di sangue ed immensi tesori. Questi enormi sacrificî incontrati dalle potenze occidentali sopra tutto, sono tanto più da deplorarsi, in quantochè la grande questione di Oriente non fece un passo di più verso la sua soluzione. Che se

voi considerate, che ad ogni tratto essa si affaccia, e dimanda di venire sciolta, io crédo che non occorra una grande previdenza per dire, che con tutta probabilità o presto o tardi si troverà impegnata di nuovo gran parte di Europa in una lotta accanita, che dovrà decidere una volta per sempre, che l'impero ottomanno in mezzo all'Europa cristiana è tale mostruosità, che non si può più a lungo comportare.

SEZIONE QUARTA

Dello stabilimento dei rapporti internazionali.

CAPO PRIMO

DEI TRATTATI DI PACE.

Articolo I.

Nozione della pace, e chi la può firmare.

Io ho notato più volte, che lo scopo a cui deve mirare la guerra si è questo, di condurre cioè le potenze belligeranti ad un' equa composizione del loro litigio. Posto pertanto, che una di esse abbia raggiunto il fine pel quale impugnò le armi, mancando con questo ogni ragione per proseguire la guerra, le ostilità devono naturalmente cessare, per dare luogo alle trattative di pace, che sarebbe pure bella cosa che venissero iniziate da chi ebbe propizia la fortuna delle armi. Se non che può succedere, e avvenne realmente spesse volte, che un tale fine non siasi per anco conseguito da chi credeva di propugnare la causa del diritto, e ciò nulla ostante una tale potenza si trovi costretta a dimandare la pace, o perchè ridotta quasi alla impossibilità di proseguire più oltre la guerra, o perchè è stanca di sostenere più a lungo i gravissimi mali che seco trascina. In questo caso lo stato che si trova in queste condizioni suole dimandare da sè, o mediante l'opera di una terza potenza, che crede sia ad esso benevola, al vincitore che cessino le ostilità, onde potere di comune accordo occuparsi della conclusione della pace. Questa terza potenza che viene dimandata dei suoi buoni officî potrebbe altresì, se pregata, farsi mediatrice fra le due parti, onde più facilmente indurle alla composizione della loro controversia.

Per conclusione della pace pertanto altro non si intende che quel trattato, mediante il quale le potenze che si sono fino a qui combattute, convengono che la guerra insorta tra loro, in quanto alla causa che vi diede vita, debba terminare per sempre. Io ho osservato altra volta la differenza che passa tra l'armistizio propriamente detto, che chiamasi altresì tregua, e un trattato di pace, epperò non ripeterò quanto ho esposto a questo proposito in altro luogo. E in quella vece osservo, che spesse volte, come mostrerò in seguito, il trattato definitivo di pace è preceduto da diverse specie di convenzioni, tra le quali tiene un posto importante quella che si riferisce all'accordo circa un determinato punto, accordo che una delle potenze risguarda quale assoluta condizione di ogni ulteriore amichevole trattativa. Queste stipulazioni passano, secondo lo Schmalz, sotto il nome di condizioni preliminari, che non bisogna confondere coi preliminari di pace, che si occupano, quasi dissi, a preparare il terreno onde agevolare la buona riuscita alle negoziazioni più importanti.

E sebbene sia vero, che questi negoziati di pace possono avere luogo mediante scritti, che a vicenda si comunicano quelli che per lo innanzi si facevano la guerra, pure se ci facciamo a considerare, quanto complicate e numerose sieno le discussioni, che precedono per l'ordinario il definitivo ristabilimento della pace, si vedrà subitamente, quanto sieno da preferirsi i negoziati a voce, poichè con essi torna più facile alle parti l'intendersi, ed oltre a questo si risparmia moltissimo tempo, di modo che si giunge più presto a ristabilire il desiderato accordo. E appunto in vista di queste considerazioni, le potenze di Europa preferiscono in queste circostanze di incaricare appositi personaggi, che muniti di appositi e speciali poteri si riuniscono e conferiscono insieme, per venire a una finale composizione della questione, che fu causa della guerra.

Laonde esse determinano antecedentemente il tempo e il luogo del convegno, il quale ultimo può essere uua città appartenente a uno dei due belligeranti, nel quale caso suole dichiararsi neutrale, o sì vero ad uno stato neutrale, come per lo più avviene. Ma su questo modo di negoziare ritornerò in breve. E per ora mi limiterò ad avvertire, che se la guerra si fosse fatta fra due stati, ciascuno dei quali, o almeno uno di essi avesse avuto alleati, in questo caso nessuno di loro può firmare separatamente la pace, a meno che non siasi raggiunto a non dubitarne il fine

dell'alleanza, o non vi sia indotto da una estrema necessità, oppure dall'andamento delle operazioni militari risulti chiaramente, che torna ormai impossibile raggiungere il fine della guerra. Laonde ad eccezione di questi casi, gli alleati tutti dovranno prendere parte alle trattative di pace, nè l'uno potrà aprire pratiche, per porre un termine alle ostilità, senza il consenso dell'altro. Ma se eglino devono accordarsi allorquando si tratta di negoziare la pace, ciascuno di loro però può firmare la sua convenzione a parte. Così si praticò, secondo il Vattel, a Nimega, a Rynswich e a Utrecht, non ostante che l'alleanza li obblighi a trattare di concerto.

Che se molte fossero state le potenze che presero parte alla guerra in qualità di alleate delle due parti belligeranti, in questo caso si sogliono aprire le trattative di pace colla convocazione di un congresso, al quale intervengono tutte le parti interessate. Io ho avuto occasione altra volta di mostrare, come esso sia un mezzo molto atto per comporre la controversia prima che scoppino le ostilità, e per mettere un termine a queste, dopo che non si poterono evitare. Avendone pertanto parlato altrove, io non ripeterò ora la dottrina che in ordine ad essi ho di già esposta.

Mi limiterò quindi ad osservare, che la storia ci mostra, per tacere di altri esempi, che i due celebri congressi di Vienna e di Parigi, posero fine a due guerre colossali, in cui erano impegnate quasi tutte le potenze di Europa, tanto che io penso, che non si possa ragionevolmente dubitare della efficacia di questo mezzo, per ricondurre la pace tra le nazioni. Ma del modo con cui si conducono questi negoziati parlerò più diffusamente tra poco. E invece osserverò, che la formula che i Romani solevano usare trattando della pace era questa: *ut pax pia aeterna sit.* Essa è piena di un profondo e sublime significato, venendosi per essa a dire, che la pace era un bene, che aveva qualche cosa di santo e di celeste, bene che tornava sommamente utile agli uomini, tanto che era da desiderarsi, che di esso ne potessero mai sempre godere.

Io esporrò in seguito quali effetti speciali produca il trattato di pace, firmato che sia. E per ora mi limiterò ad osservare, che la convenzione relativa ad essa toglie ogni titolo a quelli che la sottoscrissero, onde rinnovare le ostilità per causa dell'attuale contesa, che viene quindi definita e composta per modo, da non potersi di nuovo ritornare su di essa, ed accamparla per rinno-

vare la guerra. « L'effetto del trattato di pace, dice il Toscano, » è di porre un termine alla guerra, col far cessare le cause che » l'hanno prodotta: nel conchiuderlo ciascuna parte ha acconsentito di abbandonare tutte le discussioni ed i richiami che ne » furono i motivi, seppellendosi intieramente nell'oblìo: quindi » è illecito rinnovarli quando che sia, e ripigliare le armi col » pretesto di ottenerne la soddisfazione. » [1]

In questo senso va intesa la cessazione perpetua delle ostilità che produce la pace. Pur troppo possono insorgere, ed insorgono in fatto assai spesso, altre controversie fra le nazioni, che necessitano di ricorrere alle armi, perchè non si poterono colle vie pacifiche o con mezzi più miti terminare. Resta però sempre vero, che quella che cagionò la presente guerra, non può essere nuovamente affacciata, e prestare un titolo legittimo per ricominciare la lotta. Ma ammesso questo, non bisogna già credere, che la pace escluda il diritto, « di reclamare e di resistere se fossero » ripetute quelle stesse cagioni, che da prima dettero luogo alla » guerra. Perciocchè queste querele darebbero occasione a novelle » ingiurie, e quindi nuova cagione di guerra, egualmente giusta » che la prima. » [2]

Parlando ora del soggetto, a cui appartiene il diritto di conchiudere la pace diremo, che egli non può essere che quel medesimo, che ha il potere di dichiarare e fare la guerra, correndo fra quella e questa uno strettissimo nesso per modo, che il primo deriva dal secondo. Che se, come abbiamo provato, il fare la guerra spetta assolutamente al potere sovrano, a questo apparterrà pure conchiudere la pace. Molto più che questo è tale negozio che risguarda da vicino i più vitali interessi della civile società, definendosi in esso questioni internazionali della più alta importanza, questioni che solo il capo dello stato può a fondo conoscere e determinare, come debbano venire sciolte, onde se ne avvantaggino le condizioni della comunanza politica, oppure se la sorte delle armi ci fu contraria, non ne vengano di troppo offesi i diritti e gli interessi.

Aggiungete, che i trattati di pace obbligano tutti i cittadini delle rispettive potenze che li sottoscrivono. Ora noi dimandiamo chi può imporre doveri a tutti i membri della società civile, se non è il capo della medesima, che come ne riassume in sè e ne

[1] *Filosofia dei Diritto*, vol. II, p. 553.

[2] Wheaton *Elementi di Diritto Internazionale*, vol. I, p. 328.

rappresenta, onde meglio difenderli, tutti i diritti, così ha l'obbligo pure di regolarne la condotta per modo che ne compiano i doveri, che a nome loro ha contratti? Il diritto di firmare i trattati di pace insegna il Toscano « appartiene allo stesso potere, che è » investito della facoltà di dichiarare la guerra, poichè è una fun- » zione di tale facoltà, quindi risiede primitivamente nella nazio- » ne. Ma il suo esercizio viene modificandosi in ragione della » forma del suo governo. Se questa è assoluta, spetta esclusiva- » mente al principe che in sè raccoglie tutti i poteri politici, se » poi è temperata o mista, come avviene nelle monarchie rappre- » sentative, quel diritto appartiene anche al principe nominal- » mente, ma infatti ricade nel parlamento, poichè questi ha il » potere di concedere o rifiutare i mezzi di fare la guerra, quali » sono i sussidî pecuniarî e la leva delle truppe. »[1]

Quello che dice il Toscano del principe costituzionale, che solo nominalmente ha il diritto di fare la pace, non ci par giusto. Poichè sebbene ancora noi ammettiamo, che nelle monarchie rappresentative non si possano in generale firmare validi trattati di pace, se questi importano un qualche peso agl' interessi della nazione, senza l' approvazione dei rappresentanti della medesima, da ciò però non ne segue, che il principe solo nominalmente sia rivestito di un tale potere, ma che lo divide con altri, e che vi è bisogno dell'approvazione di questi, affinchè tali convenzioni abbiano un valore giuridico.

Forse il Toscano fu indotto a ritenere, che solo nominalmente nelle monarchie costituzionali il principe ha il potere di firmare trattati di pace, dall'opinione professata da alcuni scrittori politici, secondo i quali il Re regna e non governa, quasi che possa darsi, che una persona intelligente che occupa la più alta e importante dignità che siavi nello stato, si presti ad essere nei più rilevanti interessi che risguardano la nazione semplicemente passiva. Ma anche prescindendo da questo rifletterò col professore Garelli, « che » l'enunziata massima non è costituzionale, perchè l'equilibrio dei » poteri, che è il cardine delle costituzioni monarchiche rappre- » sentative, suppone di necessità ciascun potere, e così il potere » regio al pari degli altri, attivo nella sua propria sfera. »

Osserverò ancora, che se col rifiuto delle imposte e della leva militare, si può dalla rappresentanza nazionale impedire che il capo dello stato faccia la guerra, questa però non è una buona ragio-

[1] Opera cit., Vol. II, pag. 548.

ne, come vuole il Toscano, per mostrare che la detta rappresentanza possieda nella sostanza la facoltà di conchiudere la pace, poichè potrebbe benissimo avvenire, che sebbene fra il diritto di guerra e di pace vi sia uno strettissimo nesso, pure il popolo avesse voluto dividere col principe il potere di discutere quando si debba dichiarare quella, trattandosi di un diritto che di tutti è il più importante e pericoloso per il bene della civile società; mentre poi in ordine al firmare convenzioni di pace, ne avesse lasciato la cura al sovrano, sì perchè se ne possono dare di tali che non portano alcun gravame allo stato, come per quest'altra ragione, che sono ben pochi quei principi, che siano disposti in queste occasioni a sacrificare gli interessi e i diritti dei loro popoli.

Diciamo adunque, che per potere giudicare nella pratica con piena cognizione di causa, a chi appartiene conchiudere validamente la pace, si deve innanzi tutto conoscere quali sono le leggi fondamentali dello stato, con cui si negozia delle condizioni da stipularsi per terminare definitivamente la questione, che diede origine alle ostilità, poichè tali leggi possono darsi altresì nelle monarchie quasi assolute, mentre poi variano nelle rappresentative. Così per modo di esempio, secondo il nostro Statuto, il Re, a cui appartiene il potere esecutivo, ha la facoltà di dichiarare la guerra e firmare trattati di pace, di alleanza e di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che portassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio allo stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Questa limitazione posta al potere sovrano, allorchè si tratta di firmare convenzioni con altri stati, quando più e quando meno si riscontra in tutte le costituzioni, le quali se accordano al principe la facoltà di conchiudere la pace, non si deve già credere, che con ciò gli sia concesso il potere di acconsentire ad ogni specie di condizioni. Laonde osservava rettamente il Vattel, che quelli i quali vogliono con un principe conchiudere la pace, e trattare validamente con lui, quando vengono stabilite condizioni onerose, devono domandare che la convenzione sia approvata dai rappresentanti del paese. Così per modo di esempio, chi volesse firmare la pace colla Svezia, e domandasse per condizione un'alleanza difensiva con essa, questa convenzione non avrebbe valore se non fosse approvata dalla dieta, alla quale spetta mandarla ad esecu-

zione. I re d'Inghilterra hanno il diritto di conchiudere trattati di pace e di alleanza, ma eglino non possono alienare i beni della corona senza il consenso del Parlamento. Nè senza il voto di questo possono promettere soccorsi.

Discorrendo dipoi il citato autore delle monarchie quasi assolute, a proposito della Francia del secolo decimosesto riflette, che allorquando l'Imperatore Carlo V. chiedeva dal suo prigioniero Francesco I. condizioni tali, onde stabilire la pace, che questi non poteva accordare senza il consenso della nazione, poichè si trattava nientemeno che della cessione di una provincia importante dello stato, quale era la Borgogna, se egli fosse stato quell'uomo accorto in questo caso, come lo era per l'ordinario, avrebbe dovuto ritenere presso di sè il prigioniero, finchè il trattato di Madrid fosse stato approvato dagli stati generali della Francia, e la Borgogna si fosse sottomessa al nuovo signore.

Ma lasciatolo in libertà, appena ebbe firmato il trattato, ritornato che fu in Francia, e convocati a Cognac i notabili del regno, questi concordi giudicarono che l'autorità del re non si estendeva fino a smembrare la corona, per la qual cosa dichiararono nulla la sottoscritta convenzione, poichè essa si opponeva alla legge fondamentale del paese. Nè io so vedere in questa condotta cosa alcuna, che si opponga al diritto, nè Carlo V. avea motivo di lamentarsi di Francesco I. o dei notabili, poichè ciascuno avea operato entro i limiti del suo potere, quegli firmando la pace, e questi rifiutando di darvi il loro assenso. Egli quindi non poteva prendersela che con se stesso, se in un affare di tanta importanza, non usò di quell'avvedutezza, che si richiedeva per mandarlo a buon termine.

Articolo II.

Come si conchiuda il trattato di pace, e quando cominci ad obbligare.

Ho di già dimostrato nell'articolo precedente, che il diritto di negoziare e conchiudere la pace, spetta naturalmente al capo dello stato. E ho pure notato, che le relative trattative possono aver luogo mediante memorie scritte, che le potenze belligeranti a vicenda si comunicano, memorie che alla loro volta contengono le pretese che accampano, e le concessioni che sono disposte a farsi.

Se non che questo modo di negoziare importando molta perdita di tempo, e non producendo per l' ordinario quei buoni effetti che se ne aspettavano, rare volte si usa, e in quella vece si preferisce di negoziare in persona. Laonde i principi, come hanno il diritto di trattare da se stessi questo affare rilevantissimo, diritto però di cui rare volte famoso uso, così possono a ciò autorizzare distinti personaggi, che soglionsi chiamare ministri plenipotenziarî. Prima però di inviarli si stabilisce, quali potenze saranno ammesse a queste conferenze, posto che nella questione di cui si tratta diverse sieno quelle che ne possono avere interesse, e su quali materie esse verseranno.

Queste conferenze sogliono aprirsi in un determinato luogo e tempo, che si fissano prima, conforme a quanto ho esposto nell'articolo precedente. I ministri per potervi partecipare, devono essere muniti di un regolare passaporto, onde senza impedimenti e correre alcun pericolo, possano portarsi nel luogo del convegno. E assai più del passaporto è necessario che sieno forniti, come ho osservato nell'articolo precedente, di uno speciale mandato del loro sovrano, da cui risulti, che hanno la necessaria facoltà di discutere in nome suo, e di determinare le condizioni di pace. Questo mandato devono i negoziatori a vicenda scambiarsi, onde vedere se è in piena regola. In ordine a questi agenti diplomatici si avverta, che inviolabili sono le loro persone, e che i corrieri che mandano e ricevono, onde potere meglio conoscere quali sono le vedute dei rispettivi loro governi, rapporto ai varî affari che devono trattare, sono posti sotto la salvaguardia del diritto delle genti.

Dopo lo scambio del mandato, questi ministri sogliono determinare, quale cerimoniale si userà nelle conferenze, e con quale ordine verranno discussi gli affari. Compiute queste formalità, si intraprendono le negoziazioni, sia col discutere a voce e successivamente i varî punti su cui cade il litigio, sia colla presentazione o collo scambio di apposite note. Nel primo caso le discussioni vengono registrate nei processi verbali, onde si abbiano ognora presenti le ragioni addotte dall'una e dall'altra parte, quali sono le reciproche pretensioni e concessioni, e quali i principî su cui sono cadute di accordo.

Dirò ancora collo Schmalz, che i plenipotenziarî incaricati di firmare la pace, affine di agevolarne le trattative, ed affrettarne la conclusione « sogliono dapprima convenire circa gli articoli » principali ed essenziali, rimettendo ad ulteriori negoziazioni la

» deduzione delle conseguenze, e la discussione dei dettagli. È co-
» stumanza generale di osservare questo andamento, ove non siasi
» conchiuso un armistizio durante le trattative. » Se non che siami
permesso di osservare a questo proposito, che bene spesso le po-
tenze di Europa usano di rimettere le questioni di dettaglio ad
ulteriori negoziazioni, sebbene abbiano firmato armistizî, onde po-
tere in questo modo più prontamente divenire al disarmo, che
quasi sempre è imperiosamente richiesto dai bisogni delle pubbli-
che finanze, che sono disastrate per aver dovuto sostenere i pesi
della guerra.

Dopo di ciò proseguiremo a riflettere, che su questo modo di negoziare si fonda la distinzione tra pace preliminare e pace definitiva. « Non vi sono esempî nella storia moderna di Europa, al
» dire del Baroli, che la *pace* non sia stata conchiusa nella forma
» di un trattato solenne per iscritto. Le differenti disposizioni ven-
» gono separate in articoli che si dividono in articoli generali e
» preliminari, principali, addizionali, accessorî e separati, e qual-
» che volta altresì in articoli segreti e patenti, talmentechè il
» trattato è spesso diviso in due parti, l'una delle quali è il trat-
» tato principale, e l'altra una convenzione addizionale. » [1] Io non posso ora entrare nei dettagli, che si riferiscono alla forma con cui sono redatti questi trattati di pace, nè tampoco esporre quali materie contengono gli articoli generali, e quali siano proprie degli articoli speciali, sia che questi sieno principali, accessorî, addizionali e separati, poichè tutto questo non solo mi condurrebbe per le lunghe, ma ben anche perchè in seguito dovrò ritornare su questa materia.

E solo osserverò, che gli articoli speciali abbracciano propriamente le condizioni di pace. E poichè la guerra sospende, come ho mostrato in altro luogo, le convenzioni precedenti, onde evitare ogni questione che in seguito potesse nascere su ciò, sogliono ordinarsi questi articoli speciali sulla base generale di quei trattati antecedenti, che si vogliono conservare. Che se devono contenere le condizioni di una vera e solida pace, farà duopo altresì, che essi definiscano nettamente non solo tutte quelle controversie, che furono cagione della guerra, ma quelle ben anche che si sollevarono durante il corso delle ostilità, poichè quando i ministri incaricati di firmare la pace non si governassero a questo modo, lascierebbero sussistere i germi di nuovi dissapori, che in seguito

[1] *Diritto Pub. Est.* vol. VI., pag. 212.

potrebbero condurre a una nuova guerra, che con ogni cura de vesi cercare di evitare.

È insorta questione tra gli scrittori, se il trattato di pace firmato dai ministri plenipotenziarî abbia bisogno, per esser valido e obbligatorio, di venire ratificato dal principe. La risposta a questa dimanda dipende tutta dalla natura del mandato di cui sono muniti, tanto che non si può *a priori* nulla determinare a questo riguardo. Avvertiamo però, che nella pratica introdottasi in Europa, alla fine del trattato di pace, si inserisce un articolo, che contiene la necessità che esso trattato venga ratificato, determinandosi altresì il tempo e il luogo, in cui gli agenti diplomatici dovranno scambiarsi la ratifica dei rispettivi loro sovrani.

Una tale riservatezza non si può che lodare. E in vero la stipulazione del trattato di pace è un affare della più alta importanza, che dimanda in chi vi dà opera moltissima accortezza e grande perizia, onde essere condotto a buon termine. Non deve quindi meravigliare, se il capo dello stato si riserba il diritto di rivedere ed esaminare l'opera del suo mandatario, prima che diventi obbligatoria per tutta la nazione. Aggiungete a questo, che non sempre gli uomini, sebbene distinti, sono inaccessibili alla corruzione e seduzione, e troverete in ciò una nuova ragione per doversi approvare una tale riservatezza.

Io ho accennato all'articolo precedente, che talvolta si negozia la pace coll'intervento di una potenza mediatrice, di cui si sono accettati precedentemente da tutte e due le parti i buoni officî. Credo quindi conveniente di fare un cenno, sul come in questo caso si conducono le trattative, che si riferiscono alla conclusione della pace. Dico adunque, che i ministri plenipotenziarî delle potenze belligeranti possono comunicare direttamente tra loro, ovvero solo indirettamente, coll'intervento cioè del mediatore. Nel primo caso, allorchè questi agenti diplomatici assistono alle conferenze, il posto di onore viene ceduto al ministro che rappresenta la potenza mediatrice. Come egli debba condursi nel compiere un sì delicato officio, che deve mirare a ravvicinare le due parti in modo, da venire ad una equa composizione del loro litigio, io lo ho esposto discorrendo della mediazione. Laonde credo inutile ripetere quanto ho detto in quel luogo.

E vengo quindi senz'altro al secondo caso, che ha luogo quando i ministri delle potenze belligeranti non comunicano tra loro, che coll'intervento del mediatore. In questa supposizione, convenuti

che sieno nel luogo destinato, eglino consegnano il loro mandato all'incaricato della mediazione, che lo deve esaminare se è in buona forma d'accordo coi rispettivi ministri, e trovatolo tale, poscia restituirlo loro. In seguito ciascuno di questi incaricati gli trasmette le sue proposte, che deve comunicare all'altra parte, facendo altrettanto in ordine alle risposte che riceverà. Egli prosegue in questo modo a ricevere e comunicare le relative proposizioni e controproposte, fino a che le parti contendenti non siensi messe d'accordo sui diversi punti, che formano la sostanza della loro controversia, moderando, ove occorra, le soverchie pretensioni che affacciassero, onde più facilmente disporle alla pace. Allorchè riuscirono ad accordarsi, si procede alla redazione di un progetto, che contiene i diversi articoli, i quali devono costituire il documento di pace. Secondo lo Schmalz, è il ministro della potenza mediatrice, che suole venire incaricato di questo lavoro, che deve venire in seguito approvato dalle parti contraenti coll'apposizione della loro firma.

Venendo ora alla seconda dimanda, che ci siamo proposta al cominciare di questo articolo, dimanda la quale tende a stabilire, quando il trattato di pace cominci ad obbligare, diciamo doversi prima di tutto notare, se questo tempo venne in esso fissato, oppure no. E in questa seconda supposizione fa duopo parimente distinguere, fra le persone che lo sottoscrivono a nome dei loro principi, quando eglino non prendono parte diretta a queste negoziazioni, ed i rispettivi sudditi dei medesimi. Nel primo caso è per sè manifesto, che la convenzione relativa alla pace comincia ad obbligare appena è giunto il tempo, che venne in essa stabilito per quest'oggetto, purchè il detto tempo sia sufficiente, affinchè i cittadini dei rispettivi stati che la firmarono, ne possano prendere formale cognizione, onde conformarvi la loro condotta, non potendo eglino essere tenuti a far ciò, che senza colpa ignorano.

Che se invece vuole sapersi, quando i trattati di pace, che non fissarono il tempo in cui divengono obbligatorî per le parti contraenti, cominciano a manifestare la forza loro di obbligare, abbiamo di già notato, doversi distinguere fra i ministri plenipotenziarî che li sottoscrissero, e i rispettivi sudditi dei sovrani che rappresentano. In ordine ai primi io credo, che appena essi vi hanno apposte le firme loro, sieno tenuti ad osservarli, poichè con ciò stesso che pei contraenti sono in ordine alla condizione del tempo, che non è stata fissata, dei contratti puri, questi secondo

la legge giuridica spiegano subito la forza di costringere moralmente tutti quelli, che vi hanno preso parte ad osservarli. Relativamente poi ai sudditi delle potenze contraenti, onde questi li debbano osservare, io sono di avviso essere necessario che vengano pubblicati, poichè, come nota benissimo il Baroli, eglino non possono essere tenuti a conformarvi le loro azioni, se non in quanto vestono il carattere e la natura di una legge, che parte dal principe a cui devono obbedienza.

E se ogni legge per obbligare al rispetto di quanto comanda, ha duopo di venire pubblicata, altrettanto dovrà farsi per le convenzioni di pace. Laonde osservava il Wheaton, che ogni atto ostile, che fosse bensì commesso dopo la conclusione della pace, ma prima che i sudditi delle rispettive potenze ne abbiano avuto cognizione, non può risguardarsi quale offesa fatta ad essa. Che se quelli che la firmarono avessero convenuto, che solo dopo qualche mese cominciasse ad obbligare, nonostante la seguita pubblicazione, converrà attendere che giunga il tempo determinato, onde poterne domandare la esecuzione, dipendendo tutto questo dalla libera volontà dei contraenti. Si avverta però, che se il trattato di pace non pone alcun ritardo alla cessazione delle ostilità, queste devono terminare all'istante medesimo, in cui i ministri plenipotenziarî hanno firmata la pace.

Che se dopo una tale conclusione, venissero commessi alcuni atti ostili, secondo il professore Heffter la parte offesa può dimandarne riparazione, posto pure che l'officiale che ne fu l'autore, ignorasse il fatto della pace segnata, e quindi fosse al coperto di ogni risponsabilità personale. Parlando dell'armistizio, io ho ragionato di un consimile caso, esponendo le ragioni eziandio in forza delle quali non poteva abbracciare la soluzione data ora dal professore di Berlino. Non ripeterò quindi quanto dissi in allora a questo proposito, poichè quelle ragioni che addussi, calzano perfettamente altresì al caso presente. Solo osserverò, che se il trattato di pace obbliga tutti i sudditi, bisogna che vesta il carattere di legge, e questa non può spiegare la sua forza, se non a condizione che sia pubblicata, e portata quindi alla cognizione di tutti. Laonde l'officiale, il quale ignora senza sua colpa, che la pace fu sottoscritta, non solo non può essere risponsabile delle commesse ostilità, ma non se ne può far carico neppure al suo governo, se per mancanza di tempo non lo potè rendere consapevole della pace seguìta.

Articolo III.

Della validità dei trattati di pace.

Quello che ha luogo tra i privati, allorquando contrattano tra loro, che possono cioè cedere ad alcuni loro diritti, trasferendoli all'altra parte che li accetta, può succedere eziandio tra le nazioni, che erano prima in guerra tra loro, allorchè volendo a questa mettere un fine, onde raggiungerlo più facilmente, nella convenzione che stanno per firmare a questo oggetto, possono tutte e due rinunziare, o sì vero una sola, ad uno ed anche a più dei loro diritti, i quali accettati che sieno, comincia ad esistere il patto di pace, come comincia ad aver vita il contratto tra i privati, dato che l'uno abbia fatto una proposta, che sia stata accettata dall'altro, ancorchè essa sia onerosa per una delle parti, perchè era in sua facoltà di farlo, potendo tanto la persona fisica che la morale disporre delle cose proprie nel modo, che loro più aggrada.

Una volta adunque che il trattato di pace ha tutte quelle condizioni, che si riferiscono al soggetto che lo conchiude, e all'oggetto intorno il quale versa, condizioni che la legge naturale vuole per la sua giuridica esistenza, manifesta subito la sua forza di obbligare le nazioni, che lo hanno sottoscritto. « La pace, insegna il Baroli, risultando da una rinunzia di diritti, e dalla corrispondente accettazione, veste la natura di un trattato, e perciò è obbligatoria perfino circa quelle disposizioni, che furono strappate puramente colla forza, purchè tali disposizioni assicurino all'una delle parti una riparazione che le è giustamente dovuta; imperocchè la coazione impiegata per indurre un ingiusto ledente a riconoscere la fatta lesione ed a toglierla, oppure a promettere di toglierla, non vizia certamente la promessa che viene fatta da esso. »[1]

Ma se la coazione, per perdere la sua efficacia di invalidare il contratto, deve essere giusta, ossia consentita dalla legge, se essa all'opposto, per una ragione qualunque, fosse manifestamente ingiusta da parte di una delle potenze che firmarono la pace, ed una tale ingiusta coazione fosse stata la causa, per cui l'altra parte contraente, messa così alle strette, e privata della naturale

[1] Op. cit., Vol. VI, pag. 212 e seg.

sua libertà, fu indotta ad accettarla, in questo caso essa avrebbe in sè un vizio radicale, che la renderebbe nulla. Abbiamo detto col Baroli, che la pace risulta da una rinunzia di diritti. Ora si domanda, se questa rinunzia possa estendersi fino ad intaccare ed offendere il diritto di personalità e d'indipendenza? E sacrificandosi sarà valido un tale trattato? A questa domanda rispondiamo, avere di già dimostrato al capo secondo, articolo ottavo della prima sezione, che queste podestà morali sono di loro natura inalienabili, cosicchè quella convenzione che ne sanzionasse la perdita, sarebbe di sua natura nulla ed invalida, perchè versa intorno a cosa di cui uno dei contraenti non poteva disporre.

Laonde un tale patto potrà venire disdetto dalla potenza, a carico della quale fu conchiuso, ogni qualvolta creda conveniente di farlo, nè l'altra ne può muovere giusto lamento, poichè poteva bene intendere fino dal momento che lo firmò, che la sua durata dipendeva dal beneplacito dell'altro contraente. Dirò di più. Sebbene sia vero che la società civile possa rinunziare ad alcuni suoi diritti di minore importanza, questa rinunzia però non può mai spingersi tanto innanzi, che per essa venga sostanzialmente offesa la personalità od indipendenza della medesima, poichè in caso contrario ne verrebbero distrutti il concetto stesso e la esistenza. Aggiungete, che se questa personalità e indipendenza sono di loro natura inalienabili, tali dovranno essere altresì quei diritti, senza i quali quei due massimi non possono sussistere.

Chiunque pertanto abusando della vittoria, imponesse al vinto condizioni così dure, da rendergli stentata e quasi impossibile la sua esistenza, quale persona collettiva, costui tutto al più potrebbe lusingarsi di avere conchiusa una tregua di breve durata, ma non mai una vera pace. E in vero si rifletta col Toscano « che le na-
» zioni hanno pure i loro istinti, da cui sono irresistibilmente
» portate al riacquisto dei loro diritti naturali, e se paiono di ras-
» segnarsi alla perdita dei medesimi, ciò accade perchè sentonsi
» attualmente impotenti a rivendicarli. Per altro elleno ne conser-
» vano il sentimento, e preparansi da lontano alla riscossa; talchè
» al sopravvenire di una occasione propizia, destansi dal sonno
» apparente, e si sforzano di ripigliare la loro libertà, immergen-
» dosi nelle guerre più sanguinose. »[1]

Questa dottrina però che noi pure ammettiamo, non va intesa, per restare entro i termini della verità, in questo senso, che cioè

[1] *Filosofia del Diritto*, vol. II, pag. 540.

la pace onde essere valida, debba in tutto e per tutto uniformarsi agli eterni dettati della giustizia, rapporto a tutto ciò che si riferisce alla causa che produsse la guerra, e ai danni che la accompagnarono, poichè quando si professasse questo principio, le negoziazioni iniziate per conchiuderla, non condurrebbero mai ad alcun risultato. E per vedere ciò si osservi, che i popoli che fino a qui si sono combattuti, non riconoscono su questa terra alcun giudice competente a cui debbano rimettere le loro controversie, e sottostare alla sentenza che fosse per pronunziare. Dal che ne segue, che nelle questioni, specialmente alquanto complicate, molto di rado accaderebbe, che potessero convenire fino a quale punto gli uni abbiano ragione, e gli altri torto, massimamente se si riflette quanta parte in questi litigi abbiano le passioni nell'offuscare la mente, intorno al giudizio che deve pronunziare su ciò che è giusto.

E questa difficoltà dell'accordo diverrebbe assai maggiore, quando si venisse a discutere sulla quantità ed ingiustizia dei danni patiti prima e durante le ostilità, per conoscere la conveniente riparazione da darsi ad essi. Che se voi riflettete, che nel discorrere della guerra ingiusta noi abbiamo mostrato, che i danni che ne derivano sono tali da divenire impossibile una piena indennizzazione, troverete in ciò una nuova ragione che riconferma la nostra dottrina. Se non si vuole pertanto rendere perpetua la guerra, quasi questa fosse lo stato naturale in cui devono trovarsi i popoli nei loro mutui rapporti, e da vero si desidera una volta di firmare la pace, sarà pure mestieri venire ad una transazione, astraendo più che si può dal passato, e cercando ciascuna delle parti di rimettere alquanto delle sue pretese, dato pure che le creda giuste, onde potersi in questo modo avvicinare e comporre finalmente il litigio. « Il trattato di pace, insegna il Vattel, non » può essere che una transazione. Se vi si dovessero osservare le » regole di una giustizia esatta e rigorosa per modo, che ciascuna » delle parti ricevesse precisamente quel tanto che le è dovuto, » la pace diverrebbe impossibile. »[1]

Che se non si possono muovere ragionevoli dubbi sulla verità di quanto abbiamo detto fino a qui, sarà duopo muovere appunto da questa convenzione, quando si voglia in seguito portare giudizio sui diritti e doveri reciproci degli stati, che si sono per lo innanzi combattuti. Che se la guerra trascina seco innumerevoli e gravis-

[1] *Il Diritto delle genti*, lib. IV, cap. II, § 15.

simi mali da cui vengono travagliati gl'infelici popoli, basta questo solo per vedere l'importanza somma, che si osservino religiosamente le obbligazioni contenute in queste convenzioni di pace, onde non dare nuovi motivi alla ripresa delle armi.

Nè il vinto potrà addurre a sua giustificazione, se non volesse in seguito sottomettersi, ovvero le avesse violate, che fu indotto a sottoscriverle dal timore di non incontrare col rifiuto mali maggiori, poichè ciò basta per potersi dire libero il suo consenso, e quindi perchè rimangano sacri gli impegni contratti. Altrimenti essi sarebbero sempre illusorî, e la misera umanità tutto al più potrebbe godere di brevi tregue, e non mai di una pace stabile. In effetto quasi sempre la pace si firma, dopo che una delle parti belligeranti sperimentò contraria la sorte delle armi, tanto che se il timore di mali maggiori bastasse per invalidarla, essa non sarebbe quasi mai inviolabile, poichè il vinto vi acconsente appunto per sottrarsi ad essi.

Nè io credo potersi impugnare il trattato di pace, che fosse firmato da un principe che è divenuto legittimo prigioniero di guerra del suo nemico, dato pure che solo in forza di esso abbia potuto ricuperare la libertà e il trono, poichè, secondo lo Schmalz, se la cosa corresse diversamente, un sovrano che durante la guerra è caduto nelle mani del suo nemico, non potrebbe mai sperare la sua libertà. Al contrario sarebbe nulla la convenzione, se al momento delle negoziazioni si fossero usate violenze alla persona del sovrano, o ai rappresentanti di lui, per obbligarli a firmare la pace, come ho notato al cominciare di questo articolo.

Le esposte dottrine consuonano in parte coi dettati del diritto positivo delle genti che si segue in Europa, dettati che solo la possono preservare dal venire lacerata da continue guerre, tanto che tutte le nazioni hanno un interesse grandissimo ad invigilare, che da tutti vengano rispettati. Abbiamo detto, che solo in parte il diritto positivo concorda colla esposta dottrina, poichè dai trattati firmati nel congresso di Vienna, per tacere di altre convenzioni consimili, risulta, che esso ammette la morte civile degli stati, ossia il potere di privarli della loro personalità ed indipendenza, riducendoli alla condizione di mere provincie.

La partizione e distruzione del regno di Polonia, l'incorporamento della repubblica veneta alla monarchia austriaca, sanzionati e riconfermati in quel congresso, stanno lì per provare, quanto a questo riguardo il diritto positivo sia lontano dal filosofico. Nè i

progressi della civiltà e della scienza fatti in questi cinquanta ultimi anni poterono modificare quanto di duro e di ingiusto esso contiene su questo argomento, vedendolo alla lettera seguíto dalla Prussia in occasione della pace, che tenne dietro alla guerra combattuta da essa contro alcuni stati della Germania nella estate dell'anno 1866. Come verso il terminare del secolo passato, si avea incorporata una parte della Polonia, altrettanto e più fece non è molto, rapporto al regno di Hannover e ad altri stati minori, che unì alla sua monarchia, distruggendone l'indipendenza.

Nè può addurre a sua giustificazione, dietro l'esempio dell'Italia, il principio di nazionalità, poichè essa non consultò la volontà dei popoli, onde così legittimarne l'unione, come fece il nostro governo, volontà che è una condizione indispensabile, affinchè il detto principio si possa tradurre, senza offendere la giustizia, dal campo della speculazione in quello della pratica, come ebbi occasione di dimostrare in altro luogo. « Lo spettacolo della » Prussia, dice il senatore Marliani, confiscando a suo profitto stati » di sovrani tedeschi non sarà il meno istruttivo dei nostri tempi. » Cinque anni sono la Prussia non ci voleva riconoscere, eravamo » iniqui, rivoluzionarî perchè facevamo una Italia nuova, coll'ade- » sione, colle acclamazioni di tutti gli italiani, felici d'essersi libe- » rati della tirannia di dinastie antinazionali e dello straniero: » l'urna dei plebisciti rilevò la volontà degli italiani. » L'egemonia prussiana ha avuto i plebisciti dei fucili ad ago. »[1]

Dalle cose che siamo venuti in questo articolo discutendo sulla validità dei patti che si riferiscono alla pace risulta, che senza manifesta ingiustizia non si può proclamarne l'assoluta inviolabilità. Se non bastassero a persuaderci di ciò le ragioni addotte più sopra, non si avrebbe che a riflettere, che tali convenzioni appartengono alla categoria generica dei trattati. Esse adunque esigeranno per la loro validità quelle stesse condizioni che dimandano quelli. Laonde, secondo quello che ne penso, mi pare non sieno da approvarsi nè quei governi, nè quegli scrittori che proclamano, senza tener conto delle condizioni soggettive e oggettive, in mezzo alle quali vennero conchiusi i trattati, che essi si debbano senz'altro rispettare, punto non curandosi di osservare, se urtano e annientano i più sacrosanti diritti dei popoli, quali sono quelli che si riferiscono alla loro personalità ed indipendenza, diritti che per

[1] *Addizioni ed osservazioni all'ordinamento dello Stato* del conte Gori, pag. 55.

essere di loro natura inalienabili, come ho osservato più sopra, non possono formare materia di contrattazioni.

E per meglio rilevare ciò si noti, che il popolo che ne venisse spogliato, è morto civilmente. Ora se la pena di morte non si può infliggere agli individui che in alcuni casi rarissimi, e per enormi delitti commessi, altrettanto deve accadere relativamente alla morte civile di una persona collettiva, tanto che questa pena estrema, solo allora potrà giustificarsi, quando si ha che fare con un popolo violento e disprezzatore del giusto e dell'onesto, che avido dell'altrui, coglie ogni occasione favorevole per calpestare i nostri diritti. Con esso non essendo possibile una vera pace, il diritto di difesa e quello di prevenzione vi danno facoltà di assoggettarlo a voi, onde così privarlo dei mezzi di offendervi in seguito. Se questo era il caso delle infelici Polonia e Venezia, dell'Annover e di altri stati della Germania, ve lo dice, in ordine alle due prime delle ricordate comunanze politiche, la storia, che stimmatizzò e stimmatizza di solenne ingiustizia e latrocinio quanto alcune potenze operarono a danno di esse.

Altrettanto farà la pubblica opinione in ordine alla condotta, che tenne poco fa la Prussia con alcuni tra i più piccoli stati della Germania, quando non cerchi almeno in seguito, con un governo veramente liberale e nazionale di guadagnarsi l'adesione dei popoli che si incorporò. « Rovesciare troni, scrive il citato senatore, non » sarà più un delitto rivoluzionario, dopo che un re che sogna » ancora il diritto divino per sè, ha smembrato la monarchia da- » nese, calpestando nel 1864 il trattato del 1852 che ne stipulava » l'integrità: che nel 1866 ha annullate tre o quattro corone o » sovranità germaniche, impadronendosene in virtù del diritto bru- » tale della forza, e se la Sassonia si è salvata, è stato per diven- » tare un vassallo della Prussia, e Iddio sa quanto durerà, e se » non sarà definitivamente annessa alla Prussia. »

Questo severo ma giusto giudizio, pronunziato sul conto della Prussia, prova la verità di quanto ho osservato più sopra rapporto al giudizio, che pronunzierà la pubblica opinione in ordine alla politica che seguì questa potenza negli scorsi anni. Ma ritornando dopo ciò sulla validità delle convenzioni che sanzionarono simili enormezze, dirò col Vattel, che « se la legge naturale veglia alla » salvezza e alla quiete delle nazioni, nel raccomandare che fa di » adempiere fedelmente le promesse fatte, essa non favorisce gli » oppressori. Tutte le sue massime mirano al maggior bene degli

» uomini, che è il grande fine che si propongono le leggi e il
» diritto. Colui che rompe tutti i legami della umana società, potrà
» egli invocarle in suo favore? »

Prima di terminare questo articolo, che si riferisce alla validità dei trattati, voglio esaminare un'altra questione, che anche essa si rapporta a questo argomento. Si dimanda adunque, se in luogo dell'assoggettamento di tutto uno stato, si trattasse solo della cessione di una provincia appartenente al medesimo, la convenzione di pace che la sanzionasse, dovrebbesi considerare come inviolabile? Noi abbiamo toccato altre volte una simile questione, come allorchè ragionammo della conquista, e del soggetto che ha il diritto di stipulare la pace.

Se non che in queste occasioni ne abbiamo discorso con viste parziali, conforme cioè lo comportava la natura dell'argomento, che avevamo per le mani. Cerchiamo ora di completare questa dottrina, senza però ripetere quanto abbiamo esposto in ordine ad essa, supponendolo di già noto ai nostri lettori. Parlando dei diritti connaturali alle nazioni, diritti che si riferiscono alla loro persona, io ho dimostrato, che ogni comunanza politica ha il diritto ed il dovere ancora di conservarsi. E poichè essa risulta di cittadini, se ha il diritto ed il dovere di conservarsi, così dovrà con ogni cura adoprarsi, che questi continuino a fare parte del corpo sociale. Se questo principio è vero, come non può dubitarsi, si vede subitamente, che essa non solo non può abbandonarli, o come che sia cederli ad altri, ma che le corre anzi l'obbligazione di serbarli a sè uniti, quali membri della nazione di cui fanno parte. Non potrà pertanto trafficare della loro libertà, non ostante i vantaggi che ne potesse ritrarre, poichè eglino si unirono a lei in qualità di soci, per cooperare al bene e alla salvezza di tutti.

Ciò posto si vede subito, che eglino non si sono messi a sua disposizione, nè le accordarono tampoco la facoltà di fare di loro quell'uso che le tornasse più utile. Ma se in regola generale lo stato deve con ogni cura conservare i cittadini che ne fanno parte, vi possono però essere casi così gravi, che ammettono un'eccezione ad una tale regola. Supponete infatti, che esso versi in condizioni estreme, che ne minacciano la esistenza tutta intiera. In questa supposizione mi pare, che esso possa provvedere alla salvezza della intiera società, coll'abbandonare e quasi staccare da sè una parte dei suoi concittadini, che abitano una delle provin-

cie da cui si compone, come siamo pronti alla separazione di un membro del nostro corpo, quando questa separazione è voluta dalla conservazione di tutte le altre parti.

In questo caso adunque diciamo, che lo stato può cedere una provincia al suo nemico, affine di indurlo in questo modo a firmare il trattato di pace, che è divenuto necessario, onde sottrarsi ad una certa ruina. E io credo, che un tale trattato debbasi tenere valido ed obbligatorio da parte del principe che lo firmò, purchè egli in esso si limiti a cedere quei diritti soltanto, che su di essa avea, poichè di fronte al dovere massimo di provvedere alla salvezza dello stato, viene meno in questo caso ogni altra sua obbligazione. Avvertasi però, che la detta provincia abbandonata in questa maniera, e divisa dal resto del consorzio civile, non è punto tenuta a sottomettersi al nuovo sovrano, che vuole a sè unirla. Distaccata dalla società di cui faceva parte, rientra nella pienezza dei suoi diritti, e se ha forza sufficiente per difendere la sua libertà contro colui che vuole assoggettarla, lo può fare legittimamente.

Allorchè si trattò della cessione della Borgogna a Carlo V, gli Stati Provinciali di questo ducato dichiararono, che « non essendo mai stati sudditi di altra corona se non di quella di Francia, essi morrebbero con questo sentimento di fedeltà, e se essi venivano abbandonati dal re, impugnerebbero le armi, e con la forza manterrebbero la loro indipendenza, anzichè passare sotto una straniera dominazione. » Nelle citate parole io non trovo che una risoluzione del tutto conforme al diritto che aveano gli stati della Borgogna di disporre di sè, come meglio credevano, una volta che non appartenevano più alla corona di Francia.

Se non che dandosi raramente il caso, che una provincia abbandonata dal suo sovrano, possa con probabilità di successo dar di piglio alle armi, per difendere e conservare la sua indipendenza, la prudenza consiglia la sommissione, onde potere in questo modo più facilmente ottenere dal vincitore condizioni migliori. Sarà però sempre ingiusto quel vincitore, che potendo in altri modi venire ricompensato dei patiti danni, cerca colla conquista e soggezione dei popoli, che rifiutano di unirsi a lui, di venire indennizzato.

Articolo IV.

Dei principî che regolano le negoziazioni di pace, allorchè si tratta di paesi occupati, o di beni mobili tolti al nemico.

Come avviene in qualunque trattativa, se è alquanto complicata ed importante, che le parti interessate per poterla condurre ad una felice riuscita, cominciano dallo stabilire alcuni principî fondamentali, che devono servire di norma durante le negoziazioni, onde non divagare soverchiamente, e rendere quindi più malagevole lo intendersi, non altrimenti accade, quando le potenze belligeranti stanche di combattersi, vogliono porre un termine alle ostilità mediante la conclusione della pace. Esse sogliono a questo oggetto fissare uno o più principî, i quali appunto, perchè servono di base su cui edificare la pace, diconsi idee fondamentali della medesima.

Tali idee d'ordinario si riferiscono allo stato di possesso delle parti belligeranti, oppure si riducono all'offerta di una compensazione, che viene accettata dalle potenze, che sono interessate in quest'affare. Se si prende per punto di partenza lo stato di possesso, questo si può considerare sotto triplice aspetto. Possiamo cioè riguardarlo come esisteva prima che cominciassero le ostilità, e tale possesso allora con una formula latina si chiama *status quo ante bellum;* oppure si può porre mente al possesso, qual'è al momento in cui s'iniziano le trattative di pace, di modo che ciascuno stato serbare debba di regola quanto ha conquistato, ed in questa ipotesi si adoperano per esprimere un tale possesso le voci: *uti possidetis.* Che se le parti contraenti stabilissero di attenersi allo stato di possesso, che ebbe luogo durante un determinato periodo delle ostilità, allora il possesso da cui muovono per trattare della pace, suole significarsi con questa espressione: *uti possidebatis.*

E qui siami permesso di osservare col signor Wheaton, che il trattato di pace lascia le cose nello stato in cui si trovano, posto che non si dia un'espressa dichiarazione, che stabilisca il contrario. Laonde lo stato di possesso attuale è mantenuto, ogni qualvolta con particolari convenzioni non siasi convenuto diversamente. Dal che ne segue, che se non si fa alcun cenno delle for-

tezze, e del territorio conquistato, tutto resta in potere del vincitore, il quale ne acquista un diritto, che non può più esser posto in controversia.

Ho di già osservato più sopra, che oltre lo stato di possesso vi è un altro principio, che può servire di base ai trattati di pace, e questo principio ho detto che consiste nei compensi da darsi in denaro. Anzi io penso che lo si debba seguire di preferenza, perchè con esso si evita la cessione di provincie, che rare volte si può giustificare.

Io so bene che è di difficile esecuzione, poichè apre il campo ad intralciate discussioni per modo, che le trattative in questo caso sogliono riuscire assai lunghe e scabrose, importando questo modo di negoziare, ancorchè si dica di non volere avere riguardo alla questione giuridica, che più o meno si ritorni sul passato, che si valutino i proprî diritti, e le offese a cui andarono soggetti, i danni patiti dal nemico durante le ostilità, le spese incontrate per sostenere la guerra, il valore del compenso che si offre o si riceve, e molte altre cose di simil genere, che in luogo di agevolare le trattative, le rendono oltremodo difficili a condursi a buon termine. Sebbene io ammetta le esposte difficoltà, pure credo che si possono superare senza grande fatica, se le potenze che trattano della pace sono animate dal giusto desiderio di presto conchiuderla, e prendono le equità per norma dei negoziati aperti a questo riguardo; evitandosi con ciò lo scandaloso spettacolo di vedere principi che contrattano sulla sorte dei popoli, come farebbero se si trattasse della compera e della vendita di una mandra di pecore. Che se in generale non si segue la via dei compensi, per meglio intendersi, e venire alla conclusione della pace, come sarebbe desiderabile, non bisogna già credere che essi sieno del tutto esclusi durante le negoziazioni, dimandandoli bene spesso il vincitore, affine di rifarsi con questo mezzo almeno in parte delle spese della guerra. Così si governò recentemente la Prussia, per tacere di molti altri esempî, colle diverse convenzioni di pace, che firmò con varî stati della Germania.

Che se invece dei compensi si adotta per punto di partenza lo *status quo ante bellum*, in questo caso bisogna restituire tutto ciò che una parte ha preso all'altra, ritornando per quanto è possibile, nello stato loro primitivo le persone e le cose che temporariamente erano cadute in potere del nemico. « La restituzione » del territorio conquistato, insegna il citato autore, al suo so-

» vrano originario in forza del trattato di pace, porta con sè la » ristaurazione nel loro stato primitivo di tutte le persone e di » tutte le cose che temporaneamente sono state sotto lo impero » del nemico. Questa regola generale applicasi senza eccezione ai » beni immobili. Il diritto acquisito in guerra su questa specie di » proprietà, sino a quando non abbia ricevuto la confermazione » da un trattato di pace, non dà altro che un diritto temporaneo » di possesso. Il diritto di proprietà non può essere trasferito dal » conquistatore ad un terzo individuo, in modo da dargli il diritto » di reclamare contro il proprietario primitivo, quando si tratterà » della restituzione del territorio al proprietario di origine. Se da » un altro lato il territorio conquistato è ceduto ad un vincitore » con un trattato di pace, un simile trasferimento intermedio è » con tal mezzo confermato, e il diritto del compratore diventa » valido e pieno. »[1]

Ma se questa è la regola generale, la quale si applica senza eccezione ai beni immobili, la cosa corre diversamente, allorchè si parla di un'altra specie di beni, che diconsi mobili. E in vero per rapporto a questi si suole seguire un principio differente, ritenendosi, secondo il diritto positivo delle genti, che la proprietà del nemico in ordine a tali beni, di cui taluno si è impadronito, scorse che sono ventiquattro ore, debba considerarsi come perfetta, tanto che divenutone vero padrone, ne potrà disporre come più gli piace. Questa stessa regola si applicava un tempo alle catture fatte in mare, sia che la nave sequestrata appartenesse al nemico, o fosse di un popolo neutrale.

Se non che abbiamo veduto, parlando dei tribunali, che devono portare sentenza sulla validità delle prede marittime, che esse, secondo la pratica seguìta ai nostri giorni, continuano ad appartenere, se sono dei neutrali, al loro primitivo padrone, finchè non sieno state giudicate di buona presa dai competenti magistrati. Solo da questo momento viene privato l'antico proprietario del diritto, che gli sia restituito quanto gli apparteneva. Che se una tale sentenza alla conclusione della pace non fosse stata per anco pronunziata, si ritorna la preda al suo primitivo padrone. « Se il trattato di pace, insegna il signor Wheaton, non contiene » patto espresso quanto alla roba catturata, questa rimane nella » condizione medesima in cui il trattato la trova, e in tal modo » tacitamente viene ceduta al vero possessore. »

[1] *Elementi di Dir. Int*, Vol. I, pag. 339 e seg.

Avvertasi per ultimo, che se la guerra, come ho altrove notato, importa solo la sospensione dei trattati, che esistevano prima fra le potenze belligeranti, per ritornali in vigore alla conclusione della pace, non sarà necessario, a rigore parlando, che sia fatta espressa menzione di questo intendimento loro. Essi quindi ripigliano di pieno diritto la loro forza di obbligare, posto che la convenzione relativa alla pace non li abbia modificati, o le cose che prendono di mira, come osserva il Bluntschli, non abbiamo in forza della guerra subìto un profondo cangiamento. Ma poichè questo silenzio sui trattati antecedenti potrebbe interpretarsi diversamente, e suscitare nuove controversie, perciò le potenze d'Europa sogliono, come ho mostrato all'articolo II di questo capo, nelle convenzioni di pace, mediante alcuni articoli speciali modellati sulle basi generali dei trattati antecedenti, indicare quali tra questi debbansi considerare come esistenti tuttora, e quindi obbligatorî anche per l'avvenire.

Articolo V.

Del Diritto di Postliminio.

Noi crediamo dover dire qualche cosa in questo luogo intorno al diritto di postliminio, poichè dalla nozione di esso, e dagli effetti che produce, si possono trarre non pochi principî, onde dare una conveniente soluzione ad alcune difficoltà, che possono insorgere all'occasione che si tratta di ristabilire la pace. Secondo il Vattel pertanto esso importa, « che le persone e le cose prese » dal nemico sieno rese nel loro stato primitivo, una volta che » ritornino in potere della nazione, di cui facevano parte. » E però questo diritto racchiude una specie di finzione, mercè della quale si ritiene, che esse non abbiano mai cessato di appartenerle.

Ma sebbene il diritto di postliminio importi che si rimettano le persone e le cose nel primitivo loro stato, appena sono liberate dalle mani del vincitore, si avverta però, che questa restituzione si riferisce solo ai diritti considerati in se stessi, non avendo forza di abolire in nessun modo i fatti materiali del possesso e del godimento, nè le conseguenze legali che da questi fatti derivano. Dopo ciò osservo, che esso si applica tanto ai rapporti

pubblici che privati. In ordine ai primi si fonda su questo principio, che non si possono perdere diritti legittimi, senza il consenso del principe a cui appartengono, e pel solo fatto della guerra. Esso, secondo il professore Heffter, produce i suoi effetti anche dopo la pace, a meno che però nel firmarla, non siasi convenuto diversamente.

Se il sovrano riprende, sia durante la guerra, sia al momento della conclusione della pace, il territorio che in tutto o in parte aveva occupato il nemico, egli ricupera tutti i diritti che aveva su di esso, non tenendosi conto alcuno del come il nemico se ne impadronì e lo ha amministrato, nè del modo con cui è ritornato sotto l'impero del principe primitivo. Egli potrà quindi rivendicare dai suoi alleati o dai neutrali le cose, che il nemico avesse loro alienate, ad eccezione dell'occupazione, e del caso in cui al dire del citato autore vi fosse stato autorizzato dalle regole generalmente ricevute. Data questa ipotesi, spetta al diritto privato il decidere, se il detentore delle cose alienate, può opporre eccezioni fondate.

E qui credo di dover notare, che il diritto di postliminio non ha luogo in favore di un popolo, che venne soggiogato per intiero. Avendo perduto la sua personalità e indipendenza, egli non può pretendere al ristabilimento dell'antico ordine di cose, e alle conseguenze che ne derivano, se in forza di una fortunata rivoluzione, o mercè la generosità di un vincitore straniero, riavesse la sua libertà. Questo risorgere di un popolo importerebbe bensì una nuova esistenza, ma non la continuazione della primitiva, che era cessata per intiero. E appunto in forza di questa ragione, il diritto di postliminio rimane in questo caso senza effetto.

Dite lo stesso se si trattasse di città o di provincie, che non solo furono sottomesse all'impero del nemico, ma che gli giurarono eziandio fedeltà. Se esse ritornano per la forza delle armi al primitivo loro sovrano, non possono accampare il diritto di postliminio, dovendosi ritenere come sacra la promessa fatta di diportarsi da ora in poi come buoni sudditi verso il sovrano che le ha conquistate. Ma quello che non possono fare da sè, può farlo il principe a cui erano prima soggette, il quale con ciò stesso che colla occupazione ricupera i primitivi diritti su di esse, può rimetterle nella condizione di prima.

Io ho detto poc'anzi, che un tale diritto si applica altresì ai rapporti privati. In questo caso la massima su cui si appoggia è

la seguente: che il principe cioè è tenuto a proteggere le persone ed i beni dei cittadini, di modo che quando quelle o questi sieno caduti nelle mani del nemico, se per qualche fortunato accidente venissero rimessi al proprio sovrano, non vi può essere dubbio, che questi non sia tenuto a restituirle, unitamente alle loro proprietà, nelle condizioni in cui si trovavano prima che il nemico se ne fosse impadronito. In ordine a ciò non vi ha differenza fra la guerra giusta ed ingiusta; poichè nel caso che sia conforme al diritto, è naturale che le persone e le proprietà sieno poste dallo stato che lo può nella condizione di prima; se poi la guerra è ingiusta, non ne devono sopportare il peso elleno sole, od almeno più degli altri, poichè anche qui può farsi facilmente giustizia. La sorte delle armi che le aggravò, ora le libera; devono dunque considerarsi, come se non fossero mai state prese.

Sia che le persone dei cittadini, o le proprietà loro vengano tolte di mano del nemico, per opera dei nostri soldati, oppure mediante i nostri alleati; tanto nell'uno che nell'altro caso, il diritto di postliminio manifesta la sua forza, esigendo che esse, che vennero ritolte in questo modo al nemico, sieno restituite alla condizione di prima. E per intendere la verità di questo principio, in quanto si riferisce alle persone si osservi, che la prigionia di guerra ai nostri giorni non è che una semplice sospensione materiale e temporanea della libertà individuale. Essa quindi non porta seco che una sospensione dell'esercizio dei diritti civili, in quanto che una tale prigionia rende questo esercizio impossibile. Posto ciò si vede subitamente, che il prigioniero, ritornato che sia alla primitiva libertà, debba riprendere senza altro il pieno godimento dei suoi diritti.

Anzi egli potrebbe, durante la sua prigionia, amministrare i suoi beni colla nomina di uno speciale procuratore. Avendo detto, che il prigioniero di guerra, al momento che è posto in libertà, ricupera subito i suoi diritti civili, non bisogna già credere, che questo debba sempre aver luogo, poichè se egli sul territorio nemico avesse commesso un qualche delitto, e con sentenza del giudice ne fosse stato privato, non potrebbe più allegare il diritto di postliminio per esserne riammesso al possesso. Ho notato più sopra, che ogni specie di beni si può ricuperare, mercè del diritto di postliminio, purchè trattandosi di beni mobili, questi sieno ancora in mano del nemico, poichè una volta che li avesse venduti ad un neutrale, dopo che sono scorse ventiquattro ore, da che

se ne insignorì, una tale vendita, essendo conforme alle leggi della guerra, non darebbe più alcun diritto di ripeterli dal compratore.

Il Vattel assegna alcune ragioni, per eccettuare dal diritto di postliminio le cose mobili, come la difficoltà grande di poterle riconoscere, e la presunzione che l'antico proprietario, attesa la difficoltà di poterle quando che sia ricuperare, le abbia abbandonate; ma queste ragioni non ci paiono abbastanza solide da potersi ammettere, poichè in molti casi è facile riconoscere la cosa propria, dato che esista, e le vicende della guerra sono così varie e moltiplici, e l'attaccamento a ciò che è nostro così vivo, che difficilmente si può supporre la volontà di avere abbandonato quanto ci apparteneva.

Laonde io penso, che se oltre le allegate non vi fossero altre ragioni, che giustificassero l'accennata eccezione, si dovrebbe ritenere, che da una disposizione del tutto arbitraria del diritto positivo si deve ripetere, se scorso il detto spazio di tempo viene prescritto il diritto di proprietà, che apparteneva al primitivo padrone, per passare nelle mani di chi si impadronì di questi beni, poichè secondo il diritto razionale il tempo per sè solo, come ho accennato in altro luogo, non può esercitare alcuna influenza sulla perdita della proprietà per una parte, e l'acquisizione della medesima per l'altra.

Parlando del bottino di guerra, io ho avuto occasione di dimostrare qual'è, secondo il mio modo di vedere, la vera ragione della sua legittimità. Muovendo da essa si vede subito, il perchè ai beni mobili presi dal nemico, e da questo venduti ad un neutrale, non si possa applicare il diritto di postliminio. Supponendo quindi come noto quanto ho esposto in quel luogo, passerò ad altro. E prima di tutto osserverò, che quanto ho esposto in questo articolo, relativamente al diritto di postliminio, si applica altresì ai diritti privati del sovrano, e a quelli dei membri della sua famiglia. I beni immobili pertanto che eglino possedessero, come qualunque altro cittadino, devono venir loro restituiti, una volta che furono ripresi sul nemico. Dei prigionieri di guerra dirò, che avendo data la loro parola di non fuggirsene, fino a che come tali dimorano in un luogo del paese nemico, eglino la devono religiosamente mantenere. Ma se mai avvenisse, che la provincia in cui sono rilegati cadesse in potere del proprio principe, questi può e deve renderli alla libertà di prima, poichè se il nemico aveva il diritto di farli prigionieri, ed eglino avevano il dovere

di rimanere tali fino alla loro liberazione, la nazione però di cui fanno parte ha la facoltà e il dovere di liberarli.

Se una provincia, una città, od alcune terre vengono restituite, mediante il trattato di pace al loro antico governo, ho di già esposto al cominciare di questo articolo, che esso ricupera su di esse tutti i suoi diritti di prima. Ma appunto per questo non vi è ragione alcuna, per cui non debbano essere messe a parte a godere del beneficio, che proviene loro dal diritto di postliminio. Io penso quindi, che il principe debba rimetterle nello stato in cui erano prima che cadessero sotto la signoria del nemico, qualunque sia il modo con cui le ha ricuperate. Di fermo, quando il nemico in forza del trattato di pace rimette nelle mani di chi ne aveva prima la sovranità una provincia, una fortezza od una città, egli rinunzia ad ogni diritto che gli potesse venire dalle leggi di guerra.

Laonde rapporto a lui esse si trovano in una condizione del tutto indipendente, sono come se non fossero mai cadute nelle sue mani, sicchè non vi ha ragione alcuna, per cui non si debbano ritornare nel possesso di quelle istituzioni e di quei diritti che avevano prima. Ma dopo ciò diciamo, che tutto quello che venne ceduto al nemico mediante la pace, devesi ritenere quale cosa pienamente alienata per modo, che essa non ha più nulla di comune col diritto di postliminio, salvo il caso che il trattato di pace non venga rotto ed annullato. Abbiamo di già avvertito nell'articolo precedente, che le cose di cui non fa menzione la convenzione di pace, restano nella condizione in cui si trovavano al momento in cui questa venne firmata, di maniera che si ritengono dall'una e dall'altra parte cedute a colui che le possiede.

Ora aggiungo, che il diritto di postliminio riferendosi essenzialmente allo stato di guerra, stipulata che sia la pace, non ha più vigore. Egli è ben vero, che presso i Romani esso avea luogo anche durante la pace, a riguardo di quei popoli coi quali eglino non aveano nè legami di amicizia, nè diritto di ospitalità, nè alleanza, ma questo procedeva dall'erroneo principio che professavano, riguardando tutti i popoli come nemici, una volta che con loro non avessero alcuna delle tre relazioni accennate or ora. Ma chiarita e conosciuta la falsità di questa massima, dovea necessariamente venir meno la conseguenza, che da essa ne derivava. Epperò ai nostri giorni è universalmente ammesso, che il diritto di postliminio non riguarda che il tempo di guerra.

Articolo VI.

Quali effetti procedano dal trattato di pace, e come debbasi eseguire il medesimo.

Firmata che sia la convenzione relativa alla pace, essa comincia subito nelle potenze che la stipularono, e nei rispettivi sudditi di queste a produrre alcuni effetti giuridici. Io ho di già mostrato all'articolo primo di questo capo, che il primo tra essi e il più generale è quello che risguarda la cessazione delle ostilità, la quale cessazione, come esporrò quanto prima, alla sua volta dimanda, che sieno tolte e sepolte nell'oblìo le cause da cui ebbero vita. E oltre a questo effetto generale il trattato di pace ne produce un altro più particolare, che è il seguente: esso obbliga cioè le parti che lo firmarono non solo, ma eziandio i loro successori, poichè è un trattato reale, che fu conchiuso in vista di promuovere il bene dello stato, di modo che non si estingue colla morte del principe che lo firmò, ma perdura a spiegare la sua forza altresì in ordine ai suoi successori, come ebbi occasione di dimostrare, allorchè parlai delle diverse specie di alleanza. E per togliere appunto ogni pretesto a un tale rinnovamento, l'amnistia copre ben anche del manto dell'obblio i danni che durante la guerra i sudditi di una potenza belligerante avessero cagionato a quelli dell'altra, come pure le lagnanze, che per questo ne volessero muovere.

E una tale convenzione impone ben anche alle parti il dovere di osservare religiosamente le singole disposizioni, che vennero in essa stabilite. La quale obbligazione non deriva già da un diritto che dia la vittoria, la quale secondo Kant, se fa guadagnare la causa, non decide però in favore del diritto. Laonde essa obbligazione non può procedere che dalla natura del patto che fu sottoscritto, il quale non essendo che un pacifico accomodamento avvenuto fra le potenze, che per lo innanzi si combattevano, accomodamento che aveano diritto di stabilire, da esso devonsi ripetere i doveri da cui sono strette. « La vittoria, dice il Baroli, » è un prodotto delle forze fisiche, della superiorità nella destrezza » e nell'arte di fare la guerra, e spesso anche di un fortunato » accidente, è un prodotto della legge di natura in opposizione » alla legge di libertà, e perciò non può, considerata in se stessa,

« riguardarsi come una fonte del futuro diritto fra il vincitore ed » il vinto, la quale fonte dev' essere riposta nella transazione, o » nel trattato di pace che ne è risultato. » [1]

Ma oltre questa conseguenza, che si riferisce al rispetto dovuto per le singole disposizioni contenute nel trattato di pace, ve ne sono altre, che sebbene non vi sieno espresse, pure si ritengono tacitamente e implicitamente inchiuse nel medesimo, posto che non disponga altrimenti, conseguenze di cui facciamo brevemente parola. La prima è l' amnistia, detta latinamente *lex oblivionis*. Ancorchè di essa non ne faccia menzione il trattato, devesi nullameno ritenere, che vi è tacitamente compresa, essendo una condizione essenziale del medesimo. Essa importa, secondo il Klüber, una dichiarazione delle potenze belligeranti di considerare la loro inimicizia, come interamente cessata.

Essa implica ancora, come ho mostrato all' articolo I di questo capo, la scambievole promessa che si fanno, di non volere giammai in seguito servirsi della passata loro controversia, come di un motivo per rinnovare la guerra. E per togliere appunto ogni pretesto a un tale rinnovamento, l'amnistia copre ben anche, come ho avvertito poc' anzi, del manto dell' oblìo i danni che durante la guerra i sudditi di una potenza belligerante avessero cagionato a quelli dell' altra, come pure le lagnanze che per questo ne volessero muovere. Badisi però, che tutto quello che non fu causa, nè oggetto delle ostilità, non è compreso nell' amnistia. Essa è una conseguenza legittima del trattato di pace, in cui vi è rinchiusa come nel suo principio. Accettato che sia questo, e quella pure devesi ammettere, quando non si voglia distruggere con una mano quello che si edificò coll' altra.

Ma appunto per questo, che nel trattato di pace non si discute se non su ciò che diede origine alle ostilità, e sugli oggetti che queste presero di mira, tutto quello che è straniero a tale materia, devesi ritenere che non sia compreso nell'amnistia. Laonde osservava rettamente il signor Wheaton, « che il trattato di pace » non estingue affatto i reclami che hanno per oggetto debiti con- » tratti, ovvero danni commessi pria della guerra, e che nessuna » attinenza hanno colle cause di questa, eccetto se non vi sia in- » torno a ciò un' espressa pattuizione. Nè tampoco opera riguardo » ai diritti acquisiti antecedentemente alla guerra, ovvero alle in- » giurie private, le quali non hanno verun legame coi motivi che

[1] *Diritto Nat. Pub. Est.* vol. VI, pag. 216 e 217.

» hanno originato la guerra. Per la qual cosa i debiti contratti
» anteriormente alla guerra tra i sudditi rispettivi, quantunque
» durante il tempo delle ostilità ne sia sospeso il ricuperamento,
» tornano in vigore alla ristorazione della pace, tranne se non
» fossero stati realmente sequestrati nel tempo che si era in guerra,
» strettamente esercitandone i rigorosi diritti, in contrario della
» pratica meno severa dei tempi moderni. »[1]

Per la stessa ragione, quando non siasi tenuto espressa parola dei rispettivi cittadini, che durante la guerra avessero tradito la causa del proprio principe, col favorire quella del nemico, questi non dovrebbero ritenersi compresi in essa. Se non che credo dovere osservare a questo riguardo, che nella pratica sogliono convenire le potenze di Europa al firmare della pace, che debbasi estendere questa *lex oblivionis* altresì ai cittadini dell'una e dell'altra parte, che avessero durante la guerra parteggiato pel nemico, non eccettuandone pel solito che i capi principali, che bene spesso si lasciano fuggire, onde non essere obbligati a castigarli severamente.

A proposito di questa amnistia osserva il Pinheiro Ferreira, che stando: « alla semplice nozione della medesima, devesi rite-
» nere come una specie di postliminio, dal che ne segue, doversi
» dedurre dalla giurisprudenza del postliminio quella che si rife-
» risce alla medesima. Laonde le persone amnistiate devono essere
» poste nella medesima condizione in cui si trovavano per lo in-
» nanzi, nè il ministero pubblico, nè i privati cittadini in qualità
» di parti civili possono procedere contro di loro per fatti, che
» avessero commesso in conformità delle leggi in vigore, fatti che
» non avessero altra criminabilità, che quella che deriva dal prin-
» cipio che forma l'oggetto dell'amnistia. Si potrà però muovere
» querela contro loro per azioni, che fossero in opposizione alle
» leggi allora vigenti; o nel caso in cui queste leggi introdotte
» durante la conquista o la usurpazione, fossero manifestamente
» ingiuste, di modo che colui che vi conformò liberamente la sua
» condotta, ne avesse potuto conoscere tutta la portata, a meno
» che non fosse stato costrettò a governarsi in questa maniera. »

Dato poi che nel trattato di pace fosse stata stabilita la cessione di una provincia, a profittò di una delle parti contraenti, una tale cessione come abbraccia i pesi da cui fosse gravata, così comprende ben anche i beni e i diritti che le appartengono. E in-

[1] Op. cit., Vol. I, pag. 339.

vero una tale cessione mirando a sciogliere ogni legame tra la parte che viene staccata, e il tutto a cui per lo innanzi era unita, il buon senso stesso, senza bisogno di espressa convenzione vi dice, che chi la cede e chi l'accetta, la cede e l'accetta nelle condizioni in cui si trovava al momento della pace.

Che se alla guerra, oltre le due potenze principali, avessero preso parte altri stati in qualità di alleati ausiliari, questi pure in forza di una delle conseguenze che derivano dal trattato di pace, devonsi ritenere in esso compresi e nell'amnistia, ancorchè di loro, come si pratica comunemente, non si faccia espressa menzione. Imperciocchè in questo caso si crede giustamente, che la nazione che tratta direttamente della pace, operi quale parte principale, che colle secondarie non ha che una semplice relazione pattizia, di guisa che quanto ammette per sè, devesi giudicare che lo dimandi altresì per gli altri, che in ordine a lei non sono che agenti accessori, i quali se non manifestano disposizioni in contrario, si ritiene con ragione, che vogliono seguire l'attore principale.

La cosa corre diversamente, se si parlasse di potenze veramente alleate o coalizzate, che formano una società eguale. Appunto perchè costituiscono una tale società, esse hanno diritto di intervenire, come ho mostrato in altro luogo, ai negoziati di pace, e di dare il loro assenso alla conclusione della medesima, onde essere obbligate ad osservare quanto prescrive. Che se per agevolare le trattative si credesse più conveniente restringere a pochi la discussione di un affare così importante, in questa supposizione le potenze coalizzate devono autorizzare con peculiare mandato una fra loro, che negozi e firmi la pace a nome di tutte. Questo mandato accettato che sia dalla parte contraria, quanto in seguito si stabilisce in conformità di esso relativamente alla pace, diviene obbligatorio per tutte le parti interessate alla conclusione della medesima.

Il trattato di pace è un patto come qualunque altro, anzi è un patto dei più importanti che si possano firmare, mettendosi con esso fine alle ostilità, e agli innumerevoli mali che seco trascinano. Esso regola inoltre le relazioni, che in avvenire devono esistere fra le nazioni, che prima erano in guerra tra loro, relazioni che devono mirare a mantenere fra esse la concordia, e a promuovere i reciproci interessi. Questo solo cenno basta perchè si vegga, con quanta diligenza e lealtà debbano essere eseguite le

singole disposizioni che contiene, quando non si voglia macchiarsi di perfidia, e piombare di nuovo i popoli nelle calamità della guerra.

Laonde sarà da condannarsi ogni negligenza, lentezza e pretesto che ne ritardassero la esecuzione. Che se prima che questa abbia luogo, sorgesse una qualche difficoltà, che la rende in parte impossibile, e questa difficoltà non procedesse da colpa di chi promise, se l'obbligazione contratta non può venire supplita col prestare qualche cosa di equivalente, o col liberare l'altra parte da certe clausole, che in qualche modo la compensino del danno che soffre, e l'adempimento di essa non potesse venire rimesso ad altro tempo, in questi casi quella parte della convenzione che non può eseguirsi, perde ogni suo valore, non essendo alcun tenuto a ciò che è impossibile. Nè per questo si può credere che il trattato di pace sia rotto, poichè, come osserva il Grozio, non si usa farne dipendere il valore da una condizione accidentale.

Quando debba compiersi quello che prescrivono i trattati, risulta dall'articolo secondo di questo capo, e però non ripeteremo quanto ivi abbiam detto a questo proposito. Che se nella convenzione di pace fosse stata stipulata la restituzione di alcuni oggetti, se si domandasse in quale stato debbano essere consegnati, rispondiamo, che se la detta convenzione lo determina, non vi può essere dubbio sul dovere di uniformarsi esattamente a quanto essa prescrive. Dato poi che non contenesse alcuna disposizione intorno a ciò allora diciamo, che debbonsi consegnare, come si trovavano al momento che fu sottoscritta la pace. » Una fortezza, » o una città, dice il Wheaton, deve essere restituita nello stato » in cui si trovava quando fu presa, purchè in tale stato sia ri- » masta fino alla conclusione della pace. Non vi è obbligo, nè » a racconciare, nè a ristaurare una fortezza demolita, ovvero un » territorio messo sossopra. La pace estingue ogni reclamo pei » danni avvenuti in guerra, ovvero dalle belliche operazioni pro- » dotti. Le cose debbono essere restituite nello stato in cui la » pace le ha trovate, e sarebbe un atto perfido dopo fatta la » pace, e pria della restituzione diroccare una fortezza, o deva- » stare un territorio. » [1]

E ciò con ragione, poichè trattandosi di cose determinate, e la conclusione della pace importando un vero contratto, mercè del quale un oggetto passa dalle mani di uno in quelle dell'altro, che deve riceverlo, questi acquista su di esso un vero diritto ap-

[1] Op. cit., vol. I, pag. 342.

pena il patto ha vita. Laonde sarà duopo che gli sia consegnato quale esisteva al momento della sottoscrizione del trattato. Che se nella esecuzione della convenzione di pace, insorgesse una qualche difficoltà proveniente dalla intelligenza della medesima, questa difficoltà dovrà togliersi colla retta interpretazione di essa, interpretazione che deve farsi applicando alla convenzione in discorso quei medesimi principî, che abbiamo esposti discorrendo della interpretazione in generale dei trattati. Che se le parti non potessero convenire nell'intendersi su questo argomento, l'amore della pace, e spesso l'equità stessa dimandano di concertarsi, onde spiegare le insorte difficoltà in modo, che non venga offeso lo spirito da cui fu firmata la convenzione di pace.

Termineremo questo articolo, che si riferisce alle conseguenze che derivano dai trattati di pace, e al modo con cui devono eseguirsi, facendo osservare, che se due o più potenze hanno preso parte alla guerra, se devono accordarsi quali parti principali nello stipulare il trattato di pace, può però, conforme ho avvertito in altro luogo, ciascuna di esse, purchè lo voglia, firmare una convenzione a parte col nemico. Data questa ipotesi è manifesto, che una tale convenzione non può importare una obbligazione rapporto alle altre potenze, a meno che essa non sia messa in tale relazione cogli altri trattati, che sono per conchiudere gli alleati, da formare con essi quasi parte di un tutto comune.

E può accadere altresì, che le diverse potenze che cooperarono alla guerra firmino un trattato comune di pace, nel quale caso ciascuna diviene parte principale in ordine ad esso. In questa ipotesi nasce una cotale solidarietà tra di loro nella esecuzione della convenzione, come vi era questa solidarietà allorquando come alleate facevano in comune la guerra. Finalmente può avvenire, che una potenza che non prese parte alla conclusione del trattato di pace, per un qualsiasi motivo vi faccia adesione, dimandando di venire considerata come parte principale contraente. Posto che le venga consentito ciò, ella fa una dichiarazione che viene inserita nel trattato di pace, dichiarazione con cui manifesta la sua ferma volontà di aderire pienamente a quanto esso contiene, mentre le altre potenze che l'aveano di già firmato, fanno un atto di accettazione che abbraccia il trattato e la accessione al medesimo. Con ciò la potenza che aderisce acquista tutti i diritti, e s'incarica dell'adempimento di tutti i doveri che sono proprî di coloro, che firmarono fino da principio il documento di pace.

Articolo VII.

Dei diversi modi coi quali si può violare il trattato di pace, e delle differenti specie di articoli, che possono fare parte del medesimo.

Come qualunque convenzione, così anche quella che si riferisce alla pace, sebbene abbia una importanza massima, può venire dalla malvagità e perfidia degli uomini violata. Non sarà quindi inutile, che brevemente mi faccia ad esporre quando ciò avvenga, onde così mettere in chiaro i nuovi diritti e doveri, che sono per nascere da questa infrazione. Chiunque trascura in tutto, o in parte di adempiere lealmente le singole obbligazioni contratte alla conclusione della pace, costui ne diviene il violatore. Dite altrettanto, se tenesse una condotta che rende nullo, o quasi nullo il fine generale, che le potenze si prefissero nel sottoscriverla, come se cercasse con cavilli, o frivoli pretesti di eluderne le obbligazioni, e posto che si presti ad adempierle, lo faccia però con negligenza, frapponendo ritardi alla esecuzione di quanto da lui dimanda il dovere che ha contratto.

E si rende pure colpevole di offesa al trattato di pace quella potenza, che trattasse i sudditi dell'altra parte in un modo, che non si può conciliare collo stato di pace, o cercasse di rimettere in campo quella stessa controversia, che suscitò la guerra, controversia, che colla conclusione della pace fu stabilito, conforme ho mostrato più volte, che si dovesse per sempre seppellire nell'oblio. E si condurrebbe in opposizione al trattato di pace, che importa il ristabilimento della primitiva amicizia, se cercasse di suscitare e fomentare partiti nello stato divenuto amico, molto più poi se eccitasse i sudditi a ribellarsi al legittimo loro sovrano, e in questa impresa li aiutasse. Ho detto poe' anzi, che il venire meno a una o più obbligazioni contratte, è un portare offesa al trattato di pace.

E poichè queste obbligazioni sono moltiplici, e si riferiscono a tutte le potenze che lo firmarono, così non solo vi può essere perfidia dall'una e dall'altra parte, ma possono essere altresì molte le infrazioni fatte al medesimo. Ma basterà un'offesa portata ad un solo articolo, perchè si debba tenere violato tutto il

trattato? Prima di rispondere a questa domanda crediamo dover ricordare, avere di già notato all'articolo secondo di questo capo, che esso contiene per l'ordinario varie specie di articoli. Ho pure fatto menzione in quel luogo delle principali tra esse. Non avendone però che fatto un cenno, nè avendo allora data la nozione di ciò che è un articolo di pace, perchè dovea ritornare più di proposito su questo argomento, e mi pareva d'altra parte facile a formarsene una qualche idea, credo ora dovere supplire a questa mancanza, onde più chiaro e completo divenga il nostro discorso.

Rifacendomi dalla nozione dell'articolo dico, che esso altro non è che una proposizione contenuta nel trattato, con cui viene fissato un diritto, che si aggiudica ad una delle parti contraenti, oppure un dovere che si impone ad una di esse. Questi articoli poi, come ho avvertito altrove, sono generali o particolari, secondo che si riscontrano in tutti i trattati di pace, ovvero in alcuni soltanto. Che cosa contengono quelli e questi lo dirò in seguito. E per ora mi limiterò ad osservare, che gli articoli particolari, attesa la loro importanza, possono essere principali, ovvero accessorî. Questi ultimi diconsi talvolta altresì separati, a cagione della loro posizione locale, e non già in riguardo della cosa.

Che se venissero registrati in una convenzione a parte, questa si considera come un' appendice del trattato principale. Le potenze che la firmano soglino dichiarare, che gli articoli in essa contenuti devonsi risguardare obbligatorî, come se fossero inseriti nel trattato principale di pace. Che se voi riflettete al rapporto, che possono avere questi articoli tra loro, chiamansi connessi o divisi. I connessi si riferiscono allo stesso oggetto del trattato di pace, mentre i divisi prendono di mira un oggetto diverso. Ciò posto il Volfio opina, che se il trattato di pace risulta da articoli connessi, l'offesa portata ad un solo, deve considerarsi come una rottura di tutto il patto; che se invece gli articoli di cui si compone sono divisi, la violazione di uno non importa offesa a tutti, tanto che nell'insieme perseverano a sussistere, e solo si considera offesa e rotta la pace per riguardo del solo articolo violato. Ammette però il Volfio, che la potenza che in questo modo fu lesa, abbia il diritto di sospendere l'esecuzione di tutti gli articoli, da cui si compone la convenzione di pace, onde indurre in questo modo più facilmente l'offensore all'osservanza del suo dovere. Ma adempiuto che l'abbia, sostiene che tutto il trattato ripiglia la sua forza di obbligare.

Articolo VI.

Quali effetti procedano dal trattato di pace, e come debbasi eseguire il medesimo.

Firmata che sia la convenzione relativa alla pace, essa comincia subito nelle potenze che la stipularono, e nei rispettivi sudditi di queste a produrre alcuni effetti giuridici. Io ho di già mostrato all'articolo primo di questo capo, che il primo tra essi e il più generale è quello che risguarda la cessazione delle ostilità, la quale cessazione, come esporrò quanto prima, alla sua volta dimanda, che sieno tolte e sepolte nell'oblìo le cause da cui ebbero vita. E oltre a questo effetto generale il trattato di pace ne produce un altro più particolare, che è il seguente: esso obbliga cioè le parti che lo firmarono non solo, ma eziandio i loro successori, poichè è un trattato reale, che fu conchiuso in vista di promuovere il bene dello stato, di modo che non si estingue colla morte del principe che lo firmò, ma perdura a spiegare la sua forza altresì in ordine ai suoi successori, come ebbi occasione di dimostrare, allorchè parlai delle diverse specie di alleanza. E per togliere appunto ogni pretesto a un tale rinnovamento, l'amnistia copre ben anche del manto dell'obblio i danni che durante la guerra i sudditi di una potenza belligerante avessero cagionato a quelli dell'altra, come pure le lagnanze, che per questo ne volessero muovere.

E una tale convenzione impone ben anche alle parti il dovere di osservare religiosamente le singole disposizioni, che vennero in essa stabilite. La quale obbligazione non deriva già da un diritto che dia la vittoria, la quale secondo Kant, se fa guadagnare la causa, non decide però in favore del diritto. Laonde essa obbligazione non può procedere che dalla natura del patto che fu sottoscritto, il quale non essendo che un pacifico accomodamento avvenuto fra le potenze, che per lo innanzi si combattevano, accomodamento che aveano diritto di stabilire, da esso devonsi ripetere i doveri da cui sono strette. « La vittoria, dice il Baroli, » è un prodotto delle forze fisiche, della superiorità nella destrezza » e nell'arte di fare la guerra, e spesso anche di un fortunato » accidente, è un prodotto della legge di natura in opposizione » alla legge di libertà, e perciò non può, considerata in se stessa,

« riguardarsi come una fonte del futuro diritto fra il vincitore ed » il vinto, la quale fonte dev' essere riposta nella transazione, o » nel trattato di pace che ne è risultato. » [1]

Ma oltre questa conseguenza, che si riferisce al rispetto dovuto per le singole disposizioni contenute nel trattato di pace, ve ne sono altre, che sebbene non vi sieno espresse, pure si ritengono tacitamente e implicitamente inchiuse nel medesimo, posto che non disponga altrimenti, conseguenze di cui facciamo brevemente parola. La prima è l' amnistia, detta latinamente *lex oblivionis*. Ancorchè di essa non ne faccia menzione il trattato, devesi nullameno ritenere, che vi è tacitamente compresa, essendo una condizione essenziale del medesimo. Essa importa, secondo il Klüber, una dichiarazione delle potenze belligeranti di considerare la loro inimicizia, come interamente cessata.

Essa implica ancora, come ho mostrato all' articolo I di questo capo, la scambievole promessa che si fanno, di non volere giammai in seguito servirsi della passata loro controversia, come di un motivo per rinnovare la guerra. E per togliere appunto ogni pretesto a un tale rinnovamento, l'amnistia copre ben anche, come ho avvertito poc' anzi, del manto dell' oblìo i danni che durante la guerra i sudditi di una potenza belligerante avessero cagionato a quelli dell' altra, come pure le lagnanze che per questo ne volessero muovere. Badisi però, che tutto quello che non fu causa, nè oggetto delle ostilità, non è compreso nell' amnistia. Essa è una conseguenza legittima del trattato di pace, in cui vi è rinchiusa come nel suo principio. Accettato che sia questo, e quella pure devesi ammettere, quando non si voglia distruggere con una mano quello che si edificò coll' altra.

Ma appunto per questo, che nel trattato di pace non si discute se non su ciò che diede origine alle ostilità, e sugli oggetti che queste presero di mira, tutto quello che è straniero a tale materia, devesi ritenere che non sia compreso nell'amnistia. Laonde osservava rettamente il signor Wheaton, « che il trattato di pace » non estingue affatto i reclami che hanno per oggetto debiti con- » tratti, ovvero danni commessi pria della guerra, e che nessuna » attinenza hanno colle cause di questa, eccetto se non vi sia in- » torno a ciò un' espressa pattuizione. Nè tampoco opera riguardo » ai diritti acquisiti antecedentemente alla guerra, ovvero alle in- » giurie private, le quali non hanno verun legame coi motivi che

[1] *Diritto Nat. Pub. Est.* vol. VI, pag. 216 e 217.

Che se questa convenzione contenesse disposizioni contrarie ai diritti di una potenza, diritti che essa non può far valere almeno per ora, in questo caso protesta contro tali disposizioni, dimandando che si prenda atto di questa protesta; mentre nel resto accetta e firma gli altri articoli del trattato. Queste riserve e proteste non importando di per sè nuovi diritti e doveri, non sogliono essere causa di complicazioni internazionali nella esecuzione del trattato di pace.

CAPO SECONDO

DOTTRINA SULLE AMBASCIATE.

Articolo I.

Nozioni sul diritto di aprire negoziati cogli altri stati, e come ciò possa effettuarsi in varî modi.

Prima di entrare nella discussione che si riferisce al diritto di aprire negoziati cogli altri stati premetterò, che per ora intendo solo discorrere di quelle comunanze politiche, che godono di una piena sovranità, riserbandomi in seguito di fare un cenno sugli stati mezzo-sovrani e sulle confederazioni. Dopo ciò osservo, che io ho più volte mostrato nel corso di questi scritti, che le civili società sono persone collettive, che hanno diritti da far rispettare, e doveri da adempiere nei mutui loro rapporti. E ho altresì spesse volte notato, che il rispetto di quelli e l'osservanza di questi, sono una condizione indispensabile, perchè fra le comunanze politiche possano regnare la pace e la concordia, e coltivarsi quelle scambievoli relazioni di buon vicinato, che tanto contribuiscono alla prosperità e perfezione loro. Dirò ora di più. Queste mutue comunicazioni dei popoli sono divenute, specialmente ai nostri giorni, una vera necessità sociale, avendo ciascuna nazione moltissimi interessi, che la obbligano a mettersi in relazione colle altre.

La prosperità e perfezione dei popoli dipendono in buona parte da questi rapporti internazionali, mercè dei quali soltanto può

succedere lo scambio dei prodotti del suolo, delle manifatture e delle idee, scambio che tanto contribuisce ad avvantaggiare sotto ogni aspetto le civili società. « Ancor prima, dice il Rocco, che » la ragione delle genti, facendo del reciproco soccorso dei popoli » un' obbligazione positiva, avesse pur troppo certificato, le utilità » loro singolari non essere opposte ma convergenti, e la civile » compagnia non avere punto infranti i legami, che come uomini » abbiamo verso tutti gli altri uomini di qualunque gente; aveano » di già le nazioni alcun contatto fra di loro proveniente se non » dalla pace, dalla guerra almanco. » [1]

Posto ciò io penso, che atteso questo contatto frequente, che hanno tra loro le comunanze politiche, assai spesso succederebbe, che venissero offesi i diritti e i doveri, se non vi fosse chi invigilasse e curasse il rispetto di quelli e la osservazione di questi. Ed oltre a ciò, come impedire che insorgano discrepanze di vedute sulla loro portata, discrepanze che potrebbero facilmente degenerare in questioni atte ad alterare i buoni rapporti che esistevano prima, quando non vi fosse un mezzo da comunicare facilmente tra loro, e in questo modo intendersi? E sarebbero mai possibili i commerci internazionali, che tanto avvantaggiano il ben essere sociale, e potrebbe mai alla sua volta ogni popolo, che nell'ordine provvidenziale ha una speciale missione da compiere, onde così contribuire al perfezionamento dell'umana famiglia, adempiere questo suo dovere, se gli stati non potessero trattare tra loro?

Per la qual cosa osserva il Toscano: « essere impossibile che » le relazioni giuridiche da nazione a nazione sieno scrupolosa- » mente serbate, qualora esse non mantengano comunicazioni re- » ciproche per conoscere quale sia lo stato delle une rispetto a » quello delle altre, poichè ogni giuridica relazione dei popoli si » rannoda ad un loro bisogno, che per esser soddisfatto dall'uno » verso l'altro vuol essere conosciuto, dunque la necessità delle » comunicazioni internazionali è incontrastabile. Stante così fatta » necessità, il volerne rimettere l'introduzione all'arbitrio delle » nazioni, vale quanto reputare arbitrario il giure delle genti. » [2]

Ma questo diritto, che hanno le nazioni di comunicare e negoziare tra loro, può venire esercitato in diverse maniere, col mezzo cioè della parola parlata, oppure scritta. Preferendosi di discutere gli affari internazionali col magistero della viva voce, le

[1] *Trattato di Dir. Civ. Intern.* pag. 417.

[2] *Filosofia del Dir.*, vol. II, pag. 517.

persone che compiono questo delicato ed importante officio, possono essere gli stessi sovrani, oppure questi possono destinare a ciò distinti cittadini, che li rappresentino e ne facciano le veci. Altrettanto dicasi, se le negoziazioni avessero luogo in iscritto, potendosi le relative memorie dettare dallo stesso principe, ovvero incaricare di questo officio un suo ministro, od un altro personaggio qualunque, che ne avesse la necessaria capacità. Le negoziazioni in iscritto hanno il grave inconveniente, che attesa la distanza dei luoghi, richiedono molto tempo per essere condotte a termine. Ed oltre a ciò il magistero della parola parlata ha un altro vantaggio sulla parola scritta, ed è di potersi più facilmente intendere, e venire quindi ad una conclusione.

Preferendosi pertanto la dicussione a viva voce, di queste rare volte s'incaricano gli stessi principi, sì perchè importa che debbano convenire in un determinato luogo assai volte molto distante dalla città di loro residenza, il che cagiona loro grande incomodo, e di non potere attendere facilmente alle altre funzioni proprie della loro dignità, e sì ancora perchè i viaggi loro sono molto costosi, e il cerimoniale con cui devono essere ricevuti e trattati importa molti disturbi, ed inutili spese. Laonde diceva il Rocco, che non essendo sempre possibile: « che coloro sul cui capo riposa la » sovranità degli stati, per se stessi maneggino i pubblici affari, » la distanza dei luoghi e la difficoltà delle imprese, e il periglio » d'affidar altrui per alquanto tempo la somma del governo, di » molto stornano le personali conferenze dei sovrani fra di loro. » Quinci è la necessità di constituire a tale importantissimo uffizio » un certo ordine di persone, le quali rappresentando cadauna il » proprio stato, ne curassero le utilità. Perchè ordinamento sì » fatto, al par della mutua cooperazione delle genti al bene co- » mune, dipende immediatamente dal diritto di natura, come il » mezzo necessario per aggiungere al fine. » [1]

Ma sia che le negoziazioni abbiano luogo fra i principi, oppure col mezzo dei loro inviati, sarà sempre d'uopo scegliere un luogo in cui convenire. La scelta del medesimo dipende dalla volontà delle parti, che vogliono aprire trattative tra loro. Che se un popolo volesse negoziare con un altro, che non manifestò un eguale desiderio, è cosa del tutto naturale, che egli debba inviare il suo incaricato alla residenza del principe, col quale desidera di trattare. Che se mai avvenisse, che gli stessi rettori delle comu-

[1] Opera cit., pag. 417.

nanze politiche, mossi da imperiosi motivi, volessero negoziare da sè, il risultato di queste trattative suole registrarsi in un documento, onde evitare con ciò che per difetto di memoria, o di non essersi bene intesi, insorgano ulteriori questioni in ordine a quanto convennero.

Per conoscere la validità di questi atti che avessero firmati, io penso che si debba innanzi tutto distinguere fra la monarchia assoluta e la costituzionale, e quindi fra i principi che sono posti a capo della prima, e quelli che governano la seconda. Le convenzioni che conchiudono i primi, sono obbligatorie senza altre formalità per la nazione, che reggono e rappresentano. Se non che il pericolo, che possano abusare di un sì grande potere, ha introdotto la lodevole consuetudine, che questi trattati siano considerati nel fatto validi solo in allora, che portano la firma di un qualche ministro, o consigliere della corona.

Laddove trattandosi di governi costituzionali, nessun atto del principe ha un valore giuridico, se non è contrassegnato dalla firma di coloro, che la legge fondamentale dello stato designa come garanti e risponsabili della bontà ed autenticità di queste convenzioni. Che se esse portassero un qualche onere alle finanze dello stato, abbiamo di già veduto, parlando del soggetto che ha il diritto di sottoscrivere la pace, che per la validità di queste convenzioni si richiederebbe altresì l'approvazione dei rappresentanti della nazione. Che se questi le rigettassero, cessano di avere un valore giuridico.

Articolo II.

Delle negoziazioni internazionali col mezzo di inviati, e di quali doti debbano questi essere forniti per raggiungere il fine della loro missione.

Io ho mostrato nell'articolo precedente, che le trattative tra i sovrani, onde regolare i rapporti e gli interessi tra stato e stato, incontrano molte difficoltà, le quali si accrescono fuor di misura, per poco che si rifletta al bisogno quasi giornaliero che hanno i popoli di comunicare tra loro, onde meglio promuovere i loro interessi, e appianare le differenze che da questo continuo e mutuo contatto insorgono così facilmente. In vista appunto di queste difficoltà e di questi inconvenienti che non si possono evitare, allor-

quando i sovrani stessi si incaricano di trattare in persona tra loro, io penso che la via più facile e comoda che si presenta ai popoli per negoziare in ordine agli affari loro sia questa, che il principe cioè che li regge deleghi a questo officio distinti cittadini, che agiscano in suo nome, e ne trattino gli affari, che egli quale rappresentante della nazione ha il dovere di tutelare. Questa via è da varî secoli seguita dalle più civili nazioni del mondo, che presso le corti estere istituirono legazioni permanenti, onde avere chi le rappresentasse, ne promuovesse gl'interessi e ne difendesse i diritti.

Massima deve essere la cura del principe nella scelta di quei cittadini che vuole elevare a officio così eminente, nei quali non saprei dire se debba essere maggiore la dottrina nelle varie discipline legali, e sopra tutto in quella che versa sul diritto delle genti, in quanto è razionale e positivo, o in quelle che risguardano l'amministrazione e la economia politica. Nulla dirò del bisogno che hanno di essere versati nella pratica, e nel maneggio degli affari, tanto che sarebbe molto desiderabile, che prima di destinarli a così alte e delicate funzioni, avessero servito per alcuni anni nei più elevati dicasteri della pubblica amministrazione, sì per prendere cognizione degli affari, che per potere dare saggio di sè, e quindi offrire al paese una garanzia della capacità loro.

Essendo destinati a dovere un giorno difendere i diritti, e promuovere gli interessi del proprio paese, soprattutto con un maggiore sviluppo da darsi al commercio internazionale, verrebbero meno a tanto còmpito, quando non conoscessero a fondo quanto si riferisce a questa materia. Che se ignorassero l'organizzazione e la forza del proprio esercito o della flotta, come potrebbero trattare le questioni relative alle alleanze e ai modi migliori di ridurre al dovere un ingiusto ed ostinato nemico? Che se fossero digiuni in fatto di amministrazione della giustizia e rapporto alle finanze, come potrebbero reclamare il rispetto dei diritti, o calcolare le risorse che offre il proprio paese, risorse che debbono soprattutto avere presenti nella stipulazione dei trattati di commercio?

Ma questo ancora non basta. Parlando il Klüber delle qualità di cui devono essere adorni questi incaricati, affine di potere maneggiare bene gli affari internazionali a nome del proprio paese osserva, che la conoscenza degli uomini, l'uso del mondo, la prudenza, la presenza di spirito, la destrezza, i modi obbliganti e gradevoli, e finalmente l'autorità personale, non sono mai troppe

in questi negoziatori, se davvero si vuole che mandino a buon termine le trattative di cui sono incaricati. Le quali trattative verranno facilitate, se nell'agente diplomatico si troverà quell'amore della verità, della giustizia e della equità, che sole possono rendere durevoli e veramente utili i rapporti internazionali. A queste doti noi ne vorremmo congiunta un'altra, che ci parve sempre importantissima, la quale consiste in una certa ricchezza di espedienti, mercè della quale fallita una proposta, se ne mette in campo una seconda ed anche più, se il bisogno lo domanda; le quali proposte sebbene accennino a vie diverse, tutte però tendono a raggiungere il fine delle trattative diplomatiche. La quale dote possedeva in grado eminente il conte di Cavour, sulla cui morte immatura piange ancora l'Italia, che si gloriava d'avere in lui il più grande uomo di stato dei nostri giorni.

E ora che ho esposto di quali doti specialmente deve essere fornito l'agente diplomatico, onde rappresentare degnamente il proprio sovrano, e difenderne i legittimi interessi, siami permesso, per meglio completare la esposta dottrina, di rilevare da quali scogli egli debba guardarsi, scogli contro i quali pur troppo di frequente urtano i ministri, specialmente delle grandi nazioni, sia perchè non hanno una giusta idea del fine a cui deve tendere essenzialmente la loro missione, sia perchè falsamente si danno a credere, che seguendo una politica ambiziosa e seminatrice della discordia, possano meglio promuovere la grandezza del loro paese. L'agente diplomatico, insegna il professore Heffter, che si fa stromento di una politica ambiziosa, che semina la discordia per poter meglio signoreggiare, manca alla sua missione, ed è degno di biasimo. Egli deve evitare di essere turbolento e troppo attivo. Non deve soprattutto pretendere di divenire l'arbitro dei destini dei popoli, ma contentarsi di un ufficio più modesto, di contenersi cioè entro quei limiti, che una mano superiore ha loro tracciati, non dovendo mai perdere di vista, che una direzione suprema presiede alla storia degli stati, vivendo ciascuno una vita individuale in mezzo all'intrecciarsi degli avvenimenti.

Egli deve soprattutto studiare di conoscere, quale posizione deve occupare lo stato che rappresenta secondo l'ordine naturale, che presiede alla vita dei popoli. Nell'addentrarsi in queste ricerche, e nel cogliere le viste provvidenziali, in ordine al còmpito che venne assegnato alla sua nazione, e nel determinare i mezzi migliori per l'attuazione di esso, consiste la vera scienza

dell'uomo di stato, che riceve un forte aiuto dalla cognizione profonda della storia, cognizione che deve mirare non tanto a fare tesoro di buoni esempî da imitarsi, ma a rilevare specialmente quello che vi ha di vero e di necessario nei rapporti, che vi sono tra i fatti che riferisce.

Laonde il citato autore insegnava, che l'arte diplomatica consiste nello stabilire, coll'aiuto dei rapporti che si sono conosciuti, le regole da seguirsi, affine di potere meglio provvedere alla tutela dei diritti, e alla prosperità degli stati. La quale tutela però non deve spingersi fino al punto da offendere i diritti degli altri, ma dovrà contenersi in modo da conciliarsi con questi, poichè a questa maniera soltanto diviene possibile la migliore coesistenza delle nazioni, e quindi il loro mutuo prosperare. Ma questo non basta, dovendo l'arte diplomatica tendere ben anche a tracciare i migliori mezzi morali per combattere tutto quello che può tornare pregiudicevole allo stato, e a far sì, che l'onore del medesimo si mantenga intatto.[1]

Terminerò quest'articolo osservando, che gli agenti diplomatici, che a nome del proprio sovrano trattano con un'altra nazione gl'interessi del proprio paese, venivano chiamati dai Romani oratori o legati, mentre ora passano sotto quello generico di ambasciatori o inviati. Eglino possono venire considerati sotto doppio aspetto, quali pubblici funzionarî cioè, che al modo di ogni altro magistrato, devono avere cura degli interessi della civile società; tanto che per questo riguardo i diritti e doveri che loro competono vengono esposti nel diritto pubblico interno. Sotto questo punto di vista il loro officio si risguarda come permanente.

Mentre che se si considerano quali rappresentanti e procuratori all'estero del proprio principe, che gl'investì di speciali poteri, onde possano negoziare in nome suo presso un altro governo, in questo caso rivestono un carattere transitorio e tutto loro speciale, ed i diritti e doveri che di loro sono proprî, formano l'oggetto della nostra disciplina, che li ripete dalla natura del mandato, e dalla qualità di rappresentanti di cui sono rivestiti. Notisi però, che in ordine agli altri popoli, presso i quali non hanno da compiere alcun officio, quali procuratori del proprio sovrano, non sono secondo il diritto delle genti, che cittadini stranieri, che si trovano presso un'altra nazione, e nulla più.

[1] Il *Diritto Internaz. Pubbl.* ec. Lib. III, Sez. II.

Articolo III.

Varie specie di agenti diplomatici secondo il diritto razionale e positivo, e osservazioni su alcuna di queste specie di inviati, che non si possono confondere con alcuni speciali incaricati di affari, con cui hanno analogia.

Sebbene il signor Martens insegni, che il diritto universale delle genti non ammette, che si possano dividere gli agenti diplomatici in diversi ordini, dovendosi tutti risguardare quali incaricati di affari dello stato che rappresentano, relativamente a quei soli affari che furono commessi a loro di trattare, pure noi pensiamo, che anche secondo il diritto internazionale, in quanto è puramente filosofico, si possano distinguere diverse specie di ambasciatori, secondo che varia il punto di vista, sotto cui vengono considerati. E invero se voi li risguardate rapporto al potere di cui sono rivestiti, se questo è illimitato e si estende alla facoltà di discutere qualsiasi affare, che possa riferirsi alla nazione che rappresentano, in questo caso si chiamano ministri plenipotenziarî nel senso rigoroso della parola.

Si avverta però a questo proposito, che secondo gli usi diplomatici un tale titolo si conferisce talvolta ad *honorem* anche ad un incaricato, che non è munito di così ampie facoltà. Che se queste sono limitate, si dicono semplicemente ministri. Che se voi ponete mente al fine per cui vengono mandati, ovvero alla durata della loro missione, voi avete un'altra divisione di ambasciatori o legati, altri essendo ministri ordinarî ed altri straordinarî. Questi ultimi sogliono essere incaricati delle trattative di peculiari affari, terminate le quali, cessa la loro missione, mentre i primi non hanno alcuna limitazione di tempo, e risiedono presso le corti estere, finchè non sia disposto di loro altrimenti. E qui si osservi, che nella pratica quelli che si chiamano inviati straordinarî, o ministri plenipotenziarî sono destinati per l'ordinario a risiedere stabilmente presso il principe al quale sono spediti.

Laonde in ordine a questi titoli riflette giustamente il Pinheiro-Ferreira, che essi sono dati per imporre al volgo. Parlando di poi in particolare dell'epiteto di straordinario dato a un ministro dice, che involge contraddizione, quando si sa che quegli a cui è con-

ferito, viene destinato a risiedere stabilmente presso la corte dove è accreditato. Nè meno contraddittorio è il titolo di plenipotenziario, poichè quasi sempre i poteri conferiti agli agenti diplomatici sono assai limitati, di modo che ad ogni tratto devono ricorrere, allorchè trattano gli affari, ai loro governi per sapere come devono regolarsi. Che se le istruzioni lasciano una certa larghezza al negoziatore, correndo con ciò pericolo di compromettersi, si trova nella necessità di non fare un passo, senza assicurarsi precedentemente del consenso della sua corte.

Relativamente a queste comunicazioni e legazioni continue in tempo di pace, che cominciarono dopo la pace di Vestfalia, comunicazioni e legazioni che hanno luogo fra stato e stato, osserva il Toscano, che le prime nazioni a concepirne il bisogno furono le moderne, e che: « un tale concetto fu loro suggerito » dalla Chiesa Cristiana. Imperocchè ella rivelò ai popoli il dogma » della fratellanza, e con esso il precetto della carità universale, » che ne è un conseguente necessario: ella diede la prima idea » di missioni diplomatiche permanenti, col mantenere degli agenti » presso i re di stirpe franca, col disegno di conservare la pace » e sopravvegliare i proprî interessi; ed i sovrani spinti dal suo » esempio, all'epoca dell'introduzione degli eserciti stanziali lo » imitarono volentieri, conoscendone l'immensa utilità. »[1]

A proposito di queste legazioni permanenti siami permesso di rilevare, come esse contribuissero ad accrescere l'influenza della nostra scienza. Importando esse, che i rappresentanti delle diverse potenze si trovino presso una medesima corte, era cosa facilissima che stringessero relazioni tra loro, molto più che spesse volte queste relazioni erano ben anche dimandate dagli interessi dello stato, interessi che doveano tutelare e promuovere. In questo modo eglino divenivano, come nota il Bluntschli, l'immagine viva delle permanenti relazioni dei diversi stati tra loro.

Riflette di poi il citato autore, che mediante questi rapporti « gli inviati dei diversi stati nella stessa città cominciavano a » formare una specie di corporazione internazionale. Il *corpo di-* » *plomatico* divenne *quindi* in ciascuna capitale una cotale perso- » nificazione del diritto internazionale; la quale cosa produsse » sovente effetti felicissimi. Ad onta delle intenzioni egostiche, » che diedero vita alle legazioni permanenti, queste nulla meno » hanno evidentemente contribuito non poco ad accrescere l'in-

[1] *Fil. del Dir.*, vol. II, pag. 517.

» fluenza del diritto internazionale. Allorquando uno stato volesse » in un affare grave offendere i doveri che lo legano ad altri stati, » esso si troverebbe subito di fronte al corpo diplomatico; e poichè » non ve ne ha alcuno che sia così potente, che possa chiudere » le orecchie alla voce del mondo civile, così non potrebbe tra- » scurare quanto gli viene rappresentato a nome del diritto inter- » nazionale. A misura che le legazioni permanenti si estendono » sul nostro globo, i legami fra gli stati si rinforzano, e l'orga- » nizzazione del mondo al pari delle garanzie internazionali si » accrescono e si sviluppano. » [1]

Ma ritornando dopo ciò al nostro argomento dirò, che ho mostrato più sopra, che anche secondo il diritto internazionale filosofico si danno più specie di negoziatori o legati, che abbiamo enumerate. Volendo ora compiere questa trattazione, faremo un cenno di alcune altre classi dei medesimi, classi che sono ammesse dal diritto positivo delle genti. Riflette il Klüber, che i legati variamente si chiamano, secondo la diversa natura degli affari che devono trattare. Se questi risguardano da vicino lo stato, ed in maniera particolare lo interessano, quelli a cui sono affidati diconsi ministri negoziatori, mentre se tali affari si riferissero ad oggetti di cerimonia concernenti il sovrano, o la famiglia del medesimo, questi legati appellansi ministri di etichetta. Le grandi potenze in questo caso danno loro il grado di ambasciatori nel senso rigoroso della parola, se sono mandati ad una potenza di prima classe, che a questo invio suole rispondere con una somigliante ambasciata. Questi ministri pel solito eleggonsi fra le più distinte famiglie della nazione, ed appartengono in via ordinaria alla classe dei ministri straordinarî.

E gli affari relativi allo stato, e quelli che concernono oggetti di etichetta possono confidarsi alla stessa persona. Il diritto positivo fa un'altra distinzione fra i legati, avuto riguardo al grado che occupano, secondo il cerimoniale diplomatico. Verso la fine del secolo XV vi erano due categorie di agenti diplomatici. Al cominciare del secolo XVIII se ne riconobbero tre, che vennero riconfermate dal regolamento sul grado degli *agenti diplomatici* compilato al Congresso di Vienna dai ministri plenipotenziarî che v'intervennero, i quali si rivolsero di poi agli altri principi di Europa, onde invitarli a volerlo adottare. Ecco le parole del Congresso Viennese, che si riferiscono a questa gerarchia, che diremo diplo-

[1] Il *Diritto Int. Codif.* Introd. pag. 22.

matica. « Gli ufficiali diplomatici sono divisi in tre ordini: 1° quelle » degli Ambasciatori, Legati e Nunzî. 2° Quello degli inviati, dei » ministri, od altri accreditati presso i sovrani. 3° Quello degli » incaricati di negozî accreditati presso i ministri, che hanno il » portafoglio degli affari esteri. » Finalmente le cinque grandi potenze adunatesi in Congresso nell'anno 1818 a Aix-la-Chapelle stabilirono, che i *ministri residenti* accreditati presso di loro, formassero una classe, che era media fra i ministri di seconda classe ed i semplici incaricati di affari. Conformemente a questa convenzione pertanto, che venne in seguito abbracciata da tutte le Corti di Europa, esisterebbero ora quattro categorie di ministri.

La prima classe dei pubblici ministri è formata da quelli, ai quali il principe col consenso del governo che deve riceverli, accordò che debbano venire trattati coi più alti riguardi, e colle distinzioni le più onorevoli del cerimoniale. In questo numero abbiamo veduto più sopra, che vanno collocati gli ambasciatori, che sono tali nel senso rigoroso della parola, sì ordinarî che straordinarî, ed i ministri del Papa, che portano il titolo di Legati o di Nunzî, siano ordinarî o straordinarî. Solo gli ufficiali diplomatici di questa prima classe, secondo l'articolo secondo dell'atto del citato Congresso di Vienna, hanno carattere rappresentativo, ossia godono di un cerimoniale più onorifico, come vedremo quanto prima. Questi ambasciatori non sogliono spedirsi che dalle grandi potenze, e a cagione delle gravi spese che importano alle finanze, ai nostri giorni non se ne fa un uso così frequente, come per lo passato.

Gli onori e le prerogative speciali di cui godono questi ministri, onori e prerogative, che senza contrasto vengono loro concessi, sono i seguenti. 1° Eglino portano il titolo di Eccellenza, titolo che possono pretendere da tutti, sia che trattino a voce o in iscritto. Nol possono però esigere dal sovrano presso il quale sono accreditati. 2° Hanno diritto di avere un baldacchino nella sala di cerimonia nel loro palazzo. 3° Eglino possono coprirsi durante il discorso di cerimonia, che ha luogo allorchè vengono presentati al sovrano, presso il quale sono inviati. Si avverta però, che devono aspettare per coprirsi, che il principe siasi rimesso il cappello in testa. 4° Finalmente hanno diritto che la carrozza loro sia tirata da sei cavalli, come pure possono pretendere gli onori militari.

Il Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens osserva, che non si saprebbe addurre una buona ragione, in forza della quale si possa sostenere, che questi agenti diplomatici debbano godere di

un carattere rappresentativo a preferenza degli altri ministri; nè vi è un motivo ragionevole, il quale giustifichi i distinti onori con cui vengono trattati in paragone degli altri loro colleghi, che appartengono alle categorie inferiori. Di fermo, chiunque dopo di avere riflettuto sul carattere rappresentativo degli agenti diplomatici, cerca di poi di rendersi conto, che cosa voglia dire rappresentare qualcuno, si accorge subito, che si tratta di determinare le funzioni di un agente costituito, ossia di un mandatario che rappresenta il suo mandante.

Ciò posto è facile vedere, che in questo caso *rappresentare* altro non vuol dire, che essere autorizzato a esercitare alcune funzioni relative agli interessi del mandante. Da queste osservazioni deriva legittima la conseguenza, che non si rappresentano che interessi, di modo che quando si parla di rappresentare la persona di alcuno, altro con ciò non si vuole significare se non se che si rappresentano i di lei interessi. Dalle quali cose apparisce chiaramente, che gli agenti diplomatici, qualunque sia l'ordine in cui sono collocati, eglino rappresentano sempre gl'interessi della loro nazione, ossia del principe, in quanto è il capo della medesima, e ha il dovere di tutelarli, poichè se si ammettesse, che sono mandatari del loro sovrano, prescindendo dai rapporti che questi ha colla politica comunanza, in tal caso non sarebbero che procuratori di una persona privata, e quindi destituiti di vero carattere diplomatico.

Se il carattere rappresentativo pertanto è proprio di ogni ordine di ministri, non vi ha ragione alcuna per cui lo si debba attribuire esclusivamente agli ambasciatori, che sono tali nel senso rigoroso della parola, come pure manca di fondamento la pretesa di godere di speciali onori, molto più che le nazioni sono originariamente eguali, e gli agenti diplomatici a qualunque classe appartengano, rappresentano gl'interessi di queste. Avvertirò inoltre col citato pubblicista portoghese, che la distribuzione degli agenti diplomatici in diversi ordini gerarchici, non si può fondare neppure sulla diversa importanza degli affari, che eglino devono trattare, accadendo bene spesso di commettere ai semplici incaricati di affari negoziazioni importantissime, mentre gli ambasciatori che sono tali nel senso rigoroso della parola, maneggiano talvolta interessi assai meno rilevanti.

A che dunque si riduce quel più alto grado di rappresentanza, che mentre forma la base di tutte le distinzioni con cui sono ono-

rati, li costituisce nel più alto grado della gerarchia diplomatica? A una frase di convenzione risponde il citato autore, frase che meditata manca di senso. Laonde egli conchiudeva essere sperabile, che col progredire dei lumi sieno per disparire finalmente dalla diplomazia questi agenti, che non essendovi una ragione per distinguerli dagli altri, non fanno che contribuire ad alimentare false opinioni in un'aristocrazia che è di per sè vana. Aggiungasi, che questo è domandato altresì dall'economia di una savia amministrazione, e dai principî d'ogni governo rappresentativo.

E ora dirò qualche cosa rapporto alle altre categorie dei ministri. Alla seconda classe appartengono gl'inviati propriamente detti ordinarî o straordinarî, i ministri plenipotenziari veramente tali, l'internunzio austriaco a Costantinopoli, e gl'internunzî del Papa. A questi pure al cominciare di questo secolo si concesse il titolo di Eccellenza. La terza classe abbraccia i ministri chiamati così nel senso rigoroso della parola, i *ministri residenti*, *i ministri incaricati di affari*, *i semplici incaricati di affari*, gli agenti diplomatici nel significato speciale della parola, e finalmente i consoli che hanno veste diplomatica.

Rapporto agli incaricati di affari si avverta col Klüber, che eglino possono venire accreditati presso di un governo immediatamente dallo stato, oppure dal ministro ordinario, che risiede presso quella corte, per tutto il tempo che dura la sua assenza. Nel primo caso presentano le loro lettere credenziali al ministro degli affari esteri, nel secondo sono presso lui autorizzati al disbrigo degli affari da uno scritto dell'inviato ordinario, o si dà a viva voce tale autorizzazione. Dall'esposta classificazione degli agenti diplomatici, che è conforme al citato regolamento del Congresso di Vienna si rileva, che gl'incaricati d'affari che sono accreditati soltanto presso il ministro degli affari esteri di una potenza straniera, sono collocati nel terzo ordine. Se non che ho di già notato, che il detto regolamento venne modificato dal protocollo del Congresso di Aquisgrana del 21 di novembre 1818. Infatti esso determina a questo riguardo « che affine di cansare » dispiacevoli alterchi, che in avvenire potrebbero sorgere intorno » a un punto del cerimoniale diplomatico, cosa che sembra non » avere preveduta l'adunanza del Congresso di Vienna, quando » regolò le questioni di grado, tra le cinque corti si è stabilito, » che i ministri residenti appo loro accreditati, relativamente al

» grado loro, costituiranno un ordine di mezzo tra i ministri di » secondo ordine, e gl' incaricati d' affari. »

Laonde secondo questa nuova disposizione, i semplici incaricati non occupano più il terzo grado, ma il quarto nella gerarchia diplomatica. A proposito di questa gerarchia vogliamo di nuovo avvertire col Phinheiro-Ferreira, che i pubblicisti, e gli stessi Congressi di Vienna e di Aix-la-Chapelle nel determinarla, si sono regolati a seconda degli onori, che piacque ai diversi governi di accordare a queste varie specie di ministri. La qual cosa il citato autore condanna, poichè se si domandasse il perchè alcuni si onorano più, ed altri meno, non si potrebbe rispondere se non perchè occupano un posto superiore, che si cerca giustificare coi maggiori onori che vi sono uniti, il che importa un circolo vizioso bello e buono.

Da ciò è facile inferirne, che la classificazione dei ministri, come è ammessa dall' odierno cerimoniale diplomatico, manca di un solido fondamento. Che se si volesse procedere un po' meno arbitrariamente in questo affare, converrebbe, secondo il citato autore, distinguere i varî ordini dei legati, muovendo dalla specialità del mandato, di cui sono forniti. E poichè l' originaria eguaglianza degli stati venne alquanto modificata dal diritto positivo delle genti, che li distribuisce in diverse classi come fa cogli agenti diplomatici, così sarebbe duopo altresì tenere di conto, nel parlare di questi varî ordini di ministri, della diversa e rispettiva potenza degli stati che rappresentano, potenza che non devesi misurare, muovendo soltanto dalla maggiore o minore loro popolazione, come vuole il citato pubblicista portoghese, poichè se ciò fosse vero, l' impero della China sarebbe lo stato più potente del mondo, quando dalla storia di questi ultimi anni impariamo, che bastò un piccolo numero di truppe europee per vincerlo due volte, e dettare ad esso la legge.

Io credo pertanto, che nel giudicare della potenza di uno stato, bisogna aver riguardo eziandio alla ricchezza del medesimo, e soprattutto al suo incivilimento. In prova di ciò io non cito che la Prussia, che fece nell' ultima guerra maravigliare l' Europa colla bontà e quantità delle forze, che spiegò in questa circostanza, sebbene essa non contasse che circa 18,000,000 di abitanti.

E a meglio intendere la natura degli agenti diplomatici, li metterò ora a riscontro con alcune classi di ufficiali governativi, coi quali se hanno una qualche somiglianza, vi sono però tra loro

non poche differenze. Comincerò col dire, che i primi non si possono confondere coi commissari, i quali sebbene siano incaricati dal proprio governo della trattazione di alcuni affari pubblici presso un'estera potenza, come la composizione di una questione, la fissazione delle frontiere, la organizzazione di nuove relazioni postali o telegrafiche, la esecuzione di un trattato, od altre cose di simil genere, pure e per l'origine e natura speciale del loro mandato, e perchè non comunicano nel disimpegno di questi affari direttamente nè col sovrano, nè coi suoi ministri, di qui procede, che non si possono confondere cogli agenti diplomatici.

Ma se non godono della esterritorialità di questi, e sono soggetti alla giurisdizione del luogo in cui si trovano, sono posti nullameno sotto la speciale protezione del diritto delle genti, attesa la missione di cui sono incaricati. E gli agenti diplomatici molto meno si possono confondere coi *deputati*, che per ordinario sono inviati dai privati cittadini, o da peculiari società, o da provincie al proprio principe, per sollecitare da lui un qualche favore, ossia per raccomandargli speciali loro interessi, sia perchè non hanno ricevuto il mandato dalla propria nazione, sia perchè non sono destinati a rappresentarne e tutelarne gli interessi. Nè si possono paragonare coi negoziatori segreti, i quali sebbene dal proprio governo sieno spediti ed accreditati presso un principe straniero, perciò appunto che sono segreti, e restano tali durante il corso delle negoziazioni, non hanno veste pubblica, e quindi se hanno diritto ad una speciale protezione e sicurezza, onde potere compiere la loro missione, non possono però godere di tutti i privilegi, che sono annessi agli uffiziali diplomatici. La qual cosa ha luogo maggiormente, se fossero incaricati di trattare soltanto alcuni affari privati del proprio sovrano.

Finalmente diremo, che noi incliniamo a credere, che neppure i consoli, generalmente parlando, si possono a rigore collocare nella categoria degli officiali diplomatici, come pretende il signor Pinheiro-Ferreira, sì perchè non sono accreditati presso i sovrani, od i loro ministri per gli affari esteri, ma solo presso le autorità giudiziarie ed amministrative di un ordine inferiore, che si trovano nei porti, o nelle altre città di loro residenza, come pure per diverse altre ragioni che esporrò, quando dovrò discorrere di loro più ampiamente. Eglino risiedono di preferenza nei grandi centri commerciali delle estere potenze, onde potere in questo modo meglio proteggere i connazionali nei loro traffici, e tutelarli nei

loro diritti. Eglino sono incaricati altresì dai rispettivi loro governi di comunicare ad essi tutto quello che può interessare la prosperità dei commerci, la sicurezza della navigazione e la tutela della sanità pubblica.

La scelta che i governi fanno di questi consoli può cadere tanto sui proprî cittadini, che su quelli di una terza potenza. Anzi non è raro il caso, che sieno eletti a questo ufficio i sudditi del principe, nel territorio del quale venne istituito il consolato. Dicendo che i consoli non sono che agenti di commercio, bisogna fare a questo riguardo un'eccezione relativa a quelli, che le potenze cristiane inviano negli Stati Barbareschi, poichè venendo ad essi affidata la cura non solo degli interessi commerciali, ma ben anche politici, vestono il carattere di pubblici ministri. Se non che di questo argomanto parlerò più diffusamente in seguito. Basti per ora l'avere notato, che non si possono in generale confondere cogli agenti diplomatici.

Articolo IV.

Delle varie specie di scritti, che si usano dai governi nel comunicare tra loro, e della lingua e dello stile in cui devono essere redatti.

Abbiamo notato all'articolo primo di questo capo, che le negoziazioni internazionali possono effettuarsi altresì col magistero della parola scritta. Di questo mezzo usano i sovrani non solo per discutere gli interessi pubblici, che si danno tra stato e stato, ma ben anco per coltivare maggiormente i legami particolari di amicizia tra dinastia e dinastia. E però voi li vedete comunicarsi a vicenda per lettera quanto da vicino risguarda il bene delle loro famiglie. Si notificano quindi con peculiari scritti i matrimonî, che hanno luogo in ordine a quelli che loro appartengono, le nascite, le morti e il loro avvenimento al trono, nel quale ultimo caso si suole incaricare un apposito agente diplomatico, che porti lo scritto, che annunzia il detto avvenimento. A questi scritti che dirò amichevoli, i sovrani sogliono rispondere con lettere di felicitazione o di condoglienza, a seconda della natura della notizia lieta o dolorosa che venne loro comunicata.

In ordine a queste lettere in generale « che s'indirizzano » i principi, insegna il professore Heffter, che sono ordinariamente » concepite in termini generali, anche in allora che trattano affari » di stato, esse sfiorano piuttosto la questione, anzichè penetrarne » colla discussione il fondo. Le forme di cui si servono i principi » nella mutua loro corrispondenza variano, secondo il grado che » si accordano, e la diversità dell'oggetto intorno il quale versano. » Talvolta intervengono direttamente nel corso di una negoziazione in favore dei loro agenti diplomatici, mentre tale altra » eglino raccomandano alcune speciali persone, oppure determinati affari. »[1]

Dopo ciò soggiungo, che secondo l'uso introdottosi presso le potenze d'Europa, le principali specie di scritti, con cui i capi dello stato comunicano e negoziano tra loro, o si rivolgono al pubblico, sono le seguenti. Vi sono i manifesti, di cui fa uso il principe, allorquando fa nota ai suoi sudditi, o alle nazioni estere la politica situazione in cui si trova, rendendo conto di quanto fece all'occasione, che aprì alcune trattative con altre potenze. Questi manifesti cominciano per l'ordinario col titolo del sovrano, che dice essere tale per la grazia di Dio, onde dinotare in questo modo l'origine divina dell'impero civile. Egli parla di sè usando del pronome personale noi, che secondo lo Schmalz importa una maniera modesta di annunziarsi a imitazione dei latini, che usavano del pronome personale *nos*.

Vengono di poi le lettere di cancelleria o di consiglio, che sono spedite dal ministero degli affari esteri, e domandano il più severo cerimoniale. Esse si usano fra eguali, che non hanno molta confidenza tra loro, e quando un principe di un grado inferiore deve pel primo scrivere a chi lo avanza in dignità. E si fa uso di esse altresì in alcune circostanze solenni ed importanti, od in risposta ad una lettera della stessa natura. Volendo dire qualche cosa in particolare di queste lettere osserveremo, che nel preambolo delle medesime si annunziano tutti i titoli del sovrano, che invia la lettera, facendoli precedere anche in questo caso da questa formula: *per la grazia di Dio*. Si mettono in seguito i titoli di colui al quale s'indirizza lo scritto, che viene altresì chiamato fratello o sorella, trattandosi di re o regine, che corrispondono tra loro. I principi di un ordine inferiore appellano i re loro cugini.

[1] *Il Dir. Inter. Pub.* lib. III, sez. III.

Nel progresso della lettera, chi scrive parla di sè al numero plurale, dando all'altro il nome proprio della sua dignità, che è di altezza, o di maestà, secondo che è solo granduca o re. Entra dipoi a discorrere dell'argomento, che diede origine all'invio della lettera, e la termina col solito saluto, nominando la residenza da cui scrive, e ponendovi la data. Più basso viene la firma del sovrano contrassegnata da quella del ministro di stato. Questa specie di lettere portano sempre l'impronta del grande sigillo di stato. Sono scritte sopra una grande carta, non hanno per lo più la coperta, mentre la soprascritta contiene l'intero nome della persona a cui sono dirette, e i suoi rapporti con chi la manda.

Al contrario le lettere che partono dal gabinetto del principe, hanno un cerimoniale meno rigoroso, e mandandosi a sovrani stranieri, sono comunemente scritte in lingua francese. Cominciano subito colla breve esposizione dell'oggetto intorno cui versano. Il loro stile è meno sostenuto e più obbligante. Sono scritte in un formato più piccolo. Se vengono dirette ad un sovrano, il quale occupa un rango molto superiore, lo si onora col titolo di Sire. Si parla di sè al numero singolare, usando verso la fine qualche espressione, che sia atta a cattivarsi l'affetto. La sottoscrizione è semplice, portando il titolo di signor mio fratello, o di signora mia sorella a chi è diretta.

Queste lettere vengono spedite sotto una piccola coperta, e si usa in esse del piccolo sigillo dello stato. Nè si deve omettere di fare un cenno delle lettere autografe, che spesse volte i principi si inviano. In esse non trovate traccia del solito cerimoniale, e sono dettate in uno stile molto famigliare. Fra sovrani eguali sono una attestazione di amicizia. Se si scrivono da chi occupa un grado superiore ad uno che gli è inferiore, sono un segno di particolare stima ed affetto. Si fa uso di queste lettere, come ho avvertito poc'anzi, nel significare ai sovrani fatti che rallegrano, o rattristano la famiglia dei regnanti, come i matrimoni, le nascite e le morti.

Eglino, come ho notato al cominciare di questo articolo, vi rispondono con lettere di condoglianza, o di felicitazione, avendo cura allorchè si tratta di principi pari di grado, che la risposta armonizzi dal lato della forma colla notificazione. Spesso oltre l'invio delle lettere di condoglianza eglino ordinano, che la corte per alcun tempo vesta a lutto, come a quelle di felicitazione fanno seguire talvolta delle feste.

Parlando il Baroli delle due prime specie di lettere osserva, che se in esse: « avvi una mancanza contro il cerimoniale, la » quale non è giustificata, e chi la riceve non vuole passarvi so- » pra, questa mancanza o viene semplicemente menzionata, o si » protesta contro di essa per l'avvenire, o, sebbene raramente, » si dichiara, che tolta che sia si risponderà, o che qualora av- » venga un'altra volta, si rimanderà la lettera, o si restituisce » realmente lo scritto. »

Oltre le lettere di cui ho parlato più sopra, vi sono per trattare gli affari internazionali eziandio le memorie propriamente dette, e le note. Sì le une che le altre sono molto in uso presso i governi, sia allorchè vogliono scambiarsi il loro modo di vedere rapporto a una determinata questione, di cui propongono la soluzione in un modo piuttosto che in un altro, sia che abbiano ragioni da far valere presso un' estera potenza. La differenza che passa fra queste due specie di scritti riguarda la forma, ed è sì poca cosa che io penso non dovermene occupare. E piuttosto dirò, che questi scritti vengono con ogni cura custoditi negli archivî dello stato, onde potere in seguito trarne istruzioni e prove per la difesa dei proprî diritti.

Nei tempi antichi, ed anche nel medio evo, in queste negoziazioni diplomatiche, sia che avessero luogo in iscritto, oppure a viva voce, si usava la lingua latina, che veniva considerata come la lingua naturale dello stato. Di questa lingua usa tuttora Roma nei suoi rapporti coll' estero. Abbracciatosi nel secolo XVII l' uso delle ambasciate permanenti, la difficoltà per gli ambasciatori di apprendere le lingue delle diverse nazioni, presso cui erano accreditati, lo splendore in cui a quei tempi era la letteratura francese, l'influenza che questa unitamente alla potenza di Luigi XIV cominciava ad esercitare in Europa, queste ed altre cause fecero sì, che la lingua francese divenisse lingua di corte, e da lingua di corte divenisse poscia lingua diplomatica.

E qui notiamo, che fra gli stati che parlano la stessa lingua, si usa ancora di preferire la lingua del proprio paese ad ogni altra. Così si praticava per lo passato in Italia, quando era divisa in varî stati, e si usa tuttora dalle corti tedesche. Anzi la Confederazione germanica con decreto dell' anno 1817 stabilì, che ogni comunicazione officiale le dovesse essere diretta nella propria lingua. Anche la Porta Ottomanna serba nelle sue relazioni officiali colle potenze cristiane la lingua turca, unendo ai suoi atti una

traduzione francese dei medesimi. L'Inghilterra pure sotto il ministro Cannig non comunicava col mezzo dei suoi agenti diplomatici all'estero, che nella propria lingua. E qui si avverta, che quando un governo usa della propria lingua per trattare con un governo straniero, suole talvolta unire al documento una traduzione del medesimo nella lingua che è propria del governo a cui lo invia. Ad onta però di tutto questo non si può negare, che la lingua che più di ogni altra si usa nella diplomazia non sia la francese, quantunque non vi sia alcun dovere per darvi la preferenza. Anzi negli atti del Congresso di Vienna riscontriamo la seguente dichiarazione: « che essendosi adoperata esclusivamente la lingua francese in « tutte le copie del presente trattato, venne stabilito dalle po- « tenze che concorsero a questo atto, che dall' uso fatto in questa « circostanza di una tale lingua, non se ne potesse dedurre alcuna « conseguenza per lo avvenire. »

E ora dirò qualche cosa rapporto allo stile, con cui devono essere redatti questi documenti. Fu detto da un celebre scrittore, che lo stile è l' uomo, di cui riflette le idee e i sentimenti dai quali è animato. Laonde quello che si adopera nelle negoziazioni internazionali, deve essere improntato di quella elevatezza di carattere, che si addice allo stato in nome del quale si parla. Il ministro che è incaricato di parlare a nome dello stato, insegna il signor Heffter: « deve prescindere dalla propria individualità, e scegliere « quei modi che meglio fanno risaltare la dignità di questo es- « sere collettivo, *che è lo stato*, organo supremo della ragione so- « ciale. Lo stile diplomatico deve mantenersi a una certa altezza, « senza tutta volta pretendere al linguaggio degli Dei, senza ces- « sare di essere quello degli uomini. Esso deve distinguersi per « la precisione dei termini, per l' ordine che serba nella esposi- « zione dei fatti, dovendo in pari tempo evitare i modi di dire « triviali e comuni. La logica e la chiarezza devono essere le « qualità essenziali di uno stile, che non deve essere nè quello « di un metafisico, nè quello di un oratore. »[1] La elocuzione poi dovrà essere pura e corretta, facendo mostra di quel tatto circa le convenienze, mercè del quale lo stile risponda sempre alla natura del soggetto che si tratta, alle circostanze, ai tempi e ai personaggi ai quali il ministro si dirige.

[1] Il *Dir. Inter. Pub.*, Lib. III, Sez. III.

Articolo V.

Del diritto e dovere d'inviare ministri pubblici, e quali stati ne godono.

Parlando al cominciare di questo capo del diritto di negoziare, e d'inviare legati alle estere potenze, abbiamo veduto su quali basi esso si fondi, e come sia voluto dal moltiplicarsi dei rapporti di ogni genere, che esistono tra gli stati, come pure dal bisogno di serbare con essi relazioni di buon vicinato. E ivi abbiamo pure mostrato, che solo col coltivare premurosamente questi moltiplici rapporti, e col serbare legami di amicizia cogli altri popoli, si possono efficacemente promuovere la prosperità materiale, e il perfezionamento morale delle nazioni, prosperità e perfezionamento, che non si potrebbero in alcun modo conseguire, quando esse vivessero in uno stato d'isolamento, e le une straniere alle altre. Di fermo la provvidenza distribuì, come ebbi occasione di osservare altre volte, variamente i suoi doni tanto materiali, che intellettuali e morali per modo, che come l'individuo non potrà mai bastare da sè solo a procurarsi la prosperità materiale e il perfezionamento morale, altrettanto succede in ordine alle nazioni.

E poichè a mantenere questi mutui rapporti di buon vicinato, e questo scambievole commercio materiale e morale tra popolo e popolo, giovano potentemente le legazioni presso gli esteri stati, così non si potrà dubitare, che la istituzione di esse non sia ad un tempo stesso un diritto ed un dovere che competono alle nazioni. « Ogni sovrano indipendente, dice il Wheaton, ha il diritto d'in- » viare ministri pubblici a qualunque altro sovrano, con cui de- » sidera avere attinenze di pace e di amistà, e l'obbligo di ri- » cevere quelli che questi potrebbe da parte sua spedire. »

Questa dottrina però, onde essere vera, si deve intendere con qualche restrizione, poichè quando la si volesse estendere troppo, terminerebbe coll'offendere l'indipendenza e libertà dei popoli, e quindi col divenire erronea. Infatti se da quanto abbiamo ragionato sino a quì si può inferire con ragione, che esiste veramente il diritto e l'obbligazione di coltivare nel miglior modo le relazioni internazionali, a favorire le quali si prestano le legazioni, massime se sono permanenti, a preferenza di ogni altro mezzo,

che si volesse impiegare per raggiungere più facilmente ed efficacemente questo scopo, il determinare però quali rapporti in particolare gli stati vogliano preferire, siccome favorevoli ai loro interessi materiali e morali, e quali intendano rigettare, come contrarî ai medesimi, se tali rapporti vogliano promuovere con legazioni permanenti o temporanee, è questo tale affare, la decisione del quale è riserbata intieramente alla prudenza loro.

Per la qual cosa un principe non potrebbe imporre ad un altro, senza offenderne la libertà e la indipendenza, le speciali relazioni che vuole promuovere da ora in poi con lui, nè potrebbe a lui prescrivere con quale specie di ministri debbano queste conservarsi, perchè tali cose interessando tutte e due le parti, debbonsi di comune accordo stabilire, « Per vedere, dice » il Baroli, fin dove si estenda il dovere di ricevere legati, e » quindi il diritto d'inviarli, fa duopo considerare, se lo scopo » della missione è l'esercizio di un diritto appartenente ad uno » stato verso un altro, ed il ricevimento è un mezzo conveniente » e necessario per tal cosa; p. es. per ottenere la restituzione » delle cose sue.... per impedire una guerra: allora il ricevi- » mento dell'ambasciatore è un dovere giuridico, perchè senza » contraddizione non si può concepire libertà circa a tale mezzo, » dandosi una obbligazione all'accettazione del fine.... Se invece » l'ambasciatore è spedito solo per indurre una nazione ad adem- » piere un dovere d'umanità, non si dà in questo caso se non » che un dovere etico di riceverlo, giacchè il dovere al mezzo » deve essere della stessa indole del dovere al fine. »[1]

Venendo ora a discorrere del soggetto a cui appartiene il diritto di mandare agenti diplomatici alle potenze estere dirò, che per poco che alcuno si faccia a riflettere sulle cose fin qui discorse si accorge subito, che lo stato per potere pienamente godere di questo diritto di negoziare e mandare legati, deve essere indipendente ed autonomo, poichè a questa sola condizione egli può discutere ed effettuare tutte quelle disposizioni internazionali, che crede più convenienti a promuovere il bene dei suoi cittadini. Oltre di che i negoziati importando sempre scambievoli concessioni da farsi, e quindi un dare e ricevere reciproco, non si possono su di una vasta scala aprire e conchiudere, se non da chi può liberamente disporre di se stesso. Per la qual cosa diceva il Wheaton « che » gli stati dipendenti, ovvero mezzo-sovrani, quanto alla estensione

[1] *Dir. Pub. Esterno*, Vol. VI, pag. 267.

» dei diritti di legazione, sottostanno alla natura delle loro parti-
» colari attinenze con gli stati protettori. Così per il trattato con-
» chiuso a Kainardgi nell'anno 1774 tra la Russia e la Sublime
» Porta, le provincie di Moldavia e Valacchia poste sotto la pro-
» tezione di quella, hanno il diritto di spedire incaricati di affari
» della comunione greca per essere rappresentate appo il governo
» di Costantinopoli. »[1] Anche nella convenzione del mese di aprile dell'anno 1858 relativa all'organizzazione di questi due principati riuniti trovo accordato ad essi un simile diritto.

Relativamente a questo speciale protettorato della Russia, ho di già avvertito in altro luogo, che esso cessò in forza del trattato di Parigi dell'anno 1856, essendo sottentrato ad esso quello delle potenze che firmarono il detto trattato. E poichè ho fatto menzione dei Principati Danubiani, siami permesso di notare, che nel firmano d'investitura accordato dal Sultano al principe Carlo di Hohenzollern per reggere quei due stati uniti sotto l'alta sovranità della Porta, firmano che è posteriore alla convenzione dell'anno 1858, non trovo ricordato il suddetto diritto di spedire un incaricato di affari a Costantinopoli, venendo solo stabilito « do-
» versi considerare come pel passato, obbligatorî pei Principati
» Uniti tutti i trattati e le convenzioni fra la.... Sublime Porta
» e le altre potenze, in quanto non violano i diritti spettanti agli
» Stati Uniti, e che siano riconosciuti dagli atti che li riguardano.
» *Venne pure determinato* nel *firmano*, che i Principati Uniti non
» potranno conchiudere direttamente colle potenze estere nessun
» trattato nè convenzione. Però il governo imperiale non mancherà
» d'ora in avanti di consultare i Principati Uniti sulle disposizioni
» di qualunque trattato o convenzione che potesse riferirsi alle loro
» leggi, o ai regolamenti commerciali. I componimenti d'interesse
» locale fra i due governi limitrofi, in quanto non abbiano la forma
» di trattato ufficiale, nè alcun carattere politico, continueranno
» a rimanere esenti da questa restrizione. »

Da questo articolo quarto pertanto del citato firmano si scorge, che i Principati Danubiani con ciò stesso che non possono conchiudere alcuna convenzione politica cogli altri stati, mancano del diritto d'inviare a questi persone che li rappresentino, e trattino affari in nome loro, e che tutto al più siasi col detto firmano tacitamente conservato ad essi il diritto di avere un loro proprio agente a Costantinopoli.

[1] *Elementi di Dir. Int.* Vol. I, p. 122.

Quello che ha luogo per rapporto agli stati mezzo-sovrani, in ordine al diritto d'inviare pubblici ministri, vale eziandio per gli stati confederati, dipendendo esso dalla costituzione della federazione che li tiene uniti. E in vero se noi consideriamo il patto federale degli Stati Uniti di America troviamo, che esso proibisce ai singoli stati di potersi alleare con un altro stato, sia dell'Unione, sia estero, senza il consenso del congresso, che si dimanda altresì per poter firmare una convenzione con un altro stato, ancorchè appartenga alla detta confederazione. Donde ne segue, che il diritto di mandare e ricevere agenti diplomatici, è quasi che tolto da questa costituzione ai singoli Stati dell'Unione.

Al contrario gli stati che componevano la Confederazione germanica, sebbene in forza del patto che li teneva uniti, abbiano dovuto limitare alcun poco la loro sovranità, pure hanno voluto che rimanesse intatta la facoltà di mandare e ricevere legati. Del che abbiamo avuto una recente prova nel contegno della Prussia e del Granducato di Baden, che riconobbero il nuovo regno d'Italia, inviandovi e ricevendone i ministri. Che se gli altri stati della Confederazione si rifiutarono per qualche tempo di riconoscerlo, al presente ciò non ha più luogo, mossi specialmente a mutare di consiglio dal danno che ne risentivano i loro interessi, in forza dell'interruzione di buoni rapporti coll'Italia.

Articolo VI.

Del cerimoniale che si osserva nei rapporti tra principi, allorchè convengono in un determinato luogo, affine di discutere alcuni affari che si riferiscono agli stati che rappresentano e reggono.

Noi abbiamo esposto all'articolo primo di questo capo, che le negoziazioni tra stato e stato, onde stabilire mutui rapporti di buon vicinato, rapporti che hanno una grande influenza nel promuovere gl'interessi materiali e morali dei popoli, possono aprirsi e condursi a termine tanto col mezzo della parola parlata, che con quello della parola scritta; e che così nell'uno come nell'altro caso possono gli stessi principi incaricarsi di queste trattative. Posto pertanto che preferiscano di negoziare a voce, fa duopo che convengano in un luogo, se amano davvero di comporre amichevolmente le controversie che nascono così facilmente, quando si tratta di

diritti da far valere, o di doveri da osservare. E poichè nella gerarchia sociale eglino occupano i primi posti, niente vi è di più giusto che ragionando personalmente tra loro degli interessi dei loro soggetti, si testimonino a vicenda quella stima e quel rispetto che sono dovuti alle persone loro, e alle comunanze politiche che rappresentano.

Ma se questo principio è del tutto conforme alla nostra disciplina, in quanto è razionale, essa non va più oltre, nè può quindi determinare le varie maniere, con cui questo rispetto deve essere manifestato. Laonde non deve far maraviglia, se dal diritto positivo delle genti noi desumiamo alcuni fra i principali usi, che si osservano in queste circostanze. E quì si avverta col Martens, che i moltiplici legami di famiglia, che da molto tempo sussistono fra i principi cristiani d'Europa, sia che tutti provengano da uno stesso stipite, sia che si trovino uniti mercè di un grado qualunque di parentela o di affinità, hanno contribuito non poco a fare sì, che tutti i sovrani di Europa si considerino come una sola famiglia. Questo fatto unito alla somiglianza dei costumi, al gusto pel fasto e per la pompa, e al desiderio di stringere rapporti utili agli stati, ha dato luogo all'introduzione di un gran numero di riguardi, e alle attestazioni di amicizia e di cortesia, che usano scambiarsi i principi, cose tutte che entrano a costituire il cerimoniale diplomatico. [1]

Esso considera prima di tutto i titoli, che i principi devono darsi a vicenda allorquando a voce, o per lettera conferiscono tra loro. E benchè, in quanto rappresentano stati indipendenti ed autonomi, debbano godere di una perfetta eguaglianza, nullameno in riguardo ai titoli, che secondo il cerimoniale devono darsi, ed anche in ordine a certi onori da tributarsi, la cosa non corre così, variando questi titoli e questi onori per l'ordinario, e quindi essendo quando più e quando meno distinti, secondo l'importanza che occupa lo stato che governano nella grande famiglia delle nazioni europee. E sebbene di questo argomento io abbia parlato, ragionando della eguaglianza che compete alle nazioni in ordine ai diritti originarî, e come questa eguaglianza possa modificarsi rapporto al grado e ai titoli, pure poichè in allora l'argomento che avea per le mani non mi consentì, che lo potessi svolgere con qualche estensione, credo ora di dovere ritornare sul medesimo, onde non resti troppo incompleto.

[1] *Compendio del Dir. delle genti*, lib. V. § 164.

Supponendo quindi noto, quanto in quel luogo esposi, mi fermerò senz'altro ad osservare, che il grado e la dignità di imperatore, furono ai tempi dei Romani, ed anche in seguito, considerati i più eminenti fra tutti, tanto che chi era insignito di essi appellavasi *semper Augustus*, e pretendeva esclusivamente al titolo di Maestà. Quasi per tutto il tempo che durò l'impero romano-germanico, il solo capo di esso attribuivasi sì onorifica appellazione. Se non che dopo il secolo decimo quinto vi pretesero altresì i re, nonostante l'opposizione incontrata nell'imperatore, che solo nel secolo passato acconsentì di dividerla con loro. Al presente fra gl'imperatori e re, in ordine a questa denominazione, non vi è altra differenza che questa, che laddove i primi vengono chiamati col titolo di maestà imperiale, i secondi si onorano con quello di maestà reale.

Che se si tratta di membri appartenenti alle loro famiglie, purchè siano nati da legittimo matrimonio e contratto tra pari, si chiamano altezze imperiali o reali, secondochè discendono da imperatori o da re. Se al Sultano si dava per lo passato il semplice titolo di altezza, ora lo si onora con quello di maestà. Trattandosi di granduchi e dell'elettore di Assia, ricevono il titolo di altezze reali, nominandosi altezza serenissima chi è semplicemente duca, o principe regnante. Si osservi, che a riguardo dei duchi della Germania, come quello di Brunswick, di Nassau ec., eglino preferiscono quello di altezza semplicemente. Dovendo trattare i principi col papa, lo chiamano santità, beatitudine, o santissimo padre, o pontefice sommo, mentre egli suole appellarli figliuoli in Cristo carissimi. In generale parlandosi di repubbliche o confederazioni di stati, si dà ad esse il titolo di serenissime.

Abbiamo già avvertito all'articolo IV di questo capo, che i sovrani parlando di sè al numero plurale, usano eziandio di questa formula, Re per la Grazia di Dio. Convenendo e conferendo tra loro i re e le regine, ossia scrivendosi, abbiamo già veduto al detto articolo, che si appellano fratelli e sorelle, laddove un principe di rango inferiore chiama cugino il sovrano di un grado superiore. Oltre questi titoli, ve ne sono alcuni proprî soltanto di certi sovrani. Così l'Imperatore d'Austria chiamasi maestà apostolica, in quanto è Re di Ungheria, l'Imperatore di Francia nomasi cristianissimo, o figliuolo primogenito della Chiesa, il Re di Spagna appellasi cattolico, e quello di Portogallo fedelissimo. Queste onorifiche denominazioni furono loro concesse dai Romani pontefici pei servigi che resero alla religione.

Dopo i titoli viene il posto rispettivo, che devono occupare i singoli sovrani nei convegni, e nei congressi a cui intervengono. Di esso pure tratta il cerimoniale diplomatico. Se noi consultiamo il diritto naturale su questa materia, esso professa, che non vi sono posti superiori nè inferiori, tutti dovendo essere eguali, perchè tali sono i personaggi che intervengono a queste adunanze. Eglino rappresentano i rispettivi loro stati, che secondo i principî della nostra disciplina, in quanto è razionale, sono tra loro eguali, non potendo una maggiore potenza, o una maggiore antichità o coltura, come abbiamo avuto luogo di mostrare altrove, dare titoli di preferenza agli uni dirimpetto agli altri.

Ciò nondimeno, poichè l'uso ha introdotto tra essi una certa gerarchia, mercè della quale alcuni sono riputati di un grado superiore agli altri, una tale gerarchia si dovette ammettere altresì in ordine ai sovrani, in quanto sono i rappresentanti di questi stati. Di qui derivò, che quelli i quali occupano un rango più elevato, possano domandare la presidenza del convegno, a cui intervenissero principi di un grado inferiore. Sebbene sia vero, dice il professore Heffter, che la persona dovrebbe essere quella che « dà » importanza al posto che occupa, e non riceverla da questo, tut- » tavia poichè l'uso determinò fra i diversi stati certe distinzioni » di rango, dando nello stesso tempo una certa importanza ai » posti, la potenza che occupa un rango più elevato, può senza » dubbio pretendere la presidenza rapporto a quegli stati che di » faccia ad essa sono di rango inferiore. »[1]

Che se per lo contrario i sovrani che prendono parte alla conferenza fossero pari di grado, come sono riputati ai nostri giorni almeno quelli che rappresentano gli stati maggiori di Europa, in questo caso hanno diritto di pretendere, che i posti sieno distribuiti in maniera, da non risultarne alcuna inferiorità degli uni a riguardo degli altri. Quello che abbiamo detto dei sovrani, vale altresì pei loro agenti diplomatici, che dovessero adunarsi per discutere determinati affari relativi agli stati che rappresentano. Se non che in questo caso fa duopo oltre a ciò porre mente alla classe a cui eglino appartengono, potendo uno stato di un ordine inferiore avere un ministro, che nella gerarchia diplomatica occupa un grado superiore a quello che venne conferito ad un legato, che rappresenta una potenza superiore, ma di ciò parlerò in seguito.

[1] *Il Diritto Inter. Pub.*, lib. III, cap. I, § 195.

Secondo un uso stabilito, le potenze cattoliche concedono senza contrasto la presidenza al Papa, in quanto è Vicario di Cristo e Capo della Chiesa Cattolica, presidenza però che non gli è consentita dalla Russia, dalla Porta Ottomanna e da alcuni stati protestanti. Dopo lui le potenze cristiane accordavano la presidenza all'Imperatore Romano-Germanico, finchè un tale impero continuò a sussistere.

Venuta meno l'esistenza politica del medesimo, le varie potenze non riconoscono più al presente un principe in Europa, a cui per dovere debbano deferire il primo posto, ritenendosi almeno le principali fra esse perfettamente eguali.

Laonde quando i principi di grado eguale adunansi tra loro, ovvero quando è impugnata certa preminenza degli uni sugli altri, per evitare le dispute e i litigi sì facili a sorgere in queste circostanze, si ricorre ad alcuni espedienti, che mentre evitano le gare, lasciano in sospeso le pretese dei principi. Rapporto a questi spedienti non faremo cenno che dei seguenti. Talvolta i principi adunati dichiarano che ogni posto deve essere considerato come primo, e che la presidenza che si accordasse pel momento ad alcuno di loro, non debba portare alcun pregiuzio ai diritti degli altri. Si ha ricorso eziandio spesse fiate in questi casi, come osservai in altro luogo, all'*alternato*, che consiste nel mutare il posto e il rango dopo un certo tempo in maniera, che ciascuno degli interessati occupi alla sua volta la presidenza. Oppure questa ed i posti più distinti si conferiscono secondo l'età dei sovrani, ovvero secondo la durata maggiore o minore del loro regno; nè è raro il caso, che si rimetta la decisione di questo affare alla sorte.

Diciamo per ultimo qualche cosa di più determinato in ordine a questa presidenza, ed a questi posti che vengono giudicati più onorevoli. Nel fare parola di questo argomento, cercherò di non ripetere quello che ne dissi altrove. Osserverò pertanto col Klüber, che tratta con qualche dettaglio questa materia, doversi distinguere tra lo stare seduto in un convegno, e lo stare in piedi. Allorchè i sovrani siedono ad una tavola quadrata o rotonda, che ha tutti i posti occupati, gli ultimi sono sempre quelli che si trovano opposti al primo, mentre questi per l'ordinario trovasi dirimpetto all'ingresso della grande sala, dove i principi sono adunati. Muovendo dal primo posto, gli altri si valutano partendo sempre da destra e venendo a sinistra. Stando in piedi, o camminando, se i principi sono due, la mano d'onore è la diritta,

così che il sovrano che è più distinto si trova, o cammina alla destra di colui che nel cerimoniale occupa un grado inferiore. Se sono tre chi è più distinto occupa il posto di mezzo, mentre chi è secondo in grado sta alla di lui destra, ed alla sinistra chi è terzo di grado.

Nell'ordine per successione o per linea, allorchè cioè diversi principi camminano gli uni dietro gli altri, i posti distinti vengono determinati in diverse maniere. Talvolta chi cammina alla testa, ritiensi che occupa il primo posto, il secondo è di chi viene subito dopo lui, e così di seguito. E qualche volta succede, che si segua un ordine inverso nel giudicare della distinzione dei posti, ritenendosi l'ultimo il più onorevole, e quello che viene subito dopo questo risguardandosi il secondo, e così di seguito. Finalmente nell'ordine laterale, se diversi personaggi sono collocati in linea diritta, l'uno cioè a fianco dell'altro, chi occupa l'ultimo posto a destra o sinistra viene bene spesso giudicato tenere il primo grado. Quello che gli tiene dietro immediatamente, si avrà pel secondo e così di seguito.

Noi non possiamo discutere con maggiore estensione queste gravi nullità, come le diceva il signor di Flassan, avendo argomenti di ben maggiore importanza a trattare. Chi ne desiderasse una maggiore cognizione consulti il Klüber, per tacere di molti altri autori, che si occuparono di questa materia. E solo aggiungeremo avere notato superiormente in ordine a questo cerimoniale, che risguarda la gerarchia dei posti da occuparsi, allorchè diversi principi si trovano riuniti, che esso vale altresì, quando si tratta di agenti diplomatici, che rappresentano i rispettivi sovrani, purchè eglino appartengano alla medesima classe.

Si avverta però che questo ha luogo solamente quando non vi sono particolari disposizioni in contrario, che le diverse corti avessero preso per regolare questa materia, che è di loro competenza. Secondo l'articolo IV del regolamento del Congresso di Vienna fu stabilito, che gli agenti diplomatici appartenenti alla medesima classe prendano il posto gli uni di faccia agli altri giusta la data della notificazione officiale del loro arrivo. Se non che questo regolamento non apporta alcuna innovazione in ordine ai rappresentanti del papa.

Articolo VII.

Della scelta e del Passa-Porto dei Ministri.

Chi ha il diritto di negoziare di per sè coll' estere nazioni, oppure di trattare con esse mediante l' invio di appositi legati, costui ha la facoltà altresì di eleggere a quest' ufficio la persona, che crede più capace a coprirlo degnamente. E poichè quello appartiene al potere sovrano, a questo spetta pure la scelta dell' inviato. Nè a questa scelta possono fare ostacolo la patria in cui è nato, la religione che professa, o la condizione sua sociale, potendo il principe prescindere da tutto questo, e solo considerare le qualità intellettuali e morali per cui un uomo a preferenza di un altro, può essere atto a disimpegnare così delicate e momentose funzioni. È però costume di non scegliere a questo officio che connazionali, dandosi a parità di circostanze la preferenza alle persone, che appartengono alle più illustri famiglie del paese, posto che abbiano dato di già buona prova di sè in altri impieghi.

Dirò ancora rapporto a questa scelta, che il principe nel farla deve evitare che cada su persona invisa alla corte presso cui si manda, poichè questo non solo è richiesto dal buon successo delle negoziazioni, che difficilmente riescono, se chi ne è incaricato non è gradito, ma ben anche perchè la detta corte ha il diritto di rifiutarla, dato che avesse buone ragioni per determinarsi a ciò, ragioni che secondo lo Schmalz ha il dovere di manifestare, affinchè si possa giudicare con cognizione di causa, se un tale rifiuto è o nò fondato in diritto. Io esiterei a seguire questa opinione, perchè mi pare contraria a quella libertà giuridica, che compete ad ogni stato sovrano.

Volendo pertanto evitare da parte di una corte simili rifiuti, che tornano sempre disgustosi, si è introdotto l' uso di prevenire la medesima, indicandole l' individuo che si amerebbe d' inviare, onde potersi in questo modo accertare che sarà gradito. Osserva il Klüber a proposito di questa scelta, che alcuni sovrani cattolici, non hanno mai mandato quali ministri che persone le quali professano la loro religione. Quando sussistevano i principati ecclesiastici, essi eleggevano di preferenza a questo officio uomini di chiesa. Il quale uso serba Roma tutt' ora nell' invio dei Nunzî e degli Internunzî, che sono sempre persone ecclesiastiche.

Dal principe, e dalla natura ed importanza della missione affidata al ministro che si manda, dipende pure il determinare a quale classe degli agenti diplomatici debba appartenere, ammettendo tanto il diritto filosofico delle genti, che quello positivo, come abbiamo mostrato all'articolo III di questo capo, una cotale gerarchia nei legati, che a vicenda si mandano i sovrani. Avvertasi però col citato autore, che questa libertà di elezione va soggetta ad una certa restrizione, sì perchè le differenti classi dei ministri hanno rapporti coi diversi gradi del cerimoniale diplomatico, che varia secondo le diverse potenze, che sole hanno diritto di fissarlo, come per quest'altra ragione, che ogni stato cioè può determinare con quale cerimoniale sarà per ricevere il ministro straniero, che ad esso viene inviato. Per la qual cosa fa d'uopo, onde evitare collisioni, che i principi innanzi tutto si accordino sulla classe a cui deve appartenere il ministro da inviarsi e da riceversi.

Che se una potenza si rifiutasse di ricevere da un'altra ministri di prima classe, questa pure si deve astenere di mandare il suo con un tal grado. I ministri di prima classe, non s'inviano che dalle grandi potenze, ovvero dai principi che godono degli onori reali, o dalle grandi repubbliche. Questo diritto appartiene pure al Papa nella sua qualità di principe. L'Austria e la Russia, l'Austria e la Francia, l'Austria e l'Inghilterra, la Francia e la Gran Brettagna usarono per lo più fino ad ora di spedirsi a vicenda ministri di prima classe. Altrettanto fanno le grandi potenze cattoliche con Roma. In via ordinaria, chi riceve da una nazione un ambasciatore nel senso rigoroso della parola, egli pure ne spedisce a questa uno, che abbia un egual grado.

E dalla volontà del sovrano devesi pure ripetere, se affida ad una persona, oppure a più la trattazione degli affari diplomatici presso una medesima potenza, assegnando a ciascuna di esse un còmpito speciale; come pure è in sua facoltà di destinare presso più corti un solo ministro, che lo rappresenti nei rapporti che ha con loro, e ne tratti gli affari.

Parlando il Baroli della scelta di questi ministri, affine di fare conoscere di quanto momento essa sia pel bene dello stato, con molto senno riflette, che dalla loro condotta dipende la riuscita o la non riuscita delle viste e dei piani del principe, ed è col mezzo della loro saggezza che si conserva la tranquillità, l'onore e la dignità di una potenza, « laddove i loro errori possono tra» scinarla in dispute e guerre, i cui risultamenti sono incalcolabili.

» Tutte le parti dell'amministrazione interna sono dirette dietro
» norme conosciute, gli errori ordinariamente non colpiscono che
» individui, e possono essere facilmente riparati. La cosa è ben
» diversa circa le relazioni estere; non si può prescrivere, ma de-
» vesi domandare; una sola parola inconsiderata, può irritare tutta
» una nazione; una vista erronea, un calcolo incompleto, una falsa
» rassomiglianza, un passo arrischiato, una mera indiscrezione,
» possono compromettere e la dignità del supremo potere, e il
» fine sociale, e la reputazione dell'ambasciatore. »[1]

Se di tanta importanza sono le azioni degli agenti diplomatici si vede subito, che il principe prima di farne la scelta deve attentamente esaminare, se sono forniti di quelle doti di mente e di cuore, che devono possedere quelli che si elevano a sì alto ufficio, doti di cui ho parlato all'articolo II di questo capo, quando non voglia compromettere la dignità e il ben essere dello stato, che devono formare l'oggetto delle principali sue cure.

Volendo ora dire qualche cosa intorno ai passaporti di ambasciata, che non bisogna confondere colle lettere credenziali, di cui parlerò in seguito, si avverta, che essi sono necessarî, onde il ministro in questa sua qualità possa portarsi nel territorio di quello stato, presso il sovrano del quale è accreditato, poichè potendo questi avere giusti motivi sì per concedere, che per impedire l'entrata ad un legato, che in questa sua qualità volesse portarsi presso di lui, vi è bisogno di un suo rescritto, che a ciò lo autorizzi, molto più che i magistrati secondarî dei luoghi pei quali deve passare, onde portarsi alla sua destinazione, non conoscendolo, nè essendo tenuti a prestar fede alla sua parola, posto che egli si manifestasse quale inviato presso il loro sovrano, nè ai documenti che presentasse a questo riguardo, quando non sieno autenticati dal loro governo, potrebbero opporsi che in questa qualità proseguisse il suo viaggio, e dato pure che gli concedessero di continuarlo, potrebbero senza colpa ommettere di prendere quelle misure, che sono domandate dalla sicurezza della di lui persona, e dai riguardi che gli sono dovuti.

« Onde un ambasciatore, insegna il nostro Baroli, come tale,
» passi sul territorio dello stato, a cui è spedito, è mestieri,
» anche secondo il diritto naturale delle genti, che sia munito di
» un passa-porto di ambasciata, vale a dire di uno scritto, col
» quale gli è compartito dal sovrano del paese per cui passa il

[1] Del *Diritto Pub. Est.* vol. VI, p. 266.

» diritto di potere andare con sicurezza ad un determinato luogo
» come ambasciatore.... perciocchè un tale potere si deve ma-
» nifestare tanto verso le autorità, quanto verso i sudditi lungo
» la strada per la quale egli passa, e quindi deve essergli accor-
» dato dal loro sovrano, non essendo esso un diritto innato. » E quì si noti, che la nazione presso cui viene mandato, non può rifiutargli questo scritto, che contiene la facoltà di viaggiare pel suo territorio, colla sicurezza e coi riguardi dovuti alla dignità di cui è rivestito, postochè precedentemente abbia acconsentito di riceverlo, o abbia convenuto col mezzo di determinati personaggi di aprire trattative col sovrano che lo invia.

Nè può rifiutare questo permesso, se la società civile che lo manda ha un vero diritto di spedire un suo agente diplomatico ad un determinato principe, e questi alla sua volta abbia il dovere giuridico di riceverlo. Quando poi si dia questo diritto di mandare un ministro, e l'obbligazione giuridica di riceverlo, lo ho mostrato all'articolo III di questo capo.

E ora dirò, che il legato munito che sia di questo passa-porto può pretendere, durante il suo viaggio, pel territorio dello stato presso cui viene accreditato, che gli sieno usati quegli onori, che si convengono alla sua carica. Egli però non gode di tutti i diritti e privilegî che vi sono annessi, se non dopo che presentò le sue credenziali, e queste furono accettate. Che se per portarsi alla sua destinazione, egli dovesse transitare pel territorio di altri stati, coi quali nella sua qualità di ministro non ha rapporti, egli non può esigere da essi un passa-porto di ambasciata, nè speciali riguardi, non essendo di faccia a loro che un forestiero, come ogni altro, da cui per conseguenza si possono pretendere le consuete guarentigie pel libero passaggio pel proprio paese. Egli non ha quindi altri diritti che quelli che competono ad ogni viaggiatore straniero in simili circostanze, tanto per rapporto alla sua persona, che relativamente ai beni che conduce seco.

Le autorità del luogo pertanto, pel quale egli passa, avranno adempiuto il loro dovere, posto che abbiano provveduto, come fanno in generale per rapporto ai viaggiatori, alla sicurezza della sua persona, e dei beni che portasse seco. E ciò stando allo stretto diritto, poichè se si volessero consultare le esigenze della convenienza, e quanto importino gli scambievoli riguardi, per serbare fra gli stati rapporti di buon vicinato, si dovrebbe pensare altrimenti, postochè dalle carte che presenta non si potesse du-

bitare dell' alto officio, e della importante missione che gli affidò il suo sovrano. Che se egli per portarsi alla sua destinazione, dovesse traversare un paese, col quale il governo che lo invia è in guerra, o questa fosse scoppiata tra la nazione, sul territorio della quale egli passa, e il sovrano presso il quale venne accreditato, voi gli potete rifiutare il passo pei vostri stati, ed in qualche raro caso anche arrestarlo, posto che con fondamento temiate che la sua missione sia ostile e contraria ai vostri interessi.

Porrò termine a questo articolo riflettendo, che secondo l'uso introdottosi presso le potenze di Europa, i ministri che sono mandati da sovrani amici, e che sono diretti alle corti, colle quali abbiamo rapporti di buon vicinato, se eglino passano sul territorio di un terzo stato, non si pone alcun impedimento al loro passaggio, dato pure che non siensi prima provveduti di un passaporto. La concessione però dei diritti di legazione, viene sempre considerata quale atto di cortesia, e nulla più.

Articolo VIII.

Seguito del Ministro, e palazzo di Legazione.

Ogni ministro, che dal proprio principe viene mandato presso una corte straniera, suole essere accompagnato da un certo numero di persone, che compongono il suo seguito. Questo è più, o meno numeroso, secondo la classe a cui appartiene il legato, e la quantità ed importanza degli affari che probabilmente dovrà trattare. Queste persone che costituiscono il seguito del ministro, possono dividersi in due categorie, la prima delle quali abbraccia quelle che sono destinate al disbrigo degli affari diplomatici, mentre l'altra comprende tanto le persone che compongono la sua famiglia, che quelle che sono addette particolarmente al servizio di essa e del ministro, come il maestro di casa, i camerieri, i servitori, il cuoco ed il portiere ecc.

Fra le persone che compongono la famiglia del ministro, si annoverano altresì i precettori de' suoi figliuoli. Dopo il ministro la persona che più d'ogni altra gode di speciali onori, si è la moglie di lui, specialmente se egli fosse legato di prima classe.

« La sposa dell' ambasciatore, insegna il Vattel, gli è intima-
« mente unita, e gli appartiene più intimamente, che qualsiasi
« altra persona della sua casa. Epperò essa partecipa alla sua in-

» dipendenza e alla sua inviolabilità. Le si rendono speciali onori, » che fino a un certo segno non si possono a lei rifiutare, senza » offendere l'ambasciatore. Il cerimoniale che la risguarda è re- » golato presso quasi tutte le corti. I riguardi dovuti all'amba- » sciatore si riflettono eziandio sui di lui figliuoli, che sono quindi » messi a parte delle sue immunità. »[1] Che se i figliuoli godono dell'immunità del padre, non possono però pretendere a un particolare cerimoniale.

Del resto tutte le persone, le quali vengono considerate come appartenenti al seguito della legazione, godono dei diritti e privilegî che sono a questa congiunti. Dopo il ministro, le persone più distinte dell'ordine diplomatico sono i segretarî di legazione, che si chiamano segretarî di ambasciata, se la legazione a cui sono addetti è di prima classe. Eglino sebbene addetti alla medesima legazione possono essere più, nè si possono confondere con quegli agenti uniti alla medesima per assistere coi lumi loro il ministro, agenti che diconsi consiglieri, che sebbene inferiori al grado di segretario, pure la dignità loro come quella del segretario cammina di pari passo con quella della legazione. I segretarî e consiglieri, al pari del ministro, sono al servigio dello stato, che li nomina e stipendia. Nel caso di assenza del ministro, o dato che sia impedito, il segretario di legazione ne fa spesse volte le veci in qualità d'incaricato di affari, e ne disimpegna le funzioni. « Egli, secondo lo Schmalz, deve eziandio assisterlo in tutto, » fargli dei rapporti dettagliati, se ne è richiesto, o che le cir- » costanze lo esigano, e coadiuvarlo ben'anche colle sue osser- » vazioni. Egli è incaricato sopra tutto delle redazioni, che il mi- » nistro gli ordina, e di adempiere a viva voce le commissioni » che risguardano la legazione tanto presso le autorità, che in » ordine agli altri ministri; tiene un giornale, e veglia al manteni- » mento dell'ordine negli archivî. »[2]

Notisi che oltre i segretarî e consiglieri, vi sono d'ordinario, come vedremo più sotto, altri ufficiali addetti alla legazione, i quali pure servendo lo stato, sono da lui nominati e pagati. Tutti questi ufficiali, qualunque sia il loro grado, e quelli altresì di cui parleremo più sotto, dipendono dal ministro, che devono aiutare nel disbrigo degli affari, che formano l'oggetto della sua missione,

[1] *Diritto delle genti*, Lib. IV, Cap. IX, § 121.
[2] Il *Dir. delle Genti*, p. 91.

sia che questi affari si discutano in iscritto, ovvero a viva voce, e qualunque sia la natura loro.

Ho detto più sopra, che oltre i secretarî e consiglieri vi sono altri impiegati nelle legazioni. I principali fra questi sono il cancelliere e il direttore della Cancelleria dell'ambasciata, e il secretario interprete. Noterò a proposito di questo secretario, che egli non si adopera più che nelle legazioni presso la Porta Ottomana, e in quelle presso gli stati di Affrica e di Asia. Questi stati pure alla loro volta usano degli interpreti, allorchè mandano agenti diplomatici presso le corti di Europa. Oltre gli accennati impiegati, nelle legazioni si trovano pure dei giovani allievi, che sono addetti ad esse, onde meglio apprendere l'arte diplomatica, e potere divenire in seguito secretarî e ministri. Vi sono pure gli auditori, i copisti, un ufficiale pagatore, un foriere ed un usciere di Cancelleria.

Osserva il Klüber, che nelle legazioni non si costuma più il seguito militare; che se qualche rara volta se ne fa uso, esso si limita a pochi svizzeri, o ussari, che vigilano nelle anticamere dell'ambasciatore. Spesso avviene, che il ministro residente presso una corte straniera, professi una religione differente da quella che abbracciò lo stato presso cui è accreditato. In questo caso nel suo palazzo suole avere una cappella privata, ed il ministro che vi celèbra il culto, fa parte del suo seguito.

A proposito del seguito, da cui si compone la legazione, credo di dovere osservare, che le questioni relative ad esso, non hanno più ai nostri giorni quella importanza che avevano una volta, essendosi un po' meglio conosciuta la vanità di certo sfarzo, che in fine dei conti non tornava che gravoso alle finanze dello stato. Laonde le potenze di Europa hanno lodevolmente diminuito il personale che lo compone.

Essendo il ministro l'anello, che congiunge il proprio governo che lo mandò, colla corte straniera presso cui risiede, egli non può conservare questa comunicazione, nè compiere il suo officio, se non a condizione di potere di tratto in tratto ricevere istruzioni e ordini dal proprio principe, di cui è il procuratore, istruzioni e ordini, che egli deve avere sempre presenti nella trattazione degli affari, quando non voglia tradire la sua missione. Se pertanto la sua residenza presso il sovrano straniero, lo mette facilmente in relazione diretta con lui, o col suo ministro per gli affari esteri, non può però comunicare in via ordinaria col proprio governo,

se non mediante dispacci che spedisce con appositi corrieri, riuscendo oltremodo incomodo e malagevole, se egli dovesse intraprendere lunghi viaggi, ogni volta che ha bisogno di conoscere le vedute del proprio sovrano.

Laonde noi vediamo adottato universalmente presso le nazioni civili l'uso di speciali corrieri, che le legazioni inviano ai rispettivi loro governi con apposite memorie o dispacci, onde con questo mezzo fare loro noto lo stato delle trattative cominciate, le nuove difficoltà insorte, quali questioni siano per nascere, quale è il modo di considerarle da parte del governo presso cui risiedono, quali sono le vedute loro proprie, domandando su tutto questo e su altro apposite istruzioni, onde sapersi dirigere. E come le legazioni mandano corrieri ai rispettivi loro governi, onde avere istruzioni, secondo le quali regolarsi, così questi alla loro volta si trovano spesso nella necessità di mandarne a quelle, onde metterle a parte di certe questioni che volessero sollevare, o fossero insorte, o per significare ad esse che aprano trattative rapporto a certi affari, che ora più che in addietro è duopo di regolare, facendo loro noto in pari tempo, come debbano condursi in queste circostanze.

Questi corrieri di legazione, al pari di quelli di gabinetto, portano un segno particolare, onde essere da tutti facilmente riconosciuti, e convenientemente trattati. Facendo parte del seguito del ministro, sia che questi li mandi, o li riceva, sono al pari di lui inviolabili, ed inviolabili sono del pari le carte che portano, poichè senza ciò l'agente diplomatico non potrebbe raggiungere il fine della sua missione, nè compiere con sicurezza le sue delicate funzioni. Secondo la pratica introdottasi in Europa, non vengono per l'ordinario i loro bagagli sottoposti alla visita delle dogane, ed in alcuni paesi eglino non pagano le imposizioni di pedaggio e barriera, come le devono pagare gli altri viaggiatori. Chi attentasse alla sicurezza loro, o volesse impadronirsi delle carte che portano, commetterebbe un delitto contro il diritto delle genti. Anche durante le ostilità, le potenze che si guerreggiano riconoscono l'inviolabilità dei corrieri, che si mandano reciprocamente all'occasione che hanno bisogno di comunicare tra loro.

Osserva il Klüber, che dovendo il legato unitamente al suo seguito risedere stabilmente presso il principe, col quale deve trattare gli affari del proprio paese, egli ha bisogno di una conveniente abitazione, che si suole chiamare palazzo di legazione.

I governi avendo molto di raro nelle capitali, dove inviano i loro ministri, palazzi di loro proprietà, che sieno destinati per riceverli, questi sono obbligati a prenderli a pigione, per cui sogliono ricevere una somma di denaro a titolo d'indennità di spesa pel primo ammobigliamento della loro casa. È uso quasi che universale, che i ministri mettano sopra la porta della casa loro le armi del proprio sovrano.

L'abitazione loro deve distinguersi per un certo lusso nella mobilia, ed in tutto quello che serve ad ornarla, ed il modo col quale si trattano deve essere splendido, e proporzionato al loro grado, come splendidi devono essere i pranzi e le feste che danno. Termineremo questo articolo notando, che le spese e le difficoltà provenienti dal cerimoniale, a cui hanno dato luogo gli agenti diplomatici di prima classe hanno fatto sì, come ho avuto occasione di avvertire più sopra, che non solo se ne diminuisse il seguito, ma ben anche che molte nazioni, le quali secondo il diritto positivo potrebbero mandare ministri di primo ordine, o non ne mandino, oppure ciò facciano solo di rado. Facciamo un'eccezione a riguardo di Roma, dove, attesa l'eminente dignità del Pontefice che vi ha sede, si pratica ancora da non pochi stati cattolici di inviarvi sempre agenti diplomatici di prima classe.

Articolo IX.

Dei varî modi con cui può terminare la legazione, e come deve condursi in sul partire l'agente diplomatico.

La missione di un ministro, che risiede presso un'estera potenza, può, secondo il Martens, terminare in varî modi, che brevemente mi faccio ad esporre. Essa termina in primo luogo, spirato che sia il tempo assegnato alla sua missione, e se questo non fosse determinato, finisce, esauriti che sieno gli affari speciali, per la trattazione dei quali venne spedito. Questi due casi risguardano, come è facile vedere, le missioni diplomatiche temporanee. Che se invece consideriamo il legato quale negoziatore, che ha stabile residenza, finisce il suo officio una volta che venga richiamato dal suo sovrano, o perchè vuole disporre di lui altrimenti, ovvero perchè ha perduto la fiducia che aveva in lui riposta, a cagione che non fece mostra della necessaria perizia nel maneggio

degli affari, oppure non diede prove di zelo per mandarli a buon termine, o tenne una condotta poco dicevole al suo grado.

E cessano le funzioni del ministro, se egli stesso rinunzia a questa carica, ed il governo che lo spedì accetta questa rinunzia, potendo il primo avere delle buone ragioni, che lo determinano a questo passo, ragioni che il principe crede di dovere ammettere, per non mostrarsi ingiusto verso di lui. Molte volte succede, che insorgano questioni tra stato e stato, questioni che non ostante il buon volere del negoziatore diplomatico per appianarle, s'inaspriscono sempre più, tanto che non trovando mezzo per comporle, perchè l'una delle parti si rifiuta ostinatamente ad un'equa composizione del litigio, l'altra irritata da questo modo di procedere creda dovere interrompere ogni relazione politica coll'avversaria, e rimandi quindi il ministro, che era presso lei accreditato, senza aspettarne il richiamo. Anche in questo caso è manifesto, che ha fine la sua missione. Conviene però ad ogni modo concedergli un sufficiente spazio di tempo, affinchè sì egli, che il seguito possano disporre delle cose che a loro appartengono liberamente, e senza gravi incomodi abbandonare il paese in cui si trovano.

Che se egli tenesse tale condotta, da rendersi gravemente sospetto di congiurare contro la sicurezza dello stato, oppure si conducesse in modo, da venir meno a tutti i riguardi, che deve alla corte ed al governo presso cui è accreditato, potendo in questo caso altresì venire allontanato, appena ciò succede finisce la sua missione. Ma di questo caso, e del come un tale ministro può venire trattato, discorrerò in seguito più diffusamente. E proseguendo a parlare dei varî modi coi quali termina la missione dell'agente diplomatico dirò, che essa cessa allo scoppiare della guerra, che fosse insorta fra il paese che rappresenta, e quello presso cui risiede, interrompendo essa ogni amichevole rapporto internazionale.

Ma sia che allo scoppiar della guerra l'inviato venga richiamato o rimandato, anche in questo caso il diritto naturale delle genti e quello positivo prescrivono, che egli e quanto gli appartiene godano dei diritti di legazione per tutto quel tempo, che è necessario per uscire dal territorio dello stato presso cui si trovava, essendo ciò tacitamente convenuto nell'invio, e nella accettazione del negoziatore diplomatico. Non sarà quindi permesso sotto alcun pretesto di ritenerlo, e di ritenere le persone del suo seguito, o i suoi beni mobili, eccettuato il caso di ritorsione. Che se i nazio-

nali avessero crediti verso di lui, i beni immobili soltanto che possedesse rispondono dei suoi impegni. Nel caso poi che ne fosse privo, mostrerò in seguito per quali vie possano e debbano ottenere giustizia.

Ed è pure per sè manifesto, che termina la missione colla morte dell'inviato, essendo tale missione del tutto personale. Morta pertanto la persona, e quella pure deve terminare. Ma colla morte del principe che lo manda, ovvero con quella di colui presso il quale è accreditato, viene forse meno la sua missione? A questa domanda risponde il celebre Martens affermativamente, soggiungendo, che fino a che non è munito di nuove lettere credenziali, non può pretendere che si continuino con lui la trattazione e discussione degli affari. Anzi il citato autore spinge la cosa più oltre asserendo, che non può pretendere al godimento di tutte le immunità, di cui per lo innanzi era in possesso, bastando che gli venga conservata l'inviolabilità per tutto il tempo, che è richiesto per prepararsi alla partenza. Avverte però, che nella pratica si continua a trattarlo quale ministro, se vi è fondata speranza, che l'interruzione dei rapporti sia di breve durata. La ragione dell'esposta sentenza si trova in ciò, che il ministro non è che un semplice mandatario. Cessando pertanto di esistere in forza dell'avvenuta morte il mandante, ed il mandatario pure deve cessare.

Io so bene che il celebre Bluntschli sostiene sentenza contraria dicendo, che la sovranità esiste, dato pure che la persona del sovrano cangi. Se non che questa ragione non mi soddisfa, poichè il nuovo principe, dato pure che lo si voglia risguardare come la continuata attuazione della sovranità precedente, può avere buone ragioni per credere che l'antico ministro non sia atto a secondare quella politica che egli intende inaugurare. Di qui ripetesi la necessità di nuove credenziali che dissipino il dubbio.

Altrettanto dite, se muore il sovrano presso cui era accreditato. Non essendovi più in questo caso la persona con cui poteva e doveva negoziare, resta con ciò sospeso il suo officio. La quale cosa ha luogo molto più, se la missione di cui era incaricato fosse stata limitata alla trattazione di affari personali, o i poteri accordati si riferissero a dovere trattare col principe defunto. Quest'ultimo caso risguarda specialmente i ministri di primo e secondo ordine, i quali per conseguenza alla morte del loro sovrano, o di quello presso il quale sono accreditati, devono presentare nuove lettere credenziali, se vogliono potere continuare nel loro officio di negoziatori politici.

Laddove se la questione risguardasse i semplici residenti e gli incaricati di affari, ricevendo questi i loro poteri dal ministro degli affari stranieri, ed essendo destinati a trattare con un simile ministro all'estero, se il ministro presso il quale sono accreditati persevera nel suo officio, e vi perdura quello ben anche che li ha mandati, non viene per questo meno il loro officio, tanto che possono, nonostante la morte del principe, continuare in essa, senza che vi sia bisogno di rinnovare i loro poteri. Dite lo stesso, quando il potere sovrano che manda ovvero riceve la legazione, è una persona morale. Allora la legazione perdura, posto pure che questa persona morale muoia, o cessi dalle sue funzioni. Di questa disposizione, che è propria del diritto positivo, non saprei trovare una ragione, che valesse a giustificarla.

Che se durante la missione che compie l'agente diplomatico, fossero succeduti nello stato che rappresenta, e di cui deve tutelare gli interessi, tali mutamenti, da rendere incerta la continuazione del suo officio, in questo caso gli usi internazionali portano, che tutte e due le parti denunzino a vicenda la sospensione delle funzioni diplomatiche. A proposito di questi mutamenti osserva il Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens, che se essi prendono di mira la forma del governo, non ne viene subito la conseguenza, che resti con ciò annullato il mandato, di cui era rivestito il ministro, dovendosi anzi ritenere che esso sussista, finchè il principe che lo ha conferito non lo ritira, nè venne privato del potere di accordarlo. Laonde fino a che la riforma dello stato non privò il principe della facoltà di mandare agenti diplomatici presso le estere potenze, questi non hanno bisogno di nuovi pieni poteri pel mutamento avvenuto, ancorchè esso importi una limitazione di sovranità nel capo della nazione. Che se questa limitazione fosse stata spinta fino al punto, di spogliarlo della facoltà d'inviare legati, in questo caso sarebbero necessarie nuove lettere credenziali per quelli che da lui fossero stati nominati prima.

Secondo il diritto positivo, il ministro che viene richiamato dalla corte presso cui risiede, dato che questo richiamo avvenga, senza che abbiano minimamente sofferto le amichevoli relazioni internazionali, presenta al principe presso cui è accreditato, in un'udienza che domanda, le sue lettere di richiamo, tenendogli in questa occasione un discorso di congedo. Questi gli consegna una lettera pel proprio sovrano, in cui commenda la condotta del negoziatore che sta per partire. Dopo ciò si danno a lui e alle

persone del suo seguito i passa-porti, onde possano con sicurezza ritornare in patria. In questa occasione molti stati hanno la costumanza altresì di fare al ministro che parte alcuni presenti.

Rapporto a questi doni riflette il citato scrittore, che essi non si possono conciliare colla dignità e indipendenza di un inviato a una corte straniera. Aggiunge destare meraviglia, che un tale uso abbia potuto superare la ripugnanza, che dovea nascere nell'animo di molti uomini di un carattere elevato, i quali si trovano obbligati a sottomettervisi. Solo il buon senso degli Stati Uniti di America seppe proibire ai suoi agenti diplomatici di accettare doni, risparmiando a quelli delle potenze europee, che sono accreditati presso di essi, l'umiliazione di dovere accettarne alla loro volta.

Colla udienza di congedo finisce la legazione. Prima però di partire fa una visita di comiato ai membri della famiglia reale, ai ministri ed ai colleghi del corpo diplomatico, seguendo la stessa forma, ed il medesimo ordine che aveva osservati, in occasione delle visite di presentazione, che ebbero luogo al suo arrivo, visite di cui parlerò in seguito. Se prima della udienza di congedo fosse arrivato il suo successore, egli lo presenta quando si porta all' udienza, e fa le visite di comiato. Che se dopo di essersi accommiatato, gli giungessero nuovi ordini, che gli prescrivono di rimanere al suo posto, in questo caso avrebbe bisogno di nuove credenziali, che si domandano anche pel caso, in cui venisse avanzato di grado, come se da ministro di seconda classe venisse elevato a quello di prima. Lo stesso avviene, se in luogo di avanzare diminuisse di grado.

Da questo momento, dice il Martens, cessa di godere di quelle distinzioni che erano attaccate a quel grado nell' ordine diplomatico, che ora non ha più. Se viene richiamato in un tempo in cui è assente dalla capitale, può per lettera prendere congedo dalla corte presso cui risedeva, trasmettendole la lettera di richiamo, a cui il principe risponde coll' inviargliene una pel proprio sovrano. Dato poi che la partenza del ministro dipenda dall' alterazione sopravvenuta nelle relazioni internazionali, allora egli suole partire senza prendere congedo, e presentare la lettera di richiamo, nè in queste circostanze gli si dà lettera pel proprio principe. Devono però essere consegnati i passa-porti sì a lui, che alle persone del suo seguito, onde potere ritornarsene con tutta sicurezza in patria.

Articolo X.

Che cosa soglia praticarsi in occasione della morte del ministro.

Facciamo ora un cenno di quello che prescrive il diritto positivo, quando muore il ministro nel luogo dove risedeva, quale rappresentante del proprio sovrano. Appena è spirato, si mettono sotto sigillo le carte di ufficio, e gli effetti che gli appartenevano. Questo si compie da uno degli ufficiali principali addetti alla legazione, quali sarebbero i segretarï, oppure dal ministro di una potenza amica, se ne viene richiesto, o vi sia una convenzione che a ciò lo autorizzi. In via ordinaria lo stato presso il quale risedeva, deve essere l'ultimo ad immischiarsi in questo affare; che se la necessità dimandasse che vi si presti, il sovrano del defunto ministro può nominare un mandatario, che apponga i suoi sigilli a costa di quelli di questo stato.

Anche l'inventario dei beni che lasciò, posto che si faccia, deve effettuarsi da uno dei membri della legazione, oppure da persona destinata a questo effetto dal governo proprio del defunto. Rapporto alle leggi, secondo cui deve aggiudicarsi l'eredità lasciata, distinguasi fra i beni mobili e gl'immobili. L'aggiudicazione dei primi si fa secondo le leggi del paese che rappresentava, posto che sia morto *ab intestato*. Che se avesse fatto il suo testamento, della validità di questo si giudica, qualunque sia il luogo dove lo depositò, a tenore delle leggi del suo paese, dove i detti beni mobili possono venire trasportati, senza che sieno assoggettati ad alcuna imposta, nè pel loro passaggio da una mano in un'altra, nè pel trasporto in un altro stato. Che si trattasse di beni immobili, la successione in questo caso ha luogo secondo le leggi del paese, ove sono situati. Questa esenzione dalle tasse dei beni mobili del legato, allorchè vengono trasferiti nel paese nativo, ha luogo altresì, quando per un motivo qualunque terminata la sua missione, ripatria.

I funerali devono essere convenienti, sia che venga seppellito nel luogo della sua residenza ordinaria, ovvero dove è morto, od in un altro luogo, dato che nei due primi non vi sia chi celebra il culto pubblico, che è proprio della religione che professava, nè vi abbia cimitero destinato alla sepoltura di quelli che appartengono alla religione del defunto, poichè, osserva il citato scrittore,

i di lui eredi non possono esigere, che venga sepolto in un luogo, che secondo le leggi del paese, e i principî religiosi che questo paese professa, è destinato pei fedeli di una religione diversa da quella che era propria del ministro defunto.

Potrebbe il suo cadavere, purchè imbalsamato, venire trasportato in patria per quivi essere seppellito, se così egli, o i parenti di lui avessero disposto, e allora vi è chi sostiene esservi l'uso di esentarlo dai diritti di stola. La quale cosa viene impugnata dallo Schmalz, il quale giustamente osserva, che dato pure che il cadavere del defunto venga trasportato in patria, non vi è alcuna ragione per pretendere di esentarlo dai regolamenti, a cui sono soggetti gli altri membri della sua comunità. La parrocchia può dunque domandare a giusto titolo la retribuzione, che pagano gli altri membri per una simile concessione. Il ministro non è straniero che in ordine al governo presso il quale è accreditato, mentre rapporto alla chiesa della sua comunione non è che un indigeno in qualunque luogo si trovi; una eccezione a questo riguardo non potrebbe considerarsi che come un atto di compiacenza.

Pare al contrario non potersi dubitare esservi l'uso, che la vedova, unitamente ai figliuoli e alle persone che tiene al suo servizio, godano per qualche tempo di quelle immunità, delle quali erano in possesso, allorchè viveva il ministro. Ciascuno stato però può fissare un termine, passato il quale, la vedova col resto della sua famiglia debba essere soggetta alle leggi, e ai tribunali del luogo in cui si trova. Che se ella dichiarasse di volervi prendere stabile domicilio, in questo caso viene risguardata e trattata al pari di ogni altro suddito, nè può più pretendere ad alcun privilegio, o a qualsiasi immunità.

CAPO TERZO

DOTTRINA RELATIVA AI DIRITTI E DOVERI DEGLI AMBASCIATORI.

Articolo I.

Il Legato ha carattere rappresentativo, quando è munito delle opportune credenziali. Necessità di esse, che non si possono confondere colle istruzioni, e colle commendatizie che riceve dal suo governo.

Se un principe ha eletto una persona per trattare presso una corte straniera certi affari del paese, che rappresenta e deve tutelare, e questa corte accettò la missione di un tale personaggio, questi riveste subito carattere rappresentativo, ossia ha il diritto di pretendere di non venire risguardato quale privato cittadino, ma sì quale rappresentante del sovrano che lo ha mandato, il quale con ciò stesso che lo ha rivestito di speciali poteri, per la difesa e cura degli interessi nazionali, o per la composizione di alcune questioni, o per coltivare e mantenere buoni rapporti di vicinato ha diritto di pretendere, che venga trattato come tale.

Un ambasciatore, relativamente agli affari di cui fu incaricato, altro non è che un procuratore del proprio principe, o se volete della nazione che egli governa, ed ogni procuratore in quanto è tale, rappresenta necessariamente colui che gli affidò questo mandato. Laonde il principe che in questa qualità lo accetta, se non volesse in seguito considerarlo come tale, ed usargli i dovuti riguardi, si contraddirebbe bruttamente. E poichè abbiamo detto, che vi sono varie specie di legati, anche secondo la nostra disciplina, in quanto è razionale, così ora soggiungiamo, che eglino a qualunque classe appartengano, godono della prerogativa di rappresentare il proprio paese, purchè questo ultimo abbia loro affidato di discuterne e proteggerne gl'interessi.

« Tutti i differenti ordini di agenti diplomatici, insegna il si-
» gnor Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Vattel, non si distin-

« guono gli uni dagli altri, che per alcune differenze accidentali « di etichetta, che sono affatto straniere al *carattere di agente « pubblico,* che rappresenta il suo paese presso un governo stra- « niero. *Se non che* oltre gli onori, di cui abbiamo fatto parola, « vi ha tra gli ambasciatori e gl'inviati da una parte, e i resi- « denti e gli incaricati di affari dall'altra, vi ha, io diceva una « seconda differenza, la quale consiste in questo, che le lettere « credenziali dei due primi, sono indirizzate dal capo del governo « che li ha nominati al sovrano del paese presso il quale si por- « tano, laddove le lettere credenziali dei due ultimi sono redatte « dal segretario di stato per gli affari esteri, e indirizzate a quello « del paese in cui questi agenti dovranno esercitare le loro fun- « zioni. Ma anche questa circostanza non esercita alcuna influenza « sulla natura del carattere di questi ministri, poichè anche que- « sti ultimi sono al pari dei primi mandatari della loro nazione, « e rivestiti di pieni poteri pel disbrigo di tutti gli affari, di cui « sono incaricati; e gli affari confidati a questi ultimi, sono spesse « volte più importanti di quelli che sono affidati ai primi. »

Ma per avere diritto di venire riconosciuti e trattati quali rappresentanti del proprio sovrano, non solo fa duopo che questi li elegga e destini a sì alto officio, ma si domanda ancora che il ministro che s'invia, sia munito di apposito ed espresso mandato, che lo chiarisca e dimostri in modo certo rivestito di questo carattere, poichè in caso contrario, questa sua pretensione sarebbe destituita di fondamento, non essendo tenuto il governo straniero presso il quale viene accreditato a prestare fede alla sua parola in un affare tanto delicato e importante, nè quindi ad accettarlo in questa sua qualità. Questo mandato, che comunemente passa sotto il nome di lettere credenziali, altro non è che uno scritto, col quale si attesta, che il principe affidò ad una determinata persona la facoltà di trattare in suo nome gli affari, che si riferiscono al suo stato. In esso deve essere espressamente nominata la persona eletta a questa carica, il principe o il capo dello stato che la elegge ed invia, a quale corte straniera viene mandata, e di quali caratteri e poteri sia insignita, domandando infine, che si presti intiera fede a tutto quello che sarà per dire a nome del suo mandante.

Se poi s'inviasse un incaricato di affari, o semplicemente un residente, allora le credenziali, come ho notato più sopra col Pinheiro-Ferreira, non si spediscono più direttamente dal capo

dello stato, nè si rimettono immediatamente al principe presso cui deve risedere, come succede allorchè s'inviano ministri, che appartengono alle due prime classi della gerarchia diplomatica, ma tali lettere credenziali partono dal ministro degli affari esteri, e devono essere consegnate al ministro degli affari esteri dell'altro paese. E qui siaci permesso avvertire, che se un solo ministro fosse accreditato presso diverse corti, avrebbe bisogno di tante lettere credenziali, quante sono quelle presso cui deve rappresentare la sua nazione.

I poteri che risultano dalle credenziali possono essere *speciali*, oppure *generali*, secondo che il ministro viene autorizzato a trattare alcuni affari soltanto, oppure tutti. Questi poteri possono essere altresì *limitati od illimitati*, nel qual ultimo caso diconsi pieni poteri. « La lettera credenziale, insegna il Wheaton, può essere » fatta in modo di lettera di gabinetto, ma più generalmente va » fatta sotto quella di lettere di consiglio. E in questo caso è sot- » toscritta dal sovrano o dal capo dello stato, e contrassegnata » col gran suggello dello stato. Una copia autentica di questa il » ministro inviato la consegna al ministro degli affari esteri, chie- » dendo un' udienza per consegnare l'originale al sovrano o capo » dello stato a cui è inviato. »[1] Solo dal momento che consegnò a questo ultimo le sue credenziali, egli ha diritto di venire risguardato formalmente quale rappresentante della sua nazione, e quanto dice e fa come tale, cominciando da questa epoca, ha un valore giuridico incontrastabile, non potendosi più mettere in dubbio la natura ed estensione dei suoi poteri. Laonde quanto opera in conformità di essi, deve considerarsi come fatto dallo stesso mandante, di cui è un vero procuratore.

Colle lettere credenziali, di cui abbiamo ora fatto parola, non devono confondersi le *istruzioni*, che l'inviato riceve dal proprio governo al momento che sta per partire, onde portarsi alla sua destinazione. Queste *istruzioni* tendono a fargli conoscere in un modo chiaro, quali sono le intenzioni del medesimo in ordine agli affari, che sarà per trattare, fissando alcune norme generali, secondo le quali dovrà condursi durante la sua missione. Queste istruzioni possono essere particolari, ovvero generali, secondo che prendono di mira il modo di condursi relativamente ad alcune specie di affari soltanto, oppure abbracciano lo insieme delle regole, secondo le quali deve governarsi nel maneggio di qualsivo-

[1] *Elem. di Dir. Intern.*, vol. I, pag. 126.

glia affare. Esse possono essere date a voce, od in iscritto. Quest' ultimo modo è molto più usitato, e deve essere preferito, perchè in una maniera facile e stabile ricorda all' ambasciatore, come deve condursi nel disimpegno delle sue funzioni.

In via ordinaria queste istruzioni devono essere segrete, nè senza speciale facoltà si possono mostrare. Che se per una ragione qualunque si dovessero fare palesi, conviene prima dimandarne la licenza. Ottenuta che sia, divenendo in questo caso ostensibili, i governi sogliono munire i loro plenipotenziarî di altre istruzioni, che devono sempre restare occulte. Da ciò procede, che talvolta i ministri sono muniti di due istruzioni, l' una delle quali è ostensibile, mentre l' altra deve restare segreta.

A proposito di queste istruzioni può nascere il caso, che il legato operi in opposizione ad esse; contraendo obbligazioni che tornano dannose al proprio paese, obbligazioni che se armonizzano colle credenziali, si oppongono però a quanto le istruzioni contengono. Queste obbligazioni devono rispettarsi dalla nazione, in nome della quale vennero assunte? A questa domanda rispondiamo affermativamente, poichè quanto promette un mandatario entro i limiti del potere che gli è stato conferito, deve essere obbligatorio per lo stato che lo inviò, posto pure che alcuni articoli del trattato firmato fossero contrarî alle istruzioni segrete, od ostensibili, che ebbe dal suo governo, purchè queste istruzioni non siensi fatte conoscere all' altra parte contraente.

Del che il nostro Baroli rende questa ragione, che il governo cioè col quale negoziò dalle « credenziali a lui presentate non » poteva sospettare l' esistenza di tali istruzioni, poichè nella no- » stra ipotesi queste istruzioni servono unicamente per determi- » nare i doveri dell' ambasciatore verso il suo mandante, ma non » già le obbligazioni di esso verso l' altra nazione, ed imputar » deve solo a sè medesimo, se le non comunicate istruzioni osten- » sibili furono di tale natura, che non potevano essere sospettate » dall' altra parte contraente, *(molto più ciò vale, se dovevano re- » stare segrete)* talchè essa appoggiata alle credenziali ha stipulato » in buona fede e validamente. Lo stato in questo caso ha uni- » camente il diritto di essere indennizzato del danno sofferto da » colui, che ne fu ingiustamente la cagione. » [1]

Le dottrine esposte in questo articolo consuonano col diritto positivo delle genti, tantochè non ripeteremo quanto esso dispone

[1] Op. cit., vol. VI, pag. 281.

a questo proposito. E solo osserveremo, che talvolta si usa dalle potenze di Europa di munire il proprio legato altresì di alcune lettere di raccomandazione per alcuni membri della famiglia reale, o pei ministri del sovrano presso cui è accreditato, ossia pei principali reggitori di uno stato, se questo è retto a repubblica, onde facilitargli in questo modo la sua missione. È quindi cosa facile vedere, che neppure queste lettere commendatizie si possono confondere colle credenziali.

Articolo II.

Il legato possiede un secondo carattere, che dicesi di cerimonia. In che esso consiste.

Se il legato che viene spedito presso una corte straniera, e da questa è stato accettato, ha il carattere di rappresentare, finchè dura la sua missione, il proprio sovrano, in quanto questi è incaricato di tutelare e promuovere gli interessi della nazione che regge, come abbiamo veduto nell'articolo precedente, se sotto vista sociale questo sovrano occupa la più alta dignità che siavi in uno stato, il rispetto e gli onori dovuti a quello, si dovranno riverberare eziandio, proporzionatamente al grado con cui viene rappresentato, su chi ne fa le veci ed opera in suo nome.

Abbiamo detto proporzionatamente al grado con cui viene rappresentato, poichè secondo la nostra disciplina, in quanto è razionale, e molto più poi secondo il diritto positivo, si danno più classi di ministri, i quali perciò stesso che in un modo più o meno perfetto rappresentano il principe che li manda, devono crescere o diminuire gli onori con cui vengono trattati. Ai nostri giorni, dice il Klüber, si usa comunemente « di distinguere tre differenti » gradi di cerimonia, giusta i quali i ministri pubblici furono di- » visi in tre classi. Il cerimoniale che si accorda a ciascuna classe, » non è punto il medesimo nei diversi stati. L'articolo V del re- » golamento compilato al Congresso di Vienna è concepito in » questi termini. Sarà stabilito in ciascuno stato un modo uniforme » pel ricevimento degli impiegati diplomatici di ciascuna classe. »

E ora vediamo che cosa importi questo carattere di cerimonia, di cui è rivestito un ambasciatore. Esso non significa altro, secondo il nostro Baroli, che quella qualità; « che risulta dall'in- » sieme degli onori a lui dovuti ed accordati, avuto riguardo alla

» sua rappresentanza ed alla sua distinta missione nel territorio
» dello stato ove risiede. Questa qualità, o questo carattere di
» cerimonia dell'ambasciatore è una immediata conseguenza del-
» l'altro suo carattere di rappresentanza, e nella stessa guisa che
» questa è essenziale alla nozione d'ambasciatore, lo è pure quello,
» non essendo che una sua mera conseguenza. »[1]

Ma se la nostra scienza dice doversi onorare chi rappresenta un sovrano, essa non può scendere a dettagli, determinando quali devono essere questi speciali e pubblici attestati di stima e di rispetto, che gli sono dovuti. Nulla quindi essa può stabilire *a priori* su questo argomento, ma tutto dipende dal modo particolare di vedere e di sentire dei varî popoli. Se non che quello che essa non potè fare, fu compiuto dal diritto positivo in Europa. Ho di già avvertito più sopra, che si danno tre differenti gradi di cerimoniale, secondo i quali devonsi trattare le diverse classi degli agenti diplomatici. E abbiamo altresì veduto, che il Congresso di Vienna affidò a ciascuno stato di stabilire un modo uniforme, con cui devono essere ricevuti e trattati questi pubblici ministri.

E ora soggiungerò, che sebbene questo cerimoniale non sia il medesimo presso le varie corti di Europa, pure ai nostri giorni la discrepanza non è così notevole come per lo passato. Avendo fatto cenno del regolamento compilato al Congresso di Vienna relativo al cerimoniale, credo dovere notare, che allorquando esso dichiara, che solo gli officiali diplomatici di primo grado hanno carattere rappresentativo, questa proposizione per essere vera va intesa, secondo il Klüber, in questo senso, che a loro soltanto spetta il carattere di cerimonia che è proprio dei ministri di prima classe. Io ho avuto altra volta occasione di notare il circolo vizioso in cui si aggirò il detto congresso, allorchè volle stabilire la gerarchia degli agenti diplomatici, e il cerimoniale secondo il quale devono essere ricevuti. Non ritornerò adunque su questo argomento.

E piuttosto dirò qualche cosa di più determinato in ordine a questo cerimoniale che ciascuno stato, secondo l'articolo quinto del detto regolamento, deve fissare in un modo uniforme, allorchè riceve gli inviati diplomatici delle diverse corti. E cominciando dal rango che eglino devono occupare osservo, che in generale esso viene determinato dietro i seguenti principî. Se si tratta di

[1] Op. cit., vol. VI, pag. 288 e seg.

due o più agenti diplomatici che sono mandati da una stessa nazione, come avviene specialmente all'occasione dei congressi, il grado che devono occupare dipende dalla volontà del principe che li invia. Un legato del papa precede un nunzio, l'ambasciatore straordinario precede quello ordinario inviato alla stessa corte. Che se al contrario si tratta di ministri che sono spediti dalle diverse corti, il loro grado viene determinato dalla classe a cui appartengono. Che se fossero della medesima classe, ho di già avvertito all'articolo VI del capo precedente, che la preferenza talvolta dipende dal rango della potenza che li manda, oppure da speciali regolamenti, che fossero in vigore nel luogo dove risiedono.

A proposito di questi regolamenti pubblicati dalle diverse corti di Europa osserva il Klüber, che esse sogliono determinare, se e fino a quale punto il ministro straordinario di una potenza di un grado inferiore debba precedere il ministro ordinario appartenente alla medesima classe, che sia spedito da una potenza che gode di un grado superiore. E questi regolamenti sogliono pure decidere, se e fino a quale punto in generale i ministri di seconda classe hanno la precedenza su quelli di terza classe, e se un inviato straordinario debba avere il passo su di un ministro plenipotenziario, e se questi lo debba avere in ordine a un semplice inviato; se e in quali occasioni un residente precede un incaricato di affari, e quest'ultimo un console rivestito di un carattere diplomatico.

Ma dopo ciò soggiungo, che ho di già in altro luogo osservato, che il citato regolamento di Vienna fissa questo principio generale, che gli inviati appartenenti alle varie classi, prenderanno posto nella rispettiva loro categoria secondo il tempo del loro arrivo nella capitale, il quale tempo si computa, partendo dal giorno in cui un tale arrivo venne annunziato officialmente. I ministri delle potenze cattoliche danno la precedenza ai nunzî del papa. Il titolo di cui un agente diplomatico è insignito dal suo sovrano, indipendentemente dalla sua missione, come pure la nascita del medesimo, non influiscono sulla qualità del posto che deve occupare nel corpo diplomatico.

Che se si trattasse di visite di cerimonia che il legato riceve nel suo palazzo diremo, che egli concede la preferenza e la mano di onore a quelli della sua classe, senza tenere conto della superiorità che potesse aver luogo rapporto ai rispettivi loro sovrani. Anzi gli agenti diplomatici di seconda classe usano questo tratto

di cortesia anche verso i ministri di terza classe, mentre quelli che appartengono alla prima, non accordano nel proprio palazzo nè la mano, nè alcuna preferenza a quelli di classi inferiori. Eglino pretendono il posto subito dopo i principi della famiglia reale, e di essere preferiti nel grado agli stessi principi regnanti che fossero di un grado inferiore a quello del loro mandante.

Questa pretesa però non è generalmente ammessa, sostenendo con ragione il signor Heffter, che eglino non sono nello stato presso cui risedono che sudditi stranieri di primo ordine, i quali se come rappresentanti del proprio sovrano superano in dignità ogni classe di cittadini, non hanno però diritto di domandare la precedenza del passo rapporto ai principi regnanti. Vogliono pure essere anteposti agli alti funzionari della corte e dello stato presso cui sono accreditati, e godevano una volta eglino soli del titolo di eccellenza. Ho di già osservato all'articolo III del capo precedente, che in tempi a noi più vicini, questo titolo venne concesso altresì ai ministri di seconda classe.

Volendo ora fare un cenno sulla etichetta che concerne l'udienza degli agenti diplomatici, poichè credo inutile parlare del loro ingresso solenne nella capitale in cui devono risedere, non avendo esso ai nostri giorni più luogo, volendo, io diceva, fare un cenno rapporto a queste udienze, credo dovere avvertire, che ho di già osservato in altro luogo, che il ministro di prima classe, giunto che sia alla sua residenza, fa notificare al ministro degli affari esteri, o ad uno dei primi ufficiali di corte il suo arrivo, inviandogli in pari tempo col mezzo di un gentiluomo, o di un segretario di legazione copia autentica delle sue credenziali. In seguito dimanda, mediante uno scritto che indirizza a chi è incaricato di ricevere gli ambasciatori, di essere ammesso all' udienza solenne del sovrano, per presentargli le sue credenziali.

Questi ne fissa il giorno, e se questa udienza è pubblica, i più alti funzionarî di corte, cui spetta introdurre gli ambasciatori, vanno a prenderlo al suo palazzo. Egli viene condotto e ricondotto in una carrozza appartenente al sovrano presso il quale è accreditato, che è tirata da sei cavalli. Quella dell' ambasciatore viene subito dopo, ed è tirata essa pure, sebbene vuota, da sei cavalli. Nelle altre carrozze si trova il suo seguito. I corpi di guardia e le sentinelle nell' interno del palazzo di corte lo salutano cogli onori militari. Introdotto nella grande sala d' udienza, quivi il sovrano l' attende seduto in trono, e circondato alla destra dai principi

della casa, mentre a sinistra ha i ministri e i funztonari della sua corte. L'ambasciatore accompagnato dalle persone più autorevoli del suo seguito si avvicina al trono, facendo prima tre riverenze. Quindi il sovrano si alza, si scuopre il capo e lo saluta. Indi si copre e si mette a sedere, accennando che faccia altrettanto il legato, a cui sta preparata apposita sedia.

E qui si osservi, che trattandosi di udienze accordate dal papa agli ambasciatori, questi non si cuoprono mai il capo. Indi nella lingua propria, o francese, legge un breve discorso a cui il principe od il ministro risponde nella stessa lingua. Prima di cominciare il suo discorso, o appena terminato, l'ambasciatore prende dal suo secretario le credenziali, che consegna al ministro che si trova a fianco del suo sovrano. Questo discorso venne precedentemente comunicato, onde preparare la risposta al medesimo. Fatto questo l'ambasciatore si alza, si discopre il capo, ed esce dalla sala di udienza, facendo tre riverenze, senza voltare mai le spalle al principe. Dopo questa udienza egli si porta ordinariamente all'udienza della moglie del sovrano, a quella del principe ereditario, e talvolta a quella eziandio dei principi e principesse del sangue. A queste udienze non sono presenti i ministri.

Rifletterò col Martens, a proposito di questo cerimoniale, che si usa nelle udienze solenni, che esso non è necessario, affinchè il ministro entri in funzioni, dimodochè più di una volta è avvenuto, che ad esso si sostituisse un'udienza privata, o che si rimettesse l'udienza solenne a un tempo abbastanza lontano.[1]

E ora dirò qualche cosa dell'udienza, che si accorda ai ministri delle altre classi. Il citato autore parlando di quelli, che appartengono al secondo grado nella gerarchia diplomatica osserva, che eglino pure possono ottenere un'udienza pubblica dal principe. Se non che questo succede di raro, e il più delle volte sono ammessi soltanto a una udienza privata, che ha luogo nell'appartamento del sovrano, dove stando egli in piedi, ed avendo presso di sè uno o due ministri, il legato dopo un breve discorso rimette le sue credenziali. Altrettanto succede per rapporto ai ministri residenti. Se non che in ordine ai semplici residenti, e agli incaricati di affari avverte, che la questione relativa all'udienza, se verrà cioè accordata, ovvero no, onde rimettere le loro credenziali, posto che non sieno accreditati che presso il ministro degli affari esteri, una tale questione, egli soggiunge, deve deci-

[1] *Compendio del Dir. delle Genti* ec. Lib. VII, Cap. IV.

dersi secondo il cerimoniale, che adottò ciascuna corte, cerimoniale che varia da stato a stato. Dite altrettanto rapporto alla questione, se i semplici residenti o incaricati di affari saranno ammessi a corte.

A riguardo di questa dottrina del Martens il signor Pinheiro-Ferreira nelle note che vi appose, dopo di avere con ragione osservato, che gli incaricati di affari non hanno mai lettere credenziali pel sovrano, tosto giudiziosamente soggiunge: « Noi possiamo assicurare, che dal momento in cui l'agente diplomatico porta con sè simili credenziali, egli viene giudicato ovunque appartenere al grado degli inviati, e non mai a quello degli incaricati di affari, che non sono muniti, come l'abbiamo di già detto, che di credenziali presso il ministro di stato. Noi ignoriamo del pari, a quale epoca il Martens abbia inteso alludere, allorchè assicurava, che gli incaricati di affari e i residenti non furono ammessi in alcun paese a corte. Se questo avvenne in qualche paese, noi possiamo affermare, che per lo meno da trenta anni a questa parte i ministri di cui abbiamo parlato, sono da tutte le grandi potenze di Europa ammessi a corte. »[1]

Dopo la presentazione delle credenziali da parte dell'ambasciatore, che è tale nel senso rigoroso della parola, hanno luogo le visite di cerimonia. È costume che gli alti funzionari di corte, e gli altri membri del corpo diplomatico siano i primi a fargli visita, dopo che egli fece loro conoscere il suo arrivo e riconoscimento. Subito dopo egli la ricambia loro, seguendo quel medesimo ordine con cui queste visite furono ricevute. Se non che mentre le ricambia in forma solenne ai ministri di prima classe, a quelli di un grado inferiore le restituisce mediante un biglietto. Questi sogliono dimandare l'ora per fargli in persona la prima visita. I ministri di seconda e terza classe fanno la loro visita ai colleghi appartenenti al medesimo ordine, portandosi in carrozza avanti la loro abitazione, e quivi lasciando un biglietto. Allo stesso modo viene restituita loro.

Finchè, dice il Martens, questo punto relativo alle visite da farsi e da rendersi, non è definito tra i due membri diplomatici che risguarda, eglino non si riconoscono come tali. Il quale modo di condursi, posto che veramente abbia luogo, non potrei che condannare, non potendo intendere, come quelli che sono destinati

[1] *Compendio del Dir. delle Genti* ec. Lib. VII, Cap. IV, § 207.

a promuovere gli interessi dei loro paesi, possano al bisogno trascurarli, perchè non si accordarono su certe visite di convenienza. Della vanità delle pretese degli ambasciatori parlai altra volta, tanto che non credo dovere ripetere qui, quanto altrove ho osservato a questo riguardo.

Articolo III.

Dell' inviolabilità dei ministri.

Allorchè nella trattazione del diritto pubblico interno si ragiona delle proprietà di cui va adorno l' impero civile, ossia il potere sovrano che deve reggere la comunanza politica, onde condurla al raggiungimento del suo fine, fra queste proprietà di cui si tiene discorso, e si prova che ad esso competono, viene annoverata l' inviolabilità del medesimo. Questa, giuridicamente parlando importa, che la persona che ne è rivestita sia perfettamente immune da qualsivoglia lesione, che si riferisca alla medesima, tanto che chiunque in qualche modo la offendesse, costui commetterebbe uno dei più grandi delitti, poichè qui non si tratta solo di lesione fatta ad una semplice persona, che è però sempre riprovevole, ma d' un' offesa che si riferisce ad un' intiera nazione, che è rappresentata dal suo imperante, che non ne potrebbe, conforme lo esige il dovere, tutelare gl' interessi e proteggere i diritti, quando egli alla guisa dei semplici cittadini potesse temere l' ira e lo sdegno dei sudditi, che sono così facili a nascere, allorchè se ne devono comprimere le passioni e punirne i trascorsi. Laonde qualunque ingiuria gli si facesse colpisce, almeno indirettamente, l' intiero popolo.

Premesse queste brevi avvertenze diciamo, che se il ministro in paese straniero rappresenta il suo sovrano, ed in questa qualità venne accettato, non gli si potrà rifiutare quella inviolabilità che è propria del mandante, senza cadere in aperta contraddizione. « Da che, dice il Klüber, un governo ha pubblicamente riconosciuto un ministro straniero, nella sua qualità di rappresentante » immediato del suo sovrano, ogni offesa commessa nel suo territorio portata ai diritti, che sono annessi a questa qualità, deve » essere considerata quale offesa fatta al sovrano stesso del ministro. » [1] La quale prerogativa della inviolabilità si mostra mag-

[1] *Diritto delle Genti*, ec., § 203.

giormente necessaria se si riflette, che il legato bene spesso nella protezione degli interessi del suo paese deve combattere pulitamente sì, ma energicamente le ingiuste pretensioni del governo presso cui risede. E quasi questo fosse poco, egli deve eziandio tutelare la dignità della propria nazione, sì facile a compromettersi dai forti a danno dei deboli, e opporsi alle soperchierie sì frequenti da parte di quelli contro questi. La quale condotta portando seco, attesa l'umana debolezza, quasi sempre malumore e risentimenti, egli non avrebbe la necessaria libertà per compiere lealmente la sua missione, quando la sua persona in qualunque caso non fosse inviolabile.

E poi chi oserebbe portarsi in paese straniero, per richiamare un principe ingiusto e violento al proprio dovere, senza difesa com'è, chi ardirebbe minacciarlo di guerra, se non desiste dalle sue ingiuste pretese, se non fosse certo della inviolabilità della sua persona? Bastano queste brevi riflessioni per vedere, che se non si vogliono rendere difficili, e in certi casi quasi impossibili le relazioni fra stato e stato, la quale cosa non solo si oppone alle mire della legge morale giuridica, che vuole i varî popoli stretti da mutui legami, ma tornerebbe eziandio dannosa al prosperare dei loro morali e materiali interessi, sarà duopo ammettere l'inviolabilità dei ministri, poichè senza questa, non si potrebbero coltivare e mantenere le relazioni internazionali, nè tutelare e promuovere gli interessi dei popoli.

La quale verità fu riconosciuta dalla dotta antichità, trovando noi in Cicerone, per tacere di molte altre autorità, queste memorabili parole. « Sancti sunt legati, et si quis legatum hostium » pulsasset, contra jus gentium id commissum esse æxistimatur. » E questa inviolabilità è propria di tutti i legati, a qualunque classe appartengano, purchè eglino siano stati ricevuti in questa qualità, e riconosciuto in essi il carattere rappresentativo. Essa perdura, finchè dimorano nel territorio del sovrano, presso cui sono accreditati, nè cessa col sopraggiungere delle ostilità, dovendosi anche in questo caso conceder loro un salvacondotto, affinchè liberamente e senza ombra di molestia se ne possano unitamente al loro seguito ritornare in patria. Dal che ne segue, che il principe presso cui risedono deve usare ogni cura, onde prevenire qualunque offesa contro la loro persona, e avvenuta che fosse, procurare con ogni diligenza di scoprire il colpevole, onde esemplarmente castigarlo quale reo d'un delitto, che è contrario al diritto delle genti.

Tale prerogativa abbraccia, secondo il Wheaton, la moglie, la famiglia, i servitori e la corte ossia il seguito del ministro. Questa inviolabilità dei ministri, chiamata eziandio santità dei medesimi, perchè interessa altamente tutti i popoli, che venga considerato questo loro stato di sicurezza *quale cosa sacra*, si estende a tutte le azioni loro diplomatiche, non esclusa la corrispondenza loro epistolare, sia che venga affidata alla posta comune, purchè in questo caso i dispacci portino l'impronta del sigillo diplomatico del ministro, sia che vengano adoperati appositi corrieri per mandare i dispacci che destinano al loro governo.

Si noti però a proposito di questa inviolabilità, che se chi offese la persona del ministro, non riconosceva in lui senza sua colpa questa qualità, ma lo credeva un privato cittadino, ovvero un forestiere comune, in questo caso egli non sarebbe colpevole che di un delitto ordinario. Avvertiamo ancora, che per potere giudicare la offesa fatta al legato quale delitto, che ha in sè una specialissima gravità, attesa la persona contro cui fu commesso, bisogna che egli non sia stato la causa del fatto di cui si lamenta.

Vi ha chi sostiene, che il ministro può secondo i principî del diritto naturale delle genti, farsi giustizia da sè della ricevuta lesione, mentre altri affermano, che egli debba muoverne accusa direttamente al governo del paese, e domandarne ad esso soddisfazione. Quest'ultima sentenza ci sembra più fondata della precedente, poichè non si può sostenere, che l'offensore e l'offeso si trovino nello stato estrasociale, dove solo è permesso di farsi giustizia da sè. Che se il ministro rappresenta il suo sovrano, questa rappresentanza però ha luogo di faccia a un altro principe, sul territorio del quale essendo stato commesso il delitto, questi solo ha il diritto di castigare il colpevole.

Aggiugerò, che la sentenza da noi seguita è del tutto conforme alla pratica, che in queste circostanze seguono i popoli più civili di Europa. Tutto quello che abbiamo esposto in questo articolo rapporto alla inviolabilità degli agenti diplomatici, consuona cogli insegnamenti del diritto positivo delle genti. Che se un tempo la Porta Ottomanna serbava il barbaro costume di imprigionare per entro alle sette torri i ministri di quelle potenze colle quali era in guerra, o era in procinto di trovarvisi, questo costume ora più non esiste, ed anche in allora che era in vigore, essa dichiarava di prendere questa misura, onde sottrarli al furore del popolo, che non poteva frenare.

Articolo IV.

Della prerogativa dell' esterritorialità dei ministri.

Le ragioni che abbiamo esposto nell' articolo precedente, per dimostrare l' inviolabilità dei ministri, valgono ben anche a provare, che loro compete la prerogativa dell' esterritorialità, ossia l' indipendenza dalla civile e suprema autorità del luogo in cui risedono, per cui, sebbene eglino dimorino in paese straniero, tuttavia si suppone, che si trovino sempre sul territorio dello stato, che hanno il dovere di rappresentare. E poichè esso è indipendente, nè riconosce sopra di sè alcun potere, che lo possa giudicare ed obbligarlo a sottostare alle sue decisioni, di qui gli scrittori ne traggono la conseguenza, che il legato debba godere dell' esterritorialità, ossia dell' indipendenza da ogni autorità, che non sia quella del proprio sovrano, appunto perchè egli lo rappresenta in faccia a un altro principe.

Questa immunità però, secondo il Martens, non può riferirsi che allo scopo della missione affidata all' agente diplomatico, e alla gestione degli affari, che egli in questa qualità deve trattare. Limitata a questo modo ci sembra del tutto conforme ai principî razionali della nostra disciplina, la quale vuole che le difficili, delicate ed importanti funzioni del ministro si possano compiere felicemente, nè egli le può compiere convenientemente, se non gode di questa prerogativa. E per intendere ciò si rifletta, che egli vive di mezzo ad una società divisa in partiti, alcuni dei quali hanno tutto l' interesse per creare a lui difficoltà, onde non riesca nei varî negoziati, che deve aprire e condurre a buon termine col governo presso cui risede.

Osserverò inoltre col Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens, che vi ha sempre in tutti i paesi « un certo numero di per-
» sone potenti, prevenute sinistramente contro tutti gli stranieri
» in generale, e in particolar modo contro i membri del corpo
» diplomatico, che eglino considerano come altrettanti agenti sti-
» pendiati, onde affaticarsi per danneggiare gli interessi dello stato
» presso cui sono inviati. Faceva duopo pertanto, che la legge
» delle nazioni circondasse di una protezione affatto speciale gli
» agenti diplomatici, onde supplire all' appoggio che eglino non
» potevano ripromettersi dalla legge civile, nè dai magistrati,

» come risulta da moltissimi fatti, che si riscontrano nella storia
» di tutti i tempi e di tutti i popoli. »[1]

Nè questo basta. I ministri sogliono essere incaricati dai loro governi di importanti e delicate trattative. La buona riuscita di queste esige bene spesso il più geloso secreto, che verrebbe facilmente violato, se avendo luogo mediante memorie scritte, come avviene il più delle volte, queste memorie che devonsi comunicare, ricevere e conservare cadrebbero facilmente nelle mani di chi ha interesse di conoscerne il contenuto, se il ministro in ordine alla sua persona, e alla sua abitazione non godesse della esterritorialità. In effetto senza questa prerogativa si potrebbero, quando sotto un pretesto, e quando sotto un altro praticare nella sua casa delle perquisizioni, e così venire in possesso di quei secreti, che con tanta cura deve custodire. Questa immunità si estende non solo alla sua persona e alla casa che abita, conforme ho mostrato or ora, ma bene anche alla sua famiglia, al suo seguito ed ai beni mobili che possiede, poichè anche di questi più o meno egli ha bisogno, per compiere felicemente la sua missione.

Io so bene che vi sono pubblicisti, i quali derivano questo diritto da una mutua concessione, che le potenze si fanno per testimoniarsi la benevolenza loro. « La finzione, dice il Mancini,
» della esterritorialità della casa dell' inviato, messa innanzi a voce
» unanime dagli antichi pubblicisti, non lascia di essere una sem-
» plice finzione, la quale ha potuto fare autorità, finchè l' Europa
» è stata governata dal diritto romano, le cui più importanti dot-
» trine spesso non poggiano che sopra finzioni somiglianti. »[2]
Sia pure una finzione la esterritorialità della casa del ministro, ma concesso questo, si può forse impugnare la peculiare immunità di cui egli deve godere unitamente alla sua abitazione? Il fine della sua missione, la buona riuscita delle negoziazioni di cui è incaricato, la rappresentanza di cui gode dimandano sì, o no, che egli sia libero dalla giurisdizione del paese in cui si trova? Ecco i termini in cui deve essere posta la questione.

Ciò posto mi pare, che se si riflette alle ragioni che ho addotte superiormente, la risposta non possa esser dubbia, poichè non è la sola sicurezza personale dell' inviato, che possa correre pericolo nel disimpegno delle sue funzioni, sia da parte del governo presso cui è accreditato, sia da parte dei partiti in mezzo

[1] *Compendio del Diritto delle Genti* ec., lib. VII, cap V, § 215.
[2] Esame dell' opera di Nicola Rocco.

ai quali egli vive, ma vi sono ben anche le carte che deve con ogni cura adoprarsi, affinchè non cadano nelle mani di chi è interessato di conoscerne il contenuto. E questo pericolo non si può evitare, se la immunità di cui gode la persona del ministro non si estende altresì alla sua abitazione, e al suo seguito. Da quanto ho esposto fino a quì io penso potersi inferire, che la detta immunità è conforme ai principî razionali della nostra disciplina.

Del resto per non cadere negli eccessi, in ordine alla dottrina che stiamo esaminando, io credo che si debba col Toscano distinguere in essa una parte essenziale, ed una accidentale. La prima è l'inviolabilità ed indipendenza della persona dell'ambasciatore e della sua abitazione, che costituiscono una vera immunità personale e reale, mentre la parte accidentale, la quale si riferisce a tutti gli effetti dell'agente diplomatico, e non è nè così importante, nè così necessaria come la prima al disimpegno delle sue funzioni. Tutto al più si potrà di questa seconda asserire, che in parte almeno provenga dal diritto positivo, imperocchè non tutti gli oggetti che costituiscono l'equipaggio del medesimo hanno un nesso così stretto colla di lui persona, da doversi ritenere, che senza la immunità reale di cui godono, egli non possa adempiere come si conviene il suo dovere.

Ma relativamente alla prima parte crediamo fermamente col citato autore « che essa sia richiesta essenzialmente dal carattere » rappresentativo di questo agente, e dallo scopo della sua mis- » sione, poichè il sovrano o lo stato che egli rappresenta è certo » indipendente dall'altro cui è inviato; dunque egli deve serbare » la stessa indipendenza. D'altronde, come potrebbesi riuscire allo » scopo della missione diplomatica, se il messo che la sostiene non » conservasse tutta la libertà possibile rimpetto al governo col » quale agisce? L'inviato non deve temere nulla da costui, deve » essere in piena libertà di corrispondere col proprio sovrano, le » carte che possiede, i dispacci che sonogli trasmessi non pos- » sono assoggettarsi ad impedimento di sorta, come sarebbe p. es. » una visita o perquisizione, perchè altrimenti sarà facile pertur- » bare le sue operazioni. »[1]

E questa esterritorialità appartiene al ministro allorquando, per portarsi al luogo della sua residenza, egli passa pel territorio di un altro stato, posto pure che quivi si trattenesse qualche giorno, a condizione però che da questo abbia ottenuto la necessaria fa-

[1] *Filosofia del Dir.* Vol. II, p. 519.

coltà del passaggio, e della temporaria dimora in esso, nella sua espressa qualità di agente diplomatico accreditato presso un' estera potenza. Vi ha chi afferma, che secondo l'uso introdottosi in Europa, si ritiene essergli accordata questa facoltà dal governo, sul territorio del quale egli viaggia, colla semplice concessione del passa-porto, che lo autorizza ad entrare nel paese e traversarlo.

Se non che a questa opinione si oppone giustamente il professore Heffter il quale osserva, che in via ordinaria i varî stati non hanno mai riconosciuta l'inviolabilità del ministro straniero, che per un motivo qualunque non si trova sul territorio della nazione presso la quale è accreditato. Essi al contrario hanno in ogni occasione sostenuto il principio, che non erano cioè obbligati a rispettare il carattere pubblico di un ministro, dato che la sua condotta fosse in opposizione coi loro diritti. In prova di che cita la storia, la quale ci offre non pochi casi di agenti diplomatici, i quali furono arrestati nel tempo che passavano pel territorio di un altro stato, col quale il suo sovrano era in guerra, ed anche per causa di debiti, che avevano contratti con alcuni cittadini appartenenti al medesimo.

Durante la sua assenza, per quanto si prolunghi, egli continua ad appartenere alla sua nazione, vi conserva il domicilio legale, e ne deve riconoscere sempre la giurisdizione. Osserviamo per ultimo, che questa prerogativa della esterritorialità ed indipendenza non va intesa nel senso, che in virtù di essa possa il ministro portare impunemente offesa ai diritti dei terzi, poichè procedendo essa dalla legge giuridica, che è la giustizia stessa, non può certamente volere nè permettere che questa facoltà morale, che essa accorda ai ministri, torni a pregiudizio di quelle altre podestà, che concede ai singoli cittadini, poichè quando si ammettesse questo, essa legge sarebbe in contradizione con se stessa, il che è assurdo a pensarsi, essendo la fonte stessa di ogni verità e giustizia. Laonde diceva ottimamente il nostro Baroli, che i diritti che avessero i privati contro la persona dell'ambasciatore: « potranno essere esercitati con quei mezzi convenienti e necessarî, che si hanno secondo l'ordine di procedura suggerito dalla ragione contro una persona, la quale sebbene esista nel territorio della nostra potenza, non è tuttavia soggetta al governo della medesima, dovendosi solo riconoscere sottoposta alla suprema civile autorità di quella nazione che lo ha mandato. »[1]

[1] Il *Diritto Pub. Est.* Vol. VI, p. 300.

Articolo V.

Il Ministro è esente dalle imposte, e che cosa importi la franchigia di cui gode il suo palazzo, dove potrà esercitare il culto che è proprio della religione che professa. Tale franchigia però non bisogna confondere col pretesto diritto di asilo.

Se la esenzione delle imposte si riferisce alla persona del ministro e del suo seguito, essa non è altro che una conseguenza legittima, che discende dalla esterritorialità e indipendenza di cui gode, poichè con ciò stesso, che sebbene dimori in paese straniero, non è però soggetto alla giurisdizione di questo, le tasse personali, che il sovrano presso cui è autorizzato, credesse dovere imporre ai suoi sudditi, e a quanti hanno stabile dimora entro i confini del suo stato, non possono colpirlo senza urtare ed offendere quei diritti, che negli articoli precedenti ho mostrato essere inerenti alla sua persona in forza della dignità che copre. Per questa stessa ragione i beni mobili che possiede, e di cui ha bisogno assolutamente pel servizio della sua persona, godendo dei privilegî, come ho mostrato nell'articolo precedente, di questa, dovranno essere immuni da tasse.

Il Klüber spinge la cosa più oltre, sostenendo che non è sottoposto alle imposte della dogana, ai balzelli posti sulle bevande, o su altri oggetti di consumo, se egli li ritira dall'estero, e servono per suo uso e per quello delle persone del suo seguito. Anzi egli dice, che può importare merci proibite, purchè sieno destinate per sopperire ai bisogni della legazione. Il Vattel con ragione combatte questa soverchia estensione dei diritti dicendo, che il ministro non ha alcun bisogno di questi privilegî per compiere i suoi doveri, nè si può addurre una ragione, che possa in qualche modo giustificare questa offesa portata alle leggi dello stato presso il quale risiede. Che se egli ne godesse, questo dipenderebbe da un atto di benevolenza e cortesia del sovrano presso cui risede, ma non mai da un diritto che avesse in ordine ad essi.

Altrettanto si dica relativamente alle tasse indirette, che gravitano sugli oggetti di consumo, tasse che naturalmente ne aumentano il prezzo di vendita. Nè può pretendere di sottrarre alla visita delle dogane le casse di oggetti che ritirasse dall'estero,

essendo questa visita strettamente congiunta al diritto, che ha lo stato di percepire un dazio sulle merci che entrano nel suo territorio. Che se un tempo godettero di questo privilegio, l'abuso che ne fecero alcuni ministri indusse molti governi a ritirare queste concessioni, di modo che nella pratica bisogna attenersi alle disposizioni, che fossero state emanate dalle rispettive potenze a questo riguardo.

Ma mentre diciamo dovere l'agente diplomatico sottoporre alla visita doganale le merci che ritira dall'estero, siamo però lontani dal concedere, che si possano visitare i bagagli che portasse seco, poichè quando si accordasse questo, non vi sarebbe più alcuna garanzia per l'inviolabilità delle sue carte, che sotto il pretesto di esaminare, se vi ha qualche cosa di contrabbando, o da sottoporsi a dazio, potrebbero dagli officiali della dogana essere lette, e quindi venire compromesso il buon esito della sua missione. Del resto mirando la visita a percepire i diritti di dogana, e ad impedire l'introduzione di merci vietate, i riguardi dovuti all'alta dignità di cui è rivestito l'agente diplomatico, domandano che si debba prestare intiera fede alla sua dichiarazione relativa agli oggetti che seco conduce, e però dovranno gli officiali di dogana, a seconda della medesima regolarsi, ed astenersi scrupolosamente da ogni ricerca, che tendesse a verificare la esattezza di quanto ha affermato.

Che se si trattasse di beni immobili appartenenti al medesimo, e situati nel territorio dello stato, presso il quale si trova come legato, facendo questi, come abbiamo altrove veduto, parte di questo territorio, andranno soggetti come gli altri alle imposizioni. Dite altrettanto in ordine alla questione, se possa pretendere che il palazzo che abita, dato che sia di sua proprietà, oppure appartenga al suo governo, sia esente dalle tasse che colpiscono i fabbricati, perchè se per una parte è certo, che esso serve pel suo uso, e si può rigardare come indispensabile lo abitare in un luogo decente, onde potere compiere le sue funzioni, d'altra parte non vi può essere dubbio, che un tale palazzo non sia un bene immobile, che fa parte del territorio dello stato sul quale si trova. Essò dunque dovrà essere soggetto alle leggi del luogo ove è situato. Io sò bene che vi sono pubblicisti che sostengono sentenza contraria, ma le ragioni che adducono non mi persuadono, poichè la tassa che sul medesimo si vuole esigere, in nulla pregiudica l'esercizio libero delle sue funzioni, nè si oppone alla inviolabi-

lità del suo domicilio, nè importa che gli officiali di polizia, o quelli di dogana vi possano mettere piedi per farvi perquisizioni.

Nè potrà accampare i suoi diritti, per non pagare quelle imposizioni che sono una retribuzione diretta dovuta allo stato, o ai comuni, per le spese che incontrarono e incontrano nell'aprire e conservare strade, nel fabbricare ponti e nel mantenere il servizio delle poste, dato che egli pure partecipi ai benefizî provenienti da queste imprese, essendo ciò del tutto conforme a giustizia, nè pregiudicando le sue prerogative. Allorchè insorgesse qualche dubbio sulla giustizia della imposta, che si esige dall'agente diplomatico, e questi potesse credere, che il riconoscerne l'obbligazione portasse offesa ai suoi diritti, in questo caso, dice il Klüber, essere buono espediente, onde evitare ogni contestazione, che egli spontaneamente offra una certa somma di danaro da erogarsi a benefizio dei poveri, o ad altra opera di utilità pubblica. La quale cosa va praticata eziandio, se egli viaggiasse pel territorio di un altro stato, che ne ha riconosciuto il suo carattere rappresentativo. Anche qui diciamo, che in caso di dubbio sulla giustizia dell'imposta che si pretendesse da lui, la prudenza consiglia, per non aprire l'adito a questioni, che offra una certa quantità di denaro da erogarsi in opere di beneficenza.

Venendo ora a discorrere della franchigia, di cui gode il palazzo dell'ambasciatore diremo, che se esso è soggetto, come ho mostrato poc'anzi, alle tasse che gravitano sui fabbricati, in tutto il resto però va immune da qualsivoglia giurisdizione, che le autorità del luogo volessero esercitare sul medesimo, di modo che a loro non è permesso di penetrarvi, e molto meno sotto un pretesto, o sotto un altro istituirvi perquisizioni. In ciò consiste la franchigia del palazzo di ambasciata. Anche questa prerogativa discende quale legittima conseguenza dalla finzione della esterritorialità, di cui va adorno il ministro, poichè se in forza di essa devesi ritenere, che egli si trovi sempre per entro ai confini del suo stato, dovrà ritenersi altrettanto per rapporto alla abitazione del medesimo, che è una condizione necessaria, affinchè egli possa vivere sul territorio dello stato presso cui è accreditato, in un modo conforme al suo grado, e soddisfare al suo mandato.

Aggiungasi, che se si potesse penetrare nella sua casa e farvi ricerche, il buon andamento degli affari verrebbe ad ogni tratto gravemente compromesso, potendosi facilmente con questo mezzo conoscere i segreti delle negoziazioni, segreti che tanto contribui-

scono alla buona riuscita delle medesime. E poi che cosa diverrebbe della sua inviolabilità ed indipendenza, quando non se ne rispettasse neppure il domicilio?

Dalla franchigia di cui gode il palazzo del legato ne discende il diritto che egli ha, di potervi fare celebrare il culto della sua religione, culto a cui potranno assistere tutti i membri componenti la sua famiglia ed il suo seguito, essendo che tutte queste persone partecipano dei diritti del negoziatore politico. E perchè non si può celebrare il culto senza un luogo conveniente, che ad esso sia consacrato, e senza speciali ministri a ciò destinati, da tutto ciò ne deriva, che il legato potrà avere una cappella nel suo palazzo, per attendere ai doveri di pietà, ed un ministro che adempia questo officio.

Il Vattel parlando del libero esercizio della propria religione da parte dell'agente diplomatico, entro le pareti della sua casa insegna, che se è conveniente che egli possa compiere questi atti di religione, non si può però asserire, che questo diritto sia così necessario al buon successo della sua missione, come lo sono i diritti che si riferiscono alla indipendenza e inviolabilità del medesimo. Dal che conchiude, che se questa celebrazione del culto avesse luogo in modo, che ne traspirasse un qualche sentore in pubblico, potrebbe vietarla il governo presso cui l'ambasciatore risede. Questo principio ci pare che limiti un po' troppo la franchigia dei palazzi di legazione, i quali per la ragione che sono liberi da ogni giurisdizione locale, e quindi impenetrabili ed inaccessibili alla medesima, non vediamo come si posa proibire il culto che in essi si celebrasse, purchè in questa occasione si abbia cura di evitare ogni pubblicità e provocazione, e quanto potrebbe essere di scandalo ai cittadini della capitale, che professassero una religione diversa.

Ciascuno ha diritto e dovere di professare dopo maturo esame quella religione, che in buona fede crede la vera, e questo diritto lo riteniamo uno dei più preziosi che competono all'uomo e al cittadino, per maniera che il principe lo deve scrupolosamente rispettare, finchè l'esercizio di esso non porta alcuna offesa ad un consimile diritto che spetta agli altri cittadini i quali in materia di religione professassero principî diversi. Che se questa massima vale pei singoli cittadini, molto più deve osservarsi quando si tratta di un agente diplomatico, che è indipendente dal governo locale in ordine alla sua persona ed alla casa che abita.

Diciamo di più. La religione è così necessaria all'uomo per adempiere i suoi doveri, e quindi vivere una vita morale, come lo è il cibo per la conservazione della vita materiale del corpo. Come si potrà quindi sperare, che il legato compia la difficile e delicata sua missione, se gli vietate l'esercizio della sua religione, in cui soltanto la morale ed il dovere trovano il più efficace dei motivi per venire tradotti nella pratica? Non potendosi pertanto dubitare di questo diritto, da esso discende la conseguenza, che gli atti parrocchiali compiuti dal ministro, che è incaricato della celebrazione del culto nella cappella della legazione, produrranno tutti i loro effetti civili in ordine a quelle persone, che fanno parte del seguito e della famiglia dell'agente diplomatico, essendo queste messe a parte delle prerogative di cui egli gode.

Che se si trattasse di persone straniere all'ambasciata, oppure di cittadini soggetti al governo locale, alla domanda, se queste possono frequentare la cappella del legato per farvi i loro atti di divozione, risponderemo coll'Heffter, che ciò dipende dalle leggi interiori di ciascuno stato, e dalla tolleranza del suo governo. Essendo pertanto i reggitori dei popoli divenuti ai nostri giorni assai più tolleranti in fatto di religione, di quello che il fossero per lo passato, di qui devesi ripetere, se le cappelle delle diverse legazioni sono in via ordinaria al presente aperte sì ai nazionali, che ai cittadini del paese dove sono situate, dato che seguano la medesima religione dell'agente diplomatico, nè siavi un altro luogo in cui si celebri il culto che è proprio di loro. Aggiungasi, che questo uso delle cappelle si fonda in buona parte altresì sui trattati, che le potenze cristiane di Europa hanno conchiuso tra esse. In virtù di questi si accorda in generale a tutti i membri del corpo diplomatico il diritto di celebrare nel loro palazzo di legazione il culto, che è proprio della religione che professano, se nella città dove risedono non vi ha un altro luogo, che sia destinato e consecrato a questo esercizio, nè vi è un altro ministro della loro corte, che abbia una cappella a ciò destinata.

Laonde l'imperatore d'Austria Giuseppe II, dopo di avere concesso ai seguaci della confessione di Augusta il diritto, che potessero esercitare privatamente il culto proprio della loro religione, ordinò che da allora in poi non sarebbe più permesso a Vienna il culto domestico proprio di una tale confessione a quei ministri che la seguissero. La quale proibizione non so vedere

quanto armonizzi coi principî del diritto naturale relativo alla franchigia del palazzo di ambasciata, posto che la cappella non abbia l'aspetto esterno di una chiesa, non si faccia uso in essa delle campane, nè al di fuori si celebrino processioni, poichè tutto questo ed altro che sappia di pubblicità e possa eccitare collisioni, io pure convengo che possa proibirsi.

Se noi consideriamo la nozione data della franchigia relativa al palazzo di legazione, se noi poniamo mente ai titoli giuridici sui quali si fonda, ci sarà facile distinguere la grande differenza, che passa tra essa e il preteso diritto di asilo, di cui gli agenti diplomatici hanno sovente abusato per proteggere persone colpevoli di delitti, persone che sebbene non appartenessero nè alla famiglia loro, nè al loro seguito, richiedevano però in forza di questo preteso diritto, rifugiate che si fossero nel loro palazzo, di sottrarle all'azione della giustizia del luogo, partecipando, quasi dissi, ad esse quella esterritorialità di cui eglino godono.

E per intendere, che questo preteso diritto manca di ogni fondamento si rifletta, che le prerogative di cui sono insigniti i legati derivano dal loro carattere rappresentativo, e dalla necessità che di esse hanno per potere attendere, come si conviene, all'adempimento dei loro doveri. Posto ciò si vede, che un tale diritto di asilo non trova nei titoli, sui quali si basano le immunità dei ministri, il più lieve fondamento giuridico per la sua esistenza, tanto che devesi collocare fra le pretensioni destituite di ogni ragione. « Molti privilegi, dice il signor Schmalz, come » quello per esempio di concedere l'asilo ai sudditi del paese, » di prendere sotto la sua protezione dei colpevoli, di impedire » l'arresto dei delinquenti in vicinanza della abitazione del mini- » stro, sono abusi manifesti reclamati un tempo dagli ambascia- » tori, che risedevano specialmente a Roma, ma riprovati ai no- » stri giorni con giusto sdegno. »

E per meglio rilevare l'assurdità di questo privilegio si noti, che le relazioni diplomatiche tra stato e stato, tanto raccomandate dalla nostra scienza, devono essenzialmente mirare a proteggere e promuovere i mutui interessi e diritti, e a coltivare gli amichevoli accordi e le buone relazioni. Ora se voi ammettete che l'agente diplomatico possa coprire colla sua protezione i delinquenti del paese in cui si trova, voi distruggete tutto questo, non potendo la nazione presso la quale è accreditato, che risentirne danni da questo impedimento, che egli pone all'azione della giustizia, e

all'esercizio della sua indipendenza, danni i quali non possono che produrre risentimenti ed indebolire, se non interrompere, le amichevoli relazioni. Nulla diremo, che da questo modo di governarsi degli inviati diplomatici i colpevoli troverebbero un eccitamento a continuare nei loro propositi criminosi, potendo facilmente ripromettersi l'impunità, di modo che noi vedremo moltiplicarsi i delitti, ed i buoni dovere vivere inquieti ed incerti in ordine alla sicurezza delle persone e dei beni loro, per opera appunto di quelli, che in forza del loro officio sono destinati a mantenere la buona concordia fra gli stati, e a tutelarne gli interessi.

Laonde non possiamo che applaudire, se da qualche tempo le potenze di Europa si accordarono nell'abolire questo funesto ed odioso privilegio, avendo convenuto, che i legati dietro richiesta fattane dal governo presso cui sono accreditati, debbano consegnare chi si rifugiò presso loro. Ed affinchè i diritti della giustizia vengano meglio rassicurati, le autorità locali non solo possono prendere tutte le misure convenienti, onde impedire che il colpevole fugga dal palazzo della legazione in cui si ricoverò, ma hanno ben anche la facoltà, quando il ministro si rifiuti all'estradizione del colpevole, che gli deve essere chiesta nei debiti modi, hanno eziandio la facoltà, io diceva, di trarlo colla forza dal suo asilo.

Venendo però a questa misura estrema, mi pare che gli agenti incaricati di eseguirla debbano seguire lo stesso modo che suggerisce il Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens, trattando dell'arresto dell'inviato, che i riguardi cioè che si devono alla sua qualità domandano, che prima di eseguirla gli si dia avviso di ciò, onde possa porre sotto suggello le carte di officio, e prendere tutte quelle altre disposizioni che crederà convenienti, affinchè la ricerca del colpevole nel palazzo di legazione si possa compiere, senza che la persona del ministro, o quelle del suo seguito, ovvero gli archivî corrano alcun pericolo che si manchi al rispetto, che loro è dovuto.

Articolo VI.

Esenzione del Ministro dalla giurisdizione criminale del luogo, e come questa esenzione si possa conciliare colla tutela dei diritti dei cittadini e dello stato.

Noi abbiamo mostrato, che il ministro rappresenta il suo sovrano, il quale essendo esente, perchè indipendente, da ogni giurisdizione straniera, tale dovrà essere altresì il suo legato. Abbiamo inoltre veduto, che questa indipendenza è imperiosamente voluta ben anche dal buon successo della missione diplomatica, di cui fu incaricato. Da tutto questo ne deduciamo un'altra prerogativa a favore dell'agente diplomatico, prerogativa che si riferisce alla sua immunità dalla giurisdizione criminale del luogo in cui si trova. Questa immunità importa, che contro lui, nè contro le persone del suo seguito, si possa porgere alcuna accusa ai tribunali criminali, i quali per conseguenza non potranno procedere, e molto meno decretare l'arresto, o pronunziare sentenza di condanna contro di loro.

Vi sono scrittori, i quali parlando di questo diritto, che compete alle persone che costituiscono la legazione, si fanno ad osservare, che se elleno non ne godessero, sarebbe facile ai nemici delle medesime produrre quando un pretesto, e quando un altro per disturbarle nell'esercizio delle loro funzioni. Queste ragioni, a dire il vero, ci paiono deboli, quando sole si affacciassero per la difesa di questo diritto. Laonde aggiungeremo a quanto abbiamo detto poc'anzi su questa materia, che senza una tale prerogativa, nel difendere e proteggere gl'interessi del proprio paese, elleno non avrebbero quella libertà di cui tanto abbisognano, potendo altrimenti temere, che il governo contro cui reclamano, possa intentare contro loro accuse e processi muovendo da questo loro modo di condursi. Noterò ancora, che questa prerogativa discende quale corollario dal principio della esterritorialità. Infatti se in forza di questa finzione voi dovete ritenere, che il ministro si trovi sempre nel suo domicilio di origine, non vediamo ragione, in forza della quale si possa sottomettere alla giurisdizione criminale dello stato presso il quale risiede.

Laonde diceva bene il Vattel, allorchè osservava che: « bene » spesso il ministro è incaricato di commissioni, che tornano » spiacevoli al principe, presso il quale è stato accreditato. Se » questo principe avesse su lui un qualche potere, specialmente » poi se potesse rapporto al ministro esercitare la sua autorità » sovrana, come si potrebbe sperare, che questo ultimo eseguisse » gli ordini del suo signore con quella fedeltà, fermezza e libertà » che si richiedono? . . . fa mestieri, che egli non abbia nulla a » sperare, nè nulla a temere dal principe al quale venne spedito. » È necessario quindi, onde assicurare la felice riuscita della sua » missione, che egli sia indipendente dalla giurisdizione del paese, » tanto in materia civile che criminale. Finalmente se l'ambasciatore può essere accusato per delitti comuni, se si può incamminare contro lui una procedura criminale, se si può arrestarlo, » punirlo . . . accadrà sovente, che non avrà nè il potere, nè il » comodo, nè la libertà che si richiedono per attendere, come si » conviene, agli affari del suo signore. » [1]

Aggiungerò, che la pratica seguìta a questo riguardo da tutte le nazioni è conforme all'esposta dottrina. Io so bene, che il Pinheiro-Ferreira impugna il principio che abbiamo seguìto, muovendo specialmente dalle difficoltà che s'incontrano, quando si volesse rimettere la punizione del colpevole al principe che lo ha inviato; punizione che egli mostra quanto sia difficile ad ottenersi, seguendo questa via. Ma forse che la difficoltà, che diminuisce di molto e quasi svanisce, se i governi sono di buona fede, sarà una buona ragione per negare la verità di un principio, che è dimandato imperiosamente dai più rilevanti interessi della civile società nei suoi rapporti cogli altri stati? Forse che a un governo possono mancare mezzi per ottenere giustizia da un altro stato, posto pure che fosse poco disposto ad accordarla? Ma basti di ciò, poichè quello che sono per dire varrà pure a meglio intendere, quanto poco sia fondata la dottrina del pubblicista portoghese.

E per meglio intendere la giustizia di questa esenzione dalla giurisdizione criminale del luogo, dove risede l'agente diplomatico, siami permesso di fare la seguente osservazione. Come succede di qualsivoglia diritto, che allorquando se ne vuole allargare soverchiamente la sfera, viene necessariamente ad urtare ed offendere i legittimi interessi degli altri, e quindi in luogo di provvedere alla quiete e all'ordine pubblico, turba e sconvolge in vece

[1] Il *Dir. delle Genti*, Lib. IV, Cap. VII, § 92.

quella e questo, altrettanto avverrebbe nel caso nostro, quando la esposta dottrina non si ammettesse con certe restrizioni. Diciamo adunque, che se egli abusasse di questo suo diritto per offendere quelli dei terzi, o quelli dello stato presso il quale risede, non si deve già credere che lo possa fare impunemente, quasichè non vi fosse alcun modo di richiamarlo al dovere, poichè anche contro di lui si può procedere, ma non come si fa contro gli altri.

Infatti si distinguano le varie lesioni, che il legato può commettere a danno degli altrui diritti. Se queste sono leggiere, e prendono di mira privati cittadini, ed ebbero luogo durante la sua missione, l'azione del governo si spiega, sia coll'avvertirlo confidenzialmente del dispiacere che prova per quanto è avvenuta per di lui colpa, sia col manifestargli il suo malcontento e la sua disapprovazione per la condotta che tenne, sia col rifiutargli di ammetterlo all'udienza del principe, sia in fine col muovere lamento presso il sovrano che rappresenta. Questi varî modi di procedere contro il ministro, non possono che tornargli dispiacevoli, di modo che si può ritenere, che sia abbastanza punito per la condotta che tenne. Che se fossero gravi queste offese fatte ai privati cittadini, lo stato presso il quale è accreditato può pretendere dal governo che gl'inviò il ministro colpevole, che sia subitamente richiamato e punito a tenore delle leggi del paese nativo.

Che se esso facesse il sordo a queste rimostranze, potrà senz'altro rimandarlo, o pure usare delle rappresaglie, onde obbligarlo a fare giustizia. Che se la presenza di lui sul territorio dello stato, nel caso in cui venisse più a lungo tollerata, potesse nuocere alla sicurezza del medesimo, anche in questo caso lo si può rinviare, senza aspettarne il richiamo, poichè se il principe in generale è tenuto ad ascoltare le proposte che gli fanno le potenze straniere, e di accoglierne i ministri che gli mandano per discuterle, quest'obbligo viene meno, da che un ministro manca ai doveri che gli sono proprî, ed invece di coltivarne i buoni accordi e gli amichevoli rapporti, si fa a turbare lo stato e ad offenderne i diritti. Ed anche nel caso dell'immediato rinvio, egli potrà sempre domandare, che venga giudicato e punito secondo le leggi dello stato a cui appartiene. Che se al principe che dimanda giustizia pel delitto commesso dall'agente diplomatico, questa giustizia venisse rifiutata, allora sorge una questione tra potenza e potenza, la quale va sciolta come ogni altra di questo genere.

Ma possono darsi dei casi, in cui sia permesso di trattare con severità maggiore l'ambasciatore? Supponete che egli cospiri contro lo stato, che ne macchini la rovina, o che ecciti i sudditi alla rivolta, sapendo di non contrariare con questa condotta le secrete mire del suo sovrano: in questa ipotesi noi domandiamo, si potrà procedere contro lui, e trattarlo quale nemico? Il Vattel risponde, senza punto esitare, affermativamente, se il ministro si fosse abbandonato alle vie di fatto, prendendo le armi ed usando violenza, essendo lecito difendersi contro chi ci assale. Gli ambasciatori romani, che inviati ai Galli, si unirono al popolo di Chiusi per combattere contro di loro, essendosi con ciò spogliati da sè del carattere di legati, i Galli poterono combatterli quali nemici, senza che i Romani se ne potessero lamentare, come di fatto non ne mossero querela. Se un ambasciatore, dice il Grozio, intraprende qualche cosa colle armi alla mano può essere ucciso, non per infliggergli una pena, ma in forza del diritto che abbiamo di difenderci.

Dato poi il caso, che l'agente diplomatico non fosse ancora venuto apertamente alle vie di fatto, e si potessero impedire e sventare le sue trame, ed i colpevoli suoi tentativi col semplice e pronto arresto della persona, il diritto di difesa, se consente questa misura, non permette però in questo caso di procedere più oltre contro di lui, perchè qui si tratta di un ministro, che sebbene colpevole, merita però sempre riguardi, molto più che questi non impediscono, che per altra via si possa ottenere che venga, come merita, punito. Si potrà quindi tenerlo sotto custodia, finchè dura il pericolo, passato il quale si rimandi, chiedendo alla nazione che rappresentava, che proceda contro di lui e lo castighi a tenore delle sue leggi.

In ordine a questo arresto della persona del ministro si avverta, che le si debbano usare quei riguardi, che il Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens, insegna essere duopo di praticare quando si viene a un sì duro espediente, riguardi di cui ho parlato nell'articolo precedente, trattando dell'arresto di un colpevole, che si rifugiò nel palazzo di legazione. Non ripeterò quindi la fatta osservazione. E piuttosto mi farò a riflettere, che se si potesse prevedere, che con tutta probabilità lo stato rappresentato dal ministro colpevole sia per negarci giustizia, perchè infine questi non fece che assecondarne le mire, in questa ipotesi il principe potrà risguardarlo come nemico, e come tale trattarlo,

poichè con ciò stesso che l'agente diplomatico, e il governo che lo inviò si abbandonarono ad una condotta così riprovevole, rinunziarono da se stessi all'eminente carattere, e alla prerogativa propria del legato, tantochè il sovrano non avendo altro mezzo per ottenere giustizia, potrà procedere contro lui, come contro un colpevole qualunque.

A riconferma di questa sentenza aggiungiamo, doversi in generale ritenere, che la esterritorialità non si possa estendere oltre certi confini, oltrepassati i quali non si potrebbe più conciliare colla conservazione e sicurezza dello stato, a cui nessun popolo si presume che abbia rinunziato, o possa rinunziare, onde altri impunemente congiuri contro di lui. Quanto abbiamo esposto su questo argomento consuona colle disposizioni del diritto positivo delle genti in Europa.

Articolo VII.

Se l'agente diplomatico sia esente altresì dalla giurisdizione civile del luogo.

Passo ora a parlare della esenzione dell'ambasciatore dalla giurisdizione civile, sia volontaria, sia contenziosa, del paese in cui dimora. Ai nostri giorni questa prerogativa viene impugnata da non pochi scrittori. Ciò nullameno a me pare, che contenuta entro certi confini si debba ammettere, poichè discende quale conseguenza dal suo carattere rappresentativo, dalla indipendenza e dalla esterritorialità di cui gode. Ma dopo ciò non credo di potere convenire con quei pubblicisti, che dopo di avere estesa soverchiamente questa immunità, la ritengono ciò nullameno come del tutto necessaria per la felice riuscita della sua missione, non vedendo per modo di esempio come il comparire in alcuni rari casi, pei quali militano speciali ragioni, innanzi i tribunali, possa tornare di serio ostacolo al disimpegno delle sue funzioni, molto più che egli può farvisi rappresentare mediante un procuratore.

E a meglio rilevare la insussistenza della ragione addotta si noti, che questi scrittori ammettono che il ministro possa farsi attore, e debba rispettare la sentenza che verrà pronunziata, allegando questa ragione, che in tale caso cioè rinunzia al suo privilegio. Ma a ciò si potrebbe rispondere col Mancini, che la espo-

sta ragione « è contraria ai principî elementari del diritto: un » privilegio che non è accordato a una persona, ma al carattere » e alla necessità di proteggere il libero disimpegno dei doveri » del proprio ministero, in considerazione degli alti interessi che » ne dipendono, non potrebbe al certo esser rinunziato o sospeso » per sola volontà dell'impiegato. » Ritenendo pertanto la esenzione dalla giurisdizione civile del luogo una conseguenza necessaria della indipendenza ed esterritorialità, fa duopo però anche quì, come in altri casi consimili, tenersi entro certi confini, affinchè questo diritto del ministro, che va certamente rispettato, non urti e non offenda i diritti dei terzi coi quali ha rapporti, poichè anche questi diritti, sebbene sieno dei privati, sono sotto la protezione della legge che ne vuole il rispetto.

Insomma le podestà morali di cui la legge riveste il legato, sebbene abbiano una maggiore importanza delle podestà che accorda ai semplici cittadini, pure e quelle e queste provengono da lei, di maniera che vi deve essere modo di conciliarle, senza che le une vengano sacrificate alle altre, poichè in caso diverso la legge eterna della giustizia, che è legge di ordine e di armonia, sarebbe in opposizione con se stessa.

Dato pertanto il caso, che un cittadino abbia dei diritti da far valere contro il ministro, se in forza della immunità di cui gode, non lo può citare avanti i tribunali del proprio paese, come vorrebbe il signor Pinheiro-Ferreira, il quale sostiene non esservi alcun inconveniente, che l'inviato mediante un suo procuratore comparisca, se citato, innanzi i medesimi, se il ministro, io diceva, in forza delle sue immunità, non può esser citato avanti i tribunali del paese in cui risede, quegli però che ha ragioni da far valere contro lui, potrà sempre col mezzo del suo governo, a cui deve rivolgersi in questo caso, citarlo innanzi ai magistrati della nazione che rappresenta e di cui fa parte, che dovranno giudicare della giustizia della mossa querela secondo le leggi da cui sono governati. E poichè ogni principe deve tutelare sì all'interno, che all'estero gl'interessi e diritti dei proprî cittadini, così il governo a cui appartiene l'attore, dovrà instare presso quello del reo convenuto, perchè al reclamante sia resa giustizia, ritenendo come fatto a sè qualunque rifiuto della medesima.

Che se nonostante questi richiami non l'avesse potuta conseguire, perchè il ministro con mille arti e pretesti potè guadagnarsi i magistrati del proprio paese, e la giustizia di questi ri-

chiami fosse manifesta, in questo caso spogliandosi di per sè l'agente diplomatico del suo eminente carattere, pensiamo noi pure col suddetto autore, che date queste circostanze, lo si possa citare avanti i tribunali del paese in cui si trova, non potendo i privilegi di cui gode tornare a carico dei diritti incontestati dei terzi, molto più quando si ebbe ogni riguardo, come nel caso nostro, verso i medesimi, prima di appigliarsi a questo espediente, che l'offesa giustizia, in mancanza di altri mezzi tornati inutili per colpa del ministro, imperiosamente domanda.

Ma di ciò parlerò più diffusamente in seguito, ed invece voglio proporre una tale questione sotto un altro punto di vista. Supponiamo cioè che essa prenda di mira un bene immobile, che è proprietà dell'agente diplomatico. In questo caso facendo questo bene parte del territorio dello stato in cui è situato, una volta che la lite versasse intorno ad esso, io penso che egli non possa rifiutarsi di comparire avanti i tribunali del luogo, venendo la proprietà fondiaria regolata dalle leggi del paese in cui si trova. E dovrà invocare l'azione del magistrato locale, posto che egli volesse procedere contro un cittadino dello stato, presso il quale è accreditato, non avendo diritto di distorlo dai suoi giudici naturali e competenti.

Dato poi che egli oltre la qualità di legato, fosse commerciante, banchiere od altro, per tutti quegli affari che egli avesse in questa qualità di privato, che esercita una professione, egli sarebbe sottoposto alle leggi del luogo in cui si trova, e a queste leggi sarebbero pure sottomessi i suoi beni mobili, che quale commerciante o banchiere possedesse. Laonde potrebbero venire sequestrati, e la stessa sua persona in qualche raro caso essere posta in arresto, ogni qualvolta queste misure fossero imperiosamente dimandate dalla tutela dei diritti dei cittadini, ed egli colla condotta che tenne quale negoziante, banchiere od altro le avesse meritate. Parlando in generale il citato pubblicista portoghese del sequestro dei beni, e dell'arresto personale del ministro, dice di quest'ultimo, che inteso come è nei paesi dove è in uso, è riprovato da tutti i giureconsulti degni di questo nome. Accettata pertanto questa opinione soggiunge, che esso diviene legittimo nel solo caso, in cui sia un mezzo efficace per indurre il debitore al pagamento di quanto deve al suo creditore. In ordine poi al sequestro dei beni insegna, che non vi è ragione alcuna che si opponga a che venga praticato, posto che il governo il quale è

proprio del ministro, dietro i richiami del principe presso cui è accreditato, non abbia provveduto con altri mezzi per soddisfare al creditore.

Venendo però a questa misura estrema contro l'inviato, non si dimentichino nel compierla i riguardi e le precauzioni, di cui ho parlato nell'articolo precedente, onde non possa mai dire, che si violò il segreto degli archivî, o che si usò una gratuita violenza contro la sua persona, o quelle del suo seguito. Può succedere ancora, che l'inviato tutto che rappresentante di un altro stato, sia suddito della potenza presso cui risede, nel qual caso egli è certamente in questa qualità di suddito sottomesso alla giurisdizione civile del luogo, per rapporto a tutto quello che non si riferisce al suo ministero. E questo nel caso, che egli non abbia rinunziato alla sua prima cittadinanza, o che questa rinunzia non sia stata accettata. Che se nasce dubbio intorno a ciò, il principe che lo ha accettato quale ministro di un altro stato si ritiene che abbia tacitamente rinunziato ai diritti che poteva avere su lui quale suddito, almeno finchè dura la sua missione, poichè il suo officio di ministro domanda una piena indipendenza dal governo presso cui venne accreditato, indipendenza che fu riconosciuta implicitamente coll'accettarlo quale ambasciatore.

Notiamo ancora, che se egli si fosse spontaneamente sottomesso alla giurisdizione civile del paese, sarebbe in questo caso tenuto a rispettarla, ogni qual volta venisse per un qualche affare citato a comparire avanti i tribunali, ed a sottomettersi alla sentenza di questi. Se non che trattandosi qui di cosa, che interessa essenzialmente il sovrano che lo manda, questa sottomissione sarebbe nulla, quando non fosse da lui acconsentita, poichè egli non è che un procuratore, che non può operare contro la volontà del mandante, il quale alla sua volta deve ritenersi, a meno che non esista una sua espressa dichiarazione in contrario, che voglia serbare intatta nel suo mandatario sì eminente ed importantissima prerogativa, che giova non poco ad accrescere il suo decoro e la sua indipendenza.

Questa dottrina, che risguarda la esenzione dell'agente diplomatico dalla giurisdizione civile del paese in cui si trova, non si deve intendere in questo senso, che egli cioè, allorchè i suoi interessi sono offesi, non si possa fare attore presso i tribunali del luogo contro semplici cittadini, poichè, come ho accennato poc'anzi, non può fare diversamente, se vuole ottenere giustizia,

per mancanza di altri mezzi, nè d'altra parte, come osserva bene il Vattel, non vi è grave inconveniente, che in materia civile comparisca avanti i magistrati, sì perchè è in sua facoltà di tentare, o non tentare l'azione, come anche per quest'altra ragione, che egli senza comparire può delegare mediante procura una terza persona, che assuma la difesa dei suoi interessi.

Articolo VIII.

In quale senso il ministro è soggetto alle leggi di polizia del luogo, e come possa venire trattato per causa dei debiti che contrasse in questa sua qualità.

Per quanto sieno ampie le prerogative di cui gode l'agente diplomatico, e in generale non sia sottomesso personalmente alle leggi del paese, non bisogna già credere, che nella capitale dove risede egli possa condursi come meglio gli piace, essendo obbligato di astenersi da qualsivoglia azione atta a turbare l'ordine pubblico. Di quì procede, che nonostante l'indipendenza e la esterritorialità di cui gode, egli debba rispettare quelle leggi che mirano a tutelarlo. Queste leggi a cui deve obbedienza sono quelle che diconsi di polizia. Mirando esse al mantenimento dell'ordine, della tranquillità, sanità e sicurezza pubblica, che tutti hanno sommo interesse, che si conservino inalterabili, da ciò deriva, che tutti le debbano rispettare, perchè tendono appunto a conservare beni così preziosi.

Aggiungete a ciò, che i principi nel ricevere gl'inviati, non intesero certo di compromettere il bene dello stato, ma anzi di promuoverlo con questo mezzo. Ora è manifestato, che esso correrebbe pericolo di venire grandemente danneggiato, ogni qual volta il ministro potesse impunemente violare queste leggi. Laonde diceva benissimo il signor Verger nelle sue annotazioni al Martens, che se l'agente diplomatico va esente dalla giurisdizione della polizia, questo non importa che egli possa offenderne i regolamenti, che sono tenuti di osservare i nazionali e gli stranieri, che dimorano nel paese, dovendo anzi conformare ai medesimi la sua condotta, sia che si riferiscano a feste pubbliche, o alla circolazione delle carrozze, sia che si rapportino alla illuminazione, o a

transitare su di un ponte, o al passaggio in vicinanza di un magazzino di polvere, sia che vietino di conservare in luoghi poco guardati gran qualità di materie infiammabili.

Che se vi contravvenisse, la sua esenzione dalla giurisdizione della polizia si limita a questo, che contro lui non si può procedere per via di citazioni, come si farebbe con altri, dovendosi il governo presso il quale risede limitare ad ammonirlo di ciò confidenzialmente, se si trattasse di cosa di poco momento. Ma ove le violazioni fossero di maggiore importanza, in questo caso bisognerebbe agire contro lui diversamente, sia muovendone lamento al principe che rappresenta, affinchè lo richiami al dovere, sia rimandandolo senz' altro, quando il bene pubblico richiedesse una pronta misura.

È uso, dice lo Schmalz, di comunicare ai ministri stranieri copia dei regolamenti di polizia locale, e delle norme da seguirsi in ordine alla condotta, che fa duopo tenere nei luoghi frequentati e nelle pubbliche vie, pregandoli di volerli osservare, e di adoprarsi affinchè le persone del loro seguito vi si conformino. Ho mostrato negli articoli precedenti, che il ministro non è soggetto alle autorità del luogo. Ma se si trattasse di affari non contenziosi, egli potrà servirsene, quando il ricorrere ad esse sia dalle leggi del luogo lasciato alla piena libertà dei cittadini, come se volesse fare autenticare una copia di un documento, ovvero depositare presso esse un testamento. Ma se l' intervento di una certa autorità in un determinato affare è obbligatorio, questa autorità diviene subito incompetente per l' inviato.

Io ho fatto un cenno nell' articolo precedente sul modo, col quale può venire trattato il ministro, quando un cittadino ha diritti da fare valere contro di lui. Cercherò ora di completare questa dottrina abbastanza controversa tra i pubblicisti. Ho già esposto in quali casi, e sotto quali condizioni si possano sequestrare i suoi beni. Ma si potranno prendere contro la stessa sua persona misure giudiciali? Anche di questo caso ho fatto parola, postochè oltre essere agente diplomatico, fosse altresì banchiere o commerciante, e in questa sua qualità avesse contratto debiti, che ora si rifiuta di pagare.

Ma se in lui non vi fosse che la qualità di ministro, e come tale avesse contratto dei debiti, come si potrà condurre il creditore verso di lui, posto che non paghi? A questa dimanda risponderò col Grozio, che non si possono sequestrare a titolo di pegno i suoi

mobili, che si considerano come attaccati alla sua persona, nè prendere misure giudiziali contro la medesima, che deve essere esente da ogni costringimento insieme alle cose che gli sono necessarie, affinchè completa ne sia la sicurezza. Si noti ancora, che egli è indipendente in via ordinaria dalla giurisdizione del luogo, come ho dimostrato nel precedente articolo, dove ho pure fatto vedere, che vi sono altri mezzi più miti e meno offensivi la persona del ministro, per raggiungere questo scopo.

Che se si dimandasse, se possa trattenersi un inviato, che terminata la sua missione si dispone a partire, senza avere pagato i suoi creditori, rifiutandogli i passaporti, il Baroli non osa pronunziarsi nettamente su questa questione. Dice però, che non si possa ad ogni modo ricorrere a simili mezzi, che in circostanze assai gravi, ed anche date queste circostanze ci sembra, che per giustificare simile misura, faccia duopo che non si dieno altri mezzi abbastanza facili e sicuri, per obbligarlo a soddisfare ai suoi debiti.

Anzi il professore Heffter va ancora più oltre affermando, che sotto nessun pretesto è lecito trattenere un agente diplomatico, nè le persone del suo seguito, nè le cose che gli appartengono, eccettuato il solo caso di ritorsione. Finchè, egli dice, il termine fissato per la sua partenza non è spirato, non si può esercitare contro di lui alcun atto di sovranità o di giurisdizione. Non si può quindi presentare contro lui alcuna dimanda in giustizia, nè praticarsi alcun *sequestro* o *arresto*. Il governo presso il quale il ministro è accreditato, non può provvedere agli interessi dei suoi sudditi, e ai richiami loro contro di lui e il suo seguito, se non se per via indiretta.

Se non che il Casanova sostiene sentenza alla nostra contraria, insegnando che i creditori possono mettere in opera tutti i mezzi legali contro il legato per indurlo al pagamento. E cita a questo riguardo molti esempî tratti dalla storia per comprovare la sua dottrina. Noi non ne riferiremo che i seguenti. Il primo di questi risguarda la Corte di Vienna, ed è dell'anno 1764. Quivi il Maresciallo dell'Impero, che esercita una particolare sorveglianza su questa materia, fece per causa dei debiti sequestrare gli effetti del Conte di Czernickeff ambasciatore di Russia, che non furono posti in libertà, se non dopo la cauzione prestata a tale uopo dal principe di Lichtenstein. Nell'anno 1722 il Barone di Krach, che risedeva a Parigi quale ministro del Landgravio d'Assia-Cassel, richiamato dal suo governo, allorchè egli si disponeva a lasciare

Parigi, senza aver pagato i suoi creditori, il ministro francese degli affari esteri negò di dargli i passaporti, che non potè ottenere se non in allora, che il Landgravio stesso si rese mallevadore per lui. In Russia si tennero sequestrati i mobili e le carte appartenenti al signor De Bosset ambasciatore francese, finchè il di lui governo non si assunse l'obbligo di pagarne i debiti.

Questi esempi proverebbero, che il diritto positivo delle genti in Europa è in alcuni casi più severo contro gli agenti diplomatici del filosofico, che ne vuole più rigorosamente rispettata l'indipendenza e la libertà. Avvertasi però, che le misure prese a Parigi, a Vienna e a Pietroburgo contro gli ambasciatori, sono espressamente vietate in Inghilterra; dal che conchiudo, che in questo argomento il diritto positivo non ha disposizioni uniformi, come controverse sono quelle del diritto razionale.

Articolo IX.

Dell'autorità del ministro sul suo seguito e sui connazionali.

Le immunità di cui ho ragionato negli articoli precedenti, mostrando che competono all'agente diplomatico, immunità che si estendono altresì all'esenzione dalla giurisdizione criminale e civile del luogo, queste immunità, giova ripeterlo, abbracciano ben anche le persone, che formano il suo seguito e la sua famiglia, contro le quali per conseguenza si potrà procedere, quando ve ne sia bisogno, nei modi soltanto che abbiamo indicati discorrendo dei legati. A proposito del seguito dell'ambasciatore devesi distinguere, quali persone sono propriamente addette alla legazione, e quali facciano parte della sua famiglia. Queste stanno sotto la paterna podestà del medesimo, che viene regolata dalle leggi positive del paese nativo; laddove le persone addette alla legazione, ne riconoscono il potere specialmente in quelle cose che concernono il loro officio, mentre per rapporto alla condotta loro privata è minore la dipendenza loro, dovendo sottostare di regola per rapporto ad essa alle leggi e ai tribunali del loro paese.

E appunto perchè non riconoscono la giurisdizione del luogo in cui si trovano io penso col Vattel, che anche rapporto alla vita loro privata abbia il ministro una certa autorità per contenerli in modo, che non si abbandonino ad azioni che potessero offendere lo stato presso il quale risedono, e quindi dare luogo

a conseguenze dolorose. E come al ministro non si può negare una tale autorità, devesi altresì ammettere in lui il diritto e il dovere ancora di tutelare le prerogative di cui godono. Potrebbe accadere, e in infatto talvolta è succeduto, e in parte ancora succede, che il principe avesse dato al suo ministro una particolare giurisdizione sul seguito della delegazione, nel qual caso egli potrà procedere quale giudice competente in ordine a loro, che ne devono riconoscere l'autorità ed accettarne la sentenza.

Dato poi che questa sentenza si riferisse a materie criminali, sulle quali di raro si concede la facoltà di pronunziarla, non essendo per ordinario rivestiti che di giurisdizione civile, non solo non potrebbe eseguirsi pubblicamente sul territorio dello stato in cui si trova, poichè tale esecuzione importa un atto di sovranità, atto che non può esercitarsi in paese straniero, senza offendere la persona che del potere supremo è rivestita, ma neppure per entro al palazzo della legazione, poichè come osserva il citato autore, l'esecuzione di una pena capitale è un atto di superiorità territoriale, che non appartiene che al sovrano del paese, nè d'altra parte una tale prerogativa è richiesta dal felice disimpegno delle sue funzioni. Avvertasi però a questo riguardo collo Schmalz, che gli inviati spesso invocano il diritto di fare mettere ai ferri quelli fra i loro domestici che si sono resi colpevoli di un delitto; e di rinviarli in questo modo nel loro paese, posto che il proprio governo non abbia rifiutato loro una simile facoltà.

E poichè la giurisdizione civile dell'ambasciatore sulle persone della legazione è ammessa dal diritto positivo delle genti in Europa, che consente ai ministri di prima classe che la possano esercitare sulle persone che costituiscono il seguito loro, se ne ricevettero, come suole avvenire, l'autorizzazione dai rispettivi loro principi, di qui procede, che eglino possano compiere gli atti di volontaria giurisdizione, legalizzare gli atti dello stato civile, confermare contratti, ricevere testamenti e prendere sotto sigillo la eredità dei defunti. Che se questi atti risguardassero nazionali, che non fanno parte del seguito, la validità loro dipende dal mandato che hanno ricevuto, e dalla conformità che hanno colle leggi che sono in vigore nel loro paese, posto che in esso dovessero prodursi. Nel caso poi, che si riferissero alle cose, o alle persone del paese ove risede il ministro, divenendo con ciò di competenza dei tribunali del luogo, il governo presso il quale è accreditato potrà disconoscerne la validità.

E qui credo dovere notare, che è cosa incerta, se le grandi potenze di Europa accordino questa giurisdizione civile agli agenti diplomatici di un ordine inferiore, specialmente se si tratta di semplici residenti e incaricati di affari. Nè vi è in ordine a questa materia un principio generalmente seguìto; per la qual cosa osserverò col Klüber, che il determinare se, in quale maniera, e fino a quale punto il ministro può esercitare la giurisdizione sulle persone del suo seguito, e in quali casi debba rinviare le cause civili e criminali avanti i tribunali del loro paese, questo è tale affare che dipende dal principe che invia il ministro. In generale gli si accorda una giurisdizione molto limitata, e in materia criminale rinviano il colpevole nel suo paese per esservi giudicato secondo le forme che sono ivi in vigore.

I ministri possono rilasciare altresì passa-porti alle persone del loro seguito, ed ai connazionali loro che ritornano in patria. Che se questi il richiedessero di protezione, ed egli deve loro accordarla. A proposito di questa protezione osserverò col sig. Hautefeuille, che essa non è dovuta « che a quei nazionali, che al momento del loro arrivo nel paese straniero, si sono inscritti nei registri di matricola che tengono questi funzionarî. Questa protezione poi non devesi in alcun caso spingere fino al punto, da pretendere di assicurare a questi stranieri diritti diversi, nè più estesi di quelli che godono i nazionali, o di sottrarli all'applicazione di tutte le leggi del paese. »

Che se i tribunali del luogo, dove risede il ministro, abbisognassero della deposizione di una persona del suo seguito, si usa di fargliene domanda col mezzo del ministero degli affari esteri, affinchè, o faccia comparire avanti il tribunale la persona citata a questo fine, o ne riceva la deposizione mediante qualcheduno della legazione, e la comunichi poscia nella giusta e dovuta forma al petente. In ordine alle leggieri trasgressioni di cui si fossero resi colpevoli le persone del seguito, si applica loro il principio della esterritorialità, rimettendole al ministro perchè le punisca, dato pure che il colpevole sia stato preso fuori del palazzo della legazione.

Che se si tratta di giurisdizione criminale, e di delitti commessi da persone addette alla legazione, è data per l'ordinario al ministro la facoltà, conforme ho notato più sopra, di farle arrestare. Egli ha secondo l'Heffter altresì il potere di constatare i fatti, per quanto lo comportano le condizioni del palazzo di legazione; può richiedere, ove occorra, le autorità del luogo in cui risede,

può interrogare quali testimoni del fatto le persone del suo seguito, e in generale procedere agli atti di istruzione, e a fare eseguire quelli di requisizione, che gli inviassero le autorità giudiziarie del suo paese.

Dandosi il caso di un delitto commesso nell'interno del palazzo da persone appartenenti al seguito della legazione, o a danno di una di queste, se si potè arrestare il colpevole nell'interno del medesimo, il governo presso il quale il ministro è accreditato non può, secondo il citato autore, domandarne sotto alcun pretesto l'estradizione. Di questo avviso è pure il Klüber. Se non che pare discordare in parte dal professore di Berlino allorchè insegna, che la cosa corre altrimenti, trattandosi di un colpevole che fa parte del seguito, se egli non venne preso nel palazzo, ma fuori, qualunque sia il luogo in cui venne commesso il delitto. In questo caso afferma che si seguono in generale i principî risguardanti la estradizione dei rei, e il gastigo dei delitti commessi in paese straniero. Ciò nonostante egli osserva, che la consegna è più facilmente accordata, qualora il colpevole appartenga, fatta anche astrazione dai suoi legami di servizio, come suddito allo stato da cui dipende l'ambasciata.

Terminerò la trattazione di questo argomento abbastanza intrigato, e su cui torna difficile formarsi un giusto criterio che valga a chiarirlo, colla esposizione di una questione, che è insorta ora sono quattro anni, tra la Francia e la Russia, in occasione che un suddito di questa potenza cercò di uccidere nel palazzo della legazione russa a Parigi il segretario di questa. Ne faccio cenno, perchè meglio si vegga la discrepanza delle opinioni su di una materia, intorno cui non oserei pronunziarmi. Il *Moniteur* del 23 di giugno dell'anno 1865 la riferisce nei seguenti termini. Avendo il governo russo domandato l'estradizione dell'autore del delitto recentemente commesso nel palazzo dell'ambasciata di Russia, sulla persona di un addetto a quella ambasciata, « il governo » imperiale ha sottoposto la questione ad un serio esame. Dopo » un profondo studio di un affare, che non sembra avere precedenti, il gabinetto francese ha pensato, che i nostri tribunali » fossero competenti. Il privilegio diplomatico non è in causa, imperocchè l'esenzione dalla giurisdizione territoriale è personale » agli agenti, ai loro segretarî e seguito, e se nel caso presente » l'autore del delitto è suddito russo, egli non fa parte nè dell'ambasciata russa, nè della casa dell'ambasciatore. »

« L'inviolabilità del palazzo di Russia è pure fuori di causa, » imperocchè l'accusato si trova in mano della giustizia francese » in virtù di un intervento, che ebbe luogo con assenso dell'am- » basciata russa, anzi dietro sua richiesta. È precisamente in que- » sto modo che trovasi posta la questione, che da altra parte » trovasi spoglia di ogni carattere politico. Nello stabilire la com- » petenza dei tribunali francesi, il governo imperiale non ha altro » scopo, che di difendere una dottrina da esso giudicata conforme » ai veri principî del diritto internazionale. »

Articolo X.

Dei doveri e delle occupazioni del ministro.

Le eminenti prerogative di cui sono rivestiti i ministri, prerogative di cui abbiamo parlato nei precedenti articoli, se mostrano per una parte l'altezza ed importanza del posto che occupano, accennano d'altro canto ai gravissimi doveri che devono adempiere. Dalla osservanza, o violazione dei medesimi dipende assai volte, che le società civili fioriscano, oppure sottostieno ai danni che provengono dalle interrotte, o rallentate relazioni internazionali. Esse, divenute che siano poco amichevoli, possono facilmente degenerare in un'aperta rottura tra stato e stato, rottura che suole terminare colla guerra, e precipitare quindi le comunanze politiche in tutte quelle calamità, da cui è sempre accompagnata. Per la qual cosa non può tornare che utilissimo discorrere delle obligazioni, che sono proprie degli agenti diplomatici, affinchè conosciute che le abbiano, le possano adempiere.

Noi abbiamo altrove fatto un cenno sulle distinte qualità di mente e di cuore, di cui debbono essere adorni, se vogliono riuscire nella loro missione. Abbiamo pure in questa occasione osservato, che eglino possono considerarsi sotto doppio aspetto, quali pubblici funzionarî cioè, che al modo di ogni altro magistrato devono tutelare gl'interessi sociali e i diritti dei cittadini, e quali rappresentanti del proprio principe, che loro conferì speciali poteri, onde possano negoziare in nome suo con un altro governo. I doveri che sotto il primo punto di vista incombono ai legati, si espongono nel Diritto Pubblico Interno, epperò di essi non terremo parola, per non metter mano nella messe altrui. Ci limiteremo quindi a ragionare delle obbligazioni, che hanno i ministri

quali rappresentanti e procuratori del proprio sovrano. Diciamo adunque, che la natura ed estensione di queste si devono desumere dall'indole speciale del loro mandato, dalle istruzioni che ricevono, allorchè vengono spediti, o che loro sono mandate durante il tempo della loro missione, come pure dalla natura degli affari che devono trattare.

Importando al bene dei singoli stati, di coltivare e mantenere amichevoli rapporti internazionali, il ministro dal canto suo nulla dovrà intralasciare di tutto quello, che può contribuire al raggiungimento di questo fine. Laonde darà opera di conoscere, quali sono gl'intendimenti del governo presso cui risede sui varî affari di cui deve occuparsi, comunicandogli alla sua volta quelli del proprio, onde potere in questo modo più facilmente convenire nella trattazione relativa ai medesimi. « In tutti i negoziati, » insegna il Klüber, può tornare utile di ripetere e di presen- » tare in iscritto, in forma di nota verbale, o di un *aperçu* di » conversazione, ciò che è stato discusso a viva voce nelle con- » ferenze, onde serbarne più che si può la memoria, e in una » maniera che meriti fede. Ed è pure utile talvolta di avvertire » precedentemente il ministro degli affari esteri del contenuto di » una memoria, che ha l'intenzione di presentare al sovrano nel- » l'udienza che è per dimandare. »[1]

Nelle diverse trattative che l'inviato deve aprire e condurre a termine, sia a voce, sia in iscritto, fa duopo che egli vi porti uno spirito di giustizia e di conciliazione, che discuta le varie questioni che si presentano con elevatezza e giustatezza di vedute, mostrandosi ognora tenero del bene comune. L'integrità del suo carattere, la scienza di cui darà prova nel maneggio degli affari, la squisitezza dei modi, tutte queste ed altre qualità gli concilieranno stima ed affetto, che alla loro volta possono tanto contribuire alla felice riuscita dei negoziati.

Non dimentichi però mai, che egli rappresenta il suo sovrano all'estero; dal che deriva in lui l'importante dovere di tutelarne nel miglior modo la dignità e i diritti, invigilando attento che non si faccia cosa, che possa tornare dannosa al medesimo, ed al paese che governa. Nel caso poi che nel territorio della nazione presso cui è accreditato vi fossero dei connazionali, che lo chiedono di protezione, sia rapporto alle loro persone, sia in ordine ai loro interessi, egli deve prestarsi con tutto lo zelo alla loro ri-

[1] *Diritto Moderno delle genti*, § 200.

chiesta, come ho mostrato nell' articolo precedente. Non essendo che un procuratore, deve informare con diligenza ed esattezza il suo governo dell'andamento dei negoziati, domandando se insorgono nuove ed imprevedute difficoltà o questioni, istruzioni dietro cui regolarsi. Parlando il citato autore delle comunicazioni, che il legato deve mantenere col suo governo osserva, che quasi sempre si fanno per iscritto. Talvolta si dirigono immediatamente al sovrano, mentre tale altra si inviano al ministro degli affari esteri.

Le più importanti e frequenti fra queste comunicazioni sono i *rapporti*, che il ministro deve regolarmente a una epoca determinata fare alla sua corte. Che se sopraggiungesse d' improvviso un qualche affare importante da trattarsi, ne dovrà subito dare notizia, non aspettando il tempo fissato per l'invio delle relazioni ordinarie. Esse devono versare non solo sugli oggetti principali, a cui si riferiscono i negoziati, ma ben anche su tutto quello che può presentare un interesse qualunque, facendo noti in particolar modo la situazione e i rapporti tanto all' interno, che all' estero del paese e della corte presso cui risede.

E per meglio riuscire in questo affare, coltivi con sollecitudine non solo le relazioni col ministro sopra gli affari esteri dello stato presso cui è accreditato, ma cerchi ben anco di stringere amicizia coi personaggi più distinti del paese, preferendo quelli che primeggiano per influenza politica. Usi ogni mezzo per ispirare loro fiducia e stima, poichè per queste ed altre vie potrà rilevare meglio gli occulti disegni del governo con cui deve negoziare, disegni che tosto farà noti al proprio. Altrettanto faccia con gli agenti diplomatici suoi colleghi. Da loro pure potrà apprendere, posto che giunga ad insinuarsi nella loro grazia, quali sono le mire dei rispettivi loro sovrani, in ordine alle questioni internazionali, che di tratto in tratto insorgono, e come pensino di regolarle.

Coltivando questi ed altri rapporti di simil genere, potrà facilmente conoscere, quali sono le forze e le risorse dei varî popoli, come vi prosperino i commercî, le industrie, l'agricoltura, le lettere e le scienze, facendo tesoro d'ogni buona innovazione, e tenendo conto d'ogni progresso, per significare poscia tutto questo al proprio governo, onde ne profitti. Soprattutto terrà d' occhio i partiti politici, che quasi sempre sono potenti nelle capitali e presso le corti, studiandosi di avere notizia dei principî che professano, delle tendenze che hanno, dei mezzi di cui possono disporre, e

delle arti che usano per poter dare allo stato un nuovo indirizzo, essendo la cognizione di tutto questo utilissima al proprio paese, sia per riparare a tempo certi colpi, che fossero per preparare contro di esso, sia per evitare certe complicanze, che potrebbero compromettere la pace fra le nazioni, pace che egli deve con ogni studio cercare che si conservi, essendo un bene della più alta importanza pel prosperare delle civili società.

Avendo gli eserciti tanta parte nella conservazione degli stati, e nella difesa dei diritti, abbia cura di rilevarne l'organizzazione, la forza, il valore, la disciplina e lo spirito da cui sono animati, quale sia la perizia dei comandanti, quali miglioramenti vi sieno introdotti, dando di tutto ciò avviso al proprio governo, al quale devono interessare assai simili notizie. Nel riferire su queste ed altre materie, usi ogni cura per discoprire la verità, adoprandosi di comunicarla colla maggiore esattezza, perchè i suoi rapporti vengono giustamente considerati dal suo governo come meritevoli di fede, tanto che se nonostante le diligenze usate, non potesse talvolta scoprire nettamente la verità, dia quella che è certo per certo, e quello che è solo probabile lo significhi puramente come tale.

Il ministro che ha duopo di attendere a tante e così svariate cose, dovrà con ogni cura lavorare nel suo gabinetto, onde preparare e tener d'occhio gli affari, che formano l'oggetto della sua missione. Dovendo averli ognora presenti, e comunicarli altresì al suo governo, sarà mestieri che rediga la minuta dei moltiplici scritti, che passano sotto il suo nome, o almeno che li riveda prima di sottoscriverli, e nelle debite forme rimetterli al loro indirizzo. Avendo per tutto ciò bisogno di chi lo coadivi, ecciti nei migliori modi le persone addette alla legazione a fare conscienziosamente il loro còmpito.

Ma di questo dirò più ampiamente in seguito. E in quella vece mi faccio ad osservare, che dovendo avere rapporti frequenti colle persone appartenenti alla classe più elevata della società, in mezzo alla quale rappresenta il suo sovrano, stia soprattutto in guardia, che non gli sfugga mai parola, che possa offendere le suscettività del paese, o del governo presso cui risede, dovendo anzi nel suo dire e contegno cogliere ogni occasione per mostrare la stima ed il conto in cui tiene la nazione, in mezzo alla quale egli vive.

Insorgendo qualche dissapore fra il governo che rappresenta, e quello presso cui è accreditato, deve cercare fino da principio

di comporlo, usando destramente della confidenza e stima ottenuta, per meglio riuscire nel suo intento, che più facilmente conseguirà, mostrandosi animato da vero spirito di conciliazione, che cerca di combinare ed accordare gl'interessi delle parti, senza che quelli dell'una vengano sacrificati a quelli dell'altra. Ho fatto cenno più sopra, che il ministro deve informare il proprio governo intorno a tutto ciò che lo può interessare. Basta questo solo per vedere, quanto frequenti debbano essere le comunicazioni che egli deve mantenere con esso.

E ho notato altresì, che esse hanno luogo per lo più mediante memorie scritte, che egli invia col mezzo di appositi corrieri, ossia colla posta ordinaria. Tanto nell'uno, che nell'altro caso, il suo carteggio è posto sotto la tutela del diritto delle genti. Siccome però bene spesso assai più del dovere ha forza sull'animo degli uomini l'interesse, così, onde evitare che le relazioni che invia al proprio principe non vengano lette, e portate a cognizione di chi importa che ne ignori il contenuto, si ha cura di scriverle mediante certi segni, o cifre del tutto convenzionali, mercè de'quali chi non ne conosce da principio l'arbitrario valore che ad essi si è dato, non potrà rilevare il significato dei dispacci spediti, ancorchè li avesse tra le mani. E quello che fa l'agente diplomatico nell'informare il suo governo intorno a quanto lo può interessare, usando di segni convenzionali, fa alla sua volta il governo nel mandare a quello le sue istruzioni.

Io ho detto più sopra, che lo inviato non solo deve comunicare di frequente col proprio governo, ma ben anco col ministro degli affari esteri del principe presso cui risede, essendo rari i casi in cui gli è concesso di potere aprire e continuare negoziati direttamente colla persona del sovrano presso il quale è accreditato. E ho altresì avvertito, che queste comunicazioni possono aver luogo tanto a voce, che in iscritto. E poichè richiede il buon andamento degli affari, che di tutte le relazioni spedite al suo governo, e delle istruzioni da lui ricevute, delle tenute discussioni col ministro della potenza presso la quale risede in ordine alla composizione delle questioni, e delle note comunicategli e ricevute a questo fine, se ne conservi copia, se si tratta di documenti scritti, o se ne registri il contenuto in appositi libri, se ebbero luogo solo discorsi tenuti a voce, l'ambasciatore, se per tutto questo ha bisogno di chi lo coadiuvi, deve però attentamente invigilare, che ogni cosa si faccia colla massima esattezza, e che di tutto quello

che può in seguito interessare si tenga accuratamente memoria, invigilando in particolare modo la redazione del giornale, in cui deve registrarsi tutto quello che si passa nella legazione.

Egli dovrà quindi attendere con diligenza, che non vengano dagli impiegati che adopera nel disbrigo degli affari falsate le sue viste, alterati i suoi concetti, negletti i suoi ordini, o trascurate le disposizioni che egli avesse loro dato per la felice riuscita dei negoziati. Ma se per compiere felicemente una così difficile e complicata missione, ha duopo di usare moltiplici mezzi, questi però diremo col Baroli, devono essere sempre conformi alla giustizia ed alla onestà. « I vantaggi ottenuti, egli insegna, con mezzi » turpi ed ingiusti hanno un labile fondamento, talchè non sono » che apparenti, e l'esperienza ci mostra che presto o tardi so- » gliono riuscire pregiudicevoli a quegli stessi, che incauti si con- » solavano di esserseli in tal modo procacciati. La giustizia e la » virtù siano sempre la guida dell'ambasciatore nel disimpegno » delle sue funzioni, e non dubiti, che da un esito felice verrà » coronata la sua missione. Siano lungi da lui la corruzione, la » doppiezza, la seduzione, l'adulazione e tutte quelle arti vilis- » sime, di cui pur troppo frequentemente una falsa politica suole » non solo praticare, ma anche imprudentemente gloriarsene. Il » trionfo della iniquità è passeggiero.... quello della virtù e della » giustizia è duraturo. »[1]

[1] *Dir. Pub. Est.*, vol. VI, pag. 284.

CAPO QUARTO

DEI CONSOLI.

Articolo I.

Nozione dei Consoli, e cenni storici sulla loro istituzione.

La esposizione della dottrina che si riferisce ai consoli, costituisce una parte importante del diritto marittimo, che ha luogo durante la pace. La ragione per cui ne tratto in questo luogo è questa, che essa cioè ha molta analogia, conforme osservai altrove, con quella degli agenti diplomatici, di cui mi sono occupato nei due capi precedenti. Anzi non mancano pnbblicisti, che li collocano nella categoria dei legati. Per non disgiungere pertanto materie tra loro affini, ho creduto che alla dottrina relativa ai ministri, dovesse tener dietro quella che risguarda i consoli. Se non che prima di cominciare a narrare, in quale maniera collo scorrere dei tempi venissero istituiti, e si modificassero successivamente le funzioni di cui erano incaricati, io credo di dovere premettere che cosa debbasi intendere per essi, considerati sotto il punto di vista sotto il quale ne ragiona il diritto internazionale.

Il signor Massé discorrendo di loro dice che « sono agenti o » delegati, che il sovrano di una nazione tiene in paese straniero, » e specialmente nei porti e nelle piazze di commercio, per sor- » vegliare alla conservazione dei diritti e privilegi appartenenti ai » proprî sudditi, e per esercitare a loro riguardo certe funzioni » amministrative e giudiziarie. »[1] Ve ne sono di varie specie, dandosi consoli, vice-consoli e consoli generali. Le funzioni di questi ultimi abbracciano molte piazze di commercio, e sono incaricati d'invigilare i consoli ed i vice-consoli, che spesse volte hanno per officio di assistere i consoli nel disimpegno delle loro funzioni. Essi sogliono avere attribuzioni meno estese di quelle dei consoli anche in allora, che non sono destinati ad assistere questi ultimi. Se i consoli e vice-consoli sono sorvegliati nel di-

[1] *Il Diritto Commerciale* ec., lib. II, cap. III, sez. II.

simpegno delle loro funzioni dai consoli generali, ciò non impedisce che questi varî agenti di commercio godano in generale dei medesimi diritti, ed esercitino quasi le medesime funzioni. Sotto qualunque denominazione vengano ai nostri giorni hanno bisogno, a preferenza di una volta, delle lettere patenti da parte del loro governo, che li autorizzi all'esercizio delle loro funzioni, come pure dell'approvazione, o *exequatur* da parte del sovrano del paese in cui risedono.

L'istituzione dei consoli è antichissima, come antichissimo è l'uso di commerciare fra loro dei popoli. Convenendo molti cittadini per origine, per indole, per lingua, per religione, per interessi e per costumi diversi in un porto o in una piazza di commercio, per quivi vendere le loro merci, oppure comperarne, niente di più facile che tra questi stranieri, oppure tra i nazionali e questi, insorgessero questioni, che nell'interesse comune era bene che si componessero. Di qui devesi ripetere l'origine di appositi magistrati, che si eleggevano un tempo dal sovrano del luogo, in cui si faceva il commercio, o dagli stessi commercianti, oppure dal governo di questi, come succede ai nostri giorni, per giudicare di queste controversie, magistrati che sono conosciuti sotto il nome di *telonarii, bajuli, priores mercatorum* ec.

Ma qui giova avvertire, onde il nostro discorso proceda ordinato, che finchè durò l'impero romano, che teneva sotto la sua signoria la maggior parte del mondo allora conosciuto, l'importanza loro, come è facile a capirsi, si riduceva a ben poca cosa, di modo che non ci resta traccia di una tale istituzione durante questo periodo. Se non che distrutto che fu l'impero d'Occidente per opera dei barbari che lo invasero, e sulle sue ruine essendosi formati non pochi stati indipendenti, si cominciò subito a sentire quanto utile cosa potesse essere l'istituzione dei consoli. E questa utilità si accrebbe di molto, allorchè nel secolo VII i Mussulmani si stanziarono lungo le coste asiatiche, e affricane del Mediterraneo. La differenza degli interessi, come ho accennato più sopra, dei costumi e della lingua, per cui non potevano facilmente intendersi, e soprattutto della religione, esponevano i commercianti europei che si trovavano in paese straniero a molte vessazioni, e a frequenti contrasti.

Di qui nasceva per loro il bisogno di particolare protezione. Pare che da principio a questo bisogno cercassero di provvedere i sovrani del luogo, dove convenivano i negozianti stranieri per

ragione dei loro traffici, nominando a questo fine appositi magistrati, che dovevano giudicare delle loro liti. Se non che le gelosie sì facili a nascere fra gli uomini, che appartengono a nazioni diverse, le differenze sì facili a sorgere quando trattasi d'interesse, differenze che dimandano grande imparzialità in chi deve giudicare, imparzialità che difficilmente si trova, allorchè il magistrato deve sentenziare tra un suo nazionale ed uno straniero, queste ed altre cause, che per brevità ometto fecero sì, che i commercianti forestieri non avessero nei giudici nominati dal governo del luogo quella confidenza che avrebbero avuto, se tali magistrati fossero stati scelti fra i loro connazionali.

E poichè il commercio è una fonte inesausta di ricchezza e prosperità pei popoli che vi attendono, ed il fiorire di esso dipende dal sapersi, che i nostri diritti sono efficacemente tutelati in ogni circostanza, almeno colla pronta e soddisfacente composizione dei litigi a cui fossero per dar luogo, di qui devesi ripetere, che i commercianti coll'andar del tempo ottenessero il privilegio di eleggersi quei giudici, che inspiravano loro più fiducia; la qual cosa era inoltre molto atta ad attirarli sui mercati stranieri, sicuri come erano in questo modo di potere ottenere giustizia, come se trafficassero in patria.

Se non che la nomina dei consoli non procedette da per tutto allo stesso modo, dicendoci la storia, che in alcuni paesi vi intervennero sino da' tempi remotissimi i sovrani dei commercianti. Nè poteva succedere diversamente. In effetto alcuni paesi di Europa doveano fino dal principio la prosperità e grandezza loro al commercio. Non deve quindi meravigliare, se i governi loro si sono interessati ben presto della tutela di questi traffici. E poichè non aveano mezzo migliore per raggiungere questo intendimento, che di mandare speciali agenti negli stessi paesi, dove si recavano i loro sudditi, onde ottenere dai rispettivi sovrani la facoltà di potervisi stabilire, affine di poter meglio in questo modo difenderne gli interessi, così si appigliarono a questo partito.

In prova di che osservo, che verso l'anno 800 Carlo Magno inviò consoli in Palestina, che era soggetto ai Saracini: « senza » alcun dubbio, dice il signor Hautefeuille, fu conchiuso tra il » ristauratore dell'impero di Occidente e il Califfo Aaroun al Ra- » chid un trattato formale... ma il testo di questo atto non è » giunto fino a noi. Le ambasciate e i presenti che s'inviarono » questi due monarchi provano per lo meno i molti riguardi che

» a vicenda si usarono, e che il Califfo nutriva altissima stima pel
» capo dei Franchi. Lo stabilimento dei consoli nei paesi soggetti ai
» Mussulmani divenne ben presto generale, e diede luogo a molte
» convenzioni fra gli stati cristiani del mezzogiorno di Europa, e
» i Saracini che erano padroni dell'Oriente e dell'Egitto. »[1]

Ma qualunque fosse il modo con cui venivano nominati, l'uso dei consoli era presso che generale nel secolo XII da parte dei popoli, che abitavano il mezzogiorno di Europa. Eglino ne avevano non solo nelle principali piazze di commercio soggette ai Saracini, ma ben anco nei porti più importanti dell'impero di Oriente, e soprattutto a Costantinopoli, che durante questo periodo di tempo era divenuta una piazza importantissima di commercio. Durante le crociate, che miravano a sottrarre buona parte dell'Asia al giogo dei Mussulmani, il commercio continuò tra i navigatori appartenenti alle due religioni in tutti quei luoghi, che non erano divenuti il teatro della guerra. Nè era raro il caso, che quelle medesime navi che portavano i crociati a Ascalona, nel loro ritorno in patria facessero delle operazioni mercantili in Egitto.

Parlando il Massè del privilegio che avevano i commercianti in alcuni paesi, di eleggersi cioè i proprî magistrati, che definissero le controversie insorte tra loro osserva, che esso da principio era ristretto a quelle sole provincie, che erano cadute in potere dei crociati. In seguito veggendo non pochi fra i popoli barbareschi e mussulmani, quanto utile potevano ritrarre dal loro traffico coll'Occidente, onde allettare gli Europei ed attirarli sui loro mercati, che non volevano frequentare senza garanzie, accordarono a questi il privilegio di cui godevano in altri luoghi. Ho già osservato superiormente, che a misura che i governi conobbero l'immensa importanza dei traffici pel prosperare dei popoli, a quello stesso grado si presero cura di promuoverli e tutelarli, intervenendo soprattutto eglino stessi nella nomina dei consoli, che aveano tanta parte in questo affare. Da arbitri pertanto che erano da principio non pochi tra loro dei proprî connazionali, che vivevano in paese straniero, arbitri però, il carattere pubblico dei quali dipendeva sempre dal consenso del principe, sul territorio del quale esercitavano la loro giurisdizione, nominati che furono dai rispettivi governi diventarono veri giudici.

Se non che notisi a questo proposito, che anche in questo caso la loro giurisdizione non poteva esercitarsi che a condizione, che

[1] *Storia delle orig. e prog. del diritto marit. inter.*, p. 108.

venisse acconsentita dal sovrano del luogo in cui si trovavano, poichè altrimenti se ne sarebbe offesa l'indipendenza e la sovranità. Lo ampliarsi di questa giurisdizione, di cui più diffusamente parlerò in seguito, camminò quasi di pari passo col crescere e moltiplicarsi delle imprese commerciali e marittime, specialmente nel Mediterraneo e nel Baltico, imprese che in tempi di rozzezza e barbarie domandavano particolare sicurezza e protezione, per potere felicemente riuscire. Il quale bisogno si doveva maggiormente sentire non essendosi in allora per anco introdotte le legazioni permanenti, che tanto facilitano la tutela degli interessi internazionali sì pubblici che privati.

E fu appunto per agevolare questa sicurezza e protezione, che alcuni governi, i quali erano assai interessati in questo affare, cercarono di costituire in una specie di peculiare società politica, o corporazione civile i loro sudditi, che numerosi si portavano in alcuni porti, o città per ragione dei loro traffici, dando loro nella persona dei consoli un magistrato, che secondo le leggi del proprio paese ne decidesse le liti, e ne tutelasse gli interessi ed i privilegi. Con che diveniva più agevole sottrarli alle vessazioni e soperchiere degli stranieri, presentandosi innanzi loro non più quali individui, ma come persone collettive, che erano capaci di farsi rispettare. Col crescere della civiltà e dei rapporti internazionali, aumentando e complicandosi le relazioni commerciali, l'utilità dei consoli si fece vie più sentire.

Sembrava quindi, che nei secoli XVI e XVII se ne dovesse accrescere di molto il numero, a motivo delle conquiste fatte dagli europei nell'Indie, e delle colonie fondate nell'Asia orientale e nell'America, che era stata scoperta verso la fine del secolo XV. Ma nella realtà la cosa non procedette a questo modo, non essendosi questi nuovi mercati lasciati aperti alla concorrenza degli stranieri. « Ciascun popolo, diee il signor Hautefeuille nella sua » storia, si riserbò un monopolio assoluto nei nuovi stabilimenti » che aveva fondati, dal che ne seguiva, che non vi era luogo » alla creazione di nuovi consolati. Quegli stessi che esistevano » nei paesi rivareschi del Mediterraneo, perderono una parte della » loro importanza, in forza della decadenza commerciale, che » colpì quelle contrade. » Ecco il perchè nei due secoli, che abbiamo accennati più sopra, se i consolati istituiti per lo innanzi continuarono a sussistere, unitamente alle prerogative che erano state ad essi concesse, non se ne crearono però di nuovi.

Articolo II.

Sviluppo maggiore che prese l'istituzione dei consoli dopo il cominciare del secolo XVIII, e come si modificasse la giurisdizione loro.

Io ho accennato nell'articolo precedente, che l'istituzione dei consoli nei secoli XVI e XVII rimase a un di presso stazionaria, non ostante lo sviluppo maggiore che presero i commercî degli europei con diversi paesi dell'Asia e dell'America. E ho altresì additata la cagione di questo lento progredire di una tale istituzione. La cosa però camminò diversamente al cominciare del secolo passato, sia perchè la giurisdizione dei consoli, venendo ristretta entro più giusti confini, non suscitava più certe difficoltà da parte dei principi ad ammetterli nei loro stati, sia perchè se ne riconobbe meglio l'importanza loro pel fiorire dei commercî.

Laonde a misura che questi nel secolo passato si sviluppavano, e inducevano i cittadini dei diversi stati a portarsi per ragione dei loro traffici nei paesi stranieri, in questa proporzione noi vediamo i governi essere solleciti ad inviare questi agenti in tutti i grandi centri commerciali. E in vero non poteva essere che cosa assai vantaggiosa, dice nella sua storia il signor Hautefeuille, pei commercianti che ignoravano i costumi, gli usi e spesse volte la lingua del paese, ove eransi portati, che eglino quivi trovassero un magistrato della loro patria, da cui potevano ripromettersi appoggio e direzione, magistrato che era nello stesso tempo incaricato di proteggerli nelle loro persone e nei loro beni.

Nè poteva pei naviganti essere cosa indifferente, che arrivati nel luogo della loro destinazione quivi trovassero chi constatasse il compimento del loro viaggio, le condizioni dell'arruolamento dei marinai, e le condizioni di armamento della nave e della navigazione di essa. Ed era del pari cosa assai utile pei commercianti, che vi fosse persona autorevole, che vegliasse sugli interessi degli assenti, e si incaricasse del rimpatrio di chi nol poteva compiere da sè.

Io ho detto poco sopra, che al maggiore sviluppo dell'istituzione dei consoli, durante questo ultimo periodo, contribuì ben anche l'essersi non poco modificata la giurisdizione, che era stata

loro accordata sui loro nazionali, che si trovavano nei porti o nelle città di loro residenza. Ella è cosa assai difficile, e forse impossibile, il tracciare i limiti entro i quali dovea un tempo contenersi l'autorità loro. Di fermo essa variava secondo i differenti paesi, e nello stesso stato non era sempre la medesima, non fondandosi su convenzioni internazionali, ma dipendendo dai semplici atti del sovrano del luogo, che concedeva l'istituzione di un consolato. Questi atti che non aveano la forma sinallogmatica di un trattato, ma che aveano, come dice il citato scrittore, l'aspetto di esser cosa del tutto spontanea da parte del loro autore, erano di loro natura rivocabili per la sola volontà di colui che li aveva concessi.

La quale cosa spiega da una parte i frequenti cangiamenti, che aveano luogo nella posizione dei consoli, e gli sforzi continui che facevano dall'altro lato le nazioni commercianti, sia per estendere, o mantenere per lo meno i privilegî accordati ai loro sudditi, sia per fare diminuire ed anche annullare quelli, che erano stati accordati ai sudditi delle potenze rivali. Che se non si può precisare l'autorità dei consoli, parrebbe non pertanto che in generale si possa ritenere, che si riferisse agli affari commerciali e civili dei loro connazionali. Sembra altresì, che essa fosse più estesa presso i Saracini, che negli stati cristiani. In alcune contrade abbracciava eziandio gli affari criminali, talvolta in un modo assoluto, mentre tale altra ammetteva delle eccezioni, che erano riserbate alle autorità del luogo, che sole ne doveano giudicare. Ma anche senza tener conto della giurisdizione criminale, la stessa civile quando era più estesa, e quando meno. Venezia p. es. ottenne dall'impero greco un privilegio assai notevole, che i suoi consoli cioè potessero giudicare di quegli affari civili, nei quali un veneziano fosse il reo convenuto, dato pure che l'attore fosse un greco.

Che se diamo uno sguardo ai paesi settentrionali troviamo, che quivi la giurisdizione dei consoli dovea essere maggiore di quella che esisteva negli altri paesi. Di fatti uno dei principî fondamentali della lega delle città commercianti della Germania era questo, che i sudditi loro cioè dovessero essere sottomessi alle leggi, e ai giudici della loro patria, ovunque si trovassero per ragione dei loro traffici. Ma qualunque fosse la portata di questa giurisdizione civile e criminale dei consoli sui loro connazionali in terra straniera, era però sempre un attentato alla sovranità del luogo, a

cui solo spetta di giudicare delle cause civili e criminali, che risguardano coloro che si trovano entro i confini del suo stato, sieno cittadini o forestieri.

Era pertanto manifesto, che i principi concedendo l'istituzione dei consoli nei loro stati, si spogliavano da se stessi di una parte dei loro diritti in favore di quegli stranieri che vi si stabilivano. Da ciò ne doveano derivare non pochi inconvenienti, che si facevano maggiormente sentire in proporzione del progredire della civiltà. « Vi erano, dice il signor Hautefeuille nella sua storia, » nel medesimo paese magistrati che erano nominati da principi » stranieri, che applicavano leggi straniere, obbedendo a impulsi » che venivano dal di fuori, e secondo questi governando una parte » più o meno notevole della popolazione. Questa condizione di cose » era del tutto contraria ai principî della legge primitiva. » Aggiungete a tutto ciò, che in questo ultimo periodo i principi erano solleciti di concentrare nelle loro mani, e di rafforzare il potere sovrano, di modo che dovea loro maggiormente ripugnare la giurisdizione esercitata dai consoli.

E per meglio intendere questo si osservi, che dal momento che uno stato avea acconsentito all'istituzione di un console entro il suo territorio, la stessa persona di un tale magistrato gli diveniva subito straniera, poichè ella prendeva possesso delle sue funzioni per la sola volontà del principe che l'avea mandata. Egli è ben vero che il sovrano del luogo, dove ella si portava per fissare la sua residenza, poteva rifiutarsi di riceverla, come poteva opporsi all'invio di un'altra, che non gli fosse piaciuta. Ma l'esercizio di una tale libertà importava sempre un'offesa sì all'agente che era stato inviato, che alla persona di colui che l'avea spedito. Aggiungete, che i consoli si trovavano bene spesso in opposizione colle autorità del luogo, opposizione che inasprendosi, rendeva più difficile il compimento della loro missione, e in modo particolare la protezione dei loro connazionali.

Volendo pertanto porre rimedio agli esposti inconvenienti, si pensò di dare a questi magistrati un carattere officiale, che dovesse essere riconosciuto dal sovrano del luogo, in cui doveano esercitare le loro funzioni. Si stabilì quindi, che eglino prima di prendere possesso delle loro funzioni, presentassero al ministero degli affari esteri del paese dove si trova il consolato, il decreto di nomina del loro governo, per di poi ottenere dal principe, nel territorio del quale doveano risedere un atto, in forza del quale

egli li riconoscesse in questa loro qualità di consoli. Questo atto dicesi *exequatur*, e altro non è che un ordine scritto emanato dal governo alle autorità inferiori di riconoscere il console straniero, e di diportarsi verso lui in ogni circostanza conformemente a questa sua qualità. Il console non può fare nessun atto officiale prima di avere ricevuto questo *exequatur*.

Il primo documento solenne, che faccia menzione di questa nuova formalità, trovasi nel trattato conchiuso tra la Francia e la Spagna nell'anno 1769. L'articolo primo di esso è concepito nei seguenti termini. « I consoli che saranno nominati, devono » essere ammessi e riconosciuti reciprocamente, presentando le » lettere patenti del loro sovrano, ottenendo l'*exequatur* o il de- » creto di approvazione dal principe, presso il quale devono ri- » sedere. Eglino dovranno presentare i suddetti due decreti al » governatore, o al magistrato del paese, in cui devono eserci- » tare le loro funzioni. » Se non che coll'introduzione di questa formalità non si sarebbe ottenuto un grande risultato, quando i governi non si fossero in pari tempo adoprati con particolari convenzioni a determinarne i diritti e i doveri.

Laonde noi vediamo, che nella citata convenzione tra la Francia e la Spagna, queste due potenze si sono messe altresì di accordo nel definire una sì importante questione. Egli è ben vero, che nei trattati successivi, in cui si parlò dei consoli, le parti contraenti si sono limitate bene spesso alla concessione dell'istituzione dei consoli nei rispettivi loro stati, non essendosi nè punto, nè poco curate di entrare nei particolari, che ne chiarissero e precisassero le funzioni. Ma è vero altresì, che vi sono non pochi trattati, che si occuparono nel determinare questa materia in un modo abbastanza completo. Io non citerò che quelli firmati tra la Francia e la Russia nell'anno 1787, tra la Russia e le Due Sicilie nello stesso anno, tra la Prussia e la Russia nell'anno 1819, tra la Francia e gli Stati Uniti nell'anno 1853.

Anche l'Italia firmò nell'anno 1863 due convenzioni, una col Perù e l'altra col Brasile, le quali mirano, come si legge nella introduzione che è premessa alla seconda, a sviluppare ognora più fra i due popoli le relazioni commerciali. Per raggiungere un tale intento le parti contraenti credettero, che fosse mezzo convenientissimo questo, « di fissare cioè con chiarezza i diritti, i privilegi » e immunità reciproche degli agenti consolari, come altresì di » determinare le funzioni e gli obblighi a cui dessi saranno ri-

» spettivamente soggetti nei due paesi. » Io non posso esporre in questo articolo le singole disposizioni, che contengono questi trattati in ordine alle immunità e funzioni dei consoli, poichè dovrò in seguito trattare questo argomento. Mi limiterò quindi per ora a osservare, che non si possano che lodare quei governi, che con trattati vollero meglio determinare le immunità e funzioni dei consoli, poichè con questo mezzo, evitandosi le collisioni che facilmente poteano insorgere fra loro e le autorità del luogo dove risedevano, ne facilitarono il còmpito, e agevolarono quindi lo sviluppo del commercio, che eglino in particolare modo sono destinati a promuovere e tutelare.

Articolo III.

Del carattere e delle prerogative dei Consoli.

Abbiamo altrove notato, che i consoli a parlare con rigore, non si possono confondere cogli agenti diplomatici, nè paragonare a questi, essendo più particolarmente destinati a proteggere gli interessi speciali e commerciali dei loro connazionali, come si farà palese dalle funzioni che di loro sono proprie, funzioni di cui in seguito terremo discorso. Laddove trattandosi di ambasciatori, noi abbiamo di già mostrato, che eglino si occupano soprattutto di affari politici e di interessi pubblici. Diciamo ancora, che se noi poniamo mente alla natura delle lettere patenti di cui sono muniti, sarà facile vedere, che queste differiscono non poco dalle lettere credenziali di cui è fornito il legato. In effetto queste gli conferiscono un vero e proprio carattere rappresentativo, relativamente al sovrano che lo invia, laddove un tale carattere non apparisce almeno così pieno dalle patenti di cui sono muniti gli agenti consolari. « Eglino, dice il signor Massé, non sono mandati » per rappresentare il sovrano e la nazione che li nomina, ma » solamente per proteggere il commercio, e giudicare i commer- » cianti, non vi ha quindi ragione per accordare loro il privilegio » della esterritorialità, che si fonda, relativamente ai ministri » pubblici, precisamente nel loro carattere di rappresentanti della » nazione e del sovrano. »[1]

E appunto perchè mancano di un vero e pieno carattere rappresentativo non si accorda loro una piena inviolabilità, come si

[1] Del *Dir. Com.*, Lib. II, Cap. III, pag. 357.

fa coi legati. Essi, secondo il citato autore, sono inviolabili politicamente parlando in questo senso, che il governo presso il quale risedono non può mai trattarli quali nemici, mancare dei riguardi dovuti al loro carattere, e arrestarli per motivi politici, ma prescindendo da questo, sono sottoposti in tutti gli altri casi alle regole del diritto comune, purchè la loro qualità di console non sia in causa, di modo che sono privati di buona parte di quei privilegî, di cui godono gli agenti diplomatici. Anche il signor Foelix parlando di loro, dopo di avere notato, che rapporto agli affari che hanno quali privati, eglino sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali ordinarî del luogo ove risedono, potendosi contro di loro usare tutti quei mezzi di esecuzione, che si praticano in certe circostanze contro gli stranieri, che si trovano nello stato, tosto soggiunge, che sebbene al pari dei legati ricevano direttamente dal principe il loro mandato, pure questi due mandati non hanno il medesimo carattere, essendo non solo differente l'obietto intorno cui versano, ma diverso altresì il modo con cui devono rappresentare il mandante.

Dalla quale differenza risulta appunto la diversità della loro posizione. « Il console, così egli, non rappresenta il suo sovrano; » egli è semplicemente un agente del suo governo incaricato di » proteggere gl'interessi commerciali dei suoi concittadini nel » paese ove è stabilito, la sua nomina non s'indirizza direttamente » al sovrano straniero, come quella del ministro, i poteri che gli » conferisce il suo principe sono sottomessi all'*exequatur* del go- » verno, nel territorio del quale eserciterà le sue funzioni, che » è quanto dire, che prima di entrare nell'esercizio di queste, » egli deve essere accettato nelle forme consuete dal governo » dello stato presso cui è mandato, non cominciando la sua qualità » di console, che il giorno in cui ottenne questo *exequatur*. » [1]

Ma sebbene si ammetta tutto questo, non si potrà però mai negare, che i consoli non siano rivestiti di un carattere pubblico, e quindi non si debbano considerare come funzionarî pubblici, i quali quantunque siano soggetti, quando non agiscono nella qualità di agenti del loro governo, tanto alla giurisdizione civile e criminale del luogo dove risedono, che ai mezzi di esecuzione di cui si può fare uso contro gli stranieri, che in un modo o nell'altro vengono meno al loro dovere, tuttavia non si potrebbero loro rifiutare certi diritti e privilegî, che sono necessarî pel felice

[1] *Trat. di Dir. Int. Priv.*, Lib. II, pag. 270.

disimpegno delle loro funzioni. I quali diritti e privilegi devonsi appunto ripetere dal carattere di cui sono rivestiti. Nel novero di questi vi è p. es. quello in forza del quale non si possono obbligare ad accettare certe cariche civili, che fossero loro d'impedimento a compiere i doveri che hanno.

Nè diverso da questo è l'altro, che pone la persona loro, per quello che risguarda la libertà e sicurezza della medesima, sotto la protezione del diritto delle genti, e rende inviolabile la cancelleria loro. « I consoli, dice il signor Massé nel luogo più sopra » citato, godono nei paesi della loro residenza, di certi privilegi » e immunità, che sono analoghi a quelli dei ministri o ambasciatori, sebbene sieno meno estesi. Come gli agenti diplomatici, » eglino sono sotto tutti i rapporti politici, posti sotto la garanzia » del diritto delle genti, per quello che si riferisce alla libertà e » alla sicurezza della loro persona, l'inviolabilità della loro cancelleria, e l'esenzione dalle tasse locali, ma in ordine ai rapporti » puramente civili, non possono pretendere la medesima immunità. » Rapporto alla loro corrispondenza col proprio governo, o coll'agente diplomatico del loro paese, o con altri consoli, essa pure è posta sotto la protezione del diritto delle genti, nè può divenire oggetto di perquisizione da parte delle autorità dello stato, dove risede il consolato.

Eglino vanno esenti dall'obbligo degli alloggi militari, e dalle contribuzioni militari, dalle contribuzioni dirette sì personali, che mobiliari e sontuarie imposte dallo stato o dai comuni, posto che non sieno cittadini del paese ove risedono, nè vi esercitino il commercio. Così dispongono almeno le convenzioni tra l'Italia, il Brasile e il Perù. Essi hanno il diritto di porre al disopra della porta del loro palazzo le armi dello stato che rappresentano. A seconda del grado che questo occupa, purchè appartengano alla medesima classe, si regola il posto che è loro riserbato. Eglino possano ricevere i contratti, che sono firmati dai sudditi di cui devono tutelare gl'interessi, e questi atti si considerano come autentici, facendo in ordine ad essi e ad altri di simile genere le funzioni a un di presso di notai.

Negli affari commerciali litigiosi fra i sudditi dello stato, che si trovano nel circondario dei consoli, quasi da per tutto, dice il Klüber, si concede loro il diritto di esercitare l'ufficio di arbitri scelti dalle parti contendenti; ma se si tratta di sapere, se queste e altre questioni sono di loro competenza ordinaria, di modo che

eglino godano di una vera giurisdizione civile, ciò dipende unicamente dai trattati, e da particolari concessioni. Nella convezione tra l'Italia è il Perù si legge a questo proposito. « Ogni lodo o » decisione pronunziata dai consoli d'Italia nel Perù, o da quelli » del Perù in Italia in qualità di giudici arbitri in vertenze me- » ramente mercantili dei nazionali, avrà valore legale in entrambi » gli Stati. »

Avendo detto, che i consoli sono soggetti di regola ai tribunali del paese in cui risedono, si avverta che ciò ha luogo maggiormente, quando eglino sono nazionali, poichè le funzioni di cui sono incaricati da un governo straniero, non mutano la nazionalità loro, e quindi se non perdono i diritti che a questa sono uniti, debbono sottostare ai doveri altresì che essa porta seco. Assoggettando i consoli alla giurisdizione del luogo, questa però non potrà mai prendere di mira quegli atti, che compiono per ragione del loro officio, poichè in questi casi si ritiene, che non abbiano fatto che conformarsi alle istruzioni che ricevettero dal proprio governo. Per la qual cosa le controversie, che potessero insorgere per causa delle funzioni che esercitano, non possono comporsi che per le vie diplomatiche, non avendo i tribunali facoltà di intromettersi e definire i litigi tra stato e stato.

Così pure in ordine alle loro persone, se queste, tutto che poste sotto la protezione del diritto delle genti, non godono di una inviolabilità assoluta, come ho avvertito più sopra, pure se si tratta solo della condotta loro politica, si usano ad essi speciali riguardi, non potendosi arrestare in via ordinaria, come si farebbe con un privato qualunque, senza venir meno al rispetto pel carattere di cui sono rivestiti. Quando si dovesse, per urgenti motivi, contro di loro prendere quest'ultima misura, se ne domanda per l'ordinario prima la facoltà al governo dal quale dipendono, come da lui se ne richiede l'autorizzazione, quando si dovesse contro il console aprire un processo.

Fra le prerogative degli agenti consolari, insegna il professore Heffter, negli stati di Europa, noi distinguiamo specialmente l'immunità personale, che permette loro di adempiere liberamente le loro funzioni. I trattati ammettono l'esenzione dalla giurisdizione criminale, ora in modo assoluto, ed ora condizionatamente, eccettuandone cioè i delitti più atroci. Eglino sono sottoposti alla giustizia del luogo in materia civile, soprattutto in materia di commercio. Eglino godono di tutte le prerogative dei ministri pubblici,

dell' inviolabilità e della esterritorialità, allorchè sono incaricati altresì di alcune funzioni diplomatiche, come succede negli stati mezzo-sovrani o dipendenti.

Io ho detto al principio di questo articolo, che i consoli mancano di un vero e pieno carattere rappresentativo. Ho però soggiunto non molto dopo, che non si può loro rifiutare un carattere pubblico, in forza del quale non si può negare loro un certo grado di rappresentanza. Di qui procede, secondo il signor Massé, che » l' offesa fatta a un console, o piuttosto alla qualità di cui il » console è rivestito, importa una violazione del diritto delle genti. »[1] La quale cosa ci viene confermata dalla storia, la quale ci mostra, che le offese che vennero fatte alla persona dei consoli, assumono un aspetto gravissimo, ritenendosi quasi fatte alla nazione stessa, di cui tutelano gli interessi commerciali.

Noi non citeremo a questo riguardo che due soli fatti, l'uno accaduto nell'anno 1830, allorchè il Bey d'Algeri nel bollore della contesa che aveva col console di Francia, diede a questo un colpo di ventaglio sulla faccia. Di questa offesa se ne adontò talmente il gabinetto di Parigi, che non ottenuta la soddisfazione che domandava, gli dichiarò la guerra, dalla quale la Francia ripete la conquista dell'Algeria. Egli è ben vero, che qui si trattava di un console, che risedeva in un paese, dove questi agenti sogliono godere speciali poteri e prerogative, come li godono tuttora i consoli che risedono in Affrica e in Levante, pure non si potrebbe negare, che anche prescindendo da questo non esistano altri fatti di consoli, che sebbene funzionassero altrove, un'offesa però alla loro persona, venne considerata come un' offesa al diritto delle genti. Un console di Olanda, essendo stato insultato e messo in carcere dal governo di Cadice, gli Stati Generali di quel paese ne mossero lamenti al gabinetto di Madrid, affermando che un tale procedere importava un' offesa al diritto delle genti. Dietro questa rimostranza essi ottennero una solenne riparazione.

Ad ogni modo questo carattere rappresentativo conviene certamente ai consoli, che risedono in Levante ed in Affrica, poichè questi in forza di appositi trattati conchiusi dalle potenze d'Europa colla Sublime Porta, sono ben anco rivestiti del carattere di veri agenti diplomatici, di modo che godono di tutte le prerogative, che sono inerenti agli ambasciatori. Parlando di questi il Wheaton dice: « i consoli delle potenze cristiane residenti in Turchia, e

[1] *Diritto Com.* ec. lib. III, tit. I, cap. III. pag. 358.

» negli altri paesi del Levante esercitano una giurisdizione civile
» e criminale sui loro compatriotti, ad esclusione dei magistrati
» e tribunali del paese straniero. Questa giurisdizione criminale è
» in generale limitata al potere d'infliggere una pena pecuniaria,
» e nel caso di più gravi reati, il console esercita le veci di giu-
» dice d'istruzione: egli raccoglie i documenti, ed altre prove del
» delitto per spedirle cogli accusati nella patria, affine di essere
» giudicati. »[1]

Articolo IV.

Delle funzioni in generale dei Consoli.

Per conoscere completamente le funzioni di cui sono incaricati i consoli, fa duopo avere presenti le diverse leggi, che i varî governi hanno pubblicato in ordine a questi agenti che mandano all'estero, onde tutelare specialmente il commercio nazionale. Nè è meno necessario avere conoscenza degli usi che si praticano a questo riguardo nei diversi stati, e delle moltiplici convenzioni, che i differenti governi di Europa e di America hanno conchiuso, onde determinarne con precisione le attribuzioni. Basta questo solo cenno per vedere, che io non posso trattare questo argomento che per sommi capi. E volendo procedere nella esposizione di esso con qualche ordine, dirò da prima quali sono quelle funzioni, che le diverse leggi e i diversi trattati convengono nell'attribuire loro: dopo di che ragionerò di quelle speciali, che le leggi del nostro regno accordano a questi agenti, che il governo invia all'estero.

Ma prima di cominciare a discorrere di quelle funzioni, che in generale i diversi popoli convengono nell'attribuire ai consoli, giova ripetere, che la loro autorità comincia solo allora, che hanno presentato ai magistrati del luogo le loro lettere di nomina, e hanno ottenuto dal principe nel territorio del quale risedono un atto, col quale vengono riconosciuti in questa qualità, atto che suole chiamarsi *exequatur*, e che può loro concedere, ed anche rifiutare. Dopo ciò soggiungo, che le funzioni loro in via ordinaria si limitano a proteggere i loro nazionali, e a servire loro da mediatore presso le autorità locali. Ho già accennato nell'articolo precedente, che eglino devono mirare a comporre amichevolmente i litigi insorti tra i nazionali, che a loro si rivolgessero, assumendo

[1] *Elementi di Dir. Int.*, Vol. I, pag. 89 e seg.

così l'officio di arbitri. Spetta pure ai consoli di autenticare gli atti, che emanano le autorità pubbliche del luogo dove risedono rapporto ai loro nazionali, atti che si dovessero produrre e fare valere in patria.

Ed eglino devono compiere altresì le funzioni, che sono proprie del magistrato che presiede allo stato civile, dovendo registrare i testamenti e contratti, che volessero depositare i nazionali nella loro cancelleria, prendere sotto la loro protezione i beni di questi, se sono morti entro i confini della giurisdizione loro, e curarne l'amministrazione nell'interesse degli assenti. Eglino devono ben anche invigilare alla esatta osservanza dei trattati di commercio e di navigazione, tanto da parte del governo presso cui risedono, che da quello dello stato che rappresentano. Che se fra loro venisse meno il buon accordo, devono presso le competenti autorità fare i passi più convenienti per ristabilirlo al più presto.

È pure loro dovere di prendere cognizione dell'arrivo dei bastimenti della loro nazione, delle merci caricate a bordo di questi e dell'equipaggio. Parlando il signor Hautefeuille delle funzioni, che in via ordinaria esercitano i consoli dice, che eglino esaminano e legalizzano tutte le carte di bordo, e ne rilasciano di nuove, allorchè è necessario per intraprendere nuovi viaggi. Eglino ricevono tanto a bordo della nave, che nelle loro cancellerie i rapporti di mare, le dichiarazioni, proteste ed altri atti che si riferiscono alla navigazione, alle avarie e ad altri accidenti di mare.[1]

Eglino sono pure incaricati di fare rispettare le leggi relative alla navigazione nell'interesse degli equipaggi, degli armatori e dei caricatori. Anche rapporto alla marina da guerra i consoli hanno alcune funzioni da adempiere, dovendo fare conoscere ai capitani dei bastimenti tutte quelle circostanze, che possono interessare il servizio dello stato. Spetta a loro eziandio di ottenere udienza dalle autorità del luogo per quei comandanti che la dimandassero, e di regolare insieme a questi gli onori che devono rendere e ricevere. Questi agenti devono pure interessarsi di procurare alle navi i viveri di cui abbisognano, e di provvedere al pagamento dei medesimi.

Nulla diremo della polizia che si riferisce ai passaporti, facendo anche essa parte delle attribuzioni loro. Laonde li potranno rilasciare ai loro nazionali, sia che vogliano ripatriare, sia che intendano di portarsi in altri paesi. Tra le attribuzioni dei consoli vi

[1] *Storia delle origini* ec. *del Dir. Int. mar.*, pag. 280.

è pure questa, di prestare aiuto e consiglio ai commercianti e marinai del loro paese, ogni qual volta ne siano domandati. E possono dietro la dimanda del capitano, ed entro i limiti stabiliti dai trattati, richiedere l'estradizione dei marinai, che fossero fuggiti dalle navi che portano la bandiera dello stato, di cui sono incaricati di tutelare gli interessi.

In caso poi di prede marittime condotte nei porti della loro residenza, insegna il citato autore, che eglino devono adempiere certe formalità, che ne preparano il giudizio. Egli vorrebbe altresì, e penso che abbia ragione, purchè quello che dice dei consoli francesi, si estenda ai consoli delle altre nazioni, egli vorrebbe, io diceva, che ogni fatto o delitto commesso a bordo di una nave francese, da chi è imbarcato sulla medesima contro il capitano, o contro una persona qualunque che sia sulla nave, sia sottoposto alla giurisdizione francese per modo, che spetti al console di preparare gli atti relativi all'istruzione, e di mandare in Francia il prevenuto per esservi giudicato. Questa dottrina deriva quale conseguenza dal fare parte la nave del territorio dello stato, di cui inalbera la bandiera.

Un fatto pertanto commesso su di una nave francese, prosegue il citato autore, da chi si trova nella medesima, purchè esso fatto non abbia alcun rapporto col paese straniero, nè cogli abitanti di questo, devesi ritenere che abbia avuto luogo su di una porzione del territorio francese; dal che ne segue, che solo i tribunali francesi sono competenti per giudicare il colpevole.

E i consoli hanno pure il dovere di tenere esattamente informato il proprio governo in ordine allo stato della navigazione, e alle condizioni dell'industria e del commercio, che entro la zona del loro consolato vi fanno gli stranieri e i connazionali. Eglino devono illuminare questi ultimi, ogni qual volta ne vengono domandati, onde meglio possano provvedere ai loro interessi. Abbiamo detto nell'articolo precedente, che il console deve aiuto ai proprî nazionali che lo richiedessero.

Ora aggiungeremo, che li deve altresì proteggere, tanto per rapporto alle persone loro, che in ordine ai beni che possiedono, dato che quelle o questi fossero stati ingiustamente offesi, o corressero grave pericolo di venire danneggiati, interponendo presso le competenti autorità del luogo i loro buoni uffici, affinchè all'offeso sia fatta giustizia. E questa protezione devono estendere altresì agli assenti, dandosi premura perchè non vengano offesi quei

diritti, che potessero ancora avere nel luogo, che per qualsivoglia motivo, pel momento almeno, abbandonarono. E questa protezione officiosa è una delle più importanti attribuzioni dei consoli, ed è universalmente ammessa anche quando si tratta di colpevoli, che fossero stati arrestati dai tribunali del luogo, potendo e dovendo anche a favore di questi interessarsi, perchè siano trattati con umanità, difesi e giudicati imparzialmente.

Ma i consoli hanno un'altra funzione ancora più importante a compiere, funzione che se per una parte ha rapporti col commercio, per l'altra interessa immensamente tutta la società, che dal contatto con certi ammalati provenienti dall'estero, ed accolti troppo facilmente nel suo seno, può grandemente soffrirne. Epperò sarà dovere dei consoli istruire esattamente il proprio governo sulle leggi, e sugli atti officiali relativi alla sanità pubblica, che le autorità presso cui risedono promulgassero, dando conto delle malattie che vi dominano, e dei particolari regolamenti che risguardano i lazzaretti e i diritti sanitari. Che se i consoli risedessero in paesi, nei quali con molta facilità e frequenza si sviluppano malattie epidemiche, come sono certi luoghi del Levante, certe coste dell'Affrica e certi paesi dell'America, in questo caso devono riferire di tratto in tratto al proprio governo esattamente quale sia lo stato della sanità pubblica non solo nel luogo della loro residenza, ma ben anco in quelli, con cui vi è libera e frequente comunicazione.

E poichè le autorità del luogo sogliono da principio, per non danneggiare il commercio, e non allarmare la popolazione, tenere con ogni cura occulti i primi casi di una epidemia, la diligenza con cui il console dovrà tener d'occhio la pubblica sanità non sarà mai troppa, onde potere a tempo informarne il proprio governo, dando quello che è certo come certo, e dubbio quello che è dubbio, avvertendo, che in questo delicato ed importante affare, egli non deve giudicare della natura del morbo, che si è sviluppato dietro le sue persuasioni, che possono essere erronee, ma dovrà constatare i fatti, e tutte le circostanze da cui sono accompagnati, rimettetendo al governo che ne pronunzi quel giudizio che crede. E come deve darsi ogni cura nel fargli noto l'apparire della malattia, così con pari sollecitudine dovrà informarlo appena sia scomparsa.

Dandosi il caso di naufragio, o di arrenamento di una nave, che porta la bandiera dello stato, e tale disgrazia sia avvenuta

entro i confini del proprio circondario, appena ne ha contezza, deve prendere tutte quelle disposizioni, d'accordo coll'autorità del luogo, che crederà più atte per soccorrere i naufragati, e liberarli dall'imminente pericolo. Che se le sue cure non fossero state coronate da un esito felice, dovrà d'accordo colle dette autorità, se ve ne è bisogno, constatare nei debiti modi l'identità dei naufragati, redigere gli atti mortuarî e provvedere alla loro sepoltura. Gli oggetti appartenenti ai defunti, e raccolti durante il corso del salvamento, vengono depositati nella cancelleria del consolato.

Che se alcuno di quelli che facevano parte dell'equipaggio, od un passeggiero, fosse scomparso durante il naufragio, nè si fosse potuto rinvenire il cadavere, una tale scomparsa viene rilevata dal console mediante un processo verbale, che firma unitamente ad altri che furono testimonî di quanto è avvenuto. Tutte le carte, come il contratto di noleggio, la polizza del carico, le patenti di sanità, il ruolo dell'equipaggio ec., trovate durante il naufragio, sono depositate nella cancelleria del consolato. Relativamente alle spese, che il console deve sostenere per salvare l'equipaggio insieme alla nave e al carico che porta, procurerà, quando manchino appositi regolamenti a questo riguardo, prima di metter mano all'opera, di convenire colle persone che impiega del prezzo, onde in seguito non esagerino le loro pretese. A queste spese, dato che il capitano della nave sia perito, o non abbia sufficiente danaro per farvi fronte, si supplisce in via ordinaria colla vendita delle merci salvate; che se queste non bastassero, sono a carico dello stato, di cui il bastimento naufragato inalberava la bandiera, e a carico dello stato stanno pure le spese che si incontrano pel rimpatriamento dell'equipaggio, posto che esso difettasse di mezzi.

Che se per salvare la nave si fossero adoperati i marinai, che servivano sulla medesima, eglino ricevono una mercede giornaliera pari a quella che si paga agli altri, che prestano l'opera loro in questo affare. Col naufragio termina l'arruolamento dei marinai. Insorgendo questioni sul prezzo con cui devesi retribuire la fatica dei giornalieri, il console si conformerà alle tariffe legali del luogo ove risede, e in mancanza di queste tariffe, o di accordi presi prima con loro a questo fine, si rivolgerà alle competenti autorità, affinchè vogliano tassare la mercede che dovrà sborsare.

E il console deve altresì invigilare sull'impiego che si fa della bandiera dello stato da cui dipende, denunziando ogni abuso che

se ne commette. Che se in tempi di tumulto, o di commovimenti politici potesse con fondamento temere, che le persone o i beni dei nazionali corrono pericolo di venire offesi, può fare appello alle forze navali del suo paese, che si trovassero nel porto, o nei luoghi vicini. Trattandosi del commercio di schiavi, se questo, come avviene ora quasi generalmente, è proibito dalle leggi dello stato, da cui il console trae la sua missione, deve con ogni studio procurare, che i suoi connazionali non si abbandonino a così infame traffico, portando alla cognizione del suo governo le navi che lo esercitassero.

Finalmente noterò a riguardo dei consoli, che in mancanza di un agente diplomatico, o per la temporaria assenza del medesimo, possono venire incaricati di trattare alcune questioni di diritto internazionale, nel quale caso la portata delle nuove loro attribuzioni devesi desumere dalla natura del mandato di cui sono rivestiti. Che se per un motivo qualunque il governo del paese in cui risedono, ritirasse ad essi l'*exequatur*, in questo caso devono senz'altro sospendere le loro funzioni, riferirne subitamente al loro ministro degli affari esteri, da cui in generale dipendono, lasciando a lui la cura di comporre amichevolmente questo affare, o di prendere quelle altre disposizioni, che gli venissero suggerite dalla dignità, o dagli interessi offesi dello stato.

Articolo V.

Brevi cenni sulle funzioni, che sono proprie dei consoli italiani residenti all' estero.

Nel discorrere di questo argomento, io mi atterrò specialmente alle disposizioni, che furono pubblicate l'anno 1866 dal nostro Governo, onde regolare il servizio dei consoli che invia all'estero. Dico adunque, che nel caso in cui il bisogno richieda di passare in via di urgenza alla nomina di un vice console da istituirsi in un determinato luogo, e le autorità di questo luogo dimandino, che sia munito di patente per pòterlo riconoscere come tale, questa patente gli viene rilasciata dal console in nome del Re. Anzi nelle due convenzioni che l'Italia firmò col Brasile e col Perù venne stabilito come principio, che: « i consoli generali » e i consoli potranno nominare vice-consoli o Delegati ed Agenti » consolari nelle diverse città, porti e luoghi dei loro distretti

» consolari, ove il bene del servizio che loro è affidato lo esiga,
» salva sempre l'approvazione e l'*exequatur* del governo territoriale.»

Se in via ordinaria gli uffiziali consolari non possono assumere la reggenza di consolati stranieri, senza l'annuenza del ministero degli affari esteri, in caso però di urgenza possono, dato che ne sieno richiesti, incaricarsi provvisoriamente della protezione degli stranieri, e ricevere in deposito gli archivî di questi consolati, purchè ne dieno subito avviso al ministro degli affari esteri, e al capo della legazione, che si trovasse nel territorio dello stato in cui risedono. I vice-consoli e gli agenti consolari esercitano le loro funzioni sotto la risponsabilità dei consoli da cui dipendono. Devono avere un registro per l'inscriztone dei nazionali. Che se questi avessero famiglia, devono inscriversi in esso eziandio gli individui che la compongono. Questa inscrizione dei nazionali tende a fare in modo, che i consoli li possano meglio proteggere. Sebbene dipendano dal ministro degli affari esteri, pure devono seguire gli ordini, e uniformarsi altresì alle istruzioni che ricevessero dal ministro della marina, rapporto a quegli oggetti che risguardano la flotta militare e mercantile.

E i nostri consoli hanno la facoltà in alcuni casi determinati dal Regolamento, di accordare sussidî ai nazionali, se indigenti, o volessero ripatriare, e nol potessero per mancanza di mezzi, il quale sussidio devono dare molto più ai naufraghi bisognosi, che volessero ritornare nel loro paese. Le somme di denaro, che distribuiscono in queste circostanze vengono loro rimborsate dal governo. Eglino devono significare al ministro degli affari esteri la morte dei nazionali, che avviene nel loro distretto, come pure le successioni che si aprissero in esso, successioni alle quali venissero chiamati i nazionali, che non si trovano nel luogo. Che se si trattasse della morte di marinai nazionali, le rispettive informazioni si mandano al ministro della marina. Al contrario i fondi che avessero lasciati, gli effetti di uso che non fossero stati venduti, come pure i documenti che risguardano la successione, si spediscono direttamente alla capitaneria del porto, che fa parte del compartimento marittimo in cui il defunto era inscritto.

E i consoli devono vegliare, che la bandiera dello stato non sia adoperata se non in conformità delle leggi e dei regolamenti, denunziando ai ministri degli affari esteri e della marina gli abusi e le infrazioni che scoprissero. Nel caso di sospetto, che un bastimento nazionale, o straniero prepari nei porti del loro circon-

dario operazioni che sono dirette a violare le leggi doganali o marittime dello stato, o sì vero la neutralità che venne abbracciata dal nostro governo, o un blocco che avesse posto, eglino si adopreranno per avere esatte informazioni sull'indole e sullo scopo di queste operazioni, dandone sollecito avviso ai ministri degli affari esteri e della marina.

Che se nel loro distretto scoppiasse una qualche malattia epidemica o contagiosa, la devono notificare prontamente ai capitani delle navi che vi volessero approdare, e devono pure avvisare questi, se i porti verso i quali si dirigono sono bloccati, o se fra due o più stati, nelle acque territoriali dei quali si portano, fosse scoppiata la guerra.

Rapporto alla marina mercantile è loro officio di vegliare, che a bordo dei bastimenti nazionali regni il buon ordine, e vi si osservino le leggi e la disciplina che si riferiscono ad essi, infliggendo pene disciplinari ai marinai che si rendessero colpevoli di simili infrazioni.

Nel caso poi che il capitano di una nave nazionale, durante il viaggio, abbia smarrito le carte di bordo, il console dopo di essersi accertato che lo smarrimento non è simulato, potrà rilasciargli un *passavanti*, che servirà fino a che il capitano non sia ritornato in patria per quivi provvedersi di carte regolari. In occasione di naufragî, arrenamenti e altri infortunî da cui fosse colpita la marina nazionale, il console dovrà darne avviso al relativo ministro, indicandogli il compartimento in cui erano inscritte le navi, e le cause da cui derivò il detto infortunio, unitamente alle operazioni di salvataggio che ebbero luogo, operazioni che dovrà dirigere in conformità delle convenzioni che il Governo avesse conchiuso a quest'effetto, e in mancanza di queste, dovrà attenersi alle leggi e agli usi del luogo.

Le operazioni a cui in via ordinaria devono attendere i nostri consoli in queste disgraziate circostanze si riducono alle seguenti. Eglino devono assumere le prove relative all'infortunio seguìto, ricevere e legalizzare gli atti e i documenti che si riferiscono ad esso, atti e documenti che dovessero prodursi presso le autorità. Spetta a loro appoggiare e proteggere gl'interessati presso le autorità locali, come pure di avere cura, che alle persone componenti l'equipaggio vengano pagati i loro salarî, somministrando ad esse, in caso di bisogno i fondi per ripatriare, o procurando loro un altro collocamento in conformità delle vigenti prescrizioni. Do-

vrà altresì in queste circostanze ritirare le carte del legno naufragato, conforme ho notato nell'articolo precedente. In ogni consolato si dovrà tenere un registro, in cui viene notata l'importazione ed esportazione delle merci, e in esso si dovrà pure fare parola dei movimenti di entrata e di uscita delle navi nazionali, che sono approdate nelle rade e nei porti che fanno parte del distretto di un tale consolato. Un estratto di questo registro verrà spedito alla fine di ogni trimestre al ministro della marina.

Io ho detto nell'articolo precedente, che ai consoli spettano in generale le funzioni che risguardano lo stato civile dei nazionali, che si trovano nel loro distretto. Ora aggiungerò qualche cosa di più determinato in ordine a queste funzioni che esercitano i consoli italiani.

Il Decreto relativo all'ordinamento del servizio consolare stabilisce, che eglino ricevono quando ne siano richiesti gli atti di nascita, di matrimonio e di morte dei cittadini italiani, e la dichiarazione relativa alla cittadinanza, trasmettendone entro tre mesi copia autentica al ministero degli affari esteri.

Possono altresì ricevere, se le leggi e gli usi locali lo permettono, gli atti di matrimonio fra un italiano e una straniera. Ricevono eziandio in deposito copia autentica degli atti di nascita o di morte stesi durante il viaggio dai capitani o padroni dei bastimenti nazionali, e la trasmettono al ministro degli affari esteri entro tre mesi.

Relativamente alle pubblicazioni degli atti di matrimonio, queste devono essere inscritte in un registro distinto. Esse dovranno avere luogo in due Domeniche successive, mentre l'atto che le risguarda dovrà restare affisso alla porta della cancelleria durante l'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione per sei giorni successivi, indicando avanti a quali ufficiali dello stato civile sarà celebrato il matrimonio. Il console potrà per cause gravi dispensare dalla seconda pubblicazione, ed ove ne sia autorizzato con regio decreto altresì dalla prima, come pure dall'impedimento proveniente dalla età.

Il matrimonio deve essere celebrato nella casa consolare pubblicamente avanti il console del distretto, nel quale uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza, dovendosi nel resto osservare le altre formalità prescritte dal Codice civile. Negli atti ricevuti dai consoli, i testimoni devono avere i requisiti prescritti dalle leggi dello stato. Il console o chi ne fa le veci deve essere

munito di una sciarpa tricolore a tracollo quando riceve la dichiarazione degli sposi, e pronunzia la loro unione in nome della legge.

E i consoli devono ricevere gli atti e i contratti fra i nazionali, rilasciandone dietro dimanda copia autentica, dovendo secondo il citato decreto compiere le funzioni che nello stato sono attribuite ai notai. Nell'esercizio di esse eglino devono uniformarsi alle relative disposizioni del nostro Codice civile e di commercio.

Nella convenzione conchiusa tra l'Italia e il Brasile si spinse più oltre questa attribuzione, avendo le parti contraenti convenuto che i rispettivi consoli possano ricevere « anche gli atti convenzionali riguardanti esclusivamente cittadini del paese di loro residenza, purchè gli atti suddetti si riferiscano a beni situati, o ad affari da trattarsi nel territorio della nazione, alla quale apparterrà il console o l'agente nanti cui saranno rogati. Le copie o spedizioni di detti atti debitamente legalizzate dai consoli.... e munite di sigillo ufficiale dei Consolati.... faranno fede in giustizia e fuori.... ed avranno la stessa forza e valore come se fossero state rogate nanti notai od altri pubblici ufficiali dell'uno o dell'altro paese, purchè questi atti siano stesi nella forma richiesta dalle leggi dello Stato al quale appartengono i consolati. e siano stati quindi sottomessi al bollo, all'insinuazione ed a tutte le altre formalità che reggono la materia nel paese dove l'atto deve avere eseguimento. » I testamenti fatti in mare, che venissero loro consegnati, devono trasmettere al più presto al ministro della marina unitamente ad una copia autentica del processo verbale di consegna.

Il citato Decreto dispone in ordine ai protesti per mancanza di accettazione, o di pagamento delle lettere di cambio e dei biglietti all'ordine, che essi si potranno fare dal console stesso, o col mezzo di altra persona, quando ciò sia conforme agli usi del paese, purchè non manchi in ogni caso la presenza di due testimoni. I consoli possono, se richiesti, vidimare i libri di commercio, attenendosi a quanto dispone l'articolo 18 del Codice di commercio. Possono fare tradurre dalla lingua italiana e francese nella lingua del paese ove risedono e viceversa gli atti e documenti che a questo fine vengono loro presentati. Parlando delle funzioni generali dei consoli ho notato, che in caso di contestazioni fanno l'officio di arbitri fra i nazionali, fra questi e i sudditi esteri.

Ora soggiungerò che i nostri consoli devono far precedere l'esercizio di questa funzione da un compromesso, in forza del quale

le parti contendenti rinunziano ad ogni appello, e li autorizzano a procedere come compositori amichevoli, senza formalità di giustizia, purchè non vi ostino le leggi del luogo. La sentenza viene firmata dal console, che ne potrà rilasciare copia esecutoria, quando essa debba essere eseguita nello stato.

I consoli esercitano in materia di leva, e rapporto ad altri pubblici servizî tutte quelle attribuzioni, che vengono loro deferite dalle leggi e dai regolamenti del Regno. In quei paesi poi, nei quali i trattati o gli usi acconsentono agli agenti consolari, che in certi casi possano esercitare una determinata giurisdizione in ordine ai nazionali, questa giurisdizione dovrà contenersi nei limiti che le vennero assegnati dai trattati e dagli usi.

Nei luoghi pertanto in cui si concede ai consoli una giurisdizione contenziosa civile o penale sui nazionali, verranno istituiti tribunali consolari, che saranno composti dal console quale presidente, o da chi ne fa le veci e da due giudici. Questi unitamente ai supplenti vengono scelti dal Console al principio di ogni anno fra le persone che risedono nel suo distretto, dando la preferenza agli Italiani.

L'elenco di questi magistrati sarà pubblicato nella sala di udienza del tribunale, e con apposito decreto consolare sarà fissato il loro turno di servizio durante l'anno. Il vice-console compie le funzioni di canceliere del console e del tribunale consolare. Nessuno potrà essere ammesso all'ufficio di patrocinatore, o di difensore presso i tribunali consolari, se prima non avrà ottenuta l'autorizzazione del console.

Io non posso dilungarmi nella esposizione della competenza che è propria di questi tribunali, nè della procedura che seguono nelle materie civili e commerciali; nè tampoco posso parlare della competenza loro, e della procedura che seguono in materia penale, poichè tutto questo oltrepassa i confini, entro cui deve contenersi un trattato generale di diritto internazionale. Terminerò quindi questo lavoro facendo voti, che una parte della nostra studiosa gioventù abbracci questa carriera che le si presenta, carriera da cui a lei e alla patria ne possono venire utile e gloria.

FINE.

NOTA.

Dietro l'esempio del celebre pubblicista Bluntchli io pure alla fine del mio lavoro pongo a guisa di appendice le instruzioni, che gli Stati Uniti di America pubblicavano avanti pochi anni pei loro eserciti durante la guerra. Io ho voluto con ciò dare un maggiore sviluppo ad alcune parti della dottrina che si riferisce alla guerra, dottrina che nei miei scritti, attesa la economia del lavoro, non era per avventura completa; come pure riconfermare colla autorità di queste instruzioni non pochi di quei principî che vi avea professato. Parlando di esse il citato pubblicista tedesco dice: « che costituiscono uno dei più importanti progressi del « diritto internazionale moderno. »[1]

E sebbene io pure ne ammetta di buon grado il merito non comune, ciò nullameno non vorrei, che dal vederle a modo di appendice inserite alla fine del mio libro altri ne inferisse, che io le approvo per intiero; quando anzi mi sembra, per tacere di altre osservazioni che potrei fare in ordine ad esse, che talvolta dieno troppo successo giuridico al felice successo delle armi, che se fa guadagnare la causa, non può però, secondo Kant, decidere in favore del diritto. E mi duole trovare professata questa vecchia teoria della conquista da un governo così illuminato, quale è quello degli Stati Uniti dell'America, e da un tanto pubblicista quale è il Bluntchli, poichè io sono di avviso, che invano si parla di libertà e la si vuole difendere e propagare, quando non si rispetta quella massima che ha un popolo innocente di non volere sottostare a un governo, che egli non solo non ama, ma avversa. Dopo ciò, ecco le instruzioni, di cui ho fatto parola più sopra.

[1] Introd. al Dir. Inter. Cod. p. 5.

INSTRUZIONI

PER LE ARMATE DEGLI STATI UNITI DI AMERICA DURANTE LA GUERRA.

Sezione I.

Legge Marziale — Giurisdizione militare — Esigenze della guerra — Rappresaglie.

1.

Una fortezza, un distretto, un tratto di paese occupati dal nemico sono posti pel solo fatto dell'occupazione, sotto l'impero della legge marziale dell'armata che invade o occupa. Non è punto necessario che un proclama o qualsiasi altro avviso pubblico abbia o no fatto sapere agli abitanti che eglino sono retti da una tale legge. La legge marziale è l'effetto immediato e diretto, la conseguenza spontanea della occupazione o della conquista.

La sola presenza di una armata nemica porta con sè che sia messa in vigore la legge marziale di questa armata.

2.

La legge marziale non cessa di essere applicabile, durante la occupazione, che in forza di un particolare proclama del comandante in capo, oppure mediante una speciale menzione che se ne faccia nel trattato che pone fine alla guerra, postochè l'occupazione di una fortezza o di un tratto di territorio debba continuare anche dopo la conclusione della pace come una delle condizioni della medesima.

3.

La legge marziale, in un paese nemico, consiste nella sospensione a profitto dell'autorità militare dell'armata che occupa, delle leggi criminali e civili, dell'amministrazione e del governo del paese al quale appartiene la città o il territorio occupati, e nella sostituzione in luogo di esse del governo e dell'autorità militare, anche in ciò che si riferisce al diritto di fare leggi generali, in quanto che le *esigenze* della guerra domandino questa sospensione, sostituzione e facoltà di fare leggi.

Il comandante in capo dell'armata occupante può ben anche dichiarare che la legislazione civile e criminale continueranno a essere applicate in parte, o per intiero, come in tempo di pace, a meno che l'autorità militare superiore non ordini altrimenti.

4.

La legge marziale altro non è che l'esercizio dell'autorità militare, esercizio che deve conformarsi alle leggi e agli usi della guerra. La legge marziale non deve confondersi coll'oppressione militare, la quale è l'abuso del potere che conferisce questa legge. Poichè la legge marziale viene eseguita dalla forza militare, devono quelli che l'applicano rispettare rigorosamente i principî della giustizia, dell'onore e dell'umanità — virtù che devono ornare il soldato a preferenza degli altri uomini, poichè egli è onnipossente armato come è di fronte a una popolazione inerme.

5.

Le autorità militari devono agire con minore rigore nelle fortezze e nei territorî occupati per intiero, e che non offrono più alcuna resistenza. Esse possono mostrarsi più rigorose allorchè l'ostilità persistono, o allorchè abbiano motivo di temere che siano per iscoppiare. È permesso al comandante le truppe, anche quando si trova nel proprio paese, di ricorrere a misure di rigore, allorchè le truppe sono in presenza del nemico, attese le imperiose necessità di questa situazione e il dovere supremo di difendere il paese dall'invasione.

La salvezza della patria va avanti ogni altra considerazione.

6.

La legge civile e criminale continueranno a essere applicate nelle fortezze e nei territori nemici che si trovano sotto l'impero della legge marziale, posto che non sia stabilito diversamente dalla forza militare occupante: ma ogni funzione del governo nemico, sia legislativa, esecutiva o amministrativa, sia di un carattere generale, provinciale o puramente locale cessa sotto la legge marziale, o non si continua a esercitare che in forza della sanzione, e se ciò è creduto necessario, colla partecipazione dell'occupante o dell'invasore.

7.

La legge marziale si estende alla proprietà e alle persone, senza distinzione di nazionalità.

8.

I consoli delle nazioni dell'America e dell'Europa non sono considerati come agenti diplomatici. Nullameno le loro cancellerie e le loro persone non verranno assoggetate alla legge marziale che in caso di necessità. Le loro proprietà e le funzioni loro non ne vanno esenti. Ogni violazione che eglino commettessero contro gli ordini del governo militare stabilito può essere punita come se avesse per autore un semplice cittadino, e questa violazione non può servire di motivo per un richiamo internazionale.

9.

La funzioni degli ambasciatori, dei ministri o di altri agenti diplomatici accreditati dalle potenze neutrali presso il governo nemico, cessano in tutto quello che si rapporta al governo rovesciato, ma la potenza conquistatrice o occupante riconosce *abitualmente* questi agenti come se eglino fossero stati accreditati presso lei provvisoriamente.

10.

La legge marziale conferisce in particolare all'occupante il diritto di esercitare la polizia e di percepire le entrate pubbliche e le imposizioni, che fossero state decretate dal governo scacciato o dall'invasore. Essa legge mira sopra tutto ad assicurare il sostentamento dell'armata, la sicurezza di questa e il successo delle operazioni militari.

11.

Le leggi della guerra non proibiscono solamente gli atti di crudeltà, e la mala fede in ordine agli impegni presi col nemico durante la guerra; ma esse vietano ben anche ogni violazione delle convenzioni solennemente firmate dai belligeranti in tempo di pace, dato che abbiano manifestato la loro intenzione di mantenerle in vigore nel caso in cui la guerra scoppiasse fra le potenze contraenti.

Queste medesime leggi proibiscono ogni sorta di estorsioni, ogni transazione che abbia per fine un guadagno illecito, come ogni atto di vendetta privata e ogni complicità in questi atti.

Le violazioni saranno severamente castigate, massime se fossero commesse da officiali.

12.

Nel caso di offese individuali, la legge marziale verrà applicata dai consigli di guerra ogni volta che ciò sia possibile; ma le sentenze di morte non saranno eseguite che dietro previa approvazione del capo del potere esecutivo. In caso di urgenza, basterà l'approvazione del generale in capo.

13.

La giurisdizione militare è di due specie: essa abbraccia in primo luogo i casi che sono determinati dalla legge e che da questa le sono attribuiti, e in secondo luogo i casi preveduti dalle leggi generali della guerra. I delitti militari che sono determinati dalla legge devono essere giudicati secondo le forme che essa

prescrive; i delitti militari che non sono preveduti dalla legge, si devono giudicare e punire in conformità delle leggi generali della guerra. Il carattere dei tribunali che esercitano questa giurisdizione, dipende dalle leggi di ciascuno stato in cui essi risedono.

Negli eserciti degli Stati Uniti, i casi della prima categoria sono giudicati dalle corti marziali, mentre i delitti che non cadono sotto l'*azione dei regolamenti e degli articoli di guerra* sono giudicati dalle commissioni militari.

14.

Le esigenze della guerra, come sono intese dalle nazioni civili del mondo attuale, sono l'insieme delle misure credute indispensabili per raggiungere con sicurezza il fine della guerra e che *inoltre* sono conformi alle leggi e agli usi moderni della guerra.

15.

La guerra autorizza la distruzione o la mutilazione dei nemici armati e di ogni altra persona, la distruzione della quale diviene *incidentemente* inevitabile negli incontri a mano armata; essa autorizza la cattura di ogni nemico che sia armato, di ogni nemico che sia utile al suo governo o in modo speciale pericoloso per chi lo fa prigioniero; essa autorizza a distruggere ogni specie di proprietà; a tagliare le strade, i canali o altre vie di comunicazione; a intercettare i viveri e le munizioni del nemico, a impadronirsi di tutto quello che il paese nemico può somministrare per la sussistenza e la sicurezza dell'armata, e a ricorrere a tutte le astuzie che non importino una offesa agli impegni espressamente stipulati pel tempo che dura la guerra, o che sono contenuti implicitamente nelle leggi moderne della guerra. Gli uomini che prendono le armi gli uni contro gli altri in una guerra regolare non perdono la natura di esseri morali, che sono risponsabili gli uni verso gli altri e verso Dio.

16.

La guerra non autorizza ad abbandonarsi ad atti di crudeltà, che è quanto dire di infliggere patimenti pel solo piacere di fare soffrire o per esercitare un atto di vendetta; nè a storpiare o fe-

rire un nemico fuori di combattimento, nè a sottometterlo a torture onde strappargli notizie. Essa non permette in alcun caso di usare del veleno, nè di devastare senza bisogno un distretto del nemico. Essa ammette la astuzia, ma condanna la perfidia; in generale la guerra non approva alcun atto di ostilità che sia tale, quando non vi è necessità, da rendere più difficile il ritorno alla pace.

17.

La guerra non si fa solamente colle armi. È conforme alle sue leggi di ridurre il nemico colla fame, sia armato o inerme, onde poterlo sottomettere più prontamente.

18.

Quando il comandante di una fortezza assediata fa uscire quelli che non combattono, onde economizzare le *provvigioni*, è permesso all'assediante, sebbene sia rigorosa la misura, di costringere gli espulsi a rientrare nella fortezza, affine di sollecitare la resa di questa.

19.

Il comandante l'assedio, ogni qualvolta lo possa, manifesta agli assediati la sua intenzione di bombardare la fortezza, affinchè i pacifici cittadini, e in particolar modo le donne e i fanciulli, possano cercare un rifugio prima che cominci il bombardamento. Tuttavolta non bisogna già credere che sia una violazione delle leggi della guerra l'ommettere questa formalità. La sorpresa può essere richiesta dalla necessità.

20.

La guerra aperta è uno stato di *ostilità armata* fra due nazioni o governi. È una legge e una condizione volute dalla civiltà che gli uomini facciano parte delle comunanze politiche, e ciascuna di queste forma una unità organizzata che si chiama Stato o Nazione. I membri di essa, solidali tra loro, godono o soffrono, progrediscono o indietreggiano tutti insieme, tanto nella pace che nella guerra.

21.

Per conseguenza ogni cittadino o nativo del paese nemico è un nemico, per ciò solo che è membro della Nazione o dello Stato nemico, e come tale è soggetto a tutte le calamità della guerra.

22.

Ciò nulla meno, grazie ai progressi della civiltà in questi ultimi secoli, prevalse ognora più l'uso di stabilire una marcata distinzione, specialmente nelle guerre continentali, fra l'individuo che appartiene a una nazione nemica e l'insieme della nazione che è rappresentata dai suoi soldati in armi. È un principio che ogni giorno più viene generalmente riconosciuto, che cioè il cittadino che non sia armato deve essere rispettato nella sua persona, nei suoi beni e nel suo onore, per quanto lo permettono le esigenze della guerra.

23.

I semplici cittadini non sono più messi a morte, fatti schiavi o *déportés* (rilegati), e l'individuo inoffensivo non deve essere inquietato nelle sue private relazioni, posto che queste non sono incompatibili colle imperiose esigenze di una guerra condotta vigorosamente.

24.

Ogni individuo appartenente al paese nemico veniva anticamente, ed anche al presente presso i popoli barbari, privato della sua libertà, non trovava protezione in nessun luogo, e tutti i suoi legami di famiglia erano spezzati. La protezione era allora l'eccezione, come lo è anche adesso presso i popoli che non hanno civiltà.

25.

Nelle guerre regolari dell'Europa moderna, e dei popoli usciti dal suo seno che si trovano nelle altre parti del globo, la protezione accordata al cittadino inoffensivo che appartiene al paese nemico forma la regola, mentre l'alterazione apportata nelle relazioni private costituisce l'eccezione.

26.

I capi dell'armata di occupazione possono pretendere dai magistrati e impiegati civili del paese invaso un giuramento di obbedienza temporanea o anche di fedeltà al governo che è proprio dell'esercito che invase il paese, e possono cacciare da questo tutti quelli che si rifiutano a questo atto. Ma sia che si richieda il giuramento o no, gli abitanti e gli impiegati civili devono una stretta obbedienza al vincitore, finchè questi resta padrone del territorio o del paese, e questo sotto pena di morte.

27.

Le leggi attuali della guerra non possono impedire le rappresaglie. Nulla meno le civili nazioni vedono nelle rappresaglie il lato più spiacevole della guerra, e non esiste spesse volte altro mezzo per impedire che si ripetano certi oltraggi da barbari.

28.

Non si deve mai impertanto ricorrere ad atti di rappresaglie coll'unico fine di vendicarsi; ma fa d'uopo usarne come di un castigo protettore, e anche in questo caso con circonspezione e all'estrema necessità. In altre parole, non si deve ricorrere alle rappresaglie che dietro un'inchiesta sulle circostanze reali e sulla natura delle violazioni che possono dimandare un castigo.

29.

I nostri tempi si distinguono dagli antichi per l'esistenza simultanea di molte nazioni e di grandi governi stretti tra loro da rapporti numerosi e intimi.

La pace è la condizione loro normale; la guerra è l'eccezione; fine supremo di ogni guerra è il ristabilimento dello stato di pace.

A misura che la guerra si conduce con vigore, l'umanità se ne trova meglio. Le guerre non sono che più corte.

Le rappresaglie ingiuste e sconsiderate deviano ognora più i belligeranti dalle leggi della guerra regolare, e li menano su di un pendìo che mette rapido alle abbominevoli crudeltà che sono proprie delle guerre dei selvaggi.

30.

In seguito alla formazione e coesistenza delle nazioni moderne, e dopo che le guerre assunsero il carattere di guerre grandi e nazionali, si riconobbe che non si fa più la guerra pel piacere di farla, ma che essa è un mezzo per raggiungere dei grandi fini politici, o per difendersi contro ingiusti attacchi. Non è più ammessa alcuna restrizione convenzionale in ordine al modo adottato per nuocere al nemico; ma le leggi della guerra prescrivono limiti e restrizioni che sono fondati sui principî eterni della giustizia, della buona fede e dell'onore.

Sezione II.

Proprietà pubbliche e private del nemico — Protezione delle persone, della religione, delle arti e delle scienze — Punizione dei delitti commessi a danno degli abitanti del paese nemico.

31.

L'esercito vittorioso si impadronisce di tutto il numerario delle casse pubbliche, di tutti i valori mobili pubblici, aspettando le ulteriori instruzioni del suo governo; esso sequestra a suo profitto o a quello del suo governo tutte le rendite dei beni immobili che appartengono al governo nemico o alla nazione. La nuda (*nue*) proprietà di questi beni resta vacante finchè dura l'occupazione militare e fino al momento in cui la conquista diviene definitiva.

32.

L'esercito vincitore può in virtù dei suoi poteri militari sospendere, modificare o abolire entro i limiti di questi poteri, le obbligazioni che a tenore delle leggi del paese invaso incombono ai

cittadini o abitanti di questo paese. Il comandante l'armata deve lasciare al trattato che porrà fine alla guerra, la cura di rendere permanente questo cangiamento.

33.

Si considera come una grave violazione delle leggi della guerra costringere i cittadini dello stato nemico a servire il governo vincitore, se esso non dichiara, dopo di avere in tutto o in parte conquistato il territorio nemico, che è sua ferma volontà di mantenersi nel possesso del paese, del distretto o della fortezza e di incorporarli nel suo territorio.

34.

In regola generale i beni appartenenti alle chiese, agli spedali, o altri stabilimenti che hanno un carattere esclusivo di beneficenza, i beni appartenenti agli instituti di educazione e a fondazioni che mirano al progresso delle umane cognizioni, come scuole pubbliche, università, accademie, osservatori, musei di belle arti, come tutti gli altri instituti, che avessero un carattere scientifico, non potrebbero considerarsi come proprietà pubbliche nel senso dell'articolo 31: ma si possono su essi mettere imposizioni o utilizzarli quando il servizio pubblico lo dimandi.

35.

Le opere di arte, le biblioteche, le collezioni scientifiche, o gli istrumenti di grande valore, come i teloscopi astronomici ec. devono essere preservati, al medesimo titolo che gli spedali, da ogni danno che si possa evitare, posto pure che si trovino nelle città fortificate che vengono assediate o bombardate.

36.

Se queste opere d'arte, queste biblioteche, collezioni o istrumenti che appartengono a una nazione o a un governo nemico, possono senza danno venire rimossi, il capo dello stato conquistatore può ordinare che essi vengano sequestrati e rimossi a pro-

fitto di questo stato o di questa nazione. La questione relativa al sapere a quale dei due paesi apparterranno definitivamente verrà decisa dal trattato di pace.

In nessun caso saranno venduti o donati (donnés en présent), se essi sono stati sequestrati dagli eserciti degli Stati Uniti, nè potranno mai divenire una proprietà privata, o essere volontariamente distrutti o danneggiati.

37.

Gli Stati Uniti riconoscono e proteggono, nei paesi nemici da essi occupati, la religione e la morale, la proprietà privata, le persone degli abitanti, specialmente le donne, e la santità delle relazioni domestiche. Le offese portate a queste prescrizioni sono rigorosamente punite.

Questa dichiarazione non è di ostacolo al diritto che ha l'invasore vittorioso di mettere a contribuzione gli abitanti del territorio invaso o la loro proprietà, di fare dei prestiti forzati, di alloggiare i suoi soldati presso gli abitanti, e di fare servire temporaneamente a usi militari le proprietà, specialmente le case, i campi, i battelli o le navi, le chiese.

38.

Una proprietà privata, se non è stata confiscata per crimini o delitti commessi da chi ne è il padrone, non può venire presa se non pei bisogni o per l'utilità dell'armata o degli Stati Uniti.

Se il proprietario non è fuggito, l'officiale comandante gliene rilascierà ricevuta, che gli possa servire a ottenere una indennità.

39.

I funzionari civili del governo nemico, specialmente i giudici, gli impiegati nella amministrazione o nella polizia, gli impiegati municipali e locali che restano nel paese invaso e continuano a esercitare le loro funzioni, al che sono autorizzati posto che si conformino alla nuova situazione che risulta dalla guerra, saranno pagati colle rendite pubbliche del territorio invaso, dato che il

governo militare non creda cosa utile di rimuoverli dal loro posto in tutto o in parte. Gli emolumenti o pensioni che dipendono da titoli puramente onorifici sono sempre sospesi.

40.

Non vi è legge o codice riconosciuto che determini i mutui rapporti delle armate belligeranti, se si eccettua quella parte del diritto naturale e internazionale, che passa sotto il nome di leggi e di usi di guerra.

41.

Le leggi comunali o speciali del territorio sul quale si trovano gli eserciti, dato pure che fosse la legge del paese al quale appartengono queste armate, sono sospese e senza effetto per esse durante la guerra.

42.

La schiavitù che confonde l'idea di proprietà e di *cosa* colla idea di personalità e di *umanità*, non esiste che in forza della legge municipale o locale; la legge naturale e il diritto delle genti non l' hanno mai riconosciuta. La legge romana consecrava di già questo antico assioma del giureconsulto pagano: « di faccia alla » legge naturale tutti gli uomini sono eguali. » I fuggitivi che abbandonano un paese dove eglino erano schiavi, i villani o servi (*vilains ou serfs*) in altri paesi, sono ritenuti liberi e dichiarati tali dai tribunali europei, quando anche la legge del paese in cui il fuggitivo avea cercato un asilo sanzionasse la schiavitù nel proprio territorio.

43.

In conseguenza, se in una guerra fra gli Stati Uniti e un belligerante che ammette la schiavitù, un individuo tenuto schiavo da questo belligerante viene preso dalle forze militari degli Stati Uniti, o si mette sotto la protezione di queste forze, egli rientra immediatamente nei diritti e privilegî dell' uomo libero, poichè non è in potere nè degli Stati Uniti, nè di alcun loro magistrato

di trasmutare un essere umano in uno schiavo. La persona divenuta libera in nome delle leggi della guerra, è posta di pieno diritto sotto la protezione del diritto internazionale. Nè il suo antico padrone, nè lo stato di cui egli fa parte avranno a questo riguardo, in virtù del diritto di postliminio, alcun diritto da fare valere e un qualche servizio da reclamare.

44.

Ogni violenza commessa senza necessità contro gli abitanti del paese invaso, ogni distruzione della proprietà che non sia comandata da un officiale che abbia a questo riguardo speciale incarico; ogni furto, *ogni saccheggiamento*, anche dopo di avere preso di assalto una fortezza; ogni ratto, ogni mutilazione, ogni uccisione di un abitante sono proibiti sotto pena di morte, o con tutt' altro castigo che sembrerà proporzionato alla gravità del delitto.

I soldati, gli officiali, o ogni altro individuo sorpresi mentre commettono simili atti di violenza, e che si rifiutano di obbedire agli ordini del loro superiore di cessare da questi atti, possono essere uccisi sul fatto da questo superiore.

45.

Ogni preda e bottino, spettano per principio, secondo le leggi moderne della guerra, al governo di colui che ha fatto questa preda o questo bottino.

Le porzioni della preda, che abbia avuto luogo sul mare, o sul continente, possono richiamarsi solo in virtù del diritto civile.

46.

Nè gli officiali nè i soldati sono autorizzati a profittare della loro posizione o del loro potere nel paese nemico per procurarsi uno speciale guadagno, nè meno per via di transazioni commerciali tutto che fossero legittime in se stesse. Gli officiali saranno degradati o subiranno un altro castigo conforme sarà richiesto dalla natura della violazione. I soldati saranno puniti secondo la gravità e la natura del delitto.

47.

I crimini preveduti dalle leggi penali, come l'incendio, l'omicidio, la mutilazione, le percosse e ferite, il furto a mano armata, la sottrazione, il furto di notte con rottura, la frode, il falso, e il ratto, se essi sono commessi da un soldato americano sul territorio nemico, contro gli abitanti di questo territorio, non solo sono punibili con quelle stesse pene che si infliggono negli Stati Uniti, ma in tutti i casi che non portano le pena di morte, sarà applicato il massimo della pena.

Sezione III.

I disertori — I prigionieri di guerra — Gli ostaggi — Il bottino fatto sul campo di battaglia.

48.

I disertori dell'armata americana, entrati al servizio del nemico, sono passibili della pena di morte, sia che vengano ripresi dall'armata americana, o consegnati dal nemico. Se un disertore dell'esercito nemico, entrato al servizio dell'armata americana viene fatto prigioniero dal nemico e viene punito colla morte o con tutt'altro castigo, questo fatto non viene considerato come una offesa alle leggi e agli usi della guerra; esso non esige quindi una riparazione e non autorizza alle rappresaglie.

49.

È considerato come prigioniero di guerra il nemico pubblico, armato o addetto all'esercito avversario mediante un servizio attivo, e che è caduto nelle mani dell'altra armata, sia combattendo, sia ferito; tanto sul campo di battaglia, che in uno spedale; sia che si arrenda di persona o in seguito di una capitolazione collettiva.

Tutti i soldati a qualunque arma eglino appartengano, tutti gli uomini che fanno parte di una levata in massa nel paese nemico,

tutti quelli che sono addetti ai diversi servizî dell'armata, e che concorrono direttamente al fine della guerra, eccettuati quelli di cui in seguito si farà parola, tutti gli uomini o officiali resi inabili al servizio sul campo di battaglia o altrove, se eglino vengono presi; infine tutti i nemici che depongono le armi e dimandano quartiere, sono prigionieri di guerra, e come tali sono esposti agli inconvenienti, e godono dei privilegî che sono inerenti alla qualità di prigioniero di guerra.

50.

Inoltre, i cittadini che per uno scopo qualunque accompagnano l'armata, come gli editori e i corrispondenti dei giornali, i provveditori ec., possono, se vengono presi, venire dichiarati prigionieri di guerra e ritenuti come tali.

Il sovrano e i membri della famiglia regnante nemica, uomini o donne, il capo e i principali funzionarî del governo nemico, i suoi agenti diplomatici, e tutte le persone, i servizi delle quali sono di una peculiare utilità all'armata nemica o al suo governo, sono prigionieri di guerra, se vengono presi sul teatro dove questa si combatte e non sono muniti di salvacondotti rilasciati dai capi delle truppe che li hanno catturati.

51.

Se all'avvicinarsi dell'armata nemica, la popolazione di quella parte del paese nemico che non è ancora occupato, o la popolazione del paese tutta intiera si leva in massa per resistere all'invasore, dietro un ordine emanato dalle competenti autorità, questa popolazione viene trattata quale nemico dichiarato, e tutti quelli dei suoi membri che vengono presi sono prigionieri di guerra.

52.

Nessun belligerante ha diritto di dichiarare che egli tratterà ciascun uomo della levata in massa preso colle armi alla mano, come un brigante o un bandito.

Tuttavia, se i cittadini o un certo numero di cittadini del paese di già occupato dalla armata nemica, si solleva contro essa,

eglino offendono le leggi della guerra, e non possono più invocare la protezione del diritto internazionale.

53.

I cappellani, gli impiegati del servizio medico, i farmacisti, gli inservienti o domestici degli spedali, che sono caduti nelle mani dell'armata americana, non saranno considerati come prigionieri di guerra, a meno che il comandante le truppe non abbia *speciali* ragioni per ritenerli. In questo ultimo caso, come pure posto che ne facciano dimanda, eglino saranno autorizzati a restare coi loro compagni, e saranno trattati come prigionieri e potranno essere cambiati, se il comandante lo giudichi conveniente.

54.

Un ostaggio è una persona ricevuta a titolo di garanzia rapporto alla esecuzione di un accomodamento conchiuso tra i belligeranti durante la guerra o in seguito di una guerra. Gli ostaggi sono rari alla nostra epoca.

55.

Se un ostaggio è accettato, egli viene trattato come prigioniero di guerra, conformemente al suo grado e alla sua condizione, almeno per quanto le circostanze lo possono permettere.

56.

Un prigioniero di guerra non è passibile di alcun castigo, in quanto è un nemico pubblico; nessun male, nessun disonore gli sarà volontariamente inflitto nell'intenzione di usare delle rappresaglie, nè imprigionamento, nè privazione di nutrimento, nè mutilazione, nè la morte; in una parola egli non è l'oggetto di alcun barbaro trattamento.

57.

Da che un uomo è armato dal suo sovrano e gli presta il giuramento militare di fedeltà, egli diviene un belligerante. Non si commette alcun delitto, nè alcuna particolare ingiuria uccidendolo, ferendolo e trattandolo come nemico. Nessun belligerante

ha il diritto di dichiarare che i suoi nemici di una certa classe, colore o condizione, organizzati militarmente, non verranno trattati da lui come nemici pubblici.

58.

Il diritto delle genti non ammette distinzione di colore, e se un nemico degli Stati Uniti facesse schiavo e vendesse un soldato del loro esercito che egli prese, gli Stati Uniti potrebbero esercitare le più severe rappresaglie, se non venisse fatta giustizia ai loro richiami per questo atto.

Come gli Stati Uniti non possono assoggettare alcuno alla schiavitù, nè meno a titolo di rappresaglie, eglino puniscono colla morte questo delitto contro il diritto delle genti.

59.

Un prigioniero di guerra continua ad essere risponsabile dei crimini che ha commesso prima di essere preso contro l'armata o il popolo di colui che lo catturò, e pei quali non fosse stato punito dai suoi capi.

Ogni prigioniero di guerra è passibile dei castighi che vengono inflitti a titolo di rappresaglie.

60.

È cosa contraria agli usi delle guerre moderne il decidere, mossi da un sentimento di odio o di vendetta, che non si darà quartiere al nemico. Nessun corpo di truppe ha il diritto di dichiarare che egli non accorderà, e quindi non accetterà quartiere; ma è lecito a un comandante di prescrivere alle sue truppe, in certi casi estremi, di non dare quartiere se la sua propria salvezza gli rende impossibile di caricarsi di prigionieri.

61.

Le truppe che non concedono quartiere non hanno però il diritto di uccidere il loro nemico di già caduto e incapace di più nuocere sul terreno.

62.

Tutte le truppe che in generale non danno quartiere, o che lo accordano solo a una certa parte dell' esercito nemico, non hanno diritto alla loro volta ad alcun quartiere.

63.

Le truppe che combattono sotto l' uniforme del loro nemico senza portare un segno apparente e uniforme che le contraddistingua, non possono ottenere quartiere.

64.

Se le truppe americane catturano un convoglio che contenga degli uniformi del nemico, e che il comandante giudichi conveniente di distribuirli ai suoi soldati pel loro uso, questi dovranno adottare un qualche segno che si possa facilmente vedere onde distinguersi dai soldati nemici.

65.

L' uso del *vessillo*, della *bandiera*, o di qualsiasi altro emblema nazionale del nemico, affine di trarlo in errore nel mezzo del combattimento, è un atto di perfidia che fa perdere a chi ne è autore ogni diritto alla protezione delle leggi della guerra.

66.

Nel caso in cui le truppe americane hanno dato quartiere a un nemico in seguito di uno sbaglio sul suo vero carattere, questi non è meno passibile dalla pena di morte, se, nei tre giorni dopo il combattimento, è riconosciuto appartenere a un corpo che non accorda quartiere.

67.

Il diritto delle genti riconosce in ogni governo sovrano il diritto di fare la guerra a un altro governo sovrano. Esso non ammette quindi nè leggi, nè regole differenti da quelle che presiedono

alle guerre regolari, in ciò che si riferisce ai prigionieri, dato pure che questi appartengano a un governo che può venire risguardato di avere preso volontariamente e senza giusto motivo l'iniziativa dell'attacco.

68.

Le guerre moderne non sono guerre gratuitamente micidiali, l'oggetto delle quali sia di spargere il sangue del nemico. La distruzione del nemico nelle guerre moderne, e ogni guerra moderna essa stessa, non è che un mezzo per raggiungere il fine che si propose il belligerante, fine che è riposto al *di là della guerra.*

Uccidere uomini senza necessità o per ispirito di vendetta non è cosa legittima.

69.

Non si deve fare fuoco sugli avamposti, sulle sentinelle o sui picchetti se non è per costringerli a ripiegarsi, o non è dato a questo riguardo un ordine positivo, speciale o generale.

70.

L'impiego del veleno, in qualunque modo si faccia, che mira ad avvelenare i pozzi, i cibi, le armi; è assolutamente proibito nelle guerre moderne. Colui che vi ricorre si mette da sè fuori della legge e degli usi della guerra.

71.

Chiunque ferisce con intenzione il nemico ridotto completamente alla impotenza, lo uccide, o comanda di ucciderlo, o incoraggia i suoi soldati a ucciderlo sarà messo a morte, se viene provata la sua colpabilità, sia che egli appartenga all'armata degli Stati Uniti, o sia un nemico catturato dopo di avere commesso il suo crimine.

72.

L'argento e gli altri valori o oggetti di prezzo trovati sulla persona del prigioniero, come oriuoli o gioie, come quelli tra i suoi abiti che non sono *d'ordinanza*, sono considerati dalle armate ame-

ricane come la proprietà privata del prigioniero, e lo spogliarlo viene proibito come un atto disonorante.

Ciò nulla meno, se somme considerevoli si trovarono sulla persona dei prigionieri o in possesso loro, esse vengono tolte a loro, e il di più della somma necessaria al loro sostentamento sarà dietro l'ordine del comandante, consecrato a profitto dell'armata, a meno che il governo non prescriva altrimenti. I prigionieri non possono reclamare, come se a loro appartenessero, grosse somme che si sono trovate e prese in certe specie di carrette *(fourgons)*, ancorchè queste somme fossero collocate fra i bagagli particolari dei prigionieri.

73.

Ogni officiale che viene catturato deve consegnare la sua spada. Essa gli può venire restituita in alcuni casi determinati dal comandante, come testimonianza di ammirazione per la bravura di cui ha dato prova, o di riconoscenza per la umanità colla quale ha trattato i prigionieri prima di essere preso. L'officiale prigioniero al quale si è restituita la sua spada non la può portare durante la sua cattività.

74.

Un prigioniero di guerra essendo un nemico pubblico, è prigioniero del governo e non di colui che lo ha catturato. Non si può pagare nessuna taglia per un prigioniero di guerra, nè all'individuo che lo ha catturato, nè al comandante. Il solo governo rimette in libertà i prigionieri secondo le regole che ha prescritte.

75.

I prigionieri di guerra possono venire internati o messi in prigione, secondo che si giudica necessario per impedire la loro fuga; ma non si deve volontariamente sottometterli ad alcun cattivo trattamento e oltraggio. Il loro internamento e il modo di trattarli possono variare durante la loro cattività, secondo che lo dimandano le misure di sicurezza da prendersi contro di loro.

76.

I prigionieri di guerra saranno convenientemente nutriti, per quanto lo si può, e trattati con umanità.

Si potrà sottoporli a fatiche a vantaggio del governo che è proprio delle truppe che li hanno catturati, secondo il grado e la condizione loro.

77.

Si può fare fuoco su di un prigioniero di guerra che fugge o ucciderlo in qualsiasi altra maniera nella sua fuga; ma non gli sarà inflitta nè la morte nè alcun altro castigo pel solo fatto del suo tentativo di fuga, tentativo che le leggi della guerra non considerano come un delitto. Solamente si potranno prendere misure più rigorose per impedire che rinnovi il suo tentativo.

Tuttavia se si scoprì una cospirazione che tendeva a una fuga collettiva o generale, i cospiratori possono essere rigorosamente puniti, e anche possono essere messi a morte. La pena di morte può essere altresì inflitta ai prigionieri di guerra che sono convinti di tentata ribellione contro le autorità del governo di cui eglino sono prigionieri, e di cospirazione a questo fine coi loro compagni di cattività o con altre persone.

78.

Se alcuni prigionieri di guerra, che non hanno dato alcuna garanzia nè promessa sul loro onore, giungono a fuggire colla forza o in altra maniera, e dopo di avere raggiunto il loro esercito eglino vengono ripresi in una battaglia, non saranno puniti per la loro fuga e verranno trattati come semplici prigionieri di guerra; ma saranno sottoposti a una sorveglianza più rigorosa.

79.

Ogni nemico ferito che verrà catturato sarà curato bene per quanto lo permetteranno le risorse del servizio medico dell'armata.

80.

Gli uomini fatti prigionieri non possono, senza offendere l'onore, dare notizie al nemico relative alla loro armata; le leggi moderne della guerra non permettono più che si usi violenza ai prigionieri per ottenere da loro colla forza le informazioni di cui si ha bisogno, o di punirli perchè ne aveano date di false.

Sezione IV.

Conduttori di avventurieri (partigiani) — Nemici armati che non appartengono all'esercito nemico propriamente detto — Esploratori — Vagabondi armati — Ribelli.

81.

Gli avventurieri *(o partigiani)* sono soldati armati che portano l'uniforme del loro paese, ma appartengono a un corpo che agisce indipendentemente dall'armata principale, col fine di fare delle scorrerie nel territorio occupato dal nemico. Se eglino vengono presi, hanno diritto a tutti i privilegi che sono propri dei prigionieri di guerra.

82.

Gli individui che da soli, o riuniti in bande, commettono ostilità assalendo le persone, distruggendo o predando le proprietà senza ordine superiore, senza fare parte dell'armata organizzata, senza prendere parte permanente alla guerra, lasciando le armi quando loro conviene per ritornarsene alle loro case e alle loro pacifiche occupazioni — non sono nemici pubblici. Se eglino vengono presi, non hanno alcun diritto ai privilegi dei prigionieri di guerra e devono sommariamente essere giudicati come ladri di strada *(de grand chemin)* o pirati.

83.

Gli esploratori o i soldati isolati che, travestiti cogli abiti degli abitanti del paese o sotto l'uniforme dell'armata nemica, sono in-

caricati di prendere notizie sul conto di questa, sono trattati come spie e messi a morte, quando sono sorpresi mentre osservavano intorno le linee dell'armata che li ha catturati.

84.

I *vagabondi* armati, qualunque sia il nome che loro si dà, o gli abitanti del territorio invaso che penetrano furtivamente nelle linee dell'armata, affine di commettervi furti o omicidî, di distruggere i ponti, le strade o i canali, di impadronirsi delle valigie postali o di distruggerle, di tagliare i fili telegrafici, non possono reclamare i privilegî dei prigionieri di guerra.

85.

Sono considerati come ribelli gli individui che, in un territorio occupato o conquistato da una armata, si rivoltano contro essa o contro le autorità che vi ha stabilite. Se eglino vengono presi, sono passibili della pena di morte, sia che sienosi rivoltati separatamente o riuniti in bande più o meno considerevoli, sia che sieno stati eccitati dal loro governo alla rivolta o pure no. Eglino non sono prigionieri, e non dovranno venire trattati come tali, nè meno se furono scoperti e arrestati prima che la loro cospirazione sia giunta alla rivolta aperta o alle violenze a mano armata.

Sezione V.

Salva-condotti — Spie — Traditori — Messaggieri catturati — Abuso della bandiera parlamentare.

86.

Ogni rapporto tra i territorî occupati dalle armate belligeranti, sia che si riferisca al commercio, alla corrispondenza epistolare, ai viaggî, o a tutt'altro oggetto, è interrotto. Questa regola è generale e non ha bisogno per venire osservata di un espresso proclama.

Le eccezioni a questa regola, sia che si tratti di un salva-condotto, o di un permesso per atti commerciali su di una scala più

o meno estesa, sia che si tratti di un cambio di corrispondenze postali, o di un viaggio da un territorio in un altro, non possono risultare che da una autorizzazione del governo o dell'autorità milttare superiore.

Le contravvenzioni a questa regola devono essere severamente punite.

87.

Gli inviati e tutti gli altri agenti diplomatici delle potenze neutrali che sono accreditati presso il governo nemico, possono ricevere salva-condotti per traversare il territorio occupato dai belligeranti, se non vi si oppongono considerazioni militari, e se loro torna impossibile di portarsi alla loro destinazione per un'altra strada. Il rifiuto di un salva-candotto non importa alcuna offesa, nè alcuna ingiuria internazionale. Questi passa-porti emanano per l'ordinario dalla autorità superiore dello stato, e non dai funzionari subordinati.

88.

Viene considerato come spia l'individuo che secretamente, travestito o sotto un falso pretesto, cerca procurarsi informazioni che si propone di comunicare al nemico.

La spia potrà impiccarsi, sia che sia o no riuscita ad avere le informazioni che cercava o a trasmetterle al nemico.

89.

Se un cittadino degli Stati Uniti, che ha potuto avere informazioni per vie legittime, le trasmette al nemico, egli verrà condannato a morte, tanto se egli è officiale civile o militare, o un semplice cittadino.

90.

Le leggi della guerra considerano come traditore colui che, in una fortezza o in un distretto posto sotto la legge marziale, porge al nemico, senza l'autorizzazione del comandante militare, informazioni di qualunque natura esse sieno, o mantiene una corrispondenza con lui.

91.

Il tradimento viene sempre severamente punito. Se il delitto consisteva a fare conoscere al nemico una qualsiasi particolarità relativa alla posizione, alle operazioni, ai disegni o alla sicurezza delle truppe che ritengono o occupano una città o il distretto, il colpevole sarà punito di morte.

92.

Sarà considerato come traditore e punito di morte il cittadino o l'abitante di un tratto di paese o di una fortezza invasa o conquistata che darà informazioni di questo genere al suo governo da cui è diviso mediante l'armata nemica, o darà queste informazioni all'esercito del suo governo.

93.

Ogni esercito durante la guerra ha bisogno di guide e esso le prende di propria autorità, se non può prucurarsele altrimenti.

94.

Nessuno può venire punito se egli non ha servito di guida al nemico che in seguito della violenza e del costringimento.

95.

Il cittadino di un tratto di paese invaso il quale serve volontariamente di guida al nemico, o si offre a servirlo, è considerato come traditore e sarà punito di morte.

96.

Il cittadino che serve volontariamente di guida al nemico tradisce il suo proprio paese e sarà punito conformemente alle leggi del suo paese.

97.

Le guide che vengono convinte di avere scientemente indotto in errore le truppe possono essere punite di morte.

98.

Ogni corrispondenza non autorizzata o secreta col nemico viene considerata dalle leggi della guerra come un tradimento.

Gli stranieri che risedono in un territorio invaso o occupato, gli stranieri che visitano questo territorio, non sono esenti da questa legge. Eglino possono mantenere corrispondenze al di fuori con altri stranieri, o cogli abitanti del paese nemico, se l'autorità militare lo permette, ma non altrimenti. L'espulsione immediata dal territorio occupato sarebbe il minimo castigo in cui incorrerebbero per avere violata questa legge.

99.

I messaggieri che armati e vestiti dell'uniforme nazionale, trasportano dispacci scritti o verbali, di un corpo di truppe o di una fortezza assediata a un altro corpo di truppe o al governo, se sono catturati sul territorio occupato dal nemico compiendo la loro missione, sono trattati come prigionieri di guerra. Se eglino non sono in uniforme e non sono militari, le circostanze che accompagnarono la loro cattura determineranno le disposizioni da prendersi a loro riguardo.

100.

Il messaggiero o altro agente che tenta di introdursi furtivamente nel territorio occupato dal nemico per servire in qual siasi maniera agli interessi dell'altro belligerante, non ha alcun diritto, se viene preso, ai privilegi dei prigionieri di guerra. Egli sarà trattato a seconda delle circostanze nelle quali sarà stato catturato.

101.

Sebbene le astuzie sieno ammesse in guerra come un mezzo legittimo e necessario, e sebbene non abbiano niente di contrario all'onore militare, il diritto comune della guerra permette nulla

meno di applicare fino la pena di morte agli autori di attentati di un carattere clandestino e sleale contro il nemico, poichè essi sono tanto più pericolosi quanto torna più difficile di guardarsene.

102.

Come la legge penale, così le leggi della guerra non istabiliscono alcuna differenza di sesso in tutto quello che si riferisce allo spionaggio, al tradimento e alla ribellione.

103.

Le spie, i traditori, i ribelli non sono cambiati conformemente al diritto comune della guerra. Il cambio di questi individui dimanda una convenzione speciale autorizzata dal governo, o dal comandante in capo dell'armata di operazione allorchè il teatro della guerra è assai lontano dalla sede del governo.

104.

La spia o il traditore che, dopo di essere riuscito nella sua intrapresa e avere raggiunto sano e salvo il suo esercito, viene in seguito catturato dal nemico, non verrà punito pei suoi atti di spionaggio o di tradimento, ma sarà posto sotto una più stretta sorveglianza, come un individuo particolarmente pericoloso.

Sezione VI.

Cambio dei prigionieri — Bandiere parlamentari — Bandiere di protezione.

105.

Il cambio dei prigionieri si fa uomo per uomo, grado per grado, ferito per ferito, a condizioni egualmente obbligatorie per le due parti. Esempio: l'obbligo per tutti i prigionieri cambiati di non servire durante un certo tempo.

106.

Tuttavolta potrà venire cambiato un numero convenuto di persone di un grado inferiore con una persona di un grado o di un ordine superiore. Questo numero viene determinato da una convenzione che deve essere sanzionata dal governo o dal comandante in capo dell' armata di operazione.

107.

L' onore obbliga il prigioniero di guerra a dichiarare il suo vero grado a colui che lo cattura. Non gli è permesso di attribuirsi un grado o rango inferiore in vista di procurare al suo governo un cambio più vantaggioso, nè un rango superiore per procurare a sè un migliore trattamento.

Per avere offeso questo obbligo, certi prigionieri rilasciati furono giustamente puniti dai loro proprî capi, e questa offesa può essere causa che si rifiuti di mettere in libertà i prigionieri che l' hanno commessa.

108.

I prigionieri che non saranno stati cambiati con altri potranno essere rilasciati mediante il pagamento di una somma di denaro pattuito, o in alcuni casi urgenti, mediante la cessione di una quantità di provvisioni, di vestiti o di altri oggetti necessarî all' armata.

I patti di questo genere hanno bisogno dell' approvazione dell' autorità superiore.

109.

Il cambio dei prigionieri è puramente facoltativo pei due belligeranti. Se non è stata conchiusa alcuna convenzione generale, il cambio non può essere reclamato da alcuno di loro, nè alcun di loro è obbligato di consentirvi.

Una convenzione può essere annullata tosto che venne violata dall' uno o dall' altro dei belligeranti.

110.

Affinchè il cambio dei prigionieri possa avere luogo, fa duopo che la cattura sia definitiva e completa, che siasi esattamente reso conto del loro numero e che siasi redatta la lista degli officiali che figurano tra loro.

111.

Chi porta una bandiera parlamentare, non può pretendere di essere ricevuto. Non bisogna mai ammetterlo che colle più grandi precauzioni. La ripetizione senza necessità di questi ricevimenti deve essere accuratamente evitata.

112.

Se il portatore di una bandiera parlamentare si presenta durante un combattimento, può essere ammesso, ma per eccezione e assai di raro. Non è contro la buona fede ritenere questo parlamentario, se egli è ricevuto durante il combattimento. Non è necessario di fare cessare il fuoco appena in mezzo alla azione si scorge una bandiera parlamentare.

113.

Se il portatore di una bandiera parlamentare, presentandosi durante il combattimento, viene ucciso o ferito, questo fatto non può dare motivo ad alcuna specie di lamento.

114.

Se è riconosciuto e provato bene che non si fece uso della bandiera parlamentare che per ottenere surrettiziamente notizie militari, il portatore di questa bandiera sarà considerato come una spia.

La persona del parlamentario è così sacra, ed è necessario che sia così, che non ostante tutto quello che vi è di odioso nell'abuso che può venire fatto di questo carattere, è duopo procedere con una grande prudenza quando si tratta di convincere di spionaggio il portatore di una bandiera parlamentare.

115.

Si usa di indicare, col mezzo di una bandiera di un certo colore (ordinariamente il giallo), gli spedali delle fortezze che sono bombardate affinchè l'assediante eviti di tirare su di essi. La stessa precauzione viene presa a riguardo degli spedali situati sul terreno dove si dà una battaglia.

116.

Gli stessi belligeranti dimandano spesse volte che il nemico indichi loro gli spedali situati nel territorio che quest'ultimo occupa, affine di poterli risparmiare.

L'onore militare dimanda in questo caso che l'avversario sia autorizzato a collocarvi delle bandiere o altri segnali che siano atti a indicare gli edificî da risparmiarsi, tutte le volte almeno che le circostanze o la necessità della battaglia non vi si oppongono.

117.

L'uso menzognero di queste bandiere o di questi segnali è considerato con ragione come un atto di mala fede, come un procedere dei più condannevoli. Questo atto può autorizzare l'avversario a non tener alcun conto di queste bandiere.

118.

L'assediante dimanda altresì talvolta all'assediato che gli segni gli stabilimenti che contengono le collezioni di opere d'arte, i musei scientifici, gli osservatorî astronomici, le biblioteche che racchiudono libri preziosi, onde evitare per quanto si può la distruzione di questi edificî.

Sezione VII.

La parola d'onore.

119.

I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sia in seguito di un cambio, sia in certe circostanze, semplicemente sulla parola.

120.

La voce *parola* significa l'impegno preso in buona fede sul proprio onore da un prigioniero di fare o di non fare certi atti determinati, quando il nemico, a cui dà la sua parola, gli avrà reso una libertà completa o parziale.

121.

L'impegno che deriva dalla parola data è un atto individuale, ma non un atto privato.

122.

Questo impegno è principalmente contratto dai prigionieri di guerra ai quali il nemico permette, sotto certe condizioni che eglino promettono sul loro onore di osservare, di ritornare nel loro proprio paese o di godere di una maggiore libertà nel paese e sul territorio di chi lo catturò.

123.

Rendere la libertà ai prigionieri in seguito di un cambio è la regola generale; rendere loro questa libertà sulla parola data, è l'eccezione.

124.

Il prigioniero che in questo caso viola la sua parola è punito di morte se egli viene ripreso.

In conseguenza i belligeranti devono redigere delle liste esatte rapporto alle persone che hanno dato la loro parola.

125.

Quando più prigionieri danno la loro parola e che il nemico l'accetta, questo fatto può venire constatato con due documenti scritti che vengono scambiati e nei quali sono esattamente inscritti i nomi, il rango o grado dei prigionieri messi in libertà dietro la data parola.

126.

Solo gli officiali che ricevettero regolarmente il brevetto sono direttamente ammessi a dare la loro parola; eglino non possono darla che col permesso del loro superiore in grado, posto che si trovi non molto discosto.

127.

L'officiale che non ha il suo brevetto o il semplice soldato può dare la sua parola indirettamente per l'intermezzo di un officiale che ha il brevetto. Se essa non è dato mediante questo intermezzo, è nulla e non porta altro effetto che di rendere colui che la diede passibile della pena di morte se fugge. Non si fa che una eccezione a questa regola: allorchè alcuni soldati, intieramente divisi dai loro capi, sono di già prigioni da lungo tempo senza avere potuto trovare via di dare la loro parola coll'intermezzo di un officiale.

128.

La parola non può essere data da alcuno sul campo di battaglia. Essa non può essere data, dopo un combattimento, da tutto un corpo di truppe. Non è permesso rilasciare in una volta un gran numero di prigionieri, mediante una dichiarazione generale la quale dica che eglino hanno dato la loro parola; una tale dichiarazione è nulla e senza valore.

129.

Nelle capitolazioni delle fortezze e dei campi trincerati, l'officiale che comanda la fortezza o il campo può, in caso di urgente necessità, convenire che le truppe sotto i suoi ordini non porteranno più le armi avanti la conclusione della pace, se un eguale numero di prigionieri nemici non viene rimesso in libertà a titolo di cambio.

130.

L'impegno preso in forza della parola data porta in via ordinaria di non più servire contro il nemico, finchè continua la guerra durante la quale l'impegno venne preso.

Questo impegno non si riferisce che al servizio attivo in guerra contro il belligerante al quale venne data la parola e contro quelli dei suoi alleati che prendono effettivamente parte a questa guerra. Violare in questo caso la sua parola è un crimine che può essere punito di morte: ma l'impegno non si estende al servizio interno. I prigionieri messi in libertà sulla loro parola possono, per esempio, essere impiegati alla leva e alla istruzione delle reclute, a lavorare nelle fortificazioni delle piazze non assediate, a comprimere le civili sollevazioni, a combattere nemici che non sono gli alleati del belligerante, al quale eglino diedero la loro parola; infine possono attendere a funzioni civili o a missioni diplomatiche.

131.

Se l'officiale che ha dato la sua parola è disapprovato dal suo governo, egli deve ritornare per essere prigioniero. Se il nemico rifiuta di riceverlo, egli è sciolto dalla sua parola e libero.

132.

Un governo belligerante può fare sapere, mediante un ordine generale, se esso consentirà a che i prigionieri si impegnino sulla loro parola, e a quali condizioni. Quest'ordine è comunicato al nemico.

133.

Nessun prigioniero di guerra può venire costretto dal governo nemico a dare la sua parola, e nessuno governo è tenuto ad accettare la parola dei prigionieri di guerra, o ad accettare la parola di tutti, pel solo fatto che esso accetta la parola di uno o di più fra questi. Come l'impegno preso in forza della data parola è, da parte del prigioniero, un atto personale, l'accettazione di questo impegno è, da parte del governo nemico, un atto puramente facoltativo.

134.

Il comandante di un corpo di occupazione può richiedere dai funzionari civili del paese occupato o dai suoi abitanti, quella garanzia che crederà necessaria per la salvezza o sicurezza delle truppe poste sotto i suoi ordini. Se questa garanzia gli è rifiutata, egli può fare arrestare, internare o ritenere prigioni i ricalcitranti.

Sezione VIII.

Armistizî — Capitolazioni.

135.

L'armistizio è una sospensione delle ostilità durante un tratto di tempo convenuto tra i belligeranti. Esso deve essere stabilito per iscritto e debitamente ratificato dalle più alte autorità delle parti contraenti.

136.

Se l'armistizio è stipulato senza condizione, esso non produce altro effetto che la cessazione delle ostilità su tutta la fronte delle due armate.

Se vennero apposte condizioni, esse devono essere chiaramente espresse e rigorosamente eseguite da tutte due le parti. La violazione da parte di un belligerante di una condizione espressa dell'armistizio, conferisce all'altro belligerante il diritto di dichiararlo nullo e non avvenuto.

137.

Un armistizio può esser generale e applicarsi a tutti i punti del territorio invaso e a tutti i corpi delle armate belligeranti, o speciale e ristretto a certi corpi e a certe località.

Un armistizio può venire conchiuso per un tratto determinato di tempo, o per un tempo illimitato. In questo ultimo caso, ciascun belligerante può riprendere le ostilità, purchè lo denunzi nel tempo convenuto.

138.

I motivi che determinarono l'uno o l'altro dei belligeranti a conchiudere un armistizio, sia che ciò accada in vista di giungere, pel tempo della sua durata, a potere conchiudere un tratto di pace, o per prepararsi invece a spingere più vigorosamente la guerra, non potrebbero in nulla modificare il carattere dell'armistizio in se stesso.

139.

L'armistizio obbliga i belligeranti a cominciare dal giorno che fissarono per venire eseguito; ma gli officiali delle due armate non sono risponsabili della sua esecuzione che partendo dal giorno in cui l'armistizio fu a loro notificato officialmente.

140.

Ogni officiale comandante ha il diritto di conchiudere un armistizio che obblighi il distretto sul quale si estende il suo comando; ma questo armistizio deve essere ratificato dall'autorità superiore. Esso cessa di produrre il suo effetto tosto che viene notificato al nemico il rifiuto della ratifica, anche in allora che un tratto di tempo fosse stato stabilito tra la denunziazione dell'armistizio e la ripresa delle ostilità.

141.

Le parti contraenti hanno il dovere di dichiarare nell'armistizio, se, e in quale misura saranno permesse relazioni personali o commerciali tra gli abitanti dei territorî occupati dalle armate belligeranti.

Se non fosse stato stipulato nulla a questo riguardo, ogni relazione resta sospesa come al tempo delle ostilità.

142.

Un armistizio non è una pace parziale o temporanea; è solo una sospensione delle operazioni militari, nella misura che fu convenuta tra le parti.

143.

Quando un armistizio è conchiuso fra una piazza fortificata e l'armata che la assedia, è ammesso da tutti gli scrittori l'opinione dei quali fa autorità in questa materia che l'assediante deve cessare di accrescere, perfezionare o spingere più avanti le sue opere di attacco, come egli deve interdirsi ogni attacco di viva forza.

Ma poichè vi ha divergenza tra i giureconsulti in ordine alla questione, se l'assediato abbia diritto di riparare le sue breccie o di inalzare nuove opere di difesa nell'interno della piazza durante l'armistizio, questa questione deve essere risolta, in ciascun caso, mediante un accordo espresso tra le due parti contraenti.

144.

Appena una capitolazione è firmata, colui che capitola non ha il diritto, durante il tempo che scorre tra il firmare e l'eseguire la capitolazione, di distruggere o danneggiare le opere di difesa, le armi, le provvisioni, le munizioni che possiede, a menochè non sia stato convenuto altrimenti.

145.

Quando l'armistizio è manifestamente violato dall'una delle parti, l'altra parte è liberata da ogni dovere di osservarlo.

146.

I soldati presi in flagrante offesa dell'armistizio devono essere trattati come prigionieri di guerra; solo l'ufficiale che ha dato l'ordine di violare l'armistizio è risponsabile. L'autorità suprema del belligerante offeso da questa violazione dell'armistizio può dimandarne la punizione.

147.

I belligeranti conchiudono in generale un armistizio mentre i loro plenipotenziarî si riuniscono per discutere le condizioni della pace; ma questi plenipotenziarî possono riunirsi senza i preliminari di un armistizio; in questo ultimo caso la guerra si prosegue senza rallentamento.

Sezione IX.

Assassinio.

148.

Le leggi della guerra non permettono di proclamare che un individuo che fa parte dell'armata belligerante, nè un particolare, nè un cittadino dello stato nemico è messo fuori della legge e può

essere ucciso senza giudizio dal primo individuo che si impadronisce di lui, *nè più nè meno di quello* che le leggi moderne non permettono in tempo di pace questa specie di fatto, di porre cioè uno fuori della legge internazionale; esse riprovano al contrario questo modo di procedere e lo considerano come un crimine. Le più severe rappresaglie colpiranno un omicidio commesso in forza di un proclama di questo genere, qualunque sia l'autorità da cui possa emanare. Le nazioni civili veggono con orrore le ricompense offerte in vista di spingere ad assassinare un nemico e le condannano come un ritorno verso la barbarie.

Sezione X.

Insurrezione — Guerra civile — Ribellione.

149.

L'insurrezione è la sollevazione della nazione armata contro il governo stabilito o contro una parte di questo governo, o contro una o più delle sue leggi, o contro uno o più dei suoi agenti. Essa può limitarsi a una resistenza armata, o essa può proporsi fini più considerevoli.

150.

La guerra civile è la guerra che si fanno, nel seno di uno stato, due o un maggiore numero di partiti, ciascuno dei quali combatte per divenire padrone di tutto il paese e si sforza per avere solo il diritto di governare. Questa espressione significa altresì qualche volta una ribellione armata, quando le provincie o i distretti ribellati sono contigui alle provincie ove ha sede il governo.

151.

La parola *ribellione* si applica all'insorgere che scoppia su una grande estensione di paese; è in via ordinaria una guerra dichiarata al governo legittimo da molte porzioni o provincie del paese, ad oggetto di sottrarsi alla sua autorità e di darsi un governo di loro scelta.

152.

Allorquando il governo legittimo, spinto da un sentimento di umanità, applica in tutto o in parte, a riguardo dei ribelli, le leggi della guerra regolare, questa condotta non implica in alcun modo da parte sua un riconoscimento parziale o completo del governo che i ribelli possono essersi dato o della loro indipendenza come stato autonomo e sovrano. Le potenze neutrali non potrebbero prevalersi in diritto di questa condotta del governo legittimo verso i ribelli per riconoscere in questi la qualità di potenza indipendente.

153.

Trattare i ribelli catturati come prigionieri di guerra, cambiarli, firmare cartelli, capitolazioni e altre convenzioni militari con loro; dare agli officiali di una armata ribelle nello scrivere a loro la qualità che eglino possono avere in questa armata; riconoscere le bandiere parlamentari; o per altra parte proclamare la legge marziale sul loro territorio, levarvi tasse di guerra o imprestiti sforzosi, fare infine ogni altro atto conforme alle leggi e agli usi della guerra fra due governi sovrani, non implica nè prova il riconoscimento come potere sovrano del governo che i ribelli possono avere stabilito. L'applicazione delle leggi della guerra ai ribelli implica molto meno che si voglia impegnarsi con loro al di là dei limiti tracciati da queste leggi. È la vittoria che mette fine alla lotta e determina le ulteriori relazioni delle parti belligeranti l'una di faccia all'altra.

154.

L'applicazione ai ribelli, sul campo di battaglia, delle leggi e degli usi della guerra, non ha mai impedito il governo legittimo di sottoporre a giudizio i capi della ribellione o i principali ribelli come colpevoli di alto tradimento, e di trattarli come tali, a meno che non siano stati compresi in una amnistia generale.

155.

Tutti i nemici, in una guerra regolare, sono divisi in due classi, in combattenti e non combattenti, o cittadini disarmati dello stato nemico.

Il comandante militare del governo legittimo, durante una guerra di ribellione, fa una distinzione nella popolazione appartenente al paese del partito ribellatosi fra il cittadino leale e il cittadino sleale. I cittadini sleali si suddividono alla loro volta in cittadini conosciuti per le loro simpatie verso la ribellione senza darle alcun effettivo aiuto; e in cittadini che, senza prendere le armi, incoraggiano i ribelli e a questi prestano il loro appoggio, senza esserne materialmente costretti.

156.

È cosa giusta e conveniente che il comandante militare protegga nei paesi ribellatisi i cittadini manifestamente leali contro i rigori della guerra, per quanto lo permettono le molte calamità inerenti a ogni guerra.

Il comandante farà pesare il carico della guerra, per quanto questo dipenderà da lui, sui cittadini sleali del distretto o della provincia ribellatasi, sottomettendoli a misure di polizia più rigorose di quelle a cui sono assoggettati, in una guerra regolare, i nemici che non combattono. Se egli lo crede utile o se il suo governo gli ordina di esigere che ogni cittadino presti il giuramento di fedeltà al governo legittimo o ad esso dia qualsivoglia manifesta garanzia di sottomissione, egli può cacciare, internare, imprigionare, condannare a una ammenda i cittadini ribellatisi che rifiutano di impegnarsi nuovamente a rispettare le leggi e a obbedire al governo da buoni e leali cittadini.

È del resto al comandante o al suo governo che spetta di decidere se convenga agire in questo modo, e se può avere confidenza in questi giuramenti.

157.

I cittadini degli Stati Uniti che si oppongono a mano armata o senza armi ai movimenti legali (*légaux*) delle truppe nazionali, si mettono nello stato di guerra contro gli Stati Uniti, e quindi si rendono colpevoli di tradimento.

INDICE DELLE MATERIE.

Avvertenza . . . . . Pag. I
Introduzione al Diritto Internazionale. . . . . » 1

CAPO UNICO.

Nozioni preliminari.

Art. I. — Idea del diritto e sue varie specie . . . . . » ivi
» II. — Concetto e varie specie del diritto internazionale . . » 5
» III. — Fonti e sussidî del diritto internazionale in quanto è filosofico e positivo . . . . . » 10
» IV. — Affinità del diritto internazionale con alcune scienze, e in che differisce da queste . . . . . » 16
» V. — Importanza del diritto internazionale. . . . . » 20
» VI. — Divisione del diritto internazionale . . . . . » 23
» VII. — Del metodo con cui tratteremo il diritto internazionale . » 25

PARTE PRIMA.

SEZIONE PRIMA. — Diritto assoluto delle genti.

CAPO PRIMO.

Dottrine fondamentali del Diritto internazionale.

Art. I. — Del concetto di Stato e di Nazione, e in che differiscano tra loro . . . . . » 27
» II. — Dei diritti inerenti ad una nazione che è tale solo in potenza. » 32
» III. — Quali note sieno essenziali, e quali sieno accidentali al concetto di Stato e Nazione . . . . . » 37
» IV. — Perchè si discorra nel diritto internazionale delle diverse forme di governo, di cui possono essere dotati i varî stati . . . . . » 40
» V. — Si discorre in generale di alcune specie di unione di più stati . . . . . » 42
» VI. — Della cessata Confederazione Germanica . . . . . » 45
» VII. — Brevi cenni sulla nuova Confederazione del Nord dell'Alemagna . . . . . » 48
» VIII. — Della Confederazione Svizzera . . . . . » 51
» IX. — Della Confederazione, ossia del Governo federale degli Stati Uniti dell'America del Nord . . . . . » 54

Art. X. — Degli Stati mezzo-Sovrani e Protetti . . . . . » 56
» XI. — Delle Servitù Internazionali, come diminuzioni di sovranità. » 58
» XII. — Gli Stati, le Nazioni e le Confederazioni, che risultano dall'unioni di più Stati, sono soggetti di diritto. . Pag. 61
» XIII. — Delle condizioni che si richiedono, affinchè si possa tra le nazioni attivare il diritto . . . . . » 62
» XIV. — Esistenza del diritto internazionale filosofico . . . » 63
» XV. — Quale sia il soggetto dei diritti appartenenti alle nazioni . » 65
» XVI. — Della sovranità di un nuovo stato che sorge, e di alcune questioni relative ai cangiamenti a cui può soggiacere uno antico . . . . . » 66
» XVII. — Del supremo principio del diritto internazionale. . . » 71

CAPO SECONDO.

Delle dottrine generali derivate dei diritto internazionale.

Art. I. — Dei diritti innati ed acquisiti . . . . . » 76
» II. — Del diritto originario, ossia formale delle nazioni . . » 78
» III. — Dei diritti delle nazioni che sono connaturali e derivati, i quali si riferiscono alla propria persona . . . » 79
» IV. — Dei diritti derivati innati delle nazioni, che si riferiscono ad altre nazioni ed alle cose . . . . . » 84
» V. — Del preteso diritto d'intervento . . . . . » 85
» VI. — Dell'equilibrio politico . . . . . » 90
» VII. — Del diritto di guarentigia . . . . . » 95
» VIII. — Della inalienabilità dei diritti innati delle nazioni . . » 96
» IX. — Dell'eguaglianza dei diritti originarî delle nazioni, e come possa modificarsi specialmente a riguardo del grado e dei titoli . . . . . » 98
» X. — Dei doveri giuridici che hanno tra loro gli Stati e le Nazioni . . . . . » 102

PARTE SECONDA.

SEZIONE PRIMA. — Del diritto internazionale ipotetico.

CAPO PRIMO.

Dell'acquisizione originaria.

Art. I. — Del dominio delle nazioni sul proprio territorio . . . » 105
» II. — Delle condizioni richieste, perchè uno stato acquisti il dominio sulle cose . . . . . » 109
» III. — Quali diritti in generale abbia il sovrano sul proprio tertorio . . . . . » 113
» IV. — Delle diverse specie di leggi a cui sotto varî aspetti è soggetto l'uomo . . . . . » 117
» V. — Leggi sulle persone . . . . . » 120
» VI. — Effetti che procedono dallo statuto reale . . . . . » 122
» VII. — Delle leggi che reggono gli atti dell'uomo. . . . » 125

Art. VIII. — Lo straniero è soggetto al potere giudiziario del luogo in cui si trova . . . . . Pag. 130
» IX. — Della giurisdizione criminale che risguarda i pirati . . » 134
» X. — Dell'uso innocuo. . . . . » 137
» XI. — Del dominio e della navigazione dei fiumi e dei laghi. . » 139
» XII. — Del preteso diritto di albinaggio. . . . . » 142
» XIII. — Se il mare possa occuparsi. . . . . » 144
» XIV. — Quali parti del mare si possono occupare . . . . » 147
» XV. — Del mare chiuso . . . . . » 152
» XVI. — Del preteso diritto di naufragio. . . . . » 154
» XVII. — Del cerimoniale marittimo . . . . . » 157
» XVIII. — Dei confini territoriali di uno Stato . . . . . » 160

CAPO SECONDO.

Dell'acquisizione derivata.

Art. I. — Dei trattati e della prescrizione considerati quali mezzi per l'acquisizione derivata dei diritti. . . . . » 163
» II. — Delle condizioni che si richiedono per la valità dei trattati. » 168
» III. — Continuazione dello stesso argomento, facendo di poi un cenno sulle sponsioni . . . . . » 173
» IV. — Delle varie specie di trattati e delle norme da seguirsi nella stipulazione dei medesimi . . . . . » 176
» V. — Del Diritto di commerciare in generale . . . . . » 182
» VI. — Dei trattati di commercio e di navigazione in particolare . » 189
» VII. — Della santità dei trattati e degli effetti che procedono da essi. » 195
» VIII. — Nozione delle alleanze, e riflessioni sulle diverse specie delle medesime . . . . . » 198
» IX. — Importanza e fondamenti delle alleanze, e quali obbligazioni derivino da esse . . . . . » 205
» X. — Di alcune questioni che possono sorgere dalla moltiplicità delle alleanze . . . . . » 208
» XI. — Dell'interpretazione dei trattati e delle alleanze . . » 212

CAPO TERZO.

Dei mezzi di assicurare l'esecuzione dei trattati.

Art. I. — Brevi cenni sui trattati accessorî in generale, e sul pegno e sulla ipoteca in particolare . . . . . » 216
» II. — Gli ostaggi . . . . . » 219
» III. — Della garanzia . . . . . » 224

CAPO QUARTO.

Della cessazione e rinnovazione dei diritti.

Art. I. — Dei varî modi con cui può succedere la perdita dei diritti. » 227
» II. — Del rinnovamento dei trattati considerati quali mezzi perchè rivivano i diritti . . . . . » 232

CAPO QUINTO.

Della lesione dei diritti.

ART. I. — Nozione ed effetti della lesione del diritto . . . . *Pag.* 234
» II. — Del diritto di sicurezza, e di quello di coazione per tutelare i diritti dalle offese . . . . . » 235
» III. — Del diritto di prevenzione . . . . . » 238
» IV. — Della difesa del diritto, e dell'indennizzazione che si può domandare per l'offesa che ad esso si apportò . . » 240
» V. — Del diritto di punire . . . . . » 241
» VI. — Si espone come l'offesa dei diritti da parte delle nazioni possa essere moltiplice. . . . . » 244
» VII. — Delle offese che un cittadino può fare ai diritti di un altro stato, od agli interessi dei cittadini che appartengono al medesimo. . . . . » 248

SEZIONE SECONDA. — Della procedura che è propria del diritto internazionale.

CAPO PRIMO.

Della procedura pacifica.

ART. I. — Dell'indole della procedura pacifica in generale. . . » 251
» II. — Progetto di pace perpetua di Emanuele Kant . . . » 253
» III. — Di alcuni atti particolari da cui risulta la procedura pacifica. » 257
» IV. — Della mediazione e dei compromessi . . . . . » 259
» V. — Dei congressi . . . . . » 262

CAPO SECONDO.

Indole della procedura coattiva.

ART. I. — Delle rappresaglie . . . . . » 266
» II. — Chi ha il potere di decretare le rappresaglie . . . » 273
» III. — Dell'Embargo e del Blocco pacifico . . . . . » 275
» IV. — Della ritorsione . . . . . » 279
» V. — Nozione della guerra, e chi ha il diritto di dichiararla e intraprenderla . . . . . » 281
» VI. — Delle conseguenze che derivano dal diritto di dichiarare e fare la guerra . . . . . » 285
» VII. — Varie specie di guerra . . . . . » 287
» VIII. — Delle solennità della guerra . . . . . » 290
» IX. — Delle condizioni che si richiedono affinchè la guerra sia giusta. » 296
» X. — Delle potenze ausiliari e alleate in tempo di guerra . . » 301
» XI. — Del teatro e della durata della guerra . . . . . » 305

CAPO TERZO.

Degli effetti della guerra.

Art.	I.	— Quali effetti in generale produca il cominciamento della guerra	Pag. 306
»	II.	— Delle leggi della guerra, e quali diritti essa dia contro le persone del nemico	» 308
»	III.	— Si continua a ragionare dei diritti che conferisce la guerra contro le persone del nemico	» 315
»	IV.	— Se durante la guerra si possono fare prigionieri i cittadini pacifici	» 319
»	V.	— Come si debbono trattare i prigionieri, e i paesi che cadono nelle mani del nemico.	» 321
»	VI.	— Della neutralità delle ambulanze, e degli spedali militari	» 324
»	VII.	— Dello scambio e riscatto dei prigionieri	» 326
»	VIII.	— Se l'avvelenare le armi, i cibi e le bevande sia un mezzo lecito per fare la guerra, e se sia permesso fare assassinare il sovrano o generale nemico	» 328
»	IX.	— Se le torpedini, e lo eccitare i cittadini alla rivolta sieno mezzi leciti di guerra	» 335
»	X.	— Se sia permesso sedurre uno o più ufficiali del nemico, onde tradiscano a nostro vantaggio il loro dovere	» 337
»	XI.	— Delle operazioni militari, degli strattagemmi e delle spie	» 340
»	XII.	— Quali diritti dia la guerra rapporto ai beni del nemico	» 344
»	XIII.	— Continuazione dello stesso argomento.	» 349
»	XIV.	— Se il Governo deve indennizzare i cittadini dei mali che hanno sofferto durante la guerra.	» 353
»	XV.	— Dei cittadini che al cominciare delle ostilità si trovano con una parte dei loro beni sul territorio del nemico, e delle navi loro che sono in un suo porto, o solcano l'Oceano per ripatriare, ignorando che è scoppiata la guerra	» 355
»	XVI.	— Del commercio in tempo di guerra	» 357
»	XVII.	— Esposizione della dottrina che si riferisce al bottino e alla conquista	» 362

CAPO QUARTO.

Si continua a ragionare della guerra, e di quanto si riferisce alla medesima.

Art.	I.	— Spaventosa risponsabilità di chi intraprende una guerra ingiusta	» 369
»	II.	— Della guerra marittima	» 374
»	III.	— Delle rivoluzioni e della guerra civile che nasce da esse	» 386
»	IV.	— Dei trattati relativi alla guerra in generale	» 392
»	V.	— Brevi cenni su alcune particolari convenzioni militari	» 394
»	VI.	— Dell'armistizio	» 400

SEZIONE TERZA. — Dei popoli che restano stranieri alla guerra.

CAPO PRIMO.

Della dottrina che si riferisce al diritto marittimo, e alle diverse specie di neutralità.

Art. I. — Perchè non si tratti separatamente il diritto marittimo, e se ne ragioni invece nella esposizione della dottrina relativa alla neutralità . . . . . *Pag.* 409
» II. — Nozione della neutralità . . . . . » 412
» III. — Importanza della dottrina relativa alla neutralità, e perchè essa sia progredita meno a confronto delle altre parti del diritto internazionale . . . . . » 415
» IV. — Si discorre della neutralità naturale, e di quella che è convenzionale . . . . . » 419
» V. — Della neutralità perpetua e temporanea . . . . . » 423
» VI. — Della neutralità generale e parziale, continentale e marittima, perfetta e imperfetta, armata e non armata . » 426
» VII. — Osservazioni sulla neutralità perpetua e imperfetta . . » 431

CAPO SECONDO.

Si discorre di alcuni fra i principali diritti e doveri, che si danno fra le potenze belligeranti e quelle che sono perfettamente neutrali.

Art. I. — Il neutrale non può prender parte alla guerra, nè permettere che i belligeranti commettano ostilità sul suo territorio, nè che i suoi sudditi costruiscano e armino navi da guerra per conto delle nazioni che si combattono. » 436
» II. — Il neutrale non può trasportare soldati, armi e munizioni da guerra, nè dispacci per conto di uno dei belligeranti. » 440
» III. — Se il neutrale possa prestar parte dei suoi capitali a un belligerante, e come debba in generale fare rispettare i suoi diritti sì in ordine al suo territorio, dove può accogliere i soldati che vi si ricoverano, che rapporto ai suoi cittadini che viaggiano, e alle navi loro che per ragioni di commercio solcano l'Oceano . . . » 443
» IV. — Dottrina relativa al diritto di asilo che compete ai neutrali rapporto alle navi che appartengono ai belligeranti, e come queste debbano condursi nei porti di quelli . » 446
» V. — Come debbansi trattare i cittadini, i beni mobili e le navi che appartengono ad una potenza neutrale dai belligeranti, facendo quindi un cenno dell'angheria e dei disertori, che si ricoverano presso uno stato che non prende parte alle ostilità . . . . . » 457

CAPO TERZO.

Del commercio dei popoli neutrali.

Art. I. — Libertà di commercio dei popoli pacifici, e quali limiti possano venire imposti alla medesima dalle merci di contrabbando . . . . . Pag. 462

» II. — Il commercio passivo delle merci di contrabbando non è proibito nè dal diritto filosofico, nè dal positivo. . » 468

» III. — Se durante la guerra i popoli neutrali possono in generale abbandonarsi a nuovi commerci, compresovi quello che si riferisce alle colonie appartenenti a una potenza belligerante . . . . . » 474

» IV. — Da quali merci risulti il contrabbando di guerra secondo il diritto positivo. . . . . » 480

» V. — Di quali merci si componga il contrabbando di guerra, secondo l'opinione di alcuni fra i più celebri pubblicisti. » 487

» VI. — Della necessità di stabilire un criterio per giudicare del contrabbando di guerra, e applicazione di esso criterio per isciogliere alcune questioni che si riferiscono al detto contrabbando . . . . . » 491

» VII. — Continuazione dello stesso argomento . . . . . » 496

» VIII. — Dottrina relativa al blocco e al commercio delle potenze neutrali coi luoghi bloccati . . . . . » 501

» IX. — Come si debbano condurre i neutrali nel commerciare durante le ostilità, specialmente in ordine ad alcune questioni, che possono insorgere per cagione di esso . » 514

» X. — Se la nave faccia parte del territorio dello stato, di cui inalbera la bandiera . . . . . » 521

» XI. — Se la bandiera copre il carico . . . . . » 530

» XII. — Se le merci neutrali caricate a bordo delle navi nemiche si possano confiscare . . . . . » 539

» XIII. — Dottrina relativa alla visita dei legni neutrali, e ai documenti che devono trovarsi a bordo dei medesimi. . » 546

» XIV. — Si continua a ragionare della visita, e se questa debbasi estendere ai legni postali, toccando la questione relativa ai Treni . . . . . » 556

» XV. — Quale sorte sia serbata a una nave che manca, o non ha in regola le sue carte, ovvero porta merci di contrabbando, facendo quindi un cenno sulle ricerche . . » 565

» XVI. — Se vi sia un diritto di visita in tempo di pace, e in che differisce dall'inchiesta della bandiera, che comunemente si pratica, ancorchè regni la pace . . . » 572

» XVII. — Quali tribunali sieno competenti per giudicare della confisca della nave e delle merci sequestrate, quando quella e queste vengono condotte in un porto del catturante . » 583

» XVIII. — Quali tribunali sieno competenti per giudicare della confisca della nave e del carico, quando essi vengono condotti nel porto di uno stato neutrale, che non ha che

fare in questa questione, oppure in quello della nazione di cui il legno sequestrato porta la bandiera, o in un porto della potenza avversaria belligerante. . . Pag. 590
» XIX. — Della procedura da seguirsi nel giudicare della validità delle prede . . . . . » 594
» XX. — Della ripresa delle navi e merci catturate . . . . » 602
» XXI. — Cenni sulla neutralità armata, e sulle diverse fasi a cui andò soggetta all'occasione dei diversi trattati, che si riferiscono ad essa . . . . . » 613

SEZIONE QUARTA. — Dello stabilimento dei rapporti internazionali.

CAPO PRIMO.

Dei trattati di pace.

ART. I. — Nozione della pace, e chi la può firmare . . . . » 624
» II. — Come si conchiuda il trattato di pace, e quando cominci ad obbligare . . . . . » 630
» III. — Della validità dei trattati di pace . . . . . » 636
» IV. — Dei principî che regolano le negoziazioni di pace, allorchè si tratta di paesi occupati, o di beni mobili tolti al nemico. . . . . » 644
» V. — Del diritto di postliminio . . . . . » 647
» VI. — Quali effetti procedano dal trattato di pace, e come debbasi eseguire il medesimo . . . . . » 652
» VII. — Dei diversi modi coi quali si può violare il trattato di pace, e delle differenti specie di articoli, che possono fare parte del medesimo . . . . . » 658

CAPO SECONDO.

Dottrina sulle ambasciate.

ART. I. — Nozioni sul diritto di aprire negoziati cogli altri stati, e come ciò possa effettuarsi in varî modi . . . » 662
» II. — Delle negoziazioni internazionali col mezzo di inviati, e di quali doti debbano questi essere forniti per raggiungere il fine della loro missione . . . . . » 665
» III. — Varie specie di agenti diplomatici secondo il diritto razionale e positivo, e osservazioni su alcuna di queste specie di inviati, che non si possono confondere con alcuni speciali incaricati di affari, con cui hanno analogia . . . . . » 669
» IV. — Delle varie specie di scritti, che si usano dai governi nel comunicare tra loro, e della lingua e dello stile in cui devono essere redatti . . . . . » 677
» V. — Del diritto e dovere d'inviare ministri pubblici, e quali stati ne godono . . . . . » 682

» VI. — Del cerimoniale che si osserva nei rapporti tra principi, allorchè convengono in un determinato luogo, affine di discutere alcuni affari che si riferiscono agli stati che rappresentano e reggono . . . . . *Pag.* 685
» VII. — Della scelta e del Passa-porto dei ministri. . . . » 691
» VIII. — Seguito del ministro, e palazzo di Legazione . . . » 695
» IX. — Dei vari modi con cui può terminare la legazione, e come deve condursi in sul partire l'agente diplomatico . » 699
» X. — Che cosa soglia praticarsi in occasione della morte del ministro » 701

CAPO TERZO.

Dottrina relativa ai diritti e doveri degli ambasciatori.

ART. I. — Il legato ha carattere rappresentativo, quando è munito delle opportune credenziali. Necessità di esse, che non si possono confondere colle istruzioni, e colle commendatizie che riceve dal suo governo . . . . . » 706
» II. — Il legato possiede un secondo carattere, che dicesi di cerimonia. In che esso consiste. . . . . » 710
» III. — Dell'inviolabilità dei ministri . . . . . » 716
» IV. — Della prerogativa dell'esterritorialità dei ministri . . » 719
» V. — Il ministro è esente dalle imposte, e che cosa importi la franchigia di cui gode il suo palazzo, dove potrà esercitare il culto che è proprio della religione che professa. Tale franchigia però non bisogna confondere col pretesto diritto di asilo . . . . . » 723
» VI. — Esenzione del ministro dalla giurisdizione criminale del luogo, e come questa esenzione si possa conciliare colla tutela dei diritti dei cittadini e dello stato . . » 730
» VII. — Se l'agente diplomatico sia esente altresì dalla giurisdizione civile del luogo . . . . . » 734
» VIII. — In quale senso il ministro è soggetto alle leggi di polizia del luogo, e come possa venire trattato per causa dei debiti che contrasse in questa sua qualità . . . » 738
» IX. — Dell'autorità del ministro sul suo seguito e sui connazionali . » 741
» X. — Dei doveri e delle occupazioni del ministro . . . » 745

CAPO QUARTO.

Dei Consoli.

ART. I. — Nozione dei consoli, e cenni storici sulla loro istituzione . » 751
» II. — Sviluppo maggiore che prese l'istituzione dei consoli dopo il cominciare del secolo XVIII, e come si modificasse la giurisdizione loro . . . . . » 756
» III. — Del carattere e delle prerogative dei consoli . . . » 760
» IV. — Delle funzioni in generale dei consoli . . . . . » 765
» V. — Brevi cenni sulle funzioni, che sono proprie dei consoli italiani residenti all'estero . . . . . » 770
Nota . . . . . » 776

INSTRUZIONI

PER LE ARMATE DEGLI STATI UNITI DI AMERICA
DURANTE LA GUERRA.

Sez. I.	— Legge Marziale — Giurisdizione militare — Esigenze della guerra — Rappresaglie.	»	777
» II.	— Proprietà pubbliche e private del nemico — Protezione delle persone, della religione, delle arti e delle scienze — Punizione dei delitti commessi a danno degli abitanti del paese nemico	»	785
» III.	— I disertori — I prigionieri di guerra — Gli ostaggi — Il bottino fatto sul campo di battaglia	»	790
» IV.	— Conduttori di avventurieri (partigiani) — Nemici armati che non appartengono all'esercito nemico propriamente detto — Esploratori — Vagabondi armati — Ribelli .	»	798
» V.	— Salva-condotti — Spie — Traditori — Messaggieri catturati — Abuso della bandiera parlamentare	»	799
» VI.	— Cambio dei prigionieri — Bandiere parlamentari — Bandiere di protezione	»	803
» VII.	— La parola d'onore	»	806
» VIII.	— Armistizî — Capitolazioni	»	810
» IX.	— Assassinio	»	812
» X.	— Insurrezione — Guerra civile — Ribellione	»	813

4.3.6.
1 2 2